


BIBL. NAZ.
VITT. EMANUELE III
170
L
34
NAPOLI

COMENTO

SULLE

LEGGI CIVILI



COMENTO

SULLE

LEGGI CIVILI

DEL

REGNO DELLE DUE SICILIE

OVE SI ESPONGONO

I principî delle stesse leggi; le variazioni tra l'antica e moderna legislazione; un cenno sulla concordanza coi codici esteri; il confronto colle leggi romane e col dritto patrio; la giurisprudenza fornita dalle comuni teorie dei giureconsulti ricevute nel foro; la estesa mensione dei decreti, rescritti, ministeriali ed arresti e decisioni delle Corti giudicatrici, applicati a ciascuno articolo

DEL MAGISTRATO

ANNIBALE GIORDANO



VOL. X.

NAPOLI

STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEGLI SCIENZIATI, LETTERATI ED ARTISTI

Strada s. Giovanni in Porta, 32.

1864.

TITOLO XXI.

DELLA PRESCRIZIONE.

CAPITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

ARTICOLO 2125.

Ravvicinamento.

Vedi gli articoli 632, 1187, 1304 n. 5, 1306, 2126 e seg. leggi civili.

La *prescrizione* è un mezzo per acquistare un dritto, o liberarsi da una obbligazione, mediante il trascorrimento di un tempo determinato, e sotto le condizioni stabilite dalla legge.

§ I.

OSSERVAZIONI.

La prescrizione (1) sembra a primo aspetto contraria alla equità. Il solo possesso deve accordar dritto contro il vero proprietario; senza pruova di liberazione un meridiano di distanza più o meno trascorso deve autorizzare l'inadempimento di una obbligazione: sicchè nel primo caso avremo un usurpatore; nell'altro un debitore di male fede: così pare che la pubblica morale dica in odio di questo rimedio. E pure nel civile ordinamento sociale, tra le molte instituzioni, la prescrizione ben può reputarsi la più necessaria, perchè tende a meglio istabilire il dritto di proprietà sollevandolo dalla condizione precaria; e lungi dal riguardare questo mezzo lo scoglio nel quale la giustizia sia costretta di urtare e perdersi, bisogna invece coi filosofi e coi giureconsulti considerarlo come una salvaguardia necessaria del dritto di proprietà (2). Imperocchè la proprietà non si appalesa che col mezzo del possesso, che nel più antico assioma del dritto faceva dire *melior est causa possidentis*. Questo possesso adunque è un fatto positivo esterno continuo, che indica la proprietà, ne forma il principale attributo, ne costituisce la pruova. Or se siffatto mezzo, segno manifesto del dritto di proprietà, non venisse avvalorato dal rimedio della prescrizione, qualunque compratore, qualunque possessore di buona fede, potrebb'essere spogliato fino all'infinito del suo possesso, e non

(1) Sono già alcuni secoli che presso gli scrittori italiani, anche non forensi, fu espresso il diverso senso della parola *prescrizione*. Dante e Petrarca l'hanno usata tanto in senso *d'imporre comando*, quanto nel senso di *por limite fisso* all'azione fisica di qualche cosa. Fu del pari usata nel senso *di acquistar dominio* per mezzo di diuturno possesso; come veggiamo esempi sì in un vecchio commentatore di Dante, come nell'*Ercolano* del Varchi: « *Prescrivere*, dice il primo, « non è altro che aver ragione per quantità di tem« po »; e l'altro: « E se dicessero d'averla *prescritta* o « *usucatta* colla lunghezza del tempo, cioè *fattala* « *loro* col possederla lungamente; in tal caso che di« reste voi? »

(2) Vedi Cic. *de Offic.* 2, c. 22; Grozio *de jur. bell. et pac.* lib. 2, cap. 4.

vi sarebbe più sicurezza pel proprietario. La legge trova i rimedi per favorire la condizione di chi vuol vivere all'ombra delle sue sanzioni; procura poi di bandire dalla sua protezione coloro che si avvalgono dello stesso rimedio per profittare ed usurpare. Nel solo primo caso adunque è la prescrizione ritenuta come necessaria, perchè l'elasso del tempo consumato alla vista di chi potrebbe ostacolarne il corso avendone il buon dritto, addimostra o convincimento del proprio torto, o acquiescenza volontaria di trasferire in altri il dritto proprio, o infine abbandono di una facoltà che si può anche tacitamente cedere. Queste sono delle presunzioni: epperò la presunzione favorevole al possessore si accresce col tempo a proporzione che quella che nasce dal titolo diminuisce. Sicchè tale considerazione somministra il solo mezzo che la ragione e la equità possono approvare, e questo mezzo è appunto nel non ammettere la presunzione che risulta dal possesso, se non quando esso abbia ricevuto dal tempo una forza sufficiente da far sì che la presunzione nascente dal titolo non possa più bilanciarla; e sarà allora che la legge stessa presume che colui che à il titolo abbia voluto perdere, rilasciare o alienare la cosa che à lasciato prescrivere (1). Queste considerazioni che giustificano al cospetto della morale il rimedio della prescrizione, fecero dire ad Ulpiano che un fondo urbano reputavasi abbandonato a causa del lungo silenzio del proprietario: *ergo intervallum aliquod debit intercedere, quod aut pro derelicto aedes, longo silentio, dominus videatur habuisse* (2); e fecero rescrivere all'imperatore Antonino di non esser giusto pretendere dopo un decorrimento di tempo gl'interessi di un capitale non dimandati, e perciò nella presunzione di seguita liberazione o remissione. *Divus Pius ita rescripsit: parum juste praeteritas usuras petis, quas omisisse te longi temporis intervallum indicat, quia eas a debitore tuo, ut gratior apud eum videlicet esses, petendas non putasti* (3).

Se adunque il mezzo della prescrizione è fondato su di una presunzione indispensabile al bene generale; questa presunzione cede alla verità, quando in tempo utile il titolo si fa prevalere al possesso, o quando la liberazione rimane smentita dalla pruova del non adempimento, senza che possa dirsi dall'altro canto immune dalla taccia di colpevole nel foro interno colui che avendo usurpato o essendo certo che la sua obbligazione non sia stata adempinta, abusi della presunzione legale. Per conseguenza ben diremo col tribuno Goupil-Prefeln, che la prescrizione è una di quelle instituzioni benefiche e salutari sulle quali riposa la tranquillità di tutti e di ciascuno, quella cioè delle famiglie e dell'ordine sociale. E se la cattiva fede ne abusa per covrire una usurpazione o un furto, la pubblica opinione lo giudicherà, se nol può la legge: *la morale è per la virtù: la legge è per la pace.*

Premesse le esposte idee ben diremo, che il nome di prescrizione, secondo il Romagnosi, indica il mezzo impiegato dall'autorità civile tanto per sanzionare un' *acquisizione*, quanto per non dare ascolto ad una *domanda* aveute un titolo per se valido. Sicchè nella supposizione di fatto della prescrizione, prosegue questo dotto autore, le cui idee riporteremo fedelmente, si figurano sempre almeno due persone: « la prima che aspira ad acquistare un diritto civilmente esercibile, e la seconda che può opporsi; la prima che può avere interesse ad essere liberata da un obbligo, e la seconda che tiene in mano la causa di quest'obbligo, e quindi il titolo di un diritto esercibile contro dell'obbligato. Posta questa supposizione o ipotesi perpetua di fatto, la *prescrizione* può partorire ad un solo tratto *effetti contrari*, e sotto quest'aspetto ricevere per lo meno *tre speciali qualificazioni*, per cui sorge: 1° la *prescrizione placitante;* 2° la *prescrizione dispensante;* 3° la *prescrizione coibente.* La *prescrizione placitante* non è altro che una dichiarazione guarentita dall'autorità legislativa di riconoscere come valida l'acquisizione d'una data cosa, avvalorata con atti possessori esercitati per un dato tempo colle condizioni prefinite dalla legge. La *prescrizione dispensante* è l'atto della legge col quale una persona civilmente obbligata a qualche cosa dopo un certo tempo viene abilitata a non soggiacere più all'azione giudiziale che potevasi esercitare contro di lei. Per ultimo la *prescrizione coibente* non è altro che un divieto guarentito dalla legge di porre ad esecuzione coattiva un dato diritto non esercitato dentro un dato tempo prefinito dal legislatore. La *coibente* e la *dispensante* sono *correlative*. Quella riguarda il creditore, questa il debitore: posta l'una s'intende anche l'altra.

« Queste tre definizioni non indicano *tre specie* diverse e distinte di *prescrizione*, ma unicamente *tre funzioni*, le quali possono essere esercitate ad un solo tratto collo stesso atto legislativo. Supponiamo difatti che il legislatore contempli un possessore che pretendesse coi dovuti modi una proprietà, perchè giunto alla fine del tempo stabilito. Ecco il discorso che

(1) Vedi Grozio lib. 2, cap. 4, § 5; Barthol. Socin. Consil. CLXXXVII, vol. 6; Meischner *decis. cameral.* IX; num. 113.

(2) Dig. lib. XXXIX, tit. 2 *de damno infecto*; leg. 15, § 21.

(3) Leg. 17, § 1 ff. *de usuris* lib. XXII, tit. 1.

gli tiene il legislatore — Ora a me pare di aver ragione di riguardarti come proprietario incommutabile del cespite per tanto tempo così posseduto in dote: in conseguenza *ti abilito* ad esercitare i diritti che competono a siffatti proprietari (ecco la funzione *placitante*). Parimente dichiaro, che quand'anche taluno mostrasse di avere avuto prima ragioni di censurare il tuo possesso, tu sarai dispensato da ogni responsabilità, e ne saranno sanati i difetti, semprechè nel resto tu abbia agito come io ordinai (ecco la funzione *dispensante*). Finalmente dichiaro a tutti gli aventi pretese, che non *darò ascolto* alle loro querele, e li *respingerò* anche con condanna a spese ed interessi; semprechè tu avrai nel tempo trascorso agito nel modo da me ordinato, e semprechè il tempo stabilito sia trascorso. Quindi *vieto* che si facciano *valere* titoli di contraria proprietà, onde privarti delle attribuzioni riconosciute (ecco la funzione *coibente*) —

« Nel caso qui figurato ognun vede che la *prescrizione placitante* non è che veramente *sussidiaria* al diritto presunto consensuale; mentre negli altri due casi riesce *principale*, *imperativa* ed *operante* massime in virtù della ragione sociale. È vero che questa ragione sociale opera anche nella *placitante* col sanare *certi* difetti di un lungo possesso; ma ivi opera soltanto *sussidiariamente*. Dalle quali considerazioni risulta, che la natura *perimente* e *politica* della vera *prescrizione* è sempre la stessa, sia che agisca sola, sia che agisca collegata, sia che intervenga come principale, sia che intervenga come sussidiaria.

« Nella *sussidiaria* agisce come *scudo* per proteggere una particolare acquisizione; nella *principale* agisce come *baluardo* per tranquillare i possessi di tutti, a spese di qualche neghittoso. La *sussidiaria* interviene tanto nelle acquisizioni *assolute* quanto nelle *usucatte*. Nelle prime agisce *subito dopo* finito il contratto: allora si verifica *la prescrizione perpetua*. Nelle seconde non agisce che dopo trascorso un certo tempo: allora si verifica la *temporanea*. In sostanza però l'operazione è la medesima; perocchè l'ufficio di ogni *prescrizione* consiste nel *respingere* le molestie che vengono intentate contro di un cittadino. Nell'acquisizione *assoluta* ella difende subito un acquisitore per un titolo *vero*; nella usucatta lo difende dopo un certo tempo per un titolo *riputato tale*. L'usucapione è un'*immagine legale* dell'acquisizione assoluta. Al *titolo* stabilito col padrone putativo viene attribuita la stessa funzione. La buona fede è una *conseguenza* identica. Essa esprime la stessa coscienza dell'acquirente che acquista il dominio da uno non padrone. Il tempo è un campo dato al vero padrone a difendersi, ed a ricuperare il suo.

« In tutto questo l'azione *repellente* giuridica non entra per nulla: essa è una *conseguenza* dell'azione acquisita legittimamente. Dunque la *prescrizione* placitante è cosa puramente *conseguente* ed accessoria.

« Del pari se si volesse ragionare con precisione, converrebbe intitolare le cose diversamente. Il modo col quale si può far agire il tempo negli atti sociali sarebbe il concetto che si dovrebbe esprimere. Quindi la rubrica del titolo potrebbe essere: NELLE AZIONI ED ECCEZIONI RISGUARDANTI I POSSESSI E LE RAGIONI NE' BENI D'OGNI SORTA DERIVANTI DAL LASSO DEL TEMPO.

« Come per legge si faccia agire in via *principale* e come in via *sussidiaria*, dovrebb' essere stabilito in questo titolo. Qui non si dovrebbero mai perdere di vista le tre dette funzioni.

« Queste tre funzioni in ogni codice non sono *conseguenti* al fatto *reale* ma sono *antecedenti* a questo fatto, e quindi conseguenti soltanto ad una *ipotesi figurata* dal legislatore. Dunque in atto pratico rimane a verificare il fatto reale, e quindi in caso di controversia si deve far giudicare il caso seguito. A che dunque si riduce la cosa? Essa si riduce al punto di non attribuire nè punto nè poco alle date di tempo l'autorità della *cosa giudicata* e passata in giudicato: in breve, non è *eccezione perentoria*, ma *eccezione di merito*, la quale cade in discussione.

« Premesse queste considerazioni domando in primo luogo come nel diritto romano venga definita la *prescrizione*. Prima di tutto avverto, che nel diritto romano essendo stata distinta la *usucapione* dalla *prescrizione*, dapprincipio sotto quest'ultima non venne compresa che la funzione *dispensante* e *coibente*, della quale ora abbiamo parlato. Ristretto così il concetto, fo osservare che nel diritto romano primitivo la *prescrizione*, di cui parliamo, fu denominata anche *exceptio temporis* (1). Col nome di *eccezione* s'indica la *forza* o la *funzione* colla quale si *respinge* un'*azione civile* intitolata contro alcuno. Tal'è il concetto espresso colla parola *exceptio*, e promiscuamente colla parola *praescriptio* (2). Perlochè l'*exceptio temporis* di

(1) Ulpiano chiamò la prescrizione di lungo tempo *exceptionem longae possessionis* leg. 5, ff. *de divers. temporib.* Parimente fu detto: « Praescriptionem « que et exceptionem temporis pro eodem nostri di« cunt. » Veggonsi le leggi 4 e 5 ff. *si libertas ingen*; leg. penult. cod. *de praescriptione triginta annorum.*

(2) *Praescribere excipere* significat.

Leg. ult. ff. *de suspectis tutoribus*; leg. 35, § *Cajus de leg.* lib. II; leg. 1, § ult. ff. *ne de statu defunct.*; leg. 12; leg. ult. *de judic.* — Sic accusatori

Ulpiano si potrebbe dire essere la *ripulsa di un'azione civile fatta a causa del tempo*. Con ciò si esprime *in sostanza* la funzione propria della prescrizione operante in *via principale*.

« In secondo luogo domando come venga definita la *prescrizione* dal Codice Napoleone? Ecco:—La *prescrizione* è un mezzo per acquistare un diritto, o per essere liberato da una obbligazione mediante il decorso di un determinato tempo e sotto le condizioni stabilite dalla legge—(art. 2219). Tanto la *prescrizione placitante*, quanto la *dispensante* e la *coibente*, tanto la *principale*, quanto la *sussidiaria*, qui sono comprese sotto la stessa definizione.

« Finalmente domando in terzo luogo, che cosa sia stata espressa dal Codice Austriaco? Questo a somiglianza del diritto romano ha distinto la *prescrizione* dalla *usucapione*. La prima fu definita: « La *prescrizione* è la perdita di « un diritto non esercitato entro un certo tem- « po stabilito dalla legge (art. 1451).

« La seconda fu definita: « Allorchè il di- « ritto prescritto in forza di possesso legale si « trasferisce nello stesso tempo in altri, il di- « ritto dicesi *acquisito* per usucapione, e il modo « di acquistare chiamasi *usucapione.* » (art. 1452).

« La perdita del diritto, accennata dai due codici devesi intendere essere la perdita dell'*azione civile*, come sopra fu dimostrato, anche in conseguenza del disposto dall'art. 1432 del Codice Austriaco.

« La nozione qui espressa del Codice Austriaco è identica a quella del diritto romano. *Usucapio* (dice Ulpiano) *est adjectio dominii per continuationem possessionis temporis lege definitio* (1). Il suo nome deriva da *usucapere*, cioè pigliare, o impadronirsi d'una cosa coll'uso. Gli antichi (come nota il Pothier ed altri) usavano promiscuamente le parole *usus* e *possessio* per dinotare la medesima cosa.

« L'interruzione dell'uso e del possesso veniva designata col nome di *usurpatione. Usurpatio* (dice la legge) *est usucopionis interceptio* (2). Presso noi la parola *usurpazione* esprime un senso ben diverso come ognun sa: appropriarsi una cosa o un diritto altrui in maniera illegittima, ecco l'idea della usurpazione da noi intesa. Ma coll'interrompere il possesso altrui non sempre si usurpa, anzi molte volte si rivindica il proprio diritto.

« Guardiamoci dal pensare che la *usucapione* sia un *colpo di mano* fatto sulla roba altrui, il quale colla diuturna detenzione venga legittimato. Ben al contrario dispongono le leggi.

« Nella sua origine si esige un atto contrattuale, col quale si trasmette il possesso. Nel suo corso e nel suo fine si esige almeno un tacito presunto consenso del vero padrone abilitato a contraddire. Sviluppiamo e dimostriamo tutto questo in via sì d'autorità che di ragione.

« La *prescrizione* onde acquistare un diritto irrevocabile s'induce col possesso. Il possesso del quale siamo solleciti, non è il fatto della *materiale detenzione*, ma è quel fatto che serve di mezzo ad acquistare sia il dominio civile dell'acqua, sia l'uso irrefragabile del condotto e di ogni altra funzione di un' acqua.

« Questo fatto divien *mezzo* di acquisizione, allorchè, posta la prescrittibilità delle cose, e l'abilità delle persone, si può, almeno per *presunzione*, far equivalere il fatto di questo possesso ad una *stipulazione* ed *accettazione libera*. Essa poi si può far equivalere ad una *stipulazione ed accettazione* libera, allorchè il possessore domanda a persona che *può* contraddire, che voglia concedergli di rendersi *padrone* di una data cosa quando la stipulazione è espressa, ciò si fa per via di trattati; quando è *tacita*, si fa per via di atti ripetuti, palesi, e non soverchianti di possesso. Con questi atti il possessore domanda ogni volta al padrone, o a chi egli crede tale: *mi accordi tu d'impadronirmi di questo bene?* Se dopo interrogazioni così ripetute per molti anni la persona interessata, e che può liberamente contraddire, *non contraddice*, in tal caso il trattato è finito, e la cessione del bene è presuntivamente fatta irrevocabilmente.

« Ma questa presunta *stipulazione* e quindi questo possesso: 1° deve cadere sopra un bene prescrittibile; 2° passare fra *persone* aventi il libero *esercizio* delle loro facoltà naturali e civili; 3° avere per oggetto l'acquisto della *padronanza:* altrimenti il fatto del possesso non è più *mezzo* onde acquistare la proprietà, quand'anche fosse prolungato per mille anni senza contraddizione.

« Un bene non è *prescrittibile* o attesa la sua natura, o atteso il divieto della legge. Sotto il nome di *bene* si comprende qualunque cosa materiale o qualunque atto interessante un terzo. *Prescrittibile* significa *suscettibile* d'essere appropriato per via di legale possesso canonizzato col tempo. I beni dunque per se *non suscettibili* di questo possesso sono per loro stessi esclusi dalla civile prescrizione. Tali sono le servitù di puro divieto, comunque importanti per un terzo, le quali possono bensì essere accordate con atto

praescribere in leg. 3 ff. *de praevaricat.* est opposita *exceptione* accusantem summovere et repellere. Inde praescriptio nihil aliud est quam exceptio. Leg. 9 ff. *de transact.*; leg. 50, § 1 et ult. ff. *de judic.*; leg. 12, § 1, ff. *de inoffic. testamento*; leg 13 ff. *de legationibus* et alibi — Brissonio, *de verborum significatione* lib. XIV, verb. *praescribere*. Vedi il Voet *ad Pandectas*, lib. XLIV, tit. III, n. 1.

(1) Leg. 3 ff. *de usucap. et usurp.*

(2) Leg. 2 ff. eod. titulo.

espresso, ma non mai acquisite per possesso. I beni non prescrittibili per *divieto* di legge sono quelli che furono sottratti al *privato* commercio. Tali sono quelli di destinazione e di uso veramente pubblico (1).

« Quanto alla capacità personale, sia propria, sia rappresentata, e quanto allo *scopo della padronanza*, non abbisognano altre spiegazioni. Soggiungerò solamente, *che per quanto lunga* sia la durata del possesso stabilita per prescrivere, sarà eternamente vero che le condizioni della *prescrittibilità* de'beni, della *capacità legale* delle persone, della *mira* ad acquistare il dominio in chi possiede, e della *facoltà* in altri a contraddire, congiunta col fatto dell'*acquiescenza* loro al possesso altrui, sono così indispensabili per prescrivere, che mancando, o tutte, o una sola di esso, non vi à più *prescrizione*. La legge non lega le mani o chiude la bocca a chi non vuole, ma a chi vuole o ai può presumerlo di volerlo, perocchè lascia campo di protestare o di agire in contrario per un tempo assai lungo.

« Questo tempo dunque non ai fa agire *per se solo*, onde imporre perpetuo silenzio, ma si fa agire *poste le condizioni suddette*. Dunque quando leggiamo le risolute espressioni di Giustiniano, colle quali dopo il lasso di lunghissimo tempo impone silenzio *a tutta sorta di pretese*, non dobbiamo supporre ohe intimi il suo divieto a chi non potè difenderai, ed a chi mostra, sia una cosa imprescrittibile, sia che la causa pretesa in contrario non importava lo spoglio del diritto; ma dobbiamo pensare che diresse questo divieto solamente alle persone che potevano difendersi, e parlò di diritti che si potevano trasmettere, e che altri ebbe in animo di acquistare. Durante il corso di trent'anni ognuno capace e non impedito può certamente agire o per riscuotere un credito, o per difendere uno stabile possesso.

« E qui io debbo chiarire il seguente passo di Voet: *Jure civili ad longissimi temporis triginta vel quadriginta annorum praescriptionem neque justus titulus concurrere debuit*, *neque* bona fides, *sed solius temporis praestituti lapsus sufficit*. Io accordo la prima parte di questa tesi (cioè che qui non sia necessario giusto titolo, nè buona fede); ma quanto alla seconda, colla quale si dice che il *solo lasso* del tempo basti, rispondo con distinzione: questo *lasso* si prende o in senso *materiale* o in senso *legale*. Se in senso *materiale*, nego che egli basti per dare o togliere un dato diritto o una data azione civile; se poi si assumo in senso *legale*, concedo ch'egli possa produrne quest'effetto. Col senso *materiale* intendo dinotare il nudo fatto del decorso del tempo senz'avere riguardo alla prescrittibilità o imprescrittibilità della cosa, e alla potenza o impotenza a interrompere la prescrizione. Col senso *legale* poi intendo dinotare un corso di tempo, nel quale siasi verificata tanto la prescrittibilità della cosa, quanto la facoltà naturale e civile dell'interruzione. Questa distinzione non abbisogna di dimostrazione, dopo che da tutti fu riconosciuto esistere diritti imprescrittibili, e che *ignoranti et non volenti agere non currit praescriptio*.

« Quanto poi all'annotazione della niuna necessità del giusto titolo e della buona fede, debbasi avvertire che in fatto di prescrizione è cosa del tutto fuori di proposito il parlare di giusto titolo e di buona fede, poichè non si tratta di prescrizione *sussidiaria*, ma *principale*; del pari non si tratta di usucapione, ma d'imposizione di silenzio anche d'un'azione per sè certa ed irrefragabile per naturale diritto; quì in somma la legge non *soccorre* l'azione dell'uomo, ma all'opposto pone fine alla trascuranza di lui. Quando la legge dice: tu, scorso tanto tempo, non potrai più esigere il credito che potevi esigere pel corso di tanti anni; tu non potrai ricuperare la proprietà che potevi difendere o ricuperare in tanti anni; a che pensare al giusto titolo o alla buona fede del debitore o possessore? A che pensare ad oggetti del tutto impertinenti e del tutto incompatibili colla funzione praticata dalla legge?

(1) Secondo il primo diritto romano, le cose per legge non prescrittibili, ossia incapaci d'essere assoggettate a privato dominio furono sonoverate dal G. C. Gajo colle seguenti parole: *usucapionem recipiunt* maxime *res corporales*; exceptis *rebus sacris*, *sanctis*, *publicis populi romani et civitatem*, *item liberis hominibus* (leg. 9 ff *de usurp. et usucap.*) Qui fu detto che le cose *soprattutto* corporali possono essere *usucatte*. Si domanda forse la ragione di questa restrizione? Perchè per regola le cose *incorporali*, sebbene non suscettibili di essere possedute materialmente, e quindi usucatte (leg. 43. § 1 ff. *de adquir. rerum dominio*), ciò non ostante ad *alcune* di esse fu applicata l'usucapione. Tali furono appunto le *servitù prediali*. *Cum tamen prudentes usum in servitutibus pro ficta quodam possessione acciperent*, *quamdam etiam servitutum usucapionem excogitaverunt. Hinc factum est ut servitutes non quidem ex natura sua aut ex lege XII Tabularum quae de his tacuerant*, *sed fictionis auxilio*, *et ex jure quod auctoritas prudentem constituerat*, *usucapi possent. Unde Aggenus Urbicus ad Frontonem*: Iter capitur usu, quod in usu biennio fuit (Pothier *ad Pand* lib XLI, tit. III, sect. II, art. 1, § VII). Ciò era perfettamente conforme alla usucapione dei beni stabili. i quali secondo le leggi delle XII Tavole venivano usucatti col biennio: USUS AUCTORITAS FUNDI BIENNIO: CAETERARUM RERUM ANNUS USUS ESTO. Qui *auctoritas* significa *proprium sui ipsius*, e però indica la forza del biennale possesso a canonizzare la proprietà, semprechè concorrono le altre condizioni richieste.

« Questo modo di parlare non può derivare che dalla inavvertenza pur troppo facile di scambiare l'*usucapione* colla *prescrizione*, o d'innestare questa su quella. Leviamoci fuor di capo questi modi riprovati sì dalla ragione che dalla legge. Pensiamo che la funzione dell'*usucapione* è precisamente inversa di quella *principale e propria prescrizione*. Pensiamo che queste operazioni della legge sono indipendenti l'una dall'altra; che ognuna sta da se; che in ognuna il primo e l'ultimo istante si uniscono coi requisiti loro proprî onde operare, o un'attribuzione o una liberazione.

« Non è vero che finita *l'usucapione*, incominci la *prescrizione;* non è vero che l'una si possa convertire nell'altra. La *prescrizione* può operare *in difetto* dell' *usucapione;* epperò può operare soltanto in forza de'suoi proprii requisiti, ed incominciando a contare il tempo dal primo istante della *frustranea usucapione* è un assurdo in termini; perchè *l'usucapione* diventa tale appunto unicamente per il suo *pieno effetto*: senza di ciò essa non presenta che un *possesso di fatto*, e nulla più. Dalle quali cose sorge il seguente dilemma: o voi figurate l' *usucapione* nata o no. Se è nata, non occorre più *prescrizione*; anzi è assurdo figurare il bisogno della prescrizione, perchè converrebbe o negare che l'*usucapione* esista, o disfare ciò che fu fatto. Se poi considerate l'*usucapione non nata*, allora è assurdo figurare che la *prescrizione* sia la *continuazione* di una cosa che non esiste; e più ancora è illegale voler intrudere nella *prescrizione* i requisiti impertinenti ed incompatibili dell'*usucapione*.

« Riteniamo dunque: 1° la *prescrizione principale* rigetta come incompatibili il giusto titolo e la buona fede richiesti nell' *usucapione;* 2° ch'essa non opera col nudo fatto del corso del tempo, qualunque sia il diritto di cui si tratti, e qualunque sia la condizione della persona contro cui si prescrive; ma bensì soltanto nel supposto di un oggetto prescrittibile, e della potenza ad interrompere il corso perimente del tempo. Senza di ciò essa sarebbe una pura ed iniqua soverchieria. Ridotte le cose a questo punto, troviamo che colla *prescrizione principale* la legge non chiude la bocca nè lega le mani a nessuno, ma opera solo per la comune sicurezza, allorchè chi poteva parlare ed agire per trent'anni non à voluto parlare ed agire. *Contra desides homines et sui juris contemplares odiosae exceptiones oppositae sunt*, disse a questo proposito Giustiniano (§ ult. cod. *de annali praescript.*)

« Richiamati sommariamente questi principii dimostrati e sanzionati dalle leggi, si domanda in quale maniera in Roma si fece agire il possesso come *mezzo* di acquisizione? La risposta è, che l'*usucapione* si fece lunga pezza camminare con periodi così corti, che rompevano facilmente il collo alla proprietà, e con una spinta così risoluta, che nemmeno colla citazione, e colla sola contestazione della lite si poteva arrestarla. È vero che si esigeva per parte dell'acquirente: 1° ch'egli si appoggiasse ad una *giusta causa;* 2° che credesse di possedere giustamente, e lo pretendesse a titolo di proprietà; 3° che la cosa fosse *suscettibile di privato commercio;* 4° che il possesso fosse *effettivo;* 5° che finalmente questo possesso fosse *continuato*, sia per l'insistenza del possidente, sia per quella degli aventi causa da lui. Egli è pur vero che colla *contestazione della lite* si poneva il possessore *in mala fede*, e però sembrava che per la lite si potesse arrestare l'usucapione; ma ciò riusciva vano, perocchè era stato fissato il principio, che essendosi *incominciato* a possedere con buona fede, si poteva usucapire malgrado che, prima di compiere il tempo, fosse sopravvenuta la mala fede. Che cosa dunque rimaneva per difendere i proprii beni, altro che una lite portata sino alla fine, o l'uso della forza privata per ricuperare i proprii diritti?

« Questa patrizia giurisprudenza fu a due riprese riformata da Giustiniano. Egli cominciò a correggere il primo inconveniente dell'angustia del tempo, prolungando i termini dell'usucapione; corresse poi il secondo inconveniente della spinta troppo risoluta, dichiarando che si potesse arrestare mediante una contraddizione legalmente comprovata. Con questa riforma, come ognun vede, non furono cangiate le *condizioni costituenti* l' usucapione testè ricordata, ma furono solamente contemperate coi riguardi dovuti alla padronanza legittima; perocchè il *tempo* più lungo a usucapire non tocca la *sostanza*, e la facoltà d'interromperne il corso con un mezzo più agevole di prima non riguarda che l'opposizione.

« Per la qual cosa l'usucapione e la prescrizione rimasero affatto *distinte*, dimodochè è necessario il ben discernerne le differenze. Queste differenze debbono essere rilevate, sia fra tutte le specie di usucapione da una parte, e tutta la prescrizione dall'altra; sia fra usucapione ed usucapione. Incominciando da quest'ultima, e distinguendo l'usucapione delle cose *mobili* da quella delle *immobili* ed immobiliari, è necessario per l'oggetto del presente *trattato* insistere su quest'ultima. Colle cose *immobili* ognuno sa distinguere i beni stabili, come le terre, le case, ec.; colle cose *immobiliari* ognuno intende dinotarsi l'uso o l'esercizio d'una facoltà utile sopra un bene immobiliare. Tali sono precipuamente le *servitù prediali*. Ora dovendo noi restringerci a queste, si domanda quale nell'*ultimo stato* della romana giurisprudenza fosse la

differenza che passava fra i requisiti dell'usucapione dei *beni stabili*, e quelli dell'usucapione delle *servitù prediali?*

« A questa domanda viene soddisfatto esaminando i cinque requisiti dell'usucapione dei beni testè annoverati, e riportandoli alle acquisizioni contrattuali delle servitù prediali. Che cosa risulta da questo paragone? Che il *justus titulus* e la *bona fides* dell'usucapione di beni sono compresi sotto altro aspetto nell'usucapione delle servitù; che il *non clam, non vi, non precario* si dee verificare al cospetto del vero padrone del fondo serviente. Distinguiamo l'atto celebrato col *vero padrone* dall'atto celebrato col *putativo*. Posto il primo, non si dà usucapione: essa non si può dare che col secondo. Ma posto un padrone putativo ed un vero, nascono rapporti giuridici con amendue: Dunque si debbono valutare tutti: Quindi poniamo a confronto l'usucapione de' *beni* e quella della *servitù*: Che cosa rileviamo noi esaminando l'intima natura delle cose?

« Nell'usucapione de'beni si tratta dell'acquisto della *proprietà stessa di quel bene*, e nella usucapione della servitù si tratta solamente dell'acquisto di *un dato diritto* sul fondo altrui. Ciò posto, è evidente che nell'usucapione dei beni la proprietà si considera *trasportata* nell'usucapiente; per lo contrario nell'usucapione della servitù la proprietà si considera risiedere presso il padrone del fondo serviente. Ora posto questo stato di cose, e poichè si vuole ottenere un giusto possesso almeno presuntivamente, si dovea richiedere che l'acquirente del bene avesse *una causa legittima* del suo possesso. Ora l'origine del dominio non può essere che *primitiva* o *derivativa*. La *primitiva* viene fatta o per l'occupazione d'un bene vacante, o per le accessioni conosciute dal diritto; la *derivativa* poi non può essere fatta che col *giusto trapasso* del dominio dall'uno all'altro possessore. Quanto al dominio primitivo, esso non può formare oggetto di usucapione, perocchè dal momento nel quale è acquistato diviene per se stesso irrevocabile, nè abbisogna del magistero del tempo per essere convalidato. Quanto poi al dominio *derivativo* esso può essere ugualmente acquistato in una maniera pronta, definitiva e perentoria di qualunque contraria eccezione, allorchè venga trasmesso per una vera e legittima convenzione dal *vero* e *legittimo* padrone. Si badi bene alle due qualificazioni di *vero* e *legittimo*. Quando queste si verifichino in fatto, non v'ha dubbio che il dominio è acquistato sul fatto, e senza eccezione. Ma negli affari umani può accadere che la trasmissione non derivi dal vero e legittimo padrone, ma bensì da un'altro, il quale può essere, secondo le apparenze, *riputato* vero e legittimo. Nel commercio fra uomo e uomo, nel quale è forza agire a norma dell'*estrinseca* apparenza delle cose, non a norma dell'*intrinseca verità* delle medesime, era bisogno che la legge provvedesse a tutti quei casi, ne'quali la trasmissione del dominio poteva venir fatta da un padrone meramente *putativo* anzichè da un *vero* e *legittimo* (1). Questa provvidenza consiste appunto nell'usucapione de'beni.

« Questa usucapione, come ognun vede si estende a tutti quanti i modi contrattuali coi quali si può far passare il dominio di una cosa dall'uno e dall'altro possessore. Dunque, tutto il sistema di quei contratti, e di que' modi coi quali si trasferisce la proprietà si può considerare parallelo a tutto il sistema delle usucapioni. Il primo sistema si considera per se *reale*, e conforme allo stato di vero fatto delle cose, il secondo poi si considera *putativo* e fondato sulla verità estrinseca, ma rivocabile, delle contrattazioni. Così esistono contrattazioni sul *vero*, e contrattazioni sul *riputato*.

« Posta questa idea ognun vede che la *buona fede* ed il *giusto titolo* sono per se stessi inseparabili dalla usucapione dei beni; perocchè il *giusto titolo* altro non significa che la padronanza vera o creduta tale dell'autore, accoppiata alla causa giusta della trasmissione del dominio (2).

(1) Si noti bene la distinzione fra *l'errore di diritto* e *l'errore di fatto*. Coll'errore di diritto si esclude la possibilità dell'usucapione, nè si può sanare il vizio; per lo contrario coll'errore di fatto scusabile si può effettuare l'usucapione: *Ubi justissima subest errandi causa, magis est ut ex titulo qui* credebatur *subesse, licet* vere *non subsit, usucapio sequatur*. Leg. *quod vulgo* 11 ff. *pro emptore*; leg. *non solum* 33 (§) *quod vulgo* in med. ff. *de usurp. et usucap.* In generale per altro il titolo deve *in fatto* esistere come si vede dalla legge *Celsus* 27, ff. *de usurpat. et usucap.* § *Error autem* 11 Inst. eudem tit.; leg. *nec petentem* 5 cod. *de longi temporis praescript. 10 vel 20 annor.* La conclusione dunque si è, che se *di fatto esiste* o per una *fondata credenza* si reputa esistere un giusto titolo, può sorgere l'usucapione. Ma quanto al *diritto* l'opinione e la credenza non tiene luogo di verità. *L'errore di diritto* preclude ogni adito alla usucapione. Ciò consta dalle seguenti leggi: leg. *numquam* 31 ff. *de usurp. et usucap.*; leg. *pro emptore* 2 § *si a pupillo* 15 ff. *pro emptore*; leg. *Legis Juliae* 4 cod. *qui bonis cedere possint*; leg. *juris ignorantia* 4; leg *juris ignorantia* 7 ff *de juris et facti ignorantia*. Vedi Voet *ad Pandectas*, lib. XLI, tit. III.

(2) « Justus titulus est causa habilis ad dominium « transferendum, ut acceptio, donatio, etc. Sic ex qui« bus causis tradente vero domino, transiret dominium; « ex eisdem tradent non domino procedat usucapio...

« Titulus autem hunc oportet esse verum; cum « falsa causa non pariat usucapionem... nisi *sit ju« stissimus error* facti, quo quis lapsus titulum in« tervenisse credidit, qui tamen revera non interve« nit. » Voet colle leggi *ad Pandectas* lib. XLI, tit. III, n. 4.

« La *buona fede* poi non è altro che la credenza dell'acquirente di aver ricevuto il dominio da un vero e legittimo padrone, e quindi di la persuasione di essere egli stesso divenuto egualmente vero e legittimo possessore (1).

« Ma se le cose sono così, egli è per se manifesto che queste circostanze non si potevano nè si potranno verificare che per un solo lato nell'acquisizione d'una servitù. Difatti in essa non si tratta di acquistare la *proprietà* del bene assoggettato a servitù, ma bensì la sola *facoltà* di esercitare un atto di dominio sopra il medesimo bene. Forse si dirà che anche nella servitù si può esigere che il dominante pensi, e creda che il serviente sia *padrone* del fondo sul quale viene imposta la servitù, e però che egli nutrisca almeno la *buona fede* di usare, e quindi d'aver acquistato il diritto da un vero e legittimo padrone. In questo caso adunque, se l'acquirente la servitù viene dispensato dal dimostrare la *causa* del dominio altrui sul fondo soggetto, pare ch'egli debba almeno nutrire la *credenza* di aver acquistata la servitù attiva da una persona *competente*. Questa è la vera dottrina esposta anche dal Voet, il quale nell'acquisizione della *servitù* riconobbe essere necessaria la *buona fede* (2). Una ragione filosofica assiste questa opinione. L'idea stessa del dominio delle cose pare includerla virtualmente, per la ragione che (come avvertì anche il Cumberland) in atto pratico, il dominio reale, tal quale esiste e può esistere in natura, non è altro che il complesso dei diversi atti particolari coi quali si esercita la proprietà! Chi acquista una servitù può essere obbligato a dimostrare come l'abbia acquistata; ma non se il fondo appartenga *certamente* a Pietro, più che a Paolo. Quando dovesse dimostrare quest'appartenenza non dovrebbe più dimostrare il *titolo* della propria servitù, ma il *titolo* della proprietà altrui. Dunque è provato che nella usucapione della servitù basta la semplice *opinione*, la quale persuade che il possessore del fondo serviente ne sia vero e legittimo padrone. Ma ridotta la cosa a questo punto, essa si risolve nella *buona fede*.

« Qui non finisce ancora la cosa. Noi abbiamo bensì veduto quali sieno le condizioni della usucapione *attica*, ma non abbiamo veduto quelle della *passiva*. Concedo, dirà taluno, che debbansi verificare i cinque requisiti sopra annoverati, ma in essi non s'indica se il *vero* padrone sappia o non sappia, possa o non possa contraddire, e reclamare il fatto suo: anzi del vero padrone non si parla nè punto nè poco. Ma se dall'altra parte questo vero padrone à dritto che il suo non gli venga tolto senza il proprio consenso; se in somma *res clamat ad dominum;* come potrà egli essere spogliato della sua proprietà col suo giusto titolo putativo, colla buona fede, e colla continuata possessione dell'acquirente? Dovremo forse canonizzare le collusioni fra un legittimo alienante ed un ipocrita acquirente? Dovremo forse almeno autorizzare le illegali distrazioni in oltraggio del vero proprietario?

« No certamente, rispondo. E per evitare da una parte questo inconveniente, ed assicurare dall'altra i legittimi possessi, nella più antica romana legislazione, tanto in materia di possessi fondiarii, quanto in materia di servitù prediali, fu richiesto che il possesso fosse esercitato sempre *non vi, non clam, non precario*. Di ciò fanno fede i frammenti dell'editto del Pretore sparsi nel Digesto e raccolti dal Rauchinio (3). Difatti col possesso palese, non violento, non precario esercitato per tanti anni,

(1) « Bona fides est illaesa conscientia putantes rem « suam esse, dum credit eum a quo nactus est pos- « sessionem fuisse dominum illius rei, et alienandi « jure haud destitutum. » Leg. *bonae fidei* 109 ff. *de verb signif.*; Instit. *de usurp. et usucap.*; § *si quis a non domino* 35; Instit. *de rerum divisione*; Voet. loc. cit. n. 6.

(2) « Titulum autem oportet esse verum... nisi aga- « tur de servitutum praescriptione, ubi *bona fides* suf- « ficit cum *tituli* opinione, nec necesse est ut praescri- « bens de titulo doceat. » Leg. *si quis diuturno* 10 ff. *si servitus vindicatur*, leg. ult. ff. *de aqua et aquae pluviae arcendae*. Prout latius demonstratum in tit. *Communia tam urbanorum quam rusticorum praediorum*. Voet, loco citato, n. 4.

Qui cade un'osservazione; ed è, che nella trentenaria non si esige nè il titolo, nè la buona fede in nessun caso. Dunque la *prescrizione* della servitù, della quale parla il Voet, non è la principale, ma la sussidiaria, che si potrebbe dire *acquisizione contrattuale della servitù*, derivata da un non vero proprietario riputato vero: in breve, essa è l'usucapione della servitù. Qui si domanda in chi il Voet esiga l'opinione del *titolo*.

La esige egli nel concessionario o nel concedente? Se nel concessionario, questa o riguarda l'origine della propria servitù attiva, o riguarda la supposizione che il concedente sia il vero padrone del fondo assoggettato. Se il primo, non può giocare l'opinione, perchè si tratta della buona fede. Parla egli il Voet del concedente? Allora non v'ha differenza tra i fondi e le servitù.

(3) Quanto ai *beni stabili* ecco un esempio: « UTI « EAS AEDES QUIBUS DE AGITUR NEC VI NEC CLAM NEC « PRECARIO ALTER AB ALTERO POSSIDETIS QUOMINUS « ITA POSSIDEATIS VIM FIERI VETO. » (Vedi la legge cit. *Praetor* ff. *uti possidetis*). Si noti bene la frase *alter ab altero*, e si noti altresì *l'omissione del tempo*.

Quanto alla *servitù* di acquedotto, ecco un altro esempio: « UTI HOC ANNO AQUAM QUA DE AGITUR « NON VI NON CLAM NON PRECARIO AB ILLO DUXISTI

a gnisa di padrone da taluno avente titolo putativo o con buona fede, a fronte di un uomo che può sapere e che può difendersi, non si stabiliscono forse i requisiti della *usucapione passiva?*

« Si dirà che questi *requisiti* sono *comuni* alla prescrizione principale, o almeno che l'*effetto* n'è lo stesso, perchè si priva il vero padrone di ogni azione a ricuperare il suo. Quanto ai requisiti rispondo che essi sono *comuni*, tranne il titolo e la buona fede. Quanto poi all'*effetto* dico che è lo stesso tanto delle prescrizioni, quanto delle più solenni contrattazioni col vero e incontroverso padrone. *Prescrivere* non è altro che munire, guarentire, allontanare ogni attentato ad un possesso, il quale o certamente o presuntivamente fu giustamente acquistato.

« Dalle quali considerazioni risulta, che sotto l'aspetto *passivo e morale* fra l'usucapione de' beni e quella delle servitù non vi può essere differenza. Così sorge l'idea dell'usucapione *complessiva* dell'una e dell'altra specie. In questa idea facendo valere la verità estrinseca combinata alla sicurezza economica, noi operiamo secondo la legge naturale; perocchè la ragione de'due diversi sistemi dell'intrinseca ed estrinseca verità tende a guarentire fra privati, la conservazione delle rispettive ragioni, per quanto può comportarlo l'esercizio pratico e vicendevole della loro padronanza in una civile associazione. Pur troppo la verità estrinseca delle cose può talvolta divenire lesiva all'intrinseco diritto degli associati; ma un sommo e grande interesse prevalente, qual è quello della comune sicurezza, sforza inevitabilmente a far prevalere il diritto probatorio e putativo, al diritto reale ed intrinsecamente vero. Con questo principio viene regolato anche tutto il sistema delle prescrizioni perentorie, le quali sembrano emanciparsi dalla considerazione del privato interesse per non occuparsi che del sociale e civile.

Paralello fra l'usucapione e la prescrizione, secondo l'ultimo stato della romana legislazione.

Leggendo le disposizioni del diritto romano, troviamo che colla completa e ben dimostrata usucapione non abbiamo più bisogno della prescrizione; ma troviamo del pari, che mancando il mezzo della usucapione si può ricorrere alla prescrizione. Ora si domanda come ciò possa accadere, e per qual ragione ciò possa esser fatto? E quì in primo luogo cade il parallelo fra l'usucapione complessiva da una parte, e la prescrizione perentoria dall'altra.

« Per bene intendere questa parte, tanto in linea di autorità, quanto in linea di ragione, specialmente sulle prescrizioni dei beni stabili e delle servitù prediali, conviene annotare quanto segue; cioè:

« 1° L'usucapione degli stabili e delle servitù fu pareggiata quanto al tempo necessario ad acquistare il rispettivo diritto, e fu per entrambe fissato in dieci anni fra i presenti, ed in venti fra gli assenti (1). — Le prescrizioni perentorie, o *repellenti* di ogni *azione*, risguardanti l'acquisizione di un reale diritto (il quale per mancanza di *titolo* o di *buona fede* non si potè procacciare per via di usucapione) furono per l'ordinario (2) indotte col corso di trent'anni (3). Ecco dunque fra le usucapioni e le prescrizioni risguardanti lo *stesso oggetto* una differenza a riguardo del *tempo*;

« 2° Per le usucapioni richiedevasi rispettivamente il *giusto titolo* o la *buona fede;* ma nella prescrizione perentoria o trentennaria si prescinde da amendue, ma nello stesso tempo si esige che il possesso sia stato esercitato a titolo di *padronanza* e con *scienza* e *pazienza* dell'avversario. Ecco quindi una differenza quanto al modo. L'*uso* diuturno della servitù deve aver questi caratteri, altrimenti è nullo;

« 3° Volendo poi passare ai caratteri speciali fra la *prescrizione* principale, ossia di dieci anni, degli stabili e quella delle servitù, non

« QUOMINUS ITA DUCAS VIM FIERI VETO. (Vedi la legge *cit Praeter 1 ff. de aqua quotid et aestiva*). Si noti la frase *ob illo*, e l'*hoc anno*. Colle frasi *alter ob altero* e *ab ille* si esclude l'apprensione di solo moto proprio, che si verifica coll'usurpatore.

(1) Decennium inter praesentes vicennium inter absentes ad usucapiendas res immobiles, et servitutes adquirendas vel amittendas. Princ. Instit. *de usucapion.* Leg. ult. cod. *de praescriptionibus long. tempor. 10 vel 20 annorum;* leg. unic cod. *de usucap. transformanda;* leg. *si quis diuturno 10 ff. si servitus vindicetur;* leg. *si aquam* 2 et ult. *de servitut. et aqua.* Voet *ad Pand.* lib. XLIV, tit. III, n. 6.

(2) Ho detto *per l'ordinario* perocchè furono stabilite prescrizioni privilegiate a favore del fisco e delle chiese. Fra queste v'ha la famosa centenaria, l'origine della quale viene ricordata dal Pothier colle seguenti parole: « Refert Suidas hanc legem pecunia « emptam fuisse a quodam Prisco Emesinae Ecclesiae « Oeconomo, et in chiragraphis alienis imitandis pe- « ritissimo. Is quum ante trigiota annos Ecclesia E- « mesina cuidam Mamiano viro patricio haeres exti- « tisset, pleroque instrumenta confixerat sub nomine « cujusdam tabellionis huic Mamiano coaevi; quibus « ostenderet ingentes pecunias huic haereditati debe- « ri. Et ne praescriptio oppoui posset Iustinianum « pecunia expugnaverat ad ferendam hanc legem. » (Ad Pandectas lib. XLI appendix titulo X, tom. III, pag. 158 Lugduni, sumptibus Beronset et Sociorum, an. 1782).

(3) Leg. *Sicut in rem.* 3 cod. *de praescript. 30 vel 40 annorum.*

troviamo differenza alcuna, poichè non si tiene più conto del *titolo* (vero o creduto), nè della *buona fede*, ma del solo diuturno possesso, che poteva essere agevolmente interrotto;

« 4.º E qui col prescindere dal *giusto titolo* (sia vero od opinato) e della *buona fede*, si presenta un criterio massimo per distinguere l'*usucapione* dalla *prescrizione* principale operante coll'autorità sua propria. A rendere sensibile questa differenza mi valgo di un esempio: Pietro senza interpellare nessuno, senza averne il permesso da nessuno, ma di moto proprio, s'impossessa di un'acqua, e la conduce dove gli aggrada, ben sapendo che l'acqua è d'altrui. Egli pratica quest'apprensione in palese, senza violenza, ed usa della cosa appresa a guisa di padrone. È certo che il modo da lui usato non gli procaccia da principio diritto alcuno. Paolo, padrone dell'acqua, tace per dieci anni, e poi intima una protesta giudiziaria, o fa convenire in giudizio Pietro, onde desista della sua usurpazione. Si domanda, se secondo l'ultimo diritto romano, nel quale le usucapioni delle servitù prediali sono pareggiate, quanto al tempo alle usucapioni dei beni stabili (1) si possa pronunziare che Paolo si oppose a tempo, onde liberarsi dall'usurpazione di Pietro, oppure se essendo trascorsi senza contrasto, e senza che Paolo possa allegare impotenza e necessaria ignoranza, i dieci anni richiesti per usucapire, Pietro abbia acquistato il diritto civile sull'acqua suddetta e quindi l'azione di Paolo sia estinta.

« In questa specie di fatto, dalla parte di Pietro non concorre nè l'opinione del titolo, nè la buona fede necessaria ad acquistare *direttamente* il diritto da lui preteso. In questa specie di fatto non si tratta di semplice servitù di condotto, ma bensì della *padronanza* del corpo stesso dell'acqua. Dunque per lui non rimaneva che il possesso trentennario o quadrigenario palese, pacifico, e colla pazienza libera di Paolo nel quale non abbisogna, nè titolo nè buona fede. Dunque, ponendosi ch'egli abbia posseduto per soli dieci anni nel modo esposto, Paolo può certamente ripigliare la sua padronanza. Dunque fin dall'origine mancò il fondamento della prescrizione *sussidiaria* e placitante, detta altrimenti usucapione. Dunque fra la prescrizione principale e l'usucapione v'ha distinzione fino dall'*origine*, e questa distinzione consiste nell'esistenza o nella mancanza del titolo e della buona fede.

« Poniamo ora il caso, che senza pretendere la proprietà esclusiva dell'acqua, Pietro abbia preteso di attraversare il fondo altrui, e imporre una servitù. Si domanda se abbisogni della trentennaria, oppure se possa bastare la decennale. Secondo l'ultimo stato del diritto romano, si esige la trentennaria propria delle prescrizioni. Perchè ciò? Perchè dal modo col quale Pietro e Paolo hanno agito non si è verificato che il fatto identico contemplato nel caso antecedente, e però vige la stessa ragione. Il tacito *assenso* del padrone Paolo è causa *abile* solo dopo trent'anni a trasmettere in Pietro il diritto ad usare di detta acqua, perchè Pietro cominciò con un colpo di mano, cioè col puro possesso di fatto.

« Quì cade un'ultima ed importante osservazione per bene intendere il diritto romano. Se noi indaghiamo quale ipotesi di fatto stia perpetuamente sotto alle acquisizioni per via di usucapione, e a quelle che vengono assomigliate a lei, troviamo che in esse si suppone sempre un *atto contrattuale*, il quale è per se capace a trasmettere il dominio, o un reale diritto quando il concedente sia vero padrone. Può nascere il caso che questo venga fatto da chi non è vero padrone. Allora mancando l'autorità di diritto, manca anche la trasmissione, perchè niuna può dare ciò che non ha. Ma quì cadono due considerazioni. La prima è che in questo caso (malgrado che manchi il vero padrone) non si può negare che sia intervenuto un atto, per esempio, di vendita, di donazione, di transazione, di cessione, di legato ec. ec., ai quali per la forma non manca nulla. La seconda poi è, che l'acquirente può esser *persuaso* di aver contrattato con chi ne avea l'autorità: Ecco il titolo e la buona fede. Ora passando un dato tempo, se nulla venga opposto dal vero padrone che poteva legittimamente contraddire, in tal caso l'acquirente non deve essere turbato.

« Ecco allora l'*usucapione*, e la sua funzione assicurante. Dunque che dice il legislatore, il quale stabilisce l'usucapione sia dei beni sia de' reali diritti? « Ecco una compra e vendita, ecco una donazione, ecco una transazione, o a dir meglio, ecco un *bono trasferito* in altri per questi ed altri simili titoli. Potrebbe nascere il caso che l'alienante non fosse il vero padrone della cosa alienata, ma che egli fosse dall'acquirente creduto tale. In questo caso dichiaro che contro l'acquirente, che abbia tranquillamente e palesamente posseduto per tanti anni, non si possa opporre la causale della *non padronanza* dell'alienante, salvo nel resto tutte le altre ragioni ed eccezioni contro l'atto di alienazione le quali andranno soggette a prescrizioni particolari. Questa sanzione s'intenderà perentoria dell'azione del vero padrone

(1) Vedi la legge ult. del codice *de praescript. long. temp.*

« contro l' alienazione incompetente, sempre« chè dentro i dieci anni a lui lasciati liberi « egli abbia potuto esercitare la sua autorità « per ricuperare il fatto suo. »

« A che dunque si riduce la cosa? Non ad autorizzare un possesso appreso di *moto proprio* da taluno, ma a dar forza a quei *contratti* traslativi di dominio, coi quali fosse mancato l'*auctoritas* ossia la padronanza reale del concedente. Dunque tutto s' aggira sul provvedere ad un *solo caso;* e questo può accadere in tutte sorte di contratti traslativi di una proprietà che può appartenere ad altri. Ma se è così egli è per sè manifesto — 1° che noi ci aggiriamo fondamentalmente sopra un possesso *derivante* da un consenso *espresso* e non *tacito;* 2° che altro non facciamo che provvedere al *caso*, in cui un contraente che concede non fosse abile a trasferire il dominio, mentre esiste il vero padrone che potrebbe farlo.

« Dunque se l'atto celebrato peccasse per altri motivi, esso non potrebbe essere sanato dalle condizioni dell'usucapione. Così se la vendita fosse stata o dolosa o lesiva, essa potrebbe essere impugnata per queste cause, malgrado l'usucapione. La querela non può essere perenta che dalla lunga prescrizione, colla quale s'impone silenzio alle azioni o eccezioni suddette. E se per caso il tempo perimente le dette azioni o eccezioni fosse identico a quello delle usucapioni, la perdita dell'azione non si potrebbe attribuire alle cause dell'usucapione, ma alla pura autorità perimente della legge, la quale stabilì un periodo coincidente.

« Dalle quali considerazioni è facile vedere per quali caratteri coincidono e per quali differiscono fra loro questi due modi, che appellansi *prescrizione* ed *usucapione*. La prima non riguarda che la possibilità di agire, e il lasso del tempo entro il quale si poteva esercitare l'azione; la seconda si fa dipendere da tutte le condizioni delle legittime contrattazioni, e dal lasso del tempo, entro il quale il vero padrone poteva agire o difendere sia la proprietà, sia la libertà de'suoi beni. Nella prima la ripulsa di ogni azione a causa del tempo è indipendente dal titolo; nella seconda la ripulsa non riguarda che la rivindicazione, nè può aver luogo che colla certezza e legittimità del titolo. Fra l'alienante e l'acquirente non puo aver luogo usucapione veruna: essa à luogo soltanto fra l'acquirente e il vero padrone che non contrattò. La prescrizione per lo contrario riguarda sempre un vero padrone, ed un altro che eserciti un'azione qualunque.

Quello che essenzialmente merita essere per massima ritenuto è il seguente principio. Porre in comunicazione il diritto probatorio coll'attributivo; conciliare l'impero della verità estrinseca all'impero della verità intrinseca; provvedere all'interesse d'un acquirente di buona fede, salvi i riguardi dovuti ai veri proprietarii, all'insaputa dei quali venisse alienata o vincolata qualche loro proprietà mediante atti espressi contrattuali: ecco lo spirito e le mire delle romane *usucapioni*—Por fine alle inquietitudini ed alle incertezze che dopo lungo tempo e dall' una all'altra generazione potrebbero rendere mal ferma la consistenza, la continuità e la vita economica; fare che ogni cittadino non trascuri le ragioni del proprio patrimonio ed abbia tutto il campo ad esercitare la sua padronanza; consultare dopo il corso di una generazione *gl'interessi* attuali dei possessori, assistiti dall'autorità del tempo, e dalla presunta acquiescenza di chi poteva avere un interesse contrario; prescindere dalle vedute d'una morale individuale, e far prevalere la politica; dimenticare origini senza espresso consenso, e quindi senza causa traslativa espressa di dominio, per far valere un'origine di tacito consenso, dalla quale sorgono tanto il titolo, quanto la buona fede presunta, che si volle nelle acquisizioni contrattuali: ecco lo spirito delle lunghissime romane *prescrizioni*.

« Nulla di più inconseguente ed impolitico potrebbe figurarsi del partito di stabilire la prescrizione colla condizione, che non valga a coprire la così detta *mala fede*, cioè la coscienza di possedere senza il dominio prima trasmesso dal vero padrone. Che cosa fareste voi? Voi rendereste eternamente fluttuante un possesso per un motivo cui tutto vi fa credere insussistente. Sia pur vero che Pietro incominciò a possedere senza titolo; sia pur vero che Paolo acquistò da Pietro colla scienza di questo difetto, e però conobbe di essere possessore non padrone (locchè chiamasi mala fede): e che perciò? Forsechè la lunga insistenza, accoppiata alla libera acquiescenza del vero padrone, non potè sanare questo difetto? Forsechè nel passaggio dall'una all'altra generazione, fatto *per la sola autorità pubblica*, non si poteva porre in non cale l'origine non titolata? Forsechè legando le età coi rapporti reali anteriori, non si doveva porre un limite alle azioni dei padroni spenti?

« Dato il sistema successorio e continuativo de'rapporti economici, si doveva soggiungere anche quello delle prescrizioni. Volete voi togliere queste? Allora sarete forzato a racchiudervi entro la vita individuale, e a non continuare per rappresentazione il sistema dei reali diritti. Ma ammesso il sistema romano, noi abbiamo colle usucapioni tutto il movimento animato contrattuale; abbiamo poi un punto ultimo di sicurezza colle prescrizioni. Passiamo a dar ragione di tutto questo.

Come col possesso si possa indurre e provare la trasmissione di un dominio.

« Far valere il continuato possesso come mezzo onde avvalorare un'alienazione fatta da un non padrone; farlo valere poi come motivo onde spegnere l'azione a ricuperare un bene: ecco le funzioni dell'*usucapione* e *prescrizione*. Ma per verità, questo possesso è cosa di *puro fatto* la quale può essere giusta o ingiusta, legittima od usurpata come per se è notorio (1). Che cosa diffatti è il possesso, fuorchè la detenzione effettiva ossia fisica di una cosa qualunque, in modo da poterne far uso quando lo giudichiamo conveniente?—Considerando adunque la natura propria ed individua del possesso, egli infine si risolve nel solo esercizio di una forza. Esso è giusto, quando questa forza sia regolata; ingiusto, quando questa forza è sregolata. Come dunque il possesso può costituire fonte di diritto, se dal diritto stesso deve trarre la sua qualità di giusto o d'ingiusto?

« A questa quistione si risponde, che il possesso può equivalere a diritto, quando equivale ad una prova di consenso (2). Il possesso non esiste realmente in natura se non mediante tali atti, e non tali altri. Esso è un ente morale, il quale racchiude i suoi caratteri essenziali che lo contraddistinguono da qualunque altro. Questi caratteri risultano appunto dalla natura e dalla tendenza degli atti, pei quali usiamo di un bene quando lo giudichiamo conveniente. Ciò posto, considerate voi questi atti come *conseguenti* ad una espressa convenzione? Allora non vi può esser dubbio che il possesso non sia un *effetto* di questa convenzione. Ma in tal caso essi atti sono puramente *esecutivi* dell'accordo antecedentemente seguito. Considerate voi questi atti come *non preceduti* da consenso? Quì sta tutto il nodo della difficoltà per legittimare questo possesso, e renderlo rappresentativo del consenso. Senza una tale condizione manca ogni fondamento di diritto e di autorità. In ultima analisi dunque conviene dimostrare come gli atti di possesso, non preceduti da convenzione, possono divenire *indicativi* del tacito consenso: epperò si debbono riputare come puramente *esecutivi* di un consenso accordato. Ora la soluzione di questa difficoltà è agevole, considerando il possesso esercitato non *in occulto*, non *con violenza*, non *per semplice concessione rivocabile*, ma bensì colla scienza e col permesso libero del padrone interessato, e che può difendere il proprio diritto.

« Se tu, me presente, veggente, sciente, senza frode, senza violenza, senza timore, prendi un frutto mio e lo mangi, è vero che tu cominci là ove dovevi finire; è vero che tu commetti un atto biasimevole: ma se io non ricuso, se io non proibisco, se io mostro aggradimento, tu non potrai essere accusato di furto. Incominci, è vero, dal *pigliare;* ma col mio consenso di pigliare si esegue una *tradizione* spontanea, la quale per ciò stesso involge la precedente stipulazione ed accettazione. Quì non intervengono parole, ma puri atti; quì non avvi espressa convenzione alcuna: ma che perciò? Forsechè sotto altra forma manca la convenzione? Forsechè non si pareggia fra i privati l'utilità mediante l'inviolato esercizio della comune libertà? Diciamo adunque, che in ultima *analisi* coi fatti materiali che attestano il tacito consenso si fonda il diritto come negli espressi.

« Si dirà che in senso inverso, mediante questi *atti si acquista* la servitù a titolo di *lungo possesso*. Ma qui si avverta che tali atti non producono il diritto *per se stessi*, ma bensì per il *concorso* presunto della *scienza* e *pazienza* del padrone che poteva proibirli. Quì si verifica propriamente il *titolo* e *l'esecuzione* ad un solo tratto, ma si verifica per il *concorso* di due volontà come si verifica nella costituzione contrattuale della servitù medesima. Gli atti materiali del possesso non costituiscono che un *segnale parziale* del titolo stesso, e non formano la *facoltà* propria nella quale consiste l'essenza legale del titolo medesimo. Una prova evidente l'abbiamo considerando le condizioni che si esigono per l'usucapione e per la prescrizione. Sì nell'una che nell'altra esigonsi *i requisiti di un mutuo consenso*, il quale dicesi *tacito* appunto perchè manifestato coi fatti, e non colle *parole*.

(1) Nel diritto romano distinguevasi il possesso *naturale* dal *civile* non per la qualità di giusto o ingiusto ma per la sola competenza; talchè ad un padrone spogliato del possesso di fatto competendo ciò non ostante il diritto di possedere, veniva attribuito il *civile possesso:* « Dividitur possessio in *naturalem* « et *civilem*. *Naturalis ea dicitur quae in facto con-* « *sistit*, dum quis suo corpore possidet, seu corpore « et animo suo possessioni incumbit. *Civilis* vero « quae in jure consistit, dum quis animo possidet « adeoque fingitur a jure possidere quod revera non tenet. » Dice il Voet *ad Pandectas* lib. XLI, tit. 2. Veggasi in appoggio le seguenti leggi: Leg. 1, § *dejicitur* 9 ff. *de vi et vi armata*; leg. *possideri* 3, § *Nerva* 13 ff. *de adquirenda vel amittenda possessione* juncta legi *qui bona* 19 § 1. ff eodem tit.; leg. *quod meo* 18; leg *peraegre* 44, § ult.; leg. 45 e 46 ff eodem titulo juncta leg *commodare 15;* leg. 16 ff. *commodati;* leg. *servi nomine 16* ff *de usurp. et usucap*; leg. *nemo ambigit 10* cod. *de adquirenda vel amittenda possessione*. Veggasi il Brissonio *de verb. significat.* lib. XIV.

(2) Ognuno intende che qui si parla del possesso *derivativo* e non del *primitivo*. Quanto a quest' ultimo, esso può venire acquistato coll'*usucapiona*, coll'*accessione* o con qualunque altro mezzo nel quale non occorre il consenso altrui.

« Questo *tacito* assenso nell'usucapione non interviene fra *l'alienante* e *l'acquirente*; perchè fra essi deve passare un *titolo* abile di dominio derivativo; ma interviene fra l'acquirente ed il *terzo*, che si suppone abilitato a contraddire gli atti possessori esercitati a danno di lui. Sotto quest'unico rapporto la prescrizione e l'usucapione coincidono tra loro, e vengono giustificate collo stesso presunto motivo.

« E qui cade un' importante osservazione. In una ben costituita società civile non si deve tollerare che niuno per *propria autorità* incominci il suo possesso col *pigliare a dirittura* l' altrui : quindi fu bandita l' usucapione *pro possessore*. Perlocchè non potrò mai ammettere nemmeno in materia di servitù, che si possa *usucapire*, incominciando col *pigliare*, e continuando col *possedere*; ma se passano trent' anni senza reclamo del padrone abilitato a contraddire, potrò almeno presuntivamente congetturare che il padrone acconsenta a questa primitiva e continuata usurpazione. La legge fa di tutto per acquistare almeno la presunzione di questo tacito assenso. Le condizioni ch'essa appone alla prescrizione principale e sussidiaria tendono tutte ad ottenere formalmente questa presunzione.

« Ma se esigi questo mutuo consenso , è perciò stesso manifesto che gli atti *materiali* e *singolari* di quello che dicesi *possessore* non costituiscono per se soli il diritto; come non viene costituito dalla sola *proposta* di un contraente, ma ricercasi eziandio il concorso positivo della parte interessata in contrario.

« Sarebbe dunque un cattivo ragionamento quello nel quale si prendesse in considerazione la sola *esistenza* singolare di questi atti materiali , per istabilire dettami di diritto. Dunque il *ministero dell'uomo* che assumesi come azione acquirente del *dominio*, o di altro reale diritto, non è che *secondario*, *pedissequo* e *famulativo* del diritto costituito. Talvolta poi riesce *indicativo* , allorchè per altro concorrano gli altri connotati del *mutuo consenso*, comunque *tacito* di chi poteva impedire questo esercizio.

« Riteniamo perpetuamente la massima, che nell'usucapione si considerano perpetuamente i fatti fra *tre persone*, mentre nelle prescrizioni si considerano soltanto i diritti fra *due sole*. Nell' usucapione difatti si vuole una cessione di dominio fra un padrone apparente, e un acquirente , e nell' atto stesso si considera che può esistere un *terzo* vero padrone al cui diritto venga derogato. Nella prescrizione per lo contrario non si considerano che i rapporti fra l'acquirente e il vero padrone , onde fiancheggiare l'acquisizione del primo, e porre silenzio agli eventuali diritti del secondo. Questo rapporto è identico tanto nell'usucapione, quanto nella prescrizione, e identiche sono pure le condizioni della *possibilità* nel vero padrone di contraddire. Egli è perciò che in amendue si vuole che l'uso e il possesso siano praticati *non clam*, *non vi*, *non precario*, perchè col *clam*, col *vi*, col *precario* si toglie la possibilità a contraddire, o il carattere di padronanza.

« Dunque coll assumere il solo possesso come criterio *unico legale* e *costitutivo* si scambiano realmente i rapporti logici e morali. Dir dunque che il solo *tempo* possa canonizzare un possesso, e valere come causa di acquisizione derivativa, è un errore che offende sì la ragione che la legge.

« E per parlare della servitù, fo osservare che le stesse condizioni che il Pretore richiese per mantenere il possesso anche sommario dei fondi, le richiese del pari a mantenere l'uso della servitù. Il *non clam, non vi, non precario* fu richiesto si nell'uno, che nell'altro. E perchè ciò? Perchè sarebbe stato il colmo dell' iniquità lo spogliare un padrone quando si vede che non aveva campo a difendersi. È forse possibile figurare che la legge voglia in alcun caso rendersi complice de'ladronecci o delle violenze? Dunque in ogni caso si deve concludere ch'essa faccia valere il lungo possesso, sia *titolato* come nell' usucapione , sia *non titolato* come nella nuda prescrizione, siccome equivalente ad un *tacito consenso* del vero padrone contro cui si possiede.

« E qui debbo far avvertire una circostanza alla quale giureconsulti anche stimabili non han posto mente. Altro è la scienza o l' ignoranza *concreta e di fatto storico* verificata in un dato vero padrone colpito da prescrizione, ed altro è la scienza o l' ignoranza *presunta* e di *ipotesi legislativa* contemplata dal legislatore. Accordo benissimo che nella usucapione e nella prescrizione di un tale diritto di un dato uomo sia intervenuta o ignoranza o anche dimenticanza degli attentati d'un usurpatore. Ma che perciò? Qui si tratta di vedere se questa ignoranza fosse o no *vincibile ;* se essa sia avvenuta per *incuria* del padrone o per vera incolpabile *necessità*. Nel primo caso la legge non l'ammette come scusa per arrestare la prescrizione o l'usucapione ; nel secondo essa la dichiara come un ostacolo all'azione del tempo sanzionata da lei. Riteniamo dunque, che quando le leggi dichiarano di non dar retta all'*ignoranza*, esse parlano della *vincibile* e della *colposa* in un diligente padre di famiglia. « Io (dice la legge) dopo tanti e « tanti anni di pacifico, palese e non inter- « rotto possesso del tuo avversario, non darò « ascolto alle tue querele sotto pretesto d'igno- « ranza, sì perchè ò voluto che tutto ti fosse

« palese, e sì perchè tu per la tua situazione « ài *potuto* reclamare prima. » Ecco il vero senso del quale si debbono assumere le espressioni di un legislatore allorchè nella legge sulle prescrizioni dichiara che non si debba aver riguardo alla scienza o all'ignoranza, semprechè questa si riferisca al padrone che si querela di essere spogliato.

« Ma spinta la cosa anche a quest' ultimo punto, troviamo sempre il principio del *tacito consenso,* il quale per presunzione legale dà al possesso materiale la qualità di *indicativo* d'un dominio rispettivamente ceduto dal vero primo padrone ed acquistato dal nuovo possessore. Questa indicazione è puramente presuntiva, e perciò essa non serve che di fondamento ad una provvidenza generale. Ma siccome questa generale provvidenza deve prevalere a riguardi particolari, così essa diviene definitiva e perentoria.

« Questo schiarimento è sommamente importante, specialmente negli affari litigiosi, nei quali se l'autorità pubblica da principio mantiene i possessi come sono, lo fa nel dubbio di non violare il diritto reale competente al possessore. Ma tosto che viene dimostrata la mancanza del *titolo di ragione,* l'autorità giudiziaria recede dalla manutenzione, e decide non giusta il fatto materiale degli atti praticati, ma giusta i *titoli morali* costituenti il diritto medesimo.

« Ma per non divergere dal nostro proposito, nel quale si tratta del titolo fondamentale *costituente* la servitù, converrà ritenere perpetuamente il canone di non riguardare gli atti materiali dell'esercizio, e quindi il ministero dell'uomo, fuorchè como atti *famulativi* o puramente indicativi della morale facoltà costituente fondamentale il diritto medesimo. E siccome in questa morale facoltà richiedesi o il mutuo consenso o la disposizione autorevole della legge, così allorchè si tratterà de' titoli costituenti la servitù dell'acquedotto si dovrà sempre aver di mira questi due titoli cardinali, e le prove dalle quali si possono ricavare.

« Nelle dichiarazioni preliminari ò già fatto avvertire che il diritto *probatorio* si mescola sempre, anzi viene necessariamente associato al diritto *costituente.* Ecco appunto che gli atti così detti *possessori* possono costituire parte di questo diritto *probatorio;* ed anzi trattandosi del *tacito consenso,* essi formano i *mezzi di prova,* ondo stabilirne e dimostrarne l'esistenza. »

Tutte le esposte teorie valgono a render chiara la definizione dell'art. 2125 del quale è comento. In esso si fa manifesto che la prescrizione è un mezzo che tende al doppio scopo, o di *acquistare* un dritto, o di *liberarsi* da una obbligazione; imperocchè il possesso di buona fede fa *acquistare* la proprietà quando vi concorre il tempo opportuno, sulla presunzione che chi à il titolo, non possiede e se ne sta acquiescente, addimostra o di *volere* che il suo dritto ceda al possesso altrui, o di *sentirne* il torto; come del pari *si libera* da una obbligazione colui che col trascorrimento di un determinato tempo non sia stato compulso allo adempimento, sulla presunzione di *liberazione* o di *remissione,* perchè il silenzio non potrebbe riferirsi che assolutamente o all'uno o all'altro di questi due effetti. Epperò siamo sempre nel campo della presunzione; e per conseguenza diremo che la definizione dell'articolo in esame ricorda l'adagio comune *omnis difinitio periculosa;* e qui cade in acconcio, il rammentare ciò che diceva s. Agostino quando veniva richiesto di definire il tempo: *Quid sit tempus si nemo quaerat a me, scio; si quis interrogat, nescio.*

Chiude finalmente l'articolo la lezione con sottoporsi la prescrizione alle *condizioni stabilite dalla legge.* Or quali esse sono? Quelle appunto relative al modo come questo mezzo di civile instituzione debba regolarsi nel rapporto non solo del decorrimento del tempo, ma altresì della inazione del creditore o del possesso tal quale la legge il richiede; della natura e degli effetti del possesso medesimo, delle cause che impediscono interrompono o sospendono la prescrizione, del tempo necessario per prescrivere. Or di tutto ciò ne terremo proposito man mano comentando i rispettivi articoli di questo titolo.

§ II.

ATTI DEL GOVERNO.

Vedi il § II agli articoli seguenti.

È notevole il parere del consiglio di stato del 28 giugno 1814, col quale si rigetta la proposizione di dichiararsi decaduti dai loro dritti i creditori degli ospizî che nel termine di sei mesi non avessero esibiti in consiglio d'intendenza i titoli dei loro crediti rispettivi.

§ III.

GIURISPRUDENZA.

Vedi il § III agli art. seguenti, non che all'articolo 2187.

§ IV.

DRITTO PATRIO.

I Longobardi che lungo tempo ci dominarono tuttochè non riconoscessero la romana

usucapione ammisero però la prescrizione di trent'anni tanto nelle cose mobili, che nelle immobili, purchè fossero possedute in buona fede (1); e richiesero quella di quarant'anni per le divisioni tra'fratelli (2) e quella di sessant'anni contro del fisco (3).

Vennero i Normanni ed introdussero la consuetudine dal dritto de'Franchi introdotta, di ammettersi la prescrizione di un anno, un mese ed un giorno generalmente su tutte le cose, purchè fossero in buona fede possedute: e questa consuetudine prevalse tra noi, senza che alcuna legge la stabilisse. Ma ciò sembrò agli Svevi quanto duro, altrettanto al roman dritto contrario: venne pertanto ciò abolito colla costituzione *Duram et diram* di Federico II, che confermando l' usucapione e prescrizione del roman diritto, cioè del triennio per le cose mobili e del decennio per le immobili tra i presenti e vicennio tra gli assenti, non che quella di quarant'anni introdotta da' Longobardi, richiese per conseguirsi queste prescrizioni il giusto titolo e la buona fede, *bona fide undique concurrente;* e la richiese benanche nell'erede e nell'avente causa di quegli che dovea prescrivere (4). Confermò finalmente la prescrizione triennale, per tutte le azioni tra privati, eccetto l'ipotecaria che protrasse ad anni quaranta. Lo stesso imperatore colla seconda costituzione *consuetudinem pravam* introdusse la prescrizione di trent'anni pel possesso del feudo, quando presente l'avversario si fosse prestato il servizio alla regia corte; e colla costituzione *quadragenalem* ammise la sola prescrizione centenaria contro del fisco.

Ciò non ostante l'uso del foro fu superiore alla legge, e neppure la prescrizione di cento anni nuoceva al padrone della casa da altri posseduta, quando provato avesse il suo dominio (5); per cui si diè luogo nel regno alla prescrizione soltanto nelle controversie sulle servitù, nel prescriversi la via esecutiva degl'istrumenti, ed in quelle azioni che secondo il dritto romano doveano in un determinato tempo istituirsi

Tutto ciò fu confermato da Ferdinando I Aragonese, come dalle prammatiche I e II *de praescript.*, il quale vi aggiunse che avverso tali prescrizioni non potesse chiedersi restituzione in intero per motivo di guerra o di peste se non nel caso che l'avversario si fosse per tal causa reso assente, nè per motivo di nuovi rinvenuti istrumenti; e se non si fosse (inteso l'avversario) dimostrato che tali istrumenti si fossero veramente rinvenuti di recente, e fossero stati sino allora ignoti.

Finalmente l'imperatore Carlo VI tra le grazie e privilegi, accordò quella della prescrizione centenaria contro il fisco per i beni e dritti feudali ancorchè costasse del *titolo vizioso*, infetto o invalido, purchè questo non si fosse esibito dagli stessi possessori.

Ora chi avrebbe creduto che dopo tante disposizioni legislative si fosse ancora messo in dubbio nel nostro foro se la prescrizione di trent'anni ammetter si dovesse, e se luogo dar si potesse alle prescrizioni? Eppure basta consultar d' Afflitto (6) per vedere i diversi pareri e dei dottori e dei tribunali. Quindi per esecuzione della prammatica del 1738 dovendosi riunire le ruote del S. R. C. per risolvere le quistioni sulla prescrizione, che tanto importa al pubblico interesse della società di mantenere, e che non senza ragione, sebbene molto enfaticamente fu detta la *padrona del genere umano*, nell'anno 1742 il suddetto supremo tribunale a ruote giunte opinò « darsi « luogo in qualunque foro del regno alla pre« scrizione colla quale si estinguono tutte le « azioni, purchè questa fosse confermata dalle « condizioni prescritte dal diritto *civile, pon« tificio* e *municipale*. In conseguenza non po« tersi di essa giovare nè il debitore che per « la conoscenza del debito è sempre in mala « fede, nè l'erede, anche di buona fede, che « fosse succeduto al possessore di mala fede. « Doversi però presumere la buona fede nel « terzo possessore; e perciò giustamente poter « costui avvalersi della prescrizione di tren« t'anni decorsi dal dì della nata azione, de« dotti i tempi, che per dritto non decorrono. « Esser lecito però di escluderla provandosi « dall'attore che il possessore della cosa, sia « nel principio tra lo spazio del tempo neces« sario a prescrivere, fosse veramente stato « in mala fede, purchè ciò si dimostri con *a« perti argomenti*, escluse assolutamente le « pruove di presunta mala fede. » Questo parere approvato dall'augusto Carlo III nello stesso anno, forma appunto la prammatica III *de praescript.*

Ora senza entrare nell'esame delle condizioni richieste dal diritto civile e dal diritto municipale sulle quali sorsero ancora de' dubbi

(1) Leg. Longobard. lib. 2, tit. 35; l. 5 a 9.
(2) Ivi leg. 7.
(3) Ivi leg. 8.
(4) Era questo contrario all' antico diritto romano. L. 4 ff. *de divers. et temp. prescript.*, ed al diritto imperiale. L. 1 cod. *de praescript. long. temp.*; ma era già stato introdotto colla novella 119 cap. 7.

(5) *Venissa*, dice il Guarani, nelle sue *Prelect*, ed *Instit. justin.* lib. II, tit. VII, pag. 49, *dici potest leges per mores subactas esse: nam ex recepta in foro consuetudine ne ipsa quidem centum annorum praescriptio inter privatos prodesse solet.*
(6) Dec. 13, n. 2 a 3 a De Marinis lib. 2 *resolut.* cap. 115, n. 10.

tra gl'interpetri (1), certo è che il diritto pontificio esigeva la buona fede in tutto il tempo del possesso. Lo prescrisse Alessandro III nel cap. 5 delle *Stravaganti* e lo confermò Innocenzio III nel capo ult. delle medesime. Apertamente poi si rileva dal riferito decreto del S. R. C. approvato dalla prammatica.

§ V.

DRITTO ROMANO.

Gli antichi Romani distinguevano l' usucapione dalla prescrizione (2) ma tolta la differenza tra il dominio quiritario e bonitario e tra le cose che dicevansi *mancipi* e *nec mancipi* abolì Giustiniano anche la differenza tra l' usucapione e la prescrizione (3). Poteva quindi acquistare mediante l' usucapione o prescrizione, che vogliam dirla, chiunque poteva acquistare il dominio delle cose, sia padre o figlio di famiglia, maggiore o minore, o anche impubere qualora fosse maggiore dell'infanzia, e dippiù senza il consenso o l'autorità del curatore o del tutore.

Ma per usucapire o prescrivere si ricercava buona fede, giusto titolo, cosa non viziosa, possesso continuato per tutto il tempo dalla legge stabilito, e che non vi fosse errore di dritto che non giovava al possessore ancorchè fosse stata una donna (4).

BUONA FEDE. Questa si presumeva nel possessore quando era stata da lui allegata finchè non si provava il contrario; e bastava che fosse esistita al tempo dell'acquisto intendendosi il tempo della conseguazione; ad eccezione del contratto di compra e vendita nel quale ricercavasi la buona fede, così nel tempo del contratto che in quello della consegna (5).

Chi intanto possedeva una cosa con animo di averla per sè, o sia credendosi di essa padrone, chiamavasi possessore di *buona fede* ed il suo possesso dicevasi *civile;* chi al contrario la possedeva con animo bensì di averla per sè, ma però sapendo di non esserne il padrone, dicevasi possessore di mala fede, ed il suo possesso chiamavasi naturale (6).

GIUSTO TITOLO; vale a dire una causa abile a trasferire il dominio come *pro soluto; pro emptore; pro herede vel possessore; pro donato; pro derelicto; pro legato; pro dote; pro suo;* il quale ultimo titolo preso nel senso il più generale concorreva sempre cogli altri titoli tutti; ma preso in senso particolare, esso era atto a far prescrivere quelle cose che non erano di alcuno e che si possedevano in continua buona fede; come le cose che si prendevano in mare, in terra, o per aria le quali non erano di altrui proprietà nè da alcun altro occupate (7) e si presumeva che ciascuno possedesse per sè stesso ed a titolo di proprietà quando non si provasse che si fosse cominciato a possedere in nome altrui (8).

POSSESSO CONTINUATO. La parola possesso presa nel suo senso naturale grammaticale significava la nuda ritenzione della cosa, competesse o no al possessore qualche dritto reale su di essa; ma nel senso giuridico e civile significava la ritenzione di una cosa corporea con animo di averla per sè; e questo dicevasi *giusto* quand'era accompagnato da alcuni di quei giusti titoli che antecedentemente menzionammo, ed *ingiusto* quando niuno di tali titoli l'accompagnava: si acquistava coll'animo e col corpo insieme, mediante la consegnazione vera o finta. L'occupazione e l'accessione si ratteneva coll'animo e col corpo insieme, o coll' animo insieme, cioè abbandonando la cosa con animo di non volerla possedere: per le cose poi incorporali come nei diritti, nelle servitù e simili, non si dava che un quasi possesso.

Beati riputavansi in dritto i possessori, poichè non erano ordinariamente obbligati a mostrare il titolo del di loro possesso; in pari cau-

(1) V. le *Instit. del regno* di Fimiani, lib. II, cap. VI e quelle di Fighera lib. II, tit. VII. Del resto le condizioni del diritto civile sono indicate da Triboniano nelle *Istituzioni giustinianee* al tit. *de usucapionibus*. e si raccolgono quelle del dritto municipale dalle tre citate prammatiche di Federico.

(2) L' usucapione era l acquisto del dominio mediante un possesso continuato per il tempo dalla legge definito: l. 3. ff. *de usurp. et usucap.* e la prescrizione era una eccezione colla quale chi avea posseduto per lungo tempo una cosa, si difendeva contro il padrone della medesima: con quella si acquistava il dominio *quiritario*, con questa il *bonitario;* con quella si otteneva il dominio soltanto delle cose corporee e de'predii italici, con questa, anche i diritti ed i predii provinciali: oltre a ciò l'usucapione ricercava un anno di possesso nelle cose mobili, e due anni nelle cose immobili: la prescrizione indistintamente dieci anni fra presenti, e venti fra gli assenti.

(3) L. unic. cod. *de usucap. transfor.*

(4) L. 31 *de usurp. et usucap.*; l. 2, § 15 ff. *pro empt.*; l. 4. cod. *qui bon. cod. poss.*; e l. 4, 7 e 8 ff. *de jur. et fact. ignor.*

(5) L. pen. cod. *de eviet.*; l. 4, § 10, 15, 18, § ult. e 44 e 48 ff. *de usurp. et usucap.*; l. 2 e 11 ff. *pro empt.*; l. 7 e ult. ff. *de publ. in rem act.*

(6) Leg. 6 ff. *de adquir. vel amitt. possess.*; l. 15 ff. *commod.*; l. 1 § ult. ff. *uti possidetis.*

(7) A questi titoli altri ne aggiungevano i dottori, come il titolo *pro permutato*, l'altro *pro adjudicato* e quelli *pro jurato, pro judicato, pro cesso.*

(8) L. 11 cod. *de petit. hered.*; l. 28 cod. *de rei vind.*; ll. 125 e 128 ff. *de reg. juris.* e § 4 instit. *de interd.*

sa, migliore si riputava la loro condizione; e nel dubbio si sentenziava a loro favore. Questi vantaggi stimolando le persone a venire in contrasto intorno al possesso medesimo, bisognò introdursi *gl'interdetti*, che anticamente consistevano in una formola di parole colle quali il pretore comandava o proibiva che si facesse una qualche cosa in causa di possesso: indi ebbero il nome di azioni straordinarie colle quali si agiva sommariamente in causa di possesso o quasi possesso (1).

Questi interdetti dei quali alcuni eran *proibitori*, altri *restitutori* ed *esibitori*, aveano per oggetto l' *acquistare* il *ritenere* o *ricuperare* il possesso. Noi non ci occuperemo delle disposizioni su quest' interdetti, e sulle regole stabilite per la prescrizione nella romana legislazione mentre quasi tutte sono state sdottate dalla nuova. Solo noteremo le seguenti differenze:

1ª Che la prescrizione naturalmente s' interrompeva quand'alcuno era scacciato per forza dal possesso del predio, o quando gli veniva tolta per furto o per rapina la cosa mobile che intendeva di prescrivere, e s'interrompeva civilmente col mezzo della contestazione della lite ed eziandio con una giudiziale intimazione (2).

2ª Che la interpellazione fatta al debitore principale, o la ricognizione del dritto fatta da lui non interrompeva la prescrizione riguardo al fidejussore, nè viceversa; perchè l'obbligazione dell'uno era di una specie diversa da quella dell'altro (3).

3ª Che contro gl' impuberi non correva la prescrizione neppure di trent' anni (4) Contro i minori e coloro che ai minori si assomigliavano non correva la prescrizione ordinaria di dieci o vent'anni, ma la sola prescrizione straordinaria di trenta o quarant'anni, contro la quale però potevano implorare il beneficio della restituzione in intero (5).

4ª Che i beni parafernali andavano soggetti a prescrizione come gli altri; ma quelli dotali non si potevano prescrivere durante il matrimonio a meno che la prescrizione non fosse cominciata prima (6).

5ª Che durante il tempo per far l' inventario la prescrizione non correva contro i creditori, perchè ad essi era proibito in quel frattempo di agire contro l'erede (7).

6ª Che le azioni personali, civili o pretorie, se persecutrici della cosa, eran perpetue; se penali, pretorie o popolari duravano un anno, salve alcune eccezioni sì nell'un caso che nell' altro.

7ª Che se il titolo era vero, nulla distinguevasi tra la nullità procedente da errore di dritto e quella che derivava da errore di fatto: nel primo caso non davasi prescrizione, nel secondo si dava per equità. Se fingevasi un titolo invece di un altro che in realtà fosse esistito, allora la prescrizione correva, ma fondata sul vero titolo e non sul finto; e se vi era un titolo vero, ma che il possessore lo avesse ignorato, correva non ostante la prescrizione.

8ª Finalmente che rispetto alle annue rendite, usure, pensioni alimentarie e simili era necessaria una prescrizione di trent'anni per ogni annualità, cosicchè le rendite scadute da trent'anni in addietro, erano prescritte, ma non quelle scadute da minor tempo.

Ed al proposito del possesso, ecco i Romani quello che ne dicevano:

La parola *possessa*, presa nel suo senso naturale e grammatico, significava la nuda ritenzione di una cosa (8), competesse o no al possessore un qualche diritto reale sopra la cosa medesima (9). Presa poi in senso civile e giuridico significava la ritenzione di una cosa corporea con animo di averla per sè (10); ond'è che la cosa doveva essere certa (11). Conciossiachè una cosa incerta non si poteva possedere (12). Chi pertanto possedeva una cosa con animo di averla per se, o sia credendosi di essa padrone chiamavasi possessore di *buona fede*, ed il suo possesso dicevasi *civile*; chi al contrario la possedeva con animo bensì di averla per sè, ma però sapendo di non esserne il padrone dicevasi possessore di *mala fede* ed il suo possesso chiamavasi *naturale* (13). Così dicevansi possedere soltanto naturalmente gli usufruttuarj (14), i creditori pegnoratari e coloro i quali ritenevano una cosa a titolo precario (15).

(1) L. 2, § 2 ff. *de interdictis* e § ult. instit. eod.
(2) V. art. 2149 leggi civili.
(3) V. ivi art. 2156.
(4) La prescrizione di quarant'anni stabilita dalle leggi romane estingueva ogni dritto ed azione, senza veruna distinzione tra i giudizi di prima istanza e quelli di appello, nè tra gli attori o appellanti, e i convenuti ed appellati. V. la decisione della cassaz. franc. del 13 ottobre 1813 riportata dal Sirey vol. 15, par. 1, p. 56.
(5) V. art. 2158.
(6) V. art. 2161.
(7) Art. 2165.
(8) L. 9 ff. *de rei vind.*; l. 1 princ. et § 1 ff. *de adquir. vel amitt. poss.*; l. 2, § 1 ff. *pro haerede.*
(9) L. 15, § 1 ff. *qui satisd. cog.*; leg. 37 ff. *de adquir. rer. domin.*; l. 12 princ. ff. *de adquir. vel amitt. poss.*
(10) L. 1, § 9 ff. *de vi et vi armata*; l. 2, § 1 ff. *pro haered.*
(11) L. 76, § 1 ff. *de rei vindic.*; l. 26 ff. *de adquir. vel amitt. poss.*
(12) L. 3, § 2; l. 26 ff. eod.
(13) L. 6 princ. et § 1 ff. *de adquir. vel amitt. poss.*; l. 15 ff. *commod.*; l. 1, § ult. ff. *uti possidetis.*
(14) L. 12 ff. *de adquir. vel amitt. poss.*
(15) L. 13, § 1 ff. *de public. in rem act.*; l. 16 ff. *de usur. et usuc.*; l. 35, § 1 ff. *de pignor. act.*

I conduttori, i comodatarl, in quanto che ritenevano le cose locate e comodate, con animo di goderle essi soli sapendo però di non esserne padroni (1), anzi dicevasi che neppure avevano il possesso di tali cose, intendendosi di quel possesso che era necessario per prescrivere (2). In altro senso ancora distinguevasi il possesso in *naturale* e *civile*, avvegnachè si chiamasse *naturale* quello che consisteva nel fatto o sia nella semplice ritenzione di una cosa, sia che fosse possesso di buona, sia che fosse di mala fede (3), e *civile* quello il quale consisteva in un diritto, lo che accadeva quando la legge fingeva che alcuno possedesse una cosa che non egli stesso ma altri per lui la possedeva, come un inquilino, un comodatario, un depositario e simili, i quali tutti possedevano chi pel locatore, chi pel comodante, chi pel depositario, e così discorrendo (4) e credo che di questa distinzione abbia parlato Costantino nella leg. 10 cod. *de adquir. et retin possess.*

Un' altra divisione facevasi del possesso, ed era che il possesso altro era giusto, altro ingiusto. Giusto chiamavasi quando era accompagnato da giusti titoli; ingiusto per lo contrario si diceva quando niuno di tali titoli lo accompagnava (5).

Il possesso poi talmente differiva dal dominio che l'uno niente avea di comune coll'altro (6); difatti il dominio non si perdeva se non quando, volendosi trasferirlo in altri lo si trasferiva realmente; al contrario si perdeva il possesso quando non si voleva più avere, ancorchè non si fosse trasferito in colui al quale si voleva dare (7). Oltre di che il dominio era di diritto, il possesso al contrario era di fatto, e conseguentemente non si acquistava se naturalmente non si prendeva (8). D'onde manifesto apparisce l'errore di coloro i quali sostenevano che il possesso dava un diritto reale o sia *in re*, imperciocchè la divisione di diritto reale e personale o sia *in re* e *ad rem* non apparteneva ai giudizi possessori, ma soltanto ai petitori (9)

Dalle cose sin qui dette spontanea discende la soluzione di quella quistione che solevano fare i dottori, cioè se due persone potessero possedere cadauno in solido una stessa cosa in un medesimo tempo; conciossiachè, se trattavasi di possesso naturale era impossibile che mentre la possedeva una persona, la possedesse anche un'altra; e di questa sorta di possesso credo che si parlasse nella l. 3, § 5 e 7; l. 25, § ult. ff. *de acquir. vel amitt. poss.*; l. 19 ff *de precario*. Non era però impossibile che mentre alcuno aveva il possesso naturale di una cosa, un altro ne avesse il possesso civile, come verificavasi nel *precario*, in cui chi dava riteneva il possesso civile, e chi riceveva acquistava il naturale (10). Così pure se alcuno si allontanava dal fondo che possedeva, e che in questo frattempo altri avesse preso il possesso naturale dello stesso fondo, ambidue possedevano in un medesimo tempo ed in solido il fondo, ma l'uno avea il possesso naturale l'altro il civile, giusto o ingiusto che ei fosse stato (11); e se il possessore naturale durante il suo possesso avesse venduto e consegnato il fondo, ed il compratore ritenendo l'animo di possederlo se ne fosse allontanato, non v'ha dubbio alcuno che tanto il compratore, come il primo possessore che dal fondo si era allontanato ritenendo però l'animo di possederlo, non avrebbero avuto ambidue il possesso civile dello stesso fondo in un medesimo tempo.

Il possesso non si acquistava che nell'animo e col corpo insieme (12), e i modi di acquistarlo erano la consegnazione vera o finta, l'occupazione e l'accessione, ma questo possesso non avea luogo che nelle cose corporali; conciossiachè nelle cose incorporali, come ne' diritti, nelle servitù e simili, non si dava che un quasi possesso.

Il possesso si riteneva coll'animo e col corpo insieme, o coll'animo soltanto (13), o coll'animo proprio e col corpo d'altri, come del colono, dell'usufruttuario, o del comodatario e simili (14).

Come si acquistava il possesso egualmente si perdeva, cioè a dire coll'animo e col corpo insieme, o sia abbandonando la cosa con

(1) L. 9 ff. *de rei vind.*; l. 3, § ult. ff. *ad exhib.*
(2) L. 6, § 2 ff. *de praecario*; l. 9 ff. *de adquir. vel amitt. poss.*; § 4 instit. *per quas pers. cuiq. adquir.*; l. 8 ff. *comod.* junct l. 16 ff. *de usurp. et usucap.*
(3) L. 3, § 13 junct. l. 19, § 1 ff. *de adquir. vel amitt. poss.*
(4) L. 18; l. 44, § ult.; l. 45 e 46 ff. *de adquir. vel amitt. poss.* junct. l. 15 e 16 ff. *commodati*; l. 16 ff. *de usurp. et usucap.*
(5) L. 3, § 5 ff. *de aquir. vel amitt. poss.*
(6) L. 12. § 1; l. 52 princ. ff. *de acq. vel amitt. poss.*; l. 1, § 2 ff. *uti possidetis.*
(7) L. 17, § 1; l. 18, § 1 junct. l. 1, § 4 ff. *de acquir. vel amitt. poss.*
(8) L. 1, § 3; l. 23 ff. cod.; l. 19 ff. *ex quib. caus. major.*
(9) Huber digr ss. 4, 10, 4.
(10) L. 15, § 4 ff. *de precario.*
(11) L. 6, § 1 junct. l. 3, § 7; l. 25, § ult. ff. *de acquir vel amitt. poss.*
(12) L. 3, § 1; l. 8 ff. cod.; l. 153 ff. *de reg. jur.*
(13) L. 3, § 8; l. 6, § 1; l. 7; l. 25, § ult.; l. 46 ff. *de acquir. vel amitt. poss.*; l. ult. cod. *de acquir. et retin. poss.*; § 5 instit. *de interd.*
(14) l. 3, § 8 et 12; l. 25, § 1; l. 40, § 1 ff. *de acquir. vel amitt. poss.*; § 5 instit. *de interd.*; l. 1, § 45 ff. *de vi et vi armata.*

animo di non volerla possedere; ma non soltanto col corpo, o sia abbandonando semplicemente la cosa, nè tampoco coll' animo semplicemente, senza abbandonare ad un tempo la cosa stessa (1).

Beati riputavansi in diritto i possessori, imperciocchè non erano obbligati ordinariamente a mostrare il titolo del loro possesso, e richiesti di questo titolo potevano rispondere *possideo quia possideo* (2). Se erano in buona fede facevano loro i frutti che percepivano dalla cosa, e ritenevano la cosa medesima finchè altri non provava di esserne il padrone (3), e potevano difendere il loro possesso anche di propria privata autorità, e discacciarne immediatamente chiunque gli avesse discacciati, ovvero intentare l' interdetto *unde vi* ancorchè il loro possesso fosse provenuto da furto (4). Finalmente in pari causa migliore si riputava la loro condizione, giusto o ingiusto che fosse il loro possesso (5), e in dubbio si sentenziava in loro favore (6). Questi vantaggi che il possesso rendeva, stimolavano con facilità gli uomini a venire in contrasto intorno al possesso medesimo, e perchè questo contrasto non andasse a finire col mettersi le mani addosso, s' inventarono gl' *interdetti* de' quali imprendiamo a trattare.

Non è abbastanza chiara l' origine della parola *interdetto*; alcuni essendo stati di opinione che essa derivasse dal verbo *interdicere* che significava *proibire* (7); altri dalle parole *ab inter duos* dicendo in quanto che il pretore dirigeva le sue parole ai due litiganti (8); altri finalmente dalle parole *interim dicta* volendo significare che il decreto del pretore era temporale, e durava finchè erasi conosciuto avanti il giudice pedaneo a chi appartenesse la proprietà della cosa (9). A noi però poco importa di sapere perchè gl' interdetti si chiamassero con tale nome, conciossiachè di nomi noi non disputiamo, piuttosto c' interessa di sapere cosa essi fossero; e leggendo il principio delle *istituzioni* tit. *de interdictis* troviamo che anticamente essi consistevano in una formola di parole colle quali il pretore comandava o proibiva che si facesse una qualche cosa in causa di possesso o quasi possesso. Tolta poscia la differenza tra pretore e giudice, vediamo che furono dette azioni straordinarie, colle quali si agiva sommariamente in cause di possesso o quasi possesso (10).

La conoscenza della loro natura ci chiama ad osservare come si dividessero.

« E primieramente si dividevano in interdetti *proibitori*, *restitutori* ed *esibitori*. *Proibitori* erano quelli coi quali il pretore proibiva di fare una qualche cosa; *restitutori* quelli coi quali il pretore comandava di restituire una qualche cosa; *esibitori* finalmente quelli per i quali il pretore comandava di esibire o sia mostrare una qualche cosa (11). Si dividevano in secondo luogo in interdetti *per acquistare*, *per ritenere* e *per ricuperare* il possesso (12). In terzo luogo si dividevano in *semplici* e *doppi*; i primi erano quelli nei quali appariva chi fosse l' attore, e chi il reo; i secondi quelli nei quali ognuno dei litiganti era nel tempo stesso attore e reo (13). Si dividevano ancora in *pubblici* ed in *privati*, quelli potevansi intentare da qualunque cittadino, questi soltanto da coloro che vi avevano un particolare interesse (14). Si dividevano finalmente in interdetti appartenenti all'utilità pubblica o alla religione, o al diritto divino, ed in interdetti appartenenti alla cosa famigliare o sia al particolare interesse degli uomini (15). Frattanto è da osservare che in tutti gl' interdetti si aveva ragione non solo della cosa principale, ma eziandio dei suoi frutti, partendo però solamente dal momento in cui il pretore aveva pronunziato l'interdetto (16), eccettuato l' interdetto *unde vi* nel quale dovevansi restituire tutti i frutti, incominciando dal momento in cui il possessore era stato discacciato dal possesso (17) È da osservarsi ancora che non si poteva unire insieme il giudizio *possessorio* col *petitorio*, o sia mentre si litigava del possesso non si poteva litigare della pro-

(1) Leg. 8; l. 27 ff. *de acquir. vel amitt. poss.*; l. 153 ff. *de reg. jur.*

(2) L. 11 cod. *de petit. haered.*; l. 28 cod. *de rei vind.*

(3) L. ult. ff. *de adq. vel omitt. poss.*; l. 1 in fine ff. *uti possid.*; l. ult. cod. *de rei vind.*; § 4 instit. *de interd.*

(4) L. 1, § 9, 27 et 30; l. 3, § 5; l. 17 ff. *de vi et vi armata*; l. 17 ff. *de adquir. vel amitt. poss.*; l. 1 cod. *unde vi*; l. 5 cod. *de jur. fisci.*

(5) L. ult. ff. *de adq. vel amitt. poss.*; l. 9, § 4 ff. *de public. in rem act.*; l. 2, § 9 ff. *uti possid.*

(6) L. 5, § 1 ff. *de calumn.*; l. 5 princ. ff. *si usufruct petat.*; l. 10 ff. *de pignor. et hypot.*; l. 36, § 3 in fin. ff. *de testam. milit.*; l. 1, § 1 ff. *uti possidetis*; l. 33; l. 126, § ult.; l. 128 princ. ff. *de reg. jur.*

(7) L. 6 ff. *de verb oblig.*; l. 1 ff. *de curat. furios.*; § 1 instit. *de interd.*

(8) § 1 in fin. instit. *de interd.*

(9) L. pen. cod. *de interd.*; l. 1, § ult. ff. *de aqua quot. et aestiva.*

(10) L. 2, § 2 ff. § ult. instit. eod.

(11) L. 1, § 1 ff. § 1 instit. *de interdictis.*

(12) L. 2, § ult. ff. § 2, 3 et 4 instit. *de interd.*

(13) L. 2 princ. ff. § 7 instit. *de interd.*

(14) L. 2, § 1 ff. eod.

(15) L. 2, § 1 ff. eod.

(16) L. 3 ff. eod.; l. 8, § 4 ff. *de precario.*

(17) L. 1, § 40 ff. *de vi et vi armata.*

prietà di una cosa, ma questo giudizio doveva farsi dopo di quello (1). Ciò non ostante in molti luoghi era stato ricevuto il cap. *cum dilectus extra de caus. poss. et propriet.*, il quale permetteva di congiungere il giudizio petitorio col possessorio, però concorrendo insieme un interdetto che supponesse possedere colui che lo intentava: come per l'interdetto *uti possidetis* non si poteva intentare un'azione che ricercasse il possesso nell'avversario, come la *vindicatoria* o la *pubbliciana*; imperciocchè allora non si poteva l'un coll'altro giudizio congiungere, perchè i loro estremi a vicenda si escludevano.

Dal principio già stabilito che il possesso era di fatto e non di dritto ne derivava che gl'interdetti tutti erano azioni personali (2), se si eccettui l'interdetto *de itinere actuque privato* (3), e questa eccezione forma la regola in contrario riguardo a tutti gli altri interdetti, e perciò ancora in riguardo agl'interdetti *quorum bonorum salvianum uti possidetis, et utrubi*, i quali sebbene siansi creduti da molti giureconsulti azioni reali, pure Hubero *Praelect. ad Instit.* tit. *de interd.* n. 7 dimostrò che essi pure erano azioni personali.

Per ultimo è da sapersi intorno agl'interdetti in generale che i medesimi si proponevano, al dire de' prammatici, in giudizio *sommario* ed *ordinario*. Nel *sommario* si disputava di possesso momentaneo e recentissimo, nell'*ordinario* di ogni altro possesso più antico; ond'è che colui il quale avea perduto la causa in giudizio *sommario*, poteva intentarla nell'*ordinario*: nel primo non si considerava se il possessore discacciato possedesse per forza, clandestinamente, o a titolo precario, ma soltanto se possedesse pacificamente; nel secondo al contrario si aveva riguardo alla qualità del possesso (4).

Conosciuti così i principj della romana legislazione intorno agl'interdetti in generale, ora dobbiamo venire alla spiegazione de' singoli interdetti che avevano un titolo per cadauno nel libro XLIII dei Digesti.

Il primo pertanto di quest'interdetti era l'interdetto *quorum bonorum*, così chiamato dalle parole iniziali dell'editto del pretore il quale promise: *Quorum bonorum ex edicto suo alicui possessio data sit, id se ei restitui jussurum* (5). Con questo interdetto non si eseguiva la successione civile o pretoria, ma puramente il possesso de' beni ereditarj ottenuti in forza della successione pretoria (6). Esso adunque era dato per acquistare il possesso de' beni ereditarj ed era impropriamente chiamato *restitutorio* (7); conciossiachè per esso si doveva dare all'erede pretorio il possesso de' beni che mai non aveva avuto (8). Sebbene quest'interdetto non competesse anticamente che all'erede pretorio, nondimeno in seguito fu dato anche all'erede civile (9); il quale egualmente che il pretorio, lo promoveva contro chi possedeva l'eredità o col titolo *pro haerede* o col titolo *pro possessore* (10); o contro chi per *dolo malo* aveva lasciato di possederla (11). Esso era perpetuo ed universale e ad esempio della petizione di eredità, si poteva intentare anche contro chi possedeva una cosa particolare purchè la possedesse a titolo universale (12).

Simile a questo interdetto era il rimedio possessorio da Giustiniano introdotto colla legge fin. cod. *de edict div. Hadrian tollen.* mediante il quale l'erede scritto chiedeva di essere messo in possesso dell'eredità, rimettendo ad altro giudizio la quistione intorno al dritto ereditario, qualora il testamento non fosse apparso a primo aspetto macchiato da alcun vizio visibile.

Perchè l'erede non fosse defraudato della *falcidia*, il pretore pubblicò un editto nel quale dispose: *Quod legatorum nomine quis possidet, dolore desiit possidere, non ex voluntate ejus, ad quem res pertinet, si satis datum sit id se restitui jussurum* (13).

Dalle prime parole di questo editto prese il nome un interdetto che quindi chiamossi interdetto *quod legatorum*, il quale a similitudine dell'interdetto *quorum bonorum* era *restitutorio* e si dava all'erede civile o pretorio ed ai loro eredi *per acquistare il possesso* de' legati o fedecommessi particolari dei quali i legatarj o i fedecommessarj senza volontà dell'erede eransi impossessati o di propria privata autorità, o con decreto del pretore (14). Questo possesso però non potevasi ottenere da alcuno erede se non prestava cauzione median-

(18) L. 37 ff. *de judiciis*; L. 35 ff. *de adquir. vel amitt. poss.*; l. 1, § 3 ff. *uti possid.*; l 13 cod. *de rei vind.*; l. pen. cod. *de interd.*

(2) L. 1, § 3 ff. *de interd.*

(3) L. 3, § 13 ff. *de itin. act. priv.*

(4) Heinnec. Instit. tit. *de interdictis* § 1308.

(5) L. 1 ff. *quorum bonorum*; § 3 instit. *de interdictis.*

(6) L. 1 princ. et § 1 ff. *quor. bonor.* § 1 et 7 instit *de interd.*

(7) L. 1 cod. *quor. bonor.*; § 3 instit. *de interd.*

(8) L. 1 princ. et § 1 ff. *quor. bonor*; § 1 et 3 instit. *de interd.*

(9) L. 1 cod. *quor. bonor.*

(10) L. 1 ff. eod

(11) L. 2 cod. eod. junct. l. 131, 150, 137, § 2 ff. *de reg. jur.*

(12) L. 20 ff. *de furtis* junct. l. 9 et 10 ff. *de petit. haered.*

(13) L. 1 princ. § 2, 7, 11, 16 ff. *quod legat.*

(14) L. 1, § 1 ff. eod.; l. 1, § 1 ff. *quor. bonor.*; l. 1, § 6 et 9 ff. *quod legator.*

te fidejossore di restituire i legati e fedecommessi, detratto da essi ciò che era necessario per compiere la falcidia (1).

« Davasi questo interdetto non solo contro i legatarj o fedecommessarj particolari, ma eziandio contro quelli, che da costoro avevano ricevuto a titolo o universale o particolare i legati o fedecommessi (2), e davasi ancora nel caso che i legatarj o fedecommessarj avessero ottenuto il possesso per volontà dell'erede; purchè per altro egli avesse spiegato tale volontà prima di accettare l'eredità, e così prima di essere in realtà erede (3). Che se i legatarj o fedecommessarj non potevano restituire i legati o fedecommessi per aver lasciato con *dolo malo* di possederli, o non volevano restituirli; erano tenuti ai danni ed interessi (4); e se mai si fossero impossessati per forza o furtivamente dei legati o dei fedecommessi perdevano sopra di essi ogni diritto benchè interamente non fossero stati necessarj per compiere la falcidia (5).

« Quando il pretore aveva messo alcuno in possesso (lo che vedemmo in molti luoghi solersi da esso fare per varie cause) se costui non si ammetteva ol possesso decretatogli, o messovi, veniva turbato o discacciato, aveva l' interdetto *ne vis fiat ei qui in possessionem missus est* onde far condannare l' avversario a quanto gl' interessava di avere il pacifico possesso (6). Questo interdetto nel primo caso era *proibitorio*, e per *acquistare il possesso;* nel secondo *proibitorio*, e per *ritenere il possesso;* nel terzo *restitutorio*, e per *ricuperare il possesso*. Davasi pertanto questo interdetto a chi messo in possesso non v'era in realtà ammesso, o a chi messovi di fatto ne era turbato o scacciato, non che ai suoi eredi (7); contro colui per di coi dolo malo era avvenuto che quegli il quale era messo dal pretore in possesso non aveva potuto pacificamente possedere, ma non contro il suo erede se non in quanto era ad esso pervenuto e dentro un anno, conciossiachè questo interdetto fosse penale, e per conseguenza non si dasse contro gli eredi (8). Qualche volta però non era penale e tendeva soltanto ai danni ed interessi, ed allora era perpetuo e davasi anche contro gli eredi; come nel caso di cui nella l. 1, § ult. ff. eod. che era il caso della cauzione che l'erede od il legatario doveva prestare.

« Se alcuno aveva interesse di vedere un testamento che non era di sua proprietà; il pretore gli dava l' interdetto *de tabulis exhibendis* (9). Era dunque questo interdetto *esibitorio* e si dava a qualunque interessato, come ad un legatario, ad un fedecommessario e simili, non che ai loro eredi (10), contro qualsivoglia possessore (11); onde esibisse e mostrasse non solo il testamento, ma qualunque altra disposizione di ultima volontà, altrimenti fosse condannato ai danni ed interessi (12).

« A questo interdetto succedeva l' interdetto: *ne quid in loco sacro fiat*, col quale si proibiva a chiunque di fare o immettere alcuna cosa in un luogo sacro, la quale lo avesse reso deforme, e per conseguenza questo interdetto era *proibitorio* (13). Esso apparteneva ancora ai luoghi santi e religiosi (14). Che se si fosse fatto o immesso una qualche cosa in uno di questi luoghi, motivo per cui fossero divenuti deformi, allora l' interdetto era *restitutorio* (15). Siccome poi questo interdetto tendeva a difendere i pubblici diritti, così esso si dava a chiunque del popolo (16).

« Le vie secondo gli antichi erano *private* o *pubbliche*. *Private* erano quelle il di cui suolo apparteneva ad un privato; *pubbliche* per lo contrario dicevansi quelle il di cui suolo era pubblico ol fine che ognuno potesse passare per le medesime (17).

« Ond' è che se alcuno impediva il libero passaggio per queste ultime vie, il pretore dava a chiunque l' interdetto *de locis et itineribus publicis* onde far rimuovere l' impedimento da colui che lo aveva frapposto (18).

« A questo interdetto assomigliavano altri quattro interdetti appartenenti ai luoghi e passaggi pubblici, uno de' quali era *restitutorio* e gli altri *proibitorj*, e tutti erano compresi nel titolo ff. *ne quid in loco publico vel itinere fiat*. Il pretore concepì il primo in questo modo: *Ne quid in loco publico fieret, vel in eum locum immitteretur qua ex re damni quid illi detur praeterquam quod lege senatus-*

(1) L. 1, § 3, 16 et seq. ff. eod. junct. l. 4 et 7 ff. *de stipul. praetor.*
(2) L. 1, § 10 et 13 ff. *quod legat.*
(3) L. 1, § 11 ff. eod.
(4) L. 1, § 7; l. 2, § 2 ff. eod.
(5) L. 5 cod. *de legatis;* arg. l. 13 ff. *quod metus causa;* § 1 instit. *de vi bonor. rapt.*; l. 7 cod. *unde vi.*
(6) L. 1 princ. et § 5 ff. *ne vis fiat ei qui in possess.*
(7) L. 1 princ. et § 1, 2 et 8 ff. *ne vis fiat ei qui in possessionem miss.*
(8) L. 1, § ult. ff. eod.
(9) L. 1 princ. ff. *de tab. exhib.*
(10) L. 3, § 7, 10, ult. ff. eod.
(11) L. 3, § 3 ff. eod.
(12) L. 1, § 2, 4 et 6; l. 3, § 11 et seq. ff. eod.; l. 2, § 3 ff. *testam. quemad. oper inspic.*
(13) L. 1 ff. *ne quid in loco sacro fiat.*
(14) L. 2 et 3 ff. eod.; l. 1 in fin. ff. *de operis nov. nunciat.*
(15) L. 1, § 1 ff. *de oper nov. nunciat.*; l. 2, § 19 ff. *ne quid in loco publ. fiat.*
(16) Arg. l. 10 cod. *de episc. et cler.*; l. 1 ff. *de loc. et itin. publ.*
(17) L. 2, § 21, 22 et 23 ff. *de loc. et itin. public.*
(18) L. 1 ff. eod.

consulto, edicto, decretove principium alicui concessum sit (1). Il secondo così: *Ne quid in via publica extra urbem, itinere publico fieret immittereturve, quo ea via idve* iter deterius fiat (2): il terzo così: *Ut quod in via publica factum, immissum quis habet, quo via illa iterve deterius sit restituatur* (3); il quarto finalmente così: *Ut ne cui vis fiat quo minus ei via publica, vel itinere ire, agere liceat* (4).

« Per conservare agli affittuarj di luoghi pubblici e municipali il pacifico possesso e godimento degli stessi luoghi a norma del contratto di locazione, il pretore introdusse in loro favore un interdetto che trovasi nel titolo del Digesto inscritto *de loco publico fruendo;* il quale interdetto era così concepito: *vim fieri veterat, quominus loco publico, quem is cui locandi jus fuerit fruendum alicui locaverit, conductori, sociove ejus e lege locotionis frui liceat* (5); dalle quali parole è manifesto che l'interdetto era *proibitorio*.

« Dopo il titolo *de loco publico fruendo*, seguiva quello inscritto *de via publica et si quid in ea factum esse dicetur*, il quale comprendeva due interdetti introdotti dagli edili curuli, il primo de' quali era *proibitorio*, l'altro *restitutorio*, ed ambidue appartenevano alle vie pubbliche situate in città; al contrario degli altri due interdetti uno *de locis et itineribus publicis*, l'altro *ne quid in loco publico vel itinere fiat*, i quali appartenevano alle pubbliche vie situate fuori di città. Il primo pertanto degli interdetti introdotti dagli edili curuli cioè il *proibitorio* era espresso ne'seguenti termini: *Ne quis viam publicam effodiat, subruat vel in ea quid construat;* l'altro cioè il *restitutorio* era espresso così: *Ne quis in viam publicam stercora, morticino, coria, similiave projiciat, vel si quis contra fecerit, ut restituat* (6).

« Siccome poi era di pubblico bene il risarcire e rifare le pubbliche vie situate in città, cosicchè ognuno aveva obbligo di risarcire e rifare quelle vie che erano presso alla propria casa (7); così il pretore introdusse un interdetto che trovasi nel titolo de' Digesti inscritto *de via publica et itinere publico reficiendo*, col quale interdetto proibì di frapporre impedimento qualunque, a colui che le pubbliche vie voleva risarcire e rifare riducendole al loro primiero stato, secondo l' obbligo che gli correva (8).

« Non solo provvide il pretore alla conservazione delle pubbliche vie, ma eziandio dei fiumi pubblici con due interdetti, uno *proibitorio* e l' altro *restitutorio*: ambidue compresi sotto il titolo de' Digesti *de fluminibus ne quid in flumine publico, ripave ejus fiat quo pejus navigetur.* Col primo dispose *ne quid in flumine publico ripave ejus fiat immittaturve, quo statio, iterve navigio deterior sit* (9); col secondo dispose: *ut quod in flumine publico, ripave ejus factum immissumve habeatur, quo statio iterve navigio deterior sit, restituatur* (10). Questi due interdetti erano introdotti perchè non si deteriorasse la navigazione nei pubblici fiumi; ed altri due, uno parimenti *proibitorio* e l' altro *restitutorio* tendevano a rendere libero il corso delle acque degli stessi fiumi o a conservare la direzione delle medesime, onde chi aveva diritto di goderne, continuasse ad esercitare liberamente il suo diritto. Il *proibitorio* era così concepito: *ne quid in flumine publico ejusve ripa fiat, immittaturve, quo aliter aqua fluat, quom priore aestate fluxerat:* le parole del *restitutorio* erano queste: *ut si quid hujusmodi factum immissumve habeatur, id restituatur.* Questi due interdetti erano compresi nel titolo de' Digesti inscritto *ne quid in flumine publico fiat, quo aliter aqua fluot atque uti priore aestate fluxit.*

« Siccome il pretore avea proibito di rendere deteriore la navigazione nei pubblici fiumi, così con più ragione proibì che la si impedisse del tutto, ed introdusse a tal uopo un interdetto in questi termini conceputo: *ne quis in flumine publico navem ratem agenti, vel per ripam onerare et exonerare volenti, vim faciat, atque per lacum, fossam, stagnum publicum navigare liceat.* Questo interdetto, come ognun vede, era *proibitorio*, ed apparteneva anche ai laghi, alle fossate, agli stagni pubblici, e simili, ed era sotto il titolo de' Digesti *ut in flumine publico navigare liceat.*

« Dopo questo titolo seguiva quello *de ripa munienda*, il quale conteneva un interdetto che proibiva d' impedire l' accomodamento delle ripe de' pubblici fiumi a chi le voleva accomodare, onde dall' un canto le ripe stesse non si rompessero, e non soffrissero in tal modo alcun danno i fondi vicini, dall' altro la navigazione non fosse resa incomoda; con questo però che quegli il quale intendeva di accomodare le ripe, prima di dar mano all'opera do-

(1) L. 2 princ, § 1 et seq. ff eod.
(2) L. 2, § 20 et 24 ff. eod.
(3) L. 2, § 35 ff. eod.
(4) L. 2, § 45 ff. eod.
(5) L. 1, § 3 ff. *de loco publ. fruendo.*
(6) L. unic., § 2 ff. *de via publ. et si quid in ea fact. esse dicet.*
(7) L. unic., § 3 ff. *de via publ. et si quid in ea fact. esse dic.*
(8) L. 1 ff. *de via publica et itin. publ. refic.*
(9) L. 1 princ., § 1 ff *de flumin. ne quid in flum. public.*
(10) L. 1, § 19 ff. eod.

veva assicuraro i vicini, mediante fidejussione, che i loro fondi non sarebbero stati danneggiati dall' opera stessa nel corso di dieci anni (1), prestando cioè la cauzione *de damno infecto*.

« Gl' interdetti de' quali fin adesso si è tenuto discorso appartenevano alle cose o sacre o pubbliche. Ora entriamo a parlare di alcuni di quegl' interdetti che riguardavano le cose private, e tra questi il primo era l' interdetto *de vi et vi armata*, se vuolsi denominare dall' iscrizione del titolo de' Digesti, oppure *unde vi*, se vuolsi stare alle iniziali dalle quali si è desunto il suo nome e nel Codice e nelle Instituzioni. Le parole dell'interdetto erano queste: *unde tu illum vi dejecisti, aut familia tua dejecit; de eo, quaeque ille tunc ibi habuit, tantummodo intra annum; post annum de eo, quod ad eum, qui vi dejecit, pervenerit judicium dabo* (2). Questo editto riguardava coloro che venivano discacciati dal possesso delle cose immobili; ond' è che se venivano tolte cose mobili, non si poteva agire con questo interdetto, ma o coll' azione del furto, o con l' altra *de vi bonorum raptorum* secondochè il furto era o no violento (3). All' usufruttuario però discacciato dall' usufrutto competeva quest' interdetto (4), ma non al procuratore, nè al colono (5), nè tampoco al figlio contro il padre, a meno che in questo ultimo caso l' espulsione non fosse stata fatta a mano armata (6).

« Quest' interdetto si dava non solo a chi era stato colla forza discacciato dal possesso ma ancora al di lui erede (7); sia che il possesso fosse naturale, sia che fosse civile, giusto o ingiusto; conciossiachè niuno dovesse trar partito da un suo delitto qual era quello di scacciare violentemente alcuno dal suo possesso (8), e si dava contro chiunque avesse o da se stesso o per mezzo d' altri scacciato dal possesso, od anche solo approvato il discacciamento da altri eseguito (9), ma non si dava contro l' erede se non in quanto era a lui pervenuto, atteso che l' erede non era tenuto pei delitti del suo autore (10); e molto meno si dava contro di un terzo che dopo il discacciamento avea incominciato a possedero (11), o contro di colui il quale, essendo stato discacciato da qualcuno, discacciava immediatamente costui ripigliandosi il suo primiero possesso (12).

« Con quest' interdetto non solo si riacquistava il perduto possesso, ma eziandio riacquistavansi tutte le cose mobili ancorchè altrui, le quali si fossero trovate nel fondo al tempo dell' espulsione, avesse o no lo scacciatore possedute tali cose, purchè però in questo caso l' interdetto si fosse intentato entro un' anno utile a contare dall' espulsione, altrimenti se si promoveva dopo, lo scacciatore non era tenuto se non per ciò che era a lui pervenuto (13).

« Oltre a quest' interdetto, altri rimedj furono ancora introdotti contro gl' invasori violenti, come quelli di reprimere la loro violenza a norma delle leggi 7 e seguenti codice *unde vi*, o di accusarli in forza della Legge Giulia *de vi publica et privata*, o quelle finalmente che somministravano le leggi canoniche al cap. *saepe contingit* 18 extr. *de restitut, spoliat.* ed al canon. *redintegranda* 3 et 4, caus. 3, quaest. 1 di cui il Menochio *de recup. possess.* remed. 15 et 16. Questo rimedio canonico che in molti luoghi era passato in consuetudine, era più esteso dell' interdetto *unde vi;* imperciocchè si dava per lo spoglio di qualsivoglia cosa, e contro qualsivoglia possessore. Tali erano i rimedj che vi erano in caso di spoglio. In caso di turbamento di possesso eravi l' interdetto *uti possidetis*, così chiamato dalle parole iniziali dell' editto pretorio. Era questo interdetto *doppio* e *proibitorio* e non si dava che per ritenere il possesso delle cose immobili, o di quelle che ad esse venivano assomigliate, como l' uso o l' usufrutto di un predio rustico od urbano, oppure le servitù prediali (14). Esso competeva a chi possedeva o quasi possedeva al tempo della contestazione della lite, purchè in faccia al suo avversario non avesse posseduto per forza nascostamente o a titolo precario, non ostante che in faccia di altri avesse in tal modo posseduto (15): ben inteso però che il possessore avesse provato il turbamento che proveniva da parte del suo avversario, e che avesse posseduto a nome proprio o per se medesimo o per mezzo di

(1) L. unic. ff. *de ripa mun.*
(2) L. 1 princ ff. *de vi et vi armata.*
(3) L. 1, § 6 et 7 ff cod.
(4) L. 3, §§ 13, 14, 15 et 16; l. 9, § 1; l. 10 ff. eod.
(5) L. 1, § 22; l. ult. ff. eod.
(6) L. 1, § 43 ff. eod.
(7) L. 1, § 44 ff. eod.; § 1, versic. *sed haeredibus instit. de perp. et temp. act.*
(8) L. 1, § 9, 10, 22, 24, 30 ff. cod.
(9) L. 1, § 13, 14, 18 et 22 ff. eod.
(10) L. 1, § ult.; l. 2; l. 9 princ.; ff. eod.; l. 2 cod. *unde vi.*

(11) L. 7; l. 13 ff. eod.; l. 4, § 22 ff. *de usurp. et usucap.*
(12) L. 3, § 9; l. 17 ff. *de vi et vi armata;* leg. 12, § 1 ff. *quod met. caus.*
(13) L. 1, § 13, 19, 32 et seg.; l. 3, § 12; l. 19 ff. *vi et vi arm.*
(14) L. 1 princ. et § 4; l. 4 ff. *uti possid.*; § 4 in med. et § penult. instit. *de interd.*; l. ult. ff. *de servit.*; l. 8, § 3 ff. *si serv't vind.*
(15) L. 1, § ult.; l. 2 et 3 princ. ff. *uti possid.* l. 17 ff. *de precario;* § 4 instit. *de interd.*

altri (1). Al di lui erede però non competeva, perchè il diritto ereditario dava bensì all'erede il dominio, ma non il possesso (2), e molto meno poi competeva a chi aveva già perduto il possesso, conciossiachè quest'interdetto non si dava per ricuperare; ma per ritenere e conservare il possesso (3).

« Si promoveva quest'interdetto come colui che pretendeva di possedere esso medesimo, e che sotto tale pretesto disturbava il vero possessore (4); quindi non avea luogo che quando due pretendevano di possedere ad un tempo medesimo la stessa cosa (5).

« Per quest' interdetto il possessore faceva cessare ogni disturbo, e conseguiva qoanto gli sarebbe interessato a non essere stato disturbato, cioè a dire la stima del possesso, la quale era assai superiore a quella della proprietà (6). Era però obbligato di dare al suo avversario cauzione mediante fidejussore onde garantirlo che in pendenza del giudizio petitorio non avrebbe deteriorato il fondo, altrimenti se non dava questa cauzione, il possesso si concedeva all'avversario medesimo che simile cauzione avesse dato (7).

« Al titolo *uti possidetis* succedeva l'altro *de superficiebus*: Chiamavasi *superficie* tutto ciò che era piantato o edificato sopra il suolo; ed il diritto di *superficie* era quello di piantare o edificare qualche cosa nel suolo altrui con patto di godere la piantagione o l'edifizio per un certo tempo od in perpetuo (8). Affinchè pertanto il *superficiario* potesse difendersi nel possesso dolla superficie, il pretore introdusse in suo favore l' interdetto *de superficiebus*, col quale proibì al padrone del suolo ed a chiunque altro disturbare il di lui possesso (9). Era questo interdetto *doppio* al pari del precedente, ed in ambidue avevano luogo le stesse regole (10).

« L'interdetto *de itinere atque privato* riguardava le servitù rustiche ed era *proibitorio* (11) Esso era diviso in due interdetti, uno col quale il pretore dispose *quo itinere atque privato, quo de agitur, vel eia hoc anno nec vi, nec elam, nec precorio ab illo usus es: quominus ita utaris, vim fieri veto* (12); l'altro col quale dispose: *Qui itinere actuque hoc anno non vi, non clam, non precario ab alio usus es, quo minus id iter actumque, ut tibi jus esset reficias, vim fieri veto: qui hoc interdicto uti volet, is adversario damni infecti, quod per ejus vitium datum sit, caveat* (13). Il primo era dato per conservare il quasi possesso della servitù *itineris oetus* o *viae*, allorchè si fosse provato che nell'anno antecedente compntando dal tempo dell' interdetto erasi fatto uso di una di queste tre servitù almeno per trenta giorni, non per forza, non clandestinamente, e non a titolo precario (14): davasi ancora per conseguire qoanto sarebbe interessato a non essere proibito l' esercizio della servitù (15). Esso davasi non solameote al proprietario, ma ancora all' usufruttuario del predio dominante (16) senza che alcuno di loro fosse obbligato a provare la servitù, bastando a lui di avere usato della servitù almeno per trenta giorni onde conservarlo nel quasi possesso della medesima finchè erasi deciso la quistione intorno al diritto di servitù (17).

« Il secondo interdetto consisteva nell' attribuire al padrone del fondo dominante il diritto di risarcire la servitù e ridurla al suo primiero stato (18); ma non si dava se il padrone del fondo dominante non provava competergli la servitù, ed averne fatto uso nell' antecedente anno, poichè questo interdetto aveva per causa il diritto di proprietà (19); e se oltre a ciò non prestava canzione *de damno infecto* (20).

« Tre interdetti esistevano intorno alla servitù di *acquidotto*, i quali furono compresi sotto il titolo de' Digesti, *de aqua quotidiana et aestiva*. Il primo riguardava l' acqua quotidiana e perenne e promise il pretore di conservare il padrone del fondo dominante nel quasi possesso di condurre quest'acqua là dove avesse provato di averla condotta nell' anno antecedente, non per forza, non clandestinamente, e non a titolo precario, e di proibire ad un tempo che si fosse fatta alcuna cosa atta ad imbrattare, a corrompere o a rendero deteriore la stess' acqua (21). Il secondo ri-

(1) L. 3, § 8 ff *uti possid.*; l. 16 et 17, § 1 ff. *depositi*; l. 39 ff. *de ocq. vel omitt. poss.*
(2) L. 23 ff eod.
(3) L. 1, § 4 ff. *uti possid.*
(4) L. 11 ff. *de vi et vi armoto*; l. 3, § 3 et 4 ff. *uti possid.*; l. 14 ff. *de injuriis.*
(5) L. 3, § 5 ff. *uti poss.*
(6) L. 3, § ult. ff. eod.
(7) L. unic. cod. cod.
(8) L. 2, ff. *de superfic.*; l. 73, § 1; l. 83 ff. *de rei vind.*; l. 2, § 17 ff. *ne quid in loco publ. fiat.*; l. 12, § 3 ff. *de publ. in rem oct.*; l. 1. § 1 ff. *de superfic.*
(9) L. 1 princ. et § 1 ff. eod.
(10) L. 1, § 2 ff. eod.
(11) L. 1 § 1 ff. *de itin oct. priv.*
(12) L. 1 princ. ff. eod.
(13) L. 3, § 11 ff. eod.
(14) L. 1 princ. et § 2 junct.; l. 3, § 2 ff. eod.
(15) L. 2, § 3 ff. eod.
(16) L. 3, § 4 et 5 ff. eod.
(17) L. 1, § 2 et 4 ff. eod.
(18) L. 3, § pen. et ult. ff. eod.
(19) L. 3, § 13 ff. eod.; l. 2, § 2 ff. *de interd.*
(20) L. 3, § 11 ff. *de itin. act. priv.*
(21) L. 1 princ. et § seq. ff. *de aquo quotid. et oest va.*

guardava l' acqua estiva, e promise il pretore che avrebbe proibito d' impedire la condotta di quest' acqua là dove si fosse provato di averla condotta nell' antecedente estate non per forza, non occultamente, non a titolo *precario* (1). Il terzo finalmente riguardava l' acqua che si conduceva dai pubblici conservatori d' acqua i quali venivano dai Romani chiamati *castella* (2); e intorno a quest' acqua promise il pretore che avrebbe conservato nel quasi possesso di condurre la stess' acqua colui il quale avesse provato essergli stato concesso tale facoltà, purchè avesse prestato la cauzione *de damno infecto;* nel caso che si fosse trattato di fare un' opera (3). Quest' interdetto adunque aveva per causa la proprietà (4), ed in questo era differente dagli altri due, i quali avevano per causa il quasi possesso.

« Simile a questi interdetti era quello *de rivis* il quale era così conceputo: *Rivos, specus, septa reficere, purgare aquae ducendae causa, quominus liceat illi; dum ne aliter aquam ducat, quam uti priore aestate, non vi, non clam, non precario a te duxit; vim fieri veto* (5). Quest' interdetto si dava a quelli cui competeva l' altro *de aqua quotidiana et aestiva* (6).

« Dopo quest' interdetto succedeva quello *de fonte*. Per esso coloro che nell' anno precedente avevano usato dell' acqua di un qualche stagno, fonte, lago, pozzo o simile, se il loro uso non era stato nè violento, nè clandestino, nè precario, venivano conservati dal pretore nel quasi possesso di tale servitù, non che nel diritto di purgare la scaturigine dell' acqua, e generalmente di fare qualunque opera tendente alla conservazione della servitù stessa (7).

« Nell' interdetto *uti possidetis* non erano comprese le cloache (8).

« Sotto nome di cloache s' intendevano quei luoghi concavi, pei quali scorrevano le immondezze, non esclusi i condotti e le doccie (9). Dividevansi le cloache in pubbliche ed in private. Per le prime scorrevano le immondezze della città; per le seconde quelle de' predi privati. Perchè non fosse impedito o deteriorato l' uso delle pubbliche, il pretore introdusse un interdetto *proibitorio*, ed un altro *restitutorio* se mai a quello si fosse contravvenuto (10). Intorno alle private pubblicò un interdetto *proibitorio* affinchè quei vicini per le di cui case passavano queste cloache non fossero impediti di risarcirle e purgarle qualora per altro avessero prestato la sicurtà *de damno infecto* (11). Siccome poi il risarcimento e la purgazione delle cloache era di molta utilità alla salute de' cittadini, ed eziandio agli edifizii (12), così questo ultimo interdetto davasi anche a coloro il di cui quasi possesso era violento, o clandestino, o precario rispetto a qualsivoglia persona non che all'avversario medesimo (13).

« Quando volevasi impedire di fare una nuova opera, davasi l' azione detta *annunzio di nuova opera*. Quando poi l' opera era già fatta, allora davasi l'interdetto *quod vi aut clam* onde restituire le cose nel loro primiero stato, purchè l'opera fosse stata fatta o per forza o clandestinamente in un luogo pubblico o privato, sacro o religioso (14). Per forza dicevasi fatta l'opera non solo quando erasi usato realmente forza, ma ancora quando, non ostante *l'annunzio della nuova opera* erasi fatta l'opera stessa (15); o quando erasi per forza impedito *l'annunzio della nuova opera* (16). Clandestinamente operava chi dovendo all'avversario notificare l'opera che voleva fare non gliela notificava temendo di trovare un ostacolo (17), o chi dopo tale notificazione aspettava ad intraprendere l'opera tanto tempo da far credere al suo avversario di aver dimesso il pensiero di eseguire l'opera stessa (18).

« Quest'interdetto aveva luogo per tutte le nuove opere che si facevano sopra il suolo, non per quelle che si facevano sopra cose mobili, salvo che le medesime si fossero riputate parte del suolo (19). Esso competeva a tutti coloro in di cui pregiudizio era stata fatta l'opera, avessero o no il dominio od il possesso del suolo sul quale l' opera era stata fatta (20), contro quelli che per forza o nascostamente avevano fatta o comandata l' o-

(1) L. 1, § 3, 4, 29 et seq. ff. eod.
(2) L. 1, § 39 ff. eod.
(3) L. 1, § 38 ff. eod.
(4) L. 1, § ult. ff. eod.
(5) L. 1 princ. ff. *de rivis*.
(6) L. 3, § 7 ff. eod.
(7) L. 1 princ. et § 1, 2, 4 et seq. ff. *de fonte*.
(8) L. 1 princ. ff. *uti possid.*
(9) L. 1, § 4 et 6 ff. *de cloacis*.
(10) L. 1, § pen. et ult ff eod.
(11) L. 1 princ. et § 5 et 11 ff eod.
(12) L. 1, § 2 ff. eod; l. 3, § 1 ff *de op. nov. nunciat.*
(13) L. 1, § 7 ff. *de cloacis*.
(14) L. 1, princ. et § 1; l. 20, § ult. ff. *quod vi aut clam*.
(15) L. 1, § 5 et seq.; l. 3, § 1; l. 5, § 7; l. 20 ff. eod.
(16) L. 1, § 8 et ult.; l. 2; l. 20 ff. eod.
(17) L. 3, § pen. et ult.; l. 4 ff. eod.
(18) L. ult., § ult. ff. eod.
(19) L. 7, § 5 et seq.; l. 8, 9, 10, 11 princ. et § 1, 2, 3 ff. eod.
(20) L. 11, § 1; l. 12 et 13, § 3 et 4; l. 16 princ; l. 19 ff. eod.

pera (1), o permesso che fosse fatta allorchè dovevano e potevano proibirla (2); ma non contra ai loro eredi, se non in quanto era ad essi pervenuto (3). Coloro poi i quali avevano fatto o comandato o permesso che si facesse l'opera allorchè dovevano o potevano proibirla, erano tenuti a restituire a proprie spese le cose nel loro primiero stato, o a pagare dippiù i danni e gl'interessi all'attore (4). I terzi possessori dell'opera, i quali niuna parte avevano avuto nella medesima, non erano tenuti se non se a soffrire che fosse tolta a spese di chi l'aveva fatta (5).

« Quest'interdetto non si dava più quando era trascorso un anno dacchè l'opera era stata fatta o da cho erasi desistito dal farla (6), nè tampoco si dava nel casi di cui è parola nella l. 3, § 2 et 3; l. 5, § 12; l. 7, § 4 et 7; l. 20, § pen. ff. eod. Non davasi neppure in un altro caso il quale formò materia del titolo successivo inscritto *de remissionibus*, ed era allorquando il pretore decretava cho l'annunzio fatto della nuov'opera non aveva luogo (7).

« A questo titolo succedeva quello *de precario*. Coloro i quali con preghiere avevano ottenuto il possesso di una qualche cosa onde servirsene dicevansi possedere a titolo precario ed il loro possesso durava finchè voleva colui il quale lo avea ad essi concesso, ond'è che il precario non era un contratto ma un genere di liberalità, il quale non dava al possessoro alcun diritto reale sopra la cosa concessagli (8). Da ciò seguiva che il precario era diverso dal comodato in ciò che questo ultimo era un contratto reale, mediante il quale si dava una cosa per un determinato uso (9). Era diverso ancora dalla donazione, poichè la medesima costituisce un titolo onde trasferire il dominio della cosa data (10).

« Siccome poi il precario non era un contratto, ma un genere di liberalità esercitata verso di chi la implorava con preghiere, così seguiva da ciò che il precario non passava all'erede di chi lo aveva ottenuto (11), e non dava alcuna azione (12), tranno la generale *praescriptis verbis* (13). Per lo che il pretore introdusse l'interdetto *restitutorio de precario*, pel quale permise di potersi chiedere in qualunque tempo la restituzione delle cose date a titolo precario insieme con ogni loro causa, e colla rifazione de' danni provenuti da dolo o da colpa data del possessore (14).

« Questo interdetto era perpetuo e non ammetteva alcuna prescrizione neppure l'immemorabile (15), e competeva non solo al concedente, ma eziandio al suo erede (16), contra quegli che aveva ottenuto una qualche cosa a titolo precario, non che contra ai suoi eredi, i quali per altro non erano tenuti del dolo e del loro autore, se non in quanto era ad essi pervenuto (17).

« Se chi era padrone di alberi, i quali avessero recato pregiudizio all'altrui fondo urbano, non toglieva tali alberi, dava diritto al padrone od all'usufruttuario del fondo di reciderli egli medesimo, ed a quest'effetto gli competeva l'interdetto *proibitorio de arboribus caedendis*, sul quale era vietato al padrone degli alberi di opporsi al loro tagliamento (18). Se il predio era rustico, e che avesse sofferto del danno dall'ombra, degli alberi altrui, poteva il padrone del fondo recidere i rami di tali alberi riducendoli all'altezza non minore di quindici piedi, e a tal uopo gli competeva l'interdetto *proibitorio* pel quale era vietato al padrone degli alberi di opporsi a questo tagliamento (19).

« Dopo quest'interdetto seguiva quello *de glande legenda*. Se le ghiande e generalmente i frutti di un proprietario cadevano nel fondo di altro proprietario, il primo aveva diritto di prendersi i suoi frutti caduti, ed il secondo non poteva fargli alcuno ostacolo, altrimenti si poteva instituire contro di lui l'interdetto *proibitorio de glande legenda*, purchè il proprietario de' frutti fosse andato a prenderli nel termine di tre giorni dalla loro caduta (20): imperocchè il proprietario del fondo non aveva sopra di essi alcun diritto, e doveva a se medesimo imputare qualora potendo evitare questa caduta coll'interdetto *de arboribus caedendis* non si era prevalso del suo dritto.

(1) L. 5, § 8 et seq; l. 6 ff. eod.
(2) L. 15, princ. et § 1 et 2 ff. eod.
(3) L. 15, § 3 ff. eod.
(4) L. 11, § 4; l. 15, § 7 et ult. ff. eod.
(5) L. 19, § ult. ff. eod.; l. 4, § ult.; leg. 5 ff. *de aqua et aqua pluvia arcend.* junct. l. 7 ff. eod.; l. 7 *quod vi aut clam.*
(6) L. 15, § 3, 4, 5, 6 ff. eod.
(7) L. unic. ff. *de remissionibus*; l. 7, § 2 ff. *quod vi aut clam.*
(8) L. 1 princ. et § 1 et 2 ff. *de precario.*
(9) L. 17, § 3 ff. l. 3 cod. *commod. vel contra.*
(10) L. 1, § 2 ff. *de precario.*
(11) L. 12, § 1 ff. eod.
(12) L. 14 ff. eod.
(13) L 2, § 2; l. 19, § 2 ff. eod.
(14) L. 2 princ.; l. 8, § 3, 4 et 6; l. 10 ff. eod.
(15) L. 8, § pen. ff. eod.; l. 2 cod. *de praescr. 30 vel 40 ann.*
(16) L. 8, § 1; l. 12, § 1 ff. eod.
(17) L. 4, § 2; l. 8, § ult. ff. eod.
(18) L. 1, princ. et ll. seqq. ff. *de arb. caeden.*
(19) L. 1, § 7 et seq. ff. eod.
(20) L. unic. ff. *de gland. leg.*

« L'interdetto *de libero homine exhibendo*, come le parole stesse il manifestano, era *esibitorio*, era perpetuo, e davasi a qualunque del popolo onde costringere chi con dolo malo possedeva un uomo libero, ad esibirlo, o a pagare la stima della lite a tutti coloro che si fossero presentati a chiederlo, affinchè il possessore tediato da tutti questi pagamenti si fosse una volta risoluto di farne l'esibizione (1).

« Simili a quest'interdetto erano gli altri due che erano compresi nel successivo titolo de' Digesti inscritto *de liberis exhibendis item ducendis* uno de'quali era *esibitorio* e l'altro *proibitorio*, ed ambidue avevano per loro causa il dominio ed erano fondati sul diritto di patria potestà (2).

« Competevano adunque soltanto agli ascendenti paterni contro colui che possedeva i discendenti che sotto la loro podestà esistevano, onde costringerlo col primo interdotto ad esibire gli stessi discendenti, e col secondo a non fare alcuna violenza contra gli ascendenti che riconosciuti i discendenti loro esibiti, volevano seco condurli (3).

« L'interdetto *utrubi* così chiamato dalla prima parola dell'editto pretorio che lo introdusse, non era punto dissimile dall'interdetto *uti possidetis* se non in quanto che questo aveva luogo nelle cose immobili, quello nelle mobili (4).

« Siccome accadeva alcune volte che il locatore di un predio urbano voleva ritenere le cose dell'inquilino che dal predio voleva partire, così il pretore diede a costui ed all'erede suo l'interdetto *de migrando*, pel quale pagata la pensione, potesse costringere il locatore e suo erede a lasciargli libero il trasporto delle cose sue che nel predio aveva collocate (5).

« Non è abbastanza chiaro se l'interdetto *salviano* fosse così chiamato dal nome di Salvio Giulio. Coloro che amassero avere questa cognizione possono consultare Bynckersh. obs. 1, 24. Noi non crediamo di doverci fermare sopra ciò, ma di dover passare alla sostanza di quest'interdetto, e far sapere che per esso si acquistava il possesso e si divideva in *diretto* ed *utile* che chiamavasi altresì *quasi salviano*. Il diretto competeva al locatore del fondo rustico onde impossessarsi delle cose dall'affittuario ipotecate pel pagamento della pensione (6), l'utile davasi al padrone del fondo ed a qualsivoglia altro creditoro ipotecario contro qualunque possessore ad esempio dell'aziono ipotecaria, onde ottenere il possesso del fondo ipotecato (7). E con ciò abbiamo terminato di esporre i principii del libro 43 del Digesto. »

Vedi per tutt'altro il § V all'art. 2134.

(1) L. 1, princ.; l. 3, § 9, 10, 11 et 13; l. ult. princ. et §§ seqq. ff. *de lib. hom exhib.*
(2) L. 2, § 2 ff. *de interdict.* junct. l. 1, § 2 ff. *de rei vind.*; l. 1, § 1 ff. *de lib. exhib.*
(3) L. 1, princ. et § 1 et 4; l. 3 princ. ff. l. 1 cod. *de lib. exhib.*
(4) L. unic. ff. *utrubi* § 3 instit. *de interd.*
(5) L. 1 princ. et §§ seqq. ff. *de migrando.*
(6) L. 1, § 1 ff. *de salv. interd*; l. 1 cod. *de precar. et interd. salv.*; § 3 instit. *de interd.*
(7) L. 1 princ. et § seq. ff. *de salv. interd.*

ARTICOLO 2126.

Ravvicinamento.

Vedi gli articoli 1171 e 1172 leggi civili.

Non si può rinunziare preventivamente al dritto di prescrizione: si può però rinunziare alla prescrizione già acquistata.

ARTICOLO 2127.

La rinunzia alla prescrizione è *espressa* o *tacita:* la rinunzia tacita risulta da un fatto il quale non potrebbe sussistere senza supporre l'abbandono di un dritto acquistato.

ARTICOLO 2128.

Colui che non può alienare, non può rinunziare alla prescrizione acquistata.

§ I.

OSSERVAZIONI

I tre articoli dei quali trattiamo si occupano della rinunzia della prescrizione — Epperò di quella già acquistata, non mai della non verificata — Il motivo di questa limitazione fu da remoto tempo dibattuto; ma Bartolo à saputo darne la vera spiegazione, e pare che non siasi ingannato, come si sono ingannati altri autori che àn frugate futili ragioni.—Sicchè egli fonda il suo convincimento sul principio che la prescrizione tiene alla utilità pubblica, e che non debba mercè convenzione derogarsi a leggi che interessano il bene generale: *Ego dico quod usucapio est introducta propter* BONUM PUBBLICUM *principaliter: ergo per pactum remitti non potest* (1): lo fonda altresì sul riflesso che la prescrizione medesima è una privazione stabilita per evitare lo stato di precarietà in odio di colui che trascura i suoi dritti: *odio negligentiae, non favore praescribentis* (2); sicchè non si saprebbe autorizzare una convenzione che favorisse la dimenticanza di doveri di un padre di famiglia diligente — Ecco quindi la ragione che giustifica la lezione dell'art. 2126.

Questa rinunzia dice poi l' art. 2127 può essere *espressa* o *tacita*. E non essendovi dubbio sulla intelligenza della rinunzia espressa, perchè consta del fatto dichiarato; la rinunzia tacita si à quando il fatto da cui essa risulta sia tale che non potrebbe sussistere senza supporre l'abbandono di un dritto acquistato — È difficile forse di precisare i casi che fan supporre questo abbandono, e tracciare le regole esatte circa la valutazione degli atti dai quali può dedursene la rinunzia, valutazione che si affida ai lumi ed alla coscienza dei giudici: quello soltanto che deve meritare la dovuta considerazione si è, che non debbano confondersi gli atti interruttivi da quegli atti che inducono la rinunzia; imperocchè i primi servono soltanto a manifestare la riconoscenza del dritto; gli altri riposano sul principio che non essendo presumibile la gratuita rinunzia di un dritto, deve l'abbandono emergere da un fatto tale che faccia contestare questa difficile presunzione. Per esempio: Sono creditore di mille. Senza far menzione di questo credito mutuo con altro titolo altri mille al mio debitore. Costui mi paga i mille nascenti da quest'ultimo titolo, ed io ne fo quietanza, dichiarando di non aver altro di che pretendere. Ecco il fatto di una rinunzia tacita al primo credito. L'abbandono del primo dritto creditorio si desume da due fatti: l' uno nel mutuare gli altri mille senza parlare dei primi; l'altro nel liberare per questi mille il mio debitore dichiarando di non avere altro di che pretendere. Questo caso presenta un esempio chiaro e manifesto. Epperò non sarà mai operata la rinunzia se non quando il fatto che la fa supporre fosse equivoco. Per esempio: Son citato per un debito. Dichiaro di esser pronto a pagare quando mi si avvalorasse, mercè il titolo, il dritto, che si vuole contro di me sperimentare. Avrò con ciò rinunziato alla eccezione di prescrizione, che potessi far valere alla notificazione del titolo? No: perchè non valendo un titolo che fosse prescritto, la mia riserva di pagare è condizionata al caso in cui il titolo fosse contro di me esperibile.

L' articolo 2128 poi contiene un principio più volte proclamato nelle nostre leggi civili, che cioè nessuno può fare atti dominicali quando non ne abbia il dritto o la suscettibilità.Sicchè essendo la rinunzia al dritto di prescrizione acquistata un' alienazione di questo dritto, non potrebbe ciò farsi espressamente, nè potrebbe dedursi per induzione tacita dal lato di chi non è libero dispositore dei suoi dritti. Perciò la regola colpisce i minori, gl' interdetti, le donne maritate, lo stato, i pubblici stabilimenti, i corpi morali, e tutti coloro che non ànno la libertà di operare. Per essi vi sono i casi di nullità e di ritrattazione a seconda che la rinunzia emerge o dal soggetto privilegiato, o da chi deve rappresentarlo. Solo deve stabilirsi per norma che l' art. 2128 in esame non è applicabile alle materie di procedura. La perenzione che annienta l'*azione* e non il *dritto*, opera anche nel caso in cui è quistione d' interessi di persone soggette all'altrui direzione.

§ II.

ATTI DEL GOVERNO.

Vedi il § II agli articoli seguenti.

§ III.

GIURISPRUDENZA.

1. Colui che non à facoltà di acquistare può nondimeno mantenersi nel possesso e servirsi dell' eccezione della prescrizione per respingere l' azione di un terzo che volesse spogliarlo — Cass. franc. 23 germ. an. 9; Sirey 1, 2, 424.

(1) Leg. 38 ff. *de legat.*

(2) Leg. 1, ff. *de usurp. et usucap.*

2. Il debitore può opporre a colui che à pagato debiti senza sua saputa, benchè in un tempo in cui non erano prescritti, la medesima eccezione di prescrizione che potrebbe far valere contro il creditore primitivo se si presentasse per essere pagato — La stessa 18 ottobre 1809; Ivi 10, 1, 37.

3. Respingere l'eccezione della prescrizione come tardiva non è dire che vi sia rinunzia presunta a norma delle circostanze — In conseguenza una sentenza che la rigetta perchè proposta dopo le difese nel merito e *rebus non integris* offre una contravvenzione all'art. 2224 = 2130 del cod. civ. — La stessa 5 giugno 1810; Ivi 10, 1, 282.

4. Vi è violazione medesima se s'induce la rinunzia alla prescrizione dalla risposta che fa il convenuto ad una dimanda di pagamento di nulla dovere — La stessa 19 aprile 1815; Ivi 15, 1, 203.

Vedi per tutt'altro il § III agli articoli seguenti, non che il § III all'art. 2187.

§ IV.

DRITTO PATRIO.

Vedi il § IV all'art. 2125, non che all'articolo 2134.

§ V.

DRITTO ROMANO.

Vedi il § V all'art. 2125 — Vedi del pari la leg. 28 ff. *de verb. oblig.*

ARTICOLO 2129.

Ravvicinamento.

Vedi gli articoli 1307, 1314 e 2227 leggi civili.

I giudici non possono far valere *ex officio* la prescrizione, quando non sia opposta.

ARTICOLO 2130.

La prescrizione si può opporre in qualunque stato della causa, anche avanti la gran corte civile; purchè le circostanze non offrono un fatto donde risulti ad evidenza, che la parte che non l'à opposta, vi abbia rinunziato.

§ I.

OSSERVAZIONI.

Il precetto dell'art. 2129 perchè fu dettato dalla sapienza legislativa? Non è forse una limitazione al potere del giudice? Non è la prescrizione circoscritta dal tempo? E se è così: a che l'intervento della volontà delle parti? Si risponde: perchè la prescrizione è *beneficio* e non *dritto;* è *presunzione* e non *verità;* è *rimedio* e non *precetto* — Quindi la coscienza della parte dovendo regolare chi la invoca, non può il giudice arbitrarvi. Ecco il motivo che à determinata la lezione dell'art. 2129, facendosi astrazione a taluni principî che farebbero intendere la cosa in diverso modo—Infatti nell'antico dritto romano, come fa ben rilevare il Troplong, le azioni nascenti dal dritto civile, il quale componevasi delle leggi delle XII Tavole, dei Senato-Consulti e delle Costituzioni, erano perpetue in tutta la estensione della parola, appunto perchè essendo perpetue le leggi, perpetui esser doveano i dritti che da esse fluivano — Per lo contrario le azioni che derivavano dalla giurisdizione pretoria non erano che quasi tutte temporanee e circoscritte dal periodo della magistratura del pretore. Posteriormente le Costituzioni limitarono è vero anche le azioni perpetue al periodo di anni trenta; ma ciò nondimeno non lasciarono di dirsi perpetue, per modo che elassi i trent'anni, era necessaria che la prescrizione si fosse opposta per avere il suo effetto, mercè la eccezione *diuturni silentii* (1). Le azioni temporanee poi si estin-

(1) Veggasi Vinnio *partitionis juris* lib. 2, cap. 67.

gnevano *ipso iure* per lo solo trascorrimento del tempo, perchè, dicea Vinnio: *quae actio intra certum tempus datur, palam est ultra id tempus non dari.* Perciò, a differenza delle azioni perpetue, per le temporanee non vi era d'uopo di opporsi la eccezione di prescriziono contro colui che esercitava l'azione fuori il termine definito: bastava il contraddirlo con dirgli *siete carente di azione.* Questa distinzione, dopo i Romani, fu nelle posteriori legislazioni obliata. In vece le opinioni si scissero, perchè vi erano di coloro che, troppo preoccupati pei danni nascenti dalla precarietà dei dritti, volesno soggettare la prescrizione alla influenza della legge siffattamente da dare al solo *tempo* l'attributo di una pruova di liberazione di un dovere, o di perdita di un dritto, senza che l'amalgama della morale e della coscienza intervenisse in questo attrito. Altri poi con maggiore acume credettero di subordinare la legge alla volontà delle parti; sicchè questa fu la opinione prevalente, che il codice accolse; per modo che quella prescrizione che prima era riputata un *dritto* una *verità* un *precetto;* fu invece riguardata un *beneficio* una *presunzione* un *rimedio.*

In quanto poi all'art. 2130, la disposizione risponde alle premesse, ed è una conseguenza della leg. 8 del cod. *de praescr. longi temp.*, la quale appunto si esprime dicendo *praescriptionem peremptionem..... priusquam SENTENTIA FERATUR, objicere quandoque licet.* Invero, se la prescrizione dev'essere opposta per potere avere effetto, era necessario che siffatto rimedio fosse stato ammessibile in ogni stato di causa *priusquam SENTENTIA FERATUR,* sul riflesso che tale prescrizione attaccando perentoriamente il fondo della lite, finchè questa sussiste, si è sempre in grado di opporre quella. E per *sentenza* secondo la intelligenza del codice giustinianeo e dell'art. 2130 s'intende il giudicato che fa finire la lite, e non qualsiasi pronunziazione del magistrato, suscettiva di gravame o di sua natura interlocutoria o preparatoria: ecco perchè l'art. in esame dice che la prescrizione possa opporsi *anche avanti la gran corte civile.*

Chiude poi il suo concetto l'articolo medesimo con aggiungere la condizione eccezionale *purchè le circostanze non offrano un fatto donde risulti ad evidenza, che la parte che non l'à opposta, vi abbia rinunziato;* perchè in questo caso la pruova manifesta della rinunzia accenna ad una volontà deliberata di non farsi capo di un rimedio, che la legge protegge solo per garentire una presunzione che tende ad equilibrare i dritti, e nommai per fare onta alla morale, appunto perchè, il vogliamo ripetere, *la legge è per la pace, mentre la morale è per la virtù.*

§ II.

ATTI DEL GOVERNO.

Vedi il § II agli articoli seguenti.

§ III.

GIURISPRUDENZA.

Non può opporsi la prescrizione la prima volta in corte suprema—C. supr. di Napoli 30 luglio 1829—Della Gatta e Banco. Ed invero il giudizio di merito finisce in gran corte civile. La corte di censura accorre in presidio della legge, piucchè delle parti. Quindi era giusto interpetrarsi così il pensiero del legislatore nel dettare l' art. 2130.

Vedi il § III all'art. 2187.

§ IV.

DRITTO PATRIO.

Vedi il § IV all'art. 2125, nonchè all'articolo 2134.

§ V.

DRITTO ROMANO.

Ved. la leg. 1. *de usurp. et usucap.*
L. 38 e 61 ff. *de pactis.*
Leg. 27 *de reg. jur.*
Leg. 9 *de praescr. long. temp.*
Vedi Pothier *oblig.* n. 702.
Vedi per tutt' altro il § V all' art. 2125.

ARTICOLO 2131.

Ravvicinamento.

Vedi gli articoli 705, 1119, 1120 e 2127 leggi civili.

I creditori, o qualunque altra persona interessata a far valere la prescrizione, possono opporla, non ostante che il debitore o il proprietario vi rinunzi.

§ I.

OSSERVAZIONI.

La disposizione di questo articolo è nella ragione filosofica della legge; è la conseguenza di un dettato del romano dritto; è infine un dovere di natura di rendere a ciascuno ciò che gli appartiene. Invero la legge in più luoghi delle sue sanzioni fa prevalere il principio che il creditore abbia buon dritto di mutuare le ragioni del suo debitore. Il dritto romano colla legge 19 ff. *de except.* dice: *omnes exceptiones quae reo competunt, fideiussori quoque*, ETIAM INVITO REO, *competunt*. Sicchè questo principio insegnato dal giureconsulto Marciano fa ricordare l' altro invocato dai dottori *nemo liberalis nisi liberatus*, appunto perchè fin quando il creditore non è soddisfatto, à egli sempre la facoltà di esercitare tutti gli atti competenti ai suoi debitori per raggiungere il fine della soddisfazione del suo credito. Se adunque la prescrizione, la quale tenda o a liberare o ad acquistare, è ferace di utili conseguenze per chi la invoca, e se dessa non costituisce un dritto personale, ma una facoltà trasmissibile agli eredi e successori; il creditore, prendendo il posto del suo debitore, ben può supplire alla nolenza o negligenza di costui per giovare a sè. Ecco su quale principio è fondato l'articolo in esame.

Ma che diremo se il debitore avesse rinunziato al beneficio della prescrizione, ovvero fosse interceduto un giudicato che avesse fatto cessare gli effetti di un tale beneficio per non essersi invocato dal debitore? Potrebbe il creditore in questo caso rendersi opponente di terzo contro questo giudicato pel pregiudizio a suo danno verificatosi? Vi è chi si avvisa per l'affermativa. Ma noi crediamo di no. La prescrizione non è un *dritto* una *verità* un *precetto*, come abbiamo altrove osservato, ma un *benefizio* una *presunzione* un *rimedio*, che cede al principio sociale per la fermezza dei dritti di proprietà, ma non deve mai cedere al principio di morale e di giustizia. Quindi se il debitore non à voluto avvalersi di questo rimedio, si è forse che la sua coscienza non glielo suggeriva; e perciò sarebbe ingiusto che il creditore volesse profittarne.

Oltre de'creditori, l'articolo parla anche di *qualunque altra persona interessata a far valere la prescrizione*.

Qui è necessario conoscere a quali altre persone crede la legge estendere un tale beneficio. In primo luogo ai fideiussori. Per questi però non pare di esservi la medesima ragione dei creditori nel caso poco fa proposto; imperocchè costoro ànno interesse di esser pagati, ma sono del pari soggetti agli eventi del debitore che può divenire insolvibile; sicchè possono perdere il loro credito, e non venendo pagati, ànno solo il dolore di non vedere ritornare nel loro patrimonio quello che ànno già erogato; nell'atto che se osta loro nel caso in esame la morale del debitore, costui essendo sempre tale, può essersi certo che finchè possiede una bricciola di terreno, sempre sarà dei creditori. Dall' altro lato i fideiussori *certant* esclusivamente *de damno vitando*: essi non è che debbono esser pagati e non lo sono; ma debbono pagare senza doverlo: debbono in somma soffrire per altri un danno come conseguenza della garentia. Quindi ad essi competerebbe la opposizione di terzo.

Possono anche comprendersi nella sanzione dell'articolo coloro che abbiano dritti di usufrutto o di servitù sull'immobile, per lo quale il possessore avesse potuto giovarsi della prescrizione. E similmente infine la rinunzia della prescrizione fatta da un debitore solidale non nuoce agli altri condebitori.

Merita ancora di farsi rilevare che nell'articolo in esame la parola *proprietario* non corrisponde al senso dottrinale dell'articolo; imperocchè la prescrizione sta nel possesso e non nella proprietà. Quindi meglio sarebbe il dirsi *possessore*.

§ II.

ATTI DEL GOVERNO.

Vedi il § II agli articoli seguenti.

§ III.

GIURISPRUDENZA.

Vedi il § III all'art. 2187.

§ IV.

DRITTO PATRIO.

Vedi il § IV all'art. 2125.

§ V.

DRITTO ROMANO

Vedi il § V al detto art. 2125, non che all'art. 2134.

ARTICOLO 1232.

Ravvicinamento.

Vedi gli articoli 1082 e 1443 leggi civili.

Non si può prescrivere il dominio delle cose che non sono in commercio.

§ I.

OSSERVAZIONI.

Con questo articolo il legislatore si esprime col linguaggio proprio del codificatore. Tocca all'interpetre il dettaglio. È un vero che non si possono prescrivere che le cose che sono in commercio; imperocchè quelle cose che non lo sono, non possono formare oggetto di esclusiva proprietà. Ma è un vero altresì che la regola *alienabile ergo prescrittibile* non è *assoluta* ma *relativa*. Infatti vi sono delle cose imprescrittibili di loro essenza; ve ne sono di quelle che sono tali per la loro destinazione; ve ne sono delle altre che lo sono per le persone che le posseggono. Le prime sfuggono a qualunque possedimento privato in modo assoluto, perchè appartengono a tutti: potrebbe invero dirsi il contrario dell'aria, del mare, e di tutte quelle cose di comunione negativa? Di esse ne fa cenno la legge con l'articolo 634. Le seconde sono quelle, le quali per la loro destinazione accidentale, vengono sottratte dal commercio, tuttochè ne avessero la suscettibilità, per essere destinate ad un uso pubblico. Di esse la legge ne fa menzione cogli articoli 463 a 468. È queste tali cose, le quali van soggette alle medesime regole che riflettono le cose mobili divenute immobili per destinazione, ritornano ad essere commerciabili e quindi alienabili quando ritornano dalla eccezione alla regola, cessando l'uso pubblico. Infine le cose che in terzo luogo non sono prescrittibili a ragione delle persone che le posseggono, si attaccano al privilegio di tali persone, e finiscono nella eccezione, quando il privilegio cessa. Di esse ne fan menzione gli articoli 2157 a 2165 delle nostre leggi civili. Or a non ripetere le medesime cose, rimandiamo il lettore al comento di detti articoli per le rispettive dottrinali interpetrazioni. Solo daremo poche idee relativamente alle cose ed ai beni in generale. Di vero nel linguaggio ordinario la parola *bene* diversifica dalla parola *cosa*. La *cosa* esprime più propriamente un essere positivo. Il *bene* si rapporta generalmente alla impressione che la cosa produce su i nostri sensi, o nel concetto della nostra mente, ovvero all'ingrandimento della sfera del nostro potere. In dritto poi, la parola *cosa* presa sola serve a distinguerla dalla *persona*; e la parola *bene* anche isolatamente presa significa propriamente una cosa che è in podestà della persona. E quando questo vocabolo si usa nel plurale (*beni*), esprime un complesso di cose o di dritti, di dritti e di cose che compongono in tutto o in parte il patrimonio di una persona.

Tutte le legislazioni divisero le cose in molte categorie; e da queste divisioni ne risulta facile la conseguenza di due fatti, cioè: 1° Se l'uomo abbia dritti sopra certe cose, e di conseguenza se queste cose possono essere beni della persona; 2° quale specie determinata di dritti possa avere la persona sopra le cose. Ciò posto quelle cose che appartengono al dritto divino sono messe fuori della podestà dell'uomo, perchè destinate ad uno scopo troppo sublime, e che lo richiama nella contemplazione del mondo invisibile. Infatti i Romani ne facevano la suddivisione in tre classi: cose *sacre, religiose* e *sante*. E tra le cose di dritto umano poi sono anche sottratte della privata proprietà quelle cose che si appartengono alla intera società, e quelle cose che non possono appartenere ai privati, o che non possono essere prescrittibili a seconda della triplice distinzione fattane di sopra. Sicchè dicesi patrimonio dello stato tutto ciò che è destinato a somministrare i redditi necessarii per sostenerne i bisogni. Ed è anche patrimonio dello stato tutto ciò che serve all'uso pubblico, come le strade, i fiumi, le riviere, i porti, le spiagge di mare ec. Onde è che la cosa pubblica è sottratta dal possedimento privato, senza che sia però immune dalla passività della prescrizione a seconda della sanzione dell'art. 2133 che segue. E per consegnenza l'art. in esame quando dice imprescrittibile *il dominio delle cose che non sono in commercio* intende parlare del patrimonio divino, del patrimonio della natura e del patrimonio dello stato colle distinzioni che ne fa la legge coll'articolo seguente.

Per tutto il resto veggasi il comento a' citati articoli 463, 468, 634, 2157 a 2165.

§ II.

ATTI DEL GOVERNO.

Vedi tutte le disposizioni legislative riportate nel § II de'suddetti articoli 463, 468, 634, 2157 a 2165.

§ III.

GIURISPRUDENZA.

Vedi tutti gli articoli menzionati nel § II non che quelli riportati nel ravvicinamento, ed il § III all'art. 2187.

§ IV.

DRITTO PATRIO.

Vedi il § IV all'art. 2125, non che all'art. 2134.

§ V.

DRITTO ROMANO.

Vedi il § V al detto art. 2125 non che il § V a'citati articoli 463, 468, 634, 2157 a 2165. Vedi ancora la legge 9 e 45 in princ. ff. *de usurp. et usucap.*

ARTICOLO 2133.

Ravvicinamento.

Vedi gli articoli 463 e seguenti, 467, 485, 644, 2164 e 2165 leggi civili.

Lo stato, gli stabilimenti pubblici ed i comuni sono sottoposti come i particolari alle stesse prescrizioni, e possono egualmente opporle.

Nondimeno la prescrizione dei dritti del tesoro pubblico non corre a vantaggio de'contabili, se non dal giorno in cui è cessato il loro esercizio, ed ân dato il loro conto.

§ 1.

OSSERVAZIONI.

Tuttochè lo stato, gli stabilimenti pubblici ed i comuni costituissero un ente morale, ânno nondimeno la loro personalità e giuridica qualità mercè i loro rappresentanti. Sicchè ben si avvisa la legge con l'articolo in esame nel dichiarare che queste designate entità morali sono sottoposte, al pari di ogni particolare, alle medesime prescrizioni, e possono egualmente opporle. Or a seconda del ragionamento fatto nelle nostre osservazioni all'art. precedente, delle cose imprescrittibili perchè fuori commercio, bisogna aver presente la triplice distinzione ivi da noi fatta: distinguersi, cioè, le cose imprescrittibili di loro natura; quelle tali per la loro destinazione; e quelle imprescrittibili per le persone che le posseggono. In quanto alle prime abbiamo un senso del tutto *assoluto*. Per le altre due l'inalienabilità e per conseguenza la imprescrittibilità sono *relative*, perchè non la *sostanza*, ben vero la *forma* inceppa il traffico di cose siffatte. Quindi è che serbate le dovute formalità, ovvero sottratte queste cose dalla tale destinazione, rendonsi commerciabili come ogni altro cespite del particolare. Perlocchè l'articolo in esame riceve il suo sviluppo mercè queste poche premesse idee.

In quanto ai beni dello stato, degli stabilimenti pubblici e dei comuni, è necessario distinguerli tra le cose *comuni* che formavano parte, pel patrio diritto, delle *regalie*; come del pari le cose della *università* classificate in *demanii* e *difese*, ed infine le cose *private* colla distinzione di *allodiali* e *feudali*; classifica che abbiamo tolto il carico di accennare analiticamente nel Volume II di questo Comento pag. 158, al cui fonte rimandiamo il lettore.

Fra i beni *comuni* adunque e come facientino parte del demanio dello stato vi si compresero i beni così detti *nazionali*, i quali furono devoluti a beneficio dello stato e furono provvenienti dalle corporazioni religiose, dagli emigrati nella rivoluzione avvenuta nel cadere del secolo decorso, ed in alcuni altri stabilimenti pubblici, la cui devoluzione aveva per *causa* i bisogni del fisco e per *motivo* la necessità di far rientrare nel commercio una massa di proprietà inalienabile. Sicchè da un lato abbiamo una espropriazione per ragione di utilità pubblica; dall'altro una vera confisca pronunziata come pena di un delitto: ep-

però questa seconda specie di privazione di possesso, tuttochè andasse soggetta ad interpetrazioni sulla sua legittimità e convenienza, avendo una causa tutta politica, non è uopo occuparcene in questo lavoro che riguarda esclusivamente una materia di diritto positivo. Quindi riunite nelle mani del governo queste immense proprietà costituirono una parte essenziale de'beni demaniali dello stato, beni che vennero amministrati secondo le regole di apposite sanzioni legislative; epperò, indipendentemente da tutte quelle proprietà sottoposte alla classe delle *regalie*.

Relativamente poi a'beni comunali, è d'uopo risalire ad una antichissima origine la quale si collega alla costituzione de'comuni, quando gli abitanti parte gli acquistavano parte li cedevano per acquistare una proprietà comune, e parte nella divisione delle terre stimavano di lasciarle in comunione: *Plerumque a divisoribus agrorum ager compascuus relictus est, ad pascendum communiter vicinis.* E qui è necessario distinguersi i beni comunali che costituivano il patrimonio del comune, da' beni demaniali dello stesso i quali servivano all'uso di tutti *uti singuli* (1). Or tanto gli uni che gli altri, non esclusi i beni dei pubblici stabilimenti van soggetti alle medesime regole per quanto riflette la prescrizione della proprietà ad essi appartenenti, appunto perchè, come poco fa dicemmo, è la *forma* e non la *sostanza* che ostacola il libero commercio di tali beni.

Or l'art. che comentiamo è tra quelli riformati in corrispettività dell'art. 2227 del codice di Francia. Solo nel nostro si è aggiunta la eccezione pe' diritti del tesoro ne'seguenti termini: « Nondimeno la prescrizione dei diritti del tesoro pubblico non corre a vantaggio dei contabili, se non dal giorno in cui « è cessato il loro esercizio ed han dato il « loro conto. » Questa spiega eccezionale fa elogio alla ponderazione del legislatore; imperocchè a motivare questa disposizione si è detto che essa à il suo fondamento nella natura stessa della cosa. Infatti pendente l'esercizio di un'amministrazione tutto s' ignora sulla condotta del contabile. Ma quando questo esercizio è terminato, allora è il caso di conoscersi il vero stato delle cose relativamente al modo di gestione del contabile medesimo; sicchè è allora ancora che si verifica nel fisco il dritto di agire. Quindi prima di tal'epoca non può correre la prescrizione per la massima *contra non valentem agere non currit praescriptio*. Per la qual cosa è evidente, che per decorrere la prescrizione a favore del contabile vi bisogna il concorso delle due condizioni ad un tempo, della cessazione dell'esercizio e della reddizione del conto. Epperò merita farsi la seguente osservazione sul proposito: se il conto siasi renduto ed approvato, e dopo di esso siasi proseguito un nuovo esercizio; dall'epoca della chiusura di detto conto essendo scorsi i trent'anni, sarebbe prescritto il dritto del tesoro? Noi siamo per l' affermativa, perchè la dazione del conto include implicitamente la cessazione di quell'esercizio compiuto colla chiusura del conto medesimo. Il prosieguo dirassi una nuova gestione soggetta a nuovo conto, e nulla avrà di comune colla gestione chiusa dal conto dato ed approvato.

Vi è luogo alla prescrizione pei beni posseduti dalle chiese e dai luoghi pii ecclesiastici secondo i termini stabiliti dalle leggi civili e viceversa? Anticamente le città, le chiese, i luoghi pii, il principe, il fisco e simili potevano bensì opporre ai particolari la prescrizione ordinaria; non però questi a quelli. La ragione perchè contro di costoro era necessaria la straordinaria prescrizione di 40 anni, ed anche di 100 anni per le cose della chiesa romana. Al presente poi avendo il legislatore uguagliato lo stato stesso ai particolari, è chiaro che non à inteso di fare alcuna eccezione per le chiese (2). E qui rimandiamo il lettore al comento dell' articolo 2168.

§ II.

ATTI DEL GOVERNO.

Legge del 16 ottobre 1809:

« Art. 38. Per tutti i crediti pei quali negli antichi stati discussi si trova provveduto che continuasse la esazione, ma che i creditori dovessero esibire i documenti legittimi, dovranno i medesimi fra sei mesi esibire i documenti. Scorso questo termine i comuni invece del pagamento dovranno far deposito delle annualità e dei frutti; e se fra sei altri mesi non saranno questi titoli esibiti, i crediti si avranno per estinti, e non sarà più fatto il deposito. »

Legge del 12 dicembre 1816:

« Art. 176. Ogni occupazione ed ogni alienazione illegittima del demanio comunale è

(1) V. il Vol. II, pag. 161.

(2) Leg. 2 ff. *de adq. vel amitt. poss.*; leg. 8 e 28 ff. *de usurp. et usucap.*; leg. 2 cod. com. *de usucap.* § 9. Instit. *de usucap. et long. temp. praescript.*; leg. 14 cod. *de praescript. 30 vel 40 ann.* leg. ult. cod. *de fund. patrim.* princ. leg. 24 cod. de *Sacr. Eccl.* nov. 3, cap. 1 e nov. 131. Auth. *Quas actiones* cod. *de Sacr. Eccl.* e nov. 9.

dichiarata abusiva, a qualunque epoca l'una o l'altra rimonti: essa non potrà in verun caso essere considerata come titolo di promiscuità e sarà in ogni tempo improduttiva di alcun diritto o effetto. »

Legge del 21 giugno 1819:

« Art. 1. La cauzione s'intenderà specialmente ed esclusivamente destinata alla rifazione dei danni che le parti potranno risentire e per gli errori e per le omissioni, per le quali il conservatore dee rispondere per legge.

Art. 2. Questa cauzione rimarrà ferma ed in vigore non solo per tutto il tempo in cui dureranno le funzioni del conservatore, ma per altri dieci anni ancora dopo che ne sarà cessato l'esercizio per morte, per rinunzia o per dimissione. Trascorso questo termine, e non trovandosi dedotta alcun' azione contro di lui, i beni dati in cauzione saranno sciolti da ogni legame. »

Istruzioni del 10 novembre 1819:

« Art. 71. I creditori dei comuni per mutui, per censi di qualunque specie, per ogni altro contratto nel quale il comune si pretende obbligato o derivante da ordini dati dalle autorità amministrative, debbono essere liquidati dai rispettivi consigli d'intendenza. Art. 72. I creditori sono obbligati tra lo spazio di mesi sei di presentare i titoli dei loro crediti. A tale oggetto si aprirà un registro in ciascuna intendenza in cui sarà notato il numero del credito, quello del comune contro di cui si chiede la liquidazione, i documenti che si esibiscono, e la epoca in cui si presentano. Questo notamento sarà eseguito alla presenza del segretario generale che lo firmerà immediatamente dopo, senza lasciare spazio in bianco. Art. 73. I consigli d'intendenza nel corso di un anno debbono liquidare tutti i crediti dei comuni, sentiti gli interessati. Dalla decisione dei consigli d'intendenza si può tra un mese appellare nella gran corte dei conti, la quale dee pronunziare definitivamente nei quattro mesi successivi. Art. 74. È riservato al luogotenente generale di provocare, ove il bisogno lo esigesse, il termine fissato nell'articolo precedente purchè la proroga non oltrepassi sei mesi. Art. 75. I creditori che sono in possesso di esigere continueranno ad esserlo provvisoriamente fino alla liquidazione. Quelli poi che mancassero di questo possesso da cinque anni a questa parte non avranno dritto a reclamare alcun pagamento se non dopo la liquidazione diffinitiva. Art. 76. Sono esenti dall'obbligo della liquidazione i soli creditori che hanno in loro favore le sentenze de' tribunali competenti passate in giudicato, e che sono nell'attuale possesso di esigere. Art. 77. Tutti i debiti de' comuni che non saranno liquidati nel modo prescritto per colpa de' creditori o per mancanza dei titoli sono dichiarati estinti di diritto. »

Istruzioni del 20 maggio 1820 pei stabilimenti di beneficenza. Nell'articolo 69 si dichiara applicabile alle prescrizioni dei debiti dei pii stabilimenti le disposizioni stabilite pei debiti dei comuni.

Decreto del 27 agosto 1827: « — 1° Il decreto dei 16 ottobre 1809 intorno alla prescrizione dei crediti contro i comuni non è applicabile quando l'azione di credito sia di un luogo pio; 2° Non sono del pari applicabili tra luoghi pii, di cui l'uno sia creditore dell'altro, le disposizioni del real decreto dei 30 di gennaio 1817 sull'uso dei ruoli dei censi e prestazioni di qualunque natura. »

Decreto del 5 settembre 1828: «—Il nostro decreto dei 27 agosto 1827, emanato pei nostri reali dominii al di qua del faro, circa la prescrizione de' crediti e dei debiti tra un luogo pio ed un altro, è esteso ai nostri reali dominii al di là del faro. »

Decreto del 5 aprile 1830: «—Il nostro decreto del 27 agosto 1827 relativo alla prescrizione dei crediti e debiti tra un luogo pio ed un altro comprende ancora i luoghi pii ecclesiastici. »

Rescritto del 29 dicembre 1838—Ordina che fino a nuova determinazione i tribunali si dovessero astenersi di pronunziare sulla eccezione di prescrizione che si opponga alle dimande della chiesa.

Rescritto del 19 maggio 1841—Ordina che se le autorità giudiziarie non trovino elementi di prescrizione nel caso prescritto dal rescritto del 29 dicembre 1838 debbono andar oltro nella discussione della causa senza arrestarsi alla eccezione da parte de' convenuti.

Decreto del 18 maggio 1857:

« Visti i due decreti del primo di dicembre 1833, e gli altri del 20 di gennajo 1845 e 22 di luglio 1847 per le alienazioni in affitti dei beni ecclesiastici nei domini al di qua del faro;

« Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

« Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

« Art. 1. Trattandosi di acquisti per compravendita da farsi dalle corporazioni ecclesiastiche, mense vescovili, badie, beneficii di qualunque natura, capitoli e chiese in generale, affinchè la chiesa non abbia a soffrire danno dallo acquisto de' beni che non sieno di legittima provenienza, o non liberi da ipoteca, si richiede, prima della stipula dell'istrumento, la omologazione del tribunale civile della provincia ove sono siti i beni, a norma di quanto praticasi per la costituzione dei sacri patrimoni e l'approvazione dell'ordinario cui appartiene

il corpo ecclesiastico che compra. Lo stesso deve aver luogo per le transazieni.

« Art. 2. Lo stesso vale pel reimpiego de'capitali restituiti, quante volte sorpassino la somma di ducati mille. Per quei capitali che sono al di sotto di questa somma basterà la deliberazione del corpo ecclesiastico e l'approvazione dell'ordinario.

« I debitori però nel pagamento dei capitali di qualunque somma dovranno apporre la condizione del reimpiego, sotto pena di doppio pagamento a favore del corpo morale creditore.

« Art. 3. Volendo i luoghi pii ecclesiastici o i beneficiati licitare sull'asta pubblica, basterà la sola autorizzazione dell'ordinario cui è soggetto il detto pio luogo o beneficio.

« Art. 4. Gl'impieghi sul Gran Libro non andranno soggetti alle formalità degli articoli 1° e 2°, e potranno liberamente eseguirsi dalle corporazioni ecclesiastiche col permesso degli ordinarii, e dandosene da costoro avviso al real governo.

« Art. 5. Le permute, le censuazioni e qualunque altra alienazione di beni immobili appartenenti a corporazioni ecclesiastiche, a mense vescovili, chiese, beneficii, badie ec. non saranno valide senza l'approvazione pontificia e vescovile, secondo le somme, ed il nostro sovrano beneplacito.

« Questa approvazione pontificia non dovrà presentarsi all' *exequatur*.

« Art. 6. Prima di rassegnare l'affare alla nostra sovrana approvazione, dovrà formarsi il progetto del contratto dal corpo ecclesiastico radunato nelle legittime forme, o dal beneficiale; e trattandosi di beneficii soggetti a padronati, dovrà precedere l'assenso del patrono. Il progetto stesso si presenterà all'ordinario diocesano, il quale lo rimetterà al procuratore del re del tribunale della provincia ove sono siti i beni, per ottenersi la omologazione in camera di consiglio.

« Art. 7. Presso i tribunali civili, prima d'impartirsi la omologazione, dovranno eseguirsi le subaste davanti un individuo del tribunale, previa la relazione di un perito nominato dal tribunale medesimo, che presterà giuramento, e salvi gli additamenti di decima e di sesta che dovranno essere preceduti da nuovi manifesti coll'intervallo di cinque giorni prima di celebrarsi la subasta in grado di detti additamenti. Nelle subaste dovrà sempre apporsi la espressa riserva di non produrre verun effetto senza la superiore approvazione. Dalla formalità delle subaste saranno esenti le permute e le transazioni.

« Art. 8. Impartita la omologazione dal tribunale civile, il nostro procuratore invierà le carte all'ordinario, il quale le rimetterà per mezzo del ministro degli affari ecclesiastici alla nostra sovrana approvazione, facendo nota la sua approvazione, ed il permesso della santa Sede il quale dovrà ottenersi da ambe le parti contraenti.

« Art. 9. Ci riserbiamo in qualche caso di urgenza o di evidente utilità dispensare alla formalità delle subaste in virtù del parere favorevole dell'autorità ecclesiastica.

« Art. 10. Per la vendita delle partite sul Gran Libro basterà l'autorizzazione dell'ordinario, che ne scriverà al nostro ministro degli affari ecclesiastici, il quale prenderà i nostri ordini sovrani.

« Art. 11. La durata degli affitti dei beni ecclesiastici non potrà oltrepassare pei terreni coltivati e pei fondi urbani la durata di anni tre, e pei boschi e selve cedue un numero eguale di anni al numero delle porzioni in cui sarà diviso il fondo. Nei casi di necessità o di evidente utilità potrà conchiudere l'affitto per un tempo maggiore, previa la venia dell'autorità ecclesiastica, che dovrà inserirsi nel contratto di affitto, purchè non oltrepassi gli anni sei.

« Art. 12. Non potranno tali affitti rinnovarsi più di sei mesi prima di spirare l'affitto corrente, se i beni esistono in fondi urbani, e più di un anno prima di detta epoca, se i predii siano rustici.

« Art. 13. È dichiarato nullo nello interesse di coloro che succedono al locatore nel godimento dei beni addetti al beneficio, qualunque affitto che si facesse per un tempo più lungo di quello stabilito nell'articolo 11, o fosse rinnovato prima del tempo fissato nell'articolo 12, purchè in questo secondo caso non si fosse cominciato ad eseguire nel momento in cui il locatore cessa in qualunque modo di godere dei beni.

« Art. 14. È lasciato alla facoltà de' vescovi e dei titolari dei beneficii di qualunque natura conchiudere gli affitti, previi avvisi ed affissi innanzi al sindaco, giusta il real decreto del 22 luglio 1847, senza l'obbligo della ministeriale approvazione.

« È sufficiente l'approvazione del vescovo per gli affitti, ove si siano adempite tutte le formalità prescritte. Ma mancando alcuna di esse, bisogna chiedere l'autorizzazione sovrana per le dispense.

« Art. 15. Il conduttore di un cespite qualunque, appartenente a corporazione o luogo pio ecclesiastico o beneficio, non potrà anticipare nè in tutto nè in parte la mercede del medesimo al titolare che glielo loca, sotto pena di pagarla per intero al successore del beneficio, non ostante l'anticipazione fatta al

precedente beneficiato, salvo bensì a lui il regresso contro lo stesso beneficiato ed i suoi eredi per ripetere tale anticipazione.

« Art. 16. Quante volte sarà provato di essersi locati i beni appartenenti al beneficio per una mercede al di sotto del dovere, dandosi del conduttore occultamente una somma qualunque al titolare, il contratto sarà annullato ad istanza del successore nel beneficio, ed il conduttore è obbligato a restituire la cosa locata, senza poter pretendere alcuna indennità, neppure dagli eredi del locatore.

« Art. 17. Giusta il decreto del 27 dicembre 1815, l'affitto de' fondi de' monisteri delle claustrali, tanto rustici che urbani, non si avrà per conchiuso e perfezionato, se non dopo che la mercede patteggiata e le condizioni stipulate saranno state in iscritto approvate e confermate dall'ordinario.

« Art. 18. Le presenti disposizioni sono sostituite a tutti i decreti e rescritti emanati per gli acquisti, alienazioni ed amministrazioni di beni ecclesiastici. Esse avranno vigore per i nostri dominii al di qua del faro.

« Art. 19. Il nostro ministro segretario di stato delle finanze, ed i direttori delle nostre reali segreterie e ministeri di stato di grazia e giustizia, degli affari ecclesiastici e della pubblica istruzione sono ciascuno per la sua parte incaricati della esecuzione del presente decreto.

Decreto del 18 maggio 1857:

« Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

« Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

« Art. 1. Nei nostri reali dominii al di qua del faro gli arcivescovi potranno senz' alcun impedimento convocare e tenere i sinodi provinciali, dando solo conoscenza preventiva al real governo dell' epoca in cui si terranno.

« Potranno altresì gli arcivescovi ed i vescovi pubblicare gli atti dei sinodi provinciali e diocesani senza alcuna preventiva revisione del real governo.

« Art. 2. Il direttore della nostra real segreteria e ministero di stato degli affari ecclesiastici e dell' istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto. »

Decreto del 18 maggio 1857:

« Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

« Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

« Art. 1. Nei nostri reali dominii al di qua del faro mancando i titoli di fondazione o di creazione canonica delle chiese o dei beneficii di padronato, sia ecclesiastico sia laicale, sono ammessi gli equipollenti per dimostrarne la qualità ecclesiastica, ovvero per provare la esistenza del padronato, il tutto a norma del dritto canonico.

« Art. 2. Negli accennati casi di dubbio sono competenti a pronunziare i soli giudici ecclesiastici: come del pari sono essi i soli competenti intorno alle quistioni per le onorificenze e pei diritti inerenti all'uno ed all'altro dei detti padronati sulle chiese. »

« Art. 3. Conserveranno piena fermezza le cose irretrattabilmente giudicate fin oggi sugli oggetti contemplati nei due articoli precedenti.

« Art. 4. I direttori delle nostre reali segreterie e ministeri di stato degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica e di grazia e giustizia sono ciascuno per la sua parte incaricati per la esecuzione del presente decreto. »

Decreto del 18 maggio 1857:

« Veduto l' articolo 15 del Concordato dell' anno 1818;

« Veduto l' articolo 826 delle leggi civili;

« Udito il nostro consiglio ordinario di Stato;

« Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

« Art. 1. Le disposizioni tra vivi o per testamento a favore delle chiese, delle corporazioni ecclesiastiche, e dei beneficii ecclesiastici di qualunque natura avranno pieno effetto, senza che occorra la preventiva nostra autorizzazione sovrana.

« Per le rinunzie ad eredità vi è bisogno della preventiva nostra autorizzazione sovrana.

« Art. 2. I notai saranno tenuti di dare notizia delle nuove disposizioni di simile natura agli ordinarii diocesani direttamente, e senza l' intermezzo di altra autorità; e per tutt'altro a tenore di quanto viene ai notai od alle camere notariali prescritto col real decreto del 4 aprile 1830.

« I medesimi ordinarii diocesani ne informeranno subito, pei nostri reali dominii al di qua del faro, il ministro per gli affari ecclesiastici, e pei nostri reali dominii di là del faro, il nostro luogotenente generale, che ne trasmetterà l' avviso al nostro ministro segretario di stato per gli affari di Sicilia.

« Tali notizie saranno a noi rassegnate.

« Art. 3. I direttori delle nostre reali segreterie e ministeri di stato di grazia e giustizia e degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica, il nostro ministro segretario di stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real persona, ed il nostro luogotenente generale, nei nostri reali domini di là del faro, sono ciascuno per la parte sua incaricati della esecuzione del presente decreto. »

Decreto del 27 maggio 1857:

« Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

« Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

« Art. 1. Gli ordinarii diocesani nella ese-

cuzione delle sentenze profferite nelle cause ecclesiastiche, quando le parti non le eseguiranno volontariamente, potranno chiedere il braccio forte dell' autorità civile.

« Art. 2. A tale scopo rimetteranno con loro officio la corrispondente sentenza al nostro procuratore presso il rispettivo tribunale civile delle provincie al di qua del faro ed al di là. E questi senza prendere punto cognizione del merito del giudizio emesso dal giudice ecclesiastico, e facendo menzione del presente decreto, la munirà di sua ordinanza con la formola *si esegua*.

« In virtù di questa ordinanza medesima le dinotate sentenze acquisteranno nel regno forza esecutiva, come tutte le altre che hanno la stessa intitolazione delle leggi, e sono chiuse con un mandato agli uffiziali di giustizia ai termini degli art. 239 e 635 delle leggi di proc. civ.

« Solamente nel caso che il detto magistrato incontri dubbio circa la competenza, ne farà senza indugio inteso l'ordinario diocesano, e ad un tempo ne dirigerà pe' nostri reali dominii al di qua del faro motivato rapporto al direttore del ministero di grazia e giustizia, dal quale sarà partecipato a quello del ministero per gli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica per prendere le nostre sovrane risoluzioni.

« Pei nostri reali dominii al di là del faro il rapporto dei nostri procuratori presso i tribunali civili sarà diretto al nostro luogotenente generale, che per mezzo del ministro segretario di stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real persona prenderà i nostri ordini.

« Art. 3. Nel rimettersi la sentenza da esecutoriare vi si unirà una copia della stessa, certificata vera dall' ordinario diocesano. Il nostro procuratore presso il tribunale civile della provincia vi apporrà del pari il suo certificato di verità, per conservarle poi tutte nel suo officio a mano a mano che giugneranno, indicando sopra di ciascuna la data dello arrivo ed il numero progressivo. Ne prenderà inoltre notamento in un particolare registro.

« Art. 4. La cognizione ed il giudizio delle controversie che insorgeranno nella esecuzione del giudicato ecclesiastico apparterrà al tribunale civile, il quale però non potrà giammai entrare nello esame del merito del detto giudicato.

« Art. 5. I direttori delle nostre reali segreterie e ministeri di stato di grazia e giustizia, e degli affari ecclesiastici e della istruzione pubblica, il nostro ministro, segretario di stato per gli affari di Sicilia presso la nostra real persona, ed il nostro luogotenente generale ne'nostri reali dominii oltre il faro, sono, ciascuno per la parte che lo riguarda, incaricati della esecuzione del presente decreto. »

Decreto del 27 maggio 1837 :

« Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

« Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

« Art. 1. Coloro che omettono lo adempimento di legati pii di messe, anniversarii, festività, esposizioni del SANTISSIMO, cera, olio per lampadi, ed altri legati di simile natura di suffragio o di culto, ovvero di cappellanie meramente laicali, vi saranno giudiziariamente astretti.

« Sono eccettuati i due seguenti casi :

« 1° Quando il disponente siasi in termini espressi affidato alla sola coscienza dei successori ;

« 2° Quando si tratti di diritti provenienti dall' amministrazione dei demanii, e cassa di ammortizzazione giusta il decreto del 5 agosto 1817.

« Art. 2. Gli ordinarii diocesani, presa esatta ragione di tali obblighi, esauriranno tutti i mezzi bonari e pastorali per indurre allo adempimento coloro che vi sono tenuti.

« Tornando infruttuose le loro cure, gli ordinarii medesimi per mezzo delle rispettive amministrazioni diocesane pei dominii di qua del faro, e dei vicarii generali pei dominii al di là del faro, faranno presso le competenti autorità civili istituire giudizio contro i debitori renitenti, per la di costoro condanna al pagamento delle somme o quantità dovute. Il più presto possibile tutto ciò che sarà stato riscosso, tranne per le spese giudiziarie, verrà erogato dalle amministrazioni nello adempimento de' pii legati, sotto la vigilanza degli ordinarii.

« Siffatte cause ne' tribunali civili e nelle gran corti civili saranno trattate come sommarie.

« In ogni tempo gli ordinarii diocesani veglieranno perchè sieno opportunamente conservati i diritti di privilegio od ipoteca inerenti agli enunciati legati pii.

« Art. 3. I notai saranno tenuti di dare notizia delle nuove pie disposizioni agli ordinarii diocesani direttamente, e senza l' intermezzo di altre autorità, e per tutt'altro a tenore di quanto viene loro ed alle camere notariali prescritto col real decreto del 4 aprile 1830.

« Art. 4. I direttori delle nostre reali segreterie e ministeri di stato di grazia e giustizia, e degli affari ecclesiastici, e della istruzione pubblica, il nostro ministro segretario di stato per gli affari di Sicilia presso la no-

stra real persona, ed il nostro luogotenente generale nei nostri reali domini oltre il faro sono, ciascuno per la parte che lo riguarda, incaricati della esecuzione del presente decreto. »

Decreto del 17 febbraio 1861:

« Veduto l'art. 18 dello statuto costituzionale del regno;

« Veduto il decreto del 27 gennaio 1860 del Governo Toscano, col quale fu dichiarato risoluto e cessato il Concordato della Toscana con la Sede Pontificia del 25 aprile 1851;

« Veduta la legge del 27 ottobre 1860 votata dal Parlamento Italiano, con la quale si dichiarò parimente cessato nelle Provincie di Lombardia ogni effetto del Concordato del 18 agosto 1855;

« Vedute le leggi del 19 giugno 1848, del 9 aprile 1850 e del 22 marzo 1860 vigenti in altre provincie della monarchia;

« Dovendosi provvedere all'unificazione del diritto pubblico dello stato nelle sue parti essenziali, acciocchè sia stabilita sopra solide basi l'unità politica della Nazione Italiana;

« Sulla proposizione del consigliere di luogotenenza per il dicastero degli affari ecclesiastici;

« Udito il consiglio di luogotenenza;

« Abbiamo decretato, e decretiamo quanto segue:

« Art. 1. Si dichiara cessata ed estinta ogni efficacia del Concordato Borbonico conchiuso con la Sede Pontificia nel 16 febbraio 1818, del quale fu prescritta l'osservanza con legge del 26 marzo dello stesso anno, che rimane abrogata; dell'altra convenzione del 16 aprile 1834 posta in osservanza con legge del 30 febbraio 1839, che parimenti è abrogata; e di tutte le altre convenzioni anteriori e posteriori stipulate tra il cessato Governo delle due Sicilie e la Corte Romana, nonchè delle disposizioni e de'provvedimenti di esecuzione, che siano dipendenti dalle convenzioni medesime; fermi e non pregiudicati i diritti inerenti alla politica sovranità dello stato.

« Art. 2. Gli atti legislativi costituenti l'anteriore diritto pubblico ecclesiastico di queste provincie napoletane, e che rimasero abrogati, sono rimessi in vigore, in quanto non siano stati aboliti con espresse disposizioni indipendenti dal Concordato, e non siano incompatibili con la vigente legislazione ed amministrazione delle provincie medesime.

« Quanto alle chiese ricettizie, sono ripristinate in vigore le disposizioni contenute nel real dispaccio del 26 agosto 1797.

« Art. 3. La differenza di culto, anche nelle provincie napolelane, non sarà d'ostacolo alla perfetta eguaglianza de'cittadini nell'esercizio de'diritti civili e politici.

« Art. 4. Gli ecclesiastici saranno soggetti come gli altri cittadini a tutte le leggi dello stato: essi verranno giudicati e sottoposti alle condanne, cessata ogni esenzione o privilegio in contrario.

« Art. 5. Qualunque pena stabilita dalle leggi dello stato non potrà applicarsi che da tribunali laici, salvo sempre all'ecclesiastica autorità l'esercizio delle sue attribuzioni per l'applicazione delle pene spirituali a'termini e con le forme prescritte dalle leggi ecclesiastiche.

« Art. 6. Tutte le cause concernenti il diritto di nomina attiva e passiva a'benefizi ecclesiastici, ovvero i beni di essi, o di qualunque altro stabilimento ecclesiastico, riguardanti il possessorio od il petitorio, sono sottoposte alla giurisdizione civile.

« Art. 7. Nelle cause meramente ecclesiastiche non sarà conceduta la reale esecutoria alle citatorie sugli appelli alla curia romana, se non con la clausola, che la causa debba essere giudicata in queste provincie da ecclesiastici appartenenti alle medesime, i quali siano delegati a giudici dall'autorità apostolica, come è praticato in altre provincie della monarchia italiana.

« Art. 8. Fino a nuove disposizioni del governo centrale la delegazione del regio *exequatur* eserciterà le sue attribuzioni sotto la dipendenza dal dicastero degli affari ecclesiastici in Napoli, al quale trasmetterà col suo avviso, ed ove occorra, con quello del supremo consiglio amministrativo, le provvisioni ecclesiastiche; ed il dicastero anzidetto ne farà relazione al luogotenente generale, proponendo l'opportuno decreto. Dallo stesso dicastero dipenderanno il personale ed i fondi della delegazione anzidetta.

« Art. 9. Il medesimo dicastero eserciterà benanche le attribuzioni una volta spettanti al delegato della regia giurisdizione in Napoli ne' limiti determinati con l'art. 2, nonchè quelle finora affidate alla commissione esecutrice del Concordato in tutte le materie non eccedenti la competenza della civile potestà.

« Art. 10. È fatta facoltà al governo di provvedere con speciali regolamenti, sempre nei menzionati limiti di competenza, alle particolari materie finora soggette alle determinazioni del Concordato, o a disposizioni dal medesimo dipendenti, se ne occorra il bisogno.

« Art. 11. Tutt'i consiglieri di luogotenenza, ciascuno per la parte che lo riguarda, sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

« Ordiniamo che il decreto stesso, munito del sigillo della luogotenenza, sia inserito negli atti del governo, ingiungendo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. »

Decreto del 17 febbraio 1861:

« Veduta la legge del 30 ottobre 1859 sulle competenze del consiglio di stato, e quella del 5 luglio 1860 con cui furono pubblicati e posti in vigore anche nelle provincie dell'Emilia e della Toscana gli articoli 19, 20 e 21 dell' anzidetta legge del 1859, riguardanti i conflitti della potestà civile con l'ecclesiastica, ed i ricorsi per abuso contro gli eccessi di quest' ultima tanto in danno dell' ordine pubblico, che di persone ecclesiastiche o laiche;

« Considerando che sebbene nell' antico diritto pubblico ecclesiastico di queste provincie fosse riconosciuto l' esercizio in via economica del ricorso alla regia protezione contro gli atti abusivi dell'autorità ecclesiastica; nondimeno per conciliare la tutela e la difesa della potestà civile con le garentie d'imparziale giustizia, è conveniente assoggettare quel rimedio alle stesse forme di procedimento stabilite nelle provincie settentrionali della monarchia, e per legge votata dal Parlamento introdotte benanche nella Italia centrale;

« Sulla proposizione del consigliere di luogotenenza per il dicastero degli affari ecclesiastici;

« Udito il consiglio di luogotenenza;

« Abbiamo decretato, e decretiamo quanto segue:

« Art. 1. Avranno immediata esecuzione nelle provincie napoletane gli articoli 19, 20 e 21 della legge del 30 ottobre 1859 sulla competenza del consiglio di stato, concepiti come segue:

« Art. 19. Il consiglio di stato pronunzia « in assemblea generale sui provvedimenti re- « lativi alle attribuzioni rispettive della pote- « stà civile e della ecclesiastica.

« Art. 20. Nei casi, di cui all'articolo pre- « cedente, il ministro di grazia e giustizia e « degli affari ecclesiastici trasmette l'istanza al « presidente del consiglio di stato, ed affida « l'incarico delle requisitorie ad uno dei refe- « rendarii designati per le funzioni del pub- « blico ministero.

« L' istruzione, se occorra, è commessa ad « un consigliere della sezione competente che « ne fa rapporto.

« Il consiglio pronunziando sull' istanza, sul « rapporto e sulle conclusioni del pubblico mi- « nistero, rimuove l'ostacolo dell'atto abusivo, « e lo annulla, secondo i casi, e rimette le cose « nello stato precedente.

« Art. 21. Può inoltre il consiglio, se ne è « richiesto, pronunziare sui sequestri di tem- « poralità, e negli altri atti provvisionali di si- « curezza generale.

« In caso di urgenza può negli atti prov- « visionali pronunziare la sezione di grazia o « giustizia e degli affari ecclesiastici. »

« Art. 2. Fino a nuova disposizione le attribuzioni del consiglio di stato nelle materie sopra indicate potranno essere esercitate per le provincie napolitane dal supremo consiglio amministrativo sedente in Napoli, e promiscuamente dal consiglio di stato centrale. Il dicastero degli affari ecclesiastici potrà fare l'istanza, ed affidare ad un magistrato o giureconsulto le funzioni del pubblico ministero coll' incarico della requisitoria.

« Art. 3. Il consigliere di luogotenenza per il dicastero degli affari ecclesiastici è incaricato dell' esecuzione del presente decreto.

« Ordiniamo che il decreto stesso, munito del sigillo della luogotenenza, sia inserito negli atti del governo, ingiungendo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. »

Decreto del 17 febbraio 1861:

« Veduto il decreto di questo stesso giorno, col quale si è dichiarata cessata l'efficacia del Concordato del 16 febbraio 1818;

« Veduto l'articolo 18 dello statuto costituzionale del regno;

« Considerando che per l'antichissima polizia ecclesiastica di queste provincie meridionali d' Italia i beni delle chiese furono posti sotto *la mano e la protezione regia*, ed i frutti dei beneficî in qualunque maniera vacanti costituirono sempre una *regalia* inseparabile dalla corona;

« Che per l'esercizio di un tal diritto venne in Napoli con la prammatica del 12 luglio 1779 introdotto il sistema di confidare l'amministrazione delle chiese e beneficii vacanti a' regii economi o sotto-economi; e poscia eretta la regia amministrazione degli spogli e delle rendite delle mense vescovili, abbadie ed altri beneficii vacanti, conosciuta sotto il nome di *Monte Frumentario*, a cui successero le amministrazioni diocesane stabilite in ciascuna diocesi dal Concordato anzidetto, e che col cessare del medesimo debbono rimanere disciolte;

« Che per recente decreto del governo centrale trovasi provvidamente prescritto l' uniforme esercizio di questa regalia in tutte le provincie della monarchia italiana;

« Sulla proposizione del consigliere di luogotenenza per gli affari ecclesiastici;

« Udito il consiglio di luogotenenza;

« Abbiamo decretato, e decretiamo quanto segue:

« Art. 1. Le commissioni diocesane create in virtù dell' art. XVII del Concordato del 16 febbrajo 1818, e del successivo regolamento del 18 dicembre dello stesso anno, resteranno sciolte dal giorno del presente decreto.

« Art. 2. L'amministrazione e le attribuzioni finora esercitate dalle commissioni diocesane

passeranno in un regio economo generale per le provincie napoletane, e negli economi diocesani o sotto economi da esso dipendenti.

« Art. 3. Fino a nuove disposizioni l'economo generale anzidetto dipenderà dal dicastero degli affari ecclesiastici in Napoli, al quale dovrà presentare i conti della sua gestione, ed in ogni trimestre lo stato di situazione della cassa.

« Tanto il governo centrale, che il dicastero anzidetto, potranno in qualsivoglia tempo commettere le opportune ispezioni e verificazioni ad uno o più commessari regi straordinari.

« Art. 4. Sarà pubblicato e reso esecutorio nelle provincie napolitane, in tutto ciò che non è altrimenti disposto col presente decreto, il reale decreto promulgato in Torino nel 26 settembre 1860 intorno all'uniforme esercizio in tutto lo stato del regio diritto di possesso e d'amministrazione de' beneficii vacanti, ad eccezione degli art. 5 e 6, insieme col successivo regolamento approvato con altro decreto del 16 gennaio 1861.

« È fatta facoltà al governo di prescrivere con un regolamento addizionale quelle modificazioni ed aggiunte, che i bisogni e gli usi vigenti in queste provincie mostrassero convenienti.

« Art. 5. Fino alla nomina dell'economo generale e degli economi diocesani, l'amministrazione e le attribuzioni finora esercitate dalle commissioni diocesane sono affidate interinalmente agli attuali procuratori regii presso le commissioni stesse, sotto la dipendenza dal dicastero degli affari ecclesiastici, dal quale saranno prescritte le opportune cautele per la sicurezza della gestione, e potranno anche venir sostituiti altri amministratori provvisorii.

« Nulla intanto sarà innovato alle norme per la riscossione dei redditi, per gli affitti de' beni, e per l'esercizio dell'amministrazione; e resteranno in vigore i decreti e regolamenti, in cui tali norme si contengono, fino alla pubblicazione del regolamento addizionale.

« Art. 6. Le disciolte commissioni diocesane dovranno procedere alla immediata consegna nelle mani de' regi procuratori o di speciali commissarii straordinarii che saranno all'uopo delegati a spese de' renitenti dal dicastero degli affari ecclesiastici, di tutte le carte, titoli, e di ogni altra spettanza delle rispettive amministrazioni, sotto la personale responsabilità di ciascuno de'loro componenti. Di quanto verrà consegnato sarà fatto esatto inventario; salva l'azione penale per qualunque occultazione o trafugamento.

« Art. 7. Le commissioni diocesane ed i loro cassieri saranno in obbligo di presentare al più tardi fra quattro mesi da oggi il conto delle loro gestioni durante l'ultimo quinquennio. Sarà inoltre proceduto ad una generale revisione de' loro conti dal 1839 in poi. Per la discussione di tali conti, e per la pronunciazione delle relative significatorie, è istituita una commissione speciale composta di razionali della gran corte dei conti e di altre persone versate nelle cognizioni amministrative e finanziarie, e preseduta da un magistrato. Contro le deliberazioni della medesima sarà ammesso l'appello nel modo stesso che si pratica per i contabili delle amministrazioni finanziere, e con le norme di procedura de' decreti del 13 marzo 1820 e 18 ottobre 1824. I componenti di tale commissione saranno ulteriormente nominati dal consigliere per il dicastero degli affari ecclesiastici.

« Art. 8. Il consigliere di luogotenenza per il dicastero degli affari ecclesiastici è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

« Ordiniamo che il decreto stesso, munito del sigillo della luogotenenza, sia inserito negli atti del governo, ingiungendo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. »

Decreto del 26 settembre 1860:

« Considerando che per massima antica e costante della nostra monarchia e di tutti gli stati cattolici, i frutti de' beneficii vacanti costituiscono una regalia, onde la sovranità civile è investita del diritto di assumere il possesso dei detti beneficii, e di amministrarne ed applicarne i proventi;

« Considerando che cotesto diritto è sempro stato esercitato, sebbene con varietà di misura e di forma, come nelle antiche nostre provincie, così nelle altre alle medesime aggregate pel libero loro voto, eccettuate le sole Romagne, in quanto per l'unione dell'autorità spirituale col dominio temporale vi andavano confusi i diritti essenzialmente distinti della chiesa e dello stato;

« Considerando che siffatto diritto in riguardo alla regia nostra prerogativa, alle instituzioni del regno, all'ordine pubblico ed al bene stesso della chiesa, deve essere uniformemente esercitato in tutte le provincie dello stato, ed anche perchè le cause religiose e pie si vantaggino egualmente dei detti frutti dei beneficii vacanti, che sempre, secondo la specchiata pietà dei nostri maggiori, furono alle medesime causo applicati;

« Per queste considerazioni;

« Visto l'articolo 18 dello statuto;

« Sulla proposta del nostro guardasigilli, ministro di grazia e giustizia ed affari ecclesiastici;

« Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

« Art. 1. Il regio diritto di possesso e d'am-

ministrazione dei beneficii vacanti sarà uniformemente esercitato in tutto lo stato senza divario fra beneficii maggiori o minori, e senza distinzione veruna circa la natura de'beneficii medesimi.

« Il rilascio de'beni a'nuovi investiti dovrà essere preceduto sempre dal regio placito.

« Art. 2. I frutti de'beneficii vacanti, detratte le spese di amministrazione, e detratto un equo assegno da corrispondersi al nuovo investito proporzionato al tempo della vacanza e non maggiore mai della rendita di un anno, saranno applicati a migliorare la condizione dei parrochi e sacerdoti bisognosi, alle spese di culto e di ristauro delle chiese povere, e ad altri usi di carità.

« Art. 3. L' amministrazione dei beneficii vacanti sarà tenuta da economi generali, che verranno da noi nominati. Essi dipenderanno dal nostro guardasigilli, ministro di grazia e giustizia ed affari ecclesiastici, alla cui approvazione dovranno alla fine di ogni anno rassegnare i conti della loro gestione.

« Art. 4. Gli economi generali avranno sotto di sè dei sub-economi nelle varie diocesi, che saranno nominati dal nostro guardasigilli.

« Gli economi generali terranno l'amministrazione dei beneficii vacanti di più provincie; i sub-economi quella dei beneficii vacanti di una sola diocesi, o di più mandamenti compresi in una diocesi medesima.

« Agli economi generali sarà specialmente commessa l' amministrazione delle mense vescovili vacanti.

« Un apposito regolamento determinerà le attribuzioni degli economi generali e dei subeconomi, e la sede dei primi.

« Art. 5. Il nostro guardasigilli è incaricato di provvedere alla compilazione dei succitati regolamenti, e di curare la piena esecuzione del presente decreto.

« Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sia inserto nella raccolta degli atti del governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. »

Decreto del 16 gennaio 1861 :

« Visti gli articoli 4 e 7 del nostro decreto del 26 settembre 1860, n. 4314;

« Sulla proposta del nostro guardasigilli, ministro di grazia e giustizia ed affari ecclesiastici;

« Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

« Articolo unico. È approvato l' unito regolamento, visto d'ordine nostro, dal ministro di grazia e giustizia ed affari ecclesiastici, per l' esecuzione del predetto nostro decreto del 26 settembre 1860.

« Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sia inserto nella raccolta degli atti del governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. »

Regolamento ad esecuzione del decreto reale del 26 settembre 1860, n. 4314.

DEGLI ECONOMI GENERALI.

« Art. 1. Il regio diritto di possesso e di amministrazione dei beneficii vacanti è esercitato da economi generali nominati dal re sulla proposta del ministro di grazia e giustizia ed affari ecclesiastici.

« Art. 2. Essi concentrano in sè l' amministrazione di tutti i benefizii vacanti d' ogni genere nelle provincie a cui sono preposti, e la reggono secondo le norme e le pratiche che vi sono o vi saranno stabilite.

« Il loro officio si estende all' amministrazione e conservazione delle temporalità colpite dalla disposizione dell' art. 21 della legge del 30 ottobre 1859 sulla composizione e sulle attribuzioni del consiglio di stato.

« Art. 3. È egualmente affidata agli economi generali la cura d'invigilare sull'amministrazione dei benefizii pieni d' ogni genere, delle chiese e delle pie istituzioni annesse alle medesime, affinchè non accadano irregolarità o malversazioni, e siano osservati esattamente gli ordini ed i regolamenti che in tale materia sono o saranno posti in vigore nelle diverse provincie.

« Art. 4. Gli economi generali invigilano che nessun beneficiato sia messo in possesso della prebenda beneficiaria, ove non abbia previamente ottenuto il regio placito, a'sensi dell'art. 1 del decreto reale del 26 settembre 1860, e secondo i modi in pratica nelle diverse provincie.

« La concessione e quindi la presentazione del regio placito non sarà necessaria, quando sia intervenuta la concessione del regio *exequatur*.

« Gli economi generali si faranno presentare copia autentica o del regio placito o del regio *exequatur*, e la conserveranno nei loro atti.

« Art. 5. I giudici di mandamento, i sindaci e in genere tutti i pubblici funzionarii che per ragione dei loro officii possono avere notizia della vacanza d'un benefizio, o dell'assunzione di esso per parte di chi non avesse riportato il regio *exequatur* o il regio placito, dovranno denunziare il fatto o all'economo generale della provincia, o al subeconomo della diocesi o del mandamento.

« Art. 6. La disposizione del succitato art. 21 della legge del 30 ottobre 1859 si appli-

cherà al caso di chi si immettesse nel possesso d'un beneficio senza aver ottenuto il regio *exequatur* o il regio placito.

« Art. 7. Ove gli economi generali o i subeconomi incontrassero resistenza od opposizione ad esercitare i loro uffizi, e specialmente ad assumere il possesso dei benefizi vacanti, ed altresì dei pieni nei casi espressi nei surriferiti articoli 2 e 3, potranno ottenere sia dal pubblico ministero, sia dai giudici locali il necessario appoggio legale, anche coll'uso dei mezzi coattivi.

« Art. 8. Gli economi generali hanno speciale incarico dell'amministrazione delle mense vescovili vacanti: essi possono però conferirla sotto la loro responsabilità ad amministratori od agenti locali.

« Art. 9. Gli economi generali raccolgono i frutti netti di tutti i benefizi vacanti delle provincie da loro dipendenti, li custodiscono e li tengono a disposizione del ministro di grazia e giustizia ed affari ecclesiastici, per l'applicazione indicata dall'art. 2 del decreto reale del 26 settembre 1860.

« Art. 10. Gli economi generali devono compilare ogni anno un bilancio attivo e passivo della loro amministrazione, da presentarsi nel mese di novembre al ministro di grazia e giustizia ed affari ecclesiastici.

« Art. 11. Essi debbono altresì rassegnare ogni anno al predetto ministro un rendiconto della loro gestione ed una relazione sui bisogni della loro provincia economale, in cui indicheranno a quali usi potrebbero essere più particolarmente applicati i frutti disponibili dei benefizi vacanti da loro amministrati, secondo le norme stabilite nel sopradetto art. 2 del decreto reale del 26 settembre 1860.

« Art. 12. Gli economi generali debbono tener presso di sè un elenco di tutti i benefizii d'ogni genere esistenti nelle provincie a cui sono proposti, in cui sia espressa la rendita loro con la specificazione degli oggetti che la costituiscono, ed a cui siano uniti, ove sia possibile, i relativi atti e documenti di fondazione ed erezione, anche in carta libera.

« Un tale elenco servirà loro ad esercitare efficacemente la vigilanza di cui è detto al soprascritto art. 3.

« Art. 13. Ove agli economi generali consti di qualche irregolarità o malversazione nell'amministrazione d'un beneficio, o di qualche inosservanza degli ordini e dei regolamenti vegliantl in tale materia, sarà loro cura di promuovere gli opportuni provvedimenti di conservazione, di cautela e di repressione, invocando altresì, ove occorra, l'intervento dell'autorità giudiziaria.

« Art. 14. Gli economi generali corrispondono col ministro di grazia e giustizia ed affari ecclesiastici e con ogni altra pubblica autorità per gli affari attinenti all'esercizio delle loro funzioni.

« Art. 15. Vi sarà un economo generale in Torino per le antiche provincie continentali del regno, in Milano per le provincie lombarde, in Firenze per le provincie toscane, in Bologna per le provincie delle romagne, delle Marche e dell'Umbria, in Parma per le provincie parmensi, in Modena per le provincie modenesi, e in Cagliari per la Sardegna.

« Art. 16. Gli economi generali di Torino, di Bologna, di Modena e di Cagliari si atterranno nella loro amministrazione alle norme e pratiche in vigore nelle antiche provincie continentali del regno.

« Art. 17. Gli economi generali di Milano, di Firenze e di Parma si atterranno nella loro amministrazione alle norme e pratiche mantenute in vigore nella Lombardia, nella Toscana e nelle provincie Parmensi.

« Art. 18. Presso gli economi generali potranno essere instituiti uffizi di segreteria e di tesoreria, ove ne sorga il bisogno.

« Art. 19. Gli economi generali e gl'impiegati de' detti uffizi non si considerano come impiegati dello stato.

« I loro stipendi e gli assegni per le spese d'ufficio rimangono a carico de' fondi di ciascun economato generale, e saranno determinati dal ministro di grazia e giustizia ed affari ecclesiastici in relazione al bilancio di ciascuna provincia economale.

« Art. 20. Nulla è innovato per ora, quanto all'economato generale di Torino, agl'impiegati che vi sono addetti e ai loro stipendi ed emolumenti.

DEI SUB-ECONOMI

« Art. 21. I sub-economi esercitano nelle diocesi o ne' mandamenti a cui sono preposti, e sotto la dipendenza degli economi generali, quegli offici che sono loro assegnati secondo le norme e pratiche vigenti, o secondo apposite e speciali istruzioni.

« Art. 22. Essi vengono nominati sopra proposta degli economi generali dal ministro di grazia e giustizia ed affari ecclesiastici fra i sacerdoti o laici più noti per probità, dottrina e perizia d'affari.

Disposizioni transitorie

« Art. 23. Nelle antiche provincie continentali del regno sono per ora conservate le norme e pratiche vigenti che determinano gli offici, le attribuzioni, gli emolumenti e le sedi

de' sub-economi e degli impiegati da loro dipendenti.

« Nulla è innovato per ora circa gli usi gallicani nelle diocesi in cui sono tuttora in vigore.

« Art. 24. Coteste norme e pratiche saranno introdotte nelle provincie delle Romagne, delle Modenesi e nella Sardegna con quelle modificazioni che verranno espresse in istruzioni apposite, e che saranno richieste dalle circostanze, o dimostrate ulteriormente opportune dall'esperienza.

« Art. 25. Le sedi de' sub-economati dipendenti dagli economi generali di Bologna, Modena e Cagliari saranno ulteriormente fissate.

« Art. 26. Nulla è innovato per ora alle norme e pratiche che determinano gli offici, le attribuzioni e gli emolumenti e le sedi dei sub-economi nella Lombardia. Essi però nell'esercizio delle loro funzioni dipenderanno esclusivamente dall'economo generale di Milano.

« Art. 27. Nella Toscana gli uffici d'economia stabiliti in ciascuna diocesi terranno luogo de' sub-economi, e saranno mantenuti con le norme e pratiche vigenti, ma dipenderanno dall'economo generale di Firenze.

« Art. 28. Nelle provincie parmensi i consigli delle opere parrocchiali terranno luogo de' sub-economi, e saranno mantenuti con le norme e pratiche vigenti, ma dipenderanno dall'economo generale di Parma. »

Decreto del 16 gennaio 1861:

« Veduto l'articolo 18 dello statuto costituzionale del regno:

« Veduta la legge del 29 maggio 1855 votata dal Parlamento Subalpino ed il successivo regolamento del 2 luglio dello stesso anno, per la soppressione di comunità ed ordini religiosi, per lo scioglimento de' benefizi ecclesiastici, e per l'imposizione di una quota di annuo concorso sulle rendite de' beni ecclesiastici;

« Sulla proposizione del consigliere di luogotenenza per gli affari ecclesiastici;

« Udito il consiglio di luogotenenza;

« Abbiamo decretato, e decretiamo quanto segue:

« Art. 1. Cessano di esistere quali enti morali riconosciuti dalla legge civile tutte le case degli ordini monastici di ambo i sessi esistenti nelle provincie napoletane, non escluse le congregazioni regolari, ad eccezione di quelle che saranno designate con nostro successivo decreto come benemerite per riconosciuti servigi che rendono alle popolazioni nella sana educazione della gioventù, nell'assistenza degli infermi, ed in altre opere di pubblica utilità.

« Art. 2. Cessano parimenti di esistere come enti morali a fronte della legge civile i capitoli delle chiese collegiate, ad eccezione di quelli aventi cure di anime, od esistenti nelle città la cui popolazione oltrepassa i ventimila abitanti.

« Art. 3. Cessano ancora di essere riconosciuti i benefici semplici, le cappellanie ecclesiastiche, e le abbazie, quando non abbiano cura di anime, nè annesso alcun uffizio ecclesiastico che debba compiersi personalmente dal provvisto; come pure le cappellanie laicali.

« Sorgendo questione se un beneficio semplice, abbazia o cappellania ecclesiastica sia compresa fra quelle colpite dal presente articolo, essa verrà decisa dai tribunali.

« Art. 4. I beni ora posseduti dai corpi ed enti morali contemplati nei precedenti articoli, saranno amministrati dalla cassa ecclesiastica dello stato nelle forme e secondo le norme che le sono proprie per mezzo di una speciale direzione, da stabilirsi nelle provincie napolitane; nella quale cassa passeranno di pien diritto l'immediata proprietà e possesso delle sostanze, ragioni ed azioni dei medesimi: salve le speciali disposizioni stabilite dagli art. 22 e 23 in ordine ai benefizi, alle abbazie ed alle cappellanie ecclesiastiche e laicali contemplate nell'articolo precedente.

« La direzione della cassa ecclesiastica delle provincie napolitane procederà immediatamente, per mezzo di uffiziali da designarsi, alla presa di possesso, ed alla formazione dell'inventario degli stabili, mobili, crediti e rendite di ciascuno stabilimento, chiamando a prestarvi il loro contraddittorio i capi ed amministratori delle rispettive case e corporazioni, ed i possessori e patroni, ove siano noti, dei benefici, abbazie e cappellanie menzionate nello stesso articolo precedente.

« Il possesso dei beni rimarrà presso la cassa ecclesiastica, anche in caso di opposizione, protesta ed istituzione di giudizio, fino a che non siano definitivamente risolute le relative questioni.

« Si farà pure nello stesso inventario una indicazione delle passività e dei pesi, ed una sommaria descrizione degli effetti mobili preziosi, i quali potranno essere messi sotto sigillo, e lasciati sotto la responsabilità del capo, od amministratore dell'ente morale soppresso.

« I capi amministratori o possessori degli enti morali soppressi chiamati come sopra a prestare il loro contraddittorio alla redazione dell'inventario, saranno tenuti a fare una esatta consegna degli stabili, mobili, crediti, e rendite dello stabilimento: ed in caso di loro rifiuto, o di inesatta consegna, perderanno il diritto alla pensione, od usufrutto di cui agli articoli 9, 10, 12, 21 e 22.

« Incorreranno pure nella perdita della pensione ed usufrutto suddetti in caso di dolosa esportazione od occultazione di qualsiasi oggetto, senza pregiudizio dell'azione penale in cui fossero incorsi a termini di legge.

« Art. 5. Dove alcuno dei beni come sopra applicati alla cassa dovesse per patto, o disposizione espressa, la quale possa sortire effetto a termini delle leggi dello stato, ritornare a devolversi a comuni, a stabilimenti conservati, o a privati, la cassa medesima non sarà tenuta a dimetterli che alla morte dei singoli provvisti, ed all'estinzione totale degl' individui delle rispettive corporazioni.

« La cassa non sarà parimenti tenuta a pagare debiti od altre passività a carico dei corpi ed enti morali soppressi oltre il valore dei beni dei medesimi.

« Art. 6. La direzione della cassa ecclesiastica delle provincie napolitane sarà affidata ad un direttore col concorso di un consiglio speciale presieduto dallo stesso direttore, e composto del r. economo generale delle provincie napoletane quando egli stesso non sia il direttore, e da altri tre membri da nominarsi dal luogotenente generale sulla proposta del dicastero degli affari ecclesiastici.

« Il bilancio, il conto, ed i contratti da farsi sono deliberati dal consiglio. Gli altri atti di amministrazione, e l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio spetteranno al direttore. Il dicastero degli affari ecclesiastici eserciterà una superiore sorveglianza sull' amministrazione, sotto la dipendenza del governo centrale.

« Saranno pubblicati nelle provincie napoletane il regolamento approvato con real decreto del 2 luglio 1855, e gli altri regolamenti ed istruzioni per l'amministrazione della cassa ecclesiastica con le modificazioni richieste dalle condizioni e dai bisogni di queste provincie.

« Art. 7. Nel rimanente saranno applicabili all' amministrazione della cassa ecclesiastica nelle provincie napoletane le regole e cautele stabilite dalle leggi o dai regolamenti ivi in vigore relativamente all'amministrazione dei benefizii vacanti.

« Art. 8. I religiosi e le religiose appartenenti alle case che perdono la civile esistenza in virtù della presente legge, e che furono in esse ricevuti anteriormente al presente giorno, potranno tuttavia continuare a far vita comune secondo il loro istituto negli edificii dei conventi cui erano aggregati, od in quegli altri chiostri che loro verranno assegnati dal governo, con che però entro il termine di mesi tre dalla promulgazione del presente decreto facciano pervenire al dicastero degli affari ecclesiastici in Napoli apposita dichiarazione da essi firmata comprovante essere loro intenzione di prevalersi di tale facoltà.

« Art. 9. I membri attuali delle case religiose contemplate nel precedente articolo di ordini possidenti e non mendicanti, riceveranno dalla cassa ecclesiastica, dalla promulgazione del presente decreto, un'annua pensione corrispondente all'attuale rendita netta de'beni ora posseduti dalle case rispettive, con che non ecceda la somma annua di ducati centoventi (pari a lire 510) per ogni religioso o religiosa; e di ducati sessanta (pari a lire 255) per ogni laico o conversa, ancorchè professi.

« Non avranno diritto alla pensione gl' individui delle famiglie religiose, che all' epoca del presente decreto non hanno compiuto il noviziato, o fatto professione secondo le regole del proprio istituto.

« I servienti dell'uno e dell'altro sesso, i quali non avranno fatta professione, ma emesso solamente voti semplici, avranno tuttavia diritto alla pensione annuale di ducati sessanta (lire 255), se avranno prestato servizio da dieci anni, e compiuta l'età d'anni quaranta; e di ducati trenta (lire 127,50), se avranno prestato un servizio maggiore di anni tre, o compiuta l' età suddetta.

« Art. 10. I membri delle case soppresse, i quali entro il termine di tre mesi stabilito nell' art. 8 volontariamente avessero abbandonato il chiostro, o anche dopo ottenessero di uscirne per non poter più essere convenientemente concentrati in numero almeno di sei dello stesso ordine e regola, avranno diritto a godere fuori del chiostro l'annua loro pensione aumentata del sesto, durante la loro vita, a carico della cassa medesima. La pensione potrà dalla direzione della cassa estendersi sino alla misura di annui ducati centottanta pei religiosi o le religiose che avessero compiuto l' età di anni settanta, e di annui ducati centocinquanta per coloro che avessero compiuto l'età di anni sessanta.

« Art. 11. In ogni caso di morte, o di secolarizzazione di religiosi professi, e parimenti quando taluno di essi abbandoni la vita monastica, o passi in un monistero estero, la quota di mantenimento dei superstiti nella stessa comunità sarà accresciuta del terzo di quella, che godeva il religioso, che lasciò vacante il suo posto, con che però l' assegnamento fatto alla comunità non possa mai oltrepassare la somma di ducati centocinquanta (lire 637, 50) per ogni professo.

« Art. 12. Quando un religioso, che appartenga ad un ordine possidente, e che sia rimasto nel chiostro in virtù dell' art. 8, ot-

tenga la legittima sua secolarizzazione, avrà diritto di conseguire dalla cassa ecclesiastica un'annua sovvenzione eguale ai due terzi della somma cui corrispondeva al momento della sua uscita la sua quota individuale dell'assegnamento fatto alla comunità in virtù dello stesso articolo.

« Art. 13. Nei casi previsti dagli articoli 10 e 12, i religiosi e le religiose, che avranno pagata una determinata somma pel loro ingresso nell'ordine, avranno il diritto di scegliere tra la pensione o sovvenzione di cui nei detti articoli, ed una pensione vitalizia regolata sul capitale sborsato in ragione della loro età, a norma della tabella annessa al presente decreto.

« Art. 14. Il calcolo della rendita netta per l'effetto degli articoli precedenti sarà ragguagliato nella media dell' ultimo decennio anteriore alla promulgazione di questo decreto. Per comporre la rendita netta, saranno diffalcate le spese di manutenzione, o restauro dei conventi e delle chiese, ed ogni qualunque peso e tributo.

« Art. 15. I superiori delle case soppresse dovranno, nel termine di otto giorni, dalla promulgazione del decreto che designerà le case eccettuate dalla soppressione, trasmettere all'autorità politica locale, per essere da questa, previa vidimazione inviato alla cassa ecclesiastica, uno stato degl'individui componenti la famiglia da essi certificato vero.

« In tale stato dovrà indicarsi per ogni individuo il cognome, il nome al secolo ed in religione, la patria, l'età, la qualità, e specialmente se sacerdoti o laici, coriste o converse, e la data sia dell'ingresso nella comunità, che della fatta professione, o della emissione dei voti semplici.

« Art. 16. L'età dovrà poi essere giustificata con regolare fede di nascita, e le qualità di professo coll'atto di professione, da esibirsi entrambi entro giorni quaranta dalla data di quel decreto stesso.

« L'emissione de' voti semplici dovrà pure giustificarsi mediante presentazione del relativo atto nel termine di cui sopra.

« Art. 17. L'alterazione de' dati di cui nei due articoli precedenti priverà della pensione gl'individui, cui è imputabile, oltre alle altre penalità portate dalle leggi.

« Art. 18. Le singole comunità private di giuridica esistenza non potranno ammettere ulteriormente novizî; ma potranno in caso di bisogno ammettere nuovi laici o conversi in surrogazione di quelli che d'or innanzi mancassero per morte od altrimenti, purchè il numero di tali servienti in ciascuno stabilimento non ecceda il terzo de' professi.

« Art. 19. Ad eccezione delle disposizioni espresse negli articoli precedenti nulla s'intenderà innovato nella condizione individuale dei membri delle case religiose private di giuridica esistenza a fronte delle leggi dello stato, rimanente permessa la questua per quelle case degli ordini mendicanti che non saranno soppresse.

« Art. 20. Non ostante le disposizioni dell'articolo 1, i membri delle case religiose, i quali possono a termini di questo decreto continuare a convivere negli edifizî da essi posseduti, od in quegli altri che loro fossero per essere assegnati, potranno fare in comune gli atti che sieno necessarî per provvedere alla loro sussistenza, ed al servizio del culto, e per questo effetto saranno rappresentati dai rispettivi capi religiosi locali, secondo le regole del loro istituto.

« Art. 21. I canonici attuali delle collegiate soppresse riceveranno dalla cassa ecclesiastica, vita durante, un' annua somma corrispondente alla rendita netta dei beni gia spettanti all'intero ente morale delle collegiate stesse, con che continuino a soddisfare, nella parte e proporzione che riguarda ciascuno di essi, ai doveri ed ai pesi inerenti sia alla corporazione che agl' individui, e paghino il contributo imposto con l' art. 26 di questo decreto.

« Quando alla collegiata ed ai singoli canonicî sia affetta un' abitazione, essi continueranno pure a goderne.

« In caso di morte o mancanza di qualche membro della collegiata i canonici superstiti non avranno diritto a veruna somma sull'assegnamento già corrisposto al medesimo a qualsiasi titolo.

« La rendita netta de'beni per l'effettiva sua cifra, di che è parola nel presente articolo, sarà pure desunta dalla media dell' ultimo decennio.

« Art. 22. Gl'investiti di beneficî semplici, abbazie, e cappellanie ecclesiastiche e laicali contemplate nell' art. 3 godranno vita durante dell' usufrutto de' beni componenti la loro dote, purchè continuino ad adempierne i doveri e sopportarne i pesi, oltre il contributo dell'articolo 26; ma se essi non siano cittadini della monarchia italiana, e non dimorino, ne' territorî attualmente alla medesima appartenenti, ovvero siano benanche investiti di benefizii maggiori, non potranno godere di tale usufrutto senza averne ottenuto speciale autorizzazione dal governo, in difetto della quale le rendite saranno poste sotto sequestro.

« Quanto alle pensioni assegnate sopra benefizî di regio patronato, o a carico delle amministrazioni diocesane, sarà parimenti necessa-

ria un' autorizzazione del governo per farle continuare, o per variarne la destinazione, o per attribuirle alla cassa ecclesiastica.

« Art. 23. A quelli però fra i canonicati, benefizii, abbazie e cappellanie che siano di patronato laicale o misto, si applicheranno le seguenti norme:

« La proprietà dei beni si devolverà a coloro che avranno il diritto di patronato al momento della cessazione della civile loro personalità; se non che nei casi di patronato misto la porzione che toccherebbe al patrono ecclesiastico s'intenderà pure devoluta alla cassa.

« Se il patronato attivo si troverà separato dal passivo, i beni saranno divisi fra il patrono attivo e passivo.

« Allorchè cesserà l'assegnamento della rendita netta, o l'usufrutto riservato agli attuali provvisti dai precedenti articoli, i patroni laicali pagheranno alla cassa ecclesiastica, in ragione del valore dei beni devoluti a ciascuno, una somma eguale al terzo del valore stesso.

« Cessato l' assegnamento o l' usufrutto di cui sopra, l'adempimento dei pesi inerenti al beneficio passerà a carico della cassa, e perciò sarà prelevata a favore di questa una porzione di beni che diano un reddito netto corrispondente alle spese necessarie per l'adempimento dei pesi stessi.

« I patroni potranno anche evitare questo prelevamento dei beni, pagando alla cassa per l'adempimento dei pesi in capitale equivalente, ragguagliata la rendita al 5 per 100.

« Cessando l'usufrutto o l' assegnamento, l'amministrazione de'beni già formanti la dote de'canonicati, benefizi, abbazie e cappellanie di cui sopra, spetterà e rimarrà sino alla stipulazione dell'atto di divisione alla cassa, la quale sarà considerata comproprietaria dei beni stessi, fino a che non abbia intieramente conseguito quanto è ad essa attribuito dal presente articolo.

« Art. 24. Quando per decessi, concentramenti od altra causa qualunque le chiese dei conventi, e delle collegiate, ed altre annesse ai benefizi, non possano più essere officiate da'religiosi, canonici o beneficiari cui ne incumbe attualmente il dovere, e non possano più per loro mezzo adempiersi le pie fondazioni, sarà provveduto a spese della cassa ecclesiastica all'ufficiatura di dette chiese, ed all'adempimento delle fondazioni suddette.

« Le chiese de' conventi soppressi non più officiate da'religiosi de'rispettivi ordini, nonchè le altre per qualsivoglia causa esenti dagli ordinarii, saranno considerate chiese regie, anche per gli effetti della correlativa giurisdizione, e provvedute di rettori.

« Art. 25. Le rendite dei beni amministrati come sopra dalla cassa ecclesiastica, dopo soddisfatti gli obblighi tutti ad essa imposti coi precedenti articoli, saranno dalla medesima convertite:

« 1° In un assegnamento di annui ducati quarantamila (lire 170.000) a vantaggio della istruzione popolare e tecnica nelle provincie napolitane, a norma di quanto sarà provveduto con successivo regolamento;

« 2° Nel pagamento ai parrochi delle congrue e dei supplimenti di congrue, in caso d' impotenza dei comuni; ed ove sia possibile, nell'aumento di quelle più tenui;

« 3° Finalmente in sussidii ai membri del clero più bisognosi, in incoraggiamento a'sani studii e lavori ecclesiastici, ed in altri analoghi usi di beneficenza, compresi sempre quelli della pubblica istruzione.

« Saranno inoltre precipuamente assegnati alcuni dei fabbricati dei conventi, che rimarranno a disposizione del governo, ai comuni per aprirvi scuole e per altri usi di pubblica utilità, e nella città di Napoli in preferenza per la più sollecita diffusione di asili infantili e di scuole popolari, festive e serali.

« Art. 26. Per meglio e più efficacemente provvedere agli usi indicati nel presente decreto, è imposta agli enti e corpi morali in appresso designati a favore della cassa ecclesiastica una quota d'annuo concorso ne' modi e nelle proporzioni seguenti:

« 1° Abbazie, benefizii canonicali e semplici, sagrestie, opere di esercizii spirituali, santuarii, masse capitolari, e qualunque altro benefizio, o stabilimento di natura ecclesiastica, od inserviente al culto non compreso nei paragrafi seguenti, sopra il reddito netto di qualunque specie o provvenienza eccedente le lire 1000 (ducati quattrocentoventicinque) in ragione del cinque per cento sino alle lire cinquemila (ducati duemiladuecentoventicinque); in ragione del dodici per cento dalle lire cinquemila sino alle diecimila (ducati quattromiladuecentocinquanta); e finalmente in ragione del venti per cento sopra ogni maggior reddito.

« 2° Benefizii parrocchiali nella stessa proporzione, partendo però soltanto dal reddito netto eccedente le lire duemila (ducati quattrocentocinquanta).

« 3° Seminarii e convitti ecclesiastici sopra il reddito netto eccedente le lire diecimila (ducati quattromiladuecentocinquanta) sino alle lire quindicimila (ducati seimilatrecentosettantacinque) in ragione del cinque per cento; dalle lire quindicimila fino alle venticinquemila (ducati diecimilasciceutoventicinque) in ragione del dieci per cento; e finalmente in ragione del quindici per cento per ogni reddito maggiore.

« 4° Arcivescovadi e vescovadi, in ragione del terzo del reddito netto di ciascuna mensa; ed in ragione della metà sopra ogni somma eccedente la rendita netta di lire trentamila (ducati dodicimilasettecentacinquanta) quanto agli arcivescovadi, e quella di lire ventimila (ducati ottomilacinquecento) rispetto ai vescovadi. Nulla è innovato alla forma in cui finora in queste provincie si assegnarono sussidii e pensioni fino alla concorrenza del terzo del reddito delle mense vescovili, sia a carico dell'amministrazione della cassa ecclesiastica, sia degli economi diocesani.

« 5° Case religiose d'ambo i sessi che saranno eccettuate dalla soppressione, la quota determinata nel paragrafo 1 sopra ogni eccedenza di reddito netto che possa risultare dopo detratta dallo stesso reddito la spesa di mantenimento de' religiosi della casa in ragione di annue lire 510 (ducati centoventi) per ogni professo, e di lire 250 (ducati sessanta) per ogni laico o conversa. Entro quaranta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, e successivamente non più tardi del mese di novembre di ciascun anno, sarà da' rispettivi superiori delle soprammenzionate comunità consegnalo il numero e la qualità dei loro membri.

« Art. 27. La quota di concorso come sopra imposta sarà fissata, e riscossa sulle basi di una liquidazione della rendita netta, da eseguirsi con le norme che saranno determinate da apposito regolamento.

« Art. 28. I libri ed i documenti scientifici posseduti dalle case religiose soppresse, sono devoluti alle pubbliche biblioteche che saranno determinate dal governo.

« La direzione della cassa proporrà al dicastero degli affari ecclesiastici le disposizioni opportune per la conservazione degli archivii, de' monumenti, e degli oggetti di arte appartenenti alle case religiose, ed alle collegiate soppresse, e la loro più conveniente destinazione.

« Art. 29. Fra cinque anni dal giorno in cui la cassa avrà fatto procedere all'inventario delle comunità, corporazioni, ed enti morali soppressi, s'intenderà prescritta qualunque azione per far dichiararo i medesimi non colpiti dalle disposizioni del decreto stesso, o irregolare per qualunque causa l'inventario de' beni anzidetti.

« Art. 30. La esecuzione del presente decreto è affidata al consigliere di luogotenenza pel dicastero degli affari ecclesiastici.

« Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo della luogotenenza, sia inserito negli atti del governo, ingiungendo a chiunque spetti di osservarlo, e farlo osservare. »

Decreto del 31 marzo 1843: « 1° Tutte le controversie con gli occupatori dei fondi posti nella Sila o nella Badia di s. Giovanni in Fiore sia per diffinire quel che trovasi loro conceduto, ceduto o venduto, sia per determinare la estensione delle transazioni fatte con alcuni di essi, o costringere coloro che in tutto o in parte non le abbiano adempiute, ad eseguirle, sia per usurpazione commessavi, verranno decise dal nostro commessario civile — 2° Lo stesso nostro commessario civile provvederà per sue ordinanze alla conservazione delle colonie perpetue, mediante un discreto canone in danaro redimibile alla ragione del cinque per cento in beneficio di coloro che ne avessero il diritto ed al compensamento altresì degli usi civici degli abitanti di Cosenza e dei suoi casali, il quale non potrà esser meno del quarto nè più del terzo nelle contrade in cui abbiansi quelli esercitati o tuttavia li esercitino qualunque ne sia il possessore, e nella parte la più propingua alle loro abitazioni — 3° Le decisioni e le ordinanze del nostro commessario civile saranno soggette al solo reclamo devolutivo nei tre mesi della loro intimazione da prodursi innanzi ad una giunta composta di cinque magistrati che all'uopo verrà da noi per altro nostro decreto istituita — 4° Esclusi gli alberi che se non specialmente conceduti ai possessori del suolo sottoposto sono sempre stati, come lo sono di proprietà del pubblico demanio ove l'usurpazione sia dubbiosa, o si dubiti della qualità e misura delle concessioni, delle cessioni, delle vendite, e delle transazioni, o dello adempimento di quest'ultime, autorizziamo il nostro commessario civile a transiggere siffatte dubbiosità, sommettendo le transazioni alla nostra sovrana approvazione — 5° Condonati a' possessori della Sila tutti gli arretrati sino alla pubblicazione del presente decreto per le prestazioni da esse dovute sotto i nomi di *fida* e *giocatico* o *granetteria* (ove i loro possedimenti non procedono da cessioni o vendite posteriori al 17 novembre 1809 nel quale caso i fondi furono loro ceduti o venduti scevri di un tal peso) il nostro commessario civile è autorizzato a convenire il mutamento in annui e moderati canoni pecuniali, redimibili alla ragione del cinque per cento rendendone conto a noi per le nostre sovrane risoluzioni. Egli potrà inoltre intesi gli agenti del demanio pubblico, e quelli dell'amministrazione forestale, convenire e proporre che gli alberi, se esistenti in luoghi da non essere rinselvati venissero conceduti a prezzo o per annuo canone, anche come sopra redimibile ai possessori del suolo sottoposto, rimanendo questi obbligati a tutte le prescrizioni stabilite dalla legge forestale — 6° Per le norme,

secondo le quali il nostro commessario civile dovrà procedere nello adempimento delle disposizioni contenute negli articoli 1° e 2° del presente decreto ci confidiamo a' consigli della sua prudenza. Non per tanto egli non potrà mai tralasciare di far citare e di ascoltare le parti che si presenteranno alla sua udienza prima di profferire le sue decisioni ed ordinanze –7° Come prima, indi alla esecuzione di queste nostre prescrizioni apparirà tutto che della Sila e della Badia di s. Giovanni in Fiore rimarrà in piena ed assoluta proprietà del pubblico demanio, o nell'amministrazione della deputazione degli ordini cavallereschi, sarà da noi provveduto 1° alla scelta ed estensione dei luoghi che dovrannosi conservare boscosi, o in tutto o in parte rinselvare, data ai padroni di essi, se privati, la debita indennità, ed avuto nella scelta riguardo alla tutela del monte e del piano, alla disciplina dei fiumi e torrenti, alla produzione, vegetazione e specie degli alberi, a' bisogni della marina regia o mercantile ed alla più facile e meno costosa secatura del legname; 2° alle necessità dell'agricoltura e della pastorizia degli altri comuni gli abitatori de' quali seminano attualmente, o menano a pascere il loro gregge in una qualche parte della Sila. »

§ III.

GIURISPRUDENZA.

1. L'azione in garentia contro un conservatore delle ipoteche per cagione della nullità provveniente dal suo fatto, può essere esercitata dopo dieci anni terminate le funzioni del conservatore—2 dicembre 1816. Rigetto. Sirey 17, 1, 317.

2. I dritti di registro di un testamento possono essere reclamati nel corso di trent'anni; a contare dal giorno della morte del testatore. Decreto del 13 ottobre 1806. Lo stesso per i dritti dovuti per causa di atti non registrati e tenuti segreti all'amministrazione de'demani. In questi casi l'azione della regia non si prescrive che coll'elasso di 30 anni a contare dal giorno in cui l'atto traslativo di proprietà avrà acquistato una data certa—Decisioni del 10 agosto 1807, 17 maggio e 31 agosto 1808; Sirey 7, 2, 52, 263, 973 e 10, 1, 284.

3. I dritti dovuti per mutazioni semplicemente presnnte non sono soggetti che alla prescrizione di trent'anni—Decisione del 18 marzo 1806; Sirey 6, 2, 569.

Vedi per tutt'altro relativo alla giurisprudenza il § II all'art. 2187.

§ IV.

DRITTO PATRIO.

Vedi il § IV all'art. 2125 e 2134.

§ V.

DRITTO ROMANO

Vedi il § V al detto articolo 2125.

CAPITOLO II.

DEL POSSESSO.

ARTICOLO 2134.

Ravvicinamento.

Vedi gli articoli 474, 475, 1081, 1154, 1399, 2185 e 2186 leggi civili.

Il possesso è la detenzione o il godimento di una cosa o di un dritto, che abbiamo o esercitiamo per noi stessi, o per mezzo di un altro il quale lo tiene o l'esercita in nome nostro.

§ I.

OSSERVAZIONI.

Con questo articolo il legislatore guarda il possesso come un *fatto* e non come un *dritto*. Lo considera primieramente scompagnato dalla idea di proprietà, perchè si può possedere e non essere proprietario; lo considera come un mezzo per usucapire, o meglio un mezzo di acquistare col prescrivere: infatti, ben dice Licinio Rufino, *sine possessione, usucapio contingere non potest*; e lo considera infine un mezzo mercè il quale il proprietario attacca

il possesso per interrompere quella prescrizione che da esso nel periodo di legge ne risulterebbe.

Il legislatore adunque traccia con questo articolo le teorie nel possessorio e non nel petitorio: di questa seconda parte è proposito quando viene in disputa la proprietà. Or siccome per essere manifesto il dritto del proprietario, deve esistere la detenzione o il godimento della cosa; questo fatto contesta appunto il dritto, o almeno lo fa supporre: imperocchè gode e detiene chi è proprietario. Il dritto però è un attributo astratto: esso è un *fatto* pel proprietario è sta appunto in quell'*animo domini* che si congiunge al possesso; è una *congettura* pel pubblico, il quale la ricava dal solo fatto sensibile della detenzione e godimento. Quindi il *fatto* suppone il *dritto*, ma senza il *dritto* può stare il *fatto*. Perciò il proposito dell'articolo in esame è relativo al solo fatto, che tiene dietro un dubbio dritto. Questa presunzione à fatto sorgere la quistione molta agitata tra giureconsulti, se la proprietà abbia preceduto il possesso, o viceversa. Ed il motivo di dubitarne è stato appunto il diverso modo di pensare sulla origine della stessa. Taluni àn creduto essere il possesso un atto primitivo dell'uomo conseguito colla occupazione, e per conseguenza anteriore al dritto di proprietà riguardato come una instituzione tutta civile. Ma questa idea è stata ed è erronea; imperocchè l'uomo sulla terra al dritto di vivere e conservarsi, unisce il lusinghevole pensiero di trasmettere nella sua discendenza quello che à acquistato colle sue fatiche; quindi non è presumibile che nella occupazione delle cose abbia potuto immaginare un possesso precario disgiunto dall'animo di disporne a perpetuità. Quindi ben diceva Diocleziano quando esprimeva il suo concetto sul proposito: *etsi proprietas a possessione separari non possit*. Ciò posto se possesso e proprietà debbono intendersi simultanee, è evidente che il fatto ed il dritto si presumono nel rapporto tra l'*animo domini* ed il *godimento*. Anche il Troplong (1), al sostegno di questo principio, si esprime in eguali sensi. Egli dice di essere una confusione d'idee il pretendere che *a priori* la proprietà sia la conseguenza del possesso primitivo. E perciò merita osservarsi, che il possesso non è che la dichiarazione, la promulgazione agli occhi di tutti della proprietà: dessa pone quesla in azione, la conserva, la rendo utile: e pure non è che il *fatto* pel cui mezzo il *dritto* si manifesta. Ma la proprietà può essere controversa? In questo caso accorre la legge. Essa presumendo che chi possegga sia il proprietario, protegge il possesso annale: un periodo più breve non è capace ad istabilire la presunzione; ma il decorrimento non interrotto di un anno è termine sufficiente a far sopporre il dritto. E se si suppone, abbiamo una presunzione semplicemente *iuris* che cede alla verità, la quale si dimostra mercè il petitorio: in somma mediante l'azione revindicatoria fondata su titoli che smentiscono il fatto. Laonde la proprietà de' dritti è proscritta dalla ragione della legge, perchè urta co'principi di giustizia del *jus suum cuique tribuendi*. Ecco il motivo predominante che giustifica il possesso *decennale*, fondato sulla buona fede ed il giusto titolo, ed il possesso *trentennale*, fondato sul silenzio del vero proprietario: in altri termini, dritto di prescrizione.

Prestabilite queste idee, ne desumiamo come conseguenza immediata che il possesso di fatto è distinto da quello di dritto; che entrambi si presumono, ma ànno, per dritto civile, delle distinzioni a misura de' diversi periodi e circostanze che accompagnano il possedere. Sicchè queste semplici teorie ci guidano allo scopo senza entrare nelle specialità di molti autori sulla materia, i quali ànno dato alla stessa una complicazione che non richiedeva. Di vero il Savigny pensa che il possesso costituisca un dritto tutto personale; l'Ubero lo contrasta; Grozio, Domat, Duranton ed altri lo vogliono tutto reale. Ma in effetti non ànno colto al segno il pensiero della legge e della sua ermeneutica. Imperocchè se il dritto sugl'immobili si esercita col possesso, i *beati possidentes* resistono coll'ajoto della presunzione *iuris*. Come resistono con quella *iuris et de iure* i possessori decennali e trentenari.

Entrando ora nell'esame delle diverse specie di possesso, ed incominciando da quelle annali, le riguarderemo come *reali*, perchè fondate su di un presunto dritto di proprietà.

Innanzi tutto merita osservarsi, che sebbene il possesso supponga il dritto di proprietà, e l'una e l'altro si presumono simultanee; pur tuttavia potendo sussistere il *fatto* ed il *dritto* separatamente, le nostre leggi civili appunto ne fanno la distinzione in casi peculiari. Essa si ritrova nell'art. 503 sul dritto di usufrutto distinto da quello di proprietà, nell'art. 1081, il quale dice che il semplice possesso di una cosa, può essere oggetto di contratto; nell'art. 1095 che, nel caso della vendita di una stessa cosa mobile fatta a due individui, trasferisce la proprietà all'acquirente che ne è in possesso; nell'art. 2049, che toglie al possessore il favore del suo possesso, allorchè il proprietario, o un terzo l'ànno privato del godimento della cosa per più di un anno. E

(1) *Trattato sulla prescrizione*, art. 2228.

qui ben si spiega il concetto della legge 12, § 1 ff. *de acq. vel amitt. posses.*: *nihil commune habet proprietas cum possessione*, sul riflesso che l'uno può stare senza dell'altro nella distinzione contrattuale tra le parti, senza urtarsi co' principi accennati del simultaneo concetto della proprietà e possesso.

Natura del possesso — Il possesso è un fatto. Suppone e non attribuisce la proprietà, il ripetiamo. La legge, all'appoggio della presunzione *iuris*, protegge il possessore purchè sia oltre l'anno. Protegge anche l'usurpatore, appunto perchè la usurpazione non si presume, ma dev'essere provata. Ecco dunque come si spiegano i diversi modi di dire nelle leggi romane: *Proprietas a possessione separari non potest* (1) quando si considera il possesso nella sua idea astratta e nel principio regolatore ed intellettuale della proprietà. *Nihil commune habet proprietas cum possessione* (2) quando si ponga mente alle modificazioni del possesso, che può esercitarsi separatamente dalle proprietà. *Res facti non iuris*, quando si guardi il possesso nel solo fatto.

Effetto del possesso — Il nudo possesso sebbene non sia attributivo del dritto, dà però, rapporto alla cosa che si possiede, vari dritti: 1° Fa reputare proprietario il possessore sin quando il vero proprietario non si fa conoscere, e non la reclama; 2° Dà al possessore delle azioni per farvisi *mantenere* allorchè vi è turbato, o farvisi *restituire* allorchè n'è spogliato; 3° Fa acquistare altresì al medesimo il dominio della cosa che possiede dopo il decorrimento di un certo tempo, quando il possesso procede da un giusto titolo e da buona fede; quando, anche senza questi requisiti, il possesso sia stato continuato e compiuto con un trentennio, ed in questi due casi la proprietà si unisce al possesso col mezzo della prescrizione. Pothier riporta la quistione insorta tra giureconsulti romani, se due persone potessero avere ad un tempo il possesso nel totale della cosa stessa: il *totum in toto et in quolibet parte*.

Si conveniva che questo non era un principio tolto dalla natura delle cose, poichè due persone non possono avere ciascuna nel totale il possesso di una cosa stessa; *Plures eadem rem in solidum possidere non possunt, contra naturam quippe est, ut quum ego aliquid teneam, tu quoque id possidere videaris*: L. 3, § 5 ff. *de acquir. possess.*

Ma i Sabiniani pensavano che questo principio fosse suscettibile di una distinzione; essi convenivano che due persone non possono avere ciascuna pel totale la stessa specie di possesso di una stessa cosa, come insegna Giuliano, che era della loro scuola: *Dico in solidum precario non magis possunt, quam dico in solidum vi possidere aut clam, nam neque justae neque injuste possessiones duae concurrere possunt.* L. 89, ff. *de precor.* Ma i giureconsulti di questa scuola pensavano che potrebbe sembrare che una persona abbia *in solidum* il giusto possesso di una cosa nel tempo stesso che lo abbia colui il quale lo à spogliato; egualmente che colui il quale à dato ad alcuno a titolo di precario il possesso della sua cosa, può sembrare averne *in solidum* il possesso civile con colui al quale l'à dato a questo titolo. I Proculiani pensavano più sanamente e più conformemente alla natura delle cose, che il principio il quale dice che due non possono avere ciascuno nel totale il possesso di una cosa stessa, non era suscettibile d'alcuna distinzione; che nel tempo che l'usurpatore avea il possesso della cosa che egli avea usurpata, la persona che n'era stata spogliata non poteva conservarne il possesso; similmente che colui il quale avea dato ad alcuno a titolo di precario il possesso di una cosa, non lo conservava durante il possesso precario di colui al quale l'avea dato a questo titolo: *Sabinus scribit, eum qui precario dederit, et ipsum possidere, et eum qui precario rogaverit; idem Trebatius probavit existimans posse alium juste, alium injuste possidere, duos injuste vel duos juste non posse: quem Labeo reprehendit quoniam in summa possessionis non multum interest juste quis an injuste possideat.*

Questo sentimento de' Proculiani prevalse, poichè Paolo aggiunge tosto dopo: *Quod est verius: non enim magis eadem possessio apud duos esse potest quam ut tu stare videaris in eo loco in quo ego sto, vel in quo sedeo, tu sedere videaris.* D. leg. 3, § 5.

Questa quistione di antica data serve solo a rischiarare i principi della proprietà e del possesso. Ma è fuori dubbio che una medesima cosa può possedersi ad un tempo da più, quando il possesso è congiuntamente di tutti. Laonde il possesso può procedere da più titoli: non così il dominio: *duo non possunt esse domini in solidum;* purchè tra i più non vi sia per contratto e per altro titolo una comunanza o società solidale ed indivisibile; il che ben può esistere.

Diverse specie di possesso — Il romano dritto riconosceva tre specie di possesso: 1ª il possesso civile, ossia il possesso per usucapire; 2ª il possesso pretorio o annale detto *ad interdicta*, quando si riteneva disgiunto dal-

(1) L. 8 cod. *de acq. et ret. poss.*

(2) Leg. 12, § 1 ff. *de acq. vel amitt. poss.*

l'idea di proprietà; 3ª il possesso naturale detto comunemente *detentio*, *nuda detentio*, *detinere*, *tenere*, *in possessione esse*, *corporaliter possidere*, quando colui che possedeva non deteneva in nome proprio, come il locatario, il commodatario, l'usufruttuario ec. La detta distinzione passò non *in facto* ma *in intellectu* nel codice di Francia e quindi nostro; e senza seguirne materialmente la enumerazione diciamo, che, non concependosi un antagonismo tra il dritto civile e naturale, il possesso civile è quello che riteniamo volontariamente con l'animo di possedere, e quindi di poter prescrivere, compiendosi i requisiti che questa prescrizione legittimasse; mentre il possesso naturale s'intende quel possesso corporale e di fatti per chi detiene in nome altrui ma con un titolo che esclude la proprietà, e che quantunque immemorabile, non è mai prescrittibile; ed infine il possesso pretorio è quel possesso di fatto che si ottiene coll'azione possessoria ed annale, della quale i Romani ne facevano le diverse distinzioni d'interdetti, e presso noi più semplicizzatamente, ne assodiamo un concetto più esatto e preciso.

Vizî del possesso — Il possesso, come dicemmo, è un fatto. Esso consta della volontà di *possedere*, congiunto a quello di *prendere* la cosa: *adipiscimur possessionem corpore et animo, aut per se corpore* (1). Sicchè il nostro legislatore ben lo basa sulla intenzione *animo domini*. E questa intenzione costituisce la *buona fede*. Or quando invece nel possessore la volontà di possedere è fondata sulla cognizione che egli à di possedere la cosa non sua *scientia rei alienæ*; viene in tal caso costituito in *mala fede*. Questa mala fede è un vizio del possesso, e come tale non può esservi altra prescrizione che quella la più lunga cioè, di anni 30. Il tempo è vero, non potrebbe giustificare la mala fede, ma l'avversione allo stato di precarietà, il quale frastorna l'ordine sociale, fa risultarne quella presunzione che legittima la prescrizione trentennaria, e qui valga per ripetuto quanto sul proposito abbiamo esposto nel comento all'art. 2125.

La violenza è un secondo vizio del possesso. Essa all'atto violento include anche la mala fede. E questo atto è tale quando con vie di fatto viene occupata la cosa. Ma un tal modo di possesso può essere legittimato con prescrizione e quale? Per romano dritto le cose usurpate con violenza erano imprescrittibili, e non ritornavano capaci di essere prescritte, se non dopo essere state rimesse al proprietario (2). Ma per le nostre leggi e per la nostra giurisprudenza è chiaro, che nel caso in esame non potrebbe prescriversi, meno che non decorressero gli anni trenta, a contare dal possesso utile che incomincia da quando la violenza è cessata.

Una terza specie di vizio del possesso è la clandestinità. Questa avviene quando per vie clandestine si acquista tale possesso: *clam possidere eum dicimus qui furtive ingressus est possessionem, ignorante eo quem sibi controversiam facturum suspicabatur, et ne faceret, timebat* (3).

Un'ultima specie di vizio infine è la inabilità del titolo da cui procede il possesso medesimo a trasferire la proprietà.

Si può cangiare il titolo e la qualità del proprio possesso? Il sig. Bigot-Préameneu si esprime così col suo discorso presentato al Corpo Legislativo: « Quando si è cominciato « a possedere per mezzo altrui deesi presu« mere che si possegga col titolo stesso. Una « delle più antiche massime di dritto si è che « niuno può, nè per la sua volontà nè pel « decorso di tempo, cangiare a se stesso la « causa del suo possesso: *illud a veteribus* « *praeceptum est, neminem sibi ipsum causam* « *possessionis mutare posse* (4). Quindi il fit« taiuolo, il mutuatario, il depositario, si re« puterà sempre che posseggano col titolo stes« so. Il motivo si è, che la detenzione non « può essere nel tempo stesso e per sè e per « altri; colui che ritiene per altri perpetua e « rinnovella ad ogn'istante il possesso di co« lui pel quale ritiene; ed essendo indefinito il « tempo, durante il quale si può ritenere per « altri, non si saprebbe fissare l'epoca in cui « colui pel quale si ritiene, ne perdesse il « possesso. La regola per la quale si presu« me possedere sempre col titolo stesso dee « porsi nel numero delle principali garentie « del dritto di proprietà. E questa presunzio« ne non deve cedere che a pruove positive. »

Come si perde il possesso — Se si *acquista* il possesso colla volontà di *possedere* e si *possiede* colla volontà di *conservarlo*, si *lascia* colla volontà di *perderlo*. E si perde volontariamente o colla tradizione ad altri, o coll'abbandono puro e semplice. Epperò tra la tradizione e l'abbandono vi è soltanto la seguente differenza: Colui che fa la tradizione col disegno di trasferire ad un altro il possesso, manifesta la volontà di perderlo, a condizione che il possesso passi al designato individuo. Laonde colui invece che fa un ab-

(1) Leg. 3, ff. 1 *de acq. possess.*
(2) Leg. 4. § 23 ff. *de usurp. et usuc.* e leg. ult. ff. *vi bon. rapt.*
(3) Leg. 6, ff. eod. tit.
(4) Leg. 3, § 19 ff. *de acq. poss.*

bandono puro o semplice del possesso di una cosa, mostra la volontà di perderlo, qualunque siasi la persona che gli succeda. Solo merita osservarsi che colla tradizione volontaria il possesso si perde *onimo et corpore;* mentre coll' abbandono sono le circostanze che possono spiegare la intenzione. Se per esempio un mercadante in una tempesta, getta in mare le sue merci, è indubitato che l'abbandono è stato operato *corpore* non *animo;* per cui il dominio si è conservato; e con ogni dritto il mercadante rivendicherebbe queste merci respinte sulla riva. Qui è il caso in cui volontariamente si perde il possesso. Può anche avvenire ciò *invito onimo.* Ciò accade quando ne siamo discacciati; quando lasciamo occupare la cosa per un anno ed un giorno, ed in questo caso non ci rimane che la via petitoriale; quando è dessa sommersa nel mare o fiume.

Premesse tutte queste idee sul possesso, è ora il momento entrare nello esame de' dritti che nascono dal possesso e delle azioni possessoriali secondo le nostre leggi vigenti. Noi, a differenza delle leggi del Lazio, non siamo propensi a formole, nè abbiamo azioni specifiche per acquistare il possesso, che i Romani raccoglievano nella teoria degl' interdetti dei quali è proposito nel § V all' art. 2125. Difatti per la massima del moderno dritto che il morto impossessa il vivo, è cessato l'uopo degl' interdetti *quorum bonorum et legotorum.* Sono anche messi in dissuetudine gl' interdetti *salviani* e *quasi solviani*, i quali sono adottati non in formole, ma in essenza nella legge ipotecaria, perchè il loro scopo appunto era di dare al creditore la preferenza ed il privilegio nel pagamento.

Il nostro codice sul proposito in quanto alle azioni possessorie con gli articoli 127 a 131 procedura civile tutto riassume sulla materia, indipendentemente da quanto si rileva dagli articoli in esame; e con essi non si fa che difendere l' *ottualità* del possesso, e dar le norme pel ricupero di quello perduto: in somma di tutta la materia degl' interdetti de' Romani, la nostra legislazione à conservati solo quelli *retinendae et recuperandoe possessionis.* Sicchè le azioni possessoriali presso noi per essere ammissibili richieggono i due estremi essenziali, del possesso annale, cioè, e della turbativa fra l' anno. In ogni altro modo e caso l' azione *petitoriale* è il regolo per l' esperimento del dritto. La nostra legge à del pari ritenuto un' altra garentia al dritto di proprietà, qual' è appunto la *nunciazione di nuova opero,* la quale à per iscopo d' impedire ogni innovazione che alterasse lo stato attuale della cosa in pregiudizio della proprietà o del possesso. E siccome sul modo d' intendere questa procedura, attuarla e servirsene al proposito, vi sono state sempre fra i giudici di *fatto* e di *dritto* una divergenza di opinioni; così con una circolare da noi diramata come procuratore del re presso il tribunale civile a tutt' i giudici regi fissammo le linee di dimarcazione, dando alla materia la sua vera intelligenza. Essa era concepita ne' seguenti termini:

« Essendo varia la giurisprudenza circa la essenza e la estensione della nunciazione di nuova opera, trovo indispensabile ricondurre, mercè la presente circolare approvata con autorevole ministeriale del 18 andante mese di luglio pel ripartimento affari civili, carico primo, n. 5536, i principi di dritto che la regolano ne' veri termini della legge e della dottrinale interpetrazione. Sicchè elleno curreranno di attemperarsi alle seguenti teorie nell'essere aditi per siffatta quistione.

« La essenza della nunciazione di nuova opera a che mira? *Aut juris nostri conservondi eousa, aut domni depellendi.* Quale n' è il suo scopo nelle conseguenze? Quello di proibire la continuazione dell' opera *hoc edicto permittitur ut sive jure, sive injuria opus fieret per nuntiationem inhiberetur.*

« Quando vi è luogo ad intentarla? Quando lo stato attuale della cosa viene a soffrire un' alterazione con lo stabilimento di opera novella, o con la distruzione di altra preesistente: *Opus novum facere videtur qui out oedificondo, out detroendo aliquid, pristinom faciem operis mutot.*

« I Romani da' quali abbiamo ricavata questa aziono così ne definivano lo scopo e la essenza.

« Per le nostre leggi poi quali novità? Nessuna in quanto a' principi. Solo si è variato in quanto alla giurisdizione. L'art. 103 pr. civ. è eccezionate pe' giudici di circondario, e nelle eccezioni la interpetrazione restrittiva è assolutamente richiesta. Che cosa dispone per la nunciazione di nuova opera? La competenza del giudice regio; o *solo oggetto d' impedire ogni innovozione che olterasse lo stoto attuole dello coso.* Or da questa locuzione che cosa ne consegne? L' applicazione del principio del § 16, leg. 1 ff. *de novi operis nuntiatione;* val quanto dire che il giudice non devo limitarsi che al solo interdetto inibitorio senza entrare nello esame del dritto. Questo dritto nella nunciazione di nuova opera si discute innanzi al giudice del petitorio. La legge colla limitazione accennata dell' articolo 103 n. 4 si esprime chiara, e quando il suo concetto è ne' termini precisi, non deve la interpetrazione dottrinale fare altro che applicarlo al

fatto. Ma dimandasi : per emettersi lo interdetto inibitorio, deve il giudice verificarne il pregiudizio, perchè altrimenti sarebbe egli del tutto passivo ? Qui sta l' esame della quistione. Il giudice deve verificare il pregiudizio di *fatto* soltanto , val quanto dire il fatto della innovazione la quale alteri l' attualità delle cose ; ma non è in lui di vedere se queste innovazioni siano fatte *jure* o *injuria*, il che sarebbe relativo al pregiudizio di dritto, che il solo giudice del merito deve vagliare. Se fosse altrimenti avverrebbe che nella nunciazione di nuova opera il giudice di circondario sarebbe decidente tanto dello incidente che del merito ; imperocchè con la pruova e perizia verificando il pregiudizio nel dritto, ordinerebbe la ripristinazione delle cose nello stato primiero; e verificando essere *jure* l' innovato, ne permetterebbe il compimento; sicchè per questa nunciazione di nuova opera per la quale la legge vuole solo pel giudice eccezionale l' interdetto inibitorio , il merito della intera contituenza contenziosa evaderebbe dalla competenza del tribunale civile ; il che è contrario al fine della legge ed alle sue testuali disposizioni, che espressamente vogliono che le attribuzioni del giudice regio si limitino ad impedire la sola alterazione dell' attualità delle cose, secondo le parole ed il pensiero della legge.

« Questa regola però riceve eccezione in due soli casi, in cui il giudice è facoltato ad impartire anche l'interdetto restitutorio. Il primo è quando non trattasi di semplice dimanda di nunciazione di nuova opera, ma quando alla nunciazione di nuova opera vi è innestata l' azione possessoriale per turbativa di possesso ; in questo caso, verificando il giudice i due estremi del possesso, cioè possesso oltre l'anno, e turbativa fra l'anno, è ne' suoi poteri di pronunziare la *reintegranda*. L'altro caso poi è quando si dà luogo all' interdetto restitutorio *quod vi aut clam*, ed è appunto allorchè siasi contravvenuto alla ordinanza dell' interdetto inibitorio con proseguirsi *in dispretum* di essa le fabbriche. In questi due casi adunque il giudice è facoltato emettere l' interdetto restitutorio e non in altro, e quando la dimanda è poi circoscritta alla sola nunciazione di nuova opera, l'art. 103, n. 4 chiaramente limita i poteri del giudice alla sola inibizione, verificato il fatto della innovazione delle cose dello stato attuale. »

§ II.

ATTI DEL GOVERNO.

Vedi il § II agli articoli seguenti.

§ III.

GIURISPRUDENZA.

Vedi il § III agli articoli seguenti.

§ IV.

DRITTO PATRIO.

Si riportano varie leggi patrie circa il possesso e la prescrizione.

1. Decreto del 9 aprile 1775: Il possesso di eredità, legato o altro, preso senz'autorità di giudice , si reputa vizioso , illegittimo e nullo.

2. Consuetudine *Si est quaestio etc.*: Possesso nella percezione de' frutti. « Se più d' uno pretenda essere padrone d' alcuna casa o territorio, si stia al detto giurato del colono o inquilino in quanto alla sola percezione del frutti. » Salve le ragioni alle parti della proprietà o del possesso. E salva anche ogni ragione a chi venga leso dal falso giuramento del colono o inquilino.

3. Cap. *Item statuimus quod si procuratores fisci* : Possessori di robe o dritti fiscali siano convenuti nel tribunale competente , e trattatasi la causa coll' ordine giudiziario, non ne siano spogliati se prima non convinti e condannati.

4. Pramm. 1 *de possess. non turband.* del 2 agosto 1443: Di qualunque roba stabile o mobile , ancorchè si tratti di usurpazione , prede , invasioni commesse , o che si commettono in qualunque modo nel regno, quando vi sia concorso titolo di concessione , o conferma sovrana, non possono essere molestati in giudizio senza che a relazione de' magistrati se ne dia loro dal re il permesso.

5. Costituzione *Duram et diram consuetudinem*: Prescrizione non corra senza titolo e buona fede *ex utraque parte undique concurrente*, e col lasso di dieci anni tra presenti, e venti tra gli assenti. E col lasso di trent' anni ogni dritto ed ogni azione resti estinta. Si eccettui l' ipotecaria la quale talvolta dura fino agli anni quaranta. Resti ferma la prescrizione di quarant' anni introdotta dalle leggi longobarde sopra le divisioni tra fratelli, e sopra le robe, che alcuno di loro giuri possedere *aliunde*, quale prescrizione si renda universale del regno. Circa le cose mobili , resti ferma la prescrizione introdotta dal dritto comune.

6. Costituzione *Consuetudinem pravam* : Col possesso non interrotto nè civilmente nè criminalmente di trent' anni si prescriva il feudo o parte di esso, sempre che si presti il

debito servizio. Contro il fisco possa prescriversi solamente col possesso di anni 100 *in rebus publicis*.

7. Costituzione *Quadriennalem praescriptionem:* Resti ferma la prescrizione quadriennale nelle robe donate dal principe, e la triennale circa le sentenze profferite contro del fisco.

8. Prammatica 1 *de praescr.* dell'anno 1477: Non possa escludersi a causa di guerra o di peste, se chi l'alleghi non provi essere stato assente dal luogo dove doveva agitarsi la lite, e dove vi era peste o guerra, se non sia stato assente, possa allegarla con atti giuridici e documenti di essere comparso in giudizio senz'aver avuto udienza, perchè non reggevasi giustizia.

9. Prammatica 2 *de praescr.* dell'anno 1477: Non si esclude per mezzo d'istromento, che dicasi di recente trovato, quando il notalo non giuri *citata parte*, che tale scrittura sia stata in suo potere, senza che la parte contro della quale si produce ne abbia avuto notizia, e senza che colui cho la produce sappia che l'avversario ne abbia avuto notizia; sicchè venga l'istromento esibito in buona fede, escluso il dolo, la frode e la collusione.

10. Prammatica 3 *de praescr.*: Si ammetta in ogni foro, quando concorrono i requisiti della legge civile, canonica e municipale. Quindi non giovi nè al debitore, che per la scienza del suo debito sempre è in mala fede, nè all'erede di lui, ancorchè sia in buona fede.

Nel terzo possessore si presuma la buona fede, onde col lasso di anni 30 prescriva: computandosi tal tempo dal giorno della nata azione, e dedotti i tempi, che le leggi vogliono che si deducano. Nondimeno contre questi l'attore possa con argomenti manifesti provare, che o nel principio o dentro i 30 anni sia egli stato in effettiva mala fede, escluse le pruove della presunta.

Ne'segnenti casi poi quando le parti non producono alcuna sorta di scrittura, non già in forza di prescrizione, ma per presunzione di pagamento segnito si stabilisce:

Gli avvocati e procuratori possono soltanto domandare onorario, palmario, funzioni dentro due anni, dacchè abbiano lasciato il patrocinio, *vel mandato sint difecti*.

Lo stesso per i notari, quando non abbiano consegnata copia della scrittura, e questa appena data, manca loro il dritto di agire.

Lo stesso per i speziali, volendo essere pagati de' medicamenti da chi li ricevè: ma contro l'erede l'azione durò per tre mesi.

Tutti gli artieri, o si tratti di prezzi di lavoro, o mercede di fatica, abbiano un solo anno, da che compirono l'opera.

I servitori e chiunque sia locatore di opera, per domandare il salario, abbiano due mesi da che uscirono dal servizio, *vel discesserint ministerio*. Decis. delle quattro rote.

11. Decreto del 5 agosto 1769: Non abbia la prescrizione luogo contro donne povere, incapaci e ignoranti, la cui qualità si paragona a quella del rustico, che è sempre dalla legge favorito.

12. Decreto del 5 gennaio 1771: Prepotente non prescriva.

§ V.

DRITTO ROMANO.

Vedi il § V all'articolo 2125.

ARTICOLO 2135.

Ravvicinamento.

Vedi gli articoli 1304, 1306, 2137 e seguenti, 2148 e segnenti leggi civili.

Per poter prescrivere è necessario un possesso continuo e non interrotto, pacifico, pubblico, non equivoco, ed a titolo di proprietà.

§ I.

OSSERVAZIONI.

Nel comentaro l'articolo precedente ci siamo occupati del *possesso* come un fatto; e sotto un tale rapporto ne abbiamo esaminate tutte le conseguenze. Ora l'articolo in esame incomincia ad accoppiare al *fatto* il *dritto*. E prendendo le mosse dal possesso *animo domini*, concorrendo in esso la buona fede, la legge lo pone sotto la salvaguardia della prescrizione: modo di acquistare il dominio per dritto civile come dicemmo nel comento all'articolo 2125. Ma per potere essere operativo questo beneficio di legge quali requisiti si richieggono? Quelli appunto che prevede l'articolo. Esso esige sei condizioni: un possesso continuo; non interrotto; pacifico; pubblico; non equivoco; a titolo di proprietà. Eccone il peculiare esame:

Continuo e non interrotto—Adiectio dominii

per continuationem possessionis. Questa continuità dev' essere effettiva e sensibile, senza precauzioni e reticenze il che menerebbe a stabilire una volontà timida, e perciò non sicura dell' *animo domini*, o sicura della precarietà del dritto ovvero della totale negazione di esso. Per possesso continuo altresì la legge intende parlare di una detenzione non a riprese, mentre che se vi fosse stata interruzione, non si potrebbe ritornare all' originario principio, ma il punto di partenza si computerebbe dall' ultimo stadio ricominciato. Sicchè l' idea della continuità secondo la locuzione dell' articolo meglio si rileva dal secondo requisito della non interruzione. Quindi il *non interrotto* riconferma il *continuo*, nel senso che l' uno comprende qualunque specie di possesso, sia naturale o civile, l' altro il fatto materiale che giustifica la continuità. Con questa breve spiega si à una idea precisa della teoria, e tale da risolvere qualunque quistione.

Pacifico—S' intende tale quel possesso non viziato dalla violenza, e non turbato da rivalità di dritti sulla medesima cosa. Sicchè i Romani col *vi aut clam* intendevano appunto dei mezzi distoglienti dal pacifico possedere.

Pubblico e non equivoco—La pubblicità si rileva dalla continua manifestazione di atti dominicali, che fa assodare nel pubblico la credenza del dritto di possesso. La non equivocità è di essenza nel possesso di buona fede, perchè può questo dirsi equivoco in più sensi: è tale quando la continuità non è chiara; lo è quando la pubblicità si rende dubbia; quando si confonde col possesso simultaneo di altri; quando s' ignora il titolo del possesso; quando s' ignora se il possessore detenga per sè o per altri. Questi casi sono esemplificativi e non tassativi. La pratica ne accenna altri, che possono istabilire la equivocità.

A titolo di proprietà, ossia giusto titolo—Dicesi *titolo* del possesso ogni *contratto* o *atto* mercè il quale taluno fu posto in possesso di una cosa. Dicesi *giusto titolo* un *contratto* o *atto* di sua natura tale da trasferire la proprietà: *titolo* insomma abile a poter trasferire il dominio. E la caratteristica di titolo *giusto* si dà appunto quando essendo di natura abile al trasferimento della proprietà, attribuisce un giusto motivo al possessore di *credersi* o di *esser creduto* proprietario.

Quali specie di contratti o atti costituiscono il giusto titolo? Nell' ordine delle pandette giustinianee si enunciano le seguenti: *pro emptore, pro haerede, pro donato, pro derelicto, pro legato, pro dote, pro suo, pro soluto*—Queste diverse specie derivano dai vari contratti ed atti che trasferiscono la proprietà, de' quali ne' diversi fonti abbiamo fatta peculiare menzione. Or se uno di questi titoli conferisce la proprietà, chi ne è investito, non può non essere creduto o non credersi proprietario. Quindi il trascorrimento del periodo designato dalla legge pone il possessore nello stato di solidità del dritto a traverso delle impugnazioni che possono elevarsi.

§ II.

ATTI DEL GOVERNO.

Vedi il § II agli articoli seguenti.

§ III.

GIURISPRUDENZA.

Vedi il § III all' articolo precedente, ed il § III agli articoli 2168 e seguenti.

§ IV.

DRITTO PATRIO.

Vedi il § IV all' articolo precedente non che agli articoli 2125 e 2134.

§ V.

DRITTO ROMANO.

Vedi il § V all' articolo precedente, ed il § V all' articolo 2125.

Vedi pure la leg. 6 ff. *de acq. vel amitt. poss.*; leg. 7 eod.; leg. 4, § 22 e 23 *de usurp. et usucap.*

ARTICOLO 2136.

Ravvicinamento.

Vedi gli articoli 1304, 1306 e 2240 leggi civili.

Si presume sempre che ciascuno possegga per se stesso, ed a titolo di proprietà, quando non si trovi che siasi incominciato a possedere in nome altrui.

§ I.

OSSERVAZIONI.

Il principio dettato da qnesto articolo è nna conseguenza della presunzione che ciascuno è proprietario della cosa che possiede. Per supporsi che il possessore detenga per altri vi bisogna una pruova. Nel dubbio la ragione si pronunzia per un dritto assoluto di proprietà. E d' Argentré ben dice : *ergo quod quisque possederit suo nomine, et pro se possedisse et proescripsisse intelligendus et pro suo.*

Questa presunzione cessa quando il titolo dimostra la precarietà, o quando la presunzione di legge è distrntta da altra presunzione di fatto. Di vero nn tutore che possiedo un immobile del suo pupillo, è chiaro che la presunzione di proprietà si manifesta in favore di quest' ultimo, perchè la qualità di tutore non fa supporre in lui quella di proprietario. Come del pari quando un socio possiede un immobile della società, o quando un mandatario acquista con procura pel suo mandante. E casi simili. Quindi se l' articolo in esame stabilisce una presunzione *iuris*, viene questa respinta dal fatto contrario.

§ II.

ATTI DEL GOVERNO.

Vedi il § II agli articoli precedenti.

§ III.

GIURISPRUDENZA.

Vedi il § III all' articolo 2134.

§ IV.

DRITTO PATRIO.

Vedi il § IV agli articoli 2125 e 2134.

§ V.

DRITTO ROMANO.

Vedi il § V ai snddetti articoli 2125 e 2134.

Vedi pure le seguenti leggi: Leg. 17, ff. § 1 *de poss.*; Arg. leg. 9 ff. *de probat.*; leg. 4 *de solut.*; leg. 28 *de mandat.*

ARTICOLO 2137.

Ravvicinamento.

Vedi gli articoli 2142 e seguenti leggi civili.

Quando siasi incominciato a possedere in nome altrui, si presume sempre che si possegga collo stesso titolo, quando non siavi pruova in contrario.

§ I.

OSSERVAZIONI.

Se coll' articolo precedente si è stabilita una presunzione a favore della proprietà, coll' articolo in esame si determina nna presunzione a favore del titolo costitntivo. Non può essere l'effetto che conseguenza del titolo primordiale : *Ad primordium tituli posterior semper refertur eventus.* E d' Argentré ben dice al proposito: *continua erit praesumptio, semper et ex eadem causa in possessione eum esse.* Di vero la disposizione di questo articolo è una ripetizione della leg. 3, § 19 ff. *de acq. vel amitt. possess.*, la quale appunto stabilisce che nessuno può cambiare la causa del suo possesso. Epperò il nostro articolo aggiunge *quando non siavi pruova in contrario*. Questa pruova si à qnando vi è stata inversione del possesso, la quale può avvenire in vari modi: quando per esempio il fittainolo compra la cosa che tiene in affitto, o quando il proprietario gliela dona: *si colonus a domino emerit, aut a domino institutus fuerit* (1). Può avvenire comprandosi dal vero padrone. Lo si può ancora quando un possessore a titolo precario assume la qualità di proprietario, ed intanto il padrone con questa divisa lo lascia godere per 30 anni.

§ II.

ATTI DEL GOVERNO.

Vedi il § II agli articoli precedenti.

(1) Leg. 33, § 1 ff. *de usurp. et usucop.*

§ III.

GIURISPRUDENZA.

Vedi il § III agli articoli precedenti.

§ IV.

DRITTO PATRIO.

Vedi il § IV agli articoli 2125 e 2134.

§ V.

DRITTO ROMANO.

Vedi il § V agli articoli 2125 e 2134.
Vedi pure le seguenti leggi: Leg. 3, § 19 ff. *de acq. vel amitt. possess.*; leg. 42, § 1 ff. *de acq. poss.*; leg. 1, § 20 ff. hoc tit.; leg. 1 cod. *de acq. poss.*

ARTICOLO 2138.

Ravvicinamento.

Vedi gli articoli 1063, 1065 e seguenti e 2135 leggi civili.

Gli atti meramente facoltativi e quelli di semplice tolleranza non possono stabilire nè possesso nè prescrizione.

ARTICOLO 2139.

Gli atti di violenza non possono stabilire un possesso abile ad indurre la prescrizione.

§ I.

OSSERVAZIONI.

Dopo l'esatto studio dell'art. 2134 da noi comentato rendesi agevole la intelligenza di questi due articoli. Abbiamo dimostrato in quel fonte che per potersi prescrivere il possesso, deve questo essere accompagnato dalla intenzione di divenire proprietario, ovvero dalla opinione di esserlo di già. Quindi è chiaro che gli atti facoltativi e quelli di semplice tolleranza non possono istabilire nè possesso nè prescrizione, appunto perchè escludono ogni idea di proprietà. Difatti gli atti facoltativi e di tolleranza, non attribuendo diritti, sono imprescrittibili, perchè nè da parte di chi li esercita, nè da parte di chi li tollera può intendersi la volontà di prescrivere o di rinunziare al diritto. Sicchè nella legge 41 del digesto *de acquir. possess.*, il giureconsulto Paolo esprime chiaro lo esposto concetto colle seguenti parole : *Qui jure familiaritatis amici fundum ingreditur non videtur possidere, quia non eo animo ingressus est ut possideat, licet corpore in fundo sit.* Ecco perchè la legge nelle servitù discontinue esige il titolo, essendo che l'esercizio interrotto di attinger l'acqua di passaggio, ed altre simili, non possono costituire la pruova della intenzione di permettere che si prescriva un dritto di servitù in pregiudizio del fondo libero, potendo ritenersi questi atti interrotti come di tolleranza del proprietario e non come mezzi abili a potere, mercè il concorso di una volontà manifesta, essere attributivi di dritti.

Parimenti l'articolo 2139 accenna un altro mezzo d'imprescrittibilità negli atti di violenza, di che abbiamo fatto parola nel comento all'articolo 2134 riferendo le analoghe idee su i vizi del possesso. Di vero sotto la influenza di una coazione morale non può esistere manifestazione di volontà, e perciò intenzione di potere operare o fare operare la prescrizione.

Soggiunge però la legge con l'articolo in esame che il possesso utile non incomincia se non quando sia cessata la violenza. Quale è il fine di questa eccezione? È quello appunto di confermare la regola : imperocchè cessata la violenza, si manifesta la libertà di agire e di operare tanto da parte del proprietario che del possessore, e conseguentemente incomincia a decorrere un periodo di tempo, il quale percorso pacificamente e compiuto, favorisce anche, come dicemmo, il possessore di mala fede.

§ II.

ATTI DEL GOVERNO.

Vedi il § II agli articoli precedenti.

§ III.

GIURISPRUDENZA.

Vedi il § III agli articoli 2125 e 2134.

§ IV.

DRITTO PATRIO.

Vedi il § IV a' suddetti articoli 2125 e 2134.

§ V.

DRITTO ROMANO.

Vedi il § V a' cennati articoli 2125 e 2134.
Vedi pure le seguenti leggi:
Leg. 41 ff. *de acquir. vel amitt. possess.*
Leg. 53 ff. *de regulis juris.*
Leg. 8 ff. *de vi et vi armata.*

ARTICOLO 2140.

Ravvicinamento.

Vedi l' articolo 2136 leggi civili.

Il possessore attuale il quale provi di avere anticipatamente posseduto, si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio; salva la pruova in contrario.

§ I.

OSSERVAZIONI.

Il presente articolo fonda il suo concetto sulla seguente regola di diritto: *Probatis extremis praesumuntur media.* È una induzione quella di potersi da due quantità note dedurne la ignota. Colui che possiede, e giustifica un possesso precedente, mancandogli solo la dimostrazione di quello intermedio, si presume che stia questo anche a suo favore, dato il fatto del possesso prima e dopo. È vero che in questo caso mancherebbe la pruova della continuità: epperò sarebbe a peso di chi la oppugna di provare il contrario; e perciò, avvalorata la presunzione dagli altri requisiti necessari a stabilire il possesso civile abile a far compiere la prescrizione, ben potrebbe questa confermare il dritto di proprietà.

La regola congetturale dell'articolo presente è stata dagli antichi dottori anche riconosciuta nel senso proposto. Eccone le parole: *Olim possessor, hodie possessor praesumitur, et ex possessione de praeterito arguitur possessio de praesenti et medii temporis, nisi contrarium probetur.* È vero che la presunzione in queste parole espressa è troppo azzardata; ma quando siamo nel campo delle congetture possibili di pruova contraria, non v'à bisogno di restringerne la intelligenza.

§ II.

ATTI DEL GOVERNO.

Vedi il § II agli articoli precedenti.

§ III.

GIURISPRUDENZA.

Vedi il § III agli articoli 2125 e 2134.

§ IV.

DRITTO PATRIO.

Vedi il § IV ai detti articoli 2125 e 2134.

§ V.

DRITTO ROMANO.

Vedi il § V ai detti articoli 2125 e 2134.
Vedi pure la leg. 13, § 5 ff. *de prescr.*

ARTICOLO 2141.

Ravvicinamento.

Vedi gli articoli 645, 1076, 2134 e 2143 leggi civili.

Per compiere la prescrizione, può il possessore unire al proprio possesso quello del suo autore, in qualunque modo gli sia succeduto, sia a titolo universale o particolare, sia a titolo lucrativo o oneroso.

§ I.

OSSERVAZIONI.

La disposizione di questo articolo è un beneficio della legge, il quale trova il suo appoggio nella dottrinale interpetrazione della materia della quale ci occupiamo. Se un possesso viene goduto da più individui l'uno dopo l'altro, ciascuno rispettivamente lo concatena coll'altro, e l'ultimo può profittare del periodo della prescrizione, unendo il proprio possesso a quello dell'immediato autore, e così risalendo fino al primo. Questa teoria è presa dal dritto romano, e fu stabilita per sola equità *sola aequitate* (1). Epperò non trova difficoltà nella ragione legale, perchè il possesso essendo un fatto, modificatore del dritto e della facoltà di possedere, non guarda le persone, ma la unità e continuità dell'atto esteriore; quindi una volta proseguito il possesso, ed il periodo a prescrivere venendo compiuto, giova a chi vi si trova godente del fatto proprio e di quello del suo autore. Solo merita avvertirsi che tra il primo possessore ed i posteriori dev'esservi un ligame giuridico, una uniformità dell'oggetto possedibile; mentre se tra l'un possessore e l'altro non esiste la unità di possesso, finisce lo scopo della relazione rispettiva, e ciascuno risponde e profitta del fatto proprio.

L'articolo in esame non guarda il modo come fosse avvenuto il passaggio, e perciò espressamente dichiara che qualunque sia il titolo traslativo o universale o particolare, o lucrativo o oneroso, sempre deve reggere il medesimo principio di legge. Qui però la dottrinale interpetrazione esige che sia ponderatamente valutato ne' suoi effetti questo diverso modo di acquistare. Se la relazione è insita al fatto del possesso, è chiaro che la trasmissione opera nel modo stesso che si trova presso del primo possessore; per lo che un titolo vizioso rendendo precario il possesso del primo possessore, eguale effetto produce nel posteriore. Epperò bisogna distinguere i successori universali o a titolo universale da'successori particolari. I primi succedono al loro autore, e quasi pel principio che *il morto impossessa il vivo*, s'immedesimano in esso, come sussistesse la medesima persona; sicchè loro vengono trasmessi i vizi della cosa, i pesi come le obbligazioni. I secondi poi non succedendo nè alla persona, nè alle obbligazioni, non sono tenuti a rispondere del fatto del loro autore o della condizione della cosa. Il possesso del successore particolare à un che di proprio: esso principia con un possesso *animo domini*, e può prescrivere segregando il fatto suo proprio da quello dell'autore: di vero, dice Troplong, se compro da un possessore violento, il vizio della violenza non si trasmette a me, che ò acquistato in buona fede; per modo che i due possessi sono distinti; e se non si possono congiungere pel difetto del primo, saranno sempre solidali e ciascuno per sè; sicchè il mio possesso subirà il suo camino per aprirsi il varco alla prescrizione, definibile a seconda del modo di possedere, senz'assumere alcuna responsabilità nella relazione col possesso precedente.

Non occorre qui intrattenerci sulle distinzioni di possesso che si facevano dagli antichi autori: essi stabilivano delle distinzioni tra il possesso colpito da vizio reale o quasi reale e da vizio personale. Attribuivano il vizio reale al possesso conseguito mediante la violenza e simili, e trasferito al successore particolare di buona fede. Quasi reale quello di beni di minori, chiese, stabilimenti pubblici ec. Personale quel possesso vizioso che prendeva origine dalla fraude e dal dolo. Ma queste sottili distinzioni di cui Dunod faceva plauso non sono che dei speciosi ritrovati che confondono anzi che rischiarano le teorie sulla materia, come ben sostenne d'Argentré, il quale procurò coi suoi insegnamenti di proscriverle. Per vero qualunque sia il vizio del possesso, è indubitato che unica è la massima nella specie, cioè, che per regola la continuità del possesso non si cura della diversità dei possessori. Per eccezione se il successore universale, raccogliendo come erede, rimpiazza, impossessa l'autore, e di conseguenza confonde dritti, doveri e vizi; il successore particolare di buona fede apre un periodo di possedere tutto suo proprio; e se di mala fede segue la sorte del suo autore, e solo il tempo più lungo può fargli consegnire quel beneficio di legge che il suo autore avrebbe anche ottenuto con un mezzo non proprio e regolare, ma necessario per togliere nello stato sociale quella precarietà, fonte d'immensi danni ai dritti invulnerabili di proprietà.

§ II.

ATTI DEL GOVERNO.

Vedi il § II agli articoli precedenti.

§ III.

GIURISPRUDENZA.

Vedi il § III agli articoli 2125 e 2134.

(1) Leg. 14 ff. *de div. prescript.* Vedi Conosno su questo testo pag. 206 n. 5.

§ IV.

DRITTO PATRIO.

Vedi il § IV agli articoli 2125 e 2134.

§ V.

DRITTO ROMANO.

Vedi il § V ai detti articoli 2125 e 2134.
Vedi ancora le seguenti leggi:
Leg. 14, 20, 31 §§ 5 e 6 ff. *de usurp. et usucap.*
Leg. 1 e 2. cod. *de praescr. longi temporis.*

CAPITOLO III.

DELLE CAUSE CHE IMPEDISCONO LA PRESCRIZIONE.

ARTICOLO 2142.

Ravvicinamento.

Vedi gli articoli 2127, 2138, 2143 e seguenti leggi civili.

Coloro che posseggono in nome altrui, non possono mai prescrivere per qualunque corso di tempo.

Il fittajuolo, il depositario, l'usufruttuario o tutti gli altri che tengono precariamente la cosa del proprietario, non possono prescriverla.

ARTICOLO 2143.

Similmente non possono prescrivere gli eredi di coloro che tenevano la cosa altrui in forza di uno dei titoli enunciati nel precedente articolo.

§ I.

OSSERVAZIONI.

Per prescrivere si richiede la intenzione di far sua una data cosa; e questa intenzione si appalesa quando si gode e si crede di godere *animo domini*. Non si parla della trentenaria, perchè dessa non viene dalla *volontà* ma dalla *necessità* (1). Quindi se la prescrizione si manifesta sotto quella condizione; ove si possegga in nome altrui, la coscienza di non possedere *iure proprio*, rende imprescrittibile il dritto a traverso di qualunque periodo di tempo. Ecco dunque lo scopo del presente capitolo, il quale appunto tiene proposito delle cause che *impediscono* la prescrizione. Di vero è impedito l'esercizio della prescrizione, quando chi possiede è nella condizione di non poter prescrivere per sè, perchè il suo possesso non è in suo nome, ma in nome altrui.

E potendo d'altronde esservi delle cause che, se non impediscono il corso della prescrizione, essendovi la suscettibilità in chi la vuole esercitare, la trattengono o la distraggono; il legislatore ne à formato di queste un altro capitolo riguardante appunto le cause che *interrompono* o *sospendono* la prescrizione.

Or occupandoci qui delle prime è chiaro che il fittaiuolo, il depositario, l'usufruttuario, o qualunque altra persona che detiene una data cosa a titolo precario, non possono prescriverla, come nol possono gli eredi dei medesimi. Essi posseggono in virtù di un titolo, col quale riconoscono il proprietario, e perciò debbono rispettarlo, ed il titolo del loro possesso non può certamente cambiarsi (2). Laonde è evidentemente certo, dice Bigot-Préameneau, che il possesso non possa esser ad un tempo per sè e per altri. Colui che detiene per altri, perpetua e rinnovella in ogn'istante il possesso di colui per lo quale gode, ed es-

(1) Vedi il comento agli articoli 2125 e 2134.

(2) Vedi il comento agli articoli 2136 e 2137.

sendo indefinito il tempo per lo quale può per altri possedersi, non si saprebbe stabilire un periodo certo per darsi principio ad una prescrizione capace a trasferire il dominio della cosa (1).

Quid dell'enfiteuta?

Una sentenza del tribunale civile di Trani riportata nella *Gazzetta dei Tribunali* numero 665 ha dato occasione di dubitarsi se il principio adottato poco innanzi possa riguardare anche l'enfiteuta. Ecco il tenore di questa sentenza che noi confuteremo:

« 1. *Il terzo che acquista il fondo dall'enfiteuta con giusto titolo e buona fede, può prescriverne la libertà in dieci o venti anni, contro il domino diretto anche quando costui sia stato pagato senza interruzione de' canoni dal suo cessionario.*

« 2. *Il domino eminente, a cui danno il terzo ha prescritto la libertà del fondo, non può rivendicare o devolvere il canone che questo terzo stipulò in favore del primo enfiteuta.*

« QUISTIONI—1ª..... 2ª..... 3ª..... 4ª..... (2).

« 5ª Il terzo che acquista dall'enfiteuta come franco e libero il fondo enfiteutico con giusto titolo e buona fede, e lo possiede per dieci anni tra presenti, o venti tra gli assenti, ne prescrive la libertà in riguardo al domino eminente, ancora quando questo abbia esatti i canoni in corrente dal suo enfiteuta?

« 6ª Nell'affermativa: Può il domino vantare diritti reali sopra il subcanone che il terzo subenfiteuta stipulò in favore del primo enfiteuta, e domandarne sia la devoluzione, nei casi in cui la legge permette la devoluzione del fondo, sia l'aggiudicazione in via di revindica in tutto o in parte (3)?

« 7ª Le spese?

« Il tribunale ha considerato:

« *Sulla quinta* — Che quantunque l'enfiteuta sia un possessore precario relativamente al suo dominio diretto, e perciò inabile a prescrivere la libertà del fondo enfiteutico, pure colui che acquista dall'enfiteuta come da qualunque altro possessore precario prescrive la libertà del fondo relativamente al domino diretto, se lo abbia acquistato con giusto titolo e buona fede, e posseduto per dieci anni tra presenti, e venti tra gli assenti. Ciò risulta dalla lettera dell'articolo 2145 leggi civili, non che dal confronto tra tale disposizione di legge, e quella contenuta nell'articolo 2143 che precede: In questo si nega il diritto di prescrivere agli eredi del possessore precario, in quello si concede ai trasfatari a titolo particolare. La ragione della differenza è chiarissima; poichè gli eredi che rappresentano il defunto a titolo universale, sono la stessa persona giuridica del loro autore, ed il vizio di precarietà che affettava il possesso del trapassato prosegue ad affettare il possesso di chi lo rappresenta, quando i successori a titolo singolare come il compratore, il subenfiteuta, il donatario e simili, non rappresentando a titolo universale colui da cui hanno causa, posseggono per proprio dritto, e come a padrone, senza che il vizio del possesso di colui dal quale acquistarono possa esser loro di nocumento.

« L'articolo 2145 poi è così concepito in termini generali e chiarissimi, che non si sa per quale specie di scettica temerità si voglia mettere in campo una questione dalla lettera e dallo spirito dello stesso articolo risoluta; *coloro* (dice la legge) *ai quali i fittajuoli, ed* ALTRI POSSESSORI A TITOLO PRECARIO *abbiano trasferito la cosa con un titolo traslotivo di dominio possono prescriverla.*

« Or certo che l'enfiteuta il quale ha un dominio semi-pieno del fondo enfiteutico, e che fu non di rado chiamato domino, come nelle leggi 12 in fin. cod. *de fund. patr.*; ult. cod. *de cens. et censit.*; 1, 8, 11 cod. *de omni agro.des.* non sarà meno d'un conduttore, di un usufruttuario, d'un usuraio, d'un depositario, d'un procuratore e di qualunque altro possessore precario: fare dunque eccezione all'articolo per l'enfiteuta, è lo stesso che farla da legislatore.

« Si dice in contrario che l'enfiteuta non può in altri trasferire dritto maggiore del proprio: ma lo può forse il colono, il depositario? eppure la legge dice che chi acquista dal fittaiuolo può ben prescrivere. La prescrizione ventennale o decennale è stata conceduta in favore dell'acquisitore: essa è un omaggio al giusto titolo ed alla buona fede del terzo, il cui possesso non si posa sul titolo precario dell'alienante, ma sul proprio titolo, ed è distinto e separato da quello che ne ebbe il primo possessore.

« Si soggiunge che la prescrizione metterebbe il proprietario domino eminente al di sotto della condizione d'un creditore ipotecario, il quale è avvertito dell'alienazione del fondo

(1) Vedi il comento all'art. 2134.

(2) Le prime quattro quistioni riguardano unicamente il fatto della rappresentanza del primo domino diretto, del primo enfiteuta e del terzo acquisitore del fondo enfiteutico, e quello della dimostrazione della enfitensi; quindi si tralasciano non essendo interessanti.

(3) La stessa quistione fu dell'egual modo decisa dalla gran corte civile di Palermo prima camera nel 1844 nella causa *Ospedale grande di Palermo e Palmerino*; il 10 gennaro 1852 dalla corte suprema di giustizia fu rigettato il ricorso.

ipotecato dalla trascrizione; ma il proprietario domino diretto è forse un *aliquid* di più del proprietario locatore o del proprietario deponente? Eppure la legge dice, che il terzo il quale acquista dal fittaiuolo e dal depositario può prescrivere a danno del padrone. Ad evitare questo inconveniente sarebbe forse desiderabile una legge a farsi, senza che si possa far oltraggio a quella imperante, violandolo e rinnegando gli obblighi che ha assunto ogni magistrato.

« Si dice ancora in contrario che il domino è nella impossibilità di conoscere i movimenti del possesso del fondo, sul quale ha una proprietà: ma ancor quando la nuova alienazione non sia trascritta (cosa ora non facile ad avvenire) non vi ha legge che proibisca al domino diretto di accedere o di persona, o per procuratore, sul fondo e vedere ed indagare chi lo coltiva e lo detiene e con qual titolo: non vi ha legge che vieta al domino di prender conto della persona che ne cura le restaurazioni e le meliorazioni; non vi ha legge che vieta al domino di chiedere un certificato delle contribuzioni dirette per conoscere se il suo enfiteuta o altri paga il suo contributo fondiario dovuto sul fondo. Nè poi si può concepire come si possa guardare con occhio di favore la condizione del domino a discapito della buona fede del terzo acquisitore. Si è voluto qualche fiata considerare la prescrizione come pena alla negligenza del proprietario, senza riflettere che l' oggetto principale ed unico della legge nel minacciarla è stato quello della sicurtà e fermezza degli acquisti; *Interest reipublicae dominia* NON INCERTA *nec lites de rebus immortales esse*. Si pretende per una ragione di malintesa equità conculcare la legge e la giustizia per soccorrere il domino e tradire l' acquisitore, il quale dovea esser certo che la giustizia del suo titolo e la buona fede, unite ad un possesso di dieci anni o di venti lo avrebbero francheggiato da qualunque evizione.

« Finalmente si è opposto che il possesso civile del domino diretto debba anteporsi al possesso materiale del terzo, e che non può correre prescrizione a danno del padrone eminente il quale annualmente ha ricevuto il canone in ricognizione del suo dominio dall'enfiteuta. Lo che importa aver esercitato senza interruzione atti di possesso del suo dominio diretto, ed una cosa non può essere contemporaneamente ed esclusivamente posseduta da due: ma è a riflettersi che nessun possesso civile può restare al domino quando l'enfiteuta ha cessato di possedere naturalmente in di lui nome: il proprietario possiede civilmente perchè l' usufruttuario possiede naturalmente per lui, il locatore possiede civilmente perchè il conduttore possiede naturalmente per lui, il deponente possiede civilmente perchè il depositario possiede naturalmente per lui ed il domino dell'enfiteusi possiede civilmente sintanto che l' enfiteuta possiede naturalmente per lui (1) il pagamento del canone, dunque fatto dall' enfiteuta che più non detiene il fondo enfiteutico, nè per sè, nè per altri, non può costituire una ricognizione del dominio eminente perchè nessuno può ad altri obbligare la cosa che non possiede, come cento atti di cognizione espressa stipulati dall' enfitenta che ha alienato il fondo, e che non ne è più materiale possessore, non possono avere efficacia di conservare il dominio diretto del primo concedente, appunto perchè fatti dal non possessore; tali atti di ricognizione varrebbero tanto quanto se fossero stipulati da terzi che non furono mai enfiteuti, nè possederon mai la cosa enfiteutica; tali atti a dirla in breve, conserverebbero nel caso proposto, il credito e l' azione personale ad esigerlo, ma non già il dominio e le azioni che ne derivano. I nostri maggiori non dubitarono mai di tali verità, cosicchè fu senza contrasto ritenuto come regola, che qualora non riservato il canone, nè il diritto del dominio diretto, il fondo enfiteutico si alieni e si consegni all' acquisitore, avviene una interruzione del possesso civile del domino diretto, ancora quando l' enfiteuta alienante avesse pagato in continuazione il canone promesso (2).

« A tutto questo si aggiunga che il pagamento in continuazione del canone, fatto dal primo enfiteuta alienante al primo domino, non può in conto alcuno mortificare il dritto acquistato dal terzo traslatario, per cui è totalmente un fatto estraneo, nè il primo enfiteuta per un fatto tutto suo personale può impedire che il terzo prescriva la libertà del fon-

(1) Gli antichi giureconsulti dicevano ottimamente che il possesso civile del proprietario riposa nel possesso materiale del possessore precario di modo tale che perduto questo, il domino perde il suo; CIVILIS domini *possessio hoc casu* REQUIESCIT SUPER NATURALE *retenta per conductorem. et ea sublata per expulsionem illius*, CORRUIT. Pacioni *de locat.* capitolo 27, n. 30 e 31.

(2) *Quoties, non reservato canone, nec jure directi dominii res emphiteutica ob emphiteuta alienatur, et ejus possessio traditur*, POSSESSIO CIVILIS PENES DOMINUM DIRECTUM EXISTENS INTERVERTITUR ETIAM SI AB ALIENANTE SOLVATUR CENSUS. Fulgineo *de jure emphyt.* quaest. 31, n. 16 *de contract. emphyt.* ed a confortare il suddetto cita altri scrittori.

Tanto poi nel supposto caso era ritenuta per certa l' interversione del possesso civile del domino, quando si accordava a costui ogni interdetto possessorio contro il terzo acquisitore.

do acquistato come libero e franco; conciosiachè, giova ripeterlo, la prescrizione decennale o ventennale è stata dalla legge ordinata a favore dell'acquirente, il quale ne rappresenta a titolo universale l'alienante, nè dee rispondere del vizio del di lui possesso. Difatti l'articolo 2145 invocato non fa dipendere la prescrizione in favore dell'acquisitore della circostanza di pagamento o di non pagamento dello estaglio che il fittajuolo deve per la sua obbligazione personale al suo locatore; l'articolo è concepito in termini generalissimi, e sia che il proprietario riceva puntualmente il fatto convenuto, sia che non lo riceva, colui che acquista dal conduttore può sempre prescrivere la proprietà del fondo. Nè vi sarebbe ragione, in parità di circostanze, a trattare il domino diretto più favorevolmente che il domino locatore, quando la legge nell'articolo suddetto mette in pari condizione tutti i proprietarj nel cui nome posseggono a qualunque siasi titolo, tutt'i possessori precarj.

« Che nella specie non si contrasta avere l'enfiteuta alienato il fondo enfiteutico per successione in favore dell'autore de' convenuti Rizzo e Melilli in Rizzo, nè della buona fede dell'acquirente, nè della diuturnità del di costui possesso, e di quello dei suoi successori, il quale conta ormai più di anni quaranta.

« *Sulla sesta* — Che il domino diretto è proprietario del fondo enfiteutico, e creditore insieme dello enfiteuta come proprietario ha alcuni diritti reali ed alcune azioni fondate nel suo dominio semi-pieno; e come creditore ha contro la persona a lui obbligata un' azione personale, la quale ha il suo fondamento nel contratto di enfiteusi e negli atti di ricognizione. Or essendo la proprietà una qualità inerente alla cosa dalla quale non può essere disgiunta mai senza distruggerla, ne segue che perduta la cosa, perchè da altri usucapita viensi a perdere la proprietà, e con essa qualunque dritto reale, e qualunque azione che a cagione della proprietà medesima è dallo leggi conceduta. Nè questo solo. La perdita della cosa trascina quella delle accessioni della cosa stessa, le quali non possono stare senza il loro principale; sarebbe assurdo e contraddittorio il dire che si possono vantare dritti ed azioni dominicali sugli accessorj ancora quando fossero perduti sul principale.

Che l'azione rivendicatoria utile (1) come quella di devolvere il fondo enfiteutico, competono, senza dubbio al concedente come domino e non mai come creditore (2) conciosiachè senza prima acquistarsi la proprietà di una cosa non si può per solo patto acquistare nè dritto di dominio su di essa e suoi accessori, nè azione a rivendicarli o devolverli: il domino diretto dunque che, per effetto della prescrizione acquistata da un terzo, perdo la proprietà del fondo non può più vantare dritti ed azioni di dominio su di esso, nè sulle accessioni di esso. Or anco i frutti civili (come le meliorazioni, ed i frutti naturali ed industriali) sono accessione del fondo enfiteutico, ed appartengono all'enfiteuta come dominio utile, meno del canone che appartiene al concedente come accessione del dominio diretto riserbatosi nella concessione (art. 472 e 509 in fine codice parte prima). Il canone dunque stipulato in pro dello enfiteuta da un terzo, cui quello ha conceduto il fondo como franco e libero a titolo di enfiteusi altro non è se nonchè un frutto civile ossia un'accessione tanto delle meliorazioni che all'enfiteuta si appartengono, quanto della proprietà che il domino aveva a sè riserbato: in altri termini è un' occasione dei due domini diretto ed utile. Da ciò la conseguenza che il primo concedente a cui danno il terzo ha prescritta la libertà del fondo enfiteutico non può mai rivindicare nè devolvere questo secondo canone. Di vero nol potrà come accessione delle meliorazioni, perchè queste sono di proprietà dell'enfiteuta, proprietà che neanco può perdere in caso di devoluzione del fondo senza esserne rimborsato (art. 1702 codice parte prima); nol potrà poi come eccezione del fondo una volta suo, e del suo dominio eminente, conciossiachè la perdita della proprietà del fondo, e con essa dei diritti e delle azioni che vi erano annesse, trascina quelle delle accessioni le quali seguono le vicissitudini del principale.

« Che è un assurdo il dirsi che il domino abbenchè abbia perdùta la sua proprietà rela-

(1) Utile perchè sorge da un dominio semi-pieno, a differenza della diretta la quale è fondata sul dominio pieno.

(2) Il redattore a bello studio ha lasciato definire l'azione per la devoluzione. Vi ha chi crede che tale azione sia meramente personale, lo che è un errore poichè la si intenta ancora contro i terzi. Vi ha chi con Fulgineo *de jur. emph.* quaest. 7, n. 1 *de variis caducitatibus*, la crede un' azione personale *in rem scriptam* e che perciò solo si può esercitare contro il terzo possessore. Vi ha chi l' ha creduta un'azione mista, al che si oppongono i principii della scienza, la quale non conosce azioni miste all'infuori delle tre divisorie, e di quelle di petizioni di eredità. Finalmente si potrebbero riconoscere in essa due azioni l'una personale per la dichiarazione della caducità, l'altra reale per lo ritorno e rilascio del fondo. Al redattore è bastato il dimostrare che l'azione per la devoluzione non può altrimenti concedersi al domino diretto se non che come proprietario del fondo enfiteutico.

tivamente al terzo, in di cui favore si è compiuta la prescrizione, la conserva tuttavia in faccia al suo enfiteuta, che non può prescrivere contro di lui; avvegnachè i dritti di dominio *jure in re*, a differenza dei dritti personali, *ad rem*, sono sempre generali ed assoluti, non mai particolari e relativi, essi hanno di mira le cose non le persone, e quindi si acquistano e si perdono verso tutti; si potrà essere creditore piuttosto d' una persona che d' un' altra, si potrà perdere il credito relativamente al debitore, ma non si potrà mai essere proprietario, o perdersi il dominio di una cosa se non che in modo assoluto verso tutti: si è per questo che le azioni emergenti dalla proprietà, come tutte le altre azioni reali, si possono esercitare contro chiunque, ancora quando non si fosse obbligato: il domino diretto, dunque che perde la sua proprietà, perchè usucapita dal terzo, la perde assolutamente verso qualunque, sia ben pure il suo enfiteuta che non avrebbe potuto prescriverla.

« Che il domino ancora quando la sua proprietà non fosse in pro di altri stata prescritta non avrebbe dritto nè azione a revindicare o devolvere il sub-canone stabilito in una seconda enfiteusi tra il suo enfiteuta ed il terzo sub-concessionario, poichè non si può mai revendicare o devolvere l' accessorio senza il principale (eccetto qualche caso di accessione relativamente alle cose mobili). Difatti la legge non concede al domino mai dritto alla devoluzione del sub-canone ma solo del fondo. *In ogni caso di devoluzione* (è l' art. 1690 leggi civili) *il FONDO ritorna al proprietario*—e nella legge seconda cod. *de jure emph.* sta scritto: *licere eum* (l' enfiteuta) *a praediis emphiteuticariis* (non già *a jure census*) *repellere*. Sarebbe veramente strana un' azione di revindica o quella di devoluzione se diretta ad ottenere i soli miglioramenti, o il sub-canone invece del fondo enfiteutico. E se queste azioni non ha il domino, a cui danno non è corsa prescrizione di sorta, non può certo vantarle ed intentarle quel domino il cui dritto di proprietà è stato distrutto per effetto della prescrizione la quale non può essere mai feconda di nuovi diritti in pro di colui contro cui è corsa, e si è compiuta.

« Che un altro errore si è detto allorchè si è allegato che il canone convenuto tra il terzo e l' enfiteuta rappresenta il fondo, e che il primo domino non potendo revindicare o devolvere il fondo, può revindicare o devolvere il canone: conciossiachè si è dimostrato che tal canone non è se non che una accessione del fondo e delle meliorazioni del fondo. *I frutti civili* (sta nello art. 472) *appartengono al proprietario per dritto di ACCESSIONE*, e nell' ultimo comma dell' articolo 509 sta detto: *i fitti de' fondi locali ed i CANONI ENFITEUTICI si annoverano pure nella classe de' FRUTTI CIVILI*. Or ogni accessione sebbene inseparabile dal principale, pure non lo rappresenta, come la parte non può rappresentare l' intero; ma ancora quando lo rappresentasse sarebbe stranissimo il credere che si possono conservare sul rappresentante quelli stessi dritti domenicali che andaron perduti sulla cosa rappresentata.

« Che ingiustamente si pretende fondare il dritto di questa inusitata revindica, e di questa nuova devoluzione sulle ragioni di preferenza che ha il dritto del domino diretto a fronte di quello del domino subalterno; tanto se si tratta di agire su' frutti del fondo dato in subenfiteusi ad un terzo, quanto di devolverlo da potere del secondo enfiteuta; avvegnachè qualunque privilegio che ha il domino diretto, viene ad estinguersi, qualora per effetto della prescrizione, perde la sua proprietà sul fondo e sulle accessioni del fondo, perocchè a cagione solamente della sua qualità di proprietario ogni di lui dritto era privilegiato (1). E giova inoltre ricordare che ogni privilegio dà solo dritto di preferenza, non mai quello d' impadronirsi de' crediti e de' dritti degli altri vinti nel concorso.

« Che sebbene sia vero nessuno dover sentire giovamento dalla propria colpa, e che nel caso in esame, l' enfiteuta per aver di mala fede taciuto al terzo l' esistenza del dominio eminente, ed al domino l' alienazione, diventa solo domino diretto del fondo enfiteutico; puro non è men vero che la legge accordava al primo concedente una vendetta al torto ricevuto, nell' offrirgli l' azione a devolvere il fondo per l' alienazione fatta *irrequisito domino*; che se poi tale azione perdè perchè non la intentò in tempo utile, deve alla sua negligenza ascriverlo, *vigilantibus jus civile scriptum est*. Ciò non di meno non sarebbe da negarsi al domino diretto l' azione *in factum* onde essere ristorato dal colpevole enfiteuta de' danni ed interessi sofferti; ma il voler provare che tale azione è meramente personale sarebbe tanto strano quanto metterlo in quistione; per tale azione potrebbe il primo proprietario ottenere una condanna in suo favore ed agire contro la persona ed i beni del suo debitore, potrebbe pegnorare e distrarre anche quel canone che fu stipulato dal terzo, ma ciò, non per

(1) Articolo 1963 codice parte prima: *Il privilegio è un dritto che LA QUALITA' del credito attribuisce ad un creditore per esser preferito agli altri creditori anco ipotecarii.* La stessa regola si à dalle leggi romane ff. *de relig. et sumpt. funer.* § 4 inst. *ad leg. falc.* ed ult. § 9 cod. *de jure delib.*

dritti di dominio che egli possa vantare su di esso, ma per quella regola di eterna ragione, cioè che *i beni del debitore sono la comune garentia de' creditori.*

« Che la revindica o la devoluzione del canone stipulato dal terzo in favore dell'enfiteuta menerebbe ad assurdi non pochi, nè lievi; conciossiachè distruggerebbe gli effetti della prescrizione, tanto in riguardo a colui contro cui fu compiuta quanto riguardo a colui che l'ha acquistata; oltrechè sarebbe iniquamente lesiva de' dritti de' terzi creditori del primo enfiteuta. Di vero per effetto di tale revindicazione, il domino, che in pena della propria negligenza, ha già perduta la sua proprietà, verrebbe a riacquistarla; egli ritornerebbe ad essere domino eminente del fondo enfiteutico, la prescrizione sarebbe come non corsa per lui, la sua negligenza non avrebbe più pena. Il terzo acquirente poi che prescrisse la libertà del fondo, sarebbe obbligato riconoscere suo malgrado un domino diverso dal suo concedente (1); egli se avesse saputo che anche dopo averne prescritta la libertà, un altro poteva vantare un dominio sul fondo, e mettersi nel posto del suo concedente non avrebbe forse contratto; egli vedrebbe un terzo, estraneo per lui all' enfiteusi (che estraneo diviene il primo domino all' enfiteusi quando lascia prescrivere i suoi dritti di dominio) impadronirsi del canone che egli deve, senza aver potuto domandare quella prelazione in di lui favore stanziata nello articolo 1701 delle leggi civili per una ragione di pubblica utilità (2). I terzi creditori del primo enfiteuta, finalmente, sarebbero forse più sventurati; essi vedrebbero scomparire dal patrimonio del debitore quel canone, loro forse ipotecato, e ciò per effetto non d'un regolare giudizio di espropriazione, ma di revindica o di devoluzione, mosso non già da un domino effettivo ed attuale, ma da tale che perdè ogni dominio perchè trascurato, da tale che non può vantar dritti nè maggiori nè poziori dei dritti loro, da tale che non ha altre azioni contro il comune debitore se non che due meramente personali, *ex contractu* una, e l' altra *in factum*, e che non ebbe nè il dovere di procurarsi un' ipoteca, nè la necessità di iscriverla.

« Che comunque il domino per effetto della prescrizione acquistata dal terzo, non abbia più nè proprietà, nè diritti reali sul fondo e sulle accessioni del fondo, pure conserva contro il suo enfiteuta e suoi eredi l' azione personale nascente dalla stipulazione per obbligarlo al pagamento promesso nell' atto di enfiteusi, e negli atti di obbligo se pure quest' altra azione non sia parimenti prescritta.

« Che la signora Piloti ha pagato in continuazione l' annuo suo debito, qual cosa basta a non potersi allegare prescrizione di sorta contro l' azione personale che il barone di Cuddia, allora domino diretto, oggi creditore, potrebbe intentare avverso la stessa, allora enfiteuta, oggi debitrice per astringerla al pagamento annuale convenuto nel contratto; e quindi si debbono all' attore riserbare nella sua integrità i diritti e le azioni personali nascenti dalla convenzione stipulata tra i suoi autori e quelli della convenuta signora Piloti.

« *Sulla settima* — Veduto l' art. 222 codice parte terza: Che ogni succumbente in giudizio dee sopportare le spese, e nella specie è l' attore che resta succumbente.

« A relazione del presidente sig. Salvatore Schiavo:

« Il tribunale pronunziando diffinitivamente in grado di contumacia riunita, sulle in parte uniformi conclusioni del pubblico ministero, dichiara riassunta dai signori D.ª Giuseppa, D.ª Angela e D. Paolo Rizzo, e D.ª Caterina Mililli vedova Rizzo, nella qualità di eredi intestati della rispettiva sorella, e figlia D.ª Maria Rizzo, la istanza introdotta per la citazione del 10 febbraio 1851: Mette fuori lite i convenuti signori D. Filippo, D. Antonino e D.ª Maria Melilli, ed i conjugi D.ª Raffaela Melilla e D. Andrea Palma, e senz' arrestarsi all' eccezioni dilatorie proposte dagli altri convenuti, che rigetta facendo dritto all' eccezione di prescrizione dagli stessi convenuti dedotta, rigetta le domande dello attore barone Cuddia, e lo condanna alle spese del presente giudizio. Fa salvi i dritti allo stesso barone Cuddia nascenti dalla concessione enfiteutica, ed atti recognitori da esperirli contro le persone in essi atti obbligate. »

Noi ripetendo ciò che abbiamo manifestato nel comento all' art. 1703 (vol. VII, pag 231), osserviamo sul valore di questo pronunziato; imperocchè, non entrando in questo luogo sull' esame critico dell' art. 2145 che discuteremo da qui a poco, è assurdo il dirsi di com-

(1) Il solo cambio della persona del domino può essere un danno per lo enfiteuta, massime quando è un'opera di pubblica beneficenza, persona morale che ha certi privilegi la quale voglia mettersi nel luogo del concedente. Questo danno poi si renderebbe gravissimo, se nel caso in esame il domino eminente volesse revindicare o devolvere non l' intero canone convenuto tra il terzo e l' enfiteuta, ma una parte di esso; allora l' enfiteuta ultimo sarebbe astretto a riconoscere due domini, uno eminente, l'altro subalterno; egli da enfiteuta diventerebbe subenfiteuta, e sarebbe obbligato all' adempimento dei patti domenicali verso di lui.

(2) Cioè per rendere quanto più si possa libero le proprietà.

prendervisi anche l'enfitenta, il quale in nome proprio possiede il dominio utile, e nulla à di comune col dominio diretto, nè il fatto dell'enfiteuta può mai autorizzare il terzo di buona fede a prescrivere in danno del domino diretto.

Veggasi per tutt' altro il nostro comento all'art. 1703.

Se abbiamo rilevato dall'articolo in esame che chiunque possegga a titolo precario gli è impedito di prescrivere; è chiaro che oltre di coloro che *exemplificationis causa* sono indicati in detto articolo, non debbonsi escludere tutti gli altri, fra quali il creditore anticretico, il pegnorante o sequestrante. Solo merita osservarsi che laddove il primo avrà discontato il suo credito, e gli altri saranno stati soddisfatti di ogni loro avere, se il debitore non si farà restituire il fondo dato in anticresi, o non si farà restituire il pegno o la cosa sequestrata, incomincerà un nuovo periodo che favorirà il detentore per istabilire la prescrizione, essendo cessato il fine per lo quale la cosa era pervenuta in suo potere. Ma sarà un possesso *animo domini* da compirsi col decennio? Pare che la negativa sia indubitata; imperocchè non potrebbe in lui esistervi un principio di buona fede quando è egli conscio della causa del suo possesso; ma prescriverà col trentennio, perchè sarà chiara la presunzione di abbandono da parte del proprietario, e sarà evitata la perpetuità di uno stato precario, nocivo intensamente all'ordine sociale per la fermezza della proprietà.

Quid del marito possessore del fondo dotale?

Questa quistione a noi sembra semplicissima e non pare che i giureconsulti che l'àuno trattata avrebbero potuto scindersi in diverse opinioni. Di vero il Troplong che à voluto ricavare la risoluzione della tesi dal fonte del dritto romano à errato, secondo noi, nel farne la interpetrazione. È certo che quelle leggi e quei scrittori chiamavano il marito *rerum dotalium dominus*, e come tale ne disponeva *constante matrimonio*. È certo altresì che sciolto il matrimonio, la moglie aveva contro del marito l'azione di dote, *dotis actio* (1), la quale si prescriveva coll' elasso di trent' anni. È certo in fine che il marito era considerato come proprietario della cosa dotale sotto condizione di darne conto. Ma non è vero che da tali dritti debba desumersene la consegnenza di non essere il marito un possessore precario. Quelle leggi e le nostre sono di accordo nei principî, e le leggi che ora ci regolano si sono meglio espresse. Le une e le altre ànno inteso attribuire il dominio al marito nel senso della facoltà di disporre come capo eminente della famiglia; e come che la dote è data *ad sustinenda onera matrimonii;* questi pesi essendo a cura del capo e moderatore di essa, tutto deve dirsi suo, perchè la moglie ed i figli si confondono in lui. Quindi quel *dominius dotis* non deve intendersi nel senso interpetrato da taluni scrittori, ma in vece nel senso di riconcentrare nel marito l'insieme dei dritti di famiglia. Epperò da questo concetto non può desumersi l'altro di un dritto di proprietà, perchè si urterebbe colle consegnenze. E che sia così: può negarsi che i cespiti dotali siano beni della moglie? Può dubitarsi che il marito debba restituirli e renderne conto? Può negarsi che egli viene dalle nostre leggi chiamato amministratore? Che si assimila altresì all'usufruttuario (2)? Or possedendo egli sotto queste condizioni; può dirsi proprietario e per consegnenza in possesso del *jus utendi et abutendi*, quando sa di possedere beni della moglie; quando egli è considerato amministratore: attributo che esclude quello di proprietario; quando è tenuto a restituire e render conto: obbligo che si dà a chi amministra la cosa altrui e non la propria; quando infine si sottopone agli obblighi dell' usufruttuario, il che non si sarebbe detto dalla legge, che nulla dice oziosamente? Dunque come dubitarsi che anche il marito sia un possessore precario? E come tale non potrebbe mai prescrivere, durante il matrimonio, perchè la moglie è sotto la influenza maritale; dopo sciolto questo legame, perchè non cambiandosi nel marito con questo avvenimento la causa del possedere, non potrebbe mai avere un principio di possesso utile a prescrivere per qualunque elasso di tempo.

Della nostra opinione sono il Belime, il Duranton, il Vazeille. Tutti gli altri scrittori francesi sono caduti in diverse congetture, che àn fatto loro stabilire dei principî che si oppongono al fine della legge e della sua ermeneutica (3).

È quistione di sapere se pel mandatario finisce lo stato precario colla cessazione del mandato, ovvero colla reddizione del conto?

In contraddizione della opinione del signor Troplong, noi col Vazielle (4) crediamo che finisca la precarietà col cessare del mandato; imperocchè il rendimento di conti non fa rimanere la cosa in mano del mandatario con dritto, quando il contratto non più esiste; ma fa solo effettuire una rassegna delle operazioni del mandatario per la parte d' indennizza-

(1) Leg. 9. cod. *solut. matrim.*
(2) Articoli 1362 e 1375 leggi civili.
(3) Troplong *della prescrizione* n. 493; Prou lhon tom. 1, pag. 143; Toullier tom. XIV, pag. 143; Dumoulin e Pothier; Loyseau.
(4) Num. 144.

zione, che, come conseguenza del contratto, nulla à di comune con la cessazione dello stesso. Quindi se il mandante lascia la cosa in mano del mandatario senza causa, quando non più esiste il mandato; principia un periodo di tempo che, compiuto col trentennio per colpa del mandante, conferma quella prescrizione, che la legge protegge contro la precarietà dei dritti.

§ II.

ATTI DEL GOVERNO.

Vedi il § II agli articoli precedenti.

§ III.

GIURISPRUDENZA.

Vedi il § III agli articoli 2125 e 2134.

§ IV.

DRITTO PATRIO.

Vedi il § IV ai detti art. 2125 e 2134.

§ V.

DRITTO ROMANO

Vedi il § V agli articoli suddetti 2125 e 2134.

Vedi anche le seguenti leggi:
Leg. 1, § 17 ff. lib. XVI, tit. III.
Leg. 15, § 2 ff. lib. II, tit. XVIII.
Leg. 22, § 1 ff. lib. IX, tit. IV.
Leg. 25 ff. lib. XLI, tit. III.
Leg. 6, § 2 ff. lib. XLIII, tit. XXV.
Leg. ult. cod lib. IV, tit. XXIV.
Leg. 13, § 1 ff. *de acq. vel amitt. poss.*

ARTICOLO 2144.

Ravvicinamento.

Vedi gli articoli 2142 e 2143 leggi civili.

Ciò non ostante, le persone indicate negli articoli 2142 e 2143 possono prescrivere, se il titolo del loro possesso si trovi cangiato, sia per causa derivante da un terzo, sia per effetto delle opposizioni che àn fatto al dritto del proprietario.

§ I.

OSSERVAZIONI.

Questo articolo è una eccezione ai due articoli precedenti. Se non può mai prescrivere chi possiede a titolo precario ed in nome altrui, lo può solo quando durante il possesso o la detenzione, con un nuovo titolo la cosa prende novella derivazione e quindi soggiace a conseguenze diverse. Per titolo s' intende qualunque causa di possedere, e tra esse anche quella preveduta nel comento ai precedenti articoli, cioè, quando, cessato il possesso precario colla estinzione del contratto che lo faceva esistere, siasi quello proseguito senza causa, aprendosi così la via alla prescrizione la più lunga. Or un esempio del senso dottrinale dell' articolo in esame lo leggiamo nella legge 33, § 1 ff. *de usurp. et usucap.* eccone le parole: *si quis emerit fundum sciens ab eo cujus non erat, possidebit pro possessore; sed si eumdem a domino emerit, incipit pro emptore possidere, nec videbitur sibi ipsi causam possessionis mutasse.* Siccome adunque un possesso precario può divenire legittimo secondo il proposto esempio; così da legittimo possessore che io era di una cosa, posso con un nuovo titolo non più ritenerla che per altri e a nome di altra persona: per esempio quando io vendo una cosa di cui era legittimo possessore, e con contratto di fitto ne conservo il possesso a questo secondo titolo — in questo caso *non muto mihi causam possessionis, sed desino possidere et alium possessorem ministerio meo facio* (1).

Per questa ragione l'articolo in esame vuole il riscontro di due motivi da dar luogo alla interversione del possesso: vuole che un terzo si frapponga in essa, perchè nessuno può mutare la causa del possesso per se stesso. Laonde può questa aver luogo anche quando venga opposto il dritto al proprietario, e costui faccia decorrere il periodo più lungo a prescrivere senza difendersi ed ostacolare il vantato dritto. D' Argentrè cita per esempio di questa contraddizione il caso del fittaiuolo il quale si proclama proprietario ed ostacola al proprietario vero l' esercizio del suo dritto. Or se co-

(1) Leg. 18 ff. *de acq. possess.*

stni se ne sta neghittoso per 30 anni, la prescrizione avrà compiuto il suo corso ed attribuirà quello che il titolo non dà.

Or questa opposizione di cui parla l'articolo in qual modo deve esprimersi? O con atti giudiziarl o con vie di fatto, o con qualunque altro atto estragiudiziale. Basta che si rende sensibile al proprietario la resistenza che si vuol fare al suo dritto, per fare operare un inizismento plausibile o quindi percorrersi lo stadio a prescrivere.

§ II.

ATTI DEL GOVERNO.

Vedi il § II agli articoli precedenti.

§ III.

GIURISPRUDENZA.

Vedi il § III agli articoli 2125 e 2134.

§ IV.

DRITTO PATRIO.

Vedi il § IV ai suddetti articoli 2125 e 2131.

§ V.

DRITTO ROMANO.

Vedi il § V agli articoli menzionati 2125 e 2134.

Vedi pure la leg. 5 cod. *de acq. vel amitt. poss.* Vedi pure le due leggi riportate nel § I osservazioni a questo articolo.

ARTICOLO 2145.

Ravvicinamento.

Vedi gli articoli 2142, 2169, 2171 e 2172 leggi civili.

Coloro ai quali i fittaiuoli, i depositari ed altri possessori a titolo precario abbiano trasferito la cosa con un titolo traslativo di dominio, possono prescriverla.

§ I.

OSSERVAZIONI.

Qnesto articolo riconferma una teoria che abbiamo esposta nel comento all' art. 2134, e stabilisce un altro modo d' interversione: non quella però che opera nella continnazione del possesso, come nel caso dell' articolo precedente; ma qnella mercè l'alienazione che fa della cosa il detentore precario. Il possessore a titolo precario è nn vero che non può mai prescrivere; ma un terzo che da lui ripete in buona fede un titolo traslativo di proprietà, ben lo può secondo qnesto articolo. E diciamo *secondo questo articolo*, perchè la teoria che in esso si contiene è secondo noi erronea. Di vero il possessore precario che cosa trasmette al terzo? Nulla. Sicchè il terzo in qual modo legittimcrebbe un dritto non trasmessogli? Non dovendo costui essere ignaro della condizione del suo contraente, la presnnta *buona fede* non potrebbe giovargli. Laonde il principio dell' articolo in esame risveglia il seguente concetto. Che nel caso in esso contemplato il vizio del possesso si confonde nella falsa trasmissione di nn dritto che riceve il terzo, il quale per fatto proprio apre un legittimo periodo a prescrivere a suo favore. E qni si manifesta la notevole differenza che sussiste tra i successori a titolo nniversale e qnelli a titolo particolare. I primi, come vedemmo a suo luogo, sono passibili perpetuamente del giogo dei vizi che alterano il possesso nelle mani del loro autore. I possessori particolari poi sono in ben altro aspetto. Incomincia per essi un possesso tutto proprio. All'ombra del titolo di proprietà che loro è stato concesso, il possesso che assnmono si distacca da qnello del precedente possessore e dà nascimento ad un èra novella: *de auctoris dolo exceptio emptori non objicitur* (1). Però questa idea giustificativa del pensiero del legislatore che dettava le parole dell' articolo, è più speciosa che solida. Di vero se il fittaiuolo vende il fondo locatogli col carattere precario che à, è indubitato che colui che compra non può dirsi in buona fede, e per conseguenza non potrebbe prescrivere in modo alcuno, perchè in altri termini egli non può credersi investito che della qualità di fittaiuolo. E al contrario acquista da chi crede proprietario l'obbligo di conoscere la condizione del contraente, non lo farebbe ritenere tampoco di buona fede, e figurando in vece negligente, non potrebbero verificarsi nel suo possesso i

(1) Leg. 4, § 27 ff. *de dolo.*

requisiti designati nell'art. 2135, la cui teoria costituisce lo scopo ed il fine dell'articolo in esame, quando parla di *titolo traslativo di dominio.* Sicchè crediamo che debba il principio adottato rettificarsi, e non confondersi colla distinzione poco fa accennata del successore universale e quello particolare, perchè in questo rincontro non si appalesa come nel caso in disputa il manifesto inganno del possessore precario.

§ II.

ATTI DEL GOVERNO.

Vedi il § II agli articoli 2125 e 2134.

§ III.

GIURISPRUDENZA.

Vedi il § III ai detti articoli 2125 e 2134.

§ IV.

DRITTO PATRIO.

Vedi il § IV ai suddetti articoli 2125 e 2134.

§ V.

DRITTO ROMANO.

Vedi il § V agli articoli 2125 e 2134.

ARTICOLO 2146.

Non si può prescrivere contro del proprio titolo, in questo senso, che niuno può cambiare a se medesimo la causa ed il principio del suo possesso.

ARTICOLO 2147.

Ravvicinamento.

Vedi gli articoli 1088, 1187, 2142, 2146 e 2147 leggi civili.

Può prescriversi contra il proprio titolo, in questo senso, che uno può liberarsi colla prescrizione dall' obbligo che à contratto.

§ I.

OSSERVAZIONI.

La prescrizione, come altrove abbiamo fatto rilevare, serve o ad *acquistare* un dritto o una cosa, o a *liberarsi* da una obbligazione contratta. Or i due articoli in esame preveggono questi due casi. Col primo articolo si sanziona il principio che non può la prescrizione essere operativa per *acquistarsi* una cosa o un dritto in contraddizione della causa e del principio del possesso, e qui si ripete la teoria dell'art. 2142. Col secondo articolo si ammette la prescrizione contro il proprio titolo, quando non si tratta di *acquistare,* ma di *liberarsi* dall'obbligo contratto.

Che intende dire l'articolo per *causa* e *principio* del possesso? Che questo possesso, costando di due cause, dello *spirito* di proprietà che fa che uno possegga per sè, e dello *spirito* di precarietà che fa dipendere il possesso da altri, presenta in questo secondo caso la eccezione di una causa di possedere *animo domini,* della quale fanno parola gli art. 2144 e 2145.

Quindi ecco le teorie a cui si riducono le disposizioni degli articoli di questo capitolo, messe in armonia con quelle degli art. 2146 e 2147; cioè, che la prescrizione per operare vuole un *possesso* vuole un *titolo.* Questi possono essere uniti: può esistervi il solo possesso. Nel primo caso se il titolo è abile a trasferire il dominio, la prescrizione opera col decennio, e se non è abile a trasferirlo, non potendo cambiarsi la causa di possedere, non si può prescrivere da che la lezione degli articoli dell'intero capitolo III in cui si parla delle cause che interrompono la prescrizione, salve le eccezioni degli articoli 2144 e 2145. Nel secondo caso, per ovviarsi alla precarietà prolungata all'infinito del dritto di proprietà, opera la prescrizione trentenaria, che si fonda sul presunto abbandono del proprietario, che parleremo nel comento all'art. 2168.

§ II.

ATTI DEL GOVERNO.

Vedi il § II agli articoli precedenti.

§ III.

GIURISPRUDENZA.

Vedi il § III agli articoli 2125 e 2134 e seg.

§ IV.

DRITTO PATRIO.

Vedi il § IV agli articoli 2125 e 2134.

§ V.

DRITTO ROMANO.

Vedi il § V ai detti articoli 2125 e 2134.

CAPITOLO IV.

DELLE CAUSE CHE INTERROMPONO, O CHE SOSPENDONO IL CORSO DELLA PRESCRIZIONE.

SEZIONE PRIMA

DELLE CAUSE CHE INTERROMPONO LA PRESCRIZIONE.

ARTICOLO 2148.

La prescrizione può essere interrotta o *naturalmente* o *civilmente*.

ARTICOLO 2149.

È interrotta naturalmente, allorchè il possessore è privato per più di un anno del godimento della cosa, sia dal precedente proprietario, sia anche da un terzo.

ARTICOLO 2150.

È interrotta civilmente in virtù di una citazione giudiziale, di un precetto, o di un sequestro intimato a colui cui si vuole impedire il corso della prescrizione.

ARTICOLO 2151.

La citazione avanti al conciliatore per la conciliazione interrompe la prescrizione dal giorno in cui la citazione è stata fatta, quando sia seguita da un ordine a comparire in giudizio, notificato nel termine stabilito dalla legge.

ARTICOLO 2152.

Ravvicinamento.

Vedi gli articoli 1399, 2134, 2135, 2148, 2150 e seguenti leggi civili.

La citazione giudiziale fatta anche avanti un giudice incompetente interrompe la prescrizione.

§ I.

OSSERVAZIONI.

Disbrigati dello esame delle cause che *impediscono* la prescrizione; passiamo a tener proposito di quelle che *interrompono* e di quelle che *sospendono* il corso della stessa. Delle prime in questa sezione; delle altre nella seguente.

La legge distingue due modi interruttivi per evitare questo mezzo legale che porge l'adito all'*acquisto* di un dritto o di una cosa, o alla *liberazione* di una obbligazione. Questi modi sono o *naturali* o *civili*. S'interrompe naturalmente il corso della prescrizione nel caso del dritto nel possessorio conseguito col godimento di più di un anno a danno del precedente possessore. Imperocchè è appunto interrotta la prescrizione quando il possesso che la promuove viene a cessare, e quando svanisce la presunzione che ne forma la essenza. Sicchè il periodo di prescrizione che avrà preceduto la interruzione, non più risorge col ripreso possesso; a differenza della sospensione della prescrizione, che impedisce solo che questa incominci ad operare. Or questa interruzione naturale conferisce al possessore annale il dritto nel possessorio, nel quale egli dev'esservi rispettato, salva l'azione petitoriale per parte del precedente possessore. E questa specie d'interruzione era chiamata dai Romani *usurpatio*, perchè *usurpatio*, dice Paolo, *est usucapionis interruptio*. Infine se il periodo di possesso precedente alla interruzione si cancella, la rinnovazione posteriore di questo possesso apre un novello periodo di prescrizione.

Qui adunque cadrebbe in acconcio di parlare delle azioni possessorie, delle quali però avendone noi fatto accurato esame nel comento all'art. 2134, rimandiamo il lettore a quel fonte, senza che si ripetano le medesime cose dette ed esaminate.

L'interruzione civile poi avviene quando colui che è vigilante nell'evitare la prescrizione si manifesti *sensibilmente* con un atto tale che non possa dirsi occulto. In questo caso, siccome per prescriversi è necessario un possesso pacifico e di buona fede; queste condizioni cessano quando il possessore è compulso giudiziariamente: *non bona fide possessionem adeptis longi temporis praescriptio post moram litis contestatae, completa proficit*. Sicchè la legge con l'art. 2150 incomincia a fare la enumerazione di questi atti accennando: 1° la citazione giudiziale; 2° un precetto; 3° un sequestro che sia legalmente intimato.

(1) Ved. Pothier n. 48 e seguenti.

(2) Paolo nella leg. 2, § 21 ff. *pro emptore*.

Secondo il romano dritto (1), quando taluno avea cominciato a possedere una cosa in virtù di un giusto titolo, la domanda giudiziale fatta contro di lui per costringerlo a rilasciarla, ed anche la contestazione di lite che interveniva dietro tale domanda, non impediva-no che il tempo della prescrizione continuasse a decorrere o che si compisse puranche durante la lite (2). Ma però colla contestazione della lite il possessore contraeva verso l'attore l'obbligazione di rendergli la cosa, se giustificava di esserne padrone quando fu contestata la lite; ed il giudice lo condannava a restituirla sebbene l'avesse acquistata per dritto di usucapione; ed anche a dar cauzione all'attore, che egli non avea cangiato cosa alcuna allo stato delle cose dopo il compimento dell'usucapione (3). Sicchè è chiaro che nelle conseguenze il romano dritto è consono ai principî delle nostre leggi. Solo la diversità sta nel modo. Queste mettono in mala fede il possessore dal momento dell'atto giudiziario; quello nel periodo precedente a Giustiniano ammetteva una specie di dritto di ritenzione fino all'esito della contestazione: epperò dopo tal'epoca la mala fede anche attuava la interruzione in vista della giuridica manifestazione. Si fa disputa se potrebbe dirsi interrompente anche un atto qualunque privato. La negativa però è chiara colla seguente distinzione. Se l'atto privato parte da colui che vuole interrompere, non può influire per mettere in mala fede il possessore.

Finchè non si contesti una lite con apposita azione, si ritiene ogni altra manifestazione come una jattanza in nulla influente. Se poi l'atto parte dal possessore; in questo caso qualunque sua confessione può nuocerlo, e l'avversario potrebbe trarne partito. Ma qui potrebbe dirsi che un'azione giudiziaria potendo essere ingiusta nei risultati, perchè essere operativa di effetti legali in fatto d'interruzione civile pria che il magistrato vi provvegga?

La risposta è quella stessa che formava il contegno del dritto romano. La citazione interrompe. Le conseguenze realizzano *pro* o *contra* il dritto a favore del vittorioso. Questi medesimi principî sono rispondenti al precetto ed al sequestro: anzi questi atti suppongono dritti più certi, perchè non si precetta o si sequestra che all'appoggio di titoli esecutivi, e che abbiano forza parata, e non son soggetti a perenzione; imperocchè lo sono soltanto gli atti giudiziari e di procedura: in altri termini quegli atti che si spiegano nello stadio della dichiarazione di dritto. Non così degli atti di esecuzione che avvengono dopo il *declarat jus* del

(3) Così insegna Paolo nella leg. 18 ff. *de rei vind.*

magistrato, e di quelli estragiudiziali; i quali opera la sola prescrizione trentenaria.

Una citazione innanzi agli arbitri è capace d'interruzione? sì. È un atto giuridico, che nulla à di occulto, perchè fatto all'ombra della legge, e sotto la salvaguardia di un giuridico procedimento. Questa quistione risale all'epoca di Baldo e Bartolo sulla leg. *cum antea* cod. *de arbitr.*

La parola citazione comprende anche la riconvenzionale? sì. Non è questa forse anche una citazione *in reagendo?* La citazione è una dimanda. E chi riconviene forse non dimanda? E se dimanda spiega un azione capace ad interrompere. Lo stesso di una dimanda d'intervento in giudizio.

Quid delle dimande *implicite?* Non vi sarebbe ragione di decidere per lo contrario (1).

Quid della denunzia di una cessione? La denunzia nulla opera d'interruzione quando si contiene nei cancelli di una semplice denunzia. Ma se negli effetti chi denunzia e si pone nel posto del cedente si manifesta giuridicamente per evitare il corso di una prescrizione; perchè togliergli un dritto che gli viene dalla legge, la quale *favet vigilantibus?*

La citazione se si perime? si ritiene come non avvenuta. È la legge coll'articolo 2153 che lo comanda. Non così del precetto e di ogni atto di esecuzione, come abbiamo poco fa dimostrato.

Dimandasi: il precetto di *paga* o *rilascia* ritenuto come atto interrompente, cade o pur nò in perenzione col decorso di tre anni? sì. Perchè questo precetto non è atto di esecuzione in virtù di titolo autentico contro del debitore; ma è una specie di citazione al terzo possessore per pagare o rilasciare: di vero non prepara un procedimento coattivo; ma in vece apre l'adito al giudizio corrispondente. Ecco perchè l'articolo 2070 spiega la sua dottrina accennando un periodo triennale che annunzia la perenzione. Quindi questo caso è una eccezione al principio da noi stabilito circa gli atti di esecuzione che non sono passibili di perenzione.

Le iscrizioni e qualunque atto amministrativo interrompono? No. Non sono atti giudiziarl, nè manifestano attacco al possesso.

Quid dell'articolo 2151? Alla base de' principi esposti, questo articolo vi ritroverebbe del pari il suo riscontro; imperocchè la citazione innanzi al magistrato è un atto giudiziale, il quale fa sì che il possesso non sia più pacifico, cessando il possessore di essere di buona fede, secondo le citate parole della leg. 10 cod. *de praescr. long. temp*, e segnatamente delle ultime *cum post motam controversiam, in praeteritum aestimetur.* Ma posto mente che questo articolo 2151 non è che la copia fedele del 2245 del codice di Francia, il quale in coincidenza con gli articoli 48 e 57 insieme combinati di quelle leggi di procedura civile, non corrisponde collo spirito delle nostre leggi vigenti, le quali non riconoscono più *giurisdizione* conciliativa nei giudici di circondario, ma solo nei conciliatori, uffizio paterno e popolare, ai quali si dà solo una modica parte contenziosa fino a duc. 6, ed intanto l'articolo 20 delle nostre leggi di procedura gli conferisce del pari l'uffizio filantropico di adoperarsi con zelo a comporre fra le parti le liti insorte o temute, *quante volte però ne sia richiesto;* e questa *richiesta* non dovendo aver forme giudiziarie, come in Francia; ne consegue che l'articolo in esame non potrebbe presso noi applicarsi se non quando la *richiesta* sia simultanea delle parti, ed il fatto proprio di esse potesse compromettere i dritti di colui che aspirerebbe al beneficio della prescrizione: epperò fuori di questo caso, l'articolo non sarebbe in alcun modo eseguibile presso di noi; e per lo effetto dovrebbe meritare rettifica conciliandosi con le leggi di rito in vigore.

Quid dell'articolo 2152? Eccone le parole: « La citazione giudiziale fatta anche avanti un giudice incompetente interrompe la prescrizione. » Presso i Romani non era ritenuto questo principio, sul riflesso che il citarsi un individuo avanti un giudice incompetente, era lo stesso che farsi un atto nullo (2). Ma per le nostre leggi, nella divergenza delle opinioni, si ritiene giustamente il contrario, perchè la citazione *scuote* il possessore, lo pone in mala fede; sicchè non deve riguardarsi la consegnenza del giudizio, sibbene l'atto giuridico il quale arrecando nel possessore *le trouble civile*, come bellamente si esprime il Troplong, autorizza la interruzione, senza necessità di farsi la distinzione tra la incompetenza *ratione materiae* e quella *ratione personae*, come si avvisano il Dalloz, il Vazeille prendendo argomento dalla legge 5 ff. *de judiciis*, appunto perchè guardandosi la istanza che spiega l'azione e non le incidenze del giudizio, è oziosa la distiuzione che dai detti scrittori si è creduto di fare.

Vedi per tutto il dippiù gli articoli seguenti.

(1) Vedi Rolland de Villargues n. 108.

(2) Vedi la legge *si pater* 7, cod. *ne de statu defunctor*. E sulla stessa quello che ne dicono Brunemann, Balbo, Covarruvias e Molina.

§ II.

ATTI DEL GOVERNO.

1. Decreto del 5 ottobre 1838:

« L' amministrazione generale della cassa di ammortizzazione e del demanio pubblico per lo sperimento dei suoi diritti contro i possessori e gli occupatori della Sila è autorizzata ad avvalersi di una citazione per editto, la quale equivarrà alla citazione giudiziaria mentovata nell'art. 2150. La forma ed il contenuto di una tale citazione saranno regolati dall'agente del contenzioso della nostra tesoreria generale; 2º La detta citazione sarà affissa per venti giorni a cura degli intendenti di Calabria citra e di Calabria ultra secondo alle sale di udienza e nelle cancellerie dei tribunali civili delle dette provincie, alla porta d' ingresso e nella sala della casa municipale di ciascun comune delle provincie medesime; in fine nella pubblica piazza e mercato di detti comuni, ed avanti la porta delle parrocchie. Sarà pure inserita nel *giornale del regno delle due Sicilie* per due volte coll' intervallo di otto giorni tra l' uno e l'altro avviso; 3º Tutte le controversie relative alla Sila saranno di competenza di un commessario civile che noi ci riserbiamo di nominare con pieni poteri, il quale prendendo esatta informazione delle cose che alle diverse contrade della medesima si appartengono, delle pretensioni dei particolari sulla proprietà demaniale, dei bisogni dell'agricoltura, della pastorizia, della industria e del commercio, ne farà a noi rapporto onde essere alla portata di adottare quelle misure e quei provvedimenti che giudicheremo più convenienti secondo la natura dei casi per promuovere il miglioramento di quella vasta regione, e per metter termine anche con eque convenzioni, quando ve ne sia luogo, alle moltiplici controversie che si agitano da tanto tempo, e che disturbano gli interessi così dei privati che dello stato, onde resti provveduto stabilmente alla salvezza di quei boschi, ed alla loro successiva vegetazione. »

2. Decreto del 12 novembre 1838:

« A solo ed unico oggetto d' interrompere la prescrizione per la esazione dei terraggi, decime ed altre prestazioni prediali nascenti da sentenze eseguite dalla commissione feudale, o da ordinanze di commissarî ripartitori, o da titoli non contradetti, basterà fare una citazione per editto per ciascun comune, la quale indicherà soltanto il titolo donde la detta esazione ha causa, senza obbligazione di enunciarvi i nomi dei coloni, o le particolari proprietà nelle quali si esigono le prestazioni anzidette. Tale citazione sarà notificata colle formalità prescritte dal decreto dei 4 febbraio 1828, salvo solamente quelle alle quali viene derogato col presente decreto. La citazione medesima sarà affissa ancora alla porta delle rispettive parrocchie di ciascun comune; e nei sei giorni che la citazione dovrà rimanere affissa, dovrà contenersi per necessità un giorno di doppio precetto. »

3. Rescritto del 3 dicembre 1838:

« Considerando esser prossima a compiersi la prescrizione trentenaria dalla pubblicazione delle leggi del 1809 si è degnata disporre, che i parrochi ed altri titolari di beneficî che credono aver diritto a decime sacramentali, e le amministrazioni diocesane possono formare e pubblicare dei quadri nei quali comprenderanno in massa cotali decime, senza che ci sia bisogno di riportarvi i nomi particolari de' debitori, dispensando anche per la urgenza, al rigore delle altre formalità prescritte dal real decreto del 2 maggio 1823 per poterne poi fare uso contro i morosi e gli inadempienti a somministrarle, a solo ed unico oggetto di interrompere la prescrizione contro di essi, salvi i dritti rispettivi delle parti e ferma rimanendo la sovrana risoluzione dei 23 giugno 1818 sull' oggetto dell' esazione delle decime sacramentali. »

4. Rescritto del 26 novembre 1841:

« Dichiara non soggetta a prescrizione la citazione di cui si parla nel decreto dei 12 novembre 1838, quando fra i tre anni non è seguita da pronunziazione di magistrato.

5. Decreto del 6 ottobre 1851:

« A solo ed unico oggetto d' interrompere nei nostri reali dominî al di là del faro la prescrizione per la esazione delle rendite derivanti da prestazioni prediali di ogni natura dovute al demanio, alle mense, alle abbadie, ed ogni altra istituzione di beneficio di regio patronato, ai conventini aboliti, alle commende; non che di qualunque altra rendita che possa interessare il patrimonio delle chiese, basterà fare una citazione per editto per ciascun comune, la quale indicherà soltanto i titoli donde la detta esazione ha causa, senza obbligazione di enunciarvi i nomi dei debitori, e le particolari proprietà sulle quali si esigono le prestazioni anzidette. Copie di tali editti saranno affisse per sei giorni nelle rispettive case comunali, e nelle parrocchie di ciascun comune. Nei sei giorni che le copie dovranno rimanere affisse dovrà contenersi di necessità un giorno di doppio precetto. L'affissione di tali copie sarà certificata vera dal giudice nei comuni che sono capoluoghi di circondario, e negli altri comuni dal sindaco. »

Vedi il § II agli articoli precedenti.

§ III.

GIURISPRUDENZA.

Vedi il § III agli articoli 2125 e 2134.

§ IV.

DRITTO PATRIO.

Vedi il § IV a'detti articoli 2125 e 2134.

§ V.

DRITTO ROMANO.

Vedi le leggi citate nel § I osservazioni.
Vedi altresì il § V agli articoli 2125 e 2134.

ARTICOLO 2153.

Ravvicinamento.

Vedi gli articoli 2150 e seguenti leggi civili.

Si à come non interotta la prescrizione:
Se l'ordine a comparire sia nullo per difetto di forma;
Se l'attore abbia desistito dalla sua domanda;
Se lasci perimere l'istanza;
Se venga rigettata la sua dimanda.

§ I.

OSSERVAZIONI.

La citazione, il precetto ed il sequestro sono gli atti che l'articolo 2150 enuncia come capaci civilmente per interrompere il corso della prescrizione. E li ritiene tali, come dicemmo, perchè per la loro legalità si rendono sensibili al possessore da scuoterlo e metterlo in dubbio sulla legittimità del suo dritto. Or nel presente articolo si stabilisce una eccezione alla regola fissata nell'altro. E questa eccezione contempla quattro casi: 1° *Se l'ordine a comparire sia nullo per difetto di forma.* Che intende la legge per ordine a comparire? La parte della citazione che riguarda la formalità estrinseca dell'atto. Imperocchè la omissione in una di esse, può rendere elusoria la contestazione della lite. Difatti bisogna distinguere nel caso delle nullità di un atto quelle estrinseche e quelle intrinseche. Le prime tendono a giustificare la chiamata a comparire, cioè la indicazione dell'anno e del giorno, di colui a di cui istanza si fa la citazione, della qualità dell'uffiziale pubblico che attita, il domicilio della parte istante, la indicazione e domicilio del citato. Le intrinseche riguardano l'oggetto della dimanda che si vuole promuovere in giudizio. Or se mancasse una delle suddette indicazioni estrinseche da rendere l'atto ineseguibile negli effetti, divenendo elusorio l'intentato giudizio, come potere poi esser mezzo ad istabilirsi un dritto, o liberarsi da una obbligazione? Epperò in quanto alle formalità intrinseche è da osservarsi che abbenchè nulle, riguardando la materia del contendere, non inficiano la parte materiale dell'atto, nè inabilitano il citato a potersi difendere come nel primo caso. Quindi è che il codice di Francia usa il vocabolo di *assignation*, che suona nell'italiana favella per *ordine a comparire*, di che si avvale l'articolo in esame. Mentre se avesse detto *citazione* si sarebbe compresa nella nullità anche la parte delle formalità intrinseche dell'atto, il che non è nello spirito dell'articolo. 2° *Se l'attore abbia desistito dalla sua dimanda.* È chiaro che il desistere dalla dimanda è lo stesso che riconoscere il proprio torto, e così rinunziare all'azione istituita. Epperò questa desistenza deve appalesarsi con un atto che legalmente dia alla citazione la inefficacia. Solo non è necessario che venga accettata una tale rinunzia, siccome la pensano varî autori (1); imperocchè la citazione non interrompe assolutamente, ma sotto la condizione che la dimanda sia aggiudicata dal magistrato; quindi questa dimanda si à come non fatta, quando l'attore vi desiste espressamente senz'altra formalità (2). 3° *Se lasci perimere l'istanza.* Se il caso precedente è indicativo di una desistenza *espressa;* quello in esame lo è di una desistenza *tacita.* Chi lascia perimere la istanza, la rende in rito inefficace ed improduttiva di effetti legali, facendone supporre l'abban-

(1) Duranton n. 263; Delvincourt tom. 6.

(2) Vedi Boiteaux sull'articolo.

dono. Ma siccome non può esservi perenzione di un atto giuridico se non viene questa libellata e dichiarata dal magistrato; questo caso d'interruzione della prescrizione è subordinato nei suoi effetti al giudizio. Di maniera che, dichiarata la perenzione dell'atto, la prescrizione incominciata prima si avrà per proseguita senza interruzione. Non è così quando sulla citazione vi sia stata pronunziazione del magistrato: in questo caso non vi sarà luogo a perenzione, e per fare scrollare il giudicato vi bisognerebbe il periodo della prescrizione trentenaria. Finalmente il 4° caso è *quando venga rigettata la dimanda*. Se la interruzione avviene colla citazione, è sempre però condizionata e non assoluta, come osservammo poco fa. Quindi il giudizio nelle conseguenze respingendo la dimanda dell'attore, si avrà questa come non fatta, e perciò tolta di mezzo la interruzione, la prescrizione, ricongiungendo i due periodi, darà luogo a quella continuità che mena allo scopo del perfezionamento di questo beneficio di legge.

§ II.

ATTI DEL GOVERNO.

Vedi il § II agli articoli precedenti.

§ III.

GIURISPRUDENZA.

Vedi il § III agli articoli 2125 e 2134.

§ IV.

DRITTO PATRIO.

Vedi il § IV agli articoli 2125 e 2134.

§ V.

DRITTO ROMANO.

Vedi il § V agli articoli 2125 e 2134.

ARTICOLO 2154.

Ravvicinamento.

Vedi gli articoli 1292, 1308 e 2148 leggi civili.

La prescrizione è interrotta, quando il debitore o il possessore riconosca il dritto di colui, contra il quale era incominciata.

§ I.

OSSERVAZIONI.

Abbiamo qui un altro caso d'interruzione della prescrizione. Quando colui che incomincia un periodo a prescrivere riconosce il dritto del debitore o del possessore, è chiaro che rinunzia implicitamente al beneficio della prescrizione. Questo mezzo interruttivo viene espresso dagl'interpetri del dritto romano nella glossa sulla leg. 7 cod. *de praescr. 30 vel 40 ann.* E sulle teorie che l'accompagnano si assimila alla rinunzia alla prescrizione già acquistata, di che parlammo nel comento agli articoli 2126 e 2127, colla sola differenza che l'una riguarda un fatto compiuto, l'altra un fatto soltanto incominciato. Egualmente questa rinunzia che mena alla interruzione della prescrizione può essere *espressa* secondo gli articoli 1291 e 1292 leggi civili. Può risultare da qualunque pruova scritturale ed anche da una lettera missiva. Può emergere da una confessione giudiziale, o da una confessione condizionale, come quando dicesse *vi pagherò se realmente vi sono debitore;* ma non così se dicesse *vi pagherò se non siasi avverata la prescrizione,* nel quale caso sarebbe una confessione sotto la condizione di non voler rinunziare al beneficio della prescrizione. Può poi la rinunzia verificarsi *tacitamente* in tutti i casi in cui risulti la intenzione di non volersi profittare di questo beneficio di legge. Il Troplong, *exemplificationis caussa,* ne accenna sette: 1° quando si pagano gl'interessi di un capitale dovuto: è indubitato che si riconosce la obbligazione per la sorte principale; 2° quando si dà una garentia per la obbligazione contratta; 3° quando si dà un segno; 4° quando si dà il fondo ad anticresi; 5° allorchè si chiede dilazione pel pagamento; 6° quando si consente perchè la cosa pretesa sia messa sotto sequestro; 7° quando si consente per una novazione, e casi simili.

Quid delle riserve? In ciò bisogna molto accorgimento nel valutare la intenzione dei contraenti. Invero deve la riserva esser tale che induca la rinunzia ad ogni dritto a compiere un periodo di prescrizione.

Quid se la riconoscenza produttiva d'inter-

ruzione promana da una persona incapace? È fuori dubbio che per essere valida, bisogna che l'intervento di costui sia accompagnato da tutte le formalità che rendono efficaci le obbligazioni di persone privilegiate, come i minori, gl'interdetti, le donne maritate ec., mercè l'assistenza del tutore, del marito ed anche del consesso di famiglia o del tribunale secondo la diversità dei casi. Epperò merita osservarsi, che quando le persone incapaci adempiono un dovere loro imposto dal contratto, riconoscendo una obbligazione qualunque, non si richieggono gli adempimenti autorizzanti per validare il loro operato. Non così quando nelle conseguenze gli atti di costoro potessero essere di pregiudizio ai loro dritti di proprietà o di credito. Per conseguenza la norma nella disamina dipende dalla distinzione tra adempimento di un obbligo ed esperimento di un preteso dritto; in somma tra il caso risoluto e quello risolvendo.

§ II.

ATTI DEL GOVERNO.

Vedi il § II agli articoli precedenti.

§ III.

GIURISPRUDENZA.

Vedi il § III agli articoli precedenti.

§ IV.

DRITTO PATRIO.

Vedi il § IV agli articoli 2125 e 2134.

§ V.

DRITTO ROMANO.

Vedi il § V agli articoli 2125 e 2134.

ARTICOLO 2155.

Ravvicinamento.

Vedi gli articoli 1153, 1159, 1165, 1170, 1175, 2000 e 2156 leggi civili.

L'interpellazione fatta, a norma degli antecedenti articoli, ad uno de' debitori solidali, o la ricognizione del dritto fatta da uno di essi, interrompe la prescrizione contro tutti gli altri, ed anche contro i loro eredi.

L'interpellazione fatta ad uno degli eredi di un debitore solidale, o la ricognizione fatta da questo erede, non interrompe la prescrizione riguardo agli altri coeredi, quando anche il credito fosse ipotecario, se l'obbligazione non è indivisibile.

Questa interpellazione o ricognizione non interrompe la prescrizione riguardo agli altri condebitori, se non per quella porzione cui è tenuto lo stesso erede. Per interrompere la prescrizione interamente riguardo agli altri condebitori, è necessaria l'interpellazione a tutti gli eredi del debitore defunto, ovvero la ricognizione di tutti questi eredi.

ARTICOLO 2156.

La interpellazione fatta al debitore principale, o la ricognizione da lui fatta, interrompe la prescrizione contro il fideiussore.

§ I.

OSSERVAZIONI.

Per ben intendere il comento dei due articoli in esame bisogna riandare attentamente la teoria delle obbligazioni solidali ed indivisibili prevedute dagli articoli 1150 a 1178 (1).

(1) Vedi all'uopo il volume V di questo comento pag. 127 a 153.

La regola di dritto in massima è fermamente quella che la prescrizione opera a favore o contro chi se ne avvale, e non nello interesse di chi non vi à preso parte. Da ciò la nota teoria *a persona ad personam non fit interruptio active nec passive*. Difatti l'interruzione della prescrizione non potrebbe giovare che a colui che la esegue; e ciò è consentaneo alla ragione ed alle leggi romane, le quali ritengono che operando noi pei nostri interessi non possiamo acquistare o conservare un dritto relativo ad un terzo *nec paciscendo nec legem dicendo nec stipulando quisquam alteri cavere potest*. Eccezione però a questa regola è il caso della solidarietà e della indivisibilità di una obbligazione. Ed è ciò il soggetto dell'attuale nostro trattenimento.

Quando più debitori sono uniti col vincolo solidale in faccia del creditore, è evidente che atteso il ligame tra essi, la interruzione contro di uno interrompe anche contro gli altri correi *debendi — Sunt enim duo correi una obligatione constricti*.

E questo principio riconosciuto dalle nostre leggi, era già proclamato dalla romana sapienza, ed all'effetto veggasi la legge ultima eod. *de duobus reis* (1). Or l'articolo 2155 del quale è proposito prevede le diverse ipotesi relative alla solidarietà ed indivisibilità di una obbligazione.

Col primo comma prevede la ipotesi di più correi solidali *debendi*. E dice che la *interpellazione* fatta ad uno dei debitori, ovvero la *ricognizione* di uno di essi, interrompe la prescrizione contro tutti gli altri, ed anche contro i loro eredi. E qui si riporta l'articolo al principio che vincola più individui *una obligatione constricti*: solo bisogna qui notare le seguenti distinzioni eccezionali, le quali riflettono o il creditore che non abbia ricevuto che la sola parte del debito che personalmente gli spetta; o che abbia ottenuto condanna per questa sola parte, nel quale caso non avrebbe effettuata alcuna interruzione a favore degli altri creditori solidali; o il debitore che abbia pagato separatamente la sua porzione senza riserbarsi dal creditore la solidalità, ed in questo caso non è interrotta la prescrizione nel riguardo degli altri condebitori.

Col secondo comma l'articolo prevede la ipotesi che riguarda non direttamente il debitore solidale, ma gli eredi di esso. E poichè per gli eredi in generale sta la regola di esser tenuti *pro rata* a dividere i vantaggi ereditari, sarebbe stata poi una disposizione inconseguente obbligarlo a pagare per intero una passività del suo autore, mentre l'emolumento sarebbe stato parziale. Su questa equabilità di dritti e doveri, che la legge sempre fa campeggiare nelle sue sanzioni, viene dettata la lezione dell'articolo 794 di queste leggi civili. Or premesso questo concetto, con saggia ponderazione il detto comma secondo dell'articolo in esame dispone che la *interpellazione* fatta ad uno degli eredi del debitore solidale, ovvero la *ricognizione* fatta da questo erede, non interrompe la prescrizione riguardo agli altri coeredi quando anche il credito fosse ipotecario, a meno che non fosse indivisibile. Di vero essendo il credito ipotecario non impedisce l'obbligo personale dell'erede *pro rata*, e perciò la sua ricognizione di un debito lo liga soltanto per la sua quota, come del pari per la quota opera la interruzione della prescrizione dietro la interpellazione fattagli dal creditore. Ma se poi trattasi di una obbligazione indivisibile, in questo caso siccome non si à riguardo alle persone, ma alla cosa, gli eredi di colui che avrà contratto una obbligazione indivisibile rispondono ciascuno per lo intero, salvo il regresso. Qui però giova farsi la seguente distinzione, di che più diffusamente se n'è da noi discorso nel comento agli articoli 1175 a 1178 (2), cioè che una obbligazione indivisibile non lascia in un caso di esser soggetta a divisione, distinguendosi *aliud esse debere* TOTUM, *aliud esse debere* TOTALITER.

Per esempio (3): Se un mio parente col suo testamento mi à gravato del legato di un dritto di servitù di un mio fondo verso di Pietro; e che non resti nella successione dopo esauriti tutt'i pesi altro che la somma di ducati 2000; mentre che il dritto di servitù offre il valore di ducati 3000; sebbene questo legato e l'obbligazione che ne risulta siano indivisibili, essendo indivisibile il dritto di servitù che ne forma l'oggetto; purnondimeno non essendo io tenuto a questa obbligazione *totaliter*, ne consegue che la mia obbligazione primitiva potendo convertirsi in una obbligazione secondaria di danni ed interessi, la quale sarebbe divisibile, non sarei a questo tenuto che fino alla concorrenza di duc. 2000; imperocchè il legato e la obbligazione essendo indivisibile relativamente alla cosa legata, e non al suo valore, io dovrò al legatario un dritto intero di servitù, ma col peso che egli potrà esigerlo fino alla concorrenza di ducati 2000 che è la somma libera lasciata.

Col terzo comma viene sanzionata una giusta e conseguente eccezione ai principi stabi-

(1) Si legga nel § V a questi articoli.
(2) Vol. V, pag. 154 a 156.

(3) Pothier tom. 2, n. 323 e seguenti.

liti. Per verità se col primo comma dell'articolo vien detto che tra debitori solidali la *interpellazione* e la *ricognizione* ad uno o da uno di essi interrompono la prescrizione nell'interesso degli altri, appunto perchè i diversi condebitori *una obligatione constricti sunt*; avvenendo il caso della interpellazione o ricognizione di uno tra gli eredi di uno de' debitori solidali, poichè costui interrompe per la sua quota soltanto, gli altri condebitori solidali risponderanno per l'intero, meno per la porzione dell'erede medesimo, il quale avrà il regresso per questa sua quota contro de'condebitori del suo autore. Fingasi che Tizio è creditore di 1000 contro Cajo, Mevio, Sempronio e Sejo debitori solidali. Il creditore interpella giudiziariamente il solo Cajo. Ecco che il primo interrompe la prescrizione contro tutti — Ipotesi del primo comma — Fingasi che Tizio creditore di Cajo di 1000, per la morte di quest'ultimo, interpella uno de' quattro eredi di Cajo, è chiaro che il creditore interrompe solo contro l'erede interpellato e non contro gli altri tre, appunto perchè ciascuno erede è tenuto per la sua quota, salvo il caso della indivisibilità di cui poco fa facemmo parola — Ipotesi del secondo comma — Fingasi che Tizio è creditore di 1000 di tre debitori solidali e degli eredi del quarto debitore. Egli interpella uno di questi eredi, e perciò interrompe la prescrizione contro di costui per la sua rata; sicchè la solidalità e la interruzione pei tre condebitori solidali riman ferma per l'intero verso del creditore depurato però della sola parte dell'erede interpellato, il quale à dritto al regresso verso de'primi—E questo è il caso del comma terzo — Se poi per avventura il creditore interpellasse tutti gli eredi del defunto suo debitore; in tal caso verificandosi l'ipotesi del comma primo dell'articolo in esame, la interruzione opererebbe contro tutti gli altri creditori solidali, ed integro rimarrebbe il dritto solidale — Ipotesi del quarto comma.

Premesse tutte le suddette idee sull'articolo, anderem man mano esponendo le varie altre ipotesi non espresse dall'articolo medesimo ma che formano eccezioni alla regola *a persona ad personam non fit interruptio* — *Caso della espropriazione*, il cui risultamento giova non solo all'espropriante ma altresì a tutto il ceto de' creditori. È qui è utile riportarci a tutte le teorie esposte nel mio comento al titolo *delle ipoteche* e segnatamente alle osservazioni agli articoli 1963, 2045, 2074 e 2105 — *Caso della garentia* — Sicchè la dimanda in garentia fatta dal convenuto interrompe la prescrizione che avesse incominciato a decorrere contro l'attore. Per esempio: Un individuo citato a rinnovare un titolo di rendita costituita chiama in garentia il suo garante, il quale interviene e con esso si contesta la lite; or quest' azione di regresso del convenuto primitivo interrompe la prescrizione a favore dell'attore relativamente al garante—*Caso del mandato*—Quando colui che à interrotto la prescrizione avrà agito non solo nel suo proprio interesse, ma anche come mandatario di un terzo — *Caso del sequestro presso terzi* — Un creditore interrompe validamente la prescrizione contro il suo debitore denunziandogli un sequestro fatto nelle mani di un debitore di quest'ultimo. In tal modo impedisce che decorra la prescrizione tra il terzo ed il debitore.

Fin qui della regola *a persona ad personam non fit interruptio*—È anche notevole la regola di non poter esistere interruzione *da un'azione all'altra*. Infatti allorchè un immobile ipotecato à fatto passaggio nelle mani di un terzo possessoro, è indubitato che gli atti interruttivi per l'azione personale contro il debitore, non interrompono la prescrizione relativa al terzo possessore; e reciprocamente, l'interruzione dell'azione ipotecaria non interrompe la prescrizione dell'azione principale.

Infino una terza regola riflette la interruzione di una quantità ad un'altra. Se sono debitore di 100 per prestito e di 100 per fitto, l'interruzione al primo titolo, non può estendersi all'altro. Ma se l'atto interruttivo è in termini vaghi? Cojacio e Brunemanno dicono all'appoggio della leg. 3 cod. *de annali except.*, che in questo caso la interruzione s'intende per l'uno e per l'altro credito. Cotelle e d'Argentré (1) si manifestano negativamente, come anche Troplong. Noi ci avvisiamo per l'avviso de' primi, perchè nel dubbio deve prevalere il beneficio della legge. Nel dubbio deve sempre risolversi la quistione *in favorabilia*. Se poi l'atto interruttivo comprende la generica dimanda di tutto ciò che generalmente è dovuto; in questo caso è chiaro che debba comprendersi qualunque credito non ostante che sia di diversa indole. Ma sebbene questa nostra opinione la crediamo giusta e sennata ed è conforme a quella di Dalloz e Basnage, è nondimeno contraddetta da Vazeille e d'Argentré, i quali ritengono che la generalità della dimanda non accordi nulla, fondandosi al principio che *generalis enim petitio restringitur ad specificata, et id tantum petitum videatur quod prosecutio particularis demonstrat*. Non pare però consentaneo colla ragione, che chi dimanda in *genere* tutto non debba aver nulla sol perchè non à specificato. Se è dimostrato di non essere nè sonnolente nè indolente, debbo isfuggire la prescrizione che suppone l'abbandono.

(1) Art. 266, cap. 3, n. 16.

Altra ipotesi—Una sentenza contumaciale che condanna solidalmente due individui, i quali non ànno costituito patrocinatore, è al coverto dalla prescrizione stabilita dall' articolo 250 procedura civile allorchè ai esegua contro di un solo de' contumaci? A primo aspetto sembra che debba questa quistione risolversi per l'affermativa ai termini dell' articolo 2155, come in fatti un arresto della cassazione di Francia del 7 dicembre 1825 così giudicava. Epperò noi crediamo che non debba in questo caso prevalere il principio della legge scolpito nel cennato articolo; imperocchè non si tratta di una solidarietà di obbligazione tra i due contumaci, da far sì che la spinta contro di uno involga l'altro; ma sono gli effetti della sentenza che operano contro colui che à avuto colla esecuzione scienza del pronunziato del magistrato, mentre il silenzio contro l'altro fa consumare il periodo di vita della sentenza coll'elasso dei sei mesi. Questo stesso avviso lo professa Troplong, il quale soggiunge per parità di ragione, che anche la ricognizione o l'acquiescenza fatta da uno dei condannati solidali alla sentenza contumaciale non eseguita nei sei mesi, non obbliga che lui solo, e non è opponibile a coloro che sono rimasti estranei a tutto ciò che si è fatto.

La interpellazione fatta contro l'usufruttuario non interrompe la prescrizione contro il nudo proprietario, quando anche per errore si fosse creduto che l'usufruttuario fosse padrone.

Altra quistione eleva Proudhon, se, cioè, la interruzione da uno dei legatari istituiti congiuntamente contro l'erede, impedisce la prescrizione nello interesse di tutti, e si decide per la negativa. Ciò ragionevolmente perchè ciascuno di essi esercita un dritto *pro se*.

Sull'articolo 2156 — Questo articolo risolve una quistione agitata nel foro e fra gli autori antichi. Si dubitava se la interpellazione giudiziale fatta al debitore principale, ovvero la ricognizione del debito da lui fatta, avessero interrotta la prescrizione contro i fideiussori, ed il nostro articolo lo risolve per l'affermativa.

Tra i diversi dispareri che crediamo utile il riportare brevemente, ai scorgerà di leggieri l'aggiustatezza della determinazione del legislatore nel dettare la lezione dell'articolo medesimo. Di vero Brunemanno ad leg. fin. cod. *de duobus reis* ed altri dottori da lui citati erano per l'avviso del nostro articolo. Essi giustamente opinavano che la stessa ragione che indusse Giustiniano a decidere nel suddetto modo per i condebitori solidali, militava pei fideiussori. Imperocchè la obbligazione del fideiussore la quale non fa che accedere alla obbligazione principale, non è che in questa compenetrata, ond'è che il creditore facendo uso del suo credito contro del debitore principale, implicitamente lo esercita contro del fideiussore. E tanto è ciò vero che per siffatta ragione Giustiniano nella citata legge non parla dei fideiussori, appunto perchè li considera come *correi*, ossia *rei ejusdem obligationis*: non per altro *condebitori principoli*, bensì *condebitori accessori* della medesima obbligazione. Dall'altro lato Duperier ed altri autori credono al contrario che quantunque il credito contro i condebitori principali ed i fideiussori fosse unico, non lasciano di essere distinte le obbligazioni dei primi da quelle dei secondi. Sicchè nello spiegare il fine della legge di Giustiniano di sopra citata, dicono che il medesimo ne adduceva la seguente ragione: *quum ex una stirpe, unoque fonte unus effluxit contractus, vel debiti causa ex eadem actione apparuit*. Or essi soggiungevano che i fideiussori non si trovavano nei termini suddetti, perchè tutto che debitori della medesima cosa, la loro obbligazione emergeva da altro contratto, e differenti erano del pari le obbligazioni. Noi sempre concordi al principio ritenuto dall'articolo in esame, confutiamo l'avviso opposto, dicendo che la distinzione suddetta è più speciosa che solida; imperocchè è l'unicità del credito che rende comune ai coobbligati principali ed accessori gli effetti della convenzione, e non la diversità della contrattazione, il che riflette le conseguenze e la forma, e non mai la sostanza della obbligazione. Quindi l'articolo in esame è fondato sulla vera ragione legale e su quel principio regolatore del dritto che ne legittima gli effetti giuridici.

§ II.

ATTI DEL GOVERNO.

Vedi il § II agli articoli precedenti.

§ III.

GIURISPRUDENZA.

Crediamo util cosa il riportare in questo luogo tutto ciò che circa la materia relativa alla interruzione della prescrizione si è dal Dalloz scritto:

« Tra la interruzione e la sospensione, egli dice, vi è la essenziale differenza che tal possesso non può più essere in avvenire di alcuna considerazione per la prescrizione, mentre la sospensione, senza alterare il possesso preesistente, altro non fa che arrestarne il corso finchè la causa di essa sia cessata.

« Quando trattasi di acquistare una cosa per via di prescrizione, l'interruzione è naturale o civile; articolo 2292=2148. Vi è interruzione naturale quando il possessore è privato *per più di un anno* del godimento della cosa, sia dall'antico proprietario, sia anche da un terzo; articolo 2243=2149. Nel diritto romano, per far valere il proprio possesso contro un preteso detentore, era del pari necessario che questo possesso fosse di un anno; e questa regola è stata sempre osservata in Francia riguardo agl'immobili. Essa è la più propria dice Bigot-Preameneau, a mantenere l'ordine pubblico. Nel corso di un anno sono stati raccolti i frutti di un fondo, in questo medesimo corso di tempo un possesso pubblico e continuo ha preso un carattere che impedisce di confonderlo con una semplice occupazione. Quindi, aggiungeva lo stesso autore, niuno può essere spogliato del titolo di possessore se non mediante il possesso di un'altra persona per lo spazio di un anno, e per la stessa ragione il possesso di meno di un anno, non ha l'effetto d'interrompere la prescrizione. Del resto un possesso effettivo di più di un anno non produrrebbe egualmente alcuna interruzione di prescrizione, se prima di terminar l'anno, l'azione fosse stata diretta contro l'usurpatore. Ma se quest'azione fosse intervenuta dopo l'anno dalla turbativa, la decisione cui darebbe luogo, quantunque renduta a favore del convenuto, non potrebbe cancellare gli effetti della interruzione cui è soggiaciuta, e far rivivere il suo antico possesso.

« Vi sarebbe forse interruzione di possesso in pregiudizio dell'usurpatore, se la cosa che possiede fosse stata da lui concessa a titolo precario a colui n'è il vero proprietario senza saperlo? Per l'affermativa invocando le leggi 45 ff. *de reg. jur.*; 21, 33, § 6 cod. *de usurp.* dicesi che non si potrebbe comprendere che il proprietario di una cosa la possegga a titolo precario. Nondimeno, non ostante l'autorità di queste leggi, e quella di Pothier, il quale adotta la loro decisione (1), noi siamo di avviso che il titolo precario qualora non sia stato annullato o impugnato debba conservare tutto il suo vigore. In effetti come mai non si dovrebbe considerare come possidente per altri colui, per esempio, che paga ad un terzo la pigione di un immobile che ignora di essere di sua proprietà? E se possiede per altrui, sotto qual protesto può togliersi a quest'ultimo il frutto di un possesso continuo, pacifico, pubblico, a titolo di proprietario, e pel tempo determinato dalla legge, possesso tanto più rispettabile in quanto che ha a favor suo il concorso del proprietario? Nè anche potremmo ammettere con Vazeille, n. 184, il quale d'altronde si uniforma alla nostra opinione, che se l'antico proprietario acquista la conoscenza del suo diritto il giorno precedente alla prescrizione, nè gli riman tempo bastante per effettuare l'inversione del suo titolo precario, possono i tribunali dichiarare in ogni caso che questa inversione si è effettuata nel momento in cui è provato che la conoscenza del diritto ha avuto luogo.

« Vi è interruzione naturale della prescrizione secondo la maggior parte degli autori, se il fondo che si prescrive è inondato per lo spazio di un anno — lo credo, dice Maleville, che questa opinione sia vera quando trattasi del cominciamento della prescrizione, e di mettersi in istato di esercitare l'azione possessoria; ma non già quando trattasi soltanto di continuare il possesso per poter prescrivere la proprietà; se in questo secondo caso il possessore non ha durante l'inondazione, il possesso naturale, può avere almeno il possesso civile. — La distinzione proposta da Maleville è adottata da Vazeille, n. 183. Una decisione della corte di Amiens impugnata infruttuosamente innanzi alla corte di cassazione ha giudicato che un possesso non cessa di esser continuo e di fare acquistare la proprietà, se le interruzioni che soffre derivano da forza irresistibile come dall'invasione periodica delle onde del mare sopra un suolo, situato sopra le sue rive, e non già dal fatto dell'uomo (2).

« Ai termini dell'articolo 2244=2145 una citazione in giudizio (3), un precetto o un sequestro notificato a colui al quale si vuole impedire di prescrivere, *costituiscono l'interruzione civile*. Si vede che la legge non comprende tra' modi d'interruzione civile l'interpellazione stragiudiziale, e con ragione — Si può credere, dice Dunod, che la dimanda non sia legale allorchè non è fatta nella forma richiesta per dar luogo all'avversario di difendersi, o quando colui che ha fatta l'interpellazione non ha creduto aver ragione, poichè non l'ha prosegnita. —

« Vi era quistione un tempo controversa, se un semplice precetto interrompesse la prescrizione. L'affermativa è al presente sanzio-

(1) *Tr. de la prescr.*, 1ª parte, cap. 2, art. 5, § 1.
(2) V. *Rep. Pér.* 1828, 1, 341.
(3) Una decisione della corte di Douai, confermata dalla corte di cassazione, ha giudicato che per *citazione in giudizio bisogna intendere ogni dimanda giudiziaria*. In conseguenza questa decisione ha considerato come atto sufficiente per interrompere la prescrizione una dimanda intentata riconvenzionalmente in una causa, con conclusioni notificate con atto di patrocinatore a patrocinatore. V. *Rep. Pér.* 1827, 1, 95.

nata dall' articolo 2294, il quale non esige che il precetto, per produrre questo effetto, sia seguito da sequestro.

« Risulta del pari dal detto articolo che ogni sequestro indistintamente interrompe la prescrizione; e noi opiniamo con Vazeille, numero 205, che sia così tanto nel caso di un sequestro nullo per mancanza di domanda di validità, quanto nel caso in cui la denunzia di pegnoramento d'immobile, la quale fosse stata notificata al debitore, in conformità dell'articolo 681 c. pr.=765 ll. pr. civ., venisso dichiarata nulla per non essersi adempite tutte le condizioni in essa richieste. La legge esige soltanto per la interruzione della prescrizione, che siavi stato sequestro, e che sia stato validamente notificato.

« Il sequestro notificato interrompe la prescrizione nel tempo stesso a favore del sequestrante contro il debitore diretto, ed a favor di costui contro il sequestratario. Vazeille numero 206.

« Ma l'interruzione di prescrizione risulterebbe forse dalla semplice notificazione fatta al debitore della cessione di un credito, senza intimazione di pagare?

« No secondo Merlin (1) perchè la legge non ammette altra interruzione civile se non quella risultante da una citazione in giudizio; da un precetto o atto di sequestro notificato; o da una dichiarazione del debitore. Vazeille loc. cit., professa una opinione contraria, fondata sul motivo che la notificazione della cessione di un credito, como causa d'interruzione della prescrizione, dev' essere assimilata a quella di un sequestro poichè l'effetto di entrambe è lo stesso pel terzo debitore. Il cessionario, dice Vazeille, facendo notificare la cessione a quest'ultimo — si mette, rispetto a lui, nella stessa posizione di un creditore che avesse fatto *sequestrare* nelle sue mani. Non si deve esiger da lui piuttosto che dal sequestrante un precetto esplicito di pagare in continuazione della cessione che produce virtualmente, al pari del sequestro, intimazione di pagare. — Questa opinione uniforme ad una decisione del Parlamento di Digione, del 22 marzo 1678, ci sembra che debba essere preferita.

« La citazione per conciliazione innanzi al giudice di pace interrompe la prescrizione dal giorno della sua data, quando è seguita da una citazione in giudizio data nei termini legali, cioè nel mese a contare o dal giorno della comparsa volontaria delle parti innanzi al giudice di pace, o da quello in cui non sono comparse o non è seguita la conciliazione; articolo 2245 (2). Il citato articolo 59, fissando in tal modo il termine in cui la citazione in giudizio deve seguir quella per conciliazione onde possa questa interrompere la prescrizione, ha dileguato i dubbi che faceva sorgere la legge del 24 agosto 1790 (3) la quale aveva attribuito alla citazione innanzi al giudice seguita da quella in giudizio lo stesso effetto che le accorda l' articolo 2245, senza fissare in qual termine, per produrre tal effetto, dovess'essere data la citazione in giudizio per mancanza di conciliazione.

« Sarebbe forse interrotta la prescrizione mediante la comparsa volontaria innanzi al giudice di pace? Può dirsi da una parte che l'articolo 2244 esigendo per la interruzione una citazione, un precetto, un sequestro *notificati* a colui al quale si vuole impedire di prescrivere, perchè attribuisca l'effetto della interruzione ai soli atti notificati. Ma siccome il processo verbale di non seguita conciliazione prova che l'attore à avuto intenzione d'intentare l'azione su la quale ha procurato di conciliarsi, e siccome una citazione altro non prova, così noi opiniamo con Favard (4), che la comparsa volontaria al pari della citazione innanzi al giudice di pace, interrompa la prescrizione, se la dimanda è intentata nel mese a contare dal giorno in cui la conciliazione non ha avuto luogo.

« Ma la citazione per conciliazione seguita da citazione in giudizio ne' termini legali interromperà forse la prescrizione del giorno della sua data, se questa citazione è stata fatta in una causa che n'è dispensata? Sì, secondo Delvincourt, quando la citazione, benchè non richiesta dalla legge, può effettivamente produrre una conciliazione; ma aggiunge lo stesso autore, se trattasi di una causa non suscettiva di conciliazione, come una quistione di stato, la citazione è nulla e priva di effetto (5), senza ammettere distinzione, opina che in tutti i casi la citazione innanzi al giudice di pace seguita da citazione in giudizio, interrompa la prescrizione; ei fonda questo parere sul motivo che la legge si esprime a tal riguardo in modo generale, e che può essere sempre utile di fare un tentativo di conciliazione; imperciocchè, anche quando non è possibile, possono esservi spiegazioni atte a diminuire o a rischiarare le cagioni della controversia (6). Favard è della stessa opinione. Saremmo disposti ad uniformarci a questa dottrina, ma ci sembra che possa essere impugnata, dac-

(1) *Rép.* v. *interrupt.* n. 9.
(2) Cod. civ =2151 ll. cc. e 48 e 57 cod. proc.
(3) V. *praescript.*

(4) Tit. 10, art. 6.
(5) Vazeille n. 95.
(6) V. *praescript.*

chè la corte di cassazione pretende che la citazione in giudizio non preceduta da quella per conciliazione, ne' casi in cui è richiesta, non interrompa la prescrizione; e che per una specie di reciprocanza si può essere indotto a credere che la citazione per conciliazione neanche debba aver effetto, nel caso in cui sia la conciliazione impossibile.

« La citazione in giudizio, sebben sia data innanzi ad un giudice incompetente interrompe la prescrizione (articolo 2246=2152); la interrompe qualunque sia la natura di tale incompetenza, *ratione personae*, *aut materiae:* la legge non fa distinzione alcuna.

« Ma se la citazione è nulla per difetto di rito, se l' attore rinunzia alla sua dimanda, se lascia perimere la istanza, o se la dimanda non è ammessa, l' interruzione si considera come non avvenuta; articolo 2247=2153 (1).

« Si è detto contro le cennate disposizioni d' altronde chiarissime e poco capaci di far sorgere controversie che stabiliscono una differenza poco fondata tra una citazione nulla ed una citazione data innanzi ad un giudice incompetente, e Vazeille n. 197, trova alquanto metafisico il modo con cui Maleville pretende di giustificarla, dicendo che non si può prestare alcuna fede alla citazione non rivestita delle formalità legali, mentre quella data innanzi ad un giudice incompetente non è nulla per tal ragione, e può istruire colui al quale vien diretta. Secondo il primo de' cennati autori, sarebbe stato ragionevole di assimilare la citazione che pecca nel rito a quella data innanzi ad un giudice incompetente.

« Quando la nullità di una citazione trovasi sanata per non essere stata proposta in tempo utile non vi è motivo per decidere che non interrompa la prescrizione dal giorno in cui è stata notificata.

« Non si potrebbe assimilare a' vizî di rito che annullano la citazione, la mancanza di capacità sufficiente nell' attore nel momento in cui è intentata la dimanda. La mancanza di autorizzazione della moglie per parte di suo marito, del minore per parte del suo tutore, di costui per parte del consiglio di famiglia, non produce che nullità relative. Essa può d' altronde al par di quella di autorizzazione de' comuni e de' pubblici stabilimenti, essere riparata con un' autorizzazione posteriore alla dimanda, e la citazione conserva allora il suo effetto d' interrompere la prescrizione.

« Per una natural conseguenza delle regole sull' autorità della cosa giudicata, la sentenza che non ha ammessa la dimanda intentata contro il possessore, non solo non può equivalere ad un titolo a favore di quest' ultimo, e rispetto a coloro che sono stati parti nel giudizio; ma nè anche può valere contro terzi, come non può un contratto di acquisto servir di base alla prescrizione decennale (2).

« Un ultimo modo d' interruzione è enunciato dall' articolo 2248 cod. civ. =2154 leg. civ. così concepito:

« La prescrizione è interrotta quando il debitore o il possessore riconosca il dritto di colui contro del quale era incominciata.—Questa dichiarazione, riguardo a' dritti di proprietà e ad altri di un valore eccedente i 150 franchi, ed a tutte le obbligazioni stabilite per iscritto, non può essere provata che per mezzo della pruova scritturale, art. 1341=1295 (3) —

« È inutile il dire che gli atti espressi designati dagli articoli 1337 e 1338=1291 e 1292 sono compresi in primo luogo tra gli atti che interrompono la prescrizione. È anche indubitato che la dichiarazione de' diritti di colui contro del quale si prescrive può risultare egualmente da una lettera missiva.

« Ma quando la dichiarazione non è espressa, da quali atti può essere sufficientemente manifestata? — Lo sarà, dice Dunod, se il debitore paga una parte del capitale o gli arretrati, senza protesta (l. 8, § 4 cod. *de praescr. 30 vel 40 ann.*); se presta cauzione; se dimanda dilazione per pagare (leg. 6 cod. *de re judicata*); se dà al creditore il godimento del fondo ipotecato; se dà l' incarico di pagarlo, quantunque in sua assenza; se consente che la cosa pretesa sia depositata....; in somma quante volte si faccia qualche cosa tra il creditore ed il debitore, il possessore ed il proprietario, che importi una dichiarazione espressa o tacita del debito, del diritto o della proprietà: sarà questa interruzione convenzionale che arresterà il corso della prescrizione— D' Argentré dice del pari, su l' articolo 166 dell' antica consuetudine di Bretagna, *quoties actus tacitam aut expressam vel praesumptam juris alieni vel debiti confessionem implicat, toties fit interruptio civilis.*

« Il pagamento degli arretrati di una rendita interrompe senza dubbio la prescrizione. Ma come mai potrebbe questo pagamento esser provato dal creditore il quale a-

(1) La prescrizione delle rendite su lo stato non è interrotta da reclami se non quando sono poggiati su documenti giustificativi, o quando il creditore nell' anno e nel giorno del suo reclamo, ha avuto cura di giustificarlo. Parere del consiglio di stato del dì 8 aprile 1809.

(2) V. altresì quel che insegnano Vazeille n. 204 e Favard loc. cit.

(3) D' Argentré, Bretag. art. 266, cap. 5, n. 3 e Vazeille n. 211.

vesse omesso prima di spirare 30 anni a contare dalla data dell'ultimo titolo di esigere un titolo nuovo? Merlin *Rép.* v. *interrupt.*, decide secondo Dunod ed alcuni arresti, che il libro di conti del creditore fa pruova de' pagamenti da lui ricevuti qualora sia uomo probo trattasi solamente d'impedire la prescrizione, e consti del debito. Ma noi siamo di avviso, con Vazeille n. 214, che questa dottrina sia contraria all'articolo 1331 c. c.=1285 ll. cc., il quale dice che i registri e la carte domestiche non costituiscono un titolo per colui che la ha scritte.

« Lo stesso autore conchiude altresì dalla generalità delle citate parole dell'articolo 1331, che presentemente, non ostante l'opinione contraria di Merlin loc. cit., non si deve più adottare una decisione del Parlamento di Digione, secondo la quale le quietanze in iscrittura privata che trovansi in poter degli eredi di colui che le ha fatte possono servire di titolo per interrompere la prescrizione, quando colui che le ha firmate è morto prima che fosse spirato il tempo richiesto per prescrivere.—Siffatte quietanze, dice Vazeille, sono carte domestiche, le quali per emanare da un individuo trapassato ed avere una data anteriore al termine della prescrizione non escano dall'ordine comune. Si può benissimo presumere che sieno progetti preparati dal defunto, attendendo il debitore il quale non siasi presentato se pur non può supporsi che il creditore avesse voluto risparmiare tacitamente a' suoi eredi mezzi di dichiarazione e d'interruzione. Perchè tali atti potessero giovar loro, bisognerebbe che fossero accompagnati da una nota del debitore, attestando di averli egli consegnati per titolo al creditore, o il fatto fosse chiaramente provato con altri mezzi.—

« Dunod decideva anticamente che la riserva anche generale delle somme dovute, fatta in un contratto, bastava per interrompere la prescrizione. Merlin loc. cit., e Vazeille n. 221, son di parere che questa opinione, la quale sebben sanzionata dalla giurisprudenza del Parlamento di Tolosa, sembrava dubbiosa a parecchi giureconsulti, non debba esser seguita sotto l'impero del codice. Forse son troppo assolute queste decisioni contrarie. Non si può certamente elevare a regola invariabile che la riserva vaga e generale delle somme dovute interrompe la prescrizione. Ma noi crediamo che le circostanze potessero in taluni casi legittimare questo modo d'interruzione, e che appartenga ai giudici valutare simile stipulazione, secondo i motivi probabili che l'hanno dettata. Nondimeno un arresto del 23 gennajo 1809 riportato alla v. *enregistrement* (registro), ha testualmente deciso che la prescrizione non può essere mai interrotta da semplici riserve, se non sono seguite da un'azione ad un'altra: *Interruptio in unius rei petitione facta, in alia non interrumpit*. Quindi la dimanda o la dichiarazione di un debito risultante da un contratto di locazione non interrompe la prescrizione di un debito contratto ad un altro titolo dallo stesso debitore a favore del medesimo creditore, ancorchè le due obbligazioni fossero stabilite con lo stesso atto.

« Se la dimanda o la dichiarazione comprendesse indefinitamente tutto ciò ch'è dovuto in virtù di tal atto designato, l'interruzione colpirebbe nel tempo stesso tutt'i debiti risultanti dal medesimo. Se il creditore, senza far menzione di alcun titolo, ha reclamato vagamente tutte le somme che gli deve il debitore, siccome la sua dimanda è nulla per non essere circostanziata, così non interrompe la prescrizione.

« Al contrario la interromperebbe in parte se tra questa generalità di reclami vi fosse qualche cosa determinata: *Generalis petitio restringitur ad specificata* dice d'Argentré, *Bretag*, art. 266, cap. 3, n. 16.

« Ma l'accessorio è compreso nella dimanda del principale. Quindi l'interruzione della prescrizione del capitale di un credito si estende agl'interessi che ha prodotti negli ultimi cinque anni, e *viceversa* la interruzione della prescrizione degl'interessi interrompa quella del capitale. Il possessore di una eredità, il quale, obbligato a restituirla all'erede, ne ritiene una porzione, non incomincerà a prescrivere la proprietà di questa porzione, se non a contare dal giorno in cui avrà restituita l'altra parte.

« L'interruzione neanche passa da un'azione ad un'altra, ancorchè, dice Dunod, le due azioni fossero incompatibili, perchè possono essere esercitate insieme con mezzi sussidiari. Allorchè si ànno per lo stesso oggetto due azioni, dice del par Cujacio, l. 1. cod. *de furt. et serv. corrupt.*, anche contrarie ed incompatibili, non si deve lasciare di cumulare e di proporle subordinatamente: senza di ciò si corre rischio di perderne una; giacchè la prescrizione non è sospesa dall'esercizio dell'altra.

« Secondo questa regola si può opinare, contro il parere di Vazeille, n. 228 che la prescrizione dell'azione di riduzione di una liberalità fatta per testamento decorra contro l'erede che ha dritto alla riserva anche mentre esercita contro il testamento l'azione di nullità per falsità o vizio di rito; ma tal dottrina è molto severa.

« Si potrebbe similmente per la stessa ra-

gione impugnare la decisione del medesimo autore a norma della quale colui che credendosi chiamato all'eredità di un terzo, ne reclama la divisione, interrompe con questa semplice dimanda la prescrizione di una vendita non eseguita che il defunto aveagli concessa.

« Si conviene generalmente che l'erede legittimo il quale, in vece di dimandare la nullità del testamento che lo spoglia, reclama il legato fattogli col testamento medesimo, non interrompe la prescrizione dell'azione di nullità di tal atto; che anzi egli lo approva implicitamente, e non ha diritto d'impugnarlo in avvenire.

« Finalmente, a differenza dell'interruzione naturale che può servire ad ognuno, la civile non passa da una persona ad un'altra, l. 5 tit. *de usurp. et usuc.* — Questa interruzione, dice Dunod, pag. 63, effettuandosi per una specie di finzione, non impedisce la continuazione del possesso su cui è fondata la prescrizione, è un semplice atto civile; or gli atti di tale specie giovano soltanto a coloro che li fanno — e non sono di pregiudizio, aggiungo ragionevolmente Vazeille, n. 230, se non a coloro cui sono diretti. Quindi l'azione personale intentata contro il debitore non impedisce il terzo possessore dell'immobile ipotecato di prescrivere l'ipoteca, e *viceversa*; quindi l'interruzione civile non può essere invocata da colui contro del quale è diretta, riguardo alla dimanda particolare che avesse ad esercitare contro l'autore dell'interruzione. Arresto del 30 marzo 1808 riportato nel t. 7.

« Per eccezione alla regola che l'interruzione non passa da una persona ad un'altra, l'art.2249=2153 decide che—l'interpellazione fatta ad uno *dei debitori solidali*, o la sua dichiarazione, interrompe la prescrizione contro tutti gli altri, anche contro i loro eredi. —

« Per ragione de' correlativi, dice Dunod, pag. 58, l'interpellazione fatta da uno de' *creditori solidali* giova a tutti gli altri (l. ult. cod. *de duobus reis*; Maleville, sull'art. 2249 e Vazeille n. 326), a meno però che questo creditore abbia ricevuto la sola parte del debito che personalmente gli spetta, o abbia ottenuto condanna per questa sola parte, nel qual caso non avrebbe effettuata alcuna interruzione a favore de' suoi creditori solidali.

« Similmente, quando il creditore riceve separatamente la porzione di uno de' debitori solidali, senza riserbarsi la solidalità o i suoi diritti in generale, o quando lo fa condannare per la sola porzione di cui questo condebitore è tenuto, non è stata interrotta la prescrizione in pregiudizio de' condebitori, arg. dall' articolo 1211=1164 e Vazeille n. 237.

« Dal perchè non basta per liberare dalla solidalità uno de' condebitori che il creditore abbia intentata una dimanda contro di lui *per la sua porzione*, ed è inoltre necessario che il condebitore abbia prestato acquiescenza alla dimanda o sia intervenuta una sentenza di condanna, Vazeille conchiude, n. 238, che *qualora si sia nei termini di una semplice dimanda, l'interruzione esiste per tutto il debito e contro tutt' i debitori*, quantunque il creditore siasi diretto ad un solo, e per la sua porzione soltanto; ma aggiungo il detto autore, l'acquiescenza del debitore, o la sentenza che accoglie la dimanda, fa cangiar di aspetto le cose. Allora il creditore è nella stessa posizione come se avesse ricevuto o fatto riconoscere una porzione determinata, senza riserva della solidalità.

« L'interpellazione fatta ad uno degli eredi di un debitore solidale, o la dichiarazione di questo erede, non interrompe la prescrizione riguardo agli altri coeredi, quando anche il credito fosse ipotecario, se l'obbligazione non è indivisibile. La detta interpellazione o dichiarazione non interrompe la prescrizione riguardo agli altri condebitori se non per la porzione di cui lo stesso erede è tenuto. Per interrompere la prescrizione pel tutto riguardo agli altri condebitori, è necessaria l'interpellazione fatta a tutti gli eredi del debitore defunto, o la dichiarazione di tutti questi eredi; art. 2249=2153. Supponghiamo, per esempio, che Pietro e Paolo siano debitori solidali di 3,000 franchi; Paolo muore, lasciando tre figli, le azioni dirette contro uno di essi interrompono la prescrizione sino alla concorrenza di 1,000 franchi di cui egli è personalmente tenuto; la interrompono sino alla concorrenza di tal somma riguardo a Pietro, condebitore solidale del defunto, ma non la interrompono in alcun modo per ciò che concerne le altre due porzioni, nè riguardo a Pietro, nè riguardo agli altri due figli di Paolo.

« La prescrizione relativamente a certi interessi collettivi, non può essere interrotta, che dalle persone incaricate di difendere quest' interessi, e *viceversa* può essere interrotta soltanto contro tali persone. Quindi allorchè trattasi degl'interessi di un comune, di un'amministrazione stabilita dal governo, di una società conjugale, l'interruzione attiva o passiva non può regolarmente effettuarsi, se non da coloro ai quali sono legalmente affidati gl'interessi di queste diverse comunità. Ogni atto che interrompe la prescrizione o ogni dichiarazione, fatta da altre persone o con esse, rimarrebbe priva di effetto, sia riguardo ai loro cointeressati, sia riguardo a se stesse. Vazeille, n. 243 e 244, insegna lo stesso.

« È grave quistione se si debbano assimila-

re ai creditori, e ai debitori solidali i coeredi di una eredità indivisa, i coacquirenti che posseggono in comune. Parecchie consuetudini avevano sanzionata l'affermativa. Chabral insegna altresì che — i coeredi che posseggono in comune reputansi soci per tutto ciò che si riferisce a' beni della eredità. Sono reputati mandatari a tal riguardo gli uni degli altri. Quindi, l'interruzione che si fa contro uno di essi reputasi fatta contro l'eredità medesima.... Similmente, se un diritto appartenesse a molti in comune, ed un solo agisse pel tutto, la sua dimanda interromperebbe la prescrizione anche per la totalità. Ciascuno di coloro che posseggono un diritto indiviso, reputasi procuratore costituito degli altri, e può agire per l'intero.—Finalmente, una decisione della corte di Bourges, del 28 giugno 1825, giudica che l'interruzione di prescrizione fatta ad uno o più eredi di un immobile indiviso può essere opposta ai loro coeredi.... specialmente, se gli eredi interpellati fossero possessori di tutto l'immobile (1). Malgrado l'autorità di queste decisioni, noi opiniamo con Despeisses t. 2, p. 259, con Pothier *de la prescript.*, n. 55 e con Dunod p. 58 e 60, che la indivisibilità e la solidalità soltanto possono far sì che, per mezzo di una sola persona, altri ottengano o soffrano l'interruzione. Vazeille, n. 212, considera la quistione come risoluta in questo senso dagli articoli 873, 1863 e 2249=794, 1735 e 2155 ed una decisione della corte di Parigi del dì 8 giugno 1825 (*Rec. pér.* 1825, 2,232) sanziona tale opinione.

« Si osservi nondimeno che la regola emessa da Pothier e Dunod non è talmente assoluta che non vi si dovesse derogare nel caso in cui trovandosi l'eredità in potere di un solo degli aventi dritti, le apparenze lo indicassero all'autore dell'interpellazione como unico erede. Vazeille, n. 247 e 248 è dello stesso sentimento. L'interpellazione fatta al debitore principale, o la sua dichiarazione, interrompe la prescrizione contro il fideiussore (articolo 2250=2156), e *viceversa*, finchè sussiste l'obbligazione accessoria del fideiussore, non può essere prescritta l'obbligazione principale.

« *Quantunque sieno decorsi più di 30 anni dopo che il creditore ha fatto vendere i mobili del suo debitore, nondimeno, se le somme provenute da questa vendita, la quale non gli ha procurato che un pagamento parziale, non sono state depositate, per effetto di controversie elevate da altri creditori, e sono state consegnate al creditore istante dopo meno di 30 anni, costui può reclamare il pagamento del rimanente di tal credito; la prescrizione di questo rimanente è stata interrotta dal deposito e dalla consegnazione di cui trattasi* (2).

« Nel dì 11 ottobre 1780 Romberg creditore di Reymenants di una somma di 7,500 fiorini, fece vendere i mobili del suo debitore. Nel 10 marzo 1784 le somme provenute dalla vendita furono depositate alla tesoreria di Brusselles, a causa delle controversie elevate da un creditore opponente. Nel 3 ott. 1780, Romberg fu pagato di una sola porzione del suo credito, attesa la insufficienza delle somme sequestrate. Gli rimasero dovuti 5340 fiorini. Nel 1° gennajo 1813 morì Reymenants. I suoi eredi dimandarono la vendita volontaria de' suoi mobili. Nel 10 gennajo 1814, Romberg esercitò un sequestro sul danaro di questa vendita; nel 16 citò gli eredi per valid.tà. Costoro gli opposero la prescrizione di 30 anni.

« Una sentenza accolse questo mezzo d'irricettibilità.

« Appello. Dicevasi per Romberg, ch'ei non poteva essere assimilato ad un creditore che aveva lasciato decorrere 30 anni senza dimandare l'esecuzione del suo titolo, che niuna negligenza avrebbe potuto essergli imputata; che d'altronde le somme che erano state depositate nel 1784 formando il pegno di Romberg, dovevasi questi considerare come se no fosse stato impossessato. Or è regola sanzionata dalla giurisprudenza che la prescrizione non decorre contro il creditore impossessato, finchè à l'oggetto in suo potere, sia da per se stesso sia per mezzo di altrui. Che dal 14 marzo 1784 epoca del deposito e viemaggiormente dopo il pagamento parziale fatto nel 1788 fino al 16 gennajo 1814, giorno della notificazione della citazione per validità non eran decorsi 30 anni interi; che questi atti interrompevano la prescrizione, perchè dovevasi considerare effettuato dallo stesso debitore il pagamento fatto in suo discarico con le somme provenute dalla vendita de' suoi mobili e dai depositari i quali sono in qualche modo i mandatari legali, i rappresentanti del debitore spogliato rispetto a' creditori che pagano in tutto o in parte.

« Decisione. La corte su le conclusioni dell'avvocato generale Vanderfosse.

« Attesochè la prescrizione di 30 anni dell'azione personale, allegata dagli appellati ed ammessa da' primi giudici, è principalmente introdotta per punire la negligenza de' creditori; —Che simile negligenza non è imputabile al creditore per tutto il tempo che dura l'esecuzione esercitata in virtù del suo titolo di credito;—Che l'esibizione in giudizio del denaro provenuto dalla esecuzione per mezzo del

(1) V. *Rec. Pér.* 1826, 2, 19.

(2) Romberg contro gli eredi Reymenants.

pubblico banditore, e la distribuzione, non che la ricezione delle somme stesse, sono atti che fanno essenzialmente parte integrante della esecuzione esercitata dall' appellante, in virtù del suo titolo di credito che forma la base del sequestro in quistione;—Annulla la sentenza da cui è appello; emendando, dichiara buono e valido il sequestro del 10 genn. 1811 ec.

« *La dimanda di abbandono d' immobili di cui alcuni sono posseduti a titolo precario, e gli altri in virtù di un contratto di acquisto, interrompe la prescrizione dell' azione di nullità di tal contratto.*

« Nel 1766, Gairand vendè diversi immobili a Trémouille, e glie ne diede parecchi altri a titolo precario. — Nel 1784 gli eredi Gairand citarono Trémouille per abbandono tanto dei beni vendutigli quanto di quelli che possedeva precariamente.—Trémouille abbandonò questi ultimi immobili, ma ritenne gli altri in virtù del contratto di vendita del 1766.—Gli eredi Gairand negaron prima la firma del loro autore apposta al detto atto, ma fu tenuta per riconosciuta da una sentenza renduta nel 1810.—Dopo due anni, dimandarono la nullità della vendita, *come quella che era finta e fatta senza prezzo.* Vedelly, rappresentante i dritti di Trémouille oppose loro la prescrizione, atteso chè erano decorsi più di 30 anni dal giorno della vendita.

« Una decisione della corte di Mompellieri del dì 8 maggio 1818, escluse questa eccezione, sul motivo — che la dimanda di abbandono degl'immobili compresa nell'atto del 1766, intentata dagli eredi Gairand nel 1684, è stata necessariamente fondata su tutt'i mezzi atti a far cessare l' indebito possesso di Trémouille, e contiene virtualmente la dimanda di nullità di questo atto, la quale dev' essere considerata come intentata fin da quel giorno, quantunque d' altronde lo sia stata nel 1812.

« Ricorso di Vedelly per violazione dell'articolo 2262 cod civ.=2168 leg. civ. La corte reale, egli disse, è caduta in un errore evidente, pretendendo che l'azione di nullità della vendita siasi trovata virtualmente compresa nella dimanda di abbandono intentata dagli eredi di Gairaud nel 1784; queste due azioni sono essenzialmente distinte. L'azione di nullità di una vendita comprende per verità implicitamente la dimanda di abbandono, ma non può dirsi che reciprocamente l' azione di abbandono comprenda quella di nullità della vendita, poichè la prima può esser diretta sol contro coloro che hanno un possesso precario, e ciò precisamente ha avuto luogo nella specie.

« Arresto. La corte — Su la conclusione dell'avvocato generale Lebeau;—attesochè sotto qualunque aspetto si risguardi la citazione di abbandono degli oggetti in contesa, la quale è stata seguita da contestazione in causa, è impossibile di non ravvisarvi una turbativa nel possesso del ricorrente, e che è provato che la turbativa di diritto, come quella di fatto interrompe la prescrizione;—che quindi la corte reale di Mompellieri non ha violato lo art. 2262 cod. civ. negando di applicarlo al ricorrente; — Rigetta (1).

« *Quando una intimazione di pagare l'importare di una dichiarazione fatta dal creditore al debitore non è seguita da alcun' altra azione, questo atto non è del numero di quelli che possono interrompere la prescrizione. Tale interpellazione stragiudiziale senza intimazione innanzi al giudice, non è una citazione in giudizio. L'art. 2245 cod. civ. = 2151 ll. civ. è limitativo; l'articolo 57 cod. pr. gli dà nuova forza, poichè bisogna che la citazione per la conciliazione per interrompere la prescrizione e far decorrere gl' interessi, sia seguita nel mese da una dimanda in giudizio* (2).

« *L' intimazione di pagare o abbandonare l' immobile, fatta al terzo possessore da un creditore inscritto, non interrompe la prescrizione dell' ipoteca, quando trovasi perenta per non essersi continuate le procedure per più di tre anni; art. 2244=2150.*

« *Quantunque uno siasi limitato in prima istanza a dimandare la nullità di una iscrizione ipotecaria, per vizio di rito si può nondimeno proporre in grado d' appello la prescrizione dell' ipoteca; articolo 2244* (3).

« La Corte —Attesochè l'istanza di Ruinier ha avuto per oggetto di far ordinare la cancellazione delle iscrizioni prese da Bourdarios su i beni di Verdier dei quali il detto Ruinier è compratore, che tal cancellazione appunto ha dimandata innanzi ai primi giudici; che poco importa che in sostegno di tal dimanda non abbia prima fatto valere la prescrizione dell' ipoteca, che serviva di base alle dette iscrizioni, questo mezzo trascurato in prima istanza, ha potuto esser da lui adoperato innanzi alla corte, poichè non costituisce una dimanda nuova, ed il suo unico oggetto è di far accogliere quella intentata innanzi ai primi giudici, cioè la cancellazione delle iscrizioni.

« Attesochè ai termini dell' articolo 2180 cod. civ.=2074 ll. cc., i privilegi e le ipoteche

(1) Del 23 novembre 1820—C. cassaz; sez. ric.; Henrion de Pansey pr; Joubert rel. Mathias avv.

(2) Dorange contro Reinck del 13 marzo 1821. Corte di Orleans.

Questa decisione è stata estratta dalla raccolta di Cola-Delanouve.

(3) Ruinier contro Bourdarios.

si estingnono con la prescrizione, che secondo lo stesso articolo, tale prescrizione si acquista riguardo al terzo possessore in quanto ai beni che sono in suo potere, col tempo stabilito per la prescrizione della proprietà a suo favore, salvo che, nel caso in cui essa supponga un titolo, non incomincia a decorrere se non dal giorno in cui questo titolo è stato trascritto nella officina delle ipoteche, che finalmente, e sempre secondo lo stesso testo, le inscrizioni prese dai creditori non interrompono la prescrizione stabilita dalla legge a favore del debitore o dei terzi possessori;—atteso, in fatto, che l'atto di vendita con cui Verdier alienò i beni che aveva gravati d'ipoteca a favore di Bourdarios fu trascritto nella officina delle ipoteche di Gaillac, luogo della situazione dei detti beni, nel 30 nevoso anno 11; che quindi erano decorsi più di 15 anni dalla detta trascrizione al 29 aprile 1818, giorno iu cui fu introdotto l'attuale giudizio, mentre dieci anni bastavano per produrre a favore di Ruinier la prescrizione della ipoteca di Bourdarios essendo quest'ultimo domiciliato in Gaillac, ciò risulta dal confronto degli art. 2180 e 2265 cod. civ.=2074 e 2171 ll. cc.

« Attesochè per istabilire la interruzione di tale prescrizione, Bourdarios argomentò da un precetto fatto a sua istanza in gennaio 1811 a Verdier suo debitore, col quale dichiarava a costui, che in mancanza di pagamento del suo credito nel termine di 30 giorni, farebbe pegnorare gl'immobili ipotecatigli; che argomentò altresì da un atto del 5 aprile seguente contenente comunicazione di tal precetto al detto Ruinier, ed inoltre precetto a quest'ultimo, come terzo possessore dei detti beni di soddisfare in 30 giorni al pagamento del suo credito, e sempre con dichiarazione che in mancanza farebbe procedere al detto sequestro; egli coochiude da questi atti che ha interrotto il corso della prescrizione della sua ipoteca.

« Attesochè tal pretensione è mal fondata; ed effettivamente, in primo luogo, l'atto notificato a Ruinier nell'aprile 1811 non può esser considerato che riguardo alla intimazione autorizzata dall'art. 2169 cod civ.= 2063 ll. cc. rispetto ai terzi possessori dei beni ipotecati; ciò risulta dalle parole di questo articolo il quale ha cura di distinguere sì fatta intimazione dal precetto che dev'esser fatto al debitore, rispetto al quale soltanto può esso aver luogo, poichè il creditore sol contro lui à un titolo esecutivo, titolo di cui è privo riguardo al terzo possessore che nulla deve personalmente; che quindi sotto tal riguardo Bourdarios invoca inutilmente l'articolo 2211 cod civ. secondo il quale un precetto forma l'interruzione civile della prescrizione, poichè non esistendo un simile atto agli occhi della legge rispetto a Ruiuier, gli è iuapplicabile il detto articolo.

« In secondo luogo, e considerando dal quale dev'essere l'atto notificatogli in aprile 1811, ad istanza di Bourdarios, cioè come una intimazione diretta ad un terzo possessore, questa intimazione non essendo stata eseguita da alcuna specie di procedura per parte di Bourdarios nello spazio di 7 anni che eran decorsi, a contare dalla sua data sino alla introduzione dell'attuale giudizio, non può giovare per la interruzione civile della prescrizione dell'azione ipotecaria; in effetti secondo l'art. 2176 cod. civ.=2070 ll. cc., i frutti dell'immobile ipotecato son dovuti dal terzo possessore a contare dal giorno della intimazione fattagli di pagare o di abbandonare, e se le procedure incominciate sono stato abbandonate pel corso di 30 anni a contare dalla nuova intimazione che gli sarà notificata. Risulta evidentemente da tal testo cho sì fatto intimazioni perimonsi con tre anni di cessazione di procedure per parte del creditore, perenzione che deve impedire a costui il trarne alcun vantaggio; senza che si possa osservaro a questo proposito, che sebbene il precetto di pegnoramento fatto al debitore non possa autorizzare una esecuzione di tal natura, dopo il corso di tre mesi, secondo l'articolo 674 cod. pr.=759 ll. pr. civ., interrompe nondimeno la prescrizione, come insegnano Pothier e Merlin. La dottrina di questi autori è fondata sul motivo che il detto precetto rannodandosi al titolo esecutivo che esiste in favore del creditore, basta per far rivivere il titolo medesimo o salvarlo quindi dalla prescrizione; ma il creditore non à un simil titolo rispetto al terzo possessore il quale non ha contratto verso di lui alcuna obbligazione; tutti i suoi diritti riguardo a quest'ultimo, si riducono ad esercitar procedure sui beni passati in suo potere, procedure che non debbano essere abbandonate al di là del tempo determinato dalla legge, ed in caso di abbandono sono considerate come non avvenute, come lo dimostra il citato articolo 2176. Per meglio convincersi che sia stato tale il voto del legislatore, basta osservare che, secondo la dottrina riconosciuta dalla corte di cassazione, enunciata nei due arresti da essa profferiti nei 3 maggio 1811 e 27 aprile 1812, il primo nella causa della vedova del Maresciallo de Richelieu contro la Bouville, il secondo in quello della Julien contro i fratelli Dutrios l'azione di dichiarazione d'ipoteca non è stata abrogata dal codice civile, nella parte

che tende ad impedire la prescrizione della iscrizione ipotecaria. Quest' azione può dunque esercitarsi con una citazione in giudizio; ed in tal caso se l' istanza intentata si perime, il creditore non può valeraeno per l'interruzione civile della prescrizione della sua ipoteca (art. 2247=2153); per verità il creditore, invece d' intentare simile istanza, può effettuare questa interruzione rispetto al terzo possessore, per mezzo della intimazione prescritta dall' art. 2169; ma quando si confronta quest' ultimo articolo con l'articolo 2176, non si può fare a meno di stabilire una perfetta analogia, in quanto alla perenzione, tra la intimazione di cui parla il primo di detti articoli, e l' istanza di dichiarazione d ipoteca, che il creditore è libero d' intentare per evitare la prescrizione. Dall' una parte e dall' altra si riconosce la necessità di non lasciare trascorrere un termine di tre anni senza procedere, siccome simile negligenza produce la perenzione dell'istanza, così produce quella della intimazione; e certamente sarebbe contraddittorio che un semplice atto stragiudiziale, come la detta intimazione, avesse maggior forza e virtù del regolare esercizio dell' azione in modo da interrompere la prescrizione per più lungo tempo cho non lo avrebbe fatto un' istanza: non può supporsi nella legge una sì notabile contraddizione, la negligenza del creditore; il quale rimane per tre anni in una inerzia assoluta, è appunto ciò che la legge ha voluto punire, ed essendo questa inerzia eguale in ambo le ipotesi, la pena, cioè la prescrizione, dev' essere incorsa nell'una e nell'altra.

Poichè dunque Bourdarios ha lasciato passare più di sette anni dopo la intimazione senza fare alcuna specie di procedure, l'ipoteca che aveva sui beni venduti a Ruinier è stata annullata dalla prescrizione, il cui corso era incominciato nel 30 nevoso anno 11, giorno della trascrizione dell' atto di vendita; il che non deve fare ammettere la sua opposizione avverso la decisione che così ha giudicato ec. — Per questi motivi senza aver riguardo alla dimanda di Bourdarios, nè alla sua opposizione avverso la decisione contro di lui renduta nel dì 11 gennaio ultimo, ordina che questa abbia il suo pieno ed intero effetto ec. (1).

« *Una dimanda d' interessi intentata con istanza di produzione ad una graduazione e la denuncia al debitore del regolamento provvisorio, nel quale il creditore non è stato collocato in conformità della sua dimanda, non possono interrompere la prescrizione quinquennale dei detti interessi* (2).

« *La graduazione del capitole di un credito stabilita nel regolamento diffinitivo produce l'estinzione del titolo di questo credito, in guisa che, non ostante la stipulazione contenutavi d' interessi eccedenti la tassa legale sino al rimborso effettivo, il creditore non può più reclamare, nè anche contro il debitore primitivo, gl' interessi se non al 5 per 100 dall'epoca del regolamento diffinitivo sino alla sentenza* (3).

« In una graduazione aperta per distribuire il prezzo di due case che erano appartenute a Thonret, e regolata diffinitivamente nel 10 giugno 1815, Lépinoy fu collocato utilmente pel capitale del suo credito, e per due annate e l'annata corrente degl'interessi che gli eran dovuti. Egli aveva inoltre reclamato, con la sua istanza di produzione, gli interessi per ragion dei quali non fu collocato nel regolamento provvisorio, nè in quello diffinitivo.

« Posteriormente citò gli eredi Thonret pel pagamento degl' interessi pei quali non era stato collocato, ed inoltre di un supplemento del 5 per 100 d' interessi, dal giorno del regolamento diffinitivo sino a quello del rimborso, che eragli stato fatto dall' aggiudicatario, del capitale del suo credito, per completar così pel detto corso di tempo il 10 per 100 d'interessi, che Thouret, con obbligazione consentita nel 1806, erasi obbligato a pagargli a questa ragione, sino al rimborso del suo credito.

« Gli eredi di Thonret avendo opposto la prescrizione quinquennale contro la prima parte di tal dimanda, e la novazione nel titolo del credito mercè la collocazione nella graduazione contro la seconda, il tribunal di Amiens accolse la loro difesa.

« APPELLO di Lépinoy — Per escludere la prescrizione che gli si opponeva, diceva, aver prodotto nella graduazione di cui trattasi, prima di spirare i 5 anni; aver reclamato nella sua istanza di produzione gl' interessi cho ora gli si contrastavano; donde pretendeva far risultare l'interruzione della prescrizione.—In effetti, dicevasi per lui, ai termini degl'art. 2244, 2245, 2246 cod. civ. = 2150, 2151 e 2152 leg. civ., ogni dimanda intentata in giudizio quantunque d' altronde sottoposta ad un giudice incompetente, interrompe la prescrizione. Lépinoy ha dimanda-

(1) Del 22 marzo 1821 — Corte di Tolosa — Flottes e Cartes avv

(2) Merlin *quest. de droit v. interrupt, de prescript.* insegna che la produzione alla graduazione interrompe la prescrizione; un tal atto dev'esser secondo lui assimilato ad una dimanda giudiziaria.

(3) Deville-de-Lépinoy contro Thouret.

to con la sua istanza di produzione alla graduazione la collocazione a favor suo degl'interessi che presentemente reclama; questa dimanda è una vera dimanda giudiziaria, diretta nel tempo stesso contro il fu Thouret e contro i suoi creditori iscritti, i quali figuravano nel giudizio di graduazione. Si sosterrebbe invano che l'articolo 2244 esige che la dimanda sia *notificata* a colui cui si vuole impedire di prescrivere. S'interpetrerebbe giudaicamente la legge se si supponesse che la parola citazione giudiziaria adoperata in questo articolo non fosse l'equivalente di dimanda giudiziaria. Inoltre tal disputa di vocaboli non sarebbe di alcun interesse. Thouret presente, debitamente chiamato al giudizio di graduazione, intimato poscia di prender comunicazione del regolamento provvisorio, non ha forse egualmente conosciuta la dimanda di Lépinoy, e forse non è stato nel caso d'impugnarla? La notificazione al suo domicilio avrebbe forse prodotto maggior effetto?

« L'appellante per giustificare la sua dimanda di supplimento d'interessi diceva che la fissazione della tassa d'interessi del 10 per 100, sino al rimborso effettivo del capitale, costituiva la legge delle parti. Che questa legge doveva essere eseguita, in qualsivoglia modo, e con qualsivogliano mezzi con cui ottenesse egli il rimborso del capitale del suo credito; che una collocazione in una graduazione altro non è che una indicazione di pagamento; che l'antico debitore non è di pieno dritto, e per effetto del regolamento diffinitivo liberato verso il suo creditore; che tale liberazione la produce soltanto il pagamento effettivo; che in conseguenza la collocazione non fa novazione nell'antico credito; che altronde la novazione non si presume, e non si può indurla da una convenzione o da una disposizione della legge che non fossero espresse su tal punto; art. 1273 cod. civ.=1227 leg. civ.; che per impugnar queste regole, non si potrebbe invocare la disposizione finale dell'art. 767 cod. pr. =851 ll. pr. civ., perchè tale articolo stabilisce soltanto gl'interessi che deve pagare l'aggiudicatario secondo la legge, e non già quelli che eccedono la tassa legale e che, non essendo a carico dell'aggiudicatario, rimangono a carico del debitore.

« Gli eredi Thouret risposero: la prescrizione è una disposizione di dritto comuno. I mezzi d'interromperla sono al contrario una vera eccezione che convien restringere nei termini che le servono di limiti.— Quindi, per interrompere la prescrizione, bisogna da una parte adoperare necessariamente gli atti designati dall'art. 2244, senza che si possa ritrarre lo stesso effetto da atti equivalenti, e dall'altra, che questi atti sieno necessariamente *notificati* alla persona cui si vuole impedire di prescrivere. In conseguenza 1° non si potrebbe sostituire ad un *precetto* propriamente detto una *intimazione* la quale par che abbia lo stesso fine; 2° benchè una dimanda di collocazione potesse, sotto taluni riguardi, esser considerata come una dimanda giudiziaria, pure non poteva interrompere la prescrizione, perchè in primo luogo non è *notificata* al debitore, e perchè essendo d'altronde consegnata nelle mani del giudice commessario, perviene a conoscenza della parte acquostrata sol quando è sanzionata dal regolamento provvisorio, il che non ha avuto luogo nella specie.

« Decisione — La corte — Per ciò che riguarda la dimanda di Lépinoy, di 6070 franchi e 4 centesimi per 5 anni ed un mese di interessi decorsi dal 10 dicembre 1810 al 30 dicembre 1815, e la sua pretensione di aver interrotta la prescrizione quinquennale che gli oppongono gli eredi Thouret, sia con la sua dimanda di collocazione alla graduazione del prezzo delle case che erano appartenute al detto Thouret, sia con la notificazione fatta a quest'ultimo del regolamento provvisorio della graduazione medesima; — Considerando in diritto che, secondo l'articolo 2244 cod. civ. gli atti capaci d'interrompere la prescrizione producono questo effetto sol quando sono stati notificati alla persona a favor della quale decorre la prescrizione; — Considerando in fatto che la dimanda di collocazione alla graduazione di Lépinoy non è stata notificata a Thouret; che nè anche è stata introdotta alla sua presenza innanzi al magistrato, poichè è stato contumace nel giudizio di graduazione; — Riguardo alla notificazione del regolamento provvisorio, considerando che non ha potuto far conoscere a Thouret se non la somma per la quale Lépinoy era collocato, e non già quella da lui dimandata; donde segue che i detti atti non hanno interrotto la prescrizione quinquennale la quale ha renduta inesigibile, se non tutta, almeno la maggior parte della cennata somma di 6070 franchi o 41 centesimi.

« Circa la dimanda sussidiaria di Lépinoy di 600 franchi per interessi rimasti dovuti su l'annata scaduta nel 25 giugno 1816;—Considerando, che ai termini dell'art. 767 cod. pr., gl'interessi dei capitali cessano allo spirare dei 15 giorni della sentenza di collocazione; che in conseguenza la collocazione d'interessi non ha luogo che sino a quest'epoca; che siffatta collocazione rimpiazza il titolo del creditore, ordinando la restituzione del suo capitale e degl'interessi graduati, ed il detto

titolo costituito dalla collocazione non può più produrre interessi ec. (1).

« *La legge del 1790, la quale attribuiva alla citazione per conciliazione seguita da citazione giudiziaria l'effetto di sospendere la prescrizione, non esigeva che la citazione in giudizio seguisse immediatamente la cedola; in conseguenza l'intervallo di circa 11 mesi decorsi tra la citazione giudiziaria e quella per conciliazione non impediva a questa d'interrompere la prescrizione.*

« *I tribunali di appello i quali rivocano una sentenza che ha accolto un mezzo d'irricettibilità si uniformano alla legge rinviando il merito innanzi ai primi giudici.*

« Bourgeois contro le sue sorelle (2).

« 1ª Specie. Corneau contro Dupuy (3).

« *L'azione di rescissione per causa di lesione la quale secondo la legge del 19 fiorile anno 6 doveva essere esercitata, nel termine di un anno riguardo alle vendite fatte dopo il 1 gennajo 1791, era interrotta, come ogni altra azione dalla citazione innanzi al giudice di pace data pria di spirare il tempo necessario per prescrivere, quantunque la dimanda giudiziaria fosse stata data dopo decorso tal tempo* (4).

« *Prima del codice di procedura, la citazione per conciliazione non dava all'azione una più lunga durata di quella che le apparteneva per sua natura, se tal citazione non fosse stata seguita da dimanda giudiziale che dopo spirato un tempo sufficiente per prescrivere.*

« 2ª Specie. Perrinet contro Hocquart (5).

« *Una citazione per conciliazione data sotto l'impero della legge del 24 agosto 1790, non può, dopo la promulgazione del codice di procedura interrompere la prescrizione se non quando è stata seguita da dimanda giudiziaria nel termine di un mese dopo la detta promulgazione.*

« 1ª Specie. Longueville contro Louvat de Champollon (6).

« 2ª Specie. Accary contro Leger e Fournas (7).

« *La prescrizione è interrotta da una dimanda di compensazione intentata riconvenzionalmente innanzi al giudice di pace dal convenuto per conciliazione.*

« Descamp contro B. D. (8).

« *Sotto l'impero della legge del 1790, la comparsa delle parti innanzi al giudice di pace per conciliazione non interrompeva la prescrizione quando non era stata preceduta da una citazione.*

« Hirn (9).

« *La citazione che non è stata preceduta dal tentativo di conciliazione nei casi in cui è richiesto non interrompe la prescrizione.*

« *Quando una dimanda* divisibile *di sua natura, è intentata da minori e da un maggiore, non giova a costui la dispensa del tentativo di conciliazione pronunziata pei minori: in mancanza di questo preliminare, la dimanda è nulla a suo riguardo.*

« *Dalla sola circostanza che due venditori ànno venduto* solidalmente, *non ne risulta che siano* indivisibili *le loro azioni rescissorie contro la vendita: la prescrizione può colpire l'azione rescissoria dell'uno, quantunque sia ancora ricettibile quella dell'altro.*

« *Il minore che à contratta una obbligazione sotto l'impero della legge del 20 settembre 1792 la quale fissa la maggior età a 21 anni, perde il diritto ad intentar la dimanda di restituzione, se non lo ha fatto, prima di compiere l'età di 31 anni, benchè l'ord. del 1539 portasse a 35 anni il termine in cui quest'azione doveva essere esercitata.*

« De Fargès e Pontcarré contro Lagrange.

« ARRESTO — La corte. Su le conclusioni dell'avvocato generale Joubert;

« Considerando che l'art. 48 c. pr. dispone che niuna dimanda principale introduttiva di giudizio, tra parti capaci di transigere, e sopra oggetti che possono essere materia di transazione, sia ricevuta innanzi ai tribunali di prima istanza prima che il convenuto sia stato preliminarmente citato per conciliazione innanzi al giudice di pace. Considerando che i coniugi Pontcarré eran capaci di transigere, e che l'oggetto della dimanda era suscettivo di transazione; che il loro interesse era distinto da quello dei minori; che non agivano nè potevano agire che nel loro interesse personale; donde risulta che la loro dimanda era irricettibile, per non essere stata preceduta da tentativo di conciliazione; che l'articolo 134 dell'ord. del 1539, limitando all'età di 35 anni le azioni de' minori contro gli atti da essi fatti durante la minore età à avuto unicamente per oggetto di restringere a 10 anni la durata di siffatte azioni, dopo la

(1) Del dì 31 marzo 1821. Corte di Amiens — Malevills p. pr.

(2) Del 22 messid. anno 11. Ric. rig. — Cassaignerel.

(3) Del 6 vendemmiaio anno 11. Ric. rig. Vermeil pr. — Lacroix-Frainville avv.

(4) Art. 6, tit. 10, l. del 24 agosto 1790. Scutz contro Brou ed Ory del 13 vendemmiaio anno 11. Ric. rig. — Cassaigne rel.

(5) Del dì 8 fruttidoro anno 10. Corte di Parigi.

(6) Del 27 aprile 1814. Ric. rig. Lasaudade pr. — Babille rel. — Troussel avv.

(7) Del 2 giugno 1824. Corte di Bourges.

(8) Del 30 glaciale anno 11. Ric. rig. — Gandon rel.

(9) Del 5 luglio 1809. Corte di Colmar.

maggiore età, la quale era allora fissata a 25 anni; che la legge del 30 settembre 1792 ha cangiato l'antico diritto in questa parte, poichè ha fissata la maggior età a 21 anni; che la Pontcarré nata nel 7 gennaio 1777 che è giunta alla sua maggior età sotto l'impero della nuova legge; che questa maggior età si è compiuta nel 7 gennaio 1798; che i 10 anni dopo di essa sono spirati nel 7 gennaio 1808, donde segue che nel 21 gennaio 1809 le ha potuto essere interdetto d'intentare in avvenire un'azione di rescissione contro la vendita da essa fatta mentre era minore; che le azioni intentate contro Lagrange erano divisibili; e non avendo costui contratta alcuna obbligazione solidale a favore dei venditori, l'azione utilmente intentata a pro de' minori non ha prodotto alcuna interruzione in vantaggio de' maggiori; che l'azione dei coniugi Pontcarré ha dovuto essere dichiarata irricettibile secondo l'art. 48 c. pr.; che l'art. 65= 159 dello stesso codice pronunzia la pena di nullità contra ogni atto di citazione col quale non si fosse data copia del processo verbale di tentativo di conciliazione, quando tal tentativo avesse dovuto esser fatto, in ragione della qualità delle parti, della materia, e della natura del tribunale, ove la controversia era portata; che l'art. 2247 c. c =2153 ll. cc. dispone che, se la citazione è nulla per difetto di rito, o se la dimanda non è ammessa, l'interruzione prodotta dalla citazione in giudizio considerasi come non avvenuta.

« Che nella specie non è stata nè ha potuto esser data copia di un processo verbale di tentativo di conciliazione, quantunque questo tentativo fosse prescritto; che per tal mancanza la dimanda è stata, e doveva essere rigettata; donde risulta che la decisione impugnata giudicando che non aveva essa interrotta la prescrizione, non ha contravvenuto ad alcuna legge; che i coniugi Pontcarré potevano agire, ed hanno realmente agito per ottenere la rescissione del contratto del 25 germile anno 3 in tutte le parti, cioè tanto nella vendita consentita dalla moglie quanto nella fidejussione da essa contratta; che perciò non essendo stata ammessa la dimanda, la prescrizione si è contro di essi compiuta, e non possono pretendere di aver diritto di far rivivere una parte della loro azione qualificandola eccezione; che ai termini della legge romana, confermata su tal punto dall'articolo 1305 c. c. = 1259 ll. cc., la vendita fatta dal minore emancipato, e sotto l'autorità del suo curatore, non è nulla, ma solo soggetta a rescissione in caso di lesione; che in conseguenza può esser l'oggetto legittimo di una fideiussione; che il dispositivo della decisione il quale subordina alla divisione da farsi l'abbandono ordinato a favore de' minori del fondo in quistione, è un espediente di prudenza tutto favorevole ai coniugi Pontcarré, e contro del quale non si è clevata alcun reclamo per parte dei minori; e finalmente che la Fargès non si è querelata in prima istanza nè in appello della stipulazione fatta pel pagamento, nè del modo in cui tal pagamento era stato eseguito; — Rigetta ec. (1).

« *Prima del codice civile, quando nelle vendite successive di un immobile ipotecato ad una rendita era stato stipulato, che questa facesse parte del prezzo di acquisto, siffatta clausola, benchè ignorata da colui a favore del quale era la rendita costituito, interrompeva la prescrizione del suo credito, come essendo una dichiarazione dei suoi diritti fatta dai diversi compratori.*

« Masse contro Vancools (2).

« *Il creditore della rendita può invocare come titolo che interrompe la prescrizione la vendita fatta dal suo debitore degl' immobili ipotecati con indicazione che il compratore somministrerà la rendita, benchè il creditore non sia intervenuto in detto anno.*

« Vandevelde contro la Commessione di be-« neficenza di Hny.

« La corte — Atteso che le rendite reclamate sono quelle stesse ch' erano dovuto dalla famiglia di Berler al ricevitore dei demanii di Namur; — Che il venditore, incaricando il suo fittaiuolo di pagarle a chi erano dovute, ed incaricando il compratore di soddisfarle, ha fatto dichiarazioni di esserne debitore le quali hanno avuto l'effetto d'interrompere la prescrizione; — Annulla l'appello (3).

« Souchet contro Leportier.

« *Il nuovo titolo di una rendita costituita, nullo per mancanza dell' autorizzazione della moglie che aveva sottoscritto, ha nondimeno l'effetto di provare la somministrazione della rendita, e d'interrompere con ciò la prescrizione.*

« Con atto del 5 agosto 1748 la Lecoutteux costituì a favore di Leportier una rendita perpetua di 105 lire. — Nel 26 agosto 1781, la Lecoutteux moglie separata di beni di Crescent, stipulò un nuovo titolo di detta rendita senz' autorizzazione di suo marito nè del tribunale. — La vedova Crescent morì nel 10 nevoso anno 13, lasciando erede la Souchet. Nel 26 agosto 1809, i coniugi Souchet furono citati dai rappresentanti di Leportier, per

(1) Del 30 maggio 1814. Corte di cass. sez. civ. Henrion pr. — Gaudon rel. — Duprat e Girardin avv.

(2) Del 17 giugno 1808. Corte di Brusselles.

(3) Del 30 aprile 1821 — Corte di Liegi.

sentir dichiarare esecutivo contro di essi il contratto di costituzione di rendita stipulato nel 1784.

« Una sentenza contumaciale del 7 novembre 1809 aggindicò agli attori le loro conclusioni. Nel 10 dicembre 1810 i rappresentanti di Leportier fecero sequestrare alcune somme dovute ai coniugi Souchet. Costoro pretesero che gli attori non presentando l'originale del titolo primordiale della rendita, ma solo nna copia, dovessero essere considerati come privi di titolo; che dall'epoca della costituzion della rendita era decorso un tempo sufficiente per prescrivere; che da un'altra banda il nuovo titolo del 1784 era nullo per mancanza di autorizzazione del marito della Crescent la quale lo avea sottoscritto; e che finalmente la sentenza del 7 novembre 1809 fosse come non avvenuta, per mancanza di esecuzione nei 6 mesi dal giorno in cui era stata pronunziata.

« Una sentenza del 13 febbraio 1813 senza far conto di questi mezzi dichiarò valide le opposizioni prodotte ad istanza degli eredi Leportier.

« Appello—Souchet riprodusse i mezzi che aveva fatto valere in prima istanza.—Egli sostenne che il titolo primordiale del 5 agosto 1748 non poteva essere opposto.—Essendo questo atto stipulato da 66 anni i debitori hanno acquistato due volte il beneficio della prescrizione. In quanto all'atto del 27 agosto 1784 i primi giudici hanno invano pretesο che *se non può esser considerato come nuovo titolo, basta nondimeno per provare che sino all'epoca in cui è stato stipulato, gli arretrati della rendita di cui trattasi sono stati pagati in guisa che dal 1784 il tempo richiesto per prescrivere non si è compiuto.* Per distruggere questa obiezione basta osservare che quando fu stipulato l'atto del 1784 eran decorsi 36 anni dalla data del titolo primordiale. Perciò la prescrizione era acquistata, la Crescent era liberata come se la rendita non fosse stata mai costituita. Stipulare un nuovo titolo, dichiarare che la somministrazione della rendita era stata fatta sino allora con esattezza, era lo stesso che rinunziare alla prescrizione ed obbligarsi di nuovo; era dunque per ciò necessaria la stessa capacità che si avrebbe dovuto avere per consentire alla costituzione primitiva della rendita. Or la separazione di beni che esisteva allorchè fu stipulato il nuovo titolo tra i coniugi Crescent, non dava diritto alla moglie di obbligarsi personalmente e d'ipotecare i suoi beni senza l'autorizzazione maritale, ovvero il che è lo stesso di far rivivere un'obbligazione annullata. La necessità dell'autorizzazione era tanto più imperiosa nella specie in quanto che la obbligazione sottoscritta dalla Crescent non era nel 1784 una semplice obbligazione mobiliare, poichè la consuetudine di Parigi reputa immobili le rendite perpetue.

« Gli appellati risposero che la Crescent separata di beni nel 1784, aveva il dritto di pagare gli arretrati di rendita che doveva, e quello in conseguenza di ricevere le quietanze de'creditori che saldava. Se poteva ricevere quietanze parziali à potuto ricevere una quietanza generale per tutti gli arretrati scaduti dal 1784. La conseguenza di tal quietanza generale non è stata, come si è detto, la creazione di una nuova obbligazione, ma la continuazione dell'antica; e indipendentemente dalla volontà della Crescent, la prescrizione antica sarebbe stata cancellata se fosse stata acquistata; giacchè la conseguenza della presunta mancanza di ogni pagamento di arretrati deve sparire allorchè trovasi legalmente stabilito il pagamento esistente e non interrotto.

« Decisione—La corte. Adottando i motivi dei primi giudici, annulla l'appello (1).

« *Le annotazioni del pagamento degli arretrati di una rendita fatta dal creditore della rendita stessa sul suo libro di conti possono far fede a favor suo per escludere la prescrizione.*

« Depape contro N.

« La corte — Attesochè dalla sentenza da cui è appello e dalle circostanze della causa risulta che gli appellanti non hanno contrastato in prima istanza che il libro dei conti di Depape (vistato per bollo e registrato in Audenarde nel 24 marzo 1813) prodotto dagli appellati, non fosse quello del detto Depape, e che le annotazioni relative alla rendita non fossero scritte di suo pugno ec. (2).

« *Sotto l'impero della consuetudine di Parigi (come sotto quello del codice civile) non si poteva far valere contro il possessore l'interruzione civile ch'era stato il fatto di un terzo.*

« *L'art. 529 della consuetudine di Normandia, il quale faceva decorrere la prescrizione trai coeredi dopo la divisione, era applicabile anche al caso in cui la divisione fosse stata fatta tra più classi di eredi fuori la presenza e senza il concorso di uno dei rami chiamati a raccogliere l'eredità.*

« Pollin contro Rioalt (3).

« *La prescrizione dell'azione principale non è interrotta dalle procedure dirette contro il*

(1) Del 29 agosto 1814. Corte di Parigi, 2ª cam.; Agier. pr.—Louis e de Seze avv.

(2) Del 18 ottobre 1821. Corte di Brusselles.

(3) Del 5 gennajo 1814. Ric. rig. Lasaudade pr. soz.—Sieyes rel.

terzo possessore dei beni ipotecati al creditore.

« *Il terzo possessore può far valere anch'esso la prescrizione dell'azione principale compiuta mentre duravano le controversie da lui elevate su l'azione ipotecaria.*

« Gautard contro Gay.

« Nel 1739 Chantard ottenne una sentenza contro Gay. — Nel 1753 fu transatto il credito che ne risultava. Nel 1759 fu fatto sequestro ad istanza di Chantard presso il fittaiuolo del debitore. Questo sequestro diede luogo a controversie nel corso delle quali il fittaiuolo divenne compratore de' beni che teneva in affitto. Allora Chantard esercitò contro di lui l'azione ipotecaria. Nel 1781 una sentenza conservò l'ipoteca di Chantard su' beni venduti—Appello.

« Chantard avea serbato il silenzio contro il principal debitore sino al 15 maggio 1783; epoca in cui avea fatto citare la sorella di costui che supponeva sua erede, per sentir dichiarare esecutiva contro di lei la transazione del 1753. Non proseguì questa citazione. L'istanza fu riassunta nell'anno 10. Una sentenza non ammise la dimanda di Chantard sul motivo che la convenuta non era in grado di succedere a' beni lasciati da Gay.

« In questo stato di cose, la causa del fittajuolo terzo possessore fu portata all'udienza. Costui oppose la prescrizione dell'azione ipotecaria, per effetto della prescrizione dell'azione principale non interrotta sino allora da dimande validamente dirette contro il debitore e i suoi eredi— Chantard rispose che il terzo possessore il quale ha impugnata l'azione ipotecaria quando il titolo era in pieno vigore non può opporre la prescrizione del credito, perchè le controversie mal fondate non possono giovare a colui che le eleva; che d'altronde, non si acquista prescrizione a favore del debitore principale durante il litigio su l'azione ipotecaria; e che le diligenze fatte contro il terzo possessore non hanno bisogno di essere notificate al debitor principale perchè non è solito di farsi tale notificazione.

« Decisione—La corte Considerando che per massima ogni azione si prescrive con 30 anni utili;—Che non è stata fatta alcuna diligenza conservatoria dopo la transazione del 15 novembre 1753, poichè la citazione data nel 1783 non lo è stata contro il principal debitore, nè contro i suoi eredi;—Attesochè l'azione principale essendo estinta, non può sussistere l'azione ipotecaria;—Dichiara di essersi ben giudicato e mal appellato, non ammette la dimanda di Chantard di dichiarazione d'ipoteca, e lo condanna alle spese (1).

« *I pagamenti fatti dal possessore di un fondo obbligato ad una rendita interrompono la prescrizione riguardo all'antico proprietario, debitore personale di questa rendita.*

« Demette contro Vandenbrouch.

« Nel 17 aprile 1776, la Delandsheer costituì a favore della Vandenbrouch una rendita con ipoteca sopra una casa situata in Alost. Il quaderno delle condizioni dichiarava che vendevasi franca e libera, e che il prezzo sarebbe impiegato in rimborso del capitale della rendita.

« Domette si rese aggiudicatario di detta casa. Di accordo col creditore della rendita non rimborsò a quest'ultimo se non 1,300 fiorini, e costituì pel rimanente una nuova rendita sul capitale di 1,500 fiorini, ipotecato su l'immobile da lui acquistato.

« Questa proprietà passò successivamente in più mani, sempre col peso della rendita costituita da Demette. Gli arretrati di essa cessarono di esser pagati nel 1808.

« Nel 1812, il creditore della rendita fece citare il possessore attuale dell'ipoteca, non che Demette debitor personale, pel pagamento di quattro annate di arretrati. Il primo non oppose alcun mezzo, ma Demette invocò la prescrizione di 30 anni; ei pretese che i pagamenti fatti da' possessori successivi dell'immobile non avessero interrotta la prescrizione a suo riguardo—Una sentenza escluse questo mezzo—Appello.

« Decisione —La corte. Attesochè la prima rendita è sparita per effetto della convenzione stipulata tra il creditore ed il compratore dell'ipoteca, il quale erasi incaricato di rimborsarla, e che è stato nello stesso momento costituita una nuova rendita per la somministrazione della quale egli assume la obbligazione personale;—Donde segue che l'appellante è rimasto personalmente obbligato per la somministrazione di questa seconda rendita;—Che i pagamenti fatti posteriormente dal possessore dell'ipoteca lo sono stato in discarico dell'obbligazione primitiva dell'appellante; per conseguenza la prescrizione non è decorsa per tutto il tempo che i canoni della rendita sono stati pagati (2).

« *Quando si ha azione nel tempo stesso contro una persona che ha garantia sopra un'altra, e contro il garante medesimo, l'azione di regresso del convenuto primitivo interrompe la prescrizione a favore del primo attore relativamente al garante.*

« Bestiat e Monclar contro Zellweguer.

« Nel 1808 gli Zellweguer, negozianti in Genova comprarono in Lisbona 52 balle di co-

(1) Del dì 11 messidoro anno 11 — Corte di Riom.

(2) Del 13 aprile 1815. Corte di Brusselles.

tone ed incaricarono Arrias commessionato in Bajona. Nello stesso tempo simile commissione fu data ad Arrias da Bastiat e Monclar, negozianti in Bajona, i quali avevano anche comprato in Lisbona 291 balle di cotone. Queste balle portavano lo stesso bollo di quello degli Zellweiguer.—Sia per infedeltà del commissionato, sia per evento di forza irresistibile, la maggior parte delle mercanzie affidate ad Arrias non giunsero al loro destino. Gli Zellweguer non ricevettero nè anche una delle loro 52 balle. Bastiat e Monclar riuscirono a farsene consegnar 40, che erano state trattenute alla dogana.—Esse entrarono nei loro magazzini nel 1° luglio 1808.

« Nel 13 giugno 1809 gli Zellweguer citarono Arrias per la restituzione delle 52 balle di cotone di cui gli avevano affidato il trasporto. Nel 19 dello stesso mese Arrias chiamò in garantia Bastiat e Monclar, pretendendo che le 40 balle suddette facessero parte delle 52 appartenenti agli Zellweguer. — Una sentenza del 6 luglio 1809 riunì le istanze —L'istruzione durò più anni. Nel 13 aprile 1812, più di tre anni dopo essere entrate le balle nei magazzini di Bastiat e Monclar, gli Zellweguer intentarono contro costoro una dimanda diretta di rivendicazione, e conchiusero che fossero condannati solidalmente con Arrias, a consegnar loro le balle che reclamavano o a pagarne loro il valore.

« Una sentenza escluse la dimanda degli Zellwegner contro Bastiat e Monclar, e quella di garantia di Arrias. Costui solo fu condannato verso gli Zellweguer. — Appello di questi ultimi.—Allora Bastiat e Monclar opposero loro il mezzo di prescrizione che avevano trascurato in prima istanza, e che facevano risultare dall'essere decorsi più di 3 anni dal 1° luglio 1808, epoca in cui avevano ricevuto le 40 balle di cotone, allorchè gli Zellweguer avevan prese conchiusioni dirette contro di essi; l'azione di questi ultimi trovavasi colpita dalla prescrizione triennale stabilita dall' art. 2279 cod. civ.=2185 ll. cc. relativamente alle cose mobili perdute.

« Nel 16 agosto 1818, la corte di Pau, profferì la seguente decisione: « Considerando che gli Zellweguer avendo tradotto in giudizio Arrias nel 13 giugno 1809, per ottenere il rilascio de'cotoni che gli avevano affidati o il pagamento del loro valore, Arrias deferì tal dimanda a Bastiat e Monclar, e dopo avero osservato, nel corpo della citazione, che dimandava il rilascio de' cotoni per consegnarli egli stesso agli Zellweguer, conchiuse che i detti cotoni gli fossero consegnati, o, in ogni stato di causa, che gli fosse accordata l' intera garantia dell' azione contro di lui intentata dagli Zellwegner; che questa dimanda di Arrias fatta nel suo interesse personale ed in quello degli Zellweguer de' quali, in quanto a ciò, era egli il commettente, costituì una interruzione civile che giovava a costoro, nello stesso modo che se avessero da sè medesimi intentata l'azione; che da ciò risulta che Bastiat e Monclar non hanno posseduto per tre anni senza interruzione i cotoni di cui trattasi; che in conseguenza la prescrizione che hanno opposta invocando l' articolo 2279 cod. civ. non può essere accolta. »

« Ricorso di Bastiat e Monclar.—La corte reale, essi dissero, è incorsa in un error manifesto, decidendo che l'azione di garantia di Arrias contro Bastiat e Monclar aveva costituito una interruzione civile a favore degli Zellweguer. In effetti, il regresso in garantia era perfettamente distinto dall' azione principale e diretta di rivendicazione che gli Zellweguer avevano diritto d' intentare contro Bastiat e Monclar; tal regresso era assolutamente facoltativo per parte di Arrias; ed esercitandolo, non ha interrotta la prescrizione a favore degli Zellwegner, come costoro, agendo contro Bastiat e Monclar, non avrebbero potuto interromperlo a favor di Arrias. È contraddittorio che quest' ultimo possa essere considerato come il mandatario degli Zellweguer, contro i quali egli stesso si difendeva; niuna legge d' altronde riconosce la specie di mandato tacito che la impugnata decisione vorrebbe introdurre.—Insomma la prescrizione non è stata interrotta che a favore di Arrias, poichè egli solo à agito, non lo è stato a pro degli Zellweguer, perchè è massima che la interruzione *civile* giova soltanto a colui che la promuove, a differenza della naturale la quale può essere invocata da tutti coloro che hanno interesse, ancorchè, non abbian presa alcuna parte al fatto della interruzione. *Interruptio civilis*, dice d' Argentrée *et judicialia omnia ei tantum qui eam intendit prodest . . . . ei tantum prodesse potest qui eam exercet.*

« ARRESTO — La corte. Su le conchiusioni uniformi dell'avvocato generale Joubert.—Attesochè la dimanda di restituzione delle 52 balle di cotone è stata intentata dagli Zellweguer nel 13 giugno 1809, contro il commessionato Arrias;—Che tal dimanda è stata denunziata ai ricorrenti, nel 19 giugno seguente, ad istanza di Arrias, con citazione innanzi al tribunal di commercio di Bajona, affinchè fossero condannati, anche con lo arresto personale, a restituire le 52 balle che Arrias diceva di essere stato per errore trasportate nei magazzini dei ricorrenti, e che in ogni caso fossero condannati a garantirlo e a renderlo indenne ed illeso da tutte la con-

segnenze dell'azione contro di lui diretta dagli Zellwegner; che queste due dimande sono state riunite dalla sentenza renduta tra le parti nel 6 luglio 1809;—Attesochè sia la dimanda principale, sia quella in garantia, sono state intentate in tempo utile, cioè prima della prescrizione triennale invocata da' ricorrenti;—Attesochè è massima sanzionata dagli articoli 2244, 2245 e 2246 cod. civ.=2150, 2151 e 2152 ll. cc. che la citazione giudiziaria anche innanzi ad un giudice incompetente interrompe la prescrizione—Rigetta (1).

« *Quando l'accettante di lettere di cambio ha sospeso i suoi pagamenti, se il possessore ha lasciato decorrere più di 5 anni, dopo il protesto per mancanza di pagamento, senza procedere contro il debitore, non potrà pretendere che la prescrizione di 5 anni sia stata interrotta sia dalla sospensione momentanea dei pagamenti del fallito, sia dalla enunciazione fatta da quest'ultimo nel suo bilancio di esser debitore dell'importare delle cambiali.*

« Lachen Delbec contro gli eredi Dallarde (2).

« *La dichiarazione che fa un debitore solidale dopo la prescrizione acquistata del debito non nuoce ai suoi obbligati solidali.*

« Martin contro Despré.

« Nel 1744, fu costituita da Despré a favore di Martin una rendita di 1,200 fr. sul capitale di 24,000. Nel 1753 i conjugi Despré obbligaronsi solidalmente, con atto di ricognizione, al pagamento della rendita. Nello stesso anno morì la Despré; suo marito fu nominato tutore de' figli. Par che Despré nulla avesse pagato sino al 1792, epoca in cui uno de' suoi generi, suo procuratore, pagò 480 franchi per arretrati. Nell'anno 3 morì Despré, ed i suoi figli rinunziarono alla eredità. Nell'anno 5, Martin dimandò a costoro la continuazione della rendita; ma essi opposero la prescrizione, pretendendo che bisognasse distinguere la ricognizione che fa un debitore solidale di un debito non ancora prescritto, da quella di un debito che lo è interamente; che la prima interrompe senza dubbio la prescrizione, mentre la seconda non può avere lo stesso effetto; che sebbene costituisca una nuova obbligazione per parte di colui che la fa, pure non può far rivivere un debito annullato senza il consenso de' suoi obbligati solidali; che tal è del resto la distinzione ammessa da Pothier *des oblig.*, n. 665.

« Una sentenza accolse questa difesa, « attesochè il titolo è prescritto a favore de' figli Despré, e che la ricognizione del padre loro non può recare ad essi pregiudizio, avendo rinunziato alla sua eredità. » — Appello.

« Decisione —La corte. Atteso 1° che il credito di cui trattasi è prescritto; 2° che il pagamento fatto da Despré non ha potuto nuocere agli eredi di sua moglie, perchè avevan cessato di essere suoi condebitori solidali; — Conferma ec. (3).

« *Quando prima della divisione di una eredità, uno dei coeredi, possessore di tutti i beni, è citato pel pagamento dei debiti di questa eredità, personalmente per la sua porzione, ed ipotecariamente pel tutto, questa citazione interrompe la prescrizione, anche riguardo agli altri coeredi.*

« I coniugi Vadon contro Grangier.

« Nel 1783, Brunet, erede in parte di suo padre, fu citato in tale qualità pel pagamento di diversi crediti, da Grangier, il quale conchiuse che fosse condannato personalmente per la sua porzione ereditaria, ed ipotecariamente pel tutto—Brunet era allora possessore di tutt'i beni della eredità, la maggior parte de' quali apparteneva nondimeno alla Vadon, sua sorella e coerede. La divisione non ebbe luogo tra essi, che nel 1791. Nel 14 vendemmiaio anno 13, Grangier convenne in giudizio i conjugi Vadon pel pagamento dei suoi crediti —Costoro opposero la prescrizione.—Grangier rispose che questo mezzo non era fondato, perchè la prescrizione era stata interrotta dalla citazione data nel 1783 a Brunet, coerede della Vadon, e possessore allora di tutt'i beni della eredità.

« Intervenne una sentenza in questi termini: « Attesochè l'azione dell'attore è stata conservata dalla dimanda intentata nel 1783 contro Brunet, essendo stabilito dalla convenzione stipulata tra il fratello e la sorella nel 1791, che il detto Brunet, nella cennata epoca del 1733, era in prescrizione e godeva di tutti i beni che eran loro comuni, e che sotto tal riguardo le diligenze fatte contro di lui ha colpito del pari la convenuta sua sorella; — Che la totalità del credito è stata dimandata al detto Brunet, con l'atto di citazione del 1783, essendo stato conchiuso contro di lui che fosse condannato a pagare personalmente per la sua parte e porzione, ed ipotecariamente pel tutto, e che la distinzione che si è voluto fare delle conchiusioni personali dalle ipotecarie non è fondata, perchè le une e le altre si riferiscono sempre alla dimanda per la totalità del credito. »

(1) Del 16 febbrajo 1820—Corte cass.; sez. ric. Henrion de Pensey pr.—Liger de Verdigny rel.—Nicod av.

(2) Del 5 agosto 1813. Corte di Parigi. — Tripier e Thevenin avv.

(3) Del dì 8 piovoso anno 10. Corte di Parigi.

« Appello de' conjugi Vsdon. — Il tribunsl di 1ª istänzs, essi dissero, hs falsameute spplicato le regole in msteris d'interruzione di prescrizione. Riguardo si socî o sd obbligsti solidali, bssts senzs dubbio, per interrompere ls prescrizione pel tutto, che un solo sia stato citato pel pagamento dell' intero debito, secondo ls legge ultima del codice *de duobus reis*, perchè cisscuno de' condebitori solidali è tenuto dells obbligszione di tutti relativsmente sl creditore, reputasi sgire o difendersi nello interesse di tutti *procuratorio nomine*. Ms non può essere lo stesso trs coeredi; non vi è trs essi società che li renda solidali; cisscuno del medesimi è obbligsto personalmente solo per ls sua psrte o porzione; in guisa che l'interpellszione fatts sd uno non può mai nuocere agli altri. Che se, contro tutte le regole, si smmettesse che ls citazione dsts ad un coerede interrompe la prescrizione contro tutti, per ottener ciò bisognerebbe almeno che con quesls citazione fosse stata dimsndsta ls *totalità* del credito, mentre, nells specie, lo sppellsnte ers stato convenuto per ls sola sus psrte e porzione nel debito; il che pruova che l' sppellsto non intendeva esercitsre tutt' i suoi dritti. Non si svrebbe dovuto dunque sccordargli più di ciò che sves d'msndato. E non si dica che ls dimsnda compreudevs ls totalità del credito, perchè si era conchiuso pcr un' azione ipoterarìs su tutt' i beni. Bisogna distinguere i coobbligsti personslmente e solidalmente dsi coobbligsti soltsnto s csuss della ipoteca esistente soprs un fondo comune. Ls regols che le procedure fstte contro un condebitore interrompono ls prescrizione contro tutti si spplics si soli condebitori di crediti personali, e non già si condebitori ipotecarî (1).

« Rispondevssi che i coeredi di un debitore, finchè non hanno diviso tra essi l'eredità, sono assimilati a socî solidali, e che ls interpellazione fstts sd uno di essi reputasi fatts slla stessa eredità. Finalmente, aggiungevasi che l'appellsto, dimandando che Brunet, allors possessore di tutt' i beni dells eredità, fosse tenuto ipotecarismente su tutti questi beni, avevs esercitato ls sus azione su l'intero pegno del suo credito, e quindi sveva inteso conservsre la generslità dei suoi dritti.

« DECISIONE — Ls corte. Dichiars di essersi ben giudicsto (2).

« *Il nuovo titolo somministrato da un donante ol creditore di una rendita interrompe la prescrizione onche riguardo ol donatario universole incaricato con l' otto di donazione della somministrazione della rendita.*

« *Quando, duronte la confisca dei beni degli emigrati, il creditore di uno di essi ha reclamoto gli arretroti di una rendita dovutagli, ed uno decisione amministrativo ha dichiarato il suo debito prescritto, attesochè il nuovo titolo che esibiva non overo dato certo, nondimeno questo creditore può dimandore il pagamento degli arretroti dello suo rendita contro l'emigroto omnistiato, senzo che costui nè i suoi roppresentanti posson valersi contro il primo della decisione dell'omministrozione.*

« Lurde contro Larsenne (3).

« *Non si può opporre al fidejussore la ricognizione del debito fotta dal debitore principale dopo il corso del tempo necessario olla prescrizione.*

« Swemere contro Hondt.

« La Corte. — Attesochè la ricognizione del debito fstta dslla vedovs di Debust, debitore principale, lungs pezza dopo decorso il tempo necessario slls prescrizione, non può avere slcun effetto riguardo agli sppellati, anche supponendols scevrs di ogni specie di collusione, poichè l'essere scorso il tempo richiesto per prescrivere hs dato agli appellati, eredi del fidejussore, un diritto scquisito che non può essere loro tolto dsl fstto di un terzo, beuchè tal fatto posss ssuare ls prescrizione contro lo stesso terzo o i suoi sventi diritti; — Annulla l'appello; condsnna l'sppellsnte alla mults ed slle spese (4). »

§ IV.

DRITTO PATRIO.

Vedi il § IV agli srt. 2125 e 2131.

§ V.

DRITTO ROMANO.

Leg. ult. cod. *de duobus reis* così concepita: *Cum quidom rei stipulandi certos hobebunt reos promittendi, vel unus forte creditor duos, vel plures debitores, hobebat, vel e controrio multi creditores unum debitorem, et olii ex reis promittendi ad certos creditores debitum ognoverunt, vel per solutionem, vel per alios modos quos in onterioribus sanctionibus interruptionis invenimus positos: et nos ampliavimus, vel forte ad unum creditorem quidom ex debitoribus devotionem suam ostenderunt vel cum plures essent creditores, debitor qui solus existeret, od unum ex his, vel quosdam debitum ognovit: et quaerebatur, si eis vel ei da-*

(1) Vedi Beroyer, nelle sue note su le decisioni di Bardot, t. 1, lib. 2, csp. 42; ed Aricoux su l'articolo 35; Bourb. n. 8.

(2) Del 20 dicembre 1808. Corte di Riom.
(3) Del 22 agosto 1809. Corte di Agen.
(4) Del 26 giugno 1818. Corte di Brusselles.

retur licentia adversus alios indevotionem suam exercere, et quasi tempore emento exactionem recusare, vel quibusdam ex debitoribus debitum agnoscentibus, vel in judicio pulsatis, deberent et alii ab omni contradictione repelli: nobis pietate suggerente videtur esse humanum, semel in uno eodemque contractu qualicumque interruptione, vel agnitione adhibita, omnes simul compelli ad persolvendum debitum, sive plures sint rei, sive unus: sive plures sint creditores, sive non amplius quam unus: sancimusque in omnibus casibus quos noster fermo complexus est, aliorum devotionem, vel agnitionem, vel ex libello ad monitionem aliis debitoribus praejudicare, et aliis prodesse creditoribus. Sit itaque generalis devotio, et nemini liceat alienam indevotionem sequi, cum ex una stirpe unoque fonte unus effluxit contractus, vel debiti causa ex eadem actione apparuit.

Vedi il § V ai detti articoli 2125 e 2134.

SEZIONE SECONDA

DELLE CAUSE CHE SOSPENDONO IL CORSO DELLA PRESCRIZIONE.

ARTICOLO 2157.

Ravvicinamento.

Vedi gli articoli 630, 631, 2005, 2046 e seguenti leggi civili.

La prescrizione corre contra qualunque persona, purchè non abbia a suo favore qualche eccezione stabilita da una legge.

§ I.

OSSERVAZIONI.

Fin qui delle cause che *impediscono* o che *interrompono* il corso della prescrizione.

È ora proposito di quelle che ne *sospendono* il prosieguo. Le cause *impeditive arrestano* il corso diffinitivamente e ne troncano gli effetti. Quelle *interruttive annientano* il termine percorso, ma non escludono l'ingresso ad un nuovo periodo. Quelle *sospensive* poi *paralizzano* provvisoriamente il decorrimento, ma, cessata la causa motrice di questo fenomeno, si ricongiungono i periodi, e la prescrizione volge al suo compimento. A differenza dunque delle due prime cause ostacolanti della prescrizione, quella soltanto della quale imprendiamo a discutere nulla toglie al periodo *fatto* ed al *faciendo*. Sicchè il principio che informa il concetto della presente sezione è la famosa massima di dritto *contra non valentem agere non currit praescriptio* (1). Questa si applica alle persone ed alle cose. Alle *persone* in modo esteso ed assoluto nello interesse de' minori e degli interdetti. In modo più ristrettivo agli sposi tra loro, e specialmente ai dritti della moglie nei rapporti con suo marito. In fine all'erede beneficiato relativamente alla successione. Si applica alle *cose* laddove il creditore è obbligato di sospendere la sua azione per una causa legale nei sensi dell'articolo 2163 di queste leggi. Sicchè, bando alle teorie dell'antica giurisprudenza, la legge con l'articolo in esame à proclamato il principio, che *la prescrizione corre contro qualunque persona:* eccezione per quelli che avessero *a loro favore qualche scusa stabilita da una legge*. Se vogliono stare a queste parole di cui fa uso l'articolo potrebbe cadersi nell'errore di seguirsi il campo dei *casi* e non il *principio* normale. Desso è appunto quello di favorire la condizione di coloro che trovansi nella impossibilità di potere agire. Quindi ben possiamo ridurre la eccezione alla distinzione delle *persone* e delle *cose* poco fa accennata: epperò non sapremmo escludere i militari in guerra. Per essi la massima del *contra non valentem agere* è certamente invocabile, ed intanto non vi è legge che li contempli. Perciò le ultime parole del nostro articolo debbono intendersi nel senso non tassativo, ma sulla norma della massima di dritto che informa questa sezione. Difatti per l'*assente* potrebbe valere

(1) Vedi la leg. 2 cod. *de annali except. tollend.* Vedi del pari i seguenti comentatori: Delvincourt tom. 2, pag. 205; Troplong num. 704, 709 e 727; Vazeille num. 252 e seg.; Merlin *rep.* voce *prescrizione* sez. 1ª, § 7; Favard voce *prescrizione* sez. 2ª, § 4 e Souquet voce *sospensione*.

quella massima? No certamente, perchè l'*assenza* è circondata di guarentigie tali da non far verificare la inabilità.

Lo potrebbe la ignoranza di dritto? No, perchè questa ignoranza non iscusa. Ma se si trattasse di guerra, peste o altre simili calamità, tali però che avessero intercettato ogni possibile comunicazione o pratiche contrattuali? Noi diciamo di *sì* non ostante che non vi sia legge tassativa, che lo prevegga (1). Per interrompere la prescrizione vi bisogna la *volontà*. Or se per forza maggiore questa volontà non può attuarsi, è molto bene richiesta la massima. Ecco dunque che dobbiamo conchiudere che l'articolo che comentiamo va inteso con quella ermeneutica che fa uniformare il concetto legislativo al ben essere sociale.

§ II.

ATTI DEL GOVERNO.

Vedi il § II agli articoli precedenti e segnatamente all' art. 2133.

Vedi del pari il decreto del 14 dicembre 1860 con cui si rivocano i rescritti del 29 dicembre 1838 e del 19 maggio 1841.

§ III.

GIURISPRUDENZA.

Vedi il § III agli articoli precedenti.

Per far seguito alle teorie del Dalloz riportate per intero nel comento all' art. 2156, § 3 circa le cause che *interrompono* la prescrizione, crediamo far cosa grata in riprodurre in questo luogo le teorie relative alle cause che ne sospendono gli effetti.

« Si è già osservato, incomincia a dire, che la sospensione differisce dalla interruzione, perchè questa rende inutile per la prescrizione il possesso anteriore all'atto d'interruzione, mentre quella non impedisce il possesso che l ha preceduta, e di cui non fa, per dir così, che arrestare momentaneamente gli effetti, di unirsi a quello che l' ha seguita per completare la prescrizione.

« L'art. 2251 = 2157 stabilisce per regola generale che la prescrizione decorre contro tutti, a meno che non si trovino in qualche eccezione stabilita da una legge. Queste eccezioni, come si vedrà, sono fondate sul favore dovuto a certe persone, e nel tempo stesso su la natura della prescrizione.

« La prescrizione non decorre contro i minori e gl' interdetti, salvo ciò che si dice nell' art. 2278=2184, e ad eccezione degli altri essi determinati dalla legge; art. 2252=2158. Secondo il puro diritto romano, contro i soli pupilli non decorreva la prescrizione; i minori potevano soltanto essere restituiti contro la prescrizione di 10 o 20 anni che fosse decorsa contro di essi durante la loro età minore. Diversi Parlamenti avevano adottato questo sistema, ed estesa la restituzione anche alla prescrizione di 30 anni. Altri avevano giudicato che era inutile far decorrere una prescrizione contro la quale si potrebbe essere sempre restituito in intero. Questa opinione è prevalsa; l' art. 2252 l' ha ragionevolmente sanzionata. Il minore e l' interdetto sono incapaci di alienare; or, *alienare videtur qui patitur usucapi*. Essi reputansi non poter da se stessi esercitare i diritti che vorrebbero prescrivere contro di loro, e spesso tai diritti possono essere ignorati dai loro tutori; era questo dunque il caso di applicare la massima *contra non valentem agere non currit praescriptio*.

« Ma gl' interessi de' minori ed interdetti devono qualche volta cedere a considerazioni di ordine pubblico; perciò la regola che sospende la prescrizione durante la minore età non è assoluta. Talune disposizioni espresso vi fanno moltissime eccezioni (Ved. specialmente gli articoli 1663, 1676, 2252 e 2258 cod. civ = 1509, 1522 e 2364 leg civ. e 398 e 441 cod. pr.=491 e 508 il. pr. civ.); e la maggior parte degli autori considerano anche come una regola certa che le sole prescrizioni le quali non decorrono contro i minori e gl' interdetti son quelli di 3 anni pei mobili, di 10, 20 e 30 anni per gl' immobili e le azioni personali. V. Merlin *rép.*, v. *prescript.*, sez. 1, § 7, articolo 1, quist. 1ª; Vazeille n. 268 e seg.; Delvincourt t. 2.

« È almeno costante che le perdite di diritti che i codici di procedura civile e criminale pongono in continuazione de'termini fissati per gli atti d' istruzione ed altri, colpiscono tutte le parti indistintamente, salvo il regresso contro chi di diritto. V. Dunod p. 235; Maleville su l'articolo 2252; e gli autori di sopra citati.

« Riguardo alle prescrizioni stabilite dal codice di commercio, inchiniamo a credere che decorrano del pari contro i minori e gl' interdetti. L'interesse del commercio lo esige, e gli articoli che pronunziano queste prescrizioni sono conceputi in termini assolutamente negativi dell' azione quando non è stata intentata nel termine stabilito. V. Pardessus, *Cours de droit com.*, 3ª ediz., t. 2, p. 188 e t. 4, p. 225 e quel che abbiam detto su tale argo-

(1) Così decise la corte di Bordeaux nel 24 giugno 1826, e la corte di cassaz. di Francia nel 1 aprile 1829.

mento alla v. *Effets de commerce* (effetti di commercio).

« La stessa soluzione par che debba esser applicata alle prescrizioni stabilite dalle leggi relative ai dritti mobiliari dei privati contro lo stato. Come fa osservare Favard, v. *prescript.*; lo stato dà la legge ai suoi debitori; esso liquida il suo credito, fissa il tempo ed il modo del pagamento. I suoi conti sono liquidati in ogni anno nella camera de' deputati. Questo stato di cose non permette sospensione di prescrizione a causa della minore età.

» Il minore libera forse il maggiore in materia di prescrizione? Nelle cose indivisibili, come per esempio nelle servitù, è indubitata l'affermativa, l. 10 *quemodm. serv. omitt.* Ma non è lo stesso riguardo alle cose divise o divisibili. Una decisione del Parlamento di Parigi, del 3 agosto 1711, riportata da Augeard, ha giudicato che un compratore d'immobili ipotecati ad una rendita dovuta a figli che godono indivisamente della eredità della loro madre, avea potuto prescrivere contro quelli tra essi che erano maggiori, mentre la prescrizione era stata sospesa a favore degli altri figli minori. Parecchie decisioni nello stesso senso sono citate da Merlin *Rép.*, v. *Prescript.*, sez. 1ª, § 7, art. 2. Finalmente, un arresto del 5 dicembre 1826 decide testualmente che « il maggiore non è liberato dal minore se non nelle cose o oggetti indivisibili che non sono di loro natura successivi di divisione » e quindi la prescrizione dell'azione di rescissione di una obbligazione solidale tra minori decorre contro gli uni a contare dalla loro maggiore età quantunque si trovi ancora sospesa riguardo agli altri a causa della loro minore età. V. *Rec. pér.* 1827, 1, 71.

« La prescrizione è forse sospesa a favore dell'individuo provveduto di un consulente giudiziario? Par che se si decidesse negativamente si metterebbe la legge in contraddizione con se stessa, poichè ha posto quasi nella medesima situazione i prodighi, i deboli di mente e i minori emancipati; art. 482, 483, 484 e 513=405, 406, 407 e 577. Potrà il prodigo, contro il voto della legge, accordare in qualche modo, per mezzo della prescrizione, la liberazione di un capitale mobiliaro? Potrà lasciar prescrivere immobili che non ha la facoltà di alienare? Non si deve forse considerare colui che non può stare in giudizio, transigere, prendere a mutuo (art. 513), senza l'assistenza di un consulente, come interdetto circa le facoltà che gli son tolte, e come quello che deve in conseguenza, ai termini dell'art. 2252, godere del beneficio della sospensione della prescrizione relativamente agli oggetti compresi nella prescrizione?

« La prescrizione non decorre tra i coniugi (art. 2253=2159): sarebbe contrario alla natura della società coniugale, dice Bigot-Preameneau, che i dritti di ciascuno non fossero rispettati e conservati a vicenda. L'intima unione che forma la loro felicità è nel tempo stesso sì necessaria all'armonia della società che la legge allontana ogni occasione che possa turbare. Non può esservi prescrizione, quando nè anche può esservi azione per interromperla.

« La prescrizione (sia o pur no incominciata prima del matrimonio) decorre contro la donna maritata, *ancorchè non separata* per contratto di matrimonio o giudiziariamente, *riguardo ai beni di cui il marito ha l'amministrazione, salvo il suo regresso contro il marito*; art. 2254=2160. Essa quindi decorre, e viemaggiormente contro la moglie separata (arg. dell'art. 2251=2157); ma siccome in questo caso ha costui l intera amministrazione dei suoi beni, niuna garantia le è accordata contro suo marito, per quelli di cui si lasciasse spogliare per effetto della prescrizione.

« Ciò non ostante, dice l'art. 2255=2161, la prescrizione non corre durante il matrimonio, riguardo all'alienazione di un fondo costituito secondo la regola dotale, a tenore del titolo *del contratto di matrimonio e dei dritti rispettivi de'coniugi*. L'inalienabilità del fondo dotale diverrebbe spesso illusoria se non fosse imprescrittibile durante il matrimonio. Nondimeno questa imprescrittibilità degl'immobili dotali non dichiarati alienabili dal contratto di matrimonio non avrebbe luogo, se la prescrizione fosse incominciata prima del matrimonio (art. 1561=1373), e cesserebbe dopo la separazione di beni qualunque fosse l'epoca in cui la prescrizione fosse incominciata; lo stesso articolo.

« In quanto agl'immobili dotali stipulati alienabili, sono al certo prescrittibili, come i mobili dotali, salvo la garantia accordata alla moglie per le prescrizioni sopravvenute per la negligenza del marito; art. 1562=1375. I beni parafernali, mobili o immobili sono egualmente suscettivi di prescrizione, ma questa non farebbe nascere alcuna garentia a favore della moglie contro suo marito.

« Si è dimandato se la insolvibilità del marito, nel caso in cui sia garante della prescrizione de' beni di sua moglie, autorizzi costei a farsi restituire in intero contro la prescrizione? La negativa par che sia fuor di dubbio. Siccome il marito poteva vendere i detti beni e dissiparne il prezzo, salvo alla moglie il solo suo regresso contro di lui, così par che abbia potuto lasciarli prescrivere, senza rischio pe' possessori. V. in questo senso una decisione del

Parlamento di Tolosa del 2 agosto 1702, citata da Dejuin; due decisioni de' 4 giugno 1704 e 4 aprile 1707, riportate da Serres, pag. 193; e due decisioni del Parlamento di Grenoble, enunciate da Chorin, *jurisprudence de Guy-Pape*, pag. 321. Nondimeno il Parlamento di Aix aveva adottata una giurisprudenza contraria.

« Circa la quistione se la prescrizione, per dar luogo alla garantia contro il marito, debba essere o pur no incominciata dopo del matrimonio, devesi risolvere con la distinzione stabilita dalla legge 16 ff. *de fundo dotali: Si fundum dotalem petere neglexerit vir, cum id facere posset rem periculi sui fecit. Plane, si paucissimi dies ad perficiendam longi temporis possessionem superfuerunt, nihil erit quod imputabitur marito.*

« Altre circostanze sono state anche osservate da Chabrol, sull' art. 5, cap. 17 della *Consuetudine di Alvergnia* quist. 4, come elementi di decisione nella quistione di risponsabilità del marito: « Se la moglie, dice questo « giureconsulto, si avesse costituita nel 1° gen« najo 1789 una obbligazione del 1° febbra« jo 1753, e ne avesse fatto il rilascio, il ma« rito sarebbe stato sufficientemente avvertito « che l' azione prescrivevasi in un mese, e « deve incolpar se stesso di aver lasciato tra« scorrere questo termine senza agire, special« mente se il debitore dimora nello stesso luo« go o nelle vicinanze, e se, per agir contro « di lui, non deve farsi nominare un tutore « o un curatore, il che esigerebbe qualche di« lazione, ma, nel caso di una costituzione « generale di effetti, alcuno de' quali non è « specificato nè datato, si dev' essere più in« dulgente pel marito, il quale ha bisogno di « tempo per visitare ed ordinare le carte; e « spesso è obbligato a ricorrere ad un procu« ratore per farne la scelta e per dargli dei « lumi. In ogni caso, par troppo lungo il ter« mine di un anno, ma il più o il meno è in « arbitrio de' giudici, i quali debbono conside« rare le circostanze. »

« Secondo l' articolo 2256=2162, la prescrizione è similmente sospesa durante il matrimonio:

« 1° nel caso in cui l' azione della moglie non potesse essere esercitata che dopo una scelta da farsi sull' accettazione o la rinunzia alla comunione (art. 2256), donde si può conchiudere per analogia, con Vazeille, n. 284, che vi sarebbe luogo alla sospensione della prescrizione, se l' azione della moglie si trovasse subordinata alla scelta che le attribuisce l' art. 1407, di riprendere, allorchè si scioglie la comunione, o di abbandonare l' immobile di cui era condomino indivisamente, nel momento in cui il marito lo ha acquistato solo ed in proprio nome;

« 2° nel caso in cui il marito avendo venduto l' immobile proprio di sua moglie senza il consenso di lei, è garante della vendita, ed in tutti gli altri casi in cui l' azione della moglie riflettesse contro il marito (art. 2256) come quando il marito si è costituito fidejussore (1) o condebitore solidale della moglie; in tutte queste circostanze la prescrizione sarebbe sospesa durante il matrimonio, anche quando fosse incominciata prima. Del resto, si comprende facilmente il motivo che ha dettata la disposizione dell' art. 2256. Se la moglie esercitasse contro un terzo un' azione per la quale costui avesse diritto di chiamare in causa il marito come garante, ne risulterebbe una controversia giudiziaria tra il marito e la moglie. Quindi allora si considera che la moglie neanche possa agire contro questa terza persona, che sarebbe ingiusto di tradurre in giudizio, se non potesse esercitare il suo regresso contro il marito, e la prescrizione dell' azione contro il detto terzo si trova pel tal motivo sospeso. Bigot-Préameneau.

« Il termine per farsi restituire in intero contro un' obbligazione o rinunzia, decorre forse contro la moglie durante il matrimonio? « Bisogna, dice Maleville, distinguere più ca« si: 1° se la moglie si fosse obbligata prima « del matrimonio, la prescrizione decorrereb« be durante il matrimonio, per la stessa ra« gione che decorre per lo stesso fondo dota« le; 2° se la moglie si è obbligata sola e « senza l' autorizzazione del marito durante il « matrimonio, il termine per farsi restituire « in intero decorre contro di lei dopo lo scio« glimento del matrimonio; 3° se si è obbli« gata con l' autorizzazione del marito, il ter« mine della restituzione deve decorrere dopo « l' atto, se è maggiore, o dal giorno della sua « maggior età, se fosse minore, tranne il caso « in cui suo marito si fosse obbligato a farla « ratificare al momento della maggior età, per« chè allora l' azione rifletterebbe contro il ma« rito, Lapeyrère lett. P, pag. 87 e Dunod « pag. 256...; 4° se il marito si è obbliga« to *solidalmente* con sua moglie minore, la « prescrizione sarà egualmente sospesa duran« te il matrimonio, giacchè, quantunque in « questo caso il marito si trovi sempre obbli« gato verso il creditore comune, sia che la « moglie si faccia restituire in intero, o pur « no, pure la restituzione sponendo il merito « a più rigorose azioni per parte del credito« re il quale perde uno de' suoi debitori soli-

(1) V. l' arresto del 28 febbrajo 1825, *Reç. pér.* 1825, 1, 180.

« dali, è sempre giusto di non far decorrere « durante il matrimonio il termine di tale re« stituzione. Due decisioni de' 27 maggio e « 1° luglio 1762 hanno così giudicato. V. Mer« lin *quistion de droit* v. *prescription*, § 6, « art. 4; 5° se il marito si è obbligato con« giuntamente con sua moglie (senza espres« sione di solidalità), per gli affari e per l'in« teresse della moglie, il termine della resti« tuzione, dice Maleville, decorre durante il « matrimonio; non vi è alcuna ragione per « impedirlo; 6° finalmente, dev' essere lo stes« so quando la moglie si è obbligata congiun« tamente o solidalmente col marito per gli « affari di costui o della comunione; arg. del« l'art. 1431=1402. In effetti in tal caso la « moglie non reputasi, riguardo al marito es« sersi obbligata che come fidejussore, arti« colo 1431; facendosi restituire in intero, dice « saggiamente Vazeille, n. 391, la moglie non « attira sopra di suo marito un' azione di ga« rantia; essa determina per verità su lui solo « un' azione che il creditore avrebbe potuto « dividere; lo lascia esposto a pagare quel « ch' ei deve senza prestito sopra di lei e con « ciò rende senza dubbio peggiore la posizio« ne del marito, perchè gli sarebbe più como« do di essere debitore di sua moglie. Ma è « questa forse una considerazione abbastanza « grave per aver colpito il legislatore, che la « legge considera soltanto l'azione della mo« glie che rifletterebbe contro del marito; e « quì, indipendentemente dalla dimanda della « moglie, vi è pel creditore il diritto di agire « contro il marito.... »

« È grave quistione se la prescrizione nel caso in cui l'azione della moglie riflettesse contro il marito, rimanga sospesa, anche dopo la separazione de' beni. Vazeille n. 274, sostiene vigorosamente la negativa. Ei s' impegna di provare in primo luogo che questa sola opinione è uniforme alla dottrina più generalmente sanzionata, prima del codice, sin dalle consuetudini, sin dalle autorità degli autori e della giurisprudenza. Egli sviluppa in secondo luogo le ragioni che han dovuto indurre i nostri nuovi legislatori a prendere, in conformità dell'antico diritto, la separazione de' beni per principio della prescrizione contro le azioni della moglie di cui il marito è garante. Queste ragioni sono principalmente che la prescrizione essendo di diritto comune, la sua sospensione dev' essere ristretta a' casi in cui è imposta da una imperiosa equità; che se lo interesse della moglie deve prevalere, finchè trovasi sotto la potestà maritale, contro quello de' terzi i quali hanno contrattato de' suoi beni con suo marito, lo interesso de' terzi par che debba a vicenda esser preferito quando la moglie ha ricuperato l'esercizio delle sue azioni; che dopo le ostilità dirette che la moglie è obbligata ad esercitare verso suo marito in virtù della sentenza di separazione, non si deve troppo por mente a ciò che possono aggiungere al risentimento di quest' ultimo le procedure contro i terzi; ch' è finalmente importante di non lasciare incerte le proprietà per troppo lungo tempo e di evitar liti tanto più difficili a distrigarsi in quanto che è più antica la loro cagione.—Vazeille si sforza poscia di stabilire che il codice ha realmente confermato. sulla quistione di cui trattasi, le decisioni dell'antico diritto, dichiarando prescrittibili dopo la separazione i beni dotali inalienabili durante il matrimonio (art. 1561 = 1374); che l'art. 2256=2162 non ha ristretta questa disposizione al caso in cui l'azione della moglie per conservare i suoi diritti contro i terzi, non riflettesse contro suo marito; che in effetti l'articolo 2155=2161, avendo dichiarato i beni dotali imprescrittibili durante il matrimonio, *in conformità dell' articolo 1561*, e l'articolo 2256 avendo aggiunto immediatamente che la prescrizione è *del pari* sospesa durante il matrimonio, ne' casi da esso determinati, la espressione *del pari*, rannoda questa nuova sospensione a quella pronunziata dall' articolo 2255 per restringerle entrambe nello stesso spazio di tempo, sottoponendole amendue alla modificazione enunciata nella disposizione finale dell' articolo 1561; che se il legislatore avesse voluto dare alle sospensioni stabilite dall'articolo 2250 una durata diversa, avrebbe detto nel secondo « la prescrizione è sospesa durante il « matrimonio, anche dopo la separazione dei « beni; » ma nulla indica di avere egli avuto tale intenzione—« Da un'altra banda, aggiun« ge Vazeille, il marito non è necessariamente « responsabile verso i terzi di tutte le azioni « della moglie subordinate ad una scelta sulla « comunione. Può esserlo soltanto in circostan« ze particolari che si annoverano tra le ipo« tesi del n. 2 dell'articolo 2256. Egli non è « garante, per esempio, quando è divenuto ac« quirente della porzione di un coerede di sua « moglie in un fondo indiviso. Se la obbliga« zione di una garentia imposta al marito po« tesse offrire motivi più o meno determinati « per prorogare la sospensione al di là della « separazione, se ne troverebbero molto con« trari nella posizione diversa in cui il mari« to non è garante. La separazione de' beni « scioglie la comunione e dà luogo alla scelta « ed all' azione della moglie. E perchè mai non « darebbe reciprocamente luogo alla prescri« zione, quando l'azione non deve riflettere « contro il marito? I n. 1 e 2 dell' art. 2256 « distinguono due specie di azioni affatto op-

« posto in quanto alla garentia, e non contengano che una sola misura di sospensione.— « Questa misura conviene alle due distinzioni, « se si arresta alla separazione de' beni; ma « potendo all' uopo adattarsi all' una, se si e- « stende più oltre è assolutamente contraria « all'altra. Che altro conchiuderne? Se non che « è molto più probabile che il legislatore nolla « abbia inteso cangiare alla misura degli ar- « ticoli 1561 e 2255. » Queste ragioni per quanto siano speciose non potrebbero farci adattare il ragionamento di Vazeille. L'interpretazione data alla espressione *del pari* inserita nel principio dell'articolo 2256 è metafisica e stiracchiata. *La prescrizione è del pari sospesa*, significa soltanto, a parer nostro « vi « è *anche*, vi è *egualmente* luogo alla sospen- « sione della prescrizione in tale o tal altro « caso. » Secondo le ulteriori disposizioni della legge converrà decidere se la sospensione che pronunzia, sia o pur no simile a quella che ha precedentemente stabilita. Dalla interpretazione di Vazeille seguirebbe che se la legge dicesse : « la prescrizione è *del pari* sospesa « durante il matrimonio, *anche dopo la sepa-* « *razione* », siffatte espressioni poste in continuazione dell'articolo 1255, contrerrebbero una contraddizione, il che in verità ci sembra impossibile di ammettere. — Da un' altra banda, quantunque i n. 1 e 2 dell' articolo 2256 non contengono, come fa osservare Vazeille, che una stessa misura di sospensione determinata da queste parole : *durante il matrimonio*, nondimeno noi non crediamo che sia necessario attenersi tanto rigorosamente alla parola della legge, che la semplice separazione de' beni non possa in alcun caso far decorrere la prescrizione contro la moglie. Essa lo potrà al contrario, a parer nostro, tutte le volte che si tratterà di un'azione di cui la legge aveva sospesa la prescrizione durante il matrimonio pel solo motivo che per essere esercitata l'azione stessa esigeva per parte della moglie una scelta preliminare da farsi su l'accettazione o la rinunzia alla comunione. L' impossibilità di questa scelta pria della separazione è in questo caso la sola causa della sospensione della prescrizione. Venendo a cessare l' impossibilità, la moglie rientra nel diritto comune, secondo il quale la prescrizione decorre contro ognuno. —Non è lo stesso quando l'azione della moglie, anche separata, deve riflettere contro il marito.—La separazione de'beni non fa allora sparire la causa su cui è fondata la sospensione della prescrizione; essa non discioglie il matrimonio come ha disciolta la comunione. Ora, in tal caso, il principio del privilegio creato a favor della moglie dall' ultima disposizione dell' articolo 2256 è il matrimonio, la conservazione dell' armonia che regnar deve tra coniugi. —Del resto la dottrina di Vazeille ha contro di se l'autorità della corte di cassazione e della corte di Grenoble. V. la decisione di questa corte del 28 agosto 1829; *Rec. pér.* 1830, 2, 155.

« La prescrizione è sospesa dalla natura stessa delle cose, riguardo ad un *credito* che dipende da una condizione (sospensiva) finchè la condizione si verifichi ; riguardo ad un' azione in garentia , fin che l'evizione abbia luogo ; riguardo ad un credito a giorno fisso, o incerto (*dies incertus pro conditione habetur*) fin che questo giorno sia giunto ; art. 2257. La sospensione dell'azione produce quella della prescrizione. Perciò la condizione *risolutiva* non avendo alcun effetto sospensivo (art. 1183=1136) non arresta la prescrizione. Si trova una applicazione di questa regola nell'art. 1676 = 1522 il quale dichiara che il termine dell'azione di rescissione di una vendita per causa di lesione non è sospeso durante il tempo stipulato pel patto di ricompra.

« L' art. 2257=2163 è uniforme alla legge 7 , § 3 cod. *de praescr. 30 vel 40 ann.* Ma vi si faceva una notabile eccezione: cioè che il terzo acquirente ne prescriveva nondimeno l' azione ipotecaria dal giorno del suo acquisto contro il creditore condizionale ed a giorno fisso, e contro il garantito prima della turbativa (V. Rousseaud, v. *prescript.*, sez. 2, n. 6 e Serres p. 158) in guisa che l' avvenimento della condizione, del giorno, e dell' evizione, sospenderebbe la prescrizione soltanto rispetto all' obbligato principale. — Siffatta giurisprudenza deve forse ancora aver luogo ? « Ne dubiterei moltissimo, dice Ma- « leville, da che il nostro articolo non fa ecce- « zione. » Per lo stesso motivo Vazeille, n. 301, opina che la disposizione dell' articolo 2057 sia generale, in quanto alle cose ed alle persone ; che perciò il creditore, per conservare i suoi diritti eventuali , non è tenuto di intentare contro il terzo possessore un' azione di dichiarazione d' ipoteca ; che la sua iscrizione basta , perchè « enunzia necessaria- « mente che non ha per causa che diritti in- « certi e sospesi; e ciò è sufficiente per far co- « noscere al possessore che non si può agire « più efficacemente; che la mancanza di azione « giudiziaria non può essere imputata a negli- « genza, e produrre la prescrizione. » — Abbiamo emesso un sentimento contrario , nel t. 9 , fondato sul motivo che l' art. 2257 si applica alla sola prescrizione del credito e non già a quella dell' ipoteca , ma abbiamo forse interpetrato la parola credito in un senso troppo ristretto. Nondimeno persistiamo nell'opi-

nione che la disposizione dell' art. 2257 non debb' aver effetto che tra'l creditore ed il debitore condizionale, atteso che, come fa benissimo osservare Grenier, la convenzione intervenuta tra essi è estranea al compratore; essa è a suo riguardo *res inter alios acta,* e non potrebbe privarla del diritto che tiene dalla legge di purgare con la prescrizione tutti i pesi che gravano l' immobile, se il creditore condizionale o *in diem* non lo impedisce intentando contro di lui una dimanda di dichiarazione d' ipoteca. V. in questo senso una decisione della corte di Grenoble del 10 marzo 1827, *Reç. pér.* 1828, 2, 97.

« Lo stesso motivo è applicabile nella specie seguente che abbiam presa da Delvincourt: Pietro ha venduto la sua casa a Paolo sotto una condizione sospensiva, il cui avvenimento può essere lungo tempo aspettato, puta se Paolo gli sopravviva. Pietro vende poscia la casa a Giacomo, come puro e semplice proprietario, e senza parlare della prima vendita fatta a Paolo.—Giacomo, immesso in possesso della casa, potrà prescrivere durante la vita di Pietro, sia con 10 o 20 anni, se ha titolo e buona fede, sia con 30 nel caso contrario. Per impedire la prescrizione, Paolo dovrà citare Giacomo per dichiarazione del suo diritto eventuale.—Altra specie: Il prezzo di vendita di un immobile è stipulato pagabile in 15 anni, ovvero è convenuto che la vendita sarà risoluta in caso di morte del compratore senza figli. Dopo il contratto, l' acquirente rivende l'immobile. Trascorrono 10 anni: allo spirar di questo termine, potrà il venditore primitivo riprendere l' immobile, nel caso in cui non se ne fosse pagato il prezzo, o in caso di morte del primo compratore senza figli? Crediamo di no, sia perchè l' art. 2257, come abbiam detto, non è applicabile alle condizioni *risolutive*, le quali non hanno mai impedita la prescrizione (arg. dalla l. 2, § 4, ff. *pro empt.* Pothier, *de la prescr.* n. 91 e 93; Toullier, t. 6, n. 548), sia perchè, ripetiamolo, questo articolo deve avere effetto soltanto tra il creditore e il debitore condizionali, e non già riguardo ad un terzo acquirente cui è assolutamente estranea la convenzione da essi conchiusa. Del resto, la dottrina la quale tende a stabilire che la disposizione dell' art. 2257 è generale in quanto alle cose e alle persone, è ancora proscritta da una decisione della corte di Tolosa del 17 agosto 1827. V. *Reç. pér.* 1829, 2, 124.

« Si comprende facilmente che quando trattasi di un debito pagabile a termini successivi, la prescrizione si divide come il debito, e decorre contro ciascuna delle sue parti a contare dalla scadenza di essa. L. 7, § 5 cod. *de prescr. 30 vel 40 ann.*

« Siccome la prima condizione richiesta per prescrivere è di possedere, ne risulta che niuno può pretendersi liberato da un' azione col decorso del tempo in cui l'esercizio erane circoscritto, se non abbia posseduto l'oggetto per tutto questo tempo. Quindi, allorchè colui a favor del quale una donna maritata si è obbligata senza autorizzazione, reclama l'esecuzione dell'obbligazione più di 10 anni dopo lo scioglimento del matrimonio della debitrice, costei può anche opporre contro di lui la nullità del suo titolo, perchè non reputasi ch'egli abbia posseduto contro di lei, per tutto il detto tempo, un credito di cui non ha fatto alcun uso: — Si può dunque invocare contro di lui la massima *quae temporalia sunt ad agendum, sunt perpetua ad excipiendum.* È vero che il diritto di valersi di questo mezzo appartiene soltanto alla parte che trovasi in possesso dell' oggetto della lite nel momento in cui il suo avversario lo dimanda (V. Toullier lib. 3, tit. 3, cap. 5, n. 502; il presidente Fabro, *Rationalia in pandect.*, su la legge 9, § 4, *jurejurando*). Ma è chiaro che quando trattasi di escludere, invocando la massima di cui trattasi, la prescrizione liberatoria di un debito, di un peso o di un diritto, il convenuto non ha bisogno che di un possesso negativo, cioè della mancanza di esercizio del diritto del creditore. È dunque ragionevole il sostenere, con Merlin dal quale abbiamo desunto ciò che si è detto su l' applicazione della regola *quae temporalia etc.* che la moglie, non convenuta nei 10 anni della sua vedovanza, « ha acquistato, col silenzio del preteso creditore, il « possesso di nulla dovergli il quale ha conser- « vato il diritto che aveva, fin dal principio, « di far giudicare che effettivamente nulla do- « veagli. » *Rép.* v. *Prescript.* sez. 2, § 25.

« Lo stesso giureconsulto decide del pari, sempre in virtù della regola: non v' è prescrizione senza possesso, 1° che se il venditore di un immobile ne è rimasto in possesso ne' due anni accordatigli per esercitar l'azione di rescissione della vendita per causa di lesione, la prescrizione di questa azione non sarà decorsa contro di lui durante il detto termine; 2° e che quantunque l' erede ab intestato non abbia che 30 anni per impugnare il testamento che lo spoglia, se gli eredi istituiti, dopo aver posseduto per 28 anni l'eredità, gliene hanno lasciato prender possesso nel 29° e ne abbia egli pacificamente goduto per due anni consecutivi, tenteranno poi inutilmente di evincerlo, sotto pretesto che la sua azione di nullità è prescritta. Egli risponderà vittoriosamente che non avendo essi pos-

seduto per 30 anni i beni che formano l'oggetto di tale azione, non hanno potuto prescriverli, che egli al contrario l' ha conservata prendendo possesso dei beni medesimi in un'epoca in cui poteva ancora intentarla; ch' è dunque tuttora in tempo per agire, e che lo è vie maggiormente per proporre una eccezione.

« L'effetto del beneficio dello inventario è di conservare all' erede i suoi diritti contro l'eredità. Questa non può dunque prescrivere contro di lui; articolo 2258=2164. Nondimeno se l'erede beneficiato, non essendo unico erede, non avesse solo il possesso della eredità, la prescrizione decorrerebbe contro di lui riguardo alle porzioni del suo credito che fossero a carico degli altri eredi.

« La prescrizione deve decorrere contro una eredità giacente, anche quando non sia provveduta di curatore; articolo 2258. Questa circostanza non può nuocere ai terzi i quali nè anche potrebbero, senza interrompere la prescrizione, far nominare un curatore a causa di tale interesse. Bigot Preaméneau.

« La prescrizione decorre parimente a favore di una eredità giacente, anche non provveduta di curatore, contro coloro i quali avendo contro di essa azioni non l' esercitano. Essi non posson per pretesto, dice Pothier, allegare che mancan lor contraddittori da poter convenire in giudizio; imperciocchè da essi dipende di far creare un curatore alla detta eredità. Vedi Merlin *Rép.*, v. *Prescript.*, sez. 1, § 7, art. 2, quist. 17.

« Vi è molta analogia tra una eredità giacente e i beni di un assente; se la prescrizione decorre contro l'eredità, anche non provveduta di un curatore, deve del pari decorrere contro l'assente, abbia o pur no lasciato un procuratore. Del resto questa conseguenza conviene dedurre dalla regola che la prescrizione è di diritto comune (articolo 2251=2157), poichè niun testo vi ha derogato a favore dell' assente, sì prima che dopo la immissione in possesso dei suoi beni.

« La prescrizione decorre eziandio nei tre mesi per fare inventario, e ne' 40 giorni per deliberare; articolo 2259=2165. Era lo stesso sotto l'impero dell'ord. del 1667. V. una decisione del 24 fiorile anno 13, riportata nel t 6.

« Alcune leggi particolari hanno pronunziata in certi casi la sospensione della prescrizione Quindi una legge del 20 agosto 1793 art. 2 nel tit. 3° dispone che « la prescrizione pe' diritti corporali ed incorporali, appartenenti a « privati, riman sospesa dal 21 novembre 1789, « sino al 21 novembre 1794, senza che possa essere allegata per alcuna porzione del tempo che sarà decorso ne' detti tre anni. »

« Una legge del 6 nebbioso anno III, art. 2 dice che « niuna prescrizione, scadenza de'ter« mini, o perenzione d'istanza, può essere acqui« stata contro i difensori della patria ed altri cit« tadini destinati al servizio delle armate di terra « e di mare, per tutto il tempo decorso o che « decorrerà dalla loro partenza dal proprio do« micilio, se è posteriore alla dichiarazione della « guerra attuale, o da tale dichiarazione, se tro« vansi già al servizio, sin dopo spirato un mese « dalla pubblicazione della pace generale, o dalla « firma del congedo assoluto che loro fosse stato « o fosse rilasciato prima di detta epoca. » La guerra cui la cennata legge si riferisce fu dichiarata nel 21 aprile 1792, e non vi è stata pace generale per mezzo de' trattati del 30 maggio 1814, i quali altro non han prodotto che una specie di tregua. La guerra incominciò di nuovo per effetto della dichiarazione del congresso di Vienna del 13 marzo 1815, e non è realmente terminata che con la pace del 20 novembre seguente, pubblicata nel bullettino delle leggi del 14 febbraio 1816. Vazeille n.° 315.

« L'assenza per servizio pubblico, la guerra, la peste, ed altre pubbliche calamità, non dovevano determinare per massima una regola fissa di sospensione della prescrizione. Tutto ciò che può dirsi a tal riguardo si è, ai termini di un arresto del 5 agosto 1817 che « l' ap« plicazione della eccezione di forza irresistibile « è abbandonata, secondo i casi e le circostan« ze, alla prudenza del magistrato. » Vedi il detto arresto alla v. *Effets de commerce* (*Effetti di commercio*). La guerra, dice Merlin, sospende di pieno diritto la prescrizione quante volte ne risulti un' assoluta impotenza di agire. Se il creditore il quale reclama il suo debito avesse avuto la facoltà d' esigere tal pagamento in un luogo diverso da quello dichiarato bloccato, lo stato di guerra non avrebbe interrotta la prescrizione. » Arresto del 1° aprile 1829. *Rec. pér.* 1829, 1, 206.

IV.

DRITTO PATRIO.

Vedi il § IV agli articoli 2125 e 2134.

§ V.

DRITTO ROMANO.

Vedi il § V agli articoli 2125 e 2134.

ARTICOLO 2158.

Ravvicinamento.

Vedi gli articoli 311, 398, 476 e seguenti, 1258 e seguenti, 866, 1079, 1509, 1522 e 2184 leggi civili.

La prescrizione non corre contra i minori e gl'interdetti; salvo ciò che si è stabilito nell'art. 2184, ed eccettuati gli altri casi determinati dalla legge.

§ I.

OSSERVAZIONI.

Stabilita la generalità del principio, la legge viene man mano discorrendo delle eccezioni alla regola — Incomincia a parlare dei minori e degl'interdetti — Costoro essendo sottomessi all'autorità tutoria, e mancando della libertà di agire, non possono essere colpiti dagli effetti della prescrizione, che ginstamente rimane sospesa (1).

E qni giova meglio spiegare quello che abbiamo appena accennato nel comento all'articolo precedente; cioè, che non passa alcuna differenza tra il caso in cui il minore succede direttamente, e quello in cui raccoglie dalla successione di un maggiore contro del quale trovasi principiato il periodo a prescrivere — Nel primo assunto la sua minor' età dal principio sospende il corso della prescrizione; nel secondo questo corso procedente cessa dal suo camino non sì tosto viene al maggiore sostituito il minore, e lo ripiglia appena divenuto maggiorenne costui, pronto ad essere sospeso dalla sostituzione di altro minore, per qnindi potersi compiere, computandosi i diversi periodi sospesi e ripigliati, la intera prescrizione.

È necessario ancora osservarsi che qui trattasi di contemplare quella prescrizione *longo tempore* che è attributiva della proprietà senza titolo — Non varrebbe la teoria esposta per le prescrizioni *brevi tempore* prevedute nella sezione quarta del capitolo v che segue, per la quale vi è la prescrizione.

Quid della prescrizione di dieci e venti anni? Per dritto romano la usucapione degl'immobili non decorreva contro i minori (2). Vi occorrevano delle formalità da non poter trovare riscontro coi principi della usucapione. Laonde se la nostra legislazione determina una sola eccezione al riguardo, qual'è quella contenuta nell'articolo 2184, è fuori dubbio che tutt'altro ricade nella regola — Di vero ecco le parole di Bigot-Préameneau al Corpo Legislativo: « Queste eccezioni, *egli diceva*, sono « fondate sul favore dovuto a talune persone, « e nel tempo stesso sulla natura delle pre« scrizioni — Sicchè ritenuto, che la prescri« zione si consideri come un mezzo *d'acqui« store*, colui che lascia prescrivere è repu« tato consensiente all'alienazione, *alienare « videtur qui potitur usucopi* — Ma i minori « e gl'interdetti sono dichiarati incapaci di « alienare; dunque non può in essi ritener« si questo consenso — Laonde la regola ge« nerale è che essi sono nel dritto della re« stituzione in intero in tutto ciò che loro sia « di pregiudizio — Perciò in qualunque caso « è per essi sempre sospeso il corso della pre« scrizione — Ritenuto poi il caso della pre« scrizione per *liberare*, è anche un vero che « il minore e l'interdetto non potendo agire « da loro stessi, e potendo avvenire che i loro « dritti fossero anche ignorati dai tutori me« desimi, tale prescrizione dev'essere del pari « sospesa, pel principio del *contra non va« lentem agere, non currit praescriptio.* » Ciò premesso risulta chiaramente che anche nella prescrizione decennale il periodo è sospeto trattandosi di compierlo *contro* del minore — Non così *nel favore* concorrendo i requisiti preveduti dalla legge.

Le esposte teorie rigoardano tanto i minori emancipati, che quelli non emancipati, meno pei primi quando trattasi di affari commerciali, pei quali sono assimilati ai maggiori.

Relativamente poi a talune eccezioni alla regola che favorisce i minori, abbiamo veduto negli articoli 1258 e seguenti di queste leggi quali esse siano — Lo abbiamo del pari os-

(1) Vedi Delvincourt tom. 2, pag. 204; Dursoton tom. 21, n. 289; Troplong sull'art. 2252; Vazeille n. 257; Pothier *Prescrizione* numeri 8, 10, 13; Favard *Prescrizione* sez. 2; Sonquet v. *minori e interdetti.*

(2) Leg. 48 ff. *de acqu. rer. dom.*; Vedi Voet *de minoribus* n. 29; Pothier *Pand.* t. 1, pag. 618, n. 4; D'Argentrée art. 266, pag. 1078.

servato sotto l' articolo 1509 relativamente al dritto di ricompra — Del pari nel caso dell' articolo 1522 — In fine nella sanzione dell' articolo 398 — Sicchè, salvo ad indagarne le ragioni consultandosi le nostre osservazioni a ciascuno de' suddetti articoli, la teoria generica dell' articolo in esame, viene ristretta nei diversi rincontri designati, con che si giustificano le ultime parole dell' articolo in esame, cioè *salvo ciò che si è stabilito nell' articolo 2184, ed eccettuati gli altri casi determinati dalla legge* (1).

Che diremo dei condannati? Essi nei casi di privazione dei dritti civili sulle norme delle leggi penali sono sottoposti ad una curatela; per cui contro di essi va anche bene applicata la regola del *contro non valentem agere etc.*

§ II.

ATTI DEL GOVERNO.

Vedi il § II all' articolo 2133.

§ III.

GIURISPRUDENZA.

1. Il tutore, mandatario legale per tutti gli atti di semplice amministrazione, è senza potere per l' alienazione degl' immobili del suo pupillo — Sicchè le vendite da lui fatte senza osservare tutte le formalità dalla legge prescritte, non solo sono rescindibili, ma sono di pieno dritto nulle; e l' azione del minore dura trent' anni dalla maggior' età. Vedi gli art. 457, 475, 1599 e 2262 cod. civ. *Jour. du Pal.* Douai 24 agosto 1839; Metz 1 giugno 1821; Riom 13 dicembre 1826; Bordeaux 10 luglio 1829.

2. La prescrizione di trent' anni non corre contro il figlio di famiglia durante il periodo della patria potestà. *Jour. du Pal.* Grenoble 30 giugno 1812.

3. La prescrizione di cinque anni stabilita dalle leggi di commercio relativamente ai biglietti ad ordine ed alle lettere di cambio, non è sospesa dal giudizio d' interdizione profferito contro il soscrittore o il coobbligato dopo la scadenza — *Jour du Pal.* Riom 26 luglio 1822.

(1) Articoli 398, 1079, 1258 e seguenti, 1509, 1522 e 2184 leggi civili.

§ IV.

DRITTO PATRIO.

Vedi il § IV agli articoli 2125 e 2134.

§ V.

DRITTO ROMANO.

Leg. 3 cod. *quibus non objicitur longi temporis proescriptio.*

Vedi per tutt'altro il § V agli articoli 2125 e 2134.

ARTICOLO 2159.

Ravvicinamento.

Vedi gli articoli 206, 208, 1050, 1440, 2160 a 2162 leggi civili.

Non corre fra i coniugi.

§ I.

OSSERVAZIONI.

La moglie, durante il matrimonio, è collocata sotto una quasi tutela del marito, non strettamente in quanto ai beni, ma avuto riguardo alla persona — ciocchè induce a stabilire tra essi i rapporti di pupillo e tutore, e quindi è siffatta relazione d' impedimento al corso della prescrizione nel profitto del marito contro della moglie (1). Il periodo dunque dello stato conjugale fa sospendere gli effetti della prescrizione.

Per tutt'altro veggansi gli articoli seguenti.

§ II.

ATTI DEL GOVERNO.

Vedi il § II agli articoli 2125 e 2133.

§ III.

GIURISPRUDENZA.

Vedi il § III agli articoli 2125 e 2134.

(1) Vedi Delvincourt tom. 2, pag. 204; Duranton tom. 21, num. 293 e seg.; Troplong sull'articolo 2253; Toullier tom. 12, pag. 590; Persil sull'art. medesimo; Vazeille n. 275; Pothier *Prescrizione* n. 11; Favard sez. 2; Souquet *Donna maritata.*

§ IV.

DRITTO PATRIO.

Vedi il § IV a'detti articoli 2125 e 2134.

§ V.

DRITTO ROMANO.

Vedi il § V agli articoli 2125 e 2134.

ARTICOLO 2160.

La prescrizione corre contro la donna maritata, ancorchè non sia separata di beni in forza del contratto di matrimonio, o per sentenza del giudice, riguardo ai beni amministrati dal marito; salvo però ad essa il regresso contro il marito.

ARTICOLO 2161.

Ciò non ostante la prescrizione non corre, durante il matrimonio, riguardo all'alienazione di un fondo dotale, a tenore dell'articolo 1374 sotto il titolo *del contratto di matrimonio, e dei dritti rispettivi dei coniugi*.

ARTICOLO 2162.

La prescrizione è parimenti sospesa durante il matrimonio,

1° Nel caso in cui l'azione competente alla moglie non si potesse sperimentare se non dopo la scelta da farsi sull'accettazione, o la rinunzia alla comunione;

2° Nel caso in cui il marito, avendo alienato i beni proprî della moglie senza il di lei consenso, è garante della vendita; ed in tutti gli altri casi nei quali l'azione competente alla moglie si potesse rivolgere contro il marito.

Ravvicinamento.

Vedi gli articoli 206, 208, 1079, 1396, 1399, 1407 e seg., 2159, 2161 e 2162 leggi civili.

§ I.

OSSERVAZIONI.

La condizione di marito e moglie essendo tale che non possono esistere tra essi interessi opposti, giustamente la legge evita ogni occasione di potere, per lo stato soggettivo della moglie, l'uno profittare sull'altro; sicchè l'articolo precedente con accorgimento ed in termini assoluti dichiara che la prescrizione non corre tra coniugi. Coi tre articoli in esame poi si contempla la posizione della moglie creditrice nel rapporto coi terzi. Di fatti l'articolo 2160 dice che *la prescrizione corre contro la donna maritata*. Per essa dunque non potrebbe applicarsi la massima del *contra non valentem agere;* sul riflesso che la donna maritata à una dipendenza per l'autorità maritale, mentre dall'altro canto non è impossibilitata ad agire nè per ostacolo fisico nè per impedimento morale; che anzi alla negligenza del marito, può sostituirsi l'autorizzazione del magistrato a di lei favore. Opportunamente il giureconsulto Leclercq ben si esprime sul proposito (1):

« I minori, e gl'interdetti, l'uno per di-
« fetto di età, l'altro d'intelligenza, igno-
« rano sovente i dritti che loro competono,

(1) Tom. VIII, pag. 39.

« ed anche conoscendoli, non àn mezzo impulsivo di forzare i loro tutori ad agire: « la legge non li sussidia in ciò. Ma non può « supporsi questa medesima condizione nella « donna maritata. Come donna è nella integrità dei suoi dritti civili, e pel rapporto « coniugale, può sempre costringere il marito; in ogni caso è facoltata validamente « ad invocare il braccio della giustizia.» Questo stesso va detto per la donna maritata minorenne. La legge la emancipa di dritto col matrimonio. Questo ritorno al dritto comune per costei in generale non sembra contemplato dal menzionato articolo 2160 in tutta la sua estensione per le parole ivi espresse, *riguardo ai beni amministrati dal marito*; il che farebbe supporre una limitazione. Epperò siccome per i beni direttamente dalla moglie gestiti e parafernali non sarebbe stato necessario dirlo; così pare che il legislatore abbia voluto indicare soltanto ciò che poteva apporre dubitanza.

Il suddetto articolo adunque contempla tutt'i casi in cui la moglie direttamente, o il marito per essa, o in fine entrambi, contrattassero sui beni parafernali o della comunione, e ciò con ragione, perchè sempre i terzi validamente esercitano i loro dritti. Non così dei beni immobiliari soggetti al regime dotale, perchè essendo essi inalienabili, debbono di conseguenza essere imprescrittibili. E qui è util cosa riandarsi il comento all'art. 1374 ravvicinato coll'art. 2161 di cui trattiamo. Di vero non può presumersi che possa esservi alienazione quando è dessa vietata, ed anche supponendola, è annullabile, perchè la prescrizione non può avere efficacia maggiore della verità stessa. Sarebbe illusoria certamente la inalienabilità quando sussistesse la prescrittibilità. Due sole eccezioni vi sono a questa regola, e le leggismo appunto nel citato art. 1374. La prima quando la prescrizione si trovasse principiata pria della costituzione di dote: nel qual caso non può un fatto posteriore alterare il dritto del terzo (1), che è nella facoltà di prescrivere. L'altra allorchè si trovasse pronunziata la separazione dei beni. Si ritiene dall'articolo suddetto che la moglie trovandosi in questa condizione, potendo agire e rivendicare il suo immobile, toccherebbe a lei, e non più al marito d'interrompere la prescrizione. Solo crediamo osservare che non cancellandosi nel caso della separazione la inalienabilità, tampoco potrebbe permettersi la prescrittibilità. Per tutt'altro ci riportiamo al nostro comento al detto articolo 1374.

Quid dei crediti e mobili dotali? Questi sono alienabili: solo soggetti a reddiconto da parte del marito. Quindi non venendo compresi nella sanzione del cennato articolo 1374, rimangono sotto il demanio della regola, e per conseguenza soggetti alla prescrizione. Colui che acquista un fondo dotale è di fatti costituito di mala fede. Ma colui che acquista effetti mobili dotali ben si libera col pagamento: epperò la prescrizione è appunto una presunzione di pagamento.

Chiude in fine l'art. 2160 la sua lezione col chiamare il marito risponsabile verso della moglie. Se costei per le libere pratiche contrattuali deve sottostare ad un principio di pubblica utilità, non era giusto che il marito se ne fosse scagionato, tostochè era egli il garante dei cespiti della moglie, alla sua cura affidati: la risponsabilità in lui è quindi ragionevole, e come conseguenza immediata della intangibilità dei dritti della moglie pel ben essere della famiglia, e come risultato indubitato delle obbligazioni tacite ed espresse del marito (2). Solo siccome non può esistervi risponsabilità senza colpa, è affidato al criterio del magistrato il vagliare se sia in effetti il marito in colpa ovvero no. In fatti preveduto il caso di un matrimonio effettuito nel momento in cui occorrevano pochi giorni per compiersi la prescrizione, e questo tempo non fosse sufficiente, perchè il marito arrecasse l'analoga riparazione, il giureconsulto Trifonino risponde: *Plane si paucissimi dies ad perficiendam longi temporis possessionem superfuerunt, nihil erit quod imputabitur marito.*

Se p. e. la moglie avesse lasciato ignorare al marito il credito senza tampoco ricevere i titoli, come non iscusarlo pel suo silenzio? (3)

Premesse le regole dell'art. 2160, e la eccezione dell'art. 2161, esaminiamo ora la eccezione di cui è proposito nell'art. 2162. In esso si osservano due casi mercè i quali la prescrizione è sospesa durante il matrimonio. La prima nel caso in cui l'azione della moglie fosse sottoposta alla condizione dell'azione di accettarsi o rinunziarsi alla comunione. E poichè è canone dell'art. 2163 di non correre la prescrizione quando fosse proposito di un dritto condizionale, è ragionevole questa prima eccezione. L'altra è una conseguenza della posizione della moglie dirimpetto al marito. Se si trattasse di un'azione di costei che rendesse obbligatoria la garentia del marito sotto qualunque rapporto, e per la moglie potesse correre la prescrizione, i di lei dritti sarebbero manomessi do-

(1) Vedi la leg. 16 ff. *de fundo dotali*. V. Merlin *Quest. di dritto* v. *prescrizione* pag. 47, articolo 3.
(2) Si legga la leg. 6 *de iure dot.*

(3) Toullier tom. 12, pag. 594; Troplong *Prescrizione* n. 762

vendo lei farli valere. Come effettuirlo, come evitare gli urti del marito, il quale, certo della sua risponsabilità, giungerebbe fino all'inganno, e forse anche ai maltrattamenti? Con ponderazione dunque la legge accorre in sussidio della moglie, e dichiara in tali difficili e compromessive circostanze sospeso il corso della prescrizione. Queste sono in breve le ragioni giustificative delle due eccezioni prevedute dal suddetto articolo 2162.

§ II.

ATTI DEL GOVERNO.

Vedi il § II agli articoli 2125, 2133 e seguenti.

§ III.

GIURISPRUDENZA.

Vedi il § III agli articoli 2125, 2133 e 2134.

§ IV.

DRITTO PATRIO.

Vedi il § IV agli articoli 2125, 2133 e 2134.

§ V.

DRITTO ROMANO.

Vedi il § V agli articoli 2125, 2133 e 2134.

ARTICOLO 2163.

La prescrizione non corre,

riguardo ad un credito dipendente da qualche condizione, sino a che la condizione siasi verificata;

riguardo ad un'azione per causa di garentia, sino a che abbia avuto luogo l'evizione;

riguardo ad un credito a tempo determinato, sino a che sia giunto tal tempo.

Ravvicinamento.

Vedi gli articoli 816, 1134, 1138 e seg., 1472 e seg. leggi civili.

§ I.

OSSERVAZIONI.

Per principio generale la prescrizione non corre contro il creditore il quale non è al caso di agire, non solo per esserne impedito da un fatto di forza maggiore al quale è tenuto di sottostare, ma altresì perchè la stessa legge arreca un ostacolo materiale all'esercizio della sua azione (1). Questo ostacolo sta appunto nei diversi casi preveduti dall'articolo in esame, sia che si trattasse di un credito condizionale, sia di un'azione di garentia, sia di un credito a termine — Il dritto di agire non si rende operativo che per l'avveramento della condizione; fino a tal punto il creditore non à interesse di agire — Alcun'interesse; alcuna azione — Il dritto e l'azione sono dunque nel tempo stesso sospesi; da che ne consegue che il creditore, inabilitato ad agire, è immune da qualsiasi taccia di negligenza laddove se ne stia inerte nella conservazione di un dritto non per anco attuabile — Nè il debitore, garentito dalla forza del contratto, potrebbe invocare una liberazione che non riposasse su di una legale presunzione; tosto che è egli obbligato riportarla ad un'epoca verificabile per attribuir dritto al creditore — Or questa presunzione che diremo necessaria, e che senza di essa alcuna prescrizione potrebbe valere, non potendo essere sostenuta, mancherebbe di base legale la prescrizione medesima — Per modo che di conseguenza rimarrebbe sospesa fino al momento in cui pel creditore *dies venit et cedit* — Ond'è che conchiudiamo con dire, che costui otterrebbe l'attuazione del dritto, pel credito condizionale quando la condizione si realizza; per l'azione di garentia allorchè si avvera la evizione; per la consecuzione del credito a termine al momento in cui questo termine scade.

(1) Veggasi Delvincourt tom. 2, pag. 81 e 205; Duranton tom. 21, numeri 324 e seg.; Troplong sull'art. 2257; Pothier *Prescrizione* numeri 90 e seguenti; Favard scz. 2, § 4, art. 3.

L'articolo intende parlare delle sole condizioni sospensive, o anche delle risolutive? Delle sole prime, poichè per le altre il dritto si *elide* e non si *sospende*.

Qui si agita dal Troplong la quistione del se l'immobile acquistato condizionalmente passasse in mano di un terzo possessore, domandasi la prescrizione decorre dalla verificata condizione ovvero dal giorno dell'acquisto che ne à fatto il terzo? È chiaro che il terzo acquistando coll'obbligo di osservare la condizione, è secondo questa che l'incominciamento del dritto a prescrivere debba principiare. Giustiniano in questi sensi à insegnato questa teoria nella leg. 3, § 3 cod. *comm. de legat.* (1).— E qui si riattacca una seconda quistione per la quale rimandiamo il lettore al *trattato della prescrizione* di Troplong n. 792 e seguenti.

§ II.

ATTI DEL GOVERNO.

Vedi il § II agli art. 2125, 2133 e 2134.

§ III.

GIURISPRUDENZA.

1. Gli anni 30 per la prescrizione che il terzo possessore di un immobile ipotecato ad una annua rendita costituita sotto l'impero delle antiche leggi può opporre sotto l'impero delle nuove leggi al creditore di essa, decorrono dal giorno in cui è nata l'azione nel creditore per ripetere il capitale della rendita e non già da quello dell'acquisto — Corte suprema di Napoli 22 febbraio 1845:

« Veduta la leg. 7, § 4 cod. *de praescript. 30 vel 40 annor.* come segue:

« Illud autem plusquam manifestum est quod « in omnibus contractibus, in quibus sub a- « liqua conditione, vel sub die certa, vel in- « certa, stipulationes et promissiones, vel pa- « cta ponuntur, post conditionis exitum, vel « post institutae diei certae, vel incertae lapsum « praescriptionis triginta, vel quadraginta an- « norum quae personalibus, vel hypothecariis « actionibus apponuntur, initium accipiunt.

« Veduta la leg. 1, § 2 *cod. de ann. except.*, « e la leg. 8, § 1 *cod. de praescript. 30 vel 40* « *annorum* come appresso:

« Apertissima definitione sancimus . . . . . « nullam temporalem exceptionem apponi, nisi « ex quo actionem movere potuerit. . . . Quis « enim incusare eos potuerit si hoc non fue- « rint, quod minime adimplere valebant?

« Veduta la leg. 3, § 3 cod. *comm. de le-* « *gatis.*

(1) Leggasi nel § V che segue.

« Sin autem sub conditione, vel sub in- « certa die fuerit relictum legatum vel fidei- « commissum ..... melius quidem faciet he- « res, si et in his casibus caveat ab omni ven- « ditione, vel hypotheca, ne se gravioribus one- « ribus evictionis nomine supponat. Sin au- « tem avaritiae cupidine propter spem con- « ditionis minime implendae, ad venditio- « nem, vel hypothecam prosiluerit: sciat quod « conditione impleta ab initio causa in irritum « devocetur: et sic intelligenda est quasi nec « scripta, nec penitus fuerit celebrata: ut nec « usucapio, nec longi temporis praescriptio « contra legatarium, vel fideicommissarium « procedat.

« Veduta la prammal. 3. *de praescriptionibus:*

« Ceterum in tertio possessore bonam fidem « praesumendam esse, ideoque lapsu triginta « annorum a die notae actionis, ac deductis « temporibus de jure deducentis, legitima prae- « scriptione eum recte uti posse.

« Veduto l'art. 2163 delle leg. civ. come appresso:

« La prescrizione non corre,

« riguardo ad un credito dipendente da qual- « che condizione, sino a che la condizione siasi « verificata;

« riguardo ad un'azione per causa di garen- « tia, sino a che abbia avuto luogo l'evizione;

« riguardo ad un credito a tempo determinato, sino a che sia giunto tal tempo. »

« La corte suprema osserva che per le leggi latine di sopra trascritte, la prescrizione di un diritto condizionale era sospesa non solo nei rapporti tra il creditore ed il debitore, ma benanche a riguardo dei terzi possessori, sino a quando la condizione era pendente.

« Che per la prammatica *de praescriptionibus*, che formava il diritto patrio nel regno sulla materia, computavasi la prescrizione non dal giorno dell'acquisto, ma sibbene da quello in cui nasceva l'azione nel creditore, ritenendosi la regola che *contra non valentem agere non currit praescriptio*, non potendosi rimproverarglisi di non aver dedotta un'azione ancor non surta, nè potendosi presumere rinunziato un diritto che non si poteva far valere. Che cotal regola di diritto è stata trasfusa nelle nostre attuali leggi civili, e nell'art. 2163 di esse, dove i diversi casi di sospensione al corso della prescrizione si enumerano fondati sul principio, che quando l'azione non è nata, la mancanza di esperimento di essa non è mai di pregiudizio.

« Osserva, che l'azione d'interruzione della prescrizione introdotta dalla giurisprudenza della Francia in pregiudizio delle leggi romane pria della pubblicazione del nuovo codice

civile, non fu giammai in uso presso noi. Che se in quel reame è stata tale pratica tollerata sotto l'impero del codice civile, lo è stato come un ritorno all'antica giurisprudenza, giacchè anche li più accaniti sostenitori di codesta azione convengono che non vi è legge che l'autorizzi; che un diritto facoltativo alla interruzione, ove mai si volesse far sussistere, non si può elevare a precetto della legge per farne derivare decadenze di diritti, se non se ne facesse uso quando nessuna sanzione speciale vi esista che l'autorizzi.

« Che presso noi, mancando la giurisprudenza che la Francia adottò, ha impero assoluto l'art. 2163 delle leggi civili, e se in esso dubitar si potesse mai che non fossero compresi tutti i casi, la pramm. 3 *de praescriptionibus* riputar si debbe tuttora in vigore, anche per le prescrizioni incominciate o regolate dalle attuali leggi, giacchè per la legge del 21 maggio 1819 l'abolizione delle antiche leggi è limitata alle sole materie che formarono oggetto delle disposizioni contenute nel nuovo codice.

« Che se anche si volesse per ipotesi supporre, che sotto l'impero delle attuali leggi il creditore possa agire per la ricognizione della sua ipoteca contro i terzi possessori, si deve convenire che questo obbligo poteva colpire il creditore dacchè avesse conosciuto l'alienazione dell'immobile a lui ipotecato, mentre quando l'impossibilità di agire è reale e manifesta, le conseguenze sono contro i terzi possessori, qualunque significato loro più favorevole si voglia dare alla legge.

« Osserva che i creditori di Giuseppe Cuomo per ragion della rendita costituita con ipoteca sopra la palude di cui trattasi e di cui è cessionario del Duca, promanano da istrumenti del 23 luglio 1776 e 23 luglio 1778 contro i signori de Martino; che della suddetta palude da essi de Martino ne fu venduta una parte al sig. Vincolo, rappresentato ora dal sig. Fanelli, nel dì 11 gennaio 1806, ed altra parte a Vito Santo Fanelli nel 16 maggio 1807.

« Che il sig. Fanelli non trascrisse giammai il titolo di acquisto venute le nuove leggi, e che all'opposto il sig. Cuomo iscrisse la sua ipoteca nella conservazione delle ipoteche nel 1809.

« Che non si avvera quanto la gran corte ritenne nelle sue considerazioni, cioè che fin dal 1800 riputar si doveva nata l'azione in Cuomo per la ripetizione del capitale della rendita, dappoichè la transazione che si dice fatta tra i debitori principali de Martino con istrumento del 15 ottobre 1800 non mena a conseguenza nell'interesse di Fanelli, giacchè il suo diritto non cominciò che al 1806 ed al 1807.

« Che non si avvera di esser di pregiudizio ai diritti del sig. Cuomo l'istrumento del 23 maggio 1810 tra i fratelli de Martino ed il medesimo, dappoichè da tale istrumento altro non si ha che i debitori de Martino nel 1806 fecero attrasso di annualità su i due capitali della rendita, attesa l'incamerazione delle partite di arrendamento sulle quali erano assegnate; che surto giudizio pel novello assegnamento sugl'immobili specialmente ipotecati e per la rescissione dei contratti, il tribunale condannò i debitori de Martino al pagamento della somma dimandata ed a fare nuovo assegno tra un termine, scorso il quale fossero astretti i debitori al pagamento dei due capitali; Cuomo appellò sostenendo non potersi ammettere la purgazione della mora, ma di doversi senza distinzione rescindere i due contratti; l'appello fu rigettato nel 1809 ed i debitori ebbero altro termine per purgare la mora e fare nuovo assegnamento, locchè realizzarono col detto istrumento del 1810; ferme rimanendo le cautele contenute nei precedenti due istrumenti del debito. Non osta adunque quanto la gran corte immaginò che per fatto di Cuomo i suoi crediti, non erano stati esatti, giacchè egli non perchè non voleva, ma perchè nol poteva non venne ad esigerli.

« Che nel 29 marzo 1814 poi fu dimandata la rescissione dei contratti per nuovi attrassi, ed i contratti furono rescissi con decisione del 5 agosto 1815 epoca in cui si deve ritener nata l'azione in Cuomo per la ripetizione dei suoi crediti, e da dett'epoca fino a novembre 1841, in cui fu introdotto il giudizio dal signor Fanelli per dichiararsi prescritta l'ipoteca, non essendo compiti i trent'anni necessari per prescrivere, l'invocata prescrizione non poteva ammettersi.

« Osserva che, quando anche si volesse imputare Cuomo di non aver agito per la ricognizione della ipoteca contro il terzo possessore Fanelli, nessuna pruova si è fatta ch'egli avesse saputo il passaggio dell'immobile nelle sue mani, ed in conseguenza è a ritenersi nell'impossibilità di agire, essendo nella perfetta inscienza che l'immobile gravato dall'ipoteca era passato in alieno dominio.

« Osserva che, giusta le sue difese presentate in giudizio, conoscendo Fanelli che la palude era soggettata al privilegio delle doti delle figliuole del fidecommittente de Martino impresso su i beni gravati, che si erano estinte coi capitali dati da Cuomo ad annua rendita, risultava la prova della mala fede, la quale giustificata era anche di pregiudizio alla pre-

scrizione del dominio, giusta la rammentata prammatica *de praescriptionibus*.

« La gran corte adunque che allontanandosi da tali principî, e violando la suddetta prammatica e l'art. 2163 delle leggi civili, ritenne prescritta l'ipoteca del signor del Duca in favore del terzo possessore sig. Fanelli, è incorsa nella censura della corte regolatrice. »

Vedi il § III agli articoli 2123, 2133 e 2134.

§ IV.

DRITTO PATRIO.

Vedi il § IV agli articoli 2123 e 2134.

§ V.

DRITTO ROMANO.

1. Leg. 3, § 3 *cod. comm. de legat.* così concepita:

« Sin autem sub conditione, vel sub in« certa die fuerit relictum legatum vel fidei« commissum universitatis, vel speciale, vel « substitutione, vel restitutione: melius quidem « faciet heres, si et in his casibus caveat ab « omni venditione, vel hypotheca, ne se gra« vioribus oneribus evictionis nomine supponat. « Sin autem avaritiae cupidine propter spem « conditionis minime implendae, ad venditio« nem, vel hypothecam prosiluerit: sciat quod « conditione impleta ab initio causa in irritum « devocetur: et sic intelligenda est quasi nec « scripta, penitus fuerit celebrata: ut nec usu« capio, nec longi temporis praescriptio contra « legatarium, vel fideicommissarium procedat. « — Quod similiter (obtinere) censemus in hu« jusmodi legatis sive pure, sive sub die cer« to, sive sub conditione, sive sub incerta « die relicta sint. Sed in his omnibus casibus « legatario quidem, vel fideicommissario omnis « licentia pateat rem vindicare, et sibi adsi« gnare, nullo obstaculo ei a detentoribus op« ponendo. »

2. Leg. 16 ff. *de fundo dotali*; leg. 30 cod. *de jure dotium*.

Sono anche osservabili le seguenti leggi:

Leg. 25 ff. *de stipulatione servorum*.

Leg. 7, § 4 cod. *de praescript. 30 vel 40 annorum*.

Leg. 30 cod. *de jure dotium*.

Vedi per tutt'altro il § V agli art. 2123, 2133 e 2134.

ARTICOLO 2164.

La prescrizione non corre contra l'erede beneficiato riguardo ai crediti che à contro l'eredità — Essa corre contro una eredità giacente, quantunque non provveduta di curatore.

ARTICOLO 2165.

La prescrizione corre ancora, durante i tre mesi per far l'inventario, ed i quaranta giorni per deliberare.

Ravvicinamento.

Vedi gli articoli 464, 719, 730 e seg., 712, 1422 e 2163 leggi civili.

§ I.

OSSERVAZIONI.

In quanto alle successioni la prescrizione non è sottoposta a regole particolari. — L'erede è immediatamente investito, pel noto principio che *il morto impossessa il vivo*, di tutt'i dritti, le ragioni e le azioni del defunto; per lo che non essendovi interruzione, la prescrizione seguita a decorrere come se fosse esistente il defunto (1). E questa continuità opera del pari se l'erede non sia conosciuto: il *dritto* non s'interrompe; e col *fatto* verificato della persona dello erede si ricongiungono i periodi — Ed i terzi sono sempre saldi nello esperimento dei loro dritti — Epperò la legge con poco accorgimento suppone il *principio* che accenna solo nel caso della eredità giacente, comma 2° dell'art. 2164, mentre la eccezione lo produce nel comma 1°; questa inversione non è logica — L'altra ipotesi sul *principio* si legge nell'articolo 2165. Quindi dovrebbero questi due articoli essere così disposti riunendosi in uno:

« Art. 2164. La prescrizione corre con-

(1) Vedi Delvincourt tom. 2, pag. 204 e 205; Duranton tom. 21, numeri 315 e seguenti; Troplong sugli articoli; Merlin *Rép.* sez. 1, § 7.

tra una eredità giacente, quantunque non provveduta di curatore.

« Corre ancora durante i tre mesi per far l'inventario ed i quaranta giorni per deliberare.

« Essa non corre contro l' erede beneficiato riguardo ai crediti che à contro l' eredità. »

Così stabilita la redazione dei due articoli, si avrebbe una più chiara intelligenza di essi — In massima si darebbe per dimostrato quello che non si esprime, cioè la continuità del dritto tra il defunto e l' erede—Si applicherebbe questo principio all' eredità giacente, perchè l' erede non ancora noto non è che non esista; e così starebbe l' aforismo legale che *il morto impossessa il vivo* — Si applicherebbe il principio medesimo della continuità nel caso del termine per far l' inventario e per deliberare; imperocchè se il designato erede gode del beneficio di questo termine, non si esclude nel rapporto della eredità la non interruzione dei dritti e doveri che dalla stessa promanano — Sicchè a fronte di questa regola, si troverebbe la sola eccezione nel caso dello erede beneficiato, in quanto è relativo però alla successione e non ai terzi, ed eccone la ragione: Ai termini dell' art. 719 n. 2 à egli il dritto di non far confondere col mezzo dell' inventario i suoi beni proprî con quelli della eredità, e di conservare contro della stessa la facoltà di chiedere il pagamento dei suoi crediti — Da ciò la conseguenza di lasciarsi libera la di lui azione contro la successione, azione che avrebbe potuto esercitare altresì facendo nominare un curatore all' inventario; ma senza ricorrersi a questo rimedio dispendioso per la massa, l' erede beneficiato nel dare il conto, agirebbe altresì nel suo interesse, conservando come imprescrittibili i suoi dritti, appunto perchè riunendosi in lui *actio et passio*, dovrebbe convenire se stesso per evitare la perdita di essi nel caso in cui dovesse la prescrizione correre anche contro di lui.

§ II.

ATTI DEL GOVERNO.

Vedi il § II agli art. 2125 e seguenti.

§ III.

GIURISPRUDENZA.

1. La prescrizione contro una dimanda di nullità di un atto consentito in favore di un coerede dall' autor comune, non può cominciare a decorrere in quanto agli altri eredi che dal giorno dell' apertura della successione —*Jour. du Pal.* Metz 22 maggio 1817.

2. La prescrizione non corre tra gli eredi durante la indivisione —*Jour. du Pal.* Cass. 9 maggio 1827; Limoges 31 maggio 1831.

Vedi per tutt' altro il § III agli art. 2125 e seguenti.

§ IV.

DRITTO PATRIO.

Vedi il § IV agli art. 2125 e 2134.

§ V.

DRITTO ROMANO.

Vedi la leg. 22, § 11 cod. *de iure deliberandi*.

Vedi per tutt' altro il § V agli art. 2 125 2133 e seguenti.

CAPITOLO V.

DEL TEMPO NECESSARIO PER PRESCRIVERE.

SEZIONE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI.

ARTICOLO 2166.

La prescrizione si calcola a giorni e non ad ore.

ARTICOLO 2167.

Si acquista quando è compito l'ultimo giorno del termine.

Ravvicinamento.

Vedi gli articoli 2125, 2134 e 2168 leggi civili.

§ I.

OSSERVAZIONI.

La prescrizione non è compinta che nel momento in cui l'ultimo giorno del termine fissato per raggiungere il periodo determinato dalla legge non sarà scorso — Per massima la nostra legislazione non à riguardo al calcolo delle ore nel computo dei termini, meno nel caso della perenzione tra più che la producono nello stesso giorno ed in pochi altri casi peculiari — È ciò un equo provvedimento; imperocchè sarebbero troppo incerti sotto tale riguardo i dritti delle parti messi alla discrezione di una pruova così fragile — Di vero è canone legale che più fatti giuridici che si riportano alla stessa giornata si reputano coesistenti: si suppone che siansi prodotti nel medesimo istante, di modo che attribuiscono in generale i medesimi dritti e doveri, senza farsi distinzione dell'incominciamento nel mattino o nella sera (1). Questo principio dovrebb' essere in ispecialità applicato in tutto il suo rigore alla presunzione legale che serve di fondamento alla prescrizione — Sicchè la prescrizione non è acquistata appieno, come dichiara l'articolo 2167, che quando l'ultima ora dell'ultimo giorno del termine avrà operata la intera sua rivoluzione — Laonde il giorno non può essere alterato: esso si computa dalla mezzanotte alla mezzanotte; per modo che per calcolarsi il termine *a quo* pel periodo incipiente della prescrizione, bisogna contare la prima mezzanotte che segue il fatto al quale vuolsi attribuire questo beneficio, e da tale punto incomincerebbe il termine utile — Come del pari per aversi il termine *ad quem* secondo il pensiero del legislatore nel dettare il suddetto articolo 2167, la intera rivoluzione dell'ultimo giorno si ottiene alla mezzanotte immediata allo stesso giorno. Con ciò si rileva di leggieri la ragione della legge, che respinge il calcolo *ad horas* — Se qualunque fatto nello stesso giorno non è compinto all'istante, ma nella mezzanotte imminente, è frustraneo indagare le diverse ore del giorno: tutte vanno simultaneamente ricongiunte al medesimo iniziamento della mezzanotte — Un esempio rischiarerà tutto — Fingasi che il fatto capace a dare principio ad un termine di prescrizione sia avvenuto nel corso della giornata del 12 luglio 1862; il periodo utile in tal caso incomincerebbe nella mezzanotte che dà nascimento al giorno 13, e se per ipotesi si trattasse della prescrizione di un mese, si compirebbe la prescrizione nella mezzanotte del 12 luglio — In tal guisa sarebbe spiegata la

(1) Sono uniformi Delvincourt tom. 2, pag. 202; Duranton tom. 21, numeri 336 e seguenti; Troplong sugli articoli; Pothier n. 102 *Prescrizione*; Vazeille n. 320.

intelligenza delle parale del cennata art. 2167 così espresse *quondo è* COMPITO *l' ultimo giorni del termine* — Questa esempia circa il periodo *a quo* e quella *od quem* è sufficiente per qualunque specie di prescriziane — Sala è da rimarcarsi il principio ara inconcussa che per le prescriziani calcalabili a mesi, debba starsi al *calendario gregoriono*, che camputa tutti i mesi di giorni trenta senza aver riguardo alla loro ineguaglianza — L' esempio proposto adunque risponde molto bene allo spirito infarmante della legge ed alla parole di Ulpiano, allarchè diceva: *In usucapionibus non a momento ad momentum, sed* TOTUM POSTREMUM DIEM *computamus*.

Spiegati can tale chiaraveggenza questi due articoli, diremo ara il perchè il nastra legislatare non ritenne nella redazione delle nuove leggi l' art. 2261 del codice di Francia casì cancepito — « Nelle prescrizioni le quali si « compiana in un certa numera di giorni, i « giorni complimentari sana contati — Nelle « altre che si campiono a mesi, quella di frut« tidara comprende i giorni camplimentari. » Questo articalo adunque stabiliva due ipotesi, di computarsi i giarni *feriati*, di nan farsi calcalo della ineguaglianza dei mesi — Il nostra legislatare non ripartò nelle nostre leggi nuove questa articolo — Mativo di dubitare nella giurisprudenza di una cantraria intelligenza ai due principi ritenuti nel detto articolo—Ma nai ritenghiama, che essendo appunto essi troppa canformi alle nastre osservanze, fu creduta inutile farmarsene un canane espressa di legge — Di vero il *calendario gregoriano* ben risalveva un principio, e molto meglio risolveva l' altro l' articala 2166, che la prescrizione si calcala a *giorni*, il che esclude qualsiasi eccezione interruttiva dei giorni feriati o altro.

§ II.

ATTI DEL GOVERNO.

Vedi il § II agli art. 2125, 2133 e 2134.

§ III.

GIURISPRUDENZA.

1. Per la perenziane debbana asservarsi le medesime norme? —No—La prescriziane progredisce *ope legis* — La perenziane richiede il fatto dell' uama; art. 492 prac. civ. — Dunque cra necessaria per questo rimedio di pracedura calcolarsi anche le *ore*, patendo avvenire che più dimande si cumulassero nella stesso giorno, a che la interruzione avveuisse nel giarno medesima, ma in un' ora precedente alla dimanda di perenzione.

2. Nel conflitto di due atti per perenzione e per sospensiane, e non conoscendosi l' ora dei due, nel dubbio nan deve darsi luogo a perenziane.

Arresto della corte suprema di giustizia del 6 settembre 1839.

Vedi per tutt' altra il § III agli articali precedenti.

§ IV.

DRITTO PATRIO.

Vedi il § IV agli articoli 2125, 2133 e 2134.

§ V.

DRITTO ROMANO.

È asservabile la legge 15 ff. *de diversis temporalibus praeseript. et de acecssionibus possessionum* casì concepita:

In usucapione ita servatur, ut etiam si minimo momento novissimi diei possessa sit res, nihilominus repleatur usucopio, nec totus dies exigitur ad explendum constitutum tempus.

Accessio *possessionis fit non solum temporis, quod apud eum fuit, unde is emit: sed et qui ei vendidit, unde tu emisti. Sed si medius aliquis ex auctoribus non possederit, praecedentium auetarum possessio non proderit, quia conjuncta non est: sicut nec ei qui non possidet, auetoris possessio accedere potest.—Item adjiciendum est, unde emisti aut unde is emit, eui tu emendum mandaveras et quod apud eum qui vendendum mandavit: quod si is quoque eui mondatum erat, alii vendendum mandaverit, non aliter hujus qui postea mandaverat, dandom accessionem Labeo ait quam si idipsum dominus ei permiserit.— Sed et si a filio vel servo rem emero, aeeessio temporis, et quo apud patrem aut dominum fuit, ita donda est mihi, si aut voluntate patris dominive aut cum administrationem peculii haberet, vendidit.—Item danda est accessio cum eo quod apud pupillum fuit, a cujus tutore, cum is tutelom ejus admnistraret, emisti. Idemque in eo qui a euratore pupilli furiosive emerit, servandum est: et si ventris nomine, aut ejus quoe rei servandae causa in possessione esset, dotis suae nomine diminutio facta sit: nam id quoque temporis accedit.—Hae autem aecessiones non tam late accipiendae sunt, quam verba eorum patent: ut etiomsi post venditionem traditionemque rei traditae apud venditorem res fuerit, proficiat id tempus emptori: sed illud solum quod ante fuit, licet venditionis tempore eam rem venditor non habuerat. — Ei cui heres rem hereditariam vendidit, et heredis tempus, et defuncti debet accedere.*

Vedi per tutto il dippiù il § V agli articoli 2125, 2133 e 2134.

SEZIONE SECONDA

DELLA PRESCRIZIONE DI TRENT' ANNI.

ARTICOLO 2168.

Tutte le azioni tanto reali, quanto personali, si prescrivono col decorso di 30 anni, senza che colui che allega tal prescrizione sia tenuto ad esibirne un titolo, o che gli si possa opporre veruna eccezione per causa di mala fede.

ARTICOLO 2169.

Dopo ventotto anni dalla data dell'ultima scrittura il debitore di una rendita può essere astretto a somministrarne a proprie spese una nuova al suo creditore, o a quelli che abbiano causa da lui.

ARTICOLO 2170.

Le regole della prescrizione sopra altri oggetti diversi da quelli indicati nel presente titolo, sono spiegate nei loro luoghi particolari.

Ravvicinamento.

Vedi gli articoli 633, 891, 1076, 1187, 1201, 1292, 1781, 2125, 2134 e seguenti, 2142 e seguenti, 2148 e seguenti, 2157 e seguenti e 2187 leggi civili.

§ I.

OSSERVAZIONI.

Dopo di avere lungamente discorso nel comento all'articolo 2125 leg. civ. tanto filosoficamente che istoricamente della prescrizione e delle sue fasi, sarebbe una ripetizione inutile il ritornare in questo luogo sul già detto. — Entreremo quindi defilati nella disamina della più lunga prescrizione, secondo la nostra legislazione, rimettendo la parte analitica e sintetica della materia in generale al detto fonte cui rimandiamo il lettore.

Diciamo dunque, che la prescrizione dettata da necessario bisogno sociale, e tendente a confermare i dritti di proprietà e di contrattazioni, se non è nella sua essenza un *dritto*, una *verità*, un *precetto*, è nondimeno un *beneficio*, una *presunzione*, un *rimedio*, e se voglia abusarsene, ripeteremo con Goupil-Prefeln *la morale è per la virtù, la legge è per la pace* (1). Sicchè conosciutasi la importanza indispensabile di stabilire a favore del possessore una presunzione contro della quale non potesse essere ammessa alcuna eccezione, e fosse anche quella risultante da mala fede, venne fissato il termine di anni trenta come quello che *humano generi profunda quiete prospexit*.

L' art. 2168 è dunque complessivo di ogni sorta di prescrizione *sia reale sia personale*; ed in ciò, come abbiamo fatto rimarcare nel fonte accennato, anche vi corrisponde la leg. 3 cod. *de praescr. 30 vel 40 ann.* di Giustiniano così espressa: *sicut in res speciales, ita de universitate AC PERSONALES ACTIONES ultra triginta annorum spatium non protendantur*. Ecco dunque che con un canone unico e solo, bandite ogni altra più lunga prescrizione fino a quella privilegiata della centenaria (2), tutto finisce oltre gli anni 30. E tutto ciò che esiste di poi si presume di aver sempre esistito; di maniera che colui che è dopo un decorrimento siffatto compulso, respinge ogni

(1) Veggansi le nostre osservazioni all'art. 2125.

(2) Veggasi il comento al soddetto art. 2125.

azione, e per esso non vi è bisogno di altra dimostrazione che il possesso trentennale, il quale à la efficacia e l' autenticità istessa di ogni altro titolo scritto ed inconcusso. In fatti la legge non suppone tanta negligenza da lasciarsi trascorrere un termine sì lungo senza reclamazione alcona. E la persona stessa contro della quale si compie questo periodo par che riconosca col suo silenzio di mancare di ogni dritto, o di avervi rinunziato, o di aver ratificato il contratto costituito colla prescrizione; in ogni caso si presume aver egli ricevnto il prezzo della sua rinunzia, prezzo di cui il possessore è dispensato di presentarne la quietanza, tosto che avrà prescritto la liberazione. Ed anche sotto la influenza di questa legale presunzione *iuris et de iure*, il *vizio* del possesso viene coverto col trentennio; sicchè nel possessore qualunque siasi ed anche di mala fede sono riunite tutte le condizioni richieste dall' art. 2135, regolarizzandosi coll'opera del tempo il suo possesso mercè una interversione di titolo, ed imputando solo a se stesso il legittimo proprietario di essersi lasciato in tal guisa spogliare di ogni suo dritto sulla cosa prescritta.

Ecco dunque come chiaro si presenta il fine e lo scopo dell' art. 2168. Epperò potendo avvenire che senza incolpare di negligenza il creditore, fosse costui eluso dalla mala fede di un debitore di rendita annuale, come sarebbe di censo consegnativo o riservativo, occultando le quietanze che avrebbe nelle sue mani, e sostenendo non ostante i pagamenti regolarmente fatti di avere prescritto col trentennio; ad ovviare a simile inconveniente, la legge coll' articolo 2169 faculta il creditore ad astringere il suo debitore dopo 28 anni dalla data dell' ultima scrittura a somministrarne una nuova a spese di quest' ultimo. E su di ciò è utile avere sott' occhio il rescritto del 10 febbraio 1838 ed altri atti del governo, che sono riportati nel seguente paragrafo, in maggior chiarimento della materia.

È indubitato che non ostante l' opera profittevole del debitore, avrebbe sempre il creditore il dritto di far valere le sue ragioni. Ma siccome i titoli di quietanze che potrebbero constatare i pagamenti fatti facilmente sarebbero nelle mani dello stesso debitore; così la legge provvidamente à col cennato articolo 2169 offerto nna novella guarentigia al creditore contro gli agguati insidiosi del suo rendente, senza che fossero menomati tutti gli altri dritti da esperimentare ed ogni altro mezzo di cautela onde prevenire simile inconveniente.

Quid dell' art. 2170? In esso si contiene una spiegazione non relativa a ciò che trattasi in questa sezione, ma in generale al titolo del quale ci occupiamo; e dichiara che le regole della prescrizione sopra altri oggetti diversi da quelli indicati nel titolo in esame, sono spiegate nei loro luoghi particolari. Quali essi sono? Eccoli:

1° Prescrizione decennale stabilita dall' articolo 1258 per tutte le nullità o rescissioni relativamente alle quali la legge non à determinata altra prescrizione;

2° Prescrizione anche decennale stabilita dall' articolo 398 relativa ad ogni azione che il minore divenuto maggiore o l'interdetto restituito nei suoi dritti o i loro eredi ed aventi causa possono esercitare contro i loro tutori pel fatto della tutela;

3° Prescrizione di tre mesi disposta dall' art. 1726 relativa al richiamo contro la lesione patita da un socio nella determinazione delle quote rispettive;

4° Prescrizione di un anno stabilita dall'articolo 1468, per l'azione per supplemento del prezzo nel favore del venditore, e di diminuzione di esso nel rapporto del compratore;

5° Prescrizione di due anni preveduta dall'art. 1522 per la dimanda in rescissione per causa di lesione oltre la metà di una vendita;

6° Prescrizione di tre anni nel caso degli art. 728 e 800, relativamente all'azione dei creditori nella liquidazione dei conti della eredità del loro debitore, e del dritto di esercitarsi le ragioni creditorie sugli effetti mobili della eredità dello stesso;

7° Prescrizione quinquennale preveduta dall' articolo 806 sulla garentia per la solvibilità di un debitore di rendita;

8° Prescrizione anche quinquennale nel caso dell'articolo 1506 sulla facoltà della ricompra; il che per altro è più precetto di legge che prescrizione;

9° Periodo obbligatorio non oltre il quinquennio per la divisione delle eredità; articolo 734;

10° Prescrizione annale prevista dall' articolo 882 per dimandare la risoluzione di una donazione per causa d' ingratitudine.

11° Finalmente periodo imprescrittibile pel figlio per richiamo di stato; art. 250.

Oltre tutte queste diverse specie di prescrizioni, ve ne sono altre, delle quali faremo menzione nelle seguenti sezioni.

Vedi per tutt'altro i paragrafi che seguono.

§ II.

ATTI DEL GOVERNO.

1. Rescritto del febbraio 1838:

« La disposizione dell'art. 2169 non com-

prende i canoni enfiteutici.—Non comprende i crediti a tempo determinato, e non è necessaria tale disposizione quando esista qualunque documento che interrompe la prescrizione. »

2. Decreto del 12 novembre 1838:

« Veduti i decreti de' 20 giugno 1809 e dei 17 gennaio 1810; veduto l' art. 2169 delle leggi civili sulla rinnovazione de' titoli di rendita;

« Veduta la sovrana risoluzione de' 17 febbraio del corrente anno per la spiegazione autentica di cotesto art. 2169;

« Veduta l'altra sovrana risoluzione de' 17 agosto di questo medesimo anno sull'applicabilità, in fatto di rinnovazione, della precedente risoluzione alle decime ed altre prestazioni su' terreni ex-feudali, della provincia di Lecce;

« Veduto il decreto de' 4 febbraio 1828 sulla forma della citazione per editto nelle azioni possessorie per esazione di terraggi, decime o prestazioni prediali di ogni sorta, quando i coloni da convenirsi in giudizio fossero cinque di numero o più in un fondo solo, o in parecchi fondi di un medesimo comune;

« Vedute le suppliche umiliate al nostro real trono, colle quali i possessori di decime ex-feudali, di terraggiere, o altre prestazioni, in conseguenza de' cennati decreti de 20 giugno 1808 e de' 17 gennaio 1810 hanno implorato alcun provvedimento per assicurare il correlativo loro dritto di esazione ne' rapporti del riferito art. 2169 e delle cennate sovrane risoluzioni, facendo particolarmente rilevare essere assai prossimo il compimento dei trent'anni dalla osservanza del sistema legislativo in vigore, esteso risultare il numero di tali debitori; non di rado pei metodi invalsi di esazione essere ignoti o incerti i nomi dei medesimi;

« I diritti che posson legittimamente competere, ed i principi di buona fede richiamando la garentia della legge;

« Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

« Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

« Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

« Art. 1. A solo ed unico oggetto d'interrompere la prescrizione per la esazione dei terraggi, decime ed altre prestazioni prediali nascenti da sentenze eseguite dalla commissione feudale, o da ordinanza di commessari ripartitori, o da titoli non contradetti, basterà fare una citazione per editto per ciascun comune, la quale indicherà soltanto il titolo donde la detta esazione è causa, senza obbligazione di enunciarvi i nomi de' coloni, e le particolari proprietà sulle quali si esigono le prestazioni anzidette. Tale citazione sarà notificata colle formalità prescritte dal decreto de' 10 febbraio 1828, salve solamente quelle alle quali viene derogato col presente decreto.

« La citazione medesima sarà affissa ancora alle porte delle rispettive parrocchie di ciascun comune e ne'sei giorni che la citazione, dovrà rimanere affissa, dovrà contenersi per necessità un giorno di doppio precetto.

« Il nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto. »

§ III.

GIURISPRUDENZA.

1. Legge amministrativa de' beni dello stato del 30 gennaio 1817:

« Sarà formato a tutto febbraio del corrente anno da tutt' i direttori de' reali demani un quadro de' debitori dell' amministrazione per rendite costituite di ogni natura, canoni, prestazioni ed annualità di capitali, compresi nelle rispettive direzioni. Detto quadro conterrà: 1° il numero d' ordine; 2° il nome, cognome e domicilio del debitore; 3° l' epoca del contratto, il nome del notaio o altro uffiziale stipulatore; 4° la qualità del canone, prestazione o annualità dovuta; 5° il fondo o capitali pel quale è allogata l' annua rendita, una colla pervenienza di essa al real demanio; 6° le scadenze de' pagamenti; 7° il numero delle annate arretrate. Art. 57. In mancanza di titoli espressi, il possesso in cui il demanio o i di lui autori trovavansi nell' anno 1806 di esigere le dette rendite, e la pruova dell' esazione effettuata dopo l'anno 1806, varrà per titoli; salva al debitore ogni eccezione diretta a provare l' inesistenza o l' annullamento del medesimo. 58. In mancanza di titoli espressi, come sopra, il direttore dei demani enuncierà detto possesso, ed i fatti o documenti, da'quali egli lo ha rilevato. 59. Ciascun direttore dopo redatto in tal forma il quadro, lo passerà all' Intendente della provincia, il quale darà le disposizioni opportune onde al medesimo sia dato la maggiore pubblicità possibile. L' intendente, a cura e diligenza del direttore, ne spedirà le copie estratte a tutt' i sindaci de' comuni della provincia trascrivendo in ciascuna copia i soli nomi di quei debitori che ànno domicilio in ciascun comune. I sindaci dovranno pubblicarle nelle forme usitate per gli atti del governo, e tenerle affisse sulle porte della casa comunale per lo spazio di venti giorni. L'adempimento della suddetta formalità sarà fatto contestare con

un processo verbale del sindaco vistato dal giudice di pace. — Per que' debitori i quali non domiciliano nella provincia, la copia estratta del quadro sarà comunicata per mezzo del giudice di pace al di loro rappresentante. — Per coloro i quali non hanno domicilio nella provincia, e non hanno rappresentante, la particola del quadro sarà pubblicata per mezzo del giornale d'intendenza, e notificata a cura del direttore al regio procuratore del tribunale di prima istanza della provincia. 60. Tra lo spazio di giorni quindici per coloro che hanno domicilio nella provincia; di giorni trenta per coloro che domiciliano altrove, ma sono rappresentati nella provincia; e di giorni quaranta per coloro che nè hanno domicilio nella provincia, nè vi è che li rappresenti, salvo i termini indicati nell'art. 69 cod. pr. (164 p.c.) per coloro che dimorano fuori dell'Italia, ma in Europa o fuori di Europa al di qua o al di là del Capo di Buona Speranza; il debitore portato nel quadro e che si crede leso nei suoi diritti, dovrà produrre i suoi richiami appoggiati a' motivi di fatto o di dritto contro la iscrizione del suo nome nel quadro, con una opposizione notificata all'intendente, e portante costituzione di patrocinatore ed appuntamento a giorno fisso, il quale non potrà eccedere quello dalla legge determinato. 61. Le opposizioni suddette saranno discusse e giudicate da' rispettivi tribunali di prima istanza (trib. civ.) delle province, ove i crediti sono esigibili, come ne' giudizi di sommaria esposizione, e senza il rimedio dell'opposizione ove per la somma possa aver luogo l'appello; nel quale caso presso la corte si agirà col rito medesimo di sopra stabilito. 62. Scorsi i termini come sopra prescritti, i nomi di quei debitori i quali non hanno prodotto alcun richiamo, saranno riportati sopra un ruolo diffinitivo; ed in ragione che saranno giudicati i richiami prodotti, vi si riporteranno i nomi di coloro, de' quali i richiami sono stati giudicati per la somma del debito riconosciuta legittima. 63. I nomi di coloro de'quali i reclami sono stati giudicati ed ammessi saranno trascritti sopra un altro ruolo, di cui copia sarà rimessa all'amministrazione generale colle sentenze e decisioni de'tribunali o delle corti. 64. I ruoli diffinitivi saranno dichiarati esecutori con ordinanza che in piè de' medesimi sarà apposta dall' intendente della provincia; una seconda spedizione di essa sarà conservata nel burò dell' intendenza, ed una ne sarà rimessa alla direzione generale. 65. Saranno parimenti esecutori: 1° gli estratti di detto ruolo diffinitivo, che i direttori spediranno ai rispettivi ricevitori ove portino, oltre la firma del direttore, quella dell' intendente della provincia; 2° gli estratti che i ricevitori de' demani spediranno alle autorità competenti, o consegneranno agli uffiziali ministeriali per la loro esecuzione, ove portino, oltre la firma del ricevitore, quella del giudice di pace del luogo di residenza del ricevitore. 66. Sono dichiarati egualmente esecutori: 1° tutt' i contratti di aggiudicazione di affitti, e di vendita di generi, di mobili, semoventi, e prodotti forestali consumati avanti le autorità amministrative, previo incanto pe' beni appartenenti, e per quelli a qualunque titolo affidato all' amministrazione de' demani; 2° i contratti di affitto e di aggiudicazione la di cui conchiusione è permessa agli agenti di detta amministrazione senza la formalità delle subaste; a condizione però che i medesimi debbano essere vistati dalle autorità amministrative che avrebbero dovuto presedere agl' incanti, se questi avessero avuto luogo. »

2. Decreto del 19 novembre 1817:

« Sono applicabili a' comuni ed agli stabilimenti di beneficenza le disposizioni dell'art. 24 del regolamento annesso al decreto del 19 dicembre 1816 (1). Il ruolo de'titoli da rinnovarsi in collettiva sarà discusso, e dichiarato esecutivo dal consiglio d' intendenza, intesi gl' interessati; salvo alle parti il dritto di adire l' autorità competente qualora sorgesse quistione sulla natura ed esistenza del debito. »

3. Decreto del 3 febbraio 1818: — Estende le disposizioni del precedente decreto agli stabilimenti di pubblica istruzione, cessionari del demanio.

4. Rescritto del 2 giugno 1819:

« S. M. ha risoluto che le disposizioni vigenti sulla rinnovazione de'titoli de'comuni e de' luoghi di beneficenza sieno applicabili pei debitori dei monti frumentari. — S. M. ha inoltre risoluto che a tutte queste disposizioni sia aggiunta ancora la ritualità d' intimarsi individualmente ne' rispettivi domicili de' debitori la nota dei debiti liquidata e classificata da' decurionati, pria di affiggersi in ciascun comune. Così i debitori avvertiti della rinnovazione de' titoli non potranno addurre alcun motivo d' ignoranza, ed il loro silenzio dovrà presumersi imprescrittibilmente effetto della ricognizione dei crediti che contro di essi son reclamati. »

(1) Art. 24. Gli amministratori di ciascuno stabilimento faranno fra tre mesi rinnovare i titoli dei censi, che lo stabilimento possiede. Ad oggetto che nè l' amministrazione creditrice, nè i debiti de'censi siano gravati di spese di stipula e di registratura, a questo riguardo, potranno i detti titoli esser rinnovati in collettiva; e il ruolo dei medesimi sarà discusso e dichiarato esecutivo dalla commissione temporanea eretta per esaminar lo stato discusso del corpo municipale.

5. Decreto del 2 maggio 1823:

« 1. Nel termine di due mesi a contare dalla pubblicazione del presente decreto, tutt'i titolari di mense e benefici che costituivano il patrimonio del già monte frumentario, e delle badie, e dei benefici di regio patronato, che nelle vacanze debbono ricadere alle rispettive amministrazioni diocesane medesime, formino un quadro de' debitori della rispettiva mensa, badia, o beneficio, per rendite costituite di ogni natura, canoni, prestazioni ed annualità di capitali, che siono stati compresi ne' quadri pubblicati dal demanio in virtù del decreto dei 30 gennaio 1817. — Detto quadro conterrà: 1° il numero d'ordine; 2° il nome, cognome e domicilio del debitore; 3° l'epoca del contratto, il nome del notaio o altro uffiziale stipulatore; 4° la qualità del canone, prestazione o annualità dovuta; 5° il fondo o capitale sul quale è allogata l'annua rendita; 6° le scadenze dei pagamenti; 7° il numero delle annate arretrate. — 2. Ciascun amministrazione diocesana dopo essere scorso il termine prefisso nell'articolo precedente riunirà in un sol quadro generale nel periodo di un altro mese, i nomi de' suddetti debitori dati in nota da' vari titolari di mense, badie e benefici, aggiungendovi quelli appartenenti a mense, badie e benefici che attualmente si trovano nella sua gestione, con tutte le indicazioni espressate nel suddetto precedente articolo.—3. In mancanza di titoli espressi, il possesso in cui il titolare o il di lui predecessore trovansi nell'anno 1806 di esigere le dette rendite, o la pruova della esazione effettuata dopo l'anno 1806, varrà per titolo; salvo al debitore ogni eccezione diretta a provare l'inesistenza o lo annullamento del medesimo.— 4. In mancanza di titoli espressi come sopra, i titolari e le amministrazioni diocesane enunceranno detto possesso, ed i fatti o documenti dai quali lo abbiano rilevato. — 5. Ciascuna amministrazione diocesana dopo redatto in tal forma il quadro, lo passerà all'intendente della provincia, il quale darà le disposizioni opportune onde al medesimo sia data la maggiore pubblicità possibile.—L'intendente, a diligenza delle rispettive amministrazioni diocesane, ne spedirà le copie estratte a tutt' i sindaci de' comuni della provincia, trascrivendo in ciascuna copia i soli nomi di que' debitori che hanno domicilio in ciascun comune.—I sindaci dovranno pubblicarle nelle forme, usitate per gli atti del governo, e tenute affisse sulle porte della casa comunale per lo spazio di venti giorni.—L'adempimento della suddetta formalità sarà fatta costare con un processo verbale del sindaco vistato dal giudice del circondario.—Per que' debitori i quali non domiciliano nella provincia la copia estratta del quadro sarà comunicata per mezzo del giudice del circondario al di loro rappresentante.—Per coloro i quali non domiciliano nella provincia e non hanno rappresentanti, la particola del quadro sarà pubblicata per mezzo del giornale dell'intendenza, o notificata a cura delle rispettive amministrazioni diocesane al regio procuratore del tribunale civile della provincia. — 6. Fra lo spazio di giorni quindici per coloro che hanno domicilio nella provincia, di giorni trenta per coloro che domiciliano altrove, ma sono rappresentati nella provincia, e di giorni quaranta per coloro che nè hanno domicilio nella provincia nè vi è chi li rappresenti, salvo i termini indicati nell'art. 166 pr. civ. per coloro che dimorano fuori dell'Italia ma in Europa, o fuori di Europa al di qua o al di là del Capo di Buona Speranza, il debitore portato nel quadro e che si crederà leso ne' suoi diritti, dovrà produrre i suoi reclami appoggiati a' motivi di fatto o di dritto contro l'iscrizione del suo nome nel quadro, con un'opposizione notificata all'intendente e portante costituzione di patrocinatore ed appuntamento a giorno fisso, il quale non potrà eccedere quello dalla legge determinato.— 7. Le opposizioni suddette saranno discusse e giudicate da' rispettivi tribunali civili delle provincie ove i crediti sono esigibili; come nei giudizi di sommaria esposizione e senza il rimedio dell'opposizione ove per la somma possa aver luogo l'appello, nel quale caso presso le gran corti si agirà col rito medesimo di sopra stabilito.—8. Scorsi i termini come sopra prescritti, i nomi di que' debitori i quali non hanno prodotto alcun richiamo, saranno riportati sopra un ruolo deffinitivo; ed in ragione che saranno giudicati i richiami prodotti, vi si riporteranno i nomi di coloro de' quali i richiami sono stati giudicati per la somma del debito riconosciuto legittimo.—9. I nomi di coloro de' quali i richiami sono stati giudicati ed annessi saranno trascritti sopra un altro ruolo, di cui copia sarà rimessa all'amministrazione diocesana rispettiva colle sentenze o decisioni de' tribunali o delle corti.—10. I ruoli diffinitivi saranno dichiarati esecutori con ordinanza che in piè de' medesimi sarà apposta dall'intendente della provincia. Una seconda spedizione di essa sarà conservata nell'officio dell'intendente, ed una ne sarà rimessa nell'amministrazione diocesana rispettiva, che avrà cura di rimetterne copia al ministro di stato per gli affari ecclesiastici.—11. Saranno parimente esecutori 1° gli estratti del detto ruolo deffinitivo, che portino oltre la firma del president e della rispettiva amministrazione diocesana ,

quella dell' intendente della provincia; 2° gli estratti che le suddette amministrazioni diocesane spediranno alle autorità competenti, o consegneranno agli uffiziali ministeriali per la loro esecuzione, ove portino oltre la firma del suddetto presidente dell' amministrazione diocesana quella del giudice del circondario in cui risiede l' amministrazione suddetta. »

6. Decreto del 18 ottobre 1824:

« 1. Il termine espresso nel detto art. 56 (decr. 30 gennaio 1817) alla formazione del quadro per parte degli agenti demaniali, dee intendersi non come termine di rigore, in modo che trascorso potesse indurre prescrizione a favore del debitore — 2. In conseguenza dell' articolo predetto tutti i quadri formati dopo il detto termine, pubblicati ed esecutoriati dai rispettivi intendenti dovranno esser valutati come titoli già costituiti a favor del demanio: tutti quelli dopo lo stesso termine formati e non pubblicati, potranno pubblicarsi e rendersi esecutorii; e quando non ancora siano redatti, potranno redigersi, per poi pubblicarsi e munirsi delle solennità necessarie a renderli esecutivi ».

7. Decreto del 27 agosto 1827:

« 1. Il decreto dei 16 ottobre 1809 intorno alla prescrizione dei crediti contro i comuni non è applicabile quando l' azione di credito sia di un luogo pio in faccia ad altro luogo pio — 2. Non sono del pari applicabili fra i luoghi pii di cui l' uno sia creditore dell'altro la disposizione del decreto dei 30 gennaio 1817 sull' uso dei ruoli, dei censi e prestazioni di qualunque natura ».

8. Ministeriale del 20 maggio 1837:

1. Ritiene che per le rendite costituite e segnate soltanto nel ruolo esecutivo e non sostenute da un titolo originario, non possono obbligarsi i debitori a rinnovazione di titoli, giusta l' art. 2169, essendo bastevole il ruolo ai titolari dei benefizii e alle amministrazioni diocesane per essere mantenute nel possesso di esigere in ogni tempo.

9. Ministeriale del 7 ottobre 1837:

Dichiara che essendo la disposizione della legge diretta ad impedire la persecuzione, essa riguarda i debitori di qualunque rendita perpetua; sia censo bollare o riservativo, sia canone enfiteutico.

10. Rescritto del 17 febbraio 1838:

Dichiara inapplicabile ai titoli di canoni enfiteutici l' art. 2169. La mancanza di rinnovazione dei titoli di vendita poi non induce prescrizione per tali circostanze soltanto, talchè anche senza questo atto, rimane integra l' azione del creditore, secondo la legge.

11. Rescritto del 17 agosto 1838 — Richiede la rinnovazione dei titoli di decime ed altre prestazioni sui terreni ex-feudali, le quali per le leggi eversive della feudalità hanno acquistata la natura di censi riservativi secondo il rescritto del 17 febbraio 1838

12. Rescritto del 2 dicembre 1838: — Risolve che le disposizioni de' decreti dei 2 maggio 1823, 19 aprile, 28 giugno e 16 novembre 1824 sieno applicate ed estese alle rendite della stessa natura de' monisteri de' religiosi claustrali dell' uno e dell' altro sesso.

13. Rescritto de' 10 settembre 1841: — Lascia alla decisione de' magistrati le quistioni se sian soggetti alla perenzione le opposizioni a' quadri a' termini de' decreti del 30 gennaio 1817 e 2 maggio 1823.

14. Rescritto de' 7 luglio 1849: — Permette la rinnovazione de' titoli a pro de' luoghi pii mercè de' quadri in collettiva.

15. Rescritto de' 30 aprile 1851: — Approva il parere della consulta che per trascrizione gl' intendenti facciano pubblicare in tutti i comuni delle rispettive province il quadro esistente, già esecutoriato colle norme del decreto de' 30 gennaio 1817 e del 2 maggio 1823 e con la dichiarazione espressa in piedi del manifesto che siffatta pubblicazione si fa unicamente nello scopo della semplice rinnovazione del titolo, ed in conseguenza che non dà luogo a nuove eccezioni; che tale manifesto sia pubblicato secondo le norme prescritte dall' articolo 39 del suddetto decreto e che scorsi i 20 giorni, l' intendente dichiara rinnovato il quadro già anteriormente esecutoriato.

16. Decreto del 14 luglio 1338:

« 1. Il notaio dovrà aggiungere alla specifica di spese ed onorarî prescritta coll' art. 140 della legge de' 23 novembre 1819 la quietanza delle somme che per le une, o per gli altri avrà riscosse dalle parti — 2. L' azione del notaio contro la parte per lo rimborso delle spese o degli onorarî sarà soggetta alla prescrizione di un biennio dalla data della iscrizione dell' atto originale o della copia nel repertorio del notaio. Sono applicabili a' notai gli articoli 2180 e 2181 delle leggi civili ».

§ IV.

DRITTO PATRIO.

Vedi il § IV agli articoli 2125 e 2134.

§ V.

DRITTO ROMANO.

Leg. 3 cod. *de praescriptione triginta vel quadraginta annorum* così concepita:

Sicut in rem speciales, ita de universita-

te, ac personales actiones ultra triginta annorum spatium minime protendantur: sed si qua res, vel jus aliquod postuletur, vel persona qualicunque actione vel persecutione pulsetur: nihilominus erit ogenti triginta annorum praescriptio metuenda. — Eodem etiam (jure in ejus persona valente, qui pignus, vel hypothecam non a suo debitore, sed ab alio (per longum tempus) possidente nititur vindicare. — Quae ergo antea non motae sunt actiones, triginta annorum jugi silentio, ex quo jure competere coeperunt, vivendi ulterius non habeant facultatem: nec sufficiat precibus oblatis speciale quoddam (licet per annotationem) promeruisse responsum, vel etiam (in) judiciis allegasse: nisi allegato sacro rescripto, aut in judicio postulatione deposita, fuerit subsecuta (per executorem) conventio: non secus fragilitate, non absentia, non militia contra hanc legem defendenda, sed pupillari aetate duntaxat (quamvis sub tutoris defensione consistat) huic eximenda sanctioni. Nam cum ad eos annos pervenerint, qui ad sollicitudinem pertinent curatoris, necessario eis similiter, ultrove ut aliis annorum triginta intervalla servanda sunt. — Hae autem actiones annis triginta continuis extinguantur, quae perpetuae videbuntur, non illae, quae antiquis temporibus limitabuntur. Post hanc vero temporis definitionum nulli movendi ulterius facultatem patere censemus, etiamsi se legis ignorantia excusare tentaverit

Vedi per tutt'altro il § V agli articoli 2125, 2133 e 2134.

SEZIONE TERZA

DELLA PRESCRIZIONE DI DIECI E DI VENTI ANNI.

ARTICOLO 2171.

Colui che acquista in buona fede e con giusto titolo un immobile, ne prescrive la proprietà col decorso di anni dieci se il vero padrone abiti nel territorio compreso sotto la giurisdizione della gran corte civile del quale sia situato l'immobile; e col decorso di anni venti, se sia domiciliato al di fuori.

ARTICOLO 2172.

Se il vero padrone abbia tenuto in diversi tempi il suo domicilio nel detto territorio e fuori del medesimo, è necessario per compiere il corso della prescrizione, aggiungere a quel che manca ai dieci anni di presenza, un numero di anni di assenza, che sia doppio di quello che manca per compiere i dieci anni di presenza.

Ravvicinamento.

Vedi gli articoli 475, 1427, 2171, 2172 a 2175 leggi civili.

§ I.

OSSERVAZIONI.

Per la *pace* fu, come dicemmo altrove, ritenuta la prescrizione *longissimi temporis*, cioè la trentennale. — E compiuto questo periodo *humano generi profunda quiete prospexit*. — Per la *sicurezza* di qualsiasi acquisizione venne stabilita la prescrizione di dieci e venti anni, cioè quella che i Romani dicevano prescrizione *longi temporis*, e per essa si otteneva *finis inquietudinis litium* secondo Cicerone. — Or questa specie di prescrizione è stata riguardata come una istituzione civile di pubblico interesse, perchè costituisce un baluardo a' dritti di proprietà. — Essa però protegge soltanto chi è premunito di due requisiti essenziali: *buona fede; giusto titolo* capace a trasferire la proprietà. — Nel primo caso è anche

sufficiente la credenza fiduciosa del compratore che in effetti chi vende sia il vero proprietario; con che ci siamo allontanati dal principio giustinianeo consacrato nella Novella 109, colla quale oltre gli accennati due requisiti esigeva l'altro che il vero proprietario avesse conosciuto quale fosse stato il dritto del prescrivente sulla cosa, senza di che non altra prescrizione richiedevasi che la trentennale; or questo principio, escogitazione del Triboniano, era inconsiderato, perchè veniva sagrificato così l'acquirente di buona fede al proprietario indolente il quale si fosse dimostrato non curante de' suoi dritti.—Questi due requisiti adunque debbono caminare insieme, e se mancasse o l'uno o l'altro, l'acquirente sarebbe immeritevole del presidio della legge, perchè la mancanza del giusto titolo non gli darebbe dritto di affacciare la sua buona fede, nè gli sarebbe lecito per lo contrario di sostenere il titolo quando fosse egli convinto di avere acquistato non dal vero proprietario.—Ma che diremo se il proprietario apparente prima dell'azione revindicatoria dichiarasse di avere fatto un atto nullo?

Se questa dichiarazione nascesse da fatti taciti; niente gioverebbe all'acquirente.—Se poi derivasse da fatti espressi, in costui cesserebbe la buona fede, e non avrebbe altra prescrizione da invocare che la trentenaria.

Per bene intendere lo spirito di questi due articoli conviene studiare innanzi tutto queste nostre osservazioni, tenendo presenti al tempo stesso quelle da noi esposte nel comentare gli art. 2134 e 2135, e nel ricongiungerne le teorie valutarne la sintetica intelligenza.

Venendo poi all'applicazione de' principî esposti ed alle condizioni che legittimano questa specie di prescrizione faremo rilevare poche idee che varranno ad un completo sviluppamento della materia.

Abbiamo detto per massima che l'acquirente prescrive colla decennale quando un giusto titolo traslativo della proprietà e la sua buona fede accompagnano la contrattazione.—Or dimandasi, se un crede rinviene nella successione un immobile che non appartiene al defunto, mentre crede invece di appartenergli si prescrive colla decennale? La risposta è affermativa; imperocchè il *giusto titolo* starebbe nella qualità di *erede*, e la *buona fede* nella credenza che tutto ciò che siasi rinvenuto nella eredità fosse del defunto —A ciò fa eco anche la legge 3 ff. *pro haerede: si haeres sim et putem rem ex haereditate esse quae non sit, posse me usucapere.*

Quid delle servitù? Quando una servitù è del genere di quelle suscettive di acquistarsi colla prescrizione, può anche bene prescriversi con un godimento di dieci o venti anni, purchè concorrano il giusto titolo e la buona fede. — Lo stesso può dirsi dell'usufrutto in rapporto al terzo.

Le vendite consentite dall'erede apparente possono, finchè la prescrizione non è acquistata in favore del terzo acquirente, essere attaccate dal vero crede? Sì —La ragione si è perchè sarebbe violato il dritto di proprietà, se coloro che non ànno sull'immobile che un dritto condizionale o soggetto ad essere risoluto, potessero stipulare senza che nel contratto concorressero le medesime condizioni e la stessa risolvibilità.—Così decideva Toullier n. 298 non ostante il disparere di altri autori che noi disapproviamo.

Quale prescrizione competerebbe all'acquirente contro il venditore che agisse per la risoluzione del contratto per mancanza di pagamento? Quella trentenaria e non la decennale; imperocchè il ritenersi dal compratore *rem et pretium* non lo costituisce certamente in buona fede.

Una sentenza passata in cosa giudicata può servire di base alla prescrizione decennale o vicennale? No, perchè se il giudicato *pro veritate habetur* è una escogitazione della legge, e non garentisce la coscienza; quindi come giustificarsi la buona fede?

La legge al cennato art 2171 parla di *acquisto*, il che in generale equivale alla *compravendita*; or possono in esso comprendersi anche gli atti gratuiti? La locuzione dell'articolo col verbo *acquistare* non escluderebbe il donatario, il quale colla donazione anche *acquista*; ma considerandosi che il donante non potrebbe trasmettere al donatario dritti maggiori che à sulla cosa donata; nè facendosi motto nella legge se la eccezione dell'articolo si possa estendere anche alle donazioni, e per lo contrario parlandosi de' casi della rivocabilità di esse, meno per l'ingratitudine, non si limita tempo in ogni altro caso; non potrebbe per tali ragioni valere che la sola prescrizione *longissimi temporis.*—Quindi la decennale sarebbe circoscritta agli acquisti *a titolo oneroso*, mentre per quelli *gratuiti* sta la massima di dritto del *resoluto iure dantis resolvitur ius accipientis* —Solo il donatario rappresentando il donante potrebbe vantare il dritto di prescrizione che a costui competerebbe, ricongiungendo i periodi tra il primo ed il secondo possesso, e se corresse la decennale o vicennale per l'uno, ben gioverebbe all'altro come suo avente causa.

Passando poi ad esaminare gli articoli circa la durata della prescrizione nel rapporto dei *presenti* e degli *assenti*, ecco in breve le nostre osservazioni:

La disposizione di questi articoli è produttiva de' medesimi effetti tanto se trattasi di prescrizione di dieci anni tra presenti, quanto se trattasi di prescrizione di venti anni tra assenti —Solo possono sorgere de' dubbi circa l'applicazione —Innanzi tutto l'articolo 2171 stabilisce il *decennio* pe' *presenti* ed il *ventennio* per gli *assenti*, perchè un periodo doppio è molto bastevole a far conoscere all' assente per relazione, quello che il presente può verificare da sè in termine più breve — E spiegandone il *quando* si esprime ne' seguenti termini: *se il vero padrone* ABITI *nel territorio compreso sotto la giurisdizione della gran corte civile dentro del quale sia situato l'immobile ec.* — Quale intelligenza convien dare alla parola *abiti?* La legge vuole la *presenzo* per rendersi sensibile al vero padrone il possesso in altri della cosa sua; quindi si serve di una espressione generica, che comprende in se il *domicilio*, la *residenza* ed anche l'*incolato*, e perciò dice SE ABITI, perchè nei diversi casi espressi è sempre certa l'*abitazione* —Ma l'articolo nello spiegare il periodo dell' assenza pel ventennio, cambia locuzione e dice *e col decorso di anni venti se sia* DOMICILIATO *al di fuori* — Or il parlarsi di *domicilio* à fatto sorgere il dubbio, il quale viene riconfermato colle prime parole dell'articolo 2172 così espresse: *se il vero padrone abbia tenuto nei diversi tempi* IL SUO DOMICILIO ec. — Il senso della parola *domicilio* è in legge diverso dal senso della parola *abitazione*—Epperò non dobbiamo lasciarci imporre da quistioni di parole; bisogna intendere il concetto della legge, *vim atque potestatem*, secondo il suo vero spirito —Col primo inciso dell'articolo 2171 colla parola *abiti* questo concetto è stato dichiarato; quindi non potendo esservi nel prosieguo della proposizione una contraddizione con la premessa, dobbiamo conchiudere che le parole *domiciliato* e *domicilio* debbono spiegarsi nel senso traslato di *dimorante* e *dimora*, e non altrimenti. Sicchè avremo la corrispondenza tra il pensiero del legislatore ed il fatto espresso; e senza altra dubitanza saranno i due articoli bene intesi. Laonde esemplificando l'articolo 2172 circa il caso di un' assenza e presenza promiscua, è chiaro in tale rincontro il volere della legge. Gli anni di presenza saranno calcolati tutti per quanti sono stati — Quelli di assenza raddoppiati—Fingasi che il vero padrone sia stato *presente* cinque anni ed altrettanti *assente*, per compiere il periodo della prescrizione avrà d'uopo di anni quindici, computando i primi cinque, e calcolando al doppio gli altri cinque — E questo esempio varrà per ogni altro caso, escluso quello che l'assenza preceda la presenza—Fingasi in questa seconda ipotesi che Tizio vero padrone sia stato assente per cinque anni, dacchè era incominciata la prescrizione nell' acquirente, e poscia fosse ritornato, dovrebbe far scorrere dieci anni di presenza per compiere la prescrizione. In somma gli anni di assenza debbonsi sempre raddoppiare sia che la prescrizione incominci coll' assenza, sia che incominci colla presenza.

In quanto alla intelligenza della legge nell'accennare *il giusto titolo* di che parla l'articolo 2171 e a quanto altro riflette il maggiore sviluppamento di queste teorie, veggasi il comento all'articolo seguente 2173.

§ II.

ATTI DEL GOVERNO.

Vedi il § II agli articoli precedenti.

§ III.

GIURISPRUDENZA.

Vedi la giurisprudenza agli articoli seguenti, e segnatamente all'articolo 2173.

§ IV.

DRITTO PATRIO.

Vedi il § IV agli articoli 2125 e 2134.

§ V.

DRITTO ROMANO.

Vedi le seguenti leggi romane:

Leg. 7 *quibus non objicitur longi temporis praescriptio.*

Leg. 38 ff. *de usurpationibus et usucapionibus.*

Leg. unica in fine cod. *usucapione transformanda.*

Vedi per tutt'altro il § V agli articoli 2125, 2133 e 2134.

ARTICOLO 2173.

Un titolo nullo per difetto di forme non può servire di base alla prescrizione di dieci e venti anni.

Ravvicinamento.

Vedi gli articoli 475 e 1187 leggi civili.

§ I.

OSSERVAZIONI.

La prescrizione decennale non è un compenso all'usurpatore, ma un omaggio dovuto al sentimento della proprietà sotto il riscontro della buona fede (1) — Quindi la negligenza del vero proprietario che lascia togliersi l'immobile vien punita solo quando il possessore sia al caso rispondere perentoriamente « posseggo con *buona fede* e con *giusto titolo*; posseggo da *dieci* anni continui »: tre necessarie condizioni—E, siccome dicemmo nel comento all'articolo precedente, oltre la condizione del tempo, indispensabilmente richiesta, le altre due non possono andare disgiunte; così la buona fede senza del titolo indicherebbe una fiducia senza scopo, ed il titolo senza la buona fede attesterebbe uno spirito di profitto incompatibile col convincimento puro e leale di possedere *jure* — Presso i Romani la buona fede poteva stare senza del titolo — Ve ne sono molti esempi (2)—Ma ciò non ostante nella pratica prevaleva giustamente il contrario. Di fatti Bartolo sulla legge *naturaliter ff. de usucap.* dice, che appunto tre sono le condizioni indispensabili per la prescrizione decennale e vicennale, cioè, *titolo, possesso, buona fede.*

Ciò premesso costituendo il *titolo* una delle condizioni *sine qua non*, con ragione l'articolo in esame dice, che *un titolo nullo per difetto di forme non può servire di base alla prescrizione di dieci e venti anni*—Ma il titolo può essere vizioso e non nullo — Se, per esempio, l'alienazione è stata fatta da colui che non era proprietario, quegli che lo ignorava giustamente prescrive colla sua buona fede—Basta che abbia acquistato *animo domini*. La legge perciò parla di nullità di forme — Un titolo può essere nullo di per se. Se trattasi di una nullità assoluta, come p. e. di vendita di un fondo inalienabile, è chiaro che gli oggetti alienati non potranno essere prescritti, mancando in chi alienava la facoltà di trasmettere —Se di nullità relativa poi derivando da errore, dolo, violenza, il terzo acquirente di buona fede che à ignorato i vizi del contratto, è garantito dalla prescrizione, perchè il titolo è per lui valido — Sicchè l'articolo in esame, lasciando tutt'altra disamina sulle diverse condizioni in cui può trovarsi un contraente di buona fede a seconda dei casi, dichiara nullo quel titolo che apparentemente difettando nelle forme e non potendo avere vita legale, non potrebbe tampoco avere ingresso ad una prescrizione fondata sulla buona fede, che mancherebbe nella specie, perchè la ignoranza di dritto non iscusando, dovea il contraente conoscere che pel difetto del titolo non vi era contratto — Ecco come sul proposito si esprime d'Argentrée (3): *Simili modo, qui spretis solemnibus his, quae in cujusque rei alienatione pro forma requiruntur, contraxerunt, malae fidei sunt; qui a minore sine tutoris auctoritate, aut decreto ab ecclesia emerunt, ejusmodi sunt.*

Questo esame dell'articolo raccoglie in sintesi lo spirito di esso.

Una idea precisa sulle diverse specie di contrattazioni alle quali potrebbe riattaccarsi la prescrizione della quale trattiamo, e le diverse ipotesi che dal principio potrebbero fluire, il lettore le desumerà soddisfacentemente dal Troplong, *prescrizione*, n. 875 a 913.

Vedi per tutto il dippiù il § III che segue.

§ II.

ATTI DEL GOVERNO.

Vedi il § II agli art. precedenti.

§ III.

GIURISPRUDENZA.

1. Il secondo acquirente può opporre al

(1) Vedi Troplong, n. 871, *Prescrizione*.
(2) Vedi Ducaurroy *Inst.* tom. 1, pag. 382, 383 e seg.; Paolo nella leg. 2, § 16 ff. *pro emptore.*
(3) Sull'art. 269, pag. 1234, n. 9.

primo la prescrizione di dieci e venti anni per garentirsi dall' azione risolutoria — Lo stesso nel contratto di permuta—*Jour. du Pal* Nimes 19 febbr. 1839. Vedi Troplong, *prescrizione*, num. 797 e 851.

2. Il terzo acquirente di buona fede può opporre la prescrizione di dieci e venti anni al venditore non pagato dal compratore, contro del quale il primo intentasse l'azione di risoluzione del contratto—*Jour. du Pal.* Grenoble 4 agosto 1831; Cass 12 gennaio 1831.

3. L' azione risolutoria della vendita di un immobile per difetto di pagamento del prezzo da parte dell'acquirente, si prescrive dirimpetto ai posteriori acquirenti che avessero acquistato in buona fede, purgando le ipoteche e pagando il prezzo, mercè la prescrizione decennale—*Jour. du Pal.* Colmar 6 marzo 1330. *Contra*—Corte di Parigi 26 gennaio e 4 dicembre 1826; Grenoble 19 marzo 1829; Metz 15 febbraio 1832.

Segue una giurisprudenza in diversi casi controvertiti.

4. *Assente* —La decennale non si applica ai beni dell'assente, massime quando l'assenza viene giustificata dal titolo—*Jour. du Pal.* Cass. 29 dicembre 1830.

5. *Cessione di beni*—Se i beni di un individuo ammesso alla cessione dei beni siano stati venduti senza le formalità dalla legge richieste, questa vendita non costituisce a vantaggio dell'aggiudicatario un giusto titolo da poter servire di base alla decennale—*Jour. du Pal.* Metz 30 marzo 1833.

6. *Vendita della cosa altrui* — La vendita della cosa altrui non è radicalmente nulla che nel rapporto del venditore. L'acquirente di buona fede ben fruisce della decennale col suo titolo di acquisto—*Jour. du Pal.* 20 luglio 1829.

7. *Creditori del venditore* — Gli articoli 2171 e 2186 relativi alla decennale nel favore dei terzi non si applica ai creditori ipotecari; nè l' azione di nullità intentata da un creditore per una vendita fatta dal suo debitore in frode dei suoi dritti o a prezzo che legittimerebbe l' azione di lesione, va soggetta a questa prescrizione — *Jour. du Pal.* Riom 3 agosto 1840.

8. *Dolo* — Non si può opporre all'acquirente di buona fede, che abbia un giusto titolo, la eccezione di dolo contro del suo autore, essendo un vero che la prescrizione non corre in questo caso, che dal giorno in cui la frode è stata scoverta—*Jour. du Pal.* Parigi 13 marzo 1817 e 8 giugno 1825; Cass. 12 gennaio 1832.

9. *Dote*—Una costituzione di dote può essere considerata come un giusto titolo traslativo di proprietà, capace di fondare la prescrizione di dieci e venti anni—*Jour. du Pal.* Nancy 14 marzo 1842.

10. *Donna maritata* — Il terzo possessore di buona fede che à acquistato da una donna maritata un fondo, prescrive colla decennale, non ostante che costei si fosse coniugata sotto la legislazione che ammettesse la trentennale — *Jour. du Pal.* Grenoble 12 luglio 1831.

11. *Divisione* — Un atto di divisione che sia semplicemente dichiarativo della proprietà, non può servire di base alla prescrizione di dieci e venti anni—*Jour. du Pal.* Bruxelles 31 ottobre 1829; Cass. 15 febbraio 1813; Rennes 27 maggio 1812; Merlin, *Rep.*, voce *Divisione*, § 10, n. 2; Duranton tom. 7, n. 76.

12. *Rinunzia* — La rinunzia alla prescrizione decennale può emergere anche da una semplice presunzione—*Jour. du Pal.* Cass. 4 maggio 1841.

13. *Servitù* — La prescrizione decennale non à luogo in materia di servitù — Queste non sono sottomesse che alla trentenaria — *Jour. du Pal.* Bordeaux 29 maggio 1838; Cass. 16 aprile 1838.

14. *Vendita* — La decennale, stabilita in favore del terzo possessore, non riguarda che la proprietà dell' immobile acquistato : essa non si estende alla obbligazione assunta dal compratore di pagare il prezzo — Quest' obbligo non va soggetto che alla trentennale—*Jour. du Pal.* Grenoble 19 marzo 1829; Limoges 21 agosto 1811 ; Parigi 26 gennaio e 4 dicembre 1826.

15. *Petitorio, Servitù, Cloaca, Prescrizione, Dieci anni, Trent'anni*—Prescriver la proprietà di un immobile nel senso dello art. 2265 c. c. (2171 l.c.) equivale ad acquistarne il dominio senz'alcuna ristrizione, e quindi senza servitù—Desumeasi questo concetto da che l'art. 544 c. c. (469 l. c.) definisce la proprietà il diritto di godere, di disporre delle cose nel modo il più assoluto — da che la prescrizione si acquista così come si è posseduto *tantum praescriptum, quantum possessum*.

« E volea conchiudersi perciò che, posseduto un immobile come franco e libero, senza la servitù, nel senso dell' art. 2265 c. c. (2171. l. c) per dieci, per venti anni, si fosse la servitù prescritta, cioè si fosse reso franco e libero l'immobile, esclusa qualunque servitù.

« Soggiungeasi che sotto lo impero dell' articolo 186 della *Consuetudine di Parigi*, malgrado che quivi trent'anni, e non meno, si richiedessero per dire prescritta la servitù, pure al terzo possessore di buona fede e per giusto titolo questa regola non si applicasse, ed

invece dopo dieci anni *inter praesentes*, e dopo venti anni *inter absentes* il terzo invocar solesse utilmente la prescrizione, per liberarsi da servitù.

« D'altra banda si dicea che l'art. 2264 c. c. (art. 2170 l. c.) racchiude questa disposizione — le regole della prescrizione sopra altri oggetti diversi da quelli indicati nel presente titolo, sono spiegate nei loro luoghi particolari — Or nello art. 706 c. c (art. 627 l. c.) la servitù è allora solo estinta col non uso, quando si trovi decorso il periodo di trent'anni: dunque è questo articolo, e non l'art. 2265 c. c. (art. 2171 l. c.) che dee risolver la quistione — Il DECENNIO *inter praesentes*, i VENTI ANNI *inter absentes* non han che fare, se la prescrizione sia invocata per materia di servitù — Ed il codice civile ha *invocato* con l'art. 2164 l'antica giurisprudenza tratta dallo art. 186 della *Consuetudine di Parigi*.

« Nè mancavano opinioni di scrittori al sostegno sì dell'uno, come dell'altro lato di cosiffatta quistione.

« Da una banda Troplong, Duranton, Delvincourt, Vazeille, s'invocavano — dall'altra invocavansi Toullier, Pardessus, Favard, ec.

« Ma, uniformemente all'avviso di questi ultimi il foro della Francia avea ritenuto che la regola dello art. 706 c. c. (art. 627 l. c), ossia la teorica di dover *trent'anni*, e non meno, decorrere per dire *prescritta la servitù*, questa regola rendesse inapplicabile l'articolo 2265 c. c. (2171 l. c.), ossia la *decennale* e la *ventennale prescrizione* — Cassazione di Parigi 10 dicembre 1834 e 20 dicembre 1836; Corte reale di Parigi 25 agosto 1834; Corte reale di Orleans 31 dicembre 1835.

« Poco fa alla cassazione di Parigi si è presentato il seguente caso — Gli eredi Jumiau avean diviso nel 1795 in tre porzioni la casa paterna, e nello istromento era convenuto che il primo lotto avrebbe come attiva servitù il diritto di usar di una cloaca nel cortile del secondo lotto

« Spropriato questo secondo lotto nel 1803, il signor Lainé era divenuto aggiudicatario di esso, col patto che *souffriroit toutes servitudes, si aucunes étaient dues* — Lainé avea rivenduto nel 1810 al signor Soulatre, e costui cangiato avea la posizione della cloaca nel suo corti e.

« Nel 1830 Hamon possessore del primo lotto muove contesa petitoria, perchè ha *diritto di servitù*, e non vuol che sia cangiata in danno del lotto suo la posizione della cloaca.

« E Soulatre gli risponde: acquistai il cortile per giusto titolo — non è scritto in quel titolo specificamente che la cloaca messa nel cortilo fosse *serviente* allo immobile del vicino — son decorsi più di *dieci anni*, e nel senso di esser divenuto *libero* il mio cortile, è *prescritta* la servitù — (invoca l'articolo 2265 c. c. (2171 l. c.)

« Hamon replica (invocando l'art. 706 c. c. (art. 627 l. c.) che nè attivamente nè passivamente si ha *prescrizione* di servitù prima di *trent'anni* — che se di cloaca specificamente non parlavasi nel titolo, si parlava genericamente di *servitù*.

« Hamon vince in prima istanza — Appella Soulatre — La corte di Caen conferma la sentenza.

« *Ricorso* — La corte rigetta, considerando fra l'altro che l'art. 2265 non è applicabile alle servitù, le quali in materia di prescrizione son regolate dallo art. 706 c. c. (627 l. c.) — Cassazione di Parigi 13 aprile 1836.

16. *Competenza, Giudice Regio, Tribunale, Spese d'inventario, e sigilli, Vacazioni, Diritti di custodia, Clausola provvisionale, Sommaria esposizione*—Le leggi di procedura nei giudizi civili dispongono (art 151) che in materia di *successione* le controversie appartengano al tribunale—Nelle leggi civili (art. 734 e seg.) trattandosi della *divisione e della sua forma*, si tracciano i diritti degli eredi e dei creditori a richiedere l'apposizione dei suggelli — e secondo i dettami di quelle leggi le quistioni che insorgono nel corso della divisione appartengono alla giurisdizione del tribunale

« Il giudice regio nella materia di apposizione e rimozione dei sigilli e d'inventario, ha limitate facoltà, circoscritte a legittimare l'atto, ed assicurar i diritti degl' interessati con la semplice sua assistenza: tranne ciò egli non ha altre funzioni a spiegare, e se incidenti talvolta potessero verificarsi, la giurisdizione è del presidente del tribunale civile—tutto ciò risulta dalle disposizioni combinate, e nei casi degli art 984 e seguenti l. d. p. c.

« Rammentava siffatti canoni di diritto il procurator generale presso la suprema corte di giustizia di Napoli, e ne inferiva lo sviluppo negativo nella quistione se le domande d'indennità pei custodi e depositari destinati agli effetti ereditari messi sotto i sigilli, e le specifiche del cancelliere per spese e vacazioni di apposizione di sigilli, rimozione di essi, inventario, se domando cosiffatte potesser farsi appartenere alla giurisdizione di un giudice di circondario.

« Si era innanzi ad un giudice circondariale domandato il pagamento dei diritti di custodia — si era innanzi a lui domandato dal cancelliere che si pagasse l'ammontare di duc. 173, 38 per chieste vacazioni di apposizione e rimozione di suggelli, assistenza allo

inventario, spese di carta da bollo, registri, ed indennità di viaggi — Il giudice, dopo aver omologato la specifica, ordinato avea che se ne pagasse l'importo; o che si prelevassero tali diritti e tali spese dal valor dei mobili ereditarii venduti — Il giudice regio avea creduto ciò nelle sue attribuzioni, nè sospettato avea di concorrer nella specie una incompetenza *ratione materiae* — Pronunziato aveva adunque (e lo aveva fatto in figura di giudizio per via di esposizione sommaria) — Dopo aver fatto pieno diritto alle domande per la soddisfazione di coloro, poichè i uscìere tenea fra le mani il prezzo de'mobili ereditari venduti, avea disposto che da quello i creditori fossero de'rispettivi loro averi soddisfatti, e delle spese, e ciò con clausola provvisionale non ostante opposizione o appello, eseguibile sulla minuta.

« L'eccellentissimo ministro, richiamato avendo le alte cure del pubblico ministero presso la suprema corte su di ciò, fu proceduto di officio allo annullamento.

« 1° Rammentò il procuratore generale il canone di diritto per lo quale *factum a judice quod ad ejus officium non pertinet, ratum non est* (rinviando alla l. 170 *de reg. jur.*) — Applicandolo ritenne che le pronunziazioni denunziate *rimpetto alla legge non reggono, mentr' era incompetente il giudice regio per ragione di materia*, e solo il tribunale civile pótea dirsi competente.

« 2° Osservò, sulla intelligenza degli articoli 696 e 226 l. d. p. c., su' quali il giudice fondava e la *clausola* e 'l procedimento *in via di sommaria esposizione*, che di questi articoli il primo si riferisca al caso del *custode* che voglia esser esonerato—il secondo, benchè parli di *sequestratari, depositari, custodi*, si riferisca al caso di ordinar la clausola provvisoria quando ogni ritardo possa esser di danno alle famiglie, ed al commercio: non già al caso d'istanze per *pagamento di salari e di vacazioni*—Per ciò ritenne violato l'art. 889 l. d. p. c. e sconosciuta l'applicazione degli articoli 226 e 696 d. l.

« 3° Il giudice avea creduto che dopo fatta una sigillazione, una dissuggillazione, un inventario, una vendita di mobili ereditari, non debban farsi de'giudizi per liquidar vacazioni e spese, ma, fatta una *specifica* dal cancelliere, questa omologar si possa in guisa che sia un titolo di per se esecutivo così come, solennizzato l'atto, la parte dee pagarne l'importo — Avea il giudice regio osservato che nella tariffa delle spese giudiziarie (*del 31 agosto 1819*) si usa la parola « *esigeranno* » per eliminar la idea di *contesa*; ed avea rammentato la ministeriale del 14 agosto 1835 che vieta *anticipazioni*, desumendone che siccome non è lecito dopo quella ministeriale prendere anticipatamente, così non sarebbe equo il costringersi i funzionari subalterni a statuire formali giudizi per ottenere l'importo de'diritti di tariffa — Avea pure osservato che siccome può il giudice regio tassare le vacazioni de' periti e de' testimoni, così può per analogia tassare la specifica del cancelliere, senza premetter *citazioni alle parti*; mentre la specifica de' cancellieri non dovesse considerarsi *apponibile* come quella de' *patrocinatori* al senso dello articolo 631 l. d. p. c.

« Il procurator generale, censurando siffatte idee, ritenne:

« 1° che il cancelliere non fosse a considerarsi altramente che qual creditore, avente come tale un diritto;

« 2° che il giudice fosse incompetente;

« 3° che in via di sommaria esposizione non potesse agirsi;

« 4° che avesser dovuto citarsi le parti, lasciando libero ad esse il contraddire e l'opporsi;

« 5° osservò in fine che « esigeranno » dice la tariffa pe'cancellieri, ma ciò s'intende sempre ne' modi di legge, ed a' termini del rito giudiziario.

« E la suprema corte di giustizia, adottando intieramente la requisitoria, soggiungea fra l' altro che non rileva la circostanza di essersi pronunziato in somma minore di ducati 300, perchè la vendita degli oggetti ereditari essendo stata eseguita per ordine del presidente del tribunal civile, non poteva il giudice ch' è di grado inferiore, dissiparne il prezzo per piccolo che fosse stato — censurava il procedimento in via di sommaria esposizione — censurava la clausola provvisoria — censurava la omologazione della specifica, tra perchè dovea notificarsi, indi attendersi, ma invece senz' accordar termini ad opposizioni si era omologata e fatta eseguire sulla minuta — tra perchè a far eseguire una specifica omologata dee premettersi il preventivo, e nel caso vedeasi fatta eseguire la omologata specifica senza alcun precetto — tra perchè non si dà clausola provvisionale per le spese (rinviava all'articolo 228 l. d. p. c.) — tra perchè il giudice era egli stesso interessato a ricever pagamento fra lo spese messe in quella specifica. » Corte suprema di Napoli (annullamento nello interesse della legge) 1 aprile 1837.

Vedi per tutt' altro il § III agli articoli precedenti.

§ IV.

DRITTO PATRIO.

Vedi il § IV agli art. 2125 e 2134.

§ V.

DRITTO ROMANO.

Vedi il § V agli articoli 2125, 2133 e 2134.
Vedi altresì la leg. 27 ff. *de usurpationibus et usucapionibus*.

ARTICOLO 2174.

La buona fede è sempre presunta, e chi allega la mala fede deve somministrarne le pruove.

ARTICOLO 2175.

Basta che la buona fede siavi stata nel tempo dell' acquisto, perchè si presuma continuata in tutto il tempo richiesto a prescrivere. La mala fede sopravvenuta nuoce: ma non potrà essere ammessa a dimostrarla altra pruova se non quella che risulta da scrittura.

Ravvicinamento.

Vedi gli articoli 475, 2171, 2174 e 2175 leggi civili.

§ I.

OSSERVAZIONI.

La buona fede si presume — La mala fede dev' essere dimostrata — La prima si presume, perchè la legge, che vuole la pace, suppone la virtù, non il vizio — E sapendo però che la natura umana nella sua imperfettibilità, ingenera la mala fede, ne richiede la pruova per cedere alla presunzione — Ecco dunque lo scopo dell' art. 2174 — Con l' articolo 2175 poi, il codice francese, sul riflesso che la buona fede ed il giusto titolo esistendo nell' inizio della prescrizione sono essi elementi sufficienti a far compiere la prescrizione coll'elasso del termine decennale o vicennale, al pari dell' avveramento della prescrizione *longissimi temporis* mercè il trascorrimento del trentennio, dichiara formalmente nei seguenti termini: *Basta che la buona fede siavi stata nel tempo dell'acquisto.* Qui sorgeva il dubbio nel caso che la mala fede fosse subentrata nel corso del periodo prescrittibile, ed il nostro legislatore ricordando le varie fasi che la prescrizione subì fra noi: 1° nel tempo dei Romani che richiedeva la buona fede solo nel principio (1); 2° in quello del dritto pontificio e prammaticale che la richiedeva in tutto il corso del termine; volle giustamente evitare una offesa alla morale, e ritornò ai nostri antichi stabilimenti patrî, aggiungendo all'articolo 2269 del codice di Francia, le seguenti parole nel nostro articolo 2175 *perchè si presuma continuata in tutto il tempo richiesto a prescrivere. La mala fede sopravvenuta nuoce: ma non potrà essere ammessa a dimostrarla altra pruova se non quella che risulta da scrittura.* Quindi con siffatta rettifica siamo in questo solo articolo ritornati agli antichi stabilimenti, meglio rispettando la morale; mentre in tutti gli altri punti riguardanti la prescrizione, le nuove leggi ànno stabilito quello che la retta ragione dettava, e che trovavasi disposto nel a romana e nella francese legislazione. Epperò siccome la esperienza malauguratamente per noi à sovente fatto conoscere quanto poco si potesse fidare sulla fede dei testimoni e sulla incertezza di una pruova orale, si è prudentemente modificato il prescritto prammaticale dettandosi la sanzione di non ammettersi per dimostrare la mala fede del possessore altra pruova che *quella nascente da scrittura* — E qui veggasi il dritto patrio da noi esposto negli articoli 2125 e 2134 al § IV.

(1) Leg. 1, § 19 ff. *pro empt*; Leg. 1 cod. *de usur.*
Leg. 10, 15 e 43 ff. *de usurp. et usucap.*
I Romani pel tempo dell' acquisto intendevano quello della tradizione, meno pel contratto di compra vendita nel quale ricercavasi la buona fede e nel tempo del contratto ed in quello della consegnazione.

§ II.

ATTI DEL GOVERNO.

Vedi il § II agli art. precedenti

§ III

GIURISPRUDENZA.

Vedi il § III agli articoli precedenti.

§ IV.

DRITTO PATRIO.

Vedi il § IV agli articoli 2125 e 2134.

§ V.

DRITTO ROMANO.

Vedi i suddetti articoli 2125 e 2134.
Vedi del pari la leg 15, § 3 ff. *de usurpationibus et usucapionibus.*

ARTICOLO 2176.

Dopo dieci anni l'architetto e gli appaltatori restano sciolti dalla garentia delle opere in grande che àn fatte o dirette.

Ravvicinamento.

Vedi gli articoli 398, 1165, 1258, 1634, 1636, 1638 e 2018 leggi civili.

§ I.

OSSERVAZIONI.

Questo articolo non è che un correlativo dell'articolo 1638 — Se nello stesso è disposto che l'architetto o l'appaltatore son risponsabili per un decennio dei vizi della cosa da essi costruita o diretta; era giusto equilibrare i dritti e doveri rispettivi col prescrivere che costoro col decorrimento del decennio fossero per parità di ragione sciolti da ogni garentia per le opere medesime — È vero che nell'art. 1638 si parla di *edifizio*, ma il principio è sempre quello stesso che debba regolare la qualità di qualunque intraprendimento — Epperò giova osservarsi che l' articolo in esame contiene una sanzione in termini generali, e circoscrive il beneficio del decennio alle *opere in grande*, mentre per quelle di minor momento la risponsabilità cessa colla consegna dei lavori — Infatti in arte gli edifizi e qualsiasi opera di rilevante costruzione non sono assicurati per la esattezza dei lavori che con un periodo di tempo presso a poco corrispondente a quello dalla legge preveduto; mentre per quelli di minore importanza, nello spirito degli articoli 1634 e 1636 si travede il concetto che ogni garentia finisce colla consegna.

§ II.

ATTI DEL GOVERNO.

Vedi gli articoli precedenti.

§ III.

GIURISPRUDENZA.

Vedi negli articoli segnati al ravvicinamento il § III.

§ IV.

DRITTO PATRIO.

Vedi il § IV degli articoli 2125 e 2134.

§ V.

DRITTO ROMANO.

Vedi il § V degli articoli segnati nel ravvicinamento

Vedi la leg. 8 cod. *Omnes ...., de operibus publicis*, così concepita:

Omnes, quibus, vel cura mandata fuerit operum publicorum, vel pecunia ad extructionem solito more credita, usque ad annos quindecim ab opere perfecto cum suis heredibus teneantur obnoxii : ita ut si quid vitii in aedificatione intra praestitutum tempus pervenerit, de eorum patrimonio exceptis tamen his casibus qui sunt fortuiti reformetur.

SEZIONE QUARTA

DI ALCUNE PARTICOLARI PRESCRIZIONI.

ARTICOLO 2177.

Si prescrivono col decorso di sei mesi le azioni dei maestri ed institutori di scienze ed arti per le lezioni che danno a mese ;

le azioni degli *osti* e dei *trattori* per l'alloggio e cibi che somministrano (art. 1970 n. 5 e 1971 n. 5 leggi civili).

quelle dei domestici stipendiati a mese ;

degli operai e dei giornalieri pel pagamento delle loro giornate, dei loro salarj e delle somministrazioni loro dovute (art. 1627 e 1970 n. 4 leggi civili).

Ravvicinamento.

Vedi gli articoli 2125, 2167, 2180, 2181 e 2184 leggi civili
Più vedi le *Costumanze di Parigi* art. 126.

ARTICOLO 2178.

Si prescrivono col decorso di un anno le azioni dei Medici , Chirurgi e Speziali per le loro visite , operazioni e medicamenti (art. 1970 n. 3 leggi civili.)

degli Uscieri per la mercede degli atti che notificano e delle commessioni che eseguono (art. 1934 n. 7 leggi civili).

dei Mercanti per le merci che vendono ai particolari non mercanti (art. 1283, 1284 e 1970 n. 5 leggi civili).

dei Maestri che tengono in casa gli alunni pel prezzo della *pensione* che ne riscuotono; e degli altri maestri pel prezzo della istruzione;

dei Domestici stipendiati ad anno pel pagamento del loro salario (art. 1627 leggi civili).

Ravvicinamento.

Vedi gli articoli 2125 , 2127, 2180 , 2181 e 2184 leggi civili.
Più vedi le *Costumanze di Parigi* art. 126.

ARTICOLO 2179.

L'azione dei patrocinatori pel pagamento delle loro spese e salarii si prescrive col decorso di due anni da computarsi dalla decisione delle liti , o dalla conciliazione delle parti , o dalla rivo-

cazione dei detti patrocinatori. Riguardo agli affari non terminati, essi non possono domandare di essere soddisfatti delle spese e salarii dovuti da tempo maggiore di cinque anni.

Ravvicinamento.

Vedi gli articoli 1934 n. 7, 2125, 2167, 2168, 2180 a 2182 e 2184 leggi civili. Vedi pure l' *Ordinanza* del 4146 art. 53 di Francia.

§ I.

OSSERVAZIONI

In questi tre articoli sono menzionati i diversi casi di prescrizione di brevissimo termine — Abbiamo quella di sei mesi, quella di un anno quella di due anni — La ragione di siffatta limitazione di tempo è fondata sulla presunzione del pagamento immediato alla consegnazione della cosa — Quando trattasi per la maggior parte di adempimenti o nascenti da contrattazioni verbali *do ut des*, o da esecuzione di una obbligazione a termine periodico, per lo quale non vi è ragione di una cautela scritturale, la presunzione del contemporaneo *dare* e *ricevere* rende necessaria una prescrizione breve che per altro nei casi in esame è molto sufficiente a fare operare la prescrizione—Ecco dunque come a proposito si esprime il Dumoulin su queste prescrizioni *brevi tempore*: « *sunt introductae in favorem debitorum qui sine instrumento et testibus, ut fit, solverunt, et precipue haeredum eorum.* »

Venendo quindi all'esame dettagliato delle diverse specie di contratti specificati negli articoli dei quali ci occupiamo, sono prescrittibili con sei mesi: le azioni dei maestri ed institutori di scienze ed arti *per le lezioni che danno a mese.*

È fuori dubbio che il contratto fondato sull'insegnamento ingenera l'obbligo nei discepoli e instituendi di pagare l'onorario mensile, il quale facendosi *brevi manu* non si richiedono formalità o quietanze; sicchè il periodo di mesi sei è anche soverchio per iscuotere l'istitutore ad essere pagato, e non facendolo per istabilire la presunzione di liberazione con un silenzio per sei mensili continui — E se l'onorario si fosse convenuto ad anno quale sarebbe il periodo di prescrizione? Gli scrittori sono in disparere, ma noi opiniamo che debba nel rincontro essere operativa la quinquennale, la quale ha luogo per tutti quei pagamenti che indistintamente si fanno ad anno.

Per la stessa ragione un egual termine di prescrizione di sei mesi à luogo per le azioni degli osti e dei trattori per alloggio o cibi che somministrano.

Segue l'altro caso previsto dal detto articolo 2177 delle azioni de' domestici, operai e giornalieri pel pagamento dei loro salarî, dello loro giornale, delle somministrazioni loro dovute — Il codice di Francia nell'articolo correlativo 2271 non contemplava i domestici salariati a mese: si occupava solo di quelli salariati ad anno coll'art. 2272; quindi il nostro legislatore à voluto contemplare sì l'uno che l'altro caso, allontanando i dubbî che per questa omissione si elevavano.

L'articolo 2178 propone i casi della prescrizione annale; e si enumera nelle azioni: dei medici, chirurgi e speziali per le loro visite, operazioni o medicamenti;

degli uscieri per la mercede degli atti che notificano, e delle commissioni che eseguono;

dei mercanti che vendono ai particolari non mercanti, perchè essendo tali si entrerebbe nella competenza commerciale, per la quale la legge stabilisce altre norme circa la prescrizione nei diversi casi da quelle leggi eccezionali contemplate;

dei maestri che tengono in casa gli alunni pel prezzo della pensione che ne riscuotono, e degli altri maestri pel prezzo della istruzione.

dei domestici stipendiati ad anno pel pagamento del loro salario.

Perchè negli esposti casi si determina la prescrizione di un anno? Siccome il periodo ad anno è ordinariamente quello che si stabilisce per le contrattazioni che non sono di materiale locazione di opera, si è dalla legge assegnato il periodo di un anno per la prescrizione nei casi designati — E per questa idea dobbiamo distinguere i domestici a mese da quelli ad anno dei quali se ne occupano i due articoli 2177 e 2178 — I primi sono propriamente i servitori, camerieri, cuochi e simili; gli altri sono i familiari, e tra essi i commessi, razionali, maestri di casa e simili.

Quale differenza tra i maestri che prescrivono con sei mesi, e quelli che prescrivono con un anno? — I primi sono tutti quelli

che insegnano in generale e che son pagati a ragione mensile — Gli altri sono coloro i quali ànno un *istituto* ed un *pensionato*, e coloro che convengono un emolumento pel prezzo di una istruzione scientifica o letteraria che non potrebbe durare meno di più anni.

Poche parole sull' articolo 2179.

Sotto la sanzione di questo articolo non va compreso l'onorario per gli avvocati e patrocinatori; per esso vi è la prescrizione ordinaria personale (1) — Trattasi qui delle spese e salari dovuti a' patrocinatori.

Ed è notevole che vi è differenza tra onorario e salario — Quello si presta in una sola volta in compenso delle fatiche durate dall' avvocato nel patrocinio di una causa — Questo, abbenchè diasi al patrono per la difesa, nulladimeno è una corrisponsione che il cliente fa a tempo determinato, e propriamente annualmente — Ecco come Brisson si esprime sul proposito: *Salarium annuam erogationem significat, quae aliqui sui tuendi exhibendique causa praestatur — Salarium etiam annuas mercedes stipendiaque, quae ob liberalem artem vel medicinam praestantur, significat — Inde salariatus, qui salario fruitur.*

Tra le spese vi sono comprese anche le vacazioni, che sono dritti dovuti al patrocinatore e che vanno a carico della parte soccombente; mentre il salario si corrisponde dal cliente — Or queste spese e salari sono quelli che si prescrivono coll' elasso di due anni — Epperò il termine *a quo*, la legge lo stabilisce dal momento in cui cessa l'incumbenza del patrocinatore, che può avvenire in uno dei seguenti modi, o colla decisione diffinitiva della lite, o colla conciliazione tra contendenti, o infine colla rivocazione del mandato al patrocinatore.

E se si trattasse di affari non terminati, l'azione del patrocinatore sarebbe prematura: epperò la legge, che vuole la libertà di agire tra tutti gl'interessati, prevedendo il caso di un rendiconto pria del termine della causa, dichiara prescritte quelle spese e salari dovuti al di là dei cinque anni, periodo molto sufficiente per iscuotere la sonnolenza del patrocinatore — La legge è per la pace anche a discapito della morale che consiglia la coscienza, poiche lo stato precario protratto soverchiamente è in antitesi col ben-essere sociale.

(1) Così à anche deciso la corte suprema di Napoli con arresto degli 8 gennaio 1829.

§ II.

ATTI DEL GOVERNO.

Vedi il decreto del 14 luglio 1838.

1. Il notaio dovrà aggiungere alla specifica di spese ed onorari prescritta coll' art. 140 della legge del 23 novembre 1819 la quietanza delle somme che per le une o per gli altri avrà riscosso dalle parti.

2. L' azione del notajo contro la parte per lo rimborso delle spese e degli onorari sarà soggetta alla prescrizione di un biennio dalla data della iscrizione dell' atto originale o della copia nel repertorio del notajo — Sono applicabili ai notai gli articoli 2180 e 2181 delle leggi civili.

§ III.

GIURISPRUDENZA.

Veggasi il § I osservazioni ai presenti articoli.

§ IV.

DRITTO PATRIO.

Vedi il § IV agli articoli 2125 e 2134.

§ V.

DRITTO ROMANO.

Vedi nei suddetti art. 2125 e 2134 il § V.
Vedi la legge 38 ff. *de jurejurando sive volunt.*

ARTICOLO 2180.

La prescrizione ha luogo nei casi sopra enunciati, quantunque si siano continuate le somministrazioni, le consegne a credenza, i servigi ed i lavori.

La prescrizione non cessa di correre, se non quando vi sia stato un conto aggiustato, una polizza o chirografo, o una citazione giudiziale non perenta.

ARTICOLO 2181.

Nondimeno coloro cui tali prescrizioni vengono opposte, possono deferire il giuramento a coloro che le oppongono per sapere se la cosa siasi realmente pagata.

Il giuramento potrà essere deferito alle vedove ed agli eredi, ovvero ai tutori di questi ultimi, se sieno minori, affinchè dichiarino se sappiano o no che la cosa sia dovuta.

ARTICOLO 2182.

I giudici ed i patrocinatori sono esonerati dal render conto delle carte relative alle liti, cinque anni dopo la decisione delle medesime.

Gli uscieri, dopo due anni dalla esecuzione, o dalla notificazione degli atti di cui erano incaricati, sono parimente liberati del renderne conto.

Ravvicinamento.

Vedi gli articoli 311, 312, 373, 399 e seg., 432, 645, 1271, 1272, 1276, 1312, 1931 n. 7, 2125, 2167, 2168, 2174 a 2176, 2179, 2182 e 2184 leggi civili.

§ I.

OSSERVAZIONI.

La prima conseguenza della presunzione di pagamento è che la continuazione delle somministrazioni, le consegne a credenza ed i servigi o lavori, tuttochè proseguiti, non alterano la suddetta presunzione; per modo che la prescrizione, non ostante ciò, non cessa di operare, a meno che non vi sia un conto appurato, una obbligazione di pagamento, una citazione giudiziale capace d'interrompere la detta prescrizione — Ecco ciò che detta l'art. 2180.

Una saggia disposizione poi à il nostro legislatore emanata coll'articolo 2181—Poichè la presunzione di pagamento regola queste specie di prescrizioni delle quali ci occupiamo, à voluto la legge accordare un mezzo impulsivo a chi forse fosse vittima del beneficio della prescrizione, qual'è appunto il giuramento decisorio sul se si sappia di essersi la cosa realmente pagata, mezzo estensibile anche alla vedova ed agli eredi, perchè non sarebbe proposito di un fatto veramente personale, ma di conoscersi soltanto un fatto riguardante il defunto — Il ricorso al consiglio della coscienza è un utile espediente, perchè ordinariamente i rimorsi della stessa richiamano sovente i più traviati, i più immorali.

Infine l'art. 2182 facendo appendice altresì all'art. 2179, propone e risolve un'altra ipotesi, qual è quella della restituzione delle carte relative alla lite da farsi dal patrocinatore, ed anche dal giudice che à sulle stesse emessa la sua sentenza, e stabilisce non il biennio, ma un quinquennio di tempo per esonerare costoro da ogni responsabilità. È un periodo che concilia gl'interessi delle parti, da un lato dando una latitudine sufficiente a richiedersi la consegna delle carte, e dall'altro un periodo molto bastevole onde ricercarle.

Per gli uscieri poi pei quali non si tratterebbe d'intere produzioni, ma di atti commessi o notificati, à la legge creduto regolare un termine biennale per discaricare questi uffiziali ministeriali da ogni responsabilità.

§ II.

ATTI DEL GOVERNO.

Vedi il § II agli articoli precedenti.

§ III.

GIURISPRUDENZA.

Vedi il § III agli articoli precedenti.

§ IV.

DRITTO PATRIO.

Vedi il § IV agli articoli 2125 e 2134.

§ V.

DRITTO ROMANO.

Vedi il § V ai suddetti art. 2125, 2133 e 2134.

ARTICOLO 2183.

Si prescrivono col decorso di cinque anni:

le annualità delle rendite perpetue e vitalizie (art. 452, 509, 1781 e 1782 leggi civili);

quelle delle pensioni per alimenti (art. 198 e seg., 535, 969 n. 2 leggi civili);

le pigioni delle case ed i fitti dei beni rustici (articoli 1557 e 1574 leggi civili);

gl'interessi delle somme prestate, e generalmente tutto ciò che è pagabile ad anno o a termini periodici più brevi (art. 1777 e 1779 leggi civili).

Ravvicinamento.

Vedi gli articoli 2125, 2167, 2168 e 2184 leggi civili.
Più vedi l'*Ordinanza* del 1622 art. 142.

§ I.

OSSERVAZIONI.

La prescrizione quinquennale preveduta da questo articolo nei casi in esso designati presenta un carattere tutto proprio; imperocchè la presunzione legale che giustifica la prescrizione in tutte le ipotesi finora esaminate, cambia nel rincontro di natura (1). Di fatti fin qui abbiamo visto giustificata la prescrizione mercè la presunzione di una liberazione formale che per effetto del tempo viene affermata senza necessità di provarla — Nella specie non è la presunzione di pagamento che regola il principio informante della materia: invece è una supposta remissione volontaria che il creditore si reputa avesse fatto al suo debitore — Sicchè essendo negligente il primo a ripetere nei periodi designati il frutto della sua proprietà, vale a dire l'annualità delle rendite perpetue o vitalizie, le pensioni per alimenti, le pigioni o fitti, gl'interessi dei capitali, e ogni altra percezione pagabile ad anno o a termine periodico qualunque, si presume volerne fare un condono al debitore, il quale si considera di averli esitati in buona fede, tosto che alcuna interpellanza è stata fatta durante i cinque anni dal creditore; e per conseguenza si ritiene che per effetto di tale abbandono volontario il debitore *iure* li abbia fatti suoi — Laonde merita tenersi in veduta un'altra non meno importante considerazione giustificativa di siffatta presunzione, ed è che l'accumulamento degl interessi menerebbe il debitore alla sua totale rovina mettendolo nella impossibilità di pagare forse il doppio o triplo valore del capitale, nell'atto che col pagamento periodico avrebbe potuto insensibilmente soddisfare in ogni scadenza il suo debito — E qui è ricordevole la nota legge 27 cod. *de usuris* di Giustiniano, colla quale per qualsiasi contrattazione circoscriveva al *non ultra duplum* gl'interessi; come debbono risuonare nel cuore di chicchessia le parole del Vangelo *non foenerabis fratri tui*; sicchè dovendo questo estremo dettato dal foro della coscienza sottostare alle sociali condizioni, non può la interpetrazione dottrinale della legge altrimenti regolare la disamina in questi casi, che proteggendo la fusione della giustizia colla equità, e col cancellare gli atti violatori dei più sacri dritti dell'uomo, far rivi-

(1) Delvincourt tom. 2, pag. 206 e 207; Duranton tom. 21, n. 429 e seg; Troplong sull'art. 2277; Vazeille n. 565; Pothier *obligat.* n. 728; Merlin *Rep.* voc. *Interessi* § 4, n. 17; Favard sez. 3, § 3, n. 7 e 8; Sequet voc. *Rendita.*

vere costantemente una legge scritta nel codice eterno. Quindi in tal guisa intesa la intelligenza dell'articolo in esame, vi à una presunzione legale *iuris et de iure*, contro della quale resiste ogni pruova contraria. A questa norma vengono contraposte delle eccezioni, le quali meritano esaminarsi. Ed al proposito rimandiamo innanzi tutto il lettore al nostro comento dell' art. 1498 § I (1), e segnatamente merita tenersi presente pel maggiore sviluppamento dell'articolo in esame la quistione ivi trattata. E proseguendo le ricerche facciamo osservare che la disposizione dell'articolo il quale si esprime in termini generali, massime nella chiusura del periodo, dicendo *e generalmente tutto ciò che è pagabile ad anno o a termini periodici più brevi,* debba intendersi secondo il vero suo spirito. Di fatti che cosa à voluto il legislatore sottoporre a questa prescrizione? Quello in somma che si paga come *frutto* della proprietà immobiliare, dei capitali, e delle pensioni alimentarie, e non per pagamenti di qualsiasi natura a qualunque periodo scadibile. P. e. (2) se fo prestanza di 10,000 lire a Cajo, e si conviene farmene la restituzione da sei mesi in sei mesi alla ragione di lire 2500 in ciascuna scadenza, non potrà sicuramente dirsi che se il creditore lasci trascorrere cinque anni senza ripetere la rata scaduta, debba essere respinta ogni sua reclamazione, appunto perchè la volontà della legge nel rincontro non è di confondere nella sanzione *capitali ed interessi*, ma solo, rispettando il dritto di proprietà, soggetto alla più lunga prescrizione, restringere il *prodotto* e non il *produttore* alla circoscrizione quinquennale.

Quid degl'interessi nascenti da un giudicato? Quando la convenzione si risolve col giudicato, la cosa si rende integralmente unica, e la condanna ricongiunge tutt' i periodi risolvendoli in una sola soluzione, sicchè si avrà a norma la prescrizione trentenaria, e non più la quinquennale — Solo una novella convensione, che rendendo fruttifero il capitale con pagarsi i frutti a periodi determinati, darebbe vita di bel nuovo al periodo più breve dei due accennati.

Quid degl' interessi moratorii? — Su di questa quistione, oltre quello che abbiamo detto nel comento all'art. 2045, dobbiamo attenerci al rescritto del 18 aprile 1846, che riporteremo nel § II che segue, il quale à spente tutte le agitazioni forensi che involgevano la giurisprudenza, e la rendevano sede di tanto svariate quistioni fluttuanti.

Come calcolarsi il periodo prescrittibile quinquennale? La legge vuole prescritto ogni anno con un quinquennio — Quindi al sesto anno si prescrive il primo — Al settimo anno il primo e secondo — All'ottavo anno i primi tre anni — Al nono anno i quattro — Al decimo tutt' i cinque; per modo che di dieci anni sono dovuti i soli ultimi cinque — Con la norma adunque che ogni anno à d' uopo del decorrimento di cinque anni per prescriversi, si possono risolvere tutte le quistioni sul proposito.

§ II.

ATTI DEL GOVERNO.

Rescritto del 18 aprile 1846 così concepito:

« Grave e lunga materia di contendere si è fatta degli interessi che sopra un capitale dato a prestanza corrono per tutti gli anni fra quali comincia, e si compie un giudizio di graduazione: nè la giureprudenza dalle nuove leggi in qua ha spiegata un'autorità sicura ed invariabile. Ormai il senso e lo spirito della legge, più o meno violato, e la incertezza dei diritti in somiglianti controversie, che di per se si congiungono a soggetto di alta amministrazione, esigendo un provvedimento, sono stati sottomessi a Sua Maestà i lavori di parecchi magistrati; e sopra ogni altro l' ampia discussione avutasi nella consulta del regno, per ridurre a sommi capi, ed a regole certe quanto vi era a disputarsi intorno a questi così detti *interessi moratorj*.

« Era pria sembrato che la sede del dubbio si trovasse nell'articolo 2015 leggi civili, ove si cercava la ragione dell'articolo ed il periodo cui applicarsi le tre annate che ivi è detto conservare il grado ed il privilegio del capitale.

« Parve di poi che la legge del 1828 intorno alla espropriazione avesse relazione coll'art. 2045, o che si considerassero gli effetti dell'aggiudicazione a compratori estranei o ai creditori aventi ipoteca sul fondo espropriato, e tutto quanto altro prescrivesi per la chiusura del giudizio dei gradi fra i creditori o le conseguenze che si dichiarano derivarne.

« Intorno a tante svariate quistioni è stato osservato:

« 1° Le leggi di procedura non poter innovare su le leggi civili, e la vendita del fondo della ipoteca (segua a terzo persone o a creditori) esser mezzo di pagamento cui la mora del debitore astringe il creditore di valersi.

(1) Vol. VI, pag. 240 e seg.

(2) Vedi Troplong *Prescrizione* n. 1011,

« Ancorchè sia venduto il pegno non esser liberato il debitore finchè il creditore non esiga il prezzo della vendita, o non sia fatto suo il fondo della ipoteca; per modo che nulla vietigli di usarne ad arbitrio.

« La liberazione del debitore per l'aggiudicazione del fondo al creditore avvenire quando se ne trasporti in lui il dominio, e ne abbia egli la tradizione da quel medesimo dì; ed inoltre lo acquisti *cum omni causa*, e gli rimanga irrevocabilmente e senza pericolo di essergli avocato. Così solo l'aggiudicazione del fondo della ipoteca può essere eguale al pagamento del prezzo del pegno venduto; e due modi che estinguono il debito nella via giudiziaria. In certa maniera l'aggiudicazione del fondo al creditore contiene condizioni più gravi del debitore, che la vendita stessa del pegno a terze persone.

« Nei moderni giudizi di spropriazione il debitore aver sempre la figura del venditore del pegno, perciocchè l'autorità del magistrato fa le veci del di lui consenso espresso, e l'aggiudicazione del fondo devenire perfetta, almeno quanto al pericolo, ed al comodo della cosa *dal dì della spedizione della sentenza*. Tutto quel tempo che intercede dall'aggiudicazione *alla spedizione della sentenza* serve al giudizio di ordine che rende certa la persona cui si acquista il fondo e la somma certa del debito che si soddisfa, la quale somma vale come il prezzo dell'aggiudicazione.

« *In quel dì soltanto, e non prima, la causa del dominio prende luogo della causa del debito*, perchè è in quel dì che il creditore riceve ciò che è equivalente del suo capitale.

« L'aggiudicazione fatta alla generalità dei creditori aventi ipoteca sul fondo, trasportare dal debitore alla classe indistinta di quelli cui sarà giudicato di averne parte un dominio indiviso e non determinato ancora per nome certo e per certa quantità; riservarsi al giudizio d'ordine trattare dei crediti e della natura dei crediti. per dichiarare coloro i quali si comprendono in quella generalità; di conseguenza lasciar nell'incerto e nel vago ogni dritto e *non cangiare le relazioni ed i titoli di debitore e di creditore*. Nel linguaggio della legge tal sorta di vendita appellasi pura, quanto all'antico possessore, ma dichiarasi *in suspenso*, *et in pendenti* per coloro cui passi il dominio. Ciò che nell'antico diritto era espresso con legge speciale è ora ritenuto senza precetto di legge negli usi del foro.

« Essere riconosciuto in legge che il debitore il quale cede per causa di debito un fondo soggetto ad avocazione o ad altro vizio qualsivoglia rimanga liberato *ex post facto*, ossia quando si cangi la condizione delle persone o della cosa. Ma in questo esame presente è negli effetti di legge che si cercano quì per rendere uguale la causa del creditore che è soddisfatto con l'aggiudicazione del fondo della ipoteca; ciò che avviene *ex post facto* non servire di argomento, perciocchè non è perfetto quell'atto che aspetta un nuovo termine per essere compiuto, e gli atti imperfetti non portare la liberazione del debitore.

« Come il pericolo ed il comodo del prezzo del pegno non esce dalla persona del debitore, il creditore non subire il pericolo ed il comodo del fondo che siagli aggiudicato, ma che non può ancora consegnarglisi tra gli accidenti del giudizio di ordine. Perciocchè è comune ai due casi del pagamento del prezzo e dell'aggiudicazione del fondo, il principio di ricercarsi in questi giudizi de' modi pe'quali giungono i creditori ad essere soddisfatti, e venire dalla mora del debitore la necessità di perseguire il pegno e correre l'alea de'giudizi di concorso.

« Le quali cose far manifesto come si ritengono e si conservano nella legge su la spropriazione le regole comuni *della mora — dei pagamenti—del pericolo e del comodo della cosa ceduta*. E divien manifesto altresì come gli effetti dell'aggiudicazione non portano innovazione sul precetto dell'art. 2045 leggi civili, sul quale per altro gioverà qualche chiarimento.

« 2° L'art. 2045 leggi civili provvedere ai creditori aventi ipoteche sul fondo spropriato nelle relazioni tra essi soltanto, perciocchè ogni altra azione pel credito e per le accessioni del credito tra creditori e debitori rimane salva. Questa distinzione di relazioni scioglie tutte le dubbiezze le quali prendono origine dall'autorità dell'antico diritto intorno alle ipoteche.

« Il senso letterale dell'articolo vietare che gl'interessi sieno collocati nello stesso grado del capitale, oltre a tre annate soltanto. La ragion della legge rende necessaria questa limitazione intorno agli interessi; perciocchè il principio della pubblicità delle ipoteche esigeva che fosse noto a ciascuno quanta somma gravasse ogni fondo, nel che sta ad un tempo la utilità dei creditori e del debitore pel commercio dei capitali e per la sicurtà. La utilità della pubblicità è distrutta se si cumulino gl'interessi di ogni somma e di ogni tempo.

« L'articolo avere assicurate le ultime tre annate degl'interessi del debito che si estingue col prezzo del fondo spropriato, perciocchè

chè è prescritto che gl' interessi di maggior somma e di altra data abbiano le loro speciali iscrizioni e prendano rango dal dì di tali iscrizioni.

« Così surse pria delle nuove leggi la regola della limitazione delle tre annate, e ciò esprimono inoltre le parole *essere collocato per due annate oltre la corrente.*

« L'annata corrente degl' interessi cui si congiungono le annate precedenti esser quella unicamente in cui ricade la domanda di ciascun creditore per essere ammesso nel giudizio de'gradi. Non potersi riferire al dì dell'aggiudicazione, perchè quell'atto appartiene alla universalità dei creditori, chiunque si dichiari di poi avervi diritto. Nè ridursi al dì della chiusura del giudizio dei gradi, poichè cessano allora gl'interessi, e d'altronde il dì della domanda giudiziaria stabilisce la mora del debitore, e l'esercizio del diritto dei creditori.

« La pubblicità delle ipoteche, principio che regge tutto il sistema della sicurtà dei capitali, essere applicata così in tutte le sue conseguenze. E la diffinizione dell'annata corrente servire ai creditori che perseguono di buona fede il loro diritto, perchè l' ordinamento del giudizio dei gradi si compia fra un anno, e punire quei che li spingono a dimande ardite e ingiuste pretensioni, perchè sono responsabili del danno al debitore ed ai creditori collocati:

« E Sua Maestà si è degnata dichiarare, nel consiglio ordinario di stato del dì sette corrente mese:

« Che il valore de' fondi spropriati ed i frutti di tali fondi *dal pegnoramento* alla chiusura *del giudizio di graduazione costituiscono indistintamente* (come è per legge) *una massa sola sopra* cui sieno esperibili le azioni dei creditori concorsi, *sia che i beni si vendano a terze persone, o si assegnino divisamente ai creditori per le porzioni e pel grado che appartiene a ciascun di loro.*

« Che sopra tali quantità i creditori collocati utilmente nel giudizio di graduazione prendano col grado stesso de'capitali due annate soltanto d'interesse e l'annata corrente; di maniera che si estinguano tanti capitali con le accessioni di tre annate sopra ciascun capitale, quanti sieno uguali alle somme unite del valore dei fondi, e dei frutti;

Che l'annata corrente, cui sono congiunte le due annate che immediatamente la precedono s'intende per ciascun creditore quell'annata, nel corso della quale faccia ognuno di loro la domanda per essere collocato;

« Che gl' interessi oltre alle tre annate prendano il grado sul fondo spropriato dalla data delle iscrizioni particolari che se ne abbiano come crediti distinti;

« Che nelle somme o nei valori che sopravvanzano dal prezzo o da' fondi, tolte le quantità di che è stato detto finora, rimanga salva ai creditori l'azione personale per ogni altro debito d'interessi da soddisfarsi.

« Nel Real Nome partecipo alle SS. LL. queste sovrane determinazioni, perchè le partecipino al rispettivo Collegio per sua norma, e ne curino la esatta osservanza.

§ III.

GIURISPRUDENZA

Veggasi il § I osservazioni ai presenti articoli.

§ IV.

DRITTO PATRIO.

Vedi il § IV agli articoli 2125 e 2134.

§ V.

DRITTO ROMANO.

Vedi il § V all'articolo 2125.

ARTICOLO 2184.

Le prescrizioni delle quali trattasi negli articoli della presente sezione, corrono contro i minori e gl' interdetti, salvo loro il regresso contro i tutori.

Ravvicinamento.

Vedi gli articoli 311, 373, 399 e seg., 432, 514, 527 e 1336 leggi civili.

§ I.

OSSERVAZIONI.

La regola che esclude i minori e gl'interdetti dal rimedio civile della prescrizione, facendosi per essi trionfare la massima del *non valentem agere etc.*, riceve l'unica eccezione nell'articolo presente, appunto perchè trattasi nella presente sezione di contrattazioni tali

da supporre immediato il *dare* e *ricevere* ad un tempo la cosa ed il prezzo: insomma la teoria della sezione attuale è fondata sulla presunzione di pagamento, e quindi salvo il regresso colpisce anche le persone privilegiate delle quali fa cenno l'articolo—Non sono comprese le donne maritate, perchè le medesime per la relativa loro incapacità tutto è sanato coll'autorizzazione maritale o del giudice; in ogni caso il regresso è solo contro del marito, mentre pei terzi è dessa assimilata ad ogni persona maggiore e godente della pienezza de' suoi dritti civili

Riverenti al principio di pubblico interesse non vogliamo opporci alla sanzione eccezionale dell'art. 2184: epperò a stretta ragione non sarebbe applicabile alla prescrizione *sui generis* preveduta dall'art. 2183; imperocchè non la presunzione di pagamento ne regola la essenza; bensì la supposta volontaria remissione—E potrebbe un minore, un interdetto *rimettere* ciò che deve conseguire? Il ripetiamo motivo di convenienza sociale, e non un principio fondato sulla ragione, mi determinano a rassegnarmi alla legge.

Vedi per lo dippiù le nostre osservazioni all'articolo 2158.

§ II.

ATTI DEL GOVERNO.

Vedi il § II agli articoli segnati al ravvicinamento.

§ III.

GIURISPRUDENZA.

Vedi il § III ai suddetti articoli segnati al ravvicinamento.

§ IV.

DRITTO PATRIO.

Vedi il § IV agli articoli 2125 e 2134.

§ V.

Vedi il § V agli art. 2125, 2133 e 2134.

ARTICOLO 2185.

Riguardo ai mobili: il possesso vale per titolo.

Ciò non ostante colui che ha perduto, o cui fu rubata qualche cosa può rivendicarla nel corso di tre anni, da computarsi dal giorno della perdita o del furto, contro la persona nelle mani della quale la ritrovi, salvo a questa il regresso contro colui dal quale l'ha ricevuta.

ARTICOLO 2186.

Se l'attuale possessore della cosa rubata o perduta, l'abbia comprata in una fiera o mercato, ovvero in occasione di una vendita pubblica, o da un mercante venditore di simili cose, il padrone originario non può farsela restituire se non rimborsando al possessore il prezzo che gli è costato.

Ravvicinamento.

Vedi gli articoli 474, 475, 637, 1093, 1247 n. 1, 1256, 1971 n. 4; 2134 e 2186 leggi civili.

§ I.

OSSERVAZIONI.

Riguardo ai mobili, *il* POSSESSO *vale per* TITOLO—Periodo assoluto dell'articolo 2185—Epperò è troppo avventato—E se non s'interpretasse il concetto delle parole con quell'acume legale che concilia il principio di giustizia col pensiero della legge, quante difficoltà insorgerebbero; come in fatti sono insorte tra scrittori—Pria però di entrare nell'esame della quistione, premettiamo poche idee preliminari—L'antica giurisprudenza romana legittimava l'acquisto di un oggetto mobile col *possesso* di un anno, da cui ne

seguiva la usucapione, come si sa, modo di acquistare la proprietà civile di una data cosa – Ma questo acquisto era difficile nella sua applicazione, perchè qualunque buona fede non purgava il vizio dell'originario modo di possedersi il mobile – Venuto Giustiniano, il quale fuse in uno la usucapione e la prescrizione, estese ad un triennio il possesso prescrittibile di detta cosa mobile; ma sotto la influenza del principio stesso di sopra cennato, le medesime difficoltà si elevavano — Quindi venne stabilita un'azione possessoriale *ad hoc* coll'interdetto *utrubi*, mercè il quale venivano sostenuti il possesso e la causa del possedere — Sicchè una tale azione meglio conciliava il principio di giustizia, mettendo nell attrito giuridico la pretensione rispettiva dei contendenti—Non così ha operato il codice civile di Francia, da cui traggono origine le nostre leggi, nella *materiale* giacitura delle parole assolute « *riguardo ai mobili il* POSSESSO *vale per* TITOLO », ma troviamo però che nel ricercare la sua *intelligenza* filosofica, nell'indagarne *vim atque potestatem*, verremo a capo della verità conciliativa di ogni principio — La cosa mobile soggiace il più delle volte ad un evento transitorio: per esso il possesso, certo nel fatto, è arcanico sul *dritto* del possedere, ed è perciò che bisognava un provvedimento che avesse riparato alle svariate condizioni accidentali in cui possono trovarsi i proprietari ed i semplici possessori di oggetti mobiliari — Quindi per massima la proprietà riguarda immobili e mobili, e se il principio dev'essere unico, tanto per gli uni che per gli altri, l'azione revindicatoria dev'essere come è trentenaria—lo dunque come deponente, come locatore, come mandante ec. reclamo da chi possiede mercè uno di questi titoli la mia cosa mobile, ed il possessore non à altro presidio che la prescrizione trentenaria per dirmi « il mobile mi appartiene, non debbo giustificartene il perchè » — La proprietà in somma, qualunque siasi la natura della cosa reclamata, si revindica, si chiede, si consegue contro chicchessia che precariamente possegga: *res clamat a domino*—Ma le parole dell'articolo ci menano al concetto che il *possesso* equivalendo ad un *titolo*, il possessore non à d'uopo di dire altro per prescrivere: *Posseggo*, dunque son *proprietario* della cosa — Conseguenze che diroccano tutt'i principî più sacri di proprietà, e di sociale ben-essere—E potremmo noi dare a chi dettava le leggi che c'imperano, una caratteristica di ribelle ai medesimi principî da lui propugnati e che sostengono l'edifizio monumentale delle nostre leggi? Diremo invece, che noi senza ponderare e senza discutere il fine dell'articolo, ci siamo lasciati trascinare ad una interpetrazione ovvia e falsa, nella quale sono caduti varî classici autori, tra quali il Toullier—Vediamo quindi il vero concetto dell'articolo, che ci additano le parole stesse del medesimo — « *riguardo ai mobili il possesso vale per titolo;* ma quando? quando manca il titolo, ed il mobile è stato rubato o si è perduto—E ciò chi lo dice? Lo dice il comma secondo dell'articolo, che incomincia « *Ciò non ostante colui che à* PERDUTO, *o cui fu* RUBATO *qualche cosa* può revindicarla nel corso di tre anni. »

Ciò non ostante è una preposizione che spiega il significato del primo inciso dell'articolo e riattacca la prima idea, che l'articolo medesimo suppone nel suo spirito con l'applicazione ai due casi speciali della cosa rubata o perduta – E qui il comma secondo richiama in attitudine la nota azione *ad exibendum* dei Romani, la quale si concedeva appunto, perchè il possessore fosse tenuto ad esibire una cosa mobile a chi ne vantava il dritto.

Dunque ogni principio rimane integro, e conchiudiamo con dire che la legge prevedendo coll'art. 2185 il caso del possesso di un oggetto mobile in mano di alcuno che non avesse titolo, o contro del quale il proprietario non vantasse dirette ragioni onde reclamarlo, perchè *perduto* o *rubato*; a rendere il possessore di buona fede irrevocabile padrone della cosa, può affacciare il possesso triennale per escludere una reclamazione non emergente da contratto, ma da un fatto transitorio della perdita accidentale o del furto— Epperò la legge portando oltre la ipotesi e la sua preveggenza, suppone l'altro caso che il possessore di buona fede abbia acquistata la cosa perduta o rubata sotto la pubblica guarentigia di una *fiera* o *mercato* ovvero di una vendita pubblica; sono questi fatti di tale importanza che attribuiscono alla contrattazione quell'autenticità da egnagliarla a qualunque titolo scritturale; per lo che facendo una eccezione subordinata alla prima eccezione, e che conferma più energicamente la regola, dispone che possa il reclamante ottenere la cosa, previo però il rimborso al possessore del prezzo che gli è costata.

Queste osservazioni in nulla derogano la teoria dei *doni manuali*, detti di *mano calda*, pei quali la tradizione consuma tutto, non lascia tracce, e costituisce la più assoluta e radicale alienazione — Ecco in poche parole spiegato quanto occorreva sulla vera intelligenza degli articoli in esame.

§ II.

ATTI DEL GOVERNO.

Vedi il § II agli articoli precedenti.

§ III.

GIURISPRUDENZA.

Vedi il § III agli articoli precedenti.

§ IV.

DRITTO PATRIO.

Vedi gli articoli 2125 e 2134 § IV.

§ V.

DRITTO ROMANO.

Vedi il § V agli articoli 2125, 2133 e 2134.
Vedi altresì la legge 47 ff. *de acquir. vel amitt. poss.*
Leg. unica cod. *de usucapione transformanda.*

ARTICOLO 2187.

Le *prescrizioni* incominciate precedentemente al dì primo di gennaio 1809 nei dominî al di qua del faro, ed in quelli al di là del faro precedentemente al giorno in cui le presenti *leggi civili* saranno ivi in vigore, avranno rispettivamente la durata ordinata dalle leggi anteriori.

Ciò non ostante, se le anzidette prescrizioni secondo le leggi anteriori fossero oltre i trent' anni, saranno estinte col decorso di soli trent' anni.

Per gli dominî non però al di là del faro, se i trent' anni si compiano nel corso dell' anno dal dì che le presenti *leggi civili* saranno ivi in vigore, i trent' anni non si avranno per compiuti che il dì 31 dicembre dell' anno 1820.

Ravvicinamento.

Vedi l' articolo 2169 leggi civili.

§ I.

OSSERVAZIONI.

Il primo comma dell' articolo richiama il principio della non retroattività delle leggi; quindi quelle prescrizioni incominciate prima dell'attuazione delle leggi civili debbono seguire le norme e la durata delle leggi anteriori alle stesse—Per altro una tale disposizione à cessato di essere operativa da che sono decorsi gli anni 30, e propriamente dal 1° settembre 1849, calcolandosi, come si deve, gli anni 30 dall'epoca in cui le attuali leggi furono messe in vigore nel regno delle due Sicilie nel 1° settembre 1819.

Col secondo comma si è preveduto lo stesso per i dominî dell' Isola a contare dall' epoca della pubblicazione delle novelle leggi colà — E poichè in Sicilia il termine *a quo* per l'attuazione delle medesime leggi fu fissato a dicembre 1820, così col cadere del 1850 si è questo articolo anche reso per quei dominî inapplicabile—La sanzione contenuta nell'articolo medesimo comprese non solo le prescrizioni per *liberarsi*, ma bensì quelle per *acquistare*.

§ II.

ATTI DEL GOVERNO.

Vedi il decreto del 26 marzo 1819, e quello del 21 maggio detto anno, contenente il primo la promulgazione delle cinque parti del nostro codice; l'altro l'abolizione di tutte le leggi preesistenti per tutte le materie contemplate dal codice medesimo.

§ III.

GIURISPRUDENZA.

Avvenuta la morte sotto lo impero dell' an-

tica legge, va governato il dritto degli eredi e dei legatari secondo le leggi che erano in vigore al tempo dell'aperta successione.

Ciò che riguarda le *forme* e gli *effetti* dell'*accettazione* o della *rinunzia* relative a tale eredità, va governato secondo le leggi sotto l'impero delle quali l'*accettazione* o la *rinunzia* ha luogo.

La quistione di prescrittibilità di una successione al senso dell'art. 2281 = 2187 leggi civili va governata secondo le leggi sotto delle quali la successione fu aperta.

Queste tre massime di giurisprudenza sono ritenute in un arresto della corte di cassazione di Parigi preseduta dal sig. Portalis nella causa difesa dal sig. Dalloz all'udienza del 23 gennaio 1837.

§ IV.

DRITTO PATRIO.

1. Costituzione II di Federico *duram et diram* così concepita:

« Tutte le prescrizioni per consuetudine rigorosa introdotte nel regno, per le quali il padron della roba perdeva il diritto di agire, scorso il tempo prescritto d'un anno, d'un mese, d'un giorno, d'un'ora, le annulliamo, e che abbino luogo le generali prescrizioni del diritto comune, cioè tra presenti il decennio, e tra gli assenti il ventesimo anno precedente giusto titolo e buona fede, che debban concorrere per l'una e l'altra parte. Per la prescrizione di trent'anni, che abbi luogo tra privati, purchè non si tratti di azione ipotecaria, la cui durata si estende fino allo spazio di quarant'anni, vogliamo che si rimuova ogni diritto ed ogni azione. La prescrizione ancora di quarant'anni tra fratelli per legge longobarda introdotta, sopra l'uguaglianza delle porzioni ereditarie del comun padre, delle quali uno asseriscasi leso; e sopra le cose, delle quali uno dei fratelli giuri essergli altronde fuor della successione paterna provenute, resti nel suo vigore. La usucapione delle robe mobili dal dritto romano introdotto, resti eziandio nella sua fermezza. Testo: *Duram et diram consuetudinem, et iniquam, quae circa praescriptiones in aliquibus regni nostri partibus obtinebat, in posterum silere praecipimus, et praesentem legem circa ipsam inducimus, omnibus aliis ipsi contrariis inter regni nostri fideles omnino sublatis. Sancimus igitur praescriptionem anni, mensis, diei, et horae, per quam aliquis de dominio suae rei cadebat francus de dissasina* (o sia investitura; la quale doveva impetrare l'erede, morto il padre, secondo la consuetudine feudale, dentro l'anno) *quaeri non poterat penitus amoveri, sed generales praescriptiones communis juris locum habere, si inter praesentes decennii, inter absentes vicennii, praecedente scilicet titulo et bona fide, ex utraque parte undique concurrente. Per tricennalem etiam praescriptionem inter privatos excepta hypothecaria actione, cujus vita interdum in annos quadraginta protenditur, omne jus, et omnem actionem volumus submoveri. Quadragenaria etiam praescriptione inter fratres lege Longobardorum inducta, super adaequatione stantium partium minime facienda; et super rebus, quos alter ex fratribus tempore praedictas possessionis aliunde habere se jurat in suo robore duratura, et ad omnes regni nostri fideles per praesentem constitutionem nostri culminis prorogata. Usucapionibus quae in rebus molibus juris communis inductas sunt in sua firmitate servatis.* »

2. *Consuetudinem pravam*: « Per consuetudine feudale, per altro iniqua, finora ne'giudizi osservata, i feudi per qualunque tempo anche lunghissimo posseduti mai si prescrivevano. Volendola noi togliere, con questa stabiliamo, che basti ad ognuno in avvenire possedere un feudo, o parte di esso per lo spazio di trent'anni senza interruzione civile o naturale, nè minorità, ovvero assenza dal regno dell'avversario, con pagare il dovuto servigio alla regia corte, acciò non possa quindi da tal possessione esser molestato, e rimanga perpetuamente sicuro, anzi che ricoperaria caso che l'avesse dal feudo perduta. Colui che sarà negligente nel domandar sua ragione, e trascurò d'interrompere co'modi stabiliti dalla legge la prescrizione col convenirgli in giudizio, e contestaro con essi la lite, imputi a sè ogni suo pregiudizio. Tutto il di quà sopra detto vogliamo, che s'intende sol de'feudi, o parte di essi in qualunque maniera, e da qualunque posseduti, qualora si paghi il peso del certo serviglo alla corte dovuto, onde non si rechi detrimento al principe, cui basti che tal servigio si paghi, come annesso al fondo istesso, senza por mente alla persona che 'l possegga: Ma ove il fendo si riputasse come libero da certo e specificato servigio, dichiariamo, che niuna prescrizione di tempo possa al possessore giovare. Inoltre, per qualunque tempo che taluno possedesse porzion di qualche feudo (ancorchè col consenso del barone) ma che non ne abbia pagato il dovuto servigio al padron diretto, sia sempre obbligato a restituirla (potendo il barone e suoi eredi reintegrarla), o comandiamo che in tal caso nulla giovi la prescrizione, qualunque sia il tempo lunghissimo. Testo: *Consuetudinem pravam hactenus*

in judiciis, obtinente de medio tollere disponentes, per quam feuda quamvis magna temporum longinquitate possessa praescribi non poterat : et sic possessio possessori, vel etiam petitori ad probandum de dominio rerum, quas forsitan ipsi, et antecessores sui tempore, cujus memoria non extabat, in nullo valebat. Praecipimus eum, qui in posterum triginta annis feudum integrum, vel quotam partem feudi, de quo certum et designatum servitium nostre curiae, vel cuilibet alii debeatur, continue et sine interruptione civilis vel naturalis temporis, vel minoris aetatis adversarii, praesente etiam in regno adversario suo, possederit in perpetuum fore securum : actionem ei contra quemlibet possessorem, si a possessione ceciderit, et exceptionem contra petentem quemlibet indulgemus. Quod etiam ad illos porrigimus, qui usque ad haec tempora triginta annis praeteritis tenuerunt, in quibus et si non plene justitiam potuerunt consequi, conquerentes in hoc saltem de evidenti desidia excusari non possint, quod interruptionem praescriptionis apud eos, qui a nobis administrationem habebant, per conventionem legitimam, aut contestationem litis, prout veteribus legibus est inductum, inducere potuerunt. Praedicta autem omnia ita sane accipi volumus, ut tricennalis praescriptio in feudis integris, et eorum quotis partibus locum habeat. ex quibus praescriptis nullum potest reipublicae praejudicium irrogari, cum apud quemcumque resideat servitium designatum, et debitum, quod non tam personae, quam rei ipsi ascriptum esse dignoscitur, minime amitti poterit, vel in aliquo minorari. Caeterum si super aliquo praedio, vel praediis ad feudum, seu partem feudi certam pertinentibus, quae velut libera a servitiis, vel qualitercunque aliter quis praescribat, de quibus nullum est certum servitium praetaxatum praescriptionem quanticunque temporis in nullo prodesse sibi censemus, cum bis de feudo subtractis, de necessitate per consequens ipsum servitium minoretur. »

3. *Quadragenalem:* « La prescrizione di quarant'anni (per dritto comune), e di sessant'anni (per dritto longobardo), che competeva contro al fisco ne'beni pubblici fiscali, la proroghiamo fino a cento anni (o che i beni stabili siano burgensatici, o feudali, o come vacanti incorporati al fisco). Le prescrizioni di minor tempo introdotte contro al fisco delle cose dal medesimo donate, cioè d'un quadriennio, o dalle sentenze profferite contro di esso di un triennio, restino nella sua durata. Testo: *Quadragenalem praescriptionem et sexagenariam, quae contra fiscum in publicis hactenus competebat, usque ad centum annorum spatium prorogamus, minoribus praescriptionibus adversus fiscum inductis, quadriennii scilicet in rebus donatis a nobis, et triennii a sententiis contra nos latis, in suo robore duraturis.* »

4. Prammatica *de praescriptionibus* di Ferdinando I di Aragona: « L'uno e l'altro diritto introdussero le prescrizioni legittime ad utilità pubblica, acciocchè i domini delle cose non fossero in occulto, e le obbligazioni restassero in perpetuo; stabiliamo, che le prescrizioni legittime non possano escludersi per eccezion di peste e di guerre, se non costerà l' assenza dal luogo dove fu la peste e la guerra, che impedì l'agire; ovvero che adì il tribunal del giudice, e non potè conseguire il suo diritto, perchè non rendeva giustizia. *Ex promulgatis A. 1477.* Testo: *Juris utriusque censuram, quae prescriptiones legitimas ad utilitatem publicam introduxit, ne rerum dominio in occulto esset, et perpetuo remanerent, imitantes, statuimus, legitimas praescriptiones excludi non posse per allegationem pestis et guerrarum, nisi constiterit excludere volentem ipsam praescriptionem, fuisse absentem a loco, ubi judicium agitari debeat, et ubi pestilentia, vel guerra viguerunt ; tunc enim, tanquam agere non volenti propter non tutum accessum, convenit, praescriptionem non currere, quod, si absens non fuerit, minime possit dictam praescriptionem excludere, quia forte allegatum fuerit, jus redditum non fuisse, nisi per acta docuerit, se tribunal judicis adivisse, et jus suum consequi non valuisse, quia jus non reddebatur.* »

5. *Aliam calumniam :* La restituzione del tempo decorso ottenuta con inganno di aver trovato qualche istrumento, e sotto colore d' ignoranza di fatto, non si conceda, nè tale assegnazione per restituzion di tempo decorso giovi, se non citata la parte avanti al giudice competente, o in sua contumacia avanti l' istesso giudice, giurerà il notaio, che quell' istrumento l'ebbe presso di sè, e fosse alla parte assegnante ignoto, di cui ebbe notizia, e lo assegna con buona fede, cessando ogni dolo, frode o collusione, delle quali se costerà, l'assegnante, e 'l recipiente incorreranno nella pena di venticinque once per ciascheduno. *Ex promulgatis A. 1477.* Testo: *Aliam calumniam removentes eorum, qui submittere solent amicum, qui instrumentum noviter repertum esse dicit, et coram notario et testibus assignat, ut, sub colore ignorantiae facti, restitutio concedatur, statuimus talem assignationem pro restitutione decursi temporis obtinenda, minime juvare posse, nisi citata parte coram judice competenti illius curiae, praescriptio prodesse posset in praesentia ipsius citati, si comparuerit, vel in ejus contumaciam coram ipso judice tale instrumentum, noviter reper-*

tum, parti, praescriptionem excludere volenti, assignaverit cum juramento, quod illud instrumentum penes se habuit, parte, cui illud assignat ignorante, et illo, qui illud assignat nesciente, quod pars, cui assignatur, notitiam de eo habuerit, illudque bona fide, omni dolo fraude, vel collusione cessantibus, assignat, de quibus dolo, fraude, et collusione, si quandoque constiterit, assignans et recipiens poenam vigintiquinque unciorum pro quolibet incurrat. »

6. *Decisione delle quattra ruote del S.R.C. approvata da S. M., per esecuzione del* § 3, *n.* 2 *e* 3 *delle reale Costituzione de'14 marzo 1738:* « Il S. C. stima, che la prescrizione, colla quale si estinguono le azioni, acciocchè abbia luogo in qualunque foro del regno bisogna che sia munita delle condizioni volute dal diritto civile, pontificio e municipale. Per la qual cosa, nè al debitore, che per la scienza del debito sempre è in mala fede, nè all'erede, benchè di buona fede, che succederà al possessore di mala fede, possa mai giovar la prescrizione. Del rimanente, nel terzo possessore dee sempre presumersi la buona fede, e però scorso lo spazio di trent'anni dal giorno dell' azione nata, e dedotti i tempi che *de jure* si posson dedurre possa giustamente colui avvalersi della prescrizion legittima; ad escluder la quale sia lecito all'attore provare con patenti argomenti, che quel possessore, o dal principio, o dentro lo spazio della prescrizione, veramente fosse stato nella mala fede, rigettate totalmente le pruove di una presunta mala fede. Testo: *Socrum Consilium censet. Praescriptioni, qua actiones extinguuntur, in quocunque regni foro locum esse oportere, modo conditionibus ob iure civili, pontificio, ac lege municipali praestitutis plane sit confirmata. Propterea neque debitorem, qui ob conscientiam debiti semper est in mala fide, neque heredem, licet banae fidei, qui possessori maloe fidei successerit, praescriptione juvari unquam posse. Ceterum in tertio possessore bonam fidem praesumendam esse, ideoque lapsu triginta annorum a die natae actionis, ac deductis temporibus de jure deducendis, legitima praescriptione cum recte uti posse. Ad hanc tamen excludendam licere actori apertis argumentis probare illum possessorem, sive ab initio, sive intra praescriptionis spatium vere in mala fide fuisse, probationibus praesumptae malae fidei prorsus rejectis.*

« Inoltre, nelle quistioni di sotto notate, dove non saranno prodotte da' litiganti scritture, o pubbliche o private, non per forza di prescrizione, ma di un presunto pagamento, stima doversi così decretare. Testo: *Praeterea in quibus infra notatis, ubi nullae a litigatoribus scripturae productae sunt, sive publicae, sive privatae, non praescriptionis ape, sed vi praesumptae solutionis ita decernendum putat.*

« I caussidici, o avvocati, o procuratori di liti, da che lasciano il patrocinio, o son privati del mandato di procura, possano agire per l'onorario, o palmario, ovvero fatighe, dentro due anni, dopo qual tempo debban rigettarsi le loro azioni. Testo: *Caussidicos, sive advocatos, et procuratores litium, ex quo vel patrocinium reliquere, vel manduta sunt defecti, pro honorario, aut palmario, sive laboribus, intro biennium agere posse, post id tempus repellendos.*

« Per i notai, dal giorno della stipula delle scritture, fintanto che non abbiano consegnato l'esemplare, o sia copia di quelle, sia lor lecito agire per causa delle mercedi meritate non oltra i due anni; ma date le copie, non v'ha più diritto di domandare alcuna cosa in qualunque tempo. Testo: *Notariis a die confectarum scripturarum quousque earum exemplum, sive copiam non tradiderint, meritorum mercedum causa non ultro biennium agere licere traditis vero quandocumque copiis quidquam petendi jus non esse.*

« A'speziali di medicina si concede il termine di due anni a poter agire per i medicamenti venduti contra colui, da cui furon presi; ma se dopo la di costui morte istituiscono l' azione di ripetere il pagamento dall'erede, debbano agire dentro due mesi, dopo scorsi, sian rimossi dal giudizio. Testo: *Pharmacopolis ob vendito medicamenta si adversus eum, qui ea acceperit, acturi sint, biennium concedi; si vero post ipsius obitum ab herede repetere instituant, intro duos menses agendum; post ab judicio removendos.*

« Tutt'i fabri ed artefici, del prezzo delle loro manifatture, e per ricuperare la mercede delle loro fatiche, debbano sperimentare la lor azione dentro un anno; dopo questo, dal giorno dell'opera data fuori numerando, all' intutto lor si neghi l'azione. Testo: *Fabros omnes atque artifices de pretio verum manufactarum, laborumque mercede recuperando, intra annum experiri debere; post annum a die operis expleti actionem penitus negandam.*

« Finalmente a'servitori, ed altri, i quali locano le loro opere, dopo che siansi partiti dal servizio o ministero, si conceda facoltà di dimandare il salario dentro due mesi solamente. Testo: *Denique famulis, ceterisque qui operas suas locant, postquam a famulatu, ministeriove discesserint intra duos men-*

tes, duntaxat petendi salarium facultatem esse tribuendam.

« Quali cose tutte prenderanno la lor forza e fermezza in avvenire, dal giorno della promulgazione, se annuirà la Real Maestà, pel di cui effetto alla medesima di tutto si riferisca. *Die 23 mensis decembris 1738.* »

§ V.

DRITTO ROMANO.

La compilazione del nostro codice civile è stata opera monumentale; e poichè il medesimo scopo di utilità pubblica che proponevasi il nostro legislatore nel dare ai popoli un libro siffatto, il quale racchiudeva ad un tempo il grande obbietto della sicurezza delle persone e della proprietà, prima base del sistema sociale; si risvegliava alla mente di Giustiniano quando ordinava la pubblicazione del famoso Corpo del Dritto Romano nei 50 libri del Digesto; costui rivolgendosi a Triboniano così ragionava nella prefazione da lui dettata:

L'Imperatore Cesare, Flavio, Giustiniano, pio, felice, inclito, vincitore, e trionfatore, sempre augusto o *Triboniano suo questore salute.*

« È forza che la maestà imperiale sia non solo abbellita dalle armi, ma pur delle leggi armata: affinchè l' uno e l'altro tempo e di guerra e di pace, possa esser l'obbietto di un regolare governo: ed il Principe Romano esca non solo vincitore nelle battaglie nemiche, ma che respinga ancora per via legittima il misfare dei calunniatori, e sia tanto religiosissimo osservatore della legge, quanto trionfatore e magnifico de'debellati nemici

« Abbiamo, la Dio mercè, raggiunto il doppio scopo a forza di somma vigilanza e di somma prudenza. Le barbare nazioni da noi soggiogate già conoscono quali sudori versammo *nelle battaglie*, e ne fanno fede sì l'Africa che le altre innumerevoli provincie dopo tanto volger di anni, ridotte di nuovo sotto la signoria romana, ed aggiunte al nostro impero mercè le nostre vittorie, conceduteci dalla protezione del cielo. Or tutti i popoli sono governati dalle leggi sia da noi promulgate, sia da noi riordinate.

« E dopo di aver ridotte in isplendida consonanza le costituzioni imperiali, per lo innanzi confuse, volgemmo la nostre cure agli immensi volumi dell'antica giureprudenza, e portammo a compimento, mercè l'aiuto di Dio, cacciandoci quasi in un abisso, un'opera da non sperarsi giammai.

« E poichè tutto ciò fu fatto, coll'aiuto di Dio, convocati l' illustre Triboniano, maestro e già questore del nostro sacro palazzo, non che Teofilo e Doroteo, personaggi chiarissimi, e professori (de'quali tutti ora a noi conta per molti titoli e la diligenza, e la scienza delle leggi, e la fedeltà nell'eseguire i nostri comandamenti) in modo speciale ordinammo loro di comporre lo Istituzioni con la nostra autorità e consigli, affinchè possiate apparare i primi elementi del diritto non da antichi scritti favolosi, ma ripeterli dalla *nostra* imperiale maestà: e così niente s'insinui negli orecchi, e negli animi vostri che sia inutile e scomposto, ma solo ciò che è inerente alla stessa natura delle cose, e ciò che per lo innanzi accadeva ai *nostri* maggiori di poter leggere appena dopo quattro anni le constituzioni imperiali, voi ora, fin dal bel principio ottenghiate, fatti degni di tanto onore, e *colmi* di tanta felicità che ed il cominciamento ed il termine dello studio delle leggi parta dalla *stessa* voce del Principe.

« Laonde dopo i cinquanta libri de' *Digesti* o *Pandette*, ne'quali è raccolto tutto l'antico diritto, che componemmo mercè l'opera dello stesso insigne uomo Triboniano, non che di altri ragguardevoli ed eloquentissimi personaggi abbiam prescritto che le Istituzioni stesse si dividessero in quattro libri, onde servissero di primi elementi di tutta la scienza delle leggi.

« Ne'quali libri si trova brevemente esposto e ciò che prima era in uso, e ciò che poi oscurato per la desuetudine, ha per gl'imperiali provvedimenti preso lume e chiarezza.

« Le quali Istituzioni tratte da tutte quelle degli antichi, e specialmente da' comentarii del nostro Caio tanto su lo Istituzioni quanto su le altre cose che avvengono alla giornata, non che da altri molti comentarii, dopochè i tre predetti giureconsulti co le presentarono, noi le leggemmo, e le approvammo, e *però* accordammo ad esse la pienissima autorità delle nostre costituzioni.

« Con ogni sforzo adunque e con indefesso studio apparato queste nostre leggi; o mostratevi a segno istruiti che possiate concepire la bella speranza che al termine di tutto il Corpo del Diritto possiate ancho voi aver parte nel governo dello Stato in quegli ufficii che giudicheremo doversi a voi affidare.

« Dato in Costantinopoli li 21 novembre sotto il terzo consolato dell'imp. Giustiniano sempre augusto nell'anno 533 »

FINE DEL VOLUME X E CON ESSO DEL COMENTO SULLE LEGGI CIVILI.

SOMMARIO DELLE MATERIE

TRATTATE IN COMENTO DI CIASCUN ARTICOLO

CHE SI CONTIENE IN QUESTO DECIMO ED ULTIMO VOLUME.

Art. 2125, pag. 5.

§ 1. Osservazioni. Idea della prescrizione. Sua intelligenza. Apparenza contraria alla morale. Utile e necessaria per la società, pag. 5 e 6. Idea della prescrizione nel senso grammaticale. *Nota*, pag. 5. Qualificazione della prescrizione, da che quella *placitante*, quella *dispensante*, quella *coibente*. Sviluppo della materia secondo i principi del Romagnosi; come, cioè, col possesso si possa indurre e provare la trasmissione di un dominio, 6 a 18. § 2. Atti del Governo, 18. § 3. Giurisprudenza, ivi. § 4. Dritto patrio. Narrazione storica della prescrizione incominciando dai Longobardi in poi, 18 a 20. § 5. Dritto romano. Si riporta quanto di più interessante vi esiste per dritto romano sulla materia della prescrizione, 20 a 31.

Art. 2126 a 2128, pag. 31.

§ 1. Osservazioni. Questi tre articoli si occupano della rinunzia della prescrizione. Di quella però già acquistata, non mai della non verificata. La rinunzia è espressa o tacita. Idea dottrinale di questa distinzione. Esempi analoghi, pag. 32. § 2. Atti del Governo, ivi. § 3. Giurisprudenza, ivi. § 4. Dritto patrio, 33. § 5. Dritto romano, ivi.

Art. 2129 e 2130, pag. 33.

§ 1. Osservazioni. Spiega dottrinale degli articoli, pag. 33 e 34. § 2. Atti del Governo, 34. § 3. Giurisprudenza, ivi. § 4. Dritto patrio, ivi. § 5. Dritto romano, ivi.

Art. 2131, pag. 34.

§ 1. Osservazioni. La disposizione di questo articolo è nella ragione filosofica della legge; è la conseguenza di un dettato del romano dritto; è in fine un dovere di natura di rendere a ciascuno ciò che gli appartiene. Non solo adunque il dritto a prescrivere può opporsi dalla parte interessata, ma lo possono i creditori di costui ed ogni altra persona che ne avesse premura.

Epperò sorge la quistione di sapere, se il debitore avesse rinunziato al beneficio della prescrizione, ovvero fosse interceduto un giudicato che avesse fatto cessare gli effetti di un tale beneficio per non essersi invocato dal debitore, *quid* in questo caso? E potrebbe il creditore in tale condizione rendersi opponente di terzo contro questo giudicato pel pregiudizio a suo danno verificatosi? pag. 35. § 2. Atti del Governo, ivi. § 3. Giurisprudenza, ivi. § 4. Dritto patrio, ivi. § 5. Dritto romano, ivi.

Art. 2132, pag. 36.

§ 1. Osservazioni. Spiega dottrinale dell'articolo, pag. 36. § 2. Atti del Governo, 37. § 3. Giurisprudenza, ivi. § 4. Dritto patrio, ivi. § 5. Dritto romano, ivi. . .

Art. 2133, pag. 37.

§ 1. Osservazioni. Sulla giuridica personalità dei corpi morali e stabilimenti pubblici. In quanto ai beni dello stato, dei comuni e degli stabilimenti pubblici, distinzione tra le cose *comuni* che fan parte delle *regalie*, le cose della università in demani e difese, le cose de'privati in *allodiali* e *feudali*, pag. 37 e 38. Vi è luogo alla prescrizione pei beni posseduti dalle chiese e dai luoghi più ecclesiastici secondo i termini stabiliti dalle leggi civili e viceversa? 38. § 2. Atti del Governo, 38 a 53. § 3. Giurisprudenza, 53. § 4. Dritto patrio, ivi. § 5. Dritto romano, ivi.

FINE DEL SOMMARIO.

INDICE

TITOLO XXI.

DELLA PRESCRIZIONE.

FINE DELL'INDICE DEL X ED ULTIMO VOLUME.

TAVOLE DI RISCONTRO

DEGLI ARTICOLI

DELLE LEGGI CIVILI CON QUELLI DEL CODICE CIVILE

E DEGLI ARTICOLI

DEL CODICE CIVILE CON QUELLI DELLE LEGGI CIVILI

LEGGI CIVILI	CODICE CIVILE	Osservaz.	CODICE CIVILE	LEGGI CIVILI	Osservaz.
Art.	Art.		Art.	Art.	
1	1	R	1	1	R
2	2		2	2	
3	5		3	5	
4	4		4	4	
5	3	n. 1 e 2 R	5	3	
6	3	n. 3 A	6	7	
7	6				
8	......	N	7	9	
9	7		8	9	A in pr.
	8	R	9	11	
	11				
	13		10	12 e 13	A
10	......	N	11	9	n. 1 A
11	9	A	12	14	
12	10	n. 1 A	13	9	n. 2 A
13	10	n. 2 A	14	15	A
14	12	A	15	16	A
15	14	A	16	17	A
16	15	A			
17	16	A			
18	......	N	17	20	A
19	......	N	18	21	A
20	17	A	19	22 e 23	A
21	18	A	20	24	A
22	19	n. 1 A	21	25	
23	19	n. 2 A	22	26	R
24	20	A			
25	21	A			
26	22	R	23	......	T
27	......	N	24	......	T
28	......	N	25	......	T
29	26	A	26	29	A
30	27	R	27	30	R
31	28		28	31	
32	29	A	29	32	A
33	30	A	30	33	A
34	31	R nel fin	31	34	R nel fin
35	32		32	35	
36	34		33	......	T
37	35		34	36	
38	36		35	37	
39	37		36	38	
40	38		37	39	
41	39		38	40	
42	40		39	41	
43	41		40	42	
44	42		41	43	
45	43		42	44	
46	44		43	45	
47	45		44	46	
48	46	Ag. in fin	45	47	
49	47	A	46	48	Ag. in fin

LEGGI CIVILI	CODICE CIVILE	Osservaz.	CODICE CIVILE	LEGGI CIVILI	Osservaz.
Art.	Art.		Art.	Art.	
50	48	R	47	49	A
51	49	A	48	50	R
52	50	A	49	51	A
53	51		50	52	A
54	52	A	51	53	
55	53	A	52	54	A
56	54	A	53	55	A
57	55		54	56	A
58	56		55	57	
59	57		56	58	
60	......	N	57	59	
61	58	Ag. in fin			
62	......	N	58	61	Ag. in fin
63	59				
64	60	Ag. ed A	59	63	
65	61	R	60	64	Ag. ed a
66	62		61	65	R
67	......	N	62	66	
68	63		63		
	64	R	64	68	
69	65		65		R
	66		66	69	
	67		67		
70	68	A	68	70	A
71	69	Ag. in fin	69	71	Ag. in fin
72	70	A	70	72	A
73	71	A	71	73	A
74	72	A	72	74	A
75	73	R	73	75	R
76	74	R	74	76	R
77	75	R	75	77	R
78	......	N			
79	76	R	76	79	R
80	......	N			
81	......	N			
82	77		77	82	
83	78		78	83	
84	79		79	84	
85	80		80	85	
86	81		81	86	
87	82		82	87	
88	83		83	88	
89	84		84	89	
90	85		85	90	
91	86	A	86	91	A
92	87	A	87	92	A
93	88	A	88	93	A
94	89	A	89	94	A
95	90	A	90	95	A
96	91		91	96	
97	92		92	97	
98	93		93	98	

LEGGI CIVILI	CODICE CIVILE	Osservaz.	CODICE CIVILE	LEGGI CIVILI	Osservaz.
Art.	Art.		Art.	Art.	
99	94	R	94	99	R
100	95	R	95	100	R
101	96	A	96	101	A
102	97	A	97	102	A
103	98		98	103	
104	99	A	99	104	A
105	100		100	105	
106	101		101	106	
107	102	A	102	107	A
108	103		103	108	
109	104		104	109	
110	105		105	110	
111	106		106	111	
112	107		107	112	
113	108	R	108	113	R
114	109		109	114	
115	110		110	115	
116	111		111	116	
117	......	N			
118	112	R	112	118	R
119	113		113	119	
120	114		114	120	
121	115	A	115	121	A
122	116		116	122	
123	117		117	123	
124	118	A	118	124	A
125	119		119	125	
126	120	R	120	126	R
127	121	A	121	127	A
128	122		122	128	
129	123	A	123	129	A
130	124	R	124	130	R
131	125		125	131	
132	126	R	126	132	R
133	127		127	133	
134	128		128	134	
135	129	A	129.	135	A
136	130	A	130	136	A
137	131		131	137	
138	132		132	138	
139	133		133	139	
140	134	A	134	140	A
141	135		135	141	
142	136		136	142	
143	137		137	143	
144	138		138	144	
145	141	A	139	......	T
146	142		140	......	T
147	143		141	145	A
148	......	N	142	146	
149	......	N	143	147	
150	......	N	144	152	R

LEGGI CIVILI	CODICE CIVILE	Osservaz.	CODICE CIVILE	LEGGI CIVILI	Osservaz.
Art.	Art.				
151	......	N	145	.. ...	T
152	144	R	146	153	
153	146		147	155	Ag.
154	......	N	148	163	
155	147	Ag.	149, 150	164	R
156	228	R	151	166	
157	......	N	152	167	R
158	161		153	......	T
159	348	R	154	168	A
160	162, 163		155	169	A
161	164	R	156	170	A
162	......	N	157	171	A
163	148		158	172	A
164	149, 150	R	159	173	
165	......	N	160	174	A
166	151		161	158	
167	152	R	162, 163	160	
168	154	A	164	161	R
169	155	A	165	175	R
170	156	A	166	176	R
171	157	A	167	177	Ag.
172	158	A	168	.. ...	T
173	159		169	178	A
174	160	A	170	......	T
175	165	R	171	180	A
176	166	R	172	181	
177	167	Ag,	173	182	A
178	169	A	174	183	A
179	......	N	175	184	
180	171	A	176	185	
181	172		177	186	A
182	173	A	178	187	R
183	174	A	179	188	
184	175		180	......	T
185	176		181	......	T
186	177	A	182	......	T
187	178	R	183	......	T
188	179		184	......	T
189	......	N	185	......	T
190	197	R	186	......	T
191	201	R	187	......	T
192	202		188	......	T
193	203	Ag.	189	......	T
194	204	Ag.	190	......	T
195	205		191	......	T
196	207		192	......	T
197	.. ...	N	193	......	T
198	208		194	......	T
199	209		195	......	T
200	210		196	......	T

LEGGI CIVILI	CODICE CIVILE	Osservaz.
Art.	Art.	
201	212	
202	213	R
203	214	
204	215	
205	216	
206	217	Ag.
207	218	
208	219	A
209	220	
210	221	
211	222	
212	223	
213	224	
214	225	
215	226	
216	227	n. 1
217	229	R
218	230	R
219	......	N
220	231	R
221	232	R
222	307	R
223	272	R
224	273	
225	274	R in fin.
226	308	R
227	309	Ag.
228	299	R
229	300	A
230	301	A
231	......	N
232	302	R
233	303	
234	312	R
235	313	
236	314	
237	315	
238	316	
239	317	Ag.
240	318	
241	319	
242	320	
243	321	
244	322	
245	323	
246	324	
247	325	
248	326	
249	327	
250	328	
251	329	
252	330	

CODICE CIVILE	LEGGI CIVILI	Osservaz.
Art.	Art.	
197	190	R
198	......	T
199	......	T
200	......	T
201	191	R
202	192	
203	193	Ag.
204	194	Ag.
205	195	
206	......	T
207	196	
208	198	
209	199	
210	200	
211	......	T
212	201	
213	202	R
214	203	
215	204	
216	205	
217	206	Ag.
218	207	
219	208	A
220	209	
221	210	
222	211	
223	212	
224	213	
225	214	
226	215	
227	216	n. 1
228	156	R
229	217	R
230	218	R
231	220	R
232	221	R
233	222	R
234	......	T
235	......	T
236	......	T
237	......	T
238	......	T
239	......	T
240	......	T
241	......	T
242	......	T
243	......	T
244	......	T
245	......	T
246	......	T
247	......	T
248	......	T

LEGGI CIVILI	CODICE CIVILE	Osservaz.
Art.	Art.	
253	331	R
254	332	
255	333	
256	......	N
257	334	
258	335	Ag.
259	336	R
260	337	
261	338	
262	339	
263	340	
264	341	Ag.
265	342	R
266	343	
267	344	R
268	345	R
269	345	R
270	346	R
271	347	
272	348	n. 1
273	349	
274	350	
275	351	
276	352	
277	353	Ag.
278	354	A
279	355	A
280	356	A
281	357	A
282	358	A
283	359	A
284	360	A
285	......	N
286	......	N
287	371	Ag.
288	372	R
289	373	Ag.
290	374	R
291	389	Ag.
292	......	N
293	389	n.2
294	390	R
295	......	N
296	......	N
297	......	N
298	384	R
299	385	Ag.
300	386	R
301	387	
302	375	
303	376	A
304	377	A

CODICE CIVILE	LEGGI CIVILI	Osservaz.
Art.	Art.	
249	......	T
250	......	T
251	......	T
252	......	T
253	......	T
254	......	T
255	......	T
256	......	T
257	......	T
258	......	T
259	......	T
260	......	T
261	......	T
262	......	T
263	......	T
264	......	T
265	......	T
266	......	T
267	......	T
268	......	T
269	......	T
270	......	T
271	......	T
272	223	R
273	224	
274	225	R in fin.
275	......	T
276	......	T
277	......	T
278	......	T
279	......	T
280	......	T
281	......	T
282	......	T
283	......	T
284	......	T
285	......	T
286	......	T
287	......	T
288	......	T
289	......	T
290	......	T
291	......	T
292	......	T
293	......	T
294	......	T
295	......	T
296	......	T
297	......	T
298	......	T
299	228	R
300	229	A

LEGGI CIVILI	CODICE CIVILE	Osservaz.	CODICE CIVILE	LEGGI CIVILI	Osservaz.
Art.	Art.		Art.	Art.	
305	378		301	230	A
306	379		302	232	R
307	380	A	303	233	
308	381	A	304	......	T
309	382	A	305	......	T
310	383	A	306	......	T
311	388		307	222	R
312	389	n. 1	308	226	R
313	391	R	309	227	Ag.
314	392	A	310	......	T
315	393		311	......	T
316	394	A	312	234	R
317	395		3 3	235	
318	396	A	314	236	
319	397	Ag.	315	237	
320	398	A	316	238	
321	399		317	239	Ag.
322	400		318	240	
323	402	A	319	241	
324	403		320	242	
325	404		321	243	
326	405	R Ag.	322	244	
327	406	A	323	245	
328	407	A	324	246	
329	408		325	247	
330	409	A	326	248	
331	410	A	327	249	
332	411	A	328	250	
333	412		329	251	
334	413	A	330	252	
335	414	A	331	253	R
336	415	A	332	254	
337	416	A	333	255	
338	417	A	334	257	
339	418		335	258	Ag.
340	......	N	336	259	R
341	419		337	260	
342	420		338	261	
343	421	A	339	262	
344	422		340	263	
345	423		341	264	Ag.
346	424		342	265	A
347	425		343	266	
348	426		344	267	R
349	427	R	345 }	368	R
350	428	A		269	R
351	429		346	270	
352	430		347	271	
353	431		348	272	n.1
354	432	A	349	273	
355	433		350	274	
356	434		351	275	

LEGGI CIVILI	CODICE CIVILE	Osservaz.	CODICE CIVILE	LEGGI CIVILI	Osservaz.
Art.	Art.		Art.	Art.	
357	435		352	276	
358	436	A	353	277	Ag.
359	437		354	278	A
360	438		355	279	A
361	439	A	356	280	A
362	440		357	281	A
363	441		358	282	A
364	427	R	359	283	A
365	442		360	284	A
366	443		361	......	T
367	444		362	......	T
368	445		363	......	T
369	446	A	364	......	T
370	447		365	......	T
371	448	A	366	......	T
372	449		367	......	T
373	450		368	......	T
374	451		369	......	T
375	452		370	......	T
376	453	A	371	287	Ag.
377	454		372	288	R
378	455		373	289	Ag.
379	456		374	290	R
380	457		375	302	
381	458	A	376	303	A
382	459	A	377	304	A
383	460	Ag.	378	305	
384	461		379	306	
385	462		380	307	
386	463		381	308	A
387	464		382	309	A
388	465		383	310	A
389	466	A	384	298	R
390	467	A	385	299	Ag.
391	468		386	300	R
392	469		387	301	
393	470	R in pr.	388	311	
394	471		389	312	n.1
395	472		390	......	T
396	473		391	313	R
397	474		392	314	A
398	475		393	315	
399	476		394	316	A
400	477	A	395	317	
401	478	A	396	318	A
402	479	A	397	319	Ag.
403	480		398	320	A
404	481		399	321	
405	482		400	322	
406	483	A	401	......	T
407	484	A	402	323	A
408	485		403	324	

LEGGI CIVILI	CODICE CIVILE	Osservaz.	CODICE CIVILE	LEGGI CIVILI	Osservaz.	LEGGI CIVILI	CODICE CIVILE	Osservaz.	CODICE CIVILE	LEGGI CIVILI	Osservaz.
Art.	Art.		Art.	Art.		Art.	Art.		Art.	Art.	
409	486		404	325		461	536	R	456	379	
410	487		405	326	R ag.	462	537		457	380	
411	488	Ag.	406	327	A	463	538	A	458	381	A
412	489		407	328	A	464	539		459	382	A
413	490		408	329		465	540		460	383	Ag.
414	491	A	409	330	A	466	541		461	384	
415	492	A	410	331	A	467	542		462	385	
416	493		411	332	A	468	543		463	386	
417	494		412	333		469	544		464	387	
418	495		413	334	A	470	545		465	388	
419	496	A	414	335	A	471	546		466	389	A
420	497		415	336	A	472	547		467	390	A
421	498		416	337	A	473	548		468	391	
422	499		417	338	A	474	549		469	392	
423	500	A	418	339		475	550	Ag.	470	393	R in pr.
424	501		419	341		476	551		471	394	
425	502		420	342		477	552		472	395	
426	503		421	343	A	478	553	R in fin.	473	396	
427	504		422	344		479	554		474	397	
428	505		423	345		480	555		475	398	
429	306		424	346		481	556		476	399	
430	507		425	347		482	557		477	400	A
431	508		426	348		483	558		478	401	A
432	509		427	349	R	484	559		479	402	A
433	510		428	350	A	485	560		480	403	
434	511	A	429	351		486	561		481	404	
435	512		430	352		487	562		482	405	
436	513		431	353		488	563		483	406	A
437	514		432	354	A	489	564		484	407	A
438	515		433	355		490	565		485	408	
439	316	A con ag.	434	356		491	566		486	409	
440	517		435	357		492	567		487	410	
441	518		436	358	A	493	568		488	411	A
442	519		437	359		494	569		489	412	
443	520		438	360		495	570		490	413	
444	521		439	361	A	496	571		491	414	A
445	522		440	362		497	572		492	415	A
446	523		441	363		498	573		493	416	
447	524		442	365		499	574		494	417	
448	525		443	366		500	575		495	418	
449	526		444	367		501	576		496	419	
450	527		445	368		502	577	R in fin.	497	420	A
451	528		446	369	A	503	578	Ag. in fin.	498	421	
452	529		447	370		504	579		499	422	
453	530		448	371	A	505	580		500	423	A
454	......	N	449	372		506	581		501	424	
455	......	N	450	373		507	582		502	425	
456	531		451	374		508	583		503	426	
457	532		452	375		509	584	Ag.	504	427	
458	533		453	376		510	585		505	428	
459	534		454	377		511	586		506	429	
460	535	R	455	378		512	587		507	430	

LEGGI CIVILI	CODICE CIVILE	Osservaz.	CODICE CIVILE	LEGGI CIVILI	Osservaz.
Art.	Art.		Art.	Art.	
513	588	R	508	431	
514	589		509	432	
515	590		510	433	
516	591		511	434	A
517	592		512	435	
518	593		513	436	
519	594		514	437	
520	595		515	438	
521	596		516	439	R
522	597		517	440	
523	598	R	518	441	
524	599	Ag.	519	442	
525	600	Ag. in f.	520	443	
526	601		521	444	
527	602		522	445	
528	603		523	446	
529	604		524	447	
530	605		525	448	
531	606	Ag.n.2.	526	449	
532	607		527	450	
533	608		528	451	
534	609		529	452	
535	610		530	453	
536	611		531	456	
537	612		532	457	
538	613	Ag.	533	458	
539	614		534	459	
540	615		535	460	R
541	616		536	404	R
542	617	A	537	462	
543	618		538	463	A
544	619		539	464	
545	620		540	465	
546	621		541	466	
547	622		542	467	
548	623		543	468	
549	624		544	469	
550	625		545	470	
551	626		546	471	
552	627		547	472	
553	628		548	473	
554	629		549	474	
555	630		550	475	Ag.
556	631		551	476	
557	632	R	552	477	
	633		553	478	R in fin.
558	635		554	479	
559	637	R	555	480	
560	638		556	481	
561	639		557	482	
562	640		558	483	
563	641		559	484	

LEGGI CIVILI	CODICE CIVILE	Osservaz.	CODICE CIVILE	LEGGI CIVILI	Osservaz.
Art.	Art.		Art.	Art.	
564	642		560	485	
565	643		561	486	
566	644	A	562	487	
567	645		563	488	
568	646		564	489	
569	647		565	490	
570	648	R	566	491	
571	649		567	492	
572	650		568	493	
573	651		569	494	
	652		570	495	
574	653		571	496	
575	654		572	497	
576	655		573	498	
577	656		574	499	
578	657	A	575	500	
579	658		576	501	
580	659		577	502	R in fin.
581	660		578	503	Ag in fin.
582	661		579	504	
583	662		580	505	
584	663	A	581	506	
585	664	Ag.	582	507	
586	665		583	508	
587	666		584	509	Ag.
588	667		585	510	
589	668		586	511	
590	669		587	512	
591	670		588	513	R
592	671	A	589	514	
593	672		590	515	
594	673		591	516	
595	674		592	517	
596	675		593	518	
597	676	Ag. ed A	594	519	
598	677	A	595	520	
599	678	A	596	521	
600	679	A	597	522	
601	680		598	523	R
602	681	Ag.in fin.	599	524	Ag.
603	682		600	525	Ag.in fin.
604	683		601	526	
605	684		602	527	
606	685		603	528	
607	686	R	604	529	
608	687		605	530	
609	688		606	531	Ag n.2.
610	689		607	532	
611	690		608	533	
612	691	R	609	534	
613	692		610	535	
614	693		611	536	

LEGGI CIVILI	CODICE CIVILE	Osservaz.	CODICE CIVILE	LEGGI CIVILI	Osservaz.
Art.	Art.		Art.	Art.	
615	694		612	537	
616	695		613	538	Ag.
617	696		614	539	
618	697		615	540	
619	698		616	541	
620	699		617	542	A
621	700		618	543	
622	701		619	544	
623	702		620	545	
624	703		621	546	
625	704		622	547	
626	705		623	548	
627	706		624	549	
628	707		625	550	
629	708		626	551	
630	709		627	552	
631	710		628	553	
632	711		629	554	
633	712		630	555	
634	714		631	556	
635	715		632	557	R
636	716	Ag.in fin.	633		
637	717		634	......	T
638	718	R	635	558	
639	719	R	636	......	T
640	......	N	637	559	R
641	720	Ag.	638	560	
642	721		639	561	
643	722		640	562	
644	723		641	563	
645	724		642	564	
646	725	R in fin.	643	565	
647	726	R	644	566	
648	727	R e Ag.	645	567	A
649	728		646	568	
650	......	N	647	569	A
651	......	N	648	570	R
652	729		649	571	
653	730	R	650	572	
654	731	A	651	573	
655	732	R	652		
656	735		653	574	
657	736		654	575	
658	737		655	576	
659	738		656	577	
660	739		657	578	A
661	740	R nel pr.	658	579	
662	741		659	580	
663	742	R in fin.	660	581	
664	......	N	661	582	
665	713		662	583	
666	744	R	663	584	A

LEGGI CIVILI	CODICE CIVILE	Osservaz.	CODICE CIVILE	LEGGI CIVILI	Osservaz.
Art.	Art.		Art.	Art.	
667	745		664	585	Ag.
668	746	R	665	586	
669			666	587	
670	747	Ag.	667	588	
671	748	R	668	589	
	749		669	590	
672	750	R	670	591	
673	755	n.1	671	592	A
	756		672	593	
674	757	R	673	594	
	758		674	595	
675	759	A	675	596	
676	760		676	597	Ag. ed A
677	756	in fin.	677	598	A
678	762	Ag.	678	599	A
679	763	R	679	600	A
	764		680	601	
680	765	R	681	602	Ag.in fin.
681	766		682	603	
682	......	N	683	604	
683	767	R	684	605	
684	768		685	606	
685	769	Ag.	686	607	R
686	770	A	687	608	
687	771	A	688	609	
688	772	A	689	610	
689	......	N	690	611	
690	......	N	691	612	R
691	774		692	613	
692	775		693	614	
693	776		694	615	
694	777		695	616	
695	778		696	617	
696	779		697	618	
697	780		698	619	
698	781		699	620	
699	782		700	621	
700	783		701	622	
701	784	Ag.in fin.	702	623	
702	785		703	624	
703	786		704	625	
704	787		705	626	
705	788		706	627	
706	789		707	628	
707	790	R	708	629	
708	791		709	630	
709	792		710	631	
710	793	Ag.	711	632	
711	794	A	712	633	
712	795		713	....	T
713	796	A	714	634	
714	797		715	635	

LEGGI CIVILI	CODICE CIVILE	*Osservaz.*	CODICE CIVILE	LEGGI CIVILI	*Osservaz.*
Art.	Art.		Art.	Art.	
715	798		716	636	Ag. in fin.
716	799		717	637	
717	800	A	718	638	R
718	801		719	639	R
719	802		720	641	Ag.
720	803		721	642	
721	804		722	643	
722	......	N	723	644	
723	805	R	724	645	
724	806	R	725	646	R in fin.
725	......	N	726	647	R
726	807	R	727	648	R e Ag.
727	808		728	649	
728	809		729	652	
729	810		730	653	R
730	811		731	654	A
731	812	A	732	655	R
732	813	A	733	......	T
733	814		734	......	T
734	815		735	656	
735	816		736	657	
736	817		737	658	
737	818		738	659	
738	819		739	660	
739	820		740	661	R nel pr.
740	821	A	741	662	
741	822		742	663	R in fin.
742	823		743	665	
743	824		744	666	R
744	825		745	667	
745	826		746	668	R
746	827			669	
747	828		747	670	Ag.
748	829		748	671	R
749	830		749		
750	831		750	672	R
751	832		751	......	T
752	833		752	......	T
753	834		753	......	T
754	835		754	......	T
755	836		755	673	n. 1
756	837	A	756		
757	838	A	757	674	R
758	839		758		
759	840		759	675	A
760	841		760	676	
761	842		761	....	T
762	843		762	678	Ag.
763	844		763	679	A
764	845		764		
765	846		765	680	R
766	847	R	766	681	

LEGGI CIVILI	CODICE CIVILE	*Osservaz.*	CODICE CIVILE	LEGGI CIVILI	*Osservaz.*
Art.	Art.		Art.	Art.	
767	848		767	683	R
768	849	R	768	684	
769	850		769	685	Ag.
770	851		770	686	A
771	852		771	687	A
772	853		772	688	A
773	854		773	......	T
774	855		774	691	
775	856		775	692	
776	857	Ag.	776	693	
777	858		777	694	
778	859		778	695	
779	860		779	696	
780	861		780	697	
781	862		781	698	
782	863		782	699	
783	864		783	700	
784	865		784	701	Ag. in fin.
785	866		785	702	
786	867		786	703	
787	868		787	704	
788	869		788	705	
789	......	N	789	706	
790	......	N	790	707	R
791	870		791	708	
792	871		792	709	
793	872		793	710	Ag.
794	873		794	711	A
795	875		795	712	
796	876		796	713	A
797	877		797	714	
798	878		798	715	
799	879		799	716	
800	880		800	717	A
801	881		801	718	
802	882	R	802	719	
803	883		803	720	
804	884		804	721	
805	885		805	723	R
806	886		806	724	R
807	887		807	726	R
808	888		808	727	
809	889		809	728	
810	890		810	729	
811	891		811	730	
812	892		812	731	A
813	893		813	732	A
814	894		814	733	
815	895		815	734	
816	900		816	735	
817	901		817	736	
818	902		818	737	

LEGGI CIVILI	CODICE CIVILE	Osservaz.	CODICE CIVILE	LEGGI CIVILI	Osservaz.
Art.	Art.		Art.	Art.	
819	903		819	738	
820	904		820	739	
821	905	R in fin.	821	740	A
822	906	Ag. n.2	822	741	
823	907		823	742	
824	908		824	743	
825	909	R	825	744	
826	910	Ag.	826	745	
827	911		827	746	
828	912	R	828	747	
829	913	R	829	748	
830	914		830	749	
831	915	R	831	750	
832	916		832	751	
833	917		833	752	
834	918		834	753	
835	919		835	754	
836	......	N	836	755	
837	920		837	756	A
838	921		838	757	A
839	922		839	758	
840	923		840	759	
841	924		841	760	
842	925		842	761	
843	926		843	762	
844	927		844	763	
845	928		845	764	
846	929		846	765	
847	930		847	766	R
848	......	N	848	767	
849	......	N	849	768	R
850	......	N	850	769	
851	......	N	851	770	
852	......	N	852	771	
853	......	N	853	772	
854	......	N	854	773	
855	931		855	774	
856	932		856	775	
857	933		857	776	Ag.
858	934	A	858	777	
859	935	R	859	778	
860	936		860	779	
861	937	Ag.	861	780	
862	938		862	781	
863	939	A	863	782	
864	940	Ag.	864	783	
865	941	Ag.in fin.	865	784	
866	942		866	785	
867	943		867	786	
868	944		868	787	
869	945		869	788	
870	946		870	791	

LEGGI CIVILI	CODICE CIVILE	Osservaz.	CODICE CIVILE	LEGGI CIVILI	Osservaz.
Art.	Art.		Art.	Art.	
871	947		871	792	
872	948		872	793	
873	949		873	794	
874	950		874	......	T
875	......	N	875	795	
876	951		876	796	
877	952		877	797	
878	953		878	798	
879	954		879	799	
880	955		880	800	
881	956		881	801	
882	957		882	802	R
883	958	A	883	803	
884	959		884	804	
885	960		885	805	
886	961		886	806	
887	962		887	807	
888	963		888	808	
889	964		889	809	
890	965		890	810	
891	966		891	811	
892	967		892	812	
893	968		893	813	
894	969		894	814	
895	970		895	815	
896	971		896	941	R n.2
897	972		897	942	R
898	......	N	898	936	A
899	973	Ag.	899	944	A
900	974	Ag.	900	816	
901	975		901	817	
902	976		902	818	
903	977		903	819	
904	978		904	820	
905	979	A	905	821	R in fin.
906	980	A	906	822	Ag. n.2
907	981	A	907	823	
908	982		908	824	
909	983	A	909	825	R
910	984		910	826	Ag.
911	985	A	911	827	
912	986		912	828	R
913	987		913	829	R
914	988	A	914	830	
915	989	A	915	831	R
916	990		916	832	
917	991	A	917	833	
918	992	A	918	834	
919	993	A	919	835	
920	994	A	920	837	
921	995		921	838	
922	996	A	922	839	

LEGGI CIVILI	CODICE CIVILE	*Osservaz.*	CODICE CIVILE	LEGGI CIVILI	*Osservaz.*
Art.	Art.		Art.	Art.	
923	997		923	840	
924	998		924	841	
925	999	A	925	842	
926	1000	A	926	843	
927	1001	Ag.	927	844	
928	1002		928	845	
929	1003	Ag.	929	846	
930	1004	Ag.	930	847	
931	1005	Ag.	931	855	
932	1006		932	856	
933	1007	R	933	857	
934	1008	A	934	858	A
935	1009	A	935	859	R
936	898	A	936	860	
937	……	N	937	861	Ag.
938	……	N	938	862	
939	……	N	939	863	A
940	……	N	940	864	Ag. n. 2
941	896	n. 2 R	941	865	Ag.
942	897	R	942	866	Ag.in fin.
943	896	R	943	867	
944	899	A	944	868	
945	……	N	945	869	
946	……	N	946	870	
947	……	N	947	871	
948	……	N	948	872	
949	……	N	949	873	
950	……	N	950	874	
951	……	N	951	876	
952	……	N	952	877	
953	……	N	953	878	
954	……	N	954	879	
955	……	N	955	880	
956	……	N	956	881	
957	……	N	957	882	
958	……	N	958	883	A
959	……	N	959	884	
960	……	N	960	885	
961	……	N	961	886	
962	……	N	962	887	
963	……	N	963	888	
964	1010		964	889	
965	1011		965	890	
966	1012		966	891	
967	1013		967	892	
968	1014		968	893	
969	1015		969	894	
970	1016		970	895	
971	1017		971	896	
972	1018	A	972	897	
973	1019		973	899	Ag.
974	1020	n. 1	974	900	Ag.

LEGGI CIVILI	CODICE CIVILE	*Osservaz.*	CODICE CIVILE	LEGGI CIVILI	*Osservaz.*
Art.	Art.		Art.	Art.	
975	1021		975	901	
976	……	N	976	902	
977	1022		977	903	
978	1023		978	904	
979	1024		979	905	A
980	1025		980	906	A
981	1026		981	907	A
982	1027		982	908	
983	1028		983	909	A
984	1029	A	984	910	
985	1030		985	911	A
986	1031		986	912	
987	1032		987	913	
988	1033		988	914	A
989	1034		989	915	A
990	1035		990	916	
991	1036		991	917	A
992	1037		992	918	A
993	1038		993	919	A
994	1039		994	9 0	A
995	1040		995	921	
996	1041		996	922	A
997	1042		997	923	
998	1043		998	924	
999	1044	Ag. in fin	999	925	A
1000	1045		1000	926	A
1001	1046	A	1001	927	Ag.
1002	1047		1002	928	
1003	1048		1003	929	Ag.
1004	1049		1004	930	Ag.
1005	……	N	1005	931	Ag.
1006	1050		1006	932	
1007	1051	R	1007	933	R
1008	1052		1008	934	A
1009	1053		1009	935	A
1010	1054		1010	964	
1011	1055		1011	965	
1012	1056		1012	966	
1013	1057	A	1013	967	
1014	1058		1014	968	
1015	1059		1015	969	
1016	1060		1016	970	
1017	1061	A	1017	971	
1018	1062		1018	972	A
1019	1063		1019	973	
1020	1064		1020	974	n. 1
1021	1065		1021	975	
1022	1066		1022	977	
1023	1067		1023	978	
1024	1068		1024	979	
1025	1069	A	1025	980	
1026	1070		1026	981	

LEGGI CIVILI	CODICE CIVILE	Osservaz.	CODICE CIVILE	LEGGI CIVILI	Osservaz.
Art.	Art.		Art.	Art.	
1027	1071		1027	982	
1028	1072		1028	983	
1029	1073		1029	984	A
1030	1074		1030	985	
1031	1075		1031	986	
1032	1076	Ag.	1032	987	
1033	1077		1033	988	
1034	1078		1034	989	
1035	1079		1035	990	
1036	1080		1036	991	
1037	1081	A	1037	992	
1038	1082		1038	993	
1039	1083		1039	994	
1040	1084		1040	995	
1041	1085		1041	996	
1042	1087		1042	997	
1043	1088		1043	998	
1044	1089		1044	999	Ag. in fin.
1045	1090		1045	1000	
1046	1091		1046	1001	A
1047	1092		1047	1002	
1048	1093		1048	1003	
1049	1095		1049	1004	
1050	1096		1050	1006	
1051	1097		1051	1007	R
1052	1098	R in fin.	1052	1008	
1053	1099		1053	1009	
1054	1100		1054	1010	
1055	1101		1055	1011	
1056	1102		1056	1012	
1057	1103		1057	1013	A
1058	1104		1058	1014	
1059	1105		1059	1015	
1060	1106		1060	1016	
1061	1107		1061	1017	A
1062	1108		1062	1018	
1063	1109		1063	1019	
1064	1110		1064	1020	
1065	1111		1065	1021	
1066	1112		1066	1022	
1067	1113		1067	1023	
1068	1114		1068	1024	
1069	1115		1069	1025	A
1070	1116		1070	1026	
1071	1117		1071	1027	
1072	1118		1072	1028	
1073	1119		1073	1029	
1074	1120		1074	1030	
1075	1121		1075	1031	
1076	1122		1076	1032	Ag.
1077	1123		1077	1033	
1078	1124		1078	1034	

LEGGI CIVILI	CODICE CIVILE	Osservaz.	CODICE CIVILE	LEGGI CIVILI	Osservaz.
Art.	Art.		Art.	Art.	
1079	1125		1079	1035	
1080	1126		1080	1036	
1081	1127		1081	1037	A
1082	1128		1082	1038	
1083	1129		1083	1039	
1084	1130		1084	1040	
1085	1131		1085	1041	
1086	1132		1086	......	T
1087	1133		1087	1042	
1088	1134		1088	1043	
1089	1135		1089	1044	
1090	1136		1090	1045	
1091	1137		1091	1046	
1092	1138		1092	1047	
1093	1139		1093	1048	
1094	1140		1094	......	T
1095	1141		1095	1049	
1096	1142		1096	1050	
1097	1143		1097	1051	
1098	1144		1098	1052	R in fine
1099	1145		1099	1053	
1100	1146	R	1100	1054	
1101	1147	R	1101	1055	
1102	1148	R in fine	1102	1056	
1103	1149		1103	1057	
1104	1150		1104	1058	
1105	1151		1105	1059	
1106	1152		1106	1060	
1107	1153	R n.1	1107	1061	
1108	1155		1108	1062	
1109	1156		1109	1063	
1110	1157		1110	1064	
1111	1158		1111	1065	
1112	1159		1112	1066	
1113	1160		1113	1067	
1114	1161		1114	1068	
1115	1162		1115	1069	
1116	1163		1116	1070	
1117	1164		1117	1071	
1118	1165	A	1118	1072	
1119	1166		1119	1073	
1120	1167		1120	1074	
1121	1168		1121	1075	R
1122	1169		1122	1076	
1123	1170		1123	1077	
1124	1171		1124	1078	
1125	1172		1125	1079	
1126	1173		1126	1080	
1127	1174		1127	1081	
1128	1175		1128	1082	
1129	1176		1129	1083	
1130	1177		1130	1084	

LEGGI CIVILI	CODICE CIVILE	Osservaz.	CODICE CIVILE	LEGGI CIVILI	Osservaz.
Art.	Art.		Art.	Art.	
1131	1178		1131	1085	
1132	1179		1132	1086	
1133	1180		1133	1087	
1134	1181		1134	1088	
1135	1182		1135	1089	
1136	1183		1136	1090	
1137	1184		1137	1091	
1138	1185		1138	1092	
1139	1186		1139	1093	
1140	1187		1140	1094	
1141	1188		1141	1095	
1142	1189		1142	1096	
1143	1190		1143	1097	
1144	1191		1144	1098	
1145	1192		1145	1099	
1146	1193		1146	1100	R
1147	1194		1147	1101	R
1148	1195	A	1148	1102	R in fine
1149	1196		1149	1103	
1150	1197		1150	1104	
1151	1198		1151	1105	
1152	1199		1152	1106	
1153	1200		1153	1107	R n. 1
1154	1201		1154	......	T
1155	1202		1155	1108	
1156	1203		1156	1109	
1157	1204		1157	1110	
1158	1205		1158	1111	
1159	1206		1159	1112	
1160	1207		1160	1113	
1161	1208		1161	1114	
1162	1209		1162	1115	
1163	1210		1163	1116	
1164	1211		1164	1117	
1165	1212		1165	1118	A
1166	1213		1166	1119	
1167	1214		1167	1120	
1168	1215		1168	1121	
1169	1216		1169	1122	
1170	1217		1170	1123	
1171	1218		1171	1124	
1172	1219		1172	1125	
1173	1220		1173	1126	
1174	1221		1174	1127	
1175	1222		1175	1128	
1176	1223		1176	1129	
1177	1224		1177	1130	
1178	1225		1178	1131	
1179	1226		1179	1132	
1180	1227		1180	1133	
1181	1228		1181	1134	
1182	1229		1182	1135	

LEGGI CIVILI	CODICE CIVILE	Osservaz.	CODICE CIVILE	LEGGI CIVILI	Osservaz.
Art.	Art.		Art.	Art.	
1183	1230		1183	1136	
1184	1231		1184	1137	
1185	1232		1185	1138	
1186	1233		1186	1139	
1187	1234		1187	1140	
1188	1235		1188	1141	
1189	1236		1189	1142	
1190	1237		1190	1143	
1191	1238		1191	1144	
1192	1239		1192	1145	
1193	1240		1193	1146	
1194	1241		1194	1147	
1195	1242		1195	1148	A
1196	1243		1196	1149	
1197	1244		1197	1150	
1198	1245		1198	1151	
1199	1246		1199	1152	
1200	1247		1200	1153	
1201	1248		1201	1154	
1202	1249		1202	1155	
1203	1250		1203	1156	
1204	1251		1204	1157	
1205	1252		1205	1158	
1206	1253		1206	1159	
1207	1254		1207	1160	
1208	1255		1208	1161	
1209	1256		1209	1162	
1210	1257		1210	1163	
1211	1258		1211	1164	
1212	1259		1212	1165	
1213	1260		1213	1166	
1214	1261		1214	1167	
1215	1262		1215	1168	
1216	1263		1216	1169	
1217	1264		1217	1170	
1218	1265		1218	1171	
1219	1266		1219	1172	
1220	1267		1220	1173	
1221	1268		1221	1174	
1222	......	N	1222	1175	
1223	1269		1223	1176	
1224	1270		1224	1177	
1225	1271		1225	1178	
1226	1272		1226	1179	
1227	1273		1227	1180	
1228	1274		1228	1181	
1229	1275		1229	1182	
1230	1276		1230	1183	
1231	1277		1231	1184	
1232	1278		1232	1185	
1233	1279		1233	1186	
1234	1280		1234	1187	

LEGGI CIVILI	CODICE CIVILE	Osservaz.	CODICE CIVILE	LEGGI CIVILI	Osservaz.
Art.	Art.		Art.	Art.	
1235	1281		1235	1188	
1236	1282		1236	1189	
1237	1283		1237	1190	
1238	1284		1238	1191	
1239	1285		1239	1192	
1240	1286		1240	1193	
1241	1287		1241	1194	
1242	1288		1242	1195	
1243	1289		1243	1196	
1244	1290		1244	1197	
1245	1291		1245	1198	
1246	1292		1246	1199	
1247	1293		1247	1200	
1248	1294		1248	1201	
1249	1295		1249	1202	
1250	1296		1250	1203	
1251	1297	A	1251	1204	
1252	1298		1252	1205	
1253	1299		1253	1206	
1254	1300		1254	1207	
1255	1301		1255	1208	
1256	1302		1256	1209	
1257	1303		1257	1210	
1258	1304		1258	1211	
1259	1305		1259	1212	
1260	1306		1260	1213	
1261	1307		1261	1214	
1262	1308		1262	1215	
1263	1309		1263	1216	
1264	1310		1264	1217	
1265	1311		1265	1218	
1266	1312		1266	1219	
1267	1313	A	1267	1220	
1268	1314		1268	1221	
1269	1315		1269	1223	
1270	1316		1270	1224	
1271	1317		1271	1225	
1272	1318		1272	1226	
1273	1319		1273	1227	
1274	1320		1274	1228	
1275	1321		1275	1229	
1276	1322		1276	1230	
1277	1323		1277	1231	
1278	1324		1278	1232	
1279	1325	R e Ag.	1279	1233	
1280	1326	Ag. in fin	1280	1234	
1281	1327		1281	1235	
1282	1328		1282	1236	
1283	1329		1283	1237	
1284	1330		1284	1238	
1285	1331		1285	1239	
1286	1332		1286	1240	

LEGGI CIVILI	CODICE CIVILE	Osservaz.	CODICE CIVILE	LEGGI CIVILI	Osservaz.
Art.	Art.		Art.	Art.	
1287	1333		1287	1241	
1288	1334		1288	1242	
1289	1335		1289	1243	
1290	1336		1290	1244	
1291	1337		1291	1245	
1292	1338		1292	1246	
1293	1339		1293	1247	
1294	1340		1294	1248	
1295	1341	A	1295	1249	
1296	1342	A	1296	1250	
1297	1343	A	1297	1251	A
1298	1344	A	1298	1252	
1299	1345	A	1299	1253	
1300	1346		1300	1254	
1301	1347		1301	1255	
1302	1348		1302	1256	
1303	1349		1303	1257	
1304	1350		1304	1258	
1305	1351		1305	1259	
1306	1352		1306	1260	
1307	1353		1307	1261	
1308	1354		1308	1262	
1309	1355		1309	1263	
1310	1356		1310	1264	
1311	1357		1311	1265	
1312	1358		1312	1266	
1313	1359		1313	1267	A
1314	1360		1314	1268	
1315	1361		1315	1269	
1316	1362		1316	1270	
1317	1363		1317	1271	
1318	1364		1318	1272	
1319	1365		1319	1273	
1320	1366		1320	1274	
1321	1367		1321	1275	
1322	1368		1322	1276	
1323	1369		1323	1277	
1324	1370		1324	1278	
1325	1371		1325	1279	R e Ag.
1326	1372		1326	1280	Ag. in fin.
1327	1373		1327	1281	
1328	1374		1328	1282	
1329	1375		1329	1283	
1330	1376		1330	1284	
1331	1377		1331	1285	
1332	1378		1332	1286	
1333	1379		1333	1287	
1334	1380		1334	1288	
1335	1381		1335	1289	
1336	1382		1336	1290	
1337	1383		1337	1291	
1338	1384		1338	1292	

Leggi civili	Codice civile	Osservaz.	Codice civile	Leggi civili	Osservaz.
Art.	Art.		Art.	Art.	
1339	1385		1339	1293	
1340	1386		1340	1294	
1341	1387		1341	1295	A
1342	1388	A	1342	1296	A
1343	1389	A	1343	1297	A
1344	1390	A	1344	1298	A
1345	1391	R	1345	1299	A
1346	1392	R	1346	1300	
1347	1393	R	1347	1301	
1348	1394	A e Ag.	1348	1302	
1349	1395		1349	1303	
1350	1396		1350	1304	
1351	1397		1351	1305	
1352	1398		1352	1306	
1353	1540	A	1353	1307	
1354	1541		1354	1308	
1355	1542		1355	1309	
1356	1543	Ag.in fin.	1356	1310	
1357	1544		1357	1311	
1358	1545		1358	1312	
1359	1546		1359	1313	
1360	1547		1360	1314	
1361	1548		1361	1315	
1362	1549		1362	1316	
1363	1550		1363	1317	
1364	1551		1364	1318	
1365	1552		1365	1319	
1366	1553		1366	1320	
1367	1554		1367	1321	
1368	1555	Ag in fin.	1368	1322	
1369	1556		1369	1323	
1370	1557		1370	1324	
1371	1558	A	1371	1325	
1372	1559		1372	1326	
1373	1560		1373	1327	
1374	1561	R in fin.	1374	1328	
1375	1562		1375	1329	
1376	1563	A	1376	1330	
1377	1564		1377	1331	
1378	1565		1378	1332	
1379	1566		1379	1333	
1380	1567		1380	1334	
1381	1568		1381	1335	
1382	1569		1382	1336	
1383	1570		1383	1337	
1384	1571		1384	1338	
1385	1572		1385	1339	
1386	1573		1386	1340	
1387	1574		1387	1341	
1388	1575		1388	1342	A
1389	1576		1389	1343	A
1390	1577		1390	1344	A

Leggi civili	Codice civile	Osservaz.	Codice civile	Leggi civili	Osservaz.
Art.	Art.		Art.	Art.	
1391	1578		1391	1345	R
1392	1579		1392	1346	R
1393	1580		1393	1347	R
1394	1498	e 1499	1394	1348	A e Ag.
1395	1399	R	1395	1349	
1396	1421	R in fin.	1396	1350	
1397	1426		1397	1351	
1398	1427		1398	1352	
1399	1428		1399	1395	R
1400	1429		1400	......	T
1401	1430		1401	......	T
1402	1431		1402	......	T
1403	1432		1403	......	T
1404	1423	R in fin.	1404	......	T
1405	1441	A	1405	......	T
1406	1442	A	1406	......	T
1407	1443		1407	......	T
1408	1444		1408	......	T
1409	1445	A	1409	......	T
1410	1446		1410	......	T
1411	1447		1411	......	T
1412	1448		1412	......	T
1413	1449		1413	......	T
1414	1450		1414	......	T
1415	1451	A	1415	......	T
1416	1452	A	1416	......	T
1417	1481		1417	......	T
1418	1453		1418	......	T
1419	1454		1419	......	T
1420	1455		1420	......	T
1421	1456		1421	1596	R in fin.
1422	1457	A e Ag.	1422	......	T
1423	1458	A	1423	1404	R in fin.
1424	1459		1424	......	T
1425	1460		1425	......	T
1426	1461	A	1426	1397	
1427	1582	A	1427	1398	
1428	1583		1428	1399	
1429	1584		1429	1400	
1430	1585		1430	1401	
1431	1586		1431	1402	
1432	1587		1432	1403	
1433	1588		1433	......	T
1434	1589		1434	......	T
1435	1590		1435	.....	T
1436	1591		1436	......	T
1437	1592		1437	......	T
1438	1593	Ag.in fin.	1438	......	T
1439	1594		1439	......	T
1440	1595		1440	......	T
1441	1596		1441	1405	A
1442	1597		1442	1406	A

Leggi civili	Codice civile	*Osservaz.*	Codice civile	Leggi civili	*Osservaz.*
Art.	Art.		Art.	Art.	
1443	1598		1443	1407	
1444	1599		1444	1408	
1445	1600		1445	1409	A
1446	......	N	1446	1410	
1447	1601		1447	1411	
1448	1602		1448	1412	
1449	1603		1449	1413	
1450	1604		1450	1414	
1451	1605		1451	1415	A
1452	1606		1452	1416	A
1453	1607		1453	1418	
1454	1608		1454	1419	
1455	1609		1455	1420	
1456	1610		1456	1421	
1457	1611		1457	1422	A e Ag.
1458	1612		1458	1423	A
1459	1613		1459	1424	
1460	1614		1460	1425	
1461	1615		1461	1426	A
1462	1616		1462	......	T
1463	1617	R in fine	1463	......	T
1464	1618		1464	......	T
1465	1619		1465	......	T
1466	1620		1466	......	T
1467	1621		1467	......	T
1468	1622		1468	......	T
1469	1623		1469	......	T
1470	1624		1470	......	T
1471	1625		1471	......	T
1472	1626		1472	......	T
1473	1627		1473	......	T
1474	1628		1474	......	T
1475	1629		1475	......	T
1476	1630		1476	......	T
1477	1631		1477	......	T
1478	1632		1478	......	T
1479	1633		1479	......	T
1480	1634		1480	......	T.
1481	1635		1481	1417	
1482	1636		1482	......	T
1483	1637		1483	......	T
1484	1638		1484	......	T
1485	1639		1485	......	T
1486	1640		1486	......	T
1487	1641		1487	......	T
1488	1642		1488	......	T
1489	1643		1489	......	T
1490	1644	A	1490	......	T
1491	1645		1491	......	T
1492	1646		1492	......	T
1493	1647		1493	......	T.
1494	1648		1494	......	T

Leggi civili	Codice civile	*Osservaz.*	Codice civile	Leggi civili	*Osservaz.*
Art.	Art.		Art.	Art.	
1495	1649	Ag. in fin.	1495	......	T
1496	1650		1496	......	T
1497	1651		1497	......	T
1498	1652		1498	1394	n.1 e 2.
1499	1653		1499	1394	in fin.
1500	1654		1500	......	T
1501	1655		1501	......	T
1502	1656		1502	......	T
1503	1657		1503	......	T
1504	1658		1504	......	T
1505	1659	A	1505	......	T
1506	1660		1506	......	T
1507	1661		1507	......	T
1508	1662		1508	......	T
1509	1663		1509	......	T
1510	1664		1510	......	T
1511	1665		1511	......	T
1512	1666		1512	......	T
1513	1667		1513	......	T
1514	1668		1514	......	T
1515	1669		1515	......	T
1516	1670		1516	......	T
1517	1671		1517	......	T
1518	1672		1518	......	T
1519	1673		1519	......	T
1520	1674	R	1520	......	T
1521	1675	A	1521	......	T
1522	1676		1522	......	T
1523	1677		1523	......	T
1524	1678	R	1524	......	T
1525	1679		1525	......	T
1526	1680		1526	......	T
1527	1681	R in fin.	1527	......	T
1528	1682		1528	......	T
1529	1683		1529	......	T
1530	1684		1530	......	T
1531	1685		1531	......	T
1532	1686		1532	......	T
1533	1687		1533	......	T
1534	1688	A	1534	......	T
1535	1689		1535	......	T
1536	1690		1536	......	T
1537	1691		1537	......	T
1538	1692		1538	......	T
1539	1693		1539	......	T
1540	1694		1540	1353	A
1541	1695		1541	1354	
1542	1696		1542	1355	
1543	1697		1543	1356	Ag. in fin.
1544	1698		1544	1357	
1545	1699		1545	1358	
1546	1700		1546	1359	

LEGGI CIVILI	CODICE CIVILE	*Osservaz.*	CODICE CIVILE	LEGGI CIVILI	*Osservaz.*
Art.	Art.		Art.	Art.	
1547	1701	A	1547	1360	
1548	1702		1548	1361	
1549	1703		1549	1362	
1550	1704		1550	1363	
1551	1705		1551	1364	
1552	1706		1552	1365	
1553	1707		1553	1366	
1554	1708		1554	1367	
1555	1709		1555	1368	Ag.in fin.
1556	1710		1556	1369	
1557	1711		1557	1370	
1558	1712		1558	1371	A
1559	1713		1559	1372	
1560	1714		1560	1373	
1561	1715		1561	1374	R in fin.
1562	1716		1562	1375	
1563	1717		1563	1376	A
1564	1718	A	1564	1377	
1565	1719		1565	1378	
1566	1720		1566	1379	
1567	1721		1567	1380	
1568	1722		1568	1381	
1569	1723		1569	1382	
1570	1724		1570	1383	
1571	1725		1571	1384	
1572	1726		1572	1385	
1573	1727		1573	1386	
1574	1728		1574	1387	
1575	1729		1575	1388	
1576	1730		1576	1389	
1577	1731		1577	1390	
1578	1732		1578	1391	
1579	1733		1579	1392	
1580	1734		1580	1393	
1581	1735		1581	1394	R e Ag.
1582	1736		1582	1427	A
1583	1737		1583	1428	
1584	1738		1584	1429	
1585	1739		1585	1430	
1586	1740		1586	1431	
1587	1741		1587	1432	
1588	1742	Ag.in fin.	1588	1433	
1589	1743		1589	1434	
1590	1744	Ag.in pr.	1590	1435	
1591	1745		1591	1436	
1592	1746		1592	1437	
1593	1747		1593	1438	Ag.in fin.
1594	1748		1594	1439	
1595	1749		1595	1440	
1596	1750		1596	1441	
1597	1751		1597	1442	
1598	1752		1598	1443	

LEGGI CIVILI	CODICE CIVILE	*Osservaz.*	CODICE CIVILE	LEGGI CIVILI	*Osservaz.*
Art.	Art.		Art.	Art.	
1599	1753		1599	1444	
1600	1754	A	1600	1445	
1601	1755		1601	1447	
1602	1756		1602	1448	
1603	1757		1603	1449	
1604	1758		1604	1450	
1605	1759		1605	1451	
1606	1760		1606	1452	
1607	1761		1607	1453	
1608	1762		1608	1454	
1609	1763		1609	1455	
1610	1764		1610	1456	
1611	1765		1611	1457	
1612	1766	A	1612	1458	
1613	1767		1613	1459	
1614	1768		1614	1460	
1615	1769		1615	1461	
1616	1770		1616	1462	
1617	1771		1617	1463	R in fin.
1618	1772		1618	1464	
1619	1773		1619	1465	
1620	1774		1620	1466	
1621	1775		1621	1467	
1622	1776	A	1622	1468	
1623	1777		1623	1469	
1624	1778		1624	1470	
1625	1779		1625	1471	
1626	1780		1626	1472	
1627	1781		1627	1473	
1628	1782		1628	1474	
1629	1783		1629	1475	
1630	1784		1630	1476	
1631	1785		1631	1477	
1632	1786		1632	1478	
1633	1787		1633	1479	
1634	1788		1634	1480	
1635	1789		1635	1481	
1636	1790		1636	1482	
1637	1791		1637	1483	
1638	1792		1638	1484	
1639	1793		1639	1485	
1640	1794		1640	1486	
1641	1795		1641	1487	
1642	1796		1642	1488	
1643	1797		1643	1489	
1644	1798		1644	1490	A
1645	1799		1645	1491	
1646	1800		1646	1492	
1647	1801		1647	1493	
1648	1802		1648	1494	
1649	1803		1649	1495	Ag. in fin.
1650	1804		1650	1496	

LEGGI CIVILI	CODICE CIVILE	Osservaz.	CODICE CIVILE	LEGGI CIVILI	Osservaz.
Art.	Art.		Art.	Art.	
1651	1805		1651	1497	
1652	1806		1652	1498	
1653	1807		1653	1499	
1654	1808		1654	1500	
1655	1809		1655	1501	
1656	1810		1656	1502	
1657	1811		1657	1503	
1658	1812		1658	1504	
1659	1813		1659	1505	A
1660	1814		1660	1506	
1661	1815		1661	1507	
1662	1816		1662	1508	
1663	1817		1663	1509	
1664	1818		1664	1510	
1665	1819		1665	1511	
1666	1820		1666	1512	
1667	1821		1667	1513	
1668	1822		1668	1514	
1669	1823		1669	1515	
1670	1824		1670	1516	
1671	1825		1671	1517	
1672	1826		1672	1518	
1673	1827		1673	1519	
1674	1828		1674	1520	R
1675	1829		1675	1521	A
1676	1830		1676	1522	
1677	1831		1677	1523	
1678	......	N	1678	1524	R
1679	......	N	1679	1525	
1680	......	N	1680	1526	
1681	......	N	1681	1527	R in fin.
1682	......	N	1682	1528	
1683	......	N	1683	1529	
1684	......	N	1684	1530	
1685	......	N	1685	1531	
1686	......	N	1686	1532	
1687	......	N	1687	1533	
1688	......	N	1688	1534	A
1689	......	N	1689	1535	
1690	......	N	1690	1536	
1691	......	N	1691	1537	
1692	......	N	1692	1538	
1693	......	N	1693	1539	
1694	......	N	1694	1540	
1695	......	N	1695	1541	
1696	......	N	1696	1542	
1697	......	N	1697	1543	
1698	......	N	1698	1544	
1699	......	N	1699	1545	
1700	......	N	1700	1546	
1701	......	N	1701	1547	A
1702	......	N	1702	1548	

LEGGI CIVILI	CODICE CIVILE	Osservaz.	CODICE CIVILE	LEGGI CIVILI	Osservaz.
Art.	Art.		Art.	Art.	
1703	......	N	1703	1549	
1704	1832		1704	1550	
1705	1833		1705	1551	
1706	1834	A	1706	1552	
1707	1835		1707	1553	
1708	1836		1708	1554	
1709	1837		1709	1555	
1710	1838		1710	1556	
1711	1839		1711	1557	
1712	1840		1712	1558	
1713	1841		1713	1559	
1714	1842		1714	1560	
1715	1843		1715	1561	
1716	1844	A	1716	1562	
1717	1845		1717	1563	
1718	1846		1718	1564	A
1719	1847		1719	1565	
1720	1848		1720	1566	
1721	1849		1721	1567	
1722	1850		1722	1568	
1723	1851		1723	1569	
1724	1852		1724	1570	
1725	1853		1725	1571	
1726	1854		1726	1572	
1727	1855		1727	1573	
1728	1856		1728	1574	
1729	1857		1729	1575	
1730	1858		1730	1576	
1731	1859		1731	1577	
1732	1860		1732	1578	
1733	1861		1733	1579	
1734	1862		1734	1580	
1735	1863		1735	1581	
1736	1864		1736	1582	
1737	1865	R n.3 e 4	1737	1583	
1738	1866		1738	1584	
1739	1867		1739	1585	
1740	1868		1740	1586	
1741	1869		1741	1587	
1742	1870		1742	1588	Ag. in fin.
1743	1871		1743	1589	
1744	1872		1744	1590	Ag. in pr.
1745	1873		1745	1591	
1746	1874		1746	1592	
1747	1875		1747	1593	
1748	1876		1748	1594	
1749	1877		1749	1595	
1750	1878		1750	1596	
1751	1879		1751	1597	
1752	1880		1752	1598	
1753	1881		1753	1599	
1754	1882		1754	1600	A

LEGGI CIVILI	CODICE CIVILE	Osservaz.	CODICE CIVILE	LEGGI CIVILI	Osservaz.	LEGGI CIVILI	CODICE CIVILE	Osservaz.	CODICE CIVILE	LEGGI CIVILI	Osservaz.
Art.	Art.		Art.	Art.		Art.	Art.		Art.	Art.	
1755	1883		1755	1601		1807	1935		1807	1653	
1756	1884		1756	1602		1808	1936		1808	1654	
1757	1885		1757	1603		1809	1937		1809	1655	
1758	1886		1758	1604		1810	1938		1810	1656	
1759	1887		1759	1605		1811	1939		1811	1657	
1760	1888		1760	1606		1812	1940		1812	1658	
1761	1889		1761	1607		1813	1941		1813	1659	
1762	1890		1762	1608		1814	1942		1814	1660	
1763	1891		1763	1609		1815	1943		1815	1661	
1764	1892		1764	1610		1816	1944		1816	1662	
1765	1893		1765	1611		1817	1945		1817	1663	
1766	1894		1766	1612	A	1818	1946		1818	1664	
1767	1895		1767	1613		1819	1947		1819	1665	
1768	1896		1768	1614		1820	1948		1820	1666	
1769	1897		1769	1615		1821	1949		1821	1667	
1770	1898	A	1770	1616		1822	1950	A	1822	1668	
1771	1899		1771	1617		1823	1951		1823	1669	
1772	1900		1772	1618		1824	1952		1824	1670	
1773	1901		1773	1619		1825	1953		1825	1671	
1774	1902		1774	1620		1826	1954		1826	1672	
1775	1903		1775	1621		1827	1955		1827	1673	
1776	1904		1776	1622	A	1828	1956		1828	1674	
1777	1905		1777	1623		1829	1957		1829	1675	
1778	1906		1778	1624		1830	1958		1830	1676	
1779	1907		1779	1625		1831	1959		1831	1677	
1780	1908		1780	1626		1832	1960		1832	1704	
1781	1909		1781	1627		1833	1961		1833	1705	
1782	1910		1782	1628		1834	1962		1834	1706	A
1783	1911		1783	1629		1835	1963		1835	1707	
1784	1912		1784	1630		1836	1964	A	1836	1708	
1785	1913		1785	1631		1837	1965		1837	1709	
1786	1914		1786	1632		1838	1966		1838	1710	
1787	1915		1787	1633		1839	1967		1839	1711	
1788	1916		1788	1634		1840	1968		1840	1712	
1789	1917		1789	1635		1841	1969		1841	1713	
1790	1918		1790	1636		1842	1970		1842	1714	
1791	1919	A	1791	1637		1843	1971		1843	1715	
1792	1920		1792	1638		1844	1972		1844	1716	A
1793	1921		1793	1639		1845	1973	A	1845	1717	
1794	1922		1794	1640		1846	1974		1846	1718	
1795	1923	A	1795	1641		1847	1975		1847	1719	
1796	1924	A	1796	1642		1848	1976		1848	1720	
1797	1925		1797	1643		1849	1977		1849	1721	
1798	1926		1798	1644		1850	1978		1850	1722	
1799	1927		1799	1645		1851	1979		1851	1723	
1800	1928		1800	1646		1852	1980		1852	1724	
1801	1929		1801	1647		1853	1981		1853	1725	
1802	1930		1802	1648		1854	1982	R	1854	1726	
1803	1931		1803	1649		1855	1983		1855	1727	
1804	1932		1804	1650		1856	1984		1856	1728	
1805	1933		1805	1651		1857	1985		1857	1729	
1806	1934		1806	1652		1858	1986		1858	1730	

LEGGI CIVILI	CODICE CIVILE	Osservaz.
Art.	Art.	
1859	1987	
1860	1988	
1861	1989	
1862	1990	
1863	1991	
1864	1992	
1865	1993	
1866	1994	
1867	1995	
1868	1996	
1869	1997	
1870	1998	
1871	1999	
1872	2000	
1873	2001	
1874	2002	
1875	2003	A
1876	2004	
1877	2005	
1878	2006	
1879	2007	
1880	2008	
1881	2009	
1882	2010	
1883	2011	
1884	2012	
1885	2013	
1886	2014	
1887	2015	
1888	2016	
1889	2017	
1890	2018	A
1891	2019	
1892	2020	
1893	2021	
1894	2022	
1895	2023	A
1896	2024	
1897	2025	
1898	2026	
1899	2027	
1900	2028	
1901	2029	
1902	2030	
1903	2031	
1904	2032	
1905	2033	
1906	2034	
1907	2035	
1908	2036	
1909	2037	
1910	2038	

CODICE CIVILE	LEGGI CIVILI	Osservaz.
Art.	Art.	
1859	1731	
1860	1732	
1861	1733	
1862	1734	
1863	1735	
1864	1736	
1865	1737	R n. 3 e 4
1866	1738	
1867	1739	
1868	1740	
1869	1741	
1870	1742	
1871	1743	
1872	1744	
1873	1745	
1874	1746	
1875	1747	
1876	1748	
1877	1749	
1878	1750	
1879	1751	
1880	1752	
1881	1753	
1882	1754	
1883	1755	
1884	1756	
1885	1757	
1886	1758	
1887	1759	
1888	1760	
1889	1761	
1890	1762	
1891	1763	
1892	1764	
1893	1765	
1894	1766	
1895	1767	
1896	1768	
1897	1769	
1898	1770	A
1899	1771	
1900	1772	
1901	1773	
1902	1774	
1903	1775	
1904	1776	
1905	1777	
1906	1778	
1907	1779	
1908	1780	
1909	1781	
1910	1782	

LEGGI CIVILI	CODICE CIVILE	Osservaz.
Art.	Art.	
1911	2039	
1912	2040	A
1913	2041	
1914	2042	
1915	2043	
1916	2044	
1917	2045	A
1918	2046	
1919	2047	
1920	2048	
1921	2049	
1922	2050	
1923	2051	
1924	2052	
1925	2053	
1926	2054	
1927	2055	
1928	2056	
1929	2057	
1930	2058	
1931	......	N
1932	......	N
1933	2065	R
1934	2059 2060	R e Ag.
1935	2061 2062	R e A
1936	2064 2066	R
1937	2067	Ag.
1938	2068	A
1939	2069	A
1940	2070	
1941	2071	
1942	2072	
1943	2073	
1944	2074	A
1945	2075	
1946	2076	
1947	2077	
1948	2078	
1949	2079	
1950	2080	
1951	2081	
1952	2082	
1953	2083	
1954	2084	
1955	2085	
1956	2086	
1957	2087	
1958	2088	
1959	2089	

CODICE CIVILE	LEGGI CIVILI	Osservaz.
Art.	Art.	
1911	1783	
1912	1784	
1913	1785	
1914	1786	
1915	1787	
1916	1788	
1917	1789	
1918	1790	
1919	1791	A
1920	1792	
1921	1793	
1922	1794	
1923	1795	A
1924	1796	A
1925	1797	
1926	1798	
1927	1799	
1928	1800	
1929	1801	
1930	1802	
1931	1803	
1932	1804	
1933	1805	
1934	1806	
1935	1807	
1936	1808	
1937	1809	
1938	1810	
1939	1811	
1940	1812	
1941	1813	
1942	1814	
1943	1815	
1944	1816	
1945	1817	
1946	1818	
1947	1819	
1948	1820	
1949	1821	
1950	1822	A
1951	1823	
1952	1824	
1953	1825	
1954	1826	
1955	1827	
1956	1828	
1957	1829	
1958	1830	
1959	1831	
1960	1832	
1961	1833	
1962	1834	

LEGGI CIVILI	CODICE CIVILE	Osservaz.	CODICE CIVILE	LEGGI CIVILI	Osservaz.
Art.	Art		Art.	Art.	
1960	2090	A	1963	1835	
1961	2091		1964	1836	A
1962	2092		1965	1837	
1963	2093		1966	1838	
1964	2094		1967	1839	
1965	2095		1968	1810	
1966	2096		1969	1841	
1967	2097		1970	1842	
1968	2099		1971	1843	
1969	2100		1972	1844	
1970	2101		1973	1845	A
1971	2102	Ag. n. 1	1974	1846	
1972	2103	Ag.	1975	1847	
1973	2104	A	1976	1848	
1974	2105	A	1977	1849	
1975	......	N	1978	1850	
1976	......	N	1979	1851	
1977	......	N	1980	1852	
1978	......	N	1981	1853	
1979	......	N	1982	1854	R
1980	......	N	1983	1855	
1981	......	N	1984	1856	
1982	......	N	1985	1857	
1983	......	N	1986	1858	
1984	......	N	1987	1859	
1985	......	N	1988	1860	
1986	......	N	1989	1861	
1987	......	N	1990	1862	
1988	......	N	1991	1863	
1989	......	N	1992	1864	
1990	......	N	1993	1865	
1991	......	N	1994	1866	
1992	2106	R in fin.	1995	1867	
1993	2107	A	1996	1868	
1994	2108		1997	1869	
1995	2109		1998	1870	
1996	2110		1999	1871	
1997	2111	A e Ag.	2000	1872	
1998	2112		2001	1873	
1999	2113		2002	1874	
2000	2114		2003	1875	
2001	2115		2004	1876	
2002	2116		2005	1877	
2003	2117		2006	1878	
2004	2118		2007	1879	
2005	2119	R	2008	1880	
2006	2120	A	2009	1881	
2007	2121		2010	1882	
2008	2122		2011	1883	
2009	2123	R e Ag.	2012	1884	
2010	2124		2013	1885	
2011	2125		2014	1886	

LEGGI CIVILI	CODICE CIVILE	Osservaz.	CODICE CIVILE	LEGGI CIVILI	Osservaz.
Art.	Art.		Art.	Art.	
2012	2126		2015	1887	
2013	2127		2016	1888	
2014	2128	R	2017	1889	
2015	2129		2018	1890	A
2016	2130		2019	1891	
2017	2131		2020	1892	
2018	2132		2021	1893	
2019	2133		2022	1894	
2020	2134		2023	1895	A
2021	2135	A	2024	1896	
2022	2136	Ag.	2025	1897	
2023	......	N	2026	1898	
2024	2137		2027	1899	
2025	2138	A	2028	1900	
2026	2139		2029	1901	
2027	......	N	2030	1902	
2028	......	N	2031	1903	
2029	......	N	2032	1904	
2030	......	N	2033	1905	
2031	......	N	2034	1906	
2032	......	N	2035	1907	
2033	......	N	2036	1908	
2034	2140		2037	1909	
2035	2141		2038	1910	
2036	2142		2039	1911	
2037	2143		2040	1912	A
2038	2144		2041	1913	
2039	2145	A	2042	1914	
2040	2146	Ag. in fin	2043	1915	
2041	2147		2044	1916	
2042	2148		2045	1917	A
2043	2149		2046	1918	
2044	2150		2047	1919	
2045	2151		2048	1920	
2046	2152		2049	1921	
2047	2153		2050	1922	
2048	2154		2051	1923	
2049	2155		2052	1924	
2050	2156		2053	1925	
2051	2157		2054	1926	
2052	2158		2055	1927	
2053	2159		2056	1928	
2054	2160	R in fin	2057	1929	
2055	2161	A	2058	1930	
2056	2162		2059	1934	R e Ag.
2057	2163		2060		
2058	2164		2061	1935	R e Ag.
2059	2165		2062		
2060	2166		2063	......	T
2061	2167		2064	1936	R
2062	2168		2865	1933	R
2063	2169		2066	1936	R

LEGGI CIVILI	CODICE CIVILE	Osservaz.	CODICE CIVILE	LEGGI CIVILI	Osservaz.
Art.	Art.		Art.	Art.	
2064	2170		2067	1937	Ag.
2065	2171		2068	1938	A
2066	2172		2069	1939	A
2067	2173		2070	1940	
2068	2174	A	2071	1941	
2069	2175		2072	1942	
2070	2176		2073	1943	
2071	2177		2074	1944	A
2072	2178		2075	1945	
2073	2179		2076	1946	
2074	2180		2077	1947	
2075	2181	A	2078	1948	
2076	2182		2079	1949	
2077	......	N	2080	1950	
2078	......	N	2081	1951	
2079	......	N	2082	1952	
2080	......	N	2083	1953	
2081	......	N	2084	1954	
2082	2183		2085	1955	
2083	2184		2086	1956	
2084	2185	A	2087	1957	
2085	2186		2088	1958	
2086	2187		2089	1959	
2087	2188		2090	1960	A
2088	2189		2091	1961	
2089	2190		2092	1962	
2090	2191		2093	1963	
2091	......	N	2094	1964	
2092	2192		2095	1965	
2093	2193		2096	1966	
2094	2194		2097	1967	
2095	......	N	2098	......	T
2096	2195		2099	1968	
2097	2196		2100	1969	
2098	2197		2101	1970	
2099	2198		2102	1971	Ag. n. 1
2100	2199	A	2103	1972	Ag.
2101	2200		2104	1973	A
2102	2201	A	2105	1974	A
2103	2202	A	2106	1992	R in fin.
2104	2203	A	2107	1993	A
2105	2204		2108	1994	
2106	2205		2109	1995	
2107	2206		2110	1996	
2108	2207		2111	1997	A e Ag.
2109	2208		2112	1998	
2110	2209		2113	1999	
2111	2210		2114	2000	
2112	2211	A	2115	2001	
2113	......	N	2116	2002	
2114	......	N	2117	2003	
2115	......	N	2118	2004	

LEGGI CIVILI	CODICE CIVILE	Osservaz.	CODICE CIVILE	LEGGI CIVILI	Osservaz.
Art.	Art.		Art.	Art.	
2116	......	N	2119	2005	R
2117	......	N	2120	2006	A
2118	2212		2121	2007	
2119	2213		2122	2008	
2120	2214		2123	2009	R e Ag.
2121	2215		2124	2010	
2122	2216		2125	2011	
2123	2217	A	2126	2012	
2124	2218	A	2127	2013	
2125	2219		2128	2014	R
2126	2220		2129	2015	
2127	2221		2130	2016	
2128	2222		2131	2017	
2129	2223		2132	2018	
2130	2224	A	2133	2019	
2131	2225		2134	2020	
2132	2226		2135	2021	A
2133	2227	Ag.in fin.	2136	2022	Ag.
2134	2228		2137	2024	
2135	2229		2138	2025	A
2136	2230		2139	2026	
2137	2231		2140	2034	
2138	2232		2141	2035	
2139	2233		2142	2036	
2140	2234		2143	2037	
2141	2235		2144	2038	
2142	2236		2145	2039	A
2143	2237		2146	2040	Ag.in fin.
2144	2238	A	2147	2041	
2145	2239		2148	2042	
2146	2240		2149	2043	
2147	2241		2150	2044	
2148	2242		2151	2045	
2149	2243		2152	2046	
2150	2244		2153	2047	
2151	2245	A	2154	2048	
2152	2246		2155	2049	
2153	2247		2156	2050	
2154	2248		2157	2051	
2155	2249		2158	2052	
2156	2250		2159	2053	
2157	2251		2160	2054	R in fine
2158	2252	A	2161	2055	A
2159	2253		2162	2056	
2160	2254		2163	2057	
2161	2255	A	2164	2058	
2162	2256		2165	2059	
2163	2257		2166	2060	
2164	2258		2167	2061	
2165	2259		2168	2062	
2166	2260		2169	2063	
2167	2261		2170	2064	

LEGGI CIVILI	CODICE CIVILE	Osservaz.	CODICE CIVILE	LEGGI CIVILI	Osservaz.	LEGGI CIVILI	CODICE CIVILE	Osservaz.	CODICE CIVILE	LEGGI CIVILI	Osservaz.
Art.	Art.		Art.	Art.		Art.	Art.		Art.	Art.	
2168	2262		2171	2065					2223	2129	
2169	2263		2172	2066					2224	2130	A
2170	2264		2173	2067					2225	2131	
2171	2265	A	2174	2068	A				2226	2132	
2172	2266		2175	2069					2227	2133	Ag.in fin.
2173	2267		2176	2070					2228	2134	
2174	2268		2177	2071					2229	2135	
2175	2269	Ag.in fin.	2178	2072					2230	2136	
2176	2270		2179	2073					2231	2137	
2177	2271	Ag.	2180	2074					2232	2138	
2178	2272		2181	2075	A				2233	2139	
2179	2273		2182	2076					2234	2140	
2180	2274		2183	2082					2235	2141	
2181	2275		2184	2083					2236	2142	
2182	2276		2185	2084	A				2237	2143	
2183	2277		2186	2085					2238	2144	A
2184	2278		2187	2086					2239	2145	
2185	2279		2188	2087					2240	2146	
2186	2280		2189	2088					2241	2147	
2187	2281	R	2190	2089					2242	2148	
			2191	2090					2243	2149	
			2192	2092					2244	2150	
			2193	2093					2245	2151	A
			2194	2094	A				2246	2152	
			2195	2096					2247	2153	
			2196	2097					2248	2154	
			2197	2098					2249	2155	
			2198	2099					2250	2156	
			2199	2100	A				2251	2157	
			2200	2101					2252	2158	A
			2201	2102	A				2253	2159	
			2202	2103	A				2254	2160	
			2203	2104	A				2255	2161	A
			2204	2105					2256	2162	
			2205	2106					2257	2163	
			2206	2107					2258	2164	
			2207	2108					2259	2165	
			2208	2109					2260	2166	
			2209	2110					2261	2167	
			2210	2111					2262	2168	
			2211	2112	A				2263	2169	
			2212	2118					2264	2170	
			2213	2119					2265	2171	A
			2214	2120					2266	2172	
			2215	2121					2267	2173	
			2216	2122					2268	2174	
			2217	2123	A				2269	2175	Ag. in fin.
			2218	2124	A				2270	2176	
			2219	2125					2271	2177	Ag.
			2220	2126					2272	2178	
			2221	2127					2273	2179	
			2222	2128					2274	2180	

LEGGI CIVILI	CODICE CIVILE	*Osservaz.*	CODICE CIVILE	LEGGI CIVILI	*Osservaz.*	LEGGI CIVILI	CODICE CIVILE	*Osservaz.*	CODICE CIVILE	LEGGI CIVILI	*Osservaz.*
Art.	Art.		Art.	Art.		Art.	Art.		Art.	Art.	
			2275	2181					2279	2185	
			2276	2182					2280	2186	
			2277	2183					2281	2187	R
			2278	2184							

FINE DELLE TAVOLE DI RISCONTRO DEGLI ARTICOLI DELLE LEGGI CIVILI CON QUELLI DEL CODICE CIVILE E DEGLI ARTICOLI DEL CODICE CIVILE CON QUELLI DELLE LEGGI CIVILI.

FLORILEGIO

DI MASSIME LE PIÙ PREGEVOLI

DEL DIRITTO

CHE VALGON COME GENERICHE NOZIONI DELLA SCIENZA LEGALE

TRASCELTE

DAL DIGESTO, DAL CODICE E DALLE NOVELLE

DAL LIBRO I. DEL DIGESTO.

1. Per le leggi si aspira al miglioramento degli uomini; a quest' uopo furon corredate così di pene le quali spaventano, come di premii che incoraggiano.

2. Ove trattisi di provvedere alla propria conservazione, il mezzo qualunque sia che si adoperi, in dritto è riconosciuto come legittimo.

3. La natura ne ha ravvicinati tutti con una specie di fratellanza, che debbe far detestare ogni insidia tra uomo ed uomo.

4. Il magistrato riputato amministrar giustizia, anche ove profferisca iniqua sentenza, dappoichè si ha ragione non di ciò che nella specie faccia, ma di quel che era in debito di fare.

5. Di ogni cosa la più interessante e delicata parte si è il principio.

6. Indegna di un patrizio, di un nobile, di chi perori nelle cause, è l' ignoranza del dritto del suo paese.

7. Il titolo *de legibus* non offre che sentenze degne quasi tutte di sapersi a memoria.

8. Con la legge Regia, che è lo statuto fondamentale della romana monarchia, il popolo fece assoluta e perpetua cessione al principe di tutti i dritti e gli alti poteri della sovranità.

9. Le novità in legislazione debbono essere giustificate dall'evidenza dei vantaggi: non altrimenti si vuole abbandonare quel dritto che il suffragio dell' antichità accredita come ragionevole.

10. Le grazie del principe, come frutto della sua divina clemenza, debbono essere interpetrate nel senso più ampio e benigno.

11. Delle superiori disposizioni le recenti vanno applicate in preferenza delle più antiche.

12. Non vi ha legge che non sia stata sanzionata nell' interesse degli uomini.

13. La sventura che colpisce la madre pregnante non debbe nuocere al suo portato.

14. Quei che è semplicemente conceputo si considera come esistente, quante volte è quistione del suo vantaggio.

15. In molte materie apparisce men favorita dalle leggi la condizione delle femmine, che quella de' maschi.

16. Ovunque esista un legittimo matrimonio, i figli seguono la condizione del padre: la prole spuria segue quella della madre.

17. La cosa giudicata ha per se la presunzione della verità.

18. È ben di ragione che non si attenti alla potestà de' padroni sopra i servi, e che a niuno si detragga il suo diritto.

19. Nondimeno è interesse de' medesimi padroni, che trovino una protezione contro la crudeltà, la fame, od altri ingiusti ed intollerabili trattamenti, quei che han ragionevoli motivi d' implorarla.

20. Il figlio di famiglia nelle cose pubbliche va riguardato qual padre di famiglia.

21. Il figlio dee colla riverenza filiale proccurarsi un titolo a sperar la paterna successione.

22. L' adozione non comunichi rapporti del sangue, ma quelli della parentela civile.

23. Le cose di dritto divino non sono oggetto di proprietà.

24. Le cose sacre non ammettono valutazione.

25. Il maschile ha una preminenza su l'altro sesso.

26. Chi non merita il grado inferiore è immeritevole anche maggiormente del più eminente.

27. Non debbono i figli per la sciagura sopravvenuta al padre andar privi delle onorevoli distinzioni, onde furono una volta rivestiti.

28. La cura della pubblica sicurezza è un oggetto, che a giudizio di Cesare non altri che egli stesso ebbe il merito e la capacità di assumere.

29. È ordinario che le incertezze ed i cambiamenti inaspettati portino il disordine nelle provincie, e vi arrestino l' andamento delle procedure.

30. Dice un antico proverbio: nè tutto, nè sempre, nè da tutti. È infatti cosa troppo incivile il non ricevere da chicchesia: è sordidissima cosa il prendere senza distinzione di tempi e di persone: e 'l prendere tutto svela un animo avarissimo.

31. Niuno debb' essere oppresso dalla prepotenza di un avversario: questo abuso crea un giusto malcontento contro colui che governa la provincia.

32. Non debbe pregiudicare alla verità il testimonio di un atto simulato.

33. Se non è imputabile al medico la fatalità della morte, non è egli meno responsabile delle conseguenze della sua imperizia, ed il pretesto della nostra caduca natura non dee proccurar l' impunità a chi raggira gli uomini nell' estremo pericolo.

34. Non così giova attendere a quel che si pratica in Roma, come a quel che si dovrebbe farvisi.

35. Chi amministra la giustizia ami di esser accessibile, ma senza esporsi al disprezzo, perciocchè l' eccesso della familiarità invilisce la magistratura.

36. Nel volto si leggono le affezioni dell'animo.

DAL LIBRO II.

37. Regolamente il concedere altrui giurisdizione importa accordargli ad un tempo tutte le facoltà necessarie per ispiegarla.

38. È dritto ricevuto e costante che il soggettarsi volontariamente alla giurisdizione di altri, che sia eguale o inferiore, attribuisce a costui la giurisdizione che non aveva.

39. L' errore esclude il consenso.

40. Si contravviene impunemente alle ordinanze dell' autorità che fuori del suo territorio esercita giurisdizione.

41. Ognun subisca gli effetti di quella legge, che ha dettata per gli altri; e chi può disconvenire che sia a lui resa quella giustizia che egli rese, o fece rendere altrui?

42. Nell' attentato manca l' elemento del danno quando il reo proponimento non ebbe veruna esecuzione.

43. I genitori meritano tutti e senza distinne lo stesso rispetto.

44. Ognun deve trovare in sua casa il più sicuro ricovero ed asilo.

45. Le parole debbono essere intese nel lor significato effettivo.

46. Nel determinare la idoneità (di un fideiussore) si attende non alla solvibilità solamente, ma benanche alla facilità di convenirlo in giudizio.

47. Si reputa come non data la cauzione, quando la data sia viziosa.

48. Il dolo comune ad entrambi i litiganti si estingue per compensazione.

49. Niun può essere inquietato per la pena della contumacia dopo la transazione della controversia.

50. Le persone occupate a' lavori campestri sono scusate dal comparire in giudizio.

51. Il magistrato non può col suo fatto derogare al dritto.

52. Le cose attinenti alla disciplina militare non ammetton sospensione ne' giorni feriali.

53. Non vi ha cosa alla buona fede più conforme che l' osservanza di quanto stabilì il comune piacimento delle parti.

54. I patti contrarii al diritto comune non meritano osservanza.

55. Mal si concilia in un solo il sostener le parti di due.

56. Nelle stipulazioni opera la legge, nei patti la nuda volontà delle parti.

57. È di ordine pubblico, per prevenire i furti ed ogni altro reato, il timor della pena.

58. I patti che hanno un oggetto turpe non sono obbligatorii.

59. Le convenzioni fatte in onta alle regole del dritto civile si han come non avvenute.

60. Le private stipulazioni non han forza di derogare al dritto pubblico.

61. Non si può con le private convenzioni pregiudicare all'economia ed ai dritti del pubblico tesoro.

62. È libero a chicchessia il contrattare in discapito di un'azione, che si abbia, o della speranza di un futuro profitto.

63. È principio incontestabile, che le private convenzioni non possono pregiudicare ai terzi.

64. Gl'interessi de'cittadini si mettono nelle mani del magistrato perchè legalmente ne conosca non perchè gli avventuri o ne disponga a piacimento.

DAL LIBRO III.

65. Se una pena si pronunziò per un tempo determinato, non è della fede del giudicato prorogarne gli effetti ulteriormente.

66. L'ignoranza non è imputata, qualor però sia di fatto, non già di dritto.

67. L'incoraggiamento non debbe confondersi col mandato.

68. Una sentenza giusta o ingiusta profferita nell' interesse di taluno non può estendersi ad aggravio di un altro.

69. Non è la pena delle verghe che marca il condannato d'infamia, ma bensì il reato onde meritò di soffrirla.

70. Non si reputa idoneo difensore dell'altrui causa, se non chi dia cauzione.

71. Difendere è sostenere in tutto il giudizio le parti e le funzioni del reo.

72. Chi assume la difesa di un altro in giudizio dee maneggiarla come uomo probo e di buona fede.

73. Il fatto di due terzi o di maggior parte degli abitanti di una città si reputa il fatto della città intera.

74. La ratificazione fa tuo l'interesse che non lo era da principio, benchè trattato a tua contemplazione.

75. Non è giusto, che chi non protestò *contro la gestione del suo negozio* sia libero dalle obbligazioni che ne risultarono, pel fatto di un altro.

76. L'azione dev'essere istituita e la condanna modificata secondo la qualità delle persone.

77. Non è in colpa il terzo, che da sè non produsse appello avverso una sentenza pronunziata in danno di un assente.

78. Il fideiussore non risponde del caso fortuito come un ladro.

79. Malgrado che ogni reato sia estinto

per la morte, non si lascia di estorquere agli eredi del colpevole il frutto della sua turpitudine.

DAL LIBRO IV.

80. L'obbligo di osservare scrupolosamente le solennità prescritte dalla legge non vieta di condiscendersi a qualche eccezione, ove la equità evidentemente la reclami.

81. Non si può ricorrere ad un'azione che infama, se non nella mancanza di altro rimedio.

82. È lecito respinger la forza con la forza.

83. Tu credi che si verifica la violenza allor solamente che si viene a colpi e ferite: avvi parimente violenza tutte le volte che per vie non giudiziali taluno si avanza a ripetere quel che crede essergli dovuto.

84. Non dee il timore, che taluno ha conceputo, volgersi in profitto di un altro.

85. Benchè ereditaria non sia la pena dei reati, nondimeno gli acquisti fatti con mezzi turpi o criminosi non debbon concorrere a far l'erede più ricco

86. Chiunque abbia un'azione che la povertà dell'avversario non permette utilmente esercitare, si reputa non averne alcuna.

87. L'azione di dolo non deve accordarsi senza che concorrono la pravità e la evidenza ne'rigiri praticati dall'altra parte.

88. La liberazione del debitore mena a quella del fideiussore per una conseguenza immediata.

89. La sentenza una volta profferita in favore della libertà, è irretrattabile.

90. Niuno debbe trar profitto dall' altrui danno.

91. I delinquenti non sono rilevati per causa di minor età

92. La restituzione *del minore* è una indulgenza della legge, che non ha in mira di riparare il danno fortuitamente sofferto, ma quel che provenne da leggerezza e mancanza di consiglio.

93. Non sempre gli atti che coi minori intercedono si vogliono senza altro rescindere, ma in vece saran ragguagliati alle norme dell'equo e dell'onesto.

94. Non gode scusa contro le disposizioni della legge quei che le trasgredisce nell'atto che le invoca.

95. Neppure col cangiamento di stato si cancellan le impressioni del reato

96. Gli effetti civili delle ingiurie e degli altri delitti seguono il colpevole in qualunque stato.

97. La legge civile non può alterare le sanzioni del dritto naturale.

98. I reduci dalla cattività non son reintegrati nei fatti, come lo sono ne'dritti.

99. La legge viene in soccorso non de'negligenti, ma di coloro che sono nella impossibilità di agire.

100. I sacerdoti non debbono essere distolti dagli esercizii del culto.

DAL LIBRO V.

101. I litiganti non consentono ad esser giudicati, quando sono in errore intorno al giudice.

102. Non vi ha gran danno in una dilazione di poco tempo

103. Una causa di minor momento non deve essere pregiudiziale ad un' altra con cui è connessa e che esige più ampla istruzione, giacchè la causa di maggior conseguenza assorbisce la minore.

104. Nel linguaggio comune s'intende per materia del giudizio, quello precisamente che ha formata controversia tra i litiganti.

105 La identità della cosa si traduce per la identità della specie.

106. Il giudice nel profferir la sua sentenza deve attenersi a'suggerimenti della propria coscienza.

107. Non basta instituire la lite e quindi desistere dalla medesima (per trasmettere all'erede la querela d'inofficiosità).

108. Quando il testamento è riconosciuto come inofficioso, cadono tutte le sue disposizioni, qualunque sieno.

109. Il ricevere una cosa per l' adempimento di una condizione non istabilisce un fatto di possesso in qualità e con l'animo di erede.

110. Agisce con dolo chi ultroneamente si offre a sostenere l'azione di *petizione di eredità.*

111. Chiunque spontaneamente si fa convenire con la *petizione* di eredità, è condannato come possessore.

112. Non dee considerarsi come ladro chi *possiede* senza dolo, ancorchè egli sia in errore di dritto.

113. Si comincia ad essere possessore di mala fede dopo la contestazione della lite, anzi fin da che si muove la controversia.

114. Chi dolosamente cessò di possedere è condannato come possessore.

115. I legislatori non prendono in veduta le cose rarissime ad avvenire.

DAL LIBRO VI.

116. Son miei gli avanzi della cosa mia ed ho dritto di rivendicarli.

117. La liberalità del donante è pel donatario un giusto titolo di possesso e di proprietà.

DAL LIBRO VII.

118. Avviene in qualche caso che trasferiamo agli altri una cosa che non ci appartiene.
119. L'uomo non va compreso nel frutto dell'uomo; cioè, l'usufrutto di una serva non dà dritto sulla prole di lei.

DAL LIBRO VIII.

120. Ognuno può rendere più vantaggiosa la condizione del suo vicino, non mai deteriorarla.
121. Non vi ha servitù sulla cosa propria.
12'. L'effetto degli atti di ultima volontà non può rimaner pendente, come quello degli atti tra vivi.
123. Il dritto di far ciò che meglio piace nel fondo proprio termina, ove comincia ad intraprendersi l'altrui.

DAL LIBRO IX.

124. Il danno, che riceve il corpo di una persona libera, non è per se stesso suscettivo di estimazione.
125. Contra il pericolo la legge di natura permette la difesa di sè stesso.
126. Ad un precettore son permesse soltanto le lievi correzioni.
127. Niente rimane a fare al giudice ove si abbia la confessione delle parti.
128. Quegli che porge occasione al danno è riputato come autore del medesimo.
129. Il ributtar la forza con la forza è un dritto che ogni legge ed ogni giustizia permettono.
130. È migliore la condizione di colui che previene.

DAL LIBRO X.

131. Sovente avviene che non si possano pagare e ritirare le porzioni di *una cosa comune* senza gravi inconvenienti.
132. Se abbiamo a fare con un coerede, non è per effetto di un contratto, ma sì bene di un incontro accidentale.
133. Niuno de'condomini ha dritto d' intraprender cosa sull'oggetto comune contro la volontà degli altri.
134. In parità di circostanze è migliore la condizione di colui che non consentì *di farsi novità sulla cosa comune*
135. Il cangiamento della forma distrugge presso a poco la sostanza della cosa.

136. Non bisogna malignamente interpetrare il dritto civile, nè sofisticare sulle parole: ma fa d'uopo esaminare qual sia lo spirito delle espressioni.

DAL LIBRO XI.

137. I defunti sono interessati ad avere successori.
138. Chi non rispose al proposito di quella interrogazione che gli è diretta, si reputa come se non abbia punto risposto.
139. Chi confessò per ignoranza di un fatto che viene a luce dappoi merita essere reintegrato.
140. Non pregiudicano le false confessioni quanto sono ripugnanti.
141. È rea l'approvazione di un reo disegno che conferma chi lo concepì nel tristo proponimento.
142. La colpa gravissima sarà in tutto ragguagliata al dolo.
143. Non vi ha ragione che vinca il favore della *religione*.

DAL LIBRO XII.

144. Ne'contratti debbe aversi come espresso tutto ciò che è della natura dell'obbligazione.
145. Il giuramento non giova nè pregiudica al terzo.
146. Niuno può essere obbligato alla comunione.
147. In tutti i casi ne'quali compete il dritto di ritenzione, ma non quello di dimandar direttamente la cosa, se una volta siasi questa rilasciata, non si ha più dritto alla ripetizione.

DAL LIBRO XIII.

148. È un gran male la perfidia.
149. A parlar con proprietà, la cosa non è restituita, quando si restituisce deteriorata.
150. È impossibile che il dominio od il possesso di una cosa appartenga per intero e simultaneamente a due.
151. È volontaria l'accettazione del mandato, ma l'adempimento, dopo l'accettazione, ne è indispensabile.
152. Il beneficio debbe aver l' oggetto di sovvenire, non quello di nascondere un inganno.
153. Non vi ha cura o diligenza la quale basti a prevenire i danni che ci capitano dall'altrui malizia.
154. Il pagamento per false monete non estingue l'obbligazione.

DAL LIBRO XIV.

155. Nel dubbio val meglio attenersi alla lettera della legge.

156. Il dolo del tutore o del curatore non deve nuocere al pupillo o al furioso.

157. I figli di famiglia dispongono del peculio castrense come padri di famiglia.

158 Convien por mente alla origine del contratto per determinare l'effetto.

DAL LIBRO XV.

159. A torto si vuol obbligare a dividere la sua azione tra più avversarii colui che contrasse con un solo.

160. Non dee reputarsi latitante fraudolentemente quegli che, assoggettandosi al giudizio, non potrebbe non essere assoluto.

161. Migliore suol essere la condizione dell' occupante che quella degli altri *creditori*.

La condizione di chi previene debb' esser migliore.

162. Tra colui che dà e colui che riceve il comando intercede una specie di contratto.

DAL LIBRO XVI.

163. La sorte dell'acquirente non debbe esser migliore di quella del venditore.

164. I delitti e le obbligazioni pe'danni che ne risultano, accompagnano la persona del colpevole.

165. Non sempre con dolo si nega la restituzione della cosa al padrone che la ridomanda.

166. La giustizia rende a ciascuno la cosa che gli appartiene, senza però sottrarla all'azione di altri che la reclami con miglior dritto.

167. La buona fede ricerca nel depositario la stessa diligenza per la cosa depositata che adopera per le proprie.

DAL LIBRO XVII.

168. Il consiglio non partorisce obbligazione.

169. Il creditore assolve il suo debitore, accettando la delegazione del debitore di costui.

170. Una smodata negligenza non differisce gran fatto dal dolo.

171. Non è della buona fede il quistionare sulle minuzie del dritto.

172. Quegli che si è incaricato dell'amministrazione degli affari di un altro, è tenuto a farne l'interesse contro sè medesimo con quella imparzialità che spiega verso degli altri.

173. Vi ha dolo nel *mandatario* che non vuol riscuotere ciò che può riscuotere, ovvero non abbia esatto quel ch'è solito esigere, e saldare.

174. Quante volte il mandato è preciso, non si ha dritto di eccederne i termini.

175. Quegli che si è abbandonato alla fede di determinata persona, non deve soffrir danno dall'errore o dall'ignoranza degli eredi.

176. Non possono il dolo e la frode conciliarsi con la buona fede.

177. Così preziosa riesce bene spesso la industria di un socio, che miglior conto non torni alla società dagli stessi capitali.

178. Non vi ha più iniqua società di quella in cui una parte, sopportando la sua quota nelle perdite, nulla debbe raccogliere dai guadagni.

179. Il lucro non si calcola che sul risultato della sottrazione di tutti i danni, e la perdita su quella della sottrazione di tutti i lucri.

180. Il socio che distorna senza frode la cosa sociale non è tenuto di furto.

181. I socii son tenuti reciprocamente per le conseguenze del dolo e della colpa.

182. Siccome il profitto, così pure il danno che non proviene da colpa del socio, debbe esser ripartito fra tutti.

183. Esige l' equità che dopo essersi diviso con altri il guadagno, si divida medesimamente il danno.

184. La società ritrae in sè presso a poco le leggi della fratellanza.

DAL LIBRO XVIII.

185. L' effetto delle compre e vendite debbe misurarsi piuttosto dall' intenzione e dalla natura del contratto, che dalle parole dei contraenti.

186. La buona fede essenziale alle vendite non ne permette la rescissione per menome cause.

187. Si può col reciproco dissenso delle parti risolvere la vendita, se le cose rimangono tuttavia nella loro integrità.

188. Ne' giudizii di buona fede han luogo le eccezioni del patto.

189. Tosto che la compra e vendita è perfetta, la cosa rimane a rischio del compratore.

190. Ogni uomo ha interesse al benessere del suo simile.

DAL LIBRO XIX

191. Non è occultare il vizio della cosa il tacerlo a chi 'l conosce, nè vi è obbligo di manifestarlo a chi già non lo ignora.

192. Non può dirsi che il venditore sia in mora rispetto al compratore, quando il compratore stesso è in mora dalla sua parte.

193. La buona fede impone l' adempimento delle convenzioni.

194. Tardivamente si permette al colono il libero uso e godimento, quando legato da altre obbligazioni non può profittare della offerta.

195. Non vi è colpa ove siensi prese tutte le precauzioni del più diligente padre di famiglia.

196. Qual diligenza può impedire che ad un uomo non venga pregiudizio dal mal talento dell' altro?

197. È nell' ordine stesso della natura che sien più le cose che i vocaboli.

198. Ognun che contrae una società non lascia di esser padrone della cosa sua.

199. Sempre che manca un' azione o eccezione *diretta*, si può procedere in linea di azione o eccezione *utile*.

DAL LIBRO XX.

200. Non può il creditore vantare sull' oggetto pegnorato maggior dritto che il debitore, il quale costituì il pegno.

201. Non si presume soddisfatto il creditore sol perchè abbia un giudicato, in forza di cui può agire per lo pagamento.

202. La cosa giudicata nell' interesse di alcuni non è un titolo a pro o a danno dei terzi.

DAL LIBRO XXI.

203. Chi rimette le proprie ragioni perde il dritto di farle rivivere.

204. Ogn' incidente cui si fa luogo dopo la contestazione della lite è abbandonato alla decisione del giudice.

205. Ne' giudizii di buona fede dee tenersi ragione de' costumi e della consuetudine.

DAL LIBRO XXII.

206. La cosa dee rendersi nello stato in cui si trova all'epoca della dimanda.

207. È ingiusto il dimandar gl' interessi del *prezzo*, se il *compratore* non ha percepiti i frutti *del fondo*.

208. Il fideiussore è tenuto alle conseguenze della mora del debitor principale.

209. Non fa suoi i frutti del fondo il padrone delle sementi, ma quello del suolo.

210. Se siasi o no verificato il caso della mora, non è articolo da decidersi con l' autorità delle costituzioni o de' giureconsulti, essendo la quistione più tosto di fatto che di dritto.

211. I contratti di buona fede sono produttivi d' interesse per effetto della sola mora, o dal giorno della mora.

212. Una esigenza smodata che insulta, ed una esecuzione piena di attività, ma senza affettazione, son cose di gran lunga differenti.

213. Il carico della prova incumbe a colui che asserisce, non a colui che nega.

214. L' obbligo di provare spetta sempre all' attore

215. Chi paga non è mai così balordo da spendere il suo danaro per un nonnulla e barattarlo senza debito.

216. Si fanno le scritture per la più facile e spedita pruova delle convenzioni: del resto indipendentemente dalla scrittura, è valida la convenzione che non manchi di altra pruova.

217. A deporre in giudizio debbono in preferenza esser chiamati gli uomini di non dubbia fede.

218. Non si ha per idoneo testimone colui che può essere obbligato a divenirlo.

219. Non è buon testimone il padre pel figliuolo o questi per suo padre.

220. Niuno è ammessibile a far testimonianza nell' interesse proprio.

221. Qualora non sia prescritto il numero de' testimoni, anche due son sufficienti, giacchè il numero di due soddisfa alla locuzione plurale *testimoni*.

222. È regola che la ignoranza di dritto nuoce a chicchessia, non così la ignoranza di fatto.

DAL LIBRO XXIII.

223. Si contrae il matrimonio senza violare le leggi della natura e del pudore.

224. Il reato del padre non deve togliere a' figli la dignità che fu loro una volta conciliata

225. La legge colpisce il fatto, non la intenzione.

226. Dovunque sono eguali motivi di affezione, non può esservi sospetto di frode.

227. È d' interesse pubblico assicurare alle donne le loro doti, affinchè sieno abilitate a maritarsi.

228 È contro la giustizia e l' onestà che taluno o arricchisca col danno altrui, o soffra un danno, perchè altri faccia il suo vantaggio.

229. Chi è convenuto per fatto di liberalità debb' esser condannato a quanto può discretamente fare.

230. L' autorità interposta fraudolentemente non è ratificata dalla legge.

DAL LIBRO XXIV.

231. Non dona colui che soddisfa agli obblighi indispensabili.
232. La volontà dell' uomo è instabile fino alla morte.
233. Non è la unione de' corpi, ma l' affezione coniugale, che costituisce il matrimonio.
234. Le azioni di coloro che sono egualmente rei l' uno verso l' altro si estinguono per reciproca compensazione.
235. Non si ha ragione di tradurre come dolosa l' azione di chi vuol conseguire ciò che debbe restituire, però non al convenuto stesso, ma ad un terzo.

DAL LIBRO XXV.

236. Il rispetto dovuto al matrimonio non permette al marito istituir contro la moglie un' azione turpe e degradante.
237. Il feto prima che sia prodotto a luce è porzione della madre o delle viscere di lei.
238. È di pubblico interesse ovviare alle supposizioni di parto, per conservare incontaminata la dignità degli ordini e delle famiglie.
239. Il concubinato, come unione dalle leggi civili permessa, non è colpito dalle pene comminate dalle leggi stesse (contro l' adulterio e lo stupro.)

DAL LIBRO XXVI.

240. La tutela è per regola generale uffizio de' maschi.
241. Se degli eredi istituiti nessuno abbia adita l' eredità, veruna delle disposizioni testamentarie avrà effetto.
242. Non val meno che amministrare, il farlo per lo mezzo di un altro.
243. Son nulle le clausole onde il privato si avvisa di dispensare dal dritto pubblico, e sovvertire le regole stabilite dagli antichi.
244. Il tutore è dato per dirigere non solo il patrimonio, ma anche il costume e l'educazione del pupillo.
245. I privilegi accordati ai militari non debbono estendersi sino a far torto ad altrui.
246. Il tutore non dee cavar profitto dalla tutela.
247. Non van soggetti a pena i fatti che son la conseguenza del furore.

DAL LIBRO XXVII.

248. È regola del dritto civile, che il tutore interpone validamente la sua autorità nelle cose di suo interesse.
249. Dal dolo del tutore non deve il pupillo risentire pregiudizio, come non ha dritto di trarre emolumento.
250. La legge non riconosce società ne' delitti, nè dà azione a comunicare tra i complici il danno che ne provenne.
251. Ciascuno debbe portar la pena del proprio dolo.
252. Il tutore non amministra per rovinare il pupillo.
253. Io penso che il fare ogni altra cosa fuorchè quella autorizzata dal pretore sia un far nulla.

DAL LIBRO XVIII.

254. La facoltà di far testamento dipende non dall' arbitrio de' privati, ma dalle disposizioni del dritto pubblico.
255. La volontà del testatore debb' essere sostenuta dall' equità, anche ove incontri l' ostacolo del dritto stretto.
256. Nel dubbio è non meno giusto che sicuro il seguire la più benigna opinione.
257. In fatto di testamenti vi ha delle disposizioni che espresse nella loro precisione rimangono senza effetto: quando all'opposto sotto il velo della circonlocuzione senza perdere il significato che avrebbero ove fossero nettamente espresse meriteranno qualche esecuzione.
258. È una malvagità il darsi moto per la eredità di persona vivente.
259. Il beneficio del principe suol essere interpetrato dal principe stesso.
260. Non si reputa aver mancato alla condizione quei che non può adempirla.
261. Non è sotto condizione ciò che è subordinato ad un avvenimento passato o presente.
262. Ogni azione che offenda la pietà, la riputazione, il pudore, ed in generale che sia contraria al buon costume, debb' esser considerata come impossibile.

DAL LIBRO XXIX.

263. Il furioso non ha volontà.
264. Non è giusto che riesca a chicchessia dannoso un buon uffizio che presta.
265. La famiglia del marito e della moglie è confusa, ed entrambi non hanno che una sola casa.
266. Il fatto del fratello non nuoce al fratello.
267. I codicilli si hanno come parte del testamento, e debbono serbare i limiti e le regole che quello ad essi trasmette.

DAL LIBRO XXX.

268. I nomi delle cose sono immutabili: que' degli uomini sono mutabili.

269. Il legato si può subordinare alla volontà di un terzo, ma non a quella dell' erede.

270. Niuno può validamente prescrivere nel suo testamento che questo abbia ad esser fuori dell' azion delle leggi.

271. La condizione impossibile si ha come non scritta.

272. Non può il legatario esser gravato di restituire più di quello che gli è stato lasciato.

273. L' eredità rappresenta la persona del defunto che l' ha rimasta.

DAL LIBRO XXXI.

274. Niuno può in parte accettare ed in parte ripudiare il legato di una medesima cosa.

275. È cosa di pessimo esempio che sotto un vocabolo feminino sieno compresi ancora i maschi.

276. Non è nuovo che si abbia interesse ad acquistare un fondo confine al nostro oltre del giusto prezzo.

277. Più persone possono avere il dominio di un fondo solo non per la reale divisione del medesimo, ma intellettualmente ed in quanto al dritto.

278. L'erede non dona, quando per adempire ad una obbligazione che gli è stata imposta, elegge persona a cui restituire il fedecommesso.

279. Non può dirsi consumato quello il cui valore rimane nella massa del patrimonio.

280. L' ordine con cui le disposizioni si scrivono non fa che sia meno eseguita la legge, e la volontà del disponente.

281. Non debb' essere inteso chi allega la propria negligenza.

DAL LIBRO XXXII.

282. La pruova, che il testatore abbia cambiata volontà, appartiene agli eredi, non al legatario.

283. Principalmente ne' fedecommessi si debbe attendere alla volontà del testatore, ed osservarla.

284. Il linguaggio in genere maschile sempre comprende anche il sesso feminile.

285. Ogni mestiere è suscettivo di sempre maggior perfezione.

286. In materia di testamenti non bisogna fermarsi allo stretto e preciso significato delle parole, essendo ordinario ne' testatori l'abuso de' vocaboli, e frequente l' uso di nomi e vocaboli improprii.

DAL LIBRO XXXIII.

287. Così l' opera che si presta, come il compenso, ammettono in dritto divisione.

288. Non si può costituire una servitù sopra la servitù.

289. Non può l' arbitro, pronunziando tra alcuni, pregiudicare col suo avviso a'dritti di un terzo.

290. Non è naturale che si abbia per consensiente colui che già non è in istato di percepire.

291. Dall' errore può nascere un dritto.

292. Niuno può riputarsi aver quel che non ebbe in pensiero.

DAL LIBRO XXXIV.

293. Quando il legato è di oggetto certo e determinato, una falsa indicazione non lo vizia.

294. Non vi ha dubbio che il divieto fatto all' erede di agir contro un debitore si estenda pure all' erede dell' erede.

295. L' eccezione del patto, che compete al debitore principale, può opporsi parimenti dal fideinssore.

296. La accettilazione si adegua al pagamento.

297. La confusione estingue l' obbligazione niente meno che il pagamento.

298. Una presunzione fondata sulle naturali affezioni vuol che la remissione fatta al padre s' interpetri assoluta e completa.

299. La volontà dell' uomo è instabile e transitoria sino all'ultimo termine della vita.

300. Le ultime disposizioni del defunto si osservano in pregiudizio delle anteriori.

301. Le clausole inutili e superflue non viziano il legato.

302. Il discorso ambiguo, benchè presenti due o più sensi diversi, non ha però relativamente a chi parla più di un senso solo, cioè quel che egli ha in mente. Epperò parlare altrimenti da quel che si vuole, importa non dire ciò che le parole significano perchè ben altra è la mente di chi parla, ed importa non dire quel che si vuole, perchè le parole non si prestano a tal significato.

303. Nelle ambiguità bisogna seguire la più umana e benigna opinione.

304. Le ambigue parole debbono essere intese nel senso che si conciliano con la validità dell' atto.

305. Nel dubbio bisogna sempre, come meglio puossi, salvare la buona fede ed assicurare l' efficacia della obbligazione, salvo se la convenzione incontri manifestamente l' opposizione della legge.
306. Ne' testamenti le espressioni ambigue e le inconseguenze istesse voglion essere benignamente intese, e nel senso che verisimilmente ebbe in animo il testatore.
307. Nelle stipulazioni il dubbio e l' ambiguità si risolve in danno dello stipulante ed a favore dell' obbligato.
308. La regola Catoniana definisce che ogni legato il quale sarebbe nullo qualora il testatore morisse nel momento della formazione del testamento, sarà del pari senza effetto, qualunque sia il tempo in cui il testatore verrà a morte.
309. Le disposizioni cui sopraggiunse un caso nel quale concepute non avrebber sortito effetto si contano come non scritte.

DAL LIBRO XXXV.

310. È invalso il principio che le condizioni impossibili apposte in un testamento debbansi avere come non opposte.
311. Nelle condizioni deve prima di ogni cosa investigarsi la volontà del defunto, ed è questa la norma per determinare l'esistenza e l'effetto della condizione.
312. Il dritto delle *anella d'oro* concilia onore alla persona, ma non fa cambiar condizione.
313. Soventi volte usiamo delle dimostrazioni in luogo de'nomi.
314. Le cose di fatto (*qui* l' adempimento di una condizione ordinata in persona del servo) non si tramandano dal servo al padrone.
315. È nullo il legato che dipenda dalla pura e semplice volontà di un terzo.
316. Il termine ordinariamente si appone per prorogare il pagamento di un legato a cui si acquisterà dritto immediatamente, non di quello cui sospenderà un avvenimento futuro.
317. È cosa pericolosa e di funeste conseguenze, che il liberto sia nel caso di aspettare la morte de'figli del suo patrono co'quali convive.
318. Le testamentarie disposizioni sottoposte a termini incerti equivalgono a condizionali.
319. Nelle condizioni de'testamenti bisogna tenere più conto della volontà che delle parole.
320. I danni che capitano dopo la morte del testatore interessano il solo erede.
321. Il favore della libertà è causa frequente di benigne eccezioni.
322. Tutto quel che non si reclamò o fu pagato per errore, è soggetto a ripetizione.

DAL LIBRO XXXVI.

323. Nessuno deve nella qualità di legatario esser tenuto oltre a quello che dalla eredità gli è pervenuto.
324. Bisogna dire che nè un Console ha giurisdizione sopra l'altro Console, nè un Pretore sull'altro.
325. Niuno può simultaneamente investirsi di tre qualità.
326. La volontà deve investigarsi nelle quistioni di fedecomessi.
327. Le condizioni non facciano alcun torto al costume, nè sieno ineseguibili pel dispendio (altri per *l' impedimento* di qualche circostanza).
328. Non può in un codicillo aver luogo istituzione di erede, nè rivocarsi la istituzione già fatta.
329. Non debb'essere obbligato a dar cauzione quegli alla cui buona fede si è rimesso il defunto.
330. Il fisco è dispensato dal dare cauzione.

DAL LIBRO XXXVII.

331. La cagion regolare delle cauzioni è la incertezza.
332. È intempestiva la speranza della collazione quando è tuttavia in vita la persona, dalla cui eredità attendonsi i beni da conferirsi.
333. L'arrogato trasferisce sè stesso e tutte le sue fortune nella famiglia e nella casa dell'arrogante.
334. Accusa capitale è quella che porta alla pena di morte o dell'esilio.
335. La persona del padre e quella del patrono debbono agli occhi del figlio e del liberto essere in tutti i casi rispettabili e sacrosante.

DAL LIBRO XXXVIII.

336. La prestazione delle opere si dimanda dai liberti con azione di credito, come il denaro (mutuato).
337. La delegazione ha luogo di pagamento.
338. L' avvocato dell' accusatore non accusa.
339. È ingiusta cosa voler percepire il legato, e non adempir la condizione di mettere in libertà il servo.
340. Il voto de' genitori è di trasmettere a' figli tutta la fortuna che si acquistano.
341. Il numero de' gradi cresce a misura che più generazioni si contano.
342. Le clausole e le stipulazioni de' privati non hanno l'autorità di leggi.

DAL LIBRO XXXIX.

343. Non è ad alcuno vietato di vantaggiare la propria condizione, quando ciò non è di danno al terzo.

344. La pratica inveterata tien luogo di legge.

345. Quando si pregiudica al dritto di un'altro, è necessario che se ne esplori prima la volontà.

346. Niun si reputa ricevere un torto da ciò che una volta ha voluto.

347. Non si può al vicino impedire che coltivi il suo campo nel miglior modo che gli attalenta.

348. Non è la scrittura nuziale che fa il matrimonio.

DAL LIBRO XL.

349. Quando la causa della manomessione è stata accolta e riconosciuta legittima dal magistrato, non si può più ritrattare; si può però, prima che sia accolta, contraddirla.

350. In fatto di formole solenni la presunzione è che si sieno profferite, anche quando non si profferiscano.

351. Le disposizioni oscure vanno intese nel senso più favorevole, ed il favore di ogni altra cosa cede a quello della libertà.

352. È comun sentimento che quando si accorda altrui la libertà sotto più condizioni *disgiuntivamente*, si debba tener ragione della più lieve.

353. L'errore in una sillaba non nuoce.

354. Se per salvare la libertà, possono i beni del defunto aggiudicarsi ai servi cui l'ha egli legata, anche ripugnanti, vale lo stesso certamente nel caso in cui sieno assenti.

355. Quando pure avessi un piede nel sepolcro, non m'increscerebbe d'imparar qualche cosa.

356. Nulla si oppone maggiormente alla servitù che la libertà.

357. Il fedecommesso della libertà può risultare non meno dalle parole della disposizione, che dalla presunta volontà del testatore.

358. Il favore della libertà ha indotte molte istituzioni, che non convengono a' principii rigorosi del dritto.

359. L' assenza si presume legittimata da giusta causa fino a che non si provi la ingiustizia dalla causa stessa.

360. Il dritto alla libertà legata per fedecomesso nè per la età, nè per lo stato, nè per la mora di quelli, che dovendo stare alla disposizione, non l' adempiono o l' adempiono troppo tardi, si perde mai o si deteriora.

361. La libertà è indivisibile, e quindi all'obbligazione di accordarla non si può adempire per parti.

362. L'umanità non permette che sotto pretesto di un rendiconto si ritardi al servo il beneficio della libertà.

363. Non si può ai servi conferire più grato beneficio della libertà.

364. I danni avvenuti per accidente e non imputabili a colpa veruna del servo, che rende il conto, non debbono caricarsi a debito residuale.

365. Non si può rimettere all'arbitrio dell' erede, se un legato debba essere adempiuto.

366. La libertà in quanto è d' interesse pubblico e non privato, non debbe soffrir ritardo o difficoltà da parte di chi la deve.

367. Il pretore sovviene ai minori.

368. La libertà non si acquista, nè si riscatta a forza di denaro.

369. La condizione del tempo è naturalmente inclusa nella prestazione delle opere, e nella promessa di far un viaggio.

370. Son creditori tutti coloro a' quali per qualunque titolo compete un'azione.

371. Non debb'esser migliore la condizione di colui al quale è controverso lo stato di libertà, di quella di colui che ne ha uno certo.

372. È trita opinione, che dall' istituzione del giudizio sullo stato di libertà, si reputi libero quegli il cui stato è in controversia.

DAL LIBRO XLI.

373. La tradizione non può nè deve trasferire a chi riceve la cosa, maggior dritto che ha l'alienante.

374. I fiumi fanno le veci di agrimensori, facendo accessioni del suolo privato al pubblico e del pubblico al privato.

375. La nuda e semplice tradizione non trasferisce mai il dominio, ma sì bene quando sia stata preceduta da una vendita o da altro giusto titolo qualunque, di cui è conseguenza la tradizione.

376. Un dritto di sostituzione non ancora verificato non è nel nostro patrimonio.

377. È evidente che le cose ed i dritti incorporali non ammettono *propriamente* tradizione, nè usucapione.

378. Non è nuovo che trasferisca il dominio ad un altro quegli a cui il dominio stesso non appartiene.

379. Una cosa fa parte del nostro patrimonio allora che trovandocene in possesso abbiamo una valida eccezione per ritenerla, ed

essendone spogliati abbiamo azione per ricuperarla.

380. La compra fatta per procuratore non trasferisce al mandante il dominio, prima che glie ne sia fatta la tradizione dal mandatario compratore.

381. Molti titoli del dritto assumono che la eredità rappresenti il padrone defunto; conseguentemente il servo ereditario acquista per l'eredità, come acquisterebbe pel padrone.

382. Il rivelar come proprii i beni altrui nel pubblico catasto non istabilisce un titolo per arrogarseli.

383. Per mettersi in possesso non è necessario il fatto sensibile della occupazione, ma basta aver la cosa sotto gli occhi con l'animo di farla propria.

384. Perchè si cominci a possedere debbe concorrere l'atto corporeo e quello della volontà congiuntamente, non bastando il solo corpo, nè la sola volontà ad investire del possesso.

385. Non si dà furto ove non siasi posta mano all'oggetto, nè si ruba colla volontà.

386. Non si reputa aver cominciato a possedere, colui che si è intruso nel possesso, ma non ha ragione da sostenervisi.

387. Nelle prescrizioni il tempo si calcola a giorni, non ad ore, e si tien conto dell'intero ultimo giorno.

388. Il parto della cosa furtiva non è parte della medesima.

389. Il pegno non si prescrive, perchè si possiede come cosa d'altrui.

390. La prescrizione non corre contro il fisco.

391. Quando la legge vieta la prescrizione, è inutile al possessore la buona fede.

392. Non si dà prescrizione senza possesso.

393. In materia di prescrizione l'errore di dritto non giova mai al possessore.

394. Nella prescrizione de' mobili il tempo del possesso si calcola senza interruzione.

395. Non si riconosce in dritto il possesso di una parte indeterminata di un tutto.

396. Ripugna il dritto di pegno sulla cosa propria.

397. Non si commette furto senza la volontà di arricchirsi dell'altrui.

398. Si debbe guardar la cosa per quel che è, non per quel che si crede.

399. Niuno può giovarsi dell'errore di dritto.

400. Il compratore compie la prescrizione cumulando al tempo del suo possesso il tempo pel quale ha posseduto il venditore.

401. Non è giusto titolo per la prescrizione la compera che il possessore crede, ma falsamente, aver fatta.

402. È massima ricevuta che niuno può cambiare a se medesimo il titolo del suo possesso.

403. È scusabile l'errore che proviene dall'ignoranza del fatto di un altro.

DAL LIBRO XLII.

404. Si reputa aver soddisfatto alla condanna non solo quei che divenne al reale pagamento, ma quegli altresì che in qualunque modo si liberò dalla obbligazione impostagli dal giudicato.

405. I danni ed interessi, benchè si paghino più tardi, si calcolano avendo riguardo al tempo, *in cui l'obbligazione doveva essere adempiuta.*

406. Se essendo i giudici di numero pari si scindano in due opposti pareri, prevale l'opinione che favorisce la libertà, se questa è l'oggetto del giudizio: in tutte le altre cause prevale l'avviso che favorisce il reo.

407. Trovasi in molti casi disposto, che la cosa giudicata nell'interesse di alcuni non debbe servir di pregiudizio pe' terzi.

408. Chi confessa si ha per giudicato, come quegli che in certa guisa profferisce la propria condanna.

409. È nulla la confessione fatta per errore, purchè l'errore non sia di dritto.

410. Negli effetti è lo stesso non esser debitore ed esserlo di ciò che non ancora è divenuto esigibile.

411. In generale dee dirsi che per tutte le spese fatte sulla cosa altrui senza dolo, compete il rifacimento.

412. I crediti delle università sono privilegiati rimpetto a tutti i creditori chirografarii.

413. Il dritto civile è stato scritto per coloro che vegliano.

DAL LIBRO XLIII.

414. È permesso respingere la forza con la forza, e tal dritto si ha per natura. Da ciò risulta che è permesso anche respingere le armi con le armi.

415. Il dominio della superficie cede di regola al padrone del suolo.

416. Ciò che ha ricevuto legalmente il suo compimento, non può andare distrutto, o alterato per la sopravvegnenza del delitto.

417. È di naturale equità che un altro mi sperimenti liberale fino a che io il voglia, e che io sia nella libertà di ritirare i miei favori col cangiare di volontà.

418. La proprietà è incompatibile col possesso precario.

DAL LIBRO XLIV.

419. Non è vietato far uso nel tempo istesso di più eccezioni, quantunque sieno di diversa natura.

420. Quando un giudicato sia stato profferito sull'appoggio di documenti, che posteriormente si trovino falsi, non si può opporre l'eccezione della cosa giudicata.

421. Tutte le eccezioni che competono al principale obbligato, competono altresì al fideiussore, ancorchè il debitore non consenta.

422. In genere l'eccezione del giudicato si oppone validamente, quante volte tra le stesse persone ritorna la medesima quistione, ancorchè sia altra la natura del giudizio e dell'azione.

423. La cosa che è mia non può esserlo che una volta sola, ma la stessa cosa può esser dovuta più volte.

424. Con dolo si promuove una dimanda, la quale può essere respinta con qualsivoglia eccezione.

425. Quando il creditore accetta un'anticipazione d'interessi, è presunzione ch'egli rimetta lo sperimento de' suoi dritti pel debito principale a quel tempo in cui scaderanno regolarmente gl' interessi anticipati, e conviene tacitamente di rinunziare ad ogni azione pel tempo intermedio.

426. È dolosa l'azione con cui vuolsi conseguir quello che si debbe restituire.

427. In tutte le azioni temporanee non si estingue l'obbligazione, se non sia interamente compito l'ultimo giorno del termine.

428. Ognun che contrae si reputa farlo secondo le consuetudini del luogo nel quale si obbliga al pagamento.

429. Dopo che la lite fu contestata tutte le azioni penali si trasmettono a danno ed a vantaggio degli eredi.

430. Quando da un solo delitto nascono più azioni si dubitò se si potessero sperimentare tutte, e la giurisprudenza dopo lungo fluttuare ha stabilita l'affermativa.

431. Son creditori tutti que' che hanno qualche azione o civile (purchè non possa esser distrutta da un'eccezione) o onoraria, o in fatto.

432. Ove si tratti d'imporre obbligazioni, fa d'uopo inchinar piuttosto ad escluderle: per l'opposto trattandosi della liberazione del debitore, a questa bisogna propendere.

433. Le azioni provenienti da' contratti competono anche contro gli eredi del debitore, sebben venga in contestazione il dolo del defunto.

434. Quei che si obbliga od è condannato a dare in un determinato anno, ha la facoltà di adempire in qualunque giorno dell'anno stesso.

435. Il pupillo che riceve denaro a mutuo non contrae obbligazione neanche naturale.

DAL LIBRO XLV.

436. Ogni stipulazione è nulla, quando è stata contratta sotto una condizione potestativa per parte di colui che si obbliga.

437. Se taluno promette due o più volte la stessa cosa, non è perciò tenuto ad adempire più di una volta sola.

438. È principio generale che le stipulazioni contrarie alla legge ed al buon costume, non sieno valide.

439. La dichiarazione in iscritto di aver prestata fideiussione fa presumere che sia preceduto l'adempimento di tutte le solennità all'uopo prescritte.

440. La più comoda maniera di formare le stipulazioni è quella di racchiudervi tutte le clausole speciali che si possono.

441. Le cose estranee e per nulla pertinenti all'atto, che s'inseriscono nelle stipulazioni, si hanno come superflue e non viziano l'obbligazione.

442. Nè la legge civile, nè la naturale soffre di specularsi sul possibile infortunio di un uomo libero.

443. È senza effetto la stipulazione che ha per oggetto di far nostra una cosa futura nel caso che sarà nostra.

444. La mora del debitor principale nuoce anche al fideiussore.

445. È antica massima che quante volte il debitore è in colpa, o in mora per lo pagamento, la sua obbligazione diviene perpetua.

446. Le clausole che mirano a render più dura la condizione del debitore debbono essere chiaramente espresse e previste, altrimenti si avranno come non apposte, e tale omissione s'interpetra a favor dell'obbligato, perchè era in libertà dello stipulante il dare ai patti l'estensione e la chiarezza conveniente.

447. La condizione che ha rapporto ad un fatto così passato come presente, o estingue nel nascere la obbligazione, o non la sospende affatto.

448. Non regge quella obbligazione il cui effetto dipende della volontà di colui che promette.

449. È nulla nel principio la stipulazione che ha per causa uno stupro commesso o da commettersi.

450. Tutto ciò che ne'preliminari delle stipulazioni si assume come convenuto tra le

parti, si reputa ripetuto nelle stipulazioni stesse.

DAL LIBRO XLVI.

451. Ogni obbligazione ammette come contratto accessorio la fideiussione.

452. Le condizioni di chi si obbliga accessoriamente possono essere più miti, non mai più dure di quelle che assume il debitore principale.

453. Se avendo il tempo estinta un' obbligazione a termine si dia fideiussore, questi a niente è tenuto, perchè nullamente si è contratta la fideiussione nell' errore.

454. Il fideiussore non può essere astretto a pagare prima che si possa esigere dal debitor principale.

455. La transazione che liberò il debitor principale, estingue ogni azione contro i fideiussori.

456. Non vi ha luogo a fideiussione nei delitti.

457. Le pene de' delitti debbono essere espiate, e la ragione u' è grande.

458. Non esiste mandato ove è una stessa la persona di cui si fa l' interesse e presso cui si manda.

459. La stipulazione contratta sotto condizione, che debbe assolutamente verificarsi, equivale a pura e semplice.

460. Il dar cauzione fa le veci di pagamento.

461. Chi paga per mezzo di procuratore si presume pagar direttamente.

462. Si può mancare alla integrità del pagamento, così in rapporto al tempo come in rapporto alla quantità.

463. L' adizione dell' eredità estingue talvolta di dritto la obbligazione operandone la confusione.

464. Non può rivivere la obbligazione definitivamente estinta.

465. L' oggetto delle stipulazioni è quello di maggiormente assicurare e garentire le obbligazioni nelle quali sono interposte.

DAL LIBRO XLVII.

466. È regola di dritto civile, che le azioni penali non si possono esercitare contro gli eredi, nè contro qualsivoglia altro successore.

467. È una specie di lucro il farsi liberale dell' altrui.

468. Non è giusto che si risenta un danno per un uffizio che graziosamente si presta.

469. I frutti attaccati al suolo fanno parte del fondo.

470. È cosa necessaria ed utile la rivelazione de' reali.

471. Nel valutare l' imputabilità dell' ingiuria, non si dee attendere al tempo nel quale si giudica, ma a quello in cui fu commessa.

472. I beni ereditarii formano il comun patrimonio di tutti gli eredi.

473. Tutte le azioni popolari non si sperimentano contro gli eredi, e non durano oltre l' anno.

DAL LIBRO XLVIII.

474. Non tutt' i giudizii, perchè criminali, sono pubblici; ma lo sono quelli solamente che formano oggetto delle leggi de' giudizii pubblici.

475. Il senato ha stabilito che nessuno per lo stesso delitto può esser reo in conseguenza di più leggi.

476. Non si deve di leggieri soggettare a pena l' imprudente facilità del parlare.

477. È parimente vietato il violare uno sperato matrimonio, che il matrimonio stesso, qualunque sia, giusto o ingiusto.

478. È ingiustissimo il marito che pretende nella moglie quella pudicizia, la quale egli stesso non può vantare

479. È ben raro che la tenerezza e la pietà d' un padre non si decida a favore de' figli.

480. È difficilissima cosa il frenare la veemenza d' un giusto dolore.

481. Nel calcolarsi l' imputabilità del reato si guarda alla volontà del colpevole, non al risultato che ebbe.

482. Non vi ha differenza tra l' uccidere, ed il porgere occasione all' altrui morte.

483. La patria potestà debbe consistere nella tenerezza non nell' atrocità.

484. È sufficiente pena ad un furioso il proprio furore.

485. La contumacia o la trasgressione della pena porta ad un aumento della medesima.

486. È minor male l' impunità di un malfattore, che la condanna di un innocente.

487. Il carcere debbe servir come luogo di custodia, non come luogo di pena.

488. I consigli e le persuasioni per incoraggiare ad un delitto hanno presso a poco la reità del delitto istesso.

489. La legge non punisce i pensieri.

490. Le pene han l' oggetto di emendar gli uomini con l' esempio.

491. L' interpetrazione delle leggi deve ricondurre piuttosto a mitigar le pene, che ad esasperarle.

DAL LIBRO XLIX.

492. Per ragione di umanità credo dovétsi ammettere il gravame contro una condanna *capitale*, da chiunque sia prodotta,

493. Se di due che han causa comune, uno produsse appellazione, l' altro non già, la vittoria del primo in grado di appello giova parimente al non appellante.

494. In generale dalle sentenze di colui ch' esercita una giurisdizione delegata si appella presso il giudice, che sarebbe competente a conoscere dell' appellazione contro una sentenza di quello stesso che delegò la giurisdizione.

495. Non si attende al precetto del giudice, quando è impossibile.

496. La morte del reo che avviene pendente l' appello dalla condanna, estingue il delitto.

497. Siccome la buona e diligente coltura fa aumentare di prezzo i fondi, così è necessario che diminuiscano quando si lasciano incolti.

498. Non consiste il patrimonio di ciascuno se non nell' avanzo dedotti i debiti.

499. A' genitori romani fu più a cuore la disciplina militare, che l' amore pe' figli.

DAL LIBRO L

500. Un' erronea dichiarazione della propria origine e provenienza non fa stato contro la verità.

501. L' uffizio della magistratura è indivisibile, e la risponsabilità n'è comune a tutti i colleghi.

502. Non mai il delitto del padre autorizza una pena contro il figlio.

503. Gli onori e le cariche si debbon conferire ai più meritevoli senza tener conto di ordine e di precedenze.

504. È ragionevole che i commercianti abbiano un compenso de' rischi al quali si espongono, anzi sieno incoraggiati co' premii.

505. Le persone de' legati sono inviolabili.

506. La sapienza civile è una cosa augusta, che non debb' essere avvilita, e messa a prezzo di denaro.

507. Alcune cose che onestamente si ricevono non possono dimandarsi senza indecenza.

508 L'immunità accordata alle persone si estingue con le persone stesse: accordata alle cose non si estingue mai.

FLORILEGIO DI SENTENZE DEL CODICE

DAL LIBRO I.

1. Nulla con miglior dritto reclaman gli nomini che il libero esercizio della volontà nell' istante da cui non è più dato il voler altro, e la indefinita permissione di un arbitrio che non debbe attendersi per la seconda volta.

2. Più atroce *dell' esilio* ne sembra il tormento di coloro che mentre si rimangon fra gli uomini non possono goderne il commercio.

3. I principi intesero con le determinazioni spicgate nelle speciali occorrenze dare eziandio una norma per decider de' casi simili.

4. Degna della grandezza del trono è la voce di un principe che si confessa sottoposto alle leggi.

5. Non si dubita che fa torto alla legge colui che strettosi alle parole ne violenti lo spirito.

6. È certo che le leggi e le costituzioni dispongono per le coso avvenire e non si retrotraggono ai fatti passati.

7. La perfezione è carattere delle opere della Divinità; ma le leggi degli uomini son destinate ad un perenne ed interminabile movimento nulla vi ha in esse che possa sostenersi in perpetuo.

8. A niuno nuoce l' errore di fatto sino a che non sia diffinitivamente terminata la controversia, ove ha luogo.

9. Nè volontà nè consenso può essere dov' è l' errore.

10. L' ignoranza o la dissimulazione delle

costituzioni imperiali non è scusata in persona di chicchessia.

11. La multa non è pena che infama.

DAL LIBRO II.

12. Se l' attore non giustifica il suo assunto, il convenuto, benchè non sia sollecito di difendersi, debbe esser assolnto.

13. I patti che offendon le leggi, le costituzioni o il buon costume, mancano di ogni efficacia ed è questa una giurisprudenza incontestabile.

14. Le leggi e l' equità naturale, concordemente richieggono che di molti patti sieno osservati i più recenti.

15. Il trasferimento del dominio si opera mercè le tradizioni e le usucapioni, non per via di semplici patti.

16. È vecchia regola di dritto che ad ognuno è permesso il rinunziare alle eccezioni introdotte in suo favore.

17. L' error degli avvocati non fa stato contra i litiganti.

18. Ove costi della verità, non è necessario avvalorarla con le testimonianze.

19. Val meglio conservar le ragioni nella loro integrità, che cercare a risanarle poichè han ricevuta una ferita.

20. Il dolo ne' minori compensa il difetto della età.

21. Ne' contratti di buona fede la legge vuol che il magistrato rilevi anche i maggiori, previa cognizione di causa.

22. Le formole solenni ove l' insidia e la sorpresa della buona fede si asconde in ciascuna sillaba, sieno radicalmente schiantate da ogni specie di atti.

DAL LIBRO III.

23. È principio che in tutte le materie debbe prevalere il sentimento della giustizia e dell' equità alla ragion rigorosa di ciò ch' è scritto.

24. È un' enorme ingiustizia il lasciare a chicchessia la facoltà di sentenziare nella causa propria.

25. Niuno può esser obbligato a muover suo malgrado un' azione od una accusa.

26. Intende a sconvolgere l' ordine della procedura chi vuole che non l' attore segua il foro del reo, ma il reo quello dell' attore.

27. Nelle cause criminali l' accusatore debbe procedere innanzi al giudice del reo.

28. Il reo è legittimamente interpellato nel tribunale del suo domicilio, sia l' azione reale o personale. Lo stesso vale per le controversie di stato.

29. Ogni privilegio della dignità cessa col reato.

30. Più giova prevenire *il misfatto* con opportuna resistenza, che prenderne vendetta quando sarà consumato.

31. I figli debbono co' beneficii esser incitati a rispettare la volontà paterna, più che esservi stretti colle stipulazioni

32. Il parto di una serva segue la condizione della madre, senza che abbiasi mai in questo caso considerazione dello stato del padre.

33. Gl' indizii sicuri che non sono dalla legge riprovati, fan pruova non meno autorevole che le scritture.

34. L' immemorabil consuetudine equivale ad una servitù costituita.

35. A niuno può esser legittimamente impedito l' uso della strada pubblica.

36. Il luogo religioso è inalienabile.

DAL LIBRO IV.

37. Basta ad uno spergiuro attendere il suo castigo dal cielo oltraggiato.

38. Nelle controversie su' contratti di buona fede, siccome ancor nelle altre, ove siavi scarsezza di pruove, il giudice debbe con cognizione di causa ordinare il giuramento.

39. È un' empietà lo sperar profitto da uno spergiuro.

40. Non deve ne' contratti di mutuo cercarsi qual sia l' origine del danaro mutuato, bastando che il contraente l' abbia contato come proprio.

41. L' incendio non libera il debitore dalle sue obbligazioni.

42. Ogni debito pria che ne scada il termine è inesigibile.

43. Siccome in origine è libero ad ognuno l' impegnarsi ne' contratti, o tenersene lungi, così rinunziare non si può all' obbligazione una volta contratta, se l' avversario non presti il suo consenso.

44. La legge non soffre che le persone libere sien tratte in servitù per causa di debiti.

45. Le leggi vietano di molestarsi la moglie pe' falli del marito.

46. Un credito contra il pupillo non dà dritto a pegnorare gli effetti del tutore che nulla ritiene del patrimonio pupillare.

47. Non al possessore, ma a colui che reclama il possesso, spetta il carico della pruova.

48. È una cosa di tristo esempio il dar fede a quella scrittura ove alcuno ha di proprio pugno dichiarato un altro suo debitore.

49. Ripugna la pruova in persona di chi nega il fatto.

50. Non è ammessibile contra la testimonianza scritta il testimonio della viva voce.

51. Anche il dritto civile vieta di trarsi elemento di convinzione dalla testimonianza dei domestici.

52. Gli ascendenti ed i discendenti non possono, anche volendo, esser ammessi a far testimonianza gli uni contra gli altri reciprocamente.

53. Ad ognuno è dalle leggi interdetta la facoltà di esser testimone nella causa propria.

54. Se una sola parte produca due diversi documenti i quali si contraddicano a vicenda, niun de' due potrà meritare attenzione.

55. Nella instruzione de' giudizii pari autorità si conciliano la fede delle scritture e le deposizioni de' testimoni.

56. Ne' contratti maggior conto dee tenersi della sostanza delle cose, che delle asserzioni delle scritture.

57. L' origine della obbligazione interessa ne' suoi effetti più del nome dell' azione.

58. È noto che il favore delle doti soventi volte indusse gli antichi legislatori a temperare il rigore delle leggi.

59. Ne' contratti di buona fede il debitore è tenuto agl' interessi.

60. La legge deesi far consistere nelle cose, non già nelle parole.

61. Tra due di cui uno mette in comune un capitale, l' altro conferisce la propria industria, intercede secondo la ricevuta sentenza, una vera e valida società.

62. La società dura fino a tanto che nella sua integrità si mantiene il consenso de'socii.

63. La compra e vendita stipulata sotto condizione potestativa per parte del compratore o del venditore, siccome non induce veruna necessità di adempimento in entrambi, così di niuna obbligazione è produttrice.

64. La cessione di un credito può aver luogo anche non inteso o ripugnante il debitore contra cui si trasferiscono le ragioni.

65. La mala fede è causa di nullità della compra e vendita.

66. Il dolo è incompatibile con la buona fede.

67. Il dolo del compratore non si calcola dalla quantità della lesione, ma dalla pravità de' suoi rigiri.

68 Il contratto perfezionato col semplice consenso non si sostiene contra la forza di un' opposta volontà.

69. Perfezionata la compra e vendita, ogni utile o sinistra vicenda della cosa venduta avvien per conto del compratore.

70. Il compratore di buona fede niun pregiudizio debbe sentire pel dolo del suo autore.

DAL LIBRO V.

71. Ben sovente si ravvisa nello spirito della donna la contraddizione di affatigarsi per la propria ruina.

72. La dote ha la sua ragione nelle nozze, ed alcuna non può concepirsene ove queste non sieno, tuttochè senza dote possan bene le nozze esser celebrate.

73. L' ordine pubblico neanco al figlio di famiglia permette farsi violenza per obbligarlo a prender moglie.

74. L' indulgenza coi traviati ne ravvicina alla divinità.

75. È tutto proprio del padre il dovere di fornir la dote o la donazione per causa di nozze alla sua discendenza.

76. Niuna legge vieta alla donna il costituirsi in dote tutti i suoi beni.

77. Niuno può spogliare dell' acquistata proprietà il terzo che non ne sia contento.

78. I genitori per concorrere all'educazione della prole non abbisognan di altro stimolo fuor che di quello della natura.

79. La dote prende l' esser suo dall' effettivo pagamento, non dalla dichiarazione delle tavole nuziali.

80. Il semplice consenso basta a contrarre un legittimo matrimonio, ma non si può disciogliere il già contratto senza premetter il libello del ripudio, perciocchè il favore della prole è una imponente ragione per rendere il discioglimento più difficile.

81. È un debito di giustizia quello che i figli hanno di sovvenir ne' bisogni ai genitori.

82. Il voto di un uom che muore si deduce per una ragionevole analogia dal giudizio de' viventi.

83. Non è indegno di pietà chi porta il fio dell' altrui peccato.

84. È di pubblico vantaggio che si abbian leggi chiare e sceverate da qualunque ambiguità.

85. In ogni cosa debb'esser rispettato l'ordine della natura.

86. Il marito è obbligato ad amare gl' interessi di sua moglie.

87. L' amministrazione della tutela è carico de' maschi, non confacendosi a questo uffizio la debolezza dell' altro sesso.

88. Nel contante fu riposto dagli antichi tutto il nerbo de' patrimonii.

89. Il pro di un capitale dato ad usura è poco durevole, poco sicuro dalle interruzioni e dalle vicende.

90. Non si vuole invidiare ai poveri l'in-

dustria e l'accrescimento del patrimonio, del quale sogliono saper grado ai proprii sudori ed a molti fortuiti avvenimenti.

91. Uomo non si rinviene così dabbene, e meglio si direbbe così insensato, che in un pubblico inventario permetta di apporsi cosa in suo pregiudizio.

92. L'atto che interessa tutti i contutori, da tutti debb' essere autorizzato.

93. La tutela non può finire per la semplice volontà del pupillo.

94. La pena del senatoconsulto non debbe applicarsi contra il marito che ignorava di trasgredirlo.

95. Chi volontariamente assume una tutela non perde il privilegio che lo dispensa dalle altre.

96. Da differenti motivi di scusa tutti difettosi non può risultare un solo che sia valevole.

DAL LIBRO VI.

97. Non è ammessa per legge l'azion di furto dopo un atto che ha definitivamente troncata la querela.

98. Non deve ignorarsi che l'azion di furto non può esser diretta contra i successori.

99. È regola che chiunque ha contra un altro l'azione di furto, non può con la medesima essere convenuto egli stesso.

100. Il delitto de' genitori non è punito ne'figli.

101. L'ultima volontà de' militari in ispedizione è osservata come una legge.

102. Il testamento militare non è soggetto agl'impacci del rito.

103. Le instituzioni sottoposte alla condizione, se noi o un altro siamo reciprocamente istituiti, e tutte le simili instituzioni di accatto, sono manifestamente nulle anche ne' testamenti de' militari.

104. L'uomo debole, come egli è, e turbato inoltre dal pensiero della morte, non è capace di abbracciar con la memoria molti oggetti.

105. Tuttochè la legge fondamentale dell' impero disobbligato avesse l'imperatore dallo starsene alle solennità del dritto, nondimeno di nulla debbe onorarsi tanto un sovrano, quanto del vivere sommesso alle leggi.

106. Non può viziare un testamento solennemente celebrato l'errore di colui che lo scrisse.

107. Non è permesso al testatore il sovvertire l'ordine delle competenze giudiziarie, o derogare al dritto pubblico.

108. L'omessione delle formalità essenziali vizia i contratti e delude la volontà del testatore, non così l'eccesso della cautela.

109. Il principe si compiace di conoscere le volontà de' privati non di signoreggiarle.

110. È vergognosa ne'cherici l'ambizione di farla da maestri nelle controversie forensi.

111. Il testatore non sa vincer la ripugnanza di soddisfare ad un bisogno della natura in presenza de'testimoni.

112. Non è verisimile l'errore nel proprio nome.

113. Allorchè manifestissima è la mente del testatore, la letterale interpetrazione non può mai esser da tanto che sostituisca un senso preferibile.

114. Nè a comperare, nè ad accettare una donazione, nè a raccogliere una eredità rovinosa, può mai taluno essere a suo dispetto condotto.

115. I legislatori si avvisarono che i soldati meglio s'intendessero del mestiere delle armi che della scienza delle leggi.

116. Chi confessa innanzi al giudice il suo debito si ha come regolarmente giudicato.

117. È debito de'servi il correr tutti in difesa del padrone, ovunque sieno avvertiti del suo pericolo.

118. In tutti i casi prevale la volontà del testatore, se non è in opposizione alle leggi.

119. Le donne nacquer giusto all'uopo di riprodurre la specie, ed un invincibil desio le trasporta a diventar madri.

120. Con una troppo odiosa inconseguenza le leggi che puniscono gli spergiuri, aprirebbero la strada ad operarne.

121. Non è necessaria una scritta disposizione, ma basta la coscienza della volontà del defunto per obbligar l'erede a soddisfarla.

122. Nelle quistioni sulla volontà di un defunto la definizione è riposta nel prudente arbitrio del giudice.

123. In generale è vera la regola, che tutti i lasciti fatti nel testamento rimangon nulli, se l'eredità non sia adita da colui che il testamento istituisce.

124. Le leggi nostre non cadono sopra le parole, ma sul merito delle cose.

125. Non è invalido il legato, cui si aggiunse una falsa dimostrazione.

126. Non debbe tollerarsi che taluno si attenga al lucro, e sdegni il peso il qual vi è aggiunto.

127. Il principe dee reputar bello il preferire al suo privato vantaggio il comune benessere de'soggetti, avvisato dalla grandezza dell'animo imperiale esser sua propria la felicità di cui costoro si godono.

128. È ben crudele il destino de'nipoti se per un accidente inopinato, o per la perdita

intempestiva del padre, abbiano ad andare esclusi dall'eredità del loro avo.

129. Per le donne ingenue ed illustri è un preciso dovere la custodia della castità.

130. Ne'parti basta ravvisar con probabilità l'opera della natura, perchè non debban subito rigettarsi come supposti.

131. La natura fabbricò ambi i corpi e del maschio e della femina, affinchè ciascuno per lo reciproco commercio si conservi immortale e l'uno non possa far di manco del sostegno dell'altro, e la perdita dell'uno porti seco la distruzione dell'altro.

132. Fino a che resta luogo di presentarsi ad un erede testamentario, i beni del defunto non sono legittimamente reclamati a titolo di successione *ab intestato*.

133. Ragion vuole che ne'casi ambigui ed indecisi fra le discordanti interpetrazioni della legge si pronunzii per la parte più benigna e coi dolci temperamenti dell'equità naturale.

134. La natura non meno che le leggi civili impone a'figli la necessità di alimentare i genitori, ed a questi di alimentare i proprii figli, ove da una delle due parti se ne verifichi il bisogno.

135. Le leggi non debbon lasciarsi volgere in ludibrio.

DAL LIBRO VII.

136. Usi a pregiare la verità, vogliamo che le nostre leggi si occupino soltanto di quegli oggetti, cui resta un uso effettivo nella pratica.

137. Per le leggi si converte in dritto perfetto un principio che già per sè stesso è ragionevole.

138. Non senza notabile assurdo, poichè fu tolto di mezzo il prototipo, si lascia tuttavia sussistere il simulacro.

139. A sè stesso debbe imputare il danno chi approvò col suo silenzio un fatto dal quale riceveva pregiudizio.

140. Per accrescere ed incoraggiare la fedeltà *de'servi verso i padroni*, le leggi debbon premiare la lor pietosa sollecitudine di vendicarli.

141. Nelle materie di stato nè la mancanza di dichiarazione negli atti pubblici esclude la pruova della propria origine, nè la simulazione di un altro stato induce pregiudizio alla verità.

142. Niuno può validamente rivenire contra una donazione perfezionata.

143. Dal possesso ingiusto niun valido titolo di prescrizione debbe attendersi il possessore.

144. I vizii (reali) del possesso che cominciarono in persona de'maggiori, si rimangon dureveli in perpetuo, ed accompagnano il successore le colpe del proprio autore.

145. Un'antica regola di dritto definisce che in niun modo può la condizione del padrone esser deteriorata per fatto del servo.

146. L'ingiusta detenzione, quanto si voglia lunga, e la novella denunzia del fondo ne'pubblici registri, non istabiliscono un titolo contra i dritti del proprietario.

147. Quel possessore può non esser tenuto a giustificare il principio del suo possesso, il quale possede nel proprio, non già nel nome altrui.

148. Non meritano esser chiamati *possessori* coloro che ritengono in verità il fondo, ma che per questo appunto pagano un'annua prestazione al proprietario.

149. Chi può incolpare i figli di famiglia di non aver agito, quando, se pur lo avessero voluto, le leggi lor negavano la capacità di farlo?

150. La sentenza non diviene irretrattabile, se ad essa non si aggiunga l'acquiescenza dell'interessato *che non fu inteso*.

151. Il giudizio profferito contra persona assente, la quale però non è in caso di contumacia, non ha la fermezza della cosa giudicata.

152. Se mal si apposero nel decidere checchessia i tribunali superiori, la viziosa giurisprudenza non dee trovare a spaziarsi nelle corti degli altri giudici, poichè non cogli esempii debbe giudicarsi, ma colle leggi.

153. Compiuto una volta ed abbandonato diffinitivamente il giudizio, non è tollerabile che insorga una nuova lite e cerchi la sua materia nella prima.

154. È pernicioso per l'esempio il ritornare sulle cose giudicate.

155. Il dimandar dilazione per l'adempimento di una condanna è un manifesto argomento di acquiescenza alla decisione.

156. La morte del giudice che conobbe non debbe far finire la fede pubblica.

157. Sì nelle maggiori che nelle minori cause può interporsi appellazione.

158. I litiganti posson coi patti temperare il rigore delle leggi.

159. La più umana opinione debbe in concorrenza vincerla sulla più dura.

DAL LIBRO VIII.

160. Tutti son tenuti a sapere, la cosa che non sia loro propria, appartenersi in ogni conto ad altrui,

161. Al dritto pubblico non vale opporre prescrizione, anzi neppure un rescritto.

162. La legge non dà azione contra il creditore per astringerlo a ripetere il suo credito.

163. In fatto d'ipoteche prevale di ragione quei che avanza gli altri di tempo.

164. Per favorire la procreazione de' figli, le leggi hanno inventati molti privilegi.

165. Il debitore è obbligato a ricordare da sè stesso gl'impegni che ha contratti, non può pretendere che siane avvertito da altri.

166. Tutto ciò che è giusto in persona del debitore originario, perchè non sarà trasmesso da lui a danno ed a pro degli eredi?

167. La volontà de' contraenti non deve andar fallita in grazia di una sottigliezza.

168. Il pudor naturale autorizza le donne a non manifestarsi indifferentemente a tutti.

169. Piacque agli antichi che i coniugi rimanesser liberi nel matrimonio.

170. Tutte le obbligazioni che ripugnano al buon costume, sien esse l'oggetto di un patto ovvero di una stipulazione, sono nulle.

171. La novazione può solamente effettuarsi per una volontà espressa delle parti, non già per opera della legge.

172. Quei che asserisce il pagamento ha l'obbligo di darne la pruova.

173. Non è oggetto di controversia che il compratore può far sue contra i terzi anche le ragioni del venditore.

174. Le brighe che insorgessero per avventura fra padre e figlio, termineranno senza indecenza entro le domestiche pareti.

175. Il figlio debbe esser costretto a trattar la madre con quella riverenza che è di ragione.

176. La figlia è tenuta non solo ad onorare il padre, ma benanche ad alimentarlo.

177. I vincoli della paternità naturale son opra indissolubile della mano divina.

178. I dritti di maternità non posson essere annientati.

179. Nullamente si transige e si giudica sull'eredità di persona, della quale non costi l'esistenza e la condizione.

180. L'infortunio della madre non autorizza un'ingiustizia contra la figlia.

181. Per tutti è un dovere il sostentar la propria prole.

182. La consuetudine e la pratica inveterata si concilia un'autorità non ispregevole, che però non debbe imporre a tal segno da vincerla sulla ragione o sulla legge.

183. Una consuetudine accreditata dall'antichità e costantemente mantenuta tien luogo della legge stessa che manca, ed è interpetre e conservatrice di quella che esiste.

184. Niuno dona senza pensarlo e senza volerlo.

185. Son superflui i documenti privati, quando ve n'è a sufficienza di pubblici.

186. Addivengono inutili le formole di rito, se non più si rannodano a qualche cosa di reale.

187. I liberti che sperimentarono la liberalità de' patroni debbono divenirne maggiormente inchinevoli all'ossequio, più tosto che rizzarsene in baldanza.

DAL LIBRO IX.

188. La voce di un delatore detestabile è meglio a lui troncata nelle fauci che ascoltata dalla giustizia.

189. Chi confessa il proprio misfatto non entri invano a cercarsi de' complici.

190. I detenuti nelle carceri senza ritardo sien giudicati, perchè o l'espiazione della condanna li tolga sollecitamente di là, se vengan convinti, o lunga prigionia non gli strugga, se si conoscano innocenti.

191. La morte dell'omicida estingue con la pena il misfatto.

192. Ha talun parlato malamente di noi; se il fece per leggerezza, abbiasi pure il disprezzo; se per demenza, la compassione; e se per malignità, un generoso perdono.

193. Nel *crimenlese* le leggi voller punito con la medesima severità il disegno e la esecuzione.

194. Ne' figli si temon gli esempii della paterna e seguentemente ereditaria fellonia.

195. Men aspra condanna debb'esser pronunziata contra le donne, che per debolezza del sesso si asterranno più probabilmente dagli attentati.

196. Il fatto non vietato dalla legge debbe andare esente da ogni pena.

197. La notte e 'l giusto dolore scusano l'uccisione dell'adultero.

198. La pudicizia è un debito onde si vuol ragione dalle donne che vivono a' termini delle leggi, e meritarono il nome onorevole di madri di famiglia. Ma esenti dalla severità giudiziaria contra lo stupro e l'adulterio si lascino quelle altre, cui la viltà della vita non fece degne dell'attenzione delle leggi.

199. Il marito debbe farsi vendicatore della santità del matrimonio.

200. Ogni successione corrisponde ai pesi in proporzione della quota che si raccoglie.

201. Non dissimile misfatto è la rapina, ed il conservar scientemente la cosa involata al rapitore.

202. L'oltraggio fatto alla verginità od alla castità è un danno irreparabile.

203. Non vi è reato, se non dove al fatto concorre la volontà di nuocere. Se un male poi da non pensato accidente più tosto che da nequizie fu prodotto, non è regolarmente imputabile a delitto, ma ad un decreto della Provvidenza.

204. Il reato debbe essere smentito dalla innocenza, non già trovare la sua garantia nella minor età.

205. È maggiore atrocità estinguere un uomo col veleno, che ucciderlo col ferro.

206. Con la stessa reità si apprendono le condannate discipline, con la quale s'insegnano.

207. Il perdono non cancella l'infamia ch'è consegnenza del reato, ma fa grazia della sola pena corporale.

208. Il taglione è la giusta vendetta che attende i calunniatori.

209. Non si concede impunità ai delinquenti in grazia dell'età, se pur tale sia questa che apparisca capace del dolo necessario al reato.

210. È di pubblico interesse che non si renda facile la remission delle pene, perchè non si aggiunga stimolo alla temerità de'malfattori.

211. La faccia dell'uomo che ricopia sulla terra la bellezza celeste, non sia disonorata *con le marche del suo delitto.*

DAL LIBRO X.

212. Molte fiate la inverecondа urgentissima cupidigia de'cercatori ne riduce a tali angustie che accordiamo ancor le cose da non concedersi.

213. La dignità non comunica privilegi che valgano contro il bene pubblico e l'imponenza delle ordinarie necessità dello Stato.

214. Due parti dell'ordine presenti in città, rappresentano la intera curia.

215. È nulla la vendita se non si curò l'adempimento delle forme che la legge prescrisse.

216. Per una pravità naturale all'uomo avviene che sia negletto tutto quanto si possiede in comune; poichè crede di niente avere chiunque non ha per sè il tutto e ciascuno è contento di veder distrutta la sua parte, purchè lo stesso sia di quella del socio che s'invidia.

217. La cittadinanza si debbe alla nascita, alla manomissione, ad un atto di adozione ossia di aggregazione nel numero de'cittadini, il diritto d'*incolato* si debbe al solo domicilio.

218. È ragionevole che non sieno obbligati a coprire le minori dignità quei che prima ne ottennero di maggiori.

219. I maestri di scienze ed i professori vogliosi primamente segnalati pel costume, indi per la facondia.

220. È vergognoso ad un filosofo il non sapere accomodarsi al servigio della patria, mentre fa professione di reggere anche alle ingiurie della fortuna.

221. Si presume consensiente alla nomina anche colui che non protesta di dissentire.

222. Le leggi sono inesorabili.

DAL LIBRO XI.

223. Non si può con giustizia sottrarre le proprietà al commercio delle compre e vendite.

224. L'altrui calamità, com'è un naufragio, non aggiunge ragioni al fisco di aspirare ad impingnarsi sopra un avvenimento sì luttuoso.

225. Le università sono in possesso del privilegio di essere straordinariamente rilevate, come pupille.

226. Il carico pubblico ingiunto non per separate parti, ma indivisamente a due persone, obbliga ciascuna di esse in solido alle conseguenze del loro esercizio.

227. I grandi ambiscono di secondare le inclinazioni ed i piaceri del popolo.

228. Niuno dubita che sia possessore di mala fede quei che comprò ad onta di una legge proibitiva.

229. La celerità è l'anima delle procedure.

230. Offende non solo le leggi, ma benanche l'equità naturale il molestar taluno pei debiti di un altro.

231. Niuna ragione può dispensar chicchessia dal concorrere alle opere che si fanno per la utilità universale.

232. Le leggi obbligano egualmente gli uomini di tutte le classi.

DAL LIBRO XII.

233. Non è equo impedire che gli onori del padre si estendano ai figli.

234. Il ripetuto consolato compruova le virtù di chi più volte l'ha meritato, ma nulla aggiugne di dignità alla persona, perchè non ve n'ha una che sia più sublime della consolare.

235. I professori di dritto debbon comportarsi in guisa da meritare gli elogi di probità ne' costumi, come quelli di perizia nell'insegnare, di felicità nel dire, di acume nello interpetrare e di eloquenza nel discorrere.

236. Niun uffiziale si permetta di affettare la precedenza sopra il suo pari al quale è posteriore in ordine di nomina.

237. Nelle controversie che si muovessanno

in giudizio vogliamo che sia serbato l'eguaglianza fra i contendenti.

238. La salute del principe è quella del popolo.

239. Per gli altrui debiti o pubblici o privati è vietato il procedere ad esecuzione sopra gli effetti di qualunque terza persona.

240. L'interesse pubblico debbe esser preferito alle ragioni de' privati.

FLORILEGIO DI SENTENZE DELLE NOVELLE DI GIUSTINIANO

1. La donna che guarda inviolato il letto del defunto marito, ne obbliga all' ammirazione ed agli encomii, nè lungi la collochiamo dalla santità delle vergini.

2. Gli eccessi presso che tutti non sono un bene.

3. La chiesa è madre dell' impero.

4. Le rendite della chiesa non debbono esser dispensate ai ricchi, sicchè ne manchi il necessario sollievo agl' indigenti.

5. Gli uomini hanno un certo natural pendìo al delitto.

6. Il conversar co'vecchi perfeziona l'educazione della gioventù.

7. I più grandi benefizii del cielo sono il sacerdozio e l' impero: per quello si divien ministro della Divinità, per questo reggitor sovrano degli uomini.

8. La pudicizia è il più splendido ornamento delle donne.

9. Il padre benchè sprezzatore delle leggi ed empio, non lascia di esser padre.

10. Sempre in vero ci è cara l'equità nelle nostre decisioni; nondimeno c' incresce se abbiamo a render ragione senza una legge.

11. Non ci vergogniamo, riconoscendo il meglio, di abbandonare ciò che anche a noi stessi piacque da prima, e farne una nuova legge in cui sien convenientemente modificati gli antichi stabilimenti, senza aspettare che tal correzione venga eseguita da altri.

12. Disponga ciascuno delle sue facoltà ne'modi convenienti, e la volontà sua sarà una legge.

13. La servitù che sopravviene all' uomo non molto differisce dalla morte.

14. Gli uomini han molte vie per divenir ribaldi.

15. La morte discioglie tutti i vincoli.

16. È un felice ed invidiabil contegno quello de'coniugi che durano entrambi nella fede al primo consorte e non si provano a funestare co'seguenti matrimonii la prole che fu il frutto di quel primo.

17. Arrossisce il legislatore di costituire i figli in punitori de'padri.

18. I vantaggi accordati dalla legge non possono a verun patto esser tolti da un privato.

19. Le leggi hanno superiorità sopra le stesse armi.

20. Non è inumanità, ma piuttosto un grande amore della umanità, la tremenda vendetta su di pochi che porta seco la salute di molti.

21. Il peso che si divide fra molti diventa presso a poco insensibile a quei che lo sostengono.

22. Niente è più utile delle nozze che sono il solo mezzo per cui si sostiene e rinnova l' uman genere.

23. È meglio far poche cose con sicurezza, che intrigarsi di molte con pericolo.

24. Il principe ama solamente la verità.

25. Niente altro è la falsità che una imitazione del vero.

26. Non vi ha cosa più violenta delle furie dell'amore: il saperle signoreggiare è opra della perfetta filosofia che illuminando la ragione raffrena la indomita e sempre inerente concupiscenza.

27. È necessario non contentarci sola-

mente di vietare i delitti, ma incutere benanche un giusto timore ai delinquenti.

28. Sempre fa mestieri imprendere qualche nuova cosa di buono, non già distrugger quelle che preesistono fatte dagli antichi.

29. Non conviene che le istituzioni ragionevolmente abolite vengan di nuovo introdotte nella repubblica.

30. I legislatori, come avvertiron pure i savii dell'antichità, non attendono a quanto avviene di raro, ma si interessano delle bisogne ordinarie e vi apportano gli opportuni rimedii.

31. È impossibile che il fatto resti non fatto.

32. In tutto convien rispettare la giustizia e l'equità.

33. Iddio è comun padre di tutti gli uomini.

34. L'imperatore fu costituito dalla Provvidenza al di sopra delle stesse leggi, e mandato in mezzo agli uomini come una legge vivente.

35. Qual dote è più propria delle leggi che la chiarezza, massime ove si tratti delle disposizioni de'defonti?

36. Non è giusto che gli eretici sien eguagliati ne' privilegi agli ortodossi.

37. Quel che sono i medicamenti per le malattie, riescono le leggi pe' bisogni della società; laonde avviene talvolta che i politici raziocinii sieno smentiti dall' effetto, e quei compensi che la speculazione credea salutari dalla esperienza sien dimostrati inutili.

38. Se ci occupiamo degl' interessi corporali, quanto più dobbiamo esser solleciti di provvedere alla salute delle anime?

39. Debbono i genitori riflettere che furon figli anch'essi e sperarono dai proprii genitori la stessa tenerezza. D' altronde quei che ora son figli debbon aver caro il conciliarsi l' animo de' genitori, poichè siccome bramano eglino stessi di divenir padri così ameranno di esser onorati da' proprii figli.

40. Chi può sperare la sua salvezza nel luogo che ha profanato col suo delitto?

41. Non vi è si grande disordine de' sudditi, che non possa esser ristorato dalla clemenza del principe.

42. Il primo e più prezioso retaggio di ogni uomo è la sincera professione della vera ed incontaminata credenza de' cristiani.

43. Non vi è affare di cui non convenga al principe prendere interesse.

44. Nessuna cosa fra i mortali è così veneranda, come il matrimonio.

45. Niun che implori pietà debbe senza averne ottenuto ritirarsi dal cospetto del principe.

FINE DEL FLORILEGIO DELLE MASSIME PIÙ PREGEVOLI DEL DIRITTO.

APPENDICE

LEGISLAZIONE PATRIA

CONTENENTE

LE COSTITUZIONI, CAPITOLI, RITI, ARRESTI, PRAMMATICHE, NOVELLE COSTITUZIONI, DISPACCI E CONSUETUDINI, RIPORTATI ALFABETICAMENTE.

A

Abigeato non abbia procedimento estraordinario. *Dispaccio del 3 aprile 1750.*

Abilitazione del reo prima di contestarsi la lite, e darsi le difese, sempre più pregiudicare la ragion fiscale. *Dispaccio del 2 gennajo 1773.*

Abilitazione de' carcerati. Vedi *Carcerati.*

Aborto abbia procedimento *ex officio*, quando cogl' indizi o pruova della gravidanza concorrano indizi o pruove legittime dell'aborto. *Dispaccio del 22 aprile 1758.*

Accademie delle scienze e belle lettere s'istituisca in Napoli. Sotto nome di Scienze si comprendano la Matematica e la Fisica in tutta la sua estensione.

Per Belle Lettere s'intenda la Storia, ed Erudizione antica e quella de' mezzi tempi. Se ne stabiliscono le regole. *Dispaccio del 22 giugno 1778.*

Gli Accademici pensionarj non si dispensino da fare la memoria annuale, senza del real permesso.

Non potendo alcuno di essi adempire a tale obbligo, domandi la grazia di passare ad Accademico onerario, che gli sarà dal Re accordata.

Si ricevano dal Presidente le memorie, che alcuno vorrà presentare; e rimesse alla revisione dei Censori, trovandosi degne del Pubblico, ne passi l'avviso perchè avrà il Re la clemenza di dichiarare l'autore socio dell'Accademia.

Sian però le medesime di argomenti nobili, interessanti e di pubblica utilità, e non di punti inutili e di puerile erudizione. Si promuova, il più che si possa, l'intrapresa riforma della storia del regno, con proporsi onesta gratificazione a chi si esibirà, di concorrere a tal'opera col Segretario della real Accademia. *Dispaccio del 19 gennaio 1783.*

Accensione di candela si faccia per liberare la cosa al migliore offerente, e non già per saperne il valore. *Dispaccio del 27 luglio 1756.*

Tal metodo si osservi, come legge generale. *Dispaccio del 21 agosto 1756.*

Accesso del giudice. Accadendo per causa di Università, non v'intervenga, che un solo avvocato ed un solo procuratore.

Il ministro non sia commensale colle parti, procuratori o agenti. Prammatica 65 *de offic. S. R. C.* del 14 aprile 1587.

Seguito l'accesso, il ministro subito riferisca ciò, che ne sia risultato, e dentro un mese, o prima, si decida la causa. Prammatica 65 *de offic. Proc. Caesar.* del 13 gennaio 1588.

Sopra la faccia del luogo non si accordi, se non dimandato dentro di un mese dal giorno, che si sarà riferita, ed introdotta la causa.

Non si accordi, se la causa non sia totalmente *in limine expeditionis.* Prammatica 4 *de dilat.* dell' 11 maggio 1612.

Accomodi degli astrici. « La riparazione dell'ultimo astrico della casa, che abbia varî piani e « varî padroni, si faccia a spese comuni

« Di ogni altro astrico, a spese di quello, che « cammini sopra di esso. » Consuetudini *Si domus habet. De collat. expensarum.*

Accusa tra stretti congiunti. Vedi *Accusatori.*

Accusatori e denuncianti non si ammettano, *nisi prius vinculum inscriptionis accipiant.* acciò possano sentire la pena tanto della prevaricazione, quanto della calunnia. Costituzione *Praesenti lege sancimus.*

Non si ammettano, *nisi prius vinculum inscriptionis accipiant,* e non si obblighino, in caso di calunnia, di subire la stessa pena, che machinano contro l'accusato.

E ciò sia il giudice in obbligo di eseguire, se la calunnia sia evidente, non bastando la sola deficienza della pruova, la quale talvolta può mancare anche senza colpa dell' accusatore. Costituzione *Poenam calumniae.*

Se colludendo l'accusatore coll' accusato, ambedue non compariscono in giudizio dentro del termine, o volontariamente, o dall'autorità del giudice stabilito, si multino con cento augustali. Costituzione *Saepe contingit accusatorem.*

Dopo la citazione, e prima della contestazione della lite; quando niuna delle parti sia comparsa, possa l'accusatore transigersi coll'accusato.

Ma se per tal fine l'accusatore abbia ricevuto pagamento, e non vi sia stata licenza della corte, paghi al fisco il doppio di ciò, che abbia ricevuto, purchè non si tratti di compenso di danno, su del quale si fosse l'accusa raggirata.

Se dopo la citazione, le parti siano comparse in giudizio, senza licenza della corte non possano esse componersi sotto pena all' accusatore di dieci augustali.

Dopo la contestazione della lite, se si transiggono e compongono, paghino al fisco ventiquattro augustali per ognuno, e, ciò non ostante, la causa si tiri innanzi, quando la corte così voglia.

Tuttociò si osservi in quei delitti, ne' quali entra pena di sangue, e ne' quali il dritto comune permette simili transazioni e patti.

In altri delitti, ne' quali non entra pena di sangue, ad eccezione del delitto di falsità, resti ferma la stessa regola. Costituzione *Post citationem emissam*.

Possan desistere *priusquam ad citationem in judicium partes compareant*, purchè nella causa non abbia in alcun modo interesse il fisco. Capitolo *Carolus II ad audientiam nostram*.

Denuncie de'delitti meritevoli di pena di morte naturale e civile, o taglio di membro, ne'quali manchi l'accusatore, si facciano dagli ufiziali di giustizia al re, e suo vicario, e mastro giustiziero.

Si dà la norma del procedimento. Capitolo *Subjungendo quoque praecipimus*.

Non si ammettano senza obbligo penale di provarle, e di non concordare col reo senza licenza della corte. Rit. *Item servat ipsa curia non recipere*.

Accusare *unum de populo* non sia lecito, se non si tratti *de sua, suorumque injuria*, e fuori del caso stesso non sia alcuno ammesso ad accusare, e denunciare *tumquam unus de populo*.

L'accusatore e il denunciante, e i di lui genitori, figli, fratelli, sorelle e nipoti carnali, pendente la causa, non possano essere accusati o denunciati dall'accusato, purchè tanto non si esegua nel giorno medesimo, eppure per nuovo delitto. Rit. *Quod nullus admittatur ad accusandum*.

Accusatore non possa essere riaccusato, o denunciato per causa, in cui non si ammetta il procuratore. Dia però egli sicurtà di rispondere all'accusa o denuncia avanti qualunque giudice competente finita la prima accusa. Rit. *Item servat ipsa curia, quod accusator*.

Accusati di qualunque delitto, e la di loro moglie, figli e fratelli germani, che seco abitano, non possano di altre anche maggior delitto accusare l'accusatore e congiunti di lui, come sopra, mentre pende la prima accusa.

Se non che il medesimo accusato in tal modo dee dar fidejussione *de stando juri*, finita che sia la prima accusa.

Si consideri la condotta di tale accusato, manifesto effetto di vendetta.

Finita che sia la prima accusa, o con sentenza, o in altro modo, possano riassumere e preporre la di loro accusa, o denuncia. *Si et pro ut eis permittunt legitimae sanctiones super hoc civiles, ac etiam emanantes ex delictis, quin possint citari, eorumque quaestiones proponere, etiam pendente litigio criminum objectorum*.

Ma contra le persone sopra nominate resti ferma la presente legge.

Siano eccettuati i delitti, che dopo la proposta accusa e denuncia venissero commessi contra la persona dell'accusato. E volendo questi *suam, vel suarum injuriam prosequi*, anche se si tratti di delitto più leggiero, possa proporre la sua querela, e lo stesso possan fare i suoi congiunti.

Cosicchè senz' alcun pregiudizio si proceda in ambedue le cause avanti il giudice stesso, se sia per altro competente.

Tutti gli ufiziali e giudici osservino questa legge. Prammatica unica *de accusatore* del 10 ottobre 1427.

Specialmente per delitti infamanti sia vietato ai figli accusare i genitori e tutti gli ascendenti.

Lo stesso per il genero rispetto al suocero ed alla suocera.

Lo stesso per il fratello contra il fratello e per un lato, o per due congiunte.

I giudizi tra costoro istituiti siano nulli.

Solamente il fiscale possa da sè istituire, promuovere e sostenere tali giudizi, acciò i gravi delitti non restino impuniti.

Se in tali casi siano semplici persone estranee, a favor loro non si estenda il rispetto e la riverenza necessaria tra congiunti.

Lo stesso per gli educatori, i quali *sunt loco parentum*.

Non sia permesso accusare a pupilli, a donne, a magistrati, a rei di delitto pubblico, agli accusatori mercenari, al testimonio falso ed al vero povero.

Sia eccettuato il delitto commesso contro la persona propria o de'congiunti. *Dispaccio del 2 dicembre 1775*.

Proposto a S. M. il dubbio, se un reo di ferite in persona della propria sorella potesse ammettersi a transazione senza la remissione di essa, rispose:

« Nel caso sia necessaria la remissione; giacchè la sorella non propose querela, perchè la legge glielo vietava. » *Dato all'Aquila il 24 novembre 1787*.

Propostosi a S. M. il dubbio, se potesse continuarsi a procedere ad istanza del padre contro del figlio reo di gravi reali maltrattamenti in sua persona, giacchè l'avvocato de'poveri si era opposto, e sosteneva, non doversi procedere per la legge de'2 dicembre, rispose:

« Male a proposito si è assunto, che ad istanza del padre non si possa procedere per maltrattamenti reali contro de'figli per la citata legge. Esaminati gli atti, e le prove, proceda di giustizia. » *Dato all'Aquila il 4 marzo 1786*.

Accusati. In causa capitale non si carcerino, se dian fidejussione, che si reputi idonea per la qualità del delitto e della persona.

A riserba se il delitto sia certo e per confessione del reo, o per la flagranza, o siasi reso pubblico, mediante solenne processura, o sia per se stesso notorio, cosicchè non resti, che punire il reo, che sia di mala vita e fama.

Sia eccettuato ancora il delitto di lesa maestà contre la persona del principe, *suorumque collateralium*.

Anche dopo la carcerazione, si ammetta la fidejussione, se prima non si è potuta dare.

Nell'atto di costituirsi, i carcerati sian posti in libertà.

Chi accusa sia in obbligo di sollecitare l'inquisizione, e se desista per macerare nel carcere l'accusato, meriti la pena stabilita dalle Costituzioni.

Ogni carcerato si mantenga a proprie spese; ma chi sia estremamente povero, sia mantenuto a spese del fisco. Nell'uno e nell'altro caso al custode si paghino grana tredici.

I carcerati per ordine del re non si esaminino senza sua intelligenza.

Se l'accusatore dopo aver ottenuta la citazione dell'accusato, e questi nel perentorio termine abbia obbedito, ed egli non sia comparso, si multi nella sesta parte de'beni mobili, e debba compensare all'accusato ogni spesa, che si determini, o col giuramento di asso, o colla tassa del giudice.

Perchè, se l'accusatore voglia, che l'accusa resti abolita, dee impetrarlo dal principe, che con giusta causa lo conceda. Costituzione *Accusatorum temeritatem.*

Se l'accusatore, dopo la contestazione della lite, non assista per compire i solenni del giudizio, si multi nella terza parte de'beni mobili.

E se, o tacitamente mediante la sua contumacia, o espressamente rinunzii all'accusa, si multi con cento augustali. Costituzione *Accusatorem post litem.*

Accusato di capital delitto avanti del giustiziere del luogo, se pendente tale accusa sia citato dalla gran corte o per uguale, o per minore delitto, o per causa feudale, prima si termini la causa già introdotta, e se ne dia circostanziata notizia al mastro giustiziere. Dopo di che, se resta luogo a pena, il citato comparisca alla gran corte.

Che se la seconda citazione sia per delitto maggiore, e nella causa antecedente non si sia devenuto a sentenza definitiva, il citato comparisca sotto pena di contumacia.

Sia eccettuato il delitto di lesa maestà, per il quale il citato assolutamente comparisca. Costituzione *Contingit interdum aliquem.*

Accusati oltre il numero di dieci o per l'istesso delitto, o per diversi, che derivino da un sol fatto, o si proceda per accusa o per inquisizione o *ex officio*, possano essere intesi per mezzo di uno o più sindaci, eccettuati i delitti di eresia e di lesa maestà. Capitolo *Eodem studio prosequentes.*

Acquisto da' luoghi pii. Vedi *Chiesa* e *Luoghi Pii.*

Acumolesi non alienino per qualunque titolo territori situati ne'confini a forestieri, e specialmente a'Norcesi senza prima averne impetrata licenza del re sotto pena. Prammatica 10 *de compet.* dell' 11 agosto 1589.

Additamenti. Negli affitti degli arrendamenti fiscali *ante captam possessionem* si ammetta offerta migliore, se non sia minore della decima parte dell'affitto di un anno, e si faccia dentro il termine di quaranta giorni, dopo estinta la candela.

Post captam possessionem si riceva la nuova offerta dentro tre mesi dopo preso il possesso, se non sia minore della sesta parte dell'affitto di un anno. Prammatica 71 *de offic. Proc. Caesar.* del 13 settembre 1631.

Sta ripetuta nella Prammatica 1 *de subhasta fiscali* della data medesima.

Prima del possesso si ammetta l'additamento, purchè non sia minore della sesta parte dell'affitto di un anno.

Dopo del possesso non si ammetta, se sia minore della quarta parte di detto affitto.

E l'offerta segua dentro sessanta giorni da quello, in cui sia rimasto all'ultimo oblatore.

In tali contratti seguiti *sub hasta* non possa allegarsi lesione, nè per parte del fisco, nè per parte di chi con esso contratti, ancorchè si pretenda lesione nella metà del giusto prezzo. Prammatica 75, § 113 e 114 *de offic. Proc. Caesaris* del 25 aprile 1634.

Adoe del baronaggio del regno, e di altri beni feudali, che adoano alla regia corte possedute da baroni feudatarj o altri assignatarj di essa, situati al 7 per cento o altra ragione maggiore del 5, si riducano al 5 per cento, rimanendo il dippiù a beneficio della corte. Prammatica 56 *de vectig.* del 28 maggio 1709.

Alienate dalla regia corte si ricomprino, ed a'possessori, che vogliano continuare a tener in esse impiegato il danaro, l'annualità dal 5 si bassi al 4 per cento. *Dispaccio del 16 gennajo 1754.*

Adulterio e Stupro. Si punisca l'adulterio colla confiscazione di tutti i beni, se non vi siano figli nati dal matrimonio, che venga tradito, o da altro matrimonio.

La donna si consegni al marito, il quale possa tagliarle il naso.

Se il marito non voglia darle tal pena, sia essa pubblicamente frustata. Costituzione *Legum asperitate.*

Il marito, che permette alla moglie pratica poco onesta, non possa accusarla. Costituzione *Qui coram.*

Chi abbia in sospetto la moglie, e tuttavia la ritenga come fedele, non possa esser considerato per lenone.

Se poi si appuri, che il marito si tenga la moglie prostituita sia soggetto alla pena dell'infamia. Costituzione *Quamvis uxorem.*

Donna prostituita non sia soggetta ad accusa di adulterio.

Bensì sia proibito usar violenza a tali donne, ed essa non possano abitare tra donne di buona vita. Costituzione *Quae passim venalem.*

Nell'accusa di adulterio sempre sia permesso il repudio. Costituzione *Repudium.*

Il marito, che sorprenda la moglie in adulterio, possa nell'atto stesso uccidere l'adultero e l'adultera. Costituzione *Maritus.*

Il marito incorra nella pena di lenociaio, se ritenga la moglie trovata in adulterio, facendo fuggire l'adultero, purchè ciò non segua senza sua colpa. Costituzione *Maritum lenocinii.*

Il marito, che dopo aver istituita accusa di adulterio contro la moglie, torna ad aver domestichezza con essa, si consideri, che abbia desistito dall'ac-

causa, e non possa ulteriormente suscitarla. Costituzione *Qui post crimen adulterii*.

In tali cause proceda il giudice ecclesiastico. Costituzione *Majestati nostrae*.

Non abbian tali delitti procedimento *ex officio* senza querela di parte, sotto pena della privazione dell'impiego, ed altra. *Prammatica del 21 luglio 1751.*

Il quinquennio, che ne prescrive l'azione, si computi dal tempo, in cui sia stato interrotto il commercio. *Dispaccio del 22 gennajo 1751.*

Nel delitto di adulterio non si proceda senza quere'a del marito. *Dispaccio del 15 ottobre 1774.*

Non meritino i stupri procedimento criminale, se non nel solo ed unico caso di essersi commessi con vera, reale ed effettiva violenza, esclusa qualunque interpetrativa. Le cause pendenti e non decise, si decidano con lo spirito di questa legge. *Costituzione del 17 febbrajo 1779.*

Con la legge de'stupri solamente restò abolita l'azione criminale, dovendo rimaner ferme le azioni de'giudizi civili per l'emenda de'danni, spese ed interessi, e per le dotazioni, secondo le circostanze de'casi, che occorreranno. *Dispaccio del 25 agosto 1781.*

Affitti de'beni de'luoghi pii. Vedi *Chiesa* e *Luoghi Pii*.

Affitti delle case in Napoli ricevono regolamento nella Prammatica 1 a 5 *locati et conducti*.

Non si alterino, e non si espellano sotto qualunque pretesto gl'inquilini, che paghino puntualmente la pigione. *Dispaccio del 23 dicembre 1738.*

Per tali cause, e per gli estratti dalle case proceda la gran corte con ispeciale delegazione. *Dispaccio dell'8 giugno 1750.*

Si eccettuino i sudditi della real casa. *Dispaccio del 28 febbraio 1751.*

Oltre le case di abitazione siano inclusi i luoghi addetti a negozio, o all'esercizio dell'arti, ancorchè in essi non si abiti.

Sia eccettuato l'uso proprio ristretto alla persona de'figli e figlie, anche maritate, e fratelli in primo grado paterno, purchè facciano una istessa casa col padrone.

In tal caso si esiga da esso l'obbligo, che non servendosi della casa, e ad altri affittandola, incorra nella pena di ducati 100 applicabili per metà al regio fisco, e per metà all'inquilino, che prima vi abitava.

Siano eccettuati gli affitti *infra annum*, purchè l'inquilino non si obblighi pagare l'intiera annata ventura, volendo continuare nell'affitto.

Siano eccettuati i subaffittori, purchè ne'subaffitti non si contenga frode a questa legge.

Si eccettui l'abuso della cosa locata: in che occorra stragiudiziale informo e decreto di giudice.

Sia eccettuato il caso, quando veramente la casa per l'anno venturo con pubblico istrumento si trovi affittata a persona conosciuta, che debba servirsene per suo proprio uso, nel qual caso l'inquilino dell'anno presente non possa godere del privilegio. *Bando della gran corte de' 17 febbrajo 1753.*

Tale legge non abbia luogo per lo regno. *Dispaccio del 6 ottobre 1753.*

Non ostante la delegazione la camera di s. Chiara ammetta i ricorsi de' poveri che presentano le nullità nelle cause di sfratto. *Dispaccio del 18 aprile 1761.*

Si accordi il rimedio della restituzione *in integrum* nelle cause di sfratto. *Dispaccio del 19 aprile 1766.*

Per la pigione si possa sequestrare qualunque mobile del debitore. *Dispaccio del 31 agosto 1769.*

Proceda la gran corte con delegazione, se le case siano nel distretto della città, purchè non si tratti di pigione, per la quale procedano i giudici, a quali spetta. *Dispaccio del 31 marzo 1770.*

In causa tra compigionanti si accordi il gravame al S. C. *Dispaccio del 1 settembre 1771.*

Nel bando non s'includano le barracche mobili e portatili. *Dispaccio del 21 giugno 1777.*

La delegazione della Vicaria non escluda i sudditi delle tesorerie di marina, ma l'esecuzione del decreto di essa spetti all'udienza dell'esercito. *Dispaccio del 31 gennaio 1778.*

Trovatosi una volta affettato l'uso proprio, non possa di nuovo allegarsi. *Dispaccio del 25 aprile 1778.*

Proceda la Vicaria anche contro de' sudditi del Montiere Maggiore. *Dispaccio del 12 giugno 1778.*

Nelle cause de'sfratti delle case in Napoli la Vicaria proceda privativamente con delegazione, anche contro degl' individui della real casa, facendo figura di rei. *Dispaccio del 27 novembre 1780.*

Affitto perpetuo *pro se et suis heredib.* « Territorio in qualunque modo dato in affitto in perpetuo colla clausola *pro se et suis heredibus*, appartenga ai soli discendenti, i quali essendo eredi, ed essendo molti, non abbiano facoltà di venderlo tra di loro senza il consenso del padrone.

« E la moglie del colono non possa pretendere sopra il terreno medesimo la quarta, che mai siagli stata promessa dal marito. « Consuetudini *Quum terra. Qui heredes in locatione succedant.* »

Affitto de' territorii e case.

« § I. Fittuario che abbia fatte sopra la casa o fondo locatogli spese necessarie o utili, finito il tempo dell'affitto, o prima, non possa ne toglierle, nè ripeterle.

« Circa poi gli accomodi necessarj, se il padrone dopo la richiesta abbia differito per quindici giorni di eseguirli, e l'inquilino abbia quelli fatti a sue spese, possa *pro rata* compensarne il costo coll'estaglio.

« § II. Il tempo proprio per licenziare il lavoratore o sia colono partitario sia il mese di agosto; sicchè, finita la vendemmia, debba esso rilasciare il territorio.

« § III. Lo stesso si osservi in riguardo al partitario, che voglia licenziarsi dall'affitto: sempre che però dentro agosto paghi l'estaglio.

« § IV. Non licenziandosi, e non pagando, permettendolo il padrone, sia il partitario obbligato

« di coltivare, e di pagare nell'anno seguente a « forma del primo.

« § V. In ogni caso il partitario rilasciando il « terreno al padrone, debba restituirlo arato, o come « volgarmente dicesi, imporcato.

« § VI. Che se il territorio si sia affittato a cor-« risposta in denaro, o in altro genere, la disdetta « per l'una parte a per l'altra si faccia nel mese « di maggio, potendo il fittuario restarvi per tutto « agosto, a non pagando in tale mese, corra la « regola spiegata nel § IV.

« § VII. Ancorchè il territorio si rassegni in ago-« sto, possa il partitario cogliere le uve, i fichi, « ed ogni altro frutto, quando sian maturi. E possa « sino alla festa di s. Gennaro cogliere i cavoli, se « mai abbiano seminati nel terreno.

« § VIII. Il subaffitto della casa o del fondo non « sia permesso, *invito domino.* « Consuetudini *Si quis conduxerit. De locato et conducto.*

Affitto di roba fiscali. Pubblicati i bandi non si accenda la candela sopra offerta per persona nominanda se prima non si sappia il soggetto.

In esso si rinunzj alla dimanda di escomputo per qualunque caso fortuito.

Solamente si possa dimandare, se direttamente per parte del fisco si sia impedita la esazione pertinente a corpo affittato. Prammatica 75 *de offic. Procur. caesaris* del 25 aprile 1634.

Si esegua *ad literam* il disposto nella citata Prammatica 75 *de offic. Procur. Caesaris* senza darsi luogo ad interpetrazione. Prammatica 82 *de offic. Procur. Caesaris* del 23 marzo 1726.

La dimanda dell'escomputo non sospenda il pagamento dell'estaglio, si proceda sopra di essa in giustizia, e, prima di decidersi a favore dell'escomputo se ne faccia relazione a S. M. *Dispaccio del 1 ottobre 1751.*

Agenti baronali. Vedi *Doganali.*

Agenti degl'individui della real casa non godano il privilegio del foro. *Dispaccio del 5 marzo 1751.*

Non si comprendano tra' familiari o servienti, e non godano esenzione di foro. *Dispaccio dell' 8 marzo 1751.*

Aggiunti. Per darsi non occorra nota de'sospetti.

Dipendendo dal presidente del consiglio il dare aggiunti, prenda quelli della ruota seguente alla ruota, ove si tratta la causa, purchè a motivo di sospezione non gli convenisse passare ad altra ruota.

Si dimandino dentro quindici giorni *post conclusum:* Sopravvenendo però motivo dopo tale atto, corrano altri quindici giorni.

Gli aggiunti si abbian per ministri ordinarj, tanto so mai allegar si dovessero sospetti, quanto in potersi in di loro mancanza procedere innanzi nella causa *etiam* alle spedizioni, sempre che resti numero opportuno de' ministri: Se però l'assenza o impedimento accada dopo riferita ed aggiustata la causa, mandino il di loro voto in iscritto. Le provvidenze in tal materia non ammettano veruna sorta di rimedio, eccettuata la formale ricusa.

La dimanda degli aggiunti non impedisca il corso della causa. Prammatica 4 *de dilatione* dell' 11 maggio 1612.

Dati nel S. C. intervengano solamente nella spedizione de' decreti diffinitivi, e non già ne' decreti incidenti ed interlocutorj, quando ciò espressamente non siasi ordinato. Prammatica 21 *de suspicionib. official.* del 4 marzo 1653.

Dati per dirimere parità, se, proposte le nullità, accada nella discussione di esse altra parità, entrino quelli a dirimerla. *Dispaccio del 12 luglio 1752.*

Dati per decidere parità non intervengano nel discutersi il rimedio, che sia proposto avverso la decisione. *Dispaccio del 15 aprile 1761.*

Intervengano però nella discussione delle nullità, che si propongano avverso il decreto *Nullitates obstare* fatto col di loro intervento. *Dispaccio del 10 giugno 1762.*

Ministri, che abbian votato in alcuna causa, e sul richiamo del decreto sia seguita parità anche senza il di loro voto non si diano per aggiunti a dirimere la parità medesima. *Dispaccio del 1 marzo 1766.*

Ministri dati per dirimere la parità, non diansi per aggiunti nella discussione delle nullità avverso del decreto seguito alla parità. *Dispaccio del 25 ottobre 1783.*

Aggiutorio. Vedi *Feudalarj.*

Aggraziare. Vedi *Transazione.*

Aggregazione a' nobili. Vedi *Nobiltà.*

Albergo generale de' poveri in napoli. Questa insigne opera riconosce per fondatore S. M. C. augusto padre del Re N. S.

Egli se ne dichiara protettore, istituisce insieme una laical congregazione, della quale prende l'ufizio di primo governatore, e vi ascrive gran numero di uomini e donne di ordine magnatizio. Prammatica 1 *Xenodochium totius regni fundatur* del 25 febbrajo 1751.

A' poveri fanciulli racchiusi nell'albergo generale de' poveri non arrechi pregiudizio alla propria condizione l'essere stati in esso educati, per qualunque stato, che vogliono prendere nella di loro maggior età. *Dispaccio del 13 dicembre 1783.*

Albero, che sporga su dell'altrui fondo. « Accadendo, che un albero abbia pendenza sopra la casa « o 'l fondo altrui, il padrone di questi, ed il pa-« drone dell'albero stesso possan recidere quella par-« te, che pende. Altrimenti i frutti, che da essa « provengano, sieno ad amendue comuni. « Consuetudini. *Si arbor. De glande legenda.*

Alberi. Vedi *Taglio d' alberi.*

Alcaide. Vedi *Udienza generale di guerra e casa reale.*

Alchimia o distillazione di mistura di alchimia non si faccia senza espressa licenza sovrana sotto pena di cinque anni di relegazione, o di galera *respective.* Prammatica 2 *de monitis* del 6 giugno 1609.

Alienazione fatta *judicii mutandi causa* di qualunque siasi roba prima dell'introduzione del giudizio in persona più potente, si multi nella terza parte della roba stessa.

Se l'alienazione segua dopo mossa la lite col fine d' impedirla, chi vende perda il prezzo, chi compra perda la roba, e se l'uno e l'altro abbiano operato *scienter,* tanto il prezzo quanto la roba sian confiscati.

Se nel compratore non possa provarsi la scienza, ricuperi egli il denaro sborsato.

Il venditore all'incontro, che sempre si suppone sciente, sia multato nell'intero prezzo, del quale la quarta parte appartenga al compratore di buona fede, e le tre altre parti al fisco.

Siano eccettuati i contratti fatti per causa di transazioni, di doti, di donazioni *propter nuptias*, di divisione ed alienazione delle robe ereditarie o di fedecummesso, come sta ordinato dal diritto comune. Costituzione *Eorum fraudiibus*. Vedi *Litigioso*.

Alimenti. Sian dovuti da' zii paterni a' nipoti poveri, e spiega il re, che non manca la legge, quando concorre la ragion naturale, quella che obbliga i zii paterni ad alimentare, e soccorrere i nipoti poveri. *Dispaccio del 22 maggio 1779.*

Alimenti a' figli. « Sian dovuti a' figli che non « voglian dimorare col padre, o che questi non li « voglia con sè.

« Si tassino sopra de' beni al padre per qualunque « mezzo provenuti, avuta ragione del numero dei « figli entrando in conto anche la madre.

« Per esempio, un padre che abbia due figli, o « tenga, o non tenga moglie, dia ad essi la metà « de' frutti de' beni divisati.

« Morendo uno di questi due figli, il superstite « abbia la terza parte de' frutti medesimi.

« E la stessa regola abbia luogo, se il padre ab« bia un solo figlio. » Consuetudini *Si quis habet. De aliment. praestand.*

« Se i figli sian più di due, le rendite si divi« dano in porzioni eguali, prendendone due il pa« dre, o abbia o non abbia moglie, ed anche re« stino in suo beneficio le porzioni di que' figli, che « dimorino con esso. » Consuetudini *Quod si aliquis. De alim. praest.*

« Venendo a morte alcuno di tali figli, o mari« tandosi alcuna di tali figlie, la porzione degli ali« menti si accresca a' genitori ed a' fratelli con la « regola già spiegata.

« I beni che il padre o altro ascendente abbia « acquistati, siano esenti dal peso di tali alimenti.

« Ed in ogni caso, sempre presso del padre ri« manga e dominio e possesso de' beni. » Consuetudini *Verum si aliquis. De alim. praest.*

« La dote della madre, il donativo e la quarta « siano esenti dal peso degli alimenti a favore delli « figli, potendo in sua vita disporre a piacere dei « frutti di tali beni.

« Debba all' incontro sopra i frutti de' beni in « qualunque altro modo provenutigli dar gli alimenti « a' figli, nipoti, pronipoti, ed altri discendenti, che « abbia o da uno o da più matrimonii, ripartendo « tali frutti in parti uguali tra tutt' i figli, compu« tata la persona propria. » Consuetudini *Mulier de dotibus. De alimentis praestandis.*

« Resti sempre escluso l' obbligo degli alimenti, « se i figli siansi mostrati ingrati verso de' genitori. » Consuetudini *In omnibus casibus. De alim. praest.*

« Per la Consuetudine Napoletana *de aliment. « praest.* non possono i figli pretendere fuori di « casa paterna senza giusta causa approvata dalla « legge, o da approvarsi dal giudice. Lo stesso in« tendasi del padre, che voglia dare al figlio gli « alimenti fuori di casa. » Decisione delle quattro ruote del S. C. degli 11 gennaio 1741 approvata con dispaccio de' 15 dicembre 1742

Alimenti a' figli. Vedi *Padre*.

Alimenti a' carcerati per debito. Vedi *Carcerato per debito*.

Amalfitani, che faccian domicilio in Napoli per i privilegi del ducato di Amalfi, godan dell'esenzioni de' Napoletani. *Arresto 186 del 27 gennajo 1557.*

Amministratora di robe pubbliche, commettendo furto sopra di esse in tempo dell'uffizio, sia reo di peculato, *et punitur capite*, purchè non gli sia usata pietà dal re. Costituzione *Officiales res publicae*.

Se per sua negligenza faccia deteriorare o perire le robe pubbliche, siane responsabile o nella sua persona o ne' suoi beni. Costituzione *Officialis, qui sua negligentia.*

Amministratori di luoghi pii, se rimangan significati nel conto, possan ricorrere al tribunale misto. *Dispaccio del 12 gennaio 1742.*

Dovendo dar conto, non godano alcuna esenzione di foro acquistata o prima o contemporaneamente. *Dispaccio dell' 8 luglio 1747.*

Siano annali. Se non abbiano reso conto, ed ottenuta liberatoria, non possano amministrare nè lo stesso, nè altro luogo pio.

Avendo conferma nell'ufficio, non possan riassumerlo, se prima non abbiano reso conto, ed ottenuta liberatoria

Se non si tratti di confraternita o di luogo, che abbia particolar fondazione, gli amministratori si eliggano dall' università in pubblico parlamento con voti segreti de' cittadini, senza restrizione di classe in esclusione dell'altre. L'eletto sia costretto dalla corte locale ad assumere la carica, purchè non ai alleghi giusta causa a da rappresentarsi a S. M. *Dispaccio del 25 ottobre 1749.*

Siano annali, e se convenga dispensarsi alla legge, la dispensa non appartenga al magistrato ma al re. *Dispaccio del 27 febbrajo 1772.* Vedi *Conti degli amministratori de' luoghi pii.*

Amministratori delle università. L'elezione di essi si faccia liberamente da' cittadini coll'intervento di quei, che siano soliti ad intervenire e colla forma solita. E tale elezione si confermi da chi ne abbia la facoltà *aut de jure, vel antiqua, vel legitima consuetudine.* Prammatica 2 *de adminst. univer.* del 1536.

Non ispediscano a Napoli o altrove persona senza parlamento generale, e questo non sia nè loro figlio, nè parente.

Contravvenendosi, ogni spesa vada a danno di chi spedisce. Prammatica 4 *de adm. univ.* del 5 settembre 1559.

Se del danaro pubblico si servano per uso proprio, o imprestandolo ad altri, incorrano nella pena del quadruplo da applicarsi per la quarta parte all' accusatore, e pel resto, metà alla regia corte e metà all'università.

Non ispendano oltre cinque carlini senza mandato scritto degli eletti, in cui si spieghi la causa e l'utile

dell' università, altrimenti sian tenuti pagarlo *de proprio*, oltre la pena del doppio da applicarsi, come sopra. Prammatica 5 *de administr. univers.* del 15 dicembre 1559.

Facciano esatto introito ed esito: e commettendo menoma frode, incorrann nella pena del quadruplo da applicarsi, come sopra, ed in altra ad arbitrio.

Non partecipino nè direttamente, nè indirettamente dell' affitto di qualunque entrata dell' università sotto pena di once cento. Il quarto per l' accusatore ed il resto per la corte.

Non vendano frutti avanti della raccolta.

Contravvenendosi, i compratori perdano i denari, i contratti sian nulli, ed i notari non possono stipularli sotto pena di once cinquanta.

Tali affitti si faccian pubblicamente *sub hasta*, e si liberino ad estinto di candela al più offerente, che dia idonea sicurtà. Contravvenendosi incorrano nella rifazione di ogni danno ed interesse.

Al compire dell'amministrazione subito consegnino la cassa del denaro al successore. E fra dieci giorni presentino al razionale il loro conto, sotto pena di once 50 per la corte.

Non diano a' successori residui di esazione sotto pena di pagarsi *de proprio*, e di ogni interesse.

Si eccettui il caso di trovarsi alcuno impotente: locchè faccian sapere alla università, e conchiudendo essa di esser tali debitori impotenti, e che non sian molestati, si portino buoni detti residui.

I successori procurino fra un mese far liquidare detti conti, e liquidati, subito esigere il credito, che ne risulti per l' università, sotto pena di pagarlo *de proprio* una cogl' interessi, eccettuato il caso di ragionevole, giusto e manifesto impedimento.

All' ingresso dell' ufficio facciano il piano di tutt' i pesi e rendite dell' università. Se vedon, che i pesi avanzano, congreghino parlamento, e presi gli espedienti, si pongano in esecuzione colle debite solennità: sotto pena di risarcire *de proprio* ogni donno ed interesse.

Al governo delle università non si eliggano contemporaneamente padre, figlio e fratelli carnali.

Neppure debitori delle università per qualunque causa, e quelli, che non avessero dato conto dell' amministrazione.

Costoro non siano ammessi ad ufficio alcuno, se prima non avranno dato conto, ed intieramente pagato.

Lo stesso per i litiganti, durante la lite.

Contravvenendosi, l'elezione sia *ipso jure, ipsoque facto* invalida. Prammatica 5 *de administr. univers* del 15 dicembre 1559.

A' commessarj per esazioni fiscali gli ufficiali delle università a titolo di dilazione non paghino cosa alcuna, sotto pena di tre anni di relegazione e di galera *respective*.

Tali ufficiali però rivelando tra il termine di un mese, siano esenti da pena.

Se essi per coprire simili spese ne' conti pongano una partita per un' altra, mutando la causa dell' esito, incorrano nella pena di falso, di confiscazione de' loro beni, e restino incapaci di amministrare le università.

Ed in simili cause inducano pruova di convinzione tre testimoni, oncorchè depongano di tre atti singolari. Prammatica 6 *de commissariis* del 31 ottobre 1600.

Si osservi il solito, se vi sia, di fare intervenire nell' elezione di essi o il preside o un uditore dell' udienza nel luogo, ove questa risegga, con pagarglisi una sola dieta. Prammatica 10 *de offic. judic.* del 31 maggio 1616.

Volendo usar galanteria o cortesia coi ministri e subalterni, lo facciano a spese proprie, e non delle università. *Dispaccio del 12 novembre 1734.*

L' esenzione da tale ufficio si ammetta soltanto per causa legale. *Dispaccio del 15 giugno 1736.*

Chiamando necesso di ministro senza parlamento e senz' assenso, le diete vadano a conto di chi ricorre. *Dispaccio del 31 agosto 1737.*

L' elezione degli amministratori delle università spetti alla cognizione del Sacro Consiglio, purchè le università non tengano dedotto il patrimonio. *Dispaccio dell' 8 novembre 1739.*

Nelle occasioni di feste facciano la prima visita al governatore. *Dispaccio del 23 luglio 1740.*

Se per privilegio facciano da governatore, si prevalgano del voto del giudice, che nel luogo sia destinato dal re. *Dispaccio per Tropea del 17 giugno 1741.*

Gli eletti delle università non siano contemporaneamente grascieri. *Dispaccio dell' 11 marzo 1752.*

Conferma di essi nell' ufficio s'intenda, che debba correre col tempo, in cui sia solito farsi l'elezione. *Dispaccio dell' 8 settembre 1753.*

L' elezione possa cadere in persona di chi abbia dato i conti di simile amministrazione, e questi si trovino in revisione nella regia camera della Sommaria, e massimamente, se si tratti d' interinato. *Dispaccio del 24 settembre 1753.*

Pretendendo l' impiego di governatore insieme col giudice regio fino all' esibizione del privilegio, si decise per Leece, che l' ultimo uditore avesse fatto da pro-governatore. *Dispaccio del 20 ottobre 1753.*

Dove l' ufficio di assessore, o sia di giudice del luogo, vada in giro tra dottori, non siano ammessi durante l'amministrazione. Però, finita la medesima, debba aver detto ufficio, senz' attenderne, che si finisca il torno. *Dispaccio del 7 maggio 1754.*

La conferma di essi non si conceda, senza che costi la positiva mancanza di altri soggetti. *Dispaccio del 26 novembre 1754.*

Debba seguire in parlamento per bussola, con voti segreti *nemine discrepante*, e che si siano resi i conti. *Dispaccio del 28 gennaio 1758.*

Abbiano la facoltà di stabilire i prezzi de' comestibili, di riconoscere i pesi e misure, la qualità della roba, e di esigere le multe. *Dispaccio del 22 agosto 1759.*

Non facendo nel principio del di loro ufficio il pieno di tutt' i pesi universali, accadendo attrasso, i commessarj si spediscano contro di essi, e non contro de' successori. *Appuntamento della Sommaria degli 8 agosto 1761.*

La visita al vescovo è di divozione, quella al preside è di obbligazione. *Dispaccio del 3 dicembre 1763.*

Procedano in prima istanza in materia di grascia: in caso di gravame la corte. *Dispaccio per la Torre del Greco de' 16 dicembre 1769.*

Non continuino nell' officio oltre del giusto tempo per causa di proseguir liti, bensì possano in parlamento esser eletti deputati per esse. *Dispaccio del 17 settembre 1774.*

Per tutto il mese di maggio in giorno festivo ogni università faccia a tenore del solito l'elezione degli amministratori ed altri deputati annonarj del seguente anno, i quali entrino in possesso de'le rispettive cariche ne' tempi soliti, e di accordo cogli attuali amministratori e deputati prendano cura dell' annona per l'anno seguente. *Dispaccio del 27 aprile 1782.*

Sopra de' particolari ricorsi si ordina, che per ora il dispaccio de' 27 aprile si esegua per i soli deputati annonarì. *Dispaccio del 15 giugno 1782.*

Padre di cinque figli sia esente dall'uffizio di amministratore delle università. *Dato all' Aquila nel 5 dicembre 1783.* Vedi *Conti degli amministratori delle università.*

Ammortizzazione. Vedi *Chiesa* e *Luoghi Pii.*

Animali trovati, o che faccian danno. Trovati in qualunque luogo non siano presi, o ritenuti da chicchesaia, purchè cogli animali non venghi preso anche il ladro, nel qual caso si debba l' uno e gli altri esibire al giudice da' luoghi.

Chi contravviene, si condanni come ladro.

Trovati a danneggiare vigne e possessioni si esibiscano sotto l' istessa pena.

Chi insieme cogli animali presenta il ladro, sia rimunerato dal padrone col decimo del prezzo. Costituzione *Pervenit ad aures.*

Animali di qualunque specie, se di passaggio in un sol giorno o in una notte prendan pascolo nell' altrui territorio, non sia lecito di arrestarli.

Se gli animali altrui in territorio lontano per una dieta o due si trovino a danneggiar le colture ed i frutti, il padrone degli animali sia obbligato pagare il danno, secondo la stima di due esperti.

Se si trovino solamente a pascere col pastore, sia in libertà del padrone del territorio affidarli, come gli altri vicini, altrimenti possa pretendere la rata della fida stessa, e non oltre.

Se si trovino senza pastore, e non abbiano pasciuto più di dieci giorni, si prenda il giuramento dal padrone o dal pastore, che essi non abbiano od arte ivi portati i loro animali, e quindi senz' altro si mandino via.

Se abbiano pasciuto oltre di dieci giorni, si paghi la fida a proporzione di ciò, che pagano per tutto l' anno gli altri vicini, datosi giuramento da chi abbia custodito gli animali circa i giorni, nei quali abbio pasciuto.

Se poi gli animali di un confinante prendano pascolo nel territorio del confinante in un giorno ed una notte, ciò deesi far presente al padrone una volta o due in presenza di uomini dabbene.

Se non se ne astenga, si obblighi a pagar la fida col giuramento del custode, o come si è detto di sopra.

In caso di contravvenzione si minaccia iadignazione reale, la perdita della persona, e la pubblicazione di tutti i beni.

Se i custodi di animali passando per l'altrui bosco non commettan donno, ma solamente taglino in esso qualche mazza, o cosa simile, il padrone del bosco non dia loro molestia alcuna.

In ciascuna contrada, sia luogo demaniale o baronale, non possano stabilirsi più di quattro guardiani di campagna. Costituzione *Quum per partes Apuleae.*

Animali trovati a danneficare le altrui possessioni si debbano esibire n' bajuli dei luoghi. Ne occorre perciò far capo da' giustizieri delle provincie, i quali non possano in tali cause intrattenersi. Costituzione *Animalia in vineis.*

Si moderino le pene contro coloro, che usano gravezze per occasione de' pascoli degli animali contenute nella Costituzione del re Guglielmo, e la pena in ciò sia la restituzione del mal'esatto, ed il pagamento del quadruplo al fisco. Costituzione *Ut delicti fines.*

Animali da sella o simili fosse stanchi dal viaggio in mancanza di altro ristoro, possano farsi pascere negli altrui campi, in modo però, che co' piedi addietro restino o nella strada o in territorio sodivo, e non si trasporti la biada all'alloggio. Costituzione *Si quando necessitàte cogente.*

Animali, che si posseggano ne' luoghi distanti dallo stato pontificio meno di 20 miglia, debbano in ogni anno nel mese di gennaro rivelarsi con nota distinta al capitan della grascia. *Arresto 715 del 25 giugno 1659.*

Gli animali selvaggi, che escano dai boschi riservati per uso di caccia a danneggiare i territorj altrui, possano uccidersi da' padroni, potendo ancora domandare in giudizio l'emenda de' danni. *Dispaccio del 13 maggio 1769.* Vedi *Rivelo d'animali.*

Anno, tanto ne' conti de' ministri pecuniarî a di ogni altra persona, quanto ne' contratti, e qualunque atto di tribunale per tutto il regno si computi dal primo di gennaro sotto pena di ducati mille. Prammatica 21 *de commissariis* del 27 febbraio 1612.

Annona di Napoli e del regno riceve varj stabilimenti per la vendita, provista e trasporto dei generi specialmente del grano nella Prammatica sotto dei titoli *de annona etc.* e *annon. urban leg. etc.*

Si rapportano ancora i particolari stabilimenti, che meritò dal governo la penuria del grano, che afflisse il regno nell' anno 1764.

Annona delle università si assicura per tutto settembre, acciò dopo il primo di ottobre si possano liberamente concedere le tratte fuori regno. *Dispaccio del 18 gennaro 1737.*

Si assicuri per quelle università, che la domandano al preside, col prodotto del luogo da contribuirsi da ogni sorta di possessori, non esclusi i luoghi pii ed i baroni. Stabilitosi il prezzo conveniente, come corre, si paghi, se l'università abbia denaro; non avendolo, i possessori attendano il retratto del grano, e si dia loro un moderato guadagno per il ritardo del pagamento. Nel paese mancando il grano, si provvegga da fuori, ed i benestanti, non esclusi i suddetti, contribuiscano il denaro. Si eleggano quattro deputati, due dall'università e due da

que'li che abbian contribuito, i quali prendano ingerenza nella panizzazione o vendita del pane. Assicurata così l'annona, non s'impedisca la vendita de' grani da un paese all'altro nè la sua estrazione. E non si faccia nella provincia novità alcuna circa lo stabilire il prezzo de' grani: solamento si preadano le notizie opportune, e si riferiscano a S. M. *Dispaccio del 1 ottobre 1755.*

In materia di annona assolutamente procedano i presidi delle provincie, senza che la Sommaria o il S. C. possano prenderne ingerenza. *Dispaccio del 17 ottobre 1775.*

E si ordina alle università la rivela delle quantità de' generi, che si seminano, e si danno perciò le istruzioni in otto capi. *Dispaccio del 26 settembre 1778.*

Antefato e donativo. In tutto il regno si regolino in questo modo:

Nelle doti di ducati 4000 a basso l'antefato sia il terzo, ed il donativo a ragione dell'8 per cento.

Di ducati 4000 sino a 10000 l'antefato sia a ragione del 25 per cento, ed il donativo del 6.

Di ducati 10000 in 20000 l'antefato sia a ragione del 20 per cento, ed il donativo del 5.

Di ducati 20000 in 30000 l'antefato sia alla ragione del 15 per cento, ed il donativo del 4.

Di 30000 in su l'uno o l'altro dipendano dalla convenzione, purchè l'antefato non ecceda il 15, ed il donativo il 4.

L'antefato a morte della donna, o restino o non restino figli, torni all'erede del marito, dal quale sia pervenuto.

Per le vedove tornandosi a casare, l'antefato sia a metà delle somme sopra spiegate.

I lacci e spille promessi non si possan cercare dalla donna, se non per l'ultimo anno, nel quale il marito sia morto, purchè gli eredi di esso non ne documentino il pagamento.

Ogni altra convenzione sia nulla, ed i notari e giudici che la stipolino incorrano nella pena della perdita dell'ufficio ed anche corporale ed arbitrio. Prammatica 1 *de antefato* del 30 ottobre 1617.

Appaltatori. Vedi *Causa di appaltatori.*

Appellazione da sentenza definitiva abbia cinquanta giorni di tempo per la presentazione degli atti se sia proposta alla corte del re, appellandosi da giudici inferiori o giudici superiori, il termine si possa restringere secondo le circostanze della causa.

Dopo l'appellazione interposta, so colui, che appella, non insista per lo inibitoriali, la sentenza rimanga ferma, come se non si fosse mai appellato, purchè dallo stesso giudice superiore non sia essa dichiarata nulla. Costituzione *Appellationum tempora.*

Il giudice non ricevendo l'appellazione da condanna di morte, ed eseguendola, incorra nella pena dell'ultimo supplicio.

Da sentenza non capitale non ricevendosi l'appellazione, e siasi la pena mandata ad esecuzione, il giudice soffra simile pena. Capitolo *Si juste quis appellaverit.*

Possa proseguirsi dall'appellato, senz'attendere alcun termine. Rit. *Item si appellans fuerit negligens.*

Devolvendosi la causa *per supplicationem*, se debba eseguirsi la sentenza *data cautione* secondo la forma dell'autentica *quae supplicatio*, non si esegua in quanto allo speso, se non sia finita la causa della supplica. Rit. *Item si contingat, causas per supplicationem*. Nelle cause appellate ad essa corte *nec datur libellus, nec litis contestatio sit.* Rit. *Item in appellationum causis.*

Non si ammetta *quod sit mandatum per ipsam curiam condemnatorium, vel absolutorium*

Nelle cause civili di due once.

Nelle cause criminali, quando segua assoluzione, e si sia proceduto *ex mero officio*, per denuncia da decreto di condanna contro degli omicidj, concorrendo lo rescritto sovrano, e da decreto di tortura per simili delitti.

Dal decreto della corte civile o criminale.

Ed in tutt'i casi spiegati nel dritto comune, nei Capitoli e Costituzioni del regno. Rit *Item servat ipsa curia.*

Ne' decreti di condanna si osservi il dritto comune, e del regno.

Decreto assolutorio, o si proceda *ex mero officio* o *ex officio*, precedente denuncia, non ammetta appellazione, anche se la sentenza sia contro del fisco, sia il reo solamente confesso, o sia solamente convinto. Rit. *Ubi vero denunciatus.*

In qualunque causa appellata alla corte, l'esecuzione si faccia da essa, purchè il sovrano non ordini diversamente. Rit. *Item servat ipsa curia, quod quando aliqua.*

Alla Vicaria si appelli in qualunque causa, e dalla sentenza di qualunque ufficiale.

Non però, se la causa sia feudale. Sicchè dalla sentenza del delegato dal re in causa feudale non si appelli alla corte.

Appellandosi alla corte, se l'appellazione rimanga deserta, essa lo dichiari. Rit. *Item servat ipsa curia cognoscere.*

Da ogni giudice, ed anche dal S. R. C. si osservino le Costituzioni circa i fatali dell'appellazione. Prammatica 1 *de adpellatione* dell'anno 1477.

Non si ammetta da decreto affermativo *super adsistentia*, a fine di ritardare l'esecuzione. Dopo di questa si ammetta, o le sole nullità impediscano l'esecuzione. Prammatica 2 *de adpellat.* dell'anno 1477.

In cause criminali non si ammetta appellazione, se non colla clausola, *si rei non fuerint confessi et convincti.* Prammatica 4 *de adpellat.* dell' 11 agosto 1541.

Non si ammetta nelle cause de' debitori significati a favore dell'università per occasione di amministrazione, se prima non costi dell'intiero pagamento. Prammatica 5 *de adpellat.* del 30 novembre 1569.

Non si ammetta per l'atto sospensivo da' decreti della Vicaria in causa di ducati 150 a basso. Prammatica 6 *de adpellat.* del 27 luglio 1574.

Il fisco s'intenda avere inerito all'appellazione de' condannati; sicchè possa in tal grado imporsi pena più grave.

Passando però tali cause a' giudici baronali, che abbiano seconde e terze istanze, non s' intenda in-

novata cos' alcuna. Prammatica 7 *de adpellat.* del 10 luglio 1780.

In cause di sospensione non si ammetta appellazione da' decreti sopra gl' incidenti, come si osserva de' decreti definitivi. Ed abbia ciò luogo tanto nel S. R. C. quanto nella Vicaria ed altri tribunali inferiori. Prammatica 4 *de adpellat.* del 15 gennaro 1581.

Cause appellate dalla Vicaria al S. C. si commettano in quella ruota, nella quale per occasione d' incidenti si sia fatta relazione.

A tal effetto ne' decreti, che s' interpongono a relazione della Vicaria, si noti la ruota, dove sia stata fatta la relazione medesima. Prammatica 10 *de adpellat.* del 14 gennaro 1592.

Decreti della Vicaria confermati dal S. C., che riguardino eccezioni de' indulti, guidatici, reposizioni alla chiesa ed altri incidenti, che occorran trattarsi nel corso del giudizio criminale, abbian la loro esecuzione, senza ritardarsi per qualsivoglia impedimento, e non si ammetta supplica di reclamazione; ma si passi innanzi alla spediziano della causa. Prammatica 13 *de adpellat.* del 10 maggio 1634.

Appellazione e gravame. Dalle udienze della provincie delle Calabrie, delle Puglie, degli Apruzzi e della Basilicata appellandosi a' tribunali di Napoli, se la causa, compresa il capitale, sorte e terze, non eceeda i ducati 200 si ammetta solamente in quanto all'atto devolutivo, con darsi la solita plegeria.

Per le provincie più vicine si osservi lo stesso nelle cause, che non eccedano i ducati 100 ec.

In simili cause sia vietato ordinare la trasmissione degli atti *pro recognitione gravaminum* nei decreti interlocutorii, o in quelli, che abbian forza di definitivo.

Le plegerie corrano a carico de'proprietarî delle mastrodattie.

Siano eccettuate le cause anche di somme, le quali per legge non ammettano appellazione sospensiva.

Le stesse udienze non inibiscano le corti inferiori *pro recognitione gravaminum* ne' detti decreti, se non si spieghino distintamente quali siano i gravami.

E le corti in tal caso, anche dopo proposta l'appellazione, continuino a procedere sino a tanto, che non sarà loro notificata l' inibitoria delle udienze.

Salvi i privilegi, che competono a talune persone, o per dritto comune o municipale, ed ancora salvi i privilegi dello giurisdizioni, che tengona prime, secondo e terze istanze.

Tali regole si osservino anche senza istanza di parte, o se le parti tacitamente o espressamente acconsentano all' appellazione. Prammatica 18 *de ordine judiciorum* § 1 del 14 marzo 1738.

Appellazione a' tribunali di Roma non si ammetta. *Dispaccio del 27 febbraio 1768.*

Appellazioni dalla Vicaria per cause criminali ai commettano nel S. C. in quella ruota, in cui altra volta per incidenti siansi esse riferite. *Dispaccio del 14 gennaio 1573.*

Si attitino dalli mastrodatti e scrivani di Vicaria, i quali corrispondano per gli atti ordinarj li emolumenti debiti a' mastrodatti del S. C. E lo stesso per le reclamazioni. *Dispaccio del 15 ottobre 1599.*

Apocha bancali. Non si ammetta in tali cause eccezione declinatoria del foro, o si opponga dalla parte, o dal barone, o da qualunque corte, che ne pretendano la remissione in forza di qualunque privilegio, se non quando, dopo la ricognizione o la verificazione dell' apoca, il debitore abbia fatto deposito, o si sia costituito in carcere. Prammatica 2 *de remissionibus causar.* del 28 settembre 1616.

Apostata dalla fede cattolica si renda esecrabile, meritevole di pena, si privi de' beni, si renda incapace di successione, e perda ogni dritto di legge: *A professione vel voto naufragantes legibus coarctamus.* Costituzione *Apostatantes.*

Apprezzo. Vedi *Revisione.*

Approvazione alle giudicature si faccia dalla giunta di tre ministri: uno del collaterale; uno del consiglio di s. Chiara; uno della Sommaria.

L'esame cada tanto su della teorica, quanto su della pratica.

Nell' approvazione si specifichi per qual ufficio l' esaminato sia trovato idoneo.

Esercitaodosi senz' approvazione, tanto chi eserciti, quanto chi l' ammetta all' esercizio incorra nella pena di ducati mille, ed in altra corporale. Prammatica 23 *de official.* del 28 giugno 1631.

Per gli uffici de' luoghi baronali abbia facoltà di approvare il tribunale della provincia stessa coll'intervento e voto del fiscale.

Siano eccettuati gli uffici anche baronali della provincia di Terra di Lavoro. Prammatica 24 *de officialib.* del 15 marzo 1633.

Aquedotto. Per quello, che in Napoli porta l' acqua, e dicesi formale reale in 27 capi si danno varj ordini, che riguardano non meno il comodo de' cittadini nell' uso dell' acqua, che la di loro salute. Ogni stabilimento è munito di pena pecuniaria o corporalo. Prammatica 1 *de aquis* del 20 ottobre 1610.

Aquila. Con decreto del collaterale de' 13 gennaio 1672 è aggraziata per la chiusura del ceto do' nobili.

Arbitri ne' giudizi. Vedi *decreto ragionato.*

Archivio pubblico. Si ordina farsi in regno, e se ne dà la norma nelle Prammatiche 3 e 4 *de contractib.* del 21 gennaio e 18 marzo 1609, le quali non furono eseguite.

In dieci capi si danno gli ordini per la formazione del generale archivio pubblico per il registro, e conservazione de' contratti, e delle altre scritture, che inducan azione reale ed ipotecaria, traslazione di dominio, di possesso, e di qualsivoglia dritto tanto in Napoli, quanto ne' suoi borghi ristretti e casali. *Editto del 30 luglio 1786.*

Argentieri ed orefici. In Napoli si stabilisce il modo di eleggere i quattro consoli, e si spiega di dovere l' elezione cadere in soggetti, che abbian vacato il triennio, abbiano dato conto, ed ottenuto abbiano la liberatoria.

Si stabilisce il delegato, ad altri ordini si danno per l' esatto esercizio di queste arti. Prammatica 1 *de aurificum colleg.* del 23 aprile 1763.

Per il regno risiedano nella città capitali delle provincie, ov' è il tribunale.

S' invigili nell' esecuzione dell' ordine per le pene contro i trasgressori.

Si tenga mira sopra coloro, che in detta città esercitano quell' arte. *Dispaccio del 29 dicembre 1697.*

Argento ed oro non si venda, non si compri, nè in piastre, nè in verghe, nè si lavori senza licenza de' consoli sotto pena.

E si dà la norma per tale licenza nella Prammatica 12 *de empt.* del 13 settembre 1601.

Sia vietata per tutto il regno l'arte di tirare argento ed oro sotto pena di dieci anni di galera, e della perdita del metallo, che si trovi incontravvenzione o tirato, o in massa da applicarsi due terzi al regio fisco, ed un terzo al denunciante. Prammatica 15 *de empt.* del 7 marzo 1622.

Argomento di legge. Vedi *Decreto ragionato.*

Aria. Per tenersi sana sia proibito ponere lino, o canape a maturare nell' acqua nella distanza di un miglio da luoghi abitati sotto pena della perdita della roba.

La sepolture, che non contengono urne, siano profonde mezza canna sotto pena di un augustale.

Cadaveri di animali, ed altre robe, che dan fetore, si trasportino fuori dell' abitato per un quarto di miglio, o si gettino nel mare, o ne' fiumi sotto la pena di un augustale, se si tratti di animale maggiore di un cane, e di mezzo augustale per gli animali più piccoli. Costituzione. *Salubritatem aeris.*

Armi di qualunque specie atte a nuocere siano vietata sotto pena di cinque once, se il contravventore sia conte, di quattro, se sia principe, di tre, so sia semplice soldato, di due, se sia burgense, di una, se sia rustica. In mancanza de'beni il reo sia destinato *ad tempus* all' opere pubbliche. Siano permesse a gente di corte e loro servitori, mentre sono all' attual servizio.

Sia permesso l' uso della spada a soldati e loro figli e burgensi solamente, quando per proprj affari viaggino. Costituzione *Intentionis nostrae.*

Se si tiri fuora contro alcuno, ma non siegua offesa, si commina il doppio della pena sopra stabilita. Costituzione *Asperitatem veterum legum.*

Percossa fatta con arme, dalla quale non siegua morte, si punisca col taglio della mano, che ferì. Costituzione *Si quis aliquam.*

Si permetta l' uso delle armi a castelli, ed a coloro, che in essi servono, quando sian richiesti per servizio del re dai regi ministri. Costituzione *Castellani.*

Dentro di Napoli, nè di giorno, nè di notte si portino da chicchessia sotto pena di once quattro di carlini, o quattro stratti di corda, ed altri.

Sia vietato andar di notte dopo le due ore, anche se vada senz'armi sotto pena di quattro stratti di corda.

Chi sia trovato, e pigliato con arme, avesse portate, o portasse armi, ancorchè non siano trovate sul fatto, appena se ne abbia notizia, sia punito, o colla pena di quattr' once, o di quattro stratti di corda ad arbitrio del reggente.

Chi si provasse aver impugnata armi, a non ferito, anche se non fosse trovato con armi, incorra nella pena di quattro stratti di corda, o di otto once, ed in altra.

Si delega a procedere contro chicchessia la Vicaria a suo reggente. Prammatica 1 *de armis* del 18 luglio 1847.

Si punisca con pena di morte chi con animo di nuocere spari tali armi contro taluno ancorchè non siegua offesa. Prammatica 1 *de ictu scopictae* del 1536.

Smagliatori, pistolesi, daghe, e pugnali non si tengano in casa sotto pena di duo. 100 ed un anno d'esilio. Prammatica 4 *de armis* del 9 febbraio 1560.

Chi abbia licenza di portare scoppetta lunga quando esca, o entri ne' luoghi abitati, la porti sparata sotto le pene contenute ne' regì bandi. Prammatica 6 *de armis* del 18 maggio 1573.

Stilletti non si portino sotto pena di anni 10 di galera per gl' ignobili, ed altrettanto di relegazione per i nobili.

I maestri, che li facciano o vendano incorrano nella pena di anni cinque di galera.

Chi li tenessa in casa, o in qualsivoglia altro luogo incorra anche nella pena di anni cinque di galera, s'è ignobile, e d'altrettanti di relegaziona, s'è nobile.

Commettendosi con tali armi delitto, la pena sia di galera vita durante, s' è ignobile, di relegazione a vita, s' è nobile, ed altra ad arbitrio, che possa estendersi anche a pena di morte naturale. Prammatica 10 *de armis* del 26 maggio 1604.

Armi da fuoco a focile, che sian da tre palmi in basso con tutto il teniero, non si portino sotto pena di morte naturale, o di ducati 2000.

Non si tengano in casa, a non s' immettano da fuori regno sotto pena di tre anni di relegazione in isola, s'è nobile; s' è ignobile, di tre anni di galera.

I maestri, o altri, che costruissero, o accomodassero, o facessero costruire ed accomodare tali armi, e chiunque le vendesse o comprasse incorra nella pena di anni dieci di relegaziona in isola, s' è nobile, s' è ignobile di dieci anni di galera.

Schioppo di qualunque lunghezza carico, e colla pietra al fucile non si porti dentro qualsisia luogo abitato del regno sotto pena a' nobili di anni cinque di relegazione, agl' ignobili di anni cinque di galera. Prammatica 11 *de armis* del 6 giugno 1607.

Daghe e pugnali non si portino sotto pena ai nobili di ducati mille, o di tre anni di relegaziona in isola, ed agl'ignobili di 100 onca, o di tre anni di galera.

Smagliatori e cortelli puntuti, puntaroli, mezza spade, cortelle, storte di tre palmi a basso, ed ogni ferro puntuto, o lungo più di un palmo, o che sia a due tagli in cima, o che abbia segno alcuno di punta sian vietati sotto la pene medesima.

I maestri, che lavorano, faccian lavorare, vendano o facciano portare fuori del regno tali armi, incorrano nella pena di tre anni di galera.

Siano eccettuati i chirurghi, e le persone rustiche, che per esercizio del loro mestiere devono portare ferri puntuti.

Spada lunga più di quattro palmi di canna non si porti sotto pena *etiam* corporale, eccettuate le persone, che abbiano il permesso di portarla.

Si aggiugne la pena di ducati 1000 per chi tenga in casa, o immetta armi da fuoco corte meno di tre palmi. Prammatica 14 *de armis* del 18 agosto 1610.

Contro i rei di tali delitti entrando per legge pena di morte, si proceda alla forgiudica tra 15 giorni. Prammatica 2 *de ictu scopictae* del 31 marzo 1612.

I rei di delitto di armi da fuoco non proibite sian tenuti, come proditori, e non godano di qualunque eccezione, privilegio ed esenzione.

Lo stesso, se il delitto si commetta con armi da fuoco proibite, ancorchè sia in rissa. Prammatica 3 *de ictu scopictae* del 14 aprile 1614.

Chi può portare la spada, porti anche insieme il pugnale o daga. Portandosi solamente questo, s' incorra nella pena di 7 anni di relegazione per i nobili e di 7 di galera per gl' ignobili. Prammatica 17 *de armis* del 4 febbraio 1616.

Il pistone sia compreso tra le armi da fuoco proibite, e gl' inquisiti di asportazione di esso non si abilitino, ma se ne dia conto al sovrano.

Per darsi luogo alle pene per asportazione di armi basti la deposizione di due testimoni, che depongano averle vedute da vicino. Prammatica 23 *de armis* dei 17 novembre 1634.

La Vicaria e le udienze procedano in tutte le cause de' delitti commessi con armi da fuoco, d'asportazione o fabbricazione di esse con ispecial delegazione, *omni appellatione remota*, colla preminenza della detta gran corte, e coll' abbreviazione del termine della forgiudica contro gli assenti fra lo spazio di giorni 15 ne' casi *de iure* permessi.

Nelle cause medesime meritando i rei esser liberati, prima si riferisca al sovrano: intanto osservino il mandato sotto plegeria per soli tre mesi, dentro i quali debba procurarsi la risposta sovrana, o farsi tornare in carcere.

Resti aumentata la pena per la detenzione e fabbrica di tali armi in due altri anni di relegazione, o di galera a' nobili ed ignobili rispettivamente, e di ducati 600.

I delitti commessi con tali armi anche in rissa s'intendano proditori, ed esclusi perciò da qualunque indulto, ed indegni d' essere ammessi a composizione da qualunque giudice.

Si sospenda sino a nuovo ordine il capitolo della Prammatica del 17 novembre 1634 circa la pruova de'testimoni di vista. Prammatica 24 *de armis* del 29 marzo 1637.

Sia vietato poner mano alla spada sotto qualunque pretesto dal Largo della Carità sino a Palazzo, dalla Piazza dell'Olmo e Porto sino al Largo del Castello, e dal Largo del Castello sino a Palazzo sotto pena di relegazione a' nobili per dieci anni, e di altrettanti di galera agl' ignobili. Prammatica 26 *de armis* del 23 settembre 1637.

Abbian la facoltà i governatori e giudici de' luoghi demaniali di procedere per i delitti, che si commettono con armi da fuoco, come prima, e dian essi conto mese per mese di tali cause, e delle determinazioni, che in esse si prendono, e non procedano a composiziona senza prima riferire.

I baroni usino liberamente della loro giurisdizione senza riferire.

La pena di ducati 600 sopra imposta contro i detentori di armi da fuoco proibite resti ristretta a ducati 300.

Chi commettesse delitti con tali armi, oltre le pene corporali incorra anche in quella di ducati 1000, che s'intenda applicata al fisco subito commesso il delitto, e si esiga appena fatto il reo contumace.

Le pene pecuniarie sopra spiegate si applichino a'baroni, nella giurisdizione de'quali accada la contravvenzione o il delitto.

Avanti cavallo per viaggio sia lecito portar le pistole, purchè non siano meno di tre palmi con tutto il teniero, e tali si possano tenere in casa. Prammatica 28 *de armis* del 1 settembre 1638.

Si ripete nella Prammatica 4 *de ictu scopictae*.

Sia vietato il dar licenza di armi proibite.

Si rinnova la proibizione di portar armi o sopra o dentro le carrozze sotto pena di anni cinque di galera, e di ducati 6000 per gl'ignobili, e per i nobili di 6000 ducati, e di cinque anni di carcere in un castello.

Portandosi dentro le carrozze, queste si confischino.

I cocchieri, e chiunque avrà cooperato in porre dentro delle carrozze armi da fuoco di tre palmi in giù, trovate che vi siano, incorrano nella pena di tre anni di galera.

Chi fabbrichi, o accomodi dette armi da fuoco, incorra nella pena di tre anni di galera.

Chi le faccia venir da fuori, e la tenga in casa, o in bottega senza licenza, incorra nella pena di ducati 3000. Prammatica 29 *de armis* del 19 maggio 1644.

I pistoni s'intendano proibiti, se la canna sia di capacità della palla di due once, ancorchè la canna senza il teniero sia lunga più di tre palmi. Prammatica 30 *de armis* del 18 aprile 1646.

La udienze in tali cause procedano *omni appellatione remota* coll'abbreviazione di giorni quindici tanto contro de' principali, quanto contro gli ausiliatori ed assistenti: sempre però che il delitto sia appensato. Prammatica 5 *de ictu scopictae* del 28 maggio 1647.

La Vicaria privativamente proceda in tutt' i delitti commessi con armi da fuoco, e per l' asportaziona di esse tanto in Napoli, quanto ne' suoi borghi e casali.

Il procedimento con delegazione ed abbreviazione, e la pena di ducati mille in tali delitti abbia luogo nommeno per i principali rei, che per

gli assistenti ed ausiliatori. Prammalica 32 *de armis* del 15 novembre 1650.

Dentro Napoli non si sparino armi da fuoco sotto qualunque pretesto e colore, *etiam* nelle processioni e festività, sotto pena di galera, e di relegazione *respective*. Prammatica 6 *de ictu scopictae* dell'8 luglio 1661.

Spade più lunghe della misura stabilita, o coi foderi tagliati sian vietate portarsi sotto pena di ducati 1000, e di cinque anni di galera per gl'ignobili, e di tre anni di relegazione per li nobili. E per chi le fabbrichi o le venda la pena di cinque anni di galera, e di ducati 300. Prammatica 36 *de armis* dell'8 aprile 1662.

Delitti commessi con qualsisia arme, anche se non sian da fuoco, ma che il delinquente le asporti, sebbene non le usi, e non le spari nell'atto del delitto, abbian procedimento nella Vicaria, e nelle udienze con delegazione, abbreviazione del termine della forgiudica, e coll'esazione della pena di ducati 1000. Prammatica 37 *de armis* del 17 aprile 1669.

Si rinnova la proibizione per i stilletti, smagliatori, cortelli a fronda di oliva, specialmente cortelli alla genovese, sian vietati sotto pena per i nobili di ducati 1000 e d'anni tre di relegazione in isola, e di once 100 per gl'ignobili e di anni tre di galera.

Chi fabbrichi, venda o faccia vendere detti cortelli alla genovese incorra nella pena di once 100, o di tre anni di galera. Prammatica 38 *de armis* del 18 ottobre 1670.

Armi da fuoco corte non si asportino nè sopra la persona, nè in carrozza o in altra vettura sotto la pena per i nobili di 7 anni di relegazione, per gli altri di 7 anni di galera, o di ducati 2000 ad arbitrio.

Così restino riformate la Prammatiche. 24 e 29.

Gl'immittenti e detentori in casa incorrano nella pena di cinque anni di galera *respective*, o di ducati 1000 ad arbitrio.

Restin ferme le altre pene contro i venditori, compratori, lavoratori, accomodatori di tali armi. Solamente le antecedenti Prammatiche restino riformata in quanto impongono la pena di morte naturale assolutamente, o pecuniaria ad arbitrio.

Sparandosi dette armi da fuoco con animo di offendere, e non seguendo l'offesa, s'incorra nella pena di anni otto di relegazione, e di galera *respective*.

S'intenda consumato tal delitto appena uscite fuori le palle: e così si riformi la Prammatica 2 del 1612 circa l'abbreviazione dell'anno per la forgiudica.

Si riformi la Prammatica eod. tit., che dichiara proditori i delitti commessi con ogni arma da fuoco. Il che s'intenda di quelli, che sparano anche in rissa armi da fuoco proibite.

E le pene per la sola asportazione di tali armi, quando i delitti si commettano con altre armi, abbian luogo, concorrendo l'appensamento. Prammatica 39 *de armis* del 19 agosto 1671.

Sian vietate le licenze di asportazione di armi proibite a chicchessia fuori della persona assentate all'attuale servizio della regia corte. Prammatica 40 *de armis* del 25 settembre 1676.

Verduchi dentro i bastoni sian vietati sotto la pena imposta per i stilletti.

Dentro Napoli non si porti verun'arma da fuoco sotto pena di 3 anni di relegazione, e di galera *respective*. Prammatica 42 *de armis* del 9 febbraio 1683.

Pugnale o daga nè sola, nè colla spada si porti da cocchiere, da servitore, da seggettaro, da bottegaro e simili sotto pena di anni 7 di galera. Prammatica 43 *de armis* del 22 settembre 1687.

Armi vietate in regno non si asportino da chicchessia senza licenza firmata dal viceré, o non sia nella giurisdizione de'baroni. *Dispaccio del 6 ottobre 1693.*

Alli coltelli vietati s'aggiungono quelli di s. Domenico ed alla Catalana, e qualunque sorta di ferro corto puntuto.

I rei di asportazione di tali armi non si transiggano neppure col consenso dell'avvocato fiscale, ma siano i rei puniti colle pene stabilite, e neppure sian viaitati. Prammatica 45 *de armis* del 18 novembre 1697.

Coltelli a zenna o mezza zenna sian compresi tra'ferri puntuti proibiti. Prammatica 46 *de armis* del 10 gennaio 1699.

Governatori demaniali o baronali possano dentro della loro giurisdizione dare licenza per l'asportazione delle armi non proibite. *Dispaccio del 12 novembre 1707.*

Schermitori, artefici e dipendenti da essi, persone vagabonde, gente di servizio, che stia a spasso nè dentro, nè fuori Napoli, suoi borghi e casali portino spade, o spadini, o sciable in qualunque modo nè di giorno, nè di notte sotto pena a' vagabondi di anni quattro di galera, ed agli altri di anni tre di servizio militare.

Sotto l'istessa pena non si tenga scuola di scherma nè pubblica, nè privata. Prammatica 49 *de armis* del 16 luglio 1708.

S'inculca l'osservanza delle precedenti leggi proibitive delle armi sotto le pene in esse spiegate.

Si ripeta esser vietati tutt' i ferri puntuti, ed i non puntuti, che sian lunghi più di un palmo.

Sian eccettuati, come sopra, i chirurghi, artisti e rustici, purchè non delinquiscano appensatamente, e li portino di nascosto, e non svelatamente.

Commettendosi delitto con ferro puntuto, onde avvenga offesa reale senza morte, entri la pena di anni 15 di relegazione, e di galera *respective*.

Se tal delitto si commetta co' stilletti, coltelli a fronda di oliva, o a scorciacapra, o colli scannatori, entri la pena della galera in vita.

Asportandosi stilletti, coltelli a fronda di oliva, o scorciacapre, o scannatori entri la pena di anni quindici di relegazione, e di galera *respective*.

Per ogni altro ferro puntuto la pena di anni 7 *respective*, come sopra.

Nelle cause di delitti con armi vietate, succeda o non succeda la morte dell'insultato, eccet-

tuati i soli militari, proceda privativamente la Vicaria.

Accadendo però la morte dell'assalito, la Vicaria riferisca circostanzialmente, acciò possa inculcarsele il modo di procedere.

Ne' delitti con armi da fuoco nommeno, che con detti ferri puntuti, avvenendone reale ed attuale offesa, non sia lecito a qualunque ufficiale di luogo demaniale, alle regie udienze, ed alla Vicaria comporre, o liberare il reo, senza farne prima relazione.

Ed il disposto nelle Prammatiche 24 e 28 *de armis* circa i delitti, che si commettono con armi da fuoco, abbia luogo anche in quelli, che si commettono con coltelli proibiti, quando ne siegua reale ed attuale offesa. Prammatica 51 *de armis* del 4 settembre 1723.

Si emendi un errore incorso nella stampa della Prammatica *de armis* de' 3 settembre 1723 nel penultimo rigo del primo §, a deve dire — Nelle quali pene incorrano ancora detti artefici e rustici, qualora non portino detti ferri svelatamente, ma in occulto, e nascostamente. *Dispaccio del 18 gennaio 1727.*

Si estenda la delegazione della Vicaria anche contro i semplici asportatori di arma vietata, esclusa ogni eccezione di foro.

Chi poi abbia l'esenzione a titolo oneroso ricorra al sovrano, ed intanto la Vicaria proceda nella causa. Prammatica 52 *de armis* del 1 settembre 1727

In simili cause la delegazione si estenda anche per i servitori de'vicerè e successori. Prammatica 53 *de armis* del 10 giugno 1728.

Servitori o volanti, che portino bastone, che termina con punta di ferro acuto atto a ferire a guisa di spuntone, sian soggetti alla pena stabilite contro gli asportatori o delinguenti con ferri vietati. Prammatica 55 *de armis* del 6 giugno 1733.

Armi vietate asportandosi proceda la Vicaria *privativae quoad omnes*, come special delegata da S. M. *Dispaccio del 5 giugno 1734.*

Schioppetti e due tiri sian vietati. Prammatica de'17 giugno 1719, della quale si ordina la rinnovazione con bando. *Dispaccio del 24 marzo 1736.*

Si rivoca la proibizione per i soldati e scrivani delle udienze delle asportazioni delle armi vietate, e se ne permette loro l'uso con dichiarazione, che, abusandosene, sian soggetti alle pene stabilite contro gli asportatori di tali armi. *Dispaccio del 19 gennaio 1737.*

Schioppetti per non essere vietati devono avere le canne, ch'eccedano li tre palmi fuori del teniero.

Ed i pistoni inoltre debbono avere le canne, che non sian capaci di due oncè di palla.

Soldati del Montiere Maggiore del grand' Almirante e dalli delegati possano portare armi non proibite. *Dispaccio del 1 luglio 1737.*

Non si trasporti bajonetta da chi non sia militare di milizia regolata sotto pena d'anni sette di relegazione a' nobili, e di anni sette di galera agl'ignobili.

Chi ferisce con tali armi incorra nella pena di anni 15 di galera, restando in tutto confermata la Prammatica del Cardinal Althan de' 3 settembre 1723. *Bando della Vicaria de' 29 gennaio 1738 per esecuzione di real dispaccio de' 17 dello stesso mese.*

Soldati degli arrendamenti passino le loro patenti al registro del soprantendente dalla campagna, il quale ne passi le note a' presidi ed a' tribunali della provincia; altrimenti asportando armi proibite, sian carcerati. *Dispaccio del 2 settembre 1741.*

Soldati venturieri non siano ammessi a servire, nè possano portare armi senza la firma del preside, il quale nelle urgenze particolari possa dare a'capitani biglietti firmati in bianco colla licenza d'asportazione di armi non proibite, i quali vagliano per que' giorni, che i presidi stimeranno. *Dispaccio del 22 agosto 1742.*

Al solo credenziere e corriere del'arrendamento del grano a rotolo si permetta l' asportazione delle armi proibite. *Dispaccio del 27 settembre 1743.*

Armi di munizione così da fuoco, come bianche non si vendano a persone militari da qualunque armiere di Napoli, suoi borghi e casali sotto pena della confiscazione delle armi medesime, ed altra ad arbitrio. *Interdict. in circulatores.* Prammatica 9 *in prima appendice* del 24 maggio 1743.

Corrieri non abbian facoltà di portare armi proibite. *Dispaccio del 24 luglio 1745.*

Udienza dell'esercito, soprintendenza, e delegati degli arrendamenti nel tempo di fare alcun nuovo soldato con patente, dentro otto giorni ne diano notizia alle rispettive segreterie di stato, e questa ne passino l'avviso a quella del dispaccio di giustizia per trasmetterlo al reggente della Vicaria, il quale ne tenga registro. Spirato detto termine, se il patentato si trovi con armi proibite si carceri, e si punisca. *Dispaccio del 15 ottobre 1745.*

Si rinnovi l'ordine alle udienze del regno, ed ai tribunali della capitale di non far valere patenti per asportazione di armi spedite da' delegati degli arrendamenti senza il registro della soprantendenza di campagna: ed in ciò a' patentati non giovi la buona fede. *Dispaccio del 27 marzo 1746.*

Si rinnovi l' ordine, che tutte le parenti di soldati degli arrendamenti non si consegnino da delegati e giunte, se a loro non costi d'essere state notate nel registro del reggente della Vicaria. *Dispaccio del 20 marzo 1830.*

La bajonetta venga compresa tra le armi, colle quali commettendosi delitto, si procede *ex delegatione. Dispaccio del 30 settembre 1832.*

Soldati giubilati delle udienze non possano far uso o asportare armi proibite. *Dispaccio del 29 ottobre 1757.*

L'ordine de' 19 gennajo 1737 s'intenda non per i fatti rissosi, ma quando concorra l' appensamento. *Dispaccio del 7 luglio 1759.*

Birri o Patentati uscendo da luogo, dove servano per tornare alla propria casa, o vadano senz' armi, o portino documento del permesso di partire. *Dispaccio del 15 agosto 1760.*

Sia proibito a tutti i professori de' reali dominj far uso delle armi da fuoco, che fabbricano o vendono, delle reali marche, delle quali s' imprimo il ramo usato nella seconda fonderia della Torre della Nunziata sotto pena di anni sei di galera, oltre la perdita di tutte le armi da essi fabbricata o comprate altrove. Prammatica 1 *de armamenrio regio* in ottobre 1760.

Gente di campagna non porti gl' istrumenti rurali ne'dì festivi; solamente possan portarli ne' giorni di lavoro palesamente e non occultamente. *Dispaccio del 1 giugno 1765.*

Coltelli detti fiammiogoni ovvero genovesi siano vietati, a non possano introdursi, fabbricarsi, detenersi o asportarsi sotto la pena espressa nelle Prammatiche *de armis. Dispaccio del 20 agosto 1767.*

Per Campli si ordina ritirarsi la licenze dell'asportazione dello schioppo per uso di caccia agli artisti e contadini, in considerazione, che la caccia per costoro serva di distrazione dall'arti e dall' agricoltura. *Dispaccio del 1 luglio 1769.*

Fiamminghi, fiammingoni, passaportù o coltelli con qualunque altro nóma si chiamino, sian vietati, coma compresi nolla Prammatica, che generalmento nomina ogni ferro puntuto.

Si dice, che questa sia legge, e più non si disputi, o si pensi ad altra legge, essendo chiara la già fatta. *Dispaccio del 16 gennajo 1770.*

Lo stesso si dice per il trinciante. *Dispaccio del 15 aprile 1773.*

Acciò la pena dello statuto abbia luogo per asportazione dello armi vietate, in mancanza di due testimoni *extra guardiam*, basti la confessione spontanea del reo, il quale ancora riconosca nella debito forme l'armi, cha da esso asportavansi nell' atto della cattura, e si aggiunga l' amminicolo della uniforme deposizione de' capienti.

Altrimenti non possano i giudici arbitrare con indizj, come sarebbero la deposizione di un testimonio *extra guardiam*, la pruova costante del solito per l' asportaziono di simili armi, ed altra per venirsi a pena straordinaria, attenta le frodi, cho potrebbero facilmenta commettersi da' capienti.

Si conchiude, che mancando la pruova dello Statuto, o la confessione, non possa aver luogo la detta pruova per qualunque altra via straordinaria. *Dispaccio alla Vicaria de' 13 agosto 1774.*

Pistola da cavallo si spiega compresa nel divieto fatto per l'asportazione delle armi. E cha, volendone alcuno far uso, si ricorra a S. M. per ottenerna il permesso nelle debito forme. *Per l'Aquila. Dispaccio del 23 marzo 1775.*

Rinnovandosi per Pozzuoli la proibiziono a' faticatori di campagna delle armi, e specialmente de'coltellacci per l'abitato e per la città, s' estendo a tutta la provincia di Terra di Lavoro. *Dispaccio del 10 febbrajo 1776.*

. La famiglia armata de'baroni non faccia uso di armi proibite, ancorchè vada in persecuzione dei malviventi. *Dispaccio del 20 agosto 1776.*

Chiesto dall' udienza di Chieti l' oracolo sovrano, se dovesse accettaro la transazioni offarte da duo inquisiti, uno di asportaziono di pistona ed un altro di asportazione di trinciante, rispose S. M.:

« Se il pistone sia capace di palla di due oncie, si accettino ambedue lo transazioni.

« Se all' incontro tala arma ancorchè lunga di tre palmi non sia capaco di detta palla, si scarcori l' asportatore di essa senza interessarlo in co-s' alcuna, a si ammetta la transazione dell' altro inquisito. » *Dispaccio del 16 novembre 1776.*

Le armi rurali, e specialmente i coltellacci sian vietati portarsi per l' abitato e per la terra.

Solamente possano portarsi *per transitum*, e ligati in una pelle o panno con due canne di funicella: senza potersi asportare ne' dì festivi o nelle taverna sotto pena di sei mesi di carcere, senza eccezione di alcun patentato.

I governatori locali non ammottano i contravventori a transazione sotto pena della privoziono dell'ufficio. *Dispaccio del 2 settembre 1780.*

Arrendamenti dati *in solutum* a' creditori o consegnatarj ricevono varj regolamenti nelle Prammatiche 20, 22, 23, 27, 39, 46, 59, 67 *de vect.*

In conferma delle Prammatiche del regno si stabilisca la forma per il di loro governo con Prammatica de' 30 settembre 1735.

In quanto al possessorio siano della ispezione della Sopraintendenza. In quanto al petitorio della Summaria. *Dispaccio del 28 dicembre 1735.*

Alla famiglia armata degli arrendamenti sia vietata l' asportaziono delle armi proibite. *Dispaccio dell'11 agosto 1787.* Vedi *Dogana.*

Arrendamento del tabacco. In novo Prammatiche sotto il titolo *edict. tabaccar.* si tratta di questo talo arrendamento abolito nel 1779.

I ducati 341342, che rendeva, a' impongano sopra de' fuochi, attesa l' attuale numerazione alla ragione di carlini cinque per ognuno.

Ogni università ne faccia una tassa separata, e vi contribuiscano le once de' beni, dell' industria, e de' semoventi de' cittadini, da' forestieri, compresi anche i baroni in quanto a' beni ed industrie burgensatiche.

Gli ecclesiastici e luoghi pii vi contribuiscano, come i laici. Se non che nell' imposiziona ordinaria a tenore del Concordato si deduca dallo loro rendito il peso per il tabacco.

In questa tassa entrino ancora i crediti istrumentarj di chicchessia sopra le università del regno, eccettuati i Napolitani.

Lo stesso per le rendite delle università allodiali a demaniali colla regola spiegata per gli ecclesiastici.

Le università, che abbian rendite, so pagati i pesi fiscali e comunitativi, abbiano avanzo, questo serva per soddisfare tal peso, e mancando, si faccia la tassa.

Contribuiscano a tale peso anche le persona, che nel resto siano esenti, o facciano numero ancha que' fuochi, cha si trovino ammessi nella numerazione del 1669, che per privilegio sono esentati dagli altri pesi.

Sian eccettuate quella industrie o qua' semoventi, cha non eccedono il capitale di ducati 100.

Lo stesso per i beni addetti a' sacri patrimonj, alle cure, agli ospedali e seminarj.

I tesorieri di tale introito dian conto separato; ed a quello dell' Apruzzo Ultra per la scrittura, dazione di conto, e rimessa di denaro restino assegnati annui ducati 265 sopra gli stessi fondi da ritenersi mensilmente. *Istruzioni della Sommaria approvate con Dispaccio del 17 settembre 1779.*

Ed in Napoli e suoi casali per compenso di ducati 150000, che rendeva detto arrendamento, si fa una corrispondente imposizione sulla carta, sulla polvere di Cipro ed amido, sul vino e sulla calce con *Dispaccio de' 14 dicembre 1779.*

Dalla imposizione per il rimpiazzo del dritto proibitivo del tabacco sia esente ogni sorta di carta per uso di stampa, e le stampe forestiere: e si supplisca con la nuova imposizione sopra dell' amido e della polvere di Cipro. *Dispaccio del 12 agosto 1785.*

Arrendatori paghino le diete de' mastrodatti e scrivani, i quali escono a di loro istanza per prendere le informazioni. *Dispaccio del 21 luglio 1756.*

Possano servirsi degli attuarj assunti indipendentemente dalli mastrodatti e scrivani delle udienze per i di loro affari, specialmente nelle informazioni de' controbandi. *Dispaccio del 5 gennajo 1756.*

Sia loro vietato tener guardie ne' monasteri per impedire i controbandi. *Dispaccio del 29 settembre 1756.*

Arrogazione si permetta a condizione che all' arrogato non si possa lasciare neppure per testamento alcun bene antico: ma solamente i beni, che l' arrogatore abbia colla sua industria acquistati: acquisti bensì l' arrogato gli onori e le prerogative della sua famiglia. *Dispaccio del 5 novembre 1755.*

Artazione a beneficio, secondo il senso del Concordato, abbracci il *jus* di padronato attivo, sia questo familiare, gentilizio o ereditario, colla condizione, che il presentato debba essere del sangue, della parentela del presentante, e non già estraneo: nel qual caso non debba attendersi l' artazione del Concordato per la dispensa de' requisiti agli ordini. *Appuntamento del tribunale misto del 23 agosto 1753.*

L' artato, se sia ignorante, non possa pretendere di esser ordinato. *Dispaccio del 29 aprile 1769.*

I beneficj e cappellanie ecclesiastiche perpetue non sian comprese nella legge, che stabilisce un prete per ogni cento anime: ma prima che l' artato si promuova agli ordini sacri, si riferisca al re. *Dispaccio del 10 marzo 1777.*

Artato a beneficio e cappellania perpetua possa promuoversi al sacerdozio, ancorchè osti il numero de' preti, o ne abbia nella sua casa del proprio sangue.

Accadendo però morte di altri preti del luogo, gli artati entrino a fare il numero, onde al più che si possa, rimanga ferma la proporzione di un prete per ogni cento anime, e gli ordinarj prima di promuovere gli artati agli ordini sacri, lo riferiscano a S. M. *Dispaccio del 9 maggio 1778.*

Artato s' intenda il figlio, che sia nominato al beneficio dal padre, che ne abbia il solo padronato attivo. Come tale si promuova agli ordini, purchè non sia unico di sua casa. *All' Aquila. Dispaccio del 18 luglio 1778.*

Artefici di scuoi e selle sian obbligati eseguire tali lavori ad uso d' arte, e dichiarino al compratore, se gli ornamenti siano d' argento o d'oro. Costituzione *Magistros mechanicarum.*

Aspetto del mare, per la consuetudine di Napoli, possa togliersi con un nuovo edificio opposto a' lumi del vicino edificio, quando si serbi la distanza di palmi 12. E non si attenda la costituzione di Zenone, che in tal caso ordina la distanza di cento piedi, e dodici per ogni altra fabbrica, che si opponga a' lumi del vicino. *Decreto del S. C. approvato con Dispaccio del 24 agosto 1776.*

Assassinio. Pagandosi, o promettendosi denaro, o altra cosa, dandosi ordine e mandato ad altri per uccidere persona alcuna, ed il mandatario, accettando il mandato, venga ad atto prossimo dell' esecuzione, ferendola solamente, ancorchè non siegua la morte, tanto il mandante, quanto il mandatario incorra nella pena di morte naturale. Prammatica 1 *de assassinio* del 16 aprile 1573.

Incorrano nella stessa pena i mediatori di tal delitto, ancorchè siano molti, e la mediazione non sia passata co' principali, ma solamente con altri mediatori, ed il concerto sia passato per molte mani. Prammatica 2 *de assassinio* del 19 agosto 1621.

Assegnatari de' sali, degli arrendamenti e delle adoe. Vedi *Sale* ed *Adoe.*

Assenso regio per affari di università non si dia senza precedente decreto di *expedit* della Sommaria. *Dispaccio del 3 gennajo 1745.*

Sopra gli obblighi de' beni feudali o delle università non si dia, se prima la camera di s. Chiara non abbia riferito al re quanto occorre circa tali obblighi. *Dispaccio del 28 settembre 1750.*

Sia necessario nella fondazione di qualunque corpo, senza del quale si renda esso illecito, e debba dismettersi, e riputarsi non esistente.

E non si possa presumere per lunghezza di tempo. *Dispaccio del 19 giugno 1769.*

Non si possa supponere nè per tempo, nè per congettura, nè per equipollenza tale atto di sovranità in qualunque genere di concessione, ma debba essere chiaro, espresso, pensato, ed emanato solennemente dal trono: debba mostrarsi nella forma specifica, e vedersi ocularmente, originale e nudo. *Dispaccio del 10 febbrajo 1772.*

Assessori dell' arte della seta e di simili collegi dian sindacato. *Dispaccio del 21 giugno 1770.*

Assicurazioni de' cambj e di mare. Della gabella e delle assicurazioni de' cambj si fa menzione nelle Prammatiche 1 a 4 *de assicurat.*, che cominciano dal 1622 sino al 1660.

Si stabilisce una compagnia di assicurazioni marittime, e si autorizzano 25 capi di suo regolamento. Prammatica 5 *de assicur.* del 29 aprile 1751.

Sian vietate assicurazioni con biglietti privati, e si minaccia pena pecuniaria all' assicurante ed al-

l' assicurato, a' notari e mazzani la perdita dell' ufficio, ed anni tre di presidio, e si privilegia la pruova. Prammatica 6 *de assicurat.* del 21 agosto 1756.

L'assicurante dia conto delle merci, che periscono o restano danneggiate per qualunque disgrazia: ma se il danno accade per colpa del padrone della nave, questi ne dia conto.

Il getto delle merci per alleggerire il peso della nave si faccia col consenso de' padroni, se siano presenti, e col consiglio de'marinari.

Se col getto la nave resti salva, il danno si ripartisca non solo fra i padroni di tutte le merci onche rimaste, ma ancora vi contribuisca il padrone de la nave ed il piloto: in modo, che il primo sia tenuto per la metà del prezzo della nave, il nocchiero per i noli, ch'esige.

Se le merci si perdono prima di compire la metà del viaggio, si valutino al prezzo, col quale sono state comprate: se il viaggio sia terminato, si valutino per quanto possan vendersi nel più vicino porto.

Il ratizzo cada anche sul prezzo delle merci perdute.

Nel modo stesso si ripartisca il denaro, che occorre spendersi per salvare la nave dalle mani de' pirati. Accadendo il danno per malizia di alcuno, come se un passeggiere senza saputa del nocchiero situi nella nave roba, che poi debba gettarsi, egli sia tenuto di ogni danno. Le controversie, che occorrono per tali occasioni, si dirimano col libro dello scrivano della nave, il quale, registrando tutto, meriti ogni fede — *Consolato di mare.*

Assistenza si conceda dal giudice contro del terzo possessore al creditore sopra i beni obbligati nell'istromento, che contenga *pactum de capiendo cum constitutione precarii,* senza che vi sia bisogno discutersi i beni del principal debitore, e quando concorrano i requisiti necessarj in causa di assistenza e d' ipoteca. Prammatica 16 *de ordine judiciorum* dell' anno 1477.

Assoluzione nel reo, dalla quale non si sia appellato, si avvisi al giudice superiore, acciò la esamini. Capitolo *Plerumque contingit sine accusatore.*

Atti ordinatorj. Appena contestata la lite diano i litiganti il giuramento di calunnia.

L' attore, o da sè, o per mezzo dell' avvocato proponga ciò che fa alla sua causa, o nell' istesso, o nel giorno seguente: più in là non sia inteso, purchè la persona non abbia privilegio, com' è il minore e la donna, o si alleghi motivo sopravvenuto.

Simultaneamente il reo proponga i capi di sua difesa, ed amendue abbiano l'istesso termine delle pruove. Nelle cause, che ammettono procuratore ed avvocato, costoro possano allegare o *agendo* o *excipiendo* ciò, che sanno poter competere al principale.

Se alleghi il procuratore ignoranza de' fatti, possa rimettersi alla persona del principale, e corra anche per questi il termine medesimo.

I termini poi delle cause, per quanto sia possibile, debbano da' giudici abbreviarsi. Costituzione *Lite legitime contestata.*

Tanto prima, quanto dopo la contestazione del la lite possano tra di loro *de facto* interrogarsi *pro ut juris ratio, et aequitas judicem moverit.*

La risposta possa darsi o direttamente, o per mezzo d' altri col consiglio dell' avvocato.

Talvolta, se il giudice lo stimi necessario, o per la qualità delle persone, o della causa, o che tema di mendacio, possa ordinare, che la risposta si dia con giuramento. Costituzione *Partes in judicio litigantes.*

In causa civile o criminale s'impartisca il termine, che si regoli secondo la qualità della causa, e la distanza de' luoghi.

A costituir pruova debban esaminarsi dentro il termine due testimonj con giuramento, altrimenti non siano intesi, purchè il giudice con giusta causa non conceda, che i testimoni giurati siano esaminati fuori del termine.

Nell' impartizione del termine si faccia la commessa per l' esame de' testimoni.

Dentro il termine medesimo debban farsi le risposte tanto sopra degli articoli, quanto sopra l'eccezioni o da principali o da procuratori, che abbiano speciale mandato. Tali risposte si scrivano dal sotto mastrodatti in fine di ciascun' articolo.

Mancandosi a fare nel termine tali risposte, s' incorra nella pena di 15 tarini da applicarsi alla corte. Quindi si dia altro termine, dentro del quale non facendosi le risposte a detti articoli, si abbiano esse per confessati: purchè la parte dentro del primo o del secondo termine non abbia rinunciato a tali risposte, *curia pro tribunali sedente.*

Accadendo di cercar beneficj di restituzione *in integrum,* il termine del secondo beneficio sia la metà del primo; ed i testimoni giurati si esaminino dentro del termine, oltrimenti non siano intesi. Indi tra quattro giorni si domandi la pubblicazione, e non domandandosi, si abbia per fatta, a se ne scriva l' atto.

Contemporaneamente si dia il termine per la percontazione della copia del processo, quale elasso più non si conceda, purchè non vi sia concorsa colpa del mastrodatti.

Fatta la pubblicazione, si possa domandare la ripulsa dentro dieci giorni *a die assignationis copiae* più o meno, come il giudice stimi *juxta quantitatem processus.*

Per amendue le parti diasi un sol termine a ripulsa, dentro del quale debban esaminarsi i testimoni giurati, come sopra si è detto.

Sieguano gli atti della ripulsa e della conclusione. Le risposte sopra le posizioni si diano immediatamente *per principales personas sine consilio procuratoris et advocati sub silentio coram judicibus,* tanto nelle cause civili, quanto nelle criminali: sia in prima, sia in seconda istanza *absque periculo poenae varietatis, et perjurii.* Rit. *In poenis detur terminus.*

Tali risposte possan darsi *usque ad conclusionem exclusive,* o sia preceduta o no la citazione dentro del termine, *sive exceptiones sint re-*

probatoriae, sive non, e possano darsi anche dai procuratori, quando sian' informati da' principali per mezzo d' istromento *ad sic respondendum*. Il farsi rispondere però per mezzo di procuratore sia in arbitrio della corte. Rit. *Item servat ipsa curia, quod responsiones*.

Acciò la parte, che non risponde, si abbia per convinta, nell' ultima delle citazioni s' inserisca il tenore degli articoli. Rit. *Item servat ipsa curia, quod si quis citatus*.

Non si accordi la deposizione del principale *post conclusum in causa*, purchè non si domandi sopra di fatto occorso dopo di tale atto. Prammatica 4 *de dilationib*. del 4 maggio 1612.

La deposizione che si domandi sopra detta posizioni in qualsisia parte del giudizio, non ne impedisca il corso.

Chi deve deponere, la faccia dentro lo spazio di dieci giorni, e non ritrovandosi il principale *in loco judicii*, lo faccia il procuratore costituito *in actis*, ancorchè non abbia mandato speciale *ad causam*, o specialissimo *ad sic, et sic respondendum* § 1, Prammatica 18 *de ord. judicior*. del 14 marzo 1738.

Dalli decreti, che in casa si fanno da' commissarj per gli atti, che riguardono la compilazione del giudizio, non si possa produrre, che un solo gravame nel tribunale. Ivi o si confermino o si rivochino, non competa altro qualunque rimedio. § 1, Prammatica 18 *de ord. judic*. del 14 marzo 1738.

Non si domandi più la dichiarazione *circa usum*.

Appena presentata la scrittura anche dal procuratore, s' intenda acquistata l' azione, che potrebbe con tale dichiarazione appartenera all' avversario.

Ed i scrivani non manchino far la presentata in ogni scrittura sotto pena della privazione d' ufficio, ed altra.

Possan darsi per sospetta tre sole corti per l' esame de' testimoni, che si commetta *in partibus*.

Eccedendosi, non sia tenuto il giudice ad ammettere la sospezione.

Resti abolito il termine del secondo beneficio per le persone e per i luoghi privilegiati.

E se chi per essi agisce sia in colpa di non fare la pruova nella causa principale, sia tenuto alla rifazione de' danni in di loro favore, anche per esecuzione della Prammatica 38 *de offic. S. R. C.*

Anzi domandandosi la ripulsa nel termine del primo beneficio, e non facendosi pruova, chi la domandi incorra nella pena di ducati 24.

Restino aboliti i termini *ad concomitandum, ad impugnandum;* lo stesso per gli atti *ad concludendum et conclusio* e l'atto *ad publicandum*.

Restino fermi solamente gli atti della pubblicazione e della monizione, che debbano anche farsi in grado di ripulsa, e del primo beneficio.

Dal decreto di pubblicazione fatto *domi* dal commessario non competa alcun gravame. § 1; Prammatica 18 del 14 marzo 1738.

Possan in tempo delle ferie compilarsi gli atti ordinatorj. *Dispaccio per la Vicaria del 12 dicembre 1740.*

Decreti per atti ordinatorj delle cause civili, o per gl' incidenti fatti in casa da' commissarj, ammettano il solo rimedio di doversi proporre in ruota, senza che tal decreto fatto in ruota ammetta altro rimedio; nè anche di nullità, come ordina la Costituzione del 1738.

Lo stesso si pratichi per le corti locali, e non si permetta, che per tali decreti si trasmettano gli atti per via di gravame a' giudici superiori, e così rimanga avanti di essi la causa, spogliandone il giudice ordinario. *Dispaccio del 7 dicembre 1754.*

Nelle udienze possano compilarsi col fiscale ed un votante. *Dispaccio del 10 maggio 1755.*

Atti e scritture delle gionte, finite le cause si passino a conservare negli archivj de' tribunali, a' quali tali cause sarebbero appartenute. *Dispaccio del 9 agosto 1760.*

Attuarj e sottattuarj della gran corte. Nella gran corte non possano *neque per se, neque per suos domesticos et familiares* tenere i suggelli ed esigere il dritto di essi.

I negozi debbano tra tutti ripartirsi, e riceversi in banca sotto pena di sospensione dell'ufficio; ed altra. La parte o procuratore contravvenendo a ciò, incorran nella privazione dell'ufficio, ed altra.

Altre norme si danno circa l' attitazione, conservazione delle scritture ed altro, che riguarda il loro impiego. Prammatica 4 *de actuar*. del 27 marzo 1469.

Siano al numero di otto, abili, onesti ed approvati dal re o dal S. R. C., i quali servano per sè, non *per substitutum*, sotto pena contenuta in altra Prammatica. Prammatica 1 *de actuar*. del 1477.

Non intervengano nelle cause, nelle quali faccia da avvocato o procuratore un congiunto loro o affine sino al quarto grado *de iure civili*, sotto pena di privazione di ufficio. Prammatica 3 *de actuar*. del 1477.

Scrivani di Vicaria per gli affari criminali si determinino al numero di due abili ed onesti approvati dal S. R. C., i quali giurino *de fideliter exercendo*, altrimenti esercitando, si commina la pena di dieci once tanto allo scrivano quanto al reggente, che lo abbia ammesso. Prammatica 2 *de actuar*. del 1477.

Essendo obbligati *in subsidium* dopo la discussione de'principali, questa discussione debba esser finita dentro quattro mesi, quali elassi, possa contro di esso eseguirsi. Prammatica 17 *de actuar*. del 29 novembre 1608.

Attuarj e scrivani di Vicaria criminale riceverono norma nell'ufficio in 50 capi contenuti nella Prammatica 21 *de actuar*. dal 28 giugno 1658.

E molti capi di controversia tra loro insorti circa l'attitazione furono derimiti con 12 capi contenuti nelle Prammatiche 22 e 23 *de actuar*. del 1743 e 1771.

Osservino il decreto di essa gran corte da' 15 giugno 1709 distinto in 14 capi. *Dispaccio del 16 settembre 1745.*

Altre regole per l' attitazione furono loro date

nella Prammatica 25 *de actuar.* del 28 settembre 1751.

In Vicaria non si ammettano scrivani straordinarj senza l'attestato della di loro abilità e probità di alcuno scrivano approvato, presso del quale abbian assistito almeno per tre anni, dovendo il medesimo essere risponsabile di qualunque loro mancanza. *Appuntamento della camera di santa Chiara del 28 settembre 1776.*

Avvocati. Sia determinato il numero di quei, che vogliono patrocinar le cause avanti a' giustizieri de' luoghi.

Non si vieti però l'esercizio della professione a chi abbia l'approvazione dalla corte. Costituzione *Justitiarios regionum.*

Il di loro ufficio si reputi non tanto utile, quanto necessario. Non si ammettano alla difesa delle cause nella corte del re, se non siano esaminati dal giudice di essa, ed approvati dal re.

Nelle provincie si esaminino dal giudice, che assiste al giustiziere, il quale poi debba approvarli. Costituzione *Advocatorum officium.*

Giurino *tactis sacrosanctis Evangeliis* di difendere i clienti con fedeltà, verità *et sine tergiversatione.*

Di non istituirli in riguardo al fatto.

Di non allegare *contra veram conscientiam.*

Di non ricevere cause disperate.

Di rinunciare quelle cause, che da principio sembrano giuste, e nel progresso appariscono ingiuste, o per fatto o per legge.

Spretae parti, prout priscis legibus est statutum, licentia convolandi ad alterius patrocinium deneganda.

Di non domandar aumento di soldo nel corso della lite, nè di patteggiare sopra alcuna parte di essa.

E questo giuramento non basti, che si dia una sola volta, ma in ogni anno si ripeta avanti il maestro della giustizia, e giustiziere del luogo. Contravvenendosi ad alcuno degli espressati capi, sia la causa modica o di rilievo, s'incorra nella pena della rimozione dall'ufficio con perpetua infamia, e nella multa di tre libre d'oro purissimo a favore del fisco. Costituzione *Advocatos tam in curia.*

Non esigano per il di loro onorario più della sessagesima parte della roba dedotta in giudizio, se possa essere soggetta a stima, altrimenti si stabilisca *arbitrio judicis.*

Si osservi lo stesso in causa criminale o in difesa, o in accusa.

Sia eccettuata l'azione delle ingiurie, nella quale sin dal tempo dell' introdotto giudizio i bajuli ed i giudici tassino gli onorarj degli avvocati. Costituzione *Hac edictali lege.*

Possano esercitare nel S. C., quando sian dottorati. Prammatica 22 *de offic. S. R. C.*

Se consigli il cliente o a proporre rimedio, o a domandare dilazioni, o ad accusare *de falso* i testimoni della parte contraria calunniosamente, sia multato. Prammatica 32 a 35 *de offic. S. R. C.*

Lo stesso contro l' avvocato e procuratore fiscale, e contro i tutori e curatori, che intervengono nelle cause de'pupilli o minori. Prammatica 38 *de offic. S. R. C.*

Per esercitare siano esaminati dal presidente del S. C. in una delle ruote, portando i requisiti di avere studiato cinque anni, di aver ricevuto il grado, come ordina la Prammatica della riforma de'studj, e di aver tenuto tre anni di pratica.

Nel principio di ogni anno prestino il solito giuramento.

Nelle provincie siano esaminati dalla udienza, precedente informazione *de vita et moribus*, prestando anche il solito giuramento.

Ma tale approvazione non abiliti ad esercitare l' impiego ne' tribunali di Napoli.

Lo stesso si osservi per i procuratori, se non che il giuramento da essi debba darsi solamente nell' atto, che siano ammessi all' impiego. Prammatica 80 *de offic. S. R. C.* del 10 dicembre 1629.

Sian'esaminati, e giurino in ogni anno. *Dispaccio del 10 luglio 1650.*

Non possano nè avvocare, nè consultare in pubblico o in segreto nelle cause, nelle quali i loro congiunti siano commessarj o votanti, purchè non ripugni alcuna delle parti. *Dispaccio dell'8 aprile 1681.*

Debbasi a loro il palmario *a die latae sententiae*, senza che entri in conto, ciò che spetta a'procuratori.

Si tassi sopra il valore della roba, che pervenga, o sia per pervenire a chi ha vinto, deducendosi ogni peso o debito.

Sotto i ducati 10000 si paghi il 3 per 100.

Sotto i ducati 20000 il due e mezzo.

Sotto i ducati 40000 il due per cento, sicchè però in questo caso il palmario giunga a duc. 500.

Dalli 40000 in avanti non sia il palmario meno delli 800, nè mai ecceda i mille. *Dispaccio del 1 agosto 1746.*

I patti contro questa legge si abbian come vergognosi: cioccchè siasi ricevuto debba restituirsi, e gli avvocati, che abbian pattuito o ricevuto pagamento ingiusto, incorrano nell'infamia, ed in altre pene ad arbitrio. Tra le grazie di S. M. C. *Dispaccio del 1 agosto 1746.*

Avvocati non possano accettar difesa di causa, ove votano i loro parenti. *Dispaccio del 26 ottobre 1757.* Vedi *Dottori.*

Avvocati e procuratori nelle provincie non si ammettano in qualunque foro, se non sian dottori privilegiati, o che con rescritto siano dalla udienza abilitati, precedente rigoroso esame coll' intervento dell'avvocato dei poveri, e precedente informo della buona vita, e fama di non essere, e di non essere stati inquisiti particolarmente in materia di ufficio. *Per l'Aquila. Dispaccio del 4 febbraio 1775.*

Avvocati e procuratori in Napoli non esercitino, se non quelli, che siano stati posti in registro distinti in tre classi, una di avvocati, un'altra di avvocati e procuratori insieme, e la terza de'procuratori.

Altre disposizioni si danno, perchè nella capitale corrisponda al bene, ed al pubblico buon ordine questo rispettabile, o si numeroso ceto di persone. *Editto del 6 dicembre 1780.*

Avvocato de' poveri non faccia concordia per le cause de' rei senza il loro consenso. *Dispaccio del 27 ottobre 1750.*

Si conceda trattarsi la concordia tra l'avvocato fiscale e l'avvocato de' poveri senza consenso del reo, quando in essa concorra la maggior parte dei votanti. *Dispaccio del 5 gennaio 1760.*

Possa domandare, che intervengano tre votanti nel decidersi causa, in cui vi sia istanza di morte. *Dispaccio degli 11 aprile 1762.*

Gli si permetta percontare gl' intieri atti de' rei presenti, a carcerati poveri da lui difesi. *Dispaccio del 15 ottobre 1778.*

Avvocato de' poveri delle udienze abbia la medesima graduazione de' giudici e governatori dottori circa la promozione agli uditorati. *Dispaccio del 3 maggio 1746.*

Abbia gli onori di ministro delle udienze nel tribunale, ed in altre fonzioni, ove non è il tribunale unito. *Dispaccio del 14 settembre 1748.*

Si consideri come ministro di S. M. in tutte le occasioni ed in tutte le forme. Ben'inteso, che ciò riguarda solamente la persona dell'avvocato e non della moglie. *Dispaccio del 1 febbraio 1749.*

A primo febbraio 1749 per Matera si spiegò, che non si obblighi, nè s'impedisca invitare le mogli degl'avvocati de' poveri a festini.

Dopo fatta la difesa de' poveri, subito esca dalla ruota. *Dispaccio del 1 novembre 1749.*

Ancorchè trattando cause particolari commetta mancanza, non possa l'udienza procedere contro di lui senza l'oracolo di S. M., al qual sia immediatamente soggetto, per essere inseparabile dalla sua persona il carattere, di cui si trova onorato. *Dispaccio del 20 marzo 1751.*

In mancanza del caporuota e fiscale voti nelle cause civili. *Dispaccio del 19 giugno 1751.*

Per essere promosso agli uditorati si consideri eguale o maggiore in graduazione a quella de' governatori dottori. *Dispaccio del 21 novembre 1751.*

Solamente intervenga in ruota nel parlarsi le cause de' poveri, i quali si ristringono in quelli, che prendono il pane della corte. *Dispaccio del 6 agosto 1774.*

Avvocato de' poveri di Vicaria per legge e per pratica può intervenire in ruota in tutte le ore, come l'avvocato fiscale. *Dispaccio del 26 giugno 1773.*

Azione pregiudiziale, alla quale si opponga azion criminale, o se a questa s'opponga altra criminale di maggior rilievo, non rimanga ritardata, e si proceda avanti nell'una e nell'altra, ancorchè si opponga delitto di lesa maestà.

Eccezioni pregiudiziali neppure impediscano il corso della causa, ancorchè siano di natura tali, che provate *nullum judicium reddunt, dummodo periturum juris varietate decisa super principali causa tantummodo definitiva condemnationis, vel absolutionis sententia proferatur.*

Nelle questioni emergenti, che riguardano o l'incumbenza del giudice, o le dilazioni giudiziarie, o le persone de' testimoni e simili, niente s'innovi. Costituzione *Si civiliter agens.*

B

Baciamani si riducan ad un solo, che si solennizzi nel primo giorno dell'anno. *Dispaccio del 25 marzo 1786.*

Bacio di donna. Vedi *Ratto.*

Badia commendate da Roma altro non sono, che monasteri soppressi, e Roma per abuso di potestà le ha ridotte a benefici ecclesiastici. Il re non potendo far correre tale abuso pregiudizievole a' diritti della sovranità, ordina alla curia del cappellano maggiore di osservare, e dar conto distintamente dal principio di questo secolo delle provviste pontificie col titolo di badie.

Sopra della prima nota rimessa si ordina alla real camera di esaminare la qualità dalle badie, ed informare col suo parere, con proporre anche quello convenga farsi per le badie, che si ritrovano per abuso di potestà aggregate a' seminari e ad altri pii luoghi. *Dispaccio del 10 settembre 1785.*

Bagno di Pozzuoli. Non si esiga pagamento anche menomo da coloro, che vanno a detti bagni o a vedere gli edifici. Chi contravviene, incorra nella pena di tre anni di galera. Prammatica 7 *de furtis* del 3 aprile 1669.

Balio. Vedi *Feudatario.*

Bancherotti siano assolutamente vietati in Napoli, sotto pena della perdita di quanto tengano nel cassettino da applicarsi metà al regio fisco e metà al denunciante. Prammatica 15 *de empt.* del 7 marzo 1622.

Banchi. Rimettendo un Banco il pagamento ad un altro Banco, il secondo non lo rimetta al terzo, sotto pena di once cento ed altre ad arbitrio. Prammatica 3 *de nummul.* del 29 dicembre 1579.

Non ricevano, nè notino o facciano notare polizza a compimento di maggior somma, se non sia sottoscritta dal creditore, a beneficio del quale va la polizza. E non sapendo scrivere, sottoscriva un notaro pubblico sotto pena di ducati mille. Prammatica 5 *de nummul.* del 31 marzo 1603.

In Napoli han particolari stabilimenti in 27 capi. Prammatica 2 *de Bancis* del 10 aprile 1623.

Si stabilisce la gabella del vino per compensare i danni cagionati a' Banchi per la mutazione della moneta, e per la formazione della nuova. Prammatiche 4 e 5 *de Bancis* del 30 aprile a 30 ottobre 1623.

Si ripartisce tale gabella tra sette Banchi. Prammatica 7 *de Bancis* del 28 luglio 1623.

Sia vietato a' cassieri, e ad ogni altro ufficiale fare introito senza contante, ancorchè loro si consegni per riscontro fede di altro Banco, sotto pena di tre anni di galera. Prammatica 10 *de Bancis* del 22 giugno 1635.

Chi introduce o riceve biglietti di Banco estero, incorra nella pena di ducati 4000.

E sian nel lor vigore le leggi proibitiva dell'estrazione di denaro, oro, argento, gioie o cose simili. Prammatica 13 *de Bancis* del 3 dicembre 1721.

Non si ricevano in alcun Banco fedi o polizze di altro Banco, ma, chi voglia acquistar credito, faccia introito di moneta contante sotto pena agli ufficiali per ogni contravvenzione di ducati 2000 per ognuno, e di duo anni di galera, ed al denunciante si dia il terzo della multa. Prammatica 12 *de Bancis* del 29 maggio 1728.

Si ordina la fondazione di un nuovo Banco sotto il nome di s. Carlo, che non fu effettuita. Prammatiche 1 a 3 *de Banco s. Caroli* degli anni 1728 o 1729.

Capitando oro o argento falso lo taglino, ritenendone la metà, o restituendone l'altra al padrone. *Dispaccio del 10 agosto 1757.*

Banchieri, allontanandosi, e stando nascosti per sei giorni, si citino in casa di loro solita abitazione.

Non comparendo tra altri sei giorni, e non pagando i debiti, incorrano nella pena di morte.

E scorsi sei giorni dopo la citazione si proceda contro di essi alla pubblicazione della forgiudica. Prammatica 1 *de nummulor.* dell'anno 1536.

Volendo porre Banco pubblico dian la sicurtà di ducati 100000 a beneficio universale de' negozianti. Prammatica 2 *de nummular.* del 17 luglio 1553.

Chiesto in grazia al re, che la legge di doversi i falliti, come sopra, forgiudicare, non comparendo tra sei giorni, si estendesse al caso del fallimento accaduto per disgrazia o per colpa de' ministri, perchè è in loro arbitrio comparire ed evitare la forgiudica:

Che la pena si estendesse anche contro il libro maggiore del cassiere, e di quello, che tiene la pandetta:

Che si dovesse in ogni anno dare a ministro deputando il bilancio degli effetti del Banco e della cassa; imponendosi pena di morte, trovandosi falsità nel bilancio:

Che rispetto a' Banchi da aprirsi si dasse plegeria duplicata del solito: Che i plegi non potessero darsi di minor somma di ducati 50000 coll'obbligo *in solidum.*

E che s' imponesse pena corporale contro dei plegi, che si facessero scrivere creditori del Banco per assicurarsi della plegeria, quando ta'i non fossero.

Rispose il viceré: *Scrutetur regia Pragmatica, etiam quoad casus in capitulo contentos: Verum bilancium effectum praesentetur commissario deputando, quo non reperto vero, bancherii puniantur poena falsi.*

In eamdem poenam incidant falsi fidejussores, qui procurabunt, se describi creditores Banci, et non sunt.

Iidemque fidejussores pro rata, pro qua fidejubebunt, teneantur in solidum.

In appositionibus Boncorum publicorum S. E. providebit super quantitatibus fidejussionum. Prammatica 4 *de nummular.*

Banditi. Vedi *Contumaci.*

Baroni. Vedi *Feudatarj.*

Baroni debitori delle università. Vedi *Università.*

Battaglione real Ferdinando nella classe dei volontarii riceva i figli de' capitani in su, e de' paesani della nobiltà prescritta per i reggimenti nazionali.

I figli de' subalterni, che non abbiano altra caratteristica di nobiltà, anche si ammettano per avere l'ascenso per la scala de' caporali e sergenti.

De' volontarii paesani si esaminino dalla real camera i requisiti di nobiltà, la quale manifesti, se abbiano quella richiesta per servire col tempo da cadetti ne' reggimenti nazionali. *Dispaccio del 17 settembre 1777.*

Dismesso nell'anno.

Beneficiato sia tenuto di soccorrere il padrone del beneficio, quando sia povero. *Dispaccio del 25 novembre 1758.*

Gli s'insinuo far'elemosina a' poveri de' luoghi, ove i beneficii sian siti. *Dispaccio del 25 settembre 1762.*

Risieda in regno: a tal'effetto l'*exequatur* alle provviste si dia con tal condizione. *Dispaccio del 5 settembre 1769.*

Ancorchè abbia promesso portarsi a Roma per mettersi in prelatura, non s'intenda dispensato dall' obbligo della residenza per godere benefic o o pensione. *Dispaccio del 20 agosto 1772.*

Di padronato laicale non possa distrarre i fondi per qualunque contratto, senza consenso del padrone. *Dispaccio del 26 marzo 1774.*

Beneficii del regno. Vedi *Ufficii.*

Beneficii del real ordine costantiniano non sian dell'ispezione de' regj economi, dipendendo dalla secreteria di stato e casa reale. *Dispaccio del 30 agosto 1781.*

Beneficio curato esiga il concorso, anche so si tratti di permutazione tra due curati. *Dispaccio del 30 giugno 1758.*

Se sia conceduto da Roma, o in forma *dignum*, o in forma graziosa, la Bolla non meriti l'*exequatur*, dovendo alla provvista sempre precedere il concorso. *Dispaccio del 12 maggio 1759.*

Non si conferisca a Gesuita secolarizzato.

Se sia provveduto da Roma per rassegna fatta in favore di terza persona, la Bolla non meriti *exequatur.*

Lo stesso trattandosi di parrocchie, canonicati teologali e penitenziali, dovendosi sempre i beneficii di tal natura conferire, precedente concorso. *Dispaccio del 24 settembre 1759.*

Non si conferisca ad estero, ed in grado uguale d'idoneità o dottrina, i naturali del luogo siano preferiti a' diocesani, e questi a' regnicoli. *Dispaccio del 23 agosto 1760.*

Di padronato laicale, provvedendosi dal padrone un soggetto, che il vescovo non trovi idoneo, possa nominarsene altro. *Dispaccio del 25 aprile 1761.*

Appartenendo l'elezione del curato al clero partecipante, recettizio numerato, l'ordinario conosca

dell'idoneità dell'eletto, perchè la cura attuale appartiene al curato, l'abituale al clero. *Dispaccio del 2 agosto 1766.*

Non si dia per rinunzia, ma sempre preceda il concorso, purchè non sia padronato. *Dispaccio del 16 maggio 1767.*

I concorsi de' beneficî curati, essendo sospetto l'ordinario, si tengano avanti del metropolitano. *Dispaccio del 20 novembre 1773.*

Beneficio ecclesiastico del regno di qualunque ordine sia, e dipenda da libera collazione di Roma, diasi a'soli regnicoli.

Sia riservata al'a santa Sede la somma di ducati ventimila, che a titolo di pensione possa imporre sopra i beneficii, che non si provveggano a nomina del re, per poterne disporre a favore dei proprii sudditi dello stato ecclesiastico.

Ugual somma sopra i beneficii stessi sia riservata a S. M. per disporne a favore de'proprii sudditi del regno di Napoli.

Trovandosi beneficii del regno, o le rendita di essi, o in tutto, o in parte applicate a luoghi pii di Roma o dello Stato, restino così in perpetuo. *Concordato* del 1741, cap. 8.

La vacanza *apud sedem* comprenda il solo caso della morte naturale in curia del beneficiato, e non si estenda alla traslazione di esso o ad altro beneficiato. *Dispaccio del 2 ottobre 1751.*

Provviste de'beneficii fatte da Roma per motivo di affezione in curia non abbiano l'*exequatur. Dispaccio del 31 luglio 1753.*

Lo stesso per le coadjutorie concedute da Roma colla futura successione.

Se non abbia la fondazione e l'erezione in titolo ecclesiastico, anche se per mille anni la corte di Roma avesse provvisto, ed alle bolle si fosse impartito l'*exequatur,* il beneficio non appartenga alla cognizione di giudice ecclesiastico. *Dispaccio del 26 settembre 1753.*

Per essere ecclesiastico abbia l'erezione in titolo fatta dall'ordinario ad istanza del fondatore, precedente discussione giuridica: altrimenti si consideri legato pio laicale, circa l'appartenenza del quale proceda il giudice laico. *Dispaccio del 7 novembre 1767.*

Beneficio e pensione ecclesiastica non possa godersi dagli esteri. *Dispaccio dell'11 febbraio 1769.*

Avendo la fondazione ed erezione in titolo ecclesiastico, proceda la corte del vescovo. *Dispaccio del 9 giugno 1770.*

Non si abbia mai per ecclesiastico, se non ci sia concorsa cumulativamente la fondazione ed erezione in titolo: mancandosi a produrre tali requisiti da chi pretenda la qualità ecclesiastica, il beneficio si reputi laicale. *Dispaccio del 21 maggio 1774.*

Beneficio padronato. Di qualunque padronato sia esente dalla tassa per il seminario, non essendo stato sopra di tal punto ricevuto in regno il Concilio di Trento. *Dispaccio del 16 settembre 1747.*

Sia esente dalla riserva *apud sedem* ammessa dal dritto canonico, che anche dicesi vacanza *apud sedem. Dispaccio del 2 ottobre 1751.*

Di padronato patrimoniale sia quando la nomina sia determinata a favore di un certo e determinato ceto di persone, ed anche in questo non entri alcuna riserva canonica. *Dispaccio del 2 ottobre 1751.*

Di padronato laicale non sia conferito da Roma, come vacante in curia, e si nieghi l'*exequatur* alle Bolle, quando non si legga in esse fatta la collazione *ad praesentationem patronorum.*

Lo stesso, se la provviata sia stata fatta colla deroga alla metà delle voci de' padroni. *Dispaccio del 1 agosto 1759.*

Lo stesso alle provviste colla deroga al padronato *in totum attenta lite. Dispaccio del 24 settembre 1759.*

Beneficiò di padronato regio, feudale o laicale sia esente dalla contribuzione al seminario. *Dispaccio del 22 novembre 1763.*

Di real nomina si aggreghi alle parrocchie povere di simil natura. *Dispaccio del 24 dicembre 1763.*

Anche in questi beneficj il nominando sia regnicolo. *Dispaccio del 23 marzo 1765.*

Siano esenti dal sussidio caritativo al vescovo. *Dispaccio del 30 aprile 1765.*

E dal catedratico. *Dispaccio del 17 gennaio 1767.*

Di padronato laicale sia per i beni sottoposto alle leggi, che riguardano luoghi pii ecclesiastici. *Dispaccio del 13 febbrajo 1772.* Vedi *Chiesa.*

Nelle cause di beneficio di padronato regio immediato o mediato proceda la curia del cappellano maggiore. *Dispaccio degli 8 marzo 1773.*

Benevento e Pontecorvo si ricuperano per il regno, e si rapporta il diploma del re Ruggiero fondatore della monarchia emanato nel 1137. Prammatiche 1 e 2 *Beneventi et Pontiscurvi reciperatio* del 4 giugno 1768.

Beni gentilescui posseduti nel distretto di Teramo contribuiscano in tutte le imposizioni. *Arresto 30 del 30 novembre 1535.*

Beni vacanti si avvisino della gran Corte alla Sommaria. *Dispaccio del 6 marzo 1753.*

Bestemmia contro di Dio e della Vergine sia punita col taglio della lingua. Costituzione *Blasphemantes Deum.*

Contro di Dio, della Vergine e di qualunque Santo ammesso nel *Catalogo* sia punita col taglio della lingua, e con confiscazione della terza parte de' beni, e basti la pruova di due testimoni.

Tutti gli ufficiali di giustizia osservino questa legge sotto pena della privazione dell'ufficio e di tutt'i beni. Prammatica 1 *de blasphemantibus* del 21 aprile 1481.

Si aggiunga la pena di quattro anni di galera. Prammatica 5 *de blasphemant.* del 10 febbraio 1568.

Bestemmiandosi la s. fede di G. Cristo, s'incorra nelle stesse pene. *Prammatica 7 del 25 giugno 1688.*

Si confermano e si rinnovano le Costituzioni e Prammatiche contro i bestemmiatori, e specialmente la quinta suddetta.

Si esegua irremisibilmente la pena di quattro an-

ni di relegazione per i nobili e per gl' ignobili di quattro anni di galera, precedente frusta, e la mordacchia in bocca. Gli ufficiali di giustizia sì regî che baronali sotto pena della privazione di ufficio *cum infamia* osservino questa legge, ed usino in simili delitti la più sopraffina diligenza, affinchè si tenga lontana ogni ombra d' impostura, e contro gli accusatori e calunniatori in questo delitto si pratichi indispensabilmente la pena del taglione. Prammatica 8 *de blasphemant.* del 5 gennaio 1726.

Abbia procedimento delegato, *omni et quacumque appellatione remota.*

Prima di pubblicarsi il decreto, la Vicaria ne faccia relazione al Collaterale. *Dispaccio del 30 luglio 1740.*

Reo di tal delitto, che sia sospetto di eresia, dandosi in nota dal vescovo all' udienza, questa lo carceri, e riferisca al re le qualità e circostanze dell' eccesso. *Dispaccio del 6 ottobre 1728.*

Sia punita con le leggi pubblicate contro tal delitto, ed i presidi le facciano esattamente osservare *Dispaccio del 24 agosto 1737.*

La Vicaria osservi *ad literam* la legge promulgata contro de' bestemmiatori. *Dispaccio del 2 novembre 1750.*

Bestiame non si compri senza bolletta de' deputati al reggimento del luogo, donde venga; nella quale si spieghi, che sia della persona, che lo porti a vendere, la sua fama e qualità, il numero ed i segni degli animali sotto pena. Prammatica 3 *de empt.* del 10 luglio 1564.

Bigamia sia della cognizione del giudice laico: incontrandosi errore in punto di fede, se ne rimetta la cognizione al giudice ecclesiastico. *Dispaccio del 14 marzo 1739.*

Esso in tali delitti proceda, come nelle cause di fede. *Dispaccio del 31 agosto 1748.*

Si commette tal delitto, quando amendue i matrimoni siano stati celebrati solennemente. *Dispaccio del 27 aprile 1771.*

Bolla *in coena domini*, come pregiudiziale ai dritti de' sovrani, sia proscritta, e ne sia vietata la detenzione, impressione o vendita sotto pena ai contravventori d' esser riputati rei di delitto di stato.

Lo stesso della carta di Roma contro gli editti del duca di Parma e Piacenza. Prammatica 1 *Anathema in Parmensium Ducem* del 14 giugno 1768.

Bolle di roma concedute in virtù della costituzione di s. Pio V non accettate in regno, abbiano l'*exequatur* a condizione, che non s' intenda conceduto per tale costituzione. *Dispaccio dell' 8 luglio 1752.*

Abbiano effetto dal dì del real beneplacito. *Dispaccio dell' 11 agosto 1753.*

Contenendo nella provviste de' beneficj la clausola di prestazione, o servizio de' vassalli verso l' abbate, s' intenda posta per mero formolario, e l' *exequatur* s' intenda dato, esclusa la clausola. *Dispaccio del 29 ottobre 1764.*

Borsa si stabilisce in Napoli per regola de' cambj e della negoziazione. *Dispaccio del 1 luglio 1778.*

Bruchi detti grilli si estirpino nelle parti della Puglia, sotto pena, e se ne dà il modo. Prammatica 1 *de bruchis* dell' 8 ottobre 1562.

C

Caccia sia vietata ne' territorj padronati e chiusi sotto pena d'anni tre di galera, ed altra ad arbitrio. Prammatica 1. *de aucup.* del 12 maggio 1588.

Sia vietata nella massaria de' Minori della Pietra Santa sita sopra il Reclusorio di s. Gennaro, e per mezzo miglio di adjacenza, sotto pena. Prammatica 3 *de aucup.* del 15 aprile 1752.

Si stabilisce nel regno il dritto proibitivo della caccia.

Anche gli ecclesiastici debban prendere la licenza dall' uffizio del montiere maggiore per la sola caccia de' volatili, e non già per le caccie clamorose, ad essi da' canoni vietate, e salva sempre la di loro subordinazione dovuta a proprj superiori

Non occorra, che i laici per avere tali licenza esibiscan la fede di perquisizione, potendo essero arrestati dalle corti locali, se siano inquisiti.

E le stesse corti possan continuare a dar la licenza di portar lo schioppo, ed altre arme non vietate, purchè non si adoprino per la caccia. *Dispaccio del 21 agosto 1784.*

I soldati delle milizie provinciali delle armi ad essi accordate non si prevalgano per andare a caccia, senza la licenza: eccettuati gli ufficiali di tali milizie, i quali, ad esempio di tutti gli ufficiali di milizia regolata non abbian bisogno di licenza. *Dispaccio del 21 dicembre 1784.*

Caccia riservata per l' innocente piacere di S. M. nelle falde delle montagne di Somma e del Vesuvio e nel Bosco di Capo di Monte si determina colle rispettive confinazioni, e si munisce colle leggi penali nelle Prammatiche 4 e 5 *de aucupibus* del 1756 in prima appendice.

Calabrie. Per l'occasione delle calamità cagionate a quelle due provincie da' tremuoti, S. M. spedisce D. Francesco Pignatelli col carattere di vicario generale per regolare la trasmigrazione dei religiosi, la situazione delle monache, il possesso de' beni ecclesiastici per la cassa sacra: e gli si permette far uso nelle occasioni della due Bolle e Brevi Pontificii per tale bisogno ottenuti.

E si danno gli ordini, acciò nelle provincie sian accolti i religiosi, che ad esse si spediscono. *Dispaccio del 15 maggio 1784.*

Cadavere, che si spogli di uomo ucciso, o morto, e si lasci nudo, porti la pena del taglio della mano.

Restino in piedi le leggi contro i violatori de' sepolcri, e coloro, che in essi contra spogliano i cadaveri. Costituzione *Si quis aliquem.*

Cadetti delle reali truppe. Vedi *Nobiltà.*

Calunnia, quando sia evidente o sia provata, si punisca severamente, *neglectu, et desuetudine non obstantibus.*

I giudici, che contravvengono, incorrano nella

pena dell'infamia, e di due libbre di oro, una per il fisco, ed un'altra per la parte. Capitolo *Accusatorum temeritas.* Vedi *Accusatori.*

Cambii mercantili. Si danno le regole per la formazione, giro, presentazione, protesto, esazione ed interesse de'cambii nelle Prammatiche 1 ad 11 *de literis cambii.*

Di particolare si prescrive. Non si alleghi eccezione alcuna per impedire l'esecuzione de'pagamenti delle lettere di cambio accettate.

Lettere, che si facciano per le piazze e fiere del regno pagabili al tale, o a chi ordinerà, non si girino più, che una sola volta, e la mano del girante si riconosca da notaio, che ne faccia fede sotto la lettera; restando però anche obbligato colui, che gira. Prammatica 3 *de litteris camb.* dell'8 novembre 1607.

Contro dell'esecutorio spedito in forza di lettera di cambio protestata non si ammetta rimedio alcuno, se non fatto il deposito, e liberato il denaro al creditore. Prammatica 5 *de lit. camb.* del 9 giugno 1617.

Abbian commessario generale, che si chiama delegato. Nè il S. C., nè la Camera, nè la Dogana di Foggia s'ingeriscano in tali cause. E siano nulli tutti gli atti fatti per tali lettere, e dipendenti da quelle spedite da detto delegato. Il tutto a tenore della Prammatica 1 *de cambiis.*

Solamente ne'casi di patrimonio, eredità, concorso de'creditori, per dette lettere, dopo d'aver ottenuto l'esecutorio del delegato, si accudisca al giudice, dove dette cause pendono. *Dispaccio del 24 dicembre 1709.*

Lettere di cambio delle piazze forastiere per il regno, o di questo per dette piazze sian d'ispezione del tribunale del commercio.

Quelle per dentro regno appartengano al delegato de'cambii. *Dispaccio del 16 novembre 1746.*

Nelle cambiali proceda sempre il foro del girante. *Dispaccio del 2 agosto 1766.*

Per dette lettere non si goda il foro militare.

Per occasione d'indulto si dichiarano avere forza di scritture pubbliche, valore uguale a quello de' pubblic' istrumenti, ed avere per legge del regno ugualmente la via esecutiva. Col divario, che i detti obblighi sono ammessi all'indulto, e le lettere di cambio per favore del traffico o del commercio si escludono dall'indulto. Cartolari poi si reputino i debiti per partita di libro, o per biglietto. *Dispaccio del 5 novembre 1768.*

Si escludano dall'indulto i debitori di vere lettere di cambio, nelle quali effettivamente interviene la pecunia trajettizia, che si paga in un luogo in cambiale o equivalente, per poi riscuoterla in altro per effetto della cambiale, e li debitori parimenti di quelle cambiali, che riguardano i negoziati di olio, di grano ed ogni altro di generi esteri.

I debitori di cambiale all'incontro, che non per dette cause, ma per maggior cautela de'creditori vengono indotti a far cambiali sopra di loro stessi per merci comprate a denaro mutuato, o per altra cagione, godano del presente reale indulto. *Dispaccio del 15 agosto 1772.*

Cambiale contro il militare si esegua dal suo foro. *Dispaccio del 21 ottobre 1775.*

In Foggia ha il suddelegato, che si stabilisce dal delegato di Napoli, che deve aver dipendenza della segreteria di grazia e giustizia, senza che possa avervi ingerenza la camera della Sommaria. *Dispaccio del 2 novembre 1775.*

Cambiali, che abbian la via esecutiva, non esigano decreto ragionato e stampato: ciò s'intenda per favore del commercio, ma non per i contratti. Quindi le cambiali tra' privati non applicati a mercatura, nè per causa di negoziazione, soggettandosi a termine sommario, si proponga la causa in consiglio, e dopo quello compilato, si ragioni il decreto, si stampi e si notifichi. *Dispaccio del 5 ottobre 1776.*

Cambiale contro militari, loro mogli, figli e servidori, ed altri di loro famiglia, che seco loro convivano nella stessa casa, meriti la via esecutiva in delegazione, ma l'esecutoriali si rimettano all'udienza generale degli eserciti, la quale sia tenuta dare ad esse il braccio e l'esecuzione. *Dispaccio del 14 giugno 1777.*

Non pagandosi o da cavalieri napoletani o da ogni altra persona ragguardevole, e di distinzione, si detengano col mandato in casa sotto la custodia de' soldati a di loro danno sino alla soddisfazione. *Dispaccio del 9 novembre 1777.*

Cambiale accettata costituisca l'accettante debitore di costituito denaro, e si astringa a pagare senza condizione di deposito, ma si cauteli con la sicurtà di restituir quello sia giudicato nell'esito del termine. *Dispaccio dell'8 giugno 1778.*

Camera della sommaria. Se in alcun decreto vi sia stato disparere, in riferirsi al sovrano si dica, che la maggior parte abbia così conchiuso. *Arresto 295 del 10 febbraio 1565.*

Intervenendo in essa regio consigliere per suo privato interesse, sieda dopo i presidenti, e propriamente dove sedono i titolati. *Arresto 368 del 9 dicembre 1575.*

Accadendo parità, la sentenza si pubblichi per il reo, ancorchè i votanti siano stati quattro: a differenza del S. R. C., dal quale senza tre voti uniformi non si pubblica sentenza. *Arresto 549 del 12 ottobre 1602.*

I razionali di essa in funzione faccian corpo col tribunale, e precedano i giudici di Vicaria. *Arresto 646 del 17 dicembre 1644.*

Questione di unione di atti si decida da due attuarj della camera stessa: in caso di gravame si ricorra al segretario, e da questi si appelli al commessario. *Arresto 651 del 18 giugno 1649.*

Cerziorata della condanna a morte di un feudatario per ribellione, acciò avesse proceduto al sequestro e confiscazione del feudo, consultò non doversi a tanto procedere, se non veduto prima il processo dell'inquisizione per esaminarsi, se bene o male si fosse divenuto alla condanna. *Arresto 106 del 25 giugno 1659.*

Anche in assenza del luogotenente si decidan le cause, ed uno de'presidenti faccia le sue veci.

Se l'assenza sia di lunga durata, i presidenti

per hebdomadas facciano le sue veci. Prammatica 8 *de offic. Procuratoris Caesar*. del 24 novembre 1536.

Non s' ingerisca nelle cause tra privati: ma solamente in quelle, che ripassano tra i privati ed il fisco.

Il fisco lodato in autore in causa tra' privati pendente in altro tribunale, si rimetta alla Sommaria, purchè non si proceda con delegazione, nella quale si faccia menzione del fisco, e sia dispensato a questa legge. Prammatica 12 *de offic. Procuratoris Caes.*

Si notino in un libro particolare le cause, nelle quali il fisco sia o sarà attore.

Si conservi questo libro dal fiscale, e si legga in ruota due volte al mese.

Libro somigliante si tenga dal luogotenente.

E nell' ultimo sabbato di ciascun mese si riferisca al re lo stato di tali cause.

Lo stesso faccia ogni commessario delle cause, che gli siano state commesse. Prammatica 20 *de off. Proc. Caesar.*

La pandetta de' dritti da esigersi da'suoi razionali e mastrodatti si rapporta nella Prammatica 57 *de off. Proc. Caesar*. del 22 settembre 1559.

Proceda nelle seguenti cause:

In quelle, nelle quali il fisco sia attore o reo.

In quelle de'conti di tutti i ministri pecuniarj, delle regie razze e dell'estrazione dal regno.

In tutt' i negozi della regia dogana di Puglia.

Ne' delitti degli ufficiali soggetti alla regia camera commessi nell' amministrazione dell' ufficio.

Lo stesso per gli arrendatori.

Nelle cause di rivelazioni di miniere e tesori.

In quelle, nelle quali il fisco sia chiamato per autor lodato per cose vendute, date o obbligate.

Nelle consulte di affari toccanti il real patrimonio.

All' incontro si rimettano al S. C. ed alla Vicaria le seguenti:

Le cause dell'università, che domandino il regio demanio.

Quelle, nelle quali il fisco sia subentrato per interessi futuri.

Quelle della buonatenenza.

Le prerogative ed immunità, che pretendano persone privilegiate particolari.

Quelle tra le parti, nelle quali il fisco solamente può aver interesse futuro per ragione di successione o di rilevio, di adoa, di patronato o simile.

Quelle di franchigie d'alloggiamenti, immunità di gabelle, ed imposizioni tra università e particolari.

Le cause de' servizi personali, e pagamenti dei salarî.

Quelle de'pagamenti di passi, ponti, scafe, baglivi tra università e baroni o altri, che pretendano esigere, ed altri pretendano non pagare.

Quelle degli espedienti, che prendono le università, per pagare i debiti.

Quelle degl'impedimenti per gli uffìcj di sindaco ed eletti delle università.

Quelle, che riguardano gli ordini a tali amministratori di dar conto, e che tali elezioni si facciano a forma delle prammatiche.

Quelle, che riguardano la spedizione de' commessarj a fare i catasti, o a rivederli, o a vedere e rivedere i conti delle università.

Le cause de' bonatenenti, acciò non siano gravati.

Le cause criminali di tutti i sudditi della camera, le quali siano *extra* l' amministrazione dei loro uffìcj.

Occorrendo dubbio di giurisdizione sopra tal particolare, s'implori l' oracolo sovrano. Prammatica 61 *de off. Proc. Caesar*. del 5 ottobre 1584.

Le provisioni d' immunità, di bonatenenza, di catasti, di passi, ponti, scafe ed altre provisioni sopra spiegate si spediscano da'presidenti in casa: ma se occorre in tali cause dar termine, fabbricare processo, e decidersi in tribunale intese le parti, in tal caso si rimettano al s. Consiglio, o ad altro giudice competente.

Le cause de'demanj anche si trattino nella Sommaria.

Se da' decreti o sentenza di essa accada reclamarsi, la reclamazione si tratti nel S. C.

Se nella causa il fisco non sia attore, nè autor lodato, ma vi abbia alcun preciso ed apparente interesse, e di molta considerazione, a petizione del fiscale della camera sia riservato al sovrano determinare chi debba procedere. Prammatica 62 *de off. Procuratoris Caesar*. del 7 novembre 1585.

Tutti i suoi individui non comprino roba, che si venda in qualunque modo da esso tribunale *nec palam, nec publice,* nè per sè, nè per interposta persona, sotto pena di nullità, di privazione dell'ufficio, ed altra corporale ad arbitrio, le quali si eseguano irremisibilmente. Prammatica 8 *de empt*. del 31 luglio 1586.

Riceve la norma per il retto dissimpegno delle sue incumbenze nella Prammatica 11 *de official*. del 3 gennaio 1593.

L' ufficio di sollecitator fiscale ad esempio di quello dell' avvocato e procurator fiscale non si venda. Prammatica 11 *de official*. del 3 gennaio 1593.

L' elezione de' scrivani attitanti appartenga al luogotenente, che prima di far' eseguire la provvista, ne dia conto al tribunale, affinchè i presidenti ed il fiscale possan avvertire ciò, che loro occorra. Prammatica 26 *de offic. Procuratoris Caesar*. del 20 agosto 1594.

Questo tribunale si divida in due ruote. Prammatica 68 *de offic. Procuratoris Caes*. del 26 novembre 1597.

Tuttociò, che riguarda tanto la retta amministrazione della giustizia, quanto il buon governo della reale azienda in tutti i rami, che amministra questo supremo tribunale, e le più esatte norme per la condotta de'suoi ministri, razionali, attuarj e tesorieri delle provincie diffusamente stan registrate nelle 83 Prammatiche sotto il titolo *de offic. Procuratoris Caesaris*.

Gli attuarî si riducano al numero di quaranta, compresi i quattro mastrodatti.

I razionali a quello di quindici, i pro-razionali a quello di trenta.

Si fa il ripartimento de'negozi, e si dà la norma per l'elezione di tali subalterni. Si prescrive la maniera di ricevere le denuncie. Si danno gli ordini per l'osservanza della pandetta, che sta affissa nel tribunale. In uno, o due giorni di ciascuna settimana s'inculca, che passino nella terza ruota in giro due presidenti togati, due di cappacorta, ed uno de'fiscali de'conti per gli affari, ch'esigono disbrigo.

E tutt'altro si dispone, che ha di mira il buon' ordine nel procedimento degli affari di questo supremo tribunale. § 4 della Prammatica 18 *de ord. judicior.* del 14 marzo 1738.

Dentro di un mese i subalterni della Sommaria faccian esatta ricerca di tutte le cause fiscali, e ne passino la nota al procurator fiscale. Elasso il mese, possa ognuno denunciare i processi occultati, ed abbia il sesto di quel, che si riceverà dalla denuncia: con dovere il subalterno rimaner sospeso dall'impiego, e privo dell'attitazione della causa, quando col mezzo della denuncia si appuri la esistenza del processo occultato.

E gli attuarî nel fine di ogni settimana consegnino al procurator fiscale la nota dello stato delle cause fiscali, sotto pena a' trasgressori della privazione dell'ufficio.

E 'l detto procuratore avvisi le trasgressioni. *Dispaccio del 2 ottobre 1781.*

Camera di s. chiara. Sia composta da' capi delle quattro ruote del S. C.

Si dia ad ognuno di essi il soldo di annui ducati 1300.

Il presidente ne sia il capo, e si unisca in sua casa il dopo pranzo del lunedì, mercoledì e sabbato.

Tutte le particolari delegazioni di cause si spediscano per essa.

Da essa per via di reclamazione, nullità, appellazione, ricorso largamente inteso, si giudichino le cause spedite in virtù di delegazione da qualunque tribunale e giudice, proponendone i processi quel capo ruota, che tenga l'ultimo luogo.

Faccia la visita de' carcerati.

Spedisca gli assensi per le obbligazioni delle doti, de' feudi, delle università, per l'alienazione de'beni di questa o di simigliante natura.

Conosca le competenze giurisdizionali tra tribunale e tribunale.

Sia di sua ispezione impartire il *recipiatur* o l'*exequatur* alle scritture forestiere.

Tratti e spedisca le sospezioni, come le trattava il Collaterale.

Giudichi de'gravami contro le distribuzioni delle cause, questioni de'commessarî decise dal presidente o altra sua provvidenza, facendone egli relazione *in scriptis* in essa camera, ed allontanandosi.

Spedisca le patenti di qualunque ufficio, quando le sia ordinato, usando la formola, che si trascrive.

In mancanza del presidente supplisca le sue veci il capo ruota più antico, e nel votare le cause si cominci dall'infimo, e si finisca per ordine al più degno.

Ed altri ordini si danno per la destinazione dei subalterni di questo rispettabile magistrato. Prammatica 1 *de off. cam. s. Cl.* dell'8 giugno 1735.

Nel consultare Sua Maestà spieghi le leggi, le prammatiche, gli ordini, i motivi, le ragioni e le circostanze, nelle quali si fonda il parere. *Dispaccio del 31 gennaio 1736.*

Stimando sentire le parti, lo faccia senza real ordine. *Dispaccio del 21 maggio 1736.*

Non ispedisca provvisioni fuori de'casi urgenti, o si tratti de'ricorsi de'carcerati poveri nelle cause di morte.

Nel decidere le competenze di giurisdizione tra tribunale e tribunale osservi l'articolo 2° della legge, in cui furono creati i quattro segretarî di stato, dovendo sentire le parti interessate, ed indi dar corso alla consulta per il canale di quella segreteria, dalla quale dipende il tribunale, che dovrà procedere: ancorchè l'ordine di consultare sia provenuto da altra segreteria, cui solamente si passi notizia della consulta. *Dispaccio del 22 marzo 1738.*

I suoi subalterni osservino la prammatica 2, § 8, 9, 10 *de off. segret.*, pagandosi per il registro delle scritture due tarì per il registro di carta corrente, colle dichiarazioni del detto § 10, abbenchè in esse si contengano diverse persone e diversi generi di negozi. *Dispaccio del 18 aprile 1738.*

Per decidersi le competenze di giurisdizione si stabilisca un giorno per settimana, nel quale solo indispensabilmente si abbiano le medesime a disbrigare.

Sia inteso un presidente della Sommaria, facendo le parti fiscali del suo tribunale, ed occorrendo, sia anco inteso l'avvocato fiscale della prima ruota della Vicaria. *Dispaccio del 25 luglio 1739.*

Nelle cause delegate *a jure* o *ab homine* ammetta le suppliche ne' casi di morte, di forgiudica o di tortura *ex processu informativo.*

In essi spedisca il suo esame in vista della relazione del tribunale delegato, e del solo notamento fiscale.

Quando s' incontri grave e fondata difficoltà sul notamento contra l'integrità di esso, o della sussistenza del fatto e della pruova, si chiamino i processi originali.

E per prevenire ogni scrupolo, almeno rispetto alli notamenti de'processi, che si sian prima pubblicati, i soli notamenti fiscali de' condannati a morte si firmino anche dall' avvocato de' poveri, al quale secondo le leggi solamente essi si comunicano. *Dispaccio del 5 ottobre 1741.*

Indispensabilmente due volte la settimana tratti le cause criminali con preferenza. *Dispaccio del 14 settembre 1742.*

Ne' tre casi spiegati nel dispaccio de'5 ottobre

1741 la Vicaria non ponga mano tanto per la causa principale, quanto per gl'incidenti e dipendenti. Fuori di essi abbia la facoltà di esaminare le condanne delle udienze in revisione, quando si mandano le catene.

Accadendo dubbio, se in alcuna causa entri o no delegazione, essa camera lo esamini, come quella, che rappresenta la persona di S. M., dalla quale la delegazione deriva. Su degl'incidenti delle cause delegate dia essa subito le provvidenze, che convengono. *Dispaccio dell'8 marzo 1760.*

Quando per gravame si ricorre alla real camera, o che si attacchi la competenza de'giudici, o la di loro giurisdizione, o la facoltà delegata, e si ordina riferire, si sospenda di procedere sino alla decisione. *Dispaccio del 27 settembre 1777.*

Camminare in tempo di notte sia vietato senza portare il lume. *Dispaccio del 13 maggio 1758.*

Ne'bandi pretori si determini l'ora, dopo della quale non possa camminarsi di notte senza lume. Vi sia perciò un pubblico segno.

Cessi il bando, se si cammina col lume o col tizzone, o se si vada nel paese con gli animali.

Chi contraviene sia punito con la carcerazione di quella notte solamente, purchè la persona non sia sospetta di delitti. *Dispaccio del 19 agosto 1758.*

In tempo di notte chiunque sia colto in fatto illecito, o in contravvenzione de'bandi della Vicaria, sia carcerato senza distinzione di livrea e di monture, con dovere la Vicaria rimettere li esenti a' di loro giudici. *Dispaccio del 22 settembre 1760.*

Tal ordine contra gli uniformi riguardi i sergenti, caporali e tamburi. *Dispaccio del 23 ottobre 1760.*

Campione, che sia stato vinto in disfida, non sia ammesso a nuovo duello per altri; ma solamento possa combattere per sua difesa.

Ne' duelli si faccia uso di armi uguali, e solite a portarsi.

Prima del combattimento si giuri, che la causa, per la quale s' intervenga, sia riputata giusta, e che siasi per agire con tutto lo zelo.

Sia vietato tra campioni di colludere in ogni maniera.

Se chi presiede al combattimento col parere ancora di altri, che siano stati presenti, stimi, che il campione si sia portato con frode, o con evidente viltà, o che più vigorosamente, o più alla lunga avrebbe potuto combattere, dovendo perciò l'accusato incontrare la morte, in tali casi l' istesso pericolo sovrasti al campione.

Se poi abbia combattuto per l' accusatore, nei casi medesimi il campione incorra nella pena della perdita della mano, pena legittima per ogni spergiuro.

Nel delitto di lesa maestà anche l'accusatore, se soccumba, incorra nella pena di morte.

Nel combattimento l' accusato eligga la maniera di combattere, e se abbia qualche difetto di corpo, l' accusatore, per quanto sia possibile, a lui si uniformi. Per esempio, se l' accusato sia privo di un occhio, l'accusatore per molti giorni prima del combattimento tenga chiuso l' occhio medesimo.

Prima dell' età di 25 anni, e dopo l' età delli 60 non sia alcuno obbligato ad accettar disfida, ma possa farsi uso de' campioni. Costituzioni. *Nullus campio—Praesenti lege—Summario periculo—Consuetudinem pravam.*

Cancellieri delle università. Vedi *Università*.

Cani per le carcerazioni. Vedi *Capienti*.

Capi de'tribunali commettano le cause a'ministri del tribunale stesso, e non alla propria persona. Prammatica 7 *de off. judic.* del 28 marzo 1555.

Il primo giorno di ciascun' anno giurino *de secreto tenendo et silentio servando. Dispaccio del 9 gennaro 1595.*

Capienti, ed ogni altro esecutore niente riceva da chi si carceri, o contro chi sia eseguito sotto pena arbitraria.

Capienti di qualunque magistrato o giudice, avvalendosi o conducendo cani nell'atto dell' arresto de' delinquenti, incorrano irremisibilmente nella pena di anni cinque di galera, ancorchè non siegua offesa reale di chi debbasi carcerare. *Editto del 30 novembre 1750.*

Capitani di campagna delle udienze sian mutati in ogni quinquennio insieme co' soldati, restando però numero competente de'vecchi, e più pratici, e puntuali per regola de'luoghi. § 7 della Prammatica 18 *de ord. judicior.* del 14 marzo 1738.

Non esercitino per sostituti, nè affittino l' ufficio.

Sia eccettuato il caso delle vendite già fatte.

Si conferisca tal' ufficio gratuitamente con terna circostanziata delle udienze.

Il loro soldo sia di ducati 15 al mese.

Simile stabilimento militi per i procuratori fiscali delle udienze, il soldo de' quali sia di annui ducati 36. Prammatica del 9 giugno 1738.

Uscendo in accesso ad istanza di parte, esigano carlini 10 per ogni dieta naturale. *Dispaccio del 22 febbraio 1766.*

Capitolazioni dell'Atripalda. S'imponga perpetuo silenzio a qualunque domanda, che si proponga in virtù di tali capitolazioni; e quest' ordine si registri in tutt'i tribunali del regno acciò vaga per legge e prammatica perpetua. Prammatica 4 *de possessor. non turband.* del 16 dicembre 1519.

Capitolo. Appartenga privatamente al capitolo della dignità, e de' canonici l' aggregazione dei participanti, e de'cantori, non che l'elezione dei deputati delle liti preminenziali, de'puntatori, degli avvocati, e di ogni altro uffiziale necessario per il governo della chiesa, del capitolo, e dei suoi dritti. *Dispaccio al Vescovo di Molfetta del 1 agosto 1762.*

Sia formato da'canonici, ed altre dignità, non già da' preti partecipanti, i quali servano nelle

funzioni alli primi, e non occupino gli stalli dei canonici.

Negli affari del capitolo, che riguardano giurisdizione e preminenza, non intervengano i detti preti.

Trattandosi di economia, che appartiene tanto al capitolo, quanto al clero, intervengano nello risoluzioni tanti de'partecipanti de'più anziani, quante sono le dignità de' canonici: lo stesso si osservi nell'elezione de'procuratori e razionali, e di questi si elegga uno tra canonici e l'altro tra partecipanti. *Dispaccio del 22 novembre 1766.*

Circa l'aggregazione de' partecipanti con *Dispaccio del 18 luglio 1769* al governatore di Rugo si ordinò, che i partecipanti abbian diritto, e debbano intervenirvi.

Tra due mesi tutte le collegiate sprovvedute di ciascuno rimettano gli statuti, e non avendone, dentro lo stesso tempo quelli formino, intese le università. *Dispaccio dell'8 ottobre 1785.*

Capitolo *Odoardus.* Vedi *Ecclesiastici.*

Caporali di campagna non facciano biglietto di salvaguardia ad alcuno sotto pena della privazione dell'impiego immediatamente a disposizione di S. M. *Dispaccio del 13 settembre 1750.*

Capo-ruota onorario di s. chiara non abbia precedenza. *Dispaccio del 26 settembre 1759.*

Andando in Vicaria per la visita de' carcerati, sieda in mezzo alli due capi-ruota di essa in sedia uguale, come *primus inter pares. Dispaccio del 14 settembre 1735.*

Cappellano maggiore non impedisca patente di cappellano regio, nè din altra esenzione agli ecclesiastici senza l'approvazione del re. *Dispaccio del 22 luglio 1739.*

Nel regno autorizzato e decorato di privilegi con bolla di Benedetto XIV de'6 luglio 1741. Prammatica 1 *de jurisd. et facult. reg. cap. maj.*

Conosca le cause de' conti degli economi delle chiese regie. *Dispaccio del 4 febbraio 1758.*

Giudice di seconda istanza della sua corte sia la camera di s. Chiara. *Dispaccio del 3 gennaio 1765.*

Proceda per la reintegrazione de' feudi delle chiese regie, inteso l'avvocato del real patrimonio. *Dispaccio del 20 maggio 1769.*

Da due decreti dalla sua corte uniformi non si ammetta appellazione.

Gli sia dovuto il *jus sententiae*, che si paghi da' frutti, che si reintegrano al regio padronato. *Dispaccio del 19 novembre 1769.*

Sia giudice competente di tutte le cause, che riguardano padronato regio anche mediato. *Dispaccio dell' 11 settembre 1773.*

Cappellani delle regie udienze si eleggono da S. M. a nomina delle udienze. *Dispaccio del 24 agosto 1743.*

Siano soggetti al cappellano maggiore, e per comodo delle parti suole destinarsi un giudice da S. M., dove sia il cappellano litigante. *Dispaccio del 24 agosto 1743.*

Possano far celebrare le messe per mezzo di sostituto, ma nelle pubbliche funzioni assistano al tribunale da maestri di cerimonie. *Dispaccio del 30 gennaio 1762.*

Non esigano più di tre carlini per qualunque fede o di morte o di stato libero, trattandosi di cappellani di piazze, castelli, ospedali o corpi di esercito. *Dispaccio del 2 giugno 1769.*

Cappellania lasciata da'testatori sia come peso annesso all'eredità da eseguirsi *officio judicis* per la celebrazione delle messe, senza potersi per ciò assegnare beni stabili. *Dispaccio degl' 11 giugno 1770.*

Solamente si poss'assegnare partita di arrendamento per facilitar l'esazione: lo stesso, se la cappellania sia stabilita in atti tra vivi. *Dispaccio del 12 agosto 1770.*

Cappellania amovibile *ad nutum* non si reputi mai beneficio ecclesiastico, ed il padrone non sia obbligato presentare il cappellano alla curia, ma lo destini a suo piacere. *Dispaccio del 20 maggio 1773.*

Cappellanie laicali e legati pii di messe siano esenti da pagare il cattedratico al vescovo. *Dispaccio del 25 aprile 1761.*

Siano esenti da pagamento di contribuzione in occasione di s. visita. *Dispaccio del 3 gennaio 1767.*

Non siano dell'ispezione di giudice ecclesiastico. *Dispaccio del 22 agosto 1772.*

Cappelle erette nelle chiese parrocchiali, quando non costi, che l'elezione dell'amministratore o economo spetta a'confratelli, si faccia dal parroco.

Questi eleggendo persona laica, essa sia tenuta dar conto al giudice laico. *Dispaccio del 9 luglio 1746.* Vedi *Chiese* e *Cappelle.*

Cappella palatine possan conferirsi dal re con sua semplice cedola.

Per puro singolarissimo atto di religione, S. M. vuole, che la prepositura della real chiesa di Canosa, non ostante sia cappella palatina, sia la collazione confermata dalla potestà ecclesiastica.

Il vescovo d'Andria più vicino lo istituisca, e confermi principalmente: vi acconsentiscano con particolari Bolle di accessione due altri vescovi della provincia stessa, due delle provincie finitime, ed il cappellan maggiore, come prelato ordinario della principale real cappella.

Si spiega essere questa canonica immissione da sei vescovi uniforme a quella polizia, che, introdotta ne' primi beati secoli, corrisponde allo spirito e all'intenzione della chiesa universale. *Dispaccio degl'11 marzo 1786.*

Carcerato, se si sia difeso, non si abiliti, *nisi facta conclusione in causa.* Rit. *Item quod, si procedatur.*

In Vicaria appensatamente assaltando ed offendendo alcuno, che sia dentro lo stesso carcere, o l'offesa accada con armi o senza, incorra, s'è nobile, nella pena di tre tratti di corda in segreto e di cinque anni di relegazione; s'è ignobile, di quattro tratti di corda in pubblico, di tre anni di galera o di cinque di relegazione ad arbitrio.

Similmente sian puniti i complici, fautori e consultori di tali delitti.

Senza che con ciò s' intenda derogato a pena maggiore, che forse essi per legge meritano. Prammatica 3 *de carcerariis* del 19 dicembre 1570.

Non ardiscan i carcerati crear tra di loro il priore, nè imporre pagamento alcuno di qualunque somma, e con qualunque pretesto, sotto l'irremisibile pena di due tratti di corda. Prammatica 4 *de carcerariis* del 27 settembre 1573.

Se sia povero, abbia dal fisco quotidianamente ognuno due libbre di pane. Prammatica 5 *de carcerariis* del 22 febbraio 1576.

Non tenga qualunque sorta di armi nè sopra la persona, nè dentro la sua cassa, o in altro modo, sotto pena di tre tratti di corda in segreto a'nobili con anni cinque di relegazione; ed agl'ignobili di tre tratti di corda in pubblico, e di anni cinque di galera. Prammatica 14 *de carcerariis* dell'8 novembre 1593.

Carcerato, che dentro la Vicaria faccia risse e questioni, si sottoponga a quattro tratti di corda, senza che perciò si ammetta gravame. *Dispaccio del 18 novembre 1598.*

Non si arrolli per soldato dagli ufficiali, e si minaccia il gastigo non meno a costoro, che a'magistrati, che lo consegnino. *Dispaccio del 9 giugno 1735.*

Non passi per avanti del real palazzo. *Dispaccio del 9 giugno 1737.*

Non passi per avanti la strada di Toledo dopo mezzo giorno, e per quelle strade, ch' è solito fare S. M. per andare a divertirsi in campagna.

Lo stesso ne' giorni di domenica per le strade, per le quali passa S. M. per andare alla divozione del Carmine. *Dispaccio del 18 maggio 1737.*

Il pane, che i congiunti o amici portano a' carcerati, non sia soggetto a gabella.

Il fiscale però invigili, che di tal pane non si faccia negozio, vendendosi ad altri. *Dispaccio del 10 febbrajo 1742.*

Carcerato, che dica esser familiare di militare senza tener uniforme o livrea, subito si avvisi all' udienza generale, e trovandosi il carcerato tale, si trasmetta alla medesima. *Dispaccio del 6 settembre 1746.*

Carcerato liberato in forma con decreto dell'udienza, avverso del quale il fiscale abbia portato il ricorso, o esso ne abbia prodotta l' appellazione, non si mandi in Vicaria, purchè esso non ne faccia le premure e le appellazioni siano formali, e non già fatte dall' avvocato de' poveri in dorso del decreto per futura cautela. *Lettera del fiscale di Vicaria all' assessore di Teramo de' 3 ottobre 1763.* Vedi *Accusatori.*

Carcerato povero abbia il pane anche con denaro della tesoreria, che in mancanza de' proventi fiscali lo somministri con certificatoria del preside e dell' udienza. *Dispaccio del 5 aprile 1747.*

Lo abbia dal fisco anche pendenta l' appellazione da' decreti di condanna. *Dispaccio del 29 luglio 1750.*

Appartenendo le sue inquisizioni alla real sopraintendenza, gli affittatori o amministratori degli arrendamenti rispettivi gli dia gli alimenti, come li somministra la regia corte a' carcerati poveri. *Dispaccio del 7 giugno 1738.*

Pagando il prezzo del pane, gli si tolga il sequestro de' beni, non ostante la cessione fatta a beneficio del fisco. *Dispaccio del 20 giugno 1739.*

Potendo godere l' indulto, presentando fede di povertà, si scarceri senza pagamento di dritto alcuno.

Con chi non è povero si usi tutta la umanità, ed indulgenza nella tassa, ed esazione de' dritti. *Dispaccio del 20 giugno 1745.*

Non paghi dritto di carceri ne' reali castelli. *Dispaccio del 6 settembre 1766.*

Non abbia il *pauper est* dall' avvocato de' poveri, senza che prima questi appuri, se il ricorrente sia povero.

Sopra di questo punto invigilino anche i fiscali.

Mentre il fiscale e l' avvocato de poveri praticano le diligenze per fare la verificazione della povertà, non si lasci di somministrare il pane a quei carcerati, che si vegga non avere assistenza, e che in qualunque maniera si vegga esser poveri. *Dispaccio del 7 luglio 1767.*

Appartenendo tali carcerati a corte baronale, si obblighi il barone alla somministrazione del pane. *Dispaccio del 14 aprile 1767.*

Il pane a carcerato povero si dia nel solito peso, ancorchè sia alterato il prezzo de' grani, e supplisca alla spesa la tesoreria, mancando li proventi fiscali. *Dispaccio del 16 maggio 1767.*

Il dispaccio de' 14 aprile 1767 abbia luogo quando tali carcerati si rimettano all' udienza per motivo de' baroni, non già se siano carcerati di ordine di essa, o siano chiamati in caso di gravame, o di appellazione, mentre in tale caso a nulla sian tenuti. *Dispaccio del 7 luglio 1767.*

Si considera uno de' pesi del principato il mantenimento de' poveri carcerati, sia per vitto, sia per assistenza di corpo o di spirito, sia per difesa, sia per trasporto.

Ogni attrasso per tali spese vada a conto del regio fisco, e si paghino con certificato de' fiscali da' tesorieri.

E si comprendono in tali spese quelle per i medici, chirurgi e procuratori de' poveri. *Dispaccio del 15 luglio 1769 e del 9 giugno 1770.*

Si dà il metodo per la somministrazione degli alimenti a tali carcerati. *Dispaccio del 17 giugno 1776.*

Carcerato per debito, passati i quaranta giorni, abbia dal creditore gli alimenti, quando non voglia concordarsi, senza che in tal caso occorra pruova di povertà.

E volendo il creditore escludere la presunzione di povertà possa farlo, senza che resti impedita la somministrazione degli alimenti.

Prima de' quaranta giorni il debitore per ottenere la somministrazione degli alimenti faccia positiva pruova della sua povertà. *Prammatica del 3 aprile 1748.*

Carcerazione fatta di privata autorità si punisca con pena capitale. Costituzione *Contra effraenatas.*

Sia vietata in caso di pena pecuniaria o contravvenzione di bando penale, quando si dia idonea cauzione: contravvenendosi, si commina pena ad arbitrio del re. Capitolo *Statuimus, ut nullus justitiarius.*

Carcerazione di chi sia pronto dare sicurtà non si ordini da' giustizieri senza voto del giudice, e non sia per comando del re, e ne' casi permessi dalle Costituzioni, sotto pena della perdita della metà de' lucri di un anno, ed altra arbitraria.

Se la carcerazione sia seguita pel mal consiglio del giudice, questi soffra la pena, ed il giustiziere ne sia esente.

Se i giudici *pertinaciter* non resistano in tali casi al giustiziere, sian similmente puniti: come pure lo siano, se non denunciino immediatamente al re l' eccesso dal giustiziere commesso, non ostante la di loro opposizione. Capitolo *Item caveant jus'itiarii.*

Si ordini appena, che costi pienamente del delitto, che meriti pena di morte o naturale, o civile, o taglio di membro, si tratti d' inquisizione o di accusa.

Il carcere sia secondo la qualità della persona, e non si attenda nè la pubblicazione del processo fiscale, nè le pruove della difesa, la quale si dia con far restare il reo in carcere.

Se, *publicatis attestationibus*, costi dell'innocenza del reo, senz' attendere la sentenza si liberi sotto competente sicurtà. Se non possa darla, *etiam ante definitionem testium carceri deputetur.*

Se l' inquisizione proceduta non sia legittimamente, onde si renda nulla, non si faccia con essa la processura. Capitolo *Ab illo inchoandum.*

Dal giustiziere o capitano non si ordini senza il parere del giudice ed assessore a loro assegnato: s' inculca a costoro l' ordine sopra rapportato, e si aggiugne, *ultimatae ad praesentiam dominae reginae personaliter se conferre.* Capitolo *Item quod praedicti justitiarii.*

In qualunque procedimento criminale si ordini appena, che costi del delitto per mezzo di un testimonio *de visu, et persona alias de fama publica* sia sospetta: purchè in tali casi sia solito devenirsi alla tortura. Rit. *Item si accusatur aliquis.*

Per qualunque delitto non si ordini dal luogotenente della gran corte, senza il voto almeno di un giudice.

Seguita che sia tal carcerazione non siagli lecito nè rilasciare, nè ritenere il carcerato, senza il voto di un giudice, purchè non abbia ordine in iscritto della sovrana. Rit. *Item quod locumtenens.*

Si osservino le Costituzioni ed i Capitoli del regno che prescrivono non potersi carcerare alcuno, che voglia dar sicurtà prima che costi del delitto, sotto pena di dieci once, e l'ufficiale nel sindicato sia tenuto *de injuria*. Prammatica 1 *de custodia reorum* dell' anno 1477.

Si possa ordinare da qualunque ministro, e far eseguire nel largo ed a vista del Castello Nuovo per cosa grave e leggiera, che sia. *Dispaccio del 9 giugno 1739.*

Non si faccia senza processo e senza bastante ragione.

Contravvenendosi o da governatori o da caporali di campagna, le udienze obblighino costoro al pagamento delle giornate a favore di tali carcerati. *Dispaccio del 3 gennaio 1739.*

Carcerazione de'rei si faccia liberamente anche fuori di provincie.

Perciò i presidi diano a' caporali una certificatoria di ciò, che van facendo per ordine delle rispettive udienze, elli quali senza manifestarsi il negozio le udienze ed ogni altro giudice diano ajuto.

Però l'esecuzione fatta o da farsi in diversa provincia, si manifesti esplicitamente al preside della medesima dal preside ordinante. *Dispaccio dell'8 settembre 1742.*

Carcere. Il criminale si renda comodo; ove tale non sia, si faccia a spese del barone.

Il civile si accomodi a spese delle università, che in ciò sono obbligate per le leggi del regno.

Per le cause civili non si faccia uso delle carceri criminali. *Dispaccio del 9 novembre 1737.*

Per la visita delle carceri della provincia i ministri dell'udienza si servano dell' opportunità di accesso per altro affare, acciò non si caginni spesa all'università. *Dispaccio del 1 agosto 1738.*

Carceri orribili si vietano, perchè il carcere deve servire di custodia e non di pena. *Dispaccio dell'8 aprile 1739.*

Si facciano ove non sono, e non si faccia uso de'castelli e fortezze reali.

Siano in luogo asciutto: Il civile sia luminoso, ed abbia affacciata alla strada pubblica: Il criminale sia ben cautelato: non abbia comunicazione con altri: vi sia lume ingrediente, vi giuochi l' aria, non sia sotto terra, ma bensì e pian terreno, ed asciutto: ben' inteso, che le carceri non siano nel palazzo baronale.

Più non si affitti il carcere di Chieti, ma per la custodia vi si destinino due soldati vecchi col mezzo soldo, e con tutti i lucri onesti. *Dispaccio del 2 maggio 1750.*

Jus portelli non si esiga senza concessione regia. *Dispaccio del 17 luglio 1751 per Taranto.*

Ordini in dodici capi per la custodia delle carceri di Vicaria. *Dispaccio del 15 marzo 1764.*

Carceri de' nobili non si diano agl'ignobili e viceversa. *Dispaccio del 6 giugno 1761.*

Occorrendo far uso de'reali castelli, si dia parte al commessario di campagna. *Dispaccio del 20 gennaio 1776.*

Carceri e carcerieri in Napoli si soggettano alla cognizione di una giunta composta dal delegato del Monte della Misericordia e da' due capiruota della Vicaria criminale, e si stabiliscono undici capi d'istruzioni diretti a tener a freno l'avidità da'carcerieri medesimi, e per restituire alla convenienta forma le carceri. *Prammatica del 3 aprile 1748.*

Carcerieri non esigano a'cun dritto da coloro,

che nello stesso giorno sono carcerati ed escarcerati. Pernottando, paghino un carlino. Costituzione *Castellani et inservientes ab incarceratis.*

Contravvenendosi, si commina la pene del nonuplo a favore del fisco, e la restituzione del mal'esatto. Costituzione *Quis castellanorum.*

Fuggendo i carcerati per negligenza de'custodi, incorrano nella pena della pubblicazione di tutti i beni ed un mese di carcere.

Se la fuga avvenga mediante la di loro frode, la pena sia capitale *juxta antiqua jura.* Costituzione *Custodes, de quorum custodia.*

Niente esigano da chi non pernotti in carcere; pernottando, esigano grana tredici per tutto il tempo della dimora.

Osservino la Costituzione sotto pene di 25 once.

In simil pena incorra il reggente, se in caso di denuncia non facci giustizia.

Ed egli da' carcerati, che si liberino, faccia con giuramento dichiarare ciò, che abbiano pagato a' carcerieri. Prammatica 1 *de carcerariis.*

Carcere della Vicaria non si affitti. Prammatica 2 *de carcerar.* dell' anno 1540.

Per affitto di letto non esigano per ogni dormiente più di tornesi sei la notte, e non proibiscano a' carcerati servirsi del proprio letto, sotto pena di once 25 di oro, ed altre. Prammatica 16 *de carcerar.* del 17 settembre 1657.

In 23 capi si stabiliscono varî regolamenti per le carceri della Vicaria nella Prammatica 17 *de carcerar.* del 7 novembre 1659.

Altri consimili stabilimenti si fanno in XI capitoli, che specialmente riguardano i carcerati poveri per debito, l'esazioni de'carcerieri, e l'affitto delle carceri di Napoli. Prammatica 22 *de carcerar.* del 19 luglio 1748.

Carrozza e calessi in Napoli. Si danno varî ordini penali, acciò non corrano, ed in talune strade particolarmente: altri stabilimenti si fanno in tal materia per la sicurezza de' cittadini nelle Prammatiche 1 ad 11 *Interd. in aurigas.*

S'inculca l' osservanza della Prammatica medesima con *Dispaccio dei 22 gennaio 1729.*

Un mozzo, che corra con calesse vacuo, si mandi subito in presidio per un anno, senza che il padrone soggiaccia ad alcuna perdita.

Lo stesso per le carrezze. *Dispaccio dell' 11 maggio 1738.*

Chiunque si trevi in contravvenzione, ancorchè sia della case reale o militare, si carceri, beninteso, che il reggente della Vicaria subito faccia relazione a S. M., acciò si diano gli ordini a' di loro rispettivi giudici. *Dispaccio del 5 dicembre 1738.*

In Napoli sia vietato poter girare le carrozze dal giovedì santo a mezzo giorno sino al sabbato alla medesima ora. *Dispaccio dell'8 aprile 1740.*

Carte di Roma, di qualunque natura siano, meritando esecuzione esterna pubblica o privata, anche senza esercizio di giurisdizione, non si ammettano senza regio *exequatur. Dispaccio del 1 novembre 1746.*

Alle carte provenienti da Roma, e dallo stato pontificio non si dia il *recipiatur*, se non siano munite della legalizzazione di que' consoli e viceconsoli. *Dispaccio del 6 settembre 1784.*

Eccettuati i contratti, che i regnicoli tra di loro fanno nella campagna di Roma, dove si portano a faticare, e ne' luoghi non esistono nè consoli, nè viceconsoli. *Dispaccio dell' 11 giugno 1785.* Vedi *Carte ecclesiastiche.*

Castellammare appartenga alle provincie di Chieti, non ostante sia di là dal fiume Pescara. *Dispaccio del 6 novembre 1747.*

Castellani non abbiano giurisdizione fuori dei castelli: non v'introducano concubine o altre donne, eccettuata la moglie: in caso di contravvenzione i giustizieri ne diano parte al re. Capitolo *Castellanos nostrarum arcium.*

Castellano nel castello nuovo tiene spiegata in sette capi la giurisdizione, che gli compete. *Dispaccio del 5 maggio 1748*

Catapania, non venduta al barone, spetti all'università; e tal dritto non si dà senza nozione e forza corrispondente. *Dispaccio del 1 gennaio 1773.*

Catasto. Si prescrive il metodo per fare le imposizioni, e sopra delle robe e sopra delle persone, che oggi si regolano con le istruzioni, che seguono. *Arresto 1° de' 4 gennaio 2° indizione napoletana.*

Si dà la norma per la formazione delle tassa sopra degli animali, che oggi ugualmente dipende dalle istruzioni. Di particolare si ordina, che coloro, i quali tengono bovi *ad menando*, e pagano tanto grano, o altre vettovaglie, o denaro, non contribuiscano; siano bensì tassati i padroni. *Arresto 77 del 29 gennaio 1543.*

Deduzione de la fida degli animali si faccia dove si vive con apprezzo, e non già dove si vive a gabella. *Arresto 318 del 24 febbraio 1568.*

Cittadino ed abitante contribuisca per le funzioni fiscali nella patria per l'industria, che fa sopra del proprio potere situato fuori del territorio. *Arresto 319 del 4 aprile 1571.*

Rimenga estinto il fuoco del padre, quando in sua morte il figlio si trovi altrove numerato, e vi abiti. *Arresto 394 del 16 ottobre 1576.*

Non così, se il figlio si trovi numerato sotto il fuoco del padre, ed abiti altrove, perchè in di lui morte deve pagarne il fuoco. *Arresto 393 dell' 11 ottobre 1576.*

Forestiere, acquistando beni per dote della moglie, la quale sia erede di fuoco numerato, e che non si rappresenti da altri, paghi come cittadino. *Arresto 622 del 17 dicembre 1630.*

In regno si ordina la formazione de'catasti con dispaccio de' 4 ottobre 1740, e la camera della Sommaria ne dà l' istruzioni a' 17 marzo 1741.

Si faccia l' apprezzo di tutti gli stabili in ciascun luogo, con distinguere que' che si posseggono da'cittadini, e que'che si posseggono da'forestieri, con rilevare i pesi, che se ne soffrono, ed accertare anche la rendita de'bestiami, e quella', che si riceva da denaro impiegato in esercizio di arte.

Tutto ciò eseguito colla forma prescritta nelle istruzioni, si rimettano a Napoli gli atti preliminari, i volumi delle rivele, apprezzi, discussioni, per indi darsi gli ordini per la formazione degli oncìarì, e pubblicazione de'catasti.

Continuazione delle istruzioni de' 20 sett. 1742.

PARTE PRIMA.

Delle persone.

I cittadini siano tassati per tutti i pesi delle università, siano o non siano in essa fuochi numerati tanto per i beni, quanto per la testa e per l' industria.

La testa si situi a carlini dieci, quando l'oncia si tassa a grana 4 e mezzo, ed a proporzione si diminuisca sino a detti carlini dieci, e si cresca con questo metodo: avanzandosi l' oncia dalle grana 4 e mezzo sino alle 6 la testa si avanzi sino a carlini 12 e mezzo. Dalle grana 6 sino a 7 per oncia, si avanzi sino a carlini 15. Dalle grana 6 sino alle 8 per oncia, si avanzi sino a carlini 17 e grana uno e mezzo.

Dalla testa sian eccettuati tutti i sessagenarî, e tutti coloro, che vivono co le di loro rendite senza esercitare arte ignobile sino alla somma però di carlini dieci; poichè, occorrendo accrescersi la tassa della testa, i nobili viventi, dottori di legge, medici fisici, notari e giudici a contratti, che non esercitano arti vili, ed i sessagenarî paghino l' imposto dippiù oltre i carlini dieci. Solamente i minori di anni 18 siano sempre esenti dal pagamento della testa.

Si tassi ancora la rendita del denaro impiegato in negozio, e quest' appuramento si faccia prudenzialmente.

Ogni oncia contenga il valore di ducati sei, che alla ragione del 5 per 100 dà di rendita carlini tre. Quest' è la regola per imporre il peso catastale.

Sia tassata la rendita degli animali al 10 per 100, dedotti tutti i pesi, così che a formare un' oncia vi bisogni la rendita di carlini 6.

Siano però esenti gli animali per uso proprio.

I forestieri contribuiscano per i beni, che possedono in alcun luogo, per i soli carlini 42, che le università per ogni fuoco secondo a numerazione del 1637 contribuiscono al regio fisco.

Ed abitando essi nel luogo stesso, paghino carlini 15, che dicesi *jus habitationis*, e la rata delle spese comunitative, delle quali sentono il comodo.

Se l' abitante forestiere sia ecclesiastico, non paghi il *jus habitationis*.

L' industria si tassi nella seguente maniera: Lo Speziale di Medicina e Manuale, e 'l Procuratore, quando non è dottorato, paghi once 16.

Suonatore, Panettiere, Azzimatore, Casitore, Mandese, Carrese, Calzolajo, Massajo, arte di far carta, Ferraro, Barbiere, Fornajo, Bottegajo, Tavernajo, Ortolano, Portatore, Fabbricatore, Armiere, Polliere, Chianchiere, Cernitore, Lavorante, once 12.

La rendita del denaro, che si tiene impiegato in mercanzia o nell' esercizio della propria arte, anche se sottoponga a tassa.

La tassa si paghi da colui, che rappresenta il capo della famiglia. Per l'industria paghi ognuno, quando abbia anni 18. Dagli anni 14 si paghi per metà. Prima degli anni 14, niente. La stessa regola corra per quo' che sono fuochi anche in riguardo alla testa. Le donne non siano mai tassate nè per la testa, nè pel mestiere. Le vergini e le vedove siano tassate per i beni, se abbiano la rendita di ducati sei, dedotti i pesi. Le maritate per i beni estradotali siano tassate esse stesse, per i dotali i loro mariti, durante il matrimonio.

I cittadini assenti, che sono fuochi nella patria, o dipendenti da fuoco, che non si rappresenti da altri, contribuiscano per i beni, per la testa, per l'industria e per la mercatura. Se nella patria vi sia chi rappresenti il fuoco, ed essi sian fuochi acquisiti in altra università, sian trattati come forestieri, pagando solamente per i beni. Se poi non sian fuochi altrove acquisiti, paghino nella patria, come gli altri cittadini.

I chierici *in minoribus* non godano di niuna esenzione circa i beni; solamente non paghino nè per testa, nè per industria, anche se siano chierici beneficiati.

Gli ascesi ad ordini sacri solamente siano esenti per i beni del sacro patrimonio, che costì essere stato loro costituito; sino però alla somma stabilita nella tassa diocesana, che, secondo il Concordato, non può essere meno de' ducati 24 nè eccedere anni ducati 40.

Lo stesso se siano stati ordinati *ad titulum beneficii.*

I beni delle chiese, ed altri corpi ecclesiastici acquistati prima del Concordato, contribuiscano per la metà del peso, che portano i laici. Quelli acquistati dopo, contribuiscano per intero. Se sono del paese, contribuiscano la colletta, se forestieri la bonatenenza.

Siano esenti da ogni peso i seminarj, gl'i ospedali e le parrocchie.

I baroni si reputino cittadini, se si trovano portati per fuoco nella numerazione del 1669. E quindi per i beni burgensatici paghino la colletta, ed abitando in altro luogo, anche sian riputati per fuoco ivi acquisito: se siano forestieri nel feudo, paghino la bonatenenza.

Per gli animali, che servono *ad instructionem feudi*, vale a dire, che a proporzione servano per arare o ingrassare i territori feudali, i baroni sian esenti da peso.

Possedendo beni nelle università, che han territorio promiscuo co' loro feudi, contribuiscano nell'università del feudo la colletta, se siano fuochi numerati, la bonatenenza, se non lo siano.

Se i beni feudali siano dati a perpetua colonia con una certa prestazione, la rendita de' beni si reputi allodiale, e la prestazione si reputi feudale. Quindi si accatastino i fondi per tutta la rendita, e dedotta la prestazione si paghi, o la bonatenenza, o la colletta, secondo la qualità del possessore.

Tale regola si osservi per tutti gli altri beni dati a censo, o a colonia perpetua.

I padri di dodici figli, dopo che avranno ottenuto e presentato il privilegio della regia camera, siano esenti da colletta o bonatenenza.

Contribuiscano però per i debiti contratti dalle università per essere ammesse al demanio, ed a tutte le spese comunitative, delle quali sentono il comodo.

Spedito il privilegio, ancorchè morissero tutt' i figli, l'immunità non si estingua.

Morto il privilegiato, duri l'esenzione, quando i figli abitino unitamente colla madre e colla madrigna guardando il letto vedovile, per tutt' i beni.

Non godano esenzione i beni acquistati dopo del privilegio.

I Napolitani godano alcune esenzioni.

Alcuni sono Napolitani per nascita: altri per origine, cioè figli de' Napolitani natisti: altri acquistano la cittadinanza per abitazione con casa propria e moglie napolitana.

I primi godano i privilegi, e abitino e non abitine in Napoli. Gli ultimi non godano il privilegio, abitando altrove. Perciò chi lo pretende, esibisca il privilegio spedito dalla regia camera, ed i Napolitani della terza specie anch' esibiscano il documento valido per la pruova della di loro abitazione in Napoli.

L'esenzione per essi sia della bonatenenza per le annue rendite, che possedono anche sopra le università.

Non siano immuni dal pagamento della bonatenenza per gli stabili, che possedono altrove.

Abitando in alcuna università, contribuiscano alla rata delle spese, e pesi universali, de' quali sentono il comodo.

Per gli animali sia in di loro elezione pagare o la bonatenenza o la fida per l'erba in quell' università, dove gli animali dimorano.

Simile privilegio si estenda a' cittadini de' casali di Napoli, ed agli capositi dell'Annunciata, i quali o'tenuto, che hanno il privilegio, sian trattati come Napolitani.

I cittadini della Cava godano esenzione anche per la bonatenenza per i beni, che possedono fuori della patria; ma oltre del privilegio della regia camera, han bisogno di valido documento, che giustifichi la loro abitazione nella città e casali della Cava.

Se o alcuna comunità, o cete di persone, e particolare famiglia pretenda alcun privilegio, debba portarne il documento, ed esserne nel possesso.

Se due università contendano per alcun fuoco, l'una e l'altra ne faccia l'apprezzo, discussione e tassa de' beni, e senza procedere all'esazione, diano la notizia al tesoriere della provincia, il quale esiga la tassa maggiore, e ne faccia deposito in pubblico banco di Napoli.

Intanto le due università ricorrano alla regia camera per esperimentare la di loro ragione.

PARTE SECONDA

De' beni.

Nel regno essendovi feudi disabitati, per i beni in essi siti si contribuisca nella università del feudo maggiore, dentro la di cui giurisdizione sian quelli posti.

Se detti feudi non sono posti in altra giurisdizione, i possessori de' beni contribuiscano nella propria patria per l'intiera colletta.

Se tali possessori sian di luogo, dove non sono tassati per i beni, contribuiscan all'università più vicina del feudo disabitato: se molte siane le vicine, a quella, che più confina: se molte confinino ugualmente, si paghi a tutte ugualmente.

Se tali possessori siano baroni, paghino deve sian fuochi numerati, e se ivi non si pagano i pesi fiscali, o pure sono stranieri, si esegua la regola scritta di sopra.

Per i beni posseduti in territorio comune indiviso tra più università, governandosi esse separatamente, si paghi in quella, dove il possessore sia cittadino. Se sia forestiere abitante, o non abitante, l'università principale tassi la bonatenenza, e la ripartisca colle altre a proporzione del numero de' fuochi.

Per i beni siti in territorio, che sebbene diviso da ogni altro territorio, sia promiscuo con altra università, il possessore paghi deve sia fuoco, quando la promiscuità sia certa.

Se sia contradetta, si attenda il possesso sieno che in petitorio la promiscuità sia abolita, e si osservi la regola di sopra cennata.

Non essendo certo il possessorio, per detti beni tassi l'una e l'altra università, una, vale a dire, per la colletta, e l'altra per la bonatenenza: le tasse si trasmettano al tesoriere, ch'esigendo la maggiore, ne trasmetta l'importo in Napoli, per depositarsi in pubblico banco, e liberarsi dalla regia camera *cui de jure*.

Ciò s'intenda quando non vi sia certo solito per tale esazione; essendovi, si osservi inviolabilmente, e si attenda il possesso favorevole ad una delle università.

Per i censi si contribuisca nell'università, deve siano siti i beni sottoposti a censo, e si paghi o la colletta o la bonatenenza, secondo la qualità del possessore.

Per le annue entrate e per l'interesse de' mutui si paghi dove il debitore sia cittadino o la bonatenenza, e la colletta secondo la qualità del creditore.

Per i censi sopra le università la bonatenenza si tassi a carlini 14 e grana 3 e mezzo per ogni ducati 5 di annualità, e questa somma si deduca dal pagamento da farsi al creditore, se sia forestiere. Se sia cittadino contribuisca la colletta.

Se siano chiesa, monastero, beneficio, ed altri luoghi simili, paghino per metà o la colletta, o la bonatenenza colla regola sopra spiegata.

Per l'utile, che si ricava da denaro impiegato a negozio, si contribuisca nell'università, dove il

negoziante sia fuoco, e non già dove il negozio si esercita: l'istesso si osservi per l'industria, che talino faccia in coltura di territorio fuori della propria patria, dovendo per il guadagno, che ne ricava, esser tassato dove sia cittadino.

Si è detto come si tassa il frutto degli animali. Ora si aggiugne, che il frutto s'intenda, dedotte tutte le spese per il mantenimento di essi.

Il possessore però paghi dove sia cittadino, e dove mantiene gli animali paghi l'erba o la fida.

Se gli animali sian dati a società, il padrone anche paghi dove sia cittadino per la rata dell'utile, che gli proviene, ed il socio paghi per la sua rata coll'istessa regola.

Gli animali de' locati anche soggiacciano a tassa, dedotto ciò, che si paga alla regia corte. La rendita degli ufficj, che si possedono colla qualità burgensatica *in perpetuum.* si liquidi dall'università, in cui esistano tali ufficj, deducendosi tutte le spese, e si rimetta la liquidazione alla regia camera.

Per i feudi e per i suffeudi non si contribuisca all'università.

I baroni però per tutti i beni, che si trovano accatastati, e per i quali l'università si trova in possesso di esigere, sian essi tassati.

Per potersi accatastare tali beni basti che i baroni manchino d'esibire la fede de' rilevi, e si reputino beni burgensatici.

Pretendendo essi il contrario, la Sommaria proceda di giustizia, ed intanto si paghi la tassa a favore dell'università.

Se poi questa pretenda, che i beni sian burgensatici, ed il rilevio si sia pagato per defraudarla, anche si ricorra a detto tribunale, ed intanto si esenti il barone dal pagamento della tassa.

Non si tassino le case di propria abitazione coi piccioli giardini di delizie, e non di rendita ad esse attaccati: non così delle case, che dian rendita.

A ben regolar la tassa si deducano i pesi, che sono o naturali o accidentali.

I pesi naturali sono le spese necessarie al mantenimento de' corpi.

Le case han bisogno di rifazione e riparazione, e quindi per tassarne la rendita, se ne deduca il quarto.

I mulini, trappeti, centimoli, valchiere e simili han bisogno di mantenimento; si coacervi perciò la spesa di molti anni, e si fissi quel tanto, che annoalmente si può dedurre.

Pesi accidentali s'intendono quelli, a' quali le robe sono soggette per volontà di coloro, che ne sono, o ne sono stati possessori. Tali sono i censi, le prestazioni, le decime, maritaggi, legati di messe, e tutti questi pesi diminuiscono la rendita de'censi.

Colla distinzione, che per le somme di tali pesi l'università possa tassare colui, a favore del quale siano esse stabilite, se questi sia capace di tassa: perchè se il peso consista in elemosine, maritaggi, messe, non si tassi alcuno. Lo stesso, se sia parrocchia, ospedale o seminario.

Se siano luoghi pii si tassino per metà colla regola sopra spiegata.

Se siano laici si tassino per la bonatenenza o colletta, secondo la di loro qualità.

Ad evitare un giro inutile, per tutte le prestazioni si tassi il debitore, il quale ritenga la somma tassata sopra di quella, che paga al creditore. Se però nel contratto si sia convenuto, che il peso della colletta o della bonatenenza vadi a conto del debitore, il patto si osservi, semprechè l'annualità unita colla somma tassata non ecceda il 10 per 100: eccedendo, il debitore ritenga il dippiù.

PARTE TERZA

Della tassa.

Oltre del catasto, che ogni università deve tenere formato colle regole già spiegate, annualmente ha bisogno di un nuovo oncisrio per formare l'imposizione *inter cives*, perchè come le once de'beni stabili non possono alterarsi, e solamente i beni possono cambiar possessore, per cui nel margine del catasto si notano i passaggi, così annualmente le teste e le once d'industria, di negozio, di mutuo, e degli animali possono crescere e mancare in ogni anno.

Il metodo per formare questa tassa annuale, con tutta distinzione si porta nelle sopracitate istruzioni de' catasti. Prammatica 4 *Forma censual. et capitat.*

Cattedratico morendo prima del maturo della terza del soldo, i di lui eredi l'abbiano per intiera. *Dispaccio del 19 settembre 1737.*

Non prenda possesso della cattedra senza presentare la patente spedita dal re. *Dispaccio del 16 luglio 1739.*

Cattedratico estraordinario non sia assente dalla residenza, possedendo beneficî residenziali. *Dispaccio del 19 maggio 1753.*

Alli sostituti nelle cattedre si paghi il soldo alla ragione di carlini 4 per lezione. *Dispaccio dell'11 agosto 1754.*

Promosso al ministero nelle udienze ritenga la proprietà della cattedra, che gode, col mezzo soldo, e l'altra metà si dia al sostituto da destinarsi da S. M. *Dispaccio del 22 febbraio 1766.*

Catena de' condannati. Si rivoca l'ordine del 1765, col quale si prescrisse la spedizione de'processi originali insieme con le catene, e si ordina mandarsi le copie di essi, riconosciute dall'avvocato del fisco e de' poveri. *Dispaccio dell'8 febbraio 1766.*

Si spedisca dalle udienze ne' mesi di dicembre e di maggio. *Dispaccio del 10 maggio 1766.*

Cause da decidersi si decidano con quest' ordine: quelle della chiesa abbiano il primo luogo: poi quelle del fisco: poi quelle de' pupilli, orfani e vedove. Terminate queste, si trattino le altre. Costituzione *Justi cultores.*

Quelle, che prima siano state cominciate, prima si terminino. Costituzione *Praesenti lege decernimus.*

Si disbrighino subito fatta la petizione, ed avuta la risposta de'principali per *negationem, vel confessionem;* e da'procuratori per *ignorantiae verbum.* Siano eccettuate le cause modiche sotto due augustali, nelle quali si proceda senza libello.

Le cause civili, che si trattano avanti i bajuli, si disbrighino fatta la citazione, colle circostanze dell'affare, e notifice al reo il giorno avanti.

Se il convenuto sia possessore di stabili, non sie obbligato dare la cauzione *judicio sisti.*

Se sia possessore di mobili, e non possa dar fidejussore, si ammetta alla cauzione giuratoria, purchè non sia povero, o vagabondo, o accusato appresso al bajulo di alcun delitto: ne'quali casi in mancanza della fidejussione sia tenuto in carcere sin che la lite finisce. Costituzione *Dilationes in judiciis.*

Si decidano da' giudici colla maggior sollecitudine, risecando tutte le dilazioni degli avvocati, e delle parti, e tra dieci giorni *a die conclusionis* definitivamente si decretino. Costituzione *Universos et singulos.*

Cause da trattarsi ne'tribunali ricevono varî regolamenti e nel modo di attitarsi, ed in quello di decidersi in cinque Prammatiche *de causis decidendis.*

Dopo che una causa siasi cominciata a riferire, non si alzi le mano sino a che non siesi finita.

Allora il commissario dichiarando la causa essere introdotta, e doversi procedere alla spedizione, con decreto si stabilisca il giorno della decisione.

Ed in tal decreto si notino i giudici intervenuti nella lettura.

E se alcuni di essi si trovino passati ad altra ruota, o ad altro tribunale, o essenti, o impediti dentro del regno, mandino in iscritto il di loro voto.

Se dopo finita la lettura sopravvienе nuovo giudice, non voti nella causa, purchè non accada mancanza de' ministri. Prammatica 4 *de dilation.* dell'11 maggio 1612.

Cause appuntate coll'intervento del capo-ruota non possano votarsi senza il di lui intervento, se non elassi otto giorni, ne' quali sinai atteso dopo l' appuntamento. *Dispaccio del 28 aprile 1768.*

Causa di appaltatori e soci, che riguardano interesse dell' appalto, anche questo finito, si continuino nella giunta di esso: quelle de'patentati, ed altri passino al foro ordinario, perchè col finire dell' appalto il privilegio del foro è spirato. *Dispaccio del 21 luglio 1768.*

Cause criminali de'carcerati presi dalle carceri della Vicaria, che si rimettono alle corti de'baroni, acciò procedano in Napoli, si attitino da quei scrivani, che pria le attitavano. E tali cause si pongano nelle visite. Prammatica 10 *de actuariis* del 29 novembre 1581.

Cause criminali, che pendono in grado di reclamazione nel S. R. C., si attitino da'mastrodatti e scrivani della Vicaria, contribuendo per li atti ordinatori a'mastrodatti del S. C. i debiti emolumenti. Prammatice 14 *de actuar.* del 1599.

Cause criminali, che pendono nel S. C., si disbrighino prima delle altre. *Dispaccio del 7 ottobre 1621.*

Cause di fede sieno d'ispezione delle corti ecclesiastiche, le quali non procedano nè a citazione, nè a carcerazione dell'inquisito, sia ecclesiastico, sia laico, senza prima rassegnare a S. M. il processo informativo, ed attenderne il permesso. Lo stesso per l' esecuzione della sentenza.

Nel difensivo il reo abbia la libertà di parlare, trattare, e scrivere.

Esse corti in tutte le cause nelle citazioni tanto de' rei ecclesiastici o laici, quanto de' testimoni debbano esprimere la causa specifica del delitto. *Dispaccio del 9 dicembre 1746.*

Cause de' gravami tra barone e vassallo si conoscano dal S. C. Se occorre controversia sopra cosa feudale, proceda la Sommaria. *Dispaccio del 15 giugno 1756.*

Causa de' ministri non si commettano nella ruota, dov' essi siedono. *Dispaccio del 24 aprile 1778.*

Cause modiche sotto ducati dodici non ammettano l' appellazione in quanto all' etto sospensivo per la sorte principale. La stessa regola militi per le spese ed interesse della lite. *Dispaccio al luogotenente della dogana di Foggia nell' Aquila per lo canale della segreteria dell'azienda del primo luglio 1761.*

Cause rimesse dall' udienze alle corti baronali colla clausola *electo judice in civitate*, si attitino da chi le attitava in udienza. *Dispaccio del 1 maggio 1756.*

Cause di servitù. Vedi *Servitù.*

Cause tra le università confinanti. Vedi *Criminalità.*

Cava. Sia necessario avervi origine ed abitazione per godere dell'esenzione della bonatenenza in altri luoghi. *Arresto 689 del 7 giugno 1655.*

Cavalieri di s. carlo. Riconosce quest'ordine per fondatore S. M. cattolica augusto padre del re N. S. che lo istitui nel 1738, e gli diede le regole.

Cavalieri di s. gennaro. Riconosce quest' ordine per fondatore S. M. cattolica augusto padre del re N. S. che lo istituì nel 1738, e ne stabilì le regole.

Benedetto XIV lo approvò, e decorò di varî privilegi con *Bolla dell' ultimo giugno 1741.*

Cavalieri di malta nelle loro cause passive abbiano un giudice in Napoli destinato dalla religione. In grado di appello. si ricorra all' assemblea della religione. *Dispaccio del 4 maggio 1739.*

Sian considerati come ecclesiastici.

Ordinati *in sacris* per godere il privilegio del foro, esibiscano nelle dovute forme la Bolla dell' ordinazione. *Dispaccio del 29 ottobre 1743.*

Ne' casi di risse le regie udienze possano loro imporre il mandato. *Dispaccio del 3 agosto 1748.*

I di loro creditori per causa d'infermità, funerali, e per ogni altro credito, che si dice di piazza, siano a tutti preferiti sopra lo spoglio. *Dispaccio dell'8 ottobre 1757.*

Non abbiano giurisdizione sopra i sudditi di S. M. *Dispaccio del 26 agosto 1760.*

Avendo lite con alcuna università, proceda la Sommaria. *Dispaccio del 4 aprile 1767.*

Cavalieri d'ordine straniero non abbiano in regno esenzione o prerogativo alcuna. *Dispaccio del 30 novembre 1758.*

Censi bollari siano leciti, non eccedendo il 10 per 100, non riducendosi a capitale le terze, e vi sia la facoltà di ricomprarli per lo stesso prezzo.

Gl'istromenti di tali contratti abbiano la pronta e parata esecuzione, come di cosa giudicata non solamente contro le persone ed i beni de' principali obbligati, e de' di loro fidejussori ed eredi, ma ancora contro le persone ed i beni de' singolari possessori delle robe sottoposte al censo, sino a che da essi si detengano, senz' alcuna discussione del principal debitore.

E tal via esecutiva non resti impedita da qualsisia eccezione, fuorchè da quella del pagamento provata con autentici documenti, o con altre scritture, che meritano fede.

Le robe, i beni, i dritti obbligati a'censi, non pagandosi le terze ne'tempi stabiliti, o deteriorandosi, o vendendosi i beni stessi, *vel alias minime incidere in commissum*, senza che osti qualunque patto in contrario vallato di pene e di giuramento. Prammatica 1 *de censibus* del 20 ottobre 1451.

A' monasteri, ed a'tri luoghi pii le terze dei censi si paghino al primo di maggio sotto pena. Prammatica 4 *de censibus* del 31 settembre 1604.

In regno si formino a tenore della Bolla di Niccolò V inserita nella Prammatica 1 *de censibus*, non essendo stata ricevuta in regno quella di Pio V. *Dispaccio del 28 marzo 1753.*

In causa particolare di un censo del capitale di ducati 2000 coll'interesse del 10 per 100, S. M. spiega essere secondo lo stato presente troppo vantaggioso simile interesse, e per effetto di sovrana clemenza ordina, che s' intenda ridotto al 5 per 100 sin dal principio del contratto, dovendo il dippiù pagato calcolarsi in conto del capitale. *Dispaccio alla Vicaria del 24 novembre 1753.*

Anche tra laici si riducano al 5 per 100, restando per il debitore il peso del catasto: tal riduzione s' intenda per i capitali sopra i 100 ducati: potendosi per i capitali sotto di tal somma esigere il 6 per 100. *Dispaccio del 19 settembre 1771.*

Censi de'luoghi pii addetti a peso di messe si riducano al 5 per 100, o paghino la tassa catastale.

Non addetti a tal peso si riducono al 4 per 100. *Dispaccio del 3 gennaio 1778.*

Riducendosi al 4 per 100, il catastal peso vada a carico del debitore. *Dispaccio del 3 agosto 1782.*

Censo vitalizio. Sia vietato dare o ricevere denari a vita con prestazione, che passi il 14 per 100 in ogni anno, sotto pena. Prammatica 2 *de censibus* del 31 ottobre 1600.

Vendite di entrate in qualsivoglia modo fatte tanto dalle università del regno, quanto dal regio fisco sopra il reol patrimonio a vita, o ad estinguersi tra certo tempo, si riducano al 10 per 100 sotto pena. Prammatica 5 *de censibus* del 20 aprile 1611.

Sroz'attendersi lo Prammatica 2 *de censibus*, si rimetta il determinarne la giustizia all' orbitrio del giudice, il quale ponga mente alla qualità della cosa venduta, al pericolo, alla tardanza o sollecitudine dell' esazione, alla complessione, età e salute del venditore, alla consuetudine presente del luogo, alla condizione de'contratti, al vero motivo, o necessità, che li abbia mossi a contrarre, ed alla qualità de'corpi obbligati. Con che in tali cause prima di farsi il decreto, si riferisca a S. M. *Dispaccio al S. Cons. del 10 novembre 1744.*

Censura pubblicata contro de'laici senza fondamento di giustizia, senza delitto, senza contumacia, senza l'essenziale ordine giudiziario, sia notoriamente nulla ed invalida. *Dispaccio del 30 settembre 1744.*

Certose. Si dichiarano di regio padronato le certose di s. Stefano al Bosco, s. Martino, s. Lorenzo alla Padula, s. Gio: di Capri, e di s. Nicola di Chiaromonte. *Dispaccio del 15 aprile 1780.*

Cesaproaaa. Non si dia a'suoi naturali patente, o altra qualunque commessa di arrendamento. *Dispaccio del 4 giugno 1768.*

Cessione di azione. Non dia dritto di agire, se non sia stata fatta per causa necessaria, e non lucrativa. Rit. *Item quod nullus admittatur ad agendum*. Vedi *Persone privilegiate.*

Cessione de'beni non abbia luogo contro de'Napolitani, che tengan robe locate, o censuate fuori, o dentro della città.

Lo stesso per le moratorie. Prammatica 1 *de cessione bonor.* del 9 luglio 1499.

Non abbia luogo per i debiti contratti dentro l'anno dal dì, che si ottiene la decretazione. Prammatica 2 *de cessione bonor.* del 17 aprile 1508.

Si dà la norma per eseguire l'atto della cessione nella Prammatica 3 *de cessione bonor.* del 17 aprile 1546.

Chi abbia fatta la cessione porti sua vita durante segno verde al cappello, sotto pena la prima volta di cinque anni di galera, o la seconda di galera a vita. Prammatica 4 *de cessione bonor.* del 23 marzo 1585.

Dopo la cessione, non si ritengano carcerati per debito forse contratto colla corte per il pane avuto, o per le spese dell' infermerie, stante la loro notoria povertà. Prammatica 5 *de cessione bonor.* del 31 maggio 1585.

Si faccia in quel tribunale dove stia carcerato il debitore, o dove si trovi dedotto il suo patrimonio. *Dispaccio del 6 novembre 1740.*

Libera dall'azione reale e personale. *Dispaccio del 16 marzo 1754.*

Non si ammetta in tal giudizio eccezione di foro, come quella de' locati di Foggia, essendo secondo le leggi giudizio universale. *Dispaccio del 17 giugno 1768.*

Dimandandosi prima dell'anno dopo contratto il

debito, non abbia luogo, ancorchè il debitore dopo la dimanda sia stato in carcere oltro dell'anno. *Dispaccio all'Aquila del 30 dicembre 1780.*

Chiavi false. Chi sia trovato con chiavi false, ancorchè il furto non si provi, si punisca con cinque anni di galera, sol che altra volta sia stato inquisito di furto.

Chi lavori chiavi false sopra stampa di cera, creta, o altra mistura sia punito con dieci anni di galera, e di cinque chi le lavori sopra mostra di altra chiave. Prammatica 5 *de furtis* del 14 ottobre 1605.

Chierici. Vedi *Ecclesiastici*.

Chierici conjugati non abbiano altra esenzione, fuorchè ne' di loro delitti non siano convenuti nè civilmente, nè criminalmente avanti a'giudici secolari. Capitolo *Robertus non exigit agendo.*

Non abbiano esenzione alcuna per i di loro beni.

Per i delitti nè criminalmente, nè civilmente sian convenuti avanti giudice laico.

Chi li offenda incorra nella scomunica.

E non godano i privilegi, se non vanno con abito. Prammatica 1 *de clericis* del 14 maggio 1469.

Per godere il privilegio del foro, ancorchè beneficiati faccian la prova tanto del rito, quanto del capo IV del Concordato. *Dispaccio del 22 settembre 1742.*

Chiesa. Vedi *Persone privilegiate.*

Chiesa e luoghi pii non facciano acquisto per contratto tra vivi, purchè non sia per titolo di permuta.

Acquistando per ultima volontà roba stabile, debbano dentro d'un anno o venderla, o affittarla a'congiunti del defunto, o ad altra persona borgense. In caso di contravvenzione la roba stessa si confischi.

Per le cose mobili di qualunque specie non abbia luogo il divieto. Costituzione *Praedecessor. nostror. veter.*

Testamenti dell'anima *ad pias causas* s'intendan, quando taluno muoia senza testamento, ed il superiore ecclesiastico faccia per lui testamento. Furono proibiti in regno sin dalla loro origine. *Lettera del deleg. della R. G. de' 17 settembre 1738.*

Nella vendita de' di loro beni non occorre assenso pontificio, ma solamente *l'expedit* del giudice laico, e le altre solennità, che si richiedono per le alienazioni de' beni delle università, e dei minori a tenore delle leggi comuni e municipali.

Se la vendita non oltrepassa i ducati cento, basti *l'expedit* del magistrato secolare: oltrepassando, sia necessario ricorrere a S. M.

Negli affitti de' di loro beni preceda la subasta a tenore delle leggi municipali, e comuni per quelli delle università, chiese o minori. *Dispaccio del 13 febbraio 1745.*

Sotto pena di nullità di contratto in ogni locazione, e nello vendite de'frutti de'terreni di tutt'i luoghi pii diasi luogo all'accensione della candela, e quindi alla decima e sesta. *Dispaccio del 20 gennaio 1759.*

Assegnandosi i beni di luogo pio laicale per il mantenimento di chiesa ricettizia, rimangano della medesima antica qualità laicale, senza che gli ecclesiastici abbiano la menoma ingerenza in quello, che riguarda la temporalità; solamente l' ordinario possa destinare un ecclesiastico, acciò intervenga nella visione de'conti a forma del Concordato. *Dispaccio del 25 maggio 1759.*

Per poter acquistare, sia necessaria l'approvazione della fondazione colla deroga alle leggi proibitive, o con l'espresso permesso di acquistare. *Dispaccio del 1 gennaio 1768.*

Non facciano nuovo acquisto, o tutte le donazioni, istituzioni, contratti di vendita ed altri atti tra vivi o di ultima volontà, di cui non siano verificate le condizioni, nè siano i luoghi pii entrati in possesso non contradetto, restino a disposizione dell erede *ab intestato*. *Dispaccio del 12 luglio 1769.*

I beni lasciati a' luoghi pii in ultima volontà o per contratto tra vivi acquistati, de'quali non siano verificate le condizioni, e non ne siano i luoghi pii in possesso non contradetto, restino a disposizione dell' ultimo possessore secolare gravato di restituire a'detti luoghi.

I capitali restituiti a'detti luoghi possano impiegarsi allo stesso genere d'impiego, purchè non sia sopra beni stabili

Per luoghi pii non s' intendano quelli di opere pubbliche o di pietà amministrati da' laici, a riserva delle congregazioni.

I notari notino questa legge nel margine di qualunque pubblica scrittura, d' onde possa nascere ragione a' luoghi pii. *Dispaccio del 9 settembre 1769.*

Possano ricevere in aggiudicazione il proprio fondo censuato al laico, il quale abbia dedotto il suo patrimonio: bensì siano obbligati nuovamente censuarlo a persona laica. *Dispaccio dell'8 febbraio 1770.*

Possesso non contradetto circa la legge dell'ammortizzazione s' intenda così: Se la contradizione è anteriore o contemporanea al possesso, basti qualunque contraddizione. S'è posteriore, debba esser tale, che renda il possesso dubbio o vizioso ne'termini dell' interdetto possessorio. *Dispaccio del 23 giugno 1770.*

Eredità tutta soggetta a peso di messe appartenga all'erede *ab intestato* del gravante, il quale sia tenuto far celebrare una messa almeno in ogni anno in perpetuo: se più sono gli eredi, più messe. *Dispaccio del 12 agosto 1770.*

Possesso de' beni preso da luogo pio di privata autorità sia nullo. *Dispaccio dell'11 maggio 1771.*

Non s' intenda nuovo acquisto l'innalzare i propri edificj. *Dispaccio del 25 maggio 1771.*

Eredità lasciata in usufrutto al laico, ed in proprietà al luogo pio, appartenga intieramente all' usufruttuario. *Dispaccio del 1 giugno 1771.*

Enfiteusi de'beni ecclesiastici si considerino come allodiali del concessionario in ogni genere di commercio sotto il peso dell'antico canone, il quale non si possa aumentare.

Finite o non finite le linee, l'enfiteuta possa alienare i detti beni.

Finite le linee, i beni passino ai di lui eredi

anch'estranei, ed agli eredi anch'estranei di questi.

In caso di caducazione o per canone non pagato per tre anni, o per deteriorazione, che notabilmente alteri la natura del fondo, questo si conceda ad altro laico, il quale paghi al primo enfiteuta i miglioramenti.

Affitto *ad longum tempus* si consideri come enfiteusi. *Dispaccio del 17 agosto 1771.*

A luoghi pii non possa lasciarsi danaro contante.

Avanzi de' medesimi distribuiscansi a' poveri.

Possano permutare i beni co' laici, precedente real permesso.

Rimpiego de' capitali restituiti a' luoghi pii sia permesso anche coll' ipoteca sopra de'beni stabili. Debba però seguire coll' intervento e cognizione di un ministro del re. *Dispaccio del 22 febbraio 1772.*

Il laudemio si debba, quando vi sia patto convenuto, o sia solito pagarsi, ma non si alteri l'antico laudemio, o entrata per qualunque aumento del territorio o intrinseco o estrinseco.

Le quistioni circa gli affitti continuati per lunghissimo tempo, quantunque rinnovati per ogni tre anni, si lascino all'equità del giudice, il quale debba collo spirito delle nuove leggi regolare la sua sentenza secondo le circostanze de'fatti per la prelazione. *Dispaccio del 29 febbraio 1772.*

Legato perpetuo per uso di argenti e abusivo, contrario allo spirito della chiesa, ed all'espressa dichiarazione fatta a Mosè nell'*Esodo* 36, vers. 6. Si spiega però, che quelli fatti prima del divieto, possono essere commutati. *Dispaccio del 9 luglio 1772.*

Testamenti, ne' quali s' istituisce erede l'anima del testatore, siano vietati. *Dispaccio del 22 agosto 1772.*

Il re riserva a sè risolvere, se sia pacifico o contradetto il possesso de' luoghi pii, quando sia stato ad essi dato con sentenza di giudice, non ostante la contraddizione sia stata o anteriore o contemporanea al possesso.

I tribunali nelle controversie di possesso contradetto a' luoghi pii riferiscano a S. M., per risolversi secondo le circostanze de'fatti. *Dispaccio del 22 agosto 1772.*

Se il luogo pio con decreto del giudice abbia ricevuto il possesso, sia legittimo. *Dispaccio del 23 giugno 1770* e *4 novembre 1775.*

Eredità in usufrutto lasciata al laico, nella proprietà al luogo pio, spetti intieramente all'usufruttuario, esclusi gli eredi *ab intestato* anche laici. *Dispaccio del 27 agosto 1772.*

A' coloni de' beni ecclesiastici competa la prelazione, quando abbiano fatte migliorazioni nel fondo, le quali abbiano mutata la natura di esso in meglio. *Dispaccio del 19 settembre 1772.*

Legato lasciato in proprietà al luogo pio, ed in usufrutto al laico, escluso il detto luogo pio, non appartenga all' usufruttuario, ma restando nella eredità, spetti in proprietà agli eredi testamentari, ed in mancanza, ai legittimi. *Dispaccio del 26 settembre 1772.*

Eredità, che non può acquistarsi dalle mani morte, spetti all'erede del gravato e non del gravante. *Dispaccio del 12 ottobre 1772.*

Possano costruire trappeti per uso proprio, non per mercimonio. Possano colle di loro rendite dismettere i debiti contratti prima della legge dell' ammortizzazione, purchè siano stati fatti colle debite licenze, e queste autorizzate dall'*exequatur. Dispaccio dell'8 gennaio 1774.*

Mani morte s'intendano i conservatorj per donne fondate dagli ecclesiastici, e da essi amministrati prima della legge dell' ammortizzazione. *Dispaccio del 29 marzo 1774.*

Sotto tal nome non siano compresi gli ospedali.

Livello riservato *post mortem* delle religiose non entri nella legge dell'ammortizzazione. *Dispaccio del 23 luglio 1774.*

Luoghi pii di pubblica pietà possano impiegare l' avanzo delle rendite.

In tale impiego, e nella distribuzione, se si tratta di maritaggi, sia inteso il fiscale. *Dispaccio del 21 gennaio 1775.*

Prelazione non competa a' coloni de'luoghi pii, quando i fondi si vogliano coltivare dal padrone. *Dispaccio del 4 novembre 1775.*

De' contratti di vendita, enfiteusi o altro qualunque de' beni di chiesa è della somma autorità del re conoscere la legittimità, giustizia e ragionevolezza. *Dispaccio del 20 gennaio 1776.*

Vitalizio, che si accresca a monache, non ripugna alla legge dell'ammortizzazione. *Dispaccio del 17 agosto 1776.*

Affitto a lungo tempo de' luoghi pii s' intenda quello, che sia cominciato e convenuto da principio per un intiero decennio o per altro maggior tempo. Cominciato e non finito, e tuttavia il conduttore stia proseguendo il compimento, sia tale affitto valevole a far considerare in sua persona come enfiteusi il fondo locato.

Il conoscere dell' utilità e della necessità delle alienazioni de' fondi della chiesa, tra le quali tale affitto si annovera, appartiene unicamente alla sovrana potestà secolare, perchè tal disamina nulla di spirituale in se contiene. Il divieto di tali alienazioni deriva solamente dalle leggi civili, e per mero abuso si trovano in questa materia pontificie decretali, non per ogni parte per altro osservate. Le leggi comuni, e quelle del regno non hanno mai richiesto assenso alcuno alle locazioni dei fondi delle chiese o di altri luoghi pii.

Quindi tali affitti, ancorchè senz'alcuno assenso della corte di Roma, sian efficaci per la esecuzione della legge de' 19 agosto 1771.

Si spiega essere anche per le leggi civili vietati gli affitti a lungo tempo de' beni ecclesiastici. *Dispaccio del 24 aprile 1777.*

Affitto a lungo tempo de' beni ecclesiastici sia vietato senza l'assenso del padrone. *Dispaccio del 22 aprile 1777.*

Gli affitti per dieci o più anni de beni di chiesa di regia fondazione o di altri luoghi pii di padronato o regio o feudale, o di qualunque privato, non sian valevoli, se non se coll' espresso real

consenso, o del padrone. *Dispaccio del 25 ottobre 1771.*

Rimpiegando denaro senz' assenso, non abbiano azione di esigere le terze.

Per il rimpiego de' capitali, non eccedendo i ducati 100, sian delegati i governatori locali, che dian conto de'contratti fatti a'suddelegati, e questi al delegato in Napoli. Per tale suddelegazione non si esiga dritto alcuno sotto qualunque pretesto. *Dispaccio del 10 settembre 1778.*

Per antico canone s' intenda quello, che immediatamente prima della legge de'17 agosto 1771 fu dalle parti legittimamente rinnovato e convenuto. *Dato all' Aquila il 26 settembre 1778.*

La subasta negli affitti, come privilegio del fisco, non appartenga a'luoghi pii ecclesiastici. *Dispaccio del 4 marzo 1780.*

In seguela di consulta della real camera, che fa distinzione tra i beni ecclesiastici e quelli dei luoghi pii laicali, negli affitti de' beni ecclesiastici non si richieda la subasta. *Dispaccio del 15 aprile 1780.*

Supplicato il re per la prelazione in affitto dei beni di una mensa vescovile, ordina all' università dell' Aquila:

Disponga il conveniente a tenore degli ordini generali sopra di tal materia, senza permettere subasta ne' semplici affitti. *Dispaccio del 5 agosto 1780.*

Eredità lasciata al luogo pio in proprietà, ed in usufrutto a laico estraneo, sua vita durante, spetti dopo la di lui morte agli eredi legittimi del gravante, escluso il luogo piu, e gli eredi del gravato. E nel caso, il luogo pio, ancorchè ottenuto abbia il preambolo sopra della speranza della proprietà, prima della legge proibitiva, non si reputi possessore, e militi la caducazione. *Dispaccio del 18 agosto 1781.*

I beni delle cappellanie sian soggetti all'allodialità a favore degli enfiteuti o affittatori a lungo tempo, quando le medesime han pienamente i fondi in frutto, ed in proprietà, e fruttificano per le mani morte.

Non così quando esse non han fondi lasciati in proprietà, ma solamente un certo frutto per l'adempimento dell' opera, come un peso all'erede, o ad altra persona laica, a beneficio di cui fruttifica, o può fruttificare la proprietà, ed il dominio essendo in commercio, quantunque col peso ingiunto. *Dispaccio del 6 novembre 1784.*

Chiese e luoghi pii laicali siano soggetti al magistrato secolare. Gli ordinarj possano solamente visitarle in quanto allo spirituale, e destinare un ecclesiastico, che intervenga alla visione dei conti. *Dispaccio dell'8 maggio 1745.*

Siano esenti da ogni pagamento in occasione di sacra visita. *Dispaccio del 3 maggio 1760.*

Siano d'immediata regia fondazione, sian di fondazione e amministrazione de' laici, siano d' amministrazione di persone ecclesiastiche; si spieghino le regole tanto per la reddizione de'conti, quanto per la visita degli ordinarj e della giurisdizione sopra di essi del tribunale misto. *Concordato del 1741, capitolo 5.*

Luoghi pii misti sian soggetti alla legge del Concordato. Si esentino i luoghi pii amministrati dagli ecclesiastici. *Dispaccio del 22 dicembre 1742.*

Senza potersi assegnare onorario a curatori dei luoghi pii laicali, esibendo esso in ogni semestre la nota delle funzioni prestate, il tribunale misto l' esamini, e determini la corrispondente ricognizione. E siccome i luoghi pii devono esser sempre indennizzati, così i debitori, specialmente di significatorie, sian tenuti a tale indennizzazione. *Dispaccio del 10 agosto 1782.*

Gli avanzi delle rendite de' luoghi pii laicali si pongano in una cassa a tre chiavi: una se ne conservi dall'amministratore del luogo pio, l'altra dal sindaco e la terza dall'ecclesiastico più degno. *Dispaccio del 2 agosto 1783.*

Chiesa o cappella non abbia segreto passaggio alle case de'privati. *Dispaccio del 10 luglio 1752.*

Chiesa regia. Nelle cause nascenti da affitto a breve tempo de' corpi di essa proceda il giudice ordinario, non già la curia del cappellan maggiore. *Dispaccio del 23 giugno 1781.*

Chiesa, che vaca per morte del prelato, si dia in amministrazione, e custodia a tre *de melioribus, et fidelioribus, nec non et sapientioribus personis ipsius Ecclesiae.*

Essi, fatti gl' introiti, e gli esiti soliti, riserbino l'avanzo al successore, al quale dian conto. Costituzione *Pervenit ad audientiam nostram.*

Le rendite delle chiese vacanti si amministrino da regi economi, aboliti i collettori e succollettori di Roma. *Dispaccio del 17 luglio 1779.*

I fiscali abbiano l'ispezione su della di loro condotta, e ne esigano la corrispondente sicurtà.

Possano ne' luoghi della diocesi destinare i sott' economi, della condotta de' quali sian essi in tutto responsabili.

Insieme col conto dell'amministrazione esibiscano al fiscale lo stato delle rendite, e de'pesi delle chiese, badie e beneficj vacanti per rimettersi alla camera reale.

Il conto contenga con distinzione i frutti maturati, e non esatti, i pendenti in tempo della vacanza, e quelli, che matureranno sin al dì del possesso del nuovo provvisto, al quale si passi un consimile conto.

Riferiscano a' fiscali le vacanze in diocesi, per passarsene l'avviso alla real camera. Restando anche a carico de'governatori il dare a S. M. la notizia medesima.

Diano a' fiscali avviso delle vacanze delle chiese cattedrali, acciò si passi all' intelligenza sovrana la nota de'migliori, più fedeli, e savj soggetti della cattedrale vacata; onde S. M. possa destinare i tre regi economi a tenore della legge.

In considerazione della sicurtà, che gli economi dar debbono anche per i sott'economi, dell'incomodo per la cura de' beni, ed esazione delle rendite, per i conti da darsi, a d'ogni altra fatica, che porta seco l' incumbenza, si dia a loro il 10 per 100 dell'esazione, che fanno, restando a di loro carico di pagare i sott'economi. *Dispaccio del 2 ottobre 1779.*

Abbian essi la custodia de' beni, e l' esazione delle rendite delle chiese inferiori alle cattedrali, delle badie, e d' altri beneficj, che diconsi di libera collazione.

Vacando ogni altro beneficio, eccettuati i residenziali, le parrocchie, e le badie, gli ordinarj rimettano a' fiscali la fondazione, e l'erezione in titolo per passarle alla camera di s. Chiara.

Intanto si sospenda la provvista sino a nuov'ordine.

Lo stesso si osservi per i beneficj di padronato laicale, eccettuati sempre i residenziali, le parrocchie e le badie. *Dispaccio del 17 giugno 1780.*

I fiscali delle udienze per gli affari del monte frumentario si servano di que' subalterni, che stimano onesti, senza dipendere dalli stabilimenti fatti per la ripartizione degli affari tra le segreterie e mastrodattie, dovendo quelli del detto monte spedirsi *gratis. Dispaccio del 17 agosto 1782.*

I regî economi non molestino il conduttore, durante il tempo della locazione fatta dal defunto beneficiato legittimamente, e senza frode. Finito tale affitto, procedano colle debite solennità al nuovo, che sia di tempo discreto, e non lungo, per non pregiudicare la libertà de' futuri beneficiati.

Agli antichi conduttori di tempo lungo dian la prelazione per l' istesso, o estaglio maggiore, che da altri si offerisce. *Lettera della camera di s. Chiara de' 16 agosto 1783.*

Chiesa ricettizia non si consideri di qualità ecclesiastica, e le porzioni de'partecipanti siano meramente temporali. *Dispaccio del 27 aprile 1756.*

Non cambii natura, ancorchè i preti partecipanti ricevano insegne o titolo di canonici. *Dispaccio del 24 luglio 1756.*

Chiese e monasteri sia vietato edificarsi di nuovo senza licenza sovrana: altrimenti attentandosi, gli ufficiali de'luoghi l' impediscano anche per via di fatto, e riferiscano all'udienza. *Dispaccio del 9 aprile 1740.*

Senza regal licenza sia vietato fondar ufficî delle comunità religiose. *Dispaccio del 3 marzo 1757.*

E le chiese antiche non si dilatino senza real permesso. *Dispaccio del 3 ottobre 1767.*

Chirurgi e levatrici non abbiano il privilegio senza il certificato de' pubblici professori degl'Incurabili di Napoli dell' una e l' altra facoltà, che provi l'abilità necessaria per i primi: e per le seconde simile certificato del professore dell'ostetricia: e tali certificati abbiano il *Visto buono* dal direttore di dette cattedre. *Dispaccio del 15 novembre 1717.*

Chirurgi. Vedi *Speziali.*

Ciarlatani si astengano dal dì loro mestiere ne'giorni della quaresima, delle domeniche e di altre feste prima delle ore 19 sotto pena di quattro tratti di corda. Prammatica *Interdictum in circulat.* del 20 marzo 1571.

Siano uomini, siano donne non ardiscano nei pubblici luoghi di Napoli recitar commedie, o fare altri giuochi e bagattelle sotto pena di once 25, e di un mese di carcere per la prima volta. Per la seconda volta, s' è uomo, di quattro tratti di corda, e di due anni di esilio da Napoli, s'è donna. Prammatica 5 *Interd. in circulat.* del 21 gennaio 1581.

Citati. Vedi *Inquisiti.*

Citazione. Nelle cause civili de' bajuli o altri giudici si faccia notificare per mezzo de'serventi detti *apparitores*, i quali giurino *de veritate dicenda*, e si stabiliscano in numero determinato.

Dall' attore loro si paghi un grano per la notifica, se siegue nello stesso luogo, se fuori, un grano a miglio.

Qualunque citazione sia perentoria, e contenga il termine di tre giorni, quando sia nello stesso luogo, computandosi tanto il giorno della citazione, quanto il giorno, in cui deve comparirsi.

Se la citazione siegua dentro la provincia, si assegnino quattro, cinque o al più otto giorni. Fuori di provincia, un mese, sempre computati i detti due giorni.

Contenga tutte le circostanze, che concorrano, ed il tempo, dentro del quale il citato debba comparire personalmente, se si tratti di causa criminale, o per procuratore, se si tratti di causa civile.

Contenga il termine perentorio, che al più sia di 30 giorni da numerarsi dal giorno della citazione senza interrompimento, per qualunque parte del regno si spedisca.

Se pure o la qualità della causa, o la vicinanza del luogo non renda congruo tempo più breve.

Per fuori regno il termine sia di trenta giorni.

Il citato o comparisca, o alleghi, e provi legittima causa d' impedimento. Costituzione *Edictorum ordinem.*

Attestato di persona pubblica, o la presenza di due testimoni sia necessaria, quando la notifica siegua di persona.

Se la persona da citarsi non si trova, o sta nascosta, la notifica si faccia in casa, dove sia la di lui moglie, o il figlio, o altri della famiglia, con riceversi da loro il giuramento, che quanto prima faran pervenire la notizia della citazione alla persona, alla quale è diretta.

Se la casa si tiene chiusa, la citazione si ponga nella porta di essa, usandosi la solennità sopra espressata, ed il nuncio nella relazione di tutto si faccia carico.

L' atto della notifica commesso a taluno si possa da altri far' eseguire.

Chi sia stato citato in alcuna delle suddette maniere, e non comparisca, nè sia da altri difeso, nè apporti legittima scusa, si reputi contumace. Costituzione *Citationis literae.*

Tanto nella gran corte, quanto nelle altre corti del regno, non cominci la citazione a correre, se non dopo il giorno della notifica. Rit. *Observat ipsa curia.*

Non notificata dentro sei mesi, resti circondotta. Rit. *Item servat ipsa curia, quod si aliquis impetrat.*

Nell' ultimo giorno del termine s'incusi la prima contumacia, *alias spirat citatio.* Rit. *Item servat ipsa curia in citatione.* Vedi *Notifica*

Collaterale abolito. Prammatica 2 *de offic. regiae cancellariae* del 7 giugno 1735.

Collazione canonica. Vedi *Cappelle palatine*.

Collegio dei nobili. Chi in esso abbia la mezza piazza franca sia preferito nella collazione delle piazze intiere. *Dispaccio del 5 ottobre 1742.*

Di Aocarano in Bologna appartiene a S. M., cho dà luogo in esso a'suoi sudditi del regno con questi requisiti: fede del battesimo, che giustifichi la legittimità de'natali: fede dell' udienza o della gran corte, che provi la condizione di famiglia onorata, senza esercizio di arte meccanica: del medico, che provi la buona complessione: e del maestro, che attesti la necessaria cognizione di lingua latina, onde abbia l' abilità di apprendere le scienze.

Si ordina l' esame del pretensore, ed altro regolo si stabiliscono anche circa la laurea dottorale, che gli alunni di quel collegio possono ivi avere per farne esercizio nel regno.

Collegio di educazione per i figli de' militari riceva anche quelli de' paesani dagli anni 8 sino ai 14 compiti, avendo i requisiti di nobiltà, assegnamento, ed altri necessari per essere ricevuti da' cadetti, e godano l'antichità de' cadetti subito compiti gli anni 14, a tenore del real ordine dei 25 gennaio 1756.

Colombaje. Sia vietato uccidere i colombi ancho da'padroni de'territori ne' tempi della semina e raccolta delle biade, giacchè possono, ed han la maniera di discacciarli senza ucciderli. *Dispaccio del 6 aprile 1776.*

Commestibili si vendano in luogo pubblico, acciò senza parzialità ognuno possa provvedersene.

Commercio con lo stato pontificio. Essendosi con dispaccio de'29 febbraio 1708 vietata l'estrazione dal regno di ogni sorta di denaro, o moneta di qualsisia dominio per trasportarsi a Roma, o suo stato, non che il pagamento di denaro per via d ordini o lettere di cambio, anche col giro di oltre piazze d'Italia, tale ordine si rivoca, restando solamente ferma la proibizione di estrarre la moneta specialmente di oro e di argento in conformità della regia prammatica 51 *de monetis* del 2 novembre 1709.

Commercio, traffico, mercanzia, corrispondenza sia vietata sotto pena di confiscazione, ed altre, con li stati del littorale austriaco, ed altro qualuoque porto occupato presentemente dagl'imperiali.

Sia eccettuato il caso delle mercanzie, ed effetti de'mentovati luoghi veramente, e realmente commessi prima della dichiarazione di guerra.

I sudditi denunciino tali convenzioni, anche sotto pena della confiscazione de'di loro beni. *Editto degli 8 giugno 1734.*

Commesse delle cause nelle udienze in assenza del preside si facciano dall' intiero tribunale, non già dal solo capo-rota. *Dispaccio del 22 luglio 1747.*

In assenza del preside si facciano dall' intiero tribunale, o specialmente dal fiscale.

I ministri indipendentemente covrano le commesse, che nascono da particolari delegazioni. *Dispaccio del 7 dicembre 1765.*

Commesse e suboelegazioni dei tribunali di Napoli si diano alli ministri o subalterni delle provincie, ovo devono dissimpegnarsi, o dovendosi dare a quelli di altra provincia, si consulti prima S. M. *Dispaccio del 2 maggio 1741.*

Commissarj, se non sia per l' arresto de' delinquenti, o per causa ardua e riservata, mostrino la commessa all'ufficiale del luogo. Prammatica 3 *de commiss.* dell' anno 1585.

Per qualunque occorrenza non si spediscano da' ministri delle udienze, senza prima darne conto al tribunale, o registrarli. *Dispaccio del 22 marzo 1665.*

Commissario di campagna riceve istruzioni in 32 capi nella Prammatica 1 *de off. jud. generalis.*

Abbia di soldo 150 ducati il mese, e niente altro.

Il segretario e mastrodatti non esiga sotto qualunque pretesto diete, oltre lo stabilito dalle Prammatiche.

Il mastrodatti si muti in ogni triennio, o dia sindacato, ed osservi la pandetta dell' udienza di Salerno.

Abbia tre scrivani ordinari coll'assegnamento di 20 ducati il mese.

Altri stabilimenti si fanno in riguardo a'doveri, ed alle prerogative di questo ministro. § 8 della Prammatica 18 *de ord. judicior.* del 14 marzo 1738.

Riceva le informazioni per gli omicidi in provincia di Terra di Lavoro, ma le rimetta alla Vicaria, acciò su di esse proceda di giustizia. *Dispaccio del 26 maggio 1739.*

Commissarj delle cause in casa facciano l' apuramento del fatto in contradittorio delle parti, le quali lo firmino insieme con lo scrivano per proporsi nella rota.

Insieme col capo del tribunale determinino quali cause debbano decidersi col solo informo in casa de'ministri votanti, e quali debbansi parlare in rota. *Dispaccio del 9 giugno 1709.* Vedi *Provvidenze in casa.*

Commissario generale de'maniscalchi proceda solamente nelle cause esecutive, che sorgano tra gl' individui di tal arte, e di contratti di cavalli, o animali di simile specie, ove possa entrar frode' occultandosi il vizio, che hanno, ed in quelle, nelle quali ha luogo l'azione edilizia, redibitoria, *et quanti minoris. Dispaccio dell' 11 gennaio 1777.*

In tali casi i commissari procedano, ancorchè la causa esiga il termine, perchè non si tratta di delegazione ristretta a' soli giudizi esecutivi, ma di commessa generale delle arti. *Dispaccio del 7 giugno 1777.*

Commissarj e subalterni de'tribunali superiori non eseguiscano in provincia le di loro incumbenze, senza permesso dell' udienza. *Dispaccio del 17 novembre 1727.*

Con dispaccio de' 16 febbraio 1742 si rinnova lo stess'ordine, e si aggiugne, che dovendosi pro-

cessare alcun ministro dell' udienza, o prendere informo contro le procedure di esso, si faccia a meno manifestare la commessa: bensì con dispaccio di S. M., o con carta di quel ministro o tribunale, che spedisce la commessa, se ne dia avviso al preside. Vedi *Commissarj*.

Composizione in denaro sia permessa sopra le pene pecuniarie de' delitti di asportazioni d'armi, d' omicidi clandestini, delle difese *de parendo juri*, ed in quelle, nelle quali l'accusatore, che desiste senza licenza prima della contestazione, o dopo, incorre nella multa, sia certa la pena, sia arbitraria: con che la composizione siegua col sentimento del giudice o dell' attuario, e si abbia riguardo alla povertà, o impotenza, o altra circostanza, che favorisce il reo. Capitoli *Robertus — Exercere volentes*.

Sia vietata ne' delitti, che meritano pena di corpo afflittiva. Capitoli *Robertus — Ne quis de sua malitia*.

Tal divieto abbia luogo contro de' rei, che sian *malae conditionis et famae*: altrimenti, anche se si tratti di ferita mortale, che non apporti mutilazione di membro, la composizione abbia luogo. Capitoli *Robertus — Ad perversorum refraenandam*.

Non si faccia per delitti, che meritano pena di morte. Capitoli *Robertus — Ne perverso judicio*.

Non si ammetta senza contentamento del denunciante, procedendosi *ex officio ad denunciationem*, o si tratti di obbligo penale, massimamente per delitto. Rit. *Item quod ubi proceditur ex officio*.

Non si ammetta per qualunque delitto in qualunque modo si proceda, se prima non siasi concordata la parte offesa. Rit. *Item quando dictus locumtenens*.

La corte componga per qualsisia delitto, *salvo jure partis*, eccettuati il delitto di eresia, e di lesa maestà. Rit. *Item ipsa curia componit*.

Il contentamento, *reservato beneplacito curiae*, costi o *per praesentiam denunciantis*, *aut per publicum instrumentum*. Rit. *Item servat ipsa curia nullum denunciatum*.

Non abbia luogo in qualsisia delitto, che meriti pena personale, o pecuniaria in qualunque modo si proceda, se il reo non sia o confesso, o convinto per mezzo de' testimoni. Rit. *Item quod nullus accusatus*.

Da' governatori delle provincie, e da' governatori de' luoghi demaniali non si compongano delitti, che meritano pena di morte, o di mutilazione di membro, senza informarne il sovrano, sotto pena di privazione di ufficio. Prammatica 1 *de composit.* dell'anno 1536.

Lo stesso per i delitti, che meritano qualunque pena naturale, sopra tutto non essendovi remissione di parte. Prammatica 2 *de composit.* dell'anno 1539.

Simil regola si osservi nelle transazioni. Prammatica 3 *de composit.* del 19 agosto 1556.

Non si ammetta colla remissione del morto, ma occorre quella di tutti coloro, che possan querelare. Prammatica 5 *de composit.* del 16 settembre 1560.

Ne basti aver la remissione della maggior parte. Prammatica 7 *de composit.* del 15 ottobre 1567.

I condannati dalle corti baronali non si compongano dalla Vicaria, senza prima farne relazione al sovrano. Vedi *Inquisiti*.

Compra. « Se il compratore non abbia data l'ar« ra, o non abbia ricevuto il possesso della ro« ba, sia nullo il contratto della vendita, ancor« chè sia intervenuta la stipulazione. » Consuetudini *Venditionis contractus — De contrahenda emptione*.

Compra e vendita. Non vaglia la cautela introdotta per defraudare i padroni delle robe, vale a dire che intendono comprare per i veri padroni.

Ma il contratto debba seguire o con essi, o coi di loro legittimi procuratori, altrimenti sian obbligati restituire la roba a' medesimi senza poterne ripetere il prezzo. Prammatica 1 *de empt.* dell' 8 luglio 1540.

Prima delle raccolte de' generi non si dian denaro per compra di essi a prezzi stabiliti, sotto pena della nullità del contratto, e di ducati mille.

Sia vietato a' notari di far tali contratti sotto pena.

Il venditore sia solamente obbligato a restituire il denaro col 10 per 100 per il tempo, che l' abbia tenuto. Prammatica 2 *de empt.* del 22 agosto 1559.

Compratori di panno, di seta, di qualunque metallo, di libri debban sapere il vero nome, patria ed abitazione del venditore, e se lo notino.

Lo stesso, se dette robe si prendano a conservare.

Dopo ricevuta non si cambiino di forma, ma per dieci giorni si tengano esposte pubblicamente o nella propria bottega, o nella bottega di altri sotto pena, se sia uomo, di dieci anni di galera, se sia donna, di dieci anni di esilio dal regno, e della frusta.

Se non mostrano, o non trovano chi loro abbia consegnata la roba, sian tenuti, come se scientemente abbian comprata roba rubata. Prammatica 11 *de empt.* del 14 ottobre 1598.

Compromesso. Tra congiunti sino al quarto grado civile di consanguineità o affinità inclusivamente in cause civili o miste in ogni tempo, prima della dazione del termine probatorio a dimanda di una delle parti, debba la causa compromettersi a due congiunti, o comuni amici *de jure et de facto in procedendo, in sententiando de jure tantum*, purchè le parti non abbiano convenuto *etiam de facto in sententiando*.

Questi arbitri giurino di procedere a conoscere, e decidere la causa, avendo presente la verità e Dio.

Terminino la causa, mediante sentenza dentro due mesi, se siano concordi.

Se siano discordi, nell' ultimo giorno, o prima eleggano il terzo arbitro non sospetto, citate le parti, le quali debbano in pronto nominare i sospetti.

Se le parti, o una di esse non nomini prontamente i sospetti, l'arbitro aletto da quella parte, che abbia fatta detta nomina, in contumacia dell'altra parte elegga il terzo arbitro.

Questo terzo dentro di un mese insieme co'primi arbitri, e con uno di essi spedisca la causa per mezzo del laudo.

I due arbitri, ed il terzo, quando accada eleggersi, per di loro salario abbiano la quinta parte della trigesima, che un tempo si pagava a' giudici, da dividersi tra que'che siano stati concordi in sentenziare.

Si minaccia la pena del doppio di ciò, che apporterrebbe per salario, se dentro il termine, e coll' ordine stabilito non si spedisca la causa, da pagarsi tal pena *in solidum* per ognuno degli arbitri.

Non ostante la domanda delle parti, o di una di esse, per mezzo di minaccia di nuova pena siano essi costretti, dopo che abbiano accettato il compromesso, con effetto definire la causa.

Questa legge non abbia luogo nelle cause dipendenti dagl' istrumenti, da sentenze ed obbligazioni liquide, e che siano feudali. Prammatica 1 *de arbitris* dell'anno 1647.

Se alcuna delle parti si senta gravata dal laudo, ricorra al giudice del luogo, dove esse sia stato promulgato, il quale intesi i primi arbitri, dentro un mese decida la causa del gravame, senza figura di giudizio, *visa facti veritate, et ex iisdem actis, si dolus ex proposito, vel re ipsa arguatur*.

Se poi si elleghi altro pregiudizio, possa questo giustificarsi per mezzo di altre pruove da prodursi dentro del termine, che il giudice stabilirà: sempre però dentro del mese, o al più di due egli o approvi o riprovi, o modifichi il laudo.

Il decreto del giudice non ammetta gravame, se non sia effettivamente eseguito *cum fidejussione de restituendo in gradu retractationis*.

Dopo di tal' esecuzione conosca del gravame il S. C., o chi sarà da lui deputato, o la Vicaria.

Tutto questo abbia ancora luogo nei compromessi e laudi tra persone estranee, dopo volontariamente fatto il compromesso, ed accettato dagli arbitri. Prammatica 2 *de arbitris* dell'anno 1477.

Gli arbitri esigano la quinta parte della trigesima. *Dispaccio del 22 maggio 1762.*

Comunione di territorio fra due università sia autorizzata, acciò possa eseguirsi. Anche in tal caso non abbia effetto, se una delle università, resti disabitata. Capitolo *Pondus aequum*.

Concessioni. Si dà la norma per la di loro spedizione *in forma regiae cancellariae* nella Prammatica 1 ad 8 *de fide memorial.*

Concessioni fatte, e privilegi dati tanto dagli augusti antecessori di Federico, quanto dallo stesso *ante curiam Capuanam*, e che non si trovano dopo di essa confirmati, s' intendano rivocati.

Lo stesso anche delle concessioni fatte in tempo della rivoluzione, dopo la partenza dell'imperatore, sino alla festa della Purificazione della Vergine, o dall'istesso, o da Rinaldo duca di Calabria.

Si commina la pena a favore del fisco di pagare l' equivalente di ciò, che alcuno ritiene in vigore di tali concessioni dopo il divieto. Costituzione *Cum concessiones et privilegia.*

Concessioni, e qualunque contratto, o grazia fatta dal re Federico dopo il giorno 25 luglio 1500, ancorchè ad arte facciansi comparire di data antecedente, si abbiaa per rivocati e nulli, anche se si trovino confermati o dal vicerè o dal sovrano. Prammatica 1 *de revocat. et suspens. gratiar.* del 10 febbraio 1505.

Concessioni fatte dal re Alfonso, da Ferdinando II e da Federico non si pongano in controversia per fatto, nè per legge, senza prima espressa licenza sovrana. Prammatica 3 *de possessor. non turband.* del 18 febbraio 1505.

Privilegi, e qualunque altra grazia, che s' impetri dal sovrano, non presentandosi dentro di un anno dalla loro data al vicerè e luogotenente del regno, rimanga senz' alcun vigore. Prammatica 1 *de prioileg. infra annum exhibend.* del 10 giugno 1518.

Concessioni fatte da'vicerè, luogotenenti e capitani generali del regno, quando non abbiano avuta approvazione sovrana, siano invalide.

Siano eccettuate le concessioni fatte da Filippo de Chalon principe d' Oranges a beneplacito sovrano sopra le robe di qualunque qualità e natura devolute alla regia corte per causa di ribellione. Prammatica 2 *de revocat. et suspens. gratiar.* del 15 marzo 1531.

Tutte le concessioni, mercedi, grazie ed impieghi dati dal duca d' Angiò, restino nulli e cancellati. Prammatica 1 *de infirmandis iis, quae sub andegavensibus gesta sunt* del 6 settembre 1707 *in secunda appendice.*

Concordato fra la corte di Napoli e quella di Roma del 1741. Prammatica 1 *Foedus regium et pontificium.*

Si rapporta negli articoli, a'quali appartiene.

Concordia su la condanna de' rei tra l'avvocato fiscale ed il reo non si alteri o diminuisca nello stesso genere di pena. Solamente l' uno e l'altro possa far valere il suo dritto, se la concordia si creda lesiva per la qualità della pena. *Dispaccio del 18 maggio 1765.*

Concorso de' creditori. Vedi *Creditore di minor somma* e *Debitori.*

Concubinato e lascivia ne' casi particolari da S. M. si è raffrenata coll' ordine di sfrattarsi le donne scandalose forastiere, provato, che sia lo scandalo: ed alle altre imponersi il mandato penale di vivere onestamente: come ancora agli adulteri ed altri uomini scandalosi: e nel caso di contravvenzione eseguirsi la pena di mandato, che sia pecuniaria, di carcere o d' esilio. *Dispaccio del 1 giugno 1754.*

In essi non possa procedersi da alcun giudice, senza precedente istanza delle parti offese. *Dispaccio del 15 agosto 1761.*

Ne' casi di pubblica pratica scandalosa, se ne faccia relazione al re, e se ne attenda la determinazione. *Dispaccio del 19 novembre 1763.*

Condanna a galera non si faccia per meno di anni tre. *Dispaccio del 1 agosto 1621.*

A servire nelle reali truppe sia vietata. *Dispaccio del 27 aprile 1737.*

La condanna de' rei possa alterarsi in grado di revisione da'giudici superiori. *Dispaccio del 4 aprile 1750.*

E si ordina alla Vicaria di tenere ben registrato il real biglietto, perchè sia sempre impreteribilmente osservato. *Dispaccio del 2 luglio 1751.*

Condanna contro qualche soldato per delitto commesso prima l' assento, la quale non eccede il tempo di cinque anni, e la qualità della pena non sia infamante, si avvisi a S. M., prima di eseguirsi. *Dispaccio del 17 agosto 1765.*

Avendo l'avvocato de'poveri della Vicaria supplicato il re contro l'uso introdotto de'fiscali di volere alterare le pene dello stesso genere in grado di revisione, rispose il re, non volere alcuna limitazione della disposizione del suo augusto padre ne' dispacci dei 4 aprile 1750 e 2 luglio 1751. *Dispaccio del 3 marzo 1768.*

Confermata in grado di revisione dalla Vicaria non ammetta rimedio legale.

Si ammetta il rimedio in caso di accrescimento di pena. *Dispaccio dell' 11 settembre 1773.*

Resti fermo il divieto di non potersi condannare i rei a servizio militare, e quando gl'inquisiti di semplice asportazione di armi proibite, o delle discolezze non infamanti supplicano, essere ascritti alla truppa, non diasi provvidenza alcuna; ma si riferisca, per attendere il sovrano oracolo. *Dispaccio del 16 maggio 1787.*

Condannati a relegazione o deportazione temporanea abbiane nella sentenza della Vicaria comminata questa pena: *Quod si non servaverint fines eis signatos per totum tempuz statutum, ipso jure condemnati censeantur, et sint ad faciendum eorum exilium in regiis triremibus etiam per tempus, quod a lege non servantibus terminos statuitur.*

Che se non convenga alla qualità della persona la galera, tale pena s'intenda riservata all'arbitrio sovrano. Prammatica 1 *de relegatis* del 20 marzo 1543.

Relegati all' isola di Lipari finita la condanna, non si ripongano in libertà, se prima non abbian accomodate le parti per il di loro interesse. Prammatica 2 *de relegat.* del 27 novembre 1559.

Vaglia la Prammatica 1 *de relegat.* contro gli esiliati o relegati da qualunque tribunale o giudice.

Non avendo data pleggeria *de servandis finibus*, e contravvenendo, si duplichi il tempo della pena, e servano nella galera, colla limitazione sopra spiegata.

Quelli, che abbiano data pleggeria, e non osservano la di loro relegazione, oltre della pena, che da essi e da pleggi si esiga irremisibilmente, si condannino a duplicata relegazione. Prammatica 3 *de relegat.* del 24 settembre 1563.

Le Prammatiche sopra rapportate abbian luogo tanto contro gli esiliati, quanto contro i relegati. Prammatica 4 *de relegat.* del 22 ottobre 1567.

Contro i condannati ad esilio o relegazione per meno di dieci anni non si raddoppi la pena del servizio alla galera oltre i dieci anni. Prammatica 5 *de relegatis* del 31 ottobre 1567.

Condannati a deportazione, contravvenende, sian rei di morte naturale, se non concorra a scusarli giusta causa *a jure approbata, et a jusdicentibus admissa.* I condannati a galera perpetua, contravvenendo, *cum jura in eos nihil statuerint, vel uti poena ista tunc non cognita, usuve recepta,* tornino alla di loro pena, purchè nella sentenza non sia stata loro minacciata morte naturale. *Decisione del S. C. de' 17 novembre 1568.*

Possan addurre eccezione di nobiltà tanto in prima, quanto in seconda istanza, e dedotta in S. C. in seconda istanza, dalla determinazione, che si fa, non sia lecito reclamare. Prammatica 6 *de condemnat.* del 19 febbraio 1580.

La dilazione *ad colligendas sarcinolas* non ecceda il termine di un mese: occorrendo causa legittima di proroga, si ricorra al sovrano. Prammatica 6 *de relegatis.*

Condannati, che non abbian data pleggeria *de servandis finibus*, contravvenendo, debban servire nelle galere per tutto quel tempo, che non avranno osservata la relegazione, o l'esilio, senza ch'entri la duplicazione della Prammatica.

Chi abbia data la pleggeria, e contravverrà, oltre della pena da eseguirsi contro di lui, e del pleggio, incorra alla duplicazione della relegazione.

Così s' intenda la Prammatica de' 24 settembre 1563. E s'inculca a'tribunali l'osservanza della legge. Prammatica 7 *de relegatis* del 29 aprile 1581.

Appellando, gravandosi, o in qualunque modo avendo ricorso a' tribunali di Napoli, le udienze subito *ex officio* facciano fare le copie degli atti, e li trasmettano a'tribunali medesimi, senza intanto far'amovere i carcerati, purchè altrimenti da detti tribunali con maggioranza de'voti, inteso l'avvocato fiscale, non si stimi per accerto della giustizia. Prammatica 43 *de offic. magist. justitiar.* del 29 novembre 1585.

La di loro dichiarazione anche in punto di morte non riveli i complici. Prammatica 12 *de condemnat.* del 14 giugno 1652.

La condanna del presidio cominci a correre dal giorno, in cui il condannato entra nell' arsenale. *Dispaccio del 14 novembre 1728.*

Non si ammettane fedi d' infermità, o d'impedimenti per impedire la spedizione de'condannati alle galere. *Dispaccio dell' 11 gennaio 1736.*

Il tempo della carcerazione dopo la condanna si abbia in considerazione dalla Vicaria. *Dispaccio del 6 gennaio 1741.*

Condannati a presidio, se fuggono, per la prima volta si aumentino due anni di pena, escluso il tempo dell'assenza; e di quattro per la seconda volta.

Se siano nobili si raddoppii il tempo della condanna, fuggendo per la prima volta; e per la seconda si mandino in un' isola ad arbitrio di S. M. *Dispaccio del 12 settembre 1750.*

Tale stabilimento abbia luogo ancorchè il fuggitivo si presenti volontariamente al suo destino. *Dispaccio del 4 giugno 1751.*

Si spiega, che dopo la prima fuga s' imponga l'aumento di quattro anni di pena per volta volta, sia la seconda, la terza ec. *Dispaccio del 13 gennaio 1753.*

Anche a chi tenti fuggire dal presidio, riducendo il disegno ad atto prossimo, se la condanna sia a tempo, per la prima volta si aumenti un anno di pena, e due anni, se si ripete l'attentato.

Se la condanna sia a vita, il disterrato si mandi a compirla in un castello che piaccia a S. M.

Se la fuga si tenti non già per porta, o altra via regolare, ma scalando le mura, o valendosi di funi, e simili mezzi, se sia ignobile, si aumenti la pena a due anni di galera per la prima volta, e quella di due per la seconda. Se sia nobile l' aumento si faccia per due, o quattro anni di presidio respettivamente. *Dispaccio del 18 settembre 1756.*

La legge *capitalium, § in exulibus, ff. de poenis* si osservi contra i condannati, che fuggono dalle galere, o da altri luoghi di pubblico travaglio, che si fa in terra.

Perciò contro di essi da grado in grado si pratichi la pena disposta in detta legge, anche della morte naturale.

Si spiega non essere diversa la condizione de'galeotti de' tempi presenti da quella de' condannati presso i Romani *ad metallum* o *ad opus metalli.*

Riguardo a' disterrati ed esuli si osservino gli ordini del 1750 e 1756. *Dispaccio del 15 novembre 1756.*

Non occorre obbligo del condannato in caso di fuga, per darsi luogo all'aumento della pena. *Dispaccio del 5 settembre 1763.*

Condannati a presidio, che fuggono, si mandino a' presidi di Toscana. *Dispaccio del 2 marzo 1776.*

Condannati ad esilio per delitto non possano nè andare, nè dimorare nella capitale, dove risiede il principe. *Dispaccio del 9 luglio 1774.* Vedi *Catena de'condannati.*

Conferma per governatore non si spedisca dalla camera di s. Chiara senza parlamento a voti segreti, e per bussola, *et nemine discrepante. Dispaccio dell' 11 agosto 1753.*

Confessore non sia obbligato rivelare al giudice quelle notizie, che abbia avute sotto sigillo di confessione, ancorchè confessione positiva non vi sia intervenuta. *Dispaccio del 5 gennaio 1771.*

Confraternite laicali o miste. In esse gli ecclesiastici confratelli non godano voce attiva, nè passiva nell'elezione degli ufficiali. *Dispaccio del 13 maggio 1762.*

Sian comprese nella legge dell'ammortizzazione de' 17 agosto 1771.

Confraternita laicale istituita erede da D. Tommaso Caraceni di Ortona, il quale non ebbe successori in grado si decise, che potesse adire. *Dispaccio del 22 febbraio 1776.*

Quelle, che hanno l'assenso sulle regole, e non in fondazione, possano sussistere, ottenendo la sanatoria *usque ad regis beneplacitum.*

Quelle, che non hanno assenso veruno, l'ottengano colla stessa clausola, e con altre solite.

Ed avendo esistenza legittima dal dì dell'assenso, restino illese le ragioni delle parti per gli acquisti fatti precedentemente.

Se poi abbiano l'amministrazione di monti frumentari o di maritaggi o di elemosine o di altre confidenze separate dall' istesse confraternite, fondate dagl' individui di esse, o stabilite co' legati, e con altre disposizioni, come opere pubbliche e di pietà rimangano nel di loro vigore. *All'Aquila. Dispaccio del 29 giugno 1776.*

Confugio per i militari. Vedi *Immunità locale.*

Congrua. Vedi *Parrochi.*

Consiglieri della real camera di s. Chiara in qualunque luogo precedano alli presidenti della Sommaria. *Dispaccio del 22 settembre 1725.*

Nelle cause delle di loro soprintendenze e delegazioni in caso di gravame de' decreti riferiscano nel S. C., e non già nella camera reale. *Dispaccio del 30 dicembre 1745.*

Consiglio delle finanze. Si crei un supremo consiglio di azienda per la direzione delle reali finanze, ed abbia le facoltà, che aveva il segretario di stato del dispaccio di azienda e commercio, e il soprantendente generale della reale azienda. Restino esclusi dalla dipendenza di esso tutti gli affari che riguardano la marina mercantile, e commercio marittimo, che si aggreghino al segretario del dispaccio di marina. *Dispaccio del 16 ottobre 1782.*

Questo consiglio abbia affidata la direzione di tutte le regali rendite, osservando le istruzioni formate per suo regolamento.

Restino in piedi le varie giunte erette per i particolari rami d' introito.

Ed, occorrendo, esso consiglio possa chiamare a dar voto ne'particolari affari il luogotenente della camera, gli avvocati fiscali del real patrimonio o altro capo di tribunale. *Dispaccio del 20 novembre 1782.*

Consoli si considerino come ministri di tribunale collegiato. *Dispaccio del 25 febbraio 1741.*

Consoli di Francia ed Olanda abbiano l'*exequatur* alle di loro patenti, con che non godano i privilegi annessi al consolato in caso di commercio e di delitto. *Dispaccio del 4 febbrajo 1772.*

Consoli dell' arte della seta si cambiino in ogni anno insieme col giudice e mastrodatti, e dian sindacato. *Arresto 146 del 18 aprile 1555.*

Consoli degli orefici in Napoli si eleggano in presenza del delegato al numero di quattro tra gli otto, che si nominano dai quattro attuali e dai quattro antecessori.

Abbian dritto di matricolare, ed il delegato in caso di matricola ingiustamente data o negata, possa solamente commetterne la cognizione ai consoli precedenti; ma la matricola non valga senza il *describatur* del delegato.

Abbian pure l'infima giurisdizione nelle cose dell' arte : ma procedendo a carcerazione in caso di flagranza o trasgressione, ne diano subito avviso al delegato. *Dispaccio del 23 aprile 1763.*

Consulte a s. m. di tribunale collegiato si sottoscrivan da tutti i ministri. *Dispaccio del 15 luglio 1735.*

Si formino non da' subalterni attitanti nel S. C., mo irremisibilmente dai commessari delle cause. *Dispaccio del 18 giugno 1755.*

Contadori. I sostituiti nelle provincie godano il foro dell'udienza generale dell'esercito. *Dispaccio del 18 maggio 1743.*

Per sapere la notizia del tempo della licenza per l'assenza de' minis ri domandino copia di essa dal segretario dell' udienza. *Dispaccio del 9 settembre 1750.*

Conti de' luoghi pii e chiese laicali per vedersi legittimamente, da chi ha dritto di eligere i razionali si richieda con formale istanza l' ordinario alla destinazione del deputato, quale istanza si presenti da notaro, da cui si faccia un attestato dell' istanza, e della risposta dell'ordinario: quest' atto si conservi ne'conti : senza di esso facendosi la visura, non giovi agli amministratori, i quali nuovamente debbano darlo a di loro spese. *Dispaccio del 24 novembre 1742.*

I razionali per tali conti non abbiano alcuna delle tre eccezioni contenute nel dispaccio del 1742. *Dispaccio del 25 ottobre 1749.* Vedi *Elezione.*

Il deputato ecclesiastico nella visione di detti conti incontrando difficoltà sulle significatorie o liberatorie de'razionali, debba sottoscriverle, e riferire al tribunale misto la difficoltà incontrata. *Dispaccio del 6 maggio 1769.* Vedi *Chiese* e *Luoghi pii.*

Conti degli amministratori delle università. Se per vedersi si spedisca commessario dalla regia camera, le diete si paghino da essi, se risultano debitori, altrimenti si paghino da' ricorrenti, senza poter avere regresso contro delle università. *Arresto 194 del 20 settembre 1558.*

Dopo revisti detti conti da persona deputata *ordine superiorum* non si tornino a vedere di nuovo. *Arresto 321 del 14 maggio 1567.*

Tal deputato non proceda a revisione, se prima della somma significata non s'asi fatto o pagamento o deposito. *Arresto 328 dell'8 luglio 1581.*

Conti visti e liquidati per mezzo de' deputati della Sommaria, se occorre rivedersi, la revisione si commetta solamente a' tesorieri o ad altri ufficiali dello stesso tribunale. *Arresto 491 del 22 gennaio 1593.*

Si ammettano in detti conti le partite pagate da' sindaci con mandato o parlamento; salve le ragioni ell' università o a' ricorrenti *contra male mandantes. Arresto 532 del 12 luglio 1600.*

Per esigere la bonatenenza, oltre il decennio si agisca ordinariamente. *Arresto 562 del 20 giugno 1606.*

A spedirsi commessari per la revisione de'conti occorra il ricorso di otto cittadini, che sian fuochi numerati, ed abitanti nel luogo, sappiano scrivere, o le sotto crizioni sian fatte ed autenticate in presenza del notaro del luogo, o pure che si faccia procura dagli stessi otto cittadini. *Arresto 564 del 17 luglio 1606.*

Non ammettano partita di spesa fatta dagli amministratori dell'università, che oltrepassi i cinque carlini senza ordine degli eletti.

Neppure ammettano quelle fatte con ordine degli eletti ; ma che non sian par necessità o utile del pubblico. E di queste dien notizia all'ufficiale, per esigersi la pena del doppio, da applicarsi metà alla corte e l' altra metà all' università.

Contravvenendo, incorrano nella pena di pagar *de proprio* tali somme, e d'essere multati in 25 once. Prammatica 6 *de administrat. univers.* del 15 dicembre 1559.

Il presidente commessario in vista della relazione del razionale possa da sè dirimere le controversie, che occorrono sopra la visione di tali conti, e mandar ad effetto la determinazione *nomine regio*, purchè per l'importanza dell' affare diversamente non giudichi. Prammatica 15 *de offic. Procur. Caes.*

I razionali non ammettano spese fuori di quelle stabilite ed ammesse ne' stati discussi. *Dispaccio del 15 giugno 1736.*

Conti dell'università, che sian sotto della soprintendenza, si rivedano dalla Sommaria. *Dispaccio del 31 maggio 1739.*

Lo stesso per tutte le altre università : il maneggio, la buona o mala condotta degli amministratori sian della sua ispezione. *Dispaccio dell'8 novembre 1739.*

Deposta la carica, tra dieci giorni diasi effettivamente il conto, e questo si veda tra giorni 30 da' razionali eligendi in Parlamento.

Presentandosi le nullità, si discutano tra 20 giorni col voto di un consultore da eliggersi in Parlamento.

I governatori locali facciano eseguire il tutto anche col mezzo della carcerazione, e ne ragguaglino il tesoriere, che lo rapporti alla Sommaria. A' governatori, che contravvengono, si commina la privazione dell' ufficio. I fiscali invigilino all' osservanza dell' ordine. *Dispaccio del 27 dicembre 1761.*

Chi manca nella reddizione del conto, per dieci anni resti privo di voce attiva e passiva negli uffizi pubblici, e separato dal governo. *Dispaccio del 16 settembre 1762.*

Nelle università Farnesiane le nullità avverso della significatoria si discutano avanti l'agente dei stati, col voto del suo consultore, che sia dottore approvato, senza che le corti ed i giudici di seconda e terza istanza s' ingeriscano in tali cause : confermandosi la significatoria, competa il rimedio devolutivo della revisione alla camera della Sommaria, escluso ogni altro giudice e tribunale. *Dispaccio del 24 giugno 1769.*

Contratto pupillare. « Il pupillo, che contragga coll'autorità del tutore o di curatore speciale, che dicesi *abocator*, nè esso, nè chiunque abbia da lui causa possa dirigersi contro

« della persona, colla quale abbia contrattato, se « non dopo discusso il tutore o curatore : non « trovandosi costoro idonei in tutto o in parte, « possa dirigersi contro del contraente n forma « del disposto dal dritto comune. » Consuetudini *Pupillus, qui vendidit — De in integrum restitutione.*

Contratti delle università. Vedi *Assenso regio*.

Controbandi. Basti a provarli il solo detto del denunciante colla sua deposizione giuridica, e quello di un solo testimonio intero.

In mancanza del denunciante, basti la deposizione di due testimoni interi, quantunque singolari di tempo o di circostanze, purchè depongano sopra di uno stesso controbando.

Dove entra pena di morte naturale in causa di controbando, non abbia luogo tal privilegio di pruova.

E nel caso stesso prima di eseguirsi la sentenza, si faccia al sovrano circostanziata relazione, per determinarsi, se convenga commutazione di pena. Prammatica 52 *de extractione* del 13 agosto 1696.

Le pene nelle varie specie de'controbandi tanto contro li principali, quanto contro coloro, che vi danno opera, e specialmente contro gli uffiziali regi, i quali o per colpa o per dolo positivo li permettano, si trovano stabilite e sparse nelle 57 Prammatiche *de extract. seu exportatione animalium, auri et argenti, et aliorum prohibita.*

Si conferma la Prammatica 52 *de extract.*, e si aggiugne :

Mancando la pruova o del detto del denunciante o di due testimoni si supplisca cogl'indizi e presunzioni dalle leggi ammesse nei casi di difficil pruova, anche se mancasse, come suol accadere, il corpo del delitto: esclusa però in tali casi la pena di morte, come di sopra si è stabilito.

Entri però la condanna in caso manca il corpo del delitto, solamente per i controbandi ed estrazioni.

Contro l' esame de' denuncianti le parti possano fare uso di tutte quelle difese ed eccezioni, che le leggi permettono.

I denuncianti abbian l' intera metà del controbando. Prammatica 61 *de vectigal.* del 9 maggio 1721.

Siano della ispezione dell'azienda, e si dia luogo al gravame nella Sommaria. *Dispaccio del 12 dicembre 1735.*

Non si transiggano, ma la roba si divida in tre parti, delle quali una diasi al denunciante, un'altra al sopraintendente dell'azienda, ed una a'consegnatari o arrendatori o interessati, o in mancanza di questi all'azienda stessa, se si tratti di corpo amministrato in demanio. *Dispaccio dell' 11 ottobre 1735.*

Possano ricercarsi ed estraersi da' luoghi immuni, dopo datane parte al superiere ecclesiastico, il quale, se vuole, possa destinare persona, che assista all'atto: altrimenti la potestà laica possa fare da sè le perquisizioni ed estrazioni con tutto il riguardo, senza strepito, nè scandalo: eccettuatine sempre i monasteri ed i conservatori delle monache. *Lettera del delegato della real giurisdizione al governatore di Matera de' 12 novembre 1755.*

Le transazioni ne'casi di controbando si facciano non con le università, ma con i contravventori. *Dispaccio del 26 ottobre 1757.*

Nel solo caso, che i controbandieri facciano resistenza, e sparino con le di loro armi, le squadre possano sparare per propria difesa. *Dispaccio del 16 dicembre 1758.*

A' commessari da'suddelegati nelle patenti si accordi limitatamente la sola facoltà di arrestare i controbandieri nella flagranza dello ingenere.

In caso di notizia di controbando nelle case dei particolari, essi solamente passino la notizia al suddelegato, acciò assicurato che sarà della vera esistenza del controbando, si disponga il conveniente per l' arresto del medesimo.

E nella patente anche si apponga il divieto di potere avere dalle università ricognizione o denaro alcuno. *Dispaccio del 2 giugno 1759.*

I regnicoli facendo controbandi ne' domini stranieri, non abbiano menoma speranza di difesa ne la real protezione, e dippiù al ritorno di tali malfattori in questi domini sano essi puniti: e si spiegano le pene. Prammatica 17 *de nautis et portub.* del 18 dicembre 1762 in secunda append.

La visita delle università de'studi in Napoli per occasione de' controbandi si faccia con la licenza del cappellan maggiore, il quale sia costretto accordarla, e con l' assistenza di qualche subalterno del prefetto de' reali studi. *Dispaccio del 20 settembre 1765.*

Reali imbarcazioni di guerra siano soggette a visita per controbandi in ogni luogo del regno, tanto se partano quanto se tornino. *Dispaccio del 18 aprile 1767.*

A' soldati di arrendamento sia vietato portare il voltajanne. *Dispaccio del 26 marzo 1774.*

Contumace di qualunque condizione sia convenuto civilmente o criminalmente accusato, si punisca colla perdita della terza parte de' beni mobili.

Accadendo la contumacia, per causa civile, che si tratti avanti a'bajuli, la multa sia di un augustale per ogni contumacia, e per ciaschedun mese, in cui si persista in essa. Costituzione *Poena novem unciarum.*

Convenuto con azione civile o personale, rendendosi contumace, si multi nella terza parte dei beni mobili, e prima della contestazione della lite l' avversario sia immesso nel possesso de'beni *pro mensura debiti declarati.*

Se si tratta, che il contumace sia possessore dei beni ereditari e feudali, s' immetta l' avversario nel possesso prima delle cose ereditarie e poi delle feudali. Costituzione *Contumacem civil.*

Se il convenuto con azione personale in giudizio civile divenga contumace, trovandosi la causa in istato di potersi decidere, si proceda alla sentenza definitiva, e si nieghi al contumace l' appellazione.

Altrimenti si dia il possesso de' beni all' attora come sta disposto provata da lui la dolosa latitazione; ma se alcuno alleghi l' assenza del contumace, si attenda il corso di un anno dal giorno della contratta contumacia, e dopo si proceda alla vendita de' beni.

Se in mancanza di altri beni debba procedersi alla vendita de' feudali, in qualunque da' suddetti casi s'impetri l' autorità del principe. Lo stesso si osservi contro chi apertamente dica di non voler comparire, si compella di persona, e si tenga ristretto *quamdiu instantia caepti judicii perseveret*.

Altrimenti seguendo la vendita da' beni, si reputi nulla *ipso jure*. Costituzione *Si quis post litem*.

Nel caso della detta contumacia la pruova del credito possa farsi col giuramento dell' attore con questa differenza

Se sia conte, possa giurare per cento once d'oro, se sia barone, per cinquanta, se sia semplice soldato, per venticinque, e sia burgense di buona condizione e facoltoso, per una libbra d'oro. Ogni altra persona possa giurare per tre once solamente.

Oltre le descritte quantità si ricerca la pruova legittima o per mezzo de' testimoni degni di fede o per mezzo di autentici istrumenti. Costituzione *Quaestiones iurisperitorum*.

Trattandosi di revindicazione, prima della contestazione della lite, essendo il convenuto contumace, incorra nella multa della terza parte de' mobili, e l' avversario acquisti il possesso della cosa domandata *causa custodiae*, e passando l'anno, divenga vero e perpetuo possessore.

Dopo della contestaziona, se la ragion dell' attore non sia provata, a lui si assegni il vero a perpetuo possesso della roba dedotta in giudizio.

Si de causa liquet, il giudica proceda alla decisione della causa *pro ut de jure*, come si è stabilito per le azioni personali. Costituzione *Rei vindicatione conventus*.

Trattandosi di feudo, il contumace non possa ricuperarne il possesso, se prima non compensi all'attore ciò, che abbia pagato per il servizio feudale, e la pena dovuta alla corte stessa per la contumacia contratta.

Ancorchè il reo e l' attore insieme si rendano contumaci a comparire in giudizio nelle cause criminali, o senza permesso del giudice di comune consenso proroghino il termine perentorio già loro assegnato, ognuno di essi si multi nella decima parte del prezzo della roba dedotta nel giudizio. Costituzione *Contingit interdum*.

A tutte l' esposte regole sia soggetto chiunque sia del regno, senza che molti privilegio di luogo o di persona. Costituzione *Privilegia quibusdam locis*.

In causa capitale si multi nella terza parte dei beni mobili. Il resto de' beni si noti, e passato un anno si confischi, se il contumace non abbia figli.

Esso poi si dichiari fuorgiudicato, mediante pubblico bando, che si registri con tutte la circostanze.

Dentro dell'anno comparendo, ricuperi solamente i beni annotati. Costituzione *Grandis utilitas*.

Dentro due mesi dopo dell' anno possa liberamente presentarsi avanti al giudice, senza che sia lecito ad alcuno di offenderlo.

Dentro il resto dell' anno possa per mezzo di ogni ufficiale regio far sapere d'esser egli pronto di comparire in giudizio.

Di ciò si dia parte a chi abbia spedito il bando, e quindi data la sicurtà al bandito, si presenti egli al giudice, ma non sia inteso nelle difese, se prima non avrà rifatte all' accusatore le spese erogate per la sua contumacia, le quali si determinino col giuramento dell' accusatore, e colla tassa del giudice. Costituzione *Clementiae imperialis*.

La contumacia *in primis citationibus* non s'incusi, se non elasso il triduo, dovendosi alcuno condannare o bandire. In altre citazioni, che sieguono ne' procedimenti delle cause, *lite contestata*, senz' aspettare il triduo, s'incusi nel giorno, in cui doveva comparirsi, e nel seguente si faccia la condanna alla pena di quattro once, o alla terza parte de' mobili Rit. *Item servat ipsa curia, quod in primis citationibus*.

Non s' incusi nel primo giorno anche giuridico, dopo elassa qualsisiano ferie. Rit. *Item servat ipsa curia, quod primo die*.

In qualunque causa, se il termine cada in giorno feriato, la contumacia s' incusi nel seguente giorno non feriato. Rit. *Item quod tam in civilibus, quam in criminalibus*.

Ne' seguenti otto Riti si tratta dell' istessa materia.

Le pene contumaciali per cause civili o criminali si esigano da' commessari, e se ne dà la norma nel Rit. *Item servat ipsa curia, quod si quis citatur*.

Di simili pene, e di quella di bando si fa menzione nel Rit. *Item quod si partes noluerint*, ne' seguenti otto Riti e negli altri, che cominciano *Item servat ipsa curia, quod nunquam* — *Item servat ipsa curia ab eo tempore*.

Inquisiti ad istanza del fisco non comparendo dopo citati, s' intendano accusate le contumacie, e si possa procedere come se fossero accusate in tempo. Prammatica *7 de citation.* dell'11 febbraio 1537.

Non possano cassarsi in causa civile o criminale per grazia avuta, se prima non compariscono personalmente o legittimamente. Prammatica 11 *de actuar.* del 14 novembre 1589.

In essa persistendo i rei, i testimoni fiscali, che muojano prima della ripetizione, si abbiano per legittimamente ripetuti. Prammatica 10 *de off. judic.* del 31 maggio 1616

Non si esigano pene contumaciali per cause civili. *Dispaccio del 22 agosto 1693*.

Le contumacie s' incusino nel giorno seguente, dopo elasso il termine contenuto nella citazione. *Dispaccio del 25 maggio 1737*.

Le pene, ed i proventi fiscali mese per mese, dai fiscali delle udienze, si avvisino al re col bilancio dell' esito che se ne fa.

Si esigano con questa tassa:

Da'contumaci per qualsivoglia delitto ducati 150, o si transiggano col riguardo e condizione delle persone;

Da' contumaci *ad capitula* per delitto capace di pena di morte naturale la terza parte de' beni mobili;

Da'forgiudicati tutti i beni mobili a tenore della Costituzione *Si quando aliquem*. col dippiù che vi si contiene;

Da'rei di delitto con armi da fuoco duc. 1000;

Per l'asportazione di pistola la pena alternativa, o di sette anni di galera, o di relegazione, o di ducati 2000;

Ne' matrimoni clandestini ducati 2000 contro i nobili e 1000 contro gl'ignobili, tanto contra lo sposo, quanto la sposa, e gli assistenti, complici e cooperanti;

Nella liquidazione degl'istrumenti *via ritus*, ed incuse di obblighi *penes ac.a* la pena del 10 per 100, e del 5 nella rescissione de'contratti. *Dispaccio del 9 agosto 1741.*

L'*exequatur* reale e personale contro il reo contumace si consideri per decreto, che abbia forza di diffinitivo, ed ammetta il gravame, dopo che siasi sottoposto a mandato avanti del giudice superiore. *Dispaccio del 7 dicembre 1754.*

S' impieghino principalmente per il pane e medicamenti de'carcerati poveri, e per altre spese puramente inescusabili.

Ogni altra spesa prima di farsi, esiga l'intelligenza ed approvazione sovrana. Si eccettui il caso di estraordinaria urgenza, la quale subito fatta, si avvisi. *Dispaccio del 26 aprile 1760.*

Le pene contumaciali si esigano dalle udienze, ed usino ogni maggior diligenza senza permettere, che servano unicamente per profitto de'mastrodatti, segretario e maestri di camera. *Dispaccio del 14 aprile 1767.*

Sia vietato per esse sequestrare letti, abiti ed utensili di cucina. *Dispaccio del 31 agosto 1769.*

Proventi fiscali si eroghino prima per il pane dei carcerati poveri, soldi del di lor avvocato o procuratore, e per le spese delle catene: col resto si supplisca agli altri pesi fiscali. *Dispaccio del 21 marzo 1778.*

Il reo assente non potendo essere inteso, è abusiva la condotta di ammettere i rei contumaci per mezzo di procuratore a transiggere la contumacia. Solamente, presentandosi di persona, ed ingiungendoseli il mandato, possa essere inteso per tale transazione. *Lettera della Vicaria al fiscale dell'Aquila del 3 settembre 1783.*

Contumaci, banditi e forusciti non accostino alla corte sovrana nella distanza di 5 leghe senza permesso, sotto pena di morte. Prammatica 1 *de contumac.* del 6 marzo 1563.

Conventini. Coll'occasione si ordina di sopprimersi due piccioli conventi nella provincia di Catanzaro, S. M. dichiara al delegato della real giurisdizione di volere assolutamente, che rimangano per sempre in ogni luogo aboliti simili conventi de'frati, che siano in campagna in notabile distanza come ricetti de' malviventi piuttosto, che dai frati. *Dispaccio del 30 settembre 1768.*

Convento di s. maria a parete, trovandosi, che sia stato fondato e dotato dalla liberalità dei Napolitani, e che l'aggregazione al convento di Perugia sia una mera usurpazione, si sopprima, e le rendite si applichino al nuovo Orfanotrofio. *Dispaccio del 16 ottobre 1784.*

Copia di processo serva di procedimento contro i rei assenti, stanto l'originale è trasmesso alla Vicaria, dispensandosi in tuttociò, che bisognasse. *All' udienza di Teramo. Dispaccio del 18 febbraio 1719.*

Corriere maggiore. I di lui ufficiali, fittuari, servienti e sudditi, paghino le gabelle, tasse e pesi universali alle università, ove sono fuochi. *Dispaccio del 21 marzo 1742.*

Non abbiano esenzione per porto di lettere e plichi. Sian eccettuati gli ufficiali delle segreterie, gli uffiei di capitani, ed ispezioni generali, ed i ministri, che godono franchigie. Capitando lettere e plichi diretti a' particolari per canali franchi si mandino con sovraearta all' interventore, acciò si esiga il porto. *Dispaccio del 10 febbraio 1754.* Vedi *Posta.*

Corrieri, che si spediscono per la provincia con ordini o bandi esigano sedici cavalli a miglio per accesso e ricesso, senza che i percettori, i segretari, i capi corrieri possano alcuna cosa pretendere sopra tal di loro mercede. *Dispacci del 10 e 19 gennaio 1737.*

Siano esenti dalla giurisdizione locale, e siano conosciuti dalle rispettive udienze. *Dispaccio del 5 marzo 1740.*

Di quelli, che si spediscono per la provincia dalle udienze o da' tesorieri, in ogni sei mesi si avvisi il numero a S. M. tanto per parte di chi li spedisce, quanto per parte delle università, che li ricevono. *Dispaccio del 17 novembre 1740.*

Corsali infedeli. Senza licenza sovrana o del governatore della provincia non si assicuri vascello di corsale, che venga per far riscatto, o per qualsivoglia altra causa, Prammatica 1 *de piratis non assicurand.* del 15 giugno 1561.

Conti allodiali non siano inibite da'giudici superiori, se non in caso di prolazione di decreto diffinitivo. *Dispaccio del 23 giugno 1757.*

Non eseguano ordini di alcun tribunale, a riserva della Sommaria o Sopraintendenza, senza il braccio del delegato. *Dispaccio del 16 novembre 1765.*

Carcerino i subalterni e commessari di arrendamento, i quali tentano nei luoghi usare atto di giurisdizione, senza esibire al governatore le credenziali. *Dispaccio del 4 febbraio 1766.*

Anche senza braccio del delegato eseguano ordini riguardanti le cause di salute e cavallari. *Dispaccio del 19 aprile 1766.*

Ed anche gli ordini del tribunale di Foggia e de' suoi luogotenenti. *Dispaccio del 27 agosto 1768.*

Lo stesso per gli ordini del delegato della real giurisdizione. *Dispaccio del 18 marzo 1775.*

Ubbidiscano sempre ai presidi, ed inconfrando riparo, riferiscano dopo di aver ubbidito. *Dispaccio del 29 giugno 1776.*

I privilegi de' stati Farnesiani e Medicei non si estendano per gli altri feudi devoluti alla corona restando a'tribunali rispetto a questi la facoltà di procedere e farsi ubbidire a tenore delle leggi del regno. *Dato a Lecce agli 11 ottobre 1783.*

Nel privilegio Farnesiano sta la deroga alla legge unica cod. *quando imperator.*, e le udienze non mettan mano nelle cause de' sudditi Farnesiani o Medicei senza la real dispensa. *Dato all' Aquila a' 28 ottobre 1786.*

Corti baronali a demaniali tra due mesi facciano pervenire alle udienze relazione delle composizioni, senza gravare le università per la spesa de'corrieri. *Dispaccio del 29 settembre 1758.*

Oltre gli omicidi e ferite, che si commettono con armi da fuoco, avvisino alle udienze i furti e le altre ferite, che accadono.

E senza spedire corriere apposta, si avvalgan di altre occasioni, che nel decorso di un mese non possano mancare. *Dispaccio del 30 gennaio 1740.*

Continuino a dare le cennate notizie; non ostante la grasia conceduta al baronaggio, e si castighino i contravventori. *Dispaccio del 22 maggio 1745.*

Mese per mese diano avviso alle udienze degli omicidi e delitti gravi. *Dispaccio del 29 febbraio 1772.*

Corti demaniali in ogni quatrimestre mandino alla regia udienza nota sottoscritta delle composizioni fatte.

E non compongano altri delitti fuori di quelli meritevoli di sola pena esulare semplice, precedente remissione della parte.

Morendo il governatore, faccia le sue veci il giudice, e morendo questi, amministri il governatore, assumendo consultore ordinario de'luoghi convicini, che dia pleggeria di stare a sindacato *pro rata temporis.* Prammatica 10 *de offic. judic.* del 31 maggio 1616.

Corte ecclesiastica proceda nelle cause di adulterio.

Se vi sia concorsa violenza, per questa proceda il giudice laico, per l' adulterio il giudice ecclesiastico. Costituzione *Majestati nostrae.*

Non proceda per il delitto di bestemmia. *Dispaccio del 18 agosto 1731.*

Proceda oltre alle materie di fede ed a' delitti di eresia contro de' laici, che ardiscan celebrar messa, confessare o esercitare altra funzione appartenente all' ordine sacro.

Proceda nelle cause di poligamia, nelle cause d'invalidità de'matrimoni o de' sponsali.

E nelle cause beneficiali, eccettuati i padronati regi e feudali ne'casi, che per le regole canoniche possa procedere contro de'laici a pene canoniche.

E se contro alcun laico inquisito d'altro de'litto concorra sospetto d'eresia, il giudice laico lo rimetta al giudice ecclesiastico, acciò proceda *super haeresi*, dopo profferita la sentenza, premessa la protesta contenuta nel Capitolo *Praelatis de homicidio in sexto*, lo restituisca al giudice laico, *ut procedat ad ulteriora. Capitolo 6 del Concordato del 1741.*

Procedendo contro de'propri sudditi, o ad istanza di parte, o *ex officio* per le cause di disonestà, non possa far esprimere negli atti i nomi delle donne particolari onorate, o qualunque speciale circostanza, per la quale possa in alcun modo restar pregiudicata la stima delle medesime. *Dispaccio del 9 febbraio 1743.*

Non possa pretendere il corpo del delitto dal giudice secolare nelle cause, nelle quali sono rei i laici e gli ecclesiastici: solamente per accertare contro questi la pruova ingenere, il giudice secolare per mezzo del subalterno faccia riconoscere in sua presenza alla detta curia il corpo del delitto. *Dispaccio dell'11 agosto 1753.*

Debba osservare la tassa Innocenziana, dove non sia minore del solito. Nelle cause non comprese in essa si osservi l' uso più praticato e discreto delle corti viciniori.

Esigendo multe ne'casi leciti, debba impiegarsone il denaro secondo il prescritto nel Concilio di Trento, e non già in propria comodità, ma in utile de' luoghi pii, o nella fabbrica della chiesa.

A carte di Roma, che importano esterna esecuzione, non dia corso senza il regio *exequatur. Dispaccio del 5 marzo 1757.*

Le sospezioni contro de' giudici ecclesiastici si decidano dagl' arbitri. *Dispaccio del 24 luglio 1784.*

Corti locali facciano relazione degli omicidi e delitti, che accadono ne'luoghi, alle udienze, senza però mancare di prendere le informazioni, e di procedere ad ulteriori diligenze, ed al giugnere del ministro o subalterno delle udienze consegnino a loro gli atti formati. *Dispaccio del 6 dicembre 1738.*

Avvisino al fiscale dell' udienza ogni ordine di carcerazione, affinchè si dia in nota ai caporali il nome del carcerando.

Successivamente gli diano anche avviso dell'assoluzione e grazia, che siasi fatta alle persone stesse dalla corte. *Dispaccio del 12 settembre 1739.*

Non siano mai delegate. *Dispaccio del 12 luglio 1755.*

Per le cause minime procedan *oretenus* senza figura di giudizio. Si commina la pena di ducati 25 a favore del leso, e della privazione dell'ufficio. *Dispaccio del 10 febbraio 1759.*

Procedano nelle cause de'Speziali, Medici e Chirurgi per i medicamenti ed assistenza. *All'Aquila. Dispaccio del 17 novembre 1764.*

Ai dispacci dian esecuzione subito, che si ricevono, inserendoli negli atti, a' quali appartengono. *Dispaccio del 16 marzo 1765.*

A forma della grasia del 1754 per il baronaggio, le udienze lascin procedere le corti locali negli omicidi commessi con armi da fuoco. *Dispaccio del 24 agosto 1782.*

Corti regie ne'luoghi di regia udienza per gra-

vame facciano parola in essa de' di loro decreti: così si evita il danno della trasmissione degli atti, o copia di essi. *Dispaccio del 5 ottobre 1743.*

Non ammettano i rei a transazione, sotto pena di nullità. *Dispaccio del 17 dicembre 1746.*

Nell' eseguire provvisioni de' tribunali superiori non sian inibite dalle udienze, se non in caso di gravame *et expleto negotio. All'udienza dell'Aquila. Dispaccio di marzo 1747.* Vedi *Udienze.*

Corti regie e baronali in ogni mese mandino all'udienza nota firmata di tutte le composizioni in tal tempo fatte sotto pena della privazione dell' ufficio. E ciò si ordina per innovazione ed aumento della Prammatica 34 *de armis*, non ostante ciò, nel tempo di mezzo siasi praticato o stabilita in contrario.

Le stesse corti non meno, che i subalterni dei fatti gravi, che accadono nella provincia, facciano due relazioni, una diretta al preside e l' altra al fiscale. § 7 della Prammatica 18 *de ordine judiciorum* del 14 marzo 1738.

Osservino per l'esazione de' dritti la pandetta della Vicaria, dove non vi sia pandetta legittimamente formata.

Per li dritti, de' quali non parla la detta pandetta, si osservino le capitolazioni locali, se mai ve ne siano legittimamente formate: in altro caso il solito.

Le università, che in ciò sono gravate, ricorrano all'Udienza o alla Vicaria o al Consiglio. *Dispaccio del 13 settembre 1738.*

Osservino le pandette locali, quando siano minori di quelle della Vicaria; le più gravi si riducano ad essa, eccettuate quelle, che fossero formate con espresso privilegio.

Il consultore della corte non sia paesano, ma il governatore lo eligga tra i dottori delle vicinanze. *Dispaccio del 16 ottobre 1751.*

Formino archivio coll' inventario di tutti i processi, facendosene la consegna al mastrodatti coll' obbligo di consegnarlo al successore.

I proprietari delle mastrodattie debbano in ciò succumbere ad ogni spesa. *Dispaccio del 20 giugno 1753.*

Nell'osservanza di provvisioni de' tribunali superiori non esigano dritti doppi, perchè non v'è privilegio alcuno di dritto maggiore per le cause delegate.

La consegna dell'archivio a' mastrodatti si faccia coll' inventario firmato dal governatore, ed una copia di esso, anche firmata passi a' successori. Altra simile copia il governatore mandi al preside, il quale in ogni gennajo avvisi a S. M. di averla ricevuta. *Dispaccio del 14 agosto 1756.*

I presidi consegnino a' fiscali tali inventari, e questi invigilino all'osservanza dell'ordine, e ne rispondano. *Dispaccio del 14 maggio 1757.* Vedi *Udienze.*

Credito bis petito. Credito se si domandi dopo essere stato soddisfatto, entri la pena di tre anni di relegazione, e di galera *respective, dummodo actores sint principales, cum quibus debitum est contractum*, e costi della soddisfazione per mezzo di scritture pubbliche *vel apochas de jure validas.* Prammatica 7 *de falsis* dell'anno 1587.

Credito privato. Vedi *Vaccine.*

Creditori di minor somma debbano comparire avanti a quel tribunale; ove si trovi introdotta la causa de' creditori di maggior somma. *Dispaccio del 22 settembre 1750.*

Creditore privilegiato sia chi abbia speso per ultima infermità, e venga preferito ad ogni creditore, anche ipotecario, che non abbia avuto assenso. *Arresto 694 del 14 marzo 1656.*

Creditori delle università. Vedi *Università.*

Criminalità dipendente da causa civile agitata nel R. S. C. sia all'ispezione de l'udienza a tenore della real Costituzione. *Dispaccio del 18 marzo 1747.*

Se non contiene omicidio, tumulto o altro grave eccesso, ma solamente lesione di giurisdizione o simili attentati, proceda il S. Consiglio, e la Vicaria non s' intrometta.

Resti solamente ad essa, e ad altri tribunali competenti il procedere nelle cause eccettuate, ed in quelle, che non abbiano connessione col giudizio civile. *Dispaccio del 9 agosto 1751.*

Le udienze procedano in cause di rappresaglie, violenze tra popolazioni, che abbiano lite di confini, non ostante la pendenza nel S. C. della causa civile. *Dato all' udienza di Chieti l' 8 maggio 1762.*

Le udienze senz' attendere le inibizioni de' tribunali di Napoli procedano nelle cause criminali tra popolazioni confinanti, dipendenti dalle controversie de' confini agitate in detti tribunali, acciò il pronto castigo tolga la licenza di delinquere. Ma con questo badino a non immischiarsi per ogni frivolo pretesto diretto a sovvertire il corso della causa principale: prima di procedere esaminino, se concorra effettiva violenza o delitto, che esiga pronto riparo e sollecito castigo: ed avendo inibitoria del Consiglio, diangli di tutto dettagliato conto, e quindi ubbidiscano ai suoi ordini. *Dispaccio del 7 gennajo 1786.*

Cristalli. D. Francescantonio Bettinelli abbia per anni 15 la privativa nella fabbrica di cristalli e specchi, che nel regno non si fabbricano sotto pena a' contravventori. Prammatica 1 *de crystal. faciend.* del 27 giugno 1758.

Curatori a' futuri chiamati tanta ne' majoraschi, quanto ne' fedecommessi si diano solamente dai giudici, avanti de' quali pende la causa.

Non possan produrre rimedio avverso il decreto o sentenza interposta col possessore del majorasco o fedecommesso senza collusione coll'avversario. Prammatica 11 *de dilat.* del 21 giugno 1728.

Non possan gravarsi da' decreti fatti nelle cause di majorasco o fedecommesso, inteso il possessore di essa, senza collusione tra le parti.

Si rimetta all' arbitrio del tribunale vedere, se vi sia stata collusione. § 1 della Prammatica 18 *de ord. judicior.* del 14 marzo 1738.

Curatore di patrimonio. Vedi *Debitore.*

Curia. Robe della curia, delle quali si fa menzione nelle Costituzioni s' intendano le robe imme-

diatamente del re. *Dispaccio del 10 dicembre 1757.*

D

Danni clandestini di tagli di alberi, incendi di case e simili, si puniscan con la morte ne'di loro autori, o trovati sul fatto, o convinti da legittima pruova. Se non si trova il reo, ed il danno avviene a chi sta in servizio del re, o ad altra persona a cagione d'inimicizia o odio, i naturali del luogo sian obbligati compensarlo. I Giudei e Saraceni obbian lo stesso privilegio. Costituzione *Super incisionibus arborum.*

Quando non se ne sa l'autore, o si sia esso occultato dagli abitanti del luogo, sian costoro tanuti a risarcirli. In mancanza di pruove si devenga alla tortura contro delle persona sospette. Capitolo *Clandestinis maleficiis.*

L'università pagando i guardiani di campagna, non sia molestata per i danni clandestini. Prammatica 1 *de damn. clandestin.*

Danno dato. Vedi *Animali.*

Dazio del minuto, o sia dritto di miglioria sull'estrazione delle manifatture per dantro, o per fuori regno, in Napoli e suoi casali abolito nel 1778.

Ed i ducati 74470, che rendeva annualmente alla regia corte, si compensano con abolirsi i rilasci usati nel dazio de' generi, che s'introducon da fuori regno, e coll'aumento dal dazio medesimo a proporzione del corrispondente prezzo.

Debito, che si contrae da chi a'sopraintendenti, sia nullo senza il di lui consenso, a senza il real permesso. *Editto del 17 marzo 1749.*

Debito per polizza di banco, o privata. In polizza di banco o privata, negandosi o la sottoscrizione in esse fatta di propria mano, oppura da altri per ordine del debitore, se, *parte citata,* egli rimanga convinto della verità di tali scritture o sottoscrizioni, incorra nella pena dei dieci per cento per riguardo delle polizza di banco, e del cinque per le private. Prammatica 2 *de negant. mutuum* del 5 settembre 1598.

Debito confessato in testamento, ancorchè la confessione sia giurata, non reoda liquida l'azione dal creditore, ma si vesta con altra legittime pruove. *Dispaccio del 27 luglio 1776.*

Debitore. In causa di mutuo, di deposito, o d'imprestito, se in giudizio nieghi il suo debito, e procuri con cavilli eludere il creditore, si multi a favore del fisco nel terzo di ciò, cha deve. Costituzione *Regiae majestatis prudentia.*

Convenuto per altra causa con azion reale, o personole, venendo condannato per sentenza definitiva, debba pagare al fisco la trigesima parte di ciò, che si è dedotto in gindizio.

Sa la causa finisca con transazione, l'uno e l'altra parte paghi tala multa. Il giudice, che controviene, oltre la peua d'aver controvenuto al giuramento, sia multato con due libbre di oro. Costituzione *Costitu ionum praedecessorum.*

Dilazione conceduta con qualunque clausola, non abbia effetto, se il debitore non dia sicurtà idonea di pagare i creditori dopo elassa la dilazione. Rit. *Item qui judicia claudicare non debent.*

Obbligato in solenne istromento di dover far costare il pagamento del debito mediante scrittura, stia al patto. *Arresto 697 del 20 giugno 1657.*

In causa di patrimonio si possan fare liberazioni in casa dal commessario sino ai ducati 1000. Prima di farsi, si notifichino tutti i creditori, che concorrono col deposito. Dopo fatte si tornino a notificare, e si attenda il lasso di due giorni utili: consegnandosi prima il mandato, lo scrivano o mastrodatti paghi *de proprio* la somma liberata. Il S. C. nel caso di tali liberazioni *non dato termino*, non faccia esigera l'uno e mezzo per 100. *Dispaccio del 9 giugno 1661.*

Il curatore del patrimonio dedotto si dia in rota, ed in rota si faccian le liberanze tanto per essi, quanto per i mastrodatti, scrivani e procuratori. Prammatica 29 *de official.* del 19 aprile 1685.

Per aver moratoria o salvaguardia, occorra fede dell'attuario, acciò costi del consenso di tutti i creditori comparsi; ed egli dia giurata dichiarazione di non aver altri creditori, cha siano comparsi al giudice del regno, e non valga la moratoria o la salvaguardia, trovandosi il controrio.

Non si concedano però a' negozianti pubblici. *Dispaccio del 1 agosto 1698.*

In Napoli, ne'suoi borghi e casali, ne'giorni delle feste comandata non si carceri alcuno per debito civile sotto pena a capienti di tre mesi di carcare, ed altre ad arbitrio: e gli esecutori restino cassi, ed i debitori non sian teouti in modo alcuno. Prammatica 31 *de official.* del 28 settembre 1707.

Salvaguardia per istare in casa, ed uscire nei di festivi, per sentire la messa, non si spedisca per chi non sia settuagenario senza del permesso di S. M. *Dispaccio del 9 marzo 1736.*

Deducendosi il patrimoaio o o domanda del debitore, o ad istanza de' creditori, non si spediscano dal S. C. salvaguardie o inibitorie alle corti inferiori, se prima non siasi ordinato, ed eseguito il sequestro di tutti i beni *penes tutum tertium,* e siasi dato curatore, intesi tutti i creditori § 3 della Prammatica. 18 *de ordine judicior.* del 14 marzo 1738.

Domandando la dilazione quinquennale, non si ammettano i consensi de' creditori, che non abbian scrittura pubblica o lettere esecutoriali spedite un anno prima della domanda. § 5 della Prammatica 18 *de ordine judicior.* del 14 marzo 1738.

Non trovondosi per essere notificato, presa di ciò informazione, si destini o lui il curatore, col quale si proceda, osservandosi la forma della legge. *Dispaccio del 18 aprile 1739.*

Moratoria a salvaguardie non comprendano debito di alimenti correnti, a ciò, che siasi causato di debito all'alimentario. *Dispaccio del 6 giugno 1739.*

Avendo salvaguardia dal tribunale, dove abbia

dedotto il patrimonio, possa esser carcerato con l'esecutorio de' cambi. *Dispaccio del 3 agosto 1739.*

Concedendosi al medesimo la dilazione quinquennale dal tribunale, ove i creditori siano comparsi, non tolga loro l'azion personale per le lettere di cambio. *Dispaccio del 22 settembre 1750.*

Non si faccian liberanze, se non intesi tutti i creditori, e non si facciano a'curiali sa non finito il patrimonio in tutto, e per tutto: ciò s'intenda de'beni del patrimonio, e non di ciò, che debbono di proprio pagare i creditori. *Dispaccio del 17 settembre 1753.*

Senza permesso di S. M. non si facciano liberazioni ad avvocati, scrivani a curatori de' patrimonî. *Al S. C. per il patrimonio del principe di Piombino. Dispaccio del 24 novembre 1753.*

Per regola generale, prima di farsi liberanza ai curiali, con sentenza finale si decida la causa dei concorsi. *Dispaccio dell' 11 dicembre 1753.*

Nella volontaria deduziona di patrimonio non si dia salvaguardia se prima, intesi tutti i creditori, non sia costato, che la mancanza del debitore sia avvenuta per caso inopinato senza di lui colpa. *Dispaccio del 16 marzo 1754.*

Deduzione di patrimonio non si faccia senza dell'intervento de'capi di tribunali. *Dispaccio dell'8 giugno 1754.*

È nelle udienze senza dell'intervento de'presidi. *Dispaccio del 17 agosto 1754.*

Dedottosi il patrimonio in un tribunale, le lettere esecutoriali spedite da altro giudice si mand no ad effetto in quanto all' azion personale: per la reale debba concorrersi nel patrimonio. Ben inteso, che dovendosi rimettere l'esecutorio al detto tribunale, non s' intenda conceduta alcuna salvaguardia personale. *Dispaccio del 10 maggio 1759.*

Dall'ordine de'17 settembre 1753 sian eccettuate le spese necessarie accidentali, che occorrono per le cause di patrimonio, come di stampa, atti ed apprezzi. *Dispaccio del 7 giugno 1766.*

Quando il patrimonio non è dedotto, si proceda col debitore, senza gravarlo con la dazion del curatore. E nelle deduzioni il dritto di eliggere gli avvocati a 'l procuratore *nomine omnium* sia dei creditori, e di quelli, che compongono la maggior somma de'crediti. *Dispaccio del 19 gennaio 1782.*

In caso particolare di un debitore, che non avendo beni liberi voleva da un creditore per cambiala essere astretto coll' azion personale, rescrisse S. M.:

« È una crudeltà il voler in tal caso far uso « dell' azione personale, e 'l ministro soprainten- « dente veda bonamente accordare tal pendenza. » *Dispaccio del 20 aprile 1782.*

Le corti ecclesiastiche non dian licenza di carcerazione de' confugiati per debito civile, i quali ne' dì festivi escono dall' asilo per gli atti di religione o per altro. *Dispaccio del 10 maggio 1783.*

Nella mattina sola della domeniche, e delle feste di obbligo principali o solenni dell' anno non permettano i magistrati di catturarsi i debitori.

Resti ad arbitrio però de'giudici laici di dar particolar licenza di tal carcerazione, trattandosi di debito rilevante o di debitore do'oso e truffatore, a concorrono circostanze, che determinano la di loro prudenza a far prontamente seguira l'arresto de'debitori. *Dispaccio del 17 gennaio 1784.*

Decime. Gli ecclesiastici per esigerle, ricorrano al tribunale laico, senza attendersi l'antico solito. *Dispaccio del 16 novembre 1754.*

Non sian dovute le sacramentali, se vi sia la congrua: in mancanza, si supplisca a questa. *Dispaccio del 20 agosto 1768.*

Non sian abolite le prediali o sian domenicali, quella prestazioni vale a dire, o censi, che per ragion di dominio si ritraggono da'fondi. *Dispaccio del 25 luglio 1772.*

Questa legge non comprenda le decime dovute a' capitoli delle cattedrali, delle collegiate ed altre chiese per il servizio, che prestano al popolo, o per il ministero all'altare.

Lo stesso per le quarte decimali da'vescovi sopra la decima de' capitoli, della cattedrali e delle chiese della diocesi, e per quelle, che esigono gli abati a beneficiati. *Dispaccio del 19 settembre 1772.* Vedi *Parochi*.

Debitore delle università. Vedi *Università*.

Decreti ragionati. Tribunali di Napoli, o collegio, o giunta, o altro giudice della stessa capitala, che abbia facoltà di decidere, spieghino i motivi, su de' quali la decisione è poggiata.

In qualunque decisione, o riguardi la causa principale, o gl' incidenti, esclusa l'autorità de'dottori, si prenda fondamento sulle leggi espresse del regno o comuni.

Mancando al caso legge espressa, si ricorra all'interpetrazione estensiva della legge in maniera, che la due premesse dell' argomento sau sempre fondata sopra legge espressa e letterale.

Quando il caso sia dell'intutto nuovo, e manca legge, o argomento di legge, s'implori l'oracolo del re.

Si ordina la stampa delle decisioni così ragionate. *Dispaccio del 23 settembre 1774.*

A 8 ottobre 1774 si spiega, che la nuova legge riguarda le decisioni fatte con cognizione di causa e contestaziona giudiziale. A' 26 novembre 1774 il re risponde a nove dubbî promossi dal S. C. sopra tal legge; e dopo di averli intieramente esclusi, S. M. nuovamente inculca l'esatta osservanza della legge da'23 settembre.

A 23 dicembre 1774 si ordina alla corte di Caserta in causa particolare di far giustizia colle leggi, e non colle opinioni.

A 28 gennaio 1775 si spiega alla camera di s. Chiara, che S. M. non à venuta ad approvare l'arbitramento degl'indizî fatto in una causa particolare di omicidio, col quale, rivocandosi la condanna di tortura decretata dall' udienza, uno dei rei era stato condannato ad anni 15 di galera, e l'altra ad anni sette di penitenza. Si ordina, che deposto l' arbitrio ne'giudizî, si osservino le leggi.

Decreto non ragionato, e non stampato a forma della legge de'25 settembre 1774 sia nullo, si con-

siderì come non fatto, e non passi in giudicato. *Dispaccio del 12 agosto 1776.*

Decreto fatto con ministri aggiunti non possa rivocarsi senza di essi per la massima, che le cose sciogliersi debbono nella maniera stessa, onde furono ligate. *Dispaccio del 16 dicembre 1746.*

Decreto fatto da un tribunale supremo non possa esaminarsi da altro simile tribunale sotto lo stesso principe; ma senz'altro si esegua. *Dispaccio del 13 febbraio 1749.*

Decreto *citari ad informandum* non ammetta gravame neppure nelle curie ecclesiastiche. Per ammettersi, deve trattarsi di decreto definitivo, o che abbia forza di definitivo, o che irroghi danno irreparabile. *Dispaccio del 25 marzo 1768.*

Decreto *citari et capi* abbia forza di decreto definitivo, ed ammetta gravame a'tribunali superiori, che inibiscono gl'inferiori. *Dispaccio del 5 agosto 1752.*

L'inquisito però debba prima portarsi avanti il giudice superiore, essendo assente. *Dispaccio del 7 dicembre 1754.*

Decreto *citari ad informandum, et capitula* contenga copia di capitoli dell'inquisizione. *Dispaccio del 20 settembre 1732.*

Una volta spedita, non sia necessario, che si rinnovi per mutazione di commessario, ma si proceda avanti. *Dispaccio del 4 agosto 1742.*

Decreto di *liberetur o habilitetur in forma.* Passati due anni dal dì del decreto, rimangano i liberati abilitati ad esercitare qualunque uffizio, senza che si faccia più uso degl'indulti precedenti. Dentro del biennio acquistandosi nuovi indizj, si possan unire co' primi. *Dispaccio dell'8 febbrajo 1772.*

Decreto *reducatur in provisionem.* Non si ammetta gravame al S. C. da tal decreto fatto in Vicaria, ancorchè il reo volontariamente si sia presentato, ed abbia accettato il mandato. § 6 della Prammatica 18 *de ord. judiciorum* del 14 marzo 1738.

Deduzione di patrimonio. Vedi *Debitore.*

Deposizione di eredità. Vedi *Giudizio.*

Delegati non s' intromettano nelle cause ordinarie, e de' concorsi de'creditori. *Dispaccio del 1644.*

Il presidente del consiglio rivochi tutte le delegazioni date a'ministri di provincia per le esigenze di persone particolari. *Dispaccio del 1646.*

Dovendo simili cause decretarsi definitivamente, il decreto lo propongano nella ruota, ove risiedono: lo stesso nei decreti interlocutori. *Dispaccio del 18 gennajo 1663.*

Furon tolti nel 1728, eccettuati i delegati dei luoghi pii.

Sostituiscano essi i suddelegati nelle provincie, eccettuata quella di Terra di Lavoro. § 1 della Prammatica 18 *de ordine judiciorum* del 14 marzo 1738.

Delegazioni non si estendano oltre le cause civili, esecutive e di esigenze, escluse le criminali ed ordinarie. *Dispaccio del 1 agosto 1739.*

L'ordine, che i delegati possan solamente procedere nelle cause esecutive o di esazione, riguardi i delegati de' luoghi pii, eccettuati quelli degli arrendamenti, che hanno accordata la giurisdizione a titolo oneroso.

I rei però, per avvalersi della declinatoria del foro, debban presentarsi in Vicaria, che li rimetta a'rispettivi delegati. *Dispaccio dell'8 aprile 1780.*

I delegati procedano nelle cause esecutive di esazione, lasciando le altre ancorchè esecutive alla cognizione de' giudici ordinarj. *Dispaccio del 27 luglio 1782.*

Delegati di arrendamenti e gabelle, facendo accessi in Napoli e ne' borghi per le cause dell'arrendamento, ed a sua istanza, non ricevan diritto alcuno, e non partecipino delle pene e controbandi; dovendo essere contenti della provisione loro assegnata.

Sian però pagati, se gli accessi sieguono ad istanza delle parti. Prammatica 3 *de salario eorum* del 20 ottobre 1653.

In caso di gravame notabile, e manifesto danno, in cui la dilazione può cagionar pericolo, debban riferire la causa nel proprio tribunale. *Dispaccio del 28 luglio 1663.*

Delegati di arrendamenti procedano solamente nelle cause esecutive de'medesimi, esclusi i particolari, che contrattano o contendono sopra le specie ad essi soggette: sempre però che in quelle gli arrendamenti non sian principalmente interessati. § 1 della Prammatica 18 *de ordine judiciorum* del 14 marzo 1738.

Abbian per giudice di appellazione la Sommaria. *Dispaccio del 14 ottobre 1742.*

Delegato dell'arrendamento della farina proceda per i delitti dei soldati di esso. *Dispaccio del 20 ottobre 1773.*

Delegato delle arti e privilegi non proceda per le cause criminali, a riserba di quelle de'soldati degli arrendamenti, che han la giurisdizione a titolo oneroso. *Dispaccio del 7 luglio 1734.*

Delegato della real casa proceda ne'delitti, che accadono nelle piazze del real palazzo e suo distretto. *Dispaccio del 21 maggio 1752.*

Delegato de'cambj è un commessario generale di un tribunale collegiato dato ad un certo genere di affari; perciò non ha giurisdizione assoluta di decidere le cause, che esigono cognizione a termine, come sono quelle delle cessioni de' beni. *Dispaccio del 13 dicembre 1777.*

Delegato della real giurisdizione rimetta alla segreteria tutte le sue providenze, facendone una o più liste, notandosi a fianco distintamente le petizioni, come costuma la real camera: e non si consegnino alle parti o si drizzino alli esecutori prima del sovrano permesso. *Dispaccio del 14 ottobre 1780.*

Delegazione non s'intenda data dal re a qualunque giudice, se non si dica, che proceda come delegato. Prammatica 10 *de offic. jud.* del 31 maggio 1616.

Per le cause civili abbian luogo per l'esigenze di chiese, monasteri, ospedali ed altri luoghi pii, de' banchi e d' uomini di negozj.

Ogni altra causa civile, che è ordinaria, e si trova delegata, vada a' tribunali competenti.

Nelle cause criminali la Vicaria proceda *ex delegatione*, ne' delitti di lesa maestà, falsa moneta, vizio nefando, furti o ricatti commessi dentro Napoli, ed altri gravi eccessi, che hanno o avranno delegazione.

Sian eccettuati i Napolitani, le cause de' quali venendo delegato debban decretarsi col voto di quattro giudici, compreso il commessario, e colla stessa regola si proceda negli atti irretrattabili. Prammatica 1 *de delegation.* del 18 marzo 1630.

Si spediscan colla clausola, che le udienze non eseguano sentenza alcuna, prima di rimettersi gli atti alla Vicaria, per ivi destinarsi commessario, che riferisca la causa nella camera di s. Chiara.

Tale clausola omessa, s' intenda apposta. *Dispaccio del 28 novembre 1739.*

Delegazione, che sia *in corpore juris*, non abbia bisogno di special delegazione di S. M. *Dispaccio del 14 marzo 1757.*

Delitto di tagliar faccia meriti pena capitale tanto contra il mandante, quanto contra il mandatario, commettendosi appensatamente, e per giustizia si possa riputare atrocissimo, considerateue tutte le circostanze.

In esso i giudici votando di morte, sospendano la esecuzione della sentenza, o ne faccian relazione al Collaterale.

Sia vietato visitare, aggraziare o transiggere i roi di tal delitto.

Si privilegi la pruova non ostante di contentarsi la legge con indizi, o consecutivamente ne' delitti di mandato, che sono di oscura pruova, esso sia privilegiato, come quello di proditorio o assassinamento. *Dispaccio del 10 settembre 1729.*

Delitti commessi nelle carceri della Vicaria si spediscano subito. *Dispaccio del 30 ottobre 1593.*

Delitti degli ufficiali di giustizia. Vedi *Ufficiali.*

Demanio di qualunque sorta spetti al principe. Chi lo possiede senza concessione speciale, o non lo rassegna alla corte, si multi nel quadruplo dei frutti, o di qualunque rendita del demanio. Costituzione *Dignum fore credimus.*

Occupandosi da chicchessia senza special concessione, oltre della restituzione di esso, s' incorra nella multa del quadruplo di ogni rendita e frutto percepito. Capitolo *Praedecessorum nostrorum.*

Denaro autorizzato in regno si spenda per quanto vale, senza che si esiga dippiù per ragione di peso o di cambio, sotto pena della restituzione, e di altrettanta multa. Capitolo *Item quod recipiatur.*

Denunciante abbia il sesto di ciocchè perverrà al fisco, purchè della notizia non costi per mezzo de' libri, e scritture della camera, non si tratti della reintegrazione dello stato dell' olim principe di Salerno, o non costi per mezzo de' notamenti nel libro, che si conserva dal procuratore fiscale, e non si tratti delle concessioni del principe di Oranges.

Se però costi della notizia da scritture e libri camerali da 20 anni addietro, abbia ancora il sesto, quando non eccede ducati 3000. *Arresto 551 del 15 febbrajo 1604.*

A favor del fisco di cosa di gran beneficio abbia il sesto di qual che riceverà il real erario: però debba fare la denuncia tra due giorni, e non sia in qualunque modo a notizia del fisco. *Dispaccio del 28 dicembre 1735.* Vedi *Accusatori.*

Depositi non si ricevano da' mastrodatti in contanto, ma in fede di credito da' banchi sotto pena di un anno di sospensione: lo stesso per i scrivani. Prammatica 35 *de official.* del 30 aprile 1655.

Lo stesso divieto militi per i mastrodatti, attuarj o scrivani di Vicaria, sotto pena di privasione dall' ufficio e di carcere ad arbitrio dal tribunale.

Sian eccettuati i depositi di dieci carlini a basso, o quelli di regia visita. Prammatica 57 *de off. M. J.* del 1731.

Deputati de' quartieri di Napoli sian ammessi a palazzo nelle funzioni di pubblico baciamano. *Dispaccio del 7 giugno 1780.*

Il reggente faccia le terne de' soggetti de' propri quartieri, sian napolitani o del regno, e tenga presenti i ternati altra volta nel quartiere, dove accade la vacanza del deputato. *Dispaccio del 6 luglio 1782.* Vedi *Leggi di polizia.*

Deputato dell' annona. Vedi *Amministratori dell' università.*

Deputato ecclesiastico nella visione de' conti degli amministratori delle università solamente abbia facoltà d' invigilare, se nella contribuzione degli ecclesiastici è occorsa alterazione e non altro. *Dispaccio del 29 novembre 1766.*

Deputazione della salute istituita nell' occasione della peste, che nel 1656 afflisse quasi l' intiero regno.

Le provvidenze date in tale urgenza da' 23 maggio 1656 sino a 19 maggio 1658 stan registrate nelle Prammatiche 1 alla 20 *de off. deputat. pro sanitat. tuenda.*

Nel 1690 introdotta la peste nelle parti della Puglia, col mezzo delle cure del governo, e coll' essersi in tempo prese le provvidenze necessarie per tenar lontano questo flagello, il regno ne restò preservato, e la Puglia stessa non ne restò molto afflitta.

Le provvidenze date per tale bisogno dal 16 gennajo 1691 sino agli 11 giugno 1693 stan registrate nelle Prammatiche 21 alla 59 *de off. deputat. pro sanit. tuenda.*

La peste, che nel 1743 afflisse Messina colla morte di circa 45000 uomini, e da Messina passata a Reggio, dove ne perirono circa 5000, meritò anche tutta l' attenzione del governo, ad i salutari provvedimenti dati in tale occasione dal 10 luglio 1743 sino a' 25 settembre 1751 si leggono nelle Prammatiche 60 alla 70 *de off. deputat. pro sanitat. tuend.*

Gli ordini dati in varî tempi per preservare il regno dal contagio, sopra tutto per interrompero

ogni comunicazione con i paesi o sospetti o attaccati di peste, si leggono nelle Prammatiche 77 alla 107 *de off. deputat. pro sanitat. tuenda.*

E la peste, che nuovamente attaccò la Puglia nel 1708 l'occasione fu, che un ben dettagliato corpo di regolamenti venisse promulgato per governo de' deputati della salute: e son compresi nella Prammatica 99 *de off. deputat. pro sanitat. tuenda* del 15 settembre 1751.

Da questi è bene sapere, che luogo infetto è quello, in cui regna attualmente la peste co'morti, ed infermità che per le circostanze o sintomi vengono dichiarate o riputate contagiose.

Luogo sospetto è quello, che confina, o è vicino all' infetto, sebbene in esso si viva in buona salute.

Tal sospetto può essere perpetuo, come si verifica ne' luoghi soggetti all' Impero Ottomano e nelle Coste dell'Africa, perchè ivi non si fa conto della peste, e per conseguenza non si usa cautela veruna.

Il sospetto può essere temporaneo, e si verifica ne'luoghi vicini a quello, cha prima era libero, e poi vi si è scoverta la peste, ed è tenuto per sospetto sino che la peste dura.

Luogo sospetto è quello, che è più distante dal luogo infetto, ma perchè confina, o è vicino al luogo sospetto, merita conveniente precauzione.

Anche la sospensione di commercio può esser perpetua e temporanea.

Sono trattate per sospese sempre le Isole Venete del Levante, e que' luoghi, che la Repubblica di Venezia possiede in quel continente più o meno, come più o meno sono vicini col Levante Ottomano.

Son temporaneamente sospesi i luoghi, che prima eran liberi e sani, e che per accidente si trovan situati accosto al luogo temporaneamente sospetto.

Luogo libero è quello, dove si è sempre vivuto, e si vive senza sospetto di male contagioso, e per regola generale tali sono tutti i luoghi, che non sian dichiarati in tutto sospetti, o sospesi. Sono atte a ricevere, e conservare i semi della peste, a soggette a purga le seguenti robe:

La lana — Il lino — Il canape — Il cottone — Le seterie — Il pelo di camelo — Di castoro e di capra—I cappelli, e le robe fabbricate con essi—I camellotti — Le telerie — I panni — I feltri — Le schiavine — I tappeti — I cappotti — I libri— Le carte — Le penne — I pennacchi — Le spugne Le cordovane — I damaschini — I montoni — Le pellami conce—I buoi vaccini ed i bufalini in sale o secchi salati — Gli animali lanuti di pelo raso e pennuti — Le cere — I tabacchi — Altre merci libere con legature, ed involti di roba soggetta— Le candele di sevo e di cera per ragion della bambagia, che va sempre con esse.

Alla Prammatica 110 *de offic. deputat.* siegue in 29 capi la maniera di purgare alcun paese sorpreso dalla peste rapportata da D. Francesco Monti segretario del serenissimo senato della salute di Venezia colla occasione della peste di Messina del 1743.

Si pubblicano in 46 articoli la istruzioni sul contagio della tisichezza: ed in 8 capi si danno gli ordini per l'oggetto medesimo a'medici e cerusici. Il tutto si approva, e s' incaricano della esecuzione i deputati della salute, a'qualisi promette ascenso, e si dà l'esenzion del foro nelle cause civili esecutive e criminali. *Dispaccio del 18 ottobre 1782.*

Diete de' ministri e subalterni sian per i dottori, ancorche uditori o fiscali di provincia in affare fiscale ducati 3.

In affare privato ducati 4.

Per i razionali della regia camera, e procuratori fiscali di essa e della Vicaria in affare fiscale ducati 3.

Ad istanza di parte ducati 4.

Per mastrodatti in capite del S. R. C. della real Camera e Vicaria criminale per affare fiscale ducati 2.

Ad istanza di parte ducati 3.

E per quelli, che non sono dottori, carlini 12.

Per gli uffiziali della segreteria di razione e tesoreria generale carlini 16.

Per i capitani di campagna carlini 10.

Per i di loro soldati a piedi alla ragione di ducati 6 il mese.

Per quelli a cavallo alla ragione di ducati 7.

Per gli algozini, che vanno co' commessari in affare fiscale carlini 3.

Ad istanza di parte carlini 5.

Per i consiglieri del consiglio di stato, reggenti della cancelleria, presidenti e consiglieri del consiglio di Capuana, luogotenente, presidenti e fiscale della Sommaria, reggente, giudici e fiscale di Vicaria, governatori delle provincie in affare fiscale ducati 6.

Ad istanza di parte ducati 10.

Per i giudici della gran corte in affare fiscale ducati 4.

Ad istanza di parte ducati 6.

Alla qual ragione si paghino ancora i commessari generali contro de' delinquenti di campagna. Prammatica 6 *de commessariis* del 31 ottobre 1600.

Da ministro o subalterno si esigano le diete dai rei dopo la condanna. *Dispaccio del 15 gennaio 1695.*

Difesa propria per la persona, e per le proprio robe sia lecita nell'atto istesso, e non si devenga ad atti estranei col moderame dell'incolpata tutela, vale a dire, che siegue con armi simili, ed uguali. Costituzione *Pacis cultum.*

Quando di fatto non riesca difendersi si permetta la difesa *per invocatione imperialis nominis*, che consiste nel vietare in nome del re all'aggressore di ulteriormente offendere, o sia nella persona o nelle robe di qualunque specie tanto nostre, quanto de'nostri ascendenti e discendenti, e di coloro, che si comprendono nella nostra famiglia, e che coabitano con noi.

I vassalli contro de' baroni anche possan usare questa difesa, e controvenendo in cose mobili, la pena sia la restituzione del tolto, e la multa in

altrettanto. In tale caso si proceda civilmente. Se questa difesa si usa senza ragione, oltre di darsi al barone ciò, che domandava, altrettanto si contribuisca alla corte.

Se si fa uso di tal difesa contro il barone, che pretende agiutorio dovuto, possa esso non ostante servirsi di sua ragione.

Se si usa la difesa tra vassalli, al barone si debba tanto sopra la terza parte de' beni mobili dovuto alla corte, quanto per la qualità del delitto sarebbegli spettato, sa la difesa non fossesi imposta. Il resto appartenga al fisco.

Che se la difesa s' imponga al barone dal vassallo per accusa di delitto capitale e pubblico, allora si proceda contro il barone col dritto ordinario della difesa. Costituzione *Juris gentium*.

Difesa a nome del re si possa imporre anche da qualsisia giudice, ma ai soli maestri giustizieri, ed ai giustizieri appartenga prenderne cognizione. Costituzione *Fidelium nostrorum injurias*.

Contravvenendosi alla difesa imposta, si commina la pena della terza parte de' beni, se si s'a fatto uso di armi, e della quarta parte, se senz'armi.

Se la difesa sia stata imposta da'camerari e bajuli de' luoghi, a loro appartenga la sessagesima parte de' beni mobili, che si confiscano.

La pruova della controvenzione debba farsi almeno con tre testimoni degni di fedo, e maggiori di ogni eccezione, a con altri argomenti legittimi.

Contro del detto di tali testimoni non si ammetta pruova testimoniale, e solo contro le di loro persone possan opporsi l' eccezioni: come pure si permettano altre eccezioni, le quali non tendono direttamente a dichiarar falso il detto de'testimoni, come sarebbe l'eccezione *rei judicatae, pacti conventi*.

Non sia lecito, dopo acquistato il dritto al fisco, per l'imposta difesa convenire sul punto quietionato, che ansi chi l' à imposta sia in obbligo denunciare l' esazione da farsi al giustiziere.

Cessi ogni altra pena dove entra quella della difesa spregiata, ad eccezione se accada o omicidio, o offesa con armi, ne'quali casi entri ancora la pena di corpo afflittiva.

Anche i Giudei e Saraceni, e per essi gli ufficiali regi possan prevalersi della difesa.

A'giustizieri, che non sono esatti nell' esazione delle stabilite pene s' impone l'obbligo di soccumbere *de proprio*. Costituzione *Si quis in posterum*.

Imponendosi difesa senza ragione, se si sia ad essa ubbidito, chi la impone soffra la pena stabilita nel caso di controvenzione, se non si sia ubbidito alla difesa imposta, l'una e l'altra parte sia esente da pena. Costituzione *Defensae impositas*.

Difese senza concessione sovrana sian vietate.

E quelle di nuovo formate, che non sono di tempo antico, sian dismesse.

E se vi è concorsa concessione sovrana, s' intenda rivocata. Prammatica 1 *de salario eorum* del 14 dicembre 1488.

Dignità ecclesiastiche non si conferiscano col mezzo di rinuncia *in favorem. Dispaccio del 18 giugno 1768.*

Esigendo grado di dottore o di licenziato, non si conferiscano senza il documento di tal grado ottenuto dal real collegio napolitano de' maestri di teologia. *Dispaccio del 27 luglio 1771.*

Se sono semplici, si provvedan dal vescovo senza concorso. *Dispaccio del 10 ottobre 1772.*

Si osservi l' ordine de' 27 luglio 1771 sotto pena della perdita de' frutti, che vadano all'Albergo generale de'poveri sino a che il provvisto non abbia ottenuto il grado del dottorato. *Dispaccio del 13 gennaio 1781.*

Il dottorato sia necessario per i provvisti da Roma a forma delle Bolle, che sono state esecutoriate.

Per i provvisti da'vescovi si osservi il solito circa i canonici teologi e penitenzieri; circa le prima dignità delle cattedrali, vale a dire primicerio, decano, arcidiacono o cantore, a' quali necessita il dottorato.

Quello ottenuto fuori regno munito di assenso prima del 1771 sia bastante. Chi l'abbia ottenuto dopo torni a dottorarsi.

Non valga quello ottenuto dal Collegio di s. Tommaso di Aquino o dagli Espulsi di Chieti—I provvisti senza dottorato l'ottengano fra due mesi: altrimenti abb'a luogo la legge del 1771. *Dispaccio dell'8 maggio 1784.*

Dilazioni. Chi le domanda o oltre mare, o per occasion di ripulso, o di beneficio, e non ne fa uso, sia multato in un'oncia. Il procuratore, che le cerca senza special mandato, o persuade il principale a cercarle, sia multato nel doppio. Prammatica 1 *de dilationibus* dell'anno 1477.

Per ogni mese di dilazione oltre mare o fuori regno si depositino ducati 15, che se non si fa uso della dilazione non facendo prova alcuna nei luoghi diseguati, si perdano, e se ne applichi metà alla parte, a 'l resto vada in beneficio del tribunale. Restino nondimeno ferme le altre leggi sopra di tal materia. Prammatica 2 *de dilat.* del 10 dicembre 1509.

Nomina de'testimoni tanto dentro quanto fuori del regno si faccia dentro cinque giorni dopo dato termine.

E volendosi della nomina *extra regnum* far'uso, come se fosse fatta nelle ultime parti del regno, la dimanda non si ammetta, se non si nominano i testimoni per nome, cognome e patria.

Ed in tal caso si osservi quanto sta disposto per le nomine *extra regnum*. Prammatica 4 *de dilat.* dell' 11 maggio 1612.

La pena contro chi non si prevale della nomina de'testimoni si aumenti a duc. 50.

E quella contro chi non si prevale del primo e secondo beneficio, ed anche della repulsa si aumenti a ducati 12. Prammatica 8 *de dilat.* del 25 maggio 1666.

Facendosi nomina de'testimoni o fuori regno o per le remote parti di esso, prima della spedizione delle commessionali si mostrino al commes-

sario gli articoli, acciò vedendo, se siano affettati o necessari, determini, se debba o no spedirlo. Prammatica 11 *de dilat.* del 21 giugno 1728.

Gli scrivani mese per mese veggano il libro dallo ricevuto de' processi, ed elasso tal tempo vada a di loro conto il procurarne la restituziona.

Dando o ricevendo i processi da'procuratori, li osservino foglio per foglio, facendone notamento nel libro delle ricevute, altrimenti incorrano nella pena della privazione dell' ufficio e di ducati 25. Prammatica 11 *de dilat.* dal 21 giugno 1728.

Dilazione quinquennale. Vedi *Debitore*.

Disertori. I tribunali delle provincia procurino di farli arrestare: si promette il premio. *Dispaccio del 29 ottobre 1735.*

Sia vietato in qualunque modo contribuire alla di loro fuga ed occultazione sotto pena di sei anni di presidio o rilegazione rispettivamente oltre le pene contenute nell'ordinanze.

Lo stesso per le donne, che comprano abiti o contribuiscono alla diserzione. *Dispaccio del 28 ottobre 1741.*

Nell'arresto non avendo essi documento di chiesa, li capienti con fede solenne di due persone facciano certificare il luogo, ov' è seguito l' arresto.

Se siegue in campagna, o non vi si trovi persona alcuna, i capienti procurino, che i sindaci e governatori del luogo attestino dove l'arresto è seguito sotto pena di due mesi di carcere, e della perdita della gratificazione. *Dispaccio del 6 maggio 1747.*

Le squadre non offeriscano a'disertori l' immunità della chiesa nel tempo di perseguitarli ed arrestarli sotto pena a capienti ad arbitrio di S. M., a la promessa sia di niun vigore. *Dispaccio del 28 giugno 1756.*

Non vaglia documento di chiesa, se effettivamente o realmente non costi dell'estrazione. *Dispaccio del 20 aprile 1758.*

Con dispaccio de'25 febbraio 1769 si ordina la pubblicazione de' due seguenti articoli delle ordinanze:

I. Privato, che denuncia alla corte locale alcun disertore, o vien' arrestato senza chiesa, si gratifichi con duo ducati per ogni disertore, e di ducati quattro, s'egli lo arresta, o lo consegna alla corte. Questa abbia la bonificaziona di ogni spesa per far condurre il disertore alle carceri di s. Giacomo di Napoli;

II. I governatori e giudici de' luoghi non permettano l' occultazione de' disertori sotto rigorose pene.

Non si dia loro ajuto, non si compri da essi roba sotto pena di ducati 200 per i nobili o di 4 anni di galera per i plebei.

Le donne ree di tal delitto incorrano nella pena pecuniaria ad arbitrio.

Rifugiati in chiesa si restituiscan al proprio reggimento col biglietto dall' immunità, acciò possan godere del confugio. *Dispaccio del 18 febbrajo 1770.*

Dispacci in ogni settimana dalle udienze ai allistino. *Dispaccio del 27 agosto 1740.*

Tale lista si affigga nella sala del preside, e si tenga per un mese.

Alla gente povera, che non può far accudire, si partecipino, o per mezzo de' procuratori della università, o per altro canale facile, senza cagionare menoma spesa all' università.

Chi poi replica le medesime suppliche sarà severamente punito. *Dispaccio del 6 maggio 1752.*

Dispensa di età. A' minori si conceda con la clausola *Dummodo non contrahant, neque se obligent inconsulta M. C. Dispaccio del 17 ottobre 1772.*

Dispensa di legge debba espressamente nominarsi nel dispaccio, perchè senza di ciò resterebbe al tribunale il dubbio, se tale legge sia stata fatta presente a S. M. *Dispaccio del 12 aprile 1766.*

Disvincolo de' fedecommessi. Vedi *Fedecommessi.*

Divisione di roba comune. « Se i fratelli o socj « non convengono nel modo di dividere la roba « comune, uno di essi divida, e l' altro scelga.

« Quello s'ia obbligato a dividere, al quale dal « compagno si offerisce somma maggiore: quello, « che ha l' offerta, scelga. Sicchè tra di loro si « ammetta la licitazione, della quale l'effetto sia, « che colui, che offre all'altro somma maggiore, « o per conseguenza supera nella licitazione il « compagno, abbia la scelta dalla parti, che il « superato deve fare. » Consuetudine *Si fratres communi dividundo.*

Divisione tra la donna e gli eredi del marito. « La donna, che à la quarta ne' beni del « marito morto, la quale in mancanza de'figli la « spetta in proprietà, volendo dividere cogli eredi « del marito i beni rimasti, debba essa primie« ramente dividerli in due parti, delle quali detti « eredi dopo di averne scelta una, debbano tor« nare a dividere l' altra parte in due altre por« zioni, delle quali la donna possa scegliere quel« la, che più la piaccia.

« L' istessa regola si osservi nelle divisioni di « simil natura. » Consuetudini *Si tamen contingat — Communi dividundo.*

Divorzio spetti alla cognizione del giudice laico. *Dispaccio del 23 febbrajo 1755.*

Dogana delle merci che dicesi diritto di fondaco, si paghi a quel gabelloto, in tempo del quale si conchiude la vendita delle merci. *Arresto 7 del 19 luglio 12 indizione napolitana.*

Volendosi le merci già immesse portar via dove non vi è fondaco, si paghi detto dritto: essendovi fondaco, si dia solamente la sicurtà di portarcele. *Arresto 8 del 20 agosto 1476.*

Ed in tal caso, se nel primo fondaco si paga il dritto, il negoziante lo paghi di nuovo dove lo asporta. *Arresto 44 del 18 luglio 1539.*

In diciotto capi si dan varî provvedimenti, acciò non sia defraudata per mezzo de'controbandi. Prammatica 38 *de extract.* dal 12 dicembre 1614.

Dell' istessa materia si tratta nella Prammatica 46 *de extract.* del 3 novembre 1663.

Dogane ed arrendamenti tengano i soldati situati in luoghi fissi, ed alloggino uniti, avendo una sola porta per istrada, avanti la quale unitamente una sola volta possan fermare i passaggieri.

Si stabiliscano varj posti, abolendosi quelli in aperta campagna.

Sia vietato a' soldati diligenziare i passaggieri fuori de' posti per la strada regia e pubblica dei cammini reali sotto le pene stabilite dalle leggi a coloro, che da uomini privati commettono tali violenze.

Sian eccettuate le strade traverse e picciole fuori delle reali, per le quali sia lecito fare scorrere i soldati per impedire i contrabandi. *Bando de' 21 febbrajo 1755.*

Dogana di foggia. Si danno in quarantanove capi le istruzioni, che riguardano il buon governo di questo importante capo di regalia. Prammatica 79 *de off. Procuratoris Caesar.* del 22 dicembre 1668.

In quelli luoghi, dove non sono sudditi di dogana, nè animali ad essa soggetti non si destini uffiziale.

Dove può, se ne destini uno solo con uno scrivano ed un algozino.

Contravvenendosi, sian nulle le commessionali e gli atti fatti, e l' ufficiale, che accetta ed esercita, incorra nella pena di tre anni di galera.

Tali uffiziali in ogni mese mandino al governatore della dogana i processi criminali, che àn fatti, ed occorrendo, carcerino ancora i rei di delitto grave, e lo riferiscano.

Tali commessarî procedan solamente nella cause civili di poco momento, e nelle differenze, che occorrono tra i sudditi della dogana nelle cose dipendenti da essa in conformità delle di loro commessionali.

Nelle cause, che meritano termine e sentenza, non procedano: ma le parti accudiscano alla dogana o alla real camera.

Nella Basilicata si destini o un uditore o il fiscale dell' udienza per decidere sommariamente tra i locati. Prammatica 79 *de off. Procuratoris Caesaris* del 22 dicembre 1668.

Si dan le istruzioni all' archivario della dogana di Foggia, e si rapporta la pandetta de' dritti, che deve esigere. Prammatica 81 *de off. Procuratoris Caesar.* del 22 dicembre 1668.

I locati fittizj non godano del foro, che solamente si goda con ogni altro privilegio da' veri affittatori delle terre salde.

Per evitare le frodi, i memoriali si portino al governatore, che vi apponga di sua mano il *recipiatur* colla giornata e soscrizione. Poi si registrino da un credenziere oo'nomi degli affittuarj e quantità delle terre.

Il mastrodatti non riceva senza tali requisiti i memoriali, e questi restino originalmente in archivio.

La copia del libro di tali affitti dopo compiti tra otto giorni si mandi alla Sommaria. Prammatica 79 *de off. Procuratoris Caesar.* del 22 dicembre 1668.

Proceda contro i locati inquisiti assenti per via di processo contumaciale, ma non possa inibire e domandare gli atti dal giudice ordinario, che procede contro i complici non locati presenti. *Dispaccio del 25 aprile 1736.*

I locati sian conosciuti in prima istanza da quel tribunale e dalla camera della Sommaria in caso di gravame. *Dispaccio del 18 novembre 1739.*

Privilegio di locazione, preteso per cessione di altro locato, non vaglia, se questa accadendo in principio dell' anno, quando si fa il ripartimento del sale, delle terre e de' pascoli, non si descrive nel libro della dogana il nome del cessionario: o se accadendo nel decorso dell' anno, la cessione non costa mediante istromento da presentarsi nel foro, che si vuol declinare. *Tra le grazie concedute da S. M. C. a 13 giugno 1742.*

In 34 capi si danno gli ordini per sostegno dei di loro privilegi, e per il buon regolamento della dogana. Prammatica 83 *de off. Procuratoris Caesar.* del 10 maggio 1747.

Trattandosi di causa patrimoniale proceda privativamente, anche se le parti siano napolitane.

Trattandosi tra privati, per essi proceda la Sommaria anche in prima istanza, giacchè è indeciso qual privilegio sia maggiore, quello vale a dire dei locati o quello de' napolitani. *Dispaccio del 6 maggio 1751.*

Nell' ortatoria ponga la clausola: semprechè la causa non si trovi introdotta in altri tribunali prima della locazione. *Dispaccio del 25 gennaio 1757.*

Gli uffiziali della dogane usino ogni atto di rispetto al barone. Faccian consapevole il governatore della di loro destinazione, e procedan in tutto con essi in buona armonia.

Nelle cause criminali non inibiscano le corti, se il reo locato non si sottopone a mandato, e costa la qualità di locato. Se i giudici ordinarî non ubbidiscono alle inibitorie, solamente si riferisca alla dogana, senza dare altro passo.

Senza commessa della dogana non possan uscire dalla residenza per cause de' locati, e senza commessa del presidente di Foggia non possano uscire per cause de' cambi.

Per la esazione de' dritti si uniformino alla pandetta locale, procedendo in vigore della patente, o per commessa: purchè non si trovi stabilita altra particolar pandetta.

I loro figli, i congiunti, che vivono con essi, e le persone addette o al loro servizio personale, o a qualunque di loro industria, godan il privilegio del foro in tutta le cause: lo godano ancora gli uffiziali reali, che coltivano le terre della real corte, e gerzani addetti a massarie di campo, o sian fissi, o annali, presentandosene però nota di detti uffiziali da essi sottoscritta in dogana, e portata nel registro del segretario.

Quelli che professano 25 pecore sotto la transazione di Montepeloso, o gli uffiziali di una versura di terra della real corte, che non coltivano, essendo ascritti ne' libri di dogana, godan del foro insieme con i congiunti, che vivono con essi

uniti, e le persone soltanto addette al loro servizio personale.

Se il danno, che cagionano a'territori de'particolari, è stato casuale, paghino solamente l'importo. Se è stato studioso, sian soggetti anche alle pene locali. Il giudice locale per mezzo di esperti dee liquidare il danno, e rilevarne la qualità, rimettendo gli atti alla dogana.

Ogni altro suddito di dogana sia soggetto al pagamento del danno e della pena.

Sian soggetti a'banni pretori: ma della contravvenzione debba giudicare la dogana, e la pena applicarsi alla camera del barone.

Nelle cause, che riguardano tassa e pesi universali, e che dipendono da amministrazione di università non godan essi del foro.

Se sono renitenti deponere nelle corti locali per cause civili o criminali, gli uffiziali di dogana debbano astringerli. Per simili cause i governatori locali senza licenza del presidente non possan procedere alla di loro carcerazione. *Istruzioni del 17 ottobre 1757.*

I locati fittizi ne'luoghi demaniali sian conosciuti da'giudici ordinari, ne'baronali dagli uffiziali di dogana.

Locati napolitani siano conosciuti dalla camera della Sommaria. *Dispaccio del 30 dicembre 1758.*

Per luoghi demaniali s'intendan anche quelli, nei quali l'università è la baronessa, purchè il governatore sia regio. *Dispaccio del 24 gennaio 1759.*

Lo stesso ne'luoghi allodiali. *Dispaccio del 15 novembre 1770.*

Acconsentendo in altro giudice, si cassino dalla locazione. *Dispaccio del 20 febbraio 1772.*

I locati nel salire e calare alla Puglia abbian il passaggio, o temporaneo trattenimento di ore 24 per i luoghi incolti e non riserbati al pascolo dei buoi aratori, senza però poter pretendere il passaggio per i luoghi coltivati. Ed in caso di controversia proceda privativamente la dogana. *Dispaccio del 3 maggio 1781.*

I veri locati godan del foro insieme con tutti della di loro famiglia, e con quelli, che sono addetti ei di loro affari e servizi, nè possano acconsentire in altro giudice sotto la pena di ducati 300.

I fittizi all'incontro godan del foro solamente con la propria famiglia e servitù, che abita insiem con essa: e ricorrendo ad altro giudice, o in esso acconsentendo, perda il privilegio del foro non solo in quella causa, ma in tutte le altre ancora, e sian cancellati dal numero de'sudditi della dogana. *Dispaccio nella raccolta di Gatta tit. 59 numeri 20 e 28.*

Nelle cause de'locati ed altri sudditi, nelle quali risultano rei i non sudditi, proceda contro di tutti, senza darsi luogo alla divisione della continenza della causa.

E le udienze, e tutti gli altri giudici e tribunali del regno ubbidiscano prontamente alle ortatorie o inibitorie di essa. *Dispaccio del 5 settembre 1782.*

I suoi subalterni senza esibire la commessione al governatore locale, mostrino a lui solamente la lettera sottoscritta dal ministro, che ha spedita la commessione. *Dispaccio del 1 marzo 1783.*

Locato, che esercita la profession legale, e dimora in Napoli, sia nelle sue cause conosciuto dalla Sommaria. *Dispaccio del 9 novembre 1782.*

Non così, se l'attore locato dimorante in Napoli vuol convenire chi stia in provincia: volendo la legge, che l'attore segua il foro del reo. *Dispaccio del 1 dicembre 1783.*

Doganella proceda in tutte le cause de'possessori di pecore effettive, e reali oltre il numero di 20 descritte nel libro doganale. *Arresto 700 dell'11 ottobre 1657.*

Siano essi conosciuti in prima istanza da'governatori generali, e dalla camera in grado d'appellazione. Ogni giudice ordinario ubbidisca alle inibitorie, solamente possan riferire el re, se cosa occorra in contrario. *Dispaccio del 22 settembre 1740.*

I luogotenenti della doganella nelle cause criminati solamente prendano le informazioni, e le rimettano al governo generale.

Se il delitto merita pena afflittiva di corpo, possan disporre l'arresto de'rei, ed imporre mandati, per non far succedere inconvenienti.

Sia eccettuato il luogotenente di Teramo, che, per essere insieme assessore del tribunale, abbia la facoltà di procedere nelle dette cause, senza dipendenza dal governatore generale di Chieti.

I governatori generali dopo aver giudicato in dette cause, le rimettano con i processi alla Sommaria per la revisione o appellazione, con incaminare ancora i condannati a galera o presidio per mezzo della catena delle udienze. *Dispaccio del 15 agosto 1759.*

Non abbia alcuna giurisdizione nelle cause, nella quali concorra l'interesse della camera allodiale. *Dispaccio del 28 luglio 1773.*

Fidati de' regi stucchi negli Apruzzi godan del foro doganale, qualora siano in contrasto colle corti de' stati allodiali, e sian possessori di pecore e di animali grossi.

Le corti allodiali ubbidiscano alle ortatorie, ed avendo dubbio, lo riferiscano dopo di aver' ubbidito. *Dispaccio del 13 giugno 1778.*

Neppure in essa si divida la continenza della causa, in cui con li fidati risultano rei i non fidati. *Dispaccio del 19 aprile 1783.*

Dopo di essersi con dispaccio de' 30 ottobre 1787 ordinato di poter godere il privilegio del foro i possessori effettivi di pecore oltre il numero di venti, su de' ricorsi de'fidati fittizi, si prescrive, che

Pendentino le nuove reali risoluzioni, si sostenga ad essi il foro per il tempo accordato. *Dispaccio del 4 dicembre 1787.*

Doganati e fidati godan del foro anche ne'luoghi allodiali. *Dispaccio dell'8 luglio 1769.*

E volendo essi deviare dal proprio foro, anche facendosi volontari attori in altri tribunali, si sottopongano alla pena di ducati 300, ed altre maggiori ad arbitrio. *Dispaccio del 15 luglio 1769.*

Non abbian privilegio di foro ne'delitti commes-

si prima della locozione. *Dispaccio del 12 luglio 1751.*

Nelle cause di controbando non godan del foro. *Dispaccio del 30 ottobre 1754.*

Senza licenza del governatore della dogana possano essere esaminati da' giudici ordinari, nella di cui giurisdizione si trovano. Occorrendo doversi venire alla di loro carcerazione sia necessaria la licenza del governatore medesimo. *Dispaccio del 19 luglio 1755.*

Contro de'locati per l'esazioni erariali procedan liberamente i baroni. Ma in caso di controversia si ricorra all' uffiziale doganale del luogo, ed in mancanza di esso, al viciniore.

Commettendo delitto meritevole di pena afflittiva di corpo, o colti sul fatto, possano essere arrestati dalle corti locali, che, dove non sia ufficiale doganale, prendano anche l' ingenere del delitto: essendovi l' uffiziale, possan le corti soltanto arrestare i rei.

Nelle cause civili ordinarie godan del privilegio, purchè questo siasi acquistato prima della contestazione della lite: nelle cause esecutive, purchè siasi acquistato prima che il reo convenuto abbia replicato con sua istanza, e presentata la procura.

Nelle cause criminali lo godano, quando lo abbian acquistato prima della spedizione della citazione, perchè se questa sia stata spedita, sebbene non notificata, non vale il privilegio. *Dispaccio del 20 agosto 1785.*

Si rinnovi, e si osservi generalmente l' ordine de' 3 agosto 1757 di non potere gli agenti de'baroni godere il foro doganale. *Dispaccio del 25 agosto 1787.*

Le corti locali procedano per l'esazioni erariali, e nelle innovazioni di fatto anche contro dei doganati.

Occorrendo in tali esazioni controversia, che à bisogno di cognizione di causa, la rimettano alla Sommaria.

Lo stesso eseguano per le innovazioni di fatto, dopo aver preso il delitto in genere. *Dispaccio del 26 aprile 1781.*

Dogana e doganella non s' ingeriscano nelle cause delle corti allodiali, quando non vi è interesse de' fidati o locati o attori o rei, e nell'eseguirsi ordini di esse in detti feudi si cerchi la venia a' governatori locali. *Dispaccio del 18 settembre 1770.*

Dove è solito esigersi diritto per le relazioni e per i decreti, non possa il diritto di ogni relazione eccedere carlini 10, purchè si tratti di decreto definitivo, o che abbiane la forza, e nulla si paghi per ogni altro decreto, purchè non vi sia il solito di esigersi meno.

Dove nelle mastrodattie ha interesse il fisco, si esigano i diritti a forma delle istruzioni già fatte. *Dispaccio del 24 ottobre 1782.*

Domicilio in regno. Si consideri regnicolo chi porta i pesi ed ubbidisca a' magistrati: onde goderne gli onori, ed emolumenti. Risposta data dal re a' Beneventani, che chiesero essere considerati come regnicoli per gli uffizi e beneficî. *Dispaccio del 28 agosto 1739.*

Si reputi chi sia nato in regno o da padre regnicolo per godere beneficio o dignità ecclesiastica. *Dispaccio del 4 febbrajo 1747.*

Acquistato con le forme dalle leggi prescritte produca la naturalizzazione. *Dispaccio del 3 settembre 1748.*

Donativo. Vedi *Antefato.*

Donne convinte d'aver imposturato alcuno o di ratto o di violenza, incorran nella pena di tali delitti. Se si trovano gravide, si differisca la condanna sin dopo quaranta giorni dal parto; questi, se non abbia congiunti, che lo allevino, si faccia nudrire a spese del fisco. Costituzione *Pessimam et horrendam.*

Sian le donne esenti dal comparire in giudizio personalmente, e se non àn rossore di farlo, in pena non si disbrighi la di loro causa, se prima non àn fatto ritorno alla di loro casa. Si eccettua il caso, se la donna sia assai povera. Costituzione *Mulieres ad curiam.*

Le maritate, nelle cause criminali e capitali *agendo et excipiendo*, possan comparire per mezzo de' mariti o legittimo procuratore, restando solamente a dover nella di loro persona soffrire la pena del delitto. Costituzione *Generalia jura condentes.*

Se sian state pregiudicate in cosa di rilievo tanto dal principe, quanto dai magistrati debban essere soccorse, come conviene. Costituzione *Mulieribus ubi non modice.*

Chi domanda per esse il beneficio della restituzione *in integrum*, debba aver special procura. Costituzione *Beneficium restitutionis.*

Si spiega la legge di Ruggiero avo di Federico, e si ordina, che esse ne' soli giudizi si restituiscano *in integrum*, quando si prova essere il danno enorme, o per negligenza, o per frode de'mundualti o procuratori; e non possono compensarsi sopra della di loro roba.

L' istesso si osservi, *si propter nimiam simplicitatem ipsarum enorme damnum incurrant*, sebbene in tale caso non si reputino in colpa i mundualti e procuratori.

Ne' contratti poi non entri alcun beneficio, purchè non costi, che la donna o per altrui circonvenzione, o per propria fragilità abbiasi costituita dote eccessiva.

Restino salvi i casi, ne' quali alle donne non nuoce l' ignoranza, come se desistono dall' accuse per errore, *non pretio accepto.*

Se commettono incesto *per ignoratiam juris.*

Se mancano esibire gl' istromenti *ignorantes propter fragilitatem sexus.*

Se nelle fidejussioni giudiziarie sono state ingannate *per ignorantiam juris.*

Se àn pagata mellevaria per ignoranza del beneficio del Velleiano.

E salvo ogni altro capo di restituzione ammesso dal dritto comune. Costituzione *Ob severitatem legis.*

Se le donne non sono complici ne' delitti de' ma-

riti, per i quali essi o sono stati condannati uscire dal regno, o ne sono usciti a causa de' delitti medesimi, non sian molestate nè sopra le doti, nè sopra i dotari, nè sopra i di loro dritti. Capitolo *Item statuimus, quod si forte contingat.*

Maritate nella successione de' feudi non possan recar pregiudizio al fisco sotto pretesto di non aver avuto paraggio. Solamente in tal caso il fisco stesso vi supplisca. Capitolo *Carolus universis praesentis ordinationis.*

Vivendo *jure Longobardorum*, abbian dalla corte in ogni causa il mundualdo. Rit. *Item quod curiae ipsae, et quaelibet ipsarum.*

Ancorchè con giuramento rinunciino al Senatoconsulto Vellejano, l' obbligo sia inefficace, ed i notari e gli attuari, che ricevono tali rinuncie, incorrano nella pena della privazione d' ufficio, e di 100 once d' oro. Prammatica 2 *ad Senatusconsultum Macedon. et Vellej. del 12 maggio 1543.*

Unendosi le donne di notte nelle grotte o stalle per attendere a proprî lavori, si minaccia la pena di cinque anni di presidio agli uomini, che vanno a' luoghi medesimi. *Dispaccio del 17 aprile 1784.*

Dotario *seu tertiaria* legittimamente assegnata alla donna sopra del feudo, o pure in denaro, morto il marito con figlio o senza, data o non data la dote, si acquisti da essa insieme con la dote. Se non à figli, acquisti la proprietà: avendoli, il solo usufrutto. Se non passa a seconde nozze, succeda co'figli del primo matrimonio nella proprietà del dotario per la virile: passandoci, abbia il solo usufrutto. Capitolo *Mulier dotarium.*

* Sia permesso stabilirlo senza licenza della corte: ma la donna passando a seconde nozze, non dia senza tal licenza in dote il dotario o il suo usufrutto. Capitolo *Dotarium in terra feudali.* Vedi *Feudatarj.*

Doti. In Napoli s' intenda conceduto l' assenso alle ipoteche sopra de' beni feudali per le doti, quando sian vere e non fittizie. Prammatica 2 *de feudis* dell' anno 1505.

Uno de'coniugi essendo Napolitano, se il dotante a causa di dote si costituisce al marito debitore per mutuo, coll' ipoteca *super feudalibus, reservato assensu*, si domandò per grazia, doversi intendere l'assenso per impetrato; e non sia necessario impetrarlo, si concesse il privilegio in questi termini: *Placet ad beneplacitum Regiae Catholicae Majestatis.* Prammatica 3 *de feudis* dell'anno 1505.

Si estenda detta grazia agli obblighi sopra i feudi per gli antefati ed i loro usufrutti. Prammatica 8 *de feudis* del 5 settembre 1539.

L'assenso all' ipoteca per doti e mutui ad esse dipendenti s' intenda concesso a favor di coloro, a' quali deve farsi il pagamento e restituzione di tali doti, mutui ed interusuri; senza pregiudizio però delle ragioni del fisco, avvenendo in qualunque tempo e modo la devoluzione. Prammatica 24 *de feudis* dell'anno 1586.

Non si spedisca per le donne la salvaguardia, se non sopra i beni descritti nell' istrumento dotale e ne'capitoli matrimoniali.

Sopra i beni del marito per la concorrente somma della dote pagata si spedisca colla pleggeria *de exhibendo ad omnem ordinem*, precedente nota de' beni, sopra de' quali si domanda l' assicurazione.

E se la dote si prova per mezzo de'testimoni, non si spedisca, se non citati ed intesi i creditori del marito, o non s'asi data la cennata pleggeria. Prammatica 18, § 5 *de ord. jud.* del 14 marzo 1738.

Le grazie contenute nelle Prammatiche 2 e 8 *de feudis*, ammettendo l' assenso sul feudale per le doti effettive e vere, per la di loro restituzione e per l'assicurazione degli antefati, non si estendano alle donazioni, ancorchè fatte dallo sposo alla sposa in aumento della dote. *Dispaccio dell' 8 agosto 1786.*

Doti di monache possano impiegarsi in censi bollari coll' ipoteca de' stabili.

In caso di aggiudicazione, tali beni vendansi a'laici.

In mancanza di compratore, sian amministrati *nominae curiae*, e si paghi l annualità a'luoghi pii. *Dispaccio del 28 luglio 1770.*

Dote, sua assegnazione e restituzione « Dote debba restituirsi intieramente da chiunque « abbiane l' obbligo. Consuetudini *Ubi dos — De jure dotium.*

« Consistendo in denaro o in gioje, che non « esistono, si restituisca in contanti dentro di « un anno *a die soluti matrimonii.* » Consuetudini *Viro mortuo De — jure dotium.*

« Vedova dei comuni figli eredi del marito ab« bia gli alimenti ne' primi sei mesi dopo della « di lui morte.

« Ogni altro erede non sia a tanto tenuto, ma « scorsi i primi sei mesi, per ogni oncia d' oro « portata in dote le corrisponda un tarino fino « all' anno della restituzione, e così continui, se « dopo dell' anno differisca la restituzione mede« sima.

« Se da' detti figli, dopo i primi sei mesi non « vuol essere alimentata, possa esigere *ex tunc* « fino alla restituzione della dote in ogni seme« stre un tarino per oncia. » Consuetudini *Viro mortuo* § *heredesque mariti — De jure dotium.*

« Ma oltre dell'anno in contradizione della don« na non possa mai differirsi la restituzione delle « doti.

« E 'l corredo esistente nonmeno che i stabili « stimati le sian immediatamente restituiti: che « anzi possa di propria autorità in ogni tempo « ricuperarli. Consuetudini *Viro mortuo* § *Ita quod — De jure dotium.*

« Senza dell' istrumento dotale non possa do« mandarsi nè la dote, nè la quarta, o quarta, « che in Napoli dicesi quartula. » Consuetudini *Dos et quarta — De jure quartae.*

« E contro dell' istrumento dotale non si am« metta pruova veruna, eccettuato il caso della

« donna dotata, che in morte dispone di quel « tanto le vien permesso in forza della Consuetu« dine, e si prova non esserle stato soddisfatto. » Consuetudini *Contra instrumentum — De jure quartae.*

« Donna, che dà il consenso all'alienazione, che « il marito fa o per contratto, o in ultima vo« lontà da' suoi beni, resti pregiudicata per la « quarta, che à sopra di essi, ma non già per « le ragioni dotali.

« Debba costare di tal consenso o per mezzo « della stessa ultima volontà del marito, o per « mezzo dell'istromento del contratto, a cui si « è il consenso prestato. » Consuetudini *Si mulier consentiat — De consens. mulier.*

« Che se la donna insieme col marito sia inter« venuta nel contratto dell'alienazione, in quanto « a' soli beni così alienati rimanga pregiudicata e « per la dote a per la quarta. » Consuetudini *Sed si mulier — De consens. mulier.*

« La donna col consenso del marito possa alie« nare i beni stabili dotali, se i figli avuti da al« tro marito non contradicon prima che la ven« dita sia in tutte le sue parti perfezionata. Al« tri figli non abbian facoltà di contradire. » Consuetudini *Bona stabilia — De contract. inter vir. et uxor.*

« Tal contradizione non dia impedimento all'a« lienazione, che segue per giusta causa. » Consuetudini *Et si mulier — De contract. inter vir. et uxor.*

« Maritandosi da genitori la comune figlia, se « nell'istrumento dotale è individuata la somma, « che contribuisce la madre, in altrettanto resti « diminuita la sua dote, in caso di restituzione. « Se tale spiega non è stata fatta, e la dote sia« si data da'genitori indistintamente, debba essa « imputarsi a proporzion dell'asse dell'uno e del« l'altro.

« Con tal ragione resti diminuita la dote ma« terna, non ostante il privilegio, che contro il « dotale istrumento non ammette pruova in con« trario. In tali conti si attenda il prezzo de'beni « de' genitori in tempo delle nozze della figlia. » Consuetudini *Si constante — De contract. inter vir. et uxor.*

« § I. Morendo il figlio, che abbia ricevuto « la dote della moglie col consenso de' genitori, « o altri maggiori, essi in di loro vita non sian « tenuti a restituirla. Dopo morte, gli eredi sian « par essa tenuti in quanto spetterebbe al figlio, « se vivesse.

« § II. Che se nell'istrumento il padre e la « madre abbian confessato di aver ricevuta detta « dote insieme col figlio, il padre sia tenuto a « restituirla, *si est solvendo.* » Consuetudini *Filio ducente — De patre recip. dotes.*

Dottorato in legge e studj fuori regno sian vietati a' regnicoli sotto pena di privazione di tutt' i beni mobili e stabili, e di perpetuo esilio, inclusi i complici e fautori. Prammatica 1 *de scholarib. doctorandis* del 2 ottobre 1486.

Dottorato dopo dello studio in regno per tre anni, si prenda in Napoli, e prendendosi fuori, s'incorra nella pena di 50 once, e nell'inabilità agli onori, dignità, uffizi ed avvocazione.

L'ordine non riguardi i dottorati de'collegi pubblici ed ordinari, ma quelli, che sono dottorati in Roma per rescritto fuori del collegio. Prammatica 2 *de scholarib. doctorandis* del 20 giugno 1561.

Si dia nell'età di anni 21. Prammatica 7 *de scholarib. doctorand.* del 31 dicembre 1629.

Dottorato di legge non si dia, se non si fa costare per mezzo d'informazione e dalla matricola d'aver istudiato per cinque anni. Prammatica 13 *de scholarib. doctorand.* del 25 gennaio 1697.

A' regnicoli sia permesso dottorarsi, dopo che abbian prese solamente tre matricole, senza aspettare gli altri sei mesi ed un giorno della licenziatura, potendo nel solo biennio, che occorre per le matricole, attendere allo studio più grave delle materie legali.

Per i Napolitani si osservi la Prammatica, che esige cinque matricole, solamente dispensandosi loro il tempo di sei mesi ed un giorno della licenziatura. Prammatica 14 *de scholarib. doctorand.* del 2 maggio 1737.

Dottorato in medicina e chirurgia non si eserciti, senza l'esame degli uffiziali e giudici regl.

Contravvenendosi, s'incorra nella pena del carcere, e della pubblicazione di tutti i beni. Costituzione *Si quis amodo.*

In tali facoltà fuori di Napoli e Salerno non dia alcuno lezione, senz'essere prima esaminato in presenza degli uffiziali del re e maestri dell'arte. Costituzione *In terra qualibet.*

Nè titolo, nè esercizio di medico possa da alcuno assumersi, se prima non sia stato approvato dal pubblico collegio di Salerno: ed indi colla fede d'approvazione abbia ottenuta la licenza di medicare o dal re o dal vicario del re sotto pena del carcere, o della pubblicazione de' beni. Costituzione *Utilitati speciali.*

Allo studio della medicina preceda quello della logica per tre anni, in seguito dopo cinque anni di studio della medicina insieme colla chirurgia, possa passarsi all'esercizio della professione colla dovuta approvazione, e colla fede d'aver istudiato per il tempo prefisso.

Debba anche giurarsi *servare formam curiae hactenus observatam*: con questo dippiù, che so giunga a sua notizia, *quod aliquis confectionarius non minus bene conficiat,* debba denunciarlo alla corte, o che debba assistere *gratis* a'poveri.

Egli almeno due volte il giorno visiti i malati, ed a di loro richiesta anche una volta la notte.

Non ricava più di un tarì il giorno se sia dentro l'abitato.

Se sia fuori, tre tarì il giorno, e le spese in casa dell'infermo: senza queste, quattro tarì il giorno.

Non possa far società co' speziali, nè ricevere alcuno sotto la sua medela per determinato prezzo.

Nec ipse etiam habebit propriam stationem.

Finiti i cinque anni di studio, non possa esercitarsi la professione senza un anno di pratica sotto la scorta di medico accreditato.

Dentro de' cinque anni debban leggersi i libri genuini d' Ippocrate e Galeno tanto in teorica, quanto in pratica.

Per la chirurgia necessita la fede di essersi almeno per un anno studiata quella parte di medicina, che apre le via alla chirurgia, particolarmente la notomia. Costituzione *Quia nunquam sciri potest.*

Non si dia nè in Napoli, nè in Salerno, se non si fa costare per legittima informazione, e per la matricola d'essersi studiato filosofia e medicina per 7 anni. Prammatica 13 *de scholarib. doctorand.* del 25 gennaio 1697.

Possa darsi dal collegio di Napoli.

Nel privilegio si spieghi, che possan solamente esercitare la medicina, senza punto metter mano a qualunque benchè minima malattia chirurgica sotto pena di ducati 500.

S' incaricano i presidi ad invigilare per l'osservanza della legge.

Il collegio di Salerno apponga ne' privilegi la clausola medesima.

E non sia necessaria l' approvazione del collegio di Napoli al privilegio di Salerno. *Dispaccio del 5 giugno 1779.*

Il divieto spiegato non militi per i medici dottorati prima del 1777, i quali possan metter mano nelle cure chirurgiche. *Dispaccio del 7 agosto 1779.*

Dottorato in teologia non si dia, se non si fa costare e per mezzo de' testimoni e colla fede della matricola di essersi studiato in teologia per il corso d'anni dodici. Prammatica 7 *de scholarib. doctorand.* del 31 dicembre 1629.

Non si dia dal collegio de' Domenicani: solamente possa fare attestato a favore de' studenti di filosofia e teologia, i quali poi possono avere la laurea del dottorato nel collegio de' teologi di Napoli. *Dispaccio del 20 marzo 1751.*

Ricevuto fuori del regno non meriti il regio *exequatur. Dispaccio del 20 settembre 1760.*

Ricevuto in Bologna dagli alunni del real collegio d' Ancarano equivalga a quello, che si riceve nel regno, e meriti *gratis* il regio *exequatur. Dispaccio dell' 8 luglio 1769.*

Si conceda solamente dal collegio di Napoli, e non dagli ordini regolari, salve le ragioni del collegio di s. Tommaso d' Aquino de' Domenicani di Napoli, secondo la forma della reale risoluzione di dicembre 1762. *Dispaccio del 27 luglio 1771.*

Chi n' è decorato, possa far uso delle divise in tutte le pubbliche funzioni, ed ovunque sia invitato. *Dispaccio del 21 marzo 1772.* Vedi *Dignità ecclesiastiche.*

Dottori siedono coll'ordine dell'antichità del dottorato. Rit. *In primis doctores.*

Dottori ed avvocati ne'giorni solenni di pubblica letizia si ammettan in casa del Preside a mostrare l'ossequio dovuto al sovrano, ancorchè non sieno invitati dalla città. *Dispaccio del 5 novembre 1768.*

Dritto de' franchi abolito ne'giudizi, e si trattino tutti egualmente, sian Franchi, sian Longobardi o Romani. Costituzione *Speciale quoddam Francorum.*

Duello. Chi provoca a duello in qualunque modo, ancorchè non siegua, incorra nella pena di morte naturale.

E se citato non comparisca dentro tre giorni, si abbia per fuorgiudicato.

Chi è disfidato non accetti, sicuro, che non gliene avviene disonore, ma lode piuttosto.

Se eccetta, e combatte, sia tenuto tanto delle ferite, che riceve, quanto di quello, che faccia. Se siegua la morte dell' avversario, anch'egli incorra nella pena di morte.

Gli ambasciatori, assistenti o padrini per l'una o per l' altra parte incorrano nell' istessa pene. Prammatica 1 *de duello* del 2 gennaio 1540.

La pena contro chi disfida, e contro chi porta la disfida, o sian compagni, assistenti o padrini nel duello, sia di cinque anni di relegazione e di ducati 2000.

Il disfidato incorra in una di dette pene ad arbitrio.

Le cennate persone contravvenendo per la seconda volta, s' intendano incorse nelle pene spiegate nelle Prammatiche 1 e 2 *de duello* del 3 dicembre 1631.

Le stesse persone per la seconda contravvenzione incorran nella pena di 10 anni di relegazione e di ducati 4000, ed in caso di rottura della relegazione incorran nella pena di morte naturale.

Se poi il duello siegue tra compagni do' principali, in tal caso tutte le mentovate persone per la prima volte incorrano nella pena di dieci anni di relegazione colla comminazione di morte, come sopra, e di ducati 4000, e nella pena dell' infamia, inabilità ad ogni uffizio, dignità, e di privazione di voce attiva e passiva, essendo nobile di piazza.

Pruova sufficiente del delitto faccian non solo testimoni singolari *de visu*, ma ancora la deposizione di più testimoni in numero opportuno, che depongono di pubblica voce e fama, di modo che co' di loro detti oltre degli altri indizî e presunzioni possan dichiararsi rei incorsi nelle pene, senz' esservi bisogno della pienezza delle pruove regolarmente necessaria nelle cause criminali.

Tal privilegio però militi nel caso, che àn luogo le pene di relegazione e pecuniarie, perchè se può entrare le pena di morte naturale, restar deve la disposizione di legge e di ragione. Prammatica 3 *de duello* del 9 maggio 1662.

Se invece di combattere i principali, combattono i compagni, in tal caso tanto essi, quanto tutt' i complici sopra nominati incorrano nella pene di 10 anni di relegazione, e di 2000 ducati per ognuno.

I contravventori per la seconda volta s' intendano incorsi nelle pene contenute nella Prammatica 1 *de duello*, come anche ste ordinato nelle Prammatica 2, le quali in tal caso di seconda contravvenzione restino nella di loro forza.

Ogni altra Prammatica s'intenda rivocata.

E si abbia per contravventore nella seconda volta chiunque si trovi inquisito due volte di duello, ancorchè non abbia sempre fatta la stessa figura. Prammatica 4 *de duello* del 18 dicembre 1662. Vedi *Campione.*

E

Ebrei dopo essere stati invitati in regno con editto de' 3 febbraio 1740, siccome nel corso di sei anni dal di loro stabilimento si sperimentarono effotti contrari a quelli, che si erano sperati, così con altro editto de' 30 luglio 1747 fu ad essi ordinato di uscire fra nove mesi da questi regni. Prammatica 6 *de expulsione Hebraeorum.*

Eccezione perentoria, replica e terza replica, quando per la qualità di chi l'oppone, o della stessa causa si considera cavillosa e frivola, non si conceda la facoltà di provarla, se prima chi l'à opposta non giuri, d'essersi fatto uso dell'eccezione colla certezza di poterla provare.

In ciò mancandosi, s'incorra nella rifazione di tutte le spese alla parte, le quali si determinino con suo giuramento, e con tassa del giudice. Costituzione *Si exceptio peremptoria.*

Eccezione, che l'attore non è figlio, non è congiunto, non è erede tanto in causa civile, quanto in causa criminale, non impedisca la contestazione della lite, perchè chi l'oppone, deve provarla, e se ne tenga conto nella decisione. Costituzione *Exceptione filiationis.*

Le dilatorie si oppongano in qualunque giudizio *infra triduum a die oblati libelli.* Se *incontinenti* non possono le eccezioni provarsi, e si domanda perciò il termine, se il giudice così stima, si dia al reo giuramento, che non per dilazione o per cavillo, ma solamente per sua difesa confida poter quelle provare, e gli si conceda il termine di otto giorni, purchè esso reo non giuri d'avor le pruove in luoghi lontani, nel qual caso debba, e possa darsi termine più lungo.

Se si manca n tale pruova, il reo si condanni alle spese per ciò cagionate all'attore, le quali si determinino col di lui giuramento, e colla tassa del giudice. Costituzione *Exceptiones dilatorias.*

Contro i decreti definitivi, anche se sono modificativi di esse, a fine d'impedirne l'esecuzione, non si oppongano elassi 30 giorni dal dì della notifica del decreto e del mandato *de parendo.*

Ed occorrendo darsi a'procuratori il termine *ad denunciandum*, i 30 giorni corran dopo finito detto termine.

Opponendosi elassi i 30 giorni, prima però dell'esecuzione, la parte, che questa dimanda, dia sicurtà *de restituendo* in caso, che l'eccezione militi. E questa sicurtà si dia, ancorchè per prima altra se ne fosse data *in casu retractationis sententiae.*

Occorrendo darsi termine a provare tale eccezione, sia ristretto a due mesi dentro del regno, o sei per fuori, o meno, se così sembra al giudice.

Se non si prova cosa alcuna, si paghi altrettanta pena di quella, ch'è stabilita per chi non prova le nullità.

Ed in questo giudizio non si dian benefici di restituzione *in integrum;* ma solamente si dia la ripulsa, s'è dimandata, altrimenti si spedisca una monizione *ad dicendum*, e si decida sopra l'eccezioni.

Ed il termine di tale ripulsa sia ristretto a 15 giorni. Prammatica 4 *de dilat.* dell'11 maggio 1611.

Eccezioni di pagamento, transazione, giuramento, patto *de non petendo* opposte, se non sian provate almeno semi-pienamente, per ognuna di esse entri la pena di 10 tarini, oltre la condanna delle spese. Prammatica 1 *de exceptionib.* dell'anno 1477.

Eccezione di assenza non possa proporsi, se il reo sia stato veduto nel luogo nel giorno del commesso delitto, o nel precedente. Capitolo *Post commissum.*

Possa proporsi dal congiunto di persona citata *civiliter, vel criminaliter ex officio, vel via ordinaria, nisi praesumatur malitiose proponi.* Rit. *Item si aliquis civiliter.*

Si spiega, come debba allegarsi tale eccezione nel Rit. *Item si aliquis civiliter.*

Per occasione di lite passiva non si possa allegare da chi agisce in altra lite. *Dispaccio del 7 luglio 1760.*

Eccezione di infermità o gravidanza si ammetta per mezzo di persona idonea o congiunta: *quamvis in instrumento excusationis ipsius, ubi unus medicus, vel obstetrix non sit, nihilominus ejus excusatio ex quadam aequitate admittitur.* Rit. *Item si aliquis, vel aliqua.*

Eccezione del *jus revocandi domum*, che compete a chi sta servendo S. M. fuori regno, non si opponga ne' giudizi di concorso, ove un certo numero di creditori è interessato. *Dispaccio del 23 maggio 1758.*

Eccezione ostica valga per 15 giorni prima che alcuno debba far viaggio verso l'esercito, e quindici dopo che sia tornato, ne'quali tempi non sia in alcun modo obbligato rispondere a citazione.

Valga questo privilegio anche dopo la contestazione della lite.

Se amendue le parti si trovano nell'esercito, l'una possa apporre all'altra tale eccezione, sempre che l'attore non serve nell'esercito a sue spese. E se il reo anche serve a sue spese, e da sè, l'attore possa privarlo di tale eccezione.

Di tutto ciò prenda cognizione chi comanda l'esercito, e se amendue le parti servono a spese altrui, l'eccezione non militi per alcuno.

Con che però la citazione, che si spedisce, non dia impedimento al servizio, che el citato è stato imposto.

L'ostica per feudatario chiamato all'esercito, non giovi per delitto, in cui può intervenir procuratore, e che sia commesso durante il tempo di detta eccezione, o poco prima, che essa potesse competere. Se si trovi partito per l'esercito,

risponda alla querela per mezzo di procuratore.

Se abbia spedito il sostituto, o abbia pagato l'adoamento in denaro, sia tenuto rispondere personalmente per qualunque delitto. Capitolo *Si comes, aut baro*. Vedi *Forgiudicati*.

ECCEZIONE DI SCOMONICA non si ammetta per qualsisia causa, se prontamente, e nell'istante non se ne presenta documento legittimo. Rit. *Item quod nullus admittatur*.

ECCEZIONE DI SODISFAZIONE E CONVENZIONE. Sia inviolabilmente osservata la Prammatica del 1728.

Per maggior chiarezza di essa si spiega, che non si possa allegare qualsisia convenzione, se non si presenta dal debitore o una scrittura pubblica, o una partita di banco, o altra scrittura privata del creditore autenticata dal notaro, in cui si contiene precisamente la convenzione tra le parti ripassata.

Altrimenti il debitore prima paghi, dandosi dal creditore o pleggeria o altra cautela ad arbitrio del giudice *de restituendo*; e poi diasi il termine sopra dell'eccezione. Prammatica 18 *de ordine judicior.* del 14 marzo 1738.

ECCLESIASTICI non esercitino ufficio di bajulo. Costituzione *Clerici quoque*.

Chierici di qualsisia ordine non siano nè giudici, nè notari. Costituzione *Instrumentorum robur*.

Nelle cause secolari, ed in qualunque giudizio non facciano da avvocato, a riserva delle cause proprie, de'congiunti ed affini, delle chiese, delle persone miserabili, che possano difendere gratuitamente. Contravvenendosi, la pena sia di una libbra d'oro tanto per il chierico, che assume patrocinio contro del divieto, quanto per chi l'à ammesso. Costituzione *Advocatus tam in curia*.

Regolari e chierici offesi in qualunque modo, se non vi è accusatore, contro da' rei si proceda *ex officio*, senza attendere ordine sovrano, e sian condegnamente puniti. Capitolo *de injuriis*.

Di ordini tanto maggiori, quanto minori non si ammettan a deporre nelle cause civili, se prima non abbian giurato avanti il proprio giudice, ed abbiano ottenuta licenza tanto di giurare, quanto di deporre.

Ne'giudizi criminali, sian ordinari, oppure estraordinari in niun conto si ammettan a testificare, se non se per difesa del reo. Rit. *Item quando clerici tam in minoribus*.

Non si ammettan ad accusare di delitto anche *citra poenam sanguinis, nisi suam suorumque injuriam persequantur*.

Sian ammessi a denunciare coll'obbligo penale di persona laica. Rit. *Item quod nullus clericus*.

Facendo denuncia, dian sicurtà penale in caso mancano di provarla, o si concordano col reo senza licenza della corte.

Talvolta si riceva senza verun obbligo denuncia di persona miserabile o ecclesiastica. Rit. *Item servat ipsa curia quod quando*.

Giurando *quando perhorrescat*, possa trarre l'avversario alla gran corte, trattandosi di roba ecclesiastica. Rit. *Item si clerici*.

Godevan di molte immunità reali concesse coll'arresto 57 de'24 settembre 1541, le quali oggi si regolano col Concordato del 1742.

Di rito greco han dieci capi di esenzione accordati nell' *Arresto 157 dell' 11 ottobre 1554*.

Siano tenuti alle leggi, che riguardano il bene pubblico. *L. della R. G. dell'11 novembre 1719*

Non siano agenti del barone. *Dispaccio del 17 febbraio 1748*.

Non difendano cause, se non le proprie e della chiesa. *Dispaccio del 19 maggio 1752*.

Movendo giudizio contro i laici, l'assicurino con pleggeria laicale. *Dispaccio del 24 novembre 1753*.

Non posson fare apprezzi nè di stabili, nè di frutti, nè in giudizio, nè fuori. *Dispaccio del 21 giugno 1755*.

Possano patrocinare le cause proprie, delle chiese, vedove, pupilli e poveri, sempre *gratis*. *Dispaccio del 29 agosto 1759*.

In tutte le cause possan scrivere allegazioni, senza comparire personalmente. *Dispaccio del 29 agosto 1761*.

Volendo esporre querela nel foro secolare, debban dare la pleggeria laicale, qualora per procedere sia necessaria la querela. *Dispaccio del 5 febbraio 1764*.

Dopo dato il giuramento in mano di persone ecclesiastiche, depongano avanti il giudice laico nelle cause criminali. *Dispaccio del 17 maggio 1764*.

Sia proibita a loro la caccia con armi da fuoco. *Dispaccio dell'11 marzo 1766*.

Non intervengano nelle commedie buffe. *Dispaccio del 27 agosto 1768*.

Sian soggetti alle consuetudini napolitane. *Dispaccio del 6 marzo 1770*.

Si osservi il solito a tenore dal dispaccio de' 19 dicembre 1761 diretto al reggente della Vicaria sul punto, che nelle cause criminali invece di riceversi deposizione formale degli ecclesiastici, si formi un atto dal subalterno di ciò, che da essi si dice. *Dispaccio del 30 giugno 1770*.

Ecclesiastici non regnicoli non confessino in regno. *Dispaccio del 6 ottobre 1770*.

Godano del reale indulto per delitti civili, non già ecclesiastiei, come sono rivelazioni di confessione, celebrazioni di più messe nell'istesso giorno, simonie e simili. *Dato all'Aquila il 24 ottobre 1772*.

Essendo privilegiato in medicina, possan esercitare. *Dispaccio del 18 febbrajo 1775*.

Dopo ricevuto nella corte dell'ordinario il di loro giuramento, passino a deporre per le cause criminali avanti a' magistrati secolari. *Dispaccio del 5 luglio 1777*.

Non celebrino senz'abito talare, e vestano decentemente. In caso di costante contravvenzione, col braccio secolare il vescovo si faccia esibire gli abiti indecenti per farli vendere, e darsene patentemente il prezzo a' poveri, o se possa, costituirsene maritaggi a donzelle orfane elette per bussola. *Dato all'Aquila il 18 luglio 1778*.

Si rinnova e s'inculca ad essi con espresso comando di S. M. il vestire decentemente. *Dato all'Aquila il 21 agosto 1779*.

Non siano compresi nella legge de' stupri de' 12 febbrajo 1779. *Dato all'Aquila il 13 aprile 1782.*

Non valga per gli ecclesiastici il beneficio del Capitolo *Odoardus* non riccvuto in regno. *Dispaccio del 19 aprile 1783.*

Dove si vive a gabella contribuiscano gli ecclesiastici, i luoghi pii, i seminari, gli ospedali, le parrocchie, ed i sacri patrimoni, restando ferma la franchigia accordata nel Concordato. *Dispaccio del 22 novembre 1783.*

In caso particolare si ordina insinuarsi ad un secolare di acquistarsi l'affetto del suo fratello sacerdote: e d'insinuarsi a costui, che siccome i sacerdoti nelle occasioni àn da procurare di persuadere a' testatori di lasciare le di loro eredità libere a' congiunti bisognosi per dettame di legge naturale, divina ed umana, così egli, professando la cristiana pietà, debba a tanto uniformarsi. *Dispaccio del 9 aprile 1785.* Vedi *Persone privilegiate — Elezione di Foro — Vescovi — Immunità personale.*

Economi regj. Vedi *Chiesa che vachi.*

Elemosina per Napoli e suoi borghi non si vada cercando da chicchessia con abito di confrate, colla faccia coverta sotto pena di ducati 1000. Prammatica 1 *de elemosina* del 26 marzo 1588.

Non si spediscano patenti da qualunque tribunale per andar elemosinando per il regno. Prammatica 2 *de elemosina* del 9 maggio 1589.

Elezione degli amministratori delle università. Vedi *Amministratori delle università.*

Elezione di amministratori de' luoghi pii appartenga a chi ne abbia dritto per legge di fondazione.

Se sian confraternite e collegi laicali autorizzati, spetta a' confratelli ed uffiziali legittimamente congregati.

Di ogni altro luogo pio o chiesa laicale spetti al pubblico parlamento l'elezione degli amministratori e razionali, li quali 1° non debbano essere debitori de' luoghi stessi; 2° se li abbian altra volta amministrati, siasi da loro reso il conto, ed ottenuta la liberatoria; 3° che non siano consanguinei, nè affini degli amministratori antecedenti sino al terzo grado *jure civili* inclusivamente: quali eccezioni nan fanno alcuno capace d'essere eletto. *Dispaccio del 12 maggio 1742.*

L'elezione di amministratori sospesa per nullità, interinamente esercitino quelli, che ne' tempi passati abbian governati i luoghi pii, dati i conti, ed ottenuta la liberatoria, ed in caso non l'abbiano ottenuta, siano i più accreditati e di maggior opinione verso il pubblico: e subito si facciano desistere i passati amministratori, e s'incarichino i giudici disbrigare la causa di tali nullità dentro un mese precisamente, o con preferenza e si proibisce la clausola *interim exerceant veteres. Dispaccio del 14 agosto 1745.*

Debitori de' luoghi pii per censi o altri contratti, per cui pagano le terze o altre corrisponsioni possan essere eletti al governo, quante volte si tratti di piccola somma, o che non vadano in attrasso delle annualità, o andandovi le sodisfino prima di prendere il governo. *Dispaccio del 25 ottobre 1749.*

Non s'eliggano per tali amministrazioni i figli di famiglia soggetti alla patria potestà. *Dispaccio del 5 ottobre 1762.*

Nelle cause delle validità di tali elezioni, trattandosi de' luoghi pii laicali, proceda il giudice laico in esclusione del tribunale misto. *Dispaccio del 13 gennajo 1770.* Vedi *Amministratori dei luoghi pii.*

Elezione di foro fatta in camera dall'attore privilegiato contro del reo locato non si ammetta. *Arresto 699 del 12 settembre 1657.*

Non s'impedisca da' giudici ordinari, se non siasi espressamente e letteralmente derogato alla legge ult. cod. *quando imperator. Dispaccio del 26 agosto 1741.*

Non competa a' capitoli delle chiese. *Dispaccio del 27 luglio 1743.*

Non si conceda a persone non espresse limitatamente nella citata legge. *Dispaccio del 27 febbrajo 1745.*

Elezione di foro per privilegio deriva unicamente dalle leggi civili, e possa farsene uso avanti i magistrati laici ordinarj.

È volendo alcuna vedova praticarla nel foro ecclesiastico abbia luogo solamente ne' tribunali ecclesiastichi ordinarj, non già negli estraordinarj. *Dispaccio del 3 agosto 1748.*

Non competa agli ecclesiastici, nè a' monasteri. *Dispaccio del 7 luglio 1767.*

Fatta nell'udienza dalla vedova madre della deflorata, e fatta nella Vicaria dalla madre anche vedova del preteso reo, si ordina, che valga quella fatta dalla parte offesa. *Dispaccio del 16 aprile 1768.*

Enfiteosi de' luoghi pii. Vedi *Chiesa* e *Luoghi Pii.*

Erbaggi estivi addetti al pascolo delle pecore in Apruzzo si affittino ne' luoghi, dove sono situati, premessi i cartelli ed avvisi per i luoghi vicini.

Tali affitti comincino a trattarsi dopo febbraio, e siano terminati per i 15 di maggio.

Il termine per la decima sia di 10 giorni, e quello della sesta di 20, computandi dal dì, che siasi estinta la candela.

Gli affitti degli erbaggi delle montagne confinanti collo Stato Pontificio sieguano colla soprintendenza e direzione dell'amministratore generale dei regi stucchi per evitare, che i Papalini si avvalgano di essi per le loro industrie.

Le controversie in tal materia sian di privata cognizione del tribunale della regia dogana. *Dispaccio del 24 febbrajo 1783.*

I Papalini non siano esclusi dalle licitazioni degli erbaggi estivi abbian però in esse sempre la prelazione i regnicoli. *Lettera del luogotenente della Sommaria all' amministratore delle dogane dell' Apruzzo del 18 giugno 1785.*

Erede col beneficio della legge e dell' inventario obbligato per debito del defunto, anche in nome proprio ed *in solidum*, e sotto qualunque altra clausola, non sia tenuto oltre le forze ereditarie,

purchè espressamente e specialmente non abbia rinunciato al detto beneficio, o siasi obbligato di pagare *ultra vires haereditatis*. Fattasi però la discussione dell'inventario, si esegua anche sopra de' beni propri, e contro della persona in quanto sia a lui pervenuto da' beni ereditari. *Decreto di tutte le rote del S. C. de' 16 marzo 1629 inserito nella Prammatica 72* de off. S. R. C.

Eremiti non godan esenzione di foro. *Dispaccio del 30 ottobre 1739.*

Non godan del foro ecclesiastico, quando non sian chierici. *L. della R. G. de' 10 dicembre 1740.*

Eresia si annoveri tra i delitti pubblici. In essa si proceda *ex officio* dal giudice laico contro dei rei notati anche di leggiero sospetto, i quali si sottopongano all' esame del giudice ecclesiastico. Se trovati anche in un solo articolo alieni dalla s. fede, si mostrino contumaci alla pastoral ammonizione, ed ostinati nell' errore, si condannino ad arder vivi pubblicamente. Chi per essi osi intercedere, incorra nella sovrana indignazione. Costituzione *Inconsutilem tunicam*

Della setta degli eretici detti Patareni si fa menzione nella Costituzione medesima.

I di loro fautori in qualunque modo si puniscan colla confiscazione de' beni, e perpetua relegazione. Ed i di loro figli si rendano incapaci di cariche, soggetti a perpetua infamia, ed indegni di far testimonianza.

Si reintegrino però essi nella di loro riputazione, se mai scovrono alcuno, ch' è manifestamente intinto di tal eresia. Costituzione *Patarenorum receptatores.*

Esaminatori del s. r. c. non eccedano il numero di 40. Prammatica 15 *de off. S. R. C.*

Si amplii il di loro numero a quello di 50, e sian esaminati ed approvati dal S. C. *Prammatica 69 del 30 novembre 1593.*

Dato il termine, tra due giorni possa darsi la nota degli esaminatori, uffiziali e luoghi sospetti, senza che occorra decreto di giudice.

Elassi i due giorni, si faccia l' elezione, e non si ammetta più sospensione per qualunque motivo e con qualunque rimedio. Prammatica 4 *de dilat.* dell' 11 maggio 1612.

Sia di privata loro ispezione l'esame de' testimoni in tutte le cause del S. C. dentro e fuori della città.

Nelle cause però sotto ducati 1000 non esigano le diete dell' accesso e del recesso. Prammatica 85 *de off. S. R. C.* dei 23 gennajo 1621.

O l' esaminatore non voglia uscire, o la causa sia sotto i ducati 3000, sia in arbitrio del commessario commettere ad altri l' esame.

Per fuori accadendo accesso del ministro, possa questi far esaminare i testimoni dallo scrivano della causa.

Dovendo esaminarsi i testimoni dagli esaminatori, non esigan essi più di carlini due per testimonio. § 3 della Prammatica 18 *de ord. judicior.* dei 14 marzo 1738.

Gli esaminatori del S. C. possan vestire l' abito de' professori legali. *Dispaccio del 26 maggio 1781.*

Esattore della colletta possa carcerare i renitenti debitori cittadini, non già altri debitori della università o per estaglio de' corpi universali affittati e per altra causa: contro di essi ricorri al giudice locale. *Dispaccio del 22 agosto 1759.*

Ne' dì festivi non esiga, nè carceri i debitori renitenti, maggiormente quando à il lucro, e l' escomputo delle partite litigate e decotte. *Dispaccio per Ortona del 23 ottobre 1762.*

Esazione baronale. Vedi *Doganali.*

Esazione di diritto doppio negli atti, che si fanno ad istanza de' forestieri sia vietata. *Dispaccio del 25 dicembre 1755.*

Esecutoriali de' tribunali maggiori di Napoli si mandino ad effetto senz'altra esecutoria delle udienze. Prammatica 2 *de off. justitiarii* del 26 agosto 1533.

Contra infrascriptos non si spediscano, eccettuati i casi permessi cogli ordini antecedentemente dati infra la somma di carlini 30 per i casi privilegiati, e preceda almeno una citazione. Prammatica 30 *de off.* dei 14 agosto 1699.

Esecuzione di propria autorità. « § I. A padroni o possessori sia lecito di propria autorità « far il pegno per l' affitto della casa e terreno a « simili crediti contro gl'inquilini, fittuarj ed altri.

« § II. Lo stesso per credito di animali dati *ad « menandum*, se vivono, potendo far il pegno a « degli animali stessi, e de' mobili del debitore.

« Ma se gli animali sono dati a metà, in pegno « possan prendersi solamente gli animali stessi, se « vivono. » Consuetudini *Pro pensione domus— In quib. cas. liceat etc.*

Esecuzione reale. « Senza licenza de' giudici « non sia lecito a' bajuli fare o ordinare il pegno « contro alcuno. » Consuetudine *Bajulis.*

« Non abbia credito il serviente, che asserisce « di essergli da alcuno stato negato il pegno, ma « debba provarlo. » Consuetudini *Non creditur —In quibus casib. liceat etc.*

Esenzione di foro non si goda per cause di amministratore di università. *Dispaccio dell'8 novembre 1755.*

Si goda da' servienti di tutti coloro, che vivono col capo della famiglia, il quale paga loro la mercede. *Dispaccio del 29 dicembre 1757.*

Non entri in quelle, nelle quali il re per provvidenza superiore ed economica mette mano. *Dispaccio del 13 novembre 1758.*

Non si goda per le cause di annona. *Dispaccio del 27 settembre 1764.*

Non si goda da' patentati de' superiori militari. *Dispaccio del 16 febbrajo 1765.*

Non si goda dal segretario dell' udienza dell' esercito. *Dispaccio del 24 novembre 1767.*

Si goda solamente da chi sta in casa, ed al soldo di ministro estero, ed a nulla per ciò servano le patente. *Dispaccio del 30 luglio 1768.*

Le persone addette a' teatri lo godano solamente per le cause, che riguardano il teatro. *Dispaccio del 30 settembre 1769.*

Non si goda da' maestri di posta pe' danni, spese ed interessi. *Dispaccio dell' 8 febbrajo 1776.*

Esanzione per le nuove piantagioni e colture. Vedi *Legge Agraria*.

Esenzione per la vaccine. Vedi *Vaccine*.

Esenzione da' carcerati. In tali cause la Vicaria proceda *ex delegatione*. *Dispaccio del 29 dicembre 1770*

Estrazione delle merci, del sale e degli animali, che per parte della corte del re *ad credentiam* si fa dalle parti del regno, debba da' portolani essere nella licenza spiegata con tutte le più minute circostanze.

Si dia da' mercanti cauzione idonea, acciò non accostino a' luoghi vietati.

Si commina a' maestri portolani pena arbitraria. E le mancanze de' di loro subalterni si puniscano nelle di loro persone con la multa del valore delle navi e del carico.

Non diasi uffizio di portolano a persona, contro della quale per riguardo del carattere non può prendersi *vindicta sanguinis*. Se alcun portolano deputa all' uffizio alcuna di tali persone, la pena si dia a lui stesso.

I mercanti, che senza la licenza circostanziata, come sopra, estraggono dette merci, si considerino, come se le avessero estratte in controbando.

Al giugnere di tali carichi, il portolano li visiti, acciò possa col riscontro della licenza accertare, se siasi commessa frode: si dà a questo effetto positiva istruzione. Capitolo *Ut illorum fraudibus*.

Di vettovaglie, se per ordine del re è a taluno concessa, il maestro portolano nell'ordine, che dà o al portolano o suoi subalterni spieghi con precisione tutte le circostanze della estrazione.

Se il dritto della estrazione si è ricevuto da esso maestro, lo spieghi nella licenza, che dà al negoziante, individuando tutte le circostanze, e dando l' ordine, che si è detto.

Se il dritto s' incarica riceversi dal portolano, gli si dica, che nella licenza inserisca il tenore dell' ordine con ogni circostanza.

I contravventori sian considerati come ladri e spergiuri. Capitolo *Super extractione victualium*.

De' cavalli, muli ed altri animali cavallini in qualunque numero, facendosi da un sol padrone, si paghino per la bolletta sole grana cinque, ancorchè debba darsi la sicurtà.

Pagandosi però il *jus decimi* niente si paghi per la bolletta. *Arresto 15 del 30 gennajo 1516*.

De' generi, per la quale si son pagati i dritti, si torni a concedere, se i generi estratti si sono perduti per naufragio: data la sicurtà di presentarne i documenti. *Arresto 39 dell'8 luglio 1536*.

Sia vietata l'estrazione in qualunque modo delle gioie, d' oro ed argento in massa, o in lavoro, o in moneta di qualsivoglia stampa senza licenza sotto pena della perdita della roba.

E se non sono Napolitani, della terza parte di tutt' i beni: essendo Napolitani, del triplo di detta roba: oltre di dieci anni di relegazione e di galera *respective*. E possa per le circostanze aggravanti la pena contro di tali rei estendersi sino alla morte, facendosene però prima relazione al Collaterale.

Si comminano simili o altre pene a' fautori e complici di tal delitto.

Se ne privilegia la pruova, e si promette premio ed indulto a' complici che lo rivelano. Prammatica 2 *de monetis* del 6 giugno 1609.

Fuori del regno sia vietata di ogni sorta di bestiame.

Di armi proibite a' luoghi d'infedeli.

Di oro, di argento in qualunque modo, di cavalli di statura, d' armi, di schiavi e di animali porcini.

Di lino, e di qualunque sorta di vettovaglie.

Di monete, di salnitro, zolfo e polvere.

Si comminano varie pene sopra ogni capo degli esposti divieti. Prammatica 1 alla 24 *de extract.* dal 1486 al 1622.

Lo stesso per i zecchini anche sotto pena. Prammatica 48 *de extract.* del 16 luglio 1672.

Sia vietata estrazione dal regno di ogni sorta di reliquie di antichità, come sono statue, medaglie, istrumenti, vasi, tavole di qualunque sia materia, pitture antiche in qualunque modo fatte senz' espressa licenza di S. M. sotto pena di tre anni di relegazione e galera *respective*.

Lo stesso per le pietre lavorate, e marmi delle miniere del regno, oro ed argento, così lavorato, come in verga o in massa sotto pena della perdita della roba, e di un anno di relegazione, e galera *respective*.

Ottenendosi la licenza dell'estrazione, si paghino i diritti a forma della stima delle robe, che fanno i periti già destinati.

I dritti sono i seguenti:

Per le pietre il 3 per 100.

Per le antichità e pietre antiche il 6 per 100.

Per l' argento, come sopra, carlini 12 a libbra.

Per l' oro, come sopra, carlini 15 a oncia. Prammatica 55 *de extract.* del 16 ottobre 1755.

Exequatur regio si conceda dalla camera di S. Chiara a relazione del cappellan maggiore: e l'empare si facciano nella sua curia col deposito di carlini 20.

Trattandosi di provviste de' vescovati ed arcivescovati, l' *exequatur* alle Bolle si domandi al re per la segretaria dell' ecclesiastico.

Ed in nove capi si dà la norma, per l'impartizione di tali *exequatur*. *Dispaccio del 15 dicembre 1741*.

Si nieghi alle lettere facoltative circa il giuramento suppletorio per li sposi quando sono spedite dalla congregazione de' vescovi o regolari.

Si nieghi alle carte di Roma, quando contengono commutazione di ultima volontà *ad pias causas*, riduzione di messe, e privilegio di notaro apostolico.

Si conceda a' privilegi de' protonotari apostolici, sempreche sian spediti *ad honorem tantum*. *Dispaccio del 26 settembre 1750*. Vedi *Ricorrere a Roma*.

F

Fabbriche in Napoli. Sia tolta la proibizione di fabbricare, eccettuati i luoghi *circùm circa* del

castello di s. Elmo, ed altri castelli e reali presidi. Prammatica 8 *de aedific. prohib.* dell'8 luglio 1718.

Fallimento doloso de' mercanti o negozianti, che accade con dolo, si punisca colla pena di morte naturale, ed i rei si forgiudichino, non comparendo tra quattro giorni dopo del fallimento.

Chi dà mano a simili fallimenti, occultando denaro o roba, o con intestazione ricevuta di annue entrate o stabili col mezzo di contratti simulati, oltre delle suddette pene, incorra anche in quella di ducati 4000 da applicarsene tre parti ai creditori e'l resto a'rivelanti.

Chi trasporta denari o mobili de'falliti da un luogo ad un altro, o chi comparisce creditore di essi con qualunque scrittura, quando tale non è, incorra nella pena di 10 anni di galera, e di relegazione *respective.*

Per prova di tali fallimenti bastino le congetture, e gli argomenti verisimili, che muovono l'animo del giudice colla presunzione, che milita contro di essi, sempre che evidentemente da indubitate cause non costi il contrario. Ed a tali falliti mai non si conceda nè moratoria, nè dilazione alcuna, ancorchè concorra il consenso di tutt'i creditori. Prammatica 6 *de cess. bonor.* del 30 marzo 1666.

Si aggiunge, che valga per pruova del fallimento, se il fallito non si presenta al magistrato del commercio, o al consolato della provincia, e non esibisca tutte le scritture, o i libri del negozio, e la nota degli averi. Ma per lo contrario fugge, e si allontana, o prende confugio.

E costando tutto ciò con informazione, si procede alla forgiudica coll'obbreviazione di quattro giorni, e non comparendo, si devenga alla forgiudica: comparendo però nel termine, si proceda ordinariamente colle pruove stabilite nelle antecedenti prammatiche.

Accaduto il fallimento, il magistrato del commercio alla semplice notizia emani bando per i luoghi, dove conviene, in cui si ordini, che fra un certo termine tutte le persone, che tengono denaro, mobili ed altri effetti del fallito, debban tutto rivelare ed esibire, o al detto magistrato o al consolato del luogo o provincia.

Elasso il termine prefisso, chi non ubbidisce al bando s'intenda incorso nelle pene sopra stabilite.

L'istessa regola si tenga per i creditori del negoziante fallito, dovendosi anche ad essi ordinare l'esibizione delle scritture colla dichiarazione, se sian vere sotto la pena contenuta nell'antecedente prammatica, se i crediti non si trovano veri.

Ed in tutt'i suddetti casi anche senz'attendere istanza de'creditori, si proceda *ex officio* tanto nel giudizio criminale, quanto per il sequestro delle robe e scritture del fallito, e per ogni altra diligenza, che occorre.

I consolati però dopo aver proceduto al'arresto de' rei, se riesce, ed al sequestro de' beni, rimettan subito gli atti al detto magistrato, che in simili cause criminali, se la pena deve oltrepassare la relegazione, proceda privativamente. Prammatica 1 *In eos qui decoct. simulav.* del 16 dicembre 1744.

Sia tal delitto dell'ispezione della Vicaria criminale, ancorchè il patrimonio del debitore si trovi dedotto in altro tribunale. *Dispaccio del 6 marzo 1768.*

La Prammatica 6 *de cess. bonor.* comprende tanto i negozianti quanto i mercanti fondachieri. *Dispaccio del 20 giugno 1772.*

Falsarj. Vedi *Ladri.*

Falsificatori di moneta, e chi la riceve scientemente, ed i consensienti al delitto, si puniscano con pena capitale e colla pubblicazione de'beni. Costituzione *Adulterinam monetam.*

Di sigillo regio o di altro legittimo principe, e chi fa uso di carte munite di tal sigillo, sian puniti con la morte, e con la pubblicazione di tutt'i beni. Capitolo *Ut quae ab excellentia.*

Falsità in lettera regia o mutandosi o segnandosi col selito sigillo, si punisca con pena capitale. Costituzione *Qui literas regias.*

In testimoni ed in persona di chi li à istituiti, si punisca colla pena di falso. Costituzione *Qui falsitatem.*

Lo stesso *contra delatores, celatores, provisores testamentorum publicorum.*

Nel punirsi esiga, che si consideri la qualità della persona. Costituzione *Qualitas personae.*

Istromento falso presentandosi innocentemente, non porti pena di falso. Costituzione *Qui falsis.*

Chi fa uso scientemente di testimonio o scrittura falsa, o li produce, *ipso jure* perda la causa, purchè dopo la pubblicazione dentro otto giorni non rinuncii con ispecialità alla deposizione di un tal testimonio; e sia inoltre la pena per tal delitto quella stabilita dal dritto comune.

Il testimonio, che à deposte cose false, sia punito con detta pena senza nuovo processo ordinorio: ma basti, che si citi *ad dicendum quare de falso testimonio per eum praestito in tali causa condemnari non debeat,* e nella citazione s'inserisca il tenore della deposizione, e si dà la norma di procedere in caso di contumacia, o comparendo *causam in vinculis dicturus.*

Le chiese, i pupilli, i minori, le donne e le persone miserabili siano esenti dall'enunciata pena. Incorrano però in essa i procuratori, i tutori, i curatori di loro. Prammatica 1 *de falsis* dell'anno 1477.

Sopravvenendo accusa di falsità o contro della parte o contro de'testimoni, si proceda in essa, e nel tempo stesso si tiri innanzi la causa principale sino alla sentenza.

E se la parte accusata vinca, dia la solita sicurtà *de restituendo etc.*

E se l'accusatore *falsitatem allegaverit ex iisdem actis*, si tiri innanzi la causa principale fino a che costi al giudice la falsità, ed allora *juxta formam juris* si soprassieda nella causa, e si proceda per falsità. Prammatica 2 *de falsis* dell'anno 1509.

Testimonio condannato per delitto di falsità, se nuovamente la commette, incorra nella pena di

morte naturale. Prammatica 3 *de falsis* dell'anno 1539.

Testimonio falso in causa criminale sia per offesa, sia per difesa, e chiunque ci conperi incorra nella pena di morte naturale.

In cause civili sia a tali rei troncata la mano, e dato l' esilio perpetuo dal regno. Prammatica 4 *de falsis* del 1 luglio 1556.

Sia punito di pena di morte naturale chi scrive, detta, consegna, o in qualunque modo à parte in polizza falsa di banco, ancorchè il denaro non si esiga, ed in vece di banco pubblico la polizza si presenti a' banchi de'luoghi pii, o nella cassa della regia tesoreria.

Pruova bastante del delitto sia la deposizione del principale, sotto il di cui nome si è fatta la polizza colla comparazione della sua vera mano. Prammatica 8 *de falsis* del 23 settembre 1597.

Abbia luogo la esposta legge anche per i bollettini falsi di banco. Prammatica 9 *de falsis* del 22 settembre 1598.

Se la polizza è vera, e la girata falsa, abbia luogo l' istessa legge. Prammatica 10 *de falsis* del 12 giugno 1607.

Tanto ne' tribunali di Napoli e regno si regî, che baronali, quanto in ogni altro luogo pubblico non si ammetta all'officio di mastrodatti, scrivano, conserva'ore de'libri pubblici, o altra materia di penna, chiunque sia stato privato o sospeso in ufficio per falsità in esso commessa. Usandosi frode contro di questa legge, si commina anche pena corporale arbitraria. Si ordina a'giudici usar'attenzione particolare nel riconoscere le perquisizioni. Prammatica 19 *de falsis* del 22 ottobre 1639.

Ancorchè la fede di credito in qualunque modo falsificata non si porti al banco, ma si spenda coi particolari, entri la pena di morte naturale, ed il privilegio della pruova sopra individuato.

E la Vicaria non meno, che le udienze procedan con delegazione in tali cause, senza che resti in ciò diminuita la facoltà de' delegati de' banchi ne' casi convenienti. Prammatica 12 *de falsis* del 21 agosto 1668.

La pena di morte naturale abbia luogo tanto, se le fedi di credito o polizze notate in fede con notate false, o introiti falsi per cassa si portino al banco, o in altra maniera si spendano, quanto nel caso, che solamente colla scienza, ancorchè non segua l'effetto, si presentino ai particolori per ispenderle.

Pruova del delitto sia la deposizione del principale, col quale si è trattato smaltire le fedi, ancorchè non quereli, ed un testimonio intiero *de visu* colla comparazione della mano: onde costa che sian fa'se per la somma, che si spendono.

Procedendosi con accusa, o con denuncia nei casi stessi per la pena ordinaria bisognano due testimoni *de visu*, per l' estraordinaria di galera in vita basti un solo intiero testimonio.

Lo stesso si osservi contro de'rei di complicità cooperativa ne'suddetti delitti.

Concorrendo indizî legittimi per la scienza presunta colla comparazione della mano contro quelli, in poter de'quali si trovano dette fedi false o falsificate, o in qualunque altro modo, entri la stessa pena contro de' spenditori, presentanti e complici cooperativi.

Oltre la delegazione sopra stabilita, si proceda contro da' rei con abbreviazione del termine della forgiudica di 15 giorni.

Sotto pena di anni 7 di relegazione e galera *respective* chiunque à presentata alcuna di dette carte, per ispenderle, debba rivelare il presentante, ancorchè possa punirsi con questa notizia.

E si spiega l'indulto per chi dà notizie e pruove di simili falsità.

I condannati per esse anche a pene esulari sfrattino dal regno sotto pena della vita.

Gl'inquisiti di tutt'i suddetti delitti, a'quali sono state date le difese, o la tortura, sfrattino dal regno, ancorchè siano stati assoluti

Per abolire affatto il delitto di falsità, gl' inquisiti di esso, a' quali sono state date le difese, non sian ammessi a qualsivoglia uffizio, in tutto il regno sotto pena di anni cinque di galera, ed a chi si ricevesse anche corpora'e ad arbitrio.

Qualsisia ministro o uffiziale del banco complice di detti delitti di falsità incorra anche nella pena di morte naturale coll'istesso privilegio di pruova. Prammatica 13 *de falsis* del 26 marzo 1694.

In testimonianza o denuncia in ogni sorta di cause si puniscano con esatta osservanza delle leggi senz' alcuna dispensa o moderazione. *Dispaccio dell'11 agosto 1705.*

In cedola di Roma cambiata in regno si punisca in regno: solamente in Roma si faccia seguire l' atto della ricognizione, la quale respinta con i legittimi documenti serva per l'uso di giustizia. *Dispaccio del 5 maggio 1730.*

Delle scritture de' pubblici banchi, e le mancanze degli uffiziali nell'esercizio dell'impiego, sian giudicate col proprio e natural senso delle Prammatiche.

La Prammatica X *de falsis* militi tanto per le polizze vere dirette al banco, nelle quali si è fatta la girata falsa, quanto se la stessa girata si è fatta in fede di credito vera: nell'uno e nell'altro caso militi la pena di morte naturale.

Sian ad essa anche sottoposti i complici cooperanti e consulenti in tali delitti, ed anche chi scientemente punta le dette scritture, oppure polizze e fedi del tutto false, quantunque non si sia esatto denaro.

Lo stesso contro que' notari, i quali scientemente autenticano le sottoscrizioni false in dette scritture, e contro coloro, che imitino o fa'sificano le autentiche e segni de'notari.

Lo stesso contro chi falsifica mandato di ministro per esigere denaro da banco.

Lo stesso contro coloro, che falsificano polizze degl'interessati negli arrendamenti per esigere denaro depositato ne' banchi.

Si stabilisce la pena di morte naturale tanto contro i notari, che contro chiunque falsifica istromento, o altra scrittura pubblica, o che è com-

plice nella falsificazione, e che con certa e vera scienza ne fa uso, consumando l'atto: sempre però che concorra, oltre la mutazione della verità, il dolo o l'interesse gravo della parte. La Vicaria e le udienze in tutti gli espressati casi procedano colla stessa delegazione conceduta in tutte le antiche Prammatiche sotto il titolo *de falsis. Costituzione del 10 settembre 1731.*

Ancorchè con essa *sint offensae aures s. Consilii*, sia della cognizione della Vicaria. E credendo il Consiglio di dover procedere, chiegga l'oracolo sovrano. *Dispaccio del 28 agosto 1733.*

Dovendosi per tali cause riconoscere protocoli de'notari, se ne faccia prima cerziorato il viceprotonotario presidente del Consiglio, affinchè egli disponga a la Vicaria ciò, che sarà conveniente. *Dispaccio del 22 marzo 1755.*

Falsità commessa in una ricevuta autenticata dal notaro, ed esibita, meriti procedimento *ex delegatione. Dispaccio dell' 8 luglio 1768.*

Falsità di privilegi e fedi di dottorati sian d'ispezione del collegio de'dottori di Napoli per riguardo de'suoi uffiziali, inteso il fiscale della Vicaria.

Contro altri inquisiti per aver collusivamente procurati tali privilegi e fedi, ed essersene serviti, proceda la Vicaria, alla quale perciò il collegio, bisognando, dia la copia degli atti. *Dispaccio del 22 maggio 1742.*

Il collegio però in tali cause prima di pubblicar sentenza o decreto alcuno, riferisca a S. M. *Dispaccio del 25 agosto 1742.*

Falsità di scrittura privata non esige procedimento di delegazione. Togliendosi da un processo scrittura privata non si commette falsità di scrittura pubblica, perchè qualunque carta non muta natura con presentarsi in processo. *Dispaccio del 28 giugno 1770.*

Fedecommessi. Il disvincolo di essi non si tratti, se non se nel s. Consiglio, camera della Sommaria e Vicaria.

Nel s. Consiglio si trattino a due ruote giunte coll'intervento del presidente, intese le parti, ancorchè si tratti di cause minime.

In Vicaria si giuntino tutti i giudici, e del decreto si faccia relazione nel consiglio, quando si giuntano due ruote.

Nella Sommaria intervenga il fiscale, il luogotenente, ed almeno quattro presidenti.

Non si esegua il decreto di disvincolo, senza presentarsene copia nel Collaterale, e non se ne sia ottenuto regio assenso. Prammatica 1 *de vinculis, seu conditionib. in contractu, vel testam. appositis* del 12 maggio 1634.

I giudici di Vicaria non procedano nelle cause di liquidazione di legittima, e di disvincolo senza commessa, e questa fatta in una ruota non passi all' altra.

Si faccia a due ruote il decreto, *substitutionem esse extinctam.*

Se questo si confermi nel S. C. non si esiga *jus sententiae.* § 5 della Prammatica 18 *de ordine judiciorum* del 19 marzo 1738.

Per qualunque causa si domandi il disvincolo, si tratti in Vicaria a ruote giunte, ed a ruote giunte si riferisca in Consiglio, osservandosi esattamente la Prammatica unica *de vinculis, seu condit. Dispaccio del 20 febbraio 1749.*

Fede di credito di banco, passando da una mano all'altra, trasferisce il dominio della valuta, che si considera pagata al girante: e non regga il sequestro, che si fa nel banco del denaro contenuto nella fede. *Dispaccio del 9 giugno 1781.*

Ferita grave, se l'offeso non possa presentarsi d'avanti al giudice competente, e manca l'accusatore, costando ciò sommariamente, abbia procedimento *ex officio*. Capitolo *Contingit plerumque.*

Feriti, che sian medicati da chirurgo, o barbiere, o medico, o altri, sian da questi rivelati al reggente della Vicaria colla notazione di tutte le circostanze sotto pena di 50 once.

Lo stesso per i feriti, che si curano negli ospedali. Prammatiche 1 e 2 *de chirurgis* dei 23 luglio 1561 e 23 settembre 1611.

Feste si celebrino con licenza da'magistrati secolari, e non entri il vescovo in simili materie. *Dispaccio del 19 luglio 1738.*

Per occasione di feste sian sospese le salve delle fortezze. *Dispaccio del 6 febbraio 1749.*

Siano in esse proibiti gli armamenti. *Dispaccio del 17 agosto 1759.*

Feste di corte, se sono *non in honorem Dei*, ed abbiano assorbito il termine dato a provare, si restituiscano.

Non così delle ferie *in honorem Dei*. Rit. *Item servat in petitionibus beneficii.*

In quattro Prammatiche sotto il titolo *de feriis* si contengono varî stabilimenti in tal materia, ed alla Prammatica seconda va inserito il Calendario per tutto l' anno, che oggi è cambiato da'stabilimenti, che son seguiti. Prammatiche 1 a 4 *de feriis* dal 1531 al 1590.

Restino abolite quelle, che si chiamano estive, avendo principio da' 14 luglio, ed avendo il fine in ottobre.

Salvo il beneficio, che per le medesime godono i debitori ed i rei assenti per il pericolo della vita, che questi possono incontrare per la mutazione dell'aria.

Le ferie abbian principio dal primo di ottobre, e durino fino a 15 di novembre *inclusive.*

Restino però in Napoli due giudici civili e due criminali in giro da destinarsi dal reggente per gli affari, che non ammettono dilazione. § 1 della Prammatica 18 *de ord. judicior.* del 14 marzo 1738.

Nelle ferie autunnali si tenga tribunale nelle provincie due volte la settimana, e tali due giorni non si reputino feriati. *Dispaccio del 18 settembre 1753.*

I tribunali cessino nel primo di ottobre per tutto il giorno 4 novembre *inclusive.*

Lo stesso si pratichi per tutto il mese di maggio, acciò con questo sistema non si diminuisca il numero de' giorni giuridici, e restin soppressi i seguenti giorni feriati:

18 Gennaio.
23 Aprile.
I quattro giorni dopo le tre feste di Pasqua.
15 Settembre.
23 detto.
27 detto.
6 Novembre.
13 detto.

E si danno i particolari stabilimenti per i tribunali della capitale. *Costituzione del 17 febbraio 1779.*

Proposto il dubbio a S. M., se l'incusa delle contumacie fatta dopo la terza festa di Pasqua sia regolare, rispose:

Le corti del regno osservino il calendario della capitale. *Dato a Teramo nel 23 giugno 1787.*

Feste di precetto. Benedetto XIV restrinse il numero delle feste per l'uno e l'altro precetto con Breve de' 12 dicembre 1748.

Si prescrivono gli esercizi di pietà nelle feste, gli ammaestramenti de' fanciulli nella dottrina cristiana, e la venerazione alle chiese, ed altri ordini si danno per la santificazione delle feste, inculcandosene a' vescovi l'osservanza, e di riferire al re in caso di bisogno. Prammatica 1 *Festorum dierum observatio* del 3 gennaio 1749.

Ne' dì festivi di stretta osservanza non diasi licenza di faticare: possan nondimeno tenersi aperte le bettole. *Dispaccio del 21 marzo 1750.*

Feudatarj non esercitino mero imperio, senza special concessione.

Contravvenendo, tanto essi, quanto chi vien deputato a detto esercizio sian puniti colla pubblicazione del feudo. Costituziona *Ea, quae ad speciale decus.*

Gravando i vassalli, si puniscano con obbligarsi a compensare i dannificati, ed a pagare al fisco il doppio del danno. Costituziona *Praesenti constitutione vassalli.*

Chi à tre feudi, *licet ei unum uxori suae constituere*, avendone meno, possa o proporzione *dotarium in pecunia constituere.*

Avendone più, possa costituirlo secondo la regola sopra assegnato.

Possedendo più castelli, possa anche su di essi assegnare il dotalizio, purchè non sia su di quello, dal quale prende nome il contado o sia la baronìa. Costituzione *Si quis baro, vel miles.*

Se non libera dalla fidejussione, che in causa criminale à per lui data il vassallo, costui resti libero da ogni soggezione.

In causa civile, il vassallo per compenso del danno sofferto, possa prendere in pegno le cose immobili, poi le ereditarie del barone, in fine lo stesso feudo.

Dopo di aver pagato, possa anche vendere le cose mobili, e le cose ereditarie possa venderle, dopo d'averle tenute per un anno.

Le cose feudali non possan distraersi, ma solamente possa prendersi compenso sopra de' frutti.

All'incontro il feudatario nel caso di pleggeria in causa criminale, non venendo liberato dal vassallo, costui perda ogni cosa, che tiene da lui.

In cause civili il barone possa prendere compenso pegnorando la roba del vassallo. Costituzione *Si dominum vassallum.*

Anche se àn due fondi possan sopra d'essi assegnare il dotalizio. Avendone uno o mezzo, possano assegnarlo sopra del mezzo

Se ne abbia uno solo, possa assegnarlo in denaro. Costituzione *Licentiam baronibus.*

Non avendo robe mobili o ereditarie, possa alla sorella obbligare porzione del feudo, e se ne à tre, e più, possa darne uno in dote.

Acciocchè però simile contratto abbia fermezza il matrimonio deve farsi con ispecial licenza del sovrano. Costituzione *Fratribus ob dotes.*

Se ricusa dar fideiussione per il vassallo criminalmente inquisito in corte per delitto, che non è di maestà, oppure senza causa giusta lo bastona, o adultera colla sua moglie, o deflora la sua figlia contro sua volontà, perda ogni dritto sopra tale vassallo, e passi egli all'immediata soggezione del re. Costituzione *Si vassallus a domino.*

Possa esigere da' vassalli agiutorio in questi casi:

Per riscattare la sua persona forse fatta prigioniera per servizio del re;

Per far soldato il figlio;

Per maritare la figlia o la sorella;

Pro emenda terra, videlicet ea tantum vice quum eam emerit pro servitio nostro, vel exercitus nostri;

Per ricevere il re nel feudo: ma in ciò debba procedersi moderatamente.

A' prelati sia lecito cercare l'agiutorio in questi casi:

Per la di loro consacrazione;

Per andare al concilio chiamati dal papa;

Se son chiamati all'esercito del re, o in esso si trovano, o se sono spediti per il real servizio;

Se devon olloggiare il sovrano, o se quesli domanda da loro sussidio, che dicesi corredo;

Sempre però s'inculca la moderazione. Costituzione *Quamplurium regni nostri.*

Possa anche esigersi l'agiutorio per fare soldato il fratello.

Tanto però in questo caso, quanto per maritare le sorelle, il barone sia tenuto sopra de' beni provenutigli dal comun padre.

Ed il fratello, che torna in casa, d'onde sia partito con disgusto del fratello maggiore, possa pretendere da lui *militiam sibi debitam.* Costituzione *Comitibus, baronibus.*

Chi possiede feudo in capite dalla corte, o da altro, purchè sta scritto *in quaternionibus*, senza licenza del re non possa prender moglie, maritare figlie, sorelle, nipoti, o altre, o dar moglie a figli. Costituzione *Honorem nostri diadematis.*

Si denuncii alla corte la morte di chi possiede feudo quaternato da altro barone, coll'avviso di tutte le circostanze, le quali si registrino, acciò la corte possa destinare il successore, che dal barone, cui spetta, debba investirsi del feudo, ricevendone il solito rilievo, il quale non ecceda dieci once d'oro. Costituzione *Post mortem baronis.*

Figlio o nipote di feudatario non riceva da' vas-

salli il giuramento di fedeltà senza positiva licenza della corte, sotto pena della confiscazione del feudo, e di tutt' i suoi beni. Costituzione *Comite vel barone*.

Le cause de' conti, baroni e persone militari, sian civili, sian criminali si decidano con giudizio di altri conti o baroni, e di coloro che possedono feudi *in capite*, prestandosi da essi il giuramento di sentenziare *ex pura conscientia* a tenore delle sacre Costituzioni: o in mancanza delle Consuetudini del regno, e delle leggi comuni, ed in caso dubbio dell' oracolo del principe. Costituzione *Ut universis et singulis*.

Balio dato dal re a' figli de' baroni nella minor età renda conto dell' amministrazione avanti ai giudici.

Se apertamente costa, che abbia amministrato con frode, oltre il compenso del danno, altrettanto debba pagare al fisco. Costituzione *Minoribus, qui aetatis*.

Fittuarj di gabella baronale, commettendo usurpazione di roba demaniale, si multino col quadruplo dei frutti, oltre la restituzione della roba.

Usurpando roba di privato, sian tenuti restituirla con la metà del prezzo di essa.

Similmente si puniscano i baroni, se dan mano a tali eccessi, o non l'impediscono, quando vengan a di loro notizia.

Se il gabellotto non è in istato di soffrire la pena già comminata, sia punito nel corpo ad arbitrio del re. Capitolo *Subditorum nostrorum*.

Non esercitino da sè il mero e misto imperio.

Non compongano delitti, che devono punirsi dalla corte della regina.

Non multino i vassalli oltre le somme permesse dalle leggi. I giustizieri, che sanno le contravvenzioni in tal materia, le avvisino alla sovrana. Capitolo *Item quod institiarii in principio*.

Se muoiono con testamento, dian al figlio minore il balio, e questi riceva il baliato senza licenza della corte.

Se son morti senza testamento, la corte elegga il balio tra i più prossimi, che sia idoneo.

La madre, costando della sua onestà, sia preferita nel baliato, del qual resti immediatamente priva, passando a seconde nozze. Capitolo *Feudatarius decedens*.

Possan liberamente contrarre matrimonio, e farlo contrarre dalli di loro congiunti senza assenso del re, quando non si dà in dote roba feudale, e'l matrimonio siegue tra fede'i. Contravvenendosi, si perda il feudo.

Per darsi in dote roba feudale, occorra l' assenso. Si dà la norma per chiedersi, ed impetrarsi. Capitolo *Item statuimus quod licitum sit*.

Possan ne' casi permessi dalle costituzioni esigere agiutorio senz' ardine del re.

Usandosi in ciò oppressione sian tenuti all' emenda del danno, ed a dare il doppio al fisco. Capitolo *Item statuimus quod comites*.

Litigando, convenendo, o accusando altri, essendo convenuti, o essendo accusati da altri sian assoluti o condannati *per compares*. Capitolo *Item statuimus quod si comites*.

La vita e milizia a favore del secondogenito si consideri peso reale, e passi a chi abbia comprato il feudo del primogenito, anche senza la riserva di essa. Capitoli *Robertus — Alienationis actus*.

In età pupillare paghino il rilevio, come se fossero maggiori. *Arresto 73 del 16 luglio 1544*.

Erede di feudatario, che tiene il feudo col patto della retrovendita, paghi l' intiero rilevio, ancorchè siegua la ricompra dentro l'anno, e'l giorno concesso a chiedere l'investitura. *Arresto 90 dell' 11 aprile 1548*.

Agiutorio per maritaggio della sorella del barone, si paghi a ragione di carlini 5 per ogni fuoco. *Arresto 31 del 23 dicembre 1553*.

Per monacazione di figlia si paghi a ragione di grana 25 a fuoco. *Arresto 128 del 6 luglio 1551*.

Se nell' anno della morte del feudatario non vi siano stati frutti, si concervino i frutti di tre anni, si dividano in tre parti uguali, e si liquidi il rilevio. *Arresto 175 del 13 luglio 1556*.

La liquidazione del rilevio si faccia, intesi sommariamente gl' interessati. *Arresto 344 del 6 ottobre 1570*.

Non si abbia in essa ragione della vita e milizia, che si paga a' zii dell' erede. *Arresto 502 dell' 8 luglio 1595*.

E neppure delle spese per la raccolta e conservazione de' frutti. *Arresto 708 del 19 novembre 1658*.

Erede del feudo rimasto in età pupillare, non denunciando la morte del barone dentro un anno ed un giorno, non cada nella pena del duplicato rilevio: bensì lo paghi semplice, coll' interesse dal giorno della maggior età, e la liquidaziano de'frutti si faccia al sette per cento. *Arresto 579 del 15 marzo 1611*.

Vita e milizia non si debba al figlio naturale, accadendo devoluzione per linea finita, ancorchè il padre ne abbia in di lui favore disposto. *Arresto 652 del 21 giugno 1690*.

Abbian esenzione per i frutti del feudo solamente in quanto bisogna per uso proprio e della famiglia, e prima di goderla dian nota tanto de' beni e frutti feudali, quanto del numero della famiglia. *Arresto 655 del 18 novembre 1649*.

Si dà in cinque capi la norma per descriversi il successore del feudo tanto nel cedolario, quanto ne' quinternioni. *Arresto 659 del 3 e 5 marzo 1650*.

Frutti del feudo separati che sono dal suolo, si abbian per burgensatici, ed i fittuari del feudo non siano perciò esenti dalle dogane. *Arresto 508 del 18 giugno 1597*.

La tassa per i corpi feudali si faccia così:

Per la portolania, quando vi sono rilevi, sopra della rendita rivelata nell' ultimo di essi, si faccia la tassa alla ragione di ducati 26 1/4 per 100 di rendita. In mancanza de' rilevi, la tassa si faccia secondo il numero de' fuochi, come furon le portolanie tassate all' università medesima con decreto della regia camera.

Lo stesso per la bagliva, alla ragione però di

ducati 30 per 100 di rendita. Mancando denuncia d'introito, si tassi giusta il prezzo della compra alla stessa ragione di 30 per 100 di rendita.

Lo stesso per la mastrodattia.

Salva la provvidenza da darsi per la giurisdizione delle prime e seconde cause, e per la zecca, peso, misura e catapania. *Arresto 668 del 19 aprile 1651.*

Rifiutandosi il feudo per professione, che si fa dal feudatario in ordine regolare, non sia dovuto rilevio dal novello possessore. *Arresto 709 del 17 dicembre 1659.*

Non impediscan compra o vendita di vettovaglie nel feudo sotto pena di ducati 1000. Prammatica 11 *de baronibus* del 15 agosto 1466.

Non vendan l'officio di governatore sotto pena. Prammatica 4 *de baronibus* dell'anno 1536.

Non imponga nuovo peso direttamente o indirettamente a' vassalli senza permesso sovrano.

Non li obblighino a far per essi pleggeria fuori de' casi permessi dalle Costituzioni sotto pena di nullità. Prammatica 20 *de baronibus* dell'anno 1536.

Non faccian difese, boschi ne' territorî dell'università o demaniali senza l'espresso consenso dei vassalli e de' vicini, che vi ân dritto, e senza licenza sovrana. Prammatica 11 *de baronibus* dell'anno 1536.

Si prevalgan con moderazione dell'uso civico del territorio del feudo. Prammatica 12 *de baronibus* dell'anno 1536.

Non esercitino mero o misto imperio, o altra giurisdizione senza concessione o legittima prescrizione sotto pena d'incorrere nel delitto di usurpata giurisdizione. Prammatica 8 *de baronibus* dell'anno 1536.

Non obblighino i vassalli a prender l'affitto, o far compra de' corpi feudali, sotto pena di nullità, e della perdita del prezzo o mercede. Prammatica 13 *de baronibus* dell'anno 1536.

Senza particolar concessione o legittima prescrizione, o consuetudine legittimamente introdotta non abbian dritto proibitivo contro i vassalli per i forni, molini, trappeti, taverne, osterie feudali. Prammatica 14 *de baronibus* dell'anno 1536.

Non tengan carceri orride, e fosse sotto terra. Contravvenendo, incorran per la prima volta nella pena di ducati 2000, per la seconda volta di 4000. Prammatica 19 *de baronibus* del 7 ottobre 1559.

Procurino, che in ogni anno e ne' tempi stabiliti siano con effetto visti e liquidati i conti degli amministratori dell'università de' feudi. Prammatica 5 *de administrat. universit.* del 15 dicembre 1559.

Acquistando feudo nuovo con titolo particolare senza patto di rivendita, dentro d'un anno dal dì dell'assenso debban prestare il giuramento di omaggio, e si tassa il dritto da pagarsi sotto pena. Prammatica 19 *de feudis* del 23 agosto 1572.

Acquistando feudo, mediante aggiudicazione di giudice, sia necessario l'assenso: altrimenti l'atto sia nullo.

Il termine, che nell'assenso si assegna a' compratori de' feudi per la spedizione delle lettere di assicurazione corra dopo il biennio conceduto per la spedizione del privilegio dell'assenso. Prammatica 23 *de feudis* del 12 luglio 1585.

Sian sotto la cura del balio sino al decimo ottavo anno finito, ed allora s'intendan fatti maggiori: lo stesso per le donne, purchè non passino a marito prima di tale età. Prammatica 2 *de minor.* del 31 maggio 1597.

Purchè abbian vassalli e giurisdizione in regno, non sian tormentati *ex processu informativo*, come si pratica co' Napolitani: eccettuato il delitto di assassinio, di falsa moneta, di sacrilegio e di sodomia. Prammatica 22 *de baronibus* dell'anno 1605.

Non dian la mastrodattia unita col governo sotto pena. Prammatica 23 *de baronibus* del 23 gennaio 1613.

Balì e tutori facciano la denuncia nel tempo stabilito: mancando, il pupillo paghi il semplice rilevio, e 'l dippiù, che importa il duplicato rilevio, lo paghi il balio negligente *de proprio* insieme coll'interesse, senza poterlo ripetere.

Ed usando essi frode o nella rivela de' corpi, o in quella delle di loro rendite, la pena del doppio coll'interesse corra a proprio di loro danno. Prammatica 76 *de off. Procuratoris Caesar.* del 18 ottobre 1651.

Non edifichino nuove terre e casali in qualunque sia luogo senza licenza sovrana sotto pena. Prammatica 23 *de baronibus* del 17 giugno 1653.

Nè direttamente, nè indirettamente prendan parte negli affitti dell'università del feudo.

Ed ogni contratto per corpi, giurisdizioni o ragioni feudali tra università e barone sia nullo, senz'assenso, che debba spedirsi, precedente informazione, inteso l'avvocato fiscale del real patrimonio.

E per simili contratti già tra di loro ripassati fra tre mesi spediscano gli assensi, come sopra, altrimenti restino nulli, e frattanto le università non paghino le di loro entrate assegnate o d'assegnarsi alla corte, assegnatarî o altri. Ed il barone non esiga, sotto pena di pagarli *de proprio*, ed altra *etiam* corporale. Prammatica 19 *de administr. universitatis* dell'11 novembre 1681.

Privilegi accordati a baroni grandi non si estendano ad altri baroni minori. *Dispaccio del 7 settembre 1708.*

Siano sicuri contro del fisco col possesso immemorabile o centenario sopra dei feudi o delle regalie, ancorchè costasse *de titulo vitioso aut infecto*, purchè il titolo non sia stato esibito dal possessore medesimo. Prammatica 36 *de feudis* dell'anno 1720.

Dian conto degli eccessi de' proprî patentati, e s'intenda di coloro, i quali sono inquisiti al tempo della concessione della patente, e di quelli, che commettono eccessi in atto del servizio, quando il barone entrato in cognizione degli eccessi commessi non tolga loro la patente. *Dispaccio del 2 ottobre 1734.*

Non faccian esercitar giurisdizione dal di loro erario o agente. *Dispaccio dell'8 dicembre 1736.*

Non abbian dal governatore rinuncia in bienco per tenerla a proprio piacere : non lo faccia essere assente dal feudo per lungo tempo, ed intanto far esercitare l'ererio da luogotenente: non affittino la mestrodattia a persona inebile, per avanzare l'estaglio. *Dispaccio del 16 maggio 1739.*

Non vestan gli armigeri colla divisa di soldati dell'udienza sotto pena della perdita della veste, ed armi, e di ducati 100 per chi la porti, e di ducati 200 per quel barone e governatore regio e baronale, che à firmate la patente. Tal pena si esiga con la più parata esecuzione per tenersi a disposizione di S. M. *Dispaccio del 4 luglio 1739.*

Non essendo Napolitani, non sian esenti dalle giurisdizione dell'udienza. *Dispaccio del 2 agosto 1739.*

Non godan il foro delle gran corte, se non quando sono convenuti, come uffizieli. *Dispaccio del 29 dicembre 1739.*

Non sian molestati per causa de' donativi estraordinari fatti al re prima dell'anno 1701. Prammatica 40 *de feudis* dell'anno 1747.

Commesse de' privilegi de' baroni abolite fin dal 1748.

I presidi sappian il nome e la patria degli ermigeri baronali, e ricerchino, se sian inquisiti anche in altra provincia, e trovendoli tali, se li faccien esibire dagli erari o agenti baronali. *Dispaccio del 10 luglio 1750.*

Servendosi di agente ecclesiastico sien puniti. *Dispaccio del 12 dicembre 1750.*

Non eliggan paesano per governatore a motivo delle picciolezza del feudo: e con istabilire al governatore almeno annui ducati 36 possan aver persona forastiera abile. *Dispaccio del 10 luglio 1751.*

Non pretendan prelazione alcuna nelle vendita dei generi. *Dispaccio del 23 ottobre 1756.*

Se invece di pagar le mesate a' governatori, ne esigon enticipate ricevute, danno occasione a' medesimi di tredir la giustizia, e si rendono rei di gravi delitti. *Dispaccio del 25 novembre 1757.*

Non ricevan da' governatori ricevute anticipate per le mesate. *Dispaccio del 23 novembre 1757.*

Purchè nell' investitura non sia loro stato tal dritto espressamente venduto. *Dispaccio del 10 dicembre 1757.*

Senza special concessione non possen suddelegere e confermare gli emministratori dell'università, e non valga in ciò il possesso, che si suppone acquistato con violenza. *Dispaccio del 14 ottobre 1758.*

Non pretendan prelazione nella vendite de' generi, anche se fossero feudali. *Dispaccio del 26 maggio 1759.*

Non vietino e'cittadini immettere gli enimali e proprî territori, purchè non ne abbian concessione particolare ed espressa. *Dispaccio del 25 luglio 1759.*

Abusando della facoltà di aggreziare ne' delitti gravissimi, qual è l'omicidio, si annulli la grazia, e si faccia sapere all'aggraziato, che provegga alla sua sicurezza. In pena si privi il barone di tal facoltà. *Dispaccio del 4 agosto 1759.*

Non eliggan paesano per consultore; bensì possan eleggerlo naturale di altro feudo vicino. *Dispaccio del 31 gennaio 1761.*

Sian ad essi dovuti gli onori dell' incenso, il bacio delle pace, ed anche l'acqua benedette nell'ingresso ella chiesa : e sia loro ivi dovuta anche sedia di appoggio con genuflessorio, e cuscini fuori del presbiterio, e non fissa.

Il simile si pratichi colla moglie anche in assenza del marito. *Dispaccio del 6 agosto 1764.*

Sospendendosi ed essi la giurisdizione, spetti al sovrano la destinazione degli ufficiali. *Dispaccio del 31 maggio 1765.*

Non avendo titolo per forzare i vassalli e servirsi del suo molino, cessi la forza, ed ognuno possa valersi di qualunque molino. *Dispaccio del 27 dicembre 1766.*

Nello spedire o far ispedire patente di ermigero eppongan la clausola, di non dover quella valere, se non è registrata nella segreteria dell' udienza.

Tal registro si faccie *gratis*, e nelle patente si noti essersi adempito.

Si commina al barone contravveniente la pena di ducati 1000, senza che valga le scusa di essersi la contravvenzione commessa da' suoi ministri.

A' ministri del barone, ed agli armigeri, che fan uso di patente non registrata, si commina le pena di sei mesi di carcere per la prima volta : nella seconda di un anno di carcere, e dell' esilio per tre anni dalla provincia. *Dispaccio del 2 dicembre 1769.*

Non eliggan per governatore persona congiunte all' erario. *Dispaccio del 29 dicembre 1771.*

Sia loro vietato esigere prestazione alcune sotto titolo di presente di Natele. *Dispaccio dell' 11 luglio 1772.*

Sotto qualunque pretesto non esigen prezzo alcuno per la patente del governatore, e paghino a lui mensualmente la provvisione corrispondente alla qualità de' luoghi, escluso ogni compenso. Non valgan le ricevute, se non quando sono firmate da due testimoni non dipendenti del barone coll'autentica del notaro. E si conferma il divieto di aggraziare gli omicidi e delitti gravi senza real permesso. *Dispaccio del 29 febbraio 1772.*

Usando oppressione a' naturali del feudo, il re suole questi esentere dalle di loro giurisdizione. *Dispaccio del 6 febbraio 1773.*

Si procede criminalmeete per i capi de' gravami contro de'baroni : si provvede al futuro, e si emendi il passato anche per la restituzione de'danni, spese ed interessi. *Dispaccio del 20 ottobre 1755.*

Si proceda criminalmente ne'casi di concussione, oppressione e gravezza, che da'baroni si usino violentemente a'sudditi del re. *Dispaccio del 20 ottobre 1775.*

Il dritto di confermare gli amministratori dell'università si consideri une violenza contraria allo spirito delle leggi del regno, ed alla libertà, colla quale le popolazioni devono eleggerli, e provvedere a'proprî interessi, che per lo più sono con-

trarî a quelli del barone, dal quale sogliono insidiarsi e turbarsi. *Dato per Capriglia, feudo devoluto a S. M., a' 13 settembre 1776.*

Non abbian l'esercizio delle seconde e terze istanze, se non esibiscono i privilegi originali e gli atti possessivi, che risultano da'processi. *Dispaccio del 28 maggio 1785.*

Senza attendersi il possesso, pretendendo il barone prestazione da' naturali del feudo debba subito produrre il chiaro e letteral dritto concesso dal fisco col feudo. *Dispaccio del 1 dicembre 1786.*

Ministro, che esercita baliato, debba render conto, purchè particolari circostanze, da esaminarsi dal tribunale, ove i conti devon rèndersi, non esigano esentarlo. *Dispaccio del 10 novembre 1787.*

Feudi non quaternati sian d'ispezion de'presidi, purchè alcuno non ne sia siato privato dal re. Accadendo controversia sopra di essi, possano procedere *usque ad calculum sententiae definitivae*, dato procuratore per l'interesse del fisco, ed inteso l'avvocato fiscale, ed il procuratore delle robe fiscali, che sta in provincia. Dopo di ciò mandino il processo alle corte del re, assegnato alle parti il termine perentorio a comparire. Costituzione *Praesides provinciarum.*

Sopra di roba feudale, di qualunque natura sia, ogni contratto, transazione, stipulazione penale, arbitramenti sian nulli senza special permesso del principe.

Chi li abbia fatti, possa rivocarli *jure proprio.*

Le robe ricadute alla corte possan locarsi ai baroni e soldati sotto l'antico annuo servizio, il quale non possa diminuirsi. Costituzione *Divae memoriae.*

Dopo la morte del feudatario, che non à lasciata prole legittima, stia per un anno presso del fisco, come in sequestro, sino a che si egita la causa. Capitolo *Carolus dudum.*

I vicerè, il collaterale abbian la facoltà di concedere assenso alle alienazioni, ed obblighi sopra de' feudi, eccettuati nove casi: e si enunciano. Prammatica 4 *de feudis* del 17 ottobre 1531.

Si dispensa ad una di dette eccezioni nella Prammatica 7 *de feudis* de l'anno 1535.

Dentro tre mesi si esegua il contratto, per il quale sia stato conceduto l' assenso. Altrimenti questo resti senza vigore. Prammatica 10 *de feudis* del 28 giugno 1544.

Si tratta della facoltà de'vicerè circa i contratti su de'feudi anche nelle Prammatiche 16 e 17 *de feudis* dell'anno 1561.

Obbligandosi con assenso il feudo o per debito, o per evizione sopra vendita di altri beni, si ponga la clausola *pro se et heredibus et successoribus quibuscunque* sicchè tale ipoteca giovi anche agli eredi estranei del creditore o del compratore: sempre però che non ne avvenga in qualunque modo pregiudizio al fisco. Prammatica 27 *de feudis* dell' anno 1586.

Si dispensa intieramente alle eccezioni contenute nelle Prammatiche 4 *de feudis* e 30 dell' anno 1591

Restino confermati gli assensi de' vicerè dati nelle alienazioni, e vendite de' feudi, quando in essi è stata apposta la clausola *dummodo venditor habeat successorem in feudo*. Prammatica 32 *de feudis* dell' anno 1595.

Non s' investa ad uno, che lo tiene obbligato a terza persona per il danaro ricevutone nella compra medesima: contratto che dicesi di ricognizione. *Dispaccio del 5 ottobre 1694.*

La Sommaria decida le quistioni circa la qualità feudale e burgensatica de'beni. *Dispaccio del 22 marzo 1747.*

Per qualunque contratto sopra feudo nobile, che à vassalli, si ricorra al re. *Dispaccio del 28 febbraio 1737.*

Assenso sopra donazione di feudo dal padre ai figli immediatamente, e prossimi successori si dia colla clausola *salvis iuribus regiae curiae exigendi relevium post mortem donantis. Dispaccio del 16 novembre 1757.*

Non si può dire feudo quel, ch'è del re in tutto e per tutto. *Dispaccio del 24 ottobre 1772.*

Chiamati *franchi* posseduti da luoghi pii, soggiacciano al peso di adoa, quindemi, senzachè giovino l'esenzioni pretese con titoli graziosi o sian lucrativi. *Per s. Stefano del Bosco. Dispaccio del 18 luglio 1776.*

Fidejussione per omicidio sia di cento once: per cercere privato o falsità di cinquanta: per altro delitto di venticinque. Rit. *Item nota quod in criminalibus.*

In causa criminale giuri il fideiussore col principale, in causa civile nè l'uno nè l'altro. Rit. *In primis quod fideiussores.*

Ne'seguenti dodici riti altre particolarità si spiegano in tal materia.

Fiere si facciano ne' tempi stabiliti: altrimenti non si goda privilegio o franchigia alcuna. Prammatica 30 *de nundinis* del 18 novembre 1609.

Si proroghino dal magistrato di commercio. *Dispaccio del 23 novembre 1741.*

Fiere e mercati (le) nel regno sian della particolare ispezione della Sommaria per doversi o no accordare. *Dispaccio del 22 agosto 1778.*

Figlio di famiglia, non avanzi denuncia senza l' obbligo penale, in cui acconsente il padre, anche se abbia peculio castrense, o quasi: purchè terza persona non si obblighi *non per modum fideiussionis*, ma principalmente, di pagare la pena nel caso, che la denuncia non sia provata, o si concordi col reo senza consenso della corte. Rit. *Item servat ipsa curia, quod quando venit aliquis.*

Sia vietato agli attuari, ed a' notari ricevere i di loro obblighi, istromenti o contratti senza la presenza e l'espresso consenso de' padri; purchè non si trovino emancipati, o abitino e vivano separatamente da essi colle mogli e famiglie, sotto pena della privazione di ufficio, di once cento, ed altre.

E se interrogati della di loro condizione nell'atto della stipulazione dican mendacio, asserendosi padri di famiglia, ciò s' imp[illegible] a quei, che stipu-

lano, gli atti sian nulli, ed il notaro non sia in alcuna cosa tenuto. Conchè tali circostanze sian nell'istromento registrate. Prammatica I *ad Senatusconsultum Macedonianum et Velleianum* del 30 agosto 1525.

Asserendo falsamente di vivere *seorsim a patre*, non sian tenuti a pena veruna. Prammatica 63 *de officio Procuratoris Caesaris* del 13 gennaio 1588.

In vigore del Macedoniano non si faccia per essi decreto di *non molestentur*, se non citati ed intesi i creditori.

Tal decreto si notifichi dentro sei giorni; altrimenti elasso tal termine la salvaguardia non vaglia. § 5 della Prammatica 18 *de ord. judic.* del 14 marzo 1738.

Non possono, anche se abbian peculio castrense o quasi castrense, comprare a credenza qualunque genere di roba mobile.

Lo stesso per chiunque sia soggetto alla potestà di marito, di tutore, curatore, sopraintendente.

Si possa contro i venditori opporre il Macedoniano e Velleiano.

Sian eccettuate le compre fatte con danaro o con fede, o mandato di banco.

Ed i figli, che pubblicamente negoziano e vivono separatamente dal padre. *Dispaccio del 24 aprile 1766.*

S'intenda ciò di que' genitori, che ànno i di loro figli sotto la patria potestà. *Dispaccio del 2 settembre 1769.*

Non possan contrarre matrimonio senza il consenso *in scriptis* de' di loro genitori. *Dispaccio del 28 ottobre 1769.*

Per esentarsi dalla legge non basti, che i figli rinunciano alla successione paterna o materna. Possano con dispensa del re contrarre matrimoni senza consenso del padre, il quale ha abbandonato il figlio. *Dispaccio del 20 aprile 1770.*

Non bisogni il detto consenso per que'figli, che per forza coattiva di autorità giudiziaria voglion contrarre matrimonio in espiazione dello stupro commesso. *Dispaccio del 7 luglio 1770.*

Non possono i figli esistenti sotto la patria potestà o emancipati contrarre matrimonio senza espresso consenso paterno, o di quei, che ne sostengono le veci, ed esercitano il dritto della patria potestà.

Contravvenendo, possano essere diseredati.

Le figlie femine possano essere private della dote, e per pruova del dissenso in questo caso basti la protesta, che dal padre o avo è notificata alla figlia o nipote, o prima o immediatamente dopo il matrimonio, forse seguito senza di loro scienza. In ciò avendo i giudici motivo in contrario, lo riferiscano.

Il divieto s'intenda per i maschi prima di compire gli anni 30, e per le femine prima di compire gli anni 25.

Si eccettui da questa limitazione di età il caso del matrimonio con persone infami o ignominiose.

Si riserva il re supplire al dissenso paterno nei casi, che lo meritano. Prammatica I *de matrim. contr.* del 26 giugno 1771.

Figli de' militari siano soggetti a questa legge. *Dispaccio del 13 luglio 1771.*

Nella legge de'24 aprile 1766 siano anche comprese le lettere di cambio per roba avuta in credenza. *Dispaccio del 7 settembre 1771.*

Dispensando il re al consenso paterno per il matrimonio, riserva al padre dissensiente il dritto della diseredazione. *Dispaccio del 28 settembre 1771.*

Se il matrimonio apporta infamia alla madre e ai stretti congiunti, come quello con donna disonesta, possa essere da'medesimi impedito. *Dispaccio del 22 maggio 1773.*

Il consenso della madre non si richiegga per il matrimonio de'figli. Disparità de'natali non si consideri, quando i sposi sono parenti tra di loro. *Dispaccio del 12 marzo 1774.*

Osti la legge de'24 aprile 1766, ancorchè le cambiali sian fatte pagabili in fiera per roba mercantile ricevuta. *Dispaccio del 27 agosto 1774.*

Ne' di loro matrimoni si richiegga il consenso de'genitori, che hanno i figli in potestà. *Dispaccio dell' 8 febbraio 1777.*

Contraendo sponsali o matrimoni fuori del regno, o personalmente o con procura senza real permesso da ottenersi per mezzo della segreteria di grazia e giustizia, incorrano nella pena di tre anni di relegazione, se nobile e di tre anni di galera, se ignobile. *Editto de' 9 maggio 1783.*

Il figlio di chi si trova condannato in galera possa contrarre matrimonio senza del consenso paterno. *Dispaccio del 15 novembre 1783.*

I figli naturali possan contrarre matrimonio senza il consenso del di loro padre naturale. *Dispaccio del 1 settembre 1787.*

Figlie di famiglia « divengano *sui juris* appena passate a marito, ancorchè non siano state « emancipate. » Consuetudini *Sed et mulier — De filia nubente.*

Figli eredi della madre. « Se i figli, morta « la madre, non vogliono o non posson dimorar « col padre, e se questi non li vuole con sè, ab« biano le doti, ed altri beni materni, i poderi o « stimati o non stimati, il corredo come si tro« va, il denaro e'l corredo in oro, argento o per« le, che non esistono, si dia anche in denaro « dentro di un anno. E questa regola abbia luo« go in ogni altro successore delle donne. » Consuetudini *Si mulier nupta — De jure dotium.*

Finestre nelle pubbliche strade. Sia vietato in Napoli e suoi borghi tener in esse qualunque cosa, che cadendo possa pregiudicare a chi passa: lo stesso ne' balconi e luoghi simili; sotto pena di duc. 50 per ogni volta, ed altre ad arbitrio. Prammatica I *de his, qui effuderint, vel projecerint* del 5 dicembre 1669.

Fiscalarj. Nel 1751 si forma regia giunta per la ricompra de' fiscalarj.

Si ricomprino quelli alienati nell' anno 1674 a tutto il 1678 in occasione della guerra di Messina, colla prevenzione di ammettersi le offerte dei

possessori, che vogliono sbassaro le annualità al 4 per 100, o sopra le stesse università, o sopra altra in qualunque provincia, o sull' arrendamento del tabacco, o precipui di cassa militare; altrimenti elasso il termine prefisso, sia loro restituito il capitale. E per rilevare gl' interessati da ogni spesa, il notaro della regia corte non esiga diritto alcuno per tutte le scritture, formazione di polizze ed altro, che in tale occasione occorre.

Lo stesso si pratichi per le partite del patrimonio de'fiscali necessaria par i disvincoli e trapassi; non potendo per esse gli uffiziali del real patrimonio esigere diritto alcuno. Prammatica 1 *de restituendis fiscalibus fundis* del 18 gennaio 1752.

Restando ferma la facoltà riservata dagli arrendamenti per la ricompra delle annualità alienate, se ne faccia uso nel solo caso, che ne risulta a loro vantaggio, o eseguendosi la ricompra con denaro proprio, o situandosi l'annualità a ragione minore del 4 per 100, con precedere sempre le debite solennità.

E risolvendosi tale bassamento, sian preferiti gli assegnatarj antichi.

Rimanga vietato a' governatori trasferire il *jus luendi* a favore di alcuna persona senza vantaggio dell' arrendamento.

Resti però ferma la facoltà di cederlo ad istanza degli assegnatarj, o per occasione di veudita delle rispettive partite, o per costituire ipoteca. Prammatica 2 *de restituend. fund. fiscal* del 29 novembra 1754.

Fiscale della real corona. Creato a 23 dicembra 1768.

Coda tutte le preminenze de' consiglieri della camera di s. Chiara. *Dispaccio del 6 settembre 1770.*

Abbia voto come ogni altro ministro di quel tribunale in tutti gli affari, che non esigono istanza fiscale. *Dispaccio del 10 dicembre 1777.*

Fiscale di vicaria. Varî punti, che riguardano le sue facoltà nel tribunale, si decidono nelle Prammatiche 39 e 40 *de off. M. J.*

Nella real camera abbia sedia uguale agl' altri consiglieri. *Dispaccio del 2 settembre 1735.*

Senza intelligenza del tribunale non ordinino carcerazione, coma dispone la Prammatica 37 *de off. M. J.*, di cui s' inculca l' osservanza. *Dispaccio del 3 aprile 1771.*

Contro i subalterni solamente usino la modica coercizione. Dispongano ed eseguano le carcerazioni, che si domandano dalle udienze, sentendosela però nell' uno e nell' altro col reggente.

Non impediscano la esecuzione de' decreti fatti in visita: però usando della facoltà accordata loro da S. M. C., non facciano visitare quo' delitti, che con real dispaccio si trovano eccettuati. *Dispaccio del 28 dicembre 1771.*

Fiscali de' tribunali, che sono intervenuti nelle cause patrimoniali o criminali, se sono promossi ne'medesimi a piazza maggiore, non potenda votare in tali cause, non manchino d' intervenire nell' atto della decisione, e fare le parti del fisco, purchè per altri motivi non siano stati dati e dichiarati per sospetti. Prammatica 11 *de official. del 3 gennaio 1593.*

Fiscali nelle udienze in tutto l'anno per qualunque ordine non stian assenti dalla residenza più di un mese. *Dispaccio del 15 luglio 1741.*

Votino in tutta quella cause civili, che per lo modo, e per la di loro qualità possono appartenere, a siano contenute in tutti quelli capitoli del § 1 della Costituzione del 1738, non già per la sola cause di servitù. E ciò quando tali cause si devono trattare nel tribunale, non già nelle decretazioni, che si fanno nella lettera de' memoriali. Bensì occorrendo provvidenza in detta causa, cha non ammetta dilazione, il preside regga tribunale in qualunque tempo, che stima necessario, per farla restar conclusa dalla maggioranza de' voti. *Dispaccio del 1 settembre 1743.*

Abbian una certa annual somma per supplire alla spesa del porto delle lettere, la quale sia prudenzialmente proporzionata alla maggiore o minor estensione della provincia. *Dispaccio del 31 agosto 1748.*

Permettendo, che i scrivani e soldati dimorino più di un mese nel ripartimento istesso, sian puniti colla privazione dell' uffizio. *Dispaccio del 19 giugno 1751.*

Proponendo nullità *per viam actionis* contro i decreti del tribunale, se ne dia conto a S. M., per attenderne gli ordini opportuni. *Dispaccio del 29 settembre 1753.*

Proponendo nullità avverso il decreto delle corti locali nelle cause criminali si ricevano e si discutano. *Dispaccio del 7 settembre 1754.*

Senza far uso delle nullità *per viam actionis*, l' udienza ne'termini di revisione provvegga di giustizia sopra i decreti delle corti locali, riguardando ogni gravezza, che è stata fatta o ai rei o al fisco stesso. *Dispaccio del 26 giugno 1756.*

Usino vigilanza, e strepitino, acciò le informazioni prese non rimangan sepolte.

In ogni mese rimettano al re le note di tutte le inquisizioni da' rei assenti non disimpegnate.

Nel rimettere il solito mensuale bilancio dicano qual, che non si è esatto, e perchè. *Dispaccio del 20 novembre 1763.*

Non si accordino a loro due rimedj, uno dopo l' altro. *Dispaccio del 27 ottobre 1764.*

Fisco sia difeso ne' suoi interessi da un procuratore o dal mastro fondacario per quel, che riguarda le cose stabili e le semoventi.

Quel che riguarda i proventi di denaro contante, essi s' amministrano da' maestri camerarj. Costituzione *Inter multas et arduas.*

Della maniera d'affittare i demanj si parla nella Costituzione *Auctoritatem magistris procuratoribus.*

Della maniera d'affittare le robe decadute al fisco per mezzo di detto procuratore, si tratta nella Costituzione *Si quando forte contigerit.*

Non obblighi i naturali de' luoghi a comprare contro di loro volontà i dritti o altra roba del fisco anche con giusto prezzo.

Solamente possa pretendere di poter prima degli altri vendere a giusto e pronto prezzo *jura*, che abbia nello stesso luogo. Costituzione *Magistris procuratoribus.*

Dell' uffizio del fondachiere, e circa la vendita de'sali, si tratta nella Costituzione *Magistros nostros fundacarios*.

Spese o necessarie o utili fatte dagli amministratori delle robe del fisco, si ammattan ne' di loro conti anche senza mandato. Costituzione *Offic. procuratoribus*.

Non obblighi alcuno ad esibire il titolo del suo possesso, quando non abbia contro di lui alcun positivo dritto, non bastando il dritto generale, che ha il sovrano sopra la roba de' sudditi. Costituzione *Ab officialibus nostris fidem*.

Le sue cause riguardanti cose mobili si decidano da' maestri giustizieri o camerarj in regno o dai capitani nell' imperio.

Lo stesso delle cause di cose stabili di poco valore, come una casa, una vigna, che non è di gran prezzo.

In altre cause s' implori l' oracolo sovrano.

Si osservi di particolare, che ne' debiti fiscali non basta la confessione contenuta nell' istromento, ma il debito si provi co' testimoni presenti all' effettiva numerazion del danaro: purchè il giudice, il notaro ed i testimoni intervenuti all'istrumento non attestino e la confessione e la numerazione. Costituzione *Causa per magistros*.

Per domandare nelle cause civili e criminali la restituzione *in integrum*, non occorra che presenti special mandato chi è destinato a difendere i suoi dritti. Costituzione *Beneficium restitutionis*.

Roba provenuta da regalia del principe non si alieni a favore di chi che sia. Costituzione *Scire volumus*.

Neppure per ultima volontà o a titolo di permuta si alieni roba, che debba al fisco il servizio, il quale possa con l' alienazione perdersi. Costituzione *Hac edictali lege in perpetuum*.

Non corra contro di lui prescrizione per la ricompra de' feudi venduti da possessori col patto limitato della ricompra, le ragioni de' quali per la di loro fellonia sono passate al fisco. Prammatica 5 *de feudis* del 30 settembre 1732.

Sopra robe di naufragio, delle quali non si sa il padrone abbia positivo ed immediato interesse. *Dispaccio del 27 febbraio 1738.*

Forgiudica. Inquisiti, contro de'quali si procede *ad modum belli*, scorsi i quattro giorni contenuti nella citazione, nel quinto immediato siano, *curia pro tribunali sedente*, riputati contumaci, e come tali nell'atto stesso dichiarati forgiudicati. Così s' interpetra la Prammatica 10, § 2, 3 e 38 *de exulibus*. *Dispaccio del 30 giugno 1732.*

A tali inquisiti per lo stesso caso si assegni nella citazione un competente termine a comparire a misura della distanza del luogo, e spirato questo termine, comincino a correre i quattro giorni stabiliti dalla Prammatica. *Dispaccio del 21 gennajo 1741.*

Non si esegua dall' udienze, se non concorre l' approvazione de' tribunali supremi, a' quali si rimetta, o il notamento autentico, o il processo, come si pratica nelle cause di morte, e per le torture. *Dispaccio del 20 marzo 1745.*

In tali casi all'avvocato de'poveri si diano a percontare gli atti intieri del forgiudicato: agli altri avvocati si facciano osservare i soli atti ordinatori. *Dispaccio del 20 maggio 1747.*

Forgiudicati. Il padre del forgiudicato in sua vita non debba ricevere alcuna molestia; morto, che sia, in mancanza di altri figli o figlie nubili, il fisco acquisti l' intiera eredità.

In esistenza di altri figli, se le robe creditarie posson dividersi, il fisco acquisti la porzione del forgiudicato.

Ciò senza pregiudizio di quanto le leggi dispongono contro de' rei e de'loro successori nel delitto di lesa maestà. Costituzione *Ob filiorum culpas*.

I di loro beni appartengono al fisco, se non ànno figli o ascendenti sino al terzo grado: se vi sono feudi acquistati per concessione regia o per altro titolo, in essi gli ascendenti non succedano.

Se àn figli nati o concepiti prima del bando o forgiudica, del di lui patrimonio si facciano tante parti, quanti sono i figli, compresi il fisco, il quale però possa scegliere la porzione de' beni, o il prezzo di essi, se gli vien offerto. Costituzione *Forjudicatorum bona*.

Se avendo figli, si trovano di possedcr feudi, la corte prenda essi in balìaggio, e l' amministrazione de' feudi.

Finita la minore età de'figli, il fisco prenda dai frutti del feudo la sua porzione, e *pro rata* si sgravi il peso dovuto al fisco medesimo, vivendo tuttavia il padre, perchè a morte sua tutto appartiene al successore.

Se il forgiudicato non à i detti legittimi successori, ed ha avuto il feudo da altro barone, costui lo riacquisti.

Se vi sono figli, in vita del forgiudicato anche al fisco appartenga la porzione de'frutti del suffeudo, senza che il barone, da cui il feudo si ebbe, rimanga in ciò pregiudicato.

Anche i mobili de' condannati per regola generale del regno appartengono al fisco. Costituzione *Si quando aliquem*.

Dicesi forgiudicato quasi *foris omnem aditum judicii constitutus;* sia come confesso, e condannato per decreto, e gli si nieghi ogni rimedio di appellazione: come pubblico nemico possa uccidersi senza timore di pena, che anzi colla speranza di premio.

Vale a dire, se è forgiudicato colui, che offende o scopre altro forgiudicato, esso in premio resti libero dalla forgiudica: lo stesso se un semplice bandito scopre un forgiudicato o un bandito.

Se poi un forgiudicato offende o scopre un semplice bandito, non eviti la pena della forgiudica, perchè egli è più reo del bandito.

Se chi non è nè bandito, nè forgiudicato à alle mani uno di essi, in premio dal fisco riceva cento augustali se è conte; cinquanta, se è barone; venticinque, se è semplice soldato; dodici, se è burgenso; sei, se è uomo di campagna

Non ostante la facoltà di uccidere il forgiudicato, se alcuno si contenta semplicemente di arre-

stario, debba consegnarlo al giustiziere, che lo aveva forgiudicato: chi ricetta o occulta qualche bandito o forgiudicato: incorra nella stessa pena, se richiesto non esibisce il reo.

Se una università incorre in questo errore, sia riservato al sovrano di prenderne cognizione. Costituzione *Poenam eorum*.

Banditi, forgiudicati e condannati con infamia si avvisano co' loro nomi e cognomi, e colle circostanze del fatto, coll' individuazione, se abbian figli, rei o sospetti nell' inquisizione.

Questi nomi si conservino nell'archivio della corte, acciò nelle occasioni servano di pruova indubitata e chiara dell' altrui costume. Costituzione *Cordi nobis est*.

Banditi e forgiudicati dimorino sicuramente nell'esercito, cosicchè non possan esser convenuti da alcuno, con questa differenza, che i banditi dentro dell' anno stabilito dalla Costituzione possano essere convenuti dagli accusatori, e da coloro, che servono nell'esercito a proprie spese.

Circa de' forgiudicati all'incontro non corra questa regola, perchè non restando ad essi alcun capo di difesa, il convenirli sarebbe lo stesso, che far eseguir la sentenza.

Questa legge non abbia luogo sopra i fatti, che accadono nell' istesso esercito, de' quali si prenda cognizione secondo le ordinanze militari. Costituzione *Hostici exceptione*.

I di loro figli, purchè non si tratti di delitto di eresia o di lesa maestà, possan contrarre matrimonio con persona fedele al principe, ancorchè posseggan feudi, senz' altra licenza. Capitolo *Humanitatem quoque sectantes*.

Forgiudicati ottenendo ordini, che essendosi in voto eseguire la forgiudica, si faccia relazione, e si rimetta copia del notamento, possano di essi avvalersi, se sono stati dichiarati tali in tempo di essere pervenuti in mano della corte, non già se li abbiano ottenuti, essendo assenti. *Dispaccio del 9 ottobre 1728*.

Fornari in Napoli, suoi borghi e distretto non faccian mistura nel pane, con mischiare alla farina buona redita sotto pena della frusta per la prima volta, e per la seconda di galera perpetua. Prammatica 1 *de pistoribus* del 29 luglio 1559.

Facciano il pane bianco di tutto il fiore di farina di grano dolce di peso once 33 per grana quattro.

Facciano il pane di assisa di tutta farina senza cavarne il fiore a ragione di once 42 similmente per grana quattro.

Talmente che nel pane bianco non entri nè farro, nè redita, e la farina sia cernuta colla stamegna stretta, e nel pane di assisa non entri crusca, sotto l'irremisibile pena di 10 anni di galera e della perdita del pane. Prammatica 3 *de pistoribus* del 20 dicembre 1585.

Panettieri non matricolati, ed allistati da' magistrati eletti di Napoli non vendano pane a rotolo, nè comune, ma lavorandolo ne' monasteri e luoghi pii, ne facciano quanto basti per uso di essi, sotto pena di anni 5 di galera. Prammatica 4 *de pistoribus* del 22 agosto 1596.

Si conferma la suddetta proibizione sotto pena di morte naturale, e della perdita di tutto il grano o farina, ed il detto di tre persone o siano principali o compratori del pane, anche se depongan d' atti diversi e singolari, faccian pienissima pruova. Prammatica 5 *de pistor.* del 29 maggio 1598.

Ed altri regolamenti si fanno circa la vendita del pane in Napoli nella Prammatica 6 alla 10 *de pistorib.*

Foro camerale. Le mogli de' ministri della Sommaria godano il foro di quel tribunale. *Dispaccio del 29 marzo 1750*.

Non ha luogo trattandosi di ferite commesse a chi serva ministro della camera, perchè esso in tale causa non ha interesse. *Dispaccio del 6 novembre 1773*.

Foro della moglie o della madre non si goda dal marito. *Dispaccio dell' 8 agosto 1761*.

Nè dal figlio. *Dispaccio del 4 maggio 1762*.

Forusciti. Vedi *Ladri di strada*.

Francescani mendicanti per le regole dell' Ordine non possono acquistare. *Dispaccio del 20 agosto 1740*.

Francesi. Si ordina l' espulsione di essi dal regno, e si vieta ogni commercio co' Francesi in 18 Prammatiche sotto il titolo *de expulsione Gallorum, et aliorum cum eis foederatorum*, che cominciano dal 20 giugno 1633 e terminano al 31 marzo 1708.

Fratello per credito contra del fratello eserciti la sola azione reale. *Dispaccio del 10 maggio 1777*.

Fratelli divisi si considerino uniti nelle di loro case, e non possono maritarsi. *Dispaccio dell' 8 agosto 1764*.

Lo stesso sia del figlio unico, che convive col fratello del padre. *Dispaccio del 20 febbraio 1768*.

Frodi de' venditori ed artefici. De' venditori di carne, de' pesci o corrotti o stantivi, de' cibi cotti ne' giorni antecedenti senza dirlo, delle candele, del vino adulterato.

De' lavoratori di oro, i quali pongono nel lavoro meno di otto once purissime per ogni libbra.

De' lavoranti di argento i quali pongono meno di undici once di argento per ogni libbra, o i lavori si facciano per conto proprio, o per altrui commessione, purchè il padrone non ordini lega bassa, si puniscano per la prima volta colla multa di una libbra di oro, ed in mancanza della frusta: nella seconda volta col taglio della mano: nella terza volta colla forca.

Si destinino due uomini dabbene in ogni luogo, i quali invigilino contro tali frodi, e quelle commesse le denunciino alla corte.

Tali persone si destinino da' bajuli de' luoghi; i loro nomi si avvisino al principe, acciò siano approvate, e si ammettano all' uffizio previo giuramento *de bene exercendo*.

Essi se per amicizia, o per denaro, o per soggezione non denunciano le rapportate frodi, incorrano nelle pene già descritte. Costituzione *Magistros mechanicarum*.

Se le frodi sopra menzionate si commettono in danno de' forestieri, le pene si raddoppiano. Costituzione *Poenas contra mercatores.*

Frusta non si esegua in qualsivoglia causa, dopo proposta l'appellazione. Prammatica 4 *de quaestion.* del 31 gennaio 1619.

In casi particolari molto scandalosi, a per la frequenza, a per l'atrocità, ne' quali conviene dare al pubblico un pronto ed efficace esempio, concorrendo o la confessione o la convinzione del reo, avvalendosi l'udienza di una ben accertata condotta, possa immediatamente dopo la notificaziona eseguire la sentenza di frusta *Dispaccio del 4 dicembre 1745.*

Frusta nascente da decreto interposto ne' termini di giustizia non si esegua pendente il rimedio tanto dell'appellazione, quanto della revisione.

Se preme all'udienza, che la frusta si esegua in provincia a comune esempio, ritenendo il carcerato, mandi alla Vicaria il processo anche fuori della catena, acciò con la brevità possibile sia il gravame risoluto. *Dispaccio del 29 ottobre 1763.*

Frutti de' benefici vacanti. Vacando per morte o per rinuncia alcuna parrocchia, o beneficio residenziale, all'erede o al renunciante sian dovuti i frutti di qualunque natura *pro rata temporis* del servizio prestato dentro l'anno, cha si computi dal primo di settembre, dedotta la spese di semina e di raccolta. *Dispaccio del 14 ottobre 1780.*

Fucilieri abbiano dalle università il solo coverto. *Dispaccio del 12 gennaio 1771.*

A' fucilieri sia permessa la delazion delle armi quando vanno par affari del servizio, con passaporto, e sotto gli ordini di un caporale. Andando senza passaporto sian arrestati dalle università: e sian severamente gastigati gli ufficiali comandanti, ed i caporali di partita, accadendo l'arresto dei fucilieri armati, e senza passaporto. *Dispaccio del 5 aprile 1781.*

Funerali e sepoltura non s'impediscano per causa di pagamento, e per questo non abbia dritto di procedera il giudica ecclesiastico. *Dispaccio del 15 marzo 1742.*

In essi il capitolo non abbia dritto d'intervenire forzosamente: il solo parroco intervenga, ed abbia il pagamento secondo la tassa.

In essi non possa impedirsi a' religiosi l'uso del canto. *Dispaccio dell' 11 novembre 1751.*

I residui delle cere spettino agli eredi. *Dispaccio del 5 giugno 1755.*

De' morti repentinamente la sepoltura sia la parrocchia. *Dispaccio del 18 febbraio 1747.*

Non si nieghi alle donna sotto pretesto d'essere vivute prostitute. *Dispaccio del 2 novembre 1753.*

Ognuno possa eleggerla a suo placere: non eleggendosi, si faccia uso della sepoltura gentilizia, in mancanza, di quella della chiesa parrocchiale.

Per gl' impuberi l'elezione spetti al padre.

La moglie non avendola eletta, segua la sepoltura del marito. *Lettera del delegato della R. C. de' 22 giugno 1754.*

Si nieghi a chi muore impenitente, ma volendosi sul cadavere di essi usare pubblica dimostrazione per esempio dagli altri, debba ciò farsi coll' intelligenza del magistrato laico. *Dispaccio del 12 agosto 1754.*

Il parroco dopo averlo benedetto in casa accompagni sino alla porta della chiesa il cadavere, che va a seppellirsi nella chiese de' Mendicanti, senza prendersi altra ingerenza. E la libertà dell' invito del clero in questa ed in simili funzioni non si limiti in alcun modo. *Dispaccio del 2 agosto 1783.* Vedi *Lutto.*

Funzioni reali si celebrino con la maggior parte, o con molti de' nobili, e non si usi alcun risentimento contro quelli, che siano stati impediti d'intervenire. *Dispaccio del 6 settembre 1755.* Vedi *Dottori* ed *Avvocati.*

Furti. Vedi *Ladri.*

G

Gabella della farina non si defraudi da' cittadini, i quali pretendono comprar altrove il pane per uso di loro e de' giornalieri, portandosi a coltivare territori propri siti ne' luoghi convicini: ma debbano provvederlo nella patria, che sostiene il peso de' loro fuochi. *Arresto 723 del 14 marzo 1661.*

Ed un forestiere, cha si porta al luogo, dove sta detta gabella, per coltivara territori, possa solamenta portare per il suo ristretto giornaliere uso un rotolo di pane. *Arresto 724 del 14 marzo 1661.*

Gabelle e dazi. Nella Prammatiche sotto il titolo *de vectigalibus* si trova in tal materia disposto, che

In Napoli quella detta del buon denaro si paghi una so a volta, ed importa grana venti per oncia. *Prammatica 1 del 1469.*

Lo stasso di quella detta gabella nuova, che importa grana sei per oncia. *Prammatica 2 del 1469.*

Si danno vari ordini, per evitare le frodi della gabella di un grano par rotolo. *Prammatica 5 del 1589.*

Simili ordini si danno per la gabella di due grana a rotolo. *Prammatica 7 del 1630.*

Si dà scala franca a chi da qualunque parte del mondo immetta mercanzia in Napoli, e suo porto. *Prammatica 8 del 1633.*

Si abolisce la gabella delle carte e tabacco. *Prammatica 9 del 1633.*

S'impona la gabella di carlini dodici a libbra sopra da' tiratori di argento ed oro. *Prammatica 10 del 1639.*

S'impone la gabella della carta suggellata per uso de' tribunali con quattro differenti prezzi. Nel primo suggello v'è la tassa di otto carlini: nel secondo di dua carlini: nel terzo di grana dieci: nel quarto di cinque tornesi. E s'individua con quale carta debbano essere scritti i diversi atti giudiziari ne' vari tribunali. *Prammatica 11 del 1640.*

S'impone per un anno la gabella dell' uno per

cento sopra de'beni stabili, ed annue rendite, che si deducono in qualsisia contratto, o in ultima volontà, e si fanno varie spieghe e limitazioni su l'assunto. *Prammatica 12 del 1640.*

Si danno varî ordini, per evitare le frodi in danno dell'arrendamento del vino a minuto. *Prammatica 15 del 1644.*

Si ordina la gabella del dieci per cento sopra gli affitti delle case in Napoli e suoi borghi, per unire la somma di ducati seicentomila. *Prammatica 16 del 1645.*

Altra gabella s'impone ne'casali di Napoli di carlini quattro per tomolo di farina da ripartirsi a ragion de'fuochi, per unire la somma di quattrocentomila ducati. *Prammatica 17 del 1645.*

Si danno varî ordini, per evitare le frodi in danno della gabella del *jus prohibendi* del miccio, spaco, cordella e stoppa impeciata. *Prammatica 32 del 1669.*

Lo stesso per la gabella dell' orzo ed avena. *Prammatica 33 del 1669.*

Lo stesso per l'arrendamento della manna. *Prammatica 34 del 1669.*

Lo stesso per l'arrendamento del vino a minuto. *Prammatica 35 del 1669.*

Lo stesso per la gabella del grano, farina e pane. *Prammatica 60 del 1717.*

S' impone la gabella dell'acquavita. *Prammatica 45 del 1619.*

E quella del ferro. *Prammatica 46 del 1680.*

Altri ordini si danno per la scala franca. *Prammatica 49 del 1692.*

Si danno gli ordini per eseguire il donativo alla real corte coll'esazione del due per cento del frutto di un anno da tutt' i beni posseduti in regno. *Prammatica 54 del 1707.*

Si stabilisce nuova gabella sopra delle pannine di regno e forestiere, telerie forestiere e di regno espressate solamente nella tariffa, che sta inserita, e sopra della seta lavorata o cruda, e lavori di essa spiegati anche nella tariffa. *Prammatica 56 del 1709.*

Si danno varî ordini circa la gabella del vino a minuto in Napoli nelle Prammatiche 70, 71 e 73 degli anni 1752 e 1756.

Genero non abbia contro del suocero e della suocera l' azione del furto, ma *rerum amotarum.*

Per la dote non abbia l'esecuzion persona'e, ma la sola reale col *deducto ne egeat. Dispaccio del 2 dicembre 1775.*

Gesuiti. Se ne ordina l' espulsione: si confiscano i di loro beni: si stabiliscono novelle scuole.

Ed altre istruzioni si danno sopra di tal materia nelle Prammatiche 1 alla 7 *de Jesuitis ejiciendis, eorumque bonis addicendis.*

Si sopprime il di loro ordine dal papa Clemente XIV con *Breve de' 21 luglio 1773.*

Gli espulsi sian capaci di qualunque successione; i beni però si amministrino dalli più stretti congiunti, che loro contribuiscano vita durante la metà della rendita, senza poter fare alienazione, a riserva de' mobili e degli altri effetti, che non danno rendita, convertendone il prezzo in fondi. E questi congiunti a morte dell' espulso succedano in sua morte liberamente a'beni medesimi.

Solamente nel caso di mala amministrazione possa ricorrere al re, dal quale si daranno gli ordini per l'indennità degli interessi dell'espulso. *Dispaccio del 25 luglio 1785.*

Giudice della bagliva non proceda a condanna in causa di danno dato, con persona o con animali, se non è provato col detto almeno di un testimonio, con giuramento dell' inventore o della persona danneficata.

Se vi è la flagranza, basti l' assertiva giurata della parte.

Lo stesso, se l'uffiziale trova il danneficante sul fatto: sotto pena di cinque once.

S'intenda commesso danno negli altrui poderi, concorrendo contravvenzione de' bandi.

E sotto l' istessa pena non possa esigersi contravvenzione, se prima non è stato soddisfatto il danneficato.

La pena della contravvenzione in tali cause civili non ecceda la sorte dedotta sino alla somma di un augustale.

Sia annale il suo ufficio, e stia in sindicato per quaranta giorni.

Si dà la regola, per prender possesso de l' ufficio con ricorrere alla Sommaria e prestar ivi il solito giuramento, presentando il libro, di cui si porta il titolo, nel quale devo registrarsi quanto occorre nel corso dell'anno in simili cause. Prammatica 1 *de off. bajuli* dell' anno 1477.

Sia vietato affidare per i danni dati: ma volta per volta, come accadono, si esiga la pena, e si compensi il danno. Prammatica 2 *de off. bajuli* del 31 luglio 1588.

In diciatto capi si danno le istruzioni per il tribunale della bagliva di Napoli e casali nelle Prammatiche 3 e 5 *de off. bajuli.*

Abbia per giudice di appellazione la Regia Udienza e non la Vicaria. *Dispaccio per Bitonto del 23 settembre 1756.*

Sia tenuto dar sindicato. *Dispaccio del 15 ottobre 1757.*

Giudice competente tra sudditi di diversi regni sia quello del luogo, ove la roba controvertita è situata, non avendo tra di loro luogo la massima di dover l'attore seguire il foro del reo. *Dispaccio del 17 aprile 1773.*

Lo stesso quando un regnicolo agisce contro un estero per azion reale. *Dispaccio dell' 11 novembre 1773.*

Giudice corrotto. Vedi *Presidi.*

Giudici a contratti: Persone vili, villane o angarie, figli de'chierici o spurj non possan esercitare tale uffizio. Costituzione *Praesenti.*

Tengano libretto particolare, in cui di propria mano notino i contratti, ne'quali essi sono intervenuti, cioè la giornata, il mese, l'anno, le parti contraenti ed il notaro.

Tal libretto presentino in ogni anno al visitatore de'protocolli, affinchè possa riscontrarsi, se i medesimi sono interi, sotto pena di ducati cento.

E per la presentata del libretto non si esiga cosa alcuna sotto pena di ducati cinquanta applicabili per metà al fisco, e per metà al denunciante. Prammatica 13 *de notar.* del 10 luglio 1651.

Di propria mano notino tutte le circostanze degl'istrumenti, ne'quali intervengono. Non sapendo scrivere, si privino dell'uffizio. *Dispaccio del 18 aprile 1736.*

I loro libretti si visitino *gratis. Dispaccio del 19 luglio 1701.*

Si portino di persona per la visita de' libretti. Per causa d' infermità possan farli presentare da altri: ma se con dilazione competente possa aversi il di loro ristabilimento, vadano alla visita. *Dispaccio del 18 aprile 1736.* Vedi *Notari.*

Giudici delegati delle nazioni privilegiate procedano in tutte le cause de' respettivi nazionali, o siano attori o altrimenti. *Dispaccio del 7 gennaio 1737.*

Giudice ecclesiastico. Vedi *Corti ecclesiastiche.*

Giudici laici concedano il braccio agli ecclesiastici, *fer. ser. Dispaccio del 31 agosto 1743.*

Senza della di loro licenza i laici ubbidiscano alle citazioni degli ecclesiastici, per essere esaminati; quando in esse è specificata la causa: in mancanza si proceda dal giudice laico a quanto conviene di giustizia. *Dispaccio del 2 aprile 1746.*

Per concedersi il braccio e'l *fer. ser.* sopra enunciato non s'intenda, che il giudice laico possa riconoscere gli atti; onde procede l' ordine del giudice ecclesiastico. Solamente si accordi il braccio in termini decenti; così, che la persona, contro la quale deve eseguirsi l' ordine, sia ecclesiastica, e che si mostri in forma autentica l'ordine medesimo, coll' oculare ispezione del quale apparisca, essere stato spedito, precedente decreto interposto nelle solite formole. *Dispaccio del 17 dicembre 1748.*

Giudice ordinario ne' casi repentini possa imporre mandati penali contro di qualunque persona anche esente dalla sua giurisdizione.

Poi per esecuzione del mandato si ricorra al proprio giudice, il quale debba aver per legittimo ed eseguibile il mandato imposto. *Dispaccio del 20 febbraio 1740.*

Giudici regj esercitando da pro-governatori possan solamente esigere uno de' due soldati a loro elezione. *Dispaccio del 22 ottobre 1733.*

Nelle funzioni reali e pubbliche abbiano luogo distinto, come lo ànno i governatori. *Dispaccio del 20 dicembre 1760.*

Intervengano co' governatori nelle feste reali e pubbliche, nelle quali devono intervenire i magistrati cittadineschi e pubblici; come in altre simili funzioni, ove i governatori sono chiamati come governatori, poichè il giudice e parte della corte; non già in altre funzioni, benchè pubbliche, dove il governatore è invitato come privato per arbitrio di chi ne à il carico. *Dispaccio del 9 luglio 1773.*

Giudici di vicaria, intervenendo nella Sommaria, seggano con sedie uguali al lato dritto dopo tutti i presidenti, fiscali togati e di cappa corta. Ed il fiscale di Vicaria in tale occasione preceda a'giudici. *Dispaccio del 29 novembre 1736.*

Si trattengano in camera reale sino a che si finiscono di votare le cause, che vanno ivi a riferire, come si pratica nel S. C. *Dispaccio del 18 agosto 1736.*

Essendo congiunti tra di loro, seggano in diverse ruote. *Dispaccio del 7 giugno 1775.*

Giudizj esecutivi ammettano due soli precetti, ed indi si venga alla spedizione e consegna delle lettere esecutoriali.

Ed avverso del secondo precetto non si possa proporre il rimedio del contrario imperio: salvi i gravami, che si posson produrre nel S. C. § 1 della Prammatica 18 *de ord. judicior.* del marzo 14 1738.

Giudizio del combattimento detto *lex parilis* sia abolito. Resti in uso solamente per le cause di lesa maestà, *et mortis absconsae.* Costituzione *In quaestionibus violentiarum.*

Giudizio universale di eredità sia quello, che porta la cognizione della pertinenza di tutta o di quota dell'eredità universale.

I giudizj particolari così attivi che passivi intorno de'beni ereditarì sian d'ispezione de'giudici, a'quali spetta. § 3 della Prammatica 18 *de ord. judic.* del 14 marzo 1738.

Nelle udienze non si faccia senza l' intervento de' presidi. *Dispaccio del 17 agosto 1752.*

Volendo colla deduzione farsi giudizio universale, e togliere ad altri il suo foro, non si permetta senza una legge, che lo disponga espressamente. *Dispaccio del 30 giugno 1759.*

Fatta la deduzione dell' eredità i creditori compariscano presso gli atti della medesima, eccettuati i creditori per lettere di cambio, nelle quali sia intervenuta pecunia trajettizia. *Dispaccio dell'11 giugno 1783.*

Giunta degli abusi. Istituita nel 1767.

Giunta degli allodiali. Istituita a' 26 novembre 1768.

Giunta di guerra. Istituita nel 1737.

Ministri del regal camera andando per aggiunti nella giunta di guerra seggano nell' ala sinistra, e quelli della giunta seggano nella destra. *Dispaccio dell'8 dicembre 1787.*

Giunta delle poste ne'furti di strada commessi al procaccio la giunta delle poste proceda *ad modum belli, ad horas, omni appellatione remota. Dispaccio del 5 gennaio 1788.*

Siale accordata e confermata la delegazione e la facoltà di procedere con termine abbreviato. *Dispaccio del 19 marzo 1738.*

In essa con tre votanti ed il fiscale possan decidersi le cause. *Dispaccio del 17 aprile 1754.*

Giuoco. Giuocatori di professione, e coloro, che continuamente vivono nelle taverne, e quelli, che tengono case da giuoco, si reputino persone infami, non siano ammessi a far da testimoni, nè ad altro pubblico ufficio.

Giudici, notari ed avvocati, che menano vita tanto sordida e vile, restino notati dell'istessa infamia, e privi perpetuamente dell'ufficio.

Soldato, che disonori il grado con tale sordidezza resti incapace di far testimonianze, ed intervenire ne' giudizii di gente di guerra. Costituzione *Mores dissolute*.

Coloro, che perdono in credito, anche faccendo qualunque cautela, non sian tenuti a pagare, anche se pigliano denaro in prestito sotto pena. Prammatica 2 *de aleatoribus* del 15 gennaio 1568.

Chi giuoca dentro 24 ore non possa perdere più di ducati dieci: perdendo di più non sia tenuto a pagare; ed avendo pagato, abbia azione a ricuperarlo ricorrendo tra otto giorni sotto pena.

Si vieta anche sotto pena giuocar con altri dopo aver perduta la somma de'ducati dieci. Prammatica 2 *de aleatoribus* del 14 settembre 1572.

Non sia lecito ne' casali della città di Napoli, suoi territorj e distretto giuocare a qualunque giuoco proibito sotto pena. Prammatica 3 *de aleatoribus* del 14 gennaio 1574.

Sia vietato tener case da giuoco sotto pena anche per i giuocatori. Prammatica 5 *de aleatoribus* del 5 settembre 1575.

Giuoco di carte a dadi si determina farsi in alcune case.

Sia vietato a chiunque giuocare a credenza, nè sopra pegni, specialmente o' figli di famiglia, ai quali ancora per legge generale resti vietato giuocare ne'giuochi pubblici, e per qualunque somma.

Si vietano assolutamente i giuochi del rotello, della torretta, della farinola, delle tavolette, della bassetta, quando si esige la metà de'la posta, se la carta esce apparata, del libro, della coriola, della schena, dell' imputo, della pupata, delli rotelli, della fossa, del cataletto, della cassettina, delle ova, che si fa in Pasqua, del tocco, sotto pena a' nobili di tre anni di presidio e di ducati 200; agl' ignobili della frusta, tre anni di galera, e di ducati 20: quali somme si diano a' denuncianti, che fanno trovar i delinquenti sul fatto.

Si ordina di tale Prammatica la pubblicazione nella capitale e per il regno a 4 settembre 1735.

Giuochi in tutto il regno sian di privata ispezione dell' udienza generale dell'esercito, come assessore della regia azienda. *Dispaccio del 26 giugno 1738*

Sia vietato sotto pena di anni cinque di galera per gl' ignobili, ed altrettanti di relegazione per i nobili, se è donna di qualunque condizione sotto pena di 5 anni di esilio dal luogo del commesso delitto, dal suo domicilio, e da Napoli, suoi borghi, tenimenti e casali, oltre della pena pecuniaria ad arbitrio del giudice, secondo la qualità e possibilità del delinquente; quali pene non si possano transiggero o permutare in qualunque modo.

Si eccettuino i giuochi di carte a mano chiamati tresette a due, calabresella in tre ed in quattro. L' ombra a due, in tre, in quattro ed in cinque. Tresette in terra, reversino, picchetto, ed altri, purchè non siano in qualunque modo d' invito, e si giuochi con carte dell'arrendamento.

Sian anche permessi tutti gli altri giuochi ad essi equivalenti, quelli detti di stacco, della mirella, oca, ed altri, o che sono giuochi d'esercizio.

Si privilegia la pruova, ed altre disposizioni si danno in diciotto capi. *Costituzione de' 15 novembre 1753.*

Que' giuochi, che non sono proibiti, si possan fare in qualunque luogo, fuori che nelle botteghe, dove si vendono comestibili, nelle taverne, e negli altri luoghi espressati nel capo terzo del bando in forma di Prammatica de' 15 novembre 1753. *Dispaccio del 23 giugno 1754.*

Il giuoco del tocco, al quale per alcune circostanze si aggiungono i nomi del signore, signorello, medico o padrone e sotto padrone, o del a morte o del gusto sia vietato in tutti i luoghi sotto le pene stabilite nel citato bando, nelle quali debbono incorrere quelli, che tengono o fanno tenere aperte le bettole o casini dopo le 3 della notte, e tutti quelli permettono o fanno vendere in detti luoghi il vino dalle donne, o che fanno ivi dimora anche senza vender vino, e contro le stesse donne controvenienti, e coll' istesso privilegio di pruova, rispetto però alla controvenzione de' mentovati giuochi solamente. *Bando della Vicaria del 23 giugno 1756.*

Si estenda tal bando in tutti i luoghi del regno, solamente per la proibiziona de'quattro cennati giuochi, senza nulla innovarsi sopra l'uso che vi è, di vendersi il vino dalle donne, e di vendersi alle ore secondo il solito di ciascun luogo. *Dispaccio del 21 agosto 1756.*

Propostosi dalla Vicaria il dubbio, se per pruova della contravvenziona del bando del giuoco basti l' invenzione di cinquanta carte mescolate insieme, le quali non possono servire, che per uso di bassetta

S. M. ammise tal pruova.

Su l' altro dubbio, se in mancanza di tre testimoni singolari, con due soli, che depongono atti diversi o singolari possa devenirsi a pena estraordinaria

S. M. rispose, che si tratti, e si pratichi, come si praticherebbe in tutti gli altri delitti. *Dispaccio del 16 aprile 1757.*

Nella provincia di Trani, e specialmente in Molfetta siano vietati sotto le pene prescritte contro i giuochi pubblici quelli appellati dello zinfitto, dell' ignudo, della stoccata, dell' anello, del filo, delle tavolozze, del confetto e del cece. *Dispaccio del 30 luglio 1757.*

Sia vietato il giuoco del trentuno, quantunque non nominato nella legge de' 5 novembre 1753, e lo stesso per ogni altro giuoco di sorte, che s'inventasse o s' introducesse in avvenire colle pene medesime, e co'privilegi di pruova stabiliti nella legge degli 8 gennaio 1760. *Dispaccio del 28 novembre 1766.*

La Vicaria nelle cause di tali contravvenzioni proceda colla via ordinaria. *Dispaccio del 26 maggio 1770.*

Non sia proibito il giuoco del tocco, ma quello, che la plebe chiama tocco col padrone e sot-

topadrone, signore, signorello e medico. *Dato all'Aquila agli 8 giugno 1776.*

Giuramento, che per sentenza di giudice deve prestarsi secondo la qualità delle cause, non possa dispensarsi da'baiuli sotto pena di una libbra di oro. Costituzione *Contra nostrorum fidelium.*

Giuramento del ligio omaggio di tutte le città, università demaniali e baronaggi del regno si destina per riceversi la regia chiesa del santissimo Sacramento attaccata a quella di S. Giacomo de'Spagnuoli. *Bando del reggente Ulloa destinato dalla maestà del re Carlo Borbone a ricevere tal giuramento de'16 maggio 1734.*

Giustiziere delle provincie. Vedi *Presidi.*

Governatori e giudici allodiali delle provviste dalle piazze di udienza meritino esser considerati, come i demaniali coll'ordine di anzianità. *Dispaccio del 23 novembre 1774.*

Eseguano gli ordini del delegato della posta e de'suoi suddelegati attenenti alla posta. *Dispaccio dell'8 febbraio 1775.*

Governatore di capoa tiene particolari istruzioni in 20 capi con *Dispaccio de'7 marzo 1738.*

Governatore delle doganelle metta in cassa gli emolumenti ritratti dagli accessi, per comunicarsi con i colleghi. *Dispaccio dei 7 luglio 1759.*

Governatori demaniali non diano patenti senza darne precisamente parte a S. M. *Dispaccio del 17 luglio 1734.*

Governatori locali astringano gli amministratori de'luoghi pii anche con carcerazione alla reddizione de' conti. *Legge del tribunale misto dei 30 ottobre 1745.*

Per la sua abilità, integrità e pubblica acclamazione il paesano può essere da S. M. dispensato a far da giudice nella sua patria. *Dispaccio del 16 settembre 1752.*

Debban esser pagati de' soldi, e si ordina alla udienze togliersi l' abuso in contrario, onde poi avviene, che quelli vivano con estorquere i propri vassalli. *Dispaccio del 17 dicembre 1754.*

Confermati, previa risoluzione dell'università con voti segreti, dal re si rimuovono, essendovi ricorsi ed opposizioni. *Dispaccio del 27 aprile 1754.*

Non prendan possesso senza patente. *Dispaccio del 24 agosto 1771.*

Senza voto del giudice non procedano in affare di giustizia, anche per commessa de'magistrati superiori.

Sian eccettuati gli affari di economia. *Dispaccio del 28 gennaio 1774.*

Governatori regi dopo ricevuto l'ordine di porsi in sindacato, dentro 30 giorni si trovino nel nuovo destino: mancando, si farà nuova provvista senz'altra intimazione. *Dispaccio del 13 ottobre 1742.*

Spediscano i bandi pretorî senz' ingerenza del giudice.

Ricevano querela criminale; ma non procedan all'informazioni, carcerazione e scarcerazione, transazione degl' inquisiti senza voto del giudice. *Dispaccio del 6 luglio 1748.*

Governatore e giudice di sospesa giurisdizione esigano il soldo per l' intiero anno, ancorchè abbian esercitato per minor tempo. *Dispaccio dell' 11 ottobre 1751.*

Governatori e giudici regi hanno stabilite le facoltà di loro ne' seguenti capi:

Nella pubblicazione de' bandi pretorî si osservi il solito;

Carcerazione e scarcerazione non si ordini senza il voto del giudice, eccettuati i casi della flagranza;

Lo stesso dell'accusa di contumacia, transazione, o composizione de'rei, le quali vadano però a beneficio del fisco;

Il governatore non s' ingerisca nelle cause civili: solo firmi i decreti definitivi e le lettere esecutoriali.

Arrestandosi i debitori fuggitivi, mediante il *ducatur coram*, se ne passi la notizia al giudice, tantoppiù se il debito sia di tenue somma. *Dispaccio del 2 settembre 1747.*

Andando essi a riferire in ruota dell' udienza, si trattino come il S. C. tratta i giudici dalla gran Corte con sedia uguale, sebbene nell'ultimo luogo. *Dispaccio dell' 8 aprile 1738.*

Non si chiamino con mandati penali dalle udienze senz' intelligenza ed approvazione del re. *Dispaccio dell' 11 gennaio 1777.*

Grano non si venda misturato, nè si unisca grano nuovo e buono con grano vecchio e cattivo sotto pena. Prammatica 5 *de empt. Dispaccio del 14 ottobre 1569.*

Grano imprestato per semina si restituisca, avuta ragione del prezzo, che ne correva in tempo della consegna, e di quello ne corre in tempo della restituzione, colla contribuzione del 6 per 100.

I padroni de' terreni siano obbligati darlo, avuta ragione de' prezzi de' tempi sopra cennati.

Quando essi padroni non ne hanno, si obblighi chi lo tiene ad imprestarlo al prezzo corrente. In questo caso i detti padroni potendo, debbano pagarlo immediatamente, non potendo, insieme con i coloni debban obbligarsi al venditore di pagarlo in tempo della ricolta al prezzo, che correva in tempo della consegna col lucro del 6 per 100. *Dispaccio al Caporuota dell' Aquila de' 7 settembre 1777.*

Grano e vettovaglie non si estraggano fuori del regno. *Dispaccio del 17 settembre 1772.*

Grano ed orzo da'compratori di tali generi non si meglio vendersi a' vaticali sotto pena.

Questi non ripongano detti generi comprati, ma, *recto tramite*, li trasportino alle dogane e piazze pubbliche del regno, per rivenderli sotto pena. Prammatica 12 *de annona* del 17 maggio 1586.

Sia vietato comprarsi *ultra usum* nella distanza di trenta miglia da Napoli in molte Prammatiche sotto il titolo *de annona.*

Grascieri. Vedi *Amministratori delle università.*

Gravame. Vedi *Appellazione.*

Grazie. Vedi *Concessioni — Inquisiti*

Guardie del corpo di s. m. Si danno gli or-

dini per situarsi sopra di nuovo piede le reali guardie del corpo di S. M. con *dispacci dei 28 giugno e 10 luglio 1784*.

Guidatico. Se per terra o per mare chi abbialo ottenuto danneggi alcuno del regno, o nella persona, o nelle robe, il guidatico non valga. Prammatica 1 *de fide publ.* del 27 giugno 1484.

Non si dia senza licenza sovrana. Prammatica 2 *de fide publ.* del 10 giugno 1583.

Non impedisce il corso dell'informazione, contumacie e forgiud'ca: ed il guidatico solamente assiouri i rei di non poter essere cercerati, durante il tempo accordato, avendo lo spazio di un anno, nel quale possa fare servizi tali de poter godere l'Indulto. Prammat'ca 3 *de fide publ.* del 21 marzo 1612.

Non si conceda fuori il d'sposto della Prammetica. In caso di urgenza il preside avvisi S. M. nel tempo stesso, in cui avrà dato il guidato. *Dispaccio del 13 agosto 1740.*

Non valgano, se non siano approvati da S. M. *Dispaccio del 28 agosto 1756.*

S. M. non intende accordare guideto ai micidiali. *Dispaccio del 29 novembre 1760.*

Non si accordi ad alcuno: nelle occasioni si faccia circostanziata relazione, e si ettenda l'oracolo di S. M. *Dispaecio del 22 gennaio 1785.*

I

Immunità locale. Non si ricevano in regno le Bolle di Gregorio XIV e di Benedetto XIII, con le quali si pretese dare agli ecclesiastici la cognizione della qualità esclusiva circa l'immunità ecclesiastica. *Dispaccio del 15 settembre 1725.*

Eccezione di reposizione del reo alla chiesa si tratti, come causa meramente civile in tutte le sue parti, perchè dicesi eccezione *extra crimen. Dispaccio del 24 maggio 1733.*

Ne spetti la cognizione alla potestà laicale. *Dispaecio del 30 settembre 1737.*

Solamente l'ordinario volendo supplire alle pruove non fatte dal reo, faccia presentare istanza avanti al giudice laico, per attendere compimento di giustizia. *Dispaccio del 26 dicembre 1737.*

Inquisiti rifugiati in chiese, commettendo ettentati, si facciano per mezzo dell'ordinario separare in diverse chiese della diocesi distanti tra esse; affinchè separati non commettano insolenza. *Dispaccio del 21 marzo 1738.*

Donna poste dal giudice laico in luogo immune, commettendo ivi delitto, non goda asilo. *Dispaecio del 15 novembre 1738.*

Non possane esser ristretti dall'ordinario per abuso, che si fa del confugio. Solamente in tal caso si domandi l'aiuto del braccio laicale per le provvidenze convenienti.

Possano però gli ordinari ad istanza de' confugiati far quelli trasportare da una chiesa all'altra. *Dispaccio del 9 ottobre 1739.*

Tali trasporti non seguano, senza prima darne parte a S. M. altrimenti tali inquisiti siano carcerati dalla potestà laicale anche nell'atto del trasporto. *Dispaccio del 5 novembre 1740.*

Rifugiandosi in luogo immune alcun laico, che si supponga reo di delitto eccettuato, a richiesta del magistrato laico cogl'indizi *ad capturam* concedasi da' vescovi e loro vicari, e negli eltri luoghi dagli ecclesiastici, che faccian ligure di superiore, la licenza di estrarre il reo dall'asilo coll'intervento di ecclesiastico, e si consegni al giudice laico coll'obbligo giurato *in scriptis* di restituirlo, decidendosi, che gode dell'asilo. E non restituendosi posse il vescovo procedere contro di esso giudice colle pene canoniche di violata immunità.

Negandosi tal licenza, il giudice laico estragga il reo dall'asilo, e mandi al vescovo l'obbligo enunciato.

Posto il reo nelle carceri leicali, si formi il processo, e dentro quattro mesi si esibisca alla curia del vescovo, il quale dentro di un mese dichiari, se il reo goda o no.

Mancandosi all'esibizione del processo, il vescovo domandi la restituzione del reo all'asilo, che a forma dell'obbligo non può ritardarsi.

Ed il vescovo non facendo la dichiarazione dentro del mese, s'intenda devoluto il giudizio al tribunale misto.

Possa il vescovo cogl'indizi a tortura dichiarare, che si goda dell'asilo.

Se dichiari, non godere, cessi l'effetto di detto obbligo, ed altro se ne faccia, in cui il giudice laico dichiari di rimettere il reo ella chiesa, se nello difese purghi gl'indizi sopra la qualità del delitto: di che si carichi le coscienza del giudice laico.

Il reo non possa graversi del giudizio del vescovo: solamente il fisco tanto laico che ecclesiastico posse ricorrere al tribunale misto, al quale sia lecito impinguare o ordinare nuovo processo, se lo stima.

Sotto nome di vescovo non s'intendono i prelati inferiori, quantunque abbiano giurisdizione separata. Ed in tali luoghi si ricorra o al diocesano o al viciniore, purchè il prelato non abbia dal papa la facoltà di procedere in tali cause.

Siano eccettuati dal beneficio dell'asilo:

1. Coloro, che, *data opera*, mettano, o faccian mettere fuoco, o che *scienter* diano aiuto o consiglio a chi metta fuoco a qualunque chiesa, luogo sacro, religioso o altro qualunque luogo abitabile in città, o in campagna, o sopra armenti e greggi, o qualunque potere alberato, coltivato e fruttifero;

2. I rei di ricatto;

3. Coloro, che, *dolo malo, et animo nocendi*, compongono, vendono o propinano veleni, ancorchè questo non si prenda o non produca effetto;

4. I rei di assassinio ed i di loro complici, quando si è devenuto all'atto prossimo *ita, ut intervenerit vulnus;*

5. I ladri di strade pubbliche o vicinali anche per la prima volta;

6. Coloro, che di notte commettono furti qualificati; onde per legge sien rei di morte;

7. Coloro, che di notte sotto nome di corte, facendosi aprire le altrui case, commettono ivi furto, o violenza alle donne;

8. I falsificatori di qualunque scrittura di pubblici banchi, o di altra scrittura, per mezzo delle quale esige denaro altrui in essi depositato;

9. I falliti fraudolenti;

10. Tutti coloro, che esigendo o ritenendo denaro o roba della reel corte, de' banchi, de'monti e delle università, commettono furto o falsità tale, che abbia luogo la pena ordinaria;

11. I rei di lese maestà nel primo e nel secondo capo. Bensì in quanto alle offese degli uffiziali e ministri debbano essere personali, e non verbali, e debbano essere ministri immediatamente del sovrano, esclusi i baranali;

12. Coloro, che per forza estraggano, o facciano estrarre i rei dal confugio;

13. Coloro, che ne' luoghi sacri immuni commettono delitto, che merite pene di sangue o di galera: e che uscendo da detti luoghi, commettono i medesimi delitti;

14. Coloro, che abusano del confugio anche per la prima volta, sian d'ordine del vescovo trasportati ad altro asilo.

E si intimi loro, che abusandone la seconda volta, non goderanno più di veruna immunità ecclesiastica.

E si danno le regole per disarmare i rifugiati, e per farsi ne' luoghi immuni qualunque perquisizione dalla potestà secolare.

In avvenire non godan beneficio d' immunità i seguenti luoghi:

1. Le chiese rurali fuori de'luoghi abitati, nelle quali non si conserva il Venerabile.

Godan però le parrocchie e le filiali di esse, ove si esercita cura di anime.

Sempre però il beneficio non si estenda in quanto all'esteriore, che all'atrio, se è circondato da muro, portici, scale a porte tanto anteriori che laterali, ed alle facciata anteriore solamente.

2. Le cappelle e gli oratori ancorchè privilegiati, tanto se esistono in casa di qualunque particolare, quanto nelle fortezze e castelli chiusi;

3. I campanili separati dalle chiese e dalle muraglie di esse;

4. Le chiese dirute ed abbandonate colla precedente profanazione;

5. Gli orti e giardini di qualunque luogo immune non circondati da muraglie, e non compresi nella clausura;

6. Le botteghe e le case attaccate a' luoghi immuni, quantunque abbian con essi comunicazione interna, purchè non sian comprese nella clausura;

7. Case abitate da qualunque ecclesiastico, ancorchè abbian l' ingresso nella chiesa.

Si eccettuino le case abitate dagli ecclesiastici destinati alle cura e custodia della chiesa, e sien da essi e non da altri abitate. Queste avendo l'immediata comunicazione colla chiesa, godan del beneficio, ancorchè abbian l'uscita alla strada pubblica.

Si osservi la Bolla di Clemente XII *in supremo justitiae solio*. Che anzi tutti gli omicidi cogl'indizi *ad capturam* siano estratti dall'asilo nel modo sopra spiegato. E quando l' omicidio è stato casuale, o a difesa col moderame, l'inquisito si restituisca in libertà.

Si osservino ancora le Costituzioni di Gregorio XIV *Cum alias* e quella di Benedetto XIII *Ex quo divina disponente clementia*, in quanto non contradicono al presente stabilimento. *Concordato del 1741* cap. 2.

L' asilo non si goda dagli assistenti, o cooperanti agli omicidi, dovendosi essi considerare come omicidi.

L' esame degl' indizi *ad capturam* espresso nell' articolo primo al capo secondo del Concordato, si faccia del ministro o subalterno incombenzato dell' informazione, senza che si riferisca all' udienza. *Dispaccio del 23 settembre 1741.*

Abusando essi del confugio, debba farsi uso del Concordato. *Dispaccio del 14 ottobre 1741.*

Si estraggano dal confugio, quando in causa di ferite si suppone, che possa succedere omicidio, ancorchè non sia in tutto certo. *Dispaccio del 18 ottobre 1741.*

L' aver cura, che gl' inquisiti non abusino del confugio, neppure appartenga agli ecclesiastici. *Dispaccio dell'11 novembre 1741.*

L'obbligo del giudice laico nel caso dell' estrazione dell'inquisito dalla chiesa, che poi si sa non godere dell' immunità, sia nullo, e debba restituirsi. *Dispaccio del 3 febbraio 1742.*

Inquisiti estratti dalla chiesa in causa di ferite, per le quali si teme la morte, non seguendo questa, si restituiscano alla chiesa. *Dispaccio del 25 agosto 1742.*

L' obbligo, che riceve la curia del vescovo in caso dell'estrazione dell'inquisito da chiesa, basti, che sia firmato dal mastrodatti dell'udienza. *Dispaccio del 22 settembre 1742.*

Chiesa situata fuori l'abitato, che non conserva Venerabile, non è parocchie o filiale di essa, non gode immunità alcuna. *Dispaccio del 7 luglio 1742.*

Due cappuccini, che impedirono l'estrazione di un reo dalla chiesa, furono sfrattati dalle provincie degli Abruzzi. *Dispaccio del 25 maggio 1743.*

Basta la sola rinuncia del reo dal confugio, e che essa con atto solenne si registri in processo, acciò il giudice laico possa procedere nella causa. *Dispaccio del 23 marzo 1744.*

Detenuti nelle carceri laiceli possano essere esaminati, perchè tale atto è parte del processo informativo. *Appuntamento del tribunale misto spiegato con lettera al preside di Matera a' 20 febbraio 1745.*

Possano farsi trasportare da una chiesa all' altra dal magistrato laico indipendentemente da altra straniera e distinta potestà. *Dispaccio del 27 marzo 1745.*

Ricusando la curia dell'ordioario ricevere il processo, per decidere sulla quelità de' delitti de'rei estratti dall'asilo, spirati i quattro mesi, il giudizio si devolva al tribunele misto. *Dispaccio dell' 8 maggio 1745.*

Nel Concordato sta privativamente espressa e riservata a'magistrati laici la facoltà di formare il processo informativo contro de'rei senz'alcuna ingerenza degli ordinari, a'quali solo appartiene determinare in vista del processo fiscale informativo, se i reo debba o no goder dell'asilo. *Dispaccio del 10 luglio 1745.*

Fatta tale dichiarazioee in favor del reo col decreto *gaudere*, e restituiti gli atti ell'udienza, subito questi si passino al fiscale, acciò conoscendo gravezza, possa ricorrere al tribuoale misto. *Dispaccio del 7 agosto 1745.*

Se la causa, per la quale è accaduta l'estrazione, spetta alla corte locale, l'udieeze noo vi metta mano, e la corte stessa esegua il prescritto dal Concordato nel compilare l'informativo dentro del quadrimestre, e lo presenti all'ordinario: restando salvo all'uno ed all'eltro il ricorso in caso di gravame al tribunale misto. *Dispaccio dell'8 luglio 1747.*

Nella rinuncie del confugio, che fanno gl'inquisiti, non si attenda il consenso o facoltà della curia ecclesiastica. *Dispaccio del 14 giugno 1749.*

Dichiarandosi esclusi dal godimento dell'asilo, si puniscaoo dal magistrato laico tanto per quel delitto particolare, quaoto per qualunque altro non eccettuato commesso prima del confugio. *Lettera del tribunale misto al fiscale di Montefusco de' 27 dicembre 1749.*

L'asilo noo si goda per i delitti eccettueti delle Bolle Pontificie ricevute in regno nell'atto del Concordato. Nè si goda per i delitti eccettuati nelle Bolle di Gregorio XIV, di Benedetto XIII e Clemente XII, benchè commessi dopo il Concordato. *Dispaccio del 23 agosto 1749 e 14 marzo 1750.*

Non si facciano gl'inquisiti custodire da' soldati de'magistrati laici deotro la chiesa. *Dispaccio del 31 luglio 1751.*

Quando godono dell'asilo, noo si tengano carcerati *nomine ecclesiae*, acciò non commetteno altri delitti, perchè è peso del magistrato il farli in tal caso carcerare fuori dell'asilo. *Dispaccio del 6 marzo 1752.*

L'asilo ooo si goda oe'bastimenti forastieri. *Dispaccio del 10 marzo 1753.*

Non pretenda la curia dell'ordinario prima del quadrimestre l'esibizione del proceeso in simili casi.

E fuori dell'informativo oon pretenda il difensivo ed altri qualsivogliano atti. *Dispaccio del 15 maggio 1753.*

Le regole spiegate circa il procedimento della potestà laicale riguerdioo tanto il caso, che si controverte il luogo, dov'è seguita la carcerazione, quanto se coovenendosi del luogo, deve dichiararsi, se esso sia immune a tenore del Concordato, trattaodosi di mero fatto, io cui non entra quistiooe di spiritualità, me di mero dritto. *Dispaccio del 28 luglio 1753.*

Se le corti locali tra due mesi non àn fatto il processo contra tali inquisiti, si faccie dall'udienza, per presentarsi al vescovo dentro del quadrimestre. *Dispaccio del 16 marzo 1753.*

Il tribunale misto, a cui per gravame io simili casi sono passati gli atti, possa ordioare al giudice laico l'impinguazione del processo. *Dispaccio del 28 luglio 1753.*

Il processo informativo in tali cause prime si presenti el vescovo. *Dispaccio del 21 luglio 1754.*

Il quadrimestre spiegato nel Concordato oon sia contiouo, ma utile, ed ogni causa ragionevole può interromperlo. *Lettera del tribunale misto al vescovo di Giovenazzo de' 4 agosto 1759.*

Si goda dal reo, che fugge dal carcere, prima che gli sia stata notificate la senteoza di condanna in galera.

Per diligenziare i luoghi immuni, o per disumare i cadaveri in mancanza del vescovo si domaodi la licenza a'vicari foranei, ed io mancanza di questi alla persona più degna, che fa figura di superiore.

Negandosi tal licenza, si proceda a quanto incumbe senza temere le censure. *Dispaccio del 28 ottobre 1769.*

Confugio non si goda dal reo, che à accettata, e cominciata a soddisfare la pena. *Dispaccio del 18 gennaio 1777.*

Il custode, che dolosemente fa fuggire i presidiari, i presi ed altri servi della pena, oon goda del coofugio: e l'ordinerio, occorrendo il caso, pronunci le sue sentenza a forma di tal risoluzioae, quando concorre concludente prova del dolo. *Dispaccio del 23 giugno 1781.*

Giudice laico, facendo permanenza in luogo immune, possa far carcerare chi commette dentro il luogo medesimo ed esso insolenza o altro delitto non eccettuato. *Dispaccio del 1 febbraio 1783.*

A' militari giovi il coofugio solamente per esentarsi dalle pene della morte, o di mutilazione di membro, o dell'infamia, doveodo rimaner soggetti ad ogni altro gastigo proporzionato a' di loro delitti. Tal legge si pubblichi, ed inserita nelle ordinaoze sia letta in ogni settimaoa e'soldati. *Editto de' 25 luglio 1783.*

Il cortile di s. Chiara di Napoli non dia immunità. *Dispaccio del 14 gennaio 1786.*

Immunità personale. Nelle cause criminali sia il chierico giudicato dalla curia ecclesiast ca secondo i canoni ed il diritto ecclesiastico. Sia eccettuato il delitto di fellonia, o altro simile grave eccesso, la di cui cognizione spetti alla corte del re. Costituzione *De personis clericorum.*

Chierico, che possede roba ereditaria, *vel de aliquo tenimento*, non già della chiesa, ma da altri, sia coovenuto oella corte del luogo, in cui possede, ma oon possa esser preso di persona o carcerato. Costituzione *Si quis clericus de hereditate.*

Convenuto *de burgensaticis*, o in petitorio, o in possessorio con azion reale, sia soggetto al giudice laico—*Rei qualitate potius in hac parte, quae petitur, quam personae conditione, seu judicii qualitate pensata.* Costituzione *de burgensaticis.*

Se dalla corte è stato citato come laico per causa civile o criminale, o è stato bandito o forgiudicato, e vuol purgare la sua contumacia, in essa personalmente comparisca. La corte conosca del chiericato colla pruova de'requisiti dell'abito e della tonsura, e costando, lo rimetta al giudice competente. Rito *Item si aliquis clericus.*

Citato dalla corte, se allega esser chierico coniugato, non abbia esenzione, ma sia conosciuto come laico. Rito *Item si aliquis citatus.*

Di ordini maggiori o minori, o altra persona privilegiata, come pupillo o vedova, che elegga la corte in foro, per convenire alcuno, sia obbligato in essa rispondere all'avversario, *se* viene riconvenuto. Rito *Item quod si clericus.*

Volendo declinare la corte comparisca personalmente *cum documentis clericatus*: quindi diasi termine per le pruove del chiericato. Costando, sia rimesso o sotto custodia, o senza, come la causa richiede, al giudice ecclesiastico, il quale *si vult petere copiam inventorum, curia mittat.* Rito *Item dum servat ipsa curia quod nullus clericus.*

Nella Prammatica 1 *de remissionibus causarum* sta notato: *Si inquisiti non fuerint citati, et constat esse notorios clericos, possunt exempla actorum dari curiae ecclesiasticae, non obstante ritu.* 12 agosto 1606 *in cur. Hydruntina 1.* fol. 109.

Commettendo delitto dopo aver dimesso l'abito clericale, non possa riassumerlo, per esentarsi dalla giurisdizione laica. *Dispaccio del 31 ottobre 1738.*

Godano il privilegio del foro i veri chierici, che hanno i requisiti prescritti da' sacri canoni, ed i religiosi dell'uno e dell'altro sesso, che vivono collegialmente. De' cursori si parlerà in appresso.

I chierici coniugati osservando i requisiti dal Concilio di Trento cap. 6, session. 13 *de reformat.*, e non esercitando arte o negozio indegno del di loro stato, solamente per le cause criminali godano il privilegio del foro con altre condizioni, che si spiegano.

Commettendo alcun' ecclesiastico delitto di assassinio, prevenendo il giudice laico, possa ritenerlo *nomine ecclesiae*, e fare il processo. Prima di procedere alla sentenza, aspetti la declaratoria del tribunale misto *super qualitate assassinii*, che si dia in vista del processo, ed inteso il reo nelle difese: perciò il giudice laico dentro quattro mesi esibisca il processo al suddetto tribunale misto.

Ecclesiastico, che si trova con controbando, non sia lecito a' ministri laici carcerarne o arrestarne la persona.

Ed altri stabilimenti si fanno in quanto a' cursori ed altri individui delle curie ecclesiastiche, e contro i rei di omicidi ed altri gravi e capitali delitti. *Concordato del 1741* cap. 3.

Chi oppone l'eccezione del chiericato, debba ridursi *sub judice laico*, e provare in tal forma i requisiti dal rito. *Dispaccio del 28 maggio 1743.*

Non godano l'esenzione del foro, se non hanno la declaratoria del vescovo, che prova di avere osservati i requisiti del Concordato. *Dispaccio del 9 luglio 1746.*

Faccian la pruova cumulativamente così del rito, che di quella prescritta nel § 8, cap. 4 del Concordato. *Dispaccio del 10 settembre 1758.*

Sul punto dell'eccezione del chericato il gravame si possa produrre nella camera di s. Chiara. *Dispaccio del 30 settembre 1758.*

Terzi interessati in causa non possano domandare la remissione di essa al giudice ecclesiastico. *Dispaccio del 25 ottobre 1759.*

La pruova del rito e del concordato sia necessaria tanto per i chierici semplici, quanto per i beneficiati, ed i tribunali badino alla veracità e legittimità delle prove, ed alla sincerità della declaratoria, quando abbiano alcun dubbio tanto nel contenuto di essa, quanto della sua ingenuità ed autenticità. *Dispaccio del 6 settembre 1760.*

Opponendosi l'eccezione del chiericato questa si esamini dall'udienza. *Dispaccio del 6 settembre 1760.*

La pruova sopra tale eccezione privativamente si possa fare ne'tribunali collegiati. *Dispaccio del 18 ottobre 1760.*

Per le cause di congruo o attivamente o passivamente debbano ricorrere al giudice laico per la principale ragione di esser questa un'azione tutta reale. *Dispaccio del 16 marzo 1762.*

Esercitando uffizio laicale, debbano essere convenuti avanti al giudice laico. Possano bensì contro di essi le curie ecclesiastiche procedere per l'abuso del carattere, e per l'ingerenza negli affari pubblici e secolareschi. *Dispaccio del 5 settembre 1764.*

Per le cause di mercede e debiti contratti possano essere convenuti avanti al giudice laico. *Dispaccio del 23 agosto 1765.*

Lo stesso per le cause di nunciazione *novi operis. Dispaccio del 31 agosto 1765.*

Ne' delitti de' controbandi siano giudicati dai magistrati secolari. *Dispaccio del 10 ottobre 1765.*

Per far la pruova dall'eccezione del chiericato, si presentino dentro le carceri del tribunale. *Dispaccio del 10 marzo 1770.*

Proceda contro di essi il delegato de' cambi: solamente nell'esecutorio si faccia la riserva di apporsi il braccio della corte ecclesiastica: se questa lo niega, si riferisca al re. *Dispaccio del 21 giugno 1770.*

Ne' delitti privati e leggieri non si esaminino formolmente, ma si formi un atto dal subalterno di ciò, che dicono. *Dispaccio del 30 giugno 1770.*

Processati dal giudice laico, restituendosi all'ordinario, si giudichino coll'informazione presa dal giudice laico.

Contro di essi ne' delitti gravissimi, come sono l'omicidio con premeditazione, prodizione e furto considerevole, e consimili, proceda il magistrato secolare, e solamente la curia ecclesiastica formi il processo per la degradazione. *Dispaccio del 6 luglio 1771.*

Per debiti cambiali non godano esenzione, anche se siano sudditi del cappellan maggiore. Bensì in tal caso il braccio si conceda dal cappellan maggiore con quelle riserva in riguardo ai soldi, che contengono i reali ordini, e che esige la condizione delle persone, che servono S. M. *Dispaccio del 25 gennaio 1772.*

Ecclesiastici convenuti per azion reale siano soggetti a' magistrati laici. *Dispaccio del 5 dicembre 1772.*

Ancorchè litighino tra di loro, e si tratti o di possessorio o di petitorio, ricorrano al foro secolare. *Dispaccio del 26 marzo 1774.*

Gli atti siano nulli, ancorchè l'attore laico acconsenta nel giudice ecclesiastico, trattandosi di lesione delle giurisdizione. *Dispaccio del 15 agosto 1774.*

Immunità reale. Sieno descritti nel catasto i beni di ogni sorta di ecclesiastici.

Tali beni, detratti i pesi intrinseci, contribuiscano alla colletta regia per le metà di quelle, che pagano i laici.

Lo stesso per le fondazioni di ogni sorta. E questa contribuzione duri sino che dureranno i bisogni del regno, e non si estenda a' pesi, che s' imponeranno in appresso.

Siano esenti i beneficî assegnati in patrimonio sacro, le parrocchie, i seminari, gli ospedali.

I coloni di detti beni paghino per intiero per la porzione colonica, che a loro spetta.

Acquistandosi in appresso beni dagli ecclesiastici, contribuiscano per intiero.

I patrimoni sacri per quella somma ammessa nella tassa sinodale sian esenti da ogni peso.

Le rendite del patrimonio non siano minori dei ducati 24, e non eccedan i ducati 40; a prime del suddiaconato non si gode esenzione.

Nelle formazione della tassa civica, e nella reddizione de' conti degli amministratori dell' università assistano i deputati ecclesiastici dell' uno e l'altro clero.

Si dà la norma per astringersi gli ecclesiastici renitenti.

E si stabilisce la franchigia per gli ecclesiastici sopra la farina.

I preti greci siano trattati come i latini.

I chierici e diaconi selvatici, gli eremiti e le bizzoche, ed ogni patentato e privilegiato dalla curie vescovili, e da ogni altro luogo ecclesiastico non godano veruna esenzione. *Concordato del 1741* capitolo primo.

Per procedersi contro degli ecclesiastici all'esecuzione reale, di qualunque natura siano i beni, osservisi il Concordato circa l' immunità reale. In caso di contravvenzione sta comminata la pena di ducati 50 per ogni volta. *Dispaccio del 27 luglio 1752.*

Per crediti catastali volendosi eseguire contro i di loro reddenti o coloni, non vi sia bisogno del permesso e tenore del Concordato. *Dispaccio del 14 ottobre 1765.*

Impedimento di servitù. « Chi impedisce, che « altri passi per il proprio fondo, se, chiamato in « giudizio, non comparisce, ed allega giusta cau« sa d' inibizione, il giudice la tolga, senza che « resti però pregiudicata la causa della proprie« tà. » Consuetudini *Idem est — De operis novi nunciatione.*

Impinguazioni si facciano *gratis*, se non vi è querelante, o questi è povero. Se il querelante fa le spese, si paghino a' subalterni le diete, che occorrono. *Dispaccio del 1 maggio 1751.*

Si domandino dentro quindici giorni dal fisco dopo la carcerazione dell' inquisito. E dentro un mese successivo si procurino e sollecitino dal preside e fiscale, castigandosi i mastrodatti, e scrivani incombenzati, se mai le porteno difettose, o mancanti per negligenze, o per malizia. *Dispaccio del 24 ottobre 1676.*

Impunità della vita non si promatta nè da' tribunali, nè da' ministri a' rei per appurare i delitti, senz' averne l'approvazione dal sovrano. *Dispaccio dell' 8 marzo 1704.*

Incendio doloso si punisce con pene capitale. Costituzione *Qui dolose.*

In Napoli gl' incendî si riparino colla presenza del reggente di Vicaria, il quale perciò esiga le solite diete. *Dispaccio del 2 agosto 1741.*

Incesto. Procedendo la Vicaria in causa di stupro, sopravvenuta la legge abolitiva di tale querela, il reo domandò goderne gli effetti;

Ma il tribunale avendo riguardo, che colla querela di stupro andava cumulate l' azion dell'incesto, concorrendo il terzo grado di consanguineità *de iure canonico* in linea collaterale, dubitò, se nel caso le computazione de' gradi dovesse farsi col dritto canonico o col civile. Ed avendo implorato l' oracolo sovrano, S. M. rispose:

Nella numerazione de' gradi di parentela per punire i rei d' incesto si osservi il dritto civile e non l'ecclesiastico, il quale solamente regoli gl'impedimenti de' matrimonî. *Dispaccio del 3 febbraio 1781.*

Incettatori di grano, orzo ed altre vettovaglie sian puniti come usura, e si consideri questo delitto pubblico. Capitoli *Robertus— Pro publici.*

Sian puniti con tutt' i rigori di legge e prammatiche, che vi sono sopra di tal particolare.

S' incaricano i presidi dell' adempimento.

Siano eccettuati que' che ne fanno incetto per mantenere le industrie delle proprie masserie, o che anticipano denaro a' coloni per uso della coltura, e poi ne ricevono grano, o che ne fanno limitate compre per le proprie famiglie. *Dispaccio del 18 luglio 1768.*

Incompetenza di giudice ne' giudizî esecutivi

possa opporsi subito che taluno è chiamato in giudizio.

Negli ordinari immediatamente dopo che si è dato termine.

I locati possan opporla in ogni tempo. *Dispaccio del 28 gennaio 1769.*

Eccezione d'incompetenza non valga per il reo, se non si presenta al giudice, che lo à inquisito. *Dispaccio del 9 luglio 1785.*

Incumbenze fiscali si ripartiscano egualmente tra i ministri dell'udienza. *Dispaccio del 14 luglio 1736.*

Indizi indubitati sian quelli, che provati legittimamente inducano la mente del giudice a credere fermamente, essersi il delitto commesso dall'inquisito, quietando il suo intelletto in questa ferma credenza.

Con tali indizi ogni tribunale collegiato possa imporre la pena ordinaria.

E se nella causa, procedendosi *ex delegatione*, può eseguirsi tale sentenza, se ne faccia prima circostanziata relazione al sovrano. Prammatiche 12 e 13 *de off. judic.* dell'anno 1622.

Indoratori. Per conservarsi la perfezione dell'arte degli indoratori in Napoli si esamini chi voglia esercitarla da maestro, restando moderata la spesa a soli ducati 20. *Dispaccio del 1 dicembre 1781.*

Indulti per occasione de' tumulti in Napoli si leggono nelle Prammatiche 2 a 4 *de abolitionib. in prima appendice* degli anni 1516, 1549 e 1550.

Indulto nella venuta di S. M. Cattolica D. Carlo Borbone pubblicato a' 14 luglio 1734.

L'indulto s'intenda nella forma più stretta e verbale, senz'ammettere alcuna estensione per via d'intelligenza. E l'interpetrazione si faccia contro i rei a favore della pubblica quiete, ed adempimento della giustizia. *Dispaccio del 6 febbraio 1735.*

Escludendosi dall'indulto i rei di omicidio, militi l'esclusione anche contro quelli, che ne' processi medesimi sono rubricati d' intelligenza, assistenza o cooperazione, essendo volontà reale, che dove sia nome o titolo di omicidio non vi sia grazia. *Dispaccio del 1 ottobre 1740.*

Pubblicato per la nascita della reale principessa D. Maria Giuseppa Antonia a 13 febbraio 1742.

Pubblicato dal vicerè F. Michele Regio a 17 maggio 1744.

Se si presenti il reo nel giusto tempo per goder dell'indulto, ed allega di non poter presentare la remissione degli eredi o congiunti degli offesi, per essere costoro incerti o forastieri, si ammetta al godimento dell'indulto colla seguente riserva: *praestita cautione de stando juri casu, quo comparentibus partibus offensis, non obtinuerit remissiones legitimas. Dispaccio del 26 settembre 1744.*

Per i rei, che lo chiedono faccia da avvocato uno degli uditori, quando il processo non è ancora pubblicato, e non sono date le difese. *Dispaccio del 9 luglio 1746.*

Pubblicato per la nascita del primogenito di S. M. Cattolica a' 10 luglio 1747.

Per goderlo non vi sia bisogno della remissione di coloro, i quali non àn data querela. *Dispaccio dell' 8 agosto 1747.*

Fatto il dubbio, se l'omicida della moglie non ostante aver ottenuta la remissione della madre di essa, era stato escluso per mancanza di quella di due fratelli germani, e di un figlio pupillo dell'uccisa; ed il decreto avendo fatto passaggio in giudicato, il reo ne aveva detto di nullità, si rispose non aver luogo la domanda, poichè gli ordini degli 8 agosto 1747 s' intendono di quelli, che sono in istato di conoscere l'ingiuria. Tanto più che nel caso osta l'ordine per non essersi il reo gravato della prima decisione. *Dispaccio del 20 marzo 1752.*

Si ammettano agl'indulti del 44 e 47 coloro tra carcerati, che commisero delitti prima della pubblicazione di essi, e che i delitti non trovavansi allora dedotti in giudizio, perchè furon quelli aboliti nel perdono generale. E questo s'intenda per punto generale. *Dispaccio del 17 dicembre 1755.*

Se dall'indulto sono esclusi i rei d'omicidio e de' furti in istrada pubblica, anche gli assistenti, consulenti, istigatori o ausiliatori ne siano esclusi. Perchè quando tali delitti si commettono con concerto, ed appensamento, tutti sono tenuti *in solidum. Dispaccio del 26 aprile 1760.*

Si rispose all'udienza di Catanzaro di poter un reo di bestialità goder dell'indulto. *Dispaccio del 24 maggio 1760.*

Pendente il termine, che l'indulto prescrive per procurare e presentare le remissioni delle parti, si sospenda contro di essi ogni passo. *Dispaccio del 21 giugno 1760.*

Mandatori, istigatori, assistenti con premeditazione e concerto, complici e consulenti, il consiglio de' quali è causa immediata dell'omicidio, siano esclusi dall'indulto.

Tutti quelli delitti compresi nelle Prammatiche del titolo *de exulibus* siano esclusi dall'indulto.

Siano esclusi ancora i ratti, ne'quali risulti argomento di essere concorsa la volontà della moglie.

È anche mente del re, che per quelli casi, nei quali i rei sono capaci dell'indulto, dia il tribunale le provvidenze di giustizia, non ostante di trovarsi scorso forse il tempo prescritto in esso, non per colpa de'rei, ma per l'occasione de'magistrati della capitale. *Dispaccio al reggente della gran corte de' 26 novembre 1768.*

Indulto a tenore della real risoluzione de'17 dicembre 1755 si goda per delitto, del quale si è data parte al magistrato, senza che però contro di chi lo cerca si trovi acquistato sospetto alcuno di reità: ed in questo caso non occorra presentarsi dentro il tempo stabilito nell'indulto. *Consulta della camera di s. Chiara de' 26 aprile 1769 approvata con Dispaccio del 18 maggio 1769.*

Per occasione del primo parto delle maestà del

re Ferdinando IV e della regina Maria Carolina d'Austria. Prammatiche 50 e 51 *de abolit.* del 1772.

Indulto non impedisca il corso dalla giustizia in causa di alimenti *Dispaccio del 13 maggio 1775.*

Inquisiti di omicidio, i quali si sono presentati, ottenuta la remissione, e poi per le vessazioni fiscali di volersi nelle carceri si sono allontanati, si trattino le di loro cause senza il ritorno alla carceri. E se nel corso della causa si vegga, che non può aver luogo l'indulto, si rimettano in sicuro per effetto della pubblica buona fede. *Dispaccio del 28 luglio 1775.*

Par goderlo gl' inquisiti di usura, debbano tra un mese soddisfare i querelanti per il danno ed interesse a loro cagionato colla pravità usuraria. *Dispaccio del 13 aprile 1776.*

Si spiega, che i rei di omicidio non godano dell' indulto dal 1777, se concorre contro di essi una di questa due circostanze, d' essere vale a dire stati autori della rissa, o di aver ferito con armi proibite. *Dispaccio del 14 marzo 1778*

Rei di omicidi o di ferite compresi nell' indulto hanno irremisibilmente bisogno della remissione della parte offesa, ancorchè non vi sia querela, e gli offesi nella deposiziona si sian rimessi alla giustizia. *Consulta della camera reale de' 22 gennaio 1778 approvata con Dispaccio de' 25 aprile 1778.*

Non goda dell' indulto chi abbia cominciato ad eseguire la pena, ancorchè sia di esilio temporaneo o carcere. *Dispaccio del 9 maggio 1778.*

Si spiega alla gran corte di non essere stata mai mente del re comprendere nell'indulto i parricidi. *Dispaccio del 23 maggio 1778.*

Lo stesso contro coloro, che con dolo *data opera* àn posto, o fatto ponere dentro l' abitato fuoco a qualsivoglia luogo, ancorchè non siane seguito danno, per essere stato il fuoco acceso immediatamente estinto da gente accorsa al riparo: dovendo essi ripularsi coma incendiari, insieme co' loro ausiliatori e consulenti. *Dispaccio del 19 settembre 1778.*

Lo stesso contro degl'incendiari dolosi delle mete di paglia in campagna o nell' aie. *Dispaccio del 4 luglio 1778.*

Reo presentato nell' udienza per goderlo, contravvenendo al mandato, subito si carceri, ed *intus carcere* si proceda contro di lui in giustizia.

Producendosi in tali cause gravame in Vicaria avverso i decreti dell' udienza, si ordini a questa un pieno notamento fiscale firmato dall'avvocato del fisco a de'poveri, e con questo si decida il gravame colla possibile sollecitudina. *Dato a Lecce ai 28 luglio 1781.*

Ancorchè si proceda con delegaziona nelle provvidenze sopra dell' eccezione dell' indulto si ammatta il gravame delle udienza alla Vicaria. Ed i rei per domandarlo possan presentarsi tanto nelle udienze a corti, dove pende l' inquisizione, quanto nella stessa Vicaria. *Dispaccio del 3 novembre 1781.*

La qualità esclusiva dall' indulto debba essere legittimamente provata, non bastando le semplici presunzioni, per escluderne i rei. *Dispaccio del 10 novembre 1781.*

Passato il termine prescritto nell' indulto, non è permesso a' rei, contro de' quali il delitto era prima dedotto di presentarsi, e domandare la grazia, non valendo il motivo di non essere stati prima citati. *Lettera della Vicaria al fiscale dell' Aquila de' 5 novembre 1785.* Vedi *Omicidio.*

Informi stragiudiziali. In essi si sentano la persone più qualificate, onorate ed indifferenti dei luoghi, di modo che senza sospetto di maneggio preventivo con essi della parti ricorrenti, possa ponersi in chiaro, e con accerto la verità, e non resti motivo di alcuna giusta querela avanti a S.M. *Dato all' Aquila a'30 ottobre 1751.*

Ingegneri. Vedi *Tavolarj.*

Ingiurie fatte alle persone, o alla roba, o alla famiglia di chi serve al re o nella milizia, o nella toga, si puniscano con pena raddoppiata a tenore delle costituzioni e leggi comuni. Costituzione *Ut participatio etc.*

Non possano vendicarsi di propria autorità. Costituzione *Pacis cultum.*

Fatte *curialibus personis* si puniscano, attente tutte le circostanze, di persona, di tempo, di luogo, e tali ingiurie ridondano ancora in offesa della maestà dal Sovrano.

La rapportata legge abbia luogo nell' ingiurie, che gli uffioiali del re soffrono per l'occasione dell' ufficio, non già se avvengono per privata inimicizia, o per occasione di privati negozi, quando ingiustamente molestano i sudditi. Che anzi in questi casi maggiormenta si puniscano gli ufficiali per l' abuso di loro autorità. E se essi defraudano cosa a' loro sudditi, oltra della restituzione ai multino nel quadruplo.

Se in altra maniera li molestano, ai moltino nella terza parte di tutti i beni, e sempre colla rimozione dall' ufficio senza speranza di più riaverlo. Costituzione *Eos tantum officiales etc.*

Si puniscano pecuniariamente, ricevutosi il giuramento dall' offeso, *quod tantum de suo amisisse voluerit*, *quam injuriam substinere*, e precedenta tassa da farsi, avute presenti le circostanze delle persona, del tempo, del luogo, dell' occasione, e della qualità dell' ingiurie stesse, se sono state reali.

Dalla condanna del giudice possa appellare tanto l' attore, quanto il reo. La multa si divida in tre parti, una na spetti all'offeso, le restanti al padrone del reo, che abbia la giurisdizione del luogo. Costituzione *Varietates poenarum.*

Si puniscano nelle seguenti maniere: Se un burgense o un rustico bastona un soldato fuori del caso della difesa, s' incorra nella pena del taglio della mano.

Simile pena per un villano, che bastona un soldato di maggior grado.

Se l' offese è dell' istesso grado dell'offensore, la pena sia la privazione del grado militare, e della

facoltà d' intervenire a' giudizi de' nobili, e l'esilio dal regno per un anno.

Se un soldato bastona un altro soldato, la pena sia l' esilio dal regno per un anno, e la perdita delle insegne militari.

Se un soldato bastona un burgense o un rustico, che non è suo vassallo, la pena sia pecuniaria a tenore dell' antecedente costituzione. Costituzione *ut dignitatum gradus*.

Innovazioni di fatto. Vedi *Doganali*.

Inquisiti citati possano colla parte transigersi, purchè non si tratti d' ingiuria atroce secondo il disposto del dritto comune. Costituzione *Postquam citatae partes*.

Per il di loro delitto nè il padre, nè il figlio, nè il fratello, nè il coniuge soffra danno nella propria roba. Si eccettui il caso, che il detto coniuge o pubblicamente o di nascosto somministri gli alimenti al reo fuoruscito, o fuggitivo, o forgiudicato.

Si eccettui ancora il delitto di lesa maestà.

Solamente al padre sia permesso pagare la pena pecuniaria per il figlio, il quale per mancanza di roba deve soffrirla corporalmente. Costituzione *Patres pro filiis*.

Citato o citando non possa in qualsisia causa criminale allegare eccezione per mezzo di procuratore, se non è di assenza, infermità o schiavitù. *Rit. die 21 mensis julii*.

Non paghino le giornate vacate nella cattura delle informazioni, se non sian prima verificati i di loro delitti, e non costino le di loro inquisizioni. Prammatica 10 *de commissariis* del 31 dicembre 1668.

Presentandosi spontaneamente, e dopo di essersi loro imposto il mandato o per città o per palazzo, come stima il giudice, attese le circostanze, che occorrono, se ricorrono al giudice superiore, il gravame si accordi colla clausola, *firmo remanente mandato*.

Eccettuati sempre i rei di omicidio, che devono presentarsi dentro le carceri formali.

Si proceda contro i rei presenti, senz'aspettarsi l'esito del giudizio contumaciale contro degli assenti, quando, precedente istanza fiscale, lo stima proprio il tribunale, dove pende la causa. Prammatica 11 *de dilat.* del 21 giugno 1728.

Inquisiti, contro de'quali si è spedito il *capiatur*, ed i forgiudicati dalle udienze in ciascun mese si avvisino al re. *Dispaccio del 28 luglio 1735*.

Inquisiti non si maltrattino da' scrivani e mastrodatti nel tempo delle di loro deposizioni e confessioni senz'ordine espresso del tribunale. *Dispaccio del 20 ottobre 1736*.

Inquisiti di omicidio, di qualunque altra sorta di falsità, di furti, che sono propriamente tali, di ferite con armi proibite, o di asportazione, detenzione o fabbrica delle medesime, in modo veruno si aggraziino, transigano o compongano.

Si possa transigere per ferite colla spada, o altri istrumenti non proibiti, la pena de'quali non è più dell'esilio, e concorrendo la remissione della parte.

Non volendo transigerli, si dia ad essi un poco di pena, senz'aggraziarli di fatto; quando però i delitti non sono di caso pensato e con circostanze aggravanti.

Assenti di qualunque delitto benchè leggiero non si visitino, senz' essere prima posti *sub judice*.

Assenti neppure ottengano la grazia della contumacia: presentandosi, si abilitino a riceverla. Tale grazia sia moderata, fatta con giusta ragione, e senza espressa contraddizione del fisco.

Inquisito contumace benchè presente, visitato, aggraziato, transatto, in avvenire per lo stesso delitto non si visiti in alcun modo, neppure nelle visite generali.

Lo stesso per le dilazioni solite a concedersi a'rei assenti, per poter comparire, purchè il delitto sia grave, e capace di pena afflittiva di corpo.

Per i furti impropri, che si chiamano truffe, che per raffrenarle è solito procedersi criminalmente, si osservi lo stesso metodo. *Dispaccio del 13 marzo 1731*.

Inquisito per controbando, e per asportazione di armi, e di altri delitti si tenga a disposizione della Soprintendenza e della Vicaria, ed ognuna faccia giustizia per lo dippiù, che dopo il giudizio dell' una merita maggior pena nell' altra. *Dispaccio del 4 marzo 1741*.

Inquisiti nelle udienze provinciali non si presentino in Vicaria; per far inibire le udienze, perchè ciò impedisce il corso della giustizia, si toglie il timore a' provinciali, e si empie la capitale di uomini cattivi, e gli offesi si costituiscono nella necessità di spendere molto in perseguitare i rei per le ingiurie ricevute, o di lasciarli impuniti, e soffrirli.

Solamente la Vicaria in caso di ricorso di detti inquisiti domandi i notamenti dei processi, ed in vista di essi rescriva quel, che stima più giusto conforme alla maggior disciplina. *Dispaccio del 1 marzo 1747*.

Occorrendo interrogarsi gl' inquisiti con bastonate preceda decreto *in aula*, che l'ordini, e ne determini il numero. *Dispaccio del 13 settembre 1751*.

Inquisiti di omicidio o di gravi delitti si carcerino dovunque si trovano, e perciò si avvisino con segni distinti al reggente della Vicaria, ai presidi, al commessario di campagna, ed al comandante di Teramo. *Dispaccio del 18 novembre 1752*.

Non si faccia loro dalle squadre o da altri promessa di chiesa col fine di carcerarli. *Dispaccio del 20 giugno 1755*.

Per declinare il foro, debbano presentarsi al giudice, che ha proceduto all'inquisizione, ed avanti di esso allegare il privilegio. *Dispaccio del 1 novembre 1758*.

Si enuncia tal ordine come risoluzione di punto generale, che comprenda anche gl' individui della real casa. *Dispaccio del 23 novembre 1761*.

Inquisiti carcerati in Vicaria facendo dichiarazione ai subalterni, queste non si attendano. *Dispaccio del 12 agosto 1768.*

Dovendosi carcerare in domini stranieri, si dicano a S. M. espressamente i delitti, le circostanze, le pruove, e tutt'altro necessario a sapersi, per vedere, se convenga o no l'arresto, che si richiede. *Dispaccio del 7 ottobre 1769*

Non si sentano *in provisionibus faciendis*, se non quando concorrano circostanze tali, e sì rilevanti, che debbano effettivamente sentirsi *in provisionem. Dispaccio del 27 agosto 1771.*

Inquisizioni generali si facciano da giustizieri ne' luoghi delle provincie contro gli uomini di mala vita e fama. Perciò si formi editto, con determinare il tempo, dentro del quale ognuno o come testimonio o come accusatore possa intervenire in tal' inquisizioni. Passato il tempo, non si ammettano ulteriormente, purchè non dimostrino, essere stati impediti per causa o di timore o d'ignoranza. Costituzione *Inquisitiones generales.*

In tali inquisizioni, se alcuno per mezzo di dieci o più testimoni di buona vita e fama è convinto di delitto, che non merita pena di morte o mutilazione di membro, ma che è rissoso, asportatore di armi *lusor publicus taxillorum*, che frequenta la taverne o che vive lautamente più di quel, che e le sue facoltà, e la sua professione comporta, si condanni per un determinato tempo *ad opus publicum.*

Se poi è convinto di delitto più grave, che esige pena di morte o di mutilazione di membro o di perpetuo carcere, si conceda a lui la copia dell' inquisizione, purchè non sia provata la sua mala vita e fama, *vel per quoscunque maleficus.*

Se poi à qualche eccezione, o sia stato forgiudicato per delitto, e la pruova contro di lui si sia acquistata per mezzo di due testimoni intieri, e non inimici, fattasi la copia dei soli nomi dei testimoni senza specificazione dei detti, *nec eorum specialiter, qui contra ipsam inquisitionem deponunt*, si proceda alla condanna secondo la qualità del delitto.

Simili inquisizioni per causa particolare, con particolar denuncia, e contro determinata persona siano vietate, a riserba, se si tratta di delitto di lesa maestà in persona del re, *vel ejus collateralium*, o vi concorre comando sovrano.

Nelle quali cause se deve darsi, o negarsi la copia dell' inquisizione, dipende dall' arbitrio del principe, a cui deve farsi relazione con tutto le positive circostanze.

In tutti i casi, nei quali si procede ad inquisizione, debba esprimersi il nome del denunciante, ed osservarsi ogni altra regola, che stabiliscono le antiche leggi, e le costituzioni, a riserba del delitto di lesa maestà, che riguarda direttamente la persona del re.

Sia eccettuato ancora, se il denunciante produce giusto e probabile motivo di timore. Nel qual caso l' inquisitore sia in obbligo di attentamente esaminare tutte le circostanze della denuncia, le qualità dei testimoni, e donde il denunciante si muove, e tutt'altro debba porre in opera, che trascurato può nuocere al reo.

Se manca in ciò, l' inquisizione resti annullata, altra se ne faccia, e l' inquisitore si punisca arbitrariamente o per il dolo o per la negligenza, che à usata. Costituzione *Hi, qui per inquisitiones.*

Si modifichi la rapportata Costituzione, ancorchè concorra la pruova di due testimoni, sempre si dia all'inquisito copia dell'inquisizione, o la difesa. Costituzione *Item dira et dura.*

Le inquisizioni generali si facciano dai presidi una sola volta l' anno in ciascun luogo. In esse non devengano a specialmente inquirere contro di alcuno senz'ordine sovrano, e non concorra caso permesso dalla legge.

Da questo divieto si eccettui il maestro giustiziere della gran corte e suo luogotenente e giudici di essa, quando concordemente, o tutti o la maggior parte siano di sentimento di specialmente inquirere. Capitolo *Generales inquisitiones.*

Si dà la norma del procedimento in tali generali inquisizioni. Capitolo *In generalibus autem inquisitionibus.*

In esse per devenirsi alla pena ordinaria siano necessarî quattro testimoni non ripulsabili. Concorrendo minor pruova, serva come d' indizio, e presunzione per altra processura. Capitolo *Subjungendo quoque praecipimus.*

Siano vietate anche per una volta l' anno. Nei casi permessi dalla legge si proceda contro dei malfattori *per ordinarias vias juris, et ex officio, seu specialis inquisitionis indagine.* Capitolo *Item quod praedicti officiales.*

Introduzione di causa. Vedi *Vicaria civile.*

Inventore di denaro, roba o tesoro. Ogni roba ad eccezione degli animali immediatamente si esibisca ai giudici locali. Costoro immediatamente la spediscano al'n corte.

Chi contraviene sia tenuto di furto.

Tale roba si conservi per un anno, dentro del quale, costando del padrone, a lui si restituisca. Passato l'anno, resti confiscata. Costituzione *Pecuniam si quis invenerit.*

Gl'inventori di tali robe basti, che l' esibiscano al giudice locale, del quale sia peso esibirle alla corte.

I contravventori sian tenuti di furto. Costituzione *Mancipia fugitiva.*

Tesoro trovato senz'opera magica appartenga all' inventore per intiero, se nel fondo proprio: se nell'altrui, se ne dia la metà al padrone: se in luogo pubblico o del fisco, glie se ne dia anche la metà.

Sotto nome di tesoro non sian comprese le cave di oro, di argento, di altri metalli, o de' sali, sopra delle quali ba dritto il fisco. Capitolo *Quia non decet.*

Possa farsi scavare in luogo di persona privata, previa sua licenza in iscritto da presentarsi al giudice locale, salve le ragioni del fisco. *Arresto 625 del 26 maggio 1631.*

E con detta licenza trovandosi tesoro, abbian

di asso parti uguali il fisco, il padrone del luogo e l'inventore. *Arresto 644 del 15 settembre 1643.*

Giugnendo a notizie delle udienze l'invenzione di tesoro, o di monete, queste commettano le diligenze, ed appurata la flagranza, procedano al sequestro de'beni degl'inventori, e rimettano gli atti alla Sommaria.

Non appurandosi la flagranza, rimettono anche lo diligenze alla Sommaria, senza procedere nè a carcerazione, nè a sequestro, pendente la risoluzione di essa. *Dispaccio del 23 agosto 1747.*

S. M. generalmente non sente le denuncie delle invenzioni de' tesori, ed in avvenire non si proceda in tali materie di denuncie, senza ottenere pr ma il real permesso. *Dato a Matera a' 31 agosto 1757.*

In occasione di un nascondiglio di monete trovate in Aversa, S. M. fece sentire alla corte, che non doveva procedere a carcerazioni a tenore degli ordini generali, che avesse posti in libertà i carcerati, e che avesse veduto, se tra le monete rinvenute vi erano di quelle rare ed antiche, per trattarne buonamente la compra da chi le tiene, con dare avviso della risulte. *Dispaccio del 28 settembre 1769.*

Invito per le funzioni de'regolari si faccia dal superiore tanto per i ministri del re, quanto per i rappresentanti del pubblico. *Dispaccio del 3 settembre 1742.*

Irregolarità si dispensi del vescovo. *Dispaccio del 16 marzo 1770.*

Iscrizioni non faccian mai pruove, e volendosene far uso, debba verificarsi con documenti validi la verità de' fatti indipendentemente da ciò, che si trovi scolpito in marmo. *Dispaccio del 9 aprile 1746.*

Istanza in causa feudale duri un anno da decorrere dal giorno della contestazione della lite. Rito *Item quando instantia causarum feudalium.*

Nell' antecedente rito, come ne' tre seguenti si prescrive il termine per la decisione della causa.

In causa civile duri tre anni, in criminale due.

Se la sovrana dà la proroga, basti, che sia ottenuta dentro del termine, anche se si presenti dopo. Rito *Item servat ipsa curia, ut instantia.*

Istanza perenta per negligenza della parte, non si ristabilisca, se non dopo rifatte le spese.

Se è perenta per colpa del giudice, s' intenda ristabilita *ipso jure.*

Ciò si presuma quando due mesi prima della perenzione siagli stato presentato il processo conchiuso colla dovuta domanda e proteste.

Siano eccettuate le persone, che per legge meritano la restituzione *in integrum*, allo quali resti aperta la strada di domandare i competenti benefici. Prammatica 1 *de instantia causae* dell' anno 1477.

In Vicaria s'intenda sempre prorogata nelle cause criminali: lo stesso nel tribunale dell' Ammirante, in tutt' i tribunali di Napoli, ancorchè si tratti di causo delegate. Prammatica 50 *de off. M. J.* del 24 ottobre 1605.

L' istesso si osservi per le cause criminali nelle regie udienze. Prammatica 10 *de off. judic.* del 31 maggio 1616.

Istrumenti pubblici. Qualsisia plegeria scrivasi de' regi notari con carattere comune e leggibile.

Si abolisca la maniera di scrivere usata in Napoli, Amalfi e Sorrento.

Si scrivano in carta pergamena; sicchè in futuro istrumenti scritti in altra carta non faccian fede in giudizio, nè fuori, a riserba dell'antapoche ed apoche.

Gl' istrumenti riassunti in carta bambacina nei luoghi di Napoli, Amalfi e Sorrento dentro due anni si riducano alla forma di carattere comune e leggibile. Costituzione *Consuetudinem quam olim.*

Trattandosi di roba mobile, stabile o altra qualunque cosa, che vale meno di una libbra di oro, oltre il giudice e notari, sottoscrivano gl' istrumenti due testimoni *bonae et probatae opinionis.*

Eccedendo la libbra d' oro, bisognano tre testimoni, che siano maggiori di ogni eccezione, e sappiano scrivere, se nel luogo ve ne sono. Mancando tali forme, l'istrumento sia nullo. Costituzione *Instrumentorum robur.*

Di contratto, in cui sia scritto il nome di alcun nemico o fellone, o invasore del regno, si riputi casso e nullo, e debba bruciarsi. Costituzione *Instrumenta de donation.*

Istrumento o privilegio *usque ad annum a die constitutionum nostrarum declarari ac renovari decernimus, ac appositione nostri nominis roborari.*

Senza che nè in giudizio, nè fuori possano meriter fede tali istrumenti, i quali non siano stati dichiarati a tenore della presente legge. Costituzione *Privilegia et instrumenta.*

Si possa presentare, e liquidare in esse corti, se non sono elassi venti anni *a die natae actionis.*

Essendo elassi, *non fit interrogatio*, ma si procede in via ordinaria. Costituzione *Quod debitores.*

In esse pienamente si dà la forma della liquidazione de' pubblici istrumenti, che dicesi *via ritus M. C.* E dell' istessa materia si tratta ne'22 seguenti riti.

Fatto in regno da notaro non regio, non abbia fede: fatto fuori regno, debba costare almeno sommariamente, che sia stato stipulato da pubblico notaro, acciò abbia fede. Rito *Item servat ipsa curia, quod in istrumentis.*

Possano riassumersi coll' intervento di nuovo giudice e testimoni in luogo de' morti. Prammatica 1 *de fide instrumentorum* del 1 giugno 1412.

Possa dispensarsi dalla Costituzione di Federigo II, che incomincia *Instrumentorum robur* coll' autorità sovrana, *accedente opinione consilii et partibus summarie auditis.* Prammatica 2 *de fide instrumentorum* del 18 luglio 1532.

Sia vietato a chicchessia intervenire come pub-

blico notaro o giudica a contratto nella celebraziona df testamenti, codicilli ed ogni altro pubblico contratto, se non é approvato all'ufficio nella forms solita, medisate l'autorità sovrana sotto pena di falso, oltre la nullità delle scritture.

Siano eccettuati i giudici della Bagliva di Cosenza, Capri e Lecce, dove per convenzione è solito creare i giudici a contratti annali, mediante certa stabilita contribuzione all' ufficio del gran protonotario. Prammatica 2 *de contractibus* del 31 ottobre 1571.

Presentati in Vicaria, e gravatosi il debitore al S. C, se tra 15 giorni non seguo in esso la relazione, la Vicaria continui a procedere. Prammatica 3 *de instrumentorum liquidatione* dall'anno 1585.

Se il citato *super tenore instrumenti* è assente, o infermo, mandi fede autentica della sua infermità, e costituisca procuratore speciale, cha possa fare le sue parti sino all' interrogazione e liquidazione, non ostante l' impedimento allegato. Prammatica 7 *de instrumentorum liquidatione* del 9 luglio 1608.

In dieci capi si spiegano varl privilegi per il procedimento di tali cause. Prammatica 8 *de instrumentorum liquidatione* del 21 gennaio 1632.

Si dà la nerma per la citazioae *super tenore instrumenti*, Prammatica 9 *de instrumentorum liquidatione* del 31 marzo 1632.

Si dà la formola de' decreti interlocutori per tali cause. Prammatics 10 *de instrumentorum liquidatione* del 30 geanaio 1633.

Scrittura pubblica, qualors non è autorizzata da notaro a tenore della prammatica *de contractibus* del 1571 coll' intervento del giudice e testimoni, si reputi legalmente falsa. Molto più se si tratta di testamento. *Dispaccio del 25 luglio 1772.*

A luglio 1772 con dispaccio alla Sommaria si confermò la detts risoluzione anche relativamenta ad un contratto dotala formato da un prete con due altri ecclesiastici per testimoni.

A 8 novembre 1773 con dispaccio alla giunta degli abusi si confermò lo stesso riguardo ad un coatratto di vendita fatta dal parroco, e si spiegò, che nella causa si dasse termine, per far le pruove fuori della scrittura.

Tutto ciò si osservi anche per le scrittura precedenti a tali leggi. *Dispaccio dell' 8 novembre 1773.*

J

Jus sententiae si paghi nel S. Consiglio a forma della pandetta del 1626. Prammatica 29 *de officialibus* del 19 aprile 1685.

L

Ladri in occasione di naufragio, incendio, o altra impensata disgrazia si puniscano con pena capitale, se siano colti sul fatto, o spontoneamenta confessino con la restituzione dal quadruplo ai padroni sopra i beni de'condannati, che debbano passara in potere dell'erede.

In dette occasioni ognuno sia tenuto di soccorrere, e chi manca senza giusta causa si multi con un augustale. Costituzione *Rapinas eorum.*

Commettendo furto di un augustale, o meno, si puniscano con la frusta, col segno in fronte e col bando dalla provincia.

Sino ad un'oncia, col taglio della mano, oltre di un' oncia, anche se si tratti di molti piccioli furti, a siano i rei convinti, entri la pena della forca, se ignobile, della decapitazione, se sia nobile. Capitolo *Ad hoc.*

Persecuzione de' ladri diffamati e di omicidi possa farsi per lo spazio di quindici miglia dentro altra provincia, e possano trasportarsi slla propria giurisdizione. Capitoli *Robertus — Diu jam, et pluries.*

Furto commesso da particolari non sian tenute a compensarlo le università da' luoghi: resti ferma l'antica Costituzione sopra i danni clandestini. Capitolo *Item statuimus, quod universitates locorum.*

Ladri sl numero di tre nominando complici, ricettatori a qualsisiano fautori, mediante confessione, cha facciano *singillatim et occulte*, si abbiano come due testimoni degni di tutta fede; sempre che però i nominati da essi siano persone di vita lieve ed infame. Diasi però loro la copia di tutta le prueve, e siano intesi nalle legittime difese.

Se non concorra infamia a levità, il detto di tre ladri serva ad inquirere contra i nominati, ed a procedera contra di essi *ex officio*, sempra però intesi nelle giuste difese. Costituziona *Divae memoriae.*

Chi assalti per rubare cappe nelle strade di Napoli e suoi borghi sia punito con la morte. Prammatica 1 *de furtis* del 17 dicembre 1553.

Se sia minore di anni 12 in su, per la prima volta sia frustato: per la seconda gli sian troncate le orecchie: per la terza, ancorchè non abbia 18 anni, si punisca con la pena ordinaria. Prammatica 2 *de furtis* del 2 settembre 1569.

Contra i ladri ed altri che rubino colla scassaziona e scaliziene faccia piena prova il detto in tortura di tre complici, ancorchè depongano di atti diversi e singolari. Prammatica 3 *de furtis* del 20 giugno 1581.

Condannati a galera a tempo, usciti che ne siano, portino di loro vita durante il cappello turchino.

Lo stesso se sian condannati ad altra pena che debba eseguirsi, sotto pena a'contravventori per la prima volta di cinque anni di galera, per la seconda di galera in vita. Prammatica 4 *de cessione bonorum* del 23 marzo 1585.

Chi peli le coda de'cavalli incorra nella pena di anni tre di galera, e della frusta ad arbitrio. Prammatica 4 *de furtis* del 26 gennaio 1597.

Non si dia a'ladri scientemente ricetto da chiun-

que, nè in altro modo si dia ad essi la mano sotto pena agli uomini di dieci anni di galera, alle donne della frusta, e di dieci anni di esilio.

A' condannati a qualsivoglia pena per causa di furto si faccia alle spalle un segno con un ferro piccolo di cavallo infocato.

Ed in seguito, se vengano nuovamente inquisiti di furto per qualunque indizio, si mandino in galera per dieci anni, purchè non meritassero pena maggiore.

Tali condannati a pena corporale, o condannati in galera non possano in appresso per qualsivoglia causa dopo due ore di notte andar per Napoli e suoi borghi; e contravvenendo, incorrano irremisibilmente, e senza scusa nell pena di anni dieci di galera. Prammatica 11 *de . mptione* del 14 ottobre 1598.

Estero che in regno non sia casato, e non vi abbia fatto dimora per dieci anni, inquisito di furto, o in esso, o fuori di esso, sfratti tra quindici giorni dal regno sotto pena di galera. Prammatica 6 *de furtis* del 21 novembre 1616.

Siano tenuti all' emenda del danno e dell' interesse, ancorchè contra essi concorra pruova indiziaria, che meriti pena estraordinaria.

E se i ladri sian convinti e confessi pendente l'esito del giudizio, si sequestrino i beni, i quali, se siegue condanna, si vendano, *et deductis oneribus*, il prezzo si ripartisca tra i dirubati. *Dispaccio del 22 marzo 1755.*

Per godere l' indulto i rei di furto soddisfino, cautelino, ed abbiano la remissione de' dirubati: altrimenti si proceda di giustizia contra essi, ma con qualche indulgenza. *Dispaccio del 30 luglio 1768.*

Rei di furto siano tenuti al dirubato *in solidum:* se uno di essi voglia godere l' indulto sia tenuto dar cauzione di soddisfare al dirubato tutto il suo interesse, accordandoglisi dal fisco la facoltà di ripetere dagli altri correi le di loro rate. *Dispaccio del 1 novembre 1768.*

Contra i ladri recidivi si osservi esattamente il disposto della Prammatica 11 *de emptione et venditione* § 6. *Dispaccio del 24 settembre 1774.*

Contra i ladri recidivi si faccia uso del bollo sopra la spalla. *Dispaccio del 19 agosto 1780.*

Ladro o falsario si punisca senza considerazione della civiltà del reo. *Dispaccio del 12 giugno 1750.*

Si spiega tal determinazione aver luogo per coloro, che siano decorati di nobiltà di privilegio, e per i delitti commessi per prima. *Dispaccio del 31 luglio 1752.*

Ladro sacrilego. Si proceda contro di esso *ex delegatione, et quacumque appellatione remota, et quatenus opus* resti dispensato il privilegio del barone e del vassallo. *Dispaccio alla Vicaria del 18 agosto 1752.*

Ladri di strada pubblica, ricattatori, fuorusciti e simili. Gli uffiziali de' luoghi uniscano gente per la di loro persecuzione, ed i sindaci diano avviso agli uffiziali e sindaci de' luoghi vicini, acciò si unisca altra gente per lo fine medesimo.

Contravvenendo, si commina loro la pena di ducati mille, ed altra personale ad arbitrio.

Tre fuorusciti, dichiarando la complicità avuta da chicchessia, ancorchè depongan d'atti diversi, essendo ripetuti, citato quello, contro il quale depongano, faccian pieno pruova. Prammatica 1 *de persequend. malefactor.* del 19 agosto 1560.

Arrestando alcuno per ricattarlo, o mandnodo a cercar denaro con minaccia di far danno o alla persona o alla roba, incorrano nella pena di morte naturale. Prammatica 2 *de exulib.* del 27 marzo 1563.

La corte dello stato ecclesiastico abbia facoltà di perseguitare ed arrestare i banditi, omicidiarî, ladri, assassini, e simil sorta di gente rifuggita dentro il regno, dandosi alla medesima ogni ajuto; tanto più che il Papa ha conceduta simile facoltà agli uffiziali del regno. Prammatica 2 *de persequend. malefactor.* del 28 febbraio 1566.

Segue alla Prammatica l' editto di Pio V.

Sia vietato concedere salvicondotti, o tollerare nel regno ribelli, eretici, sacrileghi, falsari, monetarî, assassini, ladroni, omicidi e banditi papalini, sotto la pena a qualsisia uffiziale, che per legge sia ordinata contro tali delinquenti.

E Pio V con editto del 1 febbraio 1566 dà le disposizioni medesime dentro il suo stato, con la facoltà a ministri regî di perseguitare tali delinquenti del regno dentro lo stato pontificio per lo spazio di dieci miglia nelle ville, casali e terre non circondate da' muri, e negli altri luoghi campestri, eccettuate le città: e coll' ordine a' suoi ministri di arrestare e consegnare a semplice richiesta i malfattori medesimi, conchiudendo, che se alcun suddito papalino, o per origine, o per domicilio commetta delitto nel regno, debba castigarsi da' ministri del papa, come se avesse delinquito in quello stato.

Simile facoltà si conc da a' ministri pontificî, e si spiega essere loro le 'a la persecuzione e cattura de' malviventi dentro il regno per lo spazio di dieci miglia nelle ville, ne' casali e nelle terre e luoghi campestri, purchè non siano città, terre o castella, e luoghi murati. Prammatica 3 *de persequend. malefactor.* del 28 febbraio 1566.

Per l' estirpazione de' malviventi, essendosi dal papa Sisto V a 28 luglio 1585 emanato Breve, col quale varie facoltà si concedevano agli uffiziali regî, contro i fuorusciti del regno rifugiati nello stato ecclesiastico, per corrispondenza si fecero in regno simili stabilimenti contenuti nella Prammatica 7 *de exul.* del 16 agosto 1585.

E l'istesso pontefice a tutti gli ecclesiastici del regno permette di dinunciare i fuorusciti, i complici, e fautori di essi agli ordinarî de' luoghi e loro vicarj, con poter lecitamente avanti de' medesimi far testimonianza contro tali rei in qualunque modo si proceda: senza che nè essi, nè gli ordinarj temano d'incorrere in pena alcuna, o censura, o in taccia d'infamia, o d'irregolarità, anche se da tali dinunzie o deposizioni da co-

municarsi alla corte secolare possa derivare ai delinquenti pene di sangue, o di morte, o di mutilazione di membro. Prammatica 4 *de persequend. malefactor.* del 24 febbrajo 1588.

Per l'estirpazione de' malviventi, che di tempo in tempo hanno infestato il regno, varj provvedimenti furon dati dal 1563 sino al 1584, e si leggono nelle 30 prammatiche sotto il titolo *de exulib.*

Tutto ciò, che riguarda il modo straordinario di procedere, come lo esigeva l' urgente bisogno di que' tempi, non costituisce legge costante del regno.

Per i casi simili, se mai occorrano, s' implora l' autorità sovrana, dalla quale suole stabilirsi il modo di procedere.

Di particolare generalmente si osserva che

Si abbian per veri banditi, diffidati e forgindicati quelli, che per una sola volta, benchè non armati, e soli, commettan furto nella pubblica strada, eccedendo il valore di dieci carlini, o sia in robe o in denaro.

S'intendan tali i furti, che seguono dentro taverne, case, masserie, pagliari, ed altri luoghi situati in campagna fuori de' luoghi abitati tanto di giorno, quanto di notte, e si commettono appensatamente, ed in comitiva almeno di due altri.

Tali rei incorrano nella pena di morte naturale.

Nell'istessa pena incorrano coloro, che in qualunque modo, ed in qualunque luogo con minacce dimandino denaro, e coloro, che cooperino scientemente in tali dimande, ancorchè il ricatto non sia perfezionato, e seguito, bastando solamente l' atto prossimo per imbasciate, biglietto o dimanda.

Le deposizioni de' principali dirubati o ricattati, o di due testimoni, ancorchè fossero compagni de' principali o soci *criminis, vel in crimine*, convalidate in tortura pienamente convincano.

Non essendovi testimoni dell' esistenza e mancanza della roba rubata in campagna, il luogo, il conquesto de' principali, e la pruova della loro buona vita e fama per tre testimoni integri, bastantemente suppliscano.

In amendue i cennati delitti le udienze provinciali e il commessario di campagna procedano con ispecial delegazione colla potestà *ad modum belli*, colla facoltà di procedere contro gli assenti alla forgiudica, colla brevità del termine di quattro giorni stabilito della Prammatica 10 *de exulib.*

I ricettatori, e chiunque altro converssi, o in qualunque modo tenga corrispondenza co' banditi, incorrano nella pena di ducati 6000, e di carcere perpetuo in castello, e di galera in vita *respective*.

Se poi concorresse circostenze tale, che alterasse il delitto di ricettazione, e costituisse quello di mediazione, partecipazione e simili, resti in arbitrio del giudice imporre la pena di morte naturale, ancorchè tali delinquenti siano in qualunque grado congiunti co' banditi.

Faccia pruova convittiva degli enunciati delitti il detto di due banditi, ancorchè riguardino atti singolari e diversi, e tali deposizioni siansi ricevute avanti al giudice incompetente de' banditi, e non sia preceduta citazione del nominato. E contro tale pruova non valga qualunque eccezione o ripulsa.

L' istessa efficacia abbia la deposizione di due testimoni integri, ancorchè singolari di atti, e di tempi diversi.

Faccia l' istesse pruova il detto de' banditi indultati per servizio o confessi nella tortura *in caput aliorum*, ancorchè le confessioni suddetta siano confermete nelle tortura ordinaria, e non sia preceduta la citazione de' nominati: quando però le confessioni fatte *tanquam cadaver* siano ratificate *extra torturam*, e quelle fatte *sub spe impunitatis*, sian ratificate in tortura.

Accadendo introdursi alcuna di queste cause in Vicaria, ugualmente proceda *ex delegatione, omni appellatione remota.* Prammatica 30 *de exulib.* del 12 giugno 1684.

La Prammatica 30 *de exulib.* sia generale per tutto il regno.

Il preside però proceda col voto di tutta l' udienza.

Per praticarsi la pruove spiegata nel § 20 per le sentenze di morte, si dia conto al re de' meriti della cause, e delle circostanze, che concorrano.

Prima di eseguirsi la sentenza di morte, anche se ne faccia relazione, e si trasmetta il notamento in forma valida, senza impedirsi di procedere contro gli assenti alla sentenza di forgiudica, per le quali si riferisce, quando ne' casi particolari venga ordinato. *Dispaccio del 7 settembre 1724.*

La corte di Roma tiene convenzione con quella di Napoli di consegnarsi reciprocamente i rei di delitte capitale, ancorchè non siano sudditi di chi li dimanda, bastando, che il delitto sia stato commesso nel di lui dominio. *Dispaccio del 31 gennaio 1741.*

Purchè essi non si trovino rei di delitto commesso in regno. *Dispaccio del 3 novembre 1742.*

Le Prammatiche sotto il titolo *de exulib.* si osservino letteralmente, e senz' emmettersi interpetrazione. Accadendo dubbio, s'implori l' oracolo di S. M. *Dispaccio del 4 luglio 1750.*

I dirubati in istrada pubblica facciano piena pruova, ancorchè non abbiano rinunziato all' interesse a beneficio del fisco. *Dispaccio del 22 maggio 1751.*

Fattosi il caso, che per furto di strada pubblice concorra il conquesto di un solo rubato, si rispose all' udienze di Montefusco di procedere a quanto ere di giustizia, con pena però estraordinaria. E si spiega, che secondo le Prammatica trigesima *de exulibus*, bisogna la confessione almeno di due dirubati. *Dispaccio del 16 febbraio 1754.*

Concerrendo contro lo stesso ladro la deposizione di tre dirubati, benchè per tre differenti furti, abbiano queste maggior vigore, che la de-

osizione di due soli contro un medesimo soggetto. E tal reo ben si possa sottoporre alla pena ordinaria dell'ultimo supplicio. *Dispaccio del 29 giugno 1754.*

Vie vicinali si considerino come pubbliche in materia di furto di strada pubblica. *Dispaccio del 21 aprile 1759.*

Si considerino per furti di strada pubblica quelli, che si commettono fuori l'abitato, o di giorno, o di notte, dentro taverne, case, masserie, pagliari, e luoghi simili situati in campagna, concorrendo l'appensamento, e la comitiva almeno di due altri.

E sian tali delitti esclusi dall'indulto. *Dispaccio del 27 settembre 1760.*

Casini, o altri luoghi di campagna, o abitati o non abitati per la materia stessa son contenuti nella Prammatica. *Dispaccio del 23 marzo 1776.*

Nel procedimento estraordinario, ricevutesi le confessioni de' ladri di strada pubblica, prima di interporsi il decreto di *procedatur ad modum belli,* non occorre sanatoria per dette confessioni. *Lettera della Vicaria al fiscale dell'Aquila dei 10 novembre 1787.*

Laudemio. Non ecceda la quinquagesima dell' attual prezzo, o si tratti di enfiteusi laicale, o ecclesiastica, purchè concorra il solito, e questo non porti minor somma. Si spiega, che l'esigersi più della quinquagesima sia un abuso direttamente contrario alla legge, fatta appunto per frenare l'arbitrio de'padroni diretti. *Dispaccio del 17 ottobre 1772.*

Lo stesso per case site sopra beni feuda'i, e senza che vaglia l'abuso in contrario. E si spiega aver il re dato esempio ne'suoi feudi allodiali. *Dispaccio della segreteria della real casa passato a quella di azienda del 27 giugno 1773.*

Lascivia. Vedi *Concubinato.*

Legato a luoghi pii. Vedi *Luoghi Pii.*

Leggi suntuarie per Napoli e pel regno circa il vestire della servitù ed altro si contengono nelle Prammatiche 1 a 12 sotto il titolo *Lex sumptuaria.*

Si rinnova l'ordine circa il numero dei servitori. Prammatica 10 *Lex sumptuaria* del 18 agosto 1741.

Riforma dei lutti. Prammatica 11 *Lex sumptuaria* del 26 aprile 1754.

Leggi agrarie. Abbia l'esenzione del catasto e dalla decima relativa alle migliorie per 40 anni chi pianti olive nel terreno ora ingombrato da macchia: e per anni 20 destinandosi a semina o ad altro uso. Coll'avvertenza, che da questo secondo caso restino eccettuate le colline, nelle quali alla macchia debban sostituirsi alberi, che tengan ferma la terra.

Cominci l' esenzione a correre dal giorno della piantagione e della prima semina, e questo giorno si avvisi all'amministrazione delle dogane nella provincia, il quale ne faccia particolar registro, dandone *gratis* copia al proprietario per sua cautela.

Simile rivelo si faccia alle università ed a baroni per quel terreno, che sia soggetto a decima. *Dispaccio del 30 maggio 1787.*

Legittima. Occorrendo liquidarsi per detraersi da fedecommesso pendente il termine, possa farsi, intese le parti, una sola liberanza da determinarsi dalla Vicaria, e da confermarsi nel Sacro Consiglio, senza esazione di *jus sententiae.*

Non si esegua però la liberanza, se non sia registrata dal segretario, e se la liquidazione non segua dentro un anno, non se ne possa fare altra. § 5 della Prammatica 18 *de ordine judicior.* del 14 marzo 1738.

Legnare. Vedi *Pascere.*

Lenocinio. Vedi *Adulterio.*

Lettere, che nelle valigie dei procacci vanno a' particolari, non si riconoscano.

Solamente per cause gravi, ove siano indizii tali per dette lettere, per i quali si potrebbe procedere alla cattura, si possa rivedere la valigia in tutto il tribunale, ed a porte aperte. *Dispaccio del 4 febbraio 1758.*

O si mandino per corriere, o per la posta, non si sequestrino: e sequestrandosi, non se ne faccia uso nella decisione delle cause. *Dispaccio del 27 gennaro 1770.*

Lettere di cambio. Vedi *Cambi Fiere.*

Levatrici. Vedi *Chirurgi.*

Liberanza della regia corte. Non si venda o ceda, eccettuato il titolo di dote, o se la cessione si faccia in favore di chiesa, ospedale, o luogo pio, sotto pena. Prammatica 4 *de empt.* del 30 novembre 1565.

Liberanze nelle cause dei matrimonj. Vedi *Debitori.*

Librari. Faccian rivedere i cataloghi dei libri prima di stamparli.

Comprando libri dai particolari, anche si soggettino a revisione, acciò possano ponersi in disparte quei libri, che a tenore delle leggi del regno non si debbono vendere indifferentemente a ciascuno.

Faccian rivedere anche i fogli volanti in materia di religione.

Tanto dei libri di vendita, quanto di quelli di nuova introduzione, si faccian note esatte, che firmate dal revisore e dal delegato della real giurisdizione si conservino da' librari.

Libri provenienti da Venezia si riveggano da' librari deputati nel luogo destinato.

Altri libri vadano alla dogana, d'onde accompagnandoli un subalterno, si portino al regio revisore. *Dispaccio del 2 agosto 1777.*

Libri forastieri. Capitando in regno, prima di estraersi dalle dogane, se ne dia nota anche all' ordinario, per esaminare, se ve ne siano de' contrarii alla santa fede, o a' buoni costumi; e se ne passi l'intelligenza al ministro regio, per impedire il corso a tali libri. *Capitolo 7 del Concordato del 1741.*

Si dichiarano molti libri proibiti nella Prammatica 1 a 10 *de libris auctoritate reg. proscriptis.*

Non si ristampino le opere del Macchiavelli: e

si appuri chi abbia promessa tale ristampa, e chi abbia sccudito presso della stampatore. *Dispaccio del 26 giugno 1779.*

Si appuri lo stampatore, che senza le debite forme abbia stampato il libro intitolato: *Progressi della fisica*: e il delegato della R. G. dica qual pena stagli dovuta a tenore degli ordini reali. *Dispaccio del 4 settembre 1781.*

Lo stesso dell'altro libretto intitolato: *Riflessioni sull'antica e moderna costituzione politica de' Veneziani. Dispaccio del 24 agosto 1782.*

Liquidazione della legittima. Vedi *Fedecommesso — Legittima.*

Liquidazione di rendita in denaro o in derrata. Del denaro si faccia, avuta ragione del valore della moneta al tempo del contratto. *Arresto 70 del 22 maggio 1534.*

Delle derrate, se sia stabilito il tempo della consegna, il creditore interpelli il debitore: interpellandolo, vaglia il prezzo del tempo convenuto, purchè il debitore non sia nel caso di non aver raccolto le derrate, nel quale caso sia tenuto al pagamonto dell'interesse all'8 per 100 a tenore della regia prammatica. *Dispaccio del 5 aprile 1783.*

Per intelligenza dell' ordine da' 5 aprile 1783 si osservi, che in quanto el negozio dell' olio, essendo nella metà di ottobre assicurata la raccolta delle olive, debba ogni possessore, che abbia preso denaro per consegnare olio alla voce, dichiarare in tale tempo, se vaglia consegnare il genere, o restituire il denaro, con lo stabilito interesse dell' 8 per 100. Se non notifichi al creditore una tal dichiarazione, resti assolutamente obbligato alla consegna del genere.

All'incontro chi anticipi denaro per avar olio, o vettovaglie alla voce non da altri negozianti, ma da chi in qualità di proprietario prometta tali generi senza aver fondi o proprj, o in affitto, non possa pretendere i generi, ma solamente la restituzione del denaro coll'interesso del 6 per 100.

Tal'ordine si esegua dopo l'anno corrente. *Dispaccio del 20 settembre 1783.*

Litigante, che con dono abbia corrotto il giudice, o con promesse abbia tentato corromperlo, succumba, ancorchè abbia buona causa.

Gli uffiziali, se mai alcuna promesse loro si faccia per tal fine, lo denunziino al sovrano con tutte le sue circostanze. Costituzione *Litigator autem.*

Possa recedere dalla lite prima della contestazione del giudizio civile, senza incorrere nella pena di contumacia.

Dopo la contestazione non sia lecito senza licenza della corte, sotto pena, che il reo paghi al fisco la terza parte di ciò, che abbia dato all'attore a titolo di transazione.

E se mentiscano in tal punto, si obblighino a dare due delle dette terze parti. Costituzione *Sponte volentib.*

Litigioso. Chi per qualunque causa sia stato convenuto, o sopra il possesso, o sopre la proprietà di alcuna cosa, se, *lite pendente, contestata vel quasi* per alcun titolo ne trasferisca ad altri il possesso, resti soggetto al giudizio fino alla fine, e l'esecuzione si faccia contra il possessore, ancorchè la roba sia passata per molte mani. Lo stesso, *si alius sciens aut ignorans, ipso convento, rem vitio litigiosi affectam acceperit, vel possessionem intraverit.* Capitolo *Conventus.* Vedi *Alienazione causa mutandi judicii.*

Locati di Foggia. Vedi *Dogana.*

Longone. Si governi da un sostituto dell'uditore dei presidi, il quale faccia gli atti delle cause sino alla sentenza *exclusive*, e si elegga dal re a nomina di detta uditare. *Dispaccio del 5 febbraio 1737.*

Il sotto uditore, compilati che abbia i processi li rimetta all' uditore dei presidi per la sentenze. *Dispaccio del 12 aprile 1740.*

Lotto di roma. Si giuochi in Napoli, e si riservano le pene contra colaro, che, non ostante tale comodo, giuocheranno per Roma. *Dispaccio del 10 settembre 1773.*

Lotta. In occasione di festa si possa proibire dal governadore. *Dispaccio del 29 agosto 1761.*

Luoghi pii. Vedi *Chiesa.*

Luogo fisso e distinzione in chiesa non si pretenda da alcuno. *Dispaccio del 18 giugno 1763.*

Luogotenenti della dogana. Vedi *Dogana.*

Luogotenenti. Si destinino dai governadori, coma ordinano le Prammatiche — Per Norcto — *Dispaccio del 4 giugno 1765.*

Luogotenenza. Nei feudi allodiali si eserciti dal giudice. In sua mancanza dall'eraria, essendo persona civile. Avendo l' università privilegio, di cui sia in possesso, questo si osservi. *Dispaccio dell'8 marzo 1766.*

In quella della dogana di Foggia si osservi la pandetta stabilita con decreto di quel preside in data del 6 settembre 1737.

Lutto. Le leggi delle XII tavole, e quelle di Solone presso gli Ateniesi abolirono l'uso del concorso di gente in casa del morto, che a' parenti suol'esser cagione di cordoglio, e non di sollievo, nienta suffraga a' defunti. Tanto vero, che Pittaco tra savi della Grecia annoverato non volle, che alcuno accostasse all'altrui funerale.

Quest'uso dunque si restringa in quel solo giorno, in cui si celebra il funerale. Sicchè in seguito l'altrui prasenza non serva a' congiunti di rinnovazion di dolore. Prammatica 2 *de commissariis* num. 1 a 16 de' 26 ottobre 1558.

Sia vietato prendere lutto, fuori che per gli ascendenti e discendenti, suoceri, nuoro, generi, mogli, mariti, fratelli e sorelle, germani, consanguinei, uterini, zii e zie carnali, nipoti anche carnali, cugini e cugine strettamente intesi, cioè figli di fratello e sorella, purchè il morto abbia passati gli anni sette, e non fosse stato professato in alcun ordine regolare approvato.

Fuori di essi il lutto sia permesso solamente per le persone reali, e per coloro, che siano eredi del defunto, potendo essi portare il lutto, come i figli rispetto a' padri.

I soli vedovi e vedove possan portare lutto per un anno. Per gli ascendenti e discendenti, fra quali si computano i suoceri e suocere, nuore,

soli sei mesi. Per i zii, nipoti, fratelli e sorelle, quattro mesi. Per i cugini e cugine, due mesi.

Il lutto grave si faccia colla rattina, o col crespone da quei, che posson vestirlo per sei mesi, con che usino della roba solamente nei primi due mesi. I vedovi e vedove per tutto l'anno.

Il lutto per quattro mesi sia di lana nei primi due mesi, e negli altri si usino vesti del più leggiero lutto. E queste anche si usino per lo lutto di due mesi.

Fuori dell' abito di lutto s'a vietato ogni altro lutto nelle carrozze, sedie, livree, paramenti di camera, e si eccettui

Nel primo giorno, quando il cadavere si porta al sepolcro, si permetta anche agli estranei accompagnarlo con veste nera, la quale non sia del lutto sopra spiegato.

Stando il cadavere in casa, si permetta il parato luttuoso nella stanza, ove quello stia: ma trasportato, che sia fuori di essa, non resti in casa vestigio alcuno di lutto.

Ai vedovi e vedove si permetta l'uso dei portieri neri nella camera del letto e delle visite. L'ordine si estenda per tutto il regno, e si commina 'a' contravventori la pena della perdita dei lutti, carrozze e sedie, ed anche di ducati mille per i nobili, e per gl'ignobili dell'esilio *extra provinciam* per cinque anni, ed altre pene ad arbitrio dei giudici.

In tali cause in Napoli e suoi casali proceda il reggente e la gran corte; nelle provincie i presidi e le udienze, ed in tutti i luoghi i giudici particolari senz'alcuna delegazione. *Costituzione de'26 aprile 1754.*

Non sia lecito a' congionti del morto seguir per le strade il cadavere che si conduce a seppellire. *Dispaccio del 2 aprile 1785.* Vedi *Funerali.*

M

Macellari Non vendano scrofe in vece di porci, o carni mortacine, o che siano del giorno antecedente senza dirlo a' compratori, o se sieno carni corrotte, o in altra maniera infette. Costituzione *Magistros mecanicorum.*

Macciata. In Napoli, suoi borghi, casali, territorio e distretto si punisca con dieci anni di relegazione e di galera *respective.* Prammatica 2 *de injuriis* del 19 settembre 1566.

Madri, che prostituiscano le figlie, incorrano nella pena del taglio del naso.

Se poi solamente acconsentano alla prostituzione delle figlie, le pena sia arbitraria. Costituzione *Matres.*

Quelle, che acconsentano alla prostituzione delle figlie, che per la povertà neppure possano alimentarsi, siano esenti da pene. Costituzione *Matres, quae publice.*

Maestri camerarj, abbiano giurisdizione nelle cause civili solamente a riserba delle feudali.

Procedano nella cause tra i baiuli ed i gabelloti.

Ricevano le appellazioni dai decreti dei bajuli. Dai di loro decreti non si appelli al giustiziere, ma alla corte del re. Costituzione *Officiorum periculosa confusio.*

Essi stabiliscono l' assisa dei commestibili col sentimento dei bajuli e di altre persone, alle quali essi stimino ciò appartenere. Costituzione *Magistros camerarios.*

Maestri di camera delle udienze introitino il 18 per cento per provvisione sull' esazioni fiscali per quello, che riguarda la proprietà dell' ufizio. *Dispaccio del 28 dicembre 1747.*

Siano sottoposti ai fiscali, ai quali diano il conto, e poi veduto si mandi alla Sommaria con di loro relazione. *Dispaccio del 21 aprile 1756.*

Soldo, che si sequestri ai soldati, come quello che si paga dal real erario, non entri nei proventi fiscali, e perciò non si esiga dai maestri di camera. *Dispaccio del 21 maggio 1762.*

Maestri di camera non si destinino interinamente dalle udienze, bensì facciano la nomina di tre soggetti abili, proprj ed idonei, e la mandino alla Sommaria, affinchè S. M., precedente consulta di esse, possa scegliere. *Dispaccio del 14 aprile 1767.*

In ogni due mesi mandino alla Sommaria i bilanci dell'introito e dell' esito de' proventi fiscali, acciò rilevandosi, non essere il fondo bastante per pagare il pane dato a' carcerati, si diano le pronte e convenienti provvisioni. *Dispaccio del 14 ottobre 1768.*

Per pene contumaciali, o per lo pane dato ai cercerati non eseguano, e non facciano eseguire qualunque istrumento od ordegno di campagna, e per esercizio della propria arte, tutte le cose necessarie all'uso della vita, come letto, sediole e vili suppellettili, utensili di cucina, abiti da donna. E non pretendano per tali occasioni dalle università, che il puro coperto. *Dispaccio del 16 marzo 1769.*

Le istruzioni circa il disimpegno del di loro ufizio, e per le parte, in cui debbono coadjuvarli i mastrodatti e segretarj delle udienze, si spediscono dalla camera di s. Chiara al comandante di Teramo con *Lettera de' 10 giugno 1769.*

Eseguano le istruzioni a loro date. I fiscali dian loro l' aiuto necessario pel disimpegno dell'uffizio, e nel dare i conti usino ogni esattezza. *Dispaccio del 15 agosto 1772.*

Continuino l' esazione delle pene fiscali, non ostantino gli ordini di esigersi esse per conto particolare de' percettori. *Dispaccio del 10 novembre 1773.*

Maestri di fiera. Ne'luoghi della provincia di Terra di Lavoro potendo esercitar giurisdizione criminale in virtù di privilegio, procedono col voto del giudice ordinario. In mancanza, col voto del capitano, se sia dottore; e non essendelo, col veto del giudice del luogo viciniore.

Per le cause civili si proceda secondo il solito. Prammatica 5 *de nund.* del 19 gennaio 1582.

Procedano nelle cause di fiera nel modo solito.

Nelle cause poi, che non sono di fiera, ma dell'ispezione dell' ordinaria giurisdizione, o pendenti, o nate in tempo di fiera, procedano ad istanza di parte colle solite formalità di giudizio. Finita la fiera, si restituiscano i processi alla corte del luogo. *Per Lanciano. Dispaccio del 17 settembre 1763.*

Per le cause di fiera procedano col metodo solito. Per quelle già introdotte nella corte sì civi'i, che criminali procedano solamente a ricorso di parte, e con tutta la solita regolarità. *Dispaccio del 16 aprile 1768.*

Per le cause di fiera possano servirsi di assessore, che meglio loro piaccia: per le cause della corte si servano del giudice di essa. *Dipaccio del 24 ottobre 1778.*

Maestro giurato. Si elegga dalla università, e si conceda gratuitamente, senza che tale uffizio si venda, com'era solito, insieme cogl' individui della Bagliva. Capitolo *Item statuimus, quod officium.*

Nel feudo possa esserlo il barone ed i suoi uffiziali. Capitolo *Robertus ad fidem publicam.*

Maestri di posta. Siano soggetti alla giurisdizione ordinaria ne' delitti, che non abbiano connessione alcuna col di loro impiego. *Dispaccio del 28 marzo 1744.*

Magistrato del commercio. Perchè s'innalzi ad alto grado di dignità, sia decorato di un supremo capo col titolo di gran prefetto del commercio.

Sia in oltre composto di un ministro col titolo di presidente, che sia immediatamente superiore del tribunale colla dipendenza del gran prefetto: di tre cavalieri, di tre togati, di due negozianti, di un referendario e di un segretario.

Quanto altro concerne il soldo de' ministri di questo tribunale, la sua giurisdizione e la pandetta de'diritti da pagarsi per gli atti, che in esso si fanno, diffusamente sta spiegato nella Prammatica 1 a 16 *de offic. suprem. magistr. commerc.*

Impartisca il *recipiatur* agl' istrumenti di negoziazione, che vengono fuori regno, e gli assensi regi sopra le cause di commercio. *Dispaccio del 23 novembre 1741.*

Ministri e subalterni del consolato e magistrato del commercio non godano alcuna esenzione di foro nelle cause, le quali non sono di commercio. *Dispaccio del 5 maggio 1742.*

Proceda anche nelle cause criminali tra paesano e forastiere. *Dispaccio del 22 luglio 1758.*

Proceda nelle sole cause di mercatura esteriore, riguardantino le merci, che per commessione o di regnicoli o di forastieri si rimettano ai di loro commessionati in regno, o quelle del regno, che i sudditi di S. M., o per di loro volontà o per commessione rimettono a paesi stranieri, ed indi nasca litigio, le manifatture forastiere, che da forastiere dimorante in regno si tengono esposte a vendita, e le cambiali, che dalle piazze estere vengan pagabili in regno, o che da regnicoli si traggano nelle piazze forastiere.

Proceda pure in tutte le cause, che prima appartenevano a'delegati delle nazioni.

Non entri ne'contratti di generi o di manifattura del regno, che non si rimettono ne' paesi forastieri, ma si contrattano per dentro il regno, ancorchè ci apparisca, o ci sia l'interesse vero, o simulato del forastiere: lo stesso per le lettere di cambio. *Dispaccio del 10 dicembre 1772.*

Non solamente due sentenze uniformi del magistrato del commercio costituiscano il giudicato, ma incontrandosi due giudicature uniformi, una del tribunale di prima istanza e l'altra del tribunale di appellazione, non si ammetta ulterior rimedio. *Dispaccio del 9 novembre 1783.*

La camera reale non decreti l'*intimetur parti*, per chi voglia declinare il foro del magistrato del commercio, o del tribunale dell' ammiragliato e consolato, se non le costi di avere in essi il ricorrente depositati ducati 24, che si liberino per il tribunale, che procede, quando la declinatoria non abbia luogo. *Dispaccio del 24 settembre 1787.*

Maltrattamenti agl'inquisiti. Vedi *Inquisiti.*

Manifatture in Napoli ricevono vari regolamenti circa la qualità e prezzi. Prammatica 1 a 9 *de magistris artium.*

Manna falsa sia vietato vendersi sotto pena Prammatica 6 *de falsis* del 1576.

L'arrendamento de'la manna per ora si amministri a conto della regia corte.

Sia vietato raccoglierla senza licenza sotto pena di once 50, e di anni 5 di relegazione a'nobili.

E si danno le regole per raccog'ierla, venderla, ed estraerla. Prammatica 3 *de mana legenda* del 28 giugno 1669.

Si abolisca tal diritto proibitivo, che rimanga compensato coll' imposizione di un grano sopra l' oncia di stima di tutti i generi soggetti a dazi doganali, escluso il grano e l'olio.

La manna possa liberamente da' naturali dei proprî luoghi raccogliersi, e vendersi dentro e fuori del regno, solamente restando soggetta al diritto di tratta in ducati 4 per 100 per quella in sorte, e ducati 8 per quella in cannuolo. *Editto del 4 giugno 1785.*

Mappa agraria. Ogni università del regno tra due mesi rimetta al supremo consiglio delle finanze una mappa da formarsi da sei deputati eligendi in parlamento tra cittadini più esperti, nella quale sia descritto tutto il territorio, rivelandosi la sua quantità, qualità ed ogni altra circostanza: spiegandosi quello, che si possiede da'laici ecclesiastici secolari e regolari, da' monti e luoghi pii di ogni sorta: distinguendosi il demanio feudale e quello dell'università, e l'uso di loro: ed il tutto si esegua, senza che nè al pubblico nè a' privati si cagioni spesa o vessazione alcuna, minacciando S. M. severamente punire i contravventori.

Marinari. Per le cause criminali sian soggetti al giudice del grand' Almirante, senza che vi sia bisogno di provare coll'esibizione della matricola, o di altri documenti, che la gente viva coll' arte del mare. *Dispaccio del 26 ottobre 1742.*

Maritaggi de'luoghi più soggetti a patto riversivo non si diano col solo obbligo de' sposi, che non abbiano beni.

Marito. Non goda del foro particolare, che gode la moglie. *Dispaccio dell'8 agosto 1762.*

Maschere, che s'incontrino la mattina delle ceneri, si carcerino. *Dispaccio del 9 febbraio 1774.*

Mastrodattia. Chi voglia essere ammesso a tale uffizio abbia l'approvazione del governatore locale. *Dispaccio del 27 gennaio 1738.*

Neppure interinamente si eserciti dal paesano in caso di sospezione o infermità dell'ordinario mastrodatti. *Dispaccio del 29 dicembre 1753.*

Neppure indirettamente il paesano possa esercitarla, facendo assistere all'uffizio un forastiere. *Dispaccio del 6 aprile 1755.*

Mastrodattia di luogo, che non giungono ad avere 150 fuochi, possa esercitarsi da' paesani. *Per lo Stato di Atri. Dispaccio del 3 marzo 1764.*

Neppure il paesano possa assistere a mastrodatti per iscrivere sotto la sua dettatura. *Dispaccio del 30 aprile 1765.*

Mastrodattia dell' arrendamento del sale non si eserciti dal segretario dell'udienza, perchè la medesima persona non può servire a due impieghi. *Dispaccio del 2 febbraio 1760.*

Mastrodattie delle corti allodiali non si affittino a' paesani: che anzi non si ammettano essi a licitare. *Dispaccio del 26 novembre 1768 e 10 dicembre 1772.*

Mastrodatti, segretari e scrivani non esigano il 10 per 100 sopra le transazioni per le cause di controbando, o di altri delitti sotto pena della perdita dell'uffizio, della restituzione e di ducati mille.

Attuari assunti o da'commissari de'controbandi o da altri commissari regi non esigano diritto di attitazione, ma il solo pagamento delle giornate.

Nelle cause, che si rimettono ad altre corti, i primi esigano il diritto per il decreto, e per la copia degli atti: i secondi il solo pagamento per la fatica di tali copie. Prammatica 20 *de actuar.* del 18 ottobre 1651.

Mastrodatti de' notari procedano in tutte le cause dipendenti da visite di protocolli e dal di loro uffizio, ma in causa di falsità, e qualunque altra procedano le mastrodattie de' giudici ordinari. *Dispaccio del 26 novembre 1740.*

Tal' impiego dal caporuota si dia a quel subalterno dell'udienza, il quale esercita uffizio di libera collazione del re, come sono i procuratori fiscali a de'poveri. *Dispaccio del 16 gennaio 1740.*

S'intenda quando essi insieme sian notari. *Dispaccio del 6 agosto 1740.*

Mastrodatti onorario esiga le diete, come i scrivani. *Dispaccio del 10 luglio 1756.*

Sia considerato come semplice subalterno, andando anche a di lui carico il subalterno principiante, o scrivano, che seco voglia condurre negli accessi. *Dispaccio del 19 gennaio 1771.*

Mastrodatti e scrivani del s. consiglio. I scrivani non istendano decreto, o mandati di liberazione di depositi. E delle di loro colpe siano responsabili i mastrodatti, che li hanno nominati. Prammatica 18 *de actuar.* del 30 gennaio 1638.

Andando in accesso in vece del mastrodatti, esigano solamente carlini sedici per giornata. Prammatica 20 *de actuar.* del 18 ottobre 1651.

I mastrodatti non patteggino co' litiganti sopra de' diritti di atti da farsi. Prammatica 25 *de off.* del 30 aprile 1655.

Per diritto di accesso dentro Napoli non esigano più di carlini cinque per volta, benchè le parti volontariamente volessero dare di più. Controvenendo, incorrano nelle pene stabilite nelle Prammatiche. *Dispaccio del 12 ottobre 1701.*

I scrivani del S. C. non attitino cause della bagliva, in cui risiedono, a nome di altro mastrodatti sotto pena di privazione. *Dispaccio del 6 settembre 1708.*

Non facciano da scrivani in Vicaria. *Dispaccio del 26 marzo 1737.*

I mastrodatti non ne tengano più di sei: si provvedano coll'intelligenza del presidente, e siano persone abili e costumate. Preferiscansi gli allievi, chiamati scrivanotti, figli de' scrivani, ed i di loro stretti congionti.

Ricevendosi denaro o roba da'mastrodatti, per farne la nomina, siano privati dell'uffizio.

I presidenti formino sopra di ciò le istruzioni. *Dispaccio del 19 aprile 1758.*

Fatte tali istruzioni vengono approvate con *Dispaccio del 19 agosto 1760.*

Mastrodatti, segretari e subalterni delle udienze. Il segretario abbia precedenza al procurator fiscale, questi però preceda al di lui sostituto. *17 maggio 1591 in cur. Hydr. 2 fol. 261 postilla marginale nel § 16 della Prammatica 10 de off. judic.*

Non domandino escomputo, o remissione di mercede, atteso che gli affitti s' intendono fatti con esazioni lecite e permesse delle pandette. Prammatica 10 *de actuar.* del 1651.

Esigano secondo la pandetta, e notino nelle scritture il denaro, ch' esigono: mancando, paghino ducati 50 per ogni controvenzione. *Dispaccio del 1 giugno 1709.*

Subalterni presentino a' governatori de' luoghi le di loro incombenze, come sta disposto nella Prammatica 3 *de commiss. Dispaccio del 17 settembre 1735.*

Qualunque subalterno ardisca aprire le relazioni delle corti per cause criminali dirette a' ministri prima de'ministri medesimi, incorra nella pena della privazione dell'uffizio, e di quattr' anni di presidio.

Si osservi la pandetta della Vicaria sotto pena della privazione di uffizio e di estorsione, abolito qualunque stile o abuso in contrario, ancorchè fosse introdotto con ordine de' tribunali superiori, i quali s'intendano rivocati e ridotti *ad ius et justitiam*: ed in avvenire simili ordini contrari alla pandetta non si possano più spedire.

I segretari delle udienze esigano come quello della Vicaria, sotto pena di estorsione *etiam a*

sponte dantibus, di privazione dell'uffizio, e di altra ad arbitrio. E l'esazione s'intenda per gli atti, che stanno notati nelle pendetta della Vicaria; altrimenti i mastrodatti ed i segretari non possano esigere diritto alcuno.

Sia eccettuato, se l'uffizio sia stato comprato con pandetta particolare.

All'ultimo editore si dia l'incarico di non far eccedere l'esazione oltre la pandetta, sotto pena di essere tenuto a darne conto nel sindicato.

Ad esempio de' subalterni de' tribunali di Napoli, que' delle provincie notino letteralmente sotto le scritture i diritti, ch' esigono.

L'esercizio di tali subalterni duri solamente per quattro anni, e poi vachino per cinque.

Siano eccettuati i proprietari delle mastrodattie, e delle segreterie. Essi però dien sindicato in ogni biennio. § 7 della Prammatica 18 *de ord. judicior.* del 14 marzo 1738.

Subalterni per essere ammessi ad esercitare, presentino il benservite dell'udienze, deve ebbian esercitato prima.

I fiscali abbiano il carico dell'osservanza di tal legge, e di rimettere nota de' scrivani al re colla notizia de' loro requisiti, ed attesteti, in qualunque tempo essi scrivani siene steti ammessi a servire. *Dispaccio del 27 agosto 1750.*

Mastrodatti e segretari introitino la metà delle diete, ch' esigono li serivani, quando semministrano loro il vitto in residenza e fuori, e somministrano loro il vitto in residenza e fuori, e somministrano loro il cavallo ed ogni altro bisognevole.

La metà s' intenda, dedotte le spese, e si debba alli scrivani, ancorchè le diete si paghino dopo, che siano essi passati a servire in ultra provincia. Ogni altra contraria convenzione si renda nulla e punibile. *Dispaccio del 13 gennaio 1743.*

Subalterni, commettendo estorsioni sopra le università, si puniscano con cinque anni di galera: lo stesso per quelli, che e loro contribuiscono. *Dispaccio del 7 febbraio 1750.*

A' mastredatti e segretari sospesi e reintegrati nell'ufficio, non si computi nel quatriennio il tempo della sospensione. *Dispaccio del 1 maggio 1751.*

Subalterni non possano esercitare nelle udienze delle provincie, dove sono nati.

Non stiano nello stesso ripartimento più di un mese. Lo stesso per i soldati. In caso di contravvenzione, i fiscali siano puniti colla perdita dell' ufficio. *Dispaccio del 19 giugno 1751.*

Il segretario non assista in tribunale se non chiamato per affari della carica, e non sia presente nel tempo di votarsi, nè all' apertura dei dispacci. *Dispaccio dell'8 aprile 1752.*

Si ammetta per li paesani nelle udienze il tirocinio di tre anni: conchè non ricevano commessa, nè soli dissimpegnino alcun affare. *Dispaccio del 23 giugno 1752.*

Dova non s'a casa di corte per alloggiamento e letto, paghino quanto è solito pagarsi da passaggieri negli alloggiamenti della provincia. E nelli dissimpegni fiscali vadi la spesa a conto de' capi di ufficio. *Dispaccio del 5 gennaio 1754.*

Dovendosi carcerare per ordine di altre giudice, si usi l' urbanità solita con quello, al quale il subalterno è soggetto. *Dispaccio del 5 giugno 1756.*

Capi di ufficio non ispediscano ordini di sorte alcuna, se prima le scrittura, memoriale, o istanza non sia presentata dal procuratore con procura del ricorrente.

I scrivani non esigano cos' alcuna per le scritture, che si spediscono sotto pretesto di fatiche straordinarie. Solamente si paghi il semplice diritto al mastrodatti, il quale consegni la scrittura adempita, sottoscritta, e diane copia, e debba farla fare de' suoi aiutanti.

Pretendendo le parti, che i scrivani vadino in giro ed ore improprie per urgenze dell'affare, si riconosca la loro fatica per quello, che si può di consenso convenire.

Si tenga un registro delle provvidenze, che si fanno in piedi de' memoriali.

Per le cause fiscali si diano dal ministro a spese del fisco delle cassa comune i ciberi a subalterni, i quali abitino insieme con lui.

In ogni scrittura, la quale dal mastrodatti si consegna alle parti, si noti il *solvit asses*, e prima di consegnarsi, si faccia in piedi di essa la tassa dal procuratore fiscale, ed esso debba risponderne. *Dispaccio del 10 luglio 1756.*

I segretarj abbiano lo scabello senza appoggio, ancorchè sian dottori, e così si tratti il procurator fiscale. *Dispaccio del 23 aprile 1757.*

Esigeno soli carlini 25 per ogni dieta, se siano dottori o no.

La camera di s. Chiara faccia la tassa delli diritti da esigersi da essi. *Dispaccio del 7 febbraio 1860*

Mastrodatti e segretari negli eccessi possan portare o uno scrivano o uno scribente. Portando quest'ultimo, se li paghino carlini dieci il giorno per dieta naturale. *Dispaccio del 9 febbraio 1760.*

Mastrodatti forestieri prendendo moglie nel luoge, debbeno desistere. *Dispaccio del 31 gennaio 1761.*

Segretario come subalterno più degno sia incombensato, dove si tratta di ambasciata in nome del tribunale, o d'insinuazione a vescovi e ordinarj.

Le cause di peste, fame, guerra, e dipendenti da esse, ancorchè si trattino in forma giudiziaria, a lui appartengano: ma tutte le altre cause, che si attitano *in forma judicii* sian di privativo dritto del mastrodatti.

Per gl' informi estragiudiziali e simili, possan le udienze avvalersi del subalterno più probo ed idoneo, tanto se sia della mastrodattia, quanto della segreteria, e ciò in case, che gl' informi estragiudiziali per materie interessanti la real giurisdizione, o per affari ecclesiastici, non possano disimpegnarsi da qualche ministro dell' udienza. *Dispaccio del 1 giugno 1765.*

Per essere ammessi all' esercizio in vigore di affitti, presentino le liberatoria, se mai abbiano esercitati altri simili uffici, e debbano essere di tutta soddisfaziona delle udienze, che in caso opposto possono sospendere di dare il possesso, e riferire a S. M. *Dispaccio del 16 maggio 1767.*

Nel piede di ogni scrittura notino il diritto, che esigono. *Dispaccio del 6 gennaio 1769.*

Per essere ammessi i subalterni a servire, preceda dimanda a'capi di ufficio, e decreto del tribunale, con farsene notamento, e conservarsi col libro de'voti, per aversene la notizia, ed abolirsi ogni sospetto di parzialità, e perchè possa il fiscale, che di ciò è specialmente incombensato, procurare la desistenza di quelli, che hanno finito il quatriennio, e non hanno ottenuta proroga. *Dispaccio del 19 gennaio 1771.*

A'segretarî appartenga la lettura de'memoriali, e la spedizione di tutte le provvidenze, che si dicono volanti.

Destinato il commissario, locchè segua appena che la parte contradittrice comparisce, l' attitazione sia del mastrodatti.

Lo stesso per la lettura de'dispacci, provisioni e lettere de'tribunali superiori, eccettuato il caso di commessa d'informazione giudiziaria.

Il disimpegno delle diligenze sia promiscuo tra i due uffizî.

L'assistenza a'parlamenti in qualunque occasione spetti a' segretarî.

Lo stesso delle ambasciate, o insinuazioni a vescovi ed altre persone.

Lo stesso per le relazioni da farsi a S. M., purchè non dipendano da informazioni giudiziaria pendenti nella mastrodattia.

Lo stesso per il registro de'decreti, per i guidatici, ad assicurazioni agl'inquisiti, prender da essi parola regia, spedire indulti, o sian salvaguardie, e per le commissioni alle squadre, per le cause di sospicione a sindacato de'ministri provinciali, per le approvazioni, che fan le udienze agli uffici baronali. Siano eccettuate le cause relative alla sospicioni, ed al sindacato de'governatori regi e baronali, e di qualunque altro ufficiale, nella quali proceda la mastrodattia.

Ed ai medesimi segretarî spetti il procedimento in tutte le cause di peste, fame e guerra, o dipendenti da esse, ancorchè si trattino in forma giudiziaria. *Dispaccio del 20 dicembre 1777.*

Dopo essersi con dispaccio del 25 aprile 1781 stabilito dover essere della pertinenza dell' ufficio di segretario tutte le decretazioni volanti di qualunque natura, si spiega, che sian della loro pertinenza gli affari economici e le suddelegazioni dei presidi, cioè a dire decretazioni volanti, che col voto del consultore s'interpongano a' medesimi memoriali, anche per osservanza di provisioni. *Dato a Lecce agli 8 giugno 1782.*

Sian della pertinenza dei segretarî le presentate ai memoriali volanti, il proporre le relazioni dei governatori locali, e il dare sopra di esse la provvidenze, l' esecuzioni delle provisioni dei tribunali superiori, e degli economati delle chiese vacanti, i bracci, che si danno da presidi alle partaoti dei commessarj degli arrendamenti. Ed i mastrodatti non vi prendano la menoma ingerenza. *Dispaccio del 12 febbraio 1783.*

Matrimonj. Si celebrino pubblicamente e solennemente, mediante benedizione del sacerdote.

Altrimenti i figli nati da matrimonî clandestini ed illeciti non possano legittimamente succedere, nè con testamento, nè senza.

Le donne sian private di dote.

Da questa legge siano eccettuati i matrimonj per prima contratti, e le vedove, che passano a seconde nozze. Costituzione. *Sancimus lege praesenti.*

Tra regnicolo ed estero, senza licenza del re, sian proibiti sotto pena della perdita di tutt' i beni. Costituzione *Quum hereditarium regnum.*

Matrimonj clandestini s'intendano quelli, che si contraggono senza le solennità prescritte da' sacri canoni e concilj e siano vietati sotto pena di ducati 2000 per i nobili e di ducati 1000 per gli ignobili: tanto per l'uomo, quanto per la donna, mitigandosi così il rigore della Costituzione *Sancimus lege praesenti*, nella quale pena incorrono i fautori, i complici e chi volontariamente assiste per testimonio, o in altro cooperi a simili matrimonj. Prammatica 1 *de matrim. cland.* del 18 ottobre 1718.

Matrimonio di coscienza autorizzato con Breve di Benedetto XIV dei 17 novembre 1741, e si danno le regole per la sua validità.

Gli si dia l'*exequatur*, salvi i diritti della sovrana potestà relativamente agli effetti civili. *Dispaccio del 30 marzo 1742.*

I clandestini non essendo volontarî non meritino pena. Dei figli di famiglia non si multino au la roba del padre.

Non abbian l' una e l'altra pena comminata nella Prammatica. *Dispaccio del 9 luglio 1746.*

Gl' impedimenti economici dei matrimonî sian della cognizione del giudice laico, come i canonici sono della cognizione dell' ecclesiastico. *Dispaccio del 12 gennaio 1760.*

Quando si pretende nullo, proceda il giudice ecclesiastico. Lo stesso per la nullità dei sponsali. *Dispaccio del 15 marzo 1762.*

Matrimonio simulato sia della cognizione del giudice laico. *Dispaccio del 27 aprile 1771.*

In quanto alla sussistenza, sian i matrimonî clandestini della cognizione del giudice ecclesiastico: in quanto alla validità, del giudice laico. *Dispaccio del 24 aprile 1773.*

Senza licenza del re non si contragga matrimonio da sudditi fuori regno, nè personalmente, nè per procura, sotto pena di tre anni di relegazione a' nobili, e tre anni di galera agl' ignobili. *Costituzione del 9 maggio 1783.*

Matrimonio vergognoso possa dal figlio impedirsi al proprio padre. *Dispaccio del 4 settembre 1783.*

Supplicato il re di ordinare al S. C. di decidere una particolar causa su della massima, che non possa la benedizione nuziale sanare il difetto

del contratto civile in punto di matrimonio, S. M. ordina al consiglio.

Quando il dedotto matrimonio sia stato spiritualmente celebrato in controvenzione dell' assoluto sovrano divieto, entrando nell'articolo la disposizione del dritto pubblico, faccia la sua decisione, e non la pubblichi, ma la rappresenti ragionatamente, per attenderne l' oracolo. *Dispaccio del 26 novembre 1783.*

Medici. Vedi *Speziali.*

Medico ordinario di ospedale sia chi abbia in esso servito da estraordinario. *Dispaccio del 2 settembre 1769.*

Mercadanti vendano qualunque roba co' pesi e misure, che dalla corre sieno state assegnate.

* I debiti de' generi a misura maggiore, si riducano alla misura stabilita, onde non si ecceda ciò, che prima si contribuiva.

La vendita de' panni si faccia per quanto porta la lunghezza della canna senza stirarli. Costituzione *Mercantores quoslibet.*

Chi controviene per la prima volta, si multi con una libbra di puro oro. In mancanza, si frusti per il luogo, dove abbia commessa la frode, portando appesi al collo i segni di essa. Nella seconda volta si punisca col taglio della mano. Nella terza volta colla forca. Costituzione *Ad legitima pondera.*

Se la frode si commette in danno de'forastieri, la pena si raddoppii. Costituzione *Poenas contra mercatores.*

Mercede degli operai in tempo di mietitura di vendemia e simili si determini da'baiuli de'luoghi.

Se gli operai non osservino la festa, perdano la mercede, che abbian ricevuta, e si multino nel quadruplo. Costituzione *Magist. mechanicarum.*

Meretrici. Si fanno varî stabilimenti per diminuire i scandali, ed i mali di questo genere nella Prammatica 1 a 19 *de meretric.*

In Napoli siano trasportate nelli borghi di Loreto e di S. Antonio.

Sia vietato loro tener ruffiani pubblici o segreti, ed a questi si minaccia la pena della frusta, e sfratto perpetuo dal regno: e li rei di lenocinio non siano visitati.

Anche nelle contrade destinate le donne libere non stiano nelli alloggiamenti o taverne sotto pena di frusta, ed alli padroni sotto pena di 25 once di oro, da darsene la terza parte all'accusatore, e due al fisco.

Dopo un'ora di notte tali donne non camminino per la città, sotto pena della frusta. Coloro che le accompagnano siano carcerati e castigati con pena arbitraria, sino a quella di galera in avanti.

Chiunque tenga alloggiamenti non faccia in essi dimorare meretrici anche a titolo di serve sotto pena di cinque anni di galera alli uomini, ed alle donne della frusta, e cinque anni d'esilio, quale pena si dia anche a dette meretrici. E sotto le medesime pene le donne libere non tengano case di albergo.

Il delegato e i consoli de' rivenditori, non diano a donne anche di età avanzata licenza di tener case, mobili, letti ed altro, se prima non abbiano presa informo *in scriptis* dal reggente della Vicaria, il quale si esprima nelle licenze, altrimenti questa non vaglia. I controventori non possano essere visitati, ma siano castigati colla pena dell' usura e del lenocinio.

Chiunque sia nella necessità di andare a casa locanda non porti in esse donne libere, sotto pena di quattro anni di relegazione a' nobili, ed altrettanti di galera agl' ignobili.

Qualsisia donna non tenga in casa meretrici per esporle venali, e partecipare del guadagno sotto l'irremissibile pena della frusta, e di cinque anni di esilio per le une e per le altre.

La Vicaria sia giudice delegato *privative quoad alios* di tali donne.

Il reggente tratti col vicario dell'arcivescovo, acciò si restituiscano al primiero istituto i luoghi fondati per ricevere donne libere pentite, e si cerchi la maniera più propria per eseguirlo.

Si mandino alla segreteria di giustizia le sessioni sopra di tal materia per concepire la Prammatica, che si dovrà pubblicare, combinando tutto colla minuta fatta dalla camera di s. Chiara. *Dispaccio del 16 settembre 1737.*

Le meretrici non passeggino, nè si fermino per la città fuori de' quartieri loro assegnati, sotto pena dell'esilio perpetuo dal regno. *Dispaccio del 26 luglio 1745.*

Si rinnovino gli ordini del 1737 e del 1739 per l'estirpazione delle meretrici dalle strade di Napoli frequentate ed abitate da gente onesta, e per lo di loro effettivo passaggio a borghi di Loreto e di s. Antonio. I padroni delle case si obblighino di non affittarle a donne pubbliche o sospette. E le comunità religiose dian perciò obbligo laicale nella delegazione della R. G. Ed in tali cause non vaglia esenzione di foro: la Vicaria proceda privativamente, e non riceva impedimento dalli ordini di relazione che si procurino dalla real camera. *Dispaccio del 20 gennaio 1771.*

Messe da celebrarsi da qualunque chiesa, luogo pio o beneficiato non si distribuiscano a' forastieri, se non siansi provveduti i naturali colla preferenza de' sacerdoti secolari, alli regolari: provveduti questi possano incaricarsi i sacerdoti sì secolari, che regolari forestieri abitanti nel luogo, e dopo di questi possa la celebrazione farsi adempire da sacerdoti forastieri, sempre però colla preferenza che si è detta. *Lettera del delegato della R. G. de'14 febbraio 1759.*

Militari. Non possa esser militare chi non sia di discendenza militare.

Lo stesso per la professione di notaro e simile. Costituzione *Divinae justitiae.*

Non possa essere chi non sia *de genere militum*, o non sia stato ammesso con licenza ed ordine sovrano. Costituzione *Praesenti.*

Varj stabilimenti che riguardano la formazione de' nuovi corpi di milizia nel regno, i di loro privilegi ed esenzioni, l' esattezza della disciplina militare diffusamente stan registrati nella Prammati-

ca 7 a 35 *de re militari* dal 1562 fino al 1687.

In esse di particolare si dispone:

I militari non godan privilegio di foro nelle cause criminali di furto di strada pubblica, armamento per la campagna, e delitto in ufficio.

Lo stesso per le cause civili di concorso de'creditori, per le cause de' feudi, de' fedecommessi, d'assistenza e della cessione de' beni.

Nelle provincie in prima istanza proceda il preside col voto di un uditore.

L' udienza generale degli eserciti proceda in grado di appellazione, e proceda anche in prima istanza nella provincia di Terra di Lavoro. Prammatica 20 *de re militari* del 3 giugno 1652.

I soldati non servano a persona particolare, e non fatighino nelle botteghe sotto pena al capitano, che lo permetta della perdita della compagnia, ad il soldato sia punito ad arbitrio. Prammatica 34 *de re militari* del 20 luglio 1675.

Non reclutino i rei carcerati. Si minaccia la pena a chi li consegni. Le udienze ne diano avviso a S. M., acciò siano restituiti. *Dispaccio del 3 maggio 1735 a Teramo.*

Non tolgano dalle carceri i rei per arrollarli soldati. *Dispaccio del 3 maggio 1735.*

Siano soggetti alla giurisdizione del soprintendente della reale azienda nelle cause delle frodi, che commettano contro di essa.

Prestino l' ajuto, che si cerchi da suddelegati per arrestare i controbandieri e delinquenti.

Perciò si dia loro regalo delle spese, che si pagano prima della divisione della roba presa in controbando.

Se da essi si scopriranno, denuncieranno o prenderanno, ne meritino la terza parte. *Dispaccio del l' 11 ottobre 1735.*

Non godan del privilegio del foro per delitti commessi prima dell' assento. *Dispaccio del 21 giugno 1736.*

Non si dia fuori del caso di ultima necessità loro l' alloggio nelle case, ove siano le sole donne. *Dispaccio del 17 gennaro 1737.*

Il foro militare prevalga ad ogni altro, quando la stessa persona goda più di un foro. *Dispaccio del 29 ottobre 1737.*

Essi traggano al proprio foro i complici del delitto, acciò in una medesima causa non si faccia diversità di giudizio. *Dispaccio del 10 maggio 1737.*

Si goda da soldati del battaglione, nè possa essere pregiudicato da delegazione accordata in certi delitti a tribunali ordinarj. *Dispaccio del 28 novembre 1738.*

Militari che siano in attual servizio, e tengan soldo, abbian il privilegio del foro per tutte le loro cause, quando facciano figura di rei.

Sian eccettuate le cause per prima introdotte.

Le cause di eredità o generale o particolare, come quelle di maggiorato o fedecommesso.

Le cause feudali, di assistenza, di concorso e di lodazione in autore.

Tutte le altre della loro natura particolare, o siano individue o universali, nelle quali sia convenuto qualche cittadino, sebbene sia unito col militare.

Le cause de' debiti col real erario, o di frode contro della reale azienda, o de' debiti contratti dopo essere stati ammessi al real servizio. *Dispaccio del 31 ottobre 1745.*

Militari disertori, che infestano la campagna, siano giudicati dall' udienze, salva a loro l' appellazione alla giunta di guerra, come ad ultimo e supremo tribunale: *Per Cosenza. Dispaccio del 16 settembre 1747.*

Non si goda del foro nelli delitti commessi prima che alcuno presa abbia piazza di cadetto. *Dispaccio del 27 febbrajo 1750.*

Ufficiali non contraggan matrimonio senza licenza del re. Da sergente in giù, basti la licenza dei di loro comandanti. Gli abilitati per i reggimenti provinciali nelle loro case abbiano la licenza di maritarsi, sempre che lo facciano coll' intelligenza del preside della provincia. I separati da real servizio di qualunque grado e condizione siano, non abbiano bisogno di alcuna licenza. *Dispaccio del l' 11 novembre 1750.*

Non si adoperino da' giudici locali in esecuzione di poco conto, ma solamente ne' casi, che richieggono tal forza, e non sia sufficiente quella della corte: *Per Viesti. Dispaccio del 24 gennajo 1756.*

Militari per delitti commessi prima l'assento siano conosciuti dal giudice ordinario, e poi tornino al servizio per tutto il tempo dell' ingaggio, e non si conti quello scorso per la pena del delitto. *Dispaccio del 24 dicembre 1757.*

I di loro comandanti a richiesta de' ministri politici diano il braccio ne' casi, che interessano il real servizio, o la pubblica tranquillità, senza però che i governatori politici lo impieghino fuori del recinto della propria giurisdizione. *Dispaccio del 23 settembre 1758.*

Le istruzioni circa i loro transiti ed alloggi si stabiliscono in 21 capi con *Dispaccio del 24 dicembre 1758.*

Abbiano il privilegio del foro, ma non già l' elezione del foro. *Dispaccio del 30 giugno 1759.*

Non possono pretendere, che i birri si levino il cappello in qualunque di loro incontro: solamente siano a tanto obbligati quando passano avanti alle guardie, alle sentinelle, o a tutta la truppa in funzione. *Dispaccio del 24 novembre 1759.*

Militari contraggan matrimonio avanti al parroco, coll' intervento del cappellano del reggimento.

Il di loro stato libero sia formato dal rispettivo cappellano legalizzato dalla curia del cappellano maggiore. *Dispaccio del 12 gennaro 1765.*

Commettendo stupro in donna vergine sian tenuti a sposarla, ed a suo tempo alla pena di tre anni almeno di galera. *Dispaccio del 19 dicembre 1767.*

Godan del foro militare tutti i parenti, che convivono sotto dello stesso tetto col capo di famiglia a lui sottoposto. *Dispaccio a Lecce del 21 aprile 1781.*

La declinatoria del foro militare possa opponer-

si in ogni parte del giudizio. *Dispaccio dell'8 ottobre 1782.*

Tutta la fanteria sia vestita di color bleu, la cavalleria di color celeste, fuori di due reggimenti, che sian vestiti di color verde, e la milizia provinciale di color bianco picchiato celeste con i paramani, e con i collarini di diversi altri colori per distinguere i varî corpi dell'esercito. *Dispaccio del 16 giugno 1783.*

A mantenere tra la milizia e la magistratura il reciproco riguardo si danno i seguenti ordini:

Commettendo i militari nel castello Capuano, detto Vicaria, accesso o delitto, sia permesso al magistrato ordinarne l'arresto: nell'intelligenza che l'arresto dal ministro o da subalterni s'intimi all'uffiziale a nome del re senzachè si ardisca metter le mani sopra del medesimo. Se non ubbidisce, la famiglia armata del tribunale possa solamente impugnare le armi per impedirgli la fuga: intanto si avvisi il picchetto militare, a cui nel luogo stesso si consegni l'uffiziale con esigerne l'atto da umiliarsi a S. M. con relazione del fatto.

Accadendo l'eccesso innanzi d'altro tribunale o magistrato fuori del detto Castello, che non sia assistito da famiglia armata, il ministro intimi l'arresto all'uffiziale in nome del re con rilasciarlo su la parola: ripugnando, basti il rapporto del magistrato, perchè sie severamente punito. Trattandosi di eccesso meritevole di pena capitale, possa il magistrato tenerlo in arresto in sua casa fino a che sia avvisato il picchetto, e si osservi il disposto di sopra.

La mano armata de'magistrati possa arrestare i semplici soldati, che scorrendo per la città, e sue vicinanze, commettano disordini o delitti: ma subito sian consegnati al primo corpo di guardia, o alla pattuglia, che incontrino, esigendosene l'atto, che si produca al megistrato per l'uso come sopra.

Lo stesso contro degli uffiziali trovati nella flagranza di scandalosi eccessi ma, arrestati con la regola spiegata, si ritengano nel luogo dell'arresto.

In alcuni de'casi divisati, incontrandosi uffiziale, che domandi la consegna del reo, si accordi con esigerne l'atto.

Gli esecutori del magistrato possan carcerare o far sequestro nelle case de'paesani, ancorchè negli altri appartamenti di tali case abitino uffiziali: eccettuate quella, nelle quali abitino uffiziali della piana maggiore, che innanzi al portone, o nel cortile tengono corpo di guardia o ordinanza, dovendo in tali circostanze farsi o dalla forza militare con permesso de'superiori, o con la di loro licenza dalla mano armata de'magistrati.

Incontrandosi partita della famiglia armata con le pattuglie de'militari, la prima ceda il luogo, e dimostri verso delle medesime la maggior circospezione e subordinazione.

In caso di costata controvenzione di tali ordini, S. M. oltre la pene della reale indignaziona, riserva contro de' magistrati altre pene tanto più ad essi dovute, quanto che, essendo per le di loro dignità più vicini al trono, devono osservare le sue reali ordinanze.

Ed i subalterni ne'casi di simili controvenzioni siano severamente puniti con le corrispondenti pene di corpo afflittive. *Dispaccio del 20 dicembre 1783.*

Resti assegnata la somma annuale di tre milioni di ducati in mantenimento del real esercito, e di ogni altra attinenza al ramo militare in tutt'i reali domini e ne'presidî di Toscana.

Si danno in 9 capi le istruzioni per tale stabilimento. *Dispaccio del 24 dicembre 1783.*

Soldato di milizia viva trovandosi con licenza o senza nelle provincie lontano dal corpo, del delitto che commetta, prenda informazione il tribunale di milizia provinciale coll'assistenza dell'uffiziale di essa, e le rimetta e la segreteria di guerra per l'uso che conviene.

Se col militare sia complice il paesano, l'informazione dalli giudici laici si prenda coll'assistenza dell'uffiziale militare destinato o dal tribunale della milizia provinciale, o dal capitano generale, o comandante della piazza, accadendo il delitto dove risiede milizia viva.

Ed in questo caso si prenda anche separata informazione contra dal militare, a forma delle ordinanze. *Dato a Lecce a'20 marzo 1784.*

Il monte delle vedove militari, percepisca il 5 per 100 come in Sicilia, sopra de' frutti delle prelature e de'beneficî di regio padronato di questo regno, dal di della vacanza sino a quello delle proviste. *Dispaccio del 7 novembre 1785.*

Per conservare in essi l'esatta disciplina, non si concedano assolutamente salvaguadie, ordinanze, o soldato alcuno ad arrendamento, affittatore, o altri, che anche per contratto pretenda averne.

Avendo costoro ragioni in contrario si discutano nel consiglio delle finanze.

In Capodichino, nelle sbarre, e negli altri posti di dogana si formino corpi di guardia con truppa corrispondente per la somministrazione del braccio forte alla giustizia.

I soldati però non mai partecipino delle funzioni dei birri e del sostituti. La milizia puramente protegga la forza dei magistrati, e questa protezione diasi a forma delle regole di guerra, come se fosse parte integrale di militar servizio.

Sia vietato alla truppa accompagnamento alle processioni, eccettuate quelle del *Corpus Domini* e suo Ottavario, ed eccettuata la guardia di onore del ss. Viatico egl'infermi.

Lo stesso per i funerali, accettuati i militari defunti.

Salvo al comandante militare l'arbitrio di far collocare, e girare guardie, e pattuglie straordinarie dove concorra popolo per occasione delle feste, o simile.

Nelle principali chiese di Napoli in simili occasioni lo stesso comandante possa assegnare da due fino a sei ordinenze di soldati invalidi, che armati di sola alabarda faccian osservare il buon ordine, ed occorrendo, nè accompagnino le processioni di divozione.

In qualunque gratificazione per tali occorrenze abbia la truppa non percepisca parte alcuna qualsisia superior militare. *Dispaccio del 26 luglio 1786.*

Non possa alcun tribunale spedir carcerazione per debiti contro de' militari e foristi soggetti unicamente a capi militari, come la stessa udienza generale è soggetta al cap'tan generale. *Dispaccio del 4 novembre 1786.*

Milizie provinciali. Si creino nel regno distribuite in 120 compagnie, ognuna delle quali contenga 125 uomini. In 22 articoli si dà la norma per la formazione di questo corpo, e si spiegano i privilegi accordati a suoi individui nel Real *Editto de' 25 gennaio 1782.*

Ancorchè con essi sian complici i sudditi doganali, l'informazione del delitto si prenda dal tribunale di milizia coll' assistenza dell' uffiziale, e sopra di questa proceda il giudice doganale contro de'suoi sudditi. *Dispaccio del 24 febbraio 1783.*

Non godan del foro nelle cause di elezione, ed uffizî pubblici, che possano esercitare.

Procedano in tali cause contro di essi i giudici competenti, ma commettendo reità, l' esecuzione della sentenza spetti al tribunal militare. *Dispaccio del 4 marzo 1783.*

Non godan del foro nelle cause di furto con armamento in campagna, in conferma dell' articolo 19 dell'ordinanza pubblicata a gennaro 1782 in cui furono eccettuati i delitti spiegati dalla Prammatica 20 *de militibus. Dispaccio del 4 marzo 1783.*

Sian gastigati come persone nobili. Ma accadendo, che un soldato provinciale ignobile per la sua condizione venga condannato ad esser detenuto nel presidio, e fosse nelle circostanze di dover prendere il soccorso dal fisco, in tale caso sia obbligato a servire. *Dispaccio dell' 8 marzo 1783.*

Possan portare la scoppetta di misura e la baionetta, ma alla svelata. Possano anche portare la sciabla o la spada, se siano di condizione tale, che anche prima di essere militari avessero portate tali armi, cingendole come si costuma. Ogni altra arme sia a loro vietata a tenore delle Prammatiche. *Dispaccio dell'8 marzo 1783.*

Se il militare sia complice con il paesano, proceda all' informazione il tribunal di milizia, coll' assistenza dell'uffiziale del ripartimento.

I fiscali solamente prestino i lumi, se mai nel delitto vi siano complici paesani da rubricarsi. *Dato all'Aquila a 6 aprile 1784.*

Nelle funzioni pubbliche i ministri del tribunale provinciale siedano alla dritta del preside, e quelli del tribunal militare alla sinistra: onde l'avvocato de' poveri abbia gli onori e prerogative medesime degli avvocati de' poveri de' tribunali ordinari. *Dispaccio del 17 aprile 1784.*

In causa di omicidio di un soldato della milizia provinciale, proceda il tribunale di essa, non ostante essere i rei doganati, godendo i soldati provinciali il foro militare. *Dispaccio del 28 aprile 1784.*

I soldati di questa milizia commettendo omicidj, o altri delitti meritevoli di galera, debbano soggiacere a tali pene, non ostante qualunque antecedente sovrana determinazione *Dispaccio del 10 maggio 1784.*

I tribunali di milizia non abbian giurisdizione sopra degli uffiziali di essa; ma sian soggetti all' uditore dell'esercito, e le informazioni contro di loro si prendano militarmente dal comandante di milizia della rispettiva provincia. *Dispaccio del 20 agosto 1784.*

Si rimettano all'udienza generale dell'esercito in grado di revisione a tenore delle ordinanze i processi de' miliziotti condannati dal tribunale di milizia anche senza gravame. Non sian i miliziotti carcerati per cause civili, e non sian interessati dagli scrivani con pagamento de' diritti.

Ogni notifica si mandi a' rispettivi uffiziali delle compagnie per l'esecuzione.

Si disbrighino le cause de' carcerati, e ne' delitti leggieri non si ecceda coll' asprezza della pene.

Si puniscano a norma delle leggi, e colla dovuta prestezza i paesani, che oltraggiano i miliziotti, dovendosi in tali casi mettere a calcolo il disprezzo, che si usa alla real divisa, e l'onta, che si fa a persone scelte per la difesa dello stato.

Non sia a loro vietato il domandare ed accettare qualunque carica onorevole nelle proprie padrie.

Restino fermi gl' ordini contenuti ne' dispacci de' 20 ottobre 1782 e 24 febbraio 1783, con i quali s toglieva l'inconveniente di potersi prendere due informazioni difformi di delitti commessi da militari in complicità de' paesani, si prescrisse doversi la processura prendere nella forma stabilita nella real ordinanza dell'uffiziale militare, con rimettersene copia al giudice ordinario per procedersi contra de' paesani.

Che nelle cause civili si osservasse la regola che tiene l' udienza generale dell' esercito, nel caso vi siano militari e paesani. *Dispaccio del 12 marzo 1775.*

Non portino le armi permesse, se non sian addetti al real servizio, e trovandosi armati di fucile e bajonetta, sian puniti, come controventori a quest' ordine, non già come asportatori di armi proibite.

Avendo licenza di andare a caccia, portino solamente il fucile, e non vadano per altro affare.

Resti fermo, che i di loro uffiziali non siano obbligati a domandare tale licenza. *Dispaccio del 25 luglio 1785.*

La copia degli atti, ne' quali vengono rubricati i miliziotti e paesani, procedendosi *ex officio* da tribunali provinciali, e dalle corti regie ad istanza di parte povera, si paghi dal mastrodatti al segretario se i rei non sono poveri, e se sono condannati, aggraziati o transatti.

Se i rei o i querelanti sono poveri, il mastrodatti faccia la copia a sue spese coll' intelligenza del segretario, senza esigere alcun diritto.

Dovendosi rimettere le copie alle corti locali a petizione de' baroni, o de' querelanti, o de' rei poveri, la spesa si paghi dagli erarî baronali.

Se la copia da rimettersi è domandata da querelanti o da rei non poveri, essi paghino i diritti: salve a' primi le ragioni del rinfranco contra dei rei come sopra si è detto. *Dispaccio del 22 febbraio 1786.*

Un sergente di tal milizia sie capace della carica di procurator de' poveri nella udienza. *Dispaccio del 13 giugno 1786.*

Occorrendo per la qualità delle pruove acquistate carcerarsi i paesani complici de' delitti dei miliziotti, il preside col suo assessore militare proponga nella ruota dell' udienza la qualità del delitto, le pruove acquistate contro de' paesani meritevoli di carcerazione: si proceda al di loro arresto in nome dell' udienza, e si rimettano colla copia dall' informazione al giudice competente per l' ulterior procedimento. *Dispaccio del 18 ottobre 1786.*

I tribunali militari disimpegnando affari di l ro pertinenza *praevio deposito* fatto da una delle parti, non facciano partecipare del lucro i tribunali ordinari. *Dispaccio del 18 ottobre 1786.*

Ne' stessi tribunali nelle cause gravi, quando l' urgenza positiva lo richiede, si facciano intervenire gli avvocati fiscali delle udianze a prestarci l' opera, che al di loro istituto appartiene. *Dispaccio del 18 ottobre 1786.*

Venendo rubricati i paesani con i militari, se occorra chiamarsi i primi per esaminarsi, la citazione possa spedirsi dal tribunal militare: la citazione poi *ad informandum o ad deponendum* si spedisca dal giudice ordinario.

L' assessor militare serbi nel tribunale il luogo proprio, anche dovendo riferire affare di milizia.

I fiscali non si considerino come membri del tribunale militare, essendo accidentale il di loro intervento, e ne' giudizi gravi de' miliziotti prendan tanta ingerenza per quanta formino la di loro istanza fiscale, e la sostengano nel trattarsi la causa. *Dispaccio del 12 maggio 1787.*

Soldati delle milizia provinciele in vece della franchigia de' diritti di peso, zecca e misura, abbian dalle università rispettive annui carlini 12, e restino soggetti a tutti i pesi civici: solamente abbian l' esenzion personale dagli uffizi pubblici e dalle tutele, e da pagamenti de' passi, ponti e scafe, anche per gli animali di proprio uso.

Miliziotti. Nelle di loro cause il preside ammetta l' istanza del fiscale delle udienze, il quale in essa intervenga. *Dispaccio del 22 ottobre 1768.*

Ministri de' tribunali collegiati. Ministri di un tribunale, che passino all' altro, lascino ai successori le cause, delle quali sono commisserl. Quando in una causa non resta altro che sentenziarsi, passino detti ministri, anche dopo passati in tale tribunale, in essa votare. *Dispaccio del 28 febbraio 1629.*

Nel decidersi le cause votino nel luogo, che a loro spetta, senza che l' un ministro interrompe l' altro: occorrendo ad alcuno cosa d' avvertire nelle cause, si domandi al capo del tribunale con parole decenti e modeste. *Dispaccio del 1 settembre 1633.*

Proponendo in ruota le cause, solamente riferiscano il fatto, a riservino l' articolo al tempo di votare: e negl' informi badino bene a' motivi, che a loro sembri dover fare necesseriamente, e non passino a disputazione. *Dispaccio del 6 ottobre 1667.*

Ministri che semplicemente abbian fatto da fiscali nell' esame a difesa, ed in tutti quegli atti, nei quali con istanza formale non ispiegano l' animo loro, non restino impediti a votare. *Dispaccio del 6 gennaio 1748.*

Ministri di S. M. visitino personalmente i vescovi nel loro arrivo, dopo che abbiano avuta la solita officiosa ambasciata. *Dispaccio del 5 aprile 1753.*

Ministro, che non conviene con i colleghi in decidere, firmi ciò che la maggior parte abbie deciso, potendo solamenta notare il suo voto nel libro de' voti. *Dispaccio del 3 novembre 1753.*

Ministri della capitale non tengano certeggio con quelli della provincie, se non sie per occasione delle cause, che si trattano nel proprio tribunale. *Dispaccio del 10 febbraio 1758.*

Ministri intervenuti da fiscali, e che abbiano fatta istanza di tortura, per atti di convalidazione, di *citari et capi, et expediri mandatum de capiendo*, intervengano da votanti nel decidersi le stesse cause. *Dispaccio del 10 maggio 1759.*

Ministri, che sopravvengono nella ruota, o perchè dati eggiunti, o perchè allora promossi, ancorchè alcuna cause siasi referita, e cominciata a perlare, votino in esse, purchè non si trovi la causa appuntata per votersi. Potendo le parti nel termine discreto, che loro si darà, informare tali ministri. *Dispaccio del 31 gennaio 1760.*

Non escano dalla ruota, se non decisa la causa, e steso il decreto. *Dispaccio del 6 febbraio 1776.*

Diano sedia ed accompagnino i procuratori, che vanno al'e loro case per informi o altro, che riguarda le cause. *Dispaccio del 12 ottobre 1771.*

Ministri camerali. Mogli di ministri della camere delle Sommaria godano il foro di quel tribunale. *Dispaccio del 29 marzo 1750.*

Ebbero essi l' aumento del solde da S. M. cattolica con *Dispaccio del 29 settembre 1759.* Vedi *Uffiziali di giustizia.*

Ministri soprintendenti delle università. Non esigano diete per l'assisteoza de' Parlamenti. *Dispaccio del 21 aprile 1774.* Vedi *Università.*

Ministri nella corti straniere. Tra gli altri privilegi ebbian quello, che nelle case di loro abitazione niun suddito posse tener luogo a pigione, nè in altra maniera occupare quarto alcuno, nè nella medesima casa, nè a quella attaccato, nè tenervi botteghe di qualunque sorte. *Dispaccio del 30 luglio 1735.*

Godano solamente franchigia nella di loro venuta e partenza. *Dispaccio del 25 settembre 1770.*

Ministro decano di una ruota non ceda luogo ad altro ministro anche di rango maggiore, che

intervenga nella stessa ruota. *Dispaccio del 14 dicembre 1776.*

Ministri delle udienze provinciali. In qualunque causa esaminandosi testimoni in ruota, o in casa, non esigono pagamento alcuno.

Non si avvalgano affatto de' soldati di campagna, o di altri servienti dell' udienza per i servizi propri. Prammatica 10 *de off. iudic.* del 31 maggio 1616.

Uscendo in accesso non disimpegnino altro affare, fuori di quello per cui abbiano avuta licenza. *Dispaccio dell'8 novembre 1664.*

Non escano in accesso senza real permesso. *Dispaccio del 18 dicembre 1675.*

Avendo dal re l' onore della toga, esigan le diete, come gli altri ministri. *Dispaccio del 16 aprile 1735.*

Per gli atti che fanno in residenza non esigano diritto veruno. *Dispaccio del 25 gennaio 1738.*

Non escano di residenza anche con dispaccio del re, se non restano nell'udienza due ministri, oltre del fiscale. *Dispaccio del 2 agosto 1738.*

Possano per affare urgente uscire in accesso senz' attendere real permesso, il preside possa ordinarlo, ed i ministri debbano eseguirlo. *Dispaccio del 6 gennaio 1742.*

Procurino fede delle università: dove sono stati in accesso, acciò costi di non avere le medesime interessato. Tal fede consegnino ai presidi, i quali dentro l' anno la rimettano alla segreteria di grazia e giustizia. *Dispaccio del 30 giugno 1742.*

Non pretendano assistenza in casa de' soldati, e si minaccia la pena della privazione a chi controviene.

Lo stesso per i fiscali. *Dispaccio del 17 giugno 1747.*

Non ostante un ministro sia fuori di residenza, possa uscirne altro in caso di urgenza: con che però all'istante se ne dia avviso a S. M. *Dispaccio del 13 febbraio 1749.*

Abbiano il soldo dal re anche nel tempo dell'accesso ad istanza di parte. *Dispaccio del 9 settembre 1750.*

Per aver parte de' lucri sia necessario essere stato ministro, ed aver preso possesso in quel tribunale, nel tempo che que' lucri si andavano producendo. *Dispaccio del 12 settembre 1750.*

Dimorando anche con licenza fuori di residenza più di un mese, restino privi di soldo, e dopo il secondo mese, della carica. *Dispaccio del 1 luglio 1753.*

O andando o partendo dalla residenza non siano accompagnati da soldati di campagna. *Dispaccio del 22 febbraio 1755.*

Corra loro il soldo nel tempo del passaggio da una provincia all' altra: salvi i dritti di assento o patente. *Dispaccio del 5 marzo 1757.*

Per uscire in accesso abbia la licenza del re, e si avvisi al segretario di giustizia il giorno della uscita e del ritorno, e quel che si sia fatto nell' assenza.

Lo stesso se il ministro esca per ordine di altra segreteria, sotto pena di privazione d' impiego. *Dispaccio del 28 maggio 1757.*

Stando assente dalla provincia o residenza per causa privata, ancorchè con licenze, non partecipi de' lucri degli accessi, purchè l' assenza non sia di pochi giorni. *Dispaccio del 22 dicembre 1759.*

Se sia graduato nella stessa udienza, dia sindicato dell' impiego tenuto prima di prendere possesso del nuovo. *Dispaccio del 12 gennaio 1760.*

Comunichino gli emolumenti degli accessi cogli altri compagni, ancorchè siano assenti per causa privata nella provincia, o fuori, quando però l'assenza non ecceda i 20 giorni, ed essendo il ministro fuori di residenza per causa d'infermità con real permesso, non ne sia escluso. *Dispaccio del 21 gennaio 1760.*

Prima di passare a nuovo destino, paghino i debiti, ch' abbian contratti, senza che con ciò si ritardi il possesso del successore. *Dispaccio del 1 novembre 1760.*

Sia loro vietato far mercanzia ne' luoghi, dove esercitano ufficio nè da sè, nè per mezzo di altri, come sta prescritto nella Prammatica *de mercat. official. prohib. Dispaccio del 9 giugno 1764.*

Non ricevano regali, particolarmente dai subalterni. *Dispaccio del 1 dicembre 1764.*

Ad istanza di parte, anche con real permesso non escan in accesso, non restando sufficiente numero di ministri per il disbrigo delle cause dei carcerati: purchè non concorra urgente e precisa necessità: ed i presidi restino responsabili dell' osservanza di questa legge. *Dispaccio del 22 aprile 1769.*

Minori tanto in giudizio, quanto fuori pregiudicati anche in poco, per legge s'intendano salvi loro dritti.

Il beneficio della restituzione *in integrum* entri quando si pruovi il danno loro cagionato, o per la propria condiscendenza, o per la negligenza, o frode de' tutori, curatori o Procuratori, o per inganno degli avversari.

Ne' delitti poi, che si commettano *ex animo* non abbian privilegio, purchè l'istessa età non muova il giudice a compassione.

L'assistenza de' tutori, curatori o baiuli a loro espressamente sia necessaria, trattandosi di affare o in giudizio civile, o criminale e pubblico.

A' pupilli anche nelle cause criminali e pubbliche, si dia la facoltà d'essere intesi per mezzo de' tutori e curatori, *sive agendo, sive excipiendo*; restando loro il solo pericolo della pena.

Per minori di qualunque sesso s'intendano coloro, che non abbian passato l'anno decimottavo. Costituzione *Minorum iur.*

Chi domanda per essi restituzione *in integrum*, debba avere special mandato. Costituzione *Beneficium restitutionis.*

Sia in arbitrio di chi giudica, se nei delitti debban soggiacere a pena ordinaria o più mite, ponendosi mente all'atrocità del misfatto, alla qualità delle persone, alla reiterazione di delinquere, ed alle altre circostanze degne di considerazione.

Prammatica 2 *de commissariis* del 26 ottobre 1558 che concorda colle Prammatica 1 *de min.* del 26 ottobre 1558.

Condannati a perpetua galere si tengan in carcere fino agli anni 18. *Dispaccio del 25 febbrajo 1742.* Vedi *Dispensa di età.*

Minori di anni dodici in so rubando in Napoli e suoi borghi, per la prima volta sian puniti colla frusta. Per la seconda volta colla frusta e colla troncazione delle orecchie. Nella terza, ancorchè non abbiano 18 anni, colla pena ordinaria, come sta ordinato colla Prammatica negli anni passati pubblicata. Prammatica 3 *de zingaris* del 2 settembre 1569.

Missionarii. La Congregazione de' Preti Missionari eretta da monsignor de' Liguori resti approvata nelle regole per l'interno buon ordine: solamente si aggiunga, che i missionarî non possan prendere alcuna parte ne' testamenti di coloro, a quali assistono o prediceno: ferme restando le determinazioni contenute ne' dispacci de' 19 dicembre 1752 e 21 agosto 1779. *Dispaccio del 22 gennaio 1780.*

Misura delle vettovaglie sia eguale per tutto il regno: senzachè con ciò si pregiudichino le prestazioni dovute con le misure antiche. *Dispaccio del 7 maggio 1768.*

In Napoli e nel regno non esigesi gabella per le vettovaglie, che s' introducano, e non si misurano effettivamente. *Dispaccio del 26 marzo 1736.* Vedi *Mercanti.*

Monaci Cistercienzi. Sia vietato da fuori regno introdursene alli monasteri di Casanova, Ferrara e Valle. *Dispaccio del 30 luglio 1763.*

Monasteri di Donne. Non accosti alcuno nelle loro porte, rote e grate senza licenza dell' ordinerio, sotto pena di carcerazione. Prammatica 1 *de monial.* del 27 ottobre 1563.

Finestra delle case vicine a monasteri si riducano a forma da non potersi da esse in modo alcuno vedere nella parte di dentro de' medesimi.

Gli astrici similmente si riducano a tale forma, facendosi a tetto d'embrici sotto pene.

L'istesse regola si osservi per gli edifici futuri Prammatica 2 *de monial.* del 12 novembre 1573.

Si rionovi l'ordine di non accostare e detti monasteri senza licenza in iscritto degli ordinarî sotto pena di once cento, ed altre ad arbitrio.

Sian eccettuati i padri e fratelli carnali, che vanno a vedere le di loro figlie e sorelle, i medici ed i sagnatori. Prammatica 3 *de monial.* del 25 ottobre 1600.

Abbian la clausura, senza pregiudizio de' dritti delle persone reali, e nel casi urgenti, i vescovi possano permettere l'ingresso e qualche donna nobile, salvo anche il dritto delle fondatrici de' monastateri, nel caso si trovino in possesso d'entrarvi. *Dispaccio del 28 luglio 1742.*

Nell'ammettersi in essi le donzelle, si osservi la legge della fondazione.

Non parlino con le monache quei che non siano loro congionti in primo e secondo grado senza licenza del ordinario. *Dispaccio dell'11 febbraio 1747.*

Possano in giudizio rivocare quanti procuratori vogliono. *Dispaccio dell'8 marzo 1759.*

Ad eccezinne de' congionti in primo e secondo grado, possa vietarsi il parlar colle monache, sotto pena di scomunice *ferendae sententiae. Dispaccio del 2 maggio 1763.*

Per s. Benedetto di Giovenazzo si ordina che una donzella sia ammessa a farsi monace, pagando annualmente l'importo degli alimenti. me senza dote. *Dispaccio del 21 dicembre 1771.*

Per gli uffici della sagrestia, del celleriato ed altri, affatto non soffrano spesa veruna, ma queste vedi a conto del monastero, e gli ordinarî invigilino acciò col più gran rigore si osservi questa legge, sotto la grave pena delle reale indignazione, a di que' forti espedienti contro coloro, che ardiranno trasgredirle. *Dispaccio del 21 agosto 1779.*

Si osservi l' uso de' monasteri di risolversi in capitolo la ricezione delle monache o delle educende. *Dispaccio del 21 aprile 1782.*

Moneta d' oro o di argento, che da taluno si rada, o in altro modo si diminuisca, porti la pena della pubblicazione tanto della persona, quanto di tutti i beni. Costituzione *Qui nummos aureos.*

Quella de' carlini non sia rifiutate sotto pena di . . . . once d'oro, delle quali la quarta parte spetti al denunciante, il resto al fisco.

Chi ardisce inciderla e diminuirla di peso, sia punito come reo di lesa maestà. Il denunciante o accusatore abbia venti augustali da pagarsi dal fisco sopra i beni del reo, che sia convinto. Concorrendo la fama pubblica, un testimonio degno di fede faccia piena pruova. Capitoli *Carolus — Jam saepe ad nos.*

Chi la incida incorra in pene di morte. Prammatica 1 *de monetis* del 30 settembre 1521.

S'inculca l'osservanza delle leggi penali contro gl' incisori e falsatori di moneta. Si privilegia la pruova di tal delitto, ed altri provvedimenti si fanno sopra di tale importante materia. Prammatica 2 *de monetis* del 6 giugno 1609.

Chiunque o nazionale o forastiere sia stato inquisito di taglio di moneta o falsificazione di essa, e si sia contro di loro proceduto tanto nel regno, quanto fuori, fra 15 giorni sfratti dal regno sotto pena della galera ad arbitrio. *Prammatica del 4 novembre 1616.*

Ed altri più rigorosi ordini si danno contro tali inquisiti nelle Prammatiche 19, 30 e 44 *de monetis.*

Per compensare i danni dell' abolizione della moneta vecchia, ed il dispendio della nuova, s'impongano in perpetuo grana 15 dippiù in ogni tomolo di sale, non eccettuato alcun ceto di persone. Prammatica 37 *de monet.* del 24 luglio 1673.

Di Napoli e Sicilia si uguaglieno, e corrano per amendue i regni con ugual valore. *Dispaccio del 18 agosto 1735.*

E tutt'altro, che riguarda le varie vicende delle

monete nel nostro regno, la maniera di spenderle, l'abolizione dell'antiche, la formazione e pubblicazione delle nuove, il giusto peso di esse, il ragguaglio delle monete di varie piazze forestiere, si trova sparso nelle 57 prammatiche, sotto il titolo *de monetis et illis falsificant., et prohibita ar e chimica*.

Moneta di Sicilia vaglia nel dominio di S. M. per il rispettivo valore della moneta corrente. Prammatica 53 *de monet.* del 29 dicembre 1745.

La fabbrica di esse sia d' ispezione della Sommaria.

Il valore, aumento, estrazione, introduzione della moneta di regno e forestiera, del magistrato del commercio.

Contra i delinquenti, se siano uffiziali e operai della zecca proceda la prima.

Se siano gente di commercio, proceda il secondo.

Contro i falsatori o tagliatori di moneta proceda la gran corte. *Dispaccio del 6 ottobre 1745.*

Moneta d'oro di ducati sei, quattro e due si autorizza.

Si spiega, che la prima pesa trappesi nove ed acini 17 e 1|2.

La seconda trappesi sei, acini undici e 3|4.

Il zecchino di ducati due trappesi tre, acini cinque ed un 1|4. Con che esso debba passare per giusto, ritrovandosi mezzo acino più o meno. *Bando della Sommaria de' 27 ottobre 1749, in seguito di Dispaccio de' 10 settembre 1749.*

Moneta di rame rinnovata ed autorizzata a 16 maggio 1756.

Si ordina la costruzione del mezzo carlino di argento. *Dispaccio del 10 dicembre 1756.*

De'regni delle Spagne si consideri forestiera, a possa fondersi. *Dispaccio del 29 luglio 1773.*

In seguito dell'editto per ritirare la moneta di rame logora, pagandosi grana 70 per rotolo, nate controversie nell'esecuzione dell'editto, si spiega, che per moneta logora s'intenda quella, il valore della quale non può conoscersi, anche da piccola impressione.

Quella, che abbia un segno d' impronta, e le grana tonde liscie coniate al tempo del re Carlo II, che sebbene senza veruno impronto, pure si conosce che sono grana, abbian il libero di loro corso. *Lettera della Giunta formata in tale occasione de' 19 febbraio 1788.*

Monitorio di scomunica possa spedirsi solamente, quando si siano praticate in giudizio tutte le diligenze per aversi le pruove, e queste mancano affatto. *Lettera del delegato della real giurisdizione all'Aquila del 14 luglio 1766.*

Monti frumentarj non esigan emolumento col solo rinnovare le polizze de' debitori. Solamente possan percepire dritto di esazione su di quel tanto, che effettivamente introitano. *Dispaccio del 14 giugno 1766.*

Non esigan oltre la sedicesima parte del tomolo per il grano che imprestano. *Dispaccio del 17 settembre 1774.*

Esigano da debitori di grano per interesse mezzo stoppello a tomolo, che corrisponde ad una sedicesima parte di un tomolo, dove non sia solito esigere minor prestazione.

Lo stesso per i luoghi pii. *Dispaccio del 20 luglio 1776.*

Mora giudiziaria possa purgarsi anche dopo la contestazione della lite, *cum eadem aequitatis ratio conclusiones varias una terminatione recipiat, et diversas actionum species per dissimilitudinem non excludat.* Così si interpreta la legge *et si post tres ff. Si quis cautionibus.* In giudizio non si ammetta la rinuncia al beneficio di questa legge, anche di chi voglia farla, e tanto meno si possa astringere a' cubo a rinunciarvi, sotto pena della nullità dell' atto. Capitoli *Carolus illis—Scire vos fecimus.*

Mori di valenza. I di loro figli siano trattati come liberi, e chi li abbia in potere, gli educhi sino agli anni dodici, e per rcompensa debbano essi per altrettanto tempo servire gli educatori, e si dà l'ordine di rivelarli. Prammatica 1 e 2 *de Mauris.*

Mutuo. Vedi *Usura.*

N

Napoli. Le sue cause o attive o passive, si trattino nella camera di s. Chiara, occorrendo gravame da' decreti del prefetto dell'annona, soprintendenti della fortificazione, revisione e salute.

Ogni altro giudizio, che direttamente le spetti, s'istituisca nell'istesso tribunale.

Se però il fisco possa esservi indirettamente interessato, v' intervenga un preside della Sommaria.

Perchè se la causa interessa a dirittura il fisco, si tratti nella stessa Sommaria. Prammatica 6 *de imm. Napolit.* dell'anno 1746.

Per le cause attive o passive sia conosciuta dalla camera di s. Chiara, se dalli decreti del prefetto della annona, de'soprintendenti della fortificazione, della revisione e della salute alcuna delle parti stima appellarsi.

Ivi si istituisca ogni giudizio, che direttamente le appartenga

Occorrendo trattarsi in qualunque modo anche indiretto del dritto del fisco, intervenga quel presidente della Sommaria, ch'è solito d'intervenire.

Se direttamente si tratti del dritto fiscale, la causa appartenga alla Sommaria. *Tra le grazie di S. M. C. del 4 agosto 1747.*

Si ripartisce in 12 quartieri ed in 35 capi si danno varie provvidenze per la pubblica sicurezza. Costituzione *de'6 gennaio 1779.*

Simili provvedimenti erano stati fatti per Napoli, suoi borghi e casali, specialmente affin di prender conto de' forestieri nella Prammatica 4 a 10. *de exteris regno Neap. venient.*

Napolitani. Han la conferma de' privilegi da Giovanna II, la quale molti altri ne aggiugne. Rito *Joanna II concessiones, gratias.*

Si consideri Napolitano chi abbia preso moglie nata in Napoli, ed abiti in casa o comprata o presa in enfiteusi: ma se per canoni non pagati si dia luogo alla devoluzione, si perda il privilegio. *Arresto 293* del 14 ottobre 1563.

Molti capi di esenzione per i Napolitani stanno spiegati nell'arresto 326 e 327.

Goda anche del privilegio, se abiti in casa dotale ricevuta in dote senz'apprezzo. *Arresto 355* del 16 gennaio 1572.

Goda anche se la moglie nata in Napoli sia morta prima della domanda del privilegio. *Arresto 369* del 19 dicembre 1573.

Goda della cittadinanza chi sia nato da padre infedele, che abbia avuto battesimo in Napoli. *Arresto 539* del 3 gennaio 1701.

Non godano i figli degli esposti della Nunziata. Vedi *Arresto 594*.

Goda bensì il padre. Vedi *Arresto 678*.

Goda chi sia stato concepito in Napoli, e sia nato altrove. *Arresto 1646*.

Goda anche se la casa sia stata comprata col patto della retrovendita. *Arresto 642*. del 9 luglio 1641.

Per le annue entrate sopra delle università esiga il 5 per 100 senza deduzione di buonatenenza. *Arresto 667* del 25 marzo 1761.

Se non sia o nato, o originario, o concepito in Napoli non goda esenzione per le annue entrate, che possiede nelle provincie per i pesi fiscali, secondo la nuova situazione di essi del 1 settembre 1648. *Arresto 672* del 30 ottobre 1651.

Portando alcuno moglie gravida in Napoli per farla ivi partorire, e partorita riconducendola alla patria, chi ne sia nato non goda della cittadinanza napolitana. *Arresto 673* del 26 ottobre 1651.

Chiunque prenda moglie napolitana, compri o edifichi casa in Napoli facendo ivi permanenza, goda di tutte l'esenzioni e privilegi, che godono gli oriundi napolitani, senza tenersi conto di qualunque ordine in contrario. Prammatica 1 *de imm. Neapolit.* del 4 giugno 1479.

In qualunque causa possa trarre altri a tribunali di Napoli, e non possa essere tratto a tribunali fuori di Napoli. Prammatica 2 *de privil. Neapolit.*

In qualunque delitto non si pubblichino i suoi beni. Sia eccettuato il delitto di lesa maestà in primo capo, e di eresia, ne' quali siano riservati le doti, gli antefati, terzerie e ragioni dotali a tutte le donne. Prammatica 3 *de priv. Neapolit.* dell'anno 1507.

Non sia torturato per qualunque delitto senza permesso sovrano, eccettuato il delitto di lesa maestà. Prammatica 5 *de imm. Neapolit.* dell'anno 1554.

Napolitani che vanno a Caserta col real seguito, ivi delinquendo, la corte locale li carceri, prenda l'informazione, rimettendo gli uni e l'altra alla Vicaria. *Dispaccio del 27 agosto 1772.*

Privilegio di Napolitano non si spedisca dalla Sommaria senza prima farlo presente a S. M. *Dispaccio del 20 giugno 1773*—Vedi *Catasto.*

Naturali del regno. Non si abbiano per pellegrini coloro, che nelle forme prescritte dalle leggi del regno abbian in esso acquistato il domicilio. *Dispaccio del 5 settembre 1748.*

Tali si reputino quei che nascono dagli uffiziali del re nei presidi, e la cedola si dia *gratis*. *Dispaccio dell'11 gennaio 1758.*

Naturalizzazione in regno si conceda dal re. *Dispaccio del 2 aprile 1773.*

Nave. Approdando senza la spedizione degli uffiziali del porto, donde proviene, sia confiscata insieme col carico, e rimangono i negozianti arrestati.

Se poi si trovi carico maggiore di quello si contiene nella spedizione, si sequestri e la nave e il carico: si arrestino i negozianti, e fattone il processo, si spedisca alla corte. Capitolo *Ut illorum fraudibus.*

Spinta al porto da violenza dei venti non paghi dritto, se parte dopo la tempesta: se rimane paghi: sebbene in detto caso anche si creda dovuto dritto dell'ancoraggio.

Se venga al porto volontariamente, ancorchè non iscarichi paghi i diritti del fondaco, o dia sicurtà di passare ad altro fondaco dentro del regno. *Arresto 3 del 10 maggio, 5ª indizione napolitana.*

Uscita dal porto, se torni in esso paghi di nuovo i diritti della estura, purchè il ritorno non sia eseguito per violenza di tempesta. *Arresto 7 del 14 ottobre, 8ª indizione napoletana.*

Nave del regno di qualunque qualità in tutte le marine di esso non usi altra insegna fuori quella, che porta le armi di S. M. cat. e ces.

Non partano senza dar notizia agli uffiziali regi del carico e del luogo, al quale vanno sotto pena.

E riguardo alle navi forastiere senz'obbligarle, per ora a tale denuncia, gli stessi uffiziali con tutta diligenza appurino il nome della nave, del capitano, la qualità del carico, e per dove parte. Prammatica 12 *de exter. regno neap.* del 10 luglio 1716.

Di nazione spagnuola goda in questi regni dei privilegi medesimi, che godono quelle dei francesi, inglesi ed olandesi.

Lo stesso per i consoli e viceconsoli spagnuoli. *Dispaccio del 2 aprile 1740.*

Se parte, o viene al porto di Napoli anche degli assentisti, ministri ed uffiziali della corte, paghi il dritto di ancoraggio e capitania di porto.

La Sommaria possa accordare franchigia per i porti del regno. *Dispaccio dell'8 dicembre 1745.*

Partendo da mari del regno abbia la real patente di bandiera, ed i presidi e le udienze non abbian facoltà di dare i passaporti. *Dispaccio del 13 giugno 1765.*

Navigazione e commercio. Dopo i stabilimenti, che sopra di tale importante materia eransi in varî tempi fatti nel regno dal 1580 fino al 1730, che si contengono nella Prammatica 1 all' 8 *de*

nautis et portub., riceve la nostra navigazione e commercio regola, ed appoggio migliore colle leggi emanate dal 1741 fino al 1761. Io esse le persone del mestiere trovano i stabilimenti più adattati alla buona ed utile navigazione, ed al felice commercio. Prammatica 9 a 16 *de nautis et port.*

Altri stabilimenti sopra della materia istessa, principalmente per rendere utile e cauta la real Compagnia delle Assicurazioni Marittime, stabilita in seguito di real editto de' 29 aprile 1751, e la pandetta de' diritti da esigersi da tutti gli ufiziali de'porti sono contenuti nelle Prammatiche 17 e 18 *de off. supr. magistrat. commer.* Vedi *Assicurazioni.*

Navigli. Da chicchessia in regno possano armarsi per andare in corso contro gl' infedeli, data sicurtà di non far danno a cristiani, purchè non si trovino questi con quelli uniti.

La preda per intiero sia di chi la fa. Prammatica 1 *Quod regnicolae possint armare* del 27 luglio 1531.

Negozianti di oglio e vettovaglie. Vedi *Liquidazione — Usura.*

Nobiltà. Non si faccia oggregazione a sedili per via di ricognizioni, rinuncie alla lite, o atti simili, che siano di niuno effetto per il pretensore *Dispaccio del 9 ottobre 1581.*

Reintegrazione delle famiglie agli onori e piazze nobili di Napoli si tratti avanti i quattro capi ruota del S. C., che perciò restino deputati indipendentemente dalla qualità de' membri della camera di s. Chiara. *Dispaccio del 1 agosto 1738.*

Reintegrazione a sedili di Napoli si tratti con tredici ministri del S. C. compreso il presidente ed i capi ruota. *Dispaccio dell' 11 maggio 1739.*

Si acquisti, quando il pretensore, il suo padre ed avo abbiano vivuto nobilmente, e senza esercitare uffici ed arti vili. *Dispaccio del 16 ottobre 1743 per Bitonto e Pozzuoli.*

Ancorchè il re acconsenti all' aggregazione di taluno, non s' intende perciò essere tale nobiltà chiusa. *Dispaccio del 3 aprile 1745.*

Il diritto della spedizione della cedola di aggregazione a sedili della capitale sia di docati 2000: di docati 1000, rispetto alle piazze chiuse delle città del regno. *Dispaccio del 21 gennaio 1746.*

Perchè il dritto iocorporativo per i primi si valuta docati 40000, e per le seconde 20000. *Dispaccio del 3 febbraio 1746.*

Reintegrazione non possa intentarsi da ministri, e questi o avendola intentata, o meditando intentarla non votino in cause simili di altri. *Dispaccio del 2 settembre 1748.*

Siccome il silenzio di 100 anni impedisce intentarsi giudizio di reintegrazione, così quando si trovi esso introdotto, contestata la lite, e notificata la piazza del sedile della petizione e scritture, la centenaria rimanga interrotta.

E se introdotta nella forma prescritta il giudizio, siano corsi 100 anni, ugualmente rimanga perenta l' azione senza rimedio.

Sian eccettuate le cosa forse per prima giudicate contro il disposto di questa legge. *Dispaccio del 25 luglio 1749.*

Per l' ammissione de cadetti nelle truppe per incontrastabile principio ne' domini di S. M., la nobiltà si distingua in tre classi.

La prima di nobiltà *Generosa*, si verifichi col possesso di feudo nobile nella continuata serie di secoli, colle pruove legittime di aggregazione tra nobili di città regia, nella quale sia uno vera separazione, o con l' origine d' ascendente, che per la gloriosa carriera delle armi, della toga, della chiesa o della corte abbia ottenuto distinto e superior impiego o dignità, e che i suoi discendenti per lo cor o di lunghissimo tempo si sian mantenuti nobilmente, facendo onorati parentati, senza mai discendere ad ufizi vili e popolari, nè ad arti meccaniche ed ignobili.

La seconda detta di *Privilegio*, comprenda tutti coloro, che per meriti e servizi personali prestati alla corona e allo stato, giungono ad essere promossi a gradi maggiori ed onorifici della milizia, della toga e della corte. E tutti coloro, che nelle dette, ed altre classi di real servizio e dello stato giungono ad ottenere decorosi impieghi, i quali imprimono carattere.

La terza chiamata *Legale* o sia *Civile* comprenda quelli, i quali facciano costare avere così essi, che il loro padre ed avo vissuto in città demoniale e regia, escluse le baronali, sempre civilmente con decoro e comodità, senza esercitare carica o impiego basso e popolare, e sono sempre stati riputati dal pubblico uomini onorati e dabbene.

La nobiltà della prima classe, si esiga per chi aspiri a servir da cadetto ne' reggimenti provinciali.

Quella della seconda basti per entrare a servir da cadetto ne' reggimenti o altri corpi delle reali truppe. Comprenda i figli de' capitani inclusivamente e sopra, de' ministri togati de' domini di S. M., de' presidenti di spada e cappa della Sommaria, de' presidi delle provincie, de' tesorieri generali di amendue i regni, e con dispensa della minor età, incomincino a fare il servizio giunti agli anni 14. Quella della terza equivalga alla seconda, e comprenda anche i negozianti di cambio o sia di ragione, i di cui padre ed avo abbiano esercitato lo stesso impiego, e non altro d'inferior condizione.

Con i figli degli uffiziali subalterni si abilitano ancora quelli degli uditori di provincia e di governatori regi: i primi nell'età di 16 anni, i secondi in quella di anni 18.

E finalmente i figli de' mercanti di lana e di seta, de' quali il padre ed avo abbiano fatto ugual negozio, possan essere aggraziati a servire da cadetti solamente nell' età di anni 18. *Dispaccio del 25 gennaio 1756.*

L' aggregazione a sedili si faccia collegialmente adunati tutti i nobili, e per voti segreti. *Dispaccio del 9 luglio 1757.*

S'intimino anche gli assenti per trenta miglia, e si aspettino 15 giorni dopo l' intimazione. *Dispaccio del 22 ottobre 1757.*

Quest'atto altro non contiene, che una testimonianza, una perizia e l'aggregazione come causa di stato, non può aversi senza sovrana concessione. *Dispaccio del 19 febbraio 1757.*

I nobili, che han voto per l'aggregazione, non possano ricevere perciò denaro. *Dispaccio del 27 agosto 1757.*

Senza l'approvazione sovrane l'aggregazione sia nulle, e nulli siano gli atti fatti cogl'aggregati, come non nobili senza detta epprovazione. *Dispaccio del 3 dicembre 1757 per Cosenza.*

Lo stesso si spiega per Taranto, ove fatta la distinzione di tre ceti per il governo civico, i *Dottori* si pongono nel secondo ceto delle persone *civili* o *nobili viventi*, che non esercitano alcun mestiere meccanico. *Dispaccio del 19 gennaio 1758.*

Tali cause, come cause di stato si feccieno nella camera di s. Chiara, trattandosi di sedi'e fuori di Napoli. *Dispaccio del 20 febbraio 1758.*

Tra gli aggregati antichi e nuovi di Bari sia vietata qualunque distinzione di sedie, di rubriche, di titoli. *Dispaccio del 2 settembre 1758.*

Il dritto della spedizione della cedole per l'aggregazione a sedili delle piazze chiuse fuori del a capitale si restringa a ducati 600. *Dispaccio del 16 gennaio 1758.*

I figli di uffiziale di real segreteria godano degli onori di prima classe di nobiltà generosa di *Privilegio. Dispaccio del 24 ottobre 1758.*

In Monteleone non si parli di nobiltà, la quale solamente si concede dal re, ma solamente di colonna e di segregazione. *Dispaccio del 28 ottobre 1758.*

La nobiltà di Taranto sia considerata al pari di qualunque più cospicua del regno. Sia delegata la camera di s. Chiara per l'aggregazioni, la quale inteso uno degli avvocati fiscali del real Patrimonio informi di tutto S. M., dal quale dipende la spedizione della cedola. Per requisito si esiga, che il pretendente, il suo padre ed avo siano nati, ed effettivemente abitati in Taranto e vivuti nobilmente senza esercizio di alcun'arte non nobile. *Dispaccio del 1 giugno 1759.*

La camera di s. Chiara sia tribunale competente per esaminare le scritture, che provino la nobiltà. *Dispaccio del 20 giugno 1763.*

Per Teramo si ordina la distinzione di due ceti civile e popolare: perchè si dice insussistente la caratteristica di nobiltà data a persone sfornite per la maggior parte di lettere e di beni di fortuna. *Dispaccio del 1 dicembre 1770.*

Circa l'eccezione della centenaria proceda il S. C. *Dispaccio dell'8 agosto 1771.*

In Castellammare non sia separazione di nobiltà, ma una semplice distinzione di ceto.

Si appuri, quali famiglie abbiano i requisiti d'essersi il padre e l'avo mantenuti di propria rendita senz'esercizio vile o meccanico, di aver contratti decorosi parentati, e specialmente, che abbiano convenienti comodità a sostenere il decoro.

Il tutto si riferisca, per risolversi quali e quante famiglie debbano aggregarsi al ceto de' nobili.

Intanto nelle chiese non istiano affatto sedie o scanni particolari, ma si permettano solamente scanetti e sedie comuni a tutti. Si tolga la privativa a' nobili di portar le aste del pallio nella festa del *Corpus Domini* ed in altre, e di potere situare le donzelle in que'due monasteri. *Dispaccio del 20 giugno 1772.*

La camera di s. Chiara coll'occasione di tal controversia umiliò al re il seguente sentimento:

Il costitutivo della *piazza chiusa* è quello di avere o per titolo implicito di antichissima immemorabile consuetudine, che lo fa presumere, o per titolo esplicito di real concessione il dritto della *discretiva* negli uffizi pubblici, in esclusione di ogni altro, ancorchè nobile, ma non del sedile, e il dritto della facoltà *privativa* di aggregare al suo collegio, senza che altri in dissenso della volontà de' nobili, che lo compongono, vi possano essere ammessi, ancorchè nobili. Onde la piazza chiusa è una distinzione di nobili in un'istessa città. Il costitutivo poi della perfetta separazione è la distinzione de' nobili dal ceto civile e popolare. Gode la *discretiva*, ma non la *privativa* di aggregare, poichè ogni cittadino, che possa dimostrare marche di nobiltà eguali o consimili a quelle de' nobili, ha dritto di poter pretendere d'esservi ascritto. E se tale giustizia dai nobili di separazione gli si nieghi, può domandarla ed ottenerla da' magistrati, verificando i suoi requisiti. Or queste separazioni perfette la speciale caratteristica è quella, che in virtù della *discretiva* degli uffici nobili, i soli nobili hanno la voce attiva e passiva in eleggersi tra di loro senza mistura del ceto popolare. Costando dunque dalle scritture e dalla pratica riferita dal consiglier Caruso, che in Castellammare, sebbene i nobili abbiano la *discretiva* degli offici di loro proprî, pure nondimeno la voce, o sia il diritto di nominare, compete a tutti dell'universal parlamento, non può dirsi, che vi sia separazione di nobiltà, ma semplice distinzione di ceto. *Dispacci de' 17 marzo e 28 aprile 1782.*

Figli di nobile straniere, che sia stabilito in regno, godan tutte le prerogative della di loro nobiltà, anche per la carriera delle armi. *Dispaccio del 25 aprile 1778.*

Alle famiglie nobili per l'ammissione a servire da cadetti nei reggimenti nazionali non pregiudichi la posterior infeudazione della di loro padria, in cui si conservi la destinazione del ceto che pria eravi

Lo stesso, se la famiglia già nobile passi a far domicilio in luogo baronale. *Dispaccio del 27 novembre 1780.*

Nomina dei testimoni. Vedi *Dilazione.*

Notari. Persone vili, villane o angarie, figli di chierici, spurî non possono esercitare tale uffizio. Costituzione *Praesenti.*

Per la formazione e soscrizione dei contratti ed istromenti, se eccedono una libbra di oro, esigano un tarino, in somma minore un carlino.

Dentro sette giorni scrivano e sottoscrivano gli istromenti, dei quali sono stati rogati.

Le parti paghino il diritto tassato dalla corte per le stipulazioni, ed incorrano nella pena del doppio, se mediante pubblica protesta, rinunciano a la stipulazione degli istrumenti non ancora scritti.

Alla stessa pena incorrano i giudici ed i notari, se dentro il tempo stabilito non abbian steso l'istrumento, e se non l'abbian riassunto dopo averlo fatto.

Se accade, che il notaro o il giudice muora prima che abbia ridotte le stipulazioni all'intiera perfezione, la parte o i suoi eredi, coll'intervento dei quali possa l'altro istromento celebrarsi, sian costrette alla nuova stipulazione colle vie giuridiche.

Se poi le dette parti manchino, sempre che il notaro, che scrisse il contratto, sia stato di buona vita, fama ed opinione, ed il carattere di colui, che abbia scritta la scheda sia noto ad altri giudici e notari del luogo, possa mediante la deposizione giurata almeno di due testimoni idonei, che intervennero a la stipulazione, altro notaro del luogo riassumere la scheda, e formarsi il solenne istromento, il quale debba sottoscriversi dal giudice, che dica esser intervenuto al contratto, ed in sua mancanza da altro giudice del luogo, il quale spieghi di non essere intervenuto al contratto, ma attesti aver registrata tutta la serie del fatto *inter acta praemortuorum iudicum, atque notariorum testium depositionibus roborata*. Costituzione *Baiulos et omnes iudices*.

Nei luoghi demaniali non possono essere più di sei. I giudici a contratti più di tre.

Sian eccettuate Napoli, Salerno e Capua, per le quali si stabiliscono cinque giudici e otto notari.

Essi non da maestri giustizieri e camerari, ma debban crearsi dal sovrano a riserba del giudice e notaro degli atti, il quale possa crearsi dal maestro camerario.

Tutt'i giudici e pubblici notari non possan essere, se non *homines de demanio et demanio* soggetti, vale a dire al re.

Per essere ammesso all'uffizio abbian attestato dal luogo, che mostri la sua abilità, fede e buon costume.

Inoltre la sua abilità nella letteratura e nelle scienze del dritto appartenga conoscersi dalla curia del re. Costituzione *In locis demanii nostri*.

Nelle pubbliche scritture trovandosi falsità o feduzione, incorrano la pena della decapitazione. Costituzione *Iudices aliique locorum*.

De terris baronum, vel in eis, aut ipsarum altera, sive aliis commorantes non stipulino qualunque scrittura pubblica, che tocchi l'interesse di qualunque feudatario. Stipulandole si abbiano per nulle in giudizio e fuori.

Tali scritture si stipulino da notari pubblici dei luoghi del demanio del re.

I primi solamente possino stipulare scritture, che concernono altre persone. Capitoli *Ladislaus— Non sine prudentis provisionis*.

Si dà la norma per essere descritti nel libro della matricola da tenersi in ciascun luogo. Prammatica 1 *de notar*. dell'anno 1477.

Facciano nel principio dell'anno un libro, nel quale di propria mano notino il seguente titolo: *Hic est liber mei talis notarii confectus sub tali millesimo, indictione tali, in quo describentur omnes contractus*.

Vi si apponga ancora il segno del notaro, ed in seguito vi si registrino tutti gl'istrumenti con fedeltà ed esattezza, senz'abbreviature o cassature.

E tal libro anche si presenti al priore nel luogo della matricola sotto pena. Prammatica 2 *de notar*. dell'anno 1477.

Dentro di otto giorni da quello della stipula registrino i contratti del libro menzionato, e procurino di fare in esso apporre la sottoscrizione del giudice.

Per tali registri e sottoscrizioni *tempore rogationis antequam ad rogationem procedant*, per affitti mandati, ed altre scritture di poca importanza esigano mezzo tarino, ed un tarino e mezzo se si tratti del valore sino a dieci once.

E con questa mercede sian tenuti formare per ogni trimestre altro libro col titolo corrispondente da presentarsi al conservatore dell'archivio in Napoli, e nelle provincie *Conservatoribus jurium publicorum* sotto pena. Prammatica 3 *de notariis* dell'anno 1477.

Esigano due tarini e mezzo per le stipole fino a 25 once.

Dalle 25 fino alle 50 tarini cinque.

Dalle 50 fino alle 75 tarini sette e mezzo.

Dalle 75 fino alle 100 tarini dieci.

Dalle 100 fino a qualunque somma tarini quindici.

Dippiù non esigano sotto pena del doppio.

E ciò s'intenda, oltre della mercede tassata per i registri, sottoscrizione e formazione del secondo libro.

Questa legge in quanto alla tassa, ed esazione spiegata, non abbia luogo negli affitti semplici, e mandati di procura Prammatica 4 *de notar*. dell'anno 1477.

Non esercitino l'ufizio se prima il privilegio non sia stato suggellato, registrato e roborato di tutte le solennità.

Tengano affissi *in valvis* della loro curia, fede autentica di tal privilegio.

Lo stesso per i giudici a contratti. Prammatica 5 *de notar*. del 6 novembre 1572.

Dentro tre mesi dalla morte o dall'assenza del notaro, dall'erede o da chi spetta tutte le scritture del defunto si consegnino ad altro notaro del luogo fedale e legale *praevio inventario* per comune cautela.

Questi corrispondano a'proprietari delle scritture gli emolumenti soliti a forma della convenzione, che sia tra di loro ripassata.

Notaro vivente non esempli copia di tali scritture, che si conservano da persona privata, sotto pena di nullità, e di ducati 100.

E si dà la norma per le visite de'protocolli tan-

to in Napoli, quanto in regno da farsi, senz' esigere cosa alcuna. Prammatica 11 *de notariis* del 3 ottobre 1649.

Di persona si portino per la visita de' loro protocolli. Per causa d' infermità possano farli presentare da altro notaro del luogo medesimo, ma se dopo competente dilazione può aversi il di loro ristabilimento, vadano alla visita. *Dispaccio del 18 aprile 1736.*

Delinquendo in ufizio, non si considerino come nobili, ma si puniscano come plebei. *Dispaccio del 13 giugno 1739.*

Non stipulino istrumento senza l' intervento del giudice a contratti sotto pena. Prammatica 16 *de notar.* del 30 dicembre 1711.

Nelle stipule facciano intervenire il giudice a contratti; non già il governatore o giudice locale. *Dispaccio del 23 luglio 1743.*

Per esecuzione della Costituzione de'30 dicembre 1742 non stipulino istrumento di qualunque sorta, senza l' intervento del giudice a contratti, sotto pena della sospensione dall'ufizio e di ducati 50.

Si dichiarano validi tutti gl' istrumenti già stipulati coll' intervento di persone destinate da' governatori o giudici locali, o di altra qualsisia persona in luogo del giudice a contratti, quando non concorra altra nullità o difetto prammaticale. Prammatica 15 *de notariis* del 24 agosto 1743.

Per la spedizione della licenza di far scr vere i protocolli di mano aliena nella percettoria della camera di s. Chiara si paghino per tutti i dritti carlini 74. *Dispaccio del 19 maggio 1749.*

Ne' testamenti o in altra disposizione universale insinuino al disponente lasciare qualche cosa al-l'Albergo de' Poveri in Napoli, e spieghino la risposta avuta.

Mancando, per la prima volta siano dall' ufizio sospesi per un anno: per la seconda per due anni: e per la terza sian puniti ad arbitrio del re. Prammatica 16 *de notariis* del 15 febbraio 1753.

Non possa essere notaro, chi non sia nato da legittimo matrimonio. *Dispaccio del 27 settembre 1760.*

Nè esso, nè il di lui padre abbian esercitare atti vili, o siano stati bracciali, ed abbia certo patrimonio. *Dispaccio del 27 dicembre 1760.*

Tal patrimonio in proprietà sia ducati 200, volendosi esercitare l' ufizio in una sola provincia.

Di ducati 300 per le provincie: di ducati 500 per tutto il regno: di ducati 1000 per i naturali di Napoli o de' suoi casali, che vogliono esercitare, o per la sola provincia di Terra di Lavoro o per tutto il regno. Un regnicolo che ottiene il privilegio per la provincia di Terra di Lavoro, o per tutto il regno, non possa esercitare in Napoli e suoi casali.

Protocollo di notaro morto si passi in potere altro notaro, spettando gli emolumenti all' erede, secondo la convenzione che fanno, a tenore del disposto della Prammatica. *Dispacciodel 10 giugno 1761.*

Non sia dispensato per l' ufficio di notaro chi non sia nato da padre civile. *Dispaccio del 26 febbraio 1763.*

Sotto pena di privazione di ufficio, ed altra in qualunque contratto, non appongan la clausola *in forma reverendae camerae*, o d' altro tribunale ecclesiastico. *Dispaccio del 3 agosto 1769.* Vedi *Istromenti pubblici.*

Notaro della regia corte per i contratti sotto di ducati 500 esiga carlini 15 per la stipula e carlini 15 per la copia.

Sotto i ducati 1000, carlini trenta per la stipula e carlini 30 per la copia.

Sotto i ducati 20000 carlini venti, e duc. 10 per la copia.

Da ducati 20000 in su, carlini 10 a migliaio per la stipulo.

Oltre i ducati 20000, per la stipola non esiga meno di ducati 40 nè più di ducati 100 a qualunque somma ascenda il contratto.

E per le copie, oltre i ducati 10 per una sol volta, anche se fossero quattro o cinque le copie.

Per i contratti di affitti di partiti, o siano assenti, di qualunque natura siano, non eccedendo la somma di duc. 100000, esiga per la stipula carlini 10 a migliaio, computandosi l'importo per tutto l'anno dell'affitto.

Oltre i ducati 100000, il dritto della stipula non oltrepassi la somma di ducati 100.

Per le copie si osservi il disposto di sopra.

Contravvenendosi in qualunque modo, e sotto qualunque pretesto, oltre la restituzione del quadruplo, s'incorra nella pena di ducati 3000, nella perdita dell' ufficio, ed altre anche afflittiva ad arbitrio. Prammatica 3 *de notar. reg. curiae* del 30 gennaio 1768.

Notari napoletani non portino fuori di Napoli qualunque scrittura sotto pena di once 50.

A morte del notaro il suo erede dentro dieci mesi depositi le scritture del defunto presso di altro notaro in Napoli sotto pena. Prammatica 7 *de notar.* del 13 maggio 1605.

Notari apostolici sotto pena dello sfratto del regno non stipulino tra vassalli del re qualunque sorte di scrittura, e stipolandosi si reputi nulla ed invalida. *Dispaccio del 29 marzo 1753.*

Notifica si faccia personalmente, o in casa di solita abitazione per *citatorias literas*, che contengano la causa della citazione.

Costi della notifica mediante relazione del corriere, con la sottoscrizione di due testimoni presenti all'atto, se nel luogo ve ne sia abbondanza. Altrimenti basti l'intervento di due testimoni, dei quali il corriere nella relazione spieghi i nomi; sotto pena di dieci tarini al corriere, e di nullità dell' atto.

Se il citato comparisca, la citazione si abbia per non fatta.

Siano eccettuati i casi, ne' quali per legge si ammetta la citazione *per edictum, vel per proclama.* Prammatica 1 *de ordine iudicior.* dell' anno 1477.

Notifiche da farsi alle parti si dirigano al percettore, acciò egli le indirizzi senza cagionar spe-

sa con i corrieri. Se gli ordini sono contro dei sindaci, si mandino a' governatori, se contra costoro, a' sindaci. *Dispaccio del 18 marzo 1752.*

Notomia si continui negli ospedali colla sezione de' corpi umani, e ne' tribunali non si disputi di una cosa in tutto il mondo cristiano e culto, stimata utile al genere umano. *Dato all'Aquila al 30 luglio 1757.*

Nullita' di atti ordinatorì o omissione di atto anche sostanziale non impedisca la decisione, *quando alias debito modo super negotio liqueat de pura substantia veritatis.*

Rimangano nondimeno fermi i privilegi generalmente o specialmente conceduti a' feudatarî. Riti *Carolus — Detestantes quod plurimum.*

Si conferma la stessa legge, eccettuandosi la nullità, che riguardano le persone del giudice o de' litiganti.

Rimanga in arbitrio de' giudici determinare circa le spese de' processi. Riti *Isabell. — Quantum est possibile.*

Nullità proposte a'4 febbraio avverso di decreto notificato a' 27 gennaio si ricevano a motivo di essersi il sesto giorno dopó la notifica incontrato giorno feriato *in honorem Dei. Arresto 725 del 17 marzo 1661.*

Le annualità degli atti o processi occorse prima del decreto, non si ammettano dopo di esso, perchè si presume, che essendosi acconsentito far divenire alla determinazione della causa con tali atti, l'opposizione sia calunniosa.

Contro i decreti interlocutorî ancorchè abbian forza di definitivo, non si propongano nullità elassi sei giorni da quello della notifica.

Per essere ammesse, debban derivare da questi due capi, vale a dire, che il decreto o sia contro espresso caso di legge comune o municipale, o contro una scrittura pubblica autentica presentata nel processo prima della decisione.

Per via di azione il termine a proporre le nullità non sia di trent'anni, come ordina il dritto comune, ma sia di soli dieci anni.

Dal decreto di *nullitates non obstare* non si ammetta riclamazione, la quale bensì si ammetta da' decreti di *nullitates obstare.*

Si firmino dal procuratore o dall'avvocato, e se si trovino apertamente calunniose, essi irrimisibilmente per la prima volta incorrano alla pena della sospensione dell' ufficio per 4 mesi: per la seconda di un anno: per la terza in perpetuo. Prammatica 4 *de dilat.* dell'11 maggio 1612.

Non si ricevano, se non proposte e sottoscritte dall'avvocato, che porti il peso della causa, non dal principale, nè dal procuratore. Prammatica 5 *de dilat.* del 18 novembre 1620.

Non si restituisca il deposito, ancorchè le parti rinuncino alle nullità.

Non discutendosi dentro due mesi dal giorno, che furono proposte, si abbiano per rigettate.

Nel proporsi se vi sia riserva di aggiugnerne altre, debba ciò seguire dentro altri giorni sei dopo elassi i primi. Prammatica 8 *de dilat.* del 25 maggio 1666.

Il termine de' suddetti due mesi per discutersi le nullità escludano le ferie estive. Prammatica 9 *de dilat.* del 12 ottobre 1666.

Non sia lo stesso delle ferie di Natale e Pasqua.

E o accada dubbio circa della povertà, e si dia perciò termine, o accada dubbio circa la somma del deposito, i due mesi abbiano il loro corso dal giorno del decreto, che s'interpone negli addotti emergenti. Prammatica 10 *de dilat.* del 20 marzo 1669.

Anche contro de' decreti meramente definitivi il termine a proporre le nullità sia di sei giorni.

Dopo 40 giorni dal dì in cui siasi notificato il mandato *de parendo,* neppure *per viam actionis* sia lecito dire di nullità de' decreti del S. C., ancorchè non siansi cominciati ad eseguire. Prammatica 11 *de dilat.* del 21 giugno 1728.

La camera di s. Chiara non decreti i memoriali di povertà ad istanza di coloro, che notoriamente non sian poveri, per la ricezione delle nullità *absque deposito.* sotto pena agli attitanti di ducati 50 per ogni volta. § 2 della Prammatica 18 *de ordine iudiciorum* del 14 marzo 1738.

Avanti il decreto definitivo non si ricevano nullità di ordine senza il deposito di carlini 15 in Vicaria e di ducati 6 in S. C. e nella Sommaria.

Tal deposito, non militando le nullità, si liberi al fisco, e non possa da qualsisia tribunale darsi *ex causis restituatur depositum.* § 1 della Prammatica 18 *de ordine iudicior.* del 14 marzo 1738.

Proponendosi da' rei condannati dalle udienze, si discutano prima di rimettersi gli atti a' tribunali supremi, anche per esecuzione di provisioni. *Dispaccio del 1 luglio 1742.*

Possano discutersi anche elassi i due mesi. *All' udienza dell' Aquila. Dispaccio del 16 ottobre 1775.*

Nunciazione di nuova opera. Dentro di un mese, da decorrere dal primo giorno giuridico dopo la notificazione del decreto d' inibizione, debba presentarsi la relazione del tavolario: altrimenti l' inibizione s' intenda tolta, anche senza decreto. Prammatica 25 *de actuar.* del 28 settembre 1751.

In Napoli il nunciante faccia deposito di duc. 10; ed in vista di esso il giudice decreti *fabricatores desistant,* ed ordini, che il tavolario riconosca della sussistenza dell' impedimento, e ne faccia relazione.

La relazione dal nunciante si procuri dentro 30 giorni continui, decorrendi da quello, in cui s'interpone il decreto.

Elasso tal termine, s' intenda *ipso jure* tolta l' inibizione, senza esservi bisogno di altro decreto.

Avverso de' decreti in tali cause interposti dal S. C. oppure dalla Vicaria confermati da esso, e da qualsivoglia altro tribunale collegiato, si possa opponere il solo rimedio di nullità, e non altro.

Nelle provincie il deposito sia di ducati 6, più o meno ad arbitrio del giudice, atteso il valore della cosa, che si contende.

E si ordini nel decreto, che gli esperti in vece del tavolario riconoscano, e facciano relazione.

§ 1 della Prammatica 18 *de ordine judicior.* del 14 marzo 1738.

Nunciazione di nuova opera. « Chi propone « nunciazione di nuova opera o altro impedimen- « to dà, ed interpellato dal denunciato *saltim de tertio ad tertium diem*, se non comparisca « con formale istanza, nella quale spieghi giusta « causa d'impedimento, e se non ne fa la pruo- « va dentro il termine, che il giudice stimi con- « gruo, senz' attendere quello stabilito dalla leg- « ge, abbia il denunciato la licenza di poter fab- « bricare. » Consuetudini *Si quis impediat — De operis novi nunciatione.*

Nunziatura. I suoi serventi carcerando sacerdote o regolare o secolare, sian essi sottoposti a carcerazione. *Dispaccio del 23 aprile 1768.*

Nuotare nella costiera di Mergoglino, Posillipo, imboccatura di s. Lucia, nell' una e nell' altra parte del Castello dell' Ovo sia vietato sotto pena di quattro tratti di corda agl' ignobili, ed ai nobili sotto pena ad arbitrio. Prammatica 1 *Interdictum nequis in ora maris* del 4 giugno 1607.

O

Obbliganza sopra del feudo. Vedi *Feudatorj — Doti.*

Obbliganze *Penes acta* si ricevano dall' attuario in capite e non da scrivani, ed attesti di conoscere i contraenti, almeno per relazione di due testimoni conosciuti. Prammatica 8 *de actuar.* del 1585.

L' obbligato si sottoscriva: in mancanza debba sottoscrivere per lui il mastrodatti, ed asserire di conoscerlo. Controvenendosi l'obbligo sia nullo, e il mastrodatti si multi in ducati 1000, oltre l' emenda del danno. Prammatica 15 *de actuar.* del 31 marzo 1738.

Occupazione di strada sia della cognizione della Giunta de'Ponti e Strade. *Dispaccio del 17 novembre 1745.*

Offesa *innoxio pro noxio* oltre delle pene legittime meriti infamia, e s' incorra in essa, appena che il reo sia reso contumace.

Potendosi procedere alla forgiudica, abbia luogo l'abbreviazione di 30 giorni. Prammatica 1 *de offendet. innoxium pro noxio* del 26 giugno 1624.

Omicidio che si provi commesso nell'atto dell'assalto, si punisca colla forca. Se il reo non sia soldato o di maggior grado costoro sian decapitati.

Sia esente da pena chi uccida l' assassino o il ladro di notte *cum clamore*, quando non riesca arrestarlo altrimenti. L' istesso per l' infante, che commette omicidio *sine malignitate animi*, e per il furioso. Costituzione *Terminum vitae.*

Nel clandestino non apparandosi il reo abbia luogo la legge per i danni clandestini.

Se con la processura vengono indiziate persone *leves*, ma non costi pienamente il delitto, si proceda contro essi alla tortura.

A questa resistendo il reo, o confessando, ma senza perseverare nella confessione dopo i tormenti, che sa non potersi reiterare, i naturali del luogo si multino con cento augustali, se sia stato ucciso un cristiano, con cinquanta se sia stato ucciso un giudeo o saraceno.

Questa regola si osservi anche per i danni clandestini. Costando che simili delinquenti vengono celati dalle università, e ricusino manifestarli agli inquisitori, sia riservato al sovrano imporre corrispondente pena. Costituzione *Si damna clandestina.*

Negli omicidî clandestini, se contra persone sospette concorrano indizî, *licet non probetur ad plenum*, si divenga alla tortura. Se in essa resistano o confessando non perseverino nella confessione, dopo del tormento, che *non timeant iterari*, in tali casi gli abitanti del luogo sian multati. Capitolo *Clandestinis maleficiis.*

Si aboliscono tali multe dal Capitolo *Constitutionem divi patris nostri.*

Taluno commettendo omicidio cadendo da qualche altezza, o incautamente a'cuna cosa buttando, se accade in luogo abitato, sia punito con un anno di carcere, accadendo in campagna, e si giuri di non esser stata veduta la persona che passava, non entri alcuna pena.

Se poi non sieguà morte, ma semplice offesa di chi passi, sia egli rinfrancato d'ogni danno. Costituzione *Poena precedenti*

Omicidio non si transigga o componga per denaro se non dal vicerè nel Consiglio Collaterale, precedente remissione della parte, ed esame della causa.

A'rei di tal delitto non si conceda guidatico o salvocondotto, se non precedente remissione della parte offesa, e notizia positiva della causa, e con istabilirsi determinato e proporzionato servizio da rendersi personalmente al fisco dentro determinato tempo, che solamente si possa prorogare dal vicerè e collaterale.

I stessi rei anche presentandosi spontaneamente siano subito ristretti in carcere formale.

Condannati o concordati a pena corporale temporanea, dopo questa eseguita, *recto tramite*, vadino esuli dal regno loro vita durante, e ciò si spieghi nella sentenza.

Si usi in tali cause tutta l'attenzione, ed ogni rigore.

Si spediscano prima delle altre, risecandosi le dilazioni in conformità della Prammatica 89 *de off. S. R. C.*, ed i magistrati procurino indispensabilmente l'arresto di tali rei. Prammatica 1 *de homicidiis puniendis* del 5 novembre 1726.

L'esilio sopra mentovato abbia luogo contro i condannati, o concordati a pena corporale, non già se la pena sia stata esulare temporanea o perpetua.

Tale esasperazione abbia luogo contro de' veri percussori, e de' mandanti, e non già contro gli assistenti, consulenti, istigatori, ed altri complici del delitto.

E non militi contro de' rei, che nel corso del-

l'inquisizione, o nel tempo della condanna, e concordia abbiano legittima remissione delle parti. Prammatica 2 *de homicidiis puniendis* del 21 gennaio 1727.

Commesso con armi da fuoco lunghe e non vietate, ed anche senza premeditazione, meriti pena di morte naturale, e si proceda contro del reo assente alla citazione *ad inform., et ad capitula* con delegazione, e con la pena, ma senz'abbreviazione, la quale entri nel caso concorre l'appensamento. *Dispaccio del 28 giugno 1732.*

All'udienza di Cosenza si ordina, che le informazioni d'omicidii si prendano non già da'subalterni, ma da'ministri. *Dispaccio del 4 settembre 1734.*

1. Da ogni certe si riferiscono all'udienza, salva la facoltà a'baroni di domandarne la remissione, qualora non si proceda per delegazione. Sopra tali domande si faccia giustizia secondo i privilegi ed atti possessivi.

2. Tali cause rimesse si sbrighino fra due mesi sotto pena d'avocazione servata la forma del bando del re Ferdinando I.

3. Rei di omicidio componendosi o aggraziandosi da' baroni ne' casi dalle leggi o costituzioni permessi, prima di liberarsi, si attenda la sovrana deliberazione sopra le relazioni che le corti debbano passare alle udienze, queste al soprantendente generale della campagna, il quale le proponga nella camera di s. Chiara per farsene rappresentanza al re.

4. Rei di omicidio non si ricettino, nè si faccian permanere segretamente nei feudi e altri luoghi particolari sotto pena a' baroni, o della privazione della giurisdizione per anni 5, o di ducati 1000 ad arbitrio dell'udienze e della Vicaria; a riguardo delle altre persone sotto la pena di ducati 2000.

5. Sotto l'istessa pena i baroni non ammettono persona a servire da barigelli, o guardiani, o servitori, o in altro impiego, senza che prima abbiano di essi la fede di perquisizione della corte locale e dell'udienza provinciale.

6. La fede di perquisizione non si nieghi ad alcuno, col pagamento di un carlino, ma si spieghi, che serva per l'effetto sopra cennato, affinchè per altre si paghi il giusto diritto.

L'udienze tengano registre delle relazioni delle corti per fare tali fedi, ed invigilino per l'osservanza di ciocchè sta disposto di sopra contro dei baroni, procedendo *ex officio* in caso di contravvenzione.

7. Si estenda la delegazione per la Vicaria, e per l'udienze nelle cause di omicidi commessi con ogni sorte di ferri puntuti proibiti dalle Prammatiche specialmente da quella de' 23 settembre 1725, purchè costi legittimamente tale qualità di arme, e si eccettuino quei, che per servizio di professione, posson portare tali armi.

Chi uccida taluno credendole altra persona che voleva uccidere, o lo colpisca ed uccida, errando il colpo, sia punito, come se avesse commesse l'omicidio da lui veluto.

Non vaglia causa minorante o scusante per chi volontariamente uccide *innoxium pro noxie*, la causa minorante rispetto al mandante non sia tale per il mandatario, a cui non giovi, e le cause scusanti s'intendano *pre ut de iure.*

Negli omicidi commessi con veleno non vaglia causa scusante e minorante, e restino ferme le leggi circa della pruova e pena di tal delitto.

Negli omicidi si ammattano solamente quelle cause minoranti, che sono poggiate a disposizione di legge, abolendosi le opinioni rilasciate de' dottori.

La remissione delle parti non giovi al reo, e non alteri lo stato della causa, che si giudichi, come se essa non vi fosse. Solamente possa abilitare chi tenga la facoltà d'aggraziare e comporre.

Quando le confessioni sono qualificate, ed avverso la qualità minorante il fisce ha pruova o indizionaria, e nelle difese non siane g.ª indizi evacuati o debilitati, o la qualità minorante non venga provata, la confessione si scinda, e rigettata la qualità, il reo si punisca come semplicemente confesso. *Prammatica de' 14 giugno 1738.*

All'udienza di Matera si comunica la risoluzione di S. M., che tutte simili informazioni si ricevano dagli uditori, facendosi colla minore spesa. E che si vada senza dispendiosa solennità colla quale in forma di deità o di capitani generali sono stati soliti gli uditori uscire in campagna. *Dispaccio del 28 agosto 1739.*

S'inculca letterale esservanza delle due Prammatiche del cardinale Althan riguardo agli omicidi, e si vieta ogni interpetrazione, che non nasca unicamente dalle parole delle medesime. *Dispaccio del 29 aprile 1741.*

Restino sospesi i capitoli 1, 3 e 7 della Prammatica de' 14 giugno 1738 per riguardo de' baroni e delle loro corti.

Giusta il rescritto dell'imperadore Carlo V del 1536 i di loro uffiziali puniscano e faccian punire i malfattori con le dovute pene.

Quelli che per privilegio han facoltà di comporre, permutare o rimettere le pene, ne faccian uso in modo, che il sovrano in caso di abuso non debba prendere espediente in sostegno della giustizia. *Tra le grazie di S. M. Cattolica de' 20 novembre 1744.*

Entrando per tale delitto pena corporale temporanea, si aggiunga l'esilio dal regno, purchè nel decorso dell'inquisizione, o in tempo della condanna, non s'asi ottenuta la remissione della parte offesa. *Dispaccio del 28 settembre 1748.*

Con armi da fuoco esiga procedimento *ex delegatione*, o l'arma si asporti per ragion d'impiego o no. *Dispaccio del 15 marzo 1749.*

Lo stesso se l'omicidio sia stato commesso da minore di età. *Dispaccio del 6 aprile 1750.*

S. M. dichiara, che non fa mai grazia d'omicidio, e permettere non può, che la facciano i baroni coll' autorità, che tengono dalla M. S. *Dispaccio del 23 ottobre 1755.*

La pena di ducati 1000 negli omicidi commessi

con armi da fuoco spetti alla camera baronale, non ostante, che nelle cause procede l'udienza.

Si dichiara potersi tal pena esigere dopo l'ultima contumacia spedita sopra la citazione *ad informandum, et ad capitula. Dispaccio del 22 dicembre 1759.*

Assistenti ad omicidio semplicemente rissoso, godano dell'indulto. *Dispaccio del 7 giugno 1760.*

In causa di omicidio, se il barone voglia commutare la pena, l'udienza lo riferisca a S. M., prima di eseguire la grazia. *Dispaccio del 3 gennaio 1761*

Neppure entri lo sfratto dal regno contro tali rei ammessi al truglio, ed al concordamento, anche se non abbiano ottenuta la remissione dalla parte.

Propostosi il dubbio se tali rei condannati, o concordati a pena corporale temporanea, debbano sfrattare dal regno, ancorchè non vi sia stata querela di parto, si risponde: il non far querela non uguaglia il valore di una legittima remissione, che dinota riconciliazione di animo, e l'udienza pensi a far giustizia a tenore delle leggi, e non già a sottilizzare sopra delle leggi. *Dispaccio del 21 febbraio 1761.*

Commesso con armi bianche meriti procedimento *ex delegatione*, o costi della qualità dell'arma *ex flagrantia*, o questa mancando, dalla relazione de' periti non vi sia dubbio, che la ferita sia stata fatta con ferro atto a perforare il corpo umano o cagionarvi la morte. *Dispaccio del 30 ottobre 1767.*

Gl'inquisiti di omicidio, che abbian ottenuta la remissione, e presentatisi per le vessazioni fiscali di volersi nel carcere, si sono allontanati, sian giudicati senza il ritorno nelle carceri.

Vedendosi nel corso del giudizio di non poter godere dell'indulto, si ripongano in sicuro per effetto della pubblica buona fede. *Dispaccio del 29 luglio 1775.*

Siano esclusi dall'indulto, concorrendo una delle due circostanze, o di essere stati autori della rissa o di avor ferito con armi proibite. *Dispaccio del 14 marzo 1778.*

Presentandosi colla remissione delle parti dentro del termine prefisso, per godere del reale indulto, si ricovano col mandato. Provandosi non poterlo godere, si faccia il decreto, che fra giorni si pongano in salvo. *Lettera della Vicaria all'udienza di Chieti de' 20 marzo 1778.*

Per indultarsi abbeno bisogno di remissione delle parti offese, ancorchè queste nella deposizione si siano rimesse alla giustizia, e non vi sia querela. *Dispaccio alla camera reale del 25 aprile 1778.*

Ancorchè si proceda con delegazione sian tali delitti d'ispezione delle corti de' baroni.

Accadendo chiedersene la remissione secondo la Prammatica 10 *de offic. iudic.* l'udienza rimetta le cause a seconda di tal legge, dandosi luogo in essa a legittimi gravami. *Dispaccio del 13 novembre 1779.*

Non abbia luogo lo sfratto dal regno contro gli omicidi, quando si verifichi di non esistere parenti o congiunti degli uccisi. *Dispaccio del 1 aprile 1786.*

Opinione de' dottori. Ved *Decreto ragionato.*

Oratorii privati. Resti fermo l'ordine di doversi impetrare da propri vescovi, ed il divieto di ricorrere a Roma sotto pena.

I vescovi non dieno licenza di potersi tenere, se prima non ne abbiano permesso reale, che si darà soltanto a chi o per condizione di carica, o per abituale infermità sia impedito di andare alla chiesa.

Ed i vescovi in ogni anno durante il tempo pasquale rimettan nota circostanziata di tutti gli oratori privati sistenti nelle di loro diocesi. *Dispaccio del 2 marzo 1784.*

Ordinazione sacra di gente ascrittizia, non si faccia da vescovi senza consenso de' padroni. Ricevendo essi regalo per tale consenso perdano il dritto sopra l'ascrittizio, e chi abbia dato il regalo resti sospeso dall'ordine, e si renda soggetto.

Solamente in caso di necessità della chiesa, e della idoneità dell'ascrittizio, possa il padrone essere costretto di permettere l'ordinazione a richiesta della stessa chiesa.

I figli di tale ordinato rimangono ascrittizi. Costituzione *Ascriptitios sine voluntate.*

Il divieto riguardi coloro, che sono obbligati all'effettivo servizio, come sono gli ascrittizi, *servi plebae*, e simili.

Esentati quelli, che servano per occasione del possesso di tenimento o beneficio, i quali colla rassegna de' medesimi possan promuoversi all'ordinazione, senza consenso di padroni. Costituzione *Errores eorum.*

Sia proibita da chi sia sottoposto per delitto a giudice secolare. *Dispaccio del 20 novembre 1734.*

La prima tonsura non si dia se non a titolo di beneficio o cappellania perpetua, che abbia di rendita libera la metà del patrimonio secondo la tassa.

In mancanza, ed in caso di utilità o necessità della chiesa possa il vescovo dare la prima tonsura, quando si abbia una pensione ecclesiastica perpetua dalla suddetta rendita, o l'intiero patrimonio sacro sopra beni stabili, o altra rendita fissa.

E si spie ano tutti i requisiti dell'ordinando tanto per il servizio triennale alla chiesa, dilazione di abito, artazione a benefici, applicazione allo studio, ed alle opere di pietà, dimora in seminario o convitto ecclesiastico, annuale declaratoria del vescovo in iscritto previo attestato della l'adempimento de' propri doveri, per godersi senza contrasto i privilegi chiericali. Sia facoltà de' vicari capitolari concedere demissoria anche agli artati a benefici, o cappellania veramente ecclesiastica.

Chi è promosso agli ordini o minori o sacri contro tal forma, rimanga perpetuamente sospeso dall'esercizio dell'ordino, o si comminano le pene agli ordinanti. *Concordato del 1741* capitolo 4.

Non possa da vescovi farsi, senzachè l'ordinando abbia effettivamente beneficio o cappellania

perpetua o porzione ecclesiastica, della rendita almeno di ducati 15 l'anno: in mancanza l'intiero patrimonio della fissa, libera ed effettiva rendita, giusta la tassa e liquidazione del catasto. *Dispaccio del 7 aprile 1753.*

Sortendo a titolo di patrimonio, questo debba avere l'effettiva rendita secondo la tassa diocesana non minore di ducati 24 nè maggiore di ducati 40. *Dispaccio del 24 ottobre 1755.*

Contravvenendosi a tale norma, si proceda a tenore del Concordato cap. 4, § 10. *Dispaccio del 4 ottobre 1755.*

L'apprezzo di tal patrimonio si regoli secondo il pubblico catasto, non già con altri privati apprezzi, che dalle parti fraudolentemente si possono procurare. *Dispaccio del 9 dicembre 1758.*

De' figli unici sia proibito. *Dispaccio del 13 settembre 1760.*

Si regoli in modo, che il numero de' preti corrisponda a quello della popolazione a ragione dell' 1 per 100. *Dispaccio del 24 agosto 1761.*

Possa farsi con real dispensa di figlio unico, che sia di rito greco. *Dispaccio del 4 settembre 1762.*

La camera della Sommaria non abbia dritto di dispensare all' unicità. *Dispaccio del 25 settembre 1765.*

Senza estrema necessità de' preti per servizio della chiesa non si ordinino due preti nella stessa casa.

Il patrimonio si costituisca sopra de' beni, che si possedono nella patria e non altrove.

Non pregiudichi la porzione uguale, che restar deve ai fratelli e sorelle dell' ordinando. *Dispaccio del 27 dicembre 1766.*

Serva il patrimonio al mantenimento del sacerdote, o non possa sequestrarsi. Possan bensì sequestrarsi le rendite delle cappellanie per le celebrazioni delle me se, dove sono addette. *Dispaccio del 9 giugno 1768.*

Non si consideri per patrimonio la partecipazione nel'a chiesa, che per delitto, assenza, e per altre cause può perdersi. *Dispaccio del 27 settembre 1769.*

Accadendo ordinazione a titolo di patrimonio senza che resti l'ugual porzione sopra cennata, il vescovo sia tenuto ripararo agl' interessi de' fratelli e sorelle dell' ordinato. *Dispaccio del 31 agosto 1771.*

Si ordinino a proporzione del numero delle anime in modo, che per ogni cento anime corrisponda un ecclesiastico. *All'Aquila. Dispaccio del 28 novembre 1772.*

Preti assenti si richiamino al servizio della chiesa, e faccian numero circa la quantità delle anime.

I sacerdoti regolari non entrino nella ragione dell' 1 per 100. *Dispaccio dell'8 ottobre 1774.*

Quelli a quali ostano le leggi lo materia di ordinazione, non possano esser provveduti di canonicato. *Dispaccio del 30 maggio 1776.*

A titolo di sacro patrimonio si faccia quando il padre in costituirlo abbia lasciata intiera la legittima agli altri figli. *All' Aquila. Dispaccio del 23 novembre 1782.*

Sia vietata la congregazione de' sacerdoti chiamati *Pouenti*, che prende parte nella ordinazione de' chierici con procedimenti segreti: e l' ordinazione si faccia a norma della polizia del regno unisona al Concilio di Trento e del Concordato. *Dispaccio del 31 gennaio 1685.*

Con tal ordine non s' intenda limitata la facoltà de' vescovi nell' invigilare sopra la condotta dei chierici anche col mezzo di altri, quando questi non faccian corpo, e non esercitino alcun atto giurisdizionale. *Dispaccio del 5 aprile 1785.*

A serbar la proporzione tra i preti e 'l popolo dove sia una o più collegiate, gl' individui delle quali sian eccedenti, quelle si riducano, o si sopprimano anche se siano erette con regio assenso. *Dispaccio del 9 settembre 1786.*

OREFICI. Vedi *Argentieri.*

OSPEDALI, SEMINARJ E PARROCCHIE non siano esenti dalla contribuzione dei pesi fiscali per i beni acquistati dopo del Concordato. *Dispaccio dell' 8 gennaio 1773.* Vedi *Parrocchie.*

OSPEDALI DI S. GIO: D' IDDIO sian compresi nelle legge di ammortizzazione. *Dispaccio del 28 giugno 1774.*

OSTERIE ED ALLOGGI sia lecito tenersi e costruirsi da ognuno.

Ed i baroni si guardino in qualunque modo impedire tale libertà. Prammatica 1 *de salario eorum* del 14 dicembre 1483.

L' università coll' intervento del capitano mese per mese faccia l' assisa di quanto occorre darsi in esse tanto per uso delle persone, quanto per uso degli animali.

Ta'e assisa si affigga pubblicamente, acciò non si paghi oltre il dovere, sotto pena. Dove non sia osteria, si procuri di farla subito costruire a spese di quelli, che la possan tenere. Prammatica 20 *de annona* del 30 novembre 1600.

Non sia ad alcuno lecito di vendere gli alloggiamenti, che tenga dalla regia corte, sotto pena ai contravventori di tre anni di galera e di nullità. Prammatica 10 *de empt.* del 31 ottobre 1601.

OTTONARI. In Napoli stanno spiegati i lavori appartenenti a' maestri dell'arte grossa detti tornieri d' ottone, ed a quelli dell' arte sottile dette dei chindi, ed altri lavori di carozze. Prammatica 10 *de magistris actium* del 5 novembre 1703 *in prima append.*

P

PACE SUB VERBO ET FIDE REGIA accadendo o per convenzione tre le parti o per ordine de' superiori, e presa che sia dal segretario del regno, da' scrivani do' mandamenti o da cancellieri della cancelleria, chi controviene, oltre della pena dell' infamia, per qualsisia insulto incorra a pena corporale, che possa includere anche la morte.

Lo stesso contro chi mediante concerto appensatamente si trovi a fare tali insulti. Prammatica 1 *de pace sub verbo regio* del 31 maggio 1616.

Prima di darsi si consulti, con dar conto del-

le circostanze della causa e delle persone. *Dispaccio del 12 luglio 1693.*

Padre essendosi carcerato ad istanza del figlio per alimenti, s' intese ciò con orrore da S. M., e spiegò non essere sua mente, che i padri siano in tal maniera malmenati de' figli contro il dettame della legge d' Iddio. *Dispaccio del 17 novembre 1759.*

Padre onusto s' intenda e goda chi abbia dieci figli e due nipoti dal figlio già morto. *Arresto 76* del 3 gennaio 1546.

Goda anche l' avo, che conviva col figlio, che sia padre onusto.

L' esenzione s' intenda per tutte le imposizioni ordinarie ed estraordinarie dell' università e per i dritti di dogana in ogni luogo del regno, trattandosi di roba necessaria alla di loro famiglia, e non già per occasione di negozio. *Arresto 100* del 21 aprile 1550.

Goda se avendo dodici figli, uno o più ne morano dopo essersi incaminato verso Napoli per domandare il privilegio. *Arresto 309* dell' 11 maggio 1556.

Goda anche, se dopo compito il numero de'dodici figli, prima di ottener il privilegio alcuno ne muora. *Arresto 351* del 4 maggio 1571.

Non goda esenzione per i beni, che acquisti dopo del privilegio. *Arresto 385* del 16 marzo 1576.

Goda ancorchè uno de' figli abiti separatamente per maggior comodo, ma tutti vivono sotto l'ubbidienza del padre *et sub uno pane*, senza divisione de' beni. *Arresto 430* del 1 ottobre 1582.

Goda del privilegio la madre, che conviva con cinque figliastri, e sette figli, ancorchè uno di questi sia nato dopo la morte del marito. *Arresto 481* del 19 dicembre 1590.

Non possedendo però beni, sia anche esente per la negoziazione, se il lucro, che ne ritrae non ecceda il bisogno suo e della famiglia. *Arresto 495* del 18 maggio 1593.

Goda anche se uno de' dodici figli sia stato legittimato *per rescriptum principis*. *Arresto 605* del 27 luglio 1621.

Ottenendo privilegio sia esente dai dazi dell' università per le robe di proprio uso; non però da quelli della dogana, dal quale niuno gode franchigia. *Dispaccio del 10 settembre 1757.* Vedi *Catasto*.

Palmario. Vedi *Avvocati*.

Pandetta de'dritti per il sigillo del re. Capitolo *Item statuimus et ordinamus.*

Ne' luoghi dove non sia pandetta particolare legittimamente stabilita, si osservi quella della Vicaria.

Per i diritti de' governatori, giudici e consultori, de' quali non si parlò, nè potè parlare detta pandetta, si osservino le capitolazioni, se ve ne siano legittimamente formate, altrimenti si osservi il solito.

Se alcuna università si trovi gravata, ricorra o all'Udienza, o alla Vicaria, o al S. C.

Pandetta della Vicaria si trascrive nella Prammatica 5 *de actuar.* del 25 maggio 1469.

De' diritti da esigersi dal segretario e subalterni della cancelleria si rapporta nella Prammatica 1 *de off. segr.* del 20 gennaio 1505.

Per il segretario, mastrodatti e scrivani del S. C. sta inserita nella Prammatica 25 *de off. S. R. C.* del 28 febbraio 1540.

Del sigillo del S. R. C. secondo la diminuzione dell' anno 1649 inserita nella Prammatica *de off. S. R. C.* del 1 dicembre 1628.

Pandetta della regia camera e della Vicaria si attenda circa alcuni diritti per atti non espressi nelle pandette particolari: in caso di dubbio si ricorra al sovrano. Prammatica 20 *de actuar* del 18 ottobre 1651.

Pandetta tanto delle esazioni de'governatori della dogana di Napoli, quanto de' doganieri, credenzieri, sballatori, pesatori e misuratori, guardaroba e portiere sta inserita nella Prammatica 78 *de off. Proc. Caesaris* del 29 febbraio 1668.

De' diritti da esigersi dal cancelliere della reale giurisdizione. Prammatica 15 *de off. segr.* del 2 settembre 1669.

Della Vicaria del 1559, confermata nel 1684.

Della Vicaria si osservi sotto gravi pene da'mastrodatti e segretari dell' udienze. *Dispaccio del 26 marzo 1736.*

Pandetta per le luogotenenze della dogana di Foggia.

Per presentata di scrittura grana cinque, ancorchè fossero più scritture, che si presentassero *unico actu*.

Per qualsisia decreto interlocutorio gr. 05.
Per qualsisia decreto definitivo duc. 1.
Per esecutorî, cioè duc. 25 a basso, gr. 10.
Da duc. 25 in 40 gr. 15.
Da duc. 50 in 100 gr. 25.
Da duc. 100 in 500 gr. 50.
Da duc. 500 in sopra gr. 75.

E ciò s'intenda in tutte le cause civili, che da questa suddetta regia dogana si sono commesse, mentre si esige per metà di ciò, che si esige nella segreteria di detta dogana.

Per osservanza di provisioni del tribunale della regia camera, e di quello della regia dogana gr. 5, pel decreto ed altre gr. 5 per la presentata.

Per licenza de'macellari, dopo fatta la ricognizione, ritrovandosi, che le pecore sono vecchie, e non atte a vita, si esiggano per le dette licenze carlini 5.

Per ordine *cum inserta forma* d'altri ordini, e provisioni un tarì.

Per esame di testimoni civili grana 5 a testimone.

Per la requisitoria alle parti grana 5.

Ed occorrendo, che da qualcheduno si convengano più persone, facendosi un decreto si esigga un solo diritto.

I sopra detti diritti si esigano dai luogotenenti, mastrodatti e scrivani, senza che ciascuno di essi possa pretendere diritto separato. E quelli si dividano, cioè due terzi al luogotenente ed uffiziali, ed uno ai mastrodatti o siano scrivani.

E vacandosi giornate dai medesimi, ricorrano a

questo tribunale per domandare la liquidazione che si deve fare, *requisitis partibus*.

E nelle cause criminali non gli spetti cos' alcuna, a riserba di quanto con commessa si portino fuori della di loro residenza. E trasmessa la informazione, e fatti contumaci, i rei, compariscano gli uffiziali o don andare la tassa, che si deve fare, requisite le parti. *Decreto del presidente di Foggia de' 6 settembre 1737.*

Pandetta del suggello del S. C. secondo la diminuzione dell'anno 1649, si tenga affissa in pubblico, e si osservi inviolabilmente. L'affittuario assista nel S. C. nelle mattine di tribunale, ed in casa del presidente nella sera del sabato, e tengo l'abitazione o dentro la città, *vel in aliqua regione tribunali proxima*. *Dispaccio del 1 dicembre 1738.*

Pandetta per il tribunale del commercio stabilita di ordine di S. M. a 22 dicembre 1739.

Pandetta de' diritti da esigersi per gli atti, che si fanno da' Consolati tanto di Napoli quanto dei luoghi del regno, si contiene nella Prammatica 2 *de off. Consulat.* del 30 dicembre 1739.

Pandetta per i mastrodatti di Vicaria si modera in molti diritti: molti atti si spiega doversi fare *gratis* per le commesse di cause civili, non eccedendo la somma di ducati 20 si esiga un carlino. Prammatica 24 *de actuar.* del 1745.

Pandetta per la curia del cappellano maggiore, si contiene nella Prammatica 26 *de actuar.* del 2 settembre 1753.

Pandetta de' diritti da esigersi dagli uffiziali della scrivania di razione nelle provincie pubblicata a 24 luglio 1756.

Pandetta de' diritti per le corti allodiali, a riserva di Castellammare ed Amatrice, stabilita con *Dispaccio del 26 agosto 1774.*

Pandetta de' diritti da esigersi da' deputati della salute di Napoli e da' deputati de' porti delle marine del regno si contiene nella Prammatica 101 *de off. deput.*

PARITÀ. Ministri destinati a derimerla non abbiano obbligo di aderire ad alcuno de' voti contrari, bensì votino come a loro sembra di ragione. *Decisione dell' intiero S. C. del 2 giugno 1610.* Vedi *Aggiunti.*

PAROCCHIE, SEMINARJ ED OSPEDALI non siano esenti da pesi per i beni acquistati dopo del Concordato. *Dispaccio dell' 8 gennaio 1774.*

PAROCHI per aversi certezza dell' età, facciano un libro, in cui giorno per giorno notino i battesimi. Prammatica 1 *de Parochis* del 5 gennaio 1561.

Non esercitino ufficio di esattore o cancelliere dell' università, anche se nel luogo manchi persona idonea. *Dispaccio del 19 luglio 1738.*

Non siano i parochi cancellieri de' vescovi. *Dispaccio dell' 11 dicembre 1739.*

In mancanza del vicario foraneo basti, che dian licenza, ed assistino nelle diligenze da farsi dei luoghi immuni per l' estrazione de' rei, o per la disumazione de' cadaveri. *Dispaccio del 7 luglio 1742.*

Non neghino i sacramenti per delitti non legittimamente provati. *Dispaccio del 13 dicembre 1760.*

Per esser sospesi occorra processo per via ordinaria, e sentenza corrispondente. *Dispaccio del 3 giugno 1752.*

Durante la riattazione delle parocchie, possan servirsi delle chiese de' regolari per quanto appartiene alla cura delle anime. *Dispaccio del 14 ottobre 1767.*

La licenza della quale si fa menzione nel dispaccio del 1742, basti che sia domandata, e negandosi, si possa procedere a quanto incumbe senza temere la censura. *Dispaccio del 28 ottobre 1769.*

Parrochi che attualmente servano, abbiano la congrua di ducati 100 annui, oltre del mantenimento per la chiesa, che non possi i ducati 30 annui, abolite le decime. *Dispaccio del 12 luglio 1772.*

S' intendano per decime quelle dette ecclesiastiche sian prediali, sian personali o miste, restando ferme le domenicali, cioè quelle prestazioni o censi, che per ragione di dominio le chiese ritraggono da fondi, dette anche decime prediali. *Dispaccio del 25 luglio 1772.*

Restino ferme anche le decime, che da' capitoli delle cattedrali, delle collegiate e delle altre chiese si esigono per il ministero, che prestano all' altare, e servizio al popolo. E le quarte decimali, che i vescovi riscuotono sulle decime de' capitoli delle di loro cattedrali, e delle chiese della diocesi, e quelle ch' esigono gli abati ed i beneficiati.

E se le università credono aver ragione in contrario, debbano sperimentarla avanti de' tribunali ne' termini di giustizia. Restando in di loro libertà, o di continuare il pagamento delle decime, o di costituire la congrua de' parrochi o de' loro sostituti, ed il mantenimento della chiese, per quindi potersi esentare da detta contribuzione.

Si partecipi l' ordine alle udienze, per intelligenza anche di tutte le corti ed università delle provincie, e per l' esecuzione ne' giudizi delle cause occorrenti. *Dispaccio del 19 settembre 1772.*

Non esigan diritto per le pubblicazioni de' matrimoni e degli ordinandi: solamente possano esigere un carlino per la fede della pubblicazione: lo stesso per le fedi di matrimonio, battesimo, cresima e morte: se sono passati i dieci anni, si paghi un carlino dippiù per la perquisizione de' libri. *Dispaccio del 14 maggio 1773.*

Non sia obbligato contribuire la quarta al vescovo sopra la congrua conciliare. *Dispaccio del 17 marzo 1777.*

La risoluzione de' 16 settembre 1771 si fece a comodo delle università e de' cittadini, che congregati in Parlamento possono risolvere, se son contenti di continuare la prestazione delle decime, o di pagare la congrua a' parochi: e l'azion di ceatoro sia relativa alla detta scelta, anche nel caso delle decime molto inferiori alla congrua. *Dispaccio del 22 gennaio 1780.*

Si osservi per punto generale, e serva di regola certa, e di sistema inalterabile, che ogni paroco abbia la corrispondente congrue conciliare, la quale esser debba ducati 100 per esso e ducati 30 per l'economo libera da ogni peso.

Esigendolo la necessità della parrocchia possa la congrua ascendere a somma maggiore. *Dispaccio del 14 agosto 1787.*

Parricida. Dichiara S. M. alla Vicaria, non essere mai state sua volontà ammettere i parricidi all'indulto. E le si ordina perciò provvedere, che tali rei si mettano in sicuro. *Dispaccio del 1 maggio 1779.*

Pascere e legnare sia lecito ed ognuno, ed ogni innovazione fatta dopo la morte del re Alfonso da chi che sia si abbie per rivocato.

Lo stesso per l'uso di raccogliere le spiche, servirsi delle acque, ed altro.

Sian eccettuati i luoghi destineti o per divertimento del Sovrano, o per le di lui razze. Prammatica 1 *de salar. cor.* del 14 dicembre 1483.

Pascoli. Vedi *Vaccine*.

Pascolo di Foggia per la dogana eccresciuta in molti luoghi con gli arresti 110 a 124 del mese di marzo 1451.

Passaporto. Nè per terra, nè per mare si emmettano persone senza passaporto. Prammatica 11 *de exer. regno Neapol. venient* del 24 marzo 1708.

Passi e Scafe abbiano la di loro tariffa, ove manchi si faccie dalla Sommaria, e s'incida in pietra a spese del possessore.

In caso di estorsione i presidi ne prendano informazione, e la rimettano alla segreteria di azienda per passarsi alla Sommaria. *Dispaccio del 21 ottobre 1734.*

Patentati. *Di ogni genere* siano conosciuti per i di loro delitti dai giudici ordinari i quali li carcerino anche prima dell'informazione nei casi per legge permessi, come sono la flagranza, e sospetto di fuga, e presa l'informazione rimetta gli uni e gli altri ai di loro giudici.

Se non ha luogo la carcerazione si rimettano i soli atti. *Dispaccio del 18 settembre 1737.*

Degli Arrendamenti, siano conosciuti per le cause criminali dalla real soprintendenza. *Dispaccio del 30 dicembre 1758.*

Facciano le passate della di loro patente avanti al Regento di Vicaria, ed alla Soprintendenza di Campagna. *Dispaccio del 10 marzo 1764.*

Siano in numero fisso, e vadano con l'uniforme de' birri di arrendamento, e con le armi dei birri de' tribunali. *Dispaccio del 13 marzo 1773.*

Della Bagliva, non godano esenzione di foro per le cause criminali. *Dispaccio del 18 ottobre 1732.*

De' Castelli, e di qualunque altra parte o foro in tutte le cause siano soggetti alla giurisdizione ordinaria. Godano dell'esenzione quando commettono delitti nel distretto delle di loro rispettive giurisdizioni. *Dispaccio del 29 febbraio 1712.*

Delle Curie Ecclesiastiche, non godano esenzione di foro. *Dispaccio del 4 maggio 1756.*

Possan goderla, quando le patenti siano registrate nelle udienze, come si prescrive nei capo 3 del Concordato. *Dispaccio del 30 novembre 1757.*

De' Militari, che non istiano in ettual servizio di quelle, e delle di loro famiglie non abbiano esenzione di foro. *Dispaccio del 15 febbraio 1737.*

Del Montiere maggiore, perchè non fan uso di armi proibite, non faccian registrare le di loro patenti in alcun tribunale. *Dispaccio del 7 ottobre 1769.*

Pegno. « § I. Occorrendo controversia tra il « creditore ed il debitore sopra della somma, « per cui si sia data in pegno roba mobile, si « stia al detto giurato del creditore sino alla « somma che vale il pegno medesimo.

« § II. Accadendo controversia sopra il va« lore del pegno, che il creditore dice aver « perduto, se il debitore non fa piena pruova, « e si stia al detto giurato del creditore, e que« sti compensi le perdita seguita.

« Sia eccettuato il caso del creditore, che « provi di aver perduto il pegno in maniera, « che per dritto comune fa sentire el debitore « il danno della perdita.

« Ed in qualunque caso non resti mai pre« giudicato il debitore e gli eredi di esso, se « mai in qualunque tempo il pegno si ritrovi « presso il creditore e gli eredi di lui, o presso « di altra persona. Potendo sempre ripeterio, « non ostante ne avesse ricevuta la stima ». Consuetudine *Si quis aliquem de pignoribus*.

Pene. Domandato in grazia alla maestà di Carlo V dalla città di Napoli di ebrogare tutti i bandi sino a quel tempo emanati, che imponevano pena di ultimo supplicio, corda o altra corporale, e di far solamente restare le disposizione delle leggi communi, Costituzioni, Prammatiche o Riti del regno, rispose l'imperadore:

Placet caesar. et cathol. majestati, quod super hoc observentur Constitutiones, Capitula et Pragmatica 1 de poenis del 12 marzo 1550.

Sieguono alla Prammatica queste due postille:

Qui non potest solvere poenam pecuniariam exulet 8 marzo 1572 *in 1 cur. Aprut.* fol. 33.

Mulieres amplius non condemnentur, ut detrudantur in monasterium, sed alia afficiantur poena. 24 settembre 1578 in Cur. 1 Hydrunt. fol. 40.

Pene e proventi fiscali. Vedi *Contumace*.

Pensioni imposte da Roma sopra i benefici a favore di persone innominate, o che non siesi specificamente per esse ottenuto l'*exequatur* sopra la Bolla, non si paghino. *Dispaccio del 28 agosto 1735.*

Date da Roma a chierici, costoro non possano goderla, se non adempiscono i requisiti del Concordato, onde restano privi do' privilegi chiericali. *Dispaccio del 30 aprile 1746.*

Volendosi imporre sopra benefici di padronato

laicale, debba concorrervi il consenso de' compadroni. *Dispaccio del 19 agosto 1769.*

Per contatura ne' processi. Dopo compilato il processo e percontato una volta, senza giusta causa non si dia a percontar di nuovo. Prammatica 5 *de dilationib.* del 25 maggio 1666.

I scrivani mese per mese veggano il libro delle ricevute de' processi, ed elasso tal tempo vada a di loro conto il procurarne la restituzione.

Dando o ricevendo essi i processi da' procuratori, gli osservino foglio per foglio, facendone notamento nel libro delle ricevute: mancando incorrano nella pena della privazione dell'ufficio e di ducati 25. Prammatica 11 *de dilationib.* del 21 giugno 1728.

Per evitare i disordini ne' giudizi, dandosi a percontare i processi originali, si ordina la simultanea formazione del processo e di una copia di esso, e se ne spiega il modo nel § 1 della Prammatica 18 *de ordine judicior.* del 14 marzo 1738. Vedi *dilazioni*.

Perizie uniformi. Dopo due perizie uniformi non si ammetta la terza, a riserba del caso, in cui dalle parti si domandi a proprie spese coll'intervento del commessario. E che questi lo consideri giusto. § 3 della Prammatica 18 *de ordine judicior.* del 14 marzo 1738.

Persona di demanio non possa da alcuno usurparsi. Chi non denuncia tale contravvenzione, si punisca colla confiscazione di tutti i beni. Chi contravviene scientemente si punisca *alio aequivalenti*. Costituzione *personas*.

Di qualunque condizione appartenente a demanio passato ad abitare ad altrui feudo, dentro tre mesi, se nella stessa provincia, e dentro sei mesi, se in altra provincia, sia obbligato tornare al demanio con tutta la sua famiglia.

Chi scientemente li abbia ricevuti, o ricevutili senza saperlo, abbia ricusato renderli, si multi con una libbra di oro purissimo, e nondimeno debbano rendere la persona ricevuta con ogni emolumento.

Se poi persona addetta al feudo, *qui tamen dominis suis de personalibus servitiis tenetur*, sia passata o a demanio o ad altrui feudo, nei tempi sopra spiegati dal giorno della richiesta, sia forzata a tornare donde partì.

Chi tali persone scientemente abbia ricevute, o ricevutele senza saperle, abbia ricusato dentro il determinato tempo renderle, si multi in mezza libbra d'oro, che si applichi metà al fisco e metà a chi sia rimasto interessato. Costituzione *Quis quis de burgensibus*.

Persona libbera ricevendo territorio da alcun barone, solamente possa obbligarsi a corrisponder denaro o robe, non già al servizio personale senza permesso del principe. Costituzione *Quia frequenter*.

Persona di demanio, che si riceva da altri sotto la protezione, sia restituita. Chi l'abbia ricevuta per la prima volta si multi con dieci libbre d'oro purissimo, per la seconda con la pubblicazione di tutti i beni, e per la terza si punisca coll'ultimo supplicio. Il sovrano possa mitigar questa pena. Capitolo *Praedecessorum nostrorum*.

Persone privilegiate. Vedove, orfani, poveri, *et aliae personae debiles*, litigando specialmente contro potenti, o attivamente o passivamente sian provveduti di avvocato, *et pugilibus, si causa poposcerit*.

Debbano a loro somministrarsi le spese, mentre non possono fare a meno di non trattenersi dove risiede la corte.

Ogni spesa per i testimoni da prodursi a loro si somministri.

Siano esenti dal pagare sportule a soldati, ed attuari. Costituzione *Lege praesenti pietatis officio*.

Possano dette persone privilegiate, come anche le chiese, gli ecclesiastici ed altre persone miserabili trarre gli avversari avanti de'giustizieri de' luoghi, *speciali privilegio permittente*. Capitoli *Robertus—Quia nulla legis sanctio*.

Pupillo citato dalla corte *ex officio*, o per contratto de'genitori, non possa declinarla. Rito *Item ubi pupillus vel pupilla*.

Se dica non aver curatore, lo abbia dalla corte: lo stesso sia in giudizio, e diasi senza cognizione di causa. Rito *Pupillo asserenti*.

Vedove e pupilli in qualunque causa convenuti da altra vedova o pupillo, volendo declinare il foro, rinunciino al dritto comune, *et actor sequatur forum rei*. Rito *Item si pupillus et vidua*.

Citati per debito criminale dalla corte volenda declinarla debbano in essa comparir di persona. Rito *Item quod si quae mulier*.

Foro competente a persona privilegiata non competa a persona non privilegiata, purchè non si tratti di curiale.

Persona privilegiata traendo alla corte altra non privilegiata, giuri *quod perhorrescat*: i curiali non giurino. Rito *Item quod nullus privilegiatus*.

Se si agisca *jure cesso* per causa necessaria, e non lucrativa, la persona privilegiata tragga alla corte, purchè non si tratti di cessione di pena o convenzionale o legale.

I curiali non traggano mai agendo *jure cesso*. Rito *Et privilegiatus trahit*.

Salariati dalla corte traggano ad essa. Rito *Item qui sunt in magna curia ad gagia*.

Chiunque, o per volontà del testatore, o per decreto di giudice tenga affidata la di loro educazione, non possa nè direttamente nè indirettamente trattar con essi di casamento o di sponsali, *etiam per verbo de futuro*, senza decreto e licenza sovrana sotto pena di cinque anni di relegazione, e di galera *respective* da potersi aumentare occorrendo circostanze aggravanti.

Ogni contratto di detti pupilli in beneficio degli educatori senza decreto di giudice sia nullo.

Lo stesso per le donazioni o promesse, che in di loro beneficio si fanno da quelle persone che contrattano matrimoni e sponsali, o dai di

loro congiunti. Prammatica 1 *de educat. puerorum* del 31 maggio 1616.

Litigando più persone, delle quali alcuna sia privilegiata, altra no, il privilegio dell'una non giovi all'altra, quando la causa non sia individua.

Essendolo, la persona non privilegiata debba inerire al rimedio prodotto dalla privilegiata, altrimenti non le sia profittevole.

E se prima d'inerire la persona privilegiata rinunci al rimedio, questo non valga più ad alcuna. Prammatica 11 *de dilationib.* del 21 giugno 1728.

Al gravame da esse prodotto volendo inerire persona non privilegiata, debba farlo dentro dieci giorni da quello, in cui sia stato prodotto il gravame, senza che giovi in contrario qualunque ignoranza, che si alleghi. § 1 della Prammatica 18 *de ord. judicior.* del 14 marzo 1738.

Persone addette a tribunali. Vedi *Privilegio di foro.*

Pesca per proprio uso sia esente da gabella. *Arresto 722* del 3 marzo 1661.

Si dànno gli ordini per il regolamento della pesca, affin di riparare gli inconvenienti della distruzione del pesce, e della inabilitazione dei più miserabili pescatori di reti e di scialiiche a procacciarsi il vivere, a motivo di avvicinarsi i paranzelli troppo presso al lido. *Dispaccio del 1 ottobre 1784 e 16 dicembre 1785.*

Pesce. Si assegnano i luoghi per vendersi in Napoli e suo territorio, con altri stabilimenti nella Prammatica 14 *de empt.* del 29 settembre 1613.

Si dà in dieci capi la norma da osservarsi nella vendita del pesce in Napoli nella Prammatica 46 *de annona* del 28 settembre 1658.

Paschio-costanzo. Nel 1774 con la somma di ducati 14300 improntata dalla camera allodiale di S. M. fu ricomprato dall' università.

Pesce. Vedi *Deputazione della salute.*

Pietre portandosi addosso, ancorchè con esse non si tiri, nè si colpisca, s'incorra irremisibilmente nella pena di un anno di servizio militare, e non avendo il reo per questo la giusta età e misura, serva in presidio per sei mesi. Tirandosi o dentro o fuori l' abitato, e si sia tentato, o possa colpirsi, ed offendere, ancorchè effettivamente non si sia recato danno veruno, la pena sia o di dua anni di servizio militare, o di un anno di presidio come sopra.

Tali pene mai sia lecito scemarsi, possano bensì esasperarsi con l' aumento corrispondente, attese le circostanze della qualità del danno, ferita, luogo e persona.

Resti confermata nella sua rigida osservanza la Prammatica 3 *de lapidibus* contra coloro, i quali si uniscono a squadroni tirandosi l'una parte contra l'altra: solamente si commuta contro dei trasgressori la pena di sei anni di galera in quella di dodici anni del servizio militare, o sei di presidio, come sopra.

La Vicaria proceda in queste cause con delegazione, *omni appellatione remota:* come procede per i delitti commessi con armi proibite, o contro gl'inquisiti di asportazione di esse a tenore delle Prammatiche 24, 51 e 52 *de armis.*

Per simili delinquenti non vaglia declinatoria di foro per privilegio, che abbiano anche a titolo onoroso.

La Vicaria mandi subito i trasgressori di questa legge al maggior generale, acciò essendo abili servano nelle truppe, altrimenti si mandino alla darsena.

Si ordina la pubblicazione della legge, ne'luoghi soliti della capitale e delle provincie. *Costituzione de' 21 agosto 1778.*

La legge contra i lanciatori di esse si esegua per tutto il regno. La delegazione s' intenda accordata alla sola Vicaria per Napoli e suo distretto, e coloro, i quali rissando raccolgono pietre, non siano puniti colla pena in esse prescritta contra coloro, che asportano le pietre appensatamente. *Dispaccio del 10 aprile 1779.*

Tali rei nelle provincie si rimettano a'presidi, acciò vedano se siano atti al servizio militare.

Anche quelli, che a man ferma diano colle pietre senza lanciarle, siano compresi nella legge, e questa comprenda i soli uomini. *Dispaccio del 1 maggio 1779.*

Pignorante nei monti e banchi pubblici non sia tenuto a supplire rimborso alcuno, se il pegno si venda meno del debito. *Dispaccio del 18 maggio 1757.*

Pluralità de' benefici semplici di padronato laicale, non abbia bisogno di dispensa. *Dispaccio del 3 giugno 1766.*

Polizze bancali. In esse la data del tempo si ponga distesamente: i nomi e cognomi de' testimoni si descrivan nel corpo prima della data. § 5 della Prammatica 18 *de ordine iudicior.* del 14 marzo 1736.

Dopo spedite le lettere esecutoriali per tali polizze non sia il debitore inteso, *nisi in vinculis vel facto deposito.* § 1 della Prammatica 18 *de ordine judicior.* del 14 marzo 1736.

Polvere e salnitro. Ne sia vietata la fabbrica, la compra e la vendita sotto pena, trovandosi il dritto proibitivo sopra tali generi affittato in beneficio della regia corte. Prammatica 1 a 3 *de proibita confectione.*

All' appaltatore di salnitro non s' impedisca di far uso delle immondezze degli animali nelle grotti ed altri luoghi particolari, e della legna morta, con pagare la fida solita. E possa astringere le persone addette alla fabbrica del salnitro, pagando a loro il giusto salario. *Dispaccio del 7 marzo 1753.*

Portieri della Vicaria e del S. C. portandosi ne' luoghi del regno a far sequestri, esigan solamente carlini 12 il giorno, ed essendo molti debitori dello stesso luogo, si faccia il ratizzo. I presidi e fiscali delle udienze la vista delle giornate vacate con attestato delle università, facciano la tassa, la quale possa poi rivedersi dal tribunale, cui spetta. *Dispaccio del 9 settembre 1747.*

Ma con decreto de'17 maggio 1749 si estesero le diete de' portieri del consiglio a carlini 16, per essere ufficî vendibili.

Faccian le notifiche non per mezzo degli aiutanti, ma da per loro, sotto pena. Prammatica 2 *de apparit.* del 1761.

Portieri ed altri servienti de' tribunali di Napoli non vadan cercando mance, sotto pena della privazione, e quattro tratti di corda. Prammatica 1 *de apparit.* del 19 dicembre 1571.

Portolania de'luoghi del regno in grado di appellazione riconosca immediatamente la Sommaria. *Dispaccio dell'11 maggio 1754.*

Possesso turbato da laico contro laico si conservi coll'autorità del giustiziere con ogni rimedio di legge, e con la comminazione delle pene, che esigendosi per intiere, si spediscano alla camera. Capitoli *Johanna—Ad presidentis spectat officium.*

Turbato con violenza da chierico contro laico ugualmente si conservi, e si difenda anche con la forza. Capitoli *Robertus — Charitatis effectus.*

Turbato da chierico contro chierico ugualmente si conservi, e senza di entrare all'ordinaria cognizione di causa, che non ammette la qualità delle persone, si prenda del fatto sommario informo *per facti notorium, vel rei evidentiam, famam vel publicam, aut inquisitionem aliam:* premesso generale editto, acciò chiunque creda aver interesse nella causa, vada a veder prestare il giuramento da'testimoni; che si producono, e possa allegare ciocchè gl' incumbe. Capitoli *Robertus —Finis praecepti.*

E se dal chierico si commetta spoglio contro del laico, premesso l'editto sopra menzionato, e mediante simile sommario informo, siane egualmente il laico reintegrato dalla potestà laica. Capitoli *Robertus —Omnis praedatio.*

Per conservarsi co'rimedî di legge detti *conservatoria* sia necessario, che la parte legittimamente venga citata *ad dicendum, quare conservatorium impetrare volens, in possessione conservari non debeat.* E sia anche necessario, che sia citata a veder giurare i testimoni. Bensì in tali giudizi si proceda *sine figura judicii, Summarie, visa facti veritate.* Prammatica 1 *de conservatoriis* dell'anno 1477.

Possesso di eredità, legato o altro preso senz'autorità di giudice, si reputi vizioso, illegittimo e nullo. *Dispaccio del 9 aprile 1775.*

Possesso nella percezione de' frutti. « Se « più d' uno pretenda esser padrone d' alcuna « casa o territorio, si stia al detto giurato del « colono o inquilino in quanto alla sola perce- « zion de' frutti.

« Salve le ragioni alle parti della proprietà e « del possesso.

« E salva anche ogni ragione a chi venga leso dal falso giuramento del colono o inquilino. Con- « suetudini *Si est quaestio—In quo casu sta- « tur dicto coloni etc.*

« § I. Fuori di tal caso, e se si tratti di servitù « in predio rustico, contro di un cittadino in « causa civile non faccia prova il detto di per- « sona rustica.

« Producendosi numero legittimo di tali testi- « moni, si presti loro fede solamente per la « somma di un tarì di Amalfi per ogni testi- « monio.

« § II. Non giovi a persona rustica la pre- « scrizione anche di tempo lunghissimo sopra di « roba stabile, che si domandi da cittadino, che « provi averne ricevuta prestazione almeno per « un anno, o che sia anche negli altrui istro- « menti, dove si parla di confinazione, enunciato « padrone di essa, purchè il rustico non esibi- « sca con pubblico documento il titolo del suo « possesso, e salvo sempre in ogni caso il dritto « della proprietà.

« Se taluno prende a coltura territorio al suo « confinante, e nasca questione sopra della quan- « tità di esso, si stia al detto del padrone, se « il colono provi con istrumento la quantità del « proprio territorio. » Consuetudini *In causis— « De testim. rusticor.*

Possessori di robe o diritti fiscali sian convenuti nel tribunale competente, e trattatasi la causa coll'ordine giudiziario, non ne sian spogliati, se prima non convinti e condannati. Capitolo *Item statuimus quod si procuratores fisci.*

Di qualunque roba stabile o mobile ancorchè si tratti di usurpazione, prede, invasioni commesse o che si commettono in qualunque modo nel regno, quando vi sia concorso titolo di concessione, o conferma sovrana, non possano essere molestati in giudizio, senza che a relazione de'magistrati se ne dia loro dal re il permesso. Prammatica 1 *de possessor. non turband.* del 2 agosto 1443.

Posta. Si dànno i regolamenti per il buon servizio del pubblico, ed in riguardo alle staffette, postiglioni ed altri, ed in riguardo l' affrancatura e porto delle lettere tanto per dentro il regno, quanto per fuora, e se ne rapporta tariffa esatta nella Prammatica 5 *de off. praefecti cursar.* del 1747. Prammatica 1 a 5 *D. Fel.*

Dagli ufficiali della dispensa delle lettere non si diano queste a particolari fuori della lista, ricevendone mange ed inferte, sotto pena della perdita immediata dell' impiego, ed altra ad arbitrio.

Siano eccettuati il cardinale arcivescovo, i ministri stranieri, i consiglieri di stato, il luogotenente ed i fiscali della Sommaria, il reggente della Vicaria, il sopraintendente della salute e l'avvocato de'poveri. Prammatica 5 *de off. praefecti corsar.* del 19 gennaio 1765.

Postieri della beneficiata non godan privilegio di foro, fuori delle sole materie dell'ufficio. *Dispaccio del 29 novembre 1752.*

Poveri. Vedi *Persone privilegiate.*

Preamboli si spediscano dalla corte del luogo: per gravame proceda l'udienza, indi la Vicaria, la quale solamente li spedisca per la capitale.

Se i beni sono siti in diversi luoghi della provincia, li spedisca l'udienza, se siano siti in diverse provincie li spedisca la Vicaria. *Dispaccio del 19 settembre 1746.*

Precedenza nelle funzioni tra regolari. I Minori Osservanti come di più antica foudazione precedano nelle funzioni a' conventuali e carmelitani. *Dispaccio del 21 gennaio 1775.*

L'antichità dell'istituto si attenda nella precedenza tra gli Ordini Regolari. *Dispaccio del 31 ottobre 1778.*

E tale antichità si regoli dal tempo, in cui furono gli ordini legittimamente approvati dalla chiesa. *Dispaccio del 22 maggio 1779.*

I Domenicani precedano a'Carmelitani, e questi a'Cappuccini. *Dispaccio del 1 gennaio 1780.*

I Riformati precedano a' Cappuccini, avendo l'antichità, e formando un sol corpo co' Minori Osservanti. *Dispaccio del 31 marzo 1781.*

I Domenicani precedano a' Conventuali, agli Osservanti ed ai Cappuccini. *Dispaccio del 22 settembre 1781.*

I Domenicani come approvati da Onorio III precedano agli Agostiniani approvati 40 anni dopo d'Alessandro IV. *Dispaccio del 12 ottobre 1782.*

I Conventuali come anteriori d' istituto celebrino la festa di s. Antonio nel di 13 giugno, potendola gli Osservanti celebrare in altro giorno dell' ottava. *Dispaccio del 6 settembre 1783.*

Predicatori eletti da' vescovi pretendendo esser pagati dalle università, i di loro ricorsi si rimettano al delegato della real giurisdizione. *Dispaccio del 24 giugno 1741.*

Volendosi eleggere da'vescovi, essi debbano pagarli.

Dovendosi pagare dalle università, queste a tutto novembre possan fare la terna, e proporre al vescovo tre soggetti, de'quali il vescovo possa eleggerne uno.

Trovandosi inabili tutti e tre, l'università faccia nuova terna.

Dovendosi costringere l'università al pagamento, si ricorra al giudice laico.

Sopra di tal pendenza essendovi convenzione tra il vescovo e l'università, essa si esegua.

Accadendo controversia sopra tale convenzione, si ricorra al delegato della reale giurisdizione.

Quando si spediscono dai Vescovi in contumacia della università, questa li paghi. *Dispaccio del 21 agosto 1751.*

Predicatori esteri non si ammettano in regno. *Dispaccio del 28 ottobre 1768.*

Preferenza de' cittadini agli esteri, abbia luogo ne' benefici di libera collazione, e non già di padronato. *Dispaccio del 21 gennaio 1775.*

Preferenza nella vendita de' frutti in tutti i luoghi del regno sia vietata a chicchessia sotto pena di ducati 1000. *Dispaccio dell' 8 ottobre 1759.*

Prae oculis senza che l' accusato si presenti, negl' informi estragiudiziali si ammetta per quanto conviene all' accerto del vero, e senza dar luogo, che si facciano preventive difese. *Dato a Cosenza a' 26 luglio 1766.*

Si accordi ne' soli casi, che la necessità lo richiegga, e la prudenza de'giudici creda potarsi accordare, per accerto della verità, e della giustizia, ed allorchè il reo sia presente.

Si osservi in ciò generalmente la pratica de'la Vicaria, cioè, che il ministro o subalterno, che prenda informazione, faccia del *prae oculis* l' uso, che conviene a detto fine, perchè agl' innocenti resti aperto il cammino di porre in chiaro la calunnia, ed ai veri rei preclusa la via di occultare i di loro delitti, e possano fare le difese secondo la pratica e nel termine, senza involgere con difese preventive il corso del giudizio, ed inviluppare la verità. *Dispaccio del 2 gennaio 1773.*

Prescrizione non corra senza titolo e buona fede *ex utraque parte undique concurrnete*, e col lasso di dieci anni tra' presenti e venti tra gli assenti.

E col lasso di trenta anni ogni dritto ed ogni azione rasti estinta. Si eccettui l' ipotecaria, la quale talvolta dura sino agli anni quaranta.

Resti ferma la prescrizione di quaranta anni introdotta dalle leggi longobarde sopra le divisioni tra' fratelli, e sopra le robe, cha alcuno di loro giuri possedere *aliunde*, quale prescrizione si renda universale del regno.

Circa le cose mobili, resti ferma la prescrizione introdotta dal dritto comune. Costituzione *Duram et diram consuetudinem.*

Col possesso non interrotto nè civilmente nè criminalmente di trent' anni, si prescriva il feudo, o parte di esso, sempre che si presti il debito servizio. Costituzione *Consuetudinem pravam.*

Contro il fisco possa prescriversi solamente col possesso di anni cento *in rebus publicis.*

Resti ferma la prescrizione quadriennale nelle robe donate dal principe, e la triennale circa le sentenze profferite contro del fisco. Costituzione *Quadricennalem praescriptionem.*

Non possa escludersi a causa di guerra o di peste, se chi l' allegbi non pruovi essere stato assente dal luogo, dove doveva agitarsi la lite, e dove vi era peste o guerra.

Se non sia stato assente, possa allegarla quando con atti giuridici documenti, essere comparso in giudizio, senz' aver avuta udienza, perchè non reggevasi giustizia. Prammatica I *de praescript.* dell' anno 1477.

Non si escluda per mezzo d' istrumento, che dicasi di recente trovato, quando il notaro non giuri *citata parte*, che tale scrittura sia stata in suo potere, senza che la parte contro della quale si produce, ne abbia avuta notizia, e senza che colui, che la produce, sappia, che l'avversario ne abbia avuta notizia: sicchè venga l' istrumento esibito in buona fede, escluso il dolo, la frode e la collusione.

Se altrimenti venga a costarsi, chi abbia esibito, ed abbia ricevuto l'istromento, sia multato

in 35 once. Prammatica *de praescript.* dell'anno 1477.

Si ammetta in ogni foro, quando concorrano i requisiti della legge civile, canonica e municipale.

Quindi non giovi nè al debitore, che per la scienza del suo debito sempre è in mala fede, nè all' erede di lui, ancorchè sia in buona fede.

Nel terzo possessore si presuma la buona fede, onde col lasso di anni 30 prescriva: computandosi tal tempo dal giorno della nata azione, e dedotti i tempi, che le leggi vogliono, che si deducano.

Non di meno contro questi l' attore possa con argomenti manifesti provare, che o nel principio, o dentro i 30 anni sia egli stato in effettiva mala fede, escluse le prove della presunta.

Ne' seguenti casi poi quando le parti non producono alcuna sorta di scrittura, non già in forza di prescrizione, ma per presunzione di pagamento seguito, si stabilisce:

Gli avvocati e procuratori possano soltanto domandare onorario, palmario, funzioni dentro duo anni, da che abbiano lasciato il patrocinio, *vel mandato sint defecti.*

Lo stesso per i notari, quando non abbian conseguata copia della scrittura, ma questa data, manchi loro dritto di agire.

Lo stesso per i speziali, volendo essere pagati de' medicamenti da chi li ricevè: ma contro l' erede l' azione duri per due mesi.

Tutti gli artieri, o si tratti di prezzo di lavoro, o mercede di fatica, abbian un solo anno, da che compirono l' opera.

I servidori, e chiunque sia locator di opera, per domandare il salario abbian due mesi da che uscirono dal servizio, *vel discesserint ministerio.* Decisione delle 4 rote del S. C. de' 15 dicembre 1742. Prammatica 3 *de praescript.*

Non abbia la prescrizione luogo contro donne povere, incapaci e ignoranti, la di cui qualità si paragona a quella del rustico, ch' è sempre dalla legge favorita. *Dispaccio del 5 agosto 1769.*

Prepotente non prescriva. *Dispaccio del 5 gennaio 1771.*

Presentate si facciano nelle scritture *per extensum*, e contengano il giorno, il mese, l'anno, e la persona, che le presenta: sotto pena per la prima volta della privazione d' ufficio per duo mesi, per sei nella seconda, e nella terza ad arbitrio.

Lo stesso, quando nelle scritture si fa mensione di roba o di denaro. Prammatica 10 *de off. indic.* del 31 maggio 1616.

Presidente del consiglio alla decretazione *verbum faciat*, non aggiunga *et interim nihil innovetur*, nè altra provvidenza dia, che tocchi il merito della causa. Prammatica 81 *de offic. S. R. C.* del 21 gennaio 1632.

Abbia per soldo annuale ducati 6000.

Per la visita de' protocolli di Napoli e della Terra di Lavoro, coll' assistenza del primo segretario del consiglio, come vice-protonotario del regno abbia annui ducati 100.

Come a viceprotonotario, e come ad immagine del prefetto pretorio gli spetti porre la sua firma col *vidit*, unitamente con quella del detto primo segretario a tutte le leggi e costituzioni, che si emanano.

Senza però che questa formalità sia necessaria per la sussistenza della legge, che vaglia in qualunque altro modo sia promulgata. Prammatica 1 *de offic. camerae sanctae Clarae* dell'8 giugno 1735.

Presidenti della sommaria idioti non votino nelle cause, nelle quali debba esaminarsi articolo di legge. *Arresto 819* del 4 aprile 1659.

Presidenti della sommaria, siano esenti dall' adoa possedendo beni feudali. *Arresto 19* del 16 maggio 1534.

Siano esenti dalla buonatenenza, possedendo burgensatici. *Arresto 189* del 17 aprile 1517.

Lo stesso per i beni ricevuti in dote, o in aumento di dote. *Arresto 397* del 26 gennaio 1576.

Altre esenzioni ed emolumenti, che percepiscono oltre il soldo, si rapportano nell'arr. 643.

Presidente di Foggia proceda nelle cause dei cambi in Puglia, e ne' luoghi vicini in prima istanza sian le parti locate o no. Si dia il gravame al delegato di Napoli, al quale anche in prima istanza possano dette parti ricorrere. *Dispaccio del 26 agosto 1746.*

Presidi delle provincie. I giustizieri ed i capitani girino le provincie a loro assegnate, reggano giustizia nei giorni e luoghi determinati.

Conoscano de' gravi eccessi, ed altri che avvengano, o nel tempo della loro dimora, o poco prima del di loro arrivo.

Se i giustizieri de'luoghi sian presenti, da essi debbano farsi immediatamente trattare tali cause. Se siano assenti, ed il differire porti pericolo, debbano prenderne cognizione.

Del rimanente si osservi ne' gravami il dovuto ordine.

Essi ricevano le appellazioni da' giudici inferiori, e dal di loro decreti si ammetta il gravame alla corte del re.

Se il re sia fuori regno, anch'essi decidano le cause appellate alla sua corte da giustizieri o altri giudici inferiori.

Sian eccettuate le cause di lesa maestà, e quelle che portano condanne di morte, o perdita di membro, o pena di esilio, onde si perda stato, tutti i beni, o la maggior parte di essi. In tali cause l' appellante possa scegliere, se voglia esser giudicato dalla corte del re, o da essi giustizieri.

Puniscano ancora le mancanze de'giustizieri dei luoghi, segretari di camera, castellani, padroni de' demani.

Carcerino, e riferiscano appurando frodi, o aperta negligenza de' castellani, padroni de' demani e de' regi animali, e custodi delle difese.

Anche a loro spetti conoscere, se alcun uffi-

ziale, o per amore, o per odio manifesto abbia commesse ingiustizie, o da persona che litighi, e sia della giurisdizione abbia ricevuti denari, *seu jojectas, seu canes, aut accipitres*, o altra cosa *praeter osculentum, aut poculentum* per due giorni solamente una sol volta l' anno, e da persone che non litigano. Quali mancanze si puniscano colla privazione dell' uffizio ignominiosamente, e colla confiscazione di tutt' i beni.

Se da persone che non litigano, ma sono della giurisdizione, gli ufiziali abbian ricevuta roba, debbano restituirla al padrone, e siano multati nel quadruplo a favore del fisco.

Il litigante, che abbia con doni corrotto il giudice, o che abbia tentato corromperlo con promessa, perda la causa ancorchè abbia ragione.

Qual sanzione abbia luogo anche contro le persone di essi capitani e giustizieri.

Ed ogni ufiziale, a cui avvenga di farsi promessa affin di corromperlo sia obbligato di denunciare al re il nome di tale persona colle circostanze della promessa. Costituzione *Capitaneorum autem.*

Prendano conto de' ladrocinî, de' furti gravi, che vale a dire, eccedono i venti augustali, scassazione di case, insulti appensati, incendî, incisione di alberi fruttiferi, e di viti, violenza alle donne, duelli, delitti di lesa maestà, armi proibite, difesa imposta, e disprezzata: in una parola di tutt'i delitti, che provati portano pena di corpo, o mutilazione di membro.

Conoscano le cause de' furti sopra spiegati, ancorchè si agisca civilmente. E se il furto sia di somma minore possa proponersi l'accusa criminale avanti il giustiziere, per darsi la pena corporale.

Conoscano anche le cause civili in mancanza de' camerlenghi e baiuli.

La mancanza di questi s'intenda, quando dopo due mesi dal giorno del richiamo avuto al giustiziere, e dell' incarico a loro dato su i ricorsi della parte, non abbiano ad esse fatta giustizia: purchè non si tratti di causa, che per esser bene istruita, esiga tempo maggiore.

Lo stesso si osservi riguardo a' baroni.

Conoscano anche le cause de' feudi, e robe feudali, purchè non si tratti di feudi registrati ne' quinternioni, de' quali la cognizione spetti alla curia del re. Costituzione *justitiarii nomen et normam.*

Il giustiziere, ed ogni altro giudice inferiore, dentro dieci giorni *post quam renunciatum est* decidano le cause.

Se la causa è tale, che necessariamente esiga l'oracolo sovrano, o il sentimento di giudice superiore, il giustiziere attenda tale oracolo.

Gli altri giudici dandosi casi somiglianti, mediante di loro fedele relazione, attendano riscontro de' giudici superiori.

I dieci giorni sopra stabiliti nelle inquisizioni corrano *post responsiones factas.*

Nelle cause di appellazione corrano dopo essersi le medesime ricevute, quando non già amendue le parti, ma il solo appellante sia presente. Quando siano amendue presenti, corrano *post renunciationem factam, ut supra.* Costituzione *Hac lege in perpetuum.*

Proceda da se o con denuncia o senza con inquisizione generale o particolare contro i delinquenti gravi, come assassini di strada, omicidi, ladri famosi, con privilegio di pruova, e di procedimento, che si spiega: *quia in talibus est ordo ordinem non servare.* Capitoli *Robertus — Si cum sceleratis.*

I presidi concedano licenza a' commissarî, che presentano le commesse dei delegati degli arrendamenti, incontrando riparo, lo rappresentino. *Dispaccio del 30 marzo 1715.*

Non pretendano, che tali commissarî esibiscano a loro le commesse, bastando che l'esibiscanoaa governadori locali, i quali in caso contrario possano carcerarli.

Solamente invigilino, acciò non sieguano estorsioni, ed accadendo, ne diano parte. *Dispaccio del 14 settembre 1724.*

Facciano trattare in ruota gli affari.

Solamente per affare grave possano chiamare i ministri in casa, ricevendoli con tutta la decenza.

In rota facciano leggere e decretare i dispacci: capitando però in ora straordinaria, si aprano nella di loro casa, e si mandino chiusi in giro agli altri ministri, e poi si decretino dall' uditor decano.

I memoriali de' poveri si decretino prima e dopo del tribunale.

Ne' dì festivi si decretino dal caporuota, e si firmino in giro dagli altri ministri, senza che il preside possa pretendere, se si tratta di affare di giustizia, che vadano prima in sue mani: siano eccettuati gli affari de' soldati del battaglione.

Essendo assenti le loro facoltà sieno dell' udienza, e le commesse si facciano dal caporuota, e le di loro carte si aprano dal tribunale.

Letti i dispacci, e visto non esservi cosa da eseguirsi prontamente, faccian subito dispensare le lettere dalla posta.

Di loro sia il comando de' soldati, ma per accerto del real servizio negandoli agli altri ministri, commettono ingiustizia ed oppressione. *Dispaccio del 24 settembre 1735.*

Dovendo in ogni principio di mese mandare al re nota de' soldati e patentati degli arrendamenti, se in alcun mese non sia occorsa in ciò novità, basti con lettera avvisarlo. *Dispaccio del 26 novembre 1735.*

Anche fuori della residenza, ma dentro la provincia, spediscano gli ordini, che a loro appartengono. *Dispaccio del 27 settembre 1738.*

Non impediscano l'esecuzione de' decreti delle udienze, ma se accadano dissonanze o diversità di pareri nel tribunale, lo riferiscano a S. M. *Dispaccio del 3 gennaio 1739.*

Non pretendano, che i ministri firmino un foglio in bianco per ponere in esso ad arbitrio il

nome del ministro, o scrivano, che si deve destinare per gli affari dell'udienza, bensì tali commesse si faccian da tutt'i ministri, che compongono il tribunale. *Dispaccio del 20 giugno 1739.*

Sia della di loro facoltà covrire tali commesse. *Dispaccio del 16 gennaio 1740.*

Anche se siano giudici di Vicaria con i soli onori di consigliere, dian sindicato. *Dispaccio del 29 aprile 1741.*

Procedendo *ad modum belli* col voto di un uditore, non eseguan la sentenza senza riceverne prima il real oracolo. *Dispaccio del 29 luglio 1741.*

Personalmente visitino le carceri per appurare se i carcerati ricevono oppressioni.

S'informino delle di loro inquisizioni, delle dilazioni, che patiscono, ed altro, ed in ogni mese riferiscano. *Dispaccio del 22 ottobre 1746.*

Abbiano una certa annual somma per supplire alla spesa del porto delle lettere, la quale sia prudenzialmente proporzionata alla maggiore o minor estensione della provincia. *Dispaccio del 31 agosto 1748.*

Eseguendo da per sè stessi gli ordini, che siano a loro diretti, senza che si nomini l'udienza. *Dispaccio del 14 ottobre 1748.*

In ogni settimana in giorno feriato s'uniscano i ministri nelle di loro case per leggere i dispacci, acciò non si tolgano alle cause, ed ai carcerati principalmente 52 grani l'anno. *Dispaccio del 19 gennaio 1749.*

Si fa una seria riprensione a' ministri dell'udienza dell'Aquila, i quali avevano ripugnato intervenire col preside alla visita de' carcerati, e loro s'inculca intervenire. *Dispaccio del 3 maggio 1749.*

Distribuiscano gli accessi, il lucro de' quali dovendo esser comune, si depositi in una cassa, e due volte l'anno se non faccia la distribuzione.

A gennaio ed a luglio se ne dia particolar conto a S. M., e si spieghi quanto sia toccato a ciascun ministro. *Dispaccio del 10 agosto 1749.*

Non pretendano regali da' subalterni, e qualunque uso in ciò è abuso ed oppressione. *Dispaccio del 27 ottobre 1749.*

Resti confermata la risoluzione de'10 agosto, ed i presidi percepiscano il quinto de' lucri degli accessi, dovendo i subalterni farsi la tavola colla dieta, che a loro spetta. *Dispaccio del 28 dicembre 1749.*

Entrino in conto gli accessi de'ministri come delegati e suddelegati, i soldi però, ed i dritti degli atti delle delegazioni sian propri. *Dispaccio del 21 marzo 1750.*

I presidi come quelli, che rappresentano i primi ministri di S. M. in provincia, mortifichino coloro, che ardiscono usar ad essi irriverenza: lo stesso per gli altri regi ministri. *Dato all'Aquila il 5 febbraio 1752.*

Destinino per giro i ministri per gli accessi. *Dispaccio del 2 settembre 1752.*

Il preside di Montefusco per l'assenza de'ministri possa votare nelle cause. *Dispaccio del 12 marzo 1753.*

Non s'ingeriscano affatto nelle materie di esazione fiscale. *Dispaccio del 9 aprile 1757.*

Capitando a loro dispacci fuori di residenza, che appartengono all'intero tribunale, subito debbano allo stesso dirigerli; appartenendo a loro, e trattandosi di affare, che possa spedirsi col voto di un solo ministro come di lor consultore, in tal caso non procedan senza il di lui voto.

Faccian con esattezza riconoscere le torri di marina, ed in ogni fine dell'anno lo riferiscano a S. M., mancando non si dia possesso nel nuovo presidato. *Dispaccio del 10 gennaio 1760.*

Diano la sedia a'governatori locali, ed agli amministratori delle università, che vanno in di loro casa.

Non pretendano dalle università paglia, legna e letti.

Nelle funzioni di chiesa facciano osservare il solito. *Dispaccio del 19 gennaio 1760.*

Nelle commesse delle cause a' ministri faccian uso del noster *collega*. *Dispaccio del 1762.*

Procedendo come governatori delle armi contro i militari col voto del solo consultore, vi faccian intervenire il fiscale delle udienze, ammettano le sue istanze, e lo sentano. *Dispaccio del 22 ottobre 1768.*

Si rinnova il disposto della Prammatica *de offic. just.*, che dicesi degli 89 capi

Quindi i presidi non s'ingeriscano nelle cause di giustizia, nè da sè soli emanino bandi, nè concedano guidatico a'delinquenti, nè tengano tribunale fuori del luogo solito, senza urgente causa, nè vadano in accesso senza permesso del re.

Non iscarcerino i carcerati scritti nel libro senza consenso del tribunale, ed ordinando la carcerazione di alcuno in certe circostanze, debbano dopo le 24 ore commetterne la causa.

Invigilino acciò si tenga tribunale.

Comunichino subito ai medesimo i dispacci ed ordini di giustizia da disimpegnarsi dalle udienze, restando in di loro arbitrio fare lo stesso per quelli sono ad essi diretti, e ne' casi particolari vagliansi di consultore del numero de' ministri dell'udienza.

Venendo permesso dal re a' due ministri di uscire in accesso, il preside determini chi debba uscir prima.

Non ispediscano patentiglie colla sola di loro firma. *Dispaccio del 5 febbraio 1774.*

Si presenti al preside chiunque giunga nella città della sua residenza. *Dato a Trani a'9 maggio 1780.* Vedi *Udienze.*

Presidi di Toscana. Per quella udienza si fanno vari stabilimenti in riguardo all'amministrazione della giustizia. Prammatica 25 *de official* del 30 aprile 1655.

Prevaricazione. Vedi *Accusatori.*

Prevenzione contro l'istromento facendosi dal debitore nelle corti abbia un sommario termine, in cui possa provare la soddisfazione, sospendendosi intanto il procedimento.

Non facendo il debitore la sua pruova, sia multato in sei tarini di oro, da applicarsi per metà al fisco per metà alla parte. Rito *Item quod quando contingit fieri praeventionem*

Non facendosi in esse corti, non rimanga impedito il procedimento, solamente se il creditore sia chierico, possa la prevenzione farsi nella corte ecclesiastica. Rito *In primis, quod ubi aliquis habeat.*

Non si ammetta, se non data la sicurtà di pagare il debito, e la pena di dieci once nel caso, non si faccia legittima pruova del pagamento opposto.

Si osservi il Rito della Vicaria, dal quale si prescrive, che al tempo della pubblicazione del processo, simili debitori debbano personalmente comparire, affinchè possan restringersi in carcere, se aiente provano. Prammatica 1 *de praevent. moderanda* dell'anno 1477.

Si osservi inviolabilmente la Prammatica *de praeventione moderanda.*

Non militando la prevenzione, si esiga la pena.

Se il giudice conosce, che la prevenzione sia calunniosa, ordini il deposito non ostante l'opposizione. § 1 della Prammatica 18 *de ordine judiciorum* del 14 marzo 1738.

Privilegio di foro non competa affatto in qualunque causa alle persone suddette a qualunque tribunale.

Sian queste conosciuta da'giudici ordinarî, eccettuate solamente le mancanze in ufficio, ed eccettuati quelli, a' quali per contratto si trova accordato godimento di foro.

Ed in avvenire in qualunque contratto sia vietato concedere simili privilegi senz' espresso real ordine, col quale si deroghi a questa legge. § 1 della Prammatica 18 *de ordine judiciorum* del 19 marzo 1738.

Procedimento *ex delegatione.* Vedi *Delegazione—Udienze.*

Procedimento *ad modum belli.* I presidi e le udienze l'usino solamente

Ne'furti di strada pubblica;

Negl'incendi appensati de' luoghi abitati, delle selve, de'boschi, da'seminati, o delle vettovaglie riposte nell'are;

Ne'ricatti, ancorchè non eseguiti, purchè si sia divenuto al sequestro della persona, asportandola *de loco ad locum;*

Nell'andare per la campagna con armi vietate a modo di forusciti in comitiva almeno di quattro persone, quando si commettan delitti; ancorchè per prima non si trovino inquisiti, e non sian presi in flagranti con dette armi. Tanto se vadino dentro, quanto fuori le strade;

Ne'ratti violenti di qualsisia donna fatti in campagna;

Nei delitti commessi in mare *more piratico.*

Il procedimento militi anche contro i complici di tali debiti.

Occorrendo al preside procedere *ad modum belli* o per gli ordini generali, o per ordini particolari, trovandosi nell' udienza proceda col voto e parere degli uditori tutti, inteso il fiscale, se sia fuori della residenza, porti con se un uditore.

A morte del preside l'udienza con due uditori almeno continui a procedere *ad modum belli,* e ne dia avviso. Prammatica 10 *de offic. judic.* del 31 maggio 1616. Vedi *Udienze.*

Procedimento *ad horas* per le difese si pratichi solamente nelle cause di delitti di campagna, e sempre con attenzione che possan quelle godersi.

Nelle altre cause dolegate, benchè i termini si possono abbreviare, debbano essere per giorni, acciò si distingua il modo di procedere, e la differenza dei delitti. *Dispaccio del 9 febbraio 1686.*

Procedimento *ex officio.* Delitto che meriti pena di sangue, a che abbia offeso persone ecclesiastiche, pupilli, vedove, persone deboli, quando àn che fare coi potenti ed anche persone miserabili abbia procedimento *ex officio,* e non vi sia accusatore, o essendoci desista. Capitolo *Robertus pridem per diversos.*

Delitto che merita pena di morte naturale, o civile, o taglio di membro, o contenga offesa di ecclesiastico, di pupillo, di vedova, o si tratti di omicidio clandestino, in cui non comparisce accusatore, abbia procedimento *ex officio.* Capitoli *Robertus — Ne tuorum.*

In ogni altro delitto non si proceda *ex officio.* Capitolo *Robertus ut delatas.*

A denuncia, o *ex officio* non si proceda, se si tratta di percossa fatta con istrumento nocivo, come *planella pedis, corigia, aluta, et similia.*

Non così se col bastone, o simile, ed in tale caso si proceda col capitolo del regno. Rito *Item servat ipsa curia non procedere.*

Abbia luogo nelle cause, le quali per legge lo esigono, non ostante il privilegio, che dalle università in contrario si sia ottenuto, o in avvenire si possa ottenere.

Chi altrimenti pretenda, ricorra al Sovrano. Intanto abbia luogo la legge. Prammatica 1 *de privileg. universitat. concessis* del 16 maggio 1568.

Processioni quando non siano prescritte dal Rituale o da Indulto Pontificio munito di *exequatur* non possano da Regolari eseguirsi senza licenza in iscritto dell'Ordinario. *Dispaccio del 10 maggio 1755.*

Si faccian di mattina, e non di dopo pranzo. *Dispaccio del 10 dicembre 1768.*

In quelle di penitenza sian vietati i battenti a sangue. *Dispaccio del 6 maggio 1769.*

Procura fuori regno senza il *recipiatur,* non meriti esecuzione. *Dispaccio dell'11 novembre 1745.*

Procuratori non si ammettano nelle cause estraordinarie sopra il tenore degl'istromenti, *etiam ad media ipsius causae, licet sit civilis.*

Non istiano nel luogo degli avvocati. Rito *Item servat ipsa curia, quod in causis extraordinariis.*

Si stabiliscono varie pene contro di essi, quan-

do fan uso in giudizio di rimedî o eccezioni calunniose nella Prammatica 1 *de procuratoribus* dell'ultimo marzo 1574.

In cause criminali non possono senza mandato speciale comparire in giudizio contro chicchessia a nome delle università sotto pena di cent' once, ed altre *etiam* corporali ad arbitrio.

Nelle cause civili basti la procura generale *ad lites*.

Nel primo caso in mancanza di procura speciale, bastino le lettere originali sottoscritte dalla maggior parte dei governanti, coll'apposizione del sigillo dell'università.

Ed acciò le scritture munite coll' apposizione del sigillo abbian vigore, sia necessario la firma di propria mano dei governanti. Prammatica 3 *de procuratoribus* del 26 gennaio 1599.

Nel tribunale non esercitino senza esame ed approvazione. *Dispaccio del 22 novembre 1609.*

Il di loro esame si faccia dai ministri i più esperti.

Dopo costituito il procuratore, nè esso possa rinunciare senza causa, sotto pena, nè possa mutarsi senza causa, sempre da approvarsi dal commessario.

Nelle seconde istanze si proceda con lo stesso procuratore, nè diasi termine *ad denunciandum*.

Costando per fede di due portieri del tribunale, in cui pende la causa, che il procuratore non si trovi nè in casa, nè per la città, basti che la notifica si faccia *domi* dal portiere coll'intervento dello scrivano della causa. Prammatica 11 *de dilat.* del 21 giugno 1728.

Si osservi circa la mutazione dei procuratori la Prammatica del 1728.

Non si ammettano all'esercizio senza l'approvazione del S. R. C.

Il segretario di esso dia, e mandi *gratis* nota dei procuratori approvati agli attitanti degli altri tribunali sotto pena. § 3 della Prammatica 18 *de ordine iudiciorum* del 14 marzo 1738.

Nelle corti non esercitino da procuratori gli ecclesiastici, nè i secolari, che non sian approvati dall'udienza. *Dispaccio del 2 febbraio 1754.*

Mancando nel di loro ufficio, compensino i danni alla parte, e non più esercitino. *Dispaccio del 9 maggio 1750* — Vedi *Avvocati*.

Procurator fiscale. Tale ufficio non si venda, ma si conferisca da S. M. a terna delle udienze avendo per soldo annui ducati 36. Prammatica 9 *de offic. iustitiar.* del 12 giugno 1738.

Non assista in tribunale, se non chiamato per affari della carica, nè sia presente al tempo di votarsi, nè all'apertura dei dispacci. *Dispaccio dell'8 aprile 1755.*

Projetti nei luoghi addetti a riceversi i presidi faccian usare tutta la diligenza e carità necessaria.

Ove mancano tali luoghi, gli amministratori delle università abbian cura provvederli di nutrici, e spedirli immediatamente nei luoghi più convicini. *Dispaccio del 4 novembre 1752.*

Protettori dei privilegi possano solamente rappresentare al re ciocchè occorra per l'osservanza di essi, e non altro. *Dispaccio dell' 11 maggio 1766.*

Protocollo. Vedi *Notari*.

Protomedici. Nelle visite delle speziarie esigano i diritti stabiliti.

Le udienze sieno incaricate invigilare, acciò tali visite si facciano con disinteresse, esattezza ed attenzione. *Dispaccio del 13 ottobre 1734.*

Abbian facoltà visitare anche le spezierie poste nei palazzi vescovili. *Dispaccio del 27 marzo 1739.*

Badino che non si eserciti senza privilegio: che i medicamenti sien fatti secondo le regole dell'arte, e la corte del protomedico non abbia giurisdizione nelle liti tra i speziali, concernentino le capitolazioni dell' arte di loro. *Dispaccio del 21 aprile 1752.*

Spezierie dei luoghi ecclesiastici e pii s'intestino a persone laiche: in tale caso non chiudano la comunicativa interna che hanno colle spezierie, le quali possano visitarsi dal protomedico

Non intestandosi a secolari privilegiati, subito si chiudano.

Visita alle spezierie dagli affittatori del protomedico si faccia coll' intervento del governatore e dei sindaci del luogo. *Dispaccio del 12 settembre 1754.*

Provveditori di truppa non abbian preferenza o distinzione alcuna nella compra dei generi, ma si considerino, come ogni altro particolare. *Dispaccio del 14 luglio 1764.*

Provvidenze in casa diansi dagli uditori nelle cause esecutive e negli atti ordinatorî. E portandosi dalle parti gravami di dette provvidenze, si riferisca nel tribunale.

Per gli atti ordinatorî però, confermato che sia il decreto in rota, non competa qualunque altro rimedio.

In tali cause votino tutt'i ministri, se siano in residenza. Mancando alcuno, basti che vi sia il numero opportuno di tre votanti. § 1 della Prammatica 18 *de ordine judiciorum* del 14 marzo 1738.

Provvedimenti per il regno in occasione della guerra mossa dall'imperatore al re cattolico si leggono nelle Prammatiche 7, 8 e 9 *de bonis proditor.* in prima appendice degli anni 1701, 1703 e 1708.

E nelle Prammatiche 1 e 2 *de expulsione Luscitanorum* del 1702 e 1704 in prima appendice.

Provincie di Chieti e Teramo si governino da due udienze.

In Teramo passi a risiedere il preside, un caporota, un uditore, un procuratore fiscale. In Chieti rimanga un caporota, un uditore, un fiscale. *Dispaccio del 28 luglio 1685.*

In Teramo si abolisca l' udienza, e si governi da un brigadiere comandante militare col consiglio e voto di un assessore.

Senza che l'udienza di Chieti prenda ingerenza nella sua giurisdizione. *Dispaccio del 15 marzo 1746.*

Nel 1787 fu ristabilito in Teramo il tribunale collegiato.

Provvisioni inibitoriali della vicaria si eseguano dall'udienza senza ritardo, o avendo riparo, subito lo rappresenti al giudice, che le ha firmate ed al fiscale. *Dispaccio del 9 dicembre 1724.*

Spedite dalla Vicaria per gravami degl'incidenti prefiggendosi il termine di giorni per la trasmissione degli atti, quello elasso, non curando la parte di procurarla, l'udienza senz'altr'ordine continui a procedere. *Dispaccio del 23 marzo 1726.*

Presentandosi provisioni di Vicaria, l' udienza imponga al segretario dare riscontro della presentata, acciò la Vicaria ne possa aver sicurezza. *Dispaccio del 14 settembre 1726.*

Provvisioni di tribunale o ministro di napoli presentate dopo un mese dal dì della spedizione non si eseguano dalle udienze e corti del regno. § 1 della Prammatica 18 *de ord. iudicior.* del 14 marzo 1738.

Possan dalle parti farsi eseguire, o dal giudice, o dal governadore, o dal mastrodatti a di loro piacere, e volendosi il solo mastrodatti nel disimpe no, i primi niente possano pretendere a titolo di regalo : bensì volendosi l'accesso o intervento de' medesimi, possa seguire a spese di chi lo dimanda. *Dispaccio di luglio 1786.*

Pruova convittiva. Vedi *Remissione dell' offeso.*

Pruove giudiziarie per mezzo de' testimoni possan commettersi, purchè non si tratti di causa feudale, che spetti alla corte del re, nella quale debbano i testimoni in essa presentarsi: lo stesso per le cause criminali.

Sia eccettuato il caso de' testimoni troppo vecchi, e valetudinarî, de' quali solamente si commetta la ricezione.

E se il delegato conosca tal impedimento dei testimoni, non si ammetta sopra di tal incidente prova in contrario.

Se dentro del termine alcuna parte manchi di fare la sua pruova, o per mancanza de' testimoni o per colpa del delegato, e domandi prorogarsi il termine, ciò non si accordi, se prima l' impedimento non sia allegato dentro del primo termine, e non sia stata notificata la parte contraria.

La negligenza e la frode di colui, al quale sia stata commessa la ricezione o la cauzione de' testimoni, si multi nella terza parte de' beni mobili, e nel compenso di ogni danno cagionato alla parte.

Simigliante sia la pena de' testimoni i quali citati non voglion venire, purchè nella citazione non sia stata comminata pena maggiore.

Questo sia ne' giudizi civili, perchè ne' criminali, ne' quali la causa talvolta non è soggetta a stima, oltre la terza parte de' beni mobili dovuti al fisco, i testimoni ed i giudici si obblighino alla rifazione di ogni spesa cagionata alla parte, la quale si determini mediante suo giuramento, e tassa del giudice, non ostante, la causa principale si prosiegua, anche se il termine sia elasso.

Quest' istesso abbia luogo anche nelle cause civili, se i testimoni, o delegati suddetti non han che perdere, *ut parti lesae per restituendae causae beneficium succurratur.* Costituzione *In pecuniariis litibus.*

Col mezzo del ferro rovente o dell' acqua gelata, onde si dicevano *leges paribiles* derisa ed abolita. Costituzione *Leges quae a quibusdam simplicibus.*

Per mezzo de' duelli ne' civili e criminali giudizi resti assolutamente abolita.

Solamente si ammetta la pruova per istrumenti e testimoni.

Se però si tratta di causa contro alcun conte o barone o semplice soldato, o accusati capitalmente, o di causa, che riguarda la di loro condizione, come se si tratta dell' omaggio, o di tutte, o della maggior parte delle facoltà, o di un semplice castello, persona angaria, o addetta alla villa, o a casali, o di condizione vile non possa in qualità di testimonio esser prodotto, e producendosi, o ne' giudizi o ne' contratti, non meriti fede alcuna.

Ma contro delle suddette persone si ammettano per testimoni soldati burgensi di buona vita e fama, colla seguente estensione :

Se si tratta contro alcun conte ne' casi espressati, bisogna la testimonianza o di due conti, o di quattro baroni, o di otto soldati, o di sedeci burgensi per far buona pruova ;

Contro alcun barone, o la testimonianza di due baroni, o di quattro soldati, o di otto burgensi.

Idem in milite prout inferioris gradus si habet conditio inducatur in testes.

Si eccettui da tal legge il delitto di lesa maestà.

E s'intendano tanto in questi, quanto in altri casi degni di prerogativa militare, coloro i quali mantengono il decoro del loro ordine. Costituzione *Prosequentes benevolum.*

La prova del duello generalmente abolito si ammetta nell'omicidio clandestino, quando dopo diligente informazione fatta per officio del giudice non si appuri il reo.

Quindi si permetta all'accusatore la pruova del duello.

Ma se questi prima si sia offerto provare il delitto con testimoni, non abbia luogo la pruova del duello.

Si eccettui ancora il delitto di lesa maestà, nel quale, come ne' rei di omicidio clandestino, o di veleni, si ammetta la pruova del duello, come in odio di tali eccessi. Costituzione *Menomachiam, quae vulgariter.*

Per causa di deposito non possa farsi per via di combattimento, ma per mezzo di tre testimoni superiori ad ogni eccezione, i quali siano all'atto intervenuti, se il deposito importi meno di una libbra d'oro.

Se sia di somma maggiore, il deposito si faccia mediante pubblico istromento per mano di

notaro, il quale sia presente all'atto colla soscrizione di tre giudici anche presenti.

Intervenendo un solo giudice sian necessarî tre testimoni. Costituzione *In causa depositi.*

Per mezzo de' testimoni infermi o vecchi, o de' quali si tema la morte o la lunga assenza, anche non contestata la lite, possa in giudizio prodursi, citata però la persona in contrario interessata, ed anche in sua contumacia, se egli non abbia voluto comparire.

In tal caso però ad essa parte rimanga ferma ogni eccezione contro i detti de' testimoni.

Tali deposizioni vagliano dentro un anno, quando non vi sia stata contestazione di lite, nè l'avversario sia stato presente, nè si sia potuto ad esso assente denunciare, acciò intervenisse alla ricezione de' testimoni. Costituzione *Probationum incursibus.*

Che taluno debba dar ad altri omaggio, debba farsi o per mezzo de'privilegi o di legittimi istromenti, o con testimoni superiori ad ogni eccezione.

Se il convenuto non alleghi, o provi eccezione in contrario, vada a succumbere.

In mancanza delle spiegate prove, basti al convenuto di provare essere stato vassallo del re, come si presume in ciascuno, quando non costi il contrario, ed in tali cause debba sempre predominare il favore della libertà. Costituzione *Probationum defectum.*

Per mezzo de' testimoni in principale causa, e sopra lo stesso articolo, non possa farsi dopo, che sian stati esaminati i testimoni, e pubblicato l'esame.

Tal divieto abbia luogo contro l'attore, e contro il reo, ed anche in grado di appellazione.

Se poi non si sia prodotto alcun testimonio per una delle parti, possano prodursi in grado di appellazione, e si provi giusto impedimento avuto, di poterlo fare in prima istanza.

Le pruove, ed altro in grado di appellazione debba farsi, presenti ambe le parti.

Se la parte appellata, citata, non sia comparsa, e se sia resa contumace, essendo presente l'appellante, si proceda alla sentenza *pro ut de jure.* Costituzione *Iurisperitorum altercationem.*

Pubblicazione delle leggi. Vedi *Presidente del S. C.*

Pupilli. Vedi *Persone privilegiate.*

Quarta uxoria. « La moglie sopra i beni del « marito posseduti *tempore mortis*, possa anche « di propria autorità prendere la quarta che le « sia stata promessa, dedotti i debiti per prima « contratti.

« Non avendo figli con esso procreati, acquisti « la quarta in proprietà.

« Avendone possa prendersene l'usufrutto, che « in sua morte si consolidi con la proprietà, e « vada a' figli del marito, ancorchè nati da altri « matrimonî.

« Se premorano i figli, acquisti ancora la pro- « prietà. E la quarta possa prendersi dentro « l'anno, se non vi siano figli,

« Essendovi, l'anno corra dacchè la vedova « vada via dalla casa del marito. » Consuetudini *Quartam autem — De jure quartae.*

« Quarta promessa alla moglie sia dovuta dopo « della morte del marito sopra i beni di qua- « lunque natura.

« Sian eccettuati i beni a lui pervenuti me- « diante concessione anche perpetua, fatta con « la clausola, *sibi suisque credibus masculis,* « *vel suis haered. ex corpore, vel ex ii legi-* « *time descendentibus*, o a favor del marito « istesso, o a favor degli antenati di lui.

« Sian anche esenti i beni feudali, e quelli « pervenuti dalla chiesa o persone ecclesiastiche « *libellario jure*, per censo enfiteutico, o per « affitto perpetuo o temporaneo. » Consuetudini *In bonis quond. — In quib. reb. habeat locum quarta.*

« Se mai sopra l'eredità di taluno si trovino « promesse due quarte, una alla moglie, ed « un' altra alla nuora, dandosi il caso di doversi « amendue assegnare, sia preferita la moglie, e « la nuora abbiala sopra i beni che rimangono, « ancorchè ad essa la quarta si trovi promessa « col consenso della suocera.» Consuetudini *Si de bonis — De primae quartae.*

Questione di commessario. Difficoltandosi del commessario, tal' eccezione, si proponga dentro un mese dal dì che il commissario abbia cominciato a procedere, e dentro un tal termine si ottenga, che s'intimi la parte. Prammatica 6 *de dilat.* del 29 febbraio 1624.

Se si alleghi, che la commessa per via di discendenza mediata o immediata, o di processo antico spetti ad altro giudice, e non a quello, avanti del quale si tratta la causa, tal'eccezione si proponga dentro tre mesi fra presenti, e tra sei mesi in riguardo degli assenti ed eredi, tanto se compariscono i principali, quanto i procuratori, da computarsi il termine dal giorno, in cui la causa sia stata commessa, e si sia avanti del commissario proceduto ad atto *in contradictorio judicio.* Prammatica 7 *de dilat.* del 13 marzo 1631.

Trovandosi una causa commessa a più consiglieri, prevalga la commessa, che prima sia stata notificata giuridicamente alla parte contraria.

Il disposto di sopra nella Prammatica 7 *de dilat.* militi, anche quando si opponga non esserci affatto commessa, o che la causa spetti ad altra ruota.

E dopo scorsi i termini stabiliti non possa la questione opponersi neppure da' terzi, che sopravvengono nel giudizio, ed hanno in esso interesse. Prammatica 7 *de dilat.* del 21 giugno 1728.

Si possa proporre tra 6 giorni *inter presentes* e 30 *inter absentes* decorrendi dal giorno della notifica fatta al procuratore o al principale. § 1 della Prammatica 18 *de ord. judicior.* del 14 marzo 1738.

Questione de' tribunali tra presenti in Napoli si proponga dentro tre mesi: tra gli assenti, o

tra gli eredi dentro sei mesi, e si computino dal dì della causa commessa, se si sia proceduto avanti il giudice ad atto in giudizio contraddittorio.

Accadendo questione tra il S. C. e la Vicaria, se non sia stata antecedentemente introdotta nel Collaterale, ne prenda cognizione l'istesso S. C.

Ed in tali emergenti contro le provvidenze, che si danno, non si ammetta verun rimedio. Prammatica 11 *de dilat.* del 21 giugno 1728.

Si opponga tra dieci giorni *inter presentes* e tra quaranta *inter absentes* numerandi da quello della notifica fatta alle parti o al di loro procuratore della provvidenza del tribunale, dove si è cominciato a procedere.

La domanda della questione si sottoscriva dal procuratore, e trovandosi in essa orrezione e sorrezione, il procuratore incorra nella pena di ducati 24 a favore del fisco. § 11 della Prammatica 18 *de ord. judicior.* del 15 marzo 1738.

Quota litis. Avvocati, procuratori, sollecitatori, agenti nè direttamente, nè indirettamente con qualunque scrittura faccian patto *de quota litis* sotto pena di anni tre di relegazione, privazione di ufficio ad arbitrio, oltre le pene stabilite dalle leggi comuni.

E le scritture, che si fanno, non abbiano veruna esecuzione. Prammatica 1 *de postulando* del 20 marzo 1586.

Questue per cappella, confraternita o qualunque Santo, sian proibite senza real permesso in iscritto. In caso di contravvenzione si carceri il contravventore, e se ne faccia relazione al re. *Dispaccio del 12 febbraio 1757.*

Per i santi luoghi di Gerusalemme furono proibite con *Dispaccio de'20 marzo 1775.*

R

Rapina di roba altrui, ad eccezione della paglia, che si trovi fuori delle case, si punisca secondo la qualità della persona, e per la reiterazione del delitto s'individuano le pene nel Capitolo *Placuit de consilio.*

Ratifica delle deposizioni de'rei per esser legittima, basti l'intervento del commessario, di un altro ministro di quella rota di Vicaria, dov'è la causa, e di uno de' fiscali, tanto se si procede ordinariamente, quanto per delegazione. *Dispaccio del 25 gennaio 1659.*

Ratto di vergine a Dio consecrata anche se non sia velata, ed ancorchè siegua per fine di matrimonio, sia punito con pena capitale. Costituzione *Si quis rapere.*

Di vergine, di vedova, di maritata, di sposa, si punisca con pene capitale, anche riguardo a' fautori e complici: abolito l'uso di evitarsi le pene, sposandosi, o dandosi ad altri in moglie la donna rapita. Costituzione *Capitalem poenam.*

Ratto, o bacio di donna, che siegue in Napoli o di notte, o di giorno, o in pubblico, o in privato, meriti procedimento *ex officio*, e si proceda contro del reo contumace alla fuorgiudica tra sei mesi. Tutti i di lui beni sian confiscati, riservata la legittima a' figli. Se sia sotto la potestà del padre, sia privato dal dritto di succedergli.

Le donne che acconsentano in tali delitti sian prive di dote, e di ogni successione paterna e materna.

I complici e ricettatori di tali delinquenti abbiano la stessa pena.

Si comminano le rispettive multe a coloro, che per essi intercedono presso il sovrano.

Accordandosi a loro grazia in progresso di tempo dopo della forgiudica, gioyi *ad honorem dignitatis, et famam, non ad bona.* Capitoli *Robertus universis — Praesenti edicti.*

Bacio dato per forza in qualunque luogo sia punito colla pena di morte naturale tanto in Napoli, quanto in tutti i luoghi del regno, e contro de' rei si proceda alla forgiudica dentro il termine di tre mesi. Prammatica 1 *de osculant. mulier.* del 9 marzo 1563.

Il ratto o violazione di donzella si giudichi colla lettera delle leggi, e proceda la Vicaria con ispecial delegazione. *Dispaccio del 2 novembre 1771.*

Razionali di camera si eliggano tra gli attuari, che attualmente servano, escluso ogni altro. Prammatica 19 *de offic. Proc. Caesar.*

Regali a ministri. Vedi *Ufficiali.*

Reggente della Vicaria sia annale. Prammatica 2 *de officialib.* del 3 gennaio 1593.

Tiene vari capi d'istruzioni per il suo officio nella Prammatica 25 *de officialib.* del 30 aprile 1655.

E molti altri ne tiene nelle prammatiche sotto il titolo *de offic. M. J.*

Registri di conti e d'altri interessi fiscali si tengano secondo la forma, che pienamente si spiega ne'Capitoli *Robertus—Novis morbis.*

Regolari possono replicare nelle di loro chiese la funzione del *Te Deum* in atto di ossequio al sovrano, ancorchè la funzione stessa si faccia in altra chiesa trascelta da' ministri del re. *Dispaccio del 3 settembre 1742*

Mendicanti non abbian azione di esigere danaro per le prediche, riguardata la qualità delle persone e della causa. *Dispaccio del 14 maggio 1750.*

Essendo esteri, non sian ammessi alle cariche e dignità del di loro Ordine. *Legge del 31 agosto 1760.*

Invitati a funerali, debbano andare a prendere o il clero o il parroco alla chiesa parrocchiale, e senza che essi si facciano trattenere più di mezz'ora, unitamente portarsi a prendere il cadavere. *Dispaccio del 3 febbraio 1761.*

Per essere mutati di stanza, basti la volontà del di loro superiore. *Dispaccio del 4 aprile 1761.*

Le di loro lettere non s'intercettino da' superiori. *Dispaccio del 16 settembre 1763.*

Non possan predicare anche nelle di loro chiese senza licenza de'vescovi. *Dispaccio dell' 8 giugno 1765.*

Siano situati ne' conventi secondo la volontà de' di loro provinciali. *Dispaccio del 9 aprile 1768.*

Non possan della carica privarsi i superiori de' conventi senza cognizione di causa. *Dispaccio del 3 dicembre 1768.*

Non tengano carceri, e nelle occasioni possan servirsi di quelle de' vescovi. *Dispaccio del 27 maggio 1769.*

Provinciali stranieri non entrino nel regno a visitare i conventi. *Dispaccio del 10 giugno 1769.*

Non siano esecutori testamentari. *Dispaccio dell' 11 novembre 1767.*

Prestino gli alimenti ai di loro benefattori e discendenti da quelli in caso di necessità.

Quando si secolarizzano non abbian dritto alla proprietà de' beni, a' quali ànno legittimamente rinunciato: ma solamente su gli alimenti da tassarsi secondo la quantità del patrimonio, il numero de' figli, e la condizione della persona, salve le ragioni sulla proprietà stessa, o per circostanze particolari, o per riserve, o per nullità di alienazione, ed obbligo per mancanza di consenso, o intelligenza bastante. *Dispaccio del 22 agosto 1772.*

Non abbian azione per astringere gli eredi del testatore alla prestazione dell'elemosina, la quale rimanga alla coscienza, ed all'arbitrio loro. *Dispaccio del 26 gennaio 1773.*

Non impediscano a' parocchi di prendere nelle di loro chiese il Viatico per somministrarlo ai fedeli. *Dispaccio del 16 gennaio 1773.*

E ciò senza interessare i regolari. *Dispaccio del 21 agosto 1773.*

Nelle di loro affiliazioni nei conventi, sian preferiti i cittadini ai forastieri in concorrenza di egual merito. *Dispaccio del 28 maggio 1774.*

Sia restituita ai superiori la facoltà di tener carcere, e se ne dà la forma.

Ne faccian uso con prudenza per la mancanze alle regole dell'ordine.

Accadendo eccessi dentro del chiostro, giacchè restar deve libera la giurisdizione agli ordinarî per i delitti commessi fuori di esso, e meritando quelli formale processura, si proceda nella forma dalle leggi prescritta col voto di assessore laico dottorato in regno.

Sia lecito al reo appellare dalla sentenza o al provinciale, o a S. M., ed in tal caso si mandi subito il processo alla real segretaria di Stato, e dispaccio ecclesiastico, per quindi farsi esaminare la causa dal magistrato, che il re determina, e darsi infine gli ordini che convengono al superiore regolare, e suo assessore. *Dispaccio del 6 luglio 1776.*

I di loro superiori in occasione delle visite dei monasteri, prima si portino agli ordinarî dei luoghi per sapere la condotta dai religiosi, e per potersi di tali notizie prevalere nella visita. *All' Aquila. Dispaccio del 21 agosto 1770.*

Frati e monaci per le liti fuori del chiostro avvalendosi degli avvocati e procuratori del monistero, i professori sian da esso pagati: avvalendosi di altri, sian pagati dai religiosi che litigano.

Per le cause dentro del chiostro, se i religiosi guadagnano, i professori da essi scelti sian pagati dalla comunità. *Dispaccio del 19 maggio 1781.*

Per dar riparo al rilasciamento della di loro disciplina, interinamente gli ordinarî dei luoghi dove sian conventi pei frati francescani mendicanti, vale a dire Osservanti, Riformati e Cappuccini badino se si osservano le regole, invigilando particolarmente sopra la condotta dei superiori.

In questo tale sconvolgimento di cose procedano al castigo di tutt'i delinquenti frati, ancorchè sian superiori, i quali non adempiono a propri doveri, o malmenano i sudditi.

Commettendosi delitto dentro del chiostro esattamente si osservi il disposto in tale articolo dal Concilio di Trento. Per l' accerto però della giustizia gli ordinarî medesimi prendan conto della processura fatta dai superiori. *Dispaccio del 25 agosto 1781*

Non possa alcun regolare impiegarsi nell' esercizio della divina parola se non sia approvato dalla religione per tal ministero, e non abbia ottenuta licenza in iscritto dal proprio provinciale, come dispongono il Concilio di Trento e le Costituzioni degli Ordini. *Dispaccio del 20 dicembre 1783.*

Si danno pressanti ordini per impedire ai frati portarsi alla capitale senza della licenza del proprio provinciale, e si minaccia ai trasgressori la pena del carcere. *Dispaccio del 14 febbraio 1784.*

Tale licenza ad essi non si dia se non per malattie, le quali non si possono curare altrove, fuorchè in Napoli, o per altra necessità positiva. Nella licenza si prefigga il tempo della dimora: e prima di farli partire se la senta con i provinciali e con i superiori dei conventi della capitale per esser sicuro del di loro ricovero nei monasteri, per ripararsi al disordine della pernottazione fuori di essi. *Dispaccio del 29 settembre 1787.* Vedi *Precedenza nelle funzioni.*

Regolari cappuccini non abbian diritto per esigere l'elemosine annuali, ancorchè promesse nella fondazione dei conventi. *Dispaccio del 2 agosto 1740.*

Regolari laici possan esercitare l'arte medica e cerusica. *Dispaccio del 14 maggio 1774.*

Nelle controversie per l' elezione della di loro cariche proceda l'ordinario del luogo

Regolari mendicanti si obblighino anche colla comminazione delle pene tutt'i superiori dei conventi ad introdurre le pubbliche scuole, nelle quali le persone di qualunque ceto, e specialmente quelli della più infima plebe sian gratuitamente istituiti nel leggere, scrivere, nell'aritmetica, nè primi rudimenti della grammatica e nel catechismo, servendosi di quello, che usano gli ordinarî della diocesi, e destinino a tal' opera, religiosi più abili. *Dispaccio del 5 dicembre 1778.*

Sia per dieci anni vietato ai frati francescani mendicanti la vestizione di altri individui della di loro religione, sotto pena della real indignazione, e dello sfratto dal regno contro i trasgressori. *Dispaccio del 25 settembre 1779.*

Il divieto della vestizione per dieci anni riguardi i Francescani mendicanti: vale a dire gli Osservanti, i Riformati, i Cappuccini e gli Alcantarini, e non già i Conventuali, che posseggono beni. *Dispaccio del 27 novembre 1779.*

Sul punto della elezione dei guardiani delli tre ordini mendicanti non si alteri l'esenzione definitoriale praticata fin'ora.

Il delegato della real giurisdizione non senta le querele dei frati, trattandosi di caso della regola, che han professata.

Inviolabilmente si osservino la regola di S. Francesco, e le seguenti istruzioni, sotto pena della reale indignazione, e dello sfretto dal regno. *Dispaccio del 27 dicembre 1783.*

I. Abolita ogni divisione di distretti, o sia di nazionalità introdotta per modo di alternativa si osservi nell'elezioni le canonica libertà, eleggendosi sempre i più meritevoli tra qualificati, senza restrizione di luogo, di paese e di diocesi.

II. Derogandosi alle già ottenute dispense di abilitazione ad esser eletto, non se ne ammettano altre di qualunque sorte per l'avvenire.

III. Non possa niuno esser eletto provinciale, se non sia stato lettore di teologia di esercizio, e non di titolo, ed abbia le altre condizioni ricercate dalle leggi dell'ordine.

IV. Niuno possa essere eletto definitore, o custode, se non ha esercitato l'ufficio di lettore, almeno di filosofia.

V. Niuno possa esser eletto guardiano, se non è almeno confessore approvato dall'ordinario del luogo, dove si trova il convento: e ciò dei conventi principali in fuori, dove niuno possa essere eletto guardiano, se non è stato lettore di esercizio.

VI. In ogni elezione capitolare nessuno del definitorio, il quale termina l'ufficio, possa esser di nuovo eletto in qualunque carica definitoriale, se non sono trascorsi gl'interstizi dalle costituzioni dell'ordine stabiliti.

VII. I superiori, nulla per l'avvenire emministrando da loro, depositino l'olemosino pecuniarie in mano de' sindaci apostolici, i quali non siano più di solo nome, come per lo addietro, ma debbano realmente conserver'il danaro, e spenderlo per i bisogni de' frati, dandosi soltanto a'superiori loceli la facoltà di fare le piccole necessarie spese.

VIII. Si vieti egli ex-provinciali di aver conventi a lor piacere, soprintendenza ne'medesimi, nomina de' guardiani, ed ingerenza nella collocezione de' frati, quando si formano le famiglie. Ma abbiano soltanto il compagno, la stanza di lor piacimento, la precedenza di luogo, e l'esser discreti e giudici nè conti de' provinciali e de guardiani.

IX. Tutti intervengano nello mensa comune: o sian tutti trattati senza distinzione.

X. Nessuno possa girare senza compagno. Non si esca di convento più di due volte la settimana. Alle ore ventiquattro si trovi ognuno in convento. Fuori di chiostro non sia permesso di pernottare a chicchessia. E senza eccezion di persone si frequenti il coro e l'orazion mentale.

Sopra delli ricorsi de' religiosi relativi olle rapportate istruzioni si fanno le seguenti limitazioni:

Dipenda dalla prudenza del delegato ricevere i ricorsi de' frati oppressi, ed esaminarli: trovandoli contro dell'istituto francescano, non li ammetta.

Il terzo capo resti spiegato con doversi ammettere anche i lettori di teologie dommatica, scolastica e morale, e dello sacra scrittura: e gli esimii concionatori quaresimali, che per dieci anni con applauso si sian segnalati ne' pulpiti delle città cospicue, esclusi gl'infimi, e quelli de' luoghi non ragguardevoli.

Al capo settimo si aggiunge, che i sindaci o procuratori secolari debban eleggersi dagli ordinari e sian amovibili a di loro disposizione.

In mano di essi vadino le elemosine e in danaro e in generi: e badino a ben regolare tutto l'economico de' conventi, somministrando a' superiori tutto il bisognevole per i frati.

In fine dell'anno dian conto agli ordinari stessi, coll'intervento di un religioso, eleggendo capitolarmente dalla famiglia del convento, che possa promovere le ragioni, e gl' interessi della comunità.

Si tolga la clausola corsa nelle instruzioni, cha gl' ex-provinciali sian discreti e giudici ne' conti.

Resti dichiarato il capo decimo di dovere anche i frati, che vanno questuando, uscire sempre accompagnati, ed ogni volta, che il superiore lo crede necessario.

Quando il superiore lo stima opportuno posson i sacerdoti uscire anche soli per andare a celebrare la messa ne' luoghi assegnati.

E possa anche concedere a' frati di uscire oltre le due volte la settimana, accompagnati secondo il bisogno e le circostanze. *Dispaccio del 1 maggio 1784.*

Regolari secolarizzati passan ricevere nomina di cappellanie laicali. *Dispaccio del 16 aprile 1774.*

Prestando alla chiosa il servizio, che sogllon prestare gli altri prima di essere ammessi alla partecipazione, ebbiano luogo nelle chiese ricettizie. *Dispaccio dell'8 ottobre 1774.*

Reintegrazione a' sedili di Napoli. Vedi *Nobiltà.*

Rei assenti. Vedi *Inquisiti.*

Rei contumaci. Vedi *Inquisiti.*

Rei citati o citandi. Vedi *Inquisiti.*

Relazione ordinandosi in alcuna causa, nella quale si sia già per prima fatta, non si esegua, se nell' ordine sovrano non si dice, che di nuovo si faccia relazione.

Dicendosi nell' ordine *ve ne informiate*, e *ce ne facciate relazione* s' intenda, che v' informiate degli atti, e processi già fatti, senza che si prenda un nuovo informo. Prammatica 3 *de re-*

lation. causarum. del 29 novembre 1565.

Nelle cause, nelle quali il fisco è attore, o che si trattano tra le parti, per l'ordine del sovrano, che domanda relazione, non s'impedisca il corso della causa, se tanto non sia espressamente ordinato. Prammatica 6 *de relat. causar.* del 18 giugno 1593.

Altre regole per la relazione de' tribunali di Napoli al Consiglio Collaterale si leggono nelle Prammatiche sotto lo stesso titolo.

Fatta una volta al sovrano, non si torni a fare anche domandata, se nell'ordine non si dica, che l'invî, non ostante che altre volte siasi fatta. Prammatica 10 *de offic. iudic.* del 31 maggio 1616.

Relegati. Vedi *Condannati*.

Remi, alberi ed antenne non si vendano senza licenza in iscritto del sovrano sotto pena. Prammatica 1 *de alboribus* del 31 marzo 1588.

Remissione dell' offeso. Chi l'estorqua con violenza, trasportando la persona da un luogo ad un altro, sia punito colla pena di morte naturale. Prammatica *de exulibus* del 27 marzo 1563.

Non vaglia se non sia fatta avanti al giudice del luogo, dove l'offeso fa domicilio. Prammatica 6 *de composit.* del 26 giugno 1566.

Non sia necessaria in causa di semplice disfida o insulto con impugnazione, o asportazione d'armi vietate, quando non siegue ferita o percossa. Prammatica 2 *de abolit.* del 9 maggio 1600.

Nella stessa pena incorrano coloro a beneficio de' quali si ottengono dette remissioni colla scienza, e trattati di essi.

Pruova convittiva del delitto sian tra testimoni ancorchè depongano d'atti diversi, e singolari: e si proceda alla forgiudica fra il termine di giorni venti non ostante la Costituzione. Prammatica 25 *de exul.* del 28 maggio 1647.

Le stesse pene abbian luogo contro dei complici e mediatori in tal delitto, e la regola stessa si osservi, ancorchè la remissione non si giunga ad ottenere. Prammatica 27 *de exul.* del 9 ottobre 1651.

Remissione de'carcerati domandandosi da'baroni, le udienze nel decreto prefiggano il termine, dentro del quale debba ricevorsi il carcerato: altrimenti essa continui a procedere. Prammatica 1 *de remissionib. causarum* del 30 novembre 1565.

Rescissione di contratto possa farsi senza termine, se l'obbligo siasi contratto *de facie ad faciem*. Per i pagamenti delle terze o degl'interessi, i quali non facendosi da' debitori ne' tempi stabiliti, possono i creditori domandare il pagamento del capitale e delle terze, o della forte e dell'interesse, si faccia dal giudice il seguente decreto: *Infra dies 20 solvant* il capitale e le terze: *verum si infra eumdem terminum solverint tertia, supersedeatur a solutione capitalis, alios dicto termino elapso, exequatur decretum* per l'uno e per l'altre.

I debitori sian tenuti pagare al fisco la pena del cinque per 100, non pagando nel termine le terze o interesse.

Tal decreto però si notifichi personalmente dal portiere coll'intervento dello scrivano della causa in Napoli, e nel regno da un notaro coll'intervento dell'attuario del luogo.

Non abbia luogo la pena, se notificato il decreto, il debitore dia per rescisso il contratto.

Salve per lui l'eccezioni di giustizia avverso del debito. § 1 della Prammatica 18 *de ordine judiciorum* del 14 marzo 1738.

I decreti di *solvat* in vigore dell'istromento di censo a forma della real Costituzione si faccian nella ruota.

Si obblighi il debitore esecutivamente a pagare il capitale, le terze e la pena del 5 per 100, ancorchè non abbia giurato il contratto *in faciem creditoris*, sempre che si tratti tra le persone medesime, e si sia avuta la ratifica giurata del debitore. *Dispaccio dell' 11 agosto 1738.* Vedi *Censi*.

Restituzione in integrum dopo la conchiusione non si ammetta nè per l'attore, nè per il reo. Rito *Item quod in quibuscumque causis*.

Negata una volta ad una parte, non si ammetta ad istanza di un'altra, ancorchè privilegiata ed interessata nella medesima causa, quando si adduce motivo già esaminato. Prammatica 8 *de dilat.* del 25 maggio 1566.

Restoppie non si incendino prima de' 15 agosto sotto pena del risarcimento del danno, e di altrettanto a favor del fisco.

Si proceda per inquisizione, e non liquidandosi i rei, o non essendo essi in istato di pagare la pena, sia tenuta l'università del luogo. Capitolo *Quod plurimum*.

Revindicazione. Prichè si contesti la lite esiga, che il convenuto s'interroghi: se dica possedere giustamente, proceda l'istanza, o s'intenda promossa la diretta revindicazione. Se dice non possedere, anche proceda l'istanza, e s'intenda promossa l'utile revindicazione. Rito *Item servat ipsa curia hanc practicam*.

Il petitorio esiga la veracità dei titoli. Nei termini di esso, e di un esame di carte primordiali, la considerazione del possesso per niente debba entrare. Il lungo possesso senza titolo si consideri come una luuga usurpazione. *Dispaccio del 1 maggio 1773.*

Revisione di apprezzo. Apprezzo fatto coll'intervento del ministro si riveda col di lui intervento. *Dispaccio del 15 maggio 1752.*

Revisione di sentenza non abbia luogo, quando l'udienza abbia facoltà di procedere ed eseguire, *omni appellatione remota. Dispaccio del 7 novembre 1750.*

Nelle cause criminali, principalmente in quelle dei poveri, equivalga all'appellazione, ed impedisce l'esecuzione del decreto. *Dispaccio del 29 ottobre 1763.*

Ribelli. Chi pubblicamente muove guerra dentro del regno si punisca colla confiscazione di tutt' i beni, e colla morte. Costituzione *Comes, Baro, Miles.*

I di loro figli e figlie nè tra di essi, nè con

altri del regno contraggan matrimonio senza l'assenso del principe sotto pena della pubblicazione di tutti i beni. Capitoli *Carolus — Satis constat*.

Lo stesso per i figli de' banditi, finchè i genitori persistono nel bando: le di loro figlie, che non sono state, e non sono complici del delitto paterno, possan senza assenso maritarsi a persone fedeli con beni non feudali, provenuti ad esse fuori della paterna successione. Capitolo *Item statuimus, quod filiae proditorum*.

I di loro beni s'intendano acquistati al fisco *ipso facto*, appena commesso il delitto, anche senza l'atto del possesso.

Il fisco tra venti anni possa far uso della revindicazione contro de' terzi possessori, intesi però essi nelle di loro legittime eccezioni.

Ai di loro figli e discendenti, come a loro stessi non giovi qualsisia prescrizione di tempo: all'incontro il fisco possa contro di tali persone far uso della revindicazione. Capitolo *Bona proditorum*.

Sopra i beni ad essi confiscati sia dovuta la vita-milizia ai fratelli, ed il paraggio alle sorelle; e se ne faccia la liquidazione nel tempo di eseguirsi il decreto. Arresta 171 del *4 febbraio 1556*.

Il possesso dei di loro beni di qualunque natura siano, appartenga al sovrano.

Dopo la privazione, se credono aver dritto di ricuperarli, sian intesi nelle di loro ragioni.

Se accade ricupero di tali beni, si faccia diligente investigazione della causa tanto della privazione, quanto del ricupero, rilevandosene tutte le circostanze. Prammatica 1 *de bonis proditorum* dell' 8 marzo 2 indizione *apud Brundusium*.

La legge *quisquis* cod. *ad legem juliam maiestatis* si abbia per legge del regno indubitabile. *Dispaccio del 31 luglio 1771*.

Ricatto si punisca anche in persona dei mediatori ed ausiliatori. Ma non si molestino coloro, che dopo essere stati arrestati dai malviventi, si trovano nell'assoluta necessità di dare o mandar loro roba o denaro. E S. M. dichiara la contraria pratica erronea ed irregolare. *Dispaccio dell'8 giugno 1765* — Vedi *Ladri di strada*.

Ricettazione dei delinquenti, malfattori e ladri o banditi sia soggetta alle pene di tali delinquenti. Capitoli *Robertus primogenitus — Licet contra receptatores*.

Dei banditi, sia università, sia privato non si componga, e soffra la pena legittima. Capitoli *Robertus — Universis*.

Sia vietata ai feudatari di qualunque ordine: che anzi sian essi obbligati attendere alla loro persecuzione sotto pena della disgrazia regia, di mille once, ed altra ad arbitrio.

Lo stesso militi contro qualunque persona privata.

E perchè non giovi motivo d'ignoranza, chi ricetti anche in buona fede persona alcuna oltre due notti, senza farne denuncia all'ufficiale del luogo, incorra nella pena della Prammatica.

Sia eccettuato dall'ordine chi ricetta dentro Napoli. Prammatica 1 *de receptat.* del 18 aprile 1515.

Chi denuncia simile delitto abbia il sesto della pena ed il perdono, se sia fuoruscito o delinquente.

Chi tiene roba dei fuorusciti la riveli, sotto pena di perderla, e della galera. Prammatica 2 *de receptator.* del 4 dicembre 1553.

I feudatari se sono assenti, non incorrano a pena alcuna; purchè i loro ufficiali non abbiano commesso delitto con ordine, volontà o scienza dei padroni.

La perdita della roba menzionata nella Prammatica 2 sia limitata in quel tanto, che ritrovasi in potere del reo, che appartiene al fuoruscito.

L'ordine, che i fuorusciti non comparendo tra dieci giorni nelle corti, dove sono fatti contumaci, si abbiano per forgiudicati, e si possan impunemente ammazzare e pigliare, non comprende i delinquenti, che non sono usciti in campagna, ma sono stati dentro le terre, benchè nascosti. Neppure comprende i fuorusciti assenti dal regno. Prammatica 3 *de receptator.* del 13 settembre 1553.

A chicchessia ancorchè padre o fratello, sia vietato ricettare, o dare altro qualunque aiuto ai delinquenti, anche se non sian contumaci e banditi, sotto pena di sei mila ducati, ed altra corporale ad arbitrio. Prammatica 4 *de receptator.* del 26 settembre 1560.

Non s'intenda per mezzo della prammatica del 27 settembre derogato in modo alcuno alle leggi comuni, capitoli, prammatiche e costituzioni del regno: e quella si abbia per non fatta. Prammatica 5 *de receptator.* del 18 gennaio 1551.

Il detto di due fuorusciti, ancorchè riguardi atti diversi e singolari, faccia pienissima pruova contro di tali ricettatori, fautori ed assicuratori. Prammatica 6 *de receptator.* del 12 agosto 1563.

Le pene sopra spiegate, e quelle contenute nella Prammatica dei 19 maggio 1614 si esiggan appena, che i rei son fatti contumaci, come si pratica per la pena dei ducati mille contro i delinquenti con armi da fuoco, ancorchè quelli siano assenti.

E sia vietato in tali delitti comporre i rei, senza prima darsi avviso al sovrano. Prammatica 7 *de receptat.* del 28 agosto 1662.

Reclamazione non dà luogo a compilazione di termine, se non si sia adempito alla clausola *exequuto decreto*. *Dispaccio del 26 aprile 1755*.

Ricorrere a Roma sia vietato:

Agli ecclesiastici secolari e regolari, e per le di loro chiese, monasteri rispettivamente.

1. Per ottenere da Roma la dispensa dell'età per ascendere agli ordini. Ancorchè si trovassero investiti di legati o di benefici, col peso della celebrazione delle messe.

2. Per ottenere da Roma la dispensa sopra una certa irregolarità contratta; per la quale il re comanda, che si debba ricorrere agli rispettivi ordinari.

3. Agli parrochi e curati per istare assenti dalla di loro residenza.

4. Alle chiese e collegi ecclesiastici, secolari e regolari, per ottenere da Roma la licenza di prendere il denaro dalla cassa sagra, a fine d' impiegarlo in fabbriche;

5. Alli sacerdoti secolari e regolari, per ottenere da Roma la licenza di un altare portatile, affine di celebrarvi la messa per divozione;

6. Alli sacerdoti secolari e regolari, per ottenere dalla sapienza di Roma la laurea dottorale in sagra teologia; volendo il re, che ciascuno si dottori in Napoli;

7. Per ottenere l' indulto di celebrare l' ufizio e la messa fuori della rubrica ecclesiastica, per cagione di qualche solennità, il quale dichiara il re, che si può ottenere dall' ordinario del luogo;

8. Per ricorrere a Roma, a fine di far dichiarare i santi protettori del luogo; volendo il re, che si faccia la conclusione dell'università in pubblico parlamento, dopo della quale si potrà ottenere dall'ordinario;

9. Per ottenere da Roma la riduzione delle messe: volendo il re, che si ricorra in Vicaria per la pruova della deteriorazione delle rendite de' fondi addetti a tal peso;

10. Per ottenere da Roma la licenza di sminuire li capitali, a fine d' impiegarli in fabbriche;

11. Alle chiese e luoghi pii ecclesiastici secolari per prendere denaro a censo bollare, e qualsivogliano altri contratti de'beni temporali di esse chiese e luoghi pii ecclesiastici, volendo il re che ricorrano alla regal camera di s. Chiara per lo assenso, da spedirsi precedente il decreto di *expedit* della gran corte della Vicaria;

12. Per ottenere la licenza da Roma di poter ereggere l'esercizio della *Via Crucis* nelle chiese; il quale fa sapere il re, che può farsi da ciascuno per libera divozione;

13. Per ottenere da Roma il breve dell' altare privilegiato;

14. Per ottenere da Roma l' abilitazione e la dispensa di celebrare ne' giorni festivi e doppî la messa della B. Vergine, e ne'feriali quella de' defonti per infermità sopravvenuta: a' quali fa sentire il re, che ricorrano all' ordinario del luogo, al quale se ne debba fare insinuazione;

15. Alli prelati inferiori, così secolari come regolari, per ottenere da Roma la facoltà, che mai gli mancasse, di consegrare le chiese di loro giurisdizione;

16. Per ottenere da Roma la licenza di tenere l'oratorio privato. Avendo il re dichiarato, che tal licenza si può impetrare da' rispettivi ordinarî, ai quali si potrà nel medesimo tempo insinuare, che si valgano della di loro nativa facoltà in accordarla. Ma che prima riferiscano a S. M. tutte le circostanze, che l'inducono a concedere la suddetta licenza.

17. Per ottenere da Roma la rinnovazione di licenza di tenere l'oratorio in casa, o l'ampliazione, o sia estensione di quello. Avendo dichiarato il re, ch'è della nativa facoltà degli ordinarî lo accordare l' oratorio privato, e per ciò si può ricorrere alli medesimi per la rinnovazione o ampliazione di quello;

Agli ecclesiastici secolari, e per le di loro chiese.

18. Per ottenere da Roma la licenza di negoziare la roba de'congiunti di essi;

19. Alli beneficiati per ottenere da Roma la dispensa dalla residenza del beneficio;

20 Per ottenere da Roma il beneficio del capitolo *Odoardus*;

21. Per far decidere dalla sagra congregazione de' riti la quistione, se sia permesso covrirsi di berretta entrando in chiesa, e caminando in essa;

22. Alli sacerdoti per ottenere da Roma la dispensa di essere reintegrati nella celebrazione delle messe, dalla quale erano stati sospesi, perchè manchevoli nello esercizio delle cerimonie, e nel capire il senso delle parole del canone, li quali vuole il re, che ricorrono all' ordinario per ottenerla;

23. Agli ecclesiastici per ottenere da Roma il breve facultativo a poter esercitare la medicina; a'quali vuole il re, che si faccia sentire, che per esercitare l'arte medica, basta di aver ottenuto il privilegio di dottore in medicina, e di aver ottenuta da S. M. l' approvazione di poterla esercitare;

24. Per ottenere da Roma il diploma di protonotario apostolico, ancorchè fosse *quoad honores tantum;*

25. Alli canonici per ottenere dalla s. congregazione del concilio la grazia di non essere puntati nel capitolo mentre stanno assenti a motivo delle missioni, che vanno facendo per i luoghi della diocesi, li quali vuole il re, che ricorrano all'ordinario per ottenerla;

26. Alli capitoli delle chiese cattedrali o collegiate, per ottenere da Roma la grazia di essere insigniti dell'abito prelatizio di cappa magna, o di altra insegna; li quali vuole il re, che ricorrano alli proprî ordinarî, li quali li debbano concedere anche le insegne maggiori, che credono convenienti alla decenza, ed al culto delle di loro chiese; e con parteciparsi tutto ciò agli stessi vescovi, ed insinuarsi a'medesimi, che nello accordare le insegne anche maggiori alli di loro capitolo, ne diano parte alla M. S.;

27. Per ottenere da Roma la licenza di aprire una finestra nel muro, che tramezza la casa di abitazione, e la chiesa di padronato, a fine di udire la messa, e farla udire alli domestici; potendosi ciò fare con la licenza dell' ordinario del luogo;

28. Alli canonici partecipanti, li quali trovandosi in età avanzata, e di aver servito per lunghi anni al coro, non potendo per i di loro acciacchi nemmeno recitare le ore canoniche, domandano il regal permesso per ricorrere a Roma, a fine di essere esentati dal coro, e di essergli commutato il peso della recitazione delle ore canoniche, a'quali fa sentire il re, che ricorrano al proprio ordinario, il quale dee provvedere su questo particolare;

29. Per ottenere da Roma la licenza di portare la parrucca: volendo il re, che si ricorra al proprio ordinario per ottenere tal licenza;

30 Per ottenere da Roma il brevetto di recitar l'ufizio, che recitano li P. Paolotti, a fine di godere la figliuolanza e tutti i privilegi, che quelli godono;

31. Per essere esenti dal coro, per quel tempo, in cui hanno da curarsi dalle indisposizioni; volendo il re, che ricorrano all'ordinario, il quale dee provvedere su questo particolare;

32. Per amministrare i beni de'di loro congiunti, pupilli o minori;

33. Per ottenere il breve della giubilazione dal coro; volendo il re, che si ricorra all'ordinario, il quale ha dritto di concederla.

Alli regolari dell'uno e dell'altro sesso, e per li di loro monasteri.

34. Si nega il regale permesso alle donne, ancorchè nobili, di ottenere la licenza da Roma, a fine di entrare per un sol giorno ne'monasteri dei regolari per osservarne le magnificenze;

35. Alli regolari per ottenere il titolo di esprovinciali;

36. Per farsi religiosi colla figliuolanza soprannumeraria;

37. Alli regolari per essere confermati nella carica del provinciliato;

38. Alli regolari per assistere in casa alli di loro congiunti;

39. Alli regolari per ottenere da Roma la laurea magistrale.

40. Alli chierici regolari ministri degl'infermi, per fare professare li novizi dopo l'anno della probazione, e non dopo l'intero triennio;

41. Alli novizi regolari dell'uno e dell'altro sesso, per ottenere la dispensa sul tempo del noviziato, o su l'età richiesta per fare la professione;

42. Alli regolari per ottenere il titolo, o il grado di maestro;

43. Alli regolari, per ottenere la licenza di essere trasfigliolati da un convento ad un altro;

44. Alli regolari, per stare lungo tempo in luogo fuori del convento a mutar l'aria; a' quali il re comanda, che ricorrano alli di loro superiori;

45. Alli regolari, per ottenere la dispensa del tempo, che gli mancherebbe per compire il biennio, e godere il grado di esprovinciale;

46. Alli regolari per ottenere da Roma il breve di discreto perpetuo;

47. Alli regolari, ancorchè graduati, per ottenere da Roma il permesso di potersi eleggere due stanze per ivi sempre permanere, ed un compagno, senza che li superiori *pro tempore* possano disturbarli.

48. Alli regolari minimi di s. Francesco di Paola, per licenza di far uso de'cibi pasquali, e di cavalcare per indisposizione; a'quali ordina il re, che ricorrano all'ordinario del luogo;

49. Alli regolari per ottenere da Roma le facultative necessarie alli di loro superiori di abilitarli al governo, ed alle cariche, concedendoli degni, ed idonei.

50. Alli regolari, a fine di ottenere da Roma alcuni requisiti, che gli mancherebbero per lo di loro avanzamento;

51. Alli religiosi cappuccini, per ottenere il permesso dalli superiori generali di Roma di ricevere e mandare al noviziato il solito numero de'novizi, si chierici, che laici;

52. Alli regolari, per ricorrere a Roma a fine di ottenere la remissione di ciò, che debbono soddisfare alli di loro conventi, e l'assoluzione dalle pene, alle quali sono stati condannati;

53. Alli regolari, per ottenere la dispensa degli anni dallo studio, prescritti dalle costituzioni dell'ordine, a fine di essere privilegiati procuratori;

54. Alli regolari secolarizzati per ottenere da Roma la dispensa a conseguire beneficî ecclesiastici, a' quali vengono impediti dal rescritto pontificio della di loro secolarizzazione, o perchè in quello si fosse apposto di dover servire alla propria chiesa, ed osservare tutti i voti compatibili con lo stato ecclesiastico secolare, o altrimenti;

55. Per ottenere da Roma la dispensa di fare il noviziato in un convento della stessa religione, ma non in quello destinato per lo noviziato;

Alle monache, e per i di loro monasteri.

56. Alle monache per ottenere la licenza di uscire dal monastero, a fine di visitare le chiese della città, ove risiedono, volendo il re, che ricorrano all'ordinario, a tenore de' reali ordini;

57. Alle monache, per ottenere altra dispensa, per rieleggere la badessa, attenta la morte dell'ordinario del luogo, al quale era stata commessa. In questo caso vuole il re, che la dispensa si esegua dal vicario capitolare;

58. Per conferma del confessore delle monache per un altro triennio, volendo il re, che ricorrano al proprio ordinario:

59. Alle donzelle, le quali avendo ottenuta la licenza di entrare per educande nel monastero, domandano la dispensa d'entrarvi, perchè non hanno compita l'età di sette anni richiesti;

60. Alle monache per ottenere la licenza di farsi la comunione nella messa, che si celebra nella notte del s. Natale;

61. Alle donzelle per ottenere da Roma la licenza di monacarsi nel monastero, dove avessero due o più sorelle religiose;

62. Alle monache per ottenere da Roma, che i religiosi conversi non siano amossi dalla carica di soprantendenza de' beni di campagna de' monasteri di esse;

63. Alle monache per ottenere da Roma licenza di ricevere converse straordinarie; la quale comanda il re, che si ottenga dall'ordinario;

64. Alle donne monacande, per ricorrere a Roma, a fine di ottenere la facoltativa al vicario capitolare di eseguire la licenza già prima ottenuta e commessa all'ordinario morto prima di eseguirla, e munita di regio placito; volendo il re, che

ricorrano a' respettivi vicari capitolari, e con insinuarsi a' medesimi vicari, che eseguano in vece de'defunti vescovi i rescritti pontifici esecutoriati in regno;

65. Alle donne, per ottenere da Roma la licenza di monacarsi, alle quali vuole il re che si faccia sentire, che possano ottenerla dall' ordinario del luogo;

66. Per ottenere la licenza da Roma, che le monache possano fare le commadri nel battesimo o nella cresima;

67. Alle monache per ottenere la licenza da Roma, per uscire dalla clausura; le quali comanda il re che ricorrano alla M. S., affinchè si degni rescrivere a' rispettivi ordinari do' luoghi, che esaminando essi la domanda, e trovandola sussistente e fondata sulla necessità, che abbia alcuna delle monache di uscire della clausura, lo debbano prima rappresentare alla M. S. per la sovrana approvazione; con dovere in seguito gli ordinari medesimi valendosi della di lor facoltà dar il permesso di uscire dalla clausura con tutte quelle precauzioni, che convengono;

68. Alle donne, per ottenere la licenza da Roma di entrare una o più volte l' anno ne' monasteri delle monache, le quali comanda il re, che ricorrano all' ordinario del luogo, il quale potrà dare il permesso con darne parte a S. M.;

69. Alle donzelle per ottenere da Roma la licenza di entrare e dimorare da educande ne'monasteri di monache, la quale comanda il re, che si deve accordare da'rispettivi ordinari, con doversi insinuare di concederla, concorrendovi i chiesti requisiti;

70. Alle monache, per ottener da Roma la licenza di prendere un' altra donna per di loro servizio; volendo il re, che ricorrano all' ordinario del luogo;

71. Alle monache, per ottenere da Roma la licenza di confermar la badessa per il secondo o terzo triennio: alle quali fa sentire il re, che possono o debbono ricorrere all' ordinario;

72. Alle monache per ottenere da Roma la licenza di ritenere ad altro tempo le donzelle per converse; le quali vuole il re, che ricorrano al proprio ordinario;

73. Alle monache, per ammettere religiose con dote minore, per ritrovarsi il monastero provveduto de' beni o sprovveduto molto di religiose, e perciò mancano le vocali. Volendo il re, che ricorrano all' ordinario, il quale dovrà provvedere su tale assunto;

74. Per ottenere da Roma la dispensa di esser velate in tempo della professione; avendo dichiarato il re, che spetta all' ordinario il poterla concedere, secondo gli ordini reali intorno al punto principale della clausura;

75. Alle donne per ottenere la dispensa di ritirarsi ne' monasteri di clausura; volendo il re, che si ricorra all' ordinario, di cui è il dritto;

Per i matrimoni

76. Per ottenere da Roma la licenza di contrarre matrimonio colla sorella germana di colei, colla quale prima si fosse data parola di matrimonio *coram paroco*, e di comune consenso si fosse sciolta;

77. Per ottenere da Roma lettere facoltative dirette *cuicumque episcopo*, per maggior comodo di contrarre matrimonio;

78. Per ottenere da Roma le lettere facoltative a' vicari capitolari di eseguire le dispensé matrimoniali commesse a' vicari generali degli ordinari defunti, munite di regio placito, e non eseguite. Volendo il re, che si ricorra a' rispettivi vicari capitolari, e con insinuarsi a' medesimi, che eseguano in vece de'defunti vescovi, i rescritti pontifici esecutoriati in regno.

79. A' vagabondi o a coloro i quali hanno camminato per molti luoghi, ed in quelli dimorato, per ottenere da Roma la *vaga*, cioè la facoltativa agli ordinari di ammetterli al giuramento suppletorio per la pruova dello stato libero di essi. Avendo comandato il re, che ricorrer debbano ai rispettivi ordinari, a' quali si dovrà insinuare, che valendosi della di loro ordinaria facoltà, eseguano la disposizione del Concilio di Tronto nella sessione 24, capitolo 7 *de reformat. matrimonii* su questo particolare.

Chiunque ardisce di farsi spedire bolla da Roma senza precedente real commendatizia, non solamente non abbia l'*exequatur*, ma sia castigato esemplarmente. *Dispaccio del 18 aprile 1778.*

Senza ricorrere a Roma, i vescovi ne' mesi non riservati si valgano del nativo loro dritto in accordare le pensioni perpetue sopra de' benefici a favor di que' cherici solamente, che a tenore de' canoni sono indigenti, e ne sono meritevoli per probità e per dottrina. *Dispaccio del 12 agosto 1780.*

È grave e duro limitare a' vescovi quella potestà che han ricevuta da Cristo, o lo stabilire, che il solo papa possa assolvere chi violentemente abbia posto le mani addosso ad un cherico. *Dispaccio dell'8 giugno 1782.*

Senza ricorrere a Roma, il vescovo di Catanzaro convochi il sinodo, ed elegga in caso gli esaminatori sinodali per la provvista de' parrochi. *Dispaccio del 26 luglio 1783.*

Senza ricorrere a Roma per la dispensa della vaga o per l'ammissione al giuramento suppletorio, gli ordinari, eseguano in tal particolare la disposizione del Concilio. *Dispaccio del 23 agosto 1783.*

Senza ricorrere a Roma per la dispensa della pubblica onestà, gli ordinari si avvalgano della di loro facoltà. *Dispaccio del 21 febbraio 1784.*

Ricorrere a Roma per qualunque licenza o dispensa senza del permesso sovrano sia vietato ai sudditi, o domiciliati in regno sotto pena dell'immediato esilio da esso.

Dispense e licenze ottenute da Roma per le cause, nelle quali sta ordinato doversi ricorrere agli ordinari, senza detto permesso san nulle, e si reputino come un punibile attentato.

Lo stesso per le carte di Roma ottenute secretamente dopo la soppressione delle regole della

cancelleria, eseguite da' vescovi, facendo sembiante di valersi delle di loro autorità. *Editto de' 26 febbraio 1784.*

Si accordi al vescovo d' Acerno ricorrere a Roma per ottenere la destinazione del vicario apostolico nella sua chiesa, il quale debba stare di continuo nella diocesi. *Dispaccio del 13 novembre 1783.*

Dignità disgiunte da canonicati in tutte le chiese non abbian bisogno di commendatizia a Roma, ma sian provvedute dagli ordinari. *Dispaccio del 31 dicembre 1785.*

Ricorsi non autentici ed anonimi, e non ratificati, anche rimessi per dispacci, non meritino destinazione di commessario o subalterno. *Dispaccio del 31 ottobre 1750.*

Ricorsi ciechi non si ammettano senz' espresso ordine di S. M.

Ad istanze di parte non meritino destinazione di subalterno senza anticipato deposito delle diete.

Si eccettuino i casi degli omicidi, furti di strada pubblica, o di grave pericolo. *Dispaccio del 5 dicembre 1750.*

Ricorsi anonimi o non autentici rimessi con dispacci, si ritengano presso i ministri, e non si passino nelle mani, nè a notizie de' subalterni sino a che non siano autentici i ricorsi. *Dispaccio del 27 aprile 1751.*

Informazione ordinata dal re a ricorso de' le parti, o sopra memoriale anonimo, non abbia corso, se prima dalli ricorrenti non si siano ratificati i ricorsi. *Dispaccio a Lecce de' 26 aprile 1783.*

Riduzione di messe per mancanza di rendite, si domandi nella Vicaria. *Dispaccio del 6 gennaio 1753.*

Nella discussione de' stati delle rendite de' luoghi pii laicali il numero delle messe si riduca sino alla capienza di grana venti per una, e così si riducano i pesi delle messe lasciati sopra dei particolari fondi soggetti intieramente al peso medesimo, purchè non si trovi stabilita elemosina più vantaggiosa. *Dispaccio del 4 giugno 1785.*

I regi economi paghino grana venti per elemosina di ogni messa, purchè non si trovi tassata per meno nelle fondazioni. *Lettera del segretario della camera reale al tribunale dell' Aquila del 24 settembre 1785.*

Riduzione delle terze dei censi. Vedi *Censi.*

Rifazione delle spese. Vedi *Spese delle liti.*

Rifiuta di feudo a favore de' figli o successori dentro quindici giorni si faccia notare ne' quinternioni, sotto pena della nullità dell'atto. Prammatica 20 *de feudis* del 18 luglio 1579.

Rilevio. Vedi *Feudatarj.*

Rinuncie in favorem. Le rinuncie in favore d' altri de' canonicati non abbian l'*exequatur* come vietate da canoni, e di pessimo esempio. *Dispaccio del 19 novembre 1781.*

Ripa tra i territorj. « La ripa, o sia il limi- « te, che si frappone tra i territori confinanti di « due padroni, appertenga a quello, che pos- « siede nella parte superiore della ripa stessa, « purchè diversamente non dimostri il termine « divisorio, o diversamente non provi pubblico « istrumento. Ed il possessore del terreno infe- « riore possa nel coltivarlo accostarsi alla ripa « per quanto comporta l' arare a costo ad essa « con i bovi giunti. » Consuetudini *Si duorum—De ripa.*

Ripresaglie o presaglie si puniscano colla proscrizione della metà de'beni. Costituzione *Comes, baro, miles.*

Sian vietate sopra della persona, o delle robe di chicchessia sotto pretesto, che alcune comunità, popolazione o barone abbia denegata la giustizia, o per qualunque altra cagione o per consuetudine. Non essendo lecito pegnorare, arrestare, o aggravare uno per un'altro: *quum scriptum sit, filium non portare iniquitatem patris.*

In vece di procedere per via di fatto, si ricorra ai magistrati ed al sovrano, sotto pena della confiscazione della metà de' beni, ed altre più gravo ad arbitrio. Prammatica 1 *de represaliis* del 21 marzo 1474.

Ripudio. Vedi *Adulterio.*

Ripulsa avverso le scritture non si ammetta. Solamente la parte possa accusare o denunciare di falsità coloro, che ne abbiano fatto uso. Rito *Item servat ipsa curia non concedere.*

Avverso i testimoni della parte contraria non si ammetta *in articulis primis*, competendo tal rimedio al tempo delle ripulsa giusta i Capitoli *Praesentiam—Extra de testibus.*

Se l' eccezione contro de' testimoni sia per capo d'inimicizia, si ammetta giusta l' autentica *si dicatur.* codice *de testibus* : e talvolta la corte non l'ammetta prima della risulte. Rito *servat ipsa curia, quod in exceptionibus.*

Del termine a ripulsa, e del modo di concederla, cambiato dalle seguenti leggi, si parla nei Riti *Item servat ipsa curia, quum petitur—Item servat ipsa curia, quod cum actor.*

Che contiene delitti o difetti de' testimoni, se non venga provata semipienamente per mezzo della pubblica fama, chi l' allega sia multato in dieci tari, e se il giudice trascura esigerli, in fine dell' ufficio li paghi del suo. Prammatica 2 *de testium refraenat.* dell' anno 1477.

Resti abolito il termine di ripulsa della ripulsa.

Le parti nel primo termine di ripulsa possan esaminar testimoni per elidere le opposizioni, che da colui, che domanda il termine delle ripulsa, si fanno contro le persone esaminate.

Perciò chi domanda il termine della ripulsa faccia la nomina de' suoi testimoni, e notifichi alla parte gli articoli, che contengono le cause delle ripulsa.

E l' altra parte possa in tale termine esaminare i suoi testimoni, giacchè la ripulsa può solamente riguardare le persone de' testimoni esaminati.

Non si ammettan quindi articoli direttamente

contrarî agli articoli e pruove della parte nella causa principale.

Ed i scrivani sotto pena di carcerazione non ammettan tali articoli, se non siano prima riconosciuti da' commissarî. § 1 della Prammatica 18 *de ordine judiciorum* del 14 marzo 1738.

Ritratto jure congrui. Chi abbia stabile comune per successione diviso o indiviso, o provenuto comunemente da compra o altro titolo simile, volendo alienarlo per mezzo di vendita, enfiteusi o affitto, non sia a lui ciò lecito, senzachè prima sian denunciati *quos vocamus per ordinem in jure prothomiscos.*

In primis vocantur parentes qui sunt conjuncti. Postea socii, qui sunt similiter conjuncti.

Post hos illi, qui sunt coniuncti tantum, etiam qui extranei sunt.

Post omnes istos vocantur illi, qui sunt sub uno scritto et sunt coniuncti ex aliqua parte.

Se sian molti coloro, che hanno questo dritto, tutti si denunciino, acciò dentro trenta giorni pagando prontamente il giusto prezzo, o quello che il vero compratore senza frode ha dato, ognuno riceva la sua porzione.

Elasso tal termine, si perda il dritto, purchè non si tratti con persona, che sia in ischiavitù, in deportazione o in esilio, o assente *causa reipublicae*, o per causa propria senza dolo o frode, o pure che sia minore degli anni 25.

In quanto agli assenti per giusta causa i di loro tutori o curatori o difensori dentro quattro mesi compariscano, paghino il giusto prezzo colle legittime usure e spese necessarie, ricevano il congruo ed escludan gli estranei compratori.

Se siano in ciò negligenti, compensino *de proprio* ogni danno a quelli cagionato.

Chi costi aver fatta ingiuria grave, *vel manus impias attulerit* al venditore o alla sua famiglia, o abbia machinato grave danno al patrimonio suo, o abbia attentato contro la sua vita, o abbia gli cagionato *damnum pecuniarium*, non abbia tal dritto senza volontà del venditore.

A titolo di dote o di donazione *propter nuptias*, o di semplice donazione, o di donazione *causa mortis*, o per testamento, o per transazione, o permuta, sia lecito alienare a chicchessia: purchè questi titoli non sian simulati.

Quindi chi ha tal dritto possa esigere giuramento e dal venditore e dal compratore.

Se prestato il giuramento, si prova essere stato il contratto simulato, amendue sian puniti come spergiuri, il venditore perda la roba ed il compratore il prezzo, e si applichi al fisco, il quale debba vendere la cosa stessa a chi aveva il dritto del protomisi.

Persone potenti non ricevan *a minoribus* sotto pretesto di compra, di donazione semplice, o *causa mortis*, o per testamento, o per solo uso, o sotto pretesto di difesa *nisi sunt parentes*.

Potenti s' intendono coloro, che lo sono non solo per se stessi, ma ancora *per propinquiores illis*, per mezzo de' quali possono incutere timore, o promettere favore a' venditori.

Sotto pena ai potenti di rimaner privi della roba, e di darne al fisco il prezzo.

Passato il decennio quando non vi sia stata la denuncia, non sia lecito muovere altra controversia contro chi possiede per alcun contratto, o per donazione, o per testamento, nè da coloro, che abbiano il protomisi, nè dal fisco.

In altro capo della legge del protomisi dei Greci sia scritto, che chi abbia questo dritto da tre parti escluda quello, che l'abbia per una sola.

Avendola essi da due parti, *collatione facta*, ognuno riceva la sua tangente.

Si autem domum prope castrum habeant, ipse eum habeat, qui per castrum habeat, et non illi, qui ipsam prothomisim per parietem habent.

Finalmente per generale osservanza non competa questo dritto nè alla via pubblica, nè alla chiesa, nè al fisco. Costituzione *Sancimus amodo*.

Sia per la consuetudine, sia per la costituzione *sancimus*, si decida senza termine, *et via executiva* colla relazione dei periti.

Siano eccettuati i casi, che abbian bisogno di termine; lucchè si lascia ad arbitrio del giudice, ed il termine sia sommario. § 1 dalla Prammatica 18 *de ordine judicior.* del 14 marzo 1737.

L'azione di congruo si dichiara essere tutta reale. *Dispaccio del 16 marzo 1762.*

« § 1. Chi compra casa o altro stabile dentro di un anno *a die scientiae* sia tenuto al ritratto a favor del vicino, ricevendone solamente il prezzo, che sia stabilito dai periti.

« L'obbligo istesso abbia il di lui universal successore.

« Se i vicini sian due lo stabile si diametà per uno.

« § 2 La via pubblica, la chiesa, il rustico che non sia libero di condizione, non possa esercitar il ritratto contro il cittadino, anche confinando *per latera*, e competa ad altri, che confinano *a capitibus*.

« Il cittadino possa all'incontro esercitare questo dritto contro del rustico.

« § 3. La chiesa sia esclusa dal congruo, e attivamente e passivamente.

« § 4. Se da un lato sta un solo confinante, e dall'altro molti, quello abbia la metà del fondo, e questi abbian l'altra metà *pro rata confinationis*.

« E di molti vicini se uno solamente domandi il congruo, e gli altri no, sia quello escluso quando ricusi ricevere l'intero fondo *pro pretio appretiato*.

« § 5. Nel ritratto delle case sia preferito chi confini nella parte inferiore o superiore, esclusi i confinanti *per latera et a capitibus*.

« Ed in questo dritto sia preferito il socio *pro indiviso*.

« § 6. Vendendosi un appartamento di casa, che abbia molti piani, il ritratto competa al confinante della parte di sotto: vendendosi l' appartamento a pian terreno competa a chi confini dalla parte di sopra. Consuetudini *Si quis emit— De jure congrui.*

« Chi ritrae per la consuetudine di Napoli, paghi la roba stabile ritratta secondo l'apprezzo che se ne fa *pro exequutione sententiae*, non già quando valeva al tempo o della vendita, o della domanda, o della contestazione della lite. » Decisione *delle 4 rote del S. C. dei 2 novembre 1625.*

I vicini nella subasta di roba, alla quale confinano, sian obbligati a licitare, altrimenti resti estinta ogni di loro azione di congruo, non ostante la consuetudine. *Per la vendita di un territorio a s. Giorgio a Cremano. Dispaccio del 31 maggio 1777.*

Rivelo d'animali, che si possedono ne' luoghi distanti meno di venti miglia dallo stato pontificio, in ogni anno nel mese di gennaio si faccia con nota distinta al capitano della grascia. *Arresto 755* del 23 giugno 1659. Vedi *Animali.*

Rivenditori possan liberamente esercitare il di loro mestiere, senz' approvazione, o essere ascritti alla cappella. *Dispaccio del 21 luglio 1766.*

Robe vecchie. Sia vietato andarle comprando per le case in Napoli, sotto la pena di tre anni di relegazione, ancorchè chi vada comprando dica: Barba d'oro, o calzette vecchie, o cosa simile. Prammatica 1 *de prohibit. vendit. suppellectil* del 30 agosto 1627.

A tale prammatica si nota, che a 16 novembre 1624 rimesso da S. E. ricorso de' consoli dell' arte al consiglier delegato, fu da questi con decreto presso l' attuario Gio. Francesco de Vivo conceduta la facoltà a detti compratori di esercitare il di loro mestiere sotto alcune condizioni.

Rubrica a' processi fiscali delle udienze si faccia dal commissario della causa di unita col fisco.

Il notamento da tutti e due si riscontri coll'informativo, si sottoscriva in fine e si cifri da essi col proprio cognome nel margine di ogni foglio. *Dispaccio dell' 11 agosto 1750.*

Ruffiane che insidiano l' onestà di qualsivoglia donna, che viva in libertà, e ne sono convinte, per la primo volta si frustino, e segnino nella fronte, cadendo all'istesso errore la seconda volta, si togli ad esse il naso.

Se insidiino l'altrui onestà, si puniscan come adultere. Costituzione *Lenas sollecitantes.*

Ruffiani sian puniti con pena di morte. E non si dia loro ricetto sotto pena pecuniaria. Prammatica 1 *de lenon.* dell' anno 1480.

S

Sacerdoti, ancorchè siano assenti senza licenza dell' ordinario, non si sequestri a loro il patrimonio sagro: solamente si sequestrino le rendite de' benefici per la celebrazione delle messe nel luogo della fondazione. *Dispaccio del 9 gennajo 1768.*

Sacramenti per negarsi occorrono delitti giuridicamente provati. *Dispaccio del 15 dicembre 1760.* Vedi *Parochi.*

Sacramento dell'eucaristia. Passando per le strade sia venerato: chi va a cavallo o in carrozza smonti, e tutti si pongano inginocchioni, accompagnandolo fuori, se riesca, sino che sia restituito in chiesa. Prammatica 1 *de cultu Sacram.* dei 20 marzo 1580.

Nel di della festa del *Corpus Domini*, e per tutta l' ottava, per le strade di Napoli, per le quali passa la processione, non vadan carozze, galessi, carri e some cariche sotto pena. Prammatica 2 *de cultu Sacram.* del 15 giugno 1585.

Sacrileghi sian puniti con pena arbitraria. Se avvenga, che le chiese sian pubblicamente distrutte, o sian violentate, e che i vasi sagri ed i doni di notte sian rubati, entri pena capitale. Costituzione *Multae leges.*

Sacro regio consiglio. Si divida in due rote, in ognuna delle quali siedano quattro consiglieri.

Sian necessarî tre voti uniformi, per decidere in causa di ducati duecento.

Sotto tale somma bastino due voti uniformi.

Ed occorrendo parità, dal presidente si destini altro consigliere per dirimerla.

Se la causa è di ducati mille, e non concorrono tre voti uniformi, il presidente destini uno o due consiglieri di altra rota ad intervenire in tale decisione.

Se eccede i ducati mille, in tale discordia *ambae aulae interveniant.*

E se neppure concorrono tre voti uniformi, ma siegue parità, ri riferisca al sovrano, dal quale dipende dare gli aggiunti.

Causa sotto i ducati duecento decisa, o in Vicaria o in altro tribunale, se accade trattarsi in esso S. R. C., la prima di lui sentenza definitiva si abbia per ultima decisione, dalla quale nò si appelli, nè si reclami. Eccettuato il caso, che si alleghi falsità delle scritture, degli atti e de' testimoni. Allora, eseguita la sentenza, sia inteso l' accusatore, e sia in arbitrio de' giudici obbligare la parte vincitrice alla cauzione *de restituendo.*

Che se la causa stessa si tratta in consiglio nella prima istanza o in altro tribunale non sia stata decisa, in ognuno di questi casi si dia luogo alla revisione.

La revisione sia nella stessa rota, dove si è decretato.

Sia però in arbitrio del presidente in tale atto o dare gli aggiunti o unire le rote.

E nelle cause di considerazione l' unione delle rote sia o dell' arbitrio del presidente, o dell' autorità sovrana. Prammatica 41 *de offic. S. R. C.* del 30 settembre 1533.

Decreto di Vicaria, nel quale sia concorso il voto di tutt' i giudici, compresi i due consiglieri, non possa rivocarsi dal S. C., quando non concorra il voto di quattro consiglieri, senz'attenderne l' oracolo del sovrano. Prammatica 44 *de offic. S. R. C.* del 19 agosto 1542.

Dalle due sentenze reclamandosi tra dieci giorni prima di eseguirsi, la parte che ha vinto, dia la solita cauzione *de restituendo.*

Dopo due sentenze uniformi s' imponga silenzio alla causa. Prammatica 5 *de offic. S. R. C.* de'20 gennaio 1545.

La Prammatica 41 *de offic. S. R. C.* abbia luogo, quando il decreto di altro tribunale resta confermato dal S. C., non già quando il decreto medesimo è rivocato. Prammatica 61 *de offic. S. R. C.* del 15 dicembre 1545.

Presidenti e consiglieri di esso godano di tutte quelle esenzioni e privilegi, che godono i ministri della Sommaria. Prammatica 1 *de immunit. official. S. R. C.* dei 21 ottobre 1550.

Si divida tal tribunale in quattro rote. Prammatica 74 *de offic. S. R. C.* del 3 settembre 1597.

Vari ordini si danno, che riguardano principalmente l'ufficio de' mastrodatti, e seriranai per l'esatta attitazione della cause nelle Prammatiche 86 ed 88 *de offic. S. R. C.*

Quattro volte l' anno si mescano tutte le sue rote, e da uno de'capo rota in giro si proponga un articolo controvertito.

Deciso che sia dall'intiero S. C., si riferisca al re per l'approvazione.

Nella prima unione si decida, se in regno debba ammettersi la prescrizione, ed in quali casi.

Questione di giurisdizione tra il S. C. e la Vicaria, sia decisa dallo stesso consiglio.

Non competa verun rimedio avverso il decreto, che in tali cause si proferisce nella rota del S. C.

Ben'inteso, che si rimetta alla Vicaria, ed alle udienze la criminalità, colla quale *non sint offensae aures S. C.*

Non si commettano in essa cause non eccedenti la somma di ducati quattrocento sotto pena per il mastrodatti di ducati venti.

Ed il presidente nelle decretazioni apponga la clausola, *dummodo causa non fuerit cepta in M. C. Vicariae.* § 3. della Prammatica 18 *de ord. judic.* del 14 marzo 1738.

Il S. C. parlando col re, parli strettamente colle leggi comuni e del regno, senza divagarsi ad usi o opinioni, anzi nemmeno a cose giudicate, e quando le leggi non arrivano o sembrano collidere, domandi brevemente e chiaramente il supplimento o la spiegazione.

Alle sue decisioni il re non è presente più, che in quelle di ogni altro tribunale: ma S. M. esige egualmente conto della giustizia e della stretta esecuzione delle leggi dal consiglio, che da qualunque altro tribunale. *Dispaccio del 30 giugno 1759.*

Salarî per servizio della corte. Vari ordini si danno circa la tassa di essi, e la maniera, colla quale devono prestarsi nella Prammatica 1 e 2 *de salar. eorum* degli anni 1483 e 1603.

Sale tassato per le università, se esse ricusano riceverlo, resti a conto della regia corte; e se ne difalchi il prezzo dal debito fiscale. Prammatica 1 *de sale vendendo* del 4 luglio 1479.

Dopo ripartito tra cittadini possa ognuno venderlo nel luogo stesso. *Arresto del 19 dicembre 1506.*

Per supplire a' bisogni dell' erario esausto per le vendite delle rendite reali, dalli carlini sedici meno una cinquina si aumenti al prezzo di carlini venti, esclusa ogni immunità e franchigia, come furono stabilite le tre ultime imposizioni di carlini quattro meno una cinquina per tomolo per la fabbrica della nuova moneta negli anni 1684, 1686, 1689.

Per il sale però, che si consegna a forza nella provincia di Otranto, ed in alcune poche terre della Basilicata a ragione di un tomolo per fuoco, l'aumento sia di carlini due e mezza cinquina per tomolo. Prammatica 46 *de vectigal.* del 28 maggio 1709.

Sia vietato lavorarsi o commerciarsi in controbando, e si rinnova la pubblicazione delle prammatiche 2 e 3 *de sale vendendo.* Editto de' 23 luglio 1734.

In molti capi si danno gli ordini, acciò si evitino i controbandi e le frodi in questo genere nelle Prammatiche 2 e 3 *de sale vendendo* degli anni 1608 e 1648, delle quali si prescrive l' osservanza nella Prammatica 66 *de vectigal.* de' 27 luglio 1734.

Per occasione del donativo fatto alla maestà del re Carlo III in tempo delle sue nozze, s'impongono grana dieci per ogni tomolo di sale, esentandosi da tal pagamento solamente i Cappuccini ed i Riformati dell'ordine di s. Francesco, che comprano il sale a misura nella dogana e ne' fondachi, senz'alterarsi il prezzo di grana sei a rotolo per chi lo compra a minuto.

Si ordina aggregarsi tal nuova imposizione alle altre quattro antecedenti di grana due e mezzo, e fattone un sol corpo, governarsi da'stessi sette governatori, che vi sono da eleggersi due di essi da S. M. dalle piazze di Napoli a nomina di sei persone da farsi dalle medesime. Prammatica 69 *de vectigal.* del 17 giugno 1738.

S. M. C. domanda da' Possessori la ricompra de' sali di Puglia. Avuto il sentimento favorevole di sei togati, se ne istituisce il giudizio nella Sommaria, e dopo dodici anni si decide a favore del fisco a 6 maggio 1753.

Non ostante, a detti possessori si dà l'arbitrio o di ricevere il di loro denaro, o nuovamente impiegarlo col fisco coll' annualità del cinque per cento, o sullo stesso arrendamento, o sull' introito di cassa militare, sempre però colla riserva libera del patto di ricompra.

E per sollievo della povera gente si stabilisce, che in avanti il sale si debba vendere al peso di rotoli 48 a tomolo, e non già di rotoli 33 come prima si vendeva: senza però alterarsi il peso delli 33 rotoli a locati di Foggia, i quali per ogni tomolo pagano carlini cinque. *Costituzione del 23 maggio 1753.*

Dopo ricomprati i sali di Puglia, aumentato il peso del tomolo dalli rotoli 33 a rotoli 48, senza che ne' fondachi principali delle marine il prezzo oltrepassi li grana sei a rotolo, e li grana sette ne' luoghi più lontani a proporzione, si estende tal beneficio alle due provincie di Otranto e

Basilicata, durante l' affitto dell' arrendamento dei sali di esse preso per due anni a conto della regia corte.

Si spiega usarsi ogni agevolezza alle università soggette alla distribuzione del sale forzoso, offerendo ragionevoli partiti, e pagando i dritti, come si pagavano ne' ripartimenti da' sali di Puglia. Prammatica 72 *de vectigal.* del 22 giugno 1754.

Si faccia sentire agli assegnatari de' sali di Puglia, se vogliono la restituzione de' capitali o l' annualità del 3 per 100. *Dispaccio del 25 settembre 1786.*

Lo stesso per le particolari aziende, che posseggono tali arrendamenti.

I deputati di tutti gli altri arrendamenti precipui grana 48 a tomolo di sale ed erbaggi di Foggia tra due mesi dichiarino, se vogliono il detto bassamento o la restituzione de' capitali: quali elassi restino abbassate le partite. *Dispaccio del 29 gennaio 1787.* Vedi *Estrazione delle merci.*

Salvaguardia per le doti. Vedi. *Doti*

Salvaguardia per i figli di famiglia. Vedi *Figli di famiglia.*

Salvaguardia. Vedi *Debitore.*

Salve delle fortezze Vedi. *Feste.*

Sant'uffizio. Non solo in regno mai non si è permessa l'introduzione di un tribunale sotto tal nome, ma neppure si tollera, che le curie ecclesiastiche si allontanino in parte anche menoma dall'ordinario sentiere giudiziale nelle cause di fede.

E si prescrive la rinnovazione degli ordini di S. M. cattolica di dicembre 1746, inculcandosene l'inviolabile osservanza. Prammatica 3 *interd. perpet.tribunal. inquisit.* dell'8 agosto 1761.

Sapone in Napoli si fabbrichi, e si venda senz' ingerenza de' consoli. *Dispaccio del 29 giugno 1765.*

Scafe. Vedi *Passi.*

Scale portandosi da chicchessia dentro Napoli in tempo di notte, s'incorra nella pena di morte naturale, ed altra ad arbitrio. Prammatica 1 *de scalarum prohibit.* del 30 gennaio 1560.

Schiavi sian mori, sian turchi riscattati dal proprio padrone, o che da esso abbian avuta la libertà, non partan dal regno, senza licenza in iscritto ottenuta dal sovrano, sotto pena della perdita della libertà, e per l'ufficiale, che permette tale partenza di ducati mille, ed altra. Prammatica 1 *de servis manumissis* del 28 novembre 1555.

Tra dieci giorni dopo ricevuta la libertà professino nella regia cancelleria i di loro nomi, cognomi e patrie, presentando fede autentica della libertà avuta, sotto pena di galera. Prammatica 2 *de servis manumissis* del 18 febbraio 1581.

Ancorchè sian battezzati, non portino armi, sotto pena di galera. Prammatica 3 *de servis manumissis* del 12 ottobre 1605.

Sia vietato comprare schiavi polacchi e moscoviti senza licenza. Prammatica 4 *de servis manumissis* del 9 dicembre 1628.

Scommesse sian vietate sopra le voci da farsi de'grani, sotto la pena di ducati tremila, nella quale incorrano anche i notari, che fanno scritture sopra tali scommesse, le quali sempre si abbian per invalide. Prammatica 1 *de sponsion.* del 23 maggio 1567.

Sian vietate sopra la vita e morte, e sopra l'elezione del papa sotto pena. Prammatiche 2, 4 e 5 *de sponsion.*

Sian vietate sopra il parto delle donne, ed i notari, che fanno su di esse scritture, oltre l'invalidità di esse, incorrano nella pena di once cento, e della privazione dell'ufficio.

Chi dà denaro per qualunque scommessa a figli di famiglia, ancorchè asseriscano vivere separatamente dal padre, o di essere padri di famiglia, non possa ripeterlo. Prammatica 3 *de sponsion.* del 4 febbraio 1583.

Scommunicati *vel a canone, vel ab homine*, se sian contumaci per un anno, sian soggetti a pena pecuniaria, che si tassa: da raddoppiarsi da anno in anno per quanto persistan nella scomunica. Capitolo *Si quis excomunicatus.*

Scrivani e commissari di qualsisia tribunale superiore non disimpegnino la di loro incumbenza, senza permesso dell'udienza provinciale. *Dato all'Aquila il 17 novembre 1725.*

Scrivani di razione ricevon in vari capi le istruzioni per il disimpegno del di loro impiego. Prammatica 1 a 3 *de officio scribae portionis.*

Non esigan da' portieri un carlino per ogni mesata, che a loro pagano. *Dispaccio del 24 giugno 1759.*

Scuole di Napoli. Scolari e maestri di essi si mmiscono di molte esenzioni e privilegi, che s' individuano nei Capitoli. *Robertus — In virtutum dona.*

Scuole normali. Il presidente D. Francesco Pecheneda senta i due Celestini spediti a Roveredo per prendere esatta contezza di sì utile istituzione, o dica non solo quanto giudica doversi aggiungere al piano attuale delle scuole normali di Sorrento, delle quali esso presidente è delegato, ma il modo altresì di rendere proficuo alla nazione nelle coste marittime non meno, che nell'interno de'due regni tale stabilimento. *Dispaccio del 27 dicembre 1785.*

Scuole dell'una è l' altra legge sien vietate per tutto il regno, sotto gravi pene, da esigersi dall' università, che l'abbia permesse, e dal dottore, che l'abbia aperte: Sia eccettuato lo studio della medicina. *Hoc enim et juris scripti sanctio admonet, et ipsorum regum traditio constitutionis inducit usquequaque tenaciter observari.* Capitoli *Robertus—Grande fuit.*

Scuola delle scienze non si apra da alcuno senza permesso del re. *Dispaccio del 24 aprile 1773.*

Il maestro abbia l'attestato *de vita et moribus* dell' ordinario, ed esser debba esaminato da persone destinate dalla regia udienza. *Dispaccio del 21 gennaio 1775.*

Tal regola corra anche per gli ecclesiastici. *Dispaccio del 22 aprile 1778.*

Scuole pie in Lanciana erette a 2 luglio 1740.

Secreto del tribunale se si tradisce da ministri, incorrano in pena della privazione della carica ed altra. Se ne adduce esempio nella persona del consiglier mariano Freccia. *Arresto 64* del 1 aprile 1542.

Sedili chiusi. Vedi *Nobiltà*.

Segretario della dogana et quatuor magistri proceda nelle cause de' tesori, che son trovati, de' denari nascosti, de' quali non costa apertamente il padrone, delle robe perdute in naufragio, delle quali non si sanno i padroni, ne i di loro eredi e successori, dell'eredità o di chierico o di laico, che muore in terra demaniale senza testamento e senza erede legittimo.

Tal eredità, purchè sia libera, e non soggetta a servizio della corte, si venda sotto l'asta, una terza parte si eroghi in elemosina a poveri per l'anima del defunto, e 'l resto appartenga al fisco. Costituzione *Dohanae de secretis*.

Segretario del regno riceve in vari capi le istruzioni per il disimpegno del suo impiego nelle Prammatiche 2 a 14 *de off. secretar.*

Segretario del s. consiglio per gli appuntamenti tanto delle cause, che per qualunque negozio da farsi ne'di giuridici ne'tribunali, non esiga dritto alcuno, sotto l' irremisibile pena di ducati 50. § 3 della Prammatica 18 *de ordine judiciorum* del 14 marzo 1738.

Segretarî di stato si creano al numero di quattro, dandosi ad ognuno il proprio carico, e si spiega la dipendenza da essi de'rispettivi tribunali. *Dispaccio del 30 luglio 1737.*

La segreteria di grazia e giustizia abbia l'ispezione di tutti gli affari di giustizia dentro del regno, ancorchè in essi sia mischiata persona privilegiata, o si tratti di estrazione di reo da luogo immune. *Dispaccio del 28 settembre 1737.*

A quella degli affari esteri spettino le materie tra i due regni colle corti straniere, le nomine da farsi in Roma di tutti i beneficî o dignità allodiali del re, o di nomina regia, come pure gli affari di economia de'stati allodiali, e tutti gli affari di qualunque natura de'siti e caece reali, e de'feudi degli espulsi.

Tutt'altro, che appartiene a'stati allodiali, sia d'ispezione della segreteria di grazia e giustizia e dell' ecclesiastico. *Dispaccio del 19 maggio 1778.*

Segretario dell'udienza degli eserciti nelle cause criminali goda del foro militare. *Dispaccio del 6 maggio 1775.*

Semina da'risi sia proibita nella distanza di due miglia da'luoghi abitati, le quali debban misurarsi per gradi ed a linee dirette, non già oblique. Se tra i luoghi abitati ed i luoghi di semina si framezzano monti sollevati ed eminenti, possa tollerarsi distanza minore di due miglia. *Dispaccio del 16 luglio 1763.*

Seminaristi chierici si considerino come presenti nelle di loro chiese rispettive per entrare a suo tempo nella partecipazione. *Dispaccio del 3 luglio 1763.*

Sensali in Napoli, suoi borghi, distretti e casali, e per le fiere nelle provincie di Terra di Lavoro e Principato Citra si stabiliscono al numero di 40, e si danno ad essi le istruzioni in 8 capi nella Prammatica 80 *de offic. procuratoris Caesaris* 21 giugno 1669.

Sentenze due uniformi o nella camera di s. Chiara, o nel S. C., o nella camera della Sommaria non ammettan altro richiamo di qualunque sorte: sian eccettuati i casi, quando dopo il primo decreto o sentenza prodotto il rimedio della restituzione *in integrum*, siasi detto *non esse locum*, e quando il rimedio concerne gli atti ordinatori, perchè allora non è vietato di produrre qualunque altro rimedio avverso il decreto profferito intorno alla causa principale. Prammatica 20 *de ordine judiciorum* del 20 settembre 1759.

Sentenze, che non sono di morte, o di tortura *ex processu informativo*, promulgate dall'udienza in causa delegata, e confermate in grado di revisione dalla Vicaria, per eseguirsi non sia necessario, che si riferiscano nella camera di s. Chiara. *Dispaccio del 15 giugno 1743.*

Separazione di ceto. Vedi *Nobiltà*.

Sepoltura. Vedi *Funerali*.

Sequestro di roba fatto con privata autorità, sia punito con pena capitale. Capitolo *Contra effraenatas*.

Non si ordini, se non per esecuzione di sentenza definitiva o interlocutoria, o per credito del fisco. Rito *Item curia ipsa non consuevit*.

Servi trovati in fuga sian restituiti a' padroni.

Se questi sono ignoti, si presentino a giudici laici, che li trasmettano alla corte. Chi contravviene resti soggetto alla corte con la persona, e con tutte le sue robe. Costituzione *Servos et ancillas*.

Servitori di livrea in qualunque forma non possano in Napoli portarsene più di due, e proceda la Vicaria senz' attendere qualunque privilegio de' padroni: ma godendo questi privilegio di foro, s'informi S. M. *Dispaccio del 7 agosto 1741.*

In caso di contravvenzione si dian a' servidori quattro tratti di corda, e la giustizia prima si provveda in Roma o altrove di chi sappia usarla senza pericolo. *Dispaccio del 15 agosto 1741.*

Non portino la dragoncina sopra la livrea, sotto pena a' padroni di ducati 500, ed a' servidori di quattro mesi di carcere. *Dispaccio del 16 luglio 1770.*

Servitori della real casa non godan del foro dell'Alcaide. *Dispaccio del 6 luglio 1754.*

Non avendo beni stabili o annue entrate, e facendo debiti oltre i ducati 200 sian licenziati.

Lo stesso per i salariati de' siti reali, della posta, della caccia, de' teatri, e per altri di simil classe. Prammatica 2 *de servis et viduis domus regiae* del 21 agosto 1762.

Servitù'. Cause di servitù di aspetto, prospet-

to, casine, aperture, *proiectus*, *stillicidii*, *actus*, *itineris et viae*, ed altre simili, che si possono ritrattare, o che per il corso del tempo non si rendono irretrattabili, ammettan solamente l'appellazione *quoad actum devolutivum*.

In esse cause debba il giudice decidere la somma di ciò, che si controverte, e quando questa non eccede duecento o i cento ducati, servata la regola delle appellazioni, si debba produrre l'appellazione all'udienza provinciale, nè sia permesso di produrla ne'tribunali di Napoli: quando poi eccede la somma suddetta allora si possa ricorrere dove piace alle parti. § 1 della Prammatica 18 *de ordine judiciorum* del 14 marzo 1738.

In esse entri a votare tanto il preside, se è togato, quanto il fiscale, ed occorrendo parità, entri a dirimerla l'avvocato de' poveri, e quando questi si dà per sospetto, entri a votare uno di que' dottori più abili, che pare al tribunale, o alla maggior parte de' votanti.

Ed i rimedî di nullità o restituzione *in integrum* si trattino nella stessa udienza. § 1 della Prammatica 18 *de ordine judiciorum* del 14 marzo 1738.

Servitu' nei predj rustici. « Possessore di « territorio, che non ha passaggio per an-« darvi, possa pretenderlo sopra del territorio « del vicino il più immediato alla via pubblica. » Consuetudini *Si quis habens—De servitutibus*.

Servitu' ne' predj urbani, e regole per le nuove fabbriche:

« § 1. Nell' edificarsi dirimpetto alla muraglia « altrui, che ha apertura da ricever lume o di « aspetto, si osservi la distanza di dodici palmi.

« § 2. Se l'edificio si fa di lato alla individua-« ta muraglia, si osservi la distanza di due pal-« mi e due parti di un palmo.

« Alla muraglia, che non ha aperture, sia « lecito imporre la servitù *Tigni immittendi*, « *oneris ferendi*.

« Il tetto poi, che vuol edificarsi al di sotto « delle aperture addette solamente a ricever lu-« me, resti per un palmo lontano dalla mura-« glia stessa.

« E volendovisi formare l' astrico, si osservi « la distanza di una canna, col disborso del « prezzo della metà della muraglia e del suolo, « dove sta fabbricata la muraglia, purchè chi « di nuovo vuol fabbricare non pruovi, esser « l' uno e l'altra comune.

« § 3. Che se alla muraglia del vicino si ap-« poggiano le punte delle tegole, volendosi fare « il tetto, o volendosi fare l' astrico, si appog-« gi il principale lato di esso, e si contribuisca « la sola quarta parte della muraglia, e del « suolo.

« Sempre però che si fa menzione delle aper-« ture, s' intendano quelle fatte a forma di fi-« nestra con i stipiti.

« Ed il prezzo della muraglia, sopra della qua-« le al vicino occorre appoggiare, includa sola-« mente la muraglia stessa dal suolo sino al pun-« to dell' appoggio. » Consuetudini *Si quis habens—De servitut.*

« § 1. Chi fabbrica di nuovo, e vuole nel « muro, che riguarda il suolo del vicino, far « pennate o aperture, osservi la distanza di do-« dici palmi dal suolo medesimo.

« § 2. Volendosi accrescere di uno o più ap-« partamenti la propria casa, che à le aperture, « le quali corrispondano sopra l' altrui casa, or-« to o sito, sia lecito nel nuovo edificio fare le « aperture, che corrispondano, e siano del tutto « uniformi alle antiche.

« § 3. La prescrizione di tempo lunghissimo « non giovi a chi ha imposta qualunque servitù « sopra del casaleno, o casa diruta del vicino.

« § 4. Chi fabbricando sopra del proprio sito, « vuol congiungere l' edificio alla muraglia del « vicino, nella quale non è alcuna apertura, ha « però la pennata del tetto, o dell' astrico, che « getta l' acqua sopra del detto sito, e vuol dip-« più inalzar l'edificio oltre della pennata, possa « eseguirlo, purchè e di sotto e di avanti di « essa tenga lontana la fabbrica per lo spazio di « un palmo, e volendo coprirla coll' astrico, vi « ponga una muraglia di otto palmi senza ve-« run' apertura, acciocchè in tale forma rimanga « impedito l'aspetto sopra della casa del vicino.

« § 5. La stessa muraglia sia necessaria, se « il vicino edificando sotto detta pennata nella « distanza, che sia minore di una canna, vuol « coprire l' edificio coll' astrico.

« § 6. Ed in questo ultimo caso, la fabbrica « nuova resti al di sotto della pennata per lo « spazio di una canna, come nel caso di fare « in detta fabbrica non già l' astrico, ma il tet-« to, basta la distanza di un palmo.

« § 7. Servitù di qualunque natura imposte « tra socî nell' istromento di divisione di casa « comune, non rimangan prescritte neppure col « lasso di tempo lunghissimo nè tra le parti, nè « tra i di loro eredi e successori anche singo-« lari.

« § 8. Ed all' incontro non giovi possesso o « quasi possesso di servitù tra essi socî, la quale « non è espressamente stabilita nel detto istro-« mento.

« § 9. Le finestre, che hanno aspetto, e quel-« le addette soltanto a ricever lume, che si no-« minano *Dossitiae*, entrino nel conto delle ser-« vitù.» Consuetudini *Ubi aliquis—De aperturis non faciend.*

Servitu' de' predj urbani:

« § 1. Nel muro comune non sia lecito adat-« tare il trave, che serve al centimolo.

« § 2. In città nella casa propria continante « coll' altrui non sia lecito tener paglia, fieno « o legni fuori del proprio bisogno: non possa « neppure tenersi il lino in fusti, che non è pro-« dotto de' propri fondi.

« § 3. In casa di affitto non possa tenersi pa-« glia e fieno oltre l'uso de' proprî alloggi, mas-« simamente se non vi si abita, purchè non si « tratti di stanza a lamia.

« Ne' borghi di Napoli, e fuori de' suoi muri « possan i stallieri anche per uso altrui tener « detti generi in casa d' affitto, dove abitano di « persona. » Consuetudini *Si velit—De centim. non faciendo et paleis non tetend. in domo.*

Serviz o militare. Vedi *Condanna.*

Seta. In sedici capi si fanno varî stabilimenti per l' arrendamento della seta, principalmente per impedire i contrabbandi. Prammatica 28 *de extractione* del 20 giugno 1628.

Si dà la norma per la vendita delle sete, specialmente ne' luoghi, dove son filatori, telari e manifatture. Prammatica 32 *de extract.* del 22 ottobre 1641.

Altri stabilimenti si fanno per evitare i contrabbandi di seta. Prammatiche 34 e 37 *de extract.*

Si danno gli ordini per la buona riuscita de'lavori di seta, e si determina la maniera, colla quale ogni capo di tali manifatture deve essere eseguito: sicchè niente resta da desiderarsi in materia tanto importante per la pubblica economia del regno, e per il ramo di commercio riguardante la nobile arte della seta stabilita in Napoli del re Ferdinando I d' Aragona figlio del grande Alfonso. Prammatiche 1 a 6 *Serificium* del 1740 al 1756.

Setta dei muratori sia vietata sotto le pene dovute ai perturbatori della pubblica tranquillità, ed ai rei dei violati dritti della sovranità, contra quei che si arrollano, o intervengano a tale società, direttamente o indirettamente la proteggono, o sotto qualunque titolo le danno abitazione per unirsi.

Si spiega esser tale società troppo sospetta per la profondità del segreto, per la vigilantissima custodia delle sue assemblee, per il sacrilego abuso del giuramento, per l'arcana caratteristica, con cui i suoi membri si riconoscono tra essi, e per la dissolutezza delle crapole. *Editto del 10 luglio 1751.*

Settimana santa. Nella settimana santa e la corte, ed i militari, ed ogni ceto di persone portino abiti negri e di niun lusso: specialmente nella visita dei sepolcri si usi il treno il più moderato e discreto, che dimostri umiliazione e divozione, non fasto e magnificenza. *Dispaccio del 5 aprile 1781.*

Sfratto dal regno. Vedi *Omicidio.*

Siciliano in questo regno si reputi come Napoletano, e questi in Sicilia come Siciliano. Onde le di loro cause si trattino nei tribunali ordinari. *Dispaccio dell'8 aprile 1749.*

Silenzio nei giudizi si osservi dagli avvocati e litiganti.

Essi senza permesso del giudice non propongan le loro ragioni.

L'uno non interrompa l' altro, purchè non sia per fare protesta necessaria, o per emendare sul fatto alcun abbaglio dell'avversario.

Si comminano varie pene pecuniarie, attesa la qualità delle persone. Costituzione *Publicæ justitiæ.*

Sindicato. Gli ufiziali finita l' amministrazione dian sindicato dentro cinquanta giorni. Costituzione *Volumus et praesentis.*

Restino nella provincia dove hanno esercitata giurisdizione a dar sindicato, per quaranta giorni *pro quolibet anno.* Se per minor tempo l' àn esercitata, restino *pro rata temporis.*

Rispondano i di loro successori alle querele, e quando son'esse giustificate, le sodisfino.

Nondimeno la corte abbia la facoltà d'inquirere contro di essi, e punirli. Capitolo *Item statuimus, quod tam justitiarii.*

Se non han consegnati al successore compiti tutti i processi, non corra per essi il termine del sindacato. Capitoli *Carolus— Novas formas.*

Si dia da tutti gli ufiziali di giustizia davanti a' sindaci nei luoghi dell' amministrazione eletti dall'università.

Essi o a querela o per inquisizione trovando mancanza, compilino il processo, o si servano di un consultore dei luoghi convicini.

Questi abbia il corrispondente salario dall' università da ricuperarsi dall' ufiziale, se vien condannato.

Esaminato maturamente il processo si assolvi o si condanni; facendosi soccumbere chi resta condannato, alla rifazione delle spese tanto per la parte, quanto per il consultore.

Il consultore, se si porta gravame dal suo decreto, debba difenderlo avanti al giudice, da deputarsi dal sovrano, dentro due mesi.

Tal gravame però, o appello non impedisca la esecuzione del decreto, ma si esiegua colla solita plegieria, acciò questo giudizio non sia elusorio. L'ufiziale non esiga l' ultimo terzo del suo salario, ma lo lasci depositato presso il camerlengo del luogo. Se resta condannato serva per indennità degli accusatori: se vien assoluto vada in suo beneficio.

L'ufiziale che contravviene, perda l'intiero salario.

Se è assoluto contro tale forma, si abbia per non assoluto.

Non dia mai sindicato l'ufiziale, che abbia conferma nell'ufficio, ma lo dia quando l'abbia deposto. Prammatica 1 *de sindicatu official.* dell'anno 1477.

Trovandosi stabilito il termine di 20 giorni *ad porrigendum querelas* e di 20 *ad prosequendum* nel giudizio di sindicato, sia vietato in modo alcuno abbreviare o allargare i termini medesimi, sotto pena ai sindicatori *etiam* corporale ad arbitrio. Prammatica 4 *de sindicatu* del 12 aprile 1585.

I luogotenenti, ancorchè per quindici giorni abbian esercitato, dian sindicato nel tempo medesimo, in cui il capitano di quell' anno lo dà. Prammatica 5 *de sindic. official.* del 12 gennaio 1588.

Anche dopo dato sindicato, ed ottenuta la liberatoria, possa inquirersi contro degli ufiziali, quando però dei medesimi eccessi siasi venuto in

cognizione nel sindicato. Prammatica 6 *de sindic. offic.* del 15 aprile 1606.

Ministri delle provincie diano sindicato anche di quel che hanno operato, o come capitani di guerra, o come commissari delegati dai tribunali superiori o dal sovrano.

Gli uditori di esse dian sindicato avanti a sindicatori eletti dall'università dov'è solito.

Per le gravezze dei sindicatori nelle interlocutorie ricorrasi all'udienza: nella definitiva ricorrasi a la gran C.

Dove non è solito eleggersi i sindicatori dalla università, il successore pigli il sindicato dello antecessore. Prammatica 10 *de offic. judic.* del 31 maggio 1616.

Il termine del sindicato non si abbrevii senza grave cagione, da conoscersi solamente dal Collaterale, e non sia minore di dieci giorni per ciascun anno dell'amministrazione. Prammatica 14 *de offic. secretar.* del 30 aprile 1615.

Debba darsi da chiunque abbia esercitato o da proprietario, o interinamente l'ufizio di segretario dell'udienza per tre anni. *Dispaccio del 13 gennaio 1732.*

Sindicatori, che senza querela delle parti, o per dolo, o per baratteria, o per concussione, o per estorsione, o per simili mancanze dan molestia al sindicando per via di generale inquisizione, e quindi procedono con irregolarità, e con livore sian soggetti alle pene contro i calunniatori.

Mancando spedire le liberatoriali nel tempo debito a ministro di udienza, questa la spedisca, e possa procedere anche contro i calunniatori. *Dispaccio del 3 giugno 1752.*

Sindicando dopo assoluto con decreto, che ha fatto passaggio in giudicato, esiga il compenso dei danni, o contro gli ingiusti querelanti, o contro i sindicatori, che han proceduto con irregolarità, comprese ancora le spese, che appariscono dal processo, e quelle per l'avvocato e procuratore nella seguente maniera:

Per il giudice di Vicaria si computino tutte le giornate naturali dal giorno, in cui si è esposto al sindicato, fino a quello del decreto assolutorio passato in giudicato, alla ragione di ducati 60 per mese.

Lo stesso per i presidi di provincia.

Per l'uditore di provincia duc. 40.

Per il governatore regio duc. 30.

Per il giudice regio duc. 25.

Per il governatore baronale duc. 15.

Per il mastrodatti di corte regia ducati 15.

Per il mastrodatti di corte baronale ducati 7 e mezzo. *Dispaccio del 21 maggio 1756.*

L'elezione dei sindicatori si faccia dalle università. *Dispaccio del 14 giugno 1760.*

Non si dia sinistra interpretazione alla Prammatica 6 *de sindicatu offic.* con inquirere contro chi abbia legittimamente dato il sindicato. *Dispaccio del 20 dicembre 1766.*

Il consultore di molte corti baronali dia sindicato dove egli risiede, non già nelli diversi e separati luoghi donde sono coloro, che querelano. *Dispaccio del 13 giugno 1782.*

Sinodi diocesani non si pubblichino senza l'intelligenza e permesso del re. *Dispaccio dell' 8 febbraio 1738.*

Per ottenersi tale permesso debba presentarsi l'intiero sinodo. *Dispaccio dell'8 marzo 1738.*

Sinodi antichi senza real permesso non abbiano osservanza. *Dispaccio del 12 luglio 1749.*

Sodomia sia con maschio, sia con femina, se il reo, è confesso o convinto, abbia la pena di morte, ed il reo sia uomo sia donna, sia bruciato vivo.

Gli ufiziali di giustizia mancando di procedere contro tali delinquenti *ex officio*, incorrano nella real indignazione, nella privazione della carica, ed in altre pene più gravi ad arbitrio.

Chi denuncia tale delitto abbia dieci once sopra i beni del reo, che è convinto o confesso.

Tali delinquenti mal possan esser degni di guidatico, di perdono o d'indulto. Prammatica 1 *de sodom.* del 15 giugno 1704.

Neppure i baroni, ed i di loro ufiziali abbian facoltà d'indultare, aggraziare, comporre e guidare tali delinquenti. Prammatica 3 *de sodom.* del 28 luglio 1771.

Soldati del battaglione ubbidiscano all'udienza se si tratta di real servizio. *Dispaccio del 28 febbraio 1667.*

Non paghino a'segretari dritto alcuno. *Dispaccio del 1 agosto 1676.*

In prima istanza sian conosciuti dal preside per le cause criminali. In grado di appellazione dall'udienza generale. *Dispaccio del 12 maggio 1678.*

Esclusi anche i giudici doganali. *Dispaccio del 25 novembre 1674.*

Ed i giudici della real casa di Parma. *Dispaccio del 19 giugno 1735.*

Si nominino per tali soldati coloro, che non facilmente può credersi, che con frode si procurano l'esenzione del foro. *Dispaccio del 22 aprile 1738.*

Si abolisca tal milizia. *Dispaccio del 10 marzo 1743.*

Soldati delle udienze si provvedano mediante terna, nella quale esse spieghino di non esservi altri più antichi meritevoli ed illuminati. *Dispaccio del 16 aprile 1735.*

Non possan provvedersi le di loro piazze anche per mezzo soldo, senza permesso del re, precedente nomina dell' udienza. *Dispaccio del 16 marzo 1738.*

Dopochè alcun soldato con fede del medico fiscale o di altro ad elezione del preside, documenta essere stato infermo per otto giorni, si deve mettere l'esemplo. *Dispaccio del 25 aprile 1739.*

Nelle terne si pongano i soldati di mezza piazza e venturieri, colla distinzione della patria, età e servizio. *Dispaccio del 24 dicembre 1740.*

Senza il permesso di tutta l'udienza non si possa alcun soldato appartare dalla compagnia ed

ogni simile licenza si avvisi al re. *Dispaccio del 29 marzo 1745.*

Al capitano diano il terzo o il quarto de' lucri per dieta ad istanza di parte, dedottene prima le spese.

La giubilazione de' soldati a cavallo s' intenda col mezzo soldo di soldato a piedi. *Dispaccio del 13 ottobre 1753.*

Nelle nomine si pongan i concorrenti giusta l' ordine de' l' anzianità, spiegandosi il merito di ciascuno. *Dispaccio dell'8 maggio 1756.*

Non sian esenti da pesi civici. *Dispaccio del 29 aprile 1761.*

Le mesate, che si sequestrano a' soldati, non entrino in conto de' proventi fiscali, ma appartengano all' erario. *Dispaccio del 1 maggio 1762.*

Non possan avere liberanza di soldo da' scrivani di razione, senza il certificato della di loro esistenza corroborato col visto buono dal fiscale. *Dispaccio del 20 settembre 1766.*

Ottenuta la piazza, il soldo corra dal giorno dell'assiento dopo la grazia avuta. *Dispaccio dell' 11 ottobre 1766.*

A primo gennaio 1767 si spiega, che se dentro di un mese dal di della grazia si spediscono le liberanze, il soldo corra dopo di essa.

Soldati addetti a tesorieri si mutino in ogni triennio, e dovendosi fare la muta si faccia da due in due, fino da due in quattro; a siano d'intiera soddisfazione del tesoriere. *Dispaccio del 13 agosto 1774.*

Sian vestiti di color marrone con i paramani e collarini di diversi colori, per distinguere le varie compagnie di esse nella capitale e nelle provincie. *Dispaccio del 16 giugno 1783.*

Soldati venturieri quando ascon ad istanza di parte, non paghino il terzo del lucro al capitano. *Dispaccio del 29 agosto 1756.*

Soldo de' ministri. Vedi *Ufficiali.*

Sopraintendenti dati a case cospicue restino intesi de' debiti, e d' ogni contratto di coloro, che stanno sotto la sopraintendenza, e per i debiti occorra anche il permesso di S. M. *Dispaccio del 22 aprile 1749.*

Non abbian giurisdizione circa gli affari di giurisdizione ordinaria. *Dispaccio del 10 febbraio 1758.*

Di loro ispezione sia solamente regolare l' economia delle rendite. *Dispaccio del 15 giugno 1760.*

Restino intese de' ricorsi, che fanno ad altro tribunale i creditori di colui, che sta sotto la sopraintendenza. *Dispaccio del 15 novembre 1766.*

Sortilegio che non implica eresia formale, come caso misto, contro de'laici sia d' ispezione del giudice laico. *Dispaccio del 27 maggio 1750.*

Sospensione a divinis sia preceduta da processo e condanna. *Legge della R. G. del 25 giugno 1765.*

Volendosi comminare da vescovi sia concepita colla formola *ferendae sententiae. Dispaccio del 19 marzo 1768.*

Sospezione di fiscale si restringa a due capi: o per sua inimicizia capitale colla parte, o quando l' interesse del fisco si unisce con il suo proprio. *Dispaccio del 26 luglio 1741.*

Sospezione di governatore non esiga deposito. *Dispaccio del 10 settembre 1768.*

Sospezione di ministro di tribunale collegiato si decida almeno con tre votanti: per supplire tal numero intervenga l'avvocato de'poveri; quando questi è sospetto, intervenga il governatore e giudice della città; quando questi è sospetto, intervenga uno degli avvocati. *Dispaccio del 26 giugno 1772.*

Sospezione de' luogotenenti delle doganelle si tratti avanti de' respettivi governatori generali. *Dispaccio del 3 luglio 1760.*

Sospezione de' subalterni, non si ammetta, se non pagate le diete vacate, e fatto deposito delle vacande. *Dispaccio del 7 aprile 1742.*

Scrivano della causa si dia per sospetto col formale giuramento, altrimenti non si tenga conto della sospezione. *Dispaccio del 12 maggio 1760.*

S' incarica al S. C. invigilare sull' abuso del giuramento in questa materia, vedendo con attenzione se lo scrivano sia stato ricusato per aver fatta la sua obbligazione. *Dispaccio del 17 luglio 1773.*

Sospezione di subalterno in causa criminale non si ammetta proposta da' rei assenti. Rispetto alli presenti, non basti allegarsi da essi con giuramento sospetti gli scrivani, non essendovi legge nel regno, che ciò prescrive: ma secondo l' antica pratica i giudici esaminino, se sian sussistenti i motivi dell' allegata sospezione, inteso il fiscale. Con che però, anche se i detti motivi non si credon sussistenti contro lo scrivano incaricato, d' informazione, l' esame a difesa si commetta ad altro scrivano. *Dispaccio del 27 agosto 1774.*

Sospezione di giudice ancorchè per motivo sopravvenuto, non si ammetta dopo la contestazione della lite, purchè non sia certa, evidente e notoria. Capitolo *Prolixitatem tollere litium.*

Non ostante il dritto comune, a forma del dritto canonico, non si ammetta contro qualunque giudice o ufficiale, se non se ne alleghi la causa.

Si dà la norma del procedimento, che oggi dipende dalle leggi posteriori. Riti *Johanna II— Principis circumspecta provisio.*

Sia vietato a'vescovi, e di loro vicari procedere in tali cause. Prammatica 2 e 3 *de suspicionib. official.* del 1551 a 1566.

Abbia luogo, quando il giudice sia cognato di una parte, vale a dire, che abbiano essi due sorelle carnali per moglie. Prammatica 4 *de suspicionib.* del 30 aprile 1575.

Allegandosi contro i ministri de'tribunali di Napoli, si propongan le cause della sospezione: prima che esse si ammettano a pruovare, si discutano nel tribunale, e giudicandosi, che quand'anche ta'i cause fossero pruovate, non sarebbero rilevanti, chi le ha proposte paghi ducati 15 d'ap-

plicarsi per metà al fisco e per metà all'ufficiale ricusato.

Trovandosi rilevanti, se non si pruovano, o il ricusante desiste, la pena sia di ducati 50 da applicarsi, come sopra. Prammatica 5 *de suspicionib.* del 4 maggio 1576.

Qualunque giudice non intervenga nè a sentir la relazione, nè a votar in causa, nella quale è avvocato o suo figlio o suo fratello *utrinque* congiunto, *vel ex uno latere* frate'la consobrino, cognato, nipote o zio.

Lo stesso del genero e suocero.

Lo stesso se la parentela sia per affinità. Ed abbia luogo nel marito della sorella consobrina il disposto per il fratello consobrino: nel marito della nipote il disposto per la nipote, e tanto se essa sia congiunta per linea discendente, quanto per linea trasversale. Prammatica 5 *de munerib.* del 29 febbraio 1580.

La legge abbia luogo, quando il ministro si ricusa dalla parte, contro della quale le persone congionte ne' gradi avvocano, e non quando la parte stessa si contenta, cha passa intervenire. Prammatica 6 *de suspicionib.* dai 30 giugno 1580.

Non si ammetta appellazione nella causa principale o negl'incidenti. *Dispaccio del 19 gennaio 1581.*

Militi la sospezione, ancorchè l'avvocato congionto del ministro difenda in altra causa alcun litigante. Prammatica 7 *de suspicionib.* dell'anno 1584.

Militi per causa di avera il ministro in persona del figlio ricevuto beneficio alcuno dal litigante. Prammatica 9 *de suspicionib.* del 20 aprile 1588.

Non si ammetta senz'esprimersi le cause. *Dispaccio del 20 agosto 1594.*

Il ministro, cha si destina commissario per la sospezione, proceda in tutti gli atti e decreti interlocutorii sino alla sentenza esclusivamente.

Duri l'istanza della sospeziane quindici giorni, che decorrano da momento a momento dal dì, che è dato il termine *ad probandum in causa suspicionis.* Elasso il termine, si proceda nella causa, come se la sospezione non sia stata allegata.

I capi della ricusa sian sottoscritti da uno degli avvocati della causa. Se essi non sono ricevuti, come non militanti, l'avvocato paghi la metà della pena, e la parte paghi l'altra metà.

Se sono ammessi, e non sooo provati, le pena si paghi dalla parte.

Se un avvocato una o due volte ha pagata tale pena, incorrendo in essa per la terza volta, la paghi duplicata.

Tali pene sian il doppio di quella stabilita nella Prammatica 5 *de suspicionib.* Vale a dire di ducati 30, e di ducati 100 ne' casi rispettivi.

Non si ammetta affatto ricusa alcuna senza i requisiti de' capi firmati dall' avvocato e del deposito fatto *simul et semel.*

E non militando la sospezione, s' intenda il ricusante *ipso iure* incarso nella pena. Prammatica 10 *de suspicionib.* del 31 ottobre 1594.

La sua istanza, *dato termino*, sia di giorni quindici, che corran a momento, quali elassi, se non è decretato *pro* o *contra*, si proceda nella causa. *Dispaccio del 27 giugno 1600.*

Luogotenente e fiscale della Sommaria non possan ricusarsi in causa de' conti ed in altra, che toccano l' interesse del fisco. In altra cause si permetta la sospezione contro di essi per motivi assai urgenti e legittimi. Prammatica 12 *de suspicionibus* del 6 giugno 1605.

Se la causa eccede il valore di ducati 500, attesa la domanda dell' attore, il deposito e le pene per la ricuse sian il dapplo di quelle estese e spiegale nella Prammatica 10 *de suspicionib*, vale a dire di ducati 60, e di 200 ne' casi rispettivi.

Se il valore della lite è incerto, il tribunale la dichiari, e contro tale dichiarazione non si ammetta rimedio alcuno.

Tale aumento di pena abbia luogo per i ministri del Collaterale a segretario del regno, e per quelli del Sacro Consiglio e della Sommaria.

Per i giudici di Vicaria, ministri delle udienze del regno, razionali della Sommaria, e per altri tribunali le pene siano quelle stabilite in detta Prammatica 10, vale a dire di ducati 30 e 100 *respective.*

La ricusa si firmi dall' avvocato, che porta il peso della causa, e sia ordinario in essa, e non da altri dottori.

Non volendo l' avvocato firmarla, lo faccia il principale, se sa scrivere: non sapendolo, firmi il notaro il suo nome, ed in questo caso il deposito sia il doppio di quello, cha sarebbe, se firmasse l' avvocato.

La pena non si possa rimettere in modo alcuna, ancorchè il ricusante in qualunque tempo rinuncii alli capi.

La ricusa si proponga dentro quaranta giorni dopo notificata la prima petizione al principale.

In assenza del principale, dandosi il termine *ad denunciandum*, dopo di questo carrano i quaranta giorni: lo stesso si osservi, se sopravvengono nella ruota nuovi giudici, o se si danno gli aggiunti, o se si uniscon le ruote.

Sopravvenendo però causa di sospeziona, ancorchè siano elassi detti quaranta giorni, possa allegarsi dentro 30 giorni dopo sopravvenuta la causa medesima.

Il ministro, che non è stato ricusato in prima istanza, non si ricusi in grado di qualunque rimedio, eccettuato sempre il caso, che la causa sopravvenga.

Elassi tali termini, non si proponga sospezione alcuna per causa *de praeterito*, ancorchè la parte giuri di esserle di nuovo pervenuta notizia.

Le sospezioni si dian con parole le più decenti ed oneste: altrimenti se ne dia avviso al sovrano, per darsi gli ordini, cha convengano.

Le ricuse contro de' reggenti, del presidente

del consiglio e luogotenente della camera si propongan chiuse avanti al sovrano o al segretario del regno: contro de' ministri degli altri tribunali si dian nell'istesso modo in mano de' capi di essi.

Non possa alcun giudice darsi per sospetto da se stesso, quando per tale non si allega da alcuna delle parti: ma se sa esservi causa, che lo deve far astenere, la proponga agli altri giudici, e si regoli nel modo che è da essi determinato.

Un giudice rimosso dalla causa ad istanza di una delle parti, non intervenga in essa, anche se acconsenta la parte medesima, quando l'altra parte ancora non si contenti del suo intervento.

In altra causa però il giudice stesso possa intervenire col solo consenso di quella parte, che l'ha fatto dichiarar sospetto.

Cause affettate di ricusa non si ammettan, e proponendosi, se ne dia avviso al sovraan per il castigo di tali ricusanti.

Allegandosi causa d'inimicizia, se ne esprima la specie. Se è tale, che offende il parentado, si estenda sino al quarto grado nella consanguineità, e nell'affinità sino al terzo *inclusive*, ed i gradi si computino *de jure canonico*.

Se tale non è l'inimicizia, che offenda la famiglia, ma induce inimicizia capitale, sia bastante per la ricusa sino al terzo grado di consanguineità, e secondo di affinità.

Riconciliata che sia l'inimicizia tra' principali, non sia più causa di ricusa per i congionti.

In riguardo de' stessi riconciliati resti alla disposizione delle leggi, se possan *ad invicem* ricusarsi.

Inimicizia per causa di lite non sia bastante causa di sospezione, se non tra gl' istessi litiganti.

Essendo la lite di tanta importanza, che induca inimicizia capitale, sia causa di ricusa anche per quelli, che sono immediatamente successori *ab intestato* de' litiganti nella cosa, che si litiga, in danno, o beneficio de' quali ne andrebbe l'evento. E lo sia ancora per i parenti sino al secondo grado, sia per consanguineità, sia per affinità.

Il parentato spirituale sia causa di ricusa tra il battezzante e battezzato, e tra le altre persone, tra le quali il Concilio di Trento ha dichiarato contraersi cognazione spirituale.

Il giudice, che è stato avvocato di uno de' litiganti, non giudichi nell'istessa causa, ancorchè consentano ambe le parti.

Causa di sospezione non sia il provare, che il giudice non ha salutato, o risalutato, e cavata la barretta a' litiganti, quand'egli giuri non averli veduti. Ed in tale caso non si paghi pena alcuna.

Proponendosi sospezione da una delle parti, possa la parte contraria opporsi alla ricusa, e fare ogni difesa conveniente, senza però che possa far' uso de' testimoni.

In tali cause non si ammettan fedi private autentiche di chicchessia: ma i testimoni si esaminino *formiter* col giuramento.

Il termine di trenta giorni corra precisamente dal dì della ricusa *formiter* proposta, e non si prolunghi per qualsiasi causa o privilegio.

Dentro di esso il ricusante procuri in tutti i modi la compilazione del processo, altrimenti non sia più inteso.

Il S. C. per lo disbrigo di tali cause torni in tribunale dopo pranzo nel giorno di giovedì: ed essendo festa, in altro giorno di relazione.

Avverso dei decreti in cause simili o sian definitivi o siann incidenti, che non possan in quelli riparsi non si ammetta rimedio di sort' alcuna. Prammatica 15 *de suspicionib.* del 3 novembre 1611.

L'avvocato non accetti difesa di causa, in cui volano i suoi parenti in grado tale, che essendo avvocato, devon astenersi; sotto pena di sospensione dall'ufficio di avvocato per sei mesi per la prima volta, nella seconda per un anno, e nella terza della privazione dell'ufficio.

Ed in tali casi i giudici non si astengan, nè sian rimossi.

Se il tribunale non istima ammettere i capi di sospezione, anche perchè non sono proposti in tempo, si perda il deposito. Prammatica 16 *de suspicionib.* del 31 maggio 1616.

La ricusa valga solamente per chi la propone, e non per i di lui congionti. Prammatica 17 *de suspicionib.* del 22 novembre 1628.

Dentro i trenta giorni il ricusante sia anche in obbligo di far decretare la causa, senza che possa allegare verun impedimento.

Occorrendo, che il commessario della sospezione sia impedito, il ricusante dentro dell'istesso termine procuri la ricommessa, ed attenda alla spedizione.

Se poi il ritardo nasce dal commissario, si ricorra al sovrano per il rimedio opportuno.

Nel Sagro Consiglio tali cause si decidano con tre giudici, trattandosi in una ruota: con cinque trattandosi in due: e non possan domandarsi aggiunti, senza che in contrario vaglia rescritto sovrano, quando in esso non si fa menzione d'essere stata intesa la parte contraria.

Non s' impediscan le spedizioni di tali cause con decretazione del Collaterale d'*intimetur parti*, o simile. Ed elassi i 30 giorni, il ricusato proceda come prima, ed il commessario della ricusa senz'altra relazione subito liberi il deposito.

L'attitante delle ricuse subito compilato il processo, lo consegni al commissario facendone notamento colla data, e sia suo pensiero sollecitare la spedizione in tutti i giorni.

Nel Sacro Consiglio sia assolutamente destinato un giorno per settimana per la decisione di tali cause.

E tutti questo si osservi non solo nel Consiglio, ma anche nel Collaterale, nella Sommaria, e nella Vicaria. Prammatica 18 *de suspicionib.* del 15 febbraio 1631.

L'istanza della sospezione si presenti in mano del segretario. *Dispaccio del 14 novembre 1631.*

Offesa reale o verbale contro del ministro, sua

moglie e parenti, sia quale il litigante abbia data occasione o prima e dopo introdotto il giudizio, non solo non sia causa di sospezione, ma come capace di castigo, dal capo del tribunale si avvisi al sovrano, e si dia incarico al fiscale, acciò faccia presso di esso le istanze convenienti. Prammatica 9 *de suspicionib.* del 12 novembre 1634.

Non si dichiari la sospezione per mezzo dei biglietti dei segretari, ma si propongo dalle parti nel rispettivo tribunale.

Se la causa della sospezione può cagionare taccia notabile all'onore del ministro, possa comunicarsi alli reggenti col dovuto segreto. Militando, diansi gli ordini con parole decenti, acciò il ministro non intervenga.

L'istanza della sospezione duri un mese. Per causa urgente possa dispensarsi una sol volta. *Dispaccio del 5 agosto 1646.*

Ministro, contro del quale la ricusa ha con decreto militato, non intervenga in tutte le cause del ricusante tanto presenti, quanto future, anche se concorra il consenso di una e di tutte due le parti. Prammatica 20 *de suspicionib.* del 30 ottobre 1652.

Non si ammetta in tali cause rimedio di nullità, o di reclamazione. *Dispaccio del 14 febbraio 1659.*

§ 2. Ricusa si proponga da' principali litiganti o da' di loro procuratori, che abbian special mandato.

Si sottoscrivano dall'avvocato, che attualmente sta difendendo la causa, escluso ogni altro.

§ 4. Le Prammatiche in tal materia si osservino nelle regie giunte, e ne' casi di ricusa dei ministri particolari, come sono il consultore del cappellano maggiore, consultori regî del tribunale della fabbrica, e di tutti quelli, che sono *de gremio* de' tribunali collegiati.

§ 5. Si osservi rigorosamente la legge, che prescrive il termine a proporre le ricuse, e non vi sia eccezione, che la limiti: neppure si osservi in contrario ordine sovrano, quando espressamente non vien derogato a questa legge: ed i segretari non portano a spedire tali cause sotto pena di sospensione dell'ufficio ed altre.

§ 6. Siano eccettuate le ricuse, che derivano dall'essere il ministro stato avvocato nell'istessa lite, e così per mezzo di scritture pubbliche e chiare in modo, che non possa dubitarsene.

Lo stesso, se la ricusa nasce da consanguineità o affinità colle parti litiganti.

§ 7. S'intenda della consanguineità in terzo grado, e dell'affinità in secondo inclusive *de jure canonico.*

Resti abolita la Prammatica 20 *de suspicionibus* de' 30 ottobre 1652. Rimanendo il contenuto in essa nella disposizione della legge comune, e siccome stava prima della sua promulgazione.

Non si ommettan ricuse per mezzo di biglietto di scrittorio, o di decreto sciolto del Collaterale, benchè in esso si dica *ex causis.*

E le ricuse, che per esecuzione di real ordine debbon proporsi in tal tribunale, non si ammettan senza duplicato deposito.

Non sia motivo di sospezione la propalazione del voto, che in qualunque modo si faccia nell'atto dell'informo a' ministri nella ruota, o in casa, o che si voglia derivare dalle relazioni o pareri umiliati al sovrano di suo ordine: negli altri casi stiasi alla determinazione della legge comune.

Lo stesso si osservi in riguardo all'essersi data parola regia, o all'essersi ingiunto obbligo o mandato, di non offendersi: ma si entri in considerazione de' motivi, che abbian data occasione a simili cautele: e volendosene dedurre ricusa, si proponga nel termine legittimo. Prammatica 22 *de suspicionib.* del 2 settembre 1689.

Il mandato di procura per ricusare sia specialissimo, e s' individui il ministro e la causa. Il deposito in questo caso sia doppio.

Non si sottoscriva la ricusa da altro qualunque avvocato fuori di quello, che porta il peso della causa, senza permettersi surrogazione per qualsisia motivo, e mezzo. Tale avvocato però non addurra preteste, o motivo per iscusarsi dalla difesa della ricusazione e sottoscrizione de'capi, quando sono onesti, e non apportan noia al ministro, di che il Collaterale prenda cognizione. E trovandosi tale, possa scusarsi dal sottoscriverli, potendosi ciò fare dal principale e suo special procuratore: ma non possa mai scusarsi dalla difesa ne' termini di giustizia, e dell'onestà senz' ammettersi scusa veruna.

Le limitazioni de' termini a proporre, e proseguire le ricuse, comprendan tutte le cause di sospezione così notorie, come non notorie, tanto di fatto, quanto di legge, così se procedono *ab homine*, come quelle che nascono da legge espressa, tanto quelle che han bisogno di pruova, quanto le notorie, che non han bisogno di alcuna pruova estrinseca.

Rimanga in ciò abolita ogni opinione contraria, ed ogni simile giudicatura, e si osservi rigorosamente il disposto nel § 1 della Prammatica antecedente.

Ed il § 6 si estenda anche a motivo di ricusa, che deriva dall'esser il ministro stato arbitro in quella causa, purchè sia venuto a pubblicazione di voto, e non altrimenti.

Lo stesso, se deriva dall'essere avvocato di uno de' litiganti il figlio o congiunto del ministro fino al terzo grado.

Lo stesso, se deriva dall'essersi il ministro esaminato nell' *expedit* di quel contratto, sopra della sussistenza del quale pende la lite.

Lo stesso, se deriva dall'avere il ministro interesse proprio, certo e presentaneo nella causa.

Lo stesso se deriva dal ripassare inimicizia capitale nell'atto della lite tra il ministro ed uno de' litiganti.

All'incontro non s' intendano comprese in detta limitazione del § 6 le ricuse, che nascono dall'esser il ministro stato avvocato nella causa, senza ciò mostrarsi per iscritture pubbliche e chiare.

E per militare la ricusa per essere il ministro

stato avvocato nella causa, si richiegga, che sia la stessa causa, *numero*, *ex individualiter* in cui o il medesimo sia l'articolo, o la stessa sia la ragione di giudicare di quella, in cui ha patrocinato.

Lo stesso della ricusa di essere il figlio o congionto del ministro avvocato di uno de' litiganti, quando ciò non costa presentaneamente, con iscritture pubbliche e chiare in modo, che non ammettan dubbio, ma necessita pruova estrinseca.

Lo stesso della ricusa per avere il ministro interesse nella causa, e non costi con iscritture pubbliche e chiare, come sopra.

E siano questi tre casi compresi nella prefinizione de' tempi spiegata nel § 5 dell' antecedento Prammatica; come devono in essa esser comprese le ricuse derivanti da cognazione spirituale, o dall' avere il figlio del ministro ricevuto beneficio ecclesiastico da uno de' litiganti, e per opera di esso altro ufficio o carica; e sianvi compresi tutti gli altri casi, ancorchè contengan la stessa, o maggior ragione, o che si riputi doversi per necessaria comprensione includere.

Fuor de' gradi spiegati sul § 7, vale a dire del terzo di consanguineità, e secondo di affinità inclusive *de jure canonico*, non si riceva sospezione alcuna.

E nell' affinità il secondo grado mischiato col terzo di consanguineità, che l'affinità partorisce, e nella consanguineità il terzo grado mischiato col quarto, non sian sufficienti a poter ricusare.

Restino però per le ricuse a causa d' inimicizia ferme le computazioni de'gradi di consanguineità e di affinità secondo lo stabilito nelle Prammatiche antecedenti. Prammatica 23 e 24 *de suspicionibus* del 23 dicembre 1731.

Ministro di udienza non proceda nelle cause, nelle quali ha proceduto, o deve procedere il fratello carnale, come governatore di luogo nella provincia. *Dispaccio del 14 settembre 1754.*

Non abbia luogo quando l' avvocato congionto del ministro difende tutte le parti litiganti. *Dispaccio del 17 aprile 1755.*

Sospezione di ministro abbia luogo nelle cause di chi ha per avvocato un suo congionto, ancorchè questi in quello non intervenga, in conferma della Prammatica 7 *de suspicionib. Dispaccio del 21 giugno 1755.*

Decretandosi simili cause contro la forma della legge, il decreto si abbia come non fatto, e S. M. suole far rivedere la causa *ex integro* da altro tribunale. *Dispaccio del 9 agosto 1756.*

Causa di sospezione decretandosi coll' intervento del ricusato, il decreto sia nullo, e vi torni a decidere. *Dispaccio del 9 novembre 1757.*

Abbia luogo, quando il ministro sia destinato a regolare la persona o gl' interessi di alcuno. *Dispaccio del 13 giugno 1758.*

La sospezione è causa delle parti, e non del ministro e questi mostrando impegno d'intervenire, si rende sospetto per l' affettazione. *Dispaccio del 9 agosto 1766.*

In causa di sospezione facendosi intervenire un avvocato per giudice, si procede contro il disposto della Costituzione, chiamandosi gli avvocati a votare in causa, che non è di servitù. *Dispaccio del 1 agosto 1766.*

In detta causa i tre votanti sian tutti uniformi. *Dispaccio del 16 luglio 1767.*

Trovandosi due ministri votanti di cause, nelle quali rispettivamente essi abbian interesse, il più antico continui a far da giudice, e si astenga l' altro divenuto giudice nella causa dopo del primo. *Dispaccio del 15 settembre 1769.*

Non si ammetta, allegandosi contro alcun ministro da reo assente. *Dispaccio del 15 novembre 1775.*

Contro qualsisia regio ministro dei tribunali e magistrati di Napoli, e contro i ministri dell' udienzo provinciali, che son destinati da S. M. o dagl' istessi magistrati e tribunali a prendere informazione nelle cause criminali, affatto non si ammetta tanto nel principio, quanto in tutto il corso delle informazioni medesime.

Si toglie a tutti i magistrati qualunque prerogativa e superiorità in contrario. Si ordina il complimento delle informazioni, come se non vi sia mai stata cagione veruna o vera, o affettata di ricusa.

Solamente le parti possan proporre nel tempo dell' esame della causa principale dipendente da tali informazioni o vizio di nullità o conculcazione di atti, o altra nullità derivante dal dritto comune o del regno. Ma non mai però quello dipendente da sospezione del ministro.

Si avvertono in fine i ministri di usare in tali casi tutta la rettitudine ed imparzialità. Che se dopo compita l' informazione si fa con mezzi legittimi costare d'avere essi deviato dal dritto sentiero, e d'avere usata condiscendenza, parzialità e favore a qualunque delle parti, senza che si sospenda il corso del giudizio, non solo rimangan sottomessi al risarcimento d' ogni danno e spesa, ma incorrano nella reale indignazione, e nelle pene contro i ministri corrotti o condiscendenti. *Costituzione del 28 ottobre 1775.*

Sospezione per motivi sopravvenuti si alleghi dentro 30 giorni.

Il procuratore generale *ad lites* non esiga il termine a denunciare il principale assente, per ottenere il mandato speciale a proporre la ricusa sopravvenuta. *Dispaccio del 24 febbraio 1776.*

Ministro che ha data in moglie la nipote al fratello di alcun avvocato possa intervenire nelle cause da esso patrocinate, ancorchè l'avvocato si trovi aver fatta donazione al suo fratello e figli nascituri. *Dispaccio del 31 luglio 1779.*

Il ministro, che non può votare nella causa, in cui uno dei litiganti, ha per avvocato suo figlio, non possa votare nemmeno nella causa della moglie che à per avvocato il figlio del ministro, benchè non difenda la causa, che si ha da votare. *Dispaccio del 22 gennaio 1785.*

Sostituzione negli uffici. Uffici dati alla persona non facciansi da altri esercitare sotto pena capitale contro del sostituito, e contro chi sosti-

tuisce. Costituzione *Officia quae personis.*

Ufficiali sotto qualunque nome siano conosciuti che hanno amministrazione di denaro regio, servan colle proprie di loro persone, e non per mezzo dei sostituti senza espressa licenza sovrana.

Sian eccettuati quelli, cha per privilegio han facoltà di sostituire. Prammatica 1 e 2 *de administr.*, *et quod ipsi serviant.* del 20 novembre 1506.

Senza facoltà non possan sostituire: avendola, il sostituto sia idoneo, e si approvi dalla regia camera. *Arresto 78* del 16 aprile 1546.

Non si vendan gli uffici colla facoltà di esercitarsi per mezzo di altri. *Dispaccio del 13 settembre 1735.*

I sostituiti negli uffici, se commettono mancanza, siano i proprietari di essi tenuti, oltre delle pene corrispondenti.

E con tale condizione S. M. concede il permesso delle sostituzioni negl' impieghi. *Dispaccio del 17 aprile 1753.*

Sovrano e sue determinazioni. Dicasi padre, figlio e ministro delle leggi. Padre in quanto le promulga. Figlio in quanto deva venerarle. Ministro in quanto dava farle eseguire.

I magistrati sian discreti nel di loro ufficio. Costituzione *Non sine grandi consilio.*

Si reputi reo di sagrilegio chi ponga in disputa le determinazioni ed i fatti del sovrano. Costituzione *Disputare.*

Spagnoli si trattino esenti dalle gabelle, come si trattano i Napoletani nativi. *Arresto 662* del 9 giugno 1650.

Sparo dei mortaletti e di schioppi nell'occasione delle feste e processioni dentro l'abitato fu proibito nei stati allodiali con *Dispaccio dei 24 giugno 1769.*

Spergiuro in giudizio o fuori di esso scientemente sia punito col taglio della mano.

Se accade in causa di lesa maestà, restino salve le antiche leggi. Costituzione *Eos qui scienter.*

Commesso scientemente, o per ignoranza in giudizio o fuori, non abbia forgiudica, Rito *Item servat ipsa curia, quod pro periurio.*

Spese di lite sian rifatte da chi soccumbe, purchè non sia scusato di evidente ignoranza.

Sia in arbitrio del vincitore o di provare la somma delle spese, o di giurare sopra di essa: in tale caso intervenga anche tassa giudiziaria. Costituzione *Dicorum principum.*

In prima causa tam in civilibus, quam in criminalibus non ammetta condanna. Rit. *In prima causa tam in civilibus.*

Erogate *ante sententiam* si tassino, e dovendosi rifarsi *propter contumaciam* per la *legge sancimus* codice *de judiciis*, il contumace non sia inteso, se prima non le ha rifatte. Rito *Item servat ipsa curia, quod quando expensa.*

Nei decreti definitivi non se ne faccia mai riserva, ma o si condanni, o per giusto motivo si assolva il succumbente. Prammatica 1 *de expensis* del 1477.

Chi nella causa principale niente ha pruovato, succumbendo, o venendo condannato alle spese, non appelli, se non abbia quelle effettivamente rifatte, dandosi del contrario la plegeria *de restituendo etc.*

Si eccettui il caso, che l'appellante prontamente mostri di non aver potuto far le pruova, giustamente impedito.

E siano anche eccettuate la persona delle chiese, pupilli, vedove, monasteri a dei miserabili. Prammatica 11 *de expensis* dall'anno 1477.

In Vicaria per qualunque causa ivi agitata, la tassa si faccia da uno da' giudici *gratis*, a non da altri, come *ab antiquo* si faceva. Prammatica 4 *de offic. magistri justit.*

Chiunque ha litigato, e succumbe tanto nel giudizio esecutivo, quanto nell'ordinario sia condannato alle spese, o ne sia assoluto nell'istesso decreto definitivo.

Passato questo in giudicato, lo scrivano della causa faccia con celerità il calcolo delle spese, e contro di esso si ammetta cha una sola revisione, senza potersi produrre altro gravame.

Le spese di lite comprendano anche quelle di avvocato e procuratore. *Dispaccio del 10 agosto 1754.*

Speziali di medicina. Si compongano i medicamenti per tutto il regno, siano elettuari, siano sciroppi *sub testificatione* di due uomini circospetti e fedeli, dai quali si presti giuramento, e si trasmetta alla corte.

In Salerno tale deputazione appartenga ai maestri di fisica.

I speziali anche giurino di fare i medicamenti ad uso di arte secondo la qualità delle persone, ed in presenza dai deputati.

Se contravvengono, sian puniti colla pubblicazione di tutti i di loro beni mobili.

Se si appura, cho i deputati abbian commessa froda nel di loro ufficio, si puniscano coll'ultimo supplicio. Costituzione *In terra qualibet.*

Faccian i medicamenti *cum testimonio medicorum* a tenore della Costituzione, e prima di ammettersi all'esercizio, giurino di farli senza alcuna frode, a secondo la forma stabilita.

Il lucro sopra dai medicamenti semplici o composti, che non sogliono conservarsi oltre dell' anno, possa ascendere a tre tarì per ogni oncia: a sei per quelli cha posson tenersi oltre dell' anno.

Tali botteghe solamente, si tengano nella città, che saran determinate. Costituzione *Quia numquam sciri potest.*

Del numero delli otto sian visitati coma gli altri.

L' elezione di essi si continui par l' università dell'arte secondo il solito, a l'ufficio duri un anno.

E si dà la norma per detta visita. Prammatica 1 *de pharmacopol.* del 16 aprile 1573.

In diciotto capi si danno i regolamenti tanto circa la vendita delle droghe velenose dai spezialì di medicina e dai droghieri, quanto per la visita da farsi a loro dal protomedico. Prammatica 2 *de pharmacopol.* di settembre 1581.

Dopo ricevuta la visita non diano imprestito, o

in altro modo capo di spezieria o semplice o composto ad altro speziale da visitarsi sotto pena della confiscazione della bottega. Prammatica 3 *de pharmacopolis* del 16 settembre 1585.

Non diano medicamento a'cuno senza ricetta scritta, o almeno firmata da medico approvato e dottorato, sotto pena allo speziale di cinque anni di galera, ed al medico, che dispensa rimedì, senza firmar ricetta, di altrettanti di relegazione. Prammatica 14 *de pharmacopol.* del 30 dicembre 1617.

Si danno altri ordini circa la visita delle spezierie, e l'elezione di cinque speziali. Prammatica 5 *de pharmacopol.* del 18 luglio 1668.

In 47 capi si danno le istruzioni al medico e speziali, i quali come sostituti del regio protomedico visitano per le provincie i speziali, ed altri sudditi de'medesimi: ne'quali sono distintamente spiegate tutte le diligenze ed attenzioni da usarsi in tale gelosissimo incarico. Prammatica 7 *de pharmacopol.* Vedi *Dottorato in medicina.*

Speziali manuali abbian la privativa nella vendita del pepe, zuccaro, spezie, zafferano, cose di zucchero, confetture, cere bianche, cedrine lavorate e non lavorate, e robe di droghe rie.

Ed i beccamorti non s'ingeriscano nelle vendite, compre ed affitto delle torce per l'esequie de' morti sotto pena della perdita delle torce e di ducati 30. Prammatica 6 *de pharmacopol.* del 25 settembre 1670.

Speziali, cerusici e medici per crediti del'a di loro professione ricorrano a'governatori de'luoghi, da'quali si dia l'appellazione a chi corrisponde. *Dispaccio del 17 novembre 1764.*

Spezierie. Vedi. *Protomedici.*

Spia bisognando a'caporali e soldati di campagna, ne dian parte al commissario, esponendo il servizio, che debba fare, e per quando tempo e dal commissario si determini ciò, che è più profittevole al fisco. *Dispaccio del 13 settembre 1750.*

Spinnazzola ebbe il titolo di città, attese le qualità sue, e per esser stata onorata colla presenza di sua maestà cattolica. *Dispaccio del 15 gennaio 1735.*

Spoglio di possesso violentemente commesso di cosa immobile si punisca nell' autore e suo successore colla multa della metà del prezzo della cosa, oltre la restituzione di essa *cum legitimis obvenientibus omnibus.*

Se si tratta di roba mobile la multa sia del quadruplo, computato il costo di essa.

Se la roba tolta è passata a terza mano, possa lo spogliato eleggere di convenire chi ha commesso lo spoglio, o il di lui erede *ad interesse*, o il terzo possessore per il ricupero del possesso *condictione ex hac lege*, o sappia egli o non sappia lo spoglio. Costituzione *Circa violentiarum penas.*

Spoglio di possesso o di quasi possesso, di roba immobile o mobile, che si fa di propria autorità da chicchessia si punisca a tenore delle Costituzioni del regno, e si dà la norma del procedimento. Capitolo *Subditor. nostror. commo.i.*

Innanzi a tutto si debba purgare. *Dispaccio del 29 aprile 1775.* Vedi *Possesso.*

Spoglio de'vescovi regolato con Bolla di Benedetto XIV de' 5 maggio 1756 approvata con *Dispaccio de'20 agosto dell'anno stesso.*

Il vescovo successore rappresenti al re l' importo dello spoglio, l' uso, che intende farne, e ne attenda il reale oracolo. Prammatica 1 *spol. praesul.* del 10 maggio 1769.

Sponsali. La curia ecclesiastica non decida sulla validità di essi, se non visto l' esito della querela di stupro, che si trova introdotta avanti giudice laico. *Dispaccio del 18 agosto 1759.*

Dall' esistenza e non esistenza de' sponsali conosca il giudice laico. *Dispaccio dell'8 gennaio 1774.*

Procedi in tali cause il giudice laico, e terminata e decisa la causa, se mai bisogna, il re fa sentire alle curie de'vescovi quelle insinuazioni, che si stimino adattate e proprie. *Dispaccio alla doganella dell' Aquila de' 14 marzo 1771.*

Quando si tratta della di loro nullità, e di quella del matrimonio, proceda il giudice ecclesiastico. *Dispaccio del 15 marzo 1762.*

All'osservanza di essi *vir est cogendus, mulier monenda Dispaccio del 22 febbraio 1766.*

Giudizio di esistenza o non esistenza de'sponsali *de futuro* sia della ispezione del giudice laico.

Per costare della esistenza, debban i sponsali essere contratti dinanzi al parroco e testimoni, e col consenso in iscritto de'padri sposi, e di coloro che esercitano dritto della patria potestà.

Resti escluso qualunque giudizio nel foro laicale o ecclesiastico per la esistenza o validità de'sponsali, la prova de'quali dipende da soli testimoni senza l'intervento del parroco, e senza il paterno, trattandosi di figli di famiglia.

I sponsali legittimamente contratti a forma di questa legge ne'termini del dritto comune e patrio non producan azione coattiva.

Dichiarati validi i sponsali dalle curie ecclesiastiche, possano esse far uso contro de'renitenti delle canoniche ammonizioni. Riuscendo infruttuose, non vengano alle censure senza farne relazione a S. M, ed ottenerne il permesso.

Il consenso paterno per i sponsali de' figli di famiglia sia necessario per i maschi sino agli anni 30 compiti: per le femmine sino agli anni 25 compiti.

I parrochi e le curie ecclesiastiche badino all'osservanza di questa legge sotto pena della real indignazione. *Editto dell'11 dicembre 1780.*

Nel caso di essersi trattati i sponsali, stipulati i capitoli matrimoniali, fatte le pubblicazioni, e ricevuta dallo sposo la metà della dote, questi ricusando contrarre il matrimonio, S. M. ordina al reggente della Vicaria, che si carceri lo sposo refrattario, e si detenga carcerato sino a che non adempie alla data fede, la quale dopo che si è data, si osserva anche a nemici, à corsari

di mare ed a'ladroni di campagna. *Dispaccio del 12 ottobre 1785.* Vedi *Matrimonio.*

Sposi coabitando insieme prima dal matrimonio, si multinn dal giudice laico, non antrando in ciò il giudice ecclesiastico. *Dispaccio del 6 gennoio 1742.*

Non trattino tra di loro, se non tre giorni prima di solennizzarsi il matrimonio. *Dispaccio del 5 novembre 1774.*

Squadre di campagna portando in trionfo testa de'malviventi, non esigan contribuzione dalle università sotto qualsisia pretesto. *Dispaccio del 12 maggio 1750.*

Accompagnando la catena de' carcerati, si dia loro l'itinerario scritto nella stessa commissione, e dall'università abbián il solo coperto, purchè non vi sia qualche uso particolare di soccorso. *Dispaccio del 3 ottobre 1756.*

Stampa de' libri. Non s'imprimano, nè si facciano imprimere, ed impressi non si vendano libri di qualsisia sorta, anche lettere missive e sonetti, senz'espressa licenza del sovrano, sotto pena di ducati 1000, ad altre ad arbitrio. Prammatica 2 *de impresa. libror.* del 30 novembre 1550.

Regnicolo non faccia stampare nemmeno fuori regno alcun libro senza detta licenza, sotto pena di due anni di relegazione e di galera *respective*. Prammatica 3 *de impressione libror.* del 20 marzo 1786.

Sia vietato tener stamperie o case di stampa in Napoli a nel regno, senz'espressa licenza scritto dal sovrano sotto pena di galera. Prammatica 4 *de impressione libror.* del 31 agosto 1598.

Stampatori di ogni opera che imprimano, dian venti copie per i ministri del Supremo Consiglio d'Italia e del Collaterale sotto pena di once 10. Ed i librari non ricavan libri per venderli, se non costi della consegna di dette 20 copie, sotto pena del doppio, e di pagarle del proprio. Prammatica 6 *de impress. libror.* del 14 novembre 1630.

D' ogni libro che si stampa si dia una copia *gratis* alla biblioteca di s. Angelo a Nido sotto la medesima pena.

Non si stampino libri o qualunque scrittura in cause particolari, ed i stampatori non diano perciò i caratteri, sotto pena della perdita de'caratteri, istrumenti da stampare, carta, libri ed altre ad arbitrio.

E sotto l' istesse pene non si stampino libri in Napoli colla data di altro luogo. Prammatica 9 *de impress. libror.* del 1725.

Nelle provincie non s' imprimano libri senza licenza dell' udienza, la quale destini il revisore, onde possa far decreto d' *imprimatur. Dispaccio del 21 ottobre 1741.*

In Napoli si diano le copie de' libri a' consiglieri e segretari di stato, a' ministri e segretari della camera di s. Chiara, alla libreria reale, a quella di s. Angelo a Nido, al cancelliere della real giurisdizione, il quale abbia il carico ripartire tutte le suddette copie, e tener registro dei libri, che si stampano, senza del quale non si conceda la licenza. *Dispaccio del 29 luglio 1742.*

Tanto in Napoli quanto nel regno non si tenga casa di stampa senza licenza in iscritto, sotto pena di tre anni di galera per gl' ignobili, ed altrettanti di relegazione per i nobili.

Sia vietato cominciare la stampa de' libri prima della licenza consuete e necessarie, e la revisione si faccia sull' originale manoscritto dell' autore. Stampandosi libri con data falsa o senza nome, si confermano le pene stabilite nella Prammatica de' 24 maggio 1725. *Costituzione de' 16 aprile 1753.*

Lo stampatore prima di cominciare l' impressione, abbia le necessarie licenze sotto pena della perdita de' libri stampati, e di dover chiudere la stamperia, ed anche altre corporali ad arbitrio.

I revisori faccian l' esame sull' originale manoscritto.

I stampatori non consegnino libri, se prima non han dati gli esemplari, che occorrono al cancelliere della real giurisdizione.

Ciò abbia luogo anche per le ristampe de' libri, per le quali sia necessario il regio *imprimatur* del delegato della reale giurisdizione.

Sia in oltre ogni stampatore tenuto apporre nel libro il suo nome colla data dell' anno, e di questa capitale, senza potervi mettere la data di altra città sotto le pene contenute nella Prammatica de' 4 maggio 1725. Prammatica 11 *de impress. libror.* del 23 aprile 1753.

Non si apra senza licenza del re.

Allegazioni forensi si stampino con permesso del commissario. *Dispaccio del 28 febbraio 1769.*

Lo stesso per le provincie del regno. *Dispaccio del 4 marzo 1769.*

In revisione si portino i manoscritti, e poi dopo ottenuta la licenza, non possano imprimere senza il *concordat* del revisore. *Dispaccio del 19 settembre 1772.*

Ristampa de' libri altre volte stampati in regno si faccia col permesso del delegato della giurisdizione.

Per la prima stampa di qualsisia libro occorra licenza sovrana. *Dispaccio del 18 settembre 1773.*

Stamperia reale stampi tutte le leggi, bandi e cose simili per intelligenza del pubblico. *Dispaccio del 1 gennaio 1757.*

Stati discussi. Vedi *Università.*

Strade degli Aprozzi. Nel 1780 se ne ordina a costruzione, e la spesa si ricava dall' imposizione del 10 per 100 sopra le rendite degli ecclesiastici e luoghi pii, sopra i rilevi de' baroni, e di carlini due per ogni fuoco delle università.

Strada regia di Puglia sia vietato in qualunque modo danneggiar'a sotto pena di ducati 1000, a della rifazione del danno. Prammatica 1 *Ne quid in via Appula regia fiat* del 26 giugno 1756.

Strade pubbliche in Napoli acciò sian tenute nette da ogni immondezza, si dànno vari ordini nella Prammatica 102 a 110 *de off. deputat. pro sanitate tuenda.*

Strade de' luoghi del regno si mantengano esattamente polite per quanto è possibile, avvertendosi a mandare le immondezze in campagna,

affinchè la pubblica salute non ne risenta il menomo detrimento, ed i governatori locali sian di tuttociò responsabili. *Dispaccio del 27 luglio 1787.*

Stranieri entrando nel regno, sia a loro proibito portar armi vietate. Perciò sian avvertiti dagli ufficiali regi Contravenendo, sian soggetti alle pene. Costituzione *Homines extra regnum.*

Non vendano beni situati in regno. *Dispaccio del 29 dicembre 1745.*

Nelle cause civili non abbian esenzione alcuna di foro. *Dispaccio del 10 febbraio 1749.*

Per esercitare governo in regno abbiano bisogno della dispensa del re. *Dispaccio del 30 giugno 1757.*

Studio di processo non si paghi, e quest'abuso si dice rapacità. *Dispaccio del 16 gennaio 1775.*

Studio fuori regno. Vedi *Dottorato.*

Stupro. Vedi *Adulterio.*

Subasta negli affitti de' beni de' luoghi pii. Vedi *Chiese* e *luoghi pii.*

Successione de' figli in regno si regoli in modo, che morto il padre, siano maschi o femmine, e di qualunque età siano, indistintamente si ammettano *ad parentum successionem* colla preferenza de' figli maschi alle femine, sian figlie, sian sorelle del defonto, di qualunque condizione sia egli stato.

I figli maschi abbian l'obbligo di collocare le sorelle, le zie, i fratelli e nipoti *pro modo facultatum, et secundum paragium.*

Se sole rimangono superstiti le figlie femine, escluso ogni altro consanguineo, succedano al padre.

Se sono di età minore, ed han feudo, si dia ad esse il balio, e giunte all' età di quindici anni, coll' intelligenza del principe possan andare a marito. Costituzione *In aliquibus.*

Successione de' feudatari si regoli in modo, che i di loro discendenti *usque in infinitum* succedano al feudo colla preferenza do' maschi alle femmine e colla preferenza della maggior età fra quelli, che vivono *jure Francorum.*

Nella linea collaterale succedano i fratelli siano germani, siano consanguinei, siano uterini, e succedano le sorelle nubili, anche in esclusione del comun padre vivente.

Le sorelle, che sono state maritate e dotate, siano escluse dalla successione de' fratelli.

I figli de' fratelli nelle robe, che furon dell'avo, abbiano il dritto del di loro padre. Se gli acquisti sian pervenuti allo zio da altra parte *jure suo*, non succedano.

Oltre questo grado, vale a dire, oltre de' figli de' fratelli, non si dia luogo a successione anche ne' beni antichi.

Le figlie nubili rimaste in casa dopo la morte del padre escludano dalla successione le sorelle maggiori, che sono state dotate e maritate.

Se non sono state dotate de' beni paterni, le maggiori sian preferite, quando vivono *jure Francorum.*

Se vivono *jure Longobardorum*, conferita la dote, ognuna delle figlie prenda la virile.

Coloro, che sono esclusi dalla successione, come si è già detto, possan aver la grazia dal principe, ed acquistare il feudo con quella prestazione, che vien da altri offerta. Costituzione *Ut de successione.*

Successione ne' feudi conceduti *pro se et suis haeredibus ex suo corpore legitime descendentibus*, si estenda a' fratelli ed alle sorelle del feudatario, *servata sexus praerogativa*, e siagli permesso sopra di essi constituire il dotario alla moglie. Resti fermo l' uso di succedere osservato ne' feudi antichi. Capitolo *Considerantes praeterea.*

Ne' feudi Franchi sia successore il maggiore dei maschi.

Ne' Longobardi lo sian tutti quelli, che possono essere ammessi, e nel termine di un anno ed un giorno dopo la morte del feudatario si presentino di persona al sovrano, affin di prestargli *fidelitatem et ligii homagii juramentum* sotto pena della decadenza da ogni dritto.

Se il successore non ha quattordici anni, ed è nel regno, il padrone, che deve avere il baliato, eroghi per le spese la metà de' frutti, restando l' altra metà per la coltura de' fondi, e per i servizi feudali.

Se è asseate, i frutti rimangano intieramente per questi due pesi.

Giunto all' età di anni quattordici adempia a quanto si è detto di sopra: avendo impedimento, lo alleghi dentro di un anno. Capitolo *In nomine Dei aeterni.*

Alla succession del fratello si ammetta la sorella maggiore, ancorchè abbia fatta rinuncia, esclusa la sorella minore nubile, e'l fratello chierico. *Arresto 429* del 12 dicembre 1581.

Nella successione feudale, se si vive *iure Francorum*, la sorella sia esclusa dalla successione del fratello, quand' essa è stata maritata co' di lui beni.

Se si vive *iure Longobardorum* la sorella sia esclusa dalla successione del fratello, quand'essa sia stata maritata, e dotata di paragio dal comun padre, o dal fratello stesso.

Resti abolita ogni legge, ed osservanza contraria. Prammatica 1 *de feudis* dell' 11 gennaio 1418.

Lo zio *ex parte patris* del possessore del feudo gli succeda in mancanza di discenza di qualunque natura sia il feudo. Prammatica 6 *de feudis* dell' anno 1532.

Si estenda nella linea collaterale sino al quarto grado a' fratelli cugini maschi, che provengono, e discendono dal primo stipite, mediante linea mascolina. Prammatica 11 *de feudis* del 14 luglio 1548.

Nella stessa maniera, che può succedere il zio, succeda la zia. Prammatica 12 *de feudis* del 12 marzo 1550.

Donandosi il feudo al figlio *contemplatione matrimonii*, se questi muore senza discendenza, la successione si regoli, come si regolerebbe, se la donazione non fosse fatta, ma in esso il figlio

fosse succeduto come erede del padre in feudu antico. Prammatica 14 *de feudis* dell'anno 1557.

Nel caso enunciato si riservi l' obbligo di doversi pagare il rilevio a morte del donante, e nell'asse so si apponga questa clausola: *quod si interim donatoris culpa feudum forte regiae curiae aperiretur, praestitus ei assensus perinde habeatur, ac si concessus non fuisset.* Prammatica 1 *de feudis* dell'anno 1557.

I fratelli e le sorelle succedano, ancorchè l'ultimo successore abbia acquistato il feudo da persone private; quando però al tempo della celebrazione del contratto l'acquirente si sia trovato privo di figli e di discendenti, com'è stato solito spiegarsi finora ne' contratti col fisco, a' quali in avvenire non sia necessario apporre tale condizione. Prammatica 18 *de feudis* dell'anno 1570.

Anche acquistandosi feudo da particolare, si tolga detta clausola: sicchè restino abilitati alla successione i fratelli, e le sorelle carnali, e i di loro figli *utriusque sexus*, legittimi e naturali, nipoti dell'acquirente sempre *servata inter eos sexus et aetatis praerogativa.* Prammatica 25 *de feudis* dell'anno 1586.

Chiesto in grazia al re, che i feudatari tanto per atto tra' vivi, quanto di ultima volontà potessero disporre de' feudi e titoli in beneficio di quel maschio dello di loro famiglie, il quale in tempo della disposizione succederebbe, non essendovi femmina *in proximiori gradu*, non ostante che ci fossero donne similmente in grado successibile e prossimiore.

Che a queste donne sopra de' feudi potesse stabilirsi la dote, e trovandosi maritate, gratificarle.

Che s' intendesse *ex tunc* dato l'assenso con dichiarazione di restare i feudi per antichi ed ereditari.

Da che nè il fisco riceverebbe detrimento, nè la donna stessa esclusa, potendo il feudatario gravarla sopra il feudo *usque ad valorem feudi.*

Rispose il re: *Placet quoad feuda haereditaria.* Prammatica 33 *de feudis* dell'anno 1595.

Successione feudale si estenda al quarto grado *inclusive* tanto a favor de' maschi, quanto a favor delle femmine.

E sia lecito sottoporerli a maiorascato dentro i termini della successione permessa, come sopra, cosicchè col vincolo non si possa in modo alcuno far pregiudizio al dritto della devoluzione. Prammatica 34 *de feudis* del 6 ottobre 1655.

Si osservi esattamente il capitolo del regno, che comincia *ex praesumptuose.* Prammatica 35 *de feudis* dell'anno 1720.

Si estenda sino al quinto grado *inclusive cum qualitatibus tamen, clausulis, et forma expressis in gratia concessis per serenissimum regem Philippum IV.* Ecco il tenore di questa grazia: *Sua Majestas concedit ampliationem et extensionem hujus gradus successionis feudorum ita, ut ipsa habebat per totum tertium gradum cum extensione usque ad quartum respectu baronum descendentium ab acquirente feudum, teneant in posterum successorem per totum quartum gradum inclusive cum extensione usque ad quintum cum qualitatibus et forma, prout in praesentiarum fruuntur quarto gradu.* Prammatica 37 *de feudis* dell'anno 1720.

La grazia contenuta nella Prammatica 33 *de feudis* abbia luogo ancorchè si tratti delle figlie o altre femmine, che discendono dall'ultimo successore. Prammatica 38 *de feudis* dell'anno 1720.

Ne'feudi nuovi non ostante l'investitura *pro se et haeredibus ex corpore* succedano i fratelli *utrinque*, o per un solo lato congiunti, ed i figli di essi, non solo ne'feudi comprati dal fisco, o da' particolari, ma ancora in quelli, che per qualunque altro titolo anche lucrativo si è acquistato.

E l'effetto di questa grazia non s'intende prima *vice consumato*, ma si osservi sempre che accade il caso. Prammatica 39 *de feudis* dell' anno 1720.

Supplicato il re di ampliare chiaramente a distintamente la successione de'feudi fino al quinto grado *inclusive*, ed addottogli l' esempio della successione feudale della Sicilia *ultra pharum* ampliata infino al settimo grado inclusive, Sua Maestà rispose: *Re melius perpensa, providebitur.* Prammatica 41 dell'anno 1747.

Successione legittima: « § 1. All' eredità di « uomo o donna, che muore senz'aver fatto te« stamento, lasciando superstiti figli, figlie e ni« poti ed altri discendenti, o solamente i nipoti da « figli premorti, succedono *in stirpes* a genitori « i figli insieme con i nipoti e colle nipoti, e con « altri discendenti. E questi tali successori sian « obbligati maritar le sorelle e le zie *secundum* « *paragium et facultates.*

« § 2. Queste possan pretendere la porzion si« mile sopra de'beni del padre e della madre, « quando detti successori abbian differito maritar« le sinu all'anno decimosesto compito.

« § 3. Tal regola abbia luogo per i nipoti e « per le nipoti, e per gli altri discendenti, che « premorti i di loro genitori, succeduno all'ere« dità degli avi e proavi.

« § 4. Sotto il nome delli nipoti, delle nipo« ti, de' pronipoti o delle pronipoti s' intendan « sempre quelli, che discendono da maschi. » Consuetudine 1 *Si moriat.—De succession. ab intest.*

« § 1. In mancanza de' legittimi discendenti « succedano al defonto o alla defonta i più pros« simi in grado per parte di padre, esclusi i « beni loro provenuti dalla madre, o altro con« giointo per di lei parte, ne' quali succedano i « più prossimi in grado per parte della madre « stessa.

« § 2. Il fratello del defonto, che resta superstite « con i discendenti di altro fratello premurto, non « ostante la prossimità del grado, succeda in« siem co' medesimi ugualmente *in stirpes.* Se « tra essi discendenti esiston donne, le quali han« no fratelli consanguinei, sian esse anche esclu« se da questa successione, avendo i fratelli l'ob« bligo di maritar le sorelle.

« § 3. Lo stesso si osservi, in mancanza de'fratelli, e discendenti da fratelli premorti, per gli agnati o cognati di grado più remoto.
« Sotto nome però di fratello in tutti questi casi non sia mai compresa la sorella, se per effetto della masculazione non si trovi essi aver succeduto col fratello ne'beni de'genitori. Ed in questo caso anche i figli e discendenti da essa debban considerarsi come discendenti da maschi. » Consuetudine 2 *Si quis, vel si qua.— De success. ab intest.*

Successione testamentaria: « Chi venuto a morte vuol fare testamento, avendo figli, possa disporre liberamente de' beni da lui acquistati, salvo a' medesimi *debito bonorum subsidio*
« De'beni provenutigli dal padre, dalla madre e da qualunque consanguineo sia obbligato lasciar la metà a' figli in parti uguali. Dell' altra metà possa disporre a suo piacere.
« Avendo fatte spese per alcuno de'figli, possa compensarne gli altri, se così a lui piace.
« E possano i genitori esredare i figli se ne han giusto motivo. » Consuetudine *Si aliquis moriens—De success. ex testam.*
« In mancanza de'figli discendenti *in infinitum*, libera sempre la facoltà per i beni acquistati, possa anche disporre a suo piacere della metà de'beni pervenutigli dal padre, dalla madre o da altri cognati o agnati.
« L'altra metà appartenga a'congionti più prossimi, con le regole stabilite per la successione *ab intestato*. » Consuetudini *Et si testator— De success. morien. sine filiis.*
« Donne, che han figli possan in ultima volontà disporre della decima parte delle doti, e d'altri beni loro provenuti dagli agnati e cognati, o per dritto di successione o a titolo lucrativo.
« Possan all' incontro liberamente disporre delle robe, o addette al proprio uso, durante il matrimonio, o donate loro dell' attual marito in tempo del contratto di matrimonio, e della quarta, se mai l' hanno da altro marito, col quale non han procreati figli, salvo sempre per i figli avuti dall' uno e dall' altro matrimonio, e per i genitori *debito bonorum subsidio.* » Consuetudini *Si qua moriens— De mulier. hab. filios qualiter.*
« Morendo senza testamento, succedano in porzioni uguali tutti i di loro figli e figlie.
« Ma le porzioni delle figlie non dotate, che han fratelli *utrinque* congionti si accrescano a costoro, purchè abbian essi il peso di dotarle di paraggio co' beni de' genitori.
« Facendo testamento, possan *unum filium vel unam filiam meliorare de quarta*, che abbia acquistata in proprietà, e degli altri beni sopra individuati, de' quali, come si è detto, possono liberamente disporre. » Consuetudini *Si qua mulier.—De non hab. fil. qualiter. etc.*

Suddelegato dia conto de'suoi decreti al delegante: ma qualora l' esecuzione di esso inferisce danno irreparabile, o importa atto irretrattabile, possa l' udienza dare quel riparo che stima, e riferire al delegante. *Dispaccio del 10 luglio 1762.*
Suddelegati in materia di soprintendenza ammettano il gravame del *verbum faciat* nelle udienze, le quali perciò si destinano specialmente suddelegate: *Dispaccio del 1 ottobre 1764.*

Suddelegati degli arrendamenti non esigan il terzo delle transazioni su le pene de' controvenienti, nè qualunque altra somma sotto pretesto di diete, per quelle informazioni però, ch' essi prendono in residenza: uscendo, si osservi la Prammatica. *Dispaccio del 30 lugliv 1728.*

Suddelegati delle dogane, arrendamento dei ferri, sete e sale tengan registro degli ordini che ricevono, e devono eseguire relativi alle suddelegazioni.
Questo registro si legga, e si esamini dal preside col suo assessore, o dal tribunale in assenza del preside.
Trovandosi attrasso nell' esecuzione degli ordini, e nelle commesse fatte a' subalterni, le sollecitino, onde non avvenga danno a' reali interessi. *Dispaccio del 14 marzo 1786.*

Suddiaconi e diaconi discoli o ignoranti come canonicamente impediti non ascendano agli ordini maggiori, se non dopo essersi resi idonei e corretti ne'costumi. *Dispaccio del 7 maggio 1769.*

Suffeudo debba adoa al barone, il quale per essa non paghi adoa al fisco, *cum servitium de servitio praestari non debeat. Arresto 290* del 21 luglio 1564.
Debba il rilevio al fisco, e non paghi colletta. *Arresto 666* del 27 febbraio 1651.
Può avere due qualità. Può esser feudo quaternato *secundum quid*, che si ha dal re, e richiede formale assenso. Può aversi solamente dal barone, e dicesi *feudo piano*, sia militare sia rustico. Dicesi anche *escadente*, perchè solito a concedersi, ed i baroni ne hanno la facoltà dalla Costituzione *Constitutionem divae memoriae*: non concorrendo il solito, la concessione è nulla.
Sicchè tali suffeudi non si devolvano, se il feudo torna al fisco per linea finita o per colpa del barone. Lo stesso, se la subinfeudazione si fa dal barone, che non ha successore. Per esso non si faccia nuova tassa, accadendo detta devoluzione, bensì si paghi al fisco l'adoa ed il rilevio, e se ne riceva l'investitura. Tali pagamenti si notino nel cedolario come di suffeudo, non come di feudo, purchè il fisco non voglia per sè ritenere il feudo devoluto. *Arresto 781* del 15 maggio 1653.

T

Taglio di alberi di quercia nei boschi sia vietato anche ai padroni.
La Sommaria senza licenza di S. M. non conceda provisioni per taglio, vendita ed estrazione di tali alberi.
Senza licenza di S. M. sia vietato appianare i boschi, bruciarli e tagliarli, per ridurli a terreni seminatori. *Dispaccio del 4 giugno 1749.*

Si spiega il divieto doversi intendere per gli alberi di quercia e di altra specie, che sono atti per costruire navi e galere.

Senza licenza della Sommaria non s'imbarchi o estragga fuori regno veruna qualità di legname.

Con licenza della stessa si facciano i tagli nelle solite forme per uso ordinario del pubblico, e costruzione d' imbarcazione del commercio.

Si badi, che non si ecceda nel taglio fuori del permesso, ed i boschi non si devastino intieramante per ridurre i terreni seminatori. *Dispaccio del 2 agosto 1749.*

Si ordina al consiglio di s. Chiara rivocare i decreti, co' quali ha permesso a' naturali di Chiaromonte e Fardella il moderato taglio degli alberi fruttiferi.

Si spiega, essere vietato il taglio di ogni sorte di alberi senza real permesso, siano i boschi demaniali, o di possessori particolari, non ostante qualunque titolo o dritto, che si pretende avere.

E si dichiara so'amente permesso il taglio delle legne morte. *Dispaccio del 10 luglio 1756.*

Si aggiugne, che il consiglio qualora giudica sulla pertinenza del dritto di legnare, ponga nel decreto, che chi vuol usare di tal dritto, debba presentarsi al governatore, il quale riferisca: poichè nella licenza si dirà, che togli il puro necessario, ed i pochi tagli, che si permetteranno, sian di un albero in una parte, e di altre in altra, acciò non si sboschi, e dove si taglia, si allevino altre piante giovani. *Dispaccio dell' 11 settembre 1756.*

Siegue il bando pubblicato dalla Sommaria per ordine di S. M. a' 6 febbraio 1759.

Siano nulli tutti gli ordini antecedenti per i cassi, che avverranno. Sia vietato il disboscamento di qualunque luogo boscoso, per ridursi a coltura. Sia vietato il taglio degli alberi, che dàn frutto per l'ingrasso degli animali, o il di cui legname è atto per la costruzione de' legni di mare.

Si spiega il divieto circa le querce, i cerri, l'esche, gli olmi, l'elcine, i pini, i zappini, faggi e gli orni.

I. Sian eccettuate dal bando le selve, i boschi cedui, che a' padroni solamente dànno il frutto del taglio degli alberi per ogni tanti anni. Sempre che i terreni si mantengano ad uso di selve, e non si riducano a colture.

II. Lo stesso circa i boschi, che si tagliano per fare il carbone in ogni otto o dieci anni: ciò si permetta senza che si disboschi in minime parte il terreno, ma il taglio si faccia in modo, che possan le piante germogliare.

III. Si permetta la cesinazione, e la coltura per i terreni senz' alberi coverti solo di spine, roveti e macchie.

IV. Occorrendo l'uso di alberi atti alla costruzione di legni di mare, debba supplicarsi S. M., che per mezzo della Sommaria dia licenza colle solite cautele. Esclusi sempre gli alberi atti per la fabbrica de' vascelli, e galere, e per remi di galera.

V. Si permetta il taglio degli alberi di castagna necessariissimi per vari usi della vita, ma nella maniera spiegata nel § II.

VI. In mancanza di tali alberi, occorrendo adoprare altri, che son vietati, si ricorra a S. M.

VII. Non occorra licenza per far uso delle legna morte.

VIII. Tali proibizioni abbian luogo per tutti i boschi, selve e montagne, sian di città demaniali, o de' baroni, o dell'università, o de' particolari, o de' luoghi pii.

IX. A' controventori, se sono nobili, si minaccia la pena di ducati 2000 e tre anni di presidio, non essendo nobili di ducati 150 e due anni di galera; anche se controvengono altri col di loro permesso; salve le pene dalle leggi romane e del regno stabilite contro coloro, i quali senza permesso de' padroni tagliano alberi ne' poderi altrui.

X. Oltre le pene espresse coloro, che cesinano boschi, sian obbligati ridurli allo stato primiero.

XI. S' incaricano gli amministratori delle università, i governatori locali, i presidi provinciali per l' osservanza dell' editto, e se ne dà loro la norma.

XII. Circa il taglio degli orni per la raccolta della manna, e per il taglio della regia Sila in Calabria restino fermi i bandi fatti dalla general sopraintendenza.

XIII. Coloro, che dànno fuoco a qualche bosco o alberi, e l' incendiano in tutto o in parte, oltre le pene delle leggi del regno, incorrano a quella di dieci anni di galera.

Se taluno col pretesto di riscaldarsi fa fuoco sotto alcun'albero, e poi siegue l' incendio del medesimo, incorra la pena di tre anni di galera. *Dispaccio del 6 febbraio 1759.*

Occorrendo positivo bisogno di tagliar alberi vietati, nel domandarsi il real permesso, i governatori locali faccian ne' memoriali il di loro circostanziato informo, anche coll'ispezione oculare, ed il tutto *gratis*.

Essi governatori ne' casi di controvenzione non procedano a carcerazione *de facto*, o ad esazione di pene: solamente prendano esatto informo estragiudiziale, e lo rimettano al re per mezzo de' presidi. *Dispaccio del 4 agosto 1759.*

Il Sagro Consiglio proceda nelle cause di appartenenza di alcun bosco: ma trattandosi dell'uso del bosco medesimo nel tagliar gli alberi, proceda la Sommaria. *Dispaccio del 6 maggio 1760.*

In caso di disboscamento si aggiugne la pena dell'incorporazione al regio fisco del territorio, che col taglio viene a sboscarsi. *Dispaccio del 20 maggio 1761.*

Le informazioni de' governatori sulle incisioni degli alberi proibiti si rimettano a' fiscali dell' udienze, i quali col di loro voto le passino al segretario di azienda, per farle presenti a S. M. *Dispaccio del 22 aprile 1762.*

Occorrendo il permesso per il taglio di alberi vietati, oltre l' informo de' governatori debba costare del consenso del padrone del bosco, chiun-

que esso sia. *Dispaccio del 5 aprile 1764.*

Essendosi richiesta a S. M. la licenza di recidersi i rami di un castagneto selvaggio, per innestarlo a castagne gentili, rispose il re al delegato degli allodiali: non essere la proibizione ristretta a' soli alberi fruttiferi, ma essere generale per tutti gli alberi atti a sostenere la terra contro la caducità e l'impeto delle piogge, onde poi non rimangano sassi e monti calvari. *Dispaccio del 15 maggio 1771.*

Ancorchè debba da' padroni de' territori tagliarsi alcun albero sito in masseria particolare, le udienze s' informino della specie dell' albero, potendo esser atto per uso del real servizio: non essendolo, ne permettan l' incisione colla regola prescritta nel bando, senza che a' subalterni si permetta di angariare la gente. *Dispaccio del 30 gennaio 1772.* Vedi *Legge agraria.*

Taglio di faccia si punisca colla pena di morte naturale e contro il mandante e contro il mandatario di tale delitto e di qualunque sfregio in viso, sempre che sia commesso appensatamente che per giustizia, attese le circostanze, possa riputarsi atrocissimo.

Abbia privilegio nelle prove, come l' assassinio e 'l proditorio.

I rei non sian visitati, aggraziati o transatti.

Se per giustizia i giudici sono in voto di morte contro i rei, si sospenda l'esecuzione, e si riferisca al sovrano, per attenderne l'oracolo. Prammatica 3 *de iniuriis* del 30 settembre 1729.

Tassa delle diete per qualunque ufficiale e subalterno si faccia in osservanza dello stile del consiglio, computandosi venti miglia di accesso e ricesso, e cinque ore di applicazione per ogni dieta di mora, rimovendo ogni abuso in contrario, specialmente quello di tassare una dieta per ciascun ordine, e per ogni tre testimoni.

L'uso del consiglio è, che lo scrivano fa l'itinerario dell' accesso, notando giorno per giorno le ore, che prima e dopo pranzo il ministro occupa nell' affare commessogli. *Dispaccio del 27 settembre 1755.*

Tassa per avvocati e procoratori si faccia da' commissari delle cause, e non più dagli avvocati: nascendo dispute, si proponga nel tribunale. *Dispaccio del 10 maggio 1558.*

Tavolari ed ingegneri del s. c. Ricevono la norma per dar la matricola a' fabbricatori, ed assegnar loro il metodo per le varie misure, che occorrono nell' arte. Abbian la privativa per gli apprezzi di ogni sorta di stabili in Napoli, e per il regno: con che la revisione dell'apprezzo del tavolario si commetta al primario, e la revisione dell' apprezzo di questi si faccia per mezzo del giudice della causa.

L'elezione del tavolario si faccia per bussola, e se ne dà la norma.

La privativa sopra spiegata non impedisca, che regi ingegneri, che aver devono cognizioni assai maggiori, o di volontà delle parti, o per commessa de' magistrati procedano agli apprezzi, perizie e misure simiglianti.

E quant'altro concerne questa materia diffusamente si contiene nelle Prammatiche 1 a 7 *de tabulariorum collegio* dell'anno 1564 al 1658.

L'elezione de'tavolari del S. C. si faccia in casa, ed in presenza del presidente, mediante bussola per mezzo del segretario.

Tanto essi, quanto gl'ingegneri ed altri periti in qualunque causa non esigano, se non le sole diete civili e naturali.

Per la fatica delle relazioni e piante si esigano grana tre a carta di righe ventidue per ogni carta, e niente di più.

Tali relazioni e piante si consegnino e presentino negli atti dopo quindici giorni, compito l'accesso.

Se si tratta di feudo o cosa di considerazione dentro del regno, si accordi lo spazio di due mesi sotto pena della privazione di ufficio.

L' apprezzo de'feudi e di altre robe, che non eccedono i ducati 6000 possa da'commissari commettersi agli esperti senza bisogno della rinuncia de'tavolari. § 3 della Prammatica 18 *de ord. judiciorum* del 14 marzo 1738.

Oltre delle diete per la fatica della relazione e pianta, trattandosi di apprezzo di roba, che vale più di ducati 6000, il tribunale del S. C. ne tassi la somma, che non sia maggiore di ducati 60.

Sotto i ducati 6000, potendosi commettere l'apprezzo ad un esperto, se mai si sia fatt'uso del tavolario, questi esiga le sole diete, e sia pagato della fatica per la copia della relazione a tenore della Costituzione del 1738.

La dieta de'tavolari sia di ducati quattro, e la spesa per gli aggiunti vada a di loro conto, e si dichiara nullo l'obbligo, che le parti abbian spontaneamente fatto di pagar somma maggiore: se si prova, che i tavolari abbian procurato tale obbligo, si commina loro la pena della sospensione *ad tempus* da determinarsi dal S. C.

Per gli apprezzi ed accessi di differenze di fabbriche, e qualunque altra pendenza di qualunque somma, essi non esigano dentro Napoli, che le sole diete alla ragione di soli carlini 10 l'una, e di carlini 20 ne' borghi, senz'altro poter pretendere, come sopra sta spiegato.

Il tribunale nell'ordine dell' accesso del tavolario stabilisca il tempo da portarsi la relazione, e pianta finito l'accesso medesimo. Tale tempo non si estenda oltre due mesi, e non sia più breve di giorni quindici.

Il tavolario, che contraviene, non entri nella bussola, nè siano a lui commessi altri negozi sino all'adempimento.

Lo stabilimento abbia luogo per i tavolari, ingegneri e primario: ed i commissari delle cause faccian le parti fiscali per l'esatta osservanza. Prammatica 8 *de tabulariorum collegio* del 13 agosto 1751.

Agrimensori privilegiati sian nel disimpegno delle perizie preferiti ai non privilegiati. *Dalo all'udienza di Chieti.*

Teriaca. In 13 articoli si dànno gli ordini relativi al dritto privativo di prepararla, e venderla

accordato all' elaboratorio chimico della real accademia con *Dispaccio de' 29 luglio 1779.*

Tesoriere nel proprio ripartimento non faccia compra oltre l'uso necessario, e non tenga animali a pascere, o niente riceva dall'università o per le dilazioni, o per la restituzione de' sequestri; sotto pena della perdita della provisione di un anno per la prima volta, e per la seconda della privazione dell'ufficio, da incorrersi *ipso jure*, anche da'suoi subalterni, se contravvengono. Prammatica 1 *de off. procurator. Caesar.* del 10 gennaio 1540.

Non compri, nè partecipi nella compra di qualunque roba sequestrata per credito fiscale, che da esso si vende o si faccia vendere: sotto pena di privazione di ufficio, ed altre. Prammatica 18 *de off. procurator. Caesar.*

Le istruzioni per l'esatto disimpegno di tale ufficio, lo cautelo nell'esazione, conservazione e spedizione del denaro del re s'inculcano in varie Prammatiche sotto il titolo *de offic. quaestor.*

I tesorieri delle provincie sian gli abilitati militari per eseguire tutti i pagamenti militari del ripartimento.

Abbiano perciò il privilegio del foro militare in tutte le cause, eccettuate le fiscali di qualunque genere. *Dispaccio del 17 aprile 1784.*

Tesoro. Vedi. *Inventore ec.*

Testamento dell'anima. Vedi *Chiese e luoghi pii.*

Testamento paterno se sia stato abolito, per succedere *ab intestato*, si perda la paterna eredità. Costituzione *Si quis patris.*

Testamento de' figli di famiglia. « Sian maschi sian femine possan disporre in testamento de' soli beni provenuti a loro dalla madre già morto, o da congionti per parte di madre, come se sian padri e madri di famiglia. Senza che sian obbligati lasciar cosa alcuna al padre, all' avo paterno o ad altro ascendente per la stessa linea, salvo debito *bonorum subsidio*. Circa ad altri beni avventizi provenuti da qualunque parte, resti salva la disposizione del dritto comune.» Consuetudini *Filius familias — De filiisfam. volentibus testari.*

Testamenti e pubblici istrumenti. « § 1. Testamento fatto da curiale napolitano vallato colla sottoscrizione di due curiali, e di un terzo curiale, che l'ha adempito o sia stato scritto da esso stesso o dal suo allievo, e che i suddetti curiali sian stati chiamati dal testatore, si consideri come testamento fatto per mano di notaro, o giudice coll'intervento di sette testimoni.

« Sia nondimeno tal testamento soggetto ad ogni altra eccezione. »

« Questa regola abbia luogo anche nell' istrumento, che dicesi *gesta*.

« § 2. Lo stesso per l'istrumento dell'emancipazione e di ogni altro istrumento.

« § 3. Quello della divisione, che dicesi *notitia*, abbia vigore, se è stato sottoscritto da due curiali in qualità di testimoni.

« § 4. Se muore il terzo dei curiali, che deve adempire l' istrumento, di volontà delle parti possa adempirsi dal curiale, che dicesi *primarius*. Resti nullo, se le parti contradicono.

« § 5. Possano tali istrumenti esemplarsi o contenticarsi, dal tavolario, adempito che sia da esso tavolario o curiale, che si chiama *primarius*, abbian vigore, come originali.

« Non così dell' istrumento, che dicesi *introductum*.

« E l'istrumento munito colla sottoscrizione di tre curiali, portando inserito altro istrumento, faccia prova come l'originale di esso.

« § 6. Avverso degl' istrumenti di vendita, donazione, oblazione, enfiteusi, quietanza, transazione, composizione e degl' istrumenti, che diconsi *psalliae* non si ammetto pruova testimoniale, se chi ha in suo favore l'istrumento possiede, salva però alla parte l' eccezione della falsità.

« § 7. Del contratto di vendita possa dentro dell' anno domandarsi l'esecuzione colla consegna della roba venduta, e mancando il venditore, sia tenuto all'interesse.

« Passato l'anno s'intenda risoluto il contratto, e possa domandarsi la restituzione del prezzo dedotto nell'istrumento.

« Gl' istrumenti di donazione, oblazione, permuta non abbian vigore, se non sia seguita la effettiva tradizione. E questa non si presuma per l' asserliva dell' istrumento. » Consuetudini *Testamentum confertum — De instrumentor. conf. per curial. napol.*

Teste dei banditi non si ricevano senza precedere una molto giuridica e contestata informazione, per vedere, se colui, che le ha fatte, il poteva aver vivi nelle mani, e se il morto era forgiudicato o delinquente pubblico di campagna.

Purchè ciò non succeda in iscaramuccia tra le squadre ed i banditi, ritrovandosi morti nella comitiva di questi, armati, e che operavano come gli altri.

Con tali requisiti, inteso il fiscale, e non altro ministro sostituto, si determini, se debba riceversi o no la testa: e si faccia decreto da notarsi nel processo contro il morto, o nel registro dell' udienza, la quale col fiscale ne faccia chiara e distinta relazione al re.

Non giustificandosi tali circostanze, si assicurino le persone, che han fatto le teste: ciò non riuscendo, il tribunale proceda di giustizia contro di esse.

Della legge si ordina l' inviolabile osservanza, senza valere interpretazione alcuna, la quale è riservata al sovrano. *Dispaccio del 3 gennaio 1682.*

Testimoni nominandosi dentro il regno si proroghi il termine alla pruove secondo la distanza dei luoghi, e depositandosi da chi ommini il denaro necessario pei di loro esame, e dato giuramento, che la nomina non si fa *animo differendi vel calumniandi*.

Se la nomina è *extra regnum*, e dentro il termine perciò prorogato non siegue l'esame, chi ha nominato sia procuratore, sia principale si puni-

sca come calunniatore, e si multi in 15 fiorini di oro a favore della corte, ed all'emenda delle spese dell'avversario. Rito *Item nisi essent testes extra regnum.*

Non si commetta il di loro esame in cause criminali *infra dietam unam legalem a civitate Neapolis, nisi essent senes, valetudinarii, similesque personae, et nisi de partium voluntate processerit.* Rito *Item quod curia, et altera ipsarum non committat.*

Non si esaminino fuori della corte, se non sian donne *et personae egregiae*, o impedite da gravi infermità o da altra causa: delle prime si vada a ricevere l'esame in una chiesa; degl'infermi ne' luoghi, ove fan dimora, se sian onesti. Rito *Item quod non audeant judices.*

Giurati in giorno non feriato possan essere esaminati in giorno feriato. Rito *Item quod si detur terminus ad probandum.*

Curia non committit extra curiam audientiam testium reprobandorum, etiam senum et valetudinariorum. Rito *Item curia ipsa non committit.*

Se nella rubrica dei testimoni non sia spiegato, essere stati prodotti e giurati in presenza della parte, o in assenza per sua contumacia, della quale costi, della deposizione non si tenga conto. Rito *Item si in rubrica testium.*

Citati o non giurati dentro del termine tanto per l'attore, quanto per il reo possan dentro tre giorni immediatamente seguiti giurare, ed in seguito deporre. Rito *Item quod in quibuscumq. causis civilibus.*

Non si commetta il di loro esame nelle cause civili *infra dietam unam.* Rito *Item curia non committit.*

Non esaminati dentro del termine probatorio, se indi diasi termine all'esame, e dentro di esso non siano esaminati, *de caetero non audiantur,* purchè non si tratti in causa di donna, pupillo, vedova, chiesa, fisco, ai quali per mezzo del beneficio della restituzione *in integrum ad pingulus probandum* sia lecito di nuovo esaminare. Rito *Item si aliqui litigant in ipsa curia civiliter.*

In causa criminale si commetta l'esame dei testimoni vecchi e valetudinari. Rito *Item servat ipsa curia alicui committere etc.*

Sopra di ogni articolo o posizione non accettata, si esaminano solamente sette testimoni e dieci se si tratta di materia di confini, o di fatti antichi.

L'esame si scriva estesamente, e si rapporti la causa di scienza, il luogo ed il tempo.

Rimanga in arbitrio del giudice il poter fare esaminare numero maggiore di testimoni fino alla terza parte. Prammatica 1 *de testium refraenat.* dell'anno 1477.

Dopo la pubblicazione del processo non sia lecito far esaminare altri testimoni, quando non costa dagli atti, di essere stati nominati prima della pubblicazione, e per giusto impedimento non essere stati esaminati: in tali casi entri la regola del dritto. Prammatica 3 *de testium refraenat.* dell'anno 1474.

In qualunque causa non si ricevano testimoni oltre il numero di 40 o al più di 50 per giusto motivo.

Nelle cause sommarie di possessorio non se ne ricevano più di quindici per ognuno de' litiganti. Prammatica 50 *de off. S.R.C.* del 18 luglio 1524.

Il di loro detto si scriva interamente tanto a favore, quanto contra del fisco. Si commina a chi contraviene pena arbitraria. Prammatica 6 *de actuar.* dell'anno 1510.

Nel di loro esame si noti il luogo, dove quello accade, avanti a chi si riceve, l'età, patria e professione de'testimoni. Prammatica 8 *de actuar.* del 25 giugno 1566.

I testimoni, che non sanno scrivere, di propria mano debbano crocesegnare le deposizioni con tirare una linea in forma di croce sopra il tratto di penna, che l'attitante fa al lato del *signum Crucis.*

Per essersi mancato a tale solennità, il re rimette un processo di omicidio all'udienza di Cosenza, acciò vi si adempia. *Dispaccio del 28 giugno 1755.*

Si somministrino scambievolmente tra la corte di Napoli e quella di Roma col reciproco pagamento delle giornate da chi li domanda. *Dispaccio del 15 febbraio 1776.*

Testimoni, che dopo dell'impinguazione nell'atto di spedirsi la monizione a sentenza, si producon dal querelante, si sentano prima estragiudizialmente, e se fatta riflessione a tutte le circostanze, cada in mente del giudice sospetto di subornazione, non si ricevano le deposizioni; e se ne faccia un atto dal mastrodatti.

Se poi si ravvisa verisimile il di loro detto, e lontano da eccezioni ragionevoli, si ricevan le deposizioni anche precedente atto del mastrodatti, senza che nell'uno e nell'altro caso occorra pruova estrinseca, perchè nella difesa è riserbato al reo di ripulsare, e basta al giudice nell'atto dell'esame, che sia ragionevolmente persuaso, che i testimoni non mentiscono. *Dispaccio del 3 agosto 1776 all'Aquila.*

Si ricevan a difesa, se non depongono cose, che contengono manifesta contraddizione a ciò, che deposero nell'informativo fiscale. *Dispaccio del 18 agosto 1776.* Vedi *Prove giudiziarie.*

Tisi polmonare. Attaccati da tisi polmonare non possan essere obbligati da padroni a lasciar le case ove abitano. *Dispaccio del 20 ottobre 1783.* Vedi *Deputazione della salute.*

Titolati per i delitti comuni non siano esenti dalla giurisdizione delle udienze. *Dispaccio del 2 febbraio 1744.*

Titoli siano aboliti in iscritto ed a voce.

Solamente per i sette uffici del regno, e per i titolati possa usarsi l'illustrissimo.

Nelle lettere e dentro, e fuori non si usi titolo veruno. Lo stesso nelle scritture ed atti pubblici.

Nelle suppliche a tutto il tribunale si ponga il

titolo solito a darsi: ma così a' capi di tribunali, come agli altri ufficiali non si dia altro titolo fuori quello, che usa dare la regia cancelleria. Prammatica 1 *de titulor. abusu sublato* del 2 luglio 1596.

Sian eccettuati i ministri supremi ed immediati da S. M. Prammatica 35 *de titul. abusu subl.* del 6 luglio 1596.

Titolo di duca, marchese o conte non possa in regno usarsi senz' espresso real permesso. I contravventori meritano correzione e castigo. *Dispaccio del 16 aprile 1711.*

Di tali concessioni non si possa far uso senza la spedizione della cedola per segreteria di azienda. *Dispaccio del 18 settembre 1753.*

Conceduto da corte straniera non si usi in regno. *Dispaccio del 4 luglio 1761.*

Cessi colla morte di chi n' ha avuta la concessione, come cessano le pensinni. *Per l' erede del duca di Monteallegre. Dispaccio del 4 maggio 1774.*

Titolo di eccellenza non spetti a'presidi, ma solamente quello d' illustrissimo, così a voce, come in iscritto dentro il tribunale da' ministri, ufficiali delle udienze, e da altri sudditi. *Dispaccio del 6 ottobre 1673.*

Non solamente i presidi non possan pretendere titoli e trattamenti eccedenti quelli ordinati dalle Prammatiche, ed ordini reali, ma le persone, che volontariamente li danno, sian castigate. *Dispaccio del 12 aprile 1704.*

Si dia questo titolo, come prescrivono le leggi del regno, nè altri si arroghi tale onorificenza nelle pubbliche scritture, o ricevendosi da'servitori di livrea o da altra persona. *Dispaccio del 10 ottobre 1760.*

Titolo d' illustrissimo non spetti al camerlengo ed amministratori delle università; ma solamente a' vescovi, a' presidi, ed in assenza di essi a tutto il corpo del tribunale. *Dispaccio del 30 giugno 1677.*

Toga andata in disuso tra' ministri de' tribunali di Napoli, e perchè non si portava da' reggenti di cancelleria e da'capi di tribunali, e perchè resa comune con tutti gli avvocati, si ordina, doversi portare da tutti i ministri dottori de' tribunali di Napoli, inclusi gli avvocati fiscali, e si vieta ad ogni altro sotto pena di once 100. Prammatica 15 *de official.* del 21 giugno 1596.

Tosarieri proprietari non paghino dritto alcuno a tesorieri. *Dispaccio del 16 aprile 1755.*

Nominino persone abili per sostituti. *Dispaccio del 18 agosto 1757.*

Tortura contro de' convinti di delitto di pena *ultra relegationem* si usi a forma del dritto comune, precedenti legittimi indizi, argomenti, sospetti, e considerata la qualità e condizione delle persone. Capitolo *Tormenta juxta provisionem.*

Segua in presenza degli assessori attuario ed avvocato, purchè per giusta causa non si stimi darsi in segreto, massimamente se si tratta di delitto di lesa maestà, dovendo in tale caso esser presente il giudice, l' assessore e l' attuario.

La confessione del torturato si riceva solamente avanti l' assessore e l' attuario, purchè l' ufficiale non stimi diversamente.

Si dia la copia delle pruove, in forza delle quali si vuol divenire alla tortura, ed il reo possa reclamare: seguendo in altro modo la confessione non possa pregiudicargli, ed il procedimento sia nullo. Capitolo *Habeatur quaestio in publico.*

Se non ostante legittima appellazione, il reo sia stato tormentato fuori de' casi permessi e muora sotto i tormenti, o per condanna, il giudice incorra nella pena dell' ultimo supplicio.

Lo stesso, se non riceva appellazione da condanna di morte, ma l' esegua. Se non siegue morte del tormentato ingiustamente, incorra nella pena di due anni di carcere, ed alla confiscazione della terza parte di tutti i beni.

Ed un ufficiale, che sia una volta punito per tali accuse, resti inabile ad ogni impiego.

La confessione di reo tormentato ingiustamente sia di niun vigore, ancorchè dal processo apparisca seguita spontaneamente, fuori del caso, che al giudice di appellazione ciò costi per pruova fuori della processura. Capitolo *Si juste quia appellaverit.*

In darsi la tortura si osservi il dritto romano.

I giustizieri e presidi se col consiglio de' giudici dinn la tortura ingiustamente, siano esenti da pena, e si punisca l' assessore, purchè non vi sia concorso dolo di ambedue.

E se i primi abbian ecceduto senza il consiglio dell' assessore, questi sia scusato, se non seppe la tortura data, o la seppe, e mostrò resistenza, la quale s' è a notizia dell' attuario, questi sotto l' istessa pena debba certificarla nel processo.

Sia nondimeno dell' arbitrio del re e suo vicario far torturare oltre le spiegate regole, se lo esige la qualità del delitto. Capitolo *In accusat. autem de crimine.*

Non si usi fuori che ne' delitti di lesa maestà, di furto di strada, se precede pubblica fama e sufficienti indizi: o non si tratti di omicidio o altro enorme eccesso, in cui il reo è colto in flagranti: e nell' uso de' tormenti si osservi in tutto il dritto civile. Capitolo *Tormentis insuper.*

Sia vietato darsi co' funicelli, eccettuati i delitti gravi. Prammatica 2 *de quaestion.* del 4 aprile.

Similmente sia vietato il tormento del polledro, eccettuati i delitti enormissimi. Prammatica 3 *de quaestion.* del 15 gennaio 1621.

Sia anche vietato darsi la tortura del tosone. Prammatica 4 *de quaest.* del 31 gennaio 1619.

Decretata; *datis defensionibus*, ammetta gravame alla camera di s. Chiara. *Dispaccio del 29 luglio 1741.*

Si ammetta ancora il rimedio di nullità. *Dispaccio del 19 settembre 1741.*

Tali decreti o si proceda con via ordinaria, o con delegazione, si notifichino, acciò i rei possan gravarsene ne' tribunali superiori a' quali spetta. *Dispaccio del 22 gennaio 1758.*

Sia specie di pruova, e non si usi in luogo di pena. *Dispaccio del 24 novembre 1768*. Vedi *Omicidio*.

Transazione. Rei di omicidio, di qualsivoglia sorta di falsità, di furto, che sono propriamente tali, di ferire con armi vietate, di asportazione, detenzione e fabbrica di esse, non si aggrazino nè si transigano. *Dispaccio del 18 maggio 1737.*

I rei non si ammettan a transazione per cause, che non esigono remissione di parte per mancanza di offese reali, se prima non abbiano pagate o depositate le spese fatte dal querelante, acciò costui non debba, dopo sofferta l'ingiuria, sostenere l'incomodo di un giudizio civile per quello abbia speso contro del reo già liberato con transazione. *Dispaccio del 16 maggio 1739.*

Non si proponga al re transazione per omicidio, nè per atti d'impero o di falsità. *Dispaccio del 6 agosto 1740.*

Si permetta alla Vicaria per delitti non meritevoli di pena oltre l'esilio: purchè però non siano omicidî, falsità, furti, e vi sia la remissione delle parti: con che *toties quoties* se ne ottenga l'assenso dal re. *Dispaccio del 19 febbraio 1745.*

Reo inquisito di delitto, per cui sta in atto di transigersi, commettendone altro, per cui anche offerisce transazione, si proceda di giustizia per la seconda inquisizione, ed anche per la prima, se la transazione non si trova adempita. *Dispaccio del 3 giugno 1749.*

Assolutamente sia vietato a' governatori regi transigere i rei. *Dispaccio del 26 dicembre 1766.*

Offerendosi nelle udienze transazione, per delitti, che secondo la rubrica sono eccettuati, concorrendo circostanze, per le quali la transazione può riceversi, s'impetri l'oracolo di S. M. *Dispaccio del 22 aprile 1769.*

Non ostante qualunque ordine in contrario, si osservi la legge contenuta nel *Dispaccio del 19 febbraio 1745.*

Occorrendo però discordanza de' pareri nell'ammettersi le transazioni non vietate, s'implori l'oracolo sovrano. *Dispaccio del 22 gennaio 1785.* Vedi *Inquisiti.*

Trasmissione d'atti a qualsivoglia tribunale ad istanza delle parti non si faccia, se prima non sian pagati i dritti dovuti alla mastrodattia. *Dispaccio del 29 agosto 1716.*

Atti fiscali o de' poveri nello spedirsi dalle udienze alla Vicaria, abbian la soprascritta legalizzata colla firma di colui, che sostiene le parti fiscali nell'udienza. *Dispaccio del 21 luglio 1724.*

Ed insieme si avvisi l'amministratore dell'ufficio del corriere maggiore dall'udienza, o del ministro, che fa tale spedizione.

S'incarica a' governatori locali osservare tale regola nel caso di simili rimesse. *Dispaccio del 15 agosto 1724.*

Trasmettendosi processi alla Vicaria, l'udienza ne dia avviso con relazione separata al commissario ed all'avvocato fiscale. *Dispaccio del 9 dicembre 1724.*

Trasmettendosi a Napoli, non si ricevano negli uffici delle poste, senza pagarsene anticipatamente il porto.

Si eccettuino gli atti, che si trasmettano *pro fisco*, o ad istanza di persone miserabili, nei quali dovranno produrre val do documento della povertà loro formato da' tribunali, ove gli atti sono stati fabbricati, che si conceda anche *gratis. Dispaccio del 30 gennaio 1762.*

Trattati di alleanza, pace, commercio e navigazione tra i Stati generali delle Provincie Unite, de' Paesi Bassi e Filippo IV re di Spagna nel 1651. Prammatica I *Foedus regium et batavum*. del 9 ottobre 1651.

Tra D. Carlo II re di Spagna e Luigi XIV re di Francia del 1675. Prammatica I *Foedus regium hispanicum et francicum.*

Fra l'imperatore, la Spagna e la Francia del 1713. Prammatica I *Foedus caesareum, regium, hispanicum et francicum* del 29 maggio 1713.

Tra l'imperatore ed il re di Francia del 1714. Prammatica I *Foedus caesareum et francicum.*

Tra l'imperatore e la Porta Ottomana del 1714.

Tra l'imperatore e la Spagna del 1725. Prammatica I *Foedus caesareum et hispanicum.*

Tra l'imperatore, e la Spagna del 1726. Prammatica I *Foedus hispanicum et caesareum.*

Tra l'imperatore e Tunisi del 1726. Prammatica I *Foedus regium et tunicum* del 26 febbraio 1726.

Tra l'imperatore e Tripoli del 1729. Prammatica I *Foedus caesareum et tripolinum* del 31 maggio 1729.

Tra l'imperatore e la corta di Francia coll'accessione di quella di Napoli nel 1738. Prammatica I *Foedus regium et caesareum* del 12 agosto 1739.

Tra la corte di Napoli e la Porta Ottomana del 1740. Prammatica I *Foedus regium et othomanum* del 9 dicembre 1740.

Tra la corte di Napoli e quella di Svezia del 1742. Prammatica I *Foedus regium et suevum* del 5 giugno 1743.

Tra la corte di Napoli e quella di Danimarca del 1748. Prammatica I *Foedus regium et Danicum* del 28 maggio 1748.

Tra la corte di Napoli ed i Stati generali delle Provincie Unite del 1753. Prammatica I *Foedus regium et batavum* del 15 giugno 1754.

Tra l'imperatore, la corte di Spagna, e quella d'Inghilterra del 1731. Prammatica I *Foedus caesareum, hispanicum et britannicum.*

Tra la corte di Napoli, quella di Spagna e quella di Vienna del 1736. Prammatica I *Foedus regium, hispanicum et caesareum.*

Tribunale dell' ammiragliato e consolato. In Napoli il consolato di terra e di mare sia composto di cinque consoli, e siano assistiti da due assessori giureconsulti, i quali richiesti diano solamente il voto consultivo.

Sua cura sia decidere i negozi ed i litigi spettanti al traffico marittimo ed al terrestre.

Abbia un razionale e quattro aiutanti.

Giudichi solamente, *sola facti veritate inspecta*, senz' attendere le formalità giudiziarie.

Giudichi gli affari di picciolo momento a voce facendo il dettame della propria coscienza, e del costume mercantile.

Dalla decisione delle cause, che non eccedono il valore di 50 ducati, non si ammetta appellazione alcuna.

Non eccedendo i 300 ducati, si ammetta l'appellazione devolutiva al magistrato del commercio, eseguendosi la decisione colla solita plegeria. Eccedendo i ducati 300, si ammetta l'appellazione anche sospensiva a detto magistrato. Prammatica 1 *de off. consulat.* del 28 dicembre 1739.

Al tribunale dell' ammiragliato e consolato si trasferisca tutta l'autorità, che prima aveva il tribunale del grande ammiragliato, e quello del consolato di terra e di mare.

Sia formato dal presidente, da 4 giudici, dei quali due sian giureperiti, e giudichino uno le cause civili, ed un altro le criminali, e due sian mercanti, che dian voto nelle cause civili, dal fiscale e dall' avvocato de' poveri.

Si unisca una volta la settimana nel dopo pranzo.

Nelle cause sotto i ducati 500 non si ammetta appellazione: sopra di tale somma si appelli al tribunale del commercio.

Abbia giurisdizione in ogni causa, che riguarda affare marittimo, e sopra di ogni persona addetta a tale mestiere tanto ne' criminali, quanto ne' civili giudizi.

Nelle cause però criminali occorrendo irrogare pena corporale o infamia si appelli anche al commercio. *Costituzione del 6 dicembre 1783.* Vedi *Magistrato del commercio.*

Tribunale misto sia composto da cinque soggetti: due ecclesiastici da deputarsi dal Papa: due da deputarsi ad arbitrio di S. M., ed il quinto anche ecclesiastico si scelga dal Papa a nomina di S. M.: e tutti siano regnicoli. Si spiega in 15 capi il modo di eleggere tali ministri, le facoltà del tribunale, e quanto altro ha rapporto alla sua giurisdizione, e si conchiude, che tutti gli atti di qualunque natura siano, debban farsi *gratis*, e che per le sole copie si paghino grana due per facciata, che contiene righe ventidue. *Concordato del 1741* cap. 9.

Si rimettano alla Sommaria le liste del carico della esazione de' carlini 15 sopra di ogni luogo pio laicale e misto per il mantenimento di questo tribunale, la quale secondo l'antico carico ascendeva a ducati 15144. *Dispaccio del 4 luglio 1783.*

La camera reale non spedisca l'*intimetur parti* per chi voglia declinare il tribunale misto, se non le costa, che abbia fatto il deposito di ducati 24, i quali si restituiscano al ricorrente, qualora ottenga la declinatoria.

E dica la real camera se convenga estendere tal regola per tutt'i tribunali della capitale. *Dispaccio del 22 gennaio 1788.*

Tribunali di Napoli in ogni primo di mese dian conto al re delle cause disbrigate nel mese antecedente. *Dispaccio del 10 marzo 1738.*

Nel commettere affari nelle provincie, non li dirigano a' ministri particolari in pregiudizio delle autorità del preside, al quale spetta fare la commessa. *Dispaccio del 10 agosto 1746.*

S. M. più di una volta per punto generale ha vietato le commesse alle corti baronali in affari da eseguirsi in territori di altri baroni, ed ha comandato, che tali commesse si faccian alle corti e tribunali regi.

Si prescrive perciò l' osservanza di tal ordine, e si minaccia di pena ad arbitrio il ministro, che contravenga. *Dispaccio del 4 aprile 1752.*

Tribunali ordinari di Napoli procedano dopo delle udienze, nelle quali si trova la causa introdotta. *Dispaccio del 24 novembre 1753.*

Tribunali supremi in seguito di visita generale del regno ricevono in vari capi le istruzioni per il disimpegno delle rispettive di loro incumbenze. Prammatica 29 *de official.* del 19 aprile 1683.

Trombetti delle compagnie di campagna si mutino in ogni quattro mesi, come i soldati e subalterni. *Dispaccio del 21 agosto 1755.*

Truglio. Nel mandarsi alla Vicaria simili concordati, si accompagnino colla copia del dispaccio, in cui si è conceduta la facoltà di concordare, il memoriale del concordato, il contentamento del suo avvocato, e la copia in forma valida del notamento del processo. *Dispaccio del 3 luglio 1728.*

Si conceda a causa della mancanza de'ministri la facoltà del truglio all' udienza dell'Aquila per 15 giorni, da non estendersi alle cause, che meritano pena capitale o di galera in vita. *Dispaccio del 29 aprile 1730.*

Accordandosi alle udienze, esse per concordare sulle condanne degl'inquisiti, badino di avere il memoriale da essi volontariamente firmato di propria mano, e non sapendo scrivere, firmato da pubblico notaro coll' assistenza di due testimoni scribenti, e col consenso espresso del di loro avvocato, facendosi subito le presentate del mastrodatti. *Dispaccio del 31 luglio 1738.*

Sia vietato in cause di veleno. *Dispaccio dell' 8 maggio 1750.*

Non abbia luogo nelle cause de'delitti atrocissimi, ancorchè non vi concorra pruova piena necessaria per la pena di morte. *Dispaccio del 29 giugno 1765.*

Si concede tal facoltà all' udienza di Lucera, eccettuate le cause de' scorritori di campagna, di furto di strada pubblica, degli omicidi, della falsità di qualunque genere, di tutte le cause specialmente delegate, e di tutti que'delitti atroci, per i quali secondo le leggi il fiscale abbia fatta, o a giudizio del caporuota deve fare, o avesse dovuto fare istanza di morte. *Dispaccio del 25 marzo 1776.*

Turchi e mori fatti cristiani non abbiano alcun

commercio con altri turchi e mori tuttavia infedeli sotto pena.

Questi ultimi commettendo qualunque ingiuria contro i primi incorrano, la pena di galera in vita colla comminazione, che se si trovano in terra fuggiti dalle galere sian puniti colla morte.

Quest' istessi portino per distinguersi sopra il vestito una fascia di panno giallo lunga quattro dita. Prammatica 1 *de commercio etc.* del 12 ottobre 1571.

Turchi schiavi dei particolari portino in testa il cerro in modo che sia veduto, sotto pena di anni 7 di galera.

I padroni, che contravvengono, incorran nella pena di perdere i schiavi, e di ducati mille. Prammatica 2 *de commercio etc.* dell'11 giugno 1657.

Tutori. Vedi *Persone privilegiate*.

Tutore o curatore *o agendo* o *excipiendo* non sia inteso, se non legittima la sua persona. Rito *Item servat ipsa curia etc.*

U

Udienza generale di guerra e casa reale. Si trasferisca in essa tutta l'autorità, che prima aveva l'uditore degli eserciti, della marina e dei castelli di Napoli, del delegato della real casa e corte, conosciuto sotto il nome di alcaide istituito a 23 luglio 1650.

Coloro, che si ritrovano al servizio della real casa, ed i familiari e dipendenti dai suddetti godano il foro in tutte le cause sulle quali fanno figure di rei. Essendo attori, debban seguire il foro del reo ad esempio dei militari ed ecclesiastici.

Sian eccettuate le cause dei debiti a favore dell'erario del re; quelle introdotte prima dell'ammissione al real servizio; quelle che riguardano successione di eredità o in tutto o in parte, maggiorati o fedecommessi; le feudali o annesse ai feudi, i giudizi di assistenza, concorso dei creditori e lodazione in autore. Non abbia giurisdizione, sopra gli uffiziali delle reali segreterie. *Dispaccio del 26 aprile 1776.*

Sia formata da un presidente, da un vicepresidente togato. da tre consiglieri, da due fiscali, da un avvocato dei poveri e da due procuratori, uno fiscale e l'altro dei poveri, e dal segretario.

Si unisca due volte la settimana a Castel Nuovo, e nelle ferie di primavera e di autunno una volta la settimana.

Rimanendo in piedi tutt' i tribunali militari delle provincie, gli uditori dei castelli, gli assessori delle piazze del regno, e dei presidî di Toscana, da essi si appelli a questa udienza.

E da essa si mandino in revisione i consigli di guerra delle piazze, e dei corpi degli eserciti.

Il presidente abbia voto in tutte le cause, ed elegga il commissario.

Il vicepresidente non possa essere commissario, ma decida le quistioni dei commessarî, ed accordi i gravami dai decreti fatti in casa dai commissarî.

Sia inappellabile: solamente, si ammetta la revisione in certi casi dei suoi decreti alla suprema giunta di guerra per cause militari: per le non militari alla camera di s. Chiara.

Pervenuti in essa i consigli di guerra, ed i processi criminali delle guardie del corpo, dei fucilieri di montagna, e degl' invalidi, si riveggano immediatamente nel modo, che si teneva dall'uditore degli eserciti, dovendo poi passare in ultima revisione alla giunta di guerra.

Nelle altre cause civili le parti possan produrre le nullità da discutersi nella stessa udienza, se il decreto è stato profferito con voti unanimi: altrimenti si accordino gli aggiunti destinati per tale effetto, ed anche per dirimere le parità nelle cause civili.

Tre ministri faccino numero opportuno per tenere udienza: deve però intervenire il presidente, il quale essendo impedito, deleghi il vicepresidente.

Sian abolite le sportule, che prima esigeva l'uditore dell'esercizio, e nei giudizi civili, quando si tratta di somma oltre i ducati 100, si esiga il *jus sententiae*, che sino a ducati mille sia ristretto all'1 per 100; oltre i ducati mille al mezzo per cento. *Costituzione dei 17 febbraio 1786.*

Udienze delle provincie tengono istruzioni per il disimpegno della giustizia tanto per i ministri, quanto per i subalterni o soldati di campagna nella Prammatica 10 *de off. judic.* detta degli 89 capi del 31 maggio 1616.

Ricevono altri ordini per riguardo alla condotta de'ministri e subalterni non meno, che per il buon regolamento dell' attitazione. Prammatica 3 all'8 *de off. justit.*

Rimettano alla Vicaria per rivisione insieme con i processi tutti i condannati alle galere per qualunque via, che sia, e ciò per regola generale. *Dispaccio del 23 agosto 1687.*

Osservino esattamente le Prammatiche 12 *de appell.* e 47 *de off. mag. justit.* per il quale effetto pendente l' appellazione o gravame in esse proposto da'carcerati, non li amovano dalle carceri, ove si trovano. *Dispaccio del 23 giugno 1723.*

Nelle certificatorie delle condanne degl'inquisiti da spedirsi alla scrivania di razione, specifichino tanto le cause delle condanne, quanto le condizioni, che dopo conchiuse si han da eseguire. *Dispaccio del 15 febbrajo 1729.*

In ogni mese mandino alla segreteria di giustizia la nota dello stato delle cause, esprimendo se l'inquisito sia cercerato, e da quando tempo, firmata da' ministri e dall'avvocato de' poveri.

In ogni settimana avvisino tutti i delitti colle di loro qualità, e le carcerazioni per armi proibite, o avvisino di non essere occorsi.

Si avvisi pure, se in quella settimana sia partito alcun ministro colla notizia del motivo e del negozio, ancorchè sia preceduto ordine del re.

S'incarica l'esatto adempimento di tuttociò, colla minaccia delle corrispondenti mortificazioni, specialmente col fiscale, a cui per il suo incarico compete vigilanza sull'adempimento.

S'inculca il registro dell'ordine negli uffizi delle udienze: se ne ponga copia in luogo, dove sia sempre noto, e manifesto a tutti. *Dispaccio del 15 luglio 1730.*

Non mandino ad esecuzione condanne di pene straordinarie di corpo afflittive profferite contro i rei carcerati, se prima non vengono riconosciute per revisione dalla Vicaria. *Dispaccio del 18 luglio 1733.*

Spediscano tutti gli ordini di una settimana per un solo corriere, facendo pagare un solo pedatico. Sia eccettuato alcun caso, che non ammette dilazione. *Dispaccio del 15 aprile 1735.*

S'inculca l'esatta osservanza della Prammatica 10 *de off. judic.* e si minaccia a'contravventori sia ministro, sia subalterno l'immediata privazione di ufficio.

Si dà la norma per assentarsi i soldati di campagna. § 7 della Prammatica 18 *de ord. judicior.* del 14 marzo 1738.

In caso di disubbidienza o delinquendo in cose, che han da esse dipendenza proceda contro gli ufficiali baronali, rimanendo per essi il gravamo alla Vicaria.

Potendo, per ovviare i disordini chiamarli alla residenza, appartarli dal luogo, e carcerarli ancora, stimandosi ciò convenire al servizio del re e del pubblico. *Dispaccio del 14 marzo 1739.*

Nello spedire gli ordini debbano far presentare procura de'ricorrenti: sian eccettuati i casi, ne'quali tal mancanza non avviene per frode, ma per ignoranza o altra giusta causa, ed allora non si nieghi il sollievo a quelli, che ricorrono. *Dispaccio del 17 ottobre 1739.*

Come avvisano al re gli omicidî e ferite con armi da fuoco, così avvisino ancora tutti i furti, ed altre ferite, che succedono nelle provincie. *Dispaccio del 12 dicembre 1739.*

Avvisino al sovrano quando i subalterni compiscono il quadriennio. *Dispaccio del 7 agosto 1745.*

In caso di gravame de' decreti delle corti regie residenti dov'è tribunale ordinino il *verbum faciat*, per evitare il danno della trasmissione e copia degli atti, i quali dovrebbero rimettersi, quando venisse confermato il decreto interposto *Dato a Taramo. Dispaccio del 5 ottobre 1747.*

Procedendo *ex delegat.*, non abbia luogo la remissione allo corti locali, nè di essa più si parli in avvenire.

Contro i scorritori di campagna proceda *nomine regio* con delegazione, *omni et quacumq. appellat. remota*, dispensandosi, *quantus opus, citra praejudicium*, e per questa volta solamente al privilegio correlativo del padrone, e del vassallo. *Dispaccio a Matera del 14 ottobre 1747.*

Ed in tali casi non si faccia uso dalle provisioni della camera di s. Chiara. *Dispaccio del 18 novembre 1747.*

Visita dell' udienza *in corpore* spetti solo alle persone reali della casa del re. *Dispaccio del 20 agosto 1748.*

Tengano il registro de' processi nella mastrodattia.

Quando si votano le cause, non entri alcuno in ruota. *Dispaccio del 4 novembre 1749.*

I registri delle mastrodattie nelle udienze trascurati da'mastrodatti e fiscali si facciano a di loro spese *Dispaccio del 24 gennaio 1750.*

Non chiamino gli atti dalle corti regie, che procedono per delegazione de'tribunali di Napoli, se non dopo l'esecuzione delle provisioni. *Dispaccio del 20 giugno 1750.*

In ogni settimana avvisino al re i decreti definitivi che si fanno nelle cause criminali. *Dispaccio del 24 ottobre 1750.*

Gli appuntamenti delle udienze si notino in un libro. *Dispaccio del 28 agosto 1751.*

Anche ne'furti di strada pubblica senza l'incesso per la campagna procedano nel modo stabilito contra i scorritori di campagna, ancorchè nel dispaccio si parli solamente di costoro. *Dispaccio del 23 novembre 1751.*

Domandino conto delle cause rimesse alle corti locali. *Dispaccio del 10 febbraio 1753.*

Non pensino a restituire cause di omicidio già da'baroni rinunciate. *Dispaccio del 25 agosto 1753.*

Dovendo comunicare affare alli governanti delle università, chiamino il cancelliere, a cui dicano l' occorrente affinchè lo riferiscano a' governanti.

Se si tratta di affare, che deve comunicarsi direttamente, il preside o il caporota chiami in sua casa uno de'governanti. *Dispaccio del 10 novembre 1753.*

Non pongano mano nelle cause, che ad essi non ispettano, e mantengano la giurisdizione delle corti locali, non avendo motivo per non farlo. *Dispaccio del 16 ottobre 1754.*

Nelle cause di omicidio, ed altri gravi delitti avendo ordine dal re di procedere, s'intenda derogato al privilegio del barone e del vassallo.

Riferiscano quando trovano vere e solide le ragioni, onde la corte locale pretende la remissione. *Dispaccio del 28 aprile 1755.*

Il tribunale si regga la mattina per tre ore: facciasi l'orario mese per mese, com' è stabilito nel consiglio: debba finire il tribunale un'ora prima di mezzo giorno, eccettuati i casi di urgenza, ed il caso di votarsi alcuna causa grave, nella quale non può sciogliersi il tribunale, se non dopo decisa.

La lettura de'memoriali si faccia in casa del preside, ed in di lui assenza in quella del caporuota, e v' intervengano gli altri, o qualche ministro per accerto maggiore delle provvidenze. *Dispaccio del 10 luglio 1756.*

Non s'ingeriscano affatto nelle materie dell' esazioni fiscali. *Dispaccio del 9 aprile 1757.*

Con due ministri dottori, o con un solo ministro ed il fiscale spediscano gli atti ordinatori di

tutte le cause de'rei presenti ordinarie e delegate anche de' delitti gravi.

Contro i rei assenti per cause simili spediscano le citazioni od *informandum et ad capitula*, senza pero venirsi alla sentenza della forgiudica, se non quando vi è il numero opportuno de'ministri, e potersi incusare le contumacie. E spediscano finalmente con decreti definitivi le cause de' delitti leggieri, la pena de' quali non eccede l'esilio. *Dispaccio del 14 ottobre 1758.*

Senza metter mano in affari di università, catasti e simili, riferiscano al re gl' inconvenienti, che scorgono nella provincia, e circa l' amministrazione dell' università, e circa la condotta di tutti gli ufficiali regi proponendo i mezzi per ovviare ad ogni inconveniente. *Dispaccio del 13 marzo 1760.*

Avvisino in ogni mese a S. M. le cause de'rei capaci di transazione spiegando per qual somma possan' eseguirsi. *Dato a Montefusco il 3 gennaio 1761.*

Tengano un registro separato, in cui copiino esattamente le relazioni a S. M. *Dispaccio dell'11 aprile 1765.*

Procedendo *ex delegatione ad modum belli* stian vigilanti ed attenti a procedere regolarmente, regolarmente in non pregiudicare gl'inquisiti nei ristringere il termine per le difese col non farlo correre, e duplicare tante volte, quanto gl'inquisiti sono di numero. *Dispaccio del 4 luglio 1765.*

Non ammettan rinuncie dalle corti baronali, se non in cause gravi.

In tali cause dandosi il pane a'carcerati poveri, chi proventa rimborsi il fisco: però il barone possa provare vera la dedotta povertà.

Tale rimborso non entri per le cause, che il re delega all'udienza. *Dispaccio del 12 maggio 1762.*

Mandino colle catene i processi originali, e non le copie ne'casi di trovarsi rubricati i rei assenti. *Dispaccio del 10 agosto 1765.*

Nelle cause rinunciate da'baroni, essendovi pene pecunarie a favor di essi, si detraggano le spese occorse per le informazioni, che han prese le udienze. *Dispaccio del 2 marzo 1767.*

Con due votanti spediscano le cause di ordinario e straordinario procedimento, sempre che non si venga a pena di morte. *Dato all'Aquila, il 30 maggio 1767.*

Non possan pretendere, che il governatore regio mandi gli atti della causa, per la quale domanda la forza. La sua giurisdizione è comulativa colla corte regia del luogo ove entri nelle cause gravi di conseguenza o di esempio, non già nelle altre che in prima istanza spettano alla corte. *Dispaccio del 21 aprile 1770.*

Su i ricorsi de'litiganti in vece di chiamar gli atti delle corti, si contengano in ordinare relazione, e quando in vista di essa si conosca non essersi inferito gravame alcuno alle parti si lascino continuare le medesime a procedere. *Dato all'Aquila il 16 giugno 1774.*

Dispongano, che a spesa de'mastrodatti si faccian in esse il registro, e consegna de' processi civili: e S. M. si contenta, che la spesa del registro de'procesai civili antichi si faccia a conto del fisco. *Dispaccio del 10 febbraio 1776.*

Non s'intromettano nelle cause civili in prima istanza, e lascino, che nelle corti si definiscano co'gravami delle seconde e terze istanze, quando i baroni ne han legittimo privilegio da presentarsi in udienza originalmente, e del quale stanno nel possesso legittimo. *Dato all'Aquila il 13 novembre 1779.*

Osservino per norma, che l'oscitanza non criminosa, o l'involontario difetto delle corti devono muovere lo zelo dei tribunale nel ricevere i rapporti o ricorsi delle parti, e dare le opportune istruzioni con esigere conto dell'esito.

E se credono necessario di dover accertare la giustizia per dolo o colpa imputabile delle corti, impetrino prima il sovrano oracolo, e frattanto non mettan mano a turbare l'altrui giurisdizione. *Dispaccio all'Aquila de'20 maggio 1780.*

Per mezzo del fiscale tengan esatto notamento di tutte le incumbenze, che ad istanza delle parti si addossano alla mastrodattia e segretaria, per potersene, occorrendo, chiedere conto. *Dispaccio del 15 settembre 1781.*

Si osservi in esse la Prammatica 10 *de off. judicum*, dove nella visita delle carceri tanto delle corti regie che baronali sta disposto, che trovandosi carcerati attrassati, l'udienza ne ordini la spedizione in giustizia senza mandar ministro alla visita delle cause della corte regia: e non si metta mano nelle cause, spogliandone le corti, per arricchire i subalterni. *Dato all'Aquila il 10 agosto 1782.*

Procedano con delegazione per tutti i delitti in ufficio de'di loro subalterni. *Dispaccio del 22 febbrajo 1785.*

Si formi in esse un registro, in cui distintamente si notino non soli gli assunti d'intiera spettanza del fisco, ma ancora gli ordini del supremo consiglio di azienda toccanti interessi pubblici, o di qualunque comunità e corpo morale, ai quali l'udienza deve *ex officio* soddisfare.

Il fiscale sia incaricato dell'osservanza di questo sovrano volere. *Dispaccio del 14 marzo 1786.*

Udienze e corti di seconda e terza istanza non inibiscano quelle di prima istanza, se non in grado di gravame dalla sentenza definitiva, o che ha vigore di definitiva, e così faccian le prime fra di loro. *Dispaccio del 4 aprile 1750.*

Uffici del regno. I chierici, i quali ancorchè vogliano, non posson essere soggetti a foro secolare o forestiere, non si propongano per ufficio in regno. Capitolo *Cum nihil habeant.*

Togatorum, politicorum et doctorum sian conferiti a' nazionali.

Sian riservati gli uffici di due reggenti e consiglieri del Collaterale; di sei consiglieri del S. C., di tre presidenti togati, e di uno idiota della Sommaria.

Il luogotenente della Sommaria, il presidente del Consiglio, il reggente della Vicaria *alterna-*

tim eligantur ex naturalibus, et ad beneplacitum.

Cariche militari sian tutte riservate al real beneplacito: con che i nazionali sian preferiti ai forestieri di egual merito. Prammatica 1 *de beneficia ecclesiastica.*

Uffici di amministrazione di giustizia, e di esazione di denaro non si domandino per altri, nè si dian mediante denaro. Prammatiche 1 a 3 *de official. et iis* degli anni 1417 e 1536.

Dian il giuramento del quale si trascrive la forma. Prammatica 4 *de official.* dell'anno 1540.

Uffici, che riguardano tanto il politico, quanto l'economico, non si provvedano da' vicerè, se hanno o di soldo o di emolumento oltre i cento ducati l'anno.

Si enumerano tutti gli uffici del regno, divisi in 173 rubriche. Prammatica 2 *de officiis ad regiae maiestatis, ejusque viceregis collationem spectantib.* del 25 aprile 1558.

Quelli che hanno annessa giurisdizione non si vendano. *Dispaccio del 13 settembre 1735.*

Si dian a soggetti abili, ancorchè non siano stati in Napoli, e la camera di s. Chiara s'informi dove può. *Dispaccio del 25 gennaio 1739.*

Uffici e benefici in regno. Si dichiara quali debban conferirsi a' regnicoli, e quali ad arbitrio del re nella Prammatica *de officior. provisione* del 12 marzo 1550.

Benefici di qualsivoglia natura non sian conferiti a' forastieri, nè a coloro, che non sono soggetti al dominio del re.

Coll'occasione del sequestro fatto delle rendite degli ecclesiastici assenti dal regno, il cardinal Grimano vicerè avanza al Papa sua rimostranza con lettera de' 20 settembre 1708, che merita di esser letta, e si rapporta nella Prammatica 1 *ne beneficia ecclesiastica.*

Uffici in burgensatico conceduti anche in perpetuo non possan alienarsi in modo alcuno senza espresso assenso.

Militi in essi per la devoluzione la regola, che corre per i beni feudali.

Niente s'innovi all'incontro per gli uffici acquistati a titolo oneroso. Prammatica 4 *de officiis* del 24 novembre 1675.

Ufficiali di giustizia, giudici, baiuli, attuari ne' luoghi ed altri regj ministri. Giudici, baiuli ed attuari per l'intiera giornata attendano al di loro ufficio, a riserva delle ore destinate per l'indigenze della vita. Ne' giorni di Natale, Pasqua e di domenica, delle feste della Vergine, e degli Apostoli non si regga giustizia. Costituzione *Baiulos, et omnes iudices.*

Giudici e baiuli de' luoghi tra due mesi *a die citationis emissae* terminino le cause, purchè non sian necessarie le pruove da lontane parti, nel qual caso colui che le domanda giuri: o non concorra altra evidentissima causa, che dà impedimento. Costituzione *Omnes baiuli locorum.*

Proferiscano in iscritto ogni sentenza definitiva: altrimenti sia nulla, ed essi risarciscano ogni danno, e spese a' litiganti. Costituzione *Ab omnibus regni nostri.*

Giudice, che *fraudolenter atque dolose* decreta contro le leggi, sia privato dell'ufficio, sia notato d'infamia, ed i suoi beni si pubblichino.

Se l'errore proviene da ignoranza di dritto, sia riservato al principe di punirlo, *simplicitate animi manifesta.* Costituzione *Si iudex fraudulenter.*

Se mediante denaro à fatto alcuno reo di delitto di morte, incorra nella pena capitale. Costituzione *Judex si accepta.*

Pubblica sia l'accusa del giudice corrotto, e dopo provato il delitto si dia all'accusatore tanto, quanto è costato essere stato promesso, o dato al giudice.

Se tale somma non si appura, la pena sia arbitraria.

Chi promette o dà per corrompere il giudice, e dentro tre giorni non lo denuncia, si multi a favore del fisco. Costituzione *Corruptelae crimen.*

Non possa alcuno da giustiziere esercitar giurisdizione nella provincia, donde è originario, o vi abbia domicilio, o la maggior parte del patrimonio, o per se stesso, o per mezzo di propri figli vi à contratte parentele, sopra tutto avendo ricevute in dote robe stabili.

Lo stesso per gli assessori e notari degli atti: a loro sia vietato dopo ricevuta la carica prendere al servizio gli originari, o naturali dei luoghi.

Se ne abbiano per prima, non procedino *de criminibus et offensis contra eos ante officium perpetratis.*

Neppure possano a querela de' stessi familiari obbligare i loro avversari di comparire avanti di loro.

Sopra de' delitti all'incontro, di violenza ed ingiurie, che avvengono dopo preso possesso della carica, possano far giustizia alli di loro familiari, come ad ognun altro. Costituzione *Justitiarii per provincias.*

Sia vietato crearsi i giudici, anche sotto nome di *admezzatores*, che altra giurisdizione non hanno fuori di quella si conferisce loro dalle parti, salva la facoltà di eleggere gli arbitri a tenore della legge. Costituzione *Cum nova nostri numinis.*

Ufficiali sonui della provincia non possano nè essi, nè i loro attuari e domestici dalle persone della stessa provincia prendere a mutuo denaro, o altra roba.

Non possan acquistare possessioni per qualunque titolo, anche d'enfiteusi.

Non possan fare matrimoni o sponsali o contratti.

Si commina la pena della pubblicazione di tutti i beni, la perdita dell'uffizio con infamia ad ogni contravventore; se fuori delle cose necessarie al vitto; qualunque contratto faccino sopra cose mobili, immobili o semoventi colle persone della loro giurisdizione.

A chi contratta sia per permutua, sia per vendita, sia per dote, si commina la pena della pubblicazione del denaro, o delle robe dedotte

nel contratto. Costituzione *Communiter tam justitiarii.*

Non possa il giudice crearsi, se non se dalla potestà suprema, non ostante qualunque consuetudine. L'università che si arroga tale arbitrio, sia soggetta a perpetua desolazione, ed i suoi naturali divengan perpetuamente sugari. Chi riceve alcun ufficio in tal modo, si punisca con pena capitale. Costituzione *Cum satis abundeque.*

Giudici e notari di atti niente esigano per le sottoscrizioni o soscrizioni delle sentenze, o a titolo di composizione per parte della corte, *cum justitia aliquo modo vendi non debeat*, e quelli *satis solaris debeant esse contenti*. Capitolo *Statuimus, quod sive in magna curia.*

Ufficiali regi se nel disimpegno del loro incarico s'an disubbiditi, si consideri come se si fosse disubbidito alla maestà del principe, ed entri pena arbitraria. Capitolo *Predecessorum nostrorum.*

Di giustizia non ricevan doni, *exceptis esculentis et poculentis*. Capitolo *Hac edictali lege.*

Nella provincia dove esercitano giurisdizione, non comprino nè direttamente nè indirettamente cavalli e muli senza permesso della corte. Capitolo *Item statuimus quod justitiarii.*

In regno siano annuali, abolito qualunque privilegio in contrario. Capitolo *Electionis insuper iudicum.*

Di giustizia, giudici ed attuarii abbian dal fisco duplicato stipendio, acciocchè nell'esercizio della carica usino tutta la integrità. Capitolo *Ad hoc volentes.*

Non abbandonino la giurisdiziono prima dell'arrivo del successore sotto pena di sei once d'oro per il fisco. Capitolo *Robertus — Ordinata iustitia.*

Tengana al servizio persone di buana fama sotto pena della perdita de' lucri di un anno, ed altra ad arbitrio. Capitoli *Robertus remedia studiose perquirimus.*

Del delitto di estorsione o concussiano, si spiega la pena, si stabilisce, il modo di procedere e la qualità della prova. Capitolo *Robertus vulgaris famae.*

Se non mostra le lettere del sindicato, non si ammetta ad altro ufficio. Rito *Item quod quilibet officialis.*

Per tutto il regno non godano esenzione da gabella o funzioni fiscali, se non sono cittadini napolitani, o non sono fuoco numerato in altro luogo, dove pagano i pesi. *Arresto 663 del 4 dicembre 1650;* l'istesso per i militari. *Arresto 727 del 27 giugno 1665.*

Ufficiali regi di giustizia, che hanno stipendio, niente possao ricevere per atti giudiziarl, ed usando concussione o gravezza si puniscano come calunniatori o concussori. Si confermano le pene stabilite nelle leggi e capitoli del regno. Prammatica 5 *de actuar.* del 25 maggio 1469.

Dopo spiegato il tempo della durata nell'ufficio de' governatori, uditori e capitani, si ordina.

Siccome l'esperienza dimostra esser perniciosa la continuazione nello stesso ufficio, maggiormente perchè di ragione l'amministrazione degli uffizi deve distribuirsi ad ognuno, così corra la vacanza di tanto tempo, quanto è durato l'ufficio, per chi abbia esercitato e voglia di nuovo esercitare l'ufficio medesimo. Prammatica 2 *de off. iudicum* del 1518.

Di qualunque ordine siano nè direttamente nè indirettamente ricevano regalo, ancorchè sia di commestibile, e di poco valore, sotto pena della restituzione, della sospensione dall'ufficio per la prima volta, e per la seconda di assoluta privazione.

Faccian pruova del delitto tre testimoni singolari di buona vita e fama: e sotto l'istesse pene non prendano da'litiganti danaro, in prestito. Prammatica 2 *de muneribus* dell'anno 1540.

Tal divieto riguardi i litiganti, ed i loro congiunti solamente, da altri possa riceversi *dono cum omni temperantia, et moderatione* consistente, in cose di picciol rilievo, come sono *volatilia, ferae, fructus et similia*, non già spesso; sicchè la licenza passi in uso.

E la prova si costituisca da cinque testimoni di buona vita e fama, ed esenti da ogni sospetto.

In mancanza però di tal numero, oppure se i cinque testimoni non sono della qualità richiesta, abbian luogo le leggi generali del regno. Prammatica 4 *de munerib.* del 1 novembre 1540.

Non sian arbitri in qualsisia causa *si causa esset feudalis*. E se mai vi concorra licenza sovrana, non ricevan affatto cos' alcuna a titolo della trigesima. Prammatica 7 *de off. judicum* del 28 marzo 1555.

Nè direttamente nè indirettamente faccian negozi dove esercitano. Prammatica 1 *de mercat. official. prohib.* del 31 luglio 1566.

Aspettino la venuta del successore, ancorchè sia finito il tempo dell'ufficio, purchè non abbian licenza di partire, altrimenti restino incapaci di esercitare simili uffici. Prammatica 8 *de offic. judicum* del 10 marzo 1668.

Non prestino esame sopra di alcuna causa senz'ordine sovrano. Prammatica 65 *de off S.R.C.* del 24 ottobre 1578.

Tanto maggiori quanto minori non contraggano affinità spirituale ne' luoghi della loro giurisdizione.

Siano eccettuati coloro, che sono congiunti cogli ufficiali, o per altra causa essi non posson intervenire, e giudicare i negozi de' medesimi.

Ed anche tra gl'istessi ufficiali possa contraersi tale parentela. Prammatica 8 *de official.* del 9 maggio 1579.

Per volatili non s'intendano polli, capponi morti o vivi, o simili

Per frutti non s'intendano quelli posti in conserva, che si dicono sciroppati. E non includano quelle persone, che devono comprarsi per farne dono.

Per cose simili non s'intendano zuccari, speziarie, fagole di cera, bevande, olio, caci ed al-

tre robe, che sogliono conservarsi in dispensa.

Sia vietata ogni frode contro tali proibizioni, e gli uffiziali tra di loro possano regalarsi cose, che non sono di momento.

Si rinnova agli uffiziali il divieto di domandare ufficio da' baroni per qualunque persona, sotto pena.

È volontariamente il barone volendo conferire ufficio a' di loro parenti, o affini *infra* il terzo grado, sian amendue le parti obbligate darne notizia al viceré sotto pena.

E contravvenendosi nell'uno, e nell' altro caso, si commina pena anche a baroni. Prammatica 5 *de munerib.* del 29 febbraio 1580.

Lo stesso de' benefici che si conferiscono dai prelati o dagli ecclesiastici, ed incorrano gli uffiziali nelle medesime pene. Prammatica 5 *de officialib.*

Possa chiunque far da giudice nella causa, nella quale uno degli avvocati gli è congiunto, quando la parte contraria dà il consenso. *Dispaccio del 30 giugno 1580.*

Nel divieto di domandare o ricevere uffici o benefici da baroni e da altri, s' includano lo scrivano di ragione, il tesoriere generale, il doganiere di Foggia, i maestri portolani, i percettori delle provincie ed i loro luogotenenti. Prammatica 9 *de official.* del 19 giugno 1587.

Ministri andando in accesso non ricevan cibari dalle parti. *Dispaccio del 28 ottobre 1593.*

Del divieto di far negozi nel luogo dove esercitano, sian compresi il segretario del regno, i scrivani di mandamento ed i mastrodatti de' tribunali, e tutti gli ufficiali maggiori e minori del regno. Prammatica 1 *de official.* del 28 febbraio 1594.

Il divieto abbia luogo ancora per riguardo dei benefizi, e delle grazie, che dalla corte di Roma non possano domandarsi o impetrarsi senza permesso. Prammatica 19 *de official.* dell' 11 marzo 1611.

Ufficiali maggiori e minori tanto perpetui, quanto temporanei, dentro quindici giorni, dacchè sono provveduti, esibiscano al segretario del regno inventario autentico giurato e sincero di tutti i di loro beni, sotto la pena della perdita di quelli, che si occultino, e del quadruplo. Prammatica 22 *de offic.* del 30 marzo 1622.

Ministri non sian arbitri senza licenza del re, ed avendola non esigan emolumento.

Nè essi, nè i di loro figli prendano per compare alcuno, fuori de' propri congiunti sino al terzo grado *inclusive*. *Dispaccio del 18 maggio 1625.*

Non ricevan baliati, tutele ed altre incumbenze de' privati senza permesso. *Prammatica 26 del 2 maggio 1664.*

Ministro regio non intervenga in qualunque deputazione di veruna piazza di Napoli senza permesso sovrano. Prammatica 1 *Interdict. regis officialibus* del 28 settembre 1729.

Ministri ed ufficiali del re non possan per debito tener sequestrato più di un terzo del soldo. *Dispaccio del 21 dicembre 1738.*

Essendo dispensati fare da arbitri, ricevan regalo, che non abbia valore della trigesima. *Dispaccio del 15 marzo 1645.*

Non ricevan legati per occasione di tutela, durante il ministero. *Dispaccio del 5 dicembre 1749.*

Nelli dissimpegni *pro fisco* purchè ban soldo da S. M. possan pretendere il rinfranco delle spese. *Dispaccio del 22 aprile 1750.*

Sian vietati i regali soliti a farsi da' subalterni a' ministri ed alla di loro servitù in tempo di Natale o di fiera. *Dispaccio del 1 agosto 1750.*

Ogni giudice proceda per lo rispetto perdutogli *coram, et notorie* contro qualunque persona esente dalla sua giurisdizione. *Dispaccio del 4 febbraio 1758.*

Sia loro vietato di esigere trigesime, salari, sportule e qualunque diritto nel procedimento delle cause, dovendo essere contenti del proprio soldo. Prammatica 1 olla 6 *de trigesimis et salar. official.*

Il *jus sententiae* s' introiti nella tesoreria generale.

Siano in questo modo aumentati i soldi de' ministri:

Al reggente della Vicaria mensualmente ducati 200.

A' caporota del consiglio mensualmente ducati 133.

A' consiglieri mensualmente ducati 116.

A' giudici di Vicaria mensualmente ducati 58.

Agli avvocati fiscali, e dei poveri della Vicaria ducati 67.

S' introitano alla tesoreria i diritti, che si dicono dei cristalli e vitelle, la metà delle declaratorie, lasciata l'altra metà al razionale, prorazionale e segretario come si usa. Ed abbian i ministri camerali i seguenti soldi:

Il luogotenente mensualmente ducati 250.

I presidenti ducati 125.

I fiscali togati ducati 133.

Quelli di cappa corta ducati 100.

I presidi provinciali mensualmente ducati 83.

Gli uditori ed i fiscali ducati 33. Prammatica 9 *de trigesimis et salar. official.* del 9 ottobre 1759. Vedi *Presidente del S. C.*

Ufficiali baronali siano annuali, e finito l'anno dian il sindicato per mezzo di sindico dell'istesso luogo, in cui hanno esercitata giurisdizione. Prammatica 5 *de baronibus* dell' anno 1536.

Non faccian riserve per essi o per i baroni di commutare, diminuire, togliere o alterare le pene meritate dai delinquenti, ma impongano nei loro decreti pena certa sotto pena di ducati mille. Prammatica 21 *de baronibus* del 22 ottobre 1567.

Ufficiali delle poste non dipendano dal capriccio degli affittatori, che li voglion rimuovere, trattandosi di una regalia di confidenza e di gelosia, che deve rimaner radicata nell' ufficio, e non commettersi all' arbitrio di quelli, ai quali non si affitta giurisdizione alcuna, ma solamente il porto delle lettere. *Dispaccio del 23 settembre 1778.*

Gli ufficiali delle poste siano inamovibili, quan-

do servono alla posta di Napoli e nel regno, o sono pagati dal regio ufficio, oppure ammessi con approvazione di S. M. Esclusi da tal prerogativa gli affittatori ed i di loro aiutanti. *Dispaccio del 4 luglio 1780.*

Ufficiali di real segreteria non sian soggetti al foro della real casa, ma a quel giudice, che nei casi particolari S. M. viene a destinare. *Dispaccio del 2 aprile 1763.*

Il solo terzo del soldo possa a loro sequestrarsi per debito. *Dispaccio del 23 luglio 1772.*

I di loro figli godan li onori della prima classe di nobiltà generosa di privilegio, e con dispensa nell'età di 14 anni possan essere ammessi da cadetti. *Dispaccio del 24 luglio 1758.*

Ufficiali di truppa, vestano sempre l'uniforme di panno: solamente nell'està si permetta calzone e giubba bianca senza ornamento. La capitano inclusivo abbasso portino manichetti di battista vadano con la coda nel pettinato, non con la borsa; i corvattini sian regolati, non avvolti. In una parola, vadano non da ganimedi, come procurano comparire, ma da soldati quali sono. I colonnelli sian responsabili dell'esecuzione dell'ordine. *Dispaccio del 14 settembre 1771.*

Possano andar a caccia senza della licenza. *Dispaccio del 24 dicembre 1784.*

Ultima volontà non possa da' magistrati commutarsi, essendo facoltà riservata al sovrano. *Dispaccio del 22 aprile 1769.*

Unione di uomini e donne nelle grotte. Vedi *Donne.*

Unione delle ruota non si accordi a chicchessia se non si domanda dentro quindici giorni dopo spedita la citazione *ad dicendum*, dopo la conchiusione. Prammatica 66 *de offic. S. R. C.* del 22 aprile 1588.

Università resa contumace in giudizio civile o criminale, se non ha roba in commune, che può esser posseduta dall'attore, imponga colletta ai suoi naturali *pro modo facultatum suarum*, e ridotta in commune, ciocchè se ne ritrae, si soddisfi ciocchè importa l' interlocutoria o la definitiva sentenza.

La contumacia dovuta al fisco si paghi dalla università alla ragione di mezzo augustale a fuoco, e s'imponga la colletta come sopra.

L'istesso si osservi nelle cause criminali. Costituzione *Dubitationem jurisperitorum.*

Tanto in cause civili, quanto in cause criminali possano essere intese per mezzo del sindaco *agendo et excipiendo.* Costituzione *Generalia jura condentes.*

Soddisfino i danni che accadono col mezzo degli assassini e saccheggiamenti, dei quali non si sa l'autore. Capitoli *Robertus— Universis praesentis edicti.*

Non sian molestate per la ricettazione de'malfattori. Capitoli *Item quod praedicti — Officiales non procedant.*

Creditori dei fiscali di somma maggiore o di somma minore, spendendo commissario contro le università, ripartiscano *per aes et libram* le somme, che esigono. *Arresto 660* del 23 marzo 1650.

Non impongano gabelle e dazi sopra dei forestieri, che portano vettovaglie ed altre merci nei luoghi per venderle, e che comprate in essi, le estraggono, quando non abbiano speciali ed espresse concessioni e privilegio, sotto pena di esser considerate come ree d'imposizioni di nuovi dazi, senza permesso del principe. Prammatica 3 *de vectigal.* del 30 ottobre 1470.

Non possano assegnare salario a qualunque persona, che spediscono fuori patria per liti, ma si tassi dal giudice, che in esse procede, sotto pena di ducati mille. Prammatica 1 *de administrat. universit.* del 29 novembre 1509.

Sian dall'ufficiale di giustizia a ricorso *in scriptis* dall'amministratore costretti i suoi debitori a pagare *statim et incontinenti summariae simpliciter, et de plano, ac sine scriptus, et figura judicii*, quando i crediti sono veri e liquidi, sotto pena di essere nel sindicato tenuto a pagare *de proprio* il debito, e rifare il danno ed interesse. Dalle stesse università non si possa rilasciar loro somma veruna di ciò, che sono stati significati sotto pena della nullità del rilascio, e di venticinque once contro quelli, che lo han fatto. Prammatica 5 *de administrat. universit.* del 15 dicembre 1559.

I creditori dell'università sian pagati dalle sue rendite colla preferenza della regia corte, e di coloro, che han comprato da essi i fiscali.

Avanzando, s'impieghi il denaro in compre, quando non vi è bisogno per le opere pubbliche.

Ai contravventori si commina la pena di 50 once. Prammatica 5 *de adm. univers.* del 1559.

Il suo denaro si conservi in una cassa con due chiavi; una ne tenga chi introita il denaro, e deve notarlo, l'altra si tenga da deputato eleggendo dall'università, e l'esito ugualmente si noti.

Contravvenendosi s'incorra nella pena di once 25, alla rifazione di ogni danno, ed altra ad arbitrio. Prammatica 5 *de administr. univ.* del 15 dicembre 1550.

Non si destini sindaco o procuratore per liti in Napoli, senza precedente elezione in Parlamento, o gli sia stata consegnata procura autentica, sotto pena a chi altrimenti comparisce di once 100, ed altra. Prammatica 2 *de administr. univers.* del 4 marzo 1560.

La spedizione del sindaco non si faccia senza urgentissima causa, e colli requisiti sopra spiegati.

Il salario si tassi da' tribunali, dove sono mandati.

Contravvenendosi in qualunque modo, s'incorra nella pena di tre anni di galera agl' ignobili, e tre di relegazione a' nobili, oltre la restituzione del mal pagato. Prammatica 7 *de administr. univers.* del 19 luglio 1577.

Siano ammesse a domandare il regio demanio dentro un anno *a die captae possessionis.* Elasso tal tempo non sian più intese, ancorchè doman-

dino la restituzione *in integrum*. Prammatica 63 *de off. proc. caesaris* del 13 gennaio 1588.

Abbia la tacita ipoteca sopra de' beni di coloro, che in qualunque maniera amministrano i suoi beni, e tale ipoteca s'intenda contratta dal di della cominciata amministrazione. Prammatica 9 *de admin. univers.* del 31 maggio 1597.

Per cor correre, e far procuratore contro degli ufficiali o di altre persone, debba precedere risoluzione parlamentaria, congregati i cittadini *more solito et consueto*, nella quale si spieghino i capi da esponersi.

Lo stesso si osservi nel fare le procure nelle cause civili, sotto pena di once canto, ed anche altre corporali ad arbitrio. Prammatica 3 *de procuratoribus* del 26 gennaio 1599.

Non prenda denaro a cambio anche per causa urgentissima, sotto pena della perdita del denaro, da applicarsi due parti al fisco ed una all'accusatore, ed altra corporale tanto contro dei contraenti, quanto contro del notaro. Prammatica 10 *de adm. univ.* del 17 marzo 1685.

Non riceva denaro per vendita di generi alla voce. Chi li dà perda il denaro, da applicarsi il quarto al denunciante, e 'l resto al fisco.

Chi interviene alla conclusione e stipola di simili contratti incorra nella pena di relegazione, se è nobile, di tre anni di galera se è ignobile, e sia tenuto nella persona e nelli beni, a risarcire ogni danno. Si commina pena corporale anche a' notari e mastrodatti, che stipolano tali contratti.

Vendita di annue entrate senza assenso sian nulle, anche se vi sia concorso obbligo de' cittadini. Prammatica 11 *de adm. univ.* del 28 giugno 1606

Contribuiscano alla regia corte in cinque pagamenti, cioè nel fine di febbraio, di aprile, d'agosto, d'ottobre e dicembre.

Agli assegnatari della regia corte contribuiscano in tra paghe, cioè nel fine di aprile, di agosto e decembre.

E si dà il metodo per l'assegnazione ed esazione di tali debiti nella Prammatica 7 *de commissariis* del 27 febbraio 1612.

I commissari spediti contro di esse per credito della ragia corte esigano carlini dodici il giorno, anche per l'accesso e ricesso, che si computi dal luogo, dove risieda la cassa. Prammatica 7 *de commiss.* del 27 febbraio 1612.

Senza licenza sovrana non possa congregarsi a far donativo, o costituir salario a qualsisia persona.

E congregandosi con licenza, non si esegua, sotto pena pecuniaria e corporale. Prammatica 1 *de adm. univ.* del 24 novembre 1629.

Non vendano, ne affittino *ultra annum* qualsisia corpo o gabella anche se sia per pagare il fisco.

E trovandosi fatte tali alienazioni anche con decreto ad assenso, i corpi tornano all'università, ed i compratori rimangano creditori di esse.

Resti riservato la provvidenza per le vendite e pignorazioni dal tempo del conte Lemos vale a dire dal 1611 ainore.

Lo stesso divieto abbia luogo per qualsisiano beni, senza espressa licenza sovrana con la deroga a questa legge, sotto pena pecuniaria.

Faccian l'assegnamento delle proprie rendite sempre con la preferenza del fisco, e tal assegnamento non si alteri sotto pena pecuniaria.

I creditori di esse o abbiano comprato annue rendita con assenso, o abbiano comprato gabelle *in solutum et pro soluto*, possano esigere solamente il 5 per 100 di capitale. Pagando la bonatenenza, se sono forestieri e non eccettuati, la colletta se cittadini.

Creditori istrumentari, ancorchè siano molti, spediscano un sol commissario. Prammatica 18 *de adm. univ.* del 5 settembre 1650.

Creditori fiscalari di maggior somma possano spedire i commissari contro le terre debitrici, senzachè le commesse esigano l'*exequatur*, quando queste siano a forma della Prammatica, e facciano costare, di aver ripartita la quantità esatta per lo passato tra creditori di minor somma. ***Dispaccio del 22 marzo 1681.***

Con che i commissari non commettano estorsione, e non impediscano l'esazione della regia corte. ***Dispaccio del 12 aprile 1681.***

Commissari destinati tanto da' tesorieri, quanto dagli assegnatari de' fiscali, e da ogni altro creditore, non molestino alcun cittadino fuori del territorio della patria nella persona, negli animali, robe o mercanzia, purchè non si allontani in frode per non pagare.

Chi contravviene incorra nella pena di tre anni di galera.

Lo stesso per gli aigozzini, che fanno l'esecuzione.

I capitani de' luoghi a richiesta delle parti procedano al di loro arresto, li obblighino a restituire il sequestro, prendano l'informazione e rimettano questa al reggente commissario della provincia, i carcerati alle udienze provinciali.

I commissari spediti da' tesorieri o da altri creditori contro delle università esigano le giuste diete coll'accesso a ricesso, solamente dal luogo più vicino, d'onde sono partiti. Prammatica 19 *de administr. univers.* dell'11 novembre 1681.

Amministrazione ed affitto delle sue robe non si dia a persona ecclesiastiche ed esenti dalla real giurisdizione. Lo stesso per gli ufficiali tanto regi, quanto baronali o amministratori di essa università, anche se tenga ufficio cartolario nelle medesima direttamente o indirattamente, sotto pena.

Simil divieto per le stesse persone entri per la amministrazione *in demanio* o *ad credentiam*. Prammatica 19 *de adm. univers.* dell'11 novembre 1681.

Dia al tesoriere la nota della bonatenenza dovuta dai baroni per i beni burgensatici anche col decorso di 10 anni addietro.

Se non è tal bonatenenza liquidata, si liquidi e si esegua come sopra.

Se i baroni si sentono gravati, ricorrano alla regia camera.

I presidi ed avvocati fiscali delle provincie sian incaricati dell' esecuzione di tal legge. Prammatica 20 *de administr. univers.* del 13 maggio 1682.

Si stabilisce la giunta di cinque ministri per sollievo dell' università, e si ordina a questi di rassegnare per mezzo dei tesorieri lo stato loro, e circa i crediti di bonatenenza contro i forestieri ed i baroni, e circa i corpi di gabelle ed altri diritti posseduti o assegnati o pegnorati colla distinzione dei tempi, persone e cause, e di corpi stabili, che da cento anni addietro si trovano alienati. Prammatica 22 *de administr. univers.* del 10 marzo 1729.

. Abbian dritto di esigere la colletta anche per i beni, che sono dedotti in patrimonio. *Dispaccio del 9 maggio 1729.*

Contro le università morose i tesorieri spediscano il commissario dopo avvisate della spedizione dieci giorni prima.

Non così contro i baroni.

Il commissario esiga per le diete dieci carlini per giorno e tre ogni soldato.

Non si trattengono nel luogo più di otto giorni. *Dispaccio del 21 aprile 1735.*

Non possano tali commissari ed i soldati di campagna esigere dalle università fuori, che il solo coverto.

. In caso di controvenzione se ne avvisi il governatore, il quale ne informi S. M. *Dispaccio del 17 novembre 1740.*

. Nel passaggi delle truppe diano *gratis* soltanto coverto, lume e legna. *Dispaccio del 23 aprile 1749.*

Possan validamente convocare parlamenti nei giorni festivi, solenni, e non già in quelli han solamente obbligo della messa. *Dispaccio del 5 decembre 1750.*

. Non possan abolire la solita elemosina ai predicatori della queresima e dell' avvento. *Dispaccio dell'11 settembre 1754.*

. Creditori istrumentari, non ispediscano commissari contro le università per le annualità decorse, ma si notifichino le provvisioni della Sommaria a cui si faccia relazione, presi o non presi gli espedienti per pagare il debito.

Per le correnti neppure si spediscano commissari, ma l' esecuzione degli ordini si commetta alla corte locale o vicinore, ed ogni spesa vada a carico degli amministratori, non già dell' università. *Dispaccio del 27 agosto 1761.*

Per qualsisia credito attrassato spediscano il commissario contro gli amministratori in tempo nei quali seguì l'attrasso, non già contro gli attuali.

Lo stesso faccian i tesorieri. *Lettera del luogotenente della Sommaria all'Aquila degli 8 agosto 1761.*

Creditore fiscalario anche di maggior somma non spedisca da sè commissario contro dell' università debitrice, ma ricorra alla Sommaria per ottenere i corrispondenti ordini. *Lettera del luogotenente della camera al tesoriere dell'Aquila del 21 giugno 1768.*

Non si convochino parlamenti dalle università in presenza de' maestri di fiera: senza urgente necessità da conoscersi dalla regia udienza non si convochino in tempo di fiera. *Dispaccio del 9 luglio 1768.*

Il cancelliere dell'università si elegga in Parlamento come ogni altro ufficiale, e non dal sindaco. *Dispaccio per Altamura del 25 novembre 1769.*

Non sian da' presidi obbligate alla somministrazione degli uomini armati, ma si prevalgano de' soldati di campagna, che a regia corte tiene per suo servizio, senza impiegarli in altre occupazioni.

Ed i presidi colle udienze con estremo zelo procurino, che le università non soffrano estorsioni da' soldati e subalterni, altrimenti essi ne sian risponsabili alla M. S. *Dispaccio del 2 novembre 1770.*

Per la riforma del governo delle università e per l' elezione delli decurioni proceda la camera di s. Chiara: per l' elezione degli amministratori il S. C. *Dispaccio del 24 agosto 1776.*

Tutte le cause, che riguardano amministrazione, o interesse di università, appartengano alla Sommaria. *Dispaccio del 14 giugno 1779.*

La Sommaria riveda le discussioni de' stati delle università, usando della celerità e zelo, che si conviene: abolisca e riformi tutti quegli esiti, sebbene omessi, che si giudicano o volontari o non necessari o abusivi. *Dispaccio del 3 luglio 1779.*

Per la elezione degli amministratori delle università dedotte in patrimonio nè vada il commissario, nè spedisca subalterni. *Dispaccio del 6 maggio 1783.*

La somministrazione de' letto a' militari, subalterni, squadre ed altri, comprenda letto, fuoco, lume e sale. *Dispaccio del 5 giugno 1785.* Vedi *Catapania*, *Osterie ed Alloggi.*

UNIVERSITA' DE' STUDII DI NAPOLI. Vari stabilimenti si fanno per il di loro buon ordine, nelle Prammatiche 2 3 e 6 *de scholarib. doctor.*

Riceve in 7 titoli i regolamenti, che riguardano gl'individui di essa, la maniera di eleggere i lettori, per diverse cattedre al numero di 28 col soldo rispettivo, ed il metodo delle lezioni ed esercizii di ciascuna facoltà. Prammatica 1 *de regimine studior. Neap.* del 30 novembre 1616.

Le scuole ed i convitti sostituiti alle scuole degli espulsi tanto in Napoli, quanto per le provincie, ricevono particolari istruzioni per tutto quello, che conferisce alla buona riuscita di un'opera tanto insigne nella Prammatica 1 alla 3 *de regimine studior. collegii urbani s. Salvatoris et collegior. provincialium.*

Il concorso per le cattedre de' studi di Napoli si faccia coll'intervento del presidente del consiglio e de' quattro caporuota, e del luogotenente, del decano, e del fiscale della Sommaria, ed a tutti si assegna il luogo. *Dispaccio del 12 settembre 1737.*

Il medico del re in tal funzione sieda a mano

sinistra della cattedra nell'ultimo luogo. *Dispaccio del 20 marzo 1738.*

In esso alcuno non abbia voto a favore del suo congiunto che concorre. *Dispaccio del 24 agosto 1738.*

Intervenga a votare il solo cancelliere della facoltà di cui si tratta. *Dispaccio del 15 maggio 1738.*

Facendosi parità in votare nel concorso delle cattedre, il re la derime. *Dispaccio del 17 settembre 1739.*

Si continuino le pubbliche dispute nei studi come prescrive la Prammatica *de regim. Studior. Dispaccio del 13 gennaio 1740.*

I concorsi si facciano nei giorni di festa di corte o di precetto. *Dispaccio del 20 ottobre 1742.*

Trattandosi di cattedre della medesima facoltà basti il concorso in una delle maggiori per provvedere le inferiori. A riserba della cattedra di scrittura sacra, chirurgia, anatomia, botanica, logica e metafisica, matematiche, lingue, che esigono concorso a parte. *Dispaccio del 18 gennaio 1743.*

Cattedra di meccanica e degli elementi di commercio fondata in Napoli da D. Bartolommeo Intieri si approva da S. M. *Dispaccio del 16 marzo 1754.*

Nelle vacanze nel principio dell'anno accademico non si propongano interini, ma semplici sostituti. *Dispaccio del 13 ottobre 1755.*

Nel provvedersi col concorso la cattedra del dritto del regno, non si abbia riguardo alla graduazione: ma soltanto all'abilità e dottrina dei concorrenti.

Dei fiscali della Sommaria intervenga il più antico. *Dispaccio del 20 luglio 1765.*

Chi per tre volte manca nei concorsi, più non voti in quella cattedra. *Dispaccio del 15 novembre 1766.*

Cattedre si diano ai regnicoli. *Dispaccio del 17 dicembre 1768.*

Intervenga a votare il fiscale della corona. *Dispaccio del 16 gennaio 1769.*

Chi non interviene nei concorsi, non voti. *Dispaccio del 9 novembre 1765.*

L'università dei studi pubblici di Napoli si trasporta alla real casa di s. Salvatore, con distinto piano di lezioni. *Dispaccio del 26 settembre 1777.*

E si stabiliscono negli ospedali le cattedre per la ostetricia e per le operazioni chirurgiche. *Dispaccio del 15 novembre 1777.*

Usura dedotta nella corte secolare in essa si termini. Costituzione *Statuimus ut supra.*

Si reputi delitto di pubblica accusa, e contro del reo se è del regno, se è commorante in esso, si proceda alla pubblicazione di tutti i beni.

Siano eccettuati gli Ebrei, ai quali sia permessa l'usura del 10 per 100 per tutto l'anno: per il dippiù, che mai esigano, si multino nel nonuplo. Costituzione *Usurariorum nequitia.*

Concorrendo pubblica fama, si abbia per legittimamente provata con la deposizione giurata di tre persone degne di fede, che attestano il delitto commesso in di loro danno, non ostante sian singolari, e sembri, che in certo modo depongano in causa propria. Capitoli *Lodovicus et Joanna — Noviter nostrae majestati.*

Abbia pruova privilegiata con tre testimani degni di fede ancorchè sian singolari, e depongano in causa propria. Prammatica I *de usurar.* dell'8 luglio, settima indizione.

Si proceda contro di essi anche senz'istanza di parte, e si osservi la Costituzione dell'imperator Federico *Usurarior. nequitiam.*

In favor di essi non militi il Capitolo ed il Rito della Vicaria, perchè l'esperienza fa vedere, che la gente povera per lo più gravata dagli usurari non si fida accusarli, e li teme come lupi rapaci, che han sete del suo sangue. Prammatica 4 *de usurar.* dell'anno 1536.

Contratti, coi quali si dà roba e poco denaro, valutandosi le robe a prezzo eccessivo, ed in vece di vendita, si fa comparire mutuo, oppure improntandosi ai figli di famiglia, e questi obbligandosi pagare dopo la morte dei loro padri somma maggiore, oppure vendendosi robe a prezzo eccessivo, e queste poi a minor prezzo si rivendono dal compratore al venditore, sian vietati sotto pena di usura manifeste, della perdita della roba ed altra ad arbitrio.

I contratti sian nulli, ed i notari e mastrodatti, che li scrivono per la prima volta sian puniti di once 100, e nella seconda di once 200 e colla privazione degli uffici.

E sia sufficiente pruova del delitto il vedere, che le robe sono date a chi verisimilmente non ne ha bisogno, o che eccedano l'uso necessario. Prammatica 1 *de contract.* del 28 luglio 1571.

Abbia procedimento *ex officio* dalla Vicaria e dalle udienze, pruvata che sia per fama la qualità usuraria.

La pena sia tre anni di presidio per gli uomini, e tre anni di penitenza per le donne.

Procedendo la Vicaria o *ex officio* o ad istanza di parte in via criminale per lettere di cambio o altra scrittura, che ha via esecutiva attaccata di pravità usuraria, non possa il giudice, che procede per la causa civile, spedire inibizione.

E la Vicaria criminale col motivo di tali querele non impedisca al giudice, cui spetta di procedere civilmente per la totale esazione dei crediti. Prammatica 5 *de usurar.* del 14 novembre 1735.

Chi dà denaro anticipato per compra di roba a prezzo stabilito, mancando il venditore nella consegna, possa esigere il *quod interest.*

Sia vietata però la rinnovazione del contratto medesimo con porre per nuovo capitale questo interesse, perchè in tal modo si giugne a somma esorbitante. Per la prima volta si commina la pena di ducati 100 e tre anni di esilio: per la seconda di ducati 1000 e tre anni di galera. *Dispaccio per Soriano circa la provvista dei vasi di creta per olio del 23 giugno 1752.*

Meriti procedimento *ex officio* dei tribunali collegiati con delegazione *omni appellatione remota*, a la pruova sia privilegiata in modo, che anche due testimoni, che han sofferta l'usura, rinunciando al proprio interesse, ancorchè siano singolari, bastino a costituir prova.

In mancanza, concorrendo la diffamazione del reo, si possa constare colle deposizioni di due o tre testimoni, anche singolari, purchè depongano di cose al delitto *immediato* correnti, e sian dal magistrato riputati idonei a testificare. Prammatica 1 *de usurar.* del 30 ottobre 1752.

Abbia procedimento *ex delegatione*, quando il delitto è stato commesso dopo che venne ordinata tal delegazione. *Per la Vicaria. Dispaccio dell' 11 agosto 1753.*

Per i delitti commessi prima diasi luogo al gravame nel S. C. dal quale non si pubblichi decreto, senz' averne ricevuto il sovrano oracolo. *Dispaccio del 30 luglio 1753.*

Per tali cause, le udienze procedano come suddelegate della Vicaria, e per ciò in esse la corti locali non s' ingeriscono. *Dispaccio del 24 novembre 1753.*

Abbia procedimento, e per inquisizione, e ad istanza fiscale, qualora concorrano indizi legittimi per così procedere, e non già colle semplici denuncie. Si verifichi principalmente il dolo, che costituisce il vero delitto, e si punisca esemplarmente dall' udienze, con la suddelegazione della gran corte non trovando dolo, ma abuso universale, lo riferisca a S.M. *Dispaccio del 7 settembre 1754.*

Tal delitto si commette, quando si esige oltre la sorte qualche somma per il solo uso del denaro, non concorrendo quelle circostanze, le quali per dritto civile e canonico rendono ciò lecito.

Lo stesso del contratto detto da' canonisti *mohatra*.

Se si tratta di robe vendute o di esazione di fatiche maggiori del giusto, entrano i termini di lesione, ed è giudizio meno civile.

Quando dalle stesse querele ciò si conosce, la Vicaria rimetta la causa a' giudici, a' quali spetta. *Dispaccio del 10 giugno 1756.*

Colla esposta legge non s' intendano abolire le leggi e prammatiche antecedenti, che proibiscono le usure nascenti da' contratti dolosi, e nei quali il mutuo e l' usura è palliata: si esemplifica col disposto della Prammatica 2 *de empt. et vend. Dispaccio del 4 luglio 1756.*

Da' negozianti possa darsi denaro a mutuo coll' interesse, con quella cautela, che più aggrada. In esse si spieghi la sorte e l' interesse; questo si convenga come l' uso del luogo ha approvato, e non cominci a decorrere, se non passati alquanti giorni, come porta l' uso medesimo. Ma con l' interesse non si pattuisca, che il debitore al tempo della restituzione dia generi alla voce, perchè questo patto non permette interesse. Alla scadenza accordandosi nuova dilazione, l' interesse non si ponga in sorte. In caso di contravvenzione a querela delle parti, la regia udienza faccia giustizia a tenore delle leggi del regno, e inteso il querelante ed il regio fisco.

Per i contratti, ne' quali l' interesse s' è posto in capitale, o si è quello esatto col pegno alla mano, si proceda a querela delle parti, ed anche ad istanza *in scriptis* del regio fisco. *Dispaccio del 22 maggio 1755.*

V

Vacanze de' vescovi e prelature, si avvisino al re dall' udienza se vi è, o dal governatore del luogo. *Dispaccio del 12 gennaio 1671.*

Vaccine, buoi ed ogni altro istromento o cosa, che appartiene all'aratro, in qualunque luogo del regno non possan sequestrarsi per debito o altra causa privata, ancorchè nun abbia il debitore altri beni.

Lo stesso circa i crediti fiscali, quando il debitore ha beni, contravvenendosi, entri la restituzione della roba, e l' emenda di ogni danno, circa del quale, *sub quacumque praemissa taxatione judiciaria*, debba starsi al giuramento del padrone. Si commina la pena dovuta a chi violentemente toglie l' altrui robe, da diminuirsi o accrescersi questa pena ad arbitrio del re.

Il giustiziere o altro ufficiale, il quale richiesto, e per quanto a lui appartiene, è stato o negligente o lento in osservare questo statuto, soggiaccia anche *de proprio* alle medesime pene.

Si dichiara, che a riserva delli crediti e della persona del sovrano, ogni altra persona, ed ogni altro credito sono privati. Capitolo *Pridem contra insolentiam.*

Sia eccettuato il caso di trovarsi i bovi e detti istromenti espressamente pegnorati a favore del creditore, o se dopo la condanna in seguito di sequestro si trova, che il debitore non possiede altri beni. Capitolo *Constitutioni boves aratorios.*

Anche per debito fiscale non sian sequestrate le vaccine di qualunque sorte, non ostante che sian specialmente obbligati a' creditori, sotto pena di ducati 2000. Prammatica 47 *de off. S. R. C.* del 18 aprile 1559.

Non si macellino in alcuna parte del regno, sotto pena a' macellari della frusta ed anni tre di galera. A chi le venda della perdita del bestiame e di ducati 100. L' istesso per i compratori.

Siano eccettuati bovi marroni, e vacche sterili dette lunari, e quelle di 10 anni in su. Prammatica 1 *de bestiis vaccinis* del 13 settembre 1571.

I contadini possan per la di loro industria tenere una o due vaccine senza peso.

A tal effetto i pascoli salivi o annuali, o di lunga durata, che si possedono con dritto legittimo, sian considerati come ogni altra terrata coltivata, e non siano soggetti al pascolo comune. *Dispaccio del 30 maggio 1787.*

Vagabondi. Forestiere, che non ha arte, officio o esercizio alcuno, sfratti dal regno dentro tre giorni sotto pena di cinque anni di galera, più o meno, o altra pena ad arbitrio.

Se è venuto per negoziare dentro dell'istesso termine, dia particolar notizia di sua persona, e del-

le sue circostanze all' ufficiale del luogo sotto l'istessa pena.

La legge abbia luogo anche contro del nazionale, che non avendo roba come vivere, non esercita arte o ufficio alcuno, ancorchè abbia moglie. Bandi del 1519, 1560 e 1585 inseriti nella Prammatica 3 *de vagabundis*.

Chi uscito dalla galera dentro otto giorni non esercita arte alcuna, o non prende altro impiego, e non ha entrate, colle quali possa vivere, incorra nella pena della Prammatica contro i veri vagabondi. Prammatica 2 *de vagabundis* del 25 gennaio 1611.

Forestiere in Napoli dentro sei giorni si conferisca avanti il capiruota della Vicaria, per comunicar loro i negozi che li trattengono nella capitale, e ragguagliarli del di loro impiego, sotto pena di anni due di relegazione, e di galera respettive. Prammatica 5 *de vagabundis* del 20 maggio 1681.

La Vicaria e le udienze provinciali, procedano in tali cause come specialmente delegate.

Ed i scrivani, capitani di giustizia ed altri serventi di corte per frode arrestando quelli che non sono vagabondi, e rilasciando liberi i vagabondi, dopo averli arrestati, incorrano nella pena di tre anni di galera. Prammatica 6 *de vagabundis* del 21 maggio 1685.

Delle rapportate Prammatiche si ordina la rigorosa osservanza nella Prammatica 7 *de vagabundis* de'19 marzo 1724.

S'intendano tali i forestieri, che vagano dentro del regno da un luogo all'altro senza sapersi con qual fine, e ancora tutte le persone, che vivono senz'aver rendite, senz'officio, senz'arte, senza fatiga, vivendo nelle case di giuoco o di altre simili.

E questi, essendo almeno della statura di cinque piedi, e atti alle armi, si carcerino per servire nelle truppe. Agli altri si faccia sentire, che prendano arte o ufficio dentro mesi altrimenti saranno carcerati e sfrattati secondo gli ordini che darà il re in vista delle relazioni de'presidi. *Dispaccio del 17 novembre 1755.*

Si carcerino da'presidi, e se ne dia l'avviso a S. M. *Dispaccio del 6 ottobre 1755.*

Si delega da S. M. contro de'vagabondi un ministro nella capitale, il quale faccia tutto ciò che le leggi incaricano alla Vicaria. *Dispaccio dell'8 marzo 1766.*

Sian giudicati col disposto della Prammatica *de vagabundis* non meno della Vicaria alla quale fu diretta, che da tutt'i tribunali del regno.

Le udienze incarichino sotto pene gravi ed irremissibili tutt'i governatori locali di avvisare il ritorno alle patrie di quelli, che finiscono il tempo della condanna in presidio o in galera, per invigilarsi seriamente su della di loro condotta.

La scrivania di razione, e l'intendente di marina con anticipazione di un mese avvisino al re, quelli che stan per terminare la condanna per prevenirsene la Vicaria ed i tribunali del regno, acciò si castighino se imprendono la vita dei vagabondi; e dalla indole dei primi delitti si venga in cognizione di quelli, che commettono poi. *Dispaccio dell'11 giugno 1774.*

Valimento s'imponga sopra gli effetti dei forestieri e regnicoli non abitanti per un anno intiero da cominciare da primo di gennaro, e da finire all'ultimo di dicembre 1735.

Si regoli a forma dell'ultimo valimento concordato o transatto in tempo del passato governo.

Altrimenti si concordi e transiga al meglio coi possessori, ed in mancanza si tassi con moderazione sopra delle loro rendite.

Per regola generale siano esenti da questo peso gli abitanti in alcuni domini di S. M., tra i quali sian compresi i Fiorentini ed i Toscani. Prammatica 11 *regnum Neap et Siciliae juri belli* del 29 dicembre 1734.

Variazione di foro. In causa criminale in regia udienza variandosi alla Vicaria, si prefigga da essa udienza al variante termine competente a procurare la trasmessione degli atti, o quello elasso, si continui a procedere, non ostante la variazione. Prammatica 10 *de off. judic.* del 31 maggio 1616.

Vassalli anche ancati acquistando roba in luogo demaniale, non sia per essa tenuta in alcuna cosa al barone, e possan liberamente disponerne.

Se muoiono senza testamento, gli succedano gli eredi legittimi.

In mancanza di essi, il barone succeda in ciò, che il vassallo tiene *de feudo*. In altra roba succeda il fisco.

I baiuli dei baroni, se prima non han reso conto dell'amministrazione; o se dalla parte dei baroni non sia rimasto di non vederli, non possano fare l' alienazioni, delle quali sopra si è parlato. Costituzione *Si quando contingerit aliquis.*

Calunniando in punto di gravezza il proprio barone, si condannino ad ogni interesse per ciò cagionatogli. Costituzione *Praesenti constitutione.*

Siano tenuti verso i baroni di fedeltà. Costituzione *Dominis a vassalli.*

Se ricusano dar fideiussione per il barone, o usano tradimento contro di lui, dei suoi figli o moglie, ed ammoniti tre volte non gli prestano il dovuto servizio, o ricusano, condannati dal giudice a dar conto di ciò che spetta al barone, questi possa di ciò che tiene da lui per *exguardium dissasire*. Costituzione *Si vassallus a domino*

Volendo ricorrere al re contro dei baroni, non vadano in moltitudine, ma destinino i deputati in ristretto numero di quattro. *Dispaccio del 18 dicembre 1732.*

Vedove. Vedi *Persone privilegiate.*

Vedova di barone avendo dote sul feudo sia obbligata assicurare il possessore del feudo *de vita, membris, captura corporis aut et quod non quaerat artem vel ingenium*, e di prestare il servizio feudale, e se manca dopo ammonita tre volte *per dominum poterit dissasiri.*

Al figlio nato dal matrimonio col morto barone non sia obbligata di dar assicurazione. Costituzione *Mulier quae dotarium.*

Vedove passando a seconde nozze non si fac-

cia loro la ciampellaria sotto pena di 100 once d'oro, oltre quella che per legge può entrare attesa la qualità delle ingiurie. Prammatica 1 *de iniuriis* del 6 luglio 1540.

VEDOVE DEI SERVI DELLA REAL CASA se abbian il mensuale caritatevole sussidio, mantenendo l'abito vedovile, e menando vita onesta. Prammatica 1 *de servis ac viduis domus regiae. Dispaccio del 10 febbraio 1766.*

VELENI, *et mala, et noxia medicamenta*, portino la pena capitale a chi gli appresta, o li vende, o li conserva. Costituzione *Mala et noxia medicamenta*

Lo stesso contro chi li compra. Costituzione *Eadem poena.*

Non vadi impunito chi appresta poculo amatorio, o qualunque cibo nocivo, ancorchè non siegua nocimento. Costituzione *Poculum amatorium.*

Chi conserva o venda droga mortifera, che non è utile o necessaria a far medicamento si punisca colla morte.

Chi getta nell' acqua il tasso o altr' erba velenosa per dar morte ai pesci, si faccia servire coi ferri alle opere pubbliche per un anno.

Chi dà poculo amatorio, cibi nocivi, o fa altro incantesimo dai quali provienc, o la morte, o l'alienazione dei sensi di alcuno, sia punito colla morte.

Non provenendone nocumento sia punito colla pubblicazione di tutti i beni, e con un anno di carcere. Costituzione *Amatoria pocula.*

VENDEMIATORI E BOTTARI per Napoli e suoi borghi nè di giorno nè di notte dican parole disoneste nè facciano bale sotto pena di dieci once e di quattro tratti di corda.

Chi li provoca con simili ingiurie incorra nella istessa pena. Prammatica 1 *de interdict. vindem.* dell' 8 ottobre 1590.

VENDITA DE' BENI DE' LUOGHI PII. Vedi *Chiesa e luoghi pii.*

VENDITA DI BESTIAME. Vedi *Bestiame.*

VENDITA DI UOMO LIBERO. Vendendosi scientemente si redima co' beni del venditore, il quale in pena resti servo della corte, pubblicati i di lui beni.

Se la ricompra non può seguire; il venditore resti servo de' congionti del venduto, e i di lui beni si approprino alla corte.

In qualunque caso, che la persona venduta ritorni, il venditore resti servo della corte insieme co' figli, se mai gli nascono dopo del commesso delitto. Costituzione *Qui sciens liberum.*

VENTOTENE sia popolata, colla promessa a coloro, che non sono pescatori, di tomola cinque di terreno, oltre del sito dell' abitazione, e per una sol volta degli istrumenti di agricoltura.

Il terreno si dia colla franchigia di tre anni; dopo i quali debba farsi quella prestazione che si conviene.

Si promette la somministrazione di grana cinque il giorno per il vitto di ciascun uomo, ancorchè abbia figli: la di lui moglie, conseguisca altrettanta somma.

A' pescatori si dian gli ordegni necessari per una sol volta, e la franchigia di tre anni dal dritto della fida o sia quintesima.

Se essi o i di loro figli vogliono prender terreno a coltura abbian gl'istrumenti e la franchigia promessa come sopra. Prammatica 1 *de Pantataria colonia* del 28 luglio 1771.

VESCOVI non esercitino dritto di esazione nelle fiere senza real privilegio legittimamente spedito, che deve esibirsi.

Lo stesso per gli altri ecclesiastici. *Dispaccio del 23 agosto 1737.*

Non faccian stampare calendari o siano ordinari, se non dopo riveduti ed approvati d'ordine del re. *Dispaccio del 27 dicembre 1737.*

Dian subito la licenza alla potestà secolare di praticare dentro de' luoghi immuni le diligenze convenienti per la prova giuridica del corpo del delitto. *Dispaccio del 26 luglio 1738.*

Avendo giurisdizione di maestro di fiera, la faccian esercitare da persone laiche. *Dispaccio del 16 novembre 1738.*

Dovendosi procedere contro di essi, e contro altro ecclesiastico ad informo da magistrato laico, la persona destinata, potendo, si trattenga fuori del luogo della residenza del vescovo, o di altro ecclesiastico costituito in dignità.

Non citi testimoni, ma li chiami, e senza dar loro giuramento, annoti i loro detti, e li faccia sottoscrivere.

Ripugnando le persone laiche di andare alla chiamata, le carceri senza spiegare la causa della carcerazione.

Si procuri tener segreti i capi, e lo stesso s'insinua a' testimoni.

Nello scrivere le note ed altro, si eviti prevalersi delle persone del paese.

Si parli con decoro e rispetto degli ecclesiastici, senzachè con tutto ciò si perda di mira l'appuramento della verità, o si entri in trattato coi vescovi, o altri ecclesiastici. Le udienze procurino non commettere a'subalterni tai disimpegni, ma non potendo farne a meno destinino subalterno, in cui concorrono i requisiti di probità, intelligenza, discrezione ed esperienza. *Dispaccio del 24 ottobre 1739.*

Non possan fare esigère pena o dazio da coloro che fatigano ne' giorni di festa. *Dispaccio del 16 settembre 1740.*

Riferiscano al re, qualunque disordine fanno circa i luoghi pii laicali della di loro diocesi. *Dispaccio del 12 gennaio 1742.*

Non esigan dritto per la declaratoria a'chierici. *Dispaccio del 23 luglio 1746.*

Non procedano contro gli sposi per supposta coabitazione tra loro. *Dispaccio del 22 febbraio 1749.*

Imitando l' umanità del re, che piovendo lascia a'suoi cortegiani portare l' ombrella alla sua presenza, anche quando S. M. non l'adopra, possa permettere, che il magistrato della città usi l' ombrella nell' occasione di pioggia, o ardendo il sole. *Dispaccio dell' 8 settembre 1753.*

Non abbian facoltà di dar permesso agli eccle_

siastici di portar arme, e portandole senza licenza di giudice laico, questi può loro farle togliere, senzachè si mettano le mani addosso a' preti. *Dispaccio del 31 dicembre 1757.*

Le quarte decimali a loro dovute siano esenti dal peso catastale. *Dispaccio del 5 agosto 1758.*

Non abbian dritto di dar licenza agli ecclesiastici per l' asportazione di qualunque sorta di armi. *Dispaccio del 4 agosto 1760.*

Esiga il titolo d' illustrissimo. *Dispaccio dell' 11 ottobre 1760.*

Per procedere contro de'laici a pene spirituali precisamente ne'casi di pratiche scandalose, premessi i dovuti uffici di ammonizione, formino il processo, sentito il reo. *Dispaccio del 13 dicembre 1760.*

Non stampino editti, lettere pastorali, istruzioni e carte simili senza prima umiliarle al re, ed attenderne l' approvazione. *Dispaccio del 5 settembre 1761.*

Decidano circa l' immunità locale a tenore del Concordato sui processi informativi, ancorchè in essi si sian fatti giurare i testimoni o si siano fatti gli atti di affronto in faccia de' rei, allorchè non li conoscevano. *Dispaccio del 17 maggio 1764.*

In occasione di santa visita non esigano verun pagamento di procurazione, non solo dalle cappelle ed altri luoghi pii laicali, ma nè anche dall' università, e qualsivogliano luoghi laicali. *Dispaccio del 3 gennaio 1767.*

Andando in abito prelatizio in occasione di funzioni, i canonici e l' abate si tolgano il berrettino. *Dispaccio del 17 ottobre 1767.*

Dopo preso il giuramento dagli ecclesiastici debbano obbligarli a portarsi da' magistrati laici per deporre la verità sopra i fatti che interessano la pubblica universale tranquillità *Dispaccio del 7 gennaio 1769.*

O debban citare rei ecclesiastici, o semplici testimoni laici, esprimano la causa specifica del delitto: a'testimoni laici in caso di renitenza non si commini la scomunica, ma ricorrano al giudice laico perchè li astringa, e dovendo citare testimoni secolari, chieda licenza al giudice laico. *Dispaccio del 6 gennaio 1770.*

Come prepotenta non preserva trattandosi di esazione ingiusta. *Dispaccio del 5 gennaio 1771.*

Non esigano la decima, o qualunque altra prestazione sopra de'benefici di padronato regio, feudale e laicale. *Lettera del delegato della reale giurisdizione del 10 aprile 1780.*

Senza special permesso di S. M. non accordino nè dimissorie nè attestati a chiunque esce fuori del regno, a norma della Bolla Innocenziana *Speculatores. Dato a Lecce il 21 dicembre 1782.*

Coll' occasione del nuovo ufficio di s. Cataldo riformato dall'arcivescovo di Taranto, S. M. fa sapere, che tale ufficio non offende nè la religione nè i dritti dello stato: che l' arcivescovo aveva autorità di comporle senza dipendenza della corte di Roma. Che nondimeno l'arcivescovo in simili occasioni impetri prima il regio assenso. *Dispaccio del 23 febbraio 1788.*

I vescovi come apostoli e principali pastori, sono gli ordinari collatori de' sacri ministeri, e degli impieghi ecclesiastici nella diocesi, e lo sono per dritto divino. *Dispaccio del 22 marzo 1778.* Vedi *Spoglio di vescovi.* — *Ricorrere a Roma.*

Vescovi stranieri facendo visita ne'luoghi della loro diocesi dentro del regno, faccian noti all'udienza della provincia i decreti in santa visita. *Dispaccio del 14 maggio 1768.*

Avendo ragioni di credito contro de'laici ricorrano a' giudici secolari. *Dispaccio del 28 gennaio 1769.*

Facendo procura in Roma per prendere possesso delle loro chiese, si nieghi ad essi il *recipiatur. Dispaccio del 12 maggio 1770.*

Vestire alla francese sia vietato a chicchessia sotto pena di anni cinque di relegazione, e di galera *respective.* Prammatica 6 *de exteris regno Neap. venient.* del 13 agosto 1667.

Vicaria. Il mastro giustiziere della gran corte risieda presso del principe, e gli assistano quattro giudici.

Conosca del delitto di lesa maestà, le cause di feudo quaternato; e di parte di esso, le appellazioni proposte dalli giudici ordinari o delegati, le cause di chi risiede in corte, delle persone privilegiate, che possono eleggere in foro dato corporal giuramento *perhorescere potentiam adversariorum.*

Riceva le relazioni de' giudici inferiori, che domandano consiglio sopra punto di legge. Altre cause appartengano a' rispettivi giudici civili e criminali.

Le cause di lesa maestà possano trattarsi avanti a' giustizieri de' luoghi, se ad essi l' accusatore sia ricorso.

Chiunque altro ricorra a detta corte per impetrar giustizia s'interroghi se per prima sia ricorso a' giudici competenti, se non sia loro ricorso, senz' altro si licenzii.

Tolis juratus ad te remittitur, quod de super intercluso negotio ad te, petitam justitiam nequierit obtinere, expediendus infra statuti temporis spatium per novas nostrae munificentiae sanctiones.

Il giudice a cui tal rescritto si manda, finito l' impiego dentro un mese, personalmente debba presentarsi alla corte per rendere ragione di sua condotta.

Se vien convinto di negligenza si assoggetti alla dovuta pena.

Se si giustifica in presenza del ricorrente o in contumacia di esso il quale debba essere perentoriamente citato a comparire, abbia il ricorrente la pena dovuta allo spergiuro.

Se alcun giudice dubiti potergli appartenere alcuna causa proveniente da giudice inferiore, debba egli non per mezzo delle parti, ma con lettere segrete proporre il dubbio alla corte, ed intanto sospendere il procedimento, sicuro di avere risposta congrua alla qualità dell' affare. Costituzione *Statuimus ut magna curia.*

Gli ordini che la gran corte spedisce per gli affari, che le appartengono, debban portare il nome del re, ed essere muniti del sigillo, che apposta si formi, e si conservi presso i giudici, i quali nella spedizione di detti ordini debbano essere consigliati.

Due giudici, ed un attuario si destinino per esaminare le inquisizioni rimesse alla corte. Essi debbano riferirle al giustiziere ed a' giudici, acciò se non esigono oracolo sovrano, si decidano data alle parti la copia delle inquisizioni sudette.

Denuncie a favore, o contro il fisco in avanti non si ricevano senza nome del denunciante: quelle ricevute *per judices ante factos* si discutano secondo la forma legittima, e tutt'altro si esegua fino alla decisione.

Tutte le suppliche sian dell' impero o del regno tanto di giustizia, quanto di grazia si presentino al giustiziere. Egli al più nel giorno seguente col parere di uno de'giudici esamini tali suppliche.

Quelle, che a lui appartengono, le disbrighi da sè.

Quelle che esigono oracolo sovrano, le rimetta al segretario del re. Costituzione *Literas de remissione.*

Come di autorità, così di esempio abbia preminenza sopra degli altri giudici.

Le cause de' feudi, quelle degli ufficiali regi, e quelle delle appellazioni, talmente siano annesse al suo ufficio, che senza portare avanti il nome del re, non possa prenderne cognizione.

La gente di corte, che sta in attual servizio, abbia la prerogativa di trarre gli avversari tanto nelle cause civili, quanto nelle criminali al foro del giustiziere. Costituzione *Magnae curiae nostrae.*

Trovandosi in qualunque luogo del regno coi giudici a regger corte, cessi la giurisdizione dei giustizieri delle provincie. Costituzione *Honorem debitum.*

Conosca le mancanze de'giudici inferiori anche senza special ordine del re. Se sono accaduti spogli a favore del fisco, senz' ordine speciale del re, faccia restituire i possessi, anche senza del'a sovrana intelligenza.

Faccia scarcerare coloro, che siano ingiustamente detenuti, senz' ordine o intelligenza del re, de' giustizieri o altri giudici. Costituzione *Magist. just.*

Abbiano la Vicaria, e la gran corte determinato numero de' giudici e subalterni, che s'individua. Rito *In primis quia ubi ordo.* Ne' seguenti sette riti si spiegano le incombenze dei giudici, degli avvocati e procuratori del fisco e de' poveri, del mastrodatti e di altri.

Abolito qualunque privilegio in contrario, dette corti abbiano giurisdizione contro ogni persona o commmunità, eccettuati i familiari, i commensali, i domestici e quei che stanno in attual servizio della sovrana. Rito *In primis cum non humanae constitutioni*, e ne' seguenti diciannove riti, si rapportano altre facoltà di esse corti.

Dia la Vicaria norma a tutte le corti del regno. Prammatica 5 *de actuariis* del 27 maggio 1469.

Si accresca il numero de' giudici a quello di sei: due trattino le cause civili e quattro le criminali. Prammatica 1 *de offic. mag. just.* del 22 gennajo 1534.

La pandetta per l' esazione delle sportule giudiziarie, nella Vicaria si trascrive nella Prammatica 56 *de off. mag. just.* del 22 settembre 1559.

Sia giudice competente di chiunque eserciti giurisdizione nel regno: ma per tali non s' intendano i sindaci, eletti, camerlenghi e balivi delle università. Prammatica 87 *de off. mag. just.* del 20 gennaio 1599.

Proceda in vigore delle sue facoltà nelle cause degli ufficiali così regi, che baronali. *Dispaccio del 14 marzo 1739.*

Non inibisca le corti del regno, se non dopo finite in esse le cause, e in grado di gravame dalle sentenze definitive. *Dispaccio del 25 maggio 1740.*

Non inibisca le udienze prima di aver domandata la relazione de esse.

Si faccia sapere da' giudici, che chi controverrà sarà subito privato della toga. *Dispaccio del 17 agosto 1748.*

Riceva i gravami da' decreti delle corti inferiori, se essi hanno forza di definitivo. *Dispaccio del 24 agosto 1750.*

A spese del fisco faccia prendere gli atti, che se le dirigono per la posta, ricuperando poi col braccio regio tale spesa da chi la deve. *Dispaccio del 19 aprile 1757.*

Proceda come delegata contra de' suoi subalterni, che mancano in ufficio, e dia conto dell' esito di tali cause. *Dispaccio del 1 settembre 1755.*

Avendo ordine dalla real camera di rifarire o per gravame, o che si attacca la competenza dei giudici, o la di loro giurisdizione, sospenda di procedere sino a che non sia abilitata *Dispaccio del 27 settembre 1777.*

Tutte le cause di Vicaria, nelle quali intervengono consiglieri aggiunti, si trattino nel dopo pranzo. *Dispaccio del 7 luglio 1787.*

Vicaria civile si divida in due ruole, assegnandosi ad ogn' una tre giudici, e come prima le sue sentenze non ammettevano gravame sospensivo sotto i ducati 150, così in avanti tal regola militi per le cause sotto i ducati 500. Prammatica 74 *de off. S. R. C.* del 3 settembre 1597.

Proceda *oretenus* nelle cause minime di alimenti, servizi, prestiti e simili, che non eccedono i ducati dodici, e la provvidenza che si dà dai giudici ammetta solamente gravame devolutivo, da proporsi anche a voce nella ruota.

S' inculca l' osservanza delle antecedenti Prammatiche, e nuovi positivi ordini si danno circa la liquidazione *via ritus* degli istrumenti.

Il numero de' portieri della Vicaria civile e criminale si fissa al numero di 50, e si assegna loro la norma per il registro delle notifiche.

S' inculca per tutt' i subalterni l' osservanza della pandetta.

Ed al segretario s' inculca l' osservanza dall'istruzione data dalla regia camera, e del bando pubblicato agli 8 aprile 1690.

Si faccia il registro delle commesse.

Allora s' intenda introdotta la causa, quando è stata notificata la parte, la quale nella replica non ha fatta opposizione circa del foro. In tale caso possa inibire le corti inferiori.

Ogni petizione, alla quale si è apposta la presentata si conservi negli atti.

Per i preamboli non si esiga dritto oltre della pandetta.

La sospezione di un giudice di una ruota, si commetta e si tratti nell' altra. § 5 della Prammatica 15 *de ord. jud.* del 14 marzo 1638. Vedi *Camera di s. Chiara.*

Vicaria criminale. Due consiglieri in ogni biennio si destinino giudici in essa. Prammatica 2 *de off. S. R. C.* del 26 giugno 1535.

L' ufficio di procurator fiscale non si venda. Prammatica 11 *de off.* del 3 gennaio 1593.

S' istituisca in essa la seconda ruota. Prammatica 38 *de off. mag. just.* del 6 settembre 1701.

Varie facoltà di questo tribunale, e quanto altro riguarda la condotta de' subalterni, la custodia delle carceri, e la cura de' carcerati infermi, si contiene nelle Prammatiche sotto il titolo *de off. mag. just.*

Non ispedisca citazione ***ad informandum et capitula*** con appuntamento riservato di non procedersi alla forgiudica.

Imponga la pena che per giustizia corrisponde al delitto con rigore e prestezza, e senz' arbitrio, e con regola certa. Così si ricava la soddisfazione del pubblico, ed il terrore de' facinorosi. *Dispaccio del 10 settembre 1729.*

Si stabilisca la seconda rota per trattarsi in essa gli affari, che han bisogno di disbrigo. Sia vietato fare scrivani estraordinari, e si dà la norma per ammettersi gli ordinari.

Si danno gli ordini per il registro de'dispacci, delle relazioni, de' voti de' decreti di *capiatur informatio.*

Le informazioni di omicidi e di altri delitti scandalosi si prendano da' giudici commessari. Si sentano i testimoni in di loro presenza, e si sottoscrivano le deposizioni senza potere esigere diritto, prendendosi l' informazione in città. § 6 della Prammatica 18 del 14 marzo 1738.

Si divida in due ruote: ognuna abbia un caporota, un fiscale e tre giudici, e si dà il ripartimento delle cause.

Si trattino a ruote giunte le cause di condanne a morte dato da' giudici inferiori, quelle in cui il fisco fa istanza di morte, e tutte le cause delegate. Domandandosi per altre cause l' unione delle ruote, il reggente dia la provvidenza con ammettere l' appellazione da' suoi decreti al presidente del Consiglio, come si pratica nella Vicaria civile. *Dispaccio del 15 agosto 1738.*

Mancando in essa il fiscale di una rota, supplisca l'altro alle sue veci, tanto nelle cause ordinarie, quanto nelle delegate. *Dispaccio del 22 maggio 1743.*

Nello spedire i processi alle provincie non imbarazzi le reali segreterie, ma ciò si faccia dai tribunali a spese de' fiscali. *Dispaccio del 30 settembre 1740.*

Nelle ferie autunnali si unisca due volte la settimana per trattarsi e decidersi le cause, sì ordinarie, che delegate. *Dispaccio del 17 settembre 1753.*

Eccettuate le feste di precetto non tenga conto delle ferie dal martedì dopo Pasqua, fino alla domenica *in albis*, di quelle del mese di agosto e dal di della Circoncisione, sino all'Epifania. *Dispaccio del 28 marzo 1760.*

Non riceva generalmente rinuncie di cause dei baroni di altre provincie, fuori di Terra di Lavoro, se non vi è espresso permesso del re.

Faccia le relazioni a S. M. per mezzo de'giudici commissari, e non de'subalterni. *Dispaccio del 18 giugno 1755.*

Senza decreto o ordine in iscritto non si mettano i rei in criminale con ceppi prima del costituto. *Dispaccio del 16 luglio 1767.*

Si conferma la divisione delle ruote, ai accrescono i giudici al numero di quattro per ruota, e si aggiunge un altro avvocato de'poveri: rimanendo al reggente la facoltà di sedere in quella rota, ove stima necessaria la sua presenza. *Dispaccio del 16 ottobre 1771.*

Nella nota de'condannati, che in ogni mese umilia a S. M., metta con capitolo separato quella de'condannati di catena, e nel fine del semestre si spieghi s'è terminato il numero delle catene, acciò S. M. possa prenderne conto, e caricare chi lo merita della sua poca fatiga o della diligenza in disbrigarle. *Dispaccio del 16 maggio 1776.*

L'unione delle rote nella decisione delle cause criminali abbia luogo, o quando dipenda da espressa disposizione di Prammatica, o da ordine di S. M. o quando dal capo del tribunale si stima accordarsi. *Dispaccio dell'8 novembre 1783.*

Vicari nelle curie ecclesiastiche sian dottorati dalla università e collegio de'studi di Napoli. *Dispaccio del 17 marzo 1759.*

Non possono essere gli esteri. *Dispaccio al vescovo dell'Aquila del 9 marzo 1745.*

Sia incompatibile tal carica con quella di penitenziere. *Dispaccio del 14 giugno 1765.*

E con quella di curato. *Dispaccio del 4 febbraio 1758.*

Debba essere fuori diocesi. *Dispaccio del 3 gennaio 1761.*

Per poter essere paesano, la dispensa diasi dal re e non dal papa. *Dispaccio del 4 ottobre 1777.*

Vicari de'vescovi stranieri per le diocesi in regno furono stabiliti con Breve di Clemente XIV degli 11 giugno 1771.

Vicari capitolari non possan far visite delle diocesi, spedir dimissorie per ordinazioni, tener concorsi per provista delle parrocchie.

Per onorario abbian ducati dieci al mese, ed

il cancelliere carlini 30 e non altro. *Dispaccio del 23 maggio 1761.*

Non essendo privilegiati esercitino giurisdizione col voto di dottore approvato. *Dispaccio del 13 dicembre 1766.*

Il Vicario capitolare di Melfi tenga il concorso per la penitenzieria vacante con gli esaminatori sinodali o prosinodali, che in vigore del Concilio di Trento si adoperano ne' concorsi delle parrocchie; ammettendo quelli, che hanno le tre condizioni volute dallo statuto della cattedrale. *Dispaccio del 18 dicembre 1784.*

Viceré. I limiti della sua giurisdizione in varî affari di giustizia ed economia, si stabiliscono nella Prammatica 11 *de official.*

Vincitore nella lite si ordina ne'capitoli del regno *quod sententias redimere non cogatur, nec aliquid nomine compositionis pro parte curiae, neq. pro subscriptionibus, seu scripturis sentiar. a justitiariis, judicibus, seu actor. Notariis exigatur, cum justitia vendi non debeat, cum tales sui solarii debeant esse conten i.* Prammatica 5 *de actuar* del 25 maggio 1469.

Vino colato nuovo, che rendendosi chiaro si confonde col vecchio, sia vietato. Prammatica 16 *de empt.* del 17 settembre 1676.

Violazione di donzella. Vedi *Ratto Bacio di donna.*

Violenza a donne. Se si usa a donna prostituta, sia punita coll' ultimo supplicio, essendo il reo confesso o convinto: con questo, che se la violenza accade in luogo abitato, debba immediatamente essere inteso il conquesto della donna.

Se dopo del fatto sono scorsi otto giorni, rimanga esclusa la violenza, purchè in tal tempo non costi, che la donna a forza sia stata trattenuta. Costituzione *Omnes nostri regiminis.*

In tali cause, abolito l'uso del combattimento, se concorre, o la confessione del reo, o la pruova de' testimoni *de visu*, si proceda a pena capitale.

Se concorre prova indiziaria, si riferisca al sovrano, ed intanto l' accusato si tenga o ristretto in carcere o affidato alla cura de'fidejussori. Costituzione *In questionibus violentiarum.*

A donna, che soffre violenza e schiamazza, chi non soccorre, sia multato con quattro augustali, nè si ammetta scusa di non essere stata intesa la voce da chi abita nella casa istessa o in luogo dove ha potuto sentirla, purchè non faccia costare esser sordo, muto, zoppo o impedito da altro male, o che dormiva in tempo dello schiamazzo. Costituzione *Quicumque muliere — Adulterio.*

Violenza sopra delle robe delle vedove, dei pupilli, de' poveri o delle chiese, o di chiunque a querela della parte abbia procedimento sommario *sine libello, litis contestatione, strepitu et figura judicii* in quanto alla restituzione del possesso usurpato.

Sia all' incontro ordinato il procedimento in quanto alla pena in qualunque modo si domanda.

Se occorre perciò procedere per inquisizione generale o speciale, si osservi quanto sta disposto circa le inquisizioni.

Da principio il giudice conosca se il querelante è povero, e dichiarato che lo ha tale, non si ammetta prova in contrario. *De violentiis illatis.*

Visita de' carcerati. Si dànno varî ordini sopra di tal materia nelle Prammatiche 1 a 7 *de visitatione captivorum.*

Sia vietato per i delitti de' latronecci e ferite, ancorchè il ladro o l' aggressore quando vi sia stata debilitazione di membro, abbian contentamento o escolpazione dalle parti.

E la Vicaria proceda di giustizia contro gli uni e gli altri, colle pruove ed indizî che si trovano nel processo.

Così i malfattori non penseranno a rubare e ferire ed a commettere altri delitti, che meritano pena afflittiva di corpo, quando non possono a loro giovare le remissioni delle parti. *Dispaccio del 2 novembre 1736.*

Però il visitatore, intesi gli avvocati fiscali e de' poveri o i particolari de' rei e querelanti, interponga il decreto, che per giustizia compete.

E quello che vien determinato in una visita, non si minori, o commuti in altra.

Sotto pretesto del molto tempo necessario per la ripetizione de' testimoni in luoghi distanti, in visita non si dia al reo pena arbitraria, se i delitti per legge meritano pena di galera o maggiore.

Non si visiti reo di omicidio sotto pretesto di casualità o altra circostanza minorante.

Il visitatore per mancanza di piena pruova nei delitti, che per legge meritano pena minore della galera, possa imporre quella, che corrisponde agl' indizî. Però il fisco ed il reo appellando dal decreto, la Vicaria faccia relazione alla camera di s. Chiara, e questa a S. M per attendere il real oracolo.

Non si visitino colla decretazione *non molestentur et fiat gratia* gl' inquisiti di ferite con spada o altro istromento, che non meritano pena maggiore dell'esilio. Ma si debba loro dare pena arbitraria.

In visita con pretesto di povertà non si faccia la grazia della metà della pena per l' incusazione degl'istrumenti ed obbliganze *penes acta.*

Qualunque inquisito o contumace benchè presentato, concordato, transatto, aggraziato una volta, non possa essere più visitato neppure nella visita generale.

Le decretazioni in visita non si facciano in casa, ma in rota con relazione del commissario, inteso il fisco, citata la parte offesa e chiamato il suo avvocato.

Per i rei condannati a morte in visita solamente si possa ordinare il disbrigo della causa.

Agl' inquisiti assenti non si faccia la grazia in visita della pena della contumacia, se questa è stata esatta, o per essa si trova fatto il sequestro. Fuori di questi casi si possa fare la solita decretazione, che comparendo il reo tra pochi

giorni, non sia molestato nella prima contumacia, affinchè abbia luogo a purgarla intieramente. *Dispaccio del 7 marzo 1738.*

In tali visite si abbia maggior cura per gl'interessi del fisco circa le pena di contumacia, spreto mandato, liquidazione di istrumenti, e simili. *Dispaccio del 19 febbraio 1745.*

Domandandosi dalle parti offese giustizia, non esiegua la visita, e si faccia giustizia regolare. *Dispaccio del 9 novembre 1745.* Vedi *Presidi.*

Visita generale del regno. Carlo V a supplica di Napoli e del regno ordina la regia visita, per fare diligentemente esaminare il tenore di vita, ed il zelo per il servizio d'Iddio e del sovrano dalle persone pubbliche e dei regî ministri.

E dal 1540 fino al 1679 si rileva, aver avuti questo regno tre visitatori vale a dire: D. Francescantonio d'Alarcon, D. Giovanni Chacon Ponze da Leon, e D. Danese Casati. Prammatica 1 a *7 de visitat. generali.*

Visite dei protocolli in Napoli e per Terra di Lavoro si esegua dal presidente del S. C. assistito dal primo segretario di tal tribunale.

Nelle provincie dal caporota e fiscale delle udienze col soldo ad ognuno di annui ducati 36.

Tutti i notari e giudici a contratti in ogni anno presentino i rispettivi protocolli o libretti per essere visitati sotto pena della sospensione dallo uffizio, e dieci anni di esilio.

E si stabilisca un percettore, che introiti tutti gli emolumenti, che dipendono dagli affari di questo genere. Prammatica 1 *de officio camerae s. Clarae* dell'8 giugno 1735.

Al notaro, che si assume per tale visita si diano annui ducati 18 ancorchè si debbano visitare protocolli di anni antecedenti. *Dispaccio del 14 aprile 1736.*

Si faccia dal solo caporota delle rispettive udienze. *Dispaccio del 1737.*

Dei notari e giudici di Sorrento si faccia dal vicepronotario. *Dispaccio del 20 agosto 1737.*

In essa non possa metter mano il luogotenente della Sommaria. *Dispaccio del 21 settembre e 14 marzo 1743.*

Lo stesso per quelli del Piano di Sorrento, di Vicoequense, Procida, Ischia. *Dispaccio del 12 giugno 1745.*

Decrati di visita stesi, e non firmati dal caporota, si riformino e sottoscrivano, senza altro pagamento.

Protocolli dei notari defunti, si visitino, pagandosi dalli di loro conservatori il diritto solito di carlini 5 per ogni protocollo scritto di mano del notaro, di carlini 10 se è scritto per mano aliena.

Protocolli imperfetti, si visitino per quei contratti, che si trovano protocollati, facendosi menzione nel decreto del numero dei contratti di quell'anno rimasti in fascicolo, i quali contratti, tutti li altri così rimasti, si leghino a modo di libro per meglio conservarsi: questo si pratichi anche per gli notari, che in appresso moriranno: mentre a ricorso delle parti poi si darà la provvidenza per tali contratti a tenore delle leggi. *Dispaccio del 2 luglio 1746.*

In mancanza del caporota, la visita si faccia dal fiscale delle udienze, che ne percepisca gli emolumenti, ma sopravvenendo il caporota, cessi da tale incombenza il fiscale. *Dispaccio del 10 agosto 1751.*

Vita e militari. Vedi *Fendatarj.*

Voce delle derrate si faccia nei luoghi e nelle forme solite, sentendosi dal governatore, dai governanti e da deputati tutti gl'interessati. Eseguita si rimetta alla Sommaria con le corrispondenti giustificazioni. Essa conosca i gravami solamente in quanto all'atto devoluto. *Dispaccio del 16 settembre 1785.*

Z

Zaffranari. Sia vietato ai zaffranari in Napoli comprar oro ed argento in qualunque forma, sotto pena *etiam corporale* ad arbitrio, e della perdita della roba. Prammatica 3 *de prohib. vendit. suppellectilium* del 30 ottobre 1633.

Zecca. I commissarj della gran corte della zecca nei luoghi del regno eseguano le istruzioni loro date, senza che possan prender denaro dai sindaci delle università, in vece di esaminare i pesi e le misure. Bensì trovando queste ingiusto esigano le debite pene dai contravventori. Contro chi riceve e contro chi dà anche spontaneamente denaro si commina la pena di anni tre di galera ed altra ad arbitrio. Prammatica 7 *de ponderibus et mensur.* del 26 gennaio 1754.

Si ordina la vendita della giurisdizione dalla zecca, preferendosi le rispettive università e si spiega il metodo da tenersi, e l'uso dal denaro da ritraersi. Prammatica 2 *de ponderibus et mensur.* del 30 aprile 1609.

Dopo arrendate le giurisdizioni della zecca di Napoli, dei suoi casali, o di tutte le fiere del regno, e dopo veduti tali affitti, il mancante sino alla somma di annui ducati 70,000 si ripartisca *per aes et libram* sopra i fuochi del regno in tutti quei luoghi, nei quali il tribunale della zecca ha esercitato la sua giurisdizione. L'imposizione si esiga dai percettori a forma dei fiscali, ed il ritratto si ponga in cassa separata.

Si spiega l'uso di tal ritratto, e le università dal giorno dell'esazione percepiscano tutti gli emolumenti delle giurisdizioni dei pesi e delle misure, le quali si esercitino da persona da eleggersi da essa in ogni anno, con ispedirsi le provvisioni, e darsi loro le corrispondenti istruzioni.

All'esercizio di tali giurisdizioni in Napoli e suoi casali, e nelle fiere del regno sian deputati due razionali, un giudice ed un mastrodatti i quali

amministrino a conto del fisco sino a nuovo ordine. Prammatica 3 *de pond. et mensur.* del 12 settembre 1609.

ZECCHINI ROMANI di qualunque sorte coniati prima o dopo del 1740, o senza data, non si abbian per moneta effettiva: ma si considerino come ogni altra merce soggetta a quel prezzo, che tra le parti si può convenire. Si commina ai contravventori la pena di ducati 1000. Prammatica 54 *de monetis* del 21 novembre 1748.

ZINGARI tra due mesi sfrattino dal regno, sotto pena di anni sei di galera. Prammatica 1 *de zingaris* del 16 ottobre 1568.

Siano eccettuati quelli, che hanno ottenuta licenza sovrana di stare ad abitare in regno. Prammatica 5 *de zingaris* del 12 aprile 1585.

FINE DELLE COSTITUZIONI, CAPITOLI, RITI, ARRESTI, PRAMMATICHE, NOVELLE COSTITUZIONI E CONSUETUDINI.

ATTI PRELIMINARI

SU' QUALI

SI FONDA IL GRAN MONUMENTO DELLA LEGISLAZIONE DI FRANCIA BASATA SUL CODICE CIVILE DI NAPOLEONE I.

§ 1.

Esposizione de' principi fondamentali della legislazione civile, contenuti nel discorso preliminare al primo Progetto del Codice Civile, presentato nell'anno X da' signori Portalis, Tronchet, Bigot Preameneu e Malevillle.

La Francia, del pari che gli altri grandi Stati di Europa, si è successivamente dilatata colla conquista e colla volontaria riunione di varii popoli.

I popoli conquistati e quelli che restarono liberi stipularon sempre nelle loro capitolazioni o ne' loro trattati il mantenersi della loro legislazion civile. La sperienza prova che gli uomini cangiano più facilmente di dominazione che di leggi.

Quindi quella prodigiosa diversità di costumanze che dominavano nello stesso impero: sicchè avrebbe potuto dirsi non essere stata allora la Francia che una società di società. La patria era comune e gli Stati particolari e distinti; il territorio uno e le nazioni diverse.

Insigni magistrati avevano più di una volta concepito il disegno di stabilire una legislazione uniforme. L'uniformità è un genere di perfezione, la quale, al dir di un famoso scrittore, *innamorasovente i grandi ingegni, e produce infallibilmente una forte impressione su i piccoli.*

Ma come dare le medesime leggi a uomini, che, quantunque soggetti allo stesso governo, non vivevano sotto il medesimo clima e avevano abitudini si differenti? Come estirpare quelle costumanze che custodivansi a guisa di privilegi, e si riguardavano come altrettanti argini alla volubilità di un potere arbitrario? Si sarebbe temuto d' indebolire o anche di distruggere con misure violente i vincoli comuni all' autorità e alla ubbidienza.

Tutto a un tratto succede una grande rivoluzione. Si combattono tutti gli abusi; s'interrogano tutte le istituzioni. Alla semplice voce di un oratore, gli statuti in apparenza più saldi rovinano, non avendo più fondamento nè ne' costumi nè nella opinione. Questi successi destan coraggio; e bentosto la prudenza che tutto tollerava, fa luogo al desiderio di tutto distruggere.

Ritornasi allora alle idee di uniformità nella legislazione, perchè si travede la possibilità di realizzarla.

Ma un buon Codice Civile poteva egli nascere in mezzo alle crisi politiche che agitavano la Francia?

Ogni rivoluzione rassomiglia a una conquista. Se nuove leggi si fanno nel passaggio dall'antico governo al nuovo, queste leggi per la sola forza delle cose sono necessariamente ostili parziali eversive. Trascinato allora dal bisogno di rompere tutte le abitudini, d' infievolire tutti i ligami, di rimuovere tutti i malcontenti, non è al certo il momento di occuparsi delle private relazioni degli uomini fra loro: non altro predomina, nè altro si prende in mira che l'oggetto politico e generale. Si cercano confederati anzichè cittadini. Tutto diventa diritto pubblico.

Se per poco si rivolge l'attenzione sulle leggi civili, ciò non è tanto per renderle più savie o più giuste, quanto per renderle più favorevoli a coloro cui importa di far gustare il reggimento che intendesi stabilire. Si rovescia la potestà patria, perchè i figli più facilmente si prestino alle novità. L'autorità maritale non è più rispettata, acciò coll'accordare alle mogli maggior libertà, si pervenga a introdurre nuove forme e nuovo metodo nel commercio della vita. Si conosce il

bisogno di sconvolgere tutto il sistema delle successioni, perchè convien preparare un nuovo ordine di cittadini con un ordine novello di proprietarii. In ogni istante i cangiamenti nascono da'cangiamenti e le circostanze dalle circostanze. Le istituzioni succedonsi con rapidità, senza poter fondare sulla stabilità di alcuna; e lo spirito rivoluzionario campeggia evidentemente in tutte. Chiamiamo *spirito rivoluzionario* il desiderio esaltato di sagrificar violentemente tutti i diritti a un fine politico, e di non ammettere altra considerazione se non quella di un misterioso e variabile interesse di Stato.

Non è al certo in tali momenti che sperar si possa di regolar le cose e gli uomini con quella saviezza che presiede agli stabilimenti durevoli, e secondo i principii di quella naturale equità di cui i legislatori del globo non altro esser ne debbono che gl'interpreti rispettosi.

Oggi la Francia respira; e lo statuto che guarentisce il suo riposo le permette di pensare alla sua prosperità.

Buone leggi civili, perchè sorgente de' buoni costumi, perchè palladio delle proprietà, perchè guarentia di ogni pace pubblica e privata, sono il più gran bene che gli uomini possono dare e ricevere. Se esse non costituiscono il governo, non è men vero che il sostengono, moderano il potere e contribuiscono a farlo rispettare come se fosse la giustizia istessa: colgon esse ciascuna persona, dirigono le principali azioni di sua vita, la seguono per tutto: formano sovente l'unica morale del popolo, e fan sempre parte delle sue franchigie: in fine compensano ciascun cittadino de'sacrificii che la legge politica gl'impone per la società di cui è membro, proteggendolo nella persona e ne'beni, quando ne ha bisogno, come se fosse egli solo la società tutta intera.

Ma quanto ardua è l'impresa di formare una legislazione civile per un gran popolo! L'opera sarebbe sì di sopra delle forze umane se si trattasse di dare a questo popolo una istituzione assolutamente nuova, e se, dimenticando che egli tiene il primato tra le nazioni incivilite, si sdegnasse di trar profitto dalla sperienza del passato e da quella tradizione di buon senso, di regole e di massime pervenuta in sino a noi, e che forma lo spirito de'secoli.

Non sono le leggi semplici atti di potere, ma di savizza di giustizia di ragione. Il legislatore esercita un sacerdozio più che un'autorità. Egli non dee perdere di mira che le leggi son fatte per gli uomini, non gli uomini per le leggi; che debbon queste essere adattate all'indole alle abitudini alla situazione del popolo pel quale son fatte; che conviene esser sobrio di novità in materia di legislazione; perchè se è possibile, in una istituzione novella, di calcolare i vantaggi che la teoria ci offre, non si possono in egual modo conoscere tutti gl'inconvenienti che la pratica sola può discuoprire; che convien lasciare il bene allorchè si è in dubbio d'introdurre il meglio; che nel correggere un abuso, uopo è vedere altresì i danni che la correzione seco trarrebbe; che sarebbe cosa veramente assurda andare in traccia d'idee assolute di perfezione in cose capaci appena di una bontà relativa; che in vece di cangiare le leggi è quasi sempre più utile presentare a'cittadini nuove cagioni di amarle; che la storia ci offre appena nello spazio di più secoli la promulgazione di due o tre leggi buone; che in fine « a quelli soltanto appartiensi il far cangiamenti, i quali sono dotati d'ingegno a bastanza felice per internarsi con un tratto di genio e per effetto d'istantaneo lume in tutta la costituzione di uno stato. »

Alcuni anni sono il console Cambacérès pubblicò un progetto di Codice in cui le materie trovansi disposte con altrettanto di metodo che di precisione. Questo magistrato savio non men che dotto non ci avrebbe lasciato altro a fare se avesse potuto dar libero sfogo alle sue cognizioni e ai suoi principii, e se avvenimenti imperiosi e passeggieri non avessero eretto in assiomi di diritto alcuni errori di cui egli non era parteeipe.

Per terminare un'opera spassissime volte ripresa e abbandonata, dopo il 18 brumaio fu istituita una commissione composta di uomini che il voto nazionale ha rivestiti di diverse autorità. Gli utili lavori di questa commissione han diretto e alleviato i nostri.

Nel dar principio alle nostre conferenze siamo stati colpiti dall'opinione tanto generale, che nella formazione cioè di un codice civile poche e ben semplici disposizioni su ciascuna materia possono essere sufficienti, e che la grande arte consista nel tutto semplicizzare prevedendo il tutto.

Tutto semplicizzare è una operazione su la quale convieue meglio spiegarsi: *prevedere il tutto* è uno scopo cui impossibile si rende il pervenire.

Bisogna che non esistano leggi inutili, perchè indebolirebbero le leggi necessarie e comprometterebbero la certezza e la maestà della legislazione. Ma un grande Stato come la Francia, agricola a un tempo e commerciante, che contiena tante e sì varie professioni e offre tanti diversi generi d'industria, comportar non saprebbe leggi così semplici come quelle di una società povera o più ristretta.

Le leggi delle XII Tavole vengono incessantemente proposte per modello: ma si possono paragonare le istituzioni di un popolo nascente con quelle di un popolo pervenuto al più alto grado di ricchezza a di civiltà? Roma, *nata per la grandezza*, e *destinata* per così dire *a essere la città eterna,* tardò forse a riconoscere l'insufficienza delle sue prima leggi? I cangiamenti insensibilmente sopravvenuti nei suoi costumi non ne cagionarono altri nella sua legislazione? non si cominciò ben tosto a distinguera il diritto scritto dal diritto non scritto? non videro successivamente nascere i senatus-consulti i plebisciti gli editti dei pretori i decreti dei consoli i regolamenti degli edili i responsi e le decisioni dei giureconsulti le prammatiche sanzioni i rescritti gli

editti le novelle degl'imperadori? La storia della legislazione di Roma è presso a poco la storia della legislazione di tutt'i popoli.

Nei governi dispotici dell'Asia e dell'Africa, in cui il principe è proprietario di tutto il territorio, in cui tutto il commercio si fa in nome del capo dello Stato e a suo profitto, in cui i particolari non hanno nè libertà nè volontà nè proprietà, sono più i giudici e i carnefici che le leggi: ma ovunque i cittadini hanno beni da conservare e da difendere; ovunque hanno diritti politici e civili; ovunque l'onore si tiene in qualche pregio, un certo numero di leggi necessario si rende per provvedere a tutto. Le diverse specie di beni, i diversi generi d'industria, le diverse situazioni della vita umana esigon regole differenti. Le cura del legislatore debbono proporzionarsi alla moltiplicità e alla importanza degli oggetti sui quali convien deliberare. Di qua, nei codici delle nazioni incivilite, quella scrupolosa previdenza *che moltiplica i casi particolari e sembra fare un'arte della stessa ragione.*

Abbiamo dunque creduto non dover semplicizzare le leggi fino al punto di lasciare i cittadini senza regola e senza garentia sui loro più grandi interessi.

Ci siamo inoltre astenuti dalla perniciosa ambiziona di voler tutto regolare e tutto prevedere. E chi potrebbe credere che quegli stessi ai quali un codice pare sempre troppo voluminoso son quelli appunto che osano imperiosamente prescrivere al legislatore la terribile impresa di nulla abbandonare alla decisione del giudice?

Ma per quanto si faccia, giammai le leggi positive potrebbero interamente surrogarsi all'uso della ragione naturale negli affari della vita. I bisogni della società sono sì varii, la comunicazione degli uomini sì attiva, sì moltiplicati i loro interessi, le loro relazioni così estese, che impossibile si rende al legislatore di prevedere a tutto.

Nelle materie istesse cha richiamano in particolar modo la sua attenzione, evvi una immensità di accidenti che gli sfuggono, o sono troppo contenziosi e mobili per poter divenire l'oggetto di un testo di legge.

Altronde, come impedire l'azione del tempo? Come opporsi al corso degli avvenimenti, all'insensibil vertigine dei costumi? Come conoscere e calcolare innanzi tempo ciò che la sola esperienza può rivelarci? Potrebbe mai la previdenza estendersi a oggetti cui neppure giugne il pensiero?

Un codice, per quanto compiuto ci possa sembrare, non è appena in vigore e le mille impreviste quistioni si offrono al magistrato. Le leggi una volta compilate restano tali quali furono scritte; ma gli uomini non posano giammai. Essi agiscono sempre; e questo movimento che mai non si arresta e i cui effetti sono variamente modificati in grazia delle circostanze, produce in ogni istante qualche nuova combinazione qualche nuovo fatto qualche nuovo risultamento.

Moltissime cose sono dunque necessariamente abbandonate all'impero dell'uso alla discussione degli addottrinati all'arbitrio dei giudici.

L'ufficio della legge consiste nel fissare con grandi vedute le massime generali del diritto, nello stabilire principii fecondi in conseguenze, e non già nel discendere alle particolari quistioni che insorger possono in ogni materia.

Spetta al magistrato e al giureconsulto, penetrati dello spirito generale delle leggi, il dirigerne l'applicazione.

Di qua viene che presso tutte le nazioni incivilite si vede sempre formarsi a canto al santuario delle leggi, e sotto la sorveglianza del legislatore, un deposito di massime, di decisioni e di dottrina che giornalmente si purifica col a pratica e col conflitto delle giudiziarie controversie, che incessantemente si accresce di tutte le cognizioni acquistate, e che venne costantemente risguardato siccome il vero supplimento della legislazione.

A coloro che professano la giurisprudenza si fa il rimprovero di aver moltiplicate le sottigliezze, le compilazioni, i comentarii. Questo rimprovero può essere ragionevole. Ma in quale arte, in quale scienza non si è esposto a meritarlo? Deesi accusare un ceto particolare di uomini di una malattia generale dello spirito umano? Ci sono alcuni tempi nei quali siam condannati all'ignoranza perchè mancano i libri; altri tempi ci sono in cui l'istruzione si rendo malagevole perchè troppo se ne abbonda.

Se è perdonabile l'intemperanza di comentare, di discutere e di scrivere, è soprattutto in giurisprudenza. Non si esiterà punto a crederlo se si faccia riflessione su gli innumerevoli vincoli che ligano i cittadini; sullo sviluppo e la progressione successiva degli oggetti di cui il magistrato e il giureconsulto sono costretti a occuparsi; sul corso degli avvenimenti e delle circostanze che modificano in tante guise le sociali relazioni; finalmente sulla continua azione e reaziona di tutta le passioni e di tutti gl'interessi diversi. Tala bissima le sottigliezze e i comentarii, che addiviene in causa personale il più sottile a noioso comentatore.

Sarebbe senz'altro a desiderarsi che lutta le materie potessero essere regolate dalla leggi.

Ma in mancanza di un testo chiaro su ciascuna materia, un uso antico, costante e bene stabilito; una serie non interrotta di decisioni simili; una opinione o una massima ricevuta, tengon luogo di legge. Quando ciò che à stabilito o conosciuto non può servire di norma, quando trattasi di un fatto assolutamente nuovo, si fa ritorno al diritto naturale. Imperocchè se la previdenza dei legislatori è limitata, la natura e infinita è perciò applicabile a tutto ciò che può importare agli uomini.

Tutto questo suppona compilazioni, raccolte, trattati, e numerosi volumi di ricerche a di dissertazioni.

Il popolo, senlo oppormi, non può in questo

labirinto discernere ciò che convien evitare o ciò che convien fare per essere sicuro delle proprie possessioni, dei proprii diritti.

Ma il Codice anche il più semplice, potrebbe esser mai adattato alla capacità di tutte le classi dello Stato? Le passioni non sarebbero perpetuamente intente a travolgerne il vero senso? Non bisogna esser ricco di esperienza per applicare leggi con saviezza? Qual'è d'altronde la nazione alla quale leggi semplici e in picciol numero sieno state per lungo tempo sufficienti?

Sarebbe dunque un errore il credere che possa esistere un corpo di leggi il quale provvegga anticipatamente a tutti i casi possibili e sia nel tempo istesso adattato alla intelligenza dell'infimo cittadino.

Troppo avventura che nello stato delle nostre società la giurisprudenza formi una scienza che fissar possa il talento, lusingare l'amor proprio e destar l'emulazione. Una classe intera di uomini si dedica perciò a questa scienza, e questa classe già consacrata allo studio delle leggi, mentre diviene il semenzaio della magistratura, offre consigli e difensori a quei cittadini che non potrebbero regolarsi ne difendersi da loro medesimi.

Troppo avventura che ci sieno tante raccolte e una tradizione continuata di usanze, di massime e di regole, ond'essere in certo modo costretto a giudicare oggi come si giudicò ieri, e altro varietà non abbian luogo nei giudizii pubblici, tranne quelle che dal progresso dei lumi e dallo impero degli avvenimenti aver possano la loro origine.

Troppo avventura che la necessità in cui è il giudice d'istruirsi, di far nuove ricerche, di minutamente analizzare le quistioni che gli si presentano, non gli permetta giammai di dimenticare, che se vi son cose le quali vengono abbandonate all'arbitrio della sua ragione, niuna ce n'ha che venga assolutamente abbandonata al suo capriccio o al'a sua volontà.

In Turchia, dove la giurisprudenza non è un arte dove il *bassà* può pronunziare a suo talento quando ordini superiori non gliel'impediscano, i litiganti non chieggono nè ottengono giustizia che con palpito. Perchè non si hanno le stesse inquietitudini al cospetto dei nostri giudici? perchè sono esercitati negli affari, forniti di cognizioni, e si credono sempre in obbligo di avvalersi delle cognizioni d'altrui. Non saprebbesi abbastanza comprendere quanto questa abitudine di scienza e di ragione raddolcisca, regoli e moderi il potere.

Per impugnare l'autorità che riconosciamo nei giudici di deliberare sulle cose non determinate dalle leggi, s'invoca il diritto che ogni cittadino ha di esser giudicato a norma di una legge anteriore e costante.

Questo diritto non può esser da alcuno ignorato. Ma per farne l'applicazione convien distinguere le materie civili dalle criminali.

Le materie criminali, che si aggirano su certe azioni sono circoscritte: non è lo stesso per le materie civili. Queste abbracciano indefinitivamente tutte le azioni e tutti gl'interessi complicati e varii che diventar possono sorgente di litigio tra gli uomini viventi in società. Per conseguenza le materie criminali possono diventare l'oggetto di una previdenzà di cui le materie civili non sono suscettive.

In secondo luogo, nelle materie civili la controversia esiste sempre tra due o più cittadini. Una quistione di proprietà o altra simile non può rimanere indecisa fra loro. Convien pronunziare, e in qualunque modo terminare il litigio. Se le parti non possono accordarsi fra loro, che fa allora il governo? Nella impossibilità di emanar leggi su tutti i casi, offre loro nel magistrato pubblico un arbitro imparziale e colmo di cognizioni, la cui decisione impedisce loro di venire alle mani, ed è certamente per essi più vantaggioso di quel che sia una lunga lite della quale non potrebbero prevedere nè le conseguenze nè la fine. L'apparente arbitrio dell'equità vale ancora più del tumulto delle passioni.

Ma nelle materie criminali la disputa verte fra il cittadino e il pubblico. La volontà del pubblico unicamente dalla legge può essere rappresentata. Dunque il cittadino le cui azioni non violano la legge, non potrebb'essere nè inquietato nè accusato in nome del pubblico. In tal caso non solamente non ci è necessità di giudicarlo, ma manca altresì la materia del giudizio.

La legge che serve di titolo all'accusa dee esser anteriore all'azione accusata. Il legislatore non dee colpire senza aver prima avvertito; in contrario la legge non si proporrebbe di rendere gli uomini migliori, che è il suo scopo principale ma soltanto di renderli più infelici; il che sarebbe contrario all'essenza stessa delle cose.

Dunque in materia criminale, dove non v'ha che un testo formale e presistente il quale possa unicamente fondare l'azione del giudice, ci bisognano leggi precise e niuna giurisprudenza. Non è lo stesso in materia civile. Una giurisprudenza è necessaria nelle materie di questa natura, impossibile essendo di regolar tutto con leggi, è d'altronde assai importante di mettere fra particolari un termine alle controversie che non potrebbero lasciarsi indecise senza costringere ciascun cittadino a diventar giudice in causa propria, e senza dimenticar che la giustizia è il debito principale della sovranità.

Sul fondamento della massima di dover cioè i giudici prestare obbedienza alle leggi e di esser loro vietato d'interpretarle, i tribunali negli anni ultimamente scorsi rimettevano con un rapporto i litiganti al potere legislativo tutte le volte che mancavan di leggi, e sembravan oscure quelle che esistevano Il tribunale di cassazione ha costantemente represso un tale abuso caratterizzandolo come rifiuto di giustizia.

Ci sono due specie d'interpretazione; una per via di dottrina, l'altra per via di autorità.

L'interpretazione per via di dottrina consiste nell'iscuoprire il vero senso delle leggi, appli-

carle con discernimento, e supplirle ne' casi dalle medesime non regolati. Potrebbesi senza questa specie d' interpretazione concepire la possibilità di adempiere all' ufficio di giudice?

L' interpretazione per via di autorità consiste nel risolvere le quistioni e i dubbi con regolamenti e disposizioni gener. li. Questo modo d'interpretazione è il solo che venga interdetto al giudice.

Quando la legge è chiara convien seguirla; quando è oscura bisogna ponderarne le disposizioni. Se manca, è necessario ricorrere o all'uso o all' equità. L' equità è il ritorno alla legge naturale quando nelle leggi positive ci sia silenzio, opposizione od oscurità.

Costringere il magistrato a ricorrere al legislatore sarebbe lo stesso che ammettere il più funesto de' principii; sarebbe lo stesso che richiamare in vigore fra noi la disastrosa legislazione de' rescritti. Imperocchè quando il legislatore interviene per pronunziare su contestazioni insorte e vivamente agitate fra' particolari, egli non è esente da' rigiri più di quel che lo sieno i tribunali. È meno da temersi la volontà regolata, timida e circospetta di un magistrato, il quale può soffrire una correzione, ed è altresì soggetto alla *presa a parte* (azion civile), che la volontà assoluta di un potere indipendente e giammai responsabile.

Le parti che negoziano tra loro su materie non definite dalla legge positiva si assoggettano agli usi ricevuti o, in mancanza di qualunque uso, all' equità universale. Or, avverare un punto di uso e applicarlo a una contestazione privata, significa fare un atto giudiziario non già un atto legislativo. L' applicazione istessa di quella equità o di quella giustizia distributiva che segue o seguir dee in ciascun caso particolare tutte le picciole fila per le quali una delle parti litiganti è ligata all' altra, non può appartenere giammai al legislatore, ministro soltanto di quella giustizia o di quella equità generale, che senza rispetto a veruna particolare incidente, abbraccia l'universalità delle cose e delle persone. Leggi intervenute su private contestazioni sarebbero dunque il più delle volte sospette di parzialità e sempre retroattive e ingiuste per coloro il cui litigio avesse preceduto l' intervento di leggi siffatte.

Di più, il ricorrere al legislatore trarrebbe seco tardanze fatali al giustiziabile; e ciò che è peggio, comprometterebbe la saviezza e la santità delle leggi.

Di fatto, la legge statuisce su tutti: essa considera gli uomini in massa, giammai come particolari; e perciò non dee punto mischiarsi ne' fatti individuali, nè ne' litigi che insorgono fre' cittadini. Se altrimenti fosse, converrebbe crear nuove leggi in ogni giorno: la loro moltitudine soffogherebbe in tal caso la loro dignità e sarebbe di nocumento alla loro osservanze. Il giureconsulto sarebbe scevro di funzioni; e il legislatore, immerso nelle spezialità, diverrebbe ben presto e non altro sarebbe che giureconsulto. Gl' interessi particolari assedierebbero il potere legislativo e lo distoglierebbero in ogni istante dall' interesse generale della società.

Avvi una scienza pe' legislatori come non ve n' ha pe' magistrati; ma l' una non rassomiglia all' altra. La scienza del legislatore consiste nel trovare in ogni materia i più favorevoli principii al bene comune: la scienza del magistrato consiste nel mettere questi principii in azione, nel disporli in ordine, nell' estenderli alle ipotesi private con una savia e ragionata applicazione; nello studiare lo spirito della legge quando la lettera è oscura; e nel non esporsi al rischio di essere alternativamente schiavo e ribelle, e divenire disubbidiente per voler essere troppo servile.

Conviene che il legislatore vegli sulla giurisprudenza: egli ne può essere rischiarato, e dal canto suo può anche correggerla: bisogna però che una ce n' esista. In quella immensità di oggetti diversi che compongono le materie civili, e 'l cui giudizio nel maggior numero di casi non è tanto l' applicazione di un testo preciso, quanto la combinazione di vari testi che conducono alla decisione ben più che non le contengono, la giurisprudenza è necessaria quanto la legge. Or, è alla giurisprudenza che noi abbandoniamo i casi rari e straordinarii i quali entrar non potrebbero nel piano di una legislazione ragionevole; è alle giurisprudenza che abbandoniamo altresì le troppo variabili e contenziose particolarità che non debbon punto occupare il legislatore, e tutti gli oggetti che invano si sforzerebbe di prevedere, o che una previdenza precipitata definir non potrebbe senza pericolo. Spetta all' esperienza il riempiere successivamente i vuoti che noi lasciamo. I codici dei popoli si formano col tempo; ma propriamente parlando non si formano giammai.

Abbiam creduto utile cominciare il nostro lavoro da un Libro preliminare *del diritto e delle leggi in generale*.

Il diritto è la ragione universale, la suprema ragione fondata sulla natura stessa delle cose. Le leggi sono o non altro esser debbono che il diritto ridotto a regole positive, a precetti particolari.

Il diritto è moralmente obbligatorio, ma da sè solo non usa alcuna violenza: il diritto dirige, le leggi comandano: il diritto serve di *bussola*, le leggi di *compasso*.

Tutti i popoli vivono tra loro sotto l' impero del diritto, i membri di ciascuna città, come uomini sono governati dal diritto, come cittadini dalle leggi.

Il diritto naturale e il diritto delle genti non differiscono nella loro essenza, ma soltanto nella loro applicazione. La ragione in quanto governa indefinitivamente tutti gli uomini si chiama *diritto naturale*: e *diritto delle genti* nelle relazioni di popolo a popolo.

Se si parla di un diritto delle genti naturali e di un diritto delle genti positivo, ciò avviene per distinguere i principii eterni di giustizia che i popoli non han fissato, e a' quali i diversi corpi delle nazioni sono soggetti come gl' infimi cittadini, dalle capitolazioni da' trattati e dalle costumanze che son l' opera de' popoli.

Nel volgere gli sguardi sulle definizioni che la maggior parte de' giureconsulti hanno date della legge, abbiamo avuto occasione di osservare quanto qu s e definizioni sieno difettose. Esse non ci forniscono alcun mezzo onde valutare la differenza esistente tra un principio di morale e una legge di Stato.

In ogni città la legge è una solenne dichiarazione de'la volontà del sovrano sopra un oggetto di comune interesse.

Tutte le leggi si riferiscono alle persone o ai beni, ma ai beni per l' utilità delle persone.

Egli è importante, ancorchè trattisi soltanto di materie civili, dare una nozione generale delle diverse specie di leggi che governano un popolo; perchè tutte le leggi di qualunque specie sieno, hanno fra loro qualche relazione necessaria. Non ci è quistione privata in cui qualche cosa non entri di amministrazione pubblica, nè v' ha oggetto pubblico il quale non abbia più o meno affinità co' principii di quella giustizia distributiva che regola gli interessi privati.

Per conoscere le diverse specie di leggi basta osservare le diverse specie di relazioni esistenti fra gli uomini che vivono nella medesima società.

Le relazioni di coloro che governano con quelli che sono governati, e di ogni cittadino con tutti, sono la materia della leggi fondamentali e politiche.

Le leggi civili dispongono sulle relazioni naturali o convenzionali, necessarie o volontarie, di rigore o di semplice convenienza, che ligano ogni persona a uno o più altre.

Il Codice civile è sotto la tutela delle leggi politiche, colle quali dee andar sempre di accordo. Gran male sarebbe di fatto se ci fosse contraddizione nelle massime dirette a governare gli uomini.

Le leggi penali o criminali, anzichè formare una specie particolare di leggi, sono la sanzione di tutte le altre. E per verità, esse non regolano le relazioni degli uomini fra loro, ma quelle di ciascun uomo colle leggi che vegliano per tutti.

Gli affari militari, il commercio, il fisco e parecchi altri oggetti suppongono relazioni particolari che non appartengono esclusivamente ad alcuna delle divisioni precedenti.

Le leggi propriamente dette differiscono da' regolamenti. Le leggi stabilir debbono in ogni materia le regole fondamentali, e determinare le forme essenziali. I particolari della esecuzione, le precauzioni provvisorie o accidentali, gli oggetti istantanei o variabili, in una parola tutte le cose che esigono la vigilanza dell' autorità che amministra anzichè l' intervento del potere che istituisce o che crea, rientrano nel dominio de' regolamenti. I regolamenti sono atti di magistratura, le leggi sono atti di sovranità.

Non potendo le leggi obbligare senza esser conosciute, noi ci siamo occupati della forma della loro promulgazione. Le leggi non possono essere notificate a ogni persona. Bisognava perciò contentarsi di una pubblicità relativa che se non può produrre in tempo a ciascun cittadino la conoscenza della legge alla quale dee conformarsi, basta almeno per prevenire ogni arbitrio nell' istante in cui la legge dee esser eseguita.

Abbiamo inoltre determinati i diversi effetti della legge. Essa permette o proibisce; ordina stabilisce corregge punisce o ricompensa. Obbliga indistintamente tutti coloro che vivono sotto il suo impero: anche gli stranieri durante la loro dimora sono i sudditi casuali delle leggi dello Stato. Di fatto, abitare il territorio vuol dire sottomettersi alla sovranità.

Ciò che non è contrario alle leggi è lecito, ma ciò che alle medesime è conforme non sempre è onesto; imperocchè le leggi si occupano del bene politico della società più che della perfezione morale dell' uomo.

In generale le leggi non hanno effetto retroattivo. La massima è incontrastabile. Noi però abbiamo limitata questa massima alle leggi nuove, senza estenderla a quelle le quali non fanno che ricordare o spiegare le leggi antiche. Gli errori o gli abusi intermedii non formano diritto, a meno che, nel' intervallo da una legge all' altra non sieno stati confermati da transazioni, da sentenze inappellabili o da decisioni di arbitri passate in giudicato.

Le leggi conservano il loro effetto fino a che non sono abrogate da altre leggi, o non cadono in disusanza. Se non abbiamo formalmente autorizzato il modo di abrogazione per desuetudine o per non uso, ciò è stato perchè il farlo poteva forse riuscire pericoloso. Ma può egli dissimularsi l' influenza e l' utilità di quell' accordo indeliberato, di quel potere invisibile per effetto del quale i popoli fanno placidamente giustizia delle cattive leggi, e sembra che proteggano la società contro gl' inganni in cui ha potuto esser tratto il legislatore?

Il potere giudiziario stabilito per applicare le leggi, ha bisogno di esser diretto in questa applicazione da certe regole. Noi le abbiamo indicate, e sono tali che la ragione particolare di alcun uomo mai potrà prevalere sulla legge, ragion pubblica.

Dopo aver compilato il libro preliminare *del diritto e delle leggi in generale*, ci siamo rivolti agli oggetti che appartiene alle leggi civili di definire e regolare.

La Francia, anticamente divisa in *paesi consuetudinarii* e in *paesi di diritto scritto*, era governata parte dalle *costumanze* parte dal *diritto scritto*. Alcune ordinanze regie erano comuni a tutto l' impero.

Dopo la rivoluzione la legislazion francese ha sofferto notabili cangiamenti sopra punti d' importanza. Converrà cancellare tutto ciò che è nuovo? Converrà biasimare tutto ciò che è antico?

Il diritto scritto che si compone delle romane leggi ha incivilita l' Europa. La scoperta che i nostri antenati fecero della compilazione di Giustiniano fu per essi una specie di rivelazione. Fu allora che i nostri tribunali presero una forma più regolare e il terribile potere di giudicare fu sottomesso a principii.

La maggior parte degli scrittori che molto acremente ma con molta leggerezza censure il diritto romano, bestemmia ciò che ignora. Per convincersene agevolmente, basta che nelle collezioni che ci han trasmesso queste diritto si sappiano distinguere le leggi che han meritato il nome di *ragione scritta* da quelle relative a istituzioni particolari straniere alla nostra situazione e a' nostri usi. Basta saper altresì distinguere i senatusconsulti i plebisciti gli editti de' buoni Principi, dai rescritti degl' Imperadori, specie di legislazione mendicata, concessa al credito o alle importunità e fabbricata allorchè Roma era desolata da tanti mostri, i quali vendevano pubblicemente le leggi e la giustizia.

Fre le tante nostre costumanze ce ne sono al certo di quelle che portano l' impronta della nostra primitiva barbarie; ma oltre pur ce ne sono le quali onorano la saviezza de' nostri padri, che hen formato il carattere nazionale, e che degne perciò sono di tempi migliori. Abbiamo rinunciato a quelle il cui spirito è disparso al comparir di un altro, il cui testo non è che una perenne sorgente d' interminabili controversie e che ripugnano tanto alla ragione quanto a' nostri costumi.

Nell' esaminare le ultime ordinanze regie, ne abbiam conservato tutto ciò che è essenziale all' ordine della società, al mantenimento del pubblico decoro, alle sicurezza de' patrimoni, alla prosperità generale.

Nelle leggi pubblicate dalle nostre assemblee nazionali abbiamo rispettate quelle che ligate sono a' grandi cangiamenti operati nell' ordine politico, o che ci son sembrate preferibili a istituzioni difettose e inveterate. Conviene cangiare quando la più funesta di tutte le innovazioni sarebbe per dire così quella di non innovare. Non deesi cedere a ciecbe prevenzioni. Tutto ciò che è antico fu nuovo. L' essenziale si è d' imprimere alle istituzioni novelle quel carattere di permanenza e di stabilità che possa guarentire alle medesime il diritto di diventare inevitabilmente antiche.

Noi abbiam fatto una transazione, se è permesso esprimerci così, tra il diritto scritto e le costumanze, tutte le volte che ci è steto possibile conciliare le loro disposizioni, o modificare le une colle altre senza rompere l' unità del sistema e senza urtare lo spirito generale. Tutto ciò che non è necessario distruggere giova conservarlo: e leggi debbono rispettare le abitudini quando queste abitudini non sono vizi. Per lo più si ragiona come se il genere umano finisse e ricominciasse in ogni istante senza comunicazione alcuna fra una generazione e quella che la sostituisce. Le generazioni però nel succedersi si mischiano, s' intrecciano e si confondono. Il legislatore isolerebbe le sue istituzioni da tutto ciò che potrebbe naturalizzarle sulla terra, se non osservasse con cura le relazioni naturali che, or più or meno, ligan sempre il presente al passato e l'avvenire al presente, facendo sì che un popolo, purchè non sia esterminato o non cada in un avvilimento peggiore della stessa distruzione, non cessi mai, fino a un certo punto, di rassomigliare a se stesso. Ne' nostri tempi moderni noi abbiam troppo amato i cangiamenti e le riforme: se in materia d' istituzioni e di leggi i secoli d' ignoranza sono il teatro degli abusi, bene spesso i secoli di lume e di filosofia sono il teatro degli eccessi.

Il matrimonio il governo delle famiglie lo stato de'figli le tutele le quistioni di domicilio i diritti degli assenti la diversa natura de' beni i differenti modi di acquistare conservare o accrescere la propria fortuna, le successioni i contratti: ecco i principali oggetti di un codice civile. Noi dobbiamo esporre i principi che han dato causa a' nostri progetti di legge su queste importanti materie, e indicere le relazioni che questi progetti aver possono col bene generale co' costumi pubblici colla felicità de' particolari e con lo stato presente di tutte le cose.

Non prima di questi ultimi tempi si sono avute idee distinte sul matrimonio. La mescolanza delle istituzioni civili con le istituzioni religiose ne eveve oscurate le prime nozioni. Alcuni teologi non vedevano nel matrimonio che il *sagramento;* e la maggior parte de' giureconsulti non ci scorgevano se non un *contratto civile*. Alcuni scrittori facevano del matrimonio una specie di atto misto che comprende insieme e il contratto civile e il contratto ecclesiastico. La legge naturale non era contata per niente nel primo e più sublime atto della natura.

Le idee confuse che si avevano sull' essenza e su i caretteri dell' unione coniugale producevano frequenti difficoltà nella legislazione e nella giureprudenza. Quante volte dovevansi far leggi o pronunziar giudizi su questa importante materia, tante volte sergea conflitto tra il sacerdozio e lo impero. S' ignorava in che l' essenza del matrimonio consiste, ciò che le leggi civili hanno aggiunto alle leggi naturali, ciò che le leggi religiose hanno aggiunto alle civili, e fin dove può estendersi l' autorità di queste diverse specie di leggi.

Tutte queste incertezze sono svanite, tutti questi ostacoli si sono dissipati, a misura che si è risalito alla vera origine del matrimonio, la cui data è quella istessa della creazione.

Noi ci siam convinti che il matrimonio il quale esisteva prima dello stabilimento del cristianesimo, che ha preceduto ogni legge positiva, e che deriva della costituzione istessa del nostro essere non è nè un atto civile nè un atto religioso, ma un atto naturale che ha fissato l'attenzione de'legislatori e che la religione ha santificato.

I giureconsulti romani parlando del matrimonio han sovente confuso l' ordine fisico della natura, che è comune a tutti gli esseri animati, col diritto naturale che governa particolarmente gli uomini, ed è fondato su le relazioni che gli esseri intelligenti e liberi hanno co'loro simili. Quindi è insorta la quistione, se nel matrimonio considerato nell' ordine puramente naturale ci era o pur no alcun carattere di moralità.

Egli è certo che gli esseri privi d'intelligenza i quali non cedono che all'appetito o a un cieco istinto, non hanno tra loro che incontri fortuiti, o periodici congiungimenti privi affatto di moralità. Ma negli uomini la ragione, or più or meno, domina sempre in tutti gli atti della lor vita, il sentimento è sempre congiunto all'appetito, all'istinto succede il diritto e tutto si purifica e si nobilita.

Senza dubbio il desiderio che generalmente spinge l'un sesso verso dell'altro appartiene esclusivamente all'ordine fisico della natura: ma la scelta la preferenza l'amore che determina questo desiderio e lo fissa verso un oggetto solo, o che almeno gli dà sull'oggetto preferito un maggior grado di energia; i riguardi scambievoli, i doveri e le obbligazioni reciproche nascenti dall'unione una volta formata e che si stabiliscono tra esseri ragionevoli e sensibili; tutto questo appartiene al diritto naturale. Dunque non è un semplice incontro che noi vediamo nel matrimonio, ma un vero contratto.

L'amore o il sentimento di preferenza che forma questo contratto ci offre la soluzione di tutti i problemi proposti sulla pluralità delle mogli o de' mariti nel matrimonio; imperocchè l'impero dell'amore è tale che ad eccezione dell'oggetto amato, un sesso non è più nulla per l'altro. La preferenza che si accorda vuolsi reciprocamente ottenere, reciproco esser dovendo l'impegno. Benediciamo la natura, la quale nell'accordarci inclinazioni irresistibili, ha collocato ne'nostri cuori la regola o il freno di queste inclinazioni! Si è potuto dire che sotto certi climi e in certe circostanze la poligamia è cosa men ributtante che in altre circostanze o sotto altri climi. Ma non v'ha paese in cui possa conciliarsi colla essenza di un impegno mercè il quale si dona tutto, la persona e 'l cuore. Noi dunque abbiamo stabilito per massima che il matrimonio altro non può essere se non l'impegno di due persone, e che durante il primo matrimonio non è permesso contrarne un secondo.

Il congiungimento de' due sessi, che non per altro la natura ha fatto sì differenti se non per unirli, produce ben presto sensibili effetti. La donna diventa madre: un nuovo istinto si sviluppa, nuovi sentimenti, nuovi doveri consolidano i primi. La fecondità della donna non tarda a manifestarsi ancora. La natura prolunga insensibilmente la durata dell'unione coniugale, raffermando di anno in anno questa unione con nuovi godimenti e con nuove obbligazioni; e profitta di ogni occasione, di ogni avvenimento per farne nascere un nuovo ordine di piaceri e di virtù.

L'educazione de' figli richiede per molti anni le cure comuni degli autori de' loro giorni. Gli uomini esistono lungo tempo prima di saper vivere, come verso la fine della loro carriera sovente cessano di vivere prima di cessar di esistere. Fa perciò mestieri proteggere la culla dell'infanzia contra le malattie e i bisogni che la circondano. In età più provetta l'ingegno ha bisogno di coltura, ed è cosa assai importante l'usar vigilanza sui primitivi sviluppamenti del cuore; il reprimere o dirigere i primi impulsi delle passioni, il proteggere gli sforzi di una ragione nascente contra ogni sorta di seduzioni che la circondano; l'osservare attentamente la natura per non contrariarne le operazioni; e finalmente terminare con essa la grande opera alla quale si degna associarci.

Durante tutto questo tempo, il marito la moglie i figli, riuniti sotto un medesimo tetto e avvinti da' più cari nodi, contraggono l'abitudine delle più dolci affezioni. I due consorti sentono il bisogno di amarsi e la necessità di amarsi per sempre. In somma veggonsi nascere e consolidare i più dolci sentimenti che conosciuti sieno dagli uomini, l'amor coniugale e l'amor paterno.

La vecchiaia, se è permesso il dirlo, non arriva giammai per i consorti fedeli e virtuosi: fra gli acciacchi di questa età il peso di una vita languente viene raddolcito dalle più gradite rimembranze e dalle cure cotanto necessarie della giovane famiglia, nella quale il genitore o la genitrice decrepita par che si senta rinascere ed esser trattenuta sull'orlo della tomba.

Tal' è il matrimonio considerato in sè stesso e ne' suoi effetti naturali indipendentemente da ogni legge positiva. E ci offre l'idea fondamentale di un contratto propriamente detto, e di un contratto perpetuo per la sua destinazione.

Or, siccome questo contratto, giusta le osservazioni di sopra esposte, sottomette l'un consorte verso dell'altro a obbligazioni reciproche, come altresì a obbligazioni comuni verso coloro ai quali diedero la esistenza, così le leggi di tutti i popoli inciviliti han creduto dover stabilire alcune forme mercè le quali si possano conoscere quelle persone che sono tenute a queste obbligazioni. Noi abbiamo determinate queste forme.

La pubblicità, la solennità de' matrimoni possono sole prevenire que' congiungimenti vaghi e illeciti che sono sì poco favorevoli alla propagazione della specie.

Le leggi civili debbono interporre la loro autorità fra i consorti, fra i padri e i figli; e regolar debbono il governo della famiglia. Noi abbiam frugato nelle indicazioni della natura il piano di questo governo. L'autorità maritale poggia sulla necessità di accordare in una società di due persone la voce ponderativa a uno de' soci, e sulla preminenza del sesso al quale questo vantaggio si attribuisce. L'autorità de' genitori deriva dalla loro tenerezza, dalla loro esperienza, dalla maturità della loro ragione e dalla debolezza di quella de' loro figli. Quest'autorità è una specie di magistratura alla quale convien dare una certa latitudine, soprattutto negli stati liberi. Sì, egli è mestieri che i padri sieno veri magistrati dovunque il mantenimento della libertà richiede che i magistrati non sieno che padri.

Quando si conosce l'essenza del matrimonio, i suoi caratteri e 'l suo fine, agevolmente si scuoprono e gl'impedimenti che han forza intrinseca di rendere una persona incapace di contrarlo e quali fra questi impedimenti derivino dalla legge

positiva e quali vengano dalla stessa natura stabiliti. Fra questi che statuì natura annoverar si dee il difetto di età. In generale il matrimonio è permesso a tutti coloro che adempier possono al fine della sua istituzione. Non v'ha eccezione naturale a questa regola del diritto di natura se non per le persone parenti fino a certi gradi. Il matrimonio dee esser proibito fra tutti gli ascendenti e discendenti in linea retta: nè vediamo il bisogno di assegnarne le ragioni, di cui tutti i legislatori ne furono penetrati. Dee inoltre essere proibito il matrimonio tra fratelli e sorelle, perchè essendo la famiglia il santuario de'costumi, questi sarebbero inevitabilmente minacciati da tutti que' preliminari di amore, di desiderio e di seduzione che sogliono precedere e preparare il matrimonio. Quando la proibizione si estende a gradi più lontani non altro che mire politiche esser ne possono la cagione.

La mancanza di libertà, il ratto, l'errore sulla persona altresì degl' impedimenti naturali, perchè escludono la idea di un vero consenso. L'intervento de' genitori, quello de' tutori non è che una condizione prescritta dalla legge positiva. La mancanza di questo intervento opera perciò una nullità tutta civile. Può il legislatore per mire di ordine pubblico stabilire que'tali impedimenti che giudica a proposito; ma in tal caso questi impedimenti derivano esclusivamente dal diritto positivo.

Nel bilanciare gl' impedimenti apposti al matrimonio, le forme e le condizioni richieste per la sua validità, noi abbiam notato i casi in cui giova più tosto riparare il male che punirlo, e abbiam distinto le occasioni nelle quali le nullità possono essere sanate dalla condotta delle parti o dallo scorrere del tempo, da quelle in cui l'abuso invoca sempre la vendetta delle leggi.

Da quanto abbiam detto risulta che il matrimonio un è contratto perpetuo per la sua destinazione. Leggi recenti autorizzan però il divorzio: converrà mantenere queste leggi?

Ammettendo il divorzio, il legislatore non intende contrariarne il dogma religioso della indissolubilità, nè decidere un punto di coscienza: suppone soltanto che le più violenti passioni,quelle appunto che han prodotto e producono tuttavia tanti danni nel mondo, distrugger possono l'armonia che regnar dee tra i due consorti; suppone che gli eccessi possan diventare talmente gravi da rendere insopportabile il vivere uniti. Per sì fatte considerazioni, occupandosi con premura della loro tranquillità, della loro sicurezza, della loro felicità presente, la sola di cui può prender cura, il legislatore si astiene dal costringerli a rimanere l'un l'altro inseparabilmente legati, malgrado le cagioni che li dividono. Senza ledere dunque le mire della religione, la quale, in ordine al merito e alla libertà, continua a governare gli uomini non solo in questa materia ma altresì su tante altre, il legislatore non per altro adopera il potere coattivo se non per prevenire i funesti disordini alla società e preservar limiti a quelle passioni e a quegli abusi de' quali non è possibile che se n'estingua la sorgente. Sotto un tale aspetto la quistione del divorzio è divenuta una pure quistione civile, la cui soluzione convien cercarla negl'inconvenienti o nei vantaggi che risultar possono dal divorzio stesso, considerato sotto un aspetto interamente politico.

In niun tempo si è ignorato quanta pericoloso sia non men che crudele il ligare a perpetuità due consorti oppressori l' un dell'altro. Sicchè anche presso i popoli le cui leggi civili consacrano l' indissolubilità del matrimonio vige l' uso delle separazioni personali che ne rallentano il vincolo senza infrangerlo.

I tanti scrittori sulla materia del divorzio hanno esposto in varie guise i vantaggi e gl' inconvenienti di questa istituzione.

In favore del divorzio si è detto che si toglie ogni dolcezza al matrimonio dichiarandone la indissolubilità; che per voler troppo stringere il nodo coniugale, non si fa che indebolirlo; che spaventevoli sono i dispiaceri domestici, quando innanzi agli occhi non altro si ha di più consolante se non la loro eternità; che la vita di due consorti in continua discordia ma inseparabilmente uniti è perduta per la posterità; che i costumi sono compromessi pe' matrimonii male accoppiati e d' altronde indissolubili; che un marito, *nauseato di un perpetuo consorzio, si abbandona a un commercio che, senza compiere il fine del matrimonio, tutto al più non ne presenta che i piaceri;* che i figli non possono soffrire pel divorzio più di quello che soffrir potrebbero per le discordie che tormentano un matrimonio infelice; che finalmente la indissolubilità assoluta è egualmente contraria al bene reale delle famiglie e al bene generale dello Stato.

Si risponde dall'altra parte esser pericoloso abbandonare il cuore a' suoi capricci, alla sua incostanza; che quando si conosce non esservi diritto al divorzio, i consorti si rassegnano a tollerare i dispiaceri domestici, e si ingegnano benanche a prevenirli; che dove la facoltà del divorzio è concessa, non v' ha più autorità maritale nè patria potestà nè governo domestico; che per alleviare i dissapori del vivere unito la separazione è ben sufficiente; che il divorzio è poco favorevole alle mogli e ai figli, e minaccia i costumi dando troppo libero sfogo alle passioni; che se il vincolo del matrimonio non è inviolabile, null' altro vi ha di sacro e di religioso per gli uomini, che la propagazione regolare della specie umana e molto meglio assicurata alla confidenza di due consorti fedeli che a umori rese variabili e incerte di lievi accidenti; finalmente, che la durata e il buon ordine della società generale dipende essenzialmente dalla stabilità delle famiglie che sono gli elementi di tutte le società, il germe e il fondamento degli imperi.

Tali sono le considerazioni proposte in favore e contro il divorzio. E da ciò ne risulta che l'utilità del divorzio è fondata sul pericolo e sulla violenza delle passioni, e che un' estrema mode-

razione ne' desiderî, la pratica delle più austere virtù potrebbero unicamente rimuovere dalla indissolubilità assoluta gl' inconvenienti che se ne credono inseparabili.

Che deve fare il legislatore? Non debbon mai le sue leggi essere più perfette di quello che gli uomini ai quali esse son destinate possano comportarlo. Egli dee consultare i costumi il carattere la situazione politica o religiosa della nazione che governa.

Vi ha una religione dominante? quali sono i dogmi di questa religione? o tutti i culti sono indistintamente autorizzati? si è in una società nascente o in una società adulta? qual'è la forma del governo? Tutte queste quistioni influiscono su quella del divorzio più di quel che si crede.

Non dimentichiamo che non si tratta di sapere se il divorzio in sè sia buono, ma se sia conveniente che le leggi facciano intervenire il potere coattivo in una cosa che è naturalmente sì libera e alla quale il cuore dee aver tanta parte.

In una società bambina il matrimonio è unicamente considerato nelle sue relazioni colla propagazione della specie, perchè un popolo nuovo ha bisogno di crescere e moltiplicarsi.

Non reca verun incomodo a uomini semplici e rozzi l'aver molti figli: temerebbero essi più tosto di non averne a sufficienza: si vede senza scandalo una donna passare successivamente tra le braccia di più mariti; si permette la esposizione di quei figli che nacquero deboli o mal formati; s'interdice la facoltà di maritarsi alle persone che per la loro età non sono più idonee ai disegni della natura. Allora il matrimonio è regolato da certe leggi politiche piuttosto che dalle leggi civili e dalle leggi naturali. L' antico uso che autorizzava un cittadino romano a prestare altrui la propria moglie per averne figli di miglior conformazione, non era che una legge politica.

Quando poi una nazione è formata, naturalmente il popolo è numeroso, e l'importanza della propagazione per conseguenza non si diminuisce: allora si prendono di mira più le dolcezze e la dignità del matrimonio che il sue fine: si cerca di stabilire un ordine costante nelle famiglie e di dare all' amore un impero talmente regolato da non poter giammai turbare quest'ordine.

Allora la facoltà del divorzio viene prescritta o permessa, secondo i costumi e le idee dominanti in ciascun paese, secondo il maggiore o minor grado di libertà che si crede conveniente dover accordare alle mogli, secondo che i mariti sono più o men dominatori, secondo che più importa di circoscrivere il governo domestico o di renderlo men reprimente, e di favorire l'eguaglianza delle fortune o d'impedirne la troppo grande divisione.

Nei nostri tempi moderni le dottrine religiose han sopratutto influito il più sulle leggi del divorzio.

Il divorzio era ammesso appo i Romani: e quando fu stabilita nell' impero la religione cristiana, la facoltà del divorzio non fu inibita fino al secolo IX, allorchè nuovi principii proclamati furono sulla natura del matrimonio.

Fino a che la religione cattolica è stata in Francia la religione dominante; fino a che le istituzioni religiose sono state inseparabilmente unite colle istituzioni civili, non era possibile che la legge civile dichiarasse dissolubile un impegno non dichiarato tale dalla religione che era anche essa una legge dello Stato: è pur troppo indispensabile una certa armonia nei principii che governano gli uomini.

Oggidì la libertà dei culti è una legge fondamentale; e la maggior parte delle dottrine religiose autorizza il divorzio: dunque la facoltà del divorzio presso di noi va congiunta alla libertà di coscienza.

I cittadini possono professare differenti religioni; ma bisogna formar leggi per tutti.

Abbiamo dunque creduto non dover vietare fra noi il divorzio, perchè le nostre leggi sarebbero in una troppo manifesta contraddizione coi differenti culti che le autorizzano, e non potrebbero sperare, per gli uomini che professano questi culti, di fare del matrimonio un legame più forte di quello che formò la stessa religione.

D' altronde indipendentemente dalla considerazione dedotta dalla diversità de'culti, la legge civile può benissimo, nel timoro di mali più grandi, non usare coazione per obbligare due consorti infelici a starsene uniti, o a vivere in un celibato forzoso, egualmente funesto ai buoni costumi e alla società.

La legge che autorizza il divorzio a tutt' i cittadini indistintamente, senza noiare quei consorti che professano un culto che al divorzio si oppone, è una conseguenza del nostro reggimento, val dire della situazione politica o religiosa della Francia.

Ma siccome il voto della perpetuità del matrimonio è il voto stesso della natura, così fa d'uopo che le leggi oppongano un freno salutare alle passioni; fa d' uopo che impediscano che il più santo fra i contratti diventar possa il veicolo del capriccio e della incostanza, o anche l'oggetto di tutte le vergognose speculazioni di una vile avidità.

Secondo le nostre novelle leggi, la semplice asserzione d' incompatibilità d' indole e di umore poteva operare lo scioglimento del matrimonio.

Asserire non è lo stesso che provare: l'incompatibilità d' indole e di umore non è neppur suscettibile di pruova rigorosa o legale. Dunque, in ultima analisi, permettere il divorzio per tale cagione, è lo stesso che dare a ciascuno dei consorti il funesto diritto di sciogliere il matrimonio a suo talento. Potrebbe esserci in tutto il mondo esempio di un sol contratto che uno dei contraenti possa arbitrariamente o capricciosamente discioglere senza il consenso della parte colla quale egli ha trattato?

Si osserva, che l'asserire l'incompatibilità d'indole e di umore possa nascondere ragioni molto

reali, la cui pubblica discussione sarebbe vergognosa alle famiglie e diverrebbe uno scandalo per la società. Si soggiugne, che il vivere uniti può addivenire ai due consorti insopportabile per le tante maniere ostili, per gli amari rimproveri, pel frequente disprezzo, per costanti, ostinate e pungenti contraddizioni, in una parola per una immensità di atti niun dei quali può da sè solo essere riputato grave, ma che riuniti formano la sventura e il tormento del consorte che soffre.

Se tutto questo è possibile, non è men vero che la semplice asserzione dell'incompatibilità di indole e di umore additar può la mancanza di ogni altro motivo ragionevole. Chi ci guarentirà della esistenza di cagioni sufficienti di divorzio, in un caso nel quale non se n' esprime alcuna?

Il matrimonio non è una mera situazione, ma uno stato. Non dee perciò rassomigliare a quelle unioni passeggere che il piacere forma, col piacere finiscono, e riprovati vengono dalle leggi di tutt' i popoli inciviliti.

È necessario, dicono certuni, venire in soccorso di due consorti male accoppiati. Si accusano i nostri costumi e le nostre usanze di favorire i cattivi matrimonii. L'unico rimedio a questi mali si trova nella facilità del divorzio.

Pur troppo è vero che due sposi si uniscono sovente senza conoscersi, e sono condannati a vivere insieme senza amarsi. Pur troppo è vero che mire d' interessi e di ambizione, e spesso la fantasia e 'l capriccio presiedono alla formazione dei parentadi e al destino delle famiglie. Le convenienze morali e naturali sono ordinariamente sacrificate alle convenienze civili.

Ma questi abusi debbono trascinarne altri? dovrassi aggiungere la corruzione delle leggi e quella degli uomini? Dall' esserci de' matrimoni male accoppiati, se ne conchiuderà non poter essercene degli altri sacri e inviolabili? Quando gli abusi non procedono che dalle passioni, possono essere repressi dalle leggi; ma quando non procedono dalle leggi *il male è incurabile perchè risiede nello stesso rimedio.*

Le leggi fan tutto il possibile onde prevenire ne' matrimoni gli errori e gl' inganni cui non potrebbesi opporre alcun rimedio: guarentiscono ai contraenti la più grande libertà; dànno la massima pubblicità al contratto; richieggono il consenso de' padri, consenso sì ben motivato dall' importante considerazione che la paterna prudenza istruita da' più teneri sentimenti è superiore a ogni altra. Se malgrado sì fatte precauzioni le leggi non pervengono allo scopo preposto, non se ne accusino se non i difetti inseparabili dall' umana natura.

In qual momento si reclama la maggior felicità del divorzio in favore de' matrimoni malaugurosi? Quando i matrimoni sono divenuti liberi più che mai; quando l'eguaglianza politica avendo fatto sparire la ineguaglianza delle condizioni, due consorti possono cedere alle dolci inspirazioni della natura e non hanno a lottar di vantaggio contra il pregiudizio dell'orgoglio e contra tutte quelle sociali vanità che portavano ne'parentadi e nei matrimoni la noia, la necessità, e, osiam dirlo, finanche la fatalità del destino.

Quello che oggi giorno è a temersi si è che la licenza de' costumi non faccia luogo all'antica restrizione di libertà ne' matrimoni; e che per l'eccessiva facilità dei divorzi, non venga a sottentrare allo stesso matrimonio un libertinaggio metodico, frutto di una incostanza autorizzata.

Ma, si dice, se non si lascia sussistere la semplice asserzione dell'incompatibilità di umore e di carattere, si tolgono al divorzio tutti i suoi vantaggi. Noi diciamo per lo contrario, che lasciandola sussistere altro non si farebbe che moltiplicare e gravi rendere gli abusi del divorzio.

L' asserzione d' incompatibilità sarà la ragione di tutti coloro che ragione non hanno. Il più importante, il più augusto de'contratti non avrà alcuna stabilità, nè riscuoterà verun rispetto. I buoni costumi saranno incessantemente violati dalle leggi.

Il divorzio poteva inoltre aver luogo per mutuo consenso, per la ragione che il matrimonio è una società, e che una società non può essere perpetua. Ma può egli assomigliarsi il matrimonio alle società ordinarie? Società è certamente il matrimonio, ma società di tutte le altre la più naturale la più santa la più inviolabile.

Il matrimonio è una società necessaria, gli altri contratti di società necessarî non sono.

Gli elementi che costituiscono le società ordinarie vengono determinati ad arbitrio e dalla sola volontà de' contraenti: il matrimonio è determinato dalla natura.

Nelle società ordinarie non trattasi per lo più che della comunicazione più o meno limitata dei beni o della industria: nel matrimonio i beni non ne sono che gli accessori, dappoichè l' essenza di questo contratto risiede nella unione delle persone.

Nelle società ordinarie si pattuisce per sè sopra interessi oscuri e privati e da arbitro sovrano della propria fortuna. Nel matrimonio non si pattuisce solamente per sè, ma per altri ancora: gli sposi assumono il carico di diventaro in certa guisa la provvidenza della novella famiglia alla quale vanno a dar l'essere: pattuiscono per lo Stato e per la società generale del genere umano.

Il pubblico dunque è sempre a parte nelle quistioni di matrimonio, e indipendentemente dal pubblico, ci sono sempre i terzi che meritano il più gran favore, e a' quali non può certamente aversi nè la volontà nè il potere di recar nocumento. La società coniugale non rassomiglia dunque a verun' altra.

Il mutuo consenso, quantunque dissolver possa ogni altra società, non può ciò non ostante dissolvere il matrimonio.

Nè le malattie e le infermità ci sembrano dover somministrare cagioni legittime di divorzio. I due consorti non si son forse associati tanto per la prospera quanto per l' avversa fortuna? Debbono essi abbandonarsi allorchè tutto impone loro l' obbligo di soccorrersi? Cessan forse i doveri col cessar de' piaceri e delle dolcezze? Secondo le bel-

le espressioni del diritto romano, il matrimonio non è forse una società intera e perfetta che suppone fra i due consorti la partecipazione ai beni e ai mali della vita, e la comunicazione di tutte le cose divine e umane?

L' infermità del consorte che vorrebbe essersi autorizzato a ripudiare ha potuto esser forse contratta nello stesso matrimonio: come dunque potrebbe questa infermità diventare una giusta cagione di divorzio? La pietà, la riconoscenza non debbono allora divenire gli ausiliarii dell' amore.

La natura che ha distinto gli uomini col sentimento e colla ragione, ha voluto che fra loro le obbligazioni nascenti dall'unione de'due sessi fossero perennemente regolate dalla ragione e dall' affetto.

Alcuni scrittori han preteso che tutto ciò che autorizza la separazione de' beni autorizzar debba il divorzio, e che l' una di queste cose non debba camminar senza dell' altra. Ma perchè le ragioni che possono legittimare la separazione de'beni potranno in egual modo disciogliere il matrimonio? Il matrimonio altro non è se non l' unione delle persone: gli sposi son liberi di vincolare o pur no la loro fortuna. Perchè dunque far dipendere il matrimonio da una cosa che gli è interamente estranea?

Altre volte la separazione personale traeva seco la separazione de' beni: ma giammai la separazione de' beni prodotto aveva la separazione dei corpi.

Un uomo può essere cattivo amministratore senza essere un cattivo marito. Può aver diritto all' affezione della sua sposa senza averne in certe cose alla sua confidenza. Questa sposa si vedrà dunque costretta a far violenza al suo cuore per conservare il suo patrimonio, o a perdere il patrimonio per seguire gl' impulsi del suo cuore?

In generale, non dee il divorzio essere autorizzato senza cagioni ragionevoli. Or le giuste cause di divorzio esser debbono infrazioni manifeste del contratto. Sicchè noi non ammettiamo altre cagioni legittime di divorzio se non la morte civile, che imita la morte naturale, e i misfatti o i delitti de' quali uno sposo può ragionevolmente dolersi dell' altro. Noi fummo di opinione non doversi tollerare che il divorzio più facile render si possa di quel che altra volta non erano le separazioni.

Le quistioni concernenti i divorzii eransi attribuite ai consigli di famiglia e noi le abbiamo restituite a' tribunali. Allorchè trattasi di cose di tanta importanza, l' intervento della giustizia è indispensabile. Un consiglio di famiglia, ordinariamente composto di persone anticipatamente preparate a consentire a tutto ciò che si esigeva da loro, non altro offriva che gente piena di compiacenza e sempre pronta a colludere con gli sposi per ingannare le leggi. Oltrechè i congiunti possono essere facilmente sospetti di amore o di odio per l' una o per l' altra parte; il loro interesse molta influenza esercita sulle loro opinioni: questi affari, che nelle brigate soglion trattarsi assai leggermente, di rado prendono quel tuono di gravità che adoperar si conviene e che la morale impone in tutto ciò che concerne i buoni costumi. Una trista sperienza pur troppo ha dimostrato che gli amici o i congiunti riuniti in consiglio di famiglia per deliberare intorno a un divorzio, non credevano potere in miglior modo compiere il loro ufficio, che segnando una deliberazione fatta senza il loro intervento, e mostrandosi indifferenti a tutte le conseguenze.

Di più: tutto quanto interessa lo stato civile degli uomini, le loro convenzioni, i loro diritti rispettivi, appartiene essenzialmente all' ordine giudiziario.

Se dunque il divorzio non può esser pronunciato che per qualche causa, fa d' uopo che queste cause siano provate. Dunque è chiaro che i punti di fatto e i punti di diritto che questa pruova può trar seco, non possono essere seriamente discussi che in un tribunale.

Per evitare il pericolo delle discussioni noi abbiam delineata una forma particolare di procedere, capace di renderle solenni e sufficienti senza renderle pubbliche. Tutte le quistioni di divorzio debbono essere trattate a porte chiuse, affinchè lo sieno senza scandalo.

Abbiam lasciato aperte tutte le vie conducenti alla riconciliazione, al ravvicinamento de' consorti.

Il consorte che ottiene il divorzio dee conservare a titolo d' indennità alcuno de' vantaggi stipulati nel contratto di matrimonio. Imperocchè noi supponiamo che non possa ottenerlo se non per cause fondate. Sicchè, se la sua azione mette un termine a' suoi mali, gli toglie però il suo stato, e rimane per conseguenza un grave danno a ripararsi. Non dcesi punto esitare fra la persona che fa pronunciare il divorzio, e quella che lo ha renduto necessario.

Per l' onestà pubblica abbiam creduto dover serbare un intervallo fra il divorzio e un secondo matrimonio.

Se il giudice può sperare il ristabilimento della pace domestica, le sue facoltà sono limitate a ordinare una separazione, ma provvisoria. Egli esorta, invita, fino a che non vedesi costretto a pronunziare.

In generale, il nostro scopo, nelle leggi proposte sul divorzio, si fu quello di prevenire gli abusi e difendere il matrimonio contra la dissolutezza de' costumi. Si corre verso il male con una tendenza assai rapida, e non si ritorna che a stento.

Le famiglie si formano col matrimonio, e sono il semenzaio dello Stato. Ogni famiglia è una società particolare e distinta il cui reggimento molto importa alla grande famiglia che tutte le comprende.

D' altra parte, giusta le idee che abbiamo esposto sul matrimonio, risulta ad evidenza essere il consenso delle parti che costituisce questo contratto. E la fedeltà, è la fede promessa che rende meritevole la compagna che l' uomo si associa, della qualità di sposa, qualità sì onorevole, che, secondo l' espressione degli antichi, non la voluttà, bensì la virtù, l' onore istesso la fa

chiamare con questo nome. Ma è del pari evidente il bisogno di accertare la vera intenzione dell' uomo e della donna che si uniscono, e di accertarla mercè condizioni e forme che possano far conoscere la natura e guarentire gli effetti di questa unione: da ciò tutte le precauzioni di cui abbiamo già parlato, e che si presero per l' onestà e la certezza del matrimonio.

Mercè sì fatte precauzioni gli sposi vengono a esser noti. Il loro vincolo è posto sotto la protezione delle leggi, dei tribunali, di tutti gli uomini dabbene. S' impara a distinguere l' incontinenza dalla fede conjugale, e i traviamenti delle passioni dall' uso ordinato de' più preziosi diritti dell' umanità.

Le operazioni della natura nel mistero della generazione sono impenetrabili. Sarebbe impossibile sollevare il velo che le nasconde. Senza matrimonio pubblico e solenne tutte le quistioni di figliazione resterebbero avvolte nelle tenebre; la maternità potrebbe essere certa, la paternità non lo sarebbe mai. V' ha egli un matrimonio dichiarato valido dalla legge e riconosciuto dalla società? il padre è allora determinato, ed è quegli che il matrimonio dimostra. La presunzione nella legge fondata sulla coabitazione de' consorti, sull' interesse e la sorveglianza del marito sull' obbligo di supporre l' innocenza della moglie, piuttosto che il suo delitto, fa cessare tutte le incertezze del magistrato, e guarentisce lo stato delle persone e la tranquillità delle famiglie.

La regola che il padre è colui che viene indicato dal matrimonio, è sì favorevole che non può cedere se non alla pruova evidente del contratto.

I figli che nascono da un matrimonio regolarmente contratto sono chiamati legittimi, perchè nati da un congiungimento, la cui legittimità e validità non possono essere incerte agli occhi della legge.

In caso di matrimonio nullo, ma contratto in buona fede dai due consorti o dall'un di essi, lo stato dei figli non è compromesso. Le leggi positive, che non si scostano mai intieramente dalla legge naturale, e che, quando sembra che se ne allontanino, non lo fanno che per mettere vie meglio di accordo le mire di questa legge coi bisogni della società, han reso omaggio al principio naturale, che l'essenza del matrimonio consiste nella fede che gli sposi si danno. Sicchè, quantunque regolarmente il solo matrimonio contratto colle forme prescritte e conformemente al diritto stabilito, sia capace di legittimare i figli, si dichiarano non pertanto legittimi i figli nati da un matrimonio putativo, val dire, da un matrimonio che i consorti hanno creduto legittimo, che è stato contratto liberamente fra le parti, colla intenzione di adempiere ai doveri inseparabili dal loro stato, e di vivere continuamente sotto gli auspicii della virtù nella purità dell'amor conjugale.

Due cagioni principali han fatto adottare un tal principio: la prima è il favore concesso al nome di matrimonio, nome sì possente, che la sua ombra medesima basta a purificare nei figli il principio della nascita. La seconda è la buona fede di coloro che contrassero sì fatto impegno: la patria loro tien conto della intenzione che avevano di darle figliuoli legittimi. Essi han formato un vincolo onesto, perchè crederono di seguire l' ordine prescritto dalla legge per lasciare una posterità legittima. Ove però un impedimento segreto, un evento straordinario deluda la loro previdenza, neppur si lascia di ricompensare in essi il desiderio, l' apparenza, il nome di matrimonio, nè si ha riguardo a quel che i figli sono, ma piuttosto a ciò che i loro genitori volevano che fossero.

Tant' oltre si è spinto il favore del diritto comune, che si è giudicato essere sufficiente la buona fede di un solo dei contraenti per legittimare i figli che nascono dal loro matrimonio. Alcuni antichi giureconsulti avevano giudiziosamente opinato che in questo caso i figli dovessero essere legittimi rispetto all'uno dei consorti, e illegittimi rispetto all' altro; ma fu rigettata la loro opinione in considerando esser lo stato degli uomini indivisibile; e che nel dubbio conveniva decidersi interamente per la legittimità.

Si è promossa la quistione se il susseguente matrimonio debba legittimare i figli nati prima. Le leggi inglesi non ammettono la legittimazione per susseguente matrimonio; che questa sorta di legittimazione vien risguardata siccome capace di favorire la licenza dei costumi, e di turbare l' ordine delle famiglie. In Francia, piuttostochè la ragione di Stato la quale sacrifica tutto all'interesse della società generale, si è consultata l'equità naturale che parlava a pro dei figli. Le nostre leggi presumono che quei padri e quelle madri che si maritano dopo aver vissuto in un commercio illecito, abbiano sempre avuto l'intenzione di collegarsi coi vincoli di un matrimonio solenne; suppongono che il matrimonio sia stato contratto per lo meno col voto e col desiderio al tempo della nascita dei figli, e mercè una benigna finzione dànno al matrimonio un effetto retroattivo.

Noi abbiam creduto non cangiar questa disposizione che sembra esserci raccomandata dall'equità dei nostri padri; ma abbiamo adoperato le precauzioni necessarie per allontanarne i pericoli.

Lo stato de' figli nati fuori del matrimonio è sempre più o meno incerto, perchè non essendo fondato in alcuna presunzione di diritto, non è poggiato che su fatti oscuri la cui pruova è sovente impossibile. Avveniva che col favore della legittimazione per susseguente matrimonio, esseri misteriosi, che non potean dissimulare a sè stessi il vizio della loro origine, compromettevano con reclami artificiosi la tranquillità delle famiglie. Questi reclami, che non erano quasi mai formati se non dopo la morte di coloro che avrebbero potuto efficacemente smentirli, facevano risuonare i tribunali di discussioni di cui lo scandalo e il pericolo scuotevano l' intiera società.

Però sì fatti inconvenienti saranno prevenuti qualora la legge si limiti a concedere la legittimazione per susseguente matrimonio soltanto a que' figli che saranno legalmente riconosciuti nel momento stesso del matrimonio.

La legge nulla presumendo e nulla potendo presumere in favore de' figli nati da un congiungimento che essa non approva, è necessario che questi figli sieno riconosciuti dagli autori dei loro giorni, onde possano reclamare i loro diritti. Se fosse altrimente, l' onore delle donne la pace delle famiglie la fortuna dei cittadini sarebbe continuamente in pericolo. Le nuove leggi han provveduto al male, e rispetto a ciò noi già ne conserviamo le disposizioni.

Il possesso fu la prima e per lungo tempo la sola pruova dello stato degli uomini. Quegli era riputato sposo o figlio, il quale viveva pubblicamente in una data famiglia sotto l' uno o l' altro di questi stati. Dopo l' invenzione della scrittura tutto cangiò: le nascite i matrimonî le morti ora sono comprovate merce i registri. In conseguenza la più legittima pruova nelle quistioni di stato, è quella che si trae dai registri pubblici. Questo principio è una specie di diritto delle genti comune a tutte le nazioni incivilite.

Ma questa pruova per quanto autentica e legittima ella sembrar potesse, non è però la sola: e siccome non è giusto che la negligenza de' parenti, la prevaricazione di coloro che custodiscono i registri pubblici, le disgrazie e l'ingiuria del tempo, possono ridurre un uomo nella impossibilità di provare il suo stato; spetta all' equità della legge il concedere in tutti questi casi un' altra pruova che supplir possa al difetto e riparare alla perdita de' registri; e questa pruova non può essere se non quella che ricavasi da altri titoli e dalle deposizioni de' testimoni.

Osserviamo però che nelle quistioni di stato la pruova per testimoni non è ammessibile senza precauzione; essa non lo fu giammai senza un principio di pruova per iscritto. È necessario premunirsi contro un genere di pruova che ispira tanta diffidenza. I testimoni sono facilmente guadagnati o sedotti: la loro memoria può ingannarli, o senza avvedersene possono essere trascinati da suggestioni estranee. Tutto ci ammonisce doverci mettere in guardia contra le semplici testimonianze.

Mal si ragionerebbe, se nelle quistioni di stato argomentar si volesse dalla felicità con cui la pruova per testimoni è ammessa nelle materie penali.

In materia penale la legge si metterebbe nella impotenza di conoscere il reato che vuol reprimere, se non ammettesse la pruova per testimoni; perchè i reati sono fatti nei quali la scrittura non interviene che per accidente e ben di rado: ora i puri fatti non possono provarsi che coi testimoni. L' ammissione che si fa della pruova testimoniale nel rintracciare il reato e nella istruzion criminale, deriva dunque dalla necessità.

Or la stessa necessità non incontrasi punto nelle quistioni di stato. La legge vuole che lo stato degli uomini sia comprovato da documenti pubblici: essa è occupata più delle famiglie che delle persone: la sorte oscura di un cittadino che può essere ingiustamente compromesso nel suo stato, le desta minor pensiero del pericolo da cui la società intera sarebbe minacciata, se con testimonianze mendicate o sospette, immetter si potessero in una famiglia esseri che non le appartengono.

In secondo luogo, nella ricerca di un reato trattasi di un fatto che non risale a tempi troppo remoti, ma avvenuto, per così dire, sotto nostri occhi. Or la pruova testimoniale è naturalmente la pruova dei fatti recenti. Questo genere di pruova è meno conveniente in quegli affari la cui origine perdesi quasi sempre nei tempi remoti e che per effetto di tante circostanze da cui sono inviluppati, ordinariamente non offrono nè certezza, nè riposo allo spirito.

Finalmente nell' istruzione relativa a un reato la pruova per testimoni si purifica colle contraddizioni, colle eccezioni di sospetto opposte dello accusato, e con tutte le forme che gli guarentiscono il diritto di difendersi: mentre nelle quistioni di stato il litigio non s'imprende quasi mai se non dopo la morte delle persone le quali potrebbero svelare il mistero o smentir la calunnia: in somma non si ha alcuno di quei mezzi che in materia penale servono così bene a mettere in chiaro la menzogna o l'impostura.

Noi abbiamo dunque consacrata la massima, che nelle quistioni di stato la pruova per testimoni non è ammissibile se non allorchè vien rafforzata da un principio di pruova più imponente, cioè a dire con documenti domestici, con iscritture di persone defunte e non sospette, con lettere missive mandate e ricevute in tempo opportuno; in fine con un certo concorso di fatti, che abbiano lasciata qualche traccia permanente da potersi raccogliere con successo onde chiarire la verità.

Dopo aver determinato le pruove che guarentiscon lo stato delle persone, siamo entrati nelle particolarità del governo della famiglia. Il marito è il capo di questo governo. La moglie non può avere altro domicilio che quello del marito. Questi amministra tutto, sorveglia tutto, i beni, i costumi della sua compagna. Ma l'amministrazione del marito dee essere savia, e moderata la di lui sorveglianza: la potestà del marito risolvesi più tosto in protezione che in autorità: egli come il più forte vien chiamato a difendere e sostenere il più debole. Un impero illimitato sulle mogli, tale come il trovismo stabilito in certe contrade, ripugnerebbe tanto al carattere della nazione quanto alla dolcezza delle nostre leggi. Noi soffriamo in un essere amabile qualche indiscrezione, qualche leggerezza che formano le sue grazie; e senza incoraggiare quelle azioni che tender potrebbero a turbar l' ordine e ad offendere il decoro, allontaniamo qualunque misura che incompatibile riescirebbe colla libertà pubblica.

I figli devono essere sottomessi al padre: ma

questi altra voce ascoltar non dee se non quella della natura, la più dolce, la più tenera di tutte le voci. Il suo nome è insieme un nome di amore, di dignità e di potere; e la sua magistratura, che è stata religiosamente chiamata pietà paterna, altra severità non comporta fuorchè quella la quale richiamar possa il pentimento in un cuore traviato, e abbia per mira non tanto d'imporre una pena, quanto di rendere agevole il perdono.

Alla maggior età dei figli cessa la potestà dei padri, ma soltanto nei suoi effetti civili: il rispetto e la riconoscenza continuano a esigere riguardi e doveri che il legislatore più non impone; e il rispetto dei figli per gli autori dei loro giorni è allora l'opera dei costumi piuttosto che quella delle leggi.

Nel tempo della rivoluzione, la maggiore età venne fissata a vent'un anno. Noi abbiamo creduto non dover riformare cotesta determinazione raccomandata da tante ragioni. Nel nostro secolo mille cause concorrono a formar più presto la gioventù; che anzi bene spesso essa precipita nella caducità all'uscire dall'infanzia. Lo spirito di società e lo spirito d'industria, oggi più che mai sì generalmente sparso, danno agli animi uno slancio tale che supplisce alle lezioni della sperienza, e dispone ciascun individuo a portare più prestamente il peso del proprio destino. Però, malgrado queste considerazioni, abbiamo prorogato fino agli anni 25 la necessità di ottenere il consenso paterno pel matrimonio. Un atto di tal natura decide della felicità di tutta la vita. Sarebbe poco accorgimento, trattandosi di cosa tante soggetta all'impero delle più ardenti passioni, l'abbreviar troppo il tempo durante il quale le leggi associano la prudenza de' padri alle determinazioni de' figli.

La tutela è nel governo domestico una specie di magistratura sussidiaria di cui abbiamo determinato la durata e le funzioni sopra quelle regole che sono quasi comuni a tutte le nazioni incivilite. Il tutore è destinato alla persona e a' beni; dunque dee essere eletto dalla famiglia e nella famiglia; imperocchè conviene che egli abbia una reale premura di conservare i beni, e un principio di onore e di affetto gl'imponga di vegliare all'educazione ed all'incolumità della persona. Non può alienare senza cause e senza formalità il patrimonio affidato alle sue cure; dee amministrare e agire con fedeltà; come amministratore è tenuto a render conto; risponde della sua condotta; nè può far danno senza essere tenuto a ripararlo. Ecco tutta la teoria delle tutele.

Le quistioni di domicilio sono per la maggior parte connesse alle quistioni sullo stato delle persone. Di fatto, siccome il domicilio della donna è quello del marito, così il domicilio de' figli minori è quello del loro padre o del loro tutore.

Il domicilio civile nulla ha di comune col domicilio politico. L'uno può esistere senza dell'altro; talchè le donne e i minori hanno un domicilio civile senza avere un domicilio politico. Que ultima specie di domicilio è una dipendenza del diritto di cittadinanza, poichè indica il luogo nel quale, adempiendo alle condizioni prescritte dalle leggi del diritto pubblico, si è autorizzato a esercitare i diritti politici inerenti alla qualità di cittadino.

Il domicilio civile è il luogo in cui si è trasferita la sede dei propri affari, della propria fortuna, del soggiorno abituale. La semplice assenza non interrompe il domicilio, libero essendo a ognuno il cangiarlo. Ogni quistione di domicilio consta e di diritto e di fatto. Abbiamo determinato le regole secondo le quali si può giudicare del vero domicilio di un uomo; perchè in tutte le azioni giudiziarie e anche nel commercio ordinario della vita, importa il sapere ove una persona sia domiciliata a fine di poterla raggiugnere.

L'assenza è una posizione momentanea. Si può essere assente per proprio interesse, o per quello della repubblica. Gli assenti, e principalmente coloro che lo sono per la pubblica causa, hanno diritti particolari alla protezione delle leggi, e noi li abbiamo determinati. È bisognato stabilire altresì la durata presuntiva della vita di un assente di cui non si ha notizia, per non lasciar le famiglie e le proprietà in una funesta incertezza. Abbiamo confrontato le diverse giurisprudenze su i varî punti relativi agli assenti, e abbiamo adottate quelle che ci sembrarono le più eque e le meno soggette a inconvenienti.

Si vedrà che in tutti i progetti di legge relativi allo stato delle persone, ci siamo soltanto occupati dello stato civile: lo stato politico degli uomini è fissato dal diritto pubblico. E se abbiamo parlato degli stranieri ciò, è stato onde rilevare fino a qual segno possano nelle cose civili essere pareggiati ai Francesi, e sino a qual segno ne differiscono.

È forza convenire che anticamente i diversi popoli commerciavano assai poco fra loro; che non altre relazioni ci erano fra gli Stati, nè altramente avvicinavansi se non in occasioni di guerra, val dire per esterminarsi. A quest'epoca l'autore dello spirito delle leggi fa rimontare l'origine *dei diritti insensati di albinaggio e di naufragio. Gli uomini*, dic'egli, *opinarono che gli stranieri non essendo uniti per alcun vincolo del diritto civile, da una parte non era loro dovuto veruna sorta di giustizia, e dall'altra veruna sorta di pietà.*

Il commercio ci ha sottratti, col dilatarsi, dai pregiudizî barbari e distruttori, e ha uniti e mescolati insieme gli uomini di tutti i paesi e di tutte le contrade. La bussola aprì le porte dell'universo; il commercio lo rese socievole.

Allora gli stranieri sono stati trattati con giustizia e con umanità. Le relazioni fra i popoli si moltiplicarono; e si pervenne a comprendere, che se, come cittadino, non si può appartenere che ad una società particolare, come uomo si appartiene alla società universale del genere umano. In conseguenza, mentre le istituzioni politiche continuano ad esser proprie ai membri di ciascuno Stato, gli stranieri sono ammessi a partecipare

più o meno alle istituzioni civili che riguardano molto più i diritti privati dell' uomo, che lo stato pubblico del cittadino.

Dopo aver percorso tutto ciò che è relativo alle persone, ci siamo occupati dei beni.

V' ha diverse specie di beni, e varî sono i modi di acquistarli e di disporne.

I beni si dividono in mobili e immobili. È questa la divisione più generale e più naturale.

In ogni paese gl' immobili sono comunemente posseduti da' suoi abitanti. Fino al presente la maggior parte degli Stati ha avuto leggi tale che distoglievano gli stranieri dal farne acquisto: e poichè la sola presenza del proprietario può farli fruttare, questo genere di ricchezze spetta naturalmente a ciascuno Stato in particolare. Ma gli effetti mobili, come il danaro, i biglietti e le lettere di cambio, le azioni ne' banchi o sopra le compagnie, i vascelli, tutte le mercanzie appartengono al mondo intero, che sotto questo aspetto non forma che un solo Stato di cui tutte le società sono i membri. Quel popolo che possiede più effetti mobili è il più ricco. Ciascuno Stato li acquista colla esportazione delle sue derrate, colle sue manifatture, coll'industria e le scoperte dei suoi negozianti e sin anche per caso.

La distinzione delle ricchezze mobili dalle immobili ci dà l' idea delle cose puramente civili e delle cose commerciali. Le ricchezze mobili appartengono al commercio, le immobili sono particolarmente dipendenti dalle leggi civili.

Ci sono nondimeno certi effetti mobili, i quali vengono riputati immobili, perchè risguardar si possono come tante dipendenze o accessioni dei fondi e perciò come oggetti civili.

Nell' antico sistema la distinzione delle persone privilegiate o non privilegiate, nobili e plebee, trascinava, rispetto ai beni, una moltitudine di distinzioni che sono disparse, nè possono più rivivere.

Si può dire che le cose erano disposte in classi come le persone stesse. Ci erano beni feudali e non feudali, beni servi e beni liberi. Tutto questo più non esiste. Noi abbiamo conservato soltanto le servitù rustiche e urbane che il commercio degli uomini rende indispensabili, e che derivano da que' doveri e da que' riguardi che solo rendono possibili la società.

Parlando della diversa natura de' beni, noi abbiamo distinto il semplice uso dall' usufrutto, e questo dalla proprietà. Abbiamo enumerato le diverse specie di rendite e diritti che possano far parte del patrimonio di un particolare.

Le regole che abbiamo stabilito su questi differenti oggetti, e di cui sarebbe inutile esporne qui i particolari sono conformi a quanto si è praticato in tutti i tempi. Noi non abbiamo cangiato o modificato se non quel che non più si accomodava al nuovo ordine di cose o di cui l'esperienza avea dimostrato gl' inconvenienti.

I contratti e le successioni sono i grandi mezzi di acquistare ciò che non si ha ancora; e di disporre di ciò che si ha.

Nel trattare questa materia dei contratti, abbiamo in primo luogo sviluppato i principî di diritto naturale applicabili a tutti.

In seguito abbiamo parlato delle forme concernenti il modo col quale debbono essere distesi.

Presso tutte le nazioni incivilite la pruova naturale dei contratti è la scrittura. Perciò, uniformandoci alle leggi precedenti, autorizziamo la pruova per testimoni nei casi io cui esiste un principio di pruova per iscritto. Questo principio di pruova per iscritto nemmeno è negli affari commerciali, come quelli che si consumano sovente alla borsa, nelle piazze pubbliche, o in una conversazione improveduta.

In generale gli uomini aver debbono la facoltà di trattar liberamente di tutto quello che per essi è importante. I loro bisogni li avvicinano; i loro contratti si moltiplicano come i loro bisogni. Non ci è legislazione al mondo che abbia potuto determinare il numero e fissare la varietà delle convenzioni di cui gli affari umani sono suscettivi. Da ciò deriva quella moltitudine di contratti conosciuti nelle leggi romane sotto il titolo di contratti *innominati*. La libertà di contrattare non può essere limitata che dalla giustizia dai buoni costumi dall' utilità pubblica.

Ma egli è precisamente allorchè trattasi di fissare questi limiti che le difficoltà nascono da tutte le parti.

Ci sono talune cose sulle quali la giustizia si manifesta chiaramente. Se un socio, per esempio, divider volesse tutti i lucri, senza dividerne i rischi, la convenzione muoverebbe a sdegno: nè fa d' uopo rintracciare altrove che nel patto una iniquità consumata dalla lettera stessa di questo patto. Ma ci sono certe cose sulle quali la quistione di giustizia si complica con altre sovente estranee alla giurisprudenza. Così la giustizia o l' ingiustizia, l' utilità o il pericolo di certe clausole o di certi patti stipulati negli affitti de' fondi rustici rintracciar li dobbiamo nelle cognizioni acquistate sull' agricoltura. Le interminabili discussioni sul mutuo a interesse, sul monopolio, sulla legittimità, delle condizioni apposte ne' contratti marittimi e sovra più oggetti di simil natura, sono terminate colle conoscenze commerciali. Ognuno si è accorto che in queste materie la quistione di diritto o di morale trovasi subordinata alla quistione di calcolo o di amministrazione.

Il danaro è il simbolo di tutti i valori: esso procura tutto ciò che produce lucri o frutti; perchè dunque colui che ha bisogno di questo simbolo non pagherà l' uso come paga l' uso di tutti gli oggetti di cui ha bisogno? Il danaro, del pari che tutte le altre cose, può esser donato imprestato mutuato cambiato. La rendita a fondo perduto è un' alienazione; il prestito a interesse è un atto di mutuo; l' uso gratuito che si concede di una somma di danaro è un semplice prestito; la liberalità senza stipulazione d' interesse e senza speranza di costituzione, è un dono. Il dono e il prestito sono atti generosi; ma il mutuo e l' alienazioni non sono atti ingiusti.

Perchè gli affari della società possano progredire è necessario che il danaro abbia un prezzo; e senza ciò non ci sono mutuanti, o, per meglio dire, ve n' ha; ma sono coloro che sanno vendicarsi del rigor delle leggi con istipulazioni simulate, o facendo pagare ben caro il rischio della contravvenzione. Non furono già mai le usure tanto spaventevoli quanto in tempo della proibizione dell' interesse. Con la proibizione di una cosa onesta e necessaria non si fa che avvilire coloro che la fanno, e renderli uomini improbi. Se è d'uopo che il danaro abbia un prezzo, è d'uopo altresì che questo prezzo sia poco considerevole.

L'interesse moderato del danaro incoraggia tutte le intraprese utili; porge ai proprietari di terre che vogliono intraprendere nuove coltivazioni la fondata speranza di ottenere de' soccorsi a un prezzo ragionevole; pone i commercianti ed i manufatturieri in istato di lottare con successo contro l' industria degli stranieri.

Gli avvenimenti che determinano il prezzo del danaro sono indipendenti dall' autorità: i governi non possono mai sperare di fissarlo con leggi imperiose. Però si è sempre adottato un interesse legale per i contratti d'ipoteca e per gli atti pubblici. Negli affari civili ordinari, che possono valutarsi con una certa costanza, si è creduto non dover abbandonare il corso dell'interesse alle stranezze dell'avarizia, alle particolari combinazioni e all' arbitrio de' mutuanti. Ma indipendentemente dall' interesse legale che regola l'ordine civile, esiste nel commercio un interesse corrente che non può divenire l' oggetto di una legge costante e precisa.

Noi non ci siamo occupati a fissare l'interesse legale. Questa determinazione appartiene soltanto al Governo, e le misure che il Governo può prendere a questo riguardo non debbono essere inconsiderate.

L' interesse legale non può essere rispettato se non in quanto trovasi in armonia coll' interesse del danaro nel commercio. Mille cagioni note turbano al presente quest' armonia. La pace dando un nuovo sfogo al commercio, diminuendo le spese dello Stato e mettendo fine alle operazioni forzose del Governo, ristabilirà l' equilibrio, e farà rientrare gli affari in seno alla probità.

Le leggi civili però possono preparare questo felice cangiamento, dando a' mutuanti una sicurezza capace d' indurli ad accontentarsi di una moderata retribuzione. Sicchè le instituzioni che ispirar possano la confidenza, i buoni regolamenti sulle obbligazioni solidali o non solidali delle cauzioni, le savie leggi che assicurino la stabilità delle ipoteche, e che, semplicizzando l'azione de' creditori contra i loro debitori, la rendano più rapida e meno dispendiosa, sono molto proprî a mantenere quell' attività di circolazione, la cui influenza è sì grande sul grado dell' interesso e sulla prosperità nazionale.

Quello che è certo si è che il grado dell'interesse è il polso dello Stato: essa marca tutte le malattie del corpo politico. La moderazione nell' interesse è il meno equivoco segnale della ricchezza e della prosperità pubblica.

Il danaro regola il prezzo di tutte le altre cose, sieno mobili, sieno immobili. Questo prezzo è fondato sul paragone dell' abbondanza o della scarsezza relativa del danaro colla scarsezza o abbondanza relativa degli oggetti o delle mercanzie che si comperano. Non può esser fissato con regolamenti. Il gran principio su questa materia è di abbandonarsi alla concorrenza e alla libertà.

Prima di usarsi la moneta, tutti gli affari della società si facevano col semplice prestito o col cambio. Dopo quest' uso cominciò a procedersi e con vendite e con una moltitudine di atti che costituiscono ciò che noi chiamiamo il commercio della vita civile, ed ai quali abbiamo assegnate le principali regole che li governano.

Il commercio ordinario della vita civile unicamente ridotta agl'impegni contratti fra le persone i cui bisogni e certe convenienze ravvicinano le une alle altre, non dee confondersi col commercio propriamente detto, il cui ministero consiste nel mettere in contatto le nazioni o i popoli, nel provvedere ai bisogni della società universale degli uomini. Questa specie di commercio, le cui operazioni sono quasi sempre ligate a' grandi disegni dell' amministrazione e della politica, dee esser regolata da leggi particolari che non possono entrare nel piano del Codice civile. Lo spirito delle indicate leggi differisce essenzialmente dallo spirito delle leggi civili.

Senza dubbio in materia civile come in materia commerciale, è necessaria la buona fede, la reciprocità e l' eguaglianza ne' contratti; ma per guarentire questa buona fede questa eguaglianza o questa reciprocità negli impegni, si avrebbe torto di ragionare su gli affari civili nello stesso modo che negli affari di commercio.

Con somma saviezza, per esempio, si escludono dagli affari di commercio le azioni revindicatorie, perchè questa specie di affari aggirasi sopra oggetti mobiliari che circolano rapidamente, senza rimanerne alcuna traccia, e di cui sarebbe quasi sempre impossibile avverare e riconoscere l' identità; ma non si potrebbe senza ingiustizia o senza assurdo ricusare di ammettere le azioni revindicatorie negli affari civili, quasi tutti relativi agl' immobili, che hanno una sede fissa, ai possono eseguire nelle mani di chiunque passino, e che per effetto della loro stabilità rendono possibili, anzi facili, tutte le discussioni che l' interesse della giustizia può esigere.

Non si è mai ammessa in commercio l' azione rescissoria per causa di lesione oltre la metà del giusto prezzo, perchè la mobilità degli oggetti commerciali, i rischi le incertezze i casi fortuiti che attorniano le operazioni di commercio, comportar non potrebbero un' azione di tal natura. Anzi con ragione al tempo della carta monetata e dell' avvilimento più o men precipitoso di cotesta carta, erasi abolita l' azione rescissoria anche nelle materie civili, perchè durante quel tempo incontravasi la stessa mobilità e incertezza, come nelle ma-

terie commerciali; ma al presente abbiamo creduto doverla ristabilire, perchè la giustizia può senza inconvenienti riprendere i suoi diritti, e i contratti privati non sono più minacciati, come lo erano, dal disordine degli affari pubblici.

Nel commercio, in cui le più grandi fortune sono sovente invisibili, si segue piuttosto la persona che i beni. Laonde il pegno e l' ipoteca sono cose quasi ignote al commercio. Ma nelle materie civili, in cui seguonsi più i beni che la persona, ci bisognano leggi savie sulle ipoteche, cioè leggi tali che possano dare sui beni tutta la sicurtà che si cerca. Non conviene però andar troppo oltre colla precauzioni. Le nostre ultime leggi su questa materia sono eccessive; e il bene politico, siccome il ben morale, si trova sempre fra due limiti.

Si governa male quando si dirige troppo. L' uomo che contratta con l' altro dee esser attento e cauto; dee vegliare al suo interesse, prendere le convenienti informazioni, e non trascurare quel che gli è utile. L' ufficio della legge è di proteggerci contra le frodi altrui, ma non di dispensarci dal fra uso della nostra ragione. Se altrimenti fosse, la vita degli uomini sotto la sorveglianza della legge avrebbe una lunga e vergognosa minorità, e questa medesima sorveglianza degenererebbe in inquisizione.

Un altro principio si è che le leggi dirette a prevenire o a reprimere l' iniquità degli uomini, mostrar debbono una certa franchezza, un certo candore. Se si parte dalla idea che è necessario opporre argine a ogni male e a tutti gli abusi di cui alcuoe persone sono capaci, tutto è perduto: le forme si moltiplicheranno all' infinito; non si accorderà ai cittadini che una protezione rumosa, e il rimedio diverrà peggiore del male. Ci sono uomini iniqui a tal segno, che per governare la moltitudine con saviezza è forza supporre i più malvagi fra essi migliori di quel che sono.

Pare che nella formazione delle ultime nostre leggi sulle ipoteche siensi dimenticati sì fatti principii.

È senza dubbio necessario che gli uomini non s' ingannino scambievolmente allorchè contrattano insieme: ma è d' uopo lasciare qualche latitudine alla confidenza e alla buona fede. Le forme moleste e indiscrete perdono il credito, e senza estinguere le frodi opprimono sen a proteggere. Noi ci siam di fatto convinti che le nostre ultime leggi su questa materia non potevano contribuire se non a sospendere tutti gli affari della società, a defaticare tutte le parti interessate con procedure ruinose, le quali col fine apparente di conservare l'ipoteca tendevano con effetto a comprometterla. Abbiam creduto rivolgerci a un sistema men sospettoso e più moderato.

Non possiamo illuderci sulla vera origine delle leggi relative alla conservazione delle ipoteche. Questa origine è tutta fiscale, come quella delle leggi di registrazione dei diversi atti civili. È noto pur troppo che la finanza può con accorgimento collegarsi alla legislazione, e che l' interesse del fisco può essere combinato utilmente con quello della polizia; ma guardiamoci, temendo sempre che in cedeste combinazioni gl' interessi della legislazione o della polizia non sieno sagrificati a quelli del fisco. La registratura, per esempio, è una di quelle instituzioni fiscali che offrono a un tempo e il bene della finanza e quello de' cittadini: assicura la verità de' contratti e degli atti fra' particolari; nè cessa di esser utile e risulta anzi funesta allorchè diventa eccessiva. L' eccesso dei diritti fa sì che gli uomini sempre colpiti da un beneficio presente più che da un pericolo futuro, diventano confidenti per avarizia, e compromettono la loro sicurezza coll' uso di convenzioni verbali o nascoste che sono incapaci di guarentirla. Egli è parimente un gran male quando i diritti di registro, indipendentemente dalla loro moderazione o dall' eccesso loro, vengono riscossi in un modo troppo contenzioso, val dire quando la esazione di questo diritto è connessa alle più ardue quistioni della giurisprudenza, e il ricevitore o l' appaltatore possa col mezzo di misteriosa oscurità esercitare il più pericoloso di tutti i poteri. Quel che diciamo della registratura si applica al codice ipotecario. In tutte queste instituzioni evitiamo le sottigliezze; non moltiplichiamo le precauzioni onerose; cerchiamo di conciliare l' interesse del fisco con quello della legislazione. E' esperienza dimostra che nelle materie in quistione l' eccesso dei diritti ne diminuisca la riscossione, e il fisco non può pregiudicare il cittadino senza pregiudicar se stesso.

Abbiamo serbate intatte le riforme salutari che dopo la rivoluzione sono state introdotte sulle vendite degli immobili. Queste vendite non sono più impedite da quella moltitudine di diritti, di ricompre consuetudinarie, che avevano il terribile inconveniente di lasciare per uno o più anni il fondo venduto senza proprietario certo; il che era oltremodo nocevole all' agricoltura. Ma abbiamo opinato che erasi andato troppo lungi quando sotto pretesto di cancellare fino alle minime tracce della feudalità, eransi proscritti l' affitto enfiteutico e l' altro sulla rendita fondiaria che non furono mai un contratto feudale, che incoraggiavano il dissodamento delle terre incolte inducevano i grandi proprietarii a vendere i fondi che non potevano diligentemente coltivare, e davano a' coltivatori laboriosi, le cui braccia formano tutta la ricchezza, i mezzi facili onde divenire anch' essi proprietarii. Per altro non abbiamo potuto dissimularci gl' inconvenienti che sarebbero inseparabili da una legislazione affatto particolare e complicatissima, che questa specie di contratti ha sempre richiesto, e abbiamo abbandonato alla saviezza del Governo la quistione di provocarsene o pur no il ristabilimento.

Il contratto di matrimonio occupa una sede particolare nel Progetto del Codice civile.

Noi abbiamo lasciato la più grande latitudine a questi contratti che legano le famiglie, ne formano delle nuove e tanto contribuiscono alla propagazione degli uomini.

La regola dotale era quella de' paesi di diritto scritto. La comunione ora in uso ne' paesi di diritto consuetudinario.

Rispetto a ciò gli sposi avranno la libertà di formarsi colle loro convenzioni quella legge particolare che giudicheranno più a proposito.

E quando non ci sarà convenzione particolare, gli sposi saranno sotto la regola della comunione.

Abbiam regolati i vantaggi che scambievolmente far si potranno: abbiamo seguito lo spirito della società coniugale, la più dolce, la più necessaria di tutte le società.

Relativamente agli altri contratti, ci siamo limitati a esporre le regole comuni. Su questa materia noi non oltrepasseremo i principii trasmessici dall'antichità e che nacquero col genere umano.

Non meno importante ci sembrò la parte del Codice civile destinata a fissare l'ordine della successione.

Il diritto di succedere ha egli la sua base nella legge naturale, o nelle sole leggi positive? Dalla soluzione di questo gran problema dipende il sistema che devesi stabilire.

L'uomo nasce coi bisogni: è d'uopo che egli possa nutrirsi o vestirsi: egli ha dunque diritto alle cose necessarie alla sua sussistenza, al suo mantenimento. Ecco l'origine del diritto di proprietà.

Niuno avrebbe piantato seminato edificato, se i domini non fossero stati separati, e se ciascun uomo non fosse stato assicurato di possedere pacificamente il suo fondo.

Il diritto di proprietà è dunque una instituzione diretta dalla natura, e la maniera con cui si esercita è un accessorio uno sviluppamento una conseguenza di quel diritto medesimo.

Però il diritto di proprietà finisce colla vita del proprietario: in conseguenza, che ne sarà de' beni rimasti vacanti per effetto della sua morte?

Il buon senso la ragione il bene pubblico non permettono che restino abbandonati: forti cagioni di convenienza e di equità impongono di lasciarli alla famiglia del proprietario; ma a parlare esattamente, niun membro di questa famiglia può reclamarli a rigoroso titolo di proprietà. Come mai si opererà la divisione tra i figli, e in loro mancanza tra gli altri più prossimi parenti? Si accorderà maggior favore a un sesso piuttosto che all'altro? Si attribuirà qualche preferenza alla primogenitura? Si tratteranno egualmente i figli naturali e i figli legittimi? In mancanza di figli si chiameranno indistintamente tutti i collaterali di qualunque grado essi sieno? La facoltà di testare sarà egli ammessa? Sarà egli proscritta o si vorrà soltanto limitarla?

In sì fatte quistioni l'intervento dello Stato è indispensabile; perciocchè conviene dare e guarentire a qualcheduno il diritto di succedere, e conviene fissare il modo della divisione. Su i beni resi vacanti colla morte del proprietario, a primo aspetto non vedesi altro diritto propriamente detto che quello dello Stato. Ma guardiamci da un errore: questo non è nè può essere un diritto di eredità, ma solo di amministrazione di governo. Il diritto di succedere alle fortune private non ha fatto mai parte delle prerogative annesse alla podestà pubblica; e si può vedere nella vita di *Agricola* scritta da *Tacito*, che furon sempre maledetti come tiranni quegl' imperatori romani i quali bisognava istituire eredi in una parte del patrimonio che si lasciava, per impegnarli a non divenire usurpatori dell'altra. Lo stato dunque non succede, ma stabilisce la regola per l'ordine delle successioni.

È necessario che quest'ordine esista, come è necessario che ci sieno le leggi. Il diritto di succedere in generale è dunque un' instituzione sociale. Ma tutto ciò che risguarda il modo di divisione nelle successioni, appartiene al diritto politico o al civile.

La legge politica, la quale non si arresta alle particolari convenienze, quando ha mire più generali, si conduce piuttosto colla ragione di Stato che coi principi d'equità. La legge civile al contrario, il cui principale officio si è di regolare i diritti e le convenienze fra particolari, inclina all'equità più che alla ragione di Stato.

I primi regolamenti dei romani sulle successioni furono diretti col diritto politico: questi regolamenti racchiudono certe disposizioni che ci sembrano strane. Erasi fatta una divisione uguale delle terre; si voleva, per quanto fosse possibile, mantenerne l'eguaglianza. Laonde le figlie destinate a passare col matrimonio in famiglie estranee, nulla potevano raccogliere nelle loro proprie. Molto meno succedeva una figlia unica. Questi regolamenti, se si giudica colla ragion civile, sono ingiusti e odiosi.

Parimente il diritto politico aveva dettati i nostri antichi statuti francesi, tutti relativi allo spirito della monarchia, la quale vuole dappertutto distinzioni, privilegii e preferenze.

Le ultime leggi di Roma, che furono raccolte nella compilazione di Giustiniano, sono intieramente compilate sopra vedute di convenienza e di equità naturale. La successione dei genitori è devoluta per eguali porzioni a tutti i loro figli senza distinzione di sesso, e in mancanza di figli, al più prossimi parenti.

A meno che una nazione non trovi nella sua situazione particolare forti cagioni per seguire la ragion politica, essa opererà saviamente dirigendosi sulla scorta della ragion civile, che non urta veruno, previene la rivalità e gli odii nelle famiglie, propaga lo spirito di fraternità e di giustizia e mantiene più salda l'armonia generale della società.

In questi ultimi tempi si è molto gridato contro la facoltà di testare, o nel sistema delle nostre nuove leggi questa facoltà era stata così ristretta che quasi più non esisteva.

Conveniamo che per diritto naturale niun uomo ha il potere di comandare dopo la sua morte e di sopravvivere, per così dire, a sè medesimo con un testamento. Conveniamo che appar-

tiene alle leggi di stabilire l'ordine ossia la maniera di succedere, e che sarebbe derisorio e pericoloso lasciare a ciascun particolare la facoltà illimitata di rovesciare arbitrariamente l'opera delle leggi.

Ma le leggi che non possono reggere che con principii generali, costanti e assoluti, non debbono esse, a causa delle circostanze variabili della vita, lasciare qualche cosa all'arbitrio del cittadino? Il potere che il testatore desume dalla legge non è quello della legge medesima?

È prudenza privare un uomo del dolce commercio dei beneficii nei suoi ultimi momenti? Un collaterale vecchio e infermo non languirà egli senza soccorso e senza aiuto, se quelli da cui potrebbe farsi circondare sono privi di speranza? Che ne sarà del vincolo della parentela nei gradi lontani qualora non sia corroborato da altri vincoli? L'interesse, che le tante volte divide gli uomini, non dee egli esser messo a profitto, quando si può, onde avvicinarli e unirli?

Non è forse necessaria una sanzione alle virtù domestiche all'autorità paterna al governo della famiglia? Se si teme che ci sieno padri ingiusti, perchè non si temerà che ci sieno figli snaturati? Secondo la posizione in cui trovasi una famiglia, il compartimento eguale dei beni tra i figli, non diverrebbe anch'esso sorgente delle più mostruose ineguaglianze? Nelle classi laboriose della società qual'è il figlio che sarà disposto a confondere le sue fatiche con quelle degli autori dei suoi giorni, se non prevede qualche ricompensa alle sue pene, e se gli si minaccia di spogliarlo del frutto della sua indusrtia? E che ne sarà degli artigiani, dei coltivatori se nella loro vecchiaia sono abbandonati da tutti coloro ai quali han dato l'essere? Di più, non ci sono delle fortune la cui divisione ha d'uopo di essere diretta dalle saviezza del padre di famiglia?

Senza dubbio, per la libertà della circolazione e per lo bene dell'agricoltura, savio avviso è stato quello di proscrivere quelle sostituzioni assurde che sacrificano l'interesse del popolo vivente si capricci del popolo trapassato, e nelle quali per le volontà delle generazione che non è più, la generazione presente trovasi costantemente sacrificata a quella che non ancora esiste. È prudenza sottometterre a certe regole la facoltà di testare, e metterci dei limiti. Ma è necessario conservarla o lasciarle una certa latitudine: quando la legge sopra oggetti che fan parte di tutte le affezioni umane non lascia alcuna libertà agli uomini, essi dal loro canto s'ingegnano ad eluderla. Se la facoltà di testare è interdetta o troppo ristretta, le liberalità mentite, le simulazioni prenderanno il luogo dei testamenti, e le più orribili frodi avran sede nelle famiglie anche le più oneste.

Nello successione *ab intestato* la rappresentazione dei collaterali spinta troppo oltre, è una cosa contraria al buon senso. Essa chiama persone più remote a danno delle più prossime; estende le relazioni di liberalità al di là di tutti i vincoli presuntivi di affezione; trascina interminabili litigi sulla qualità delle persone, e quote di niun valore nella divisione dei beni; lede tutte le idee di giustizie di convenienza di ragione.

Il favore del matrimonio, il manteoimento dei buoni costumi, l'interesse della società vogliono che i figli naturali non siano trattati come i figli legittimi. È d'altronde contrario all'ordine delle cose che il diritto di succedere, il quale è considerato da tutte le nazioni incivilite, non già come un diritto di cittadinanza, ma come un diritto di famiglia, possa competere ad esseri che sono senza dubbio membri della società, ma che le legge la quale stabilisce i matrimonii, non può riconoscere come membri di alcuna famiglie. Fa d'uopo solamente che misure di equità guarentiscano loro quei soccorsi che l'umanità sollecita per essi. Invano si reclamano a loro favore i diritti della natura: la capacità non è un diritto naturale: non è che un diritto sociale, il quale viene intieramente regolato dalla legge politica o civile, e non dee essere in contraddizione colle altre istituzioni sociali.

Ecco le basi principali del progetto del codice civile. Nostro scopo fu quello di ligare i costumi alle leggi e propagare lo spirito di famiglia che è sì favorevole, checchè se ne dica, allo spirito di società. I sentimenti s'indeboliscono col generalizzarsi: è necessario un mezzo naturale onde poter formare i vincoli di convenzione. Le sole virtù private possono guarentire le virtù pubbliche; *ed è colla picciola patria* (la famiglia) *che ci attacchiamo alla grande*: sono i buoni padri, i buoni mariti i buoni figli che fanno i buoni cittadini. Ora appartiene essenzialmente alle civili istituzioni di sanzionare e proteggere tutte le affezioni oneste della natura. Il piano da noi descritto di queste istituzioni soddisferà egli al fine che ci siamo proposto? Noi dimandiamo qualche indulgenza delle nostre deboli fatiche in grazia dello zelo che le ha sostenute e incoraggiate. Noi resteremo al disotto, senza dubbio, delle speranza onorevoli che eransi concepite sul risultamento della nostra missione: ma quello che ci consola si è che i nostri errori non sono irreperabili: una discussione solenne; una discussione rischiarata li correggerà, e la nazione francese che seppe conquistare la libertà colle armi, saprà conservarla e rassodarla colle leggi.

Firmati — *Portalis* — *Tronchet* — *Bigot-Preameneu* — *Maleville*.

§ 2.

Esposizione generale del sistema del codice civile considerato nel suo insieme e nelle diverse sue parti, fatta da M. Portalis nella tornata del Corpo Legislativo del 3 glaciale anno X.

Legislatori, il governo ha risguardato come una delle principali sue cure quella di corrispondere al voto manifestato nelle deliberazioni delle

nazionali assemblee per la compilazione tanto desiderata di una legislazione civile.

La guerra che si sovente produce l'effetto di sospendere il corso de' più salutari divisamenti, non ha arrestata le operazioni relative a sì grand' opera.

Queste operazioni hanno avuto cominciamento con quelle medesime leggi fondamentali di diritto pubblico, sotto il cui impero abbiamo il bene di vivere.

Nel finire dell'ultima vostra sessione vi fu distribuito il Progetto del Codice civile; affinchè ciascun di voi potesse nel seno della sua famiglia, e condiuvato dalle più soavi inspirazioni del sentimento, meditare, come consorte come figlio come genitore, le regole e le massime che dovrebbe ben tosto proclamare come legislatore.

Nel tempo stesso il Progetto fu inviato al tribunale di cassazione e a tutti i tribunali di appello; i quali formarono tanto commissioni composte di uomini istruiti e capaci di rispondere degnamente alla confidanza pubblica.

Le osservazioni che ci sono pervenute furono raccolte e si fecero stampare. Alcun pubblico scritto sulla materia non venne trascurato, ond' essere forniti di quanti lumi fosse possibile, i quali non sarebbero stati mai ridondanti.

La verità è il bene di tutti gli uomini, soprattutto in materia di legislazione: cercare di scuoprirla non è un diritto esclusivamente serbato ai funzionarii pubblici. Allorchè uomini privati ricolmi d' instruzione discutono di buona fede un soggetto di legislazione, allorchè non altro si propongono che offrire alla patria il tributo delle loro cognizioni, convien ravvisare in essi tanti coadiutori, non già tanti nemici. Sventuratamente dopo una grande rivoluzione gli uomini timidi si tacciono, e sembra che temano di lasciar conoscere la loro esistenza. Gl'indifferenti, che formano sempre il maggior numero, si rimangono stranieri a tutto ciò che avviene: il che costituisce un grave inconveniente. Se scrittori inaspriti o mal contenti si mostrino, le loro idee *si filtrano a traverso le loro passioni e ne prendono il colorito*. La scoperta delle cose vere o utili è ordinariamente la ricompensa de' temperamenti moderati e degl' ingegni felici.

Noi dobbiamo rendere omaggio allo zelo e alle ricerche de' magistrati che sono stati consultati. Nel trasmetterci i loro proprii pensamenti e quelli di coloro che dipendono dalla loro giurisdizione, ci hanno illuminato sopra punti assai importanti. I principii delle leggi sono sempre utilmente discussi quando la discussione si fa da uomini che pel loro stato ne fanno la più estesa e variata applicazione.

Legislatori: prima di esporvi il disegno generale del Progetto del Codice civile e di farvi conoscere lo spirito col quale venne compilato, stimo cosa bene importante di richiamare la vostra attenzione sulla natura e le difficoltà di una tale impresa.

Che cosa è egli mai un Codice civile? È un corpo di leggi destinate a dirigere e stabilire le relazioni di socialità, di famiglia e d' interesse fra' membri di una stessa società.

Ogni società ha il suo diritto civile.

Questo diritto non ha potuto formarsi che successivamente: un popolo non s' incivilisce se non poco a poco. Sul principio egli è governato da usi piuttosto che da leggi. Le idee generali di bene pubblico, le nozioni su tutto ciò che è utile e ragionevole, seguono i progressi de' lumi. Alcune leggi vengono di tratto in tratto pubblicate onde correggere i costumi e supplirli: decisioni moltiplici e sovente contrarie intervengono a fin d' interpetrare e conciliare i costumi e le leggi: bentosto il diritto civile non offre altro che un confuso ammasso di usi e di regole che destano lo spavento per la loro diversità e moltitudine, e che è impossibile di ridurre in sistema.

Volendosi in questo stato di cose rifare o riformare la legislazione civile di un popolo, la prima difficoltà che s' incontra è quella di riunire lo cognizioni necessarie, sparse quasi tutte, e la maggior parte delle quali non è stata mai attentamente ricercata.

Il diritto civile si frammischia e si unisce a tutto. Avvisandosi perciò di parlare in nome dell' interesse pubblico si è certo di affrontarsi in tutti gl' interessi privati. Coloro che si trovano bene nell' ordine stabilito, odiano i cangiamenti; coloro che si trovano male, temono il peggio: ciascuno vorrebbe almeno piegare le operazioni al suo proprio vantaggio, senza curarsi del danno che potrebbe risultarne per gli altri.

In altri tempi i letterati e i filosofi sdegnavano lo studio della giurisprudenza, dal quale n'eran distolti per le attrattive delle belle arti e molto più dalla politica misteriosa del tempo, la quale temeva che non si occupassero degli affari della società, e credeva non poter tollerare se non uomini eruditi, teologi e geometri. Ma finchè quest' antica indifferenza per le materie di legislazione lasciava un libero corso a errori di ogni sorta, l' importanza che al presente ci si attacca, obbliga il legislatore a una circospezione senza dubbio salutare, ma che rende il suo procedere infinitamente più difficile e laborioso, dovendo egli costantemente impugnare i sistemi.

Altri ostacoli, e in gran numero, nascono altresì da quella varietà di usi e di privilegi che separavano e distinguevano tali da tali altre provincie della Francia.

Finalmente, il continuo vacillare delle leggi da dieci anni a questa parte ha esposto gli animi alla discrezione di ogni vento di dottrina, e non può che alimentare le opposizioni e le resistenze.

Una legislazione civile dee dunque svilupparsi in Francia in mezzo a tutte queste difficoltà.

Nel tracciare il disegno di questa legislazione abbiam dovuto premunirci e contro lo spirito di sistema che tende a distruggere tutto e contro lo spirito di superstizione, di servitù e d' infingardaggine che tende a tutto rispettare.

Fin dalla metà del diciottesimo secolo regna

Ritornando alla nostra legislazione civile, abbiamo creduto che bastava tracciare una linea di separazione tra le riforme che richiede lo stato presente della nazione e le idee di ordine reale che il tempo e il rispetto de' popoli han consacrato.

Le teorie nuove non sono altro che sistemi di certi uomini, ma le massime antiche sono lo spirito de' secoli.

Vero è che il genio, investigando col pensiero la felicità degli uomini, può discuoprire relazioni insino a lui ignorate; ma il tempo solo è quello che può assicurare omaggi e partegginai alle produzioni dell' ingegno, perchè il tempo solo abitua gli uomini al concepimento delle verità che estendono o moltiplicano le nostre relazioni. Il legislatore che non può senza pericolo sormontare subitamente sì grandi intervalli, rimaner dee nei limiti che la tradizione delle conoscenza ha determinato, fino a che gli avvenimenti e le cose lo avvertano poter egli senza commozione e senza scosse inoltrarsi nella carriera che il genio gli avea dischiusa.

I d'Aguesseau, i Lamoignon e tutte le menti elevate sentivano per esempio la necessità di avere una legislazione uniforme. Leggi diverse non ingenerano che tumulto e confusione tra popoli che vivendo sotto il medesimo governo e in una comunicazione continua passano gli uni presso gli altri, o si maritano, e sottomessi ad altri costumi, non sanno mai se il loro patrimonio gli appartiene.

Ma quando i Lamoignon e i d'Aguesseau manifestavano il loro voto, sarebbe stato pericoloso e anche impossibile di mandarlo ad effetto. Al presente una legislazione uniforme realizza uno de' grandi benefici della rivoluzione.

Finchè regnarono in Francia le differenze e le distinzioni politiche tra le persone, finchè ci furono nobili e privilegiati, non poteansi far disparire dalla legislazione civile le differenze e le distinzioni che emergevano da queste vanità sociali, e che stabilivano nella famiglia un ordine particolare di succedere per coloro che già avevano nello Stato un particolar modo di esistere. Oggidì tutte le leggi di successione possono piegarsi ai principî dell' equità naturale senza contraddizione e senza ostacolo.

Sommi magistrati avevano chiesto che non più si confondessero le istituzioni civili colle istituzioni religiose, e che lo stato degli uomini fosse indipendente dal culto che professavano. Ma come mai un sì grande cangiamento poteva egli operarsi allorchè questa religione era una legge fondamentale dello Stato? In seguito fu proclamata la tolleranza de' culti.

E allora fu possibile di *secolarizzare* la religione: si è organizzata la grande idea, cioè che bisogna tollerar tutto ciò che la Provvidenza tollera, e che la legge senza andar frugando le opinioni religiose de' cittadini, non dee vedere in essi se non se Francesi, come la natura non vede che uomini.

Voi potete ora, legislatori, giudicare qual sia stato il cammino seguitosi nella compilazione del Progetto del Codice civile.

Non si è perduto di mira il principio che nelle leggi non bastano le cose buone, ma bisogna inoltre farne delle convenienti; che *lo spirito di moderazione sia il vero spirito del legislatore;* e che *il bene politico come il bene morale si trova sempre tra due limiti.*

Dopo aver fatto conoscere, legislatori, lo spirito che presiedè alla compilazione del codice civile, passo a esporvi la divisione dell' opera.

Sotto due aspetti può questa divisione essere considerata, cioè relativamente alle materie che ne sono il soggetto, e relativamente alla forma esteriore con che sono disposte.

Rispetto alle materie, la disposizione più naturale sarebbe al certo quella in cui gli oggetti si succedessero con quella insensibile graduazione necessaria a separarli e a riunirli: ma è egli sempre possibile di percepire sì fatte graduazioni?

Esaminando le diverse materie con che i tanti giureconsulti hanno compartito il diritto, noi siamo stati pur troppo convinti dell'arbitrio che dominerà sempre in simile divisione, per credere che quella propostaci fosse la sola e la migliore: abbiamo creduto però di niuna utilità il cangiare le divisioni comuni.

Per conseguenza abbiamo serbato l'ordine seguitosi nel diritto romano.

Il progetto di codice presenta sulle prime alcune massime sulle leggi in generale, e quindi tratta delle *persone*, delle *cose* e *dei modi di acquistarle.*

I compilatori del progetto avevano definito le diverse specie di diritti, cioè il diritto naturale il diritto positivo il diritto pubblico il diritto delle genti il diritto civile il diritto criminale.

Ma si è giudiziosamente osservato che la maggior parte delle definizioni generali non altro contiene se non espressioni vaghe e astratte, la cui nozione è sovente più difficile a fissare di qual che sia la cosa istessa che si definisce.

Più: ci è sembrato esser da saggio il dividere la parte scientifica dalla parte legislativa.

Le leggi sono volontà.

Tutto ciò che è definizione, insegnamento, dottrina appartiene alla scienza. Tutto ciò che è comando, disposizione propriamente detta, appartiene al dominio delle leggi.

Se ci sono definizioni di cui il legislatore si debba rendere arbitro, son quelle appunto che appartengono a quella parte mobile e puramente positiva del diritto, che è interamente sotto la dipendenza dello stesso legislatore; ma non è così delle definizioni relative alla morale e a cose che hanno una esistenza indipendente dagli arbitrarii voleri dell' uomo. Noi ci siamo limitati, rispetto a ciò che risguarda le leggi in generale, a determinare il modo della loro pubblicazione, i loro principali effetti, e la maniera rispettosa colla quale debbono i giudici applicarle.

Le *persone* sono il principio e il fine del diritto; imperocchè le cose nulla sarebbero per il

legislatore senza l' utilità che le persone ne ritraggono.

Noi riconosciamo con tutti i moralisti e con tutti i filosofi, che il genere umano non forma che una grande famiglia; ma la troppo grande estensione di questa famiglia l'ha obbligato di ripartirsi in varie società che han preso il nome di *popoli*, *nazioni*, *stati*, e i cui membri sono legati da vincoli particolari, indipendentemente da quelli che li uniscono al sistema generale.

Quindi in ogni società politica la distinzione di *nazionali e stranieri*,

Non abbiamo potuto rifiutare sì fatta distinzione: essa emerge dalla costituzione istessa dei popoli.

Abbiamo determinato i caratteri mercè i quali riconoscere un francese o uno straniero.

La libertà naturale che gli uomini hanno di cercare il bene ovunque credono trovarlo, ci ha determinati a fissare le condizioni giusta le quali uno straniero può divenir francese e un francese divenire straniero. Non dobbiamo affatto temere che uomini nati sul suolo fortunato della Francia, abbandonar vogliano una sì dolce patria; ma perchè ricuseremo noi coloro che tante ragioni invitar possono a stabilirsi sotto il più felice clima, e che stranieri alla Francia per la loro nascita, cessassero di esserlo per loro scelta?

Certi filosofi avevano opinato che i diritti civili non dovessero rifiutarsi a chicchesia, e che bisognerebbe per tal modo formare di tutte le nazioni una nazione sola. Grande e generosa è al certo una tale idea, ma punto non l' è nell' ordine delle affezioni umane. Queste s'indeboliscono volendole generalizzare: la patria non è più nulla per colui che ha per patria il mondo intero. La umanità, la giustizia sono i legami generali della società universale degli uomini; ma ci sono alcuni vantaggi particolari che ciascuna società offrir dee ai suoi membri, e questi vantaggi non sono punto regolati dalla natura, nè possono rendersi comuni ad altri se non per convenzione. Noi dunque tratteremo gli stranieri in quella stessa guisa che essi medesimi ci tratteranno: il principio della reciprocanza sarà verso essi la misura della nostra condotta e dei nostri riguardi. Ci sono però certi diritti non interdetti agli stranieri: e sono tutti quelli che appartengono ben più al diritto delle genti che al diritto civile, e il cui esercizio non potrebbe essere interrotto senza attentare alle diverse relazioni che esistono tra i popoli.

Un francese può perdere i diritti civili per una condanna capitale, o per tutt'altra pena alla quale la legge può avere annessa questa privazione. In qual modo risguardare come socio colui che per effetto dei suoi attentati e dei suoi misfatti avesse infranto i patti dell'associazione?

Ciò che si chiama *stato civile* di un uomo, altro non è se non l' attitudine all' esercizio dei diritti che le leggi civili guarentiscono ai membri della società. Essendo un tale stato la più sacra di tutte le proprietà, il legislatore se n' è reso custode, istituendo registri destinati a comprovare gli atti i più importanti della vita civile.

Noi ci siamo occupati della forma e della sicurezza di questi registri, la cui instituzione è comune a tutte le nazioni che conoscono l'uso della scrittura.

L'uomo non occupa nello spazio come nel tempo se non un punto solo, sebbene egli possa, mercè le sue relazioni, estendere e moltiplicare la sua esistenza. Egli ha dunque necessariamente un domicilio: questo domicilio secondo tutti i principi, è il luogo del suo principale stabilimento. Il diritto di cangiar domicilio è uno dei più bei diritti della libertà umana; ma questo cangiamento è sottoposto a determinate regole, affinchè i terzi ai quali importa conoscerlo non sieno ingannati e possano trovar quell' uomo col quale hanno relazioni volontarie o necessarie.

Le leggi han sempre vegliato per gli assenti. È l'umanità istessa che risveglia a questo riguardo la sollecitudine del legislatore. Oggi più che mai l'assenza divenir dee l'oggetto dell'attenzione, della vigilanza dei legislatori; imperciocchè oggidì la industria, il commercio, l'amore delle scoperte la coltura delle arti e delle scienze allontanano continuamente gli uomini. Una speciale protezione è dovuta a coloro i quali intraprendono lunghi viaggi, pericolose imprese, a fin di recare poi nella loro patria quelle ricchezze e quelle cognizioni acquistate con grandi travagli e con pericolo della loro vita.

Le società non si compongono di uomini isolati e dispersi, ma sono una riunione di famiglie. Queste sono tante piccole società particolari la cui riunione forma lo Stato, vol dire la grande famiglia che tutte le comprende.

Le famiglie si formano col matrimonio. Il matrimonio è una istituzione della stessa natura: esso ha troppo grande influenza sul destino degli uomini e sulla propagazione dell' umana specie, perchè i legislatori non l'abbandonino alla licenza delle passioni.

Il matrimonio sottopone i consorti a obbligazioni sacre verso i figli che nascono dalla loro unione; e anche a obbligazioni scambievoli. Bisogna dunque conoscere quelli che debbono adempiere si fatte obbligazioni. Di qui le forme proposte per la solennità di questo contratto.

Per lo matrimonio bisogna poter adempiere ai disegni della natura: conveniva dunque determinare l'età nella quale i due sposi potessero utilmente unirsi.

È cosa importante il favorire le colleganze e proteggere i costumi; importa ancora di non offendere i disegni della natura nè l'onestà pubblica: di qui le proibizioni di matrimonio per ragione di parentela. Tutte le nazioni hanno proscritto i matrimonî incestuosi, perchè il grido della natura è risuonato nel cuore di tutti gli uomini. Le nazioni incivilite hanno esteso più lungi l'impero del pudore, e hanno rispettato certe convenienze che senza esser l'opera immediata della natura, trovansi fondate su ragioni naturali.

Per diritto comune soltanto la morte di uno dei consorti può disciogliere il matrimonio. Noi

per altro abbiam creduto che la legge civile esser non potesse tanto inflessibile quanto la religione e la morale, e nel nostro progetto conserviamo il divorzio, ma con modi capaci di prevenire gli abusi. Le conserviamo pei casi nei quali i vizii hanno maggior energia per isnervare le leggi di quel che le leggi non hanno per la repressione dei vizii.

A canto al divorzio noi lasciamo la facoltà di chiedere la semplice separazione di corpo, che rallenta il legame del matrimonio senza infrangerlo. Abbiamo opinato che sotto l'impero di leggi che autorizzano la libertà dei culti facea d'uopo lasciar respirare gli animi liberamente e non mettere un uomo fedele alla sua religione fra la disperazione e la sua coscienza.

Fra le cause del divorzio noi non abbiamo noverata la incompatibilità d'indole e di carattere, ammenochè non fosse il risultamento di un consenso scambievole: noi abbiamo risguardato come contrario all'essenza istessa delle cose che un contratto così sacro come il matrimonio potesse essere arbitrariamente infranto sulla richiesta e sulla semplice asserliva di una delle parti, val quanto dire per la volontà e per lo vantaggio di un solo dei consorti.

Dopo aver divisate le cause del divorzio, noi abbiamo indicate le forme secondo le quali la procedura dovesse essere istruita e giudicata. L'intervento della giustizia ci è sembrato necessario. In Inghilterra ci bisogna una legge; in altri luoghi ei è mestieri di un atto sovrano; dappertutto le quistioni di divorzio sono di dritto pubblico le cui conseguenze e divisioni sono sembrate interessare la società intera.

Ogni famiglia dee avere il suo governo. Il marito, il padre ne sono stati sempre reputati i capi. La potestà maritale, la potestà paterna sono instituzioni repubblicane. Presso i popoli liberi soprattutto, il potere de' mariti e de' padri è stato singolarmente esteso e rispettato. Nelle monarchie assolute e negli stati dispotici il potere che domina indebolisce tutti gli altri. Al contrario nelle repubbliche la magistratura domestica si fortifica, per poter senza danno addolcire la magistratura politica e la civile. Legislatori, voi conservate al governo della famiglia tutta la sua disciplina per conservare al cittadino tutta la sua libertà. La famiglia è il santuario de' costumi: in grembo alla stessa le virtù private dispongono gli animi alle virtù pubbliche; in grembo alla stessa i sentimenti della natura ci apparecchiano all'adempimento de' doveri che dalle leggi ci vengono imposti.

Il favore del matrimonio; la conservazione delle famiglie, che sono il semenzaio dello Stato; la gran premura che ha la società di proscrivere le unioni vaghe e incerte, sono altrettante cagioni potenti che han determinato tutti i popoli inciviliti a distinguere i figli naturali dai figli legittimi.

Tutti i figli che nascono sotto la fede del matrimonio, hanno per padre colui che il matrimonio dimostra: *pater est quem nuptiae demonstrant*; godono di tutt' i vantaggi della legittimità, cioè appartengono ad una famiglia godendo in essa tutt' i diritti che l'ordine di successione loro assicura al patrimonio comune.

I figli naturali, cioè i figli nati fuori del matrimonio, non hanno famiglia, tranne se sieno legittimati col susseguente matrimonio degli autori dei loro giorni. Nel progetto del codice altro a questa specie di figli non si assicura che un credito sui beni dei loro genitori: e verun dritto sperimentar possono se non sono riconosciuti. La ricerca della paternità vien loro proibita, non avendo essi alcuna presunzione di diritto in loro favore, e sempre incerto essendo il fatto della paternità: se possono ricercare la loro madre, è soltanto allorchè somministrano principalmente principii di pruova scritta.

Ci è sembrato al contrario dover i figli nati sotto la fede del matrimonio, esser trattati più favorevolmente allorchè reclamano uno stato che siasi voluto toglier loro per frode. In tal caso basta provare il fatto della maternità onde far riconoscere il loro padre. Però non debbonsi ammettere a intentare la loro azione senza un principio di pruova: il sistema contrario minaccerebbe la tranquillità delle famiglie e rovescerebbe la società intera.

I figli naturali e i figli legittimi debbono esser protetti dalle leggi fino a che non pervengano all'età in cui possano dirigersi da sè soli. Da qui la instituzione delle tutele e gli obblighi imposti ai tutori.

E finora non abbiam parlato che della filiazione e della paternità reale: ma evvi filiazione e paternità fittizia che non sono l'opera della natura, bensì della sola volontà. I decreti delle nostre assemblee nazionali hanno proclamato il principio dell'adozione: dovrassi la esecuzione di questo principio sottoporre a regola? Si è osservato che l'adozione offre nei suoi effetti la scelta ben ponderata dello spirito, che rimpiazza il cieco operare dei sensi. Se l'adozione, continua a dirsi, si consideri nei suoi motivi, verrà inspirata da quella sensibilità espansiva la quale crede non aver mai a sufficienza moltiplicati gli oggetti di sua affezione: potrà esser benanche dettata da quello spirito di beneficenza sì caro a ogni società, e che ne presenta tutti i membri come altrettanti figli e fratelli.

Se si teme che l'adozione favorisca il celibato, si potrà permetterla soltanto a coloro che avran cercato di compiere il voto della natura col matrimonio.

Tutte queste grandi quistioni vi saranno sottomesse, perchè meritevoli di fissare l'attenzione generale.

Noi abbiamo conservato la maggiore età a ventun' anno: in questa età si presume che gli uomini siano capaci di tutto.

Però relativamente al fatto del matrimonio abbiam prorogato la minore età fino agli anni venticinque; dappoichè un tale impegno è esposto a più pericoli e dà luogo a conseguenze più importanti per coloro che lo contraggono.

I maggiori sono alle volte privi dell' uso della loro ragione. Conviene allora che la legge li protegga contra sè stessi: vengono perciò interdetti e privati della libertà per conservare la loro esistenza.

Ecco i pensamenti che vi saranno presentati circa lo stato delle persone; e questa parte del progetto di codice civile è la sola che possa esservi sommessa durante questa sessione.

Rispetto ai beni, noi abbiamo distinto le loro diverse nature, e i varii modi di acquistarli.

La gran distinzione delle diverse specie di beni è quella di mobili e immobili.

I diritti le servitù le azioni rientrar possono in una di queste due classi.

Le successioni o i contratti abbracciano tutte le maniere di acquistare.

Il sistema ipotecario è subordinato a certe regole particolari che per lo momento sarebbe inutile dichiarare.

Ecco tutto l'ordine del codice relativamente al corpo delle materie che ne costituiscono il soggetto.

In quanto alla forma esterna secondo la quale queste materie saranno disposte, il progetto del codice sarà diviso, in ciascuna delle sue parti principali, in progetti di legge; i progetti di legge lo saranno in titoli, o questi in sezioni, secondochè il comporteranno la estensione e la diversità degli oggetti.

I progetti di legge; i loro titoli e le loro sezioni saranno divisi in articoli per comodità di coloro che dovranno applicarli, o ricercarli; e questi articoli avranno una numerazione continuata, come se non formassero che una sola e medesima legge.

§ 3.

Esposizione de' motivi fatti da M. Portalis nel 17 marzo 1804 sul progetto di legge relativo alla riunione delle leggi civili in un sol corpo sotto il titolo di Codice civile de' francesi.

A' 30 piovoso anno XI fu portato alla vostra sanziona il Titolo Preliminare del Codice Civile. Un anno appena è scorso, o già vi si presenta il progetto di legge che termina questa grande opera.

Nel progetto di cui parlo si è avuto in mira di disporre le diverse materie di cui la legislazion civile si compone e di riunirle *in un sol corpo di leggi*, sotto il titolo di Codice Civile de' Francesi.

Ciascuna parte del Codice vi è stata successivamente sottomessa. Ciascun Progetto è divenuto legge appena che voi lo avete consacrato coi vostri suffragi. Nella presentazione de' diversi Progetti è stato necessario uniformarsi all'ordine dei lavoro. Nell' attuale riunione viene a ristabilirsi l' ordine delle materie e delle cose coll' indicare il luogo convenionte di tutte le leggi destinate a formare un medesimo tutto, qualunque sia stato il tempo della loro promulgazione. Per tutti gli articoli del Codice una sola sarà la serie de' numeri: questa misura non doveva essere dimenticata. Essa rende più manifesto il carattere reale di unità che conviene all' opera; risparmia il tempo, e abbrevia la fatica a coloro che studiano e applicano le leggi.

Noi ripariamo una grave omissione. Si era trascurato di regolare le rendite costituite sui fondi. Doveano si fatte rendite o non doveano essere redimibili? In questi ultimi tempi si fatta quistione ora stata vivamente controvertita: faceva d'uopo risolverla.

Chiamansi *rendite costituite sui fondi* quelle che sono stabilite nell' istante medesimo della tradizione del fondo.

Bisogna non dissimulare che in origine questa sorta di rendita abbia favorito fra noi l' utile divisione de' patrimonii. Uomini i quali null' altro avevano fuorchè le braccia, han potuto, senza danaro e senza fortuna, divenire proprietarii, col solo piegarsi a essere laboriosi. D' altra parte, guerrieri e conquistatori che avevano acquistato colle armi vasti terreni, si determinarono a distribuirli ai coltivatori, perchè abilitati a stipulare una rendita irredimibile la quale assicurava loro una parte degli utili della cultura senza farli partecipi delle cure e de' travagli, guarentiva per sempre la loro fortuna e quella della loro posterità.

La storia delle rendite costituite sui fondi risale presso i differenti popoli di Europa fino al primo stabilimento della proprietà. Trattasi di un paese ove convien dissodare moltissime terre, e vastissime a disseccare? Vi si debbono autorizzare le rendite irredimibili. Si fatta autorizzazione sarà un mezzo efficacissimo per favorire l' industria con la speranza della proprietà, e migliorare un suolo incolto e ingrato colla industria.

Ma queste istesse rendite offrir non potrebbero i medesimi vantaggi in quelle regioni dove l' agricoltura può prosperare coll' ordinario soccorso del commercio, e dove il commercio tuttodì si dilata o s'ingrandisce mercè i progressi dell' agricoltura. In tali regioni non possono tollerarsi i pesi e le servitù eterne. L' immaginazione irrequieta, oppressa dalla prospettiva di questa eternità, considera una servitù o un peso che non dee aver fine, come un male che non può esser compensato da nessun bene. Il primo che acquista non ravvisa nello stabilimento della rendita al'a quale si sottometto, se non quello che gli apporta profitto; ma i suoi successori non risentono se non quello che può render loro odiosa questa specie di proprietà.

D' altronde, chi è che ignora quante formalità e quante precauzioni si richieggono contro il debitore di una rendita perpetua, onde assicurare al creditore una garentia sufficiente la quale aver possa la durata medesima del suo diritto?

Restituendo dunque le rendite irredimibili, noi avremmo urtato il sentimento generale della nazione, senza offrire alla medesima alcun reale vantaggio.

La più essenziale disposizione del progetto di legge che vi è sottomesso è quella con la quale si dichiara che *dal giorno in cui saranno esecutorie le leggi civili che voi avete sanzionate, le leggi romane le ordinanze le consuetudini generali e locali, gli statuti, i regolamenti cessano di aver forza di legge generale o particolare nelle materie che formano l'oggetto delle leggi componenti il presente Codice.*

L'ultima disposizione del progetto (quella che abroga le leggi anteriori) ci rammenta ciò che eravamo e ci fa valutare viemeglio ciò che siamo.

Quale spettacolo si offriva ai nostri sguardi! Non altro che un ammasso confuso e informe di leggi straniere e francesi, di consuetudini generali e particolari, di ordinanze abrogate e non abrogate, di massime scritte e non scritte; di regolamenti contraddittorii e di decisioni opposte, non incontravasi ovunque se non un misterioso laberinto dove il filo ci scappava ad ogni momento, ed erasi sempre in procinto di smarrirsi in un immenso caos.

Questo disordine si spiega colla storia.

Prima di aver leggi civili le nazioni hanno un diritto pubblico.

Presso i popoli nascenti, poichè gli uomini vivono tra loro come confederati anzichè come concittadini, non hanno essi bisogno che di poche massime generali per regolare la loro associazione: il potere che si eleva in mezzo a essi non d'altro si occupa se non nell'organizzare i suoi mezzi di difesa e di sicurezza. In tutto ciò che concerne le ordinarie bisogno della vita si è governato da usi e da consuetudini anzichè da leggi.

Per verità sarebbe un prodigio che uomini successivamente conquistatori e conquistati, collocati in differenti luoghi e sotto climi diversi, a distanze più o men grandi, e sovente senz'altre comunicazioni tra loro tranne quelle che nascono dalle rapine e dalle ostilità, aver potessero le medesime abitudini o i medesimi usi: di qui quella diversità di consuetudiniche governavano le provincie di un medesimo impero, e anche le varie città di una stessa provincia.

L'Europa inondata da' Barbari fu per parecchi secoli sepolta nella più profonda ignoranza. Allorquando non ci era uomo a bastanza instruito per essere legislatore, non potevasi certamente attendere a far leggi. Che anzi, importava a'sovrani di non urtare que' popoli inebbriati, diciam così, della pretesa eccellenza delle loro consuetudini. E perchè si doveano essi arbitrare a far innovazioni tali da poter produrre terribili rivoluzioni?

Carlo magno, fondatore di un vasto impero, gittò coi suoi regolamenti politici lo fondamenta di quelle grandi instituzioni che in seguito contribuirono tanto a rischiarar l'Europa. Egli costituì i primi ordini dello Stato; ma nel governo civile il suo genio avrebbe invano aspirato alla gloria di urtar troppo apertamente i costumi e i pregiudizii del suo secolo.

Luigi IX si propose di abbracciare co' suoi statuti l'universalità delle materie civili. Ma il tempo non comportando sì alta impresa, i proponimenti di questo principe rimasero in progetto; nè si realizzarono in certo modo che pei vassalli de' suoi dominii.

In tempi men lontani si credette essersi molto progredito verso il bene, allorchè si ebbe e voglia e coraggio, non già di riformare le antiche costumanze, ma di ordinare che fossero ridotte in iscritto. Quest'epoca è senza dubbio famosa nella storia della nostra antica legislazione; imperocchè certe costumanze scritte, abbenchè d'altronde più o men barbare, più o men savie nelle loro disposizioni, fecero scomparire gl'inconvenienti indivisibili da incerte e variabili condizioni. Gli affari della vita presero un andamento più fermo e più regolare; e maggior sicurezza ci regnò nell'ordine delle successioni, nella proprietà private e in tutte le sociali transazioni.

In tempi di crisi e di turbolenze andavasi tratto tratto pubblicando qualche atto di legislazione per ristabilire l'ordine, riformare qualche abuso o prevenire qualche pericolo. Appunto in mezzo a queste civili turbolenze furono pubblicate le belle ordinanze del Cancelliero *de l'Hôpital*; ma leggi isolate, che l'urto delle passioni a degl'interessi insorger facevano dal seno delle politiche tempeste, appunto come l'acciajo fa scintillare il fuoco della pietra focaja, non producevano che una luce vacillante, passaggiera, sempre pronta a estinguersi o incapace di governare lungamente un popolo nel cammino della prosperità e del benessere.

Insensibilmente le cognizioni si accrebbero e varie cause affrettarono i progressi della instruzione. Ma in una nazione guerriera come la nostra le classi principali della società si dedicavano al servizio militare: esse avevano una disciplina anzichè una polizia; e sdegnarono per lungo tempo lo studio delle leggi e della giurisprudenza: questa parte dell'uman sapere, che non è certamente di tutte la altre la meno importante, era abbandonata a uomini i quali non avean nè l'agio nè la volontà di occuparsi a quelle ricerche che essi risguardate avrebbero più curiose che utili.

L'antichità ci aveva lasciate preziose raccolte intorno alla scienza delle leggi; ma disgraziatamente sì fatte raccolte eran soltanto conosciute in quelle contrade che governavansi col diritto scritto; e conviene inoltre osservare che anche in quelle parti non altri n'erano instrutti se non coloro che si destinavano alla magistratura o alla difesa.

I letterati cercavano nell'antichità le sole cose dilettevoli; e i filosofi si limitavano a quello che risguarda le scienze speculative.

Nè bisogna meravigliarsi di tale indifferenza. Noi nasciamo in società formate, ci troviamo leggi e usanze, nè punto guardiamo al di là. Fa mestieri che gli avvenimenti risveglino gli animi; noi abbiamo bisogno di essere avvertiti per prendere una nuova direzione e rivolgere la nostra

attenzione sopra oggetti fino allora negletti o sconosciuti.

Or le nostre scoperte nelle arti, i nostri primieri avvenimenti nella navigazione, l'avventuroso fermento dei nostri successi e delle nostre scoperte in ogni genere produssero sotto il regno di *Luigi XIV* i regolamenti di *Colbert* sulle manifatture, l'ordinanza delle acque e foreste, l'altra sul commercio e l'altra della marina.

Il bene nasce dal bene. Allorchè il legislatore rivolse i suoi zelanti sguardi su qualche importante materia, sentì la necessità e il desiderio di toccarle tutte. Qualche riforma ebbe luogo nell'ordine giudiziario, fu corretta la civile procedura, ad ordine novello soggiacque la giustizia criminale, e fu concepito il vasto disegno di dare alla Francia un codice uniforme.

I Lamoignon e i d'Aguesseau impresero a mandare a effetto questa grande idea. Essa incontrava ostacoli insormontabili nella pubblica opinione non abbastanza apparecchiata; nella rivalità del potere; nell'attaccamento dei popoli a quelle costumanze la cui conservazione risguardavano come un privilegio nella resistenza delle corti sovrane che temevano sempre di veder diminuita la loro preponderanza; e nella superstiziosa incredulità dei giureconsulti sulla utilità di ogni cangiamento che si opponesse a quanto aveano essi laboriosamente appreso e praticato durante la loro vita.

Intanto le idee di riforma e di uniformità erano state gittate nel mondo. I dotti e i filosofi se ne impadronirono; e portarono nelle materie legislative il colpo d'occhio di una ragione esercitata dall'osservazione e dalla sperienza. Furono paragonate le leggi alle leggi, e studiate nelle loro relazioni coi dritti dell'uomo e con le relazioni della società. Il giudizioso *Domat* e alcuni altri scrittori contemporanei cominciarono a travedere che la legislazione fosse una vera scienza. Chiamiamo *scienza* una serie di verità o di regole ligate fra loro, dedotte dai primi principii e riunite in un corpo di dottrina e di sistema su qualche ramo principale dell'uman sapere.

I giureconsulti non furono più semplici compilatori: i magistrati ragionarono: il pubblico vieppiù instruito, prese parte nelle querele dei giureconsulti, esaminò le decisioni del magistrato, e se è permesso il dirlo, osò giudicar le *giustizie*.

Nelle scienze egualmente che nelle arti, mentre i talenti volgari lottano contra le difficoltà e si estinguono in vani sforzi, comparisce tutt'a un tratto un uomo di genio che slanciandosi oltre la sfera che circoscrive le menti volgari, va a collocare il modello al dì là de'limiti conosciuti. Tanto fece nell'ultimo secolo il famoso autore dello *Spirito delle Leggi*; lasciò molto addietro di sè tutti coloro che avevano scritto sulla giurisprudenza; risalì alla sorgente di ogni legislazione; esaminò a fondo le cagioni di ogni legge particolare; c'insegnò a non separar mai le specialità dall'insieme, a studiar le leggi nella storia che è come la fisica sperimentale della scienza legislativa; ci mise, per dir così, in relazione co' legislatori di tutti i tempi e di tutte le nazioni.

Tale era fra noi la disposizione degli animi, tali erano le nostre cognizioni e le nostre risorte, allorchè tutto a un tratto scoppia una grande rivoluzione.

Si combattano tutti gli abusi, s'interrogano tutte le instituzioni. Alla semplice voce di un oratore gli statuti in apparenza più saldi rovinano, non avendo più fondamento nè ne'costumi nè nella opinione. Al potere sottentra subitamente la opinione che lo conquista.

È forza confessarlo: era questa una di quell'epoche decisive che talvolta incontransi nella durata degli imperi, e che cangiano la posizione e la fortuna de' popoli, non altrimenti che certe crisi cangiano il temperamento degli uomini.

Fra i tanti progetti che presentati furono per migliorare le persone e le cose, uno di quelli che principalmente occupò in particolar modo le nostre assemblee deliberanti si fu il pensiero di una legislazione uniforme.

Proporre sì fatta idea era lo stesso che annunziare il voto costante de' più distinti magistrati e quello dell'intera nazione; era lo stesso che annunziare questo voto in un momento in cui si travedeva la possibilità di mandarlo ad effetto.

Ma come preparare un Codice di leggi civili in mezzo alle politiche turbolenze che agitavano la Francia?

L'odio del passato, l'impaziente ardore di godere del presente, il timore dell'avvenire, spingevano gli animi alle più esagerate e violenti misure. Alla timidità e alla prudenza che tendono a conservar tutto, era sottentrato il desiderio di tutto distruggere.

Privilegi ingiusti e oppressivi che formavano il patrimonio esclusivo di pochi, avevano gravitato sulla testa di tutti. Per ricuperare i vantaggi della libertà si cadde per alcuni istanti negli abusi della licenza. Per rimuovere odiose preferenze e impedirne il risorgimento, si cercò livellar tutte le fortune dopo aver livellate tutte le condizioni.

Nazioni nemiche, rivali e gelose minacciavano la nostra sicurezza: per conseguenza volevamo colle nostre leggi isolarci da tutte le nazioni.

La Francia era stata dilaniata da guerre di religione che lasciate aveano in un gran numero di famiglie amare rimembranze: si opinò dover portare la mannaia alla base dell'albero e distruggere ogni religione per prevenire il ritorno delle superstizione e del fanatismo.

Le prime leggi che emanarono dalle nostre assemblee, passando per mezzo a tutti questi esagerati sistemi, ne presero forte il colore. Fu distrutta la facoltà di far testamento; il vincolo del matrimonio fu allentato e si diede opera a infrangere tutte le antiche abitudini. In somma, mentre credevasi rigenerare e rifare per dir così la società, non si faticava che per disciorla.

In seguito si ritornò a idee più moderate: si corressero le prime leggi; s'invocarono nuovi progetti; si comprese che un Codice civile pre-

parar dovevasi con saviezza e non decretare con furore e precipitanza.

Fu allora che il console *Cambacérès* pubblicò un progetto di Codice che è un capo d' opera di metodo e di precisione. Questo magistrato lasciò alle occasioni e al tempo la cura di ricondurre quelle utili verità che una discussione prematura avrebbe potuto compromettere. I suoi primi lavori fecero fin d' allora anticipatamente vedere con quale sagacità e con qual saviezza doveva egli un giorno su questi grandi oggetti rischiarare le nostre deliberazioni. Gli avvenimenti pubblici che si succederon rapidamente, sospesero tutti i lavori relativi alla formazione del Codice civile; ma i più colti pensatori rimasero preoccupati da questo grande oggetto.

A' 18 nebbioso, il primo pensiero a colui che la nazione avea scelto per suo capo fu, dopo avere ingrandita la Francia con brillanti conquiste, di assicurare la felicità de' Francesi con buone leggi.

Alcune Commissioni furono instituite onde continuare i lavori fino allora ripresi e abbandonati.

La guerra che sì sovente produce l' effetto di sospendere il corso de' più salutari progetti, non arrestò punto le operazioni che condur dovevano il risultamento di tali fatiche. I tribunali furono consultati. Ogni magistrato, ogni giureconsulto pagò il tributo delle proprie cognizioni: in pochi anni noi avevamo acquistato la sperienza di parecchi secoli. L' uomo straordinario che è alla testa del governo seppe mettere a profitto lo sviluppamento d'idee che la rivoluzione aveva operato in tutte le menti, e la energia di carattere che comunicato aveva a tutti gli animi. Egli risvegliò l' attenzione di tutti gli uomini maturati; gittò un soffio di vita su pochi avanzi a materiali che eran dispersi nelle rivoluzionarie tempeste; spense gli odi, riunì i partiti: sotto i suoi auspici la giustizia e la pace si abbracciarono; e nella calma di tutte le passioni e di tutti gl' interessi videsi nascere un progetto compiuto di Codice civile, val dire il più gran bene che gli uomini possono dare e ricevere.

Legislatori: il voto della nazione, quello di tutte le nostre assemblee deliberanti, è adempito. Le diverse parti del Codice civile discusse nel tribunato da uomini le cui cognizioni ci sono state tanto giovevoli, hanno già ottenuto la vostra sanzione, e voi andate a proclamare in faccia all'Europa il Codice civile de' Francesi.

Nella presentazione di ciascuna legge vi sono state esposte le ragioni che determinano a proporla, e queste ragioni hanno ottenuto i vostri suffragi. Ci basta in questo momento di gittare uno sguardo generale sull'insieme delle leggi che voi avete sanzionate. Queste leggi non sono l' opera di una volontà sola, ma sono state formate dal concorso di tutti i voleri: esse compariscono dopo la rivoluzione come quei segni benefici che si sviluppano nel cielo per annunziarci la fine di una gran tempesta.

Di fatto, sarebbe stato egli possibile di terminare l' importante opera del Codice civile, se le nostre fatiche e le vostre fossero state attraversate da fazioni? Avrebbesi potuto trasandare con le opinioni, se non si fossero anticipatamente prese con successo le misure onde conciliare gli interessi e ravvicinare i cuori? Sì, Legislatori, la sola esistenza di un Codice civile e di un Codice uniforme è un momento che attesta e guarentisce il permanente ritorno della pace interna dello stato. Tremano dunque i nemici nostri e disperino di vederci divisi mirando tutte le parti della nazione non formare al presente che un sol tutto; mirando più di trenta milioni di Francesi, altra volta divisi da tanti pregiudizi e da costumanze diverse, consentir solennemente i medesimi sacrifici e ligarsi colle medesime leggi; mirando in fine una vasta nazione, composta di tanti uomini diversi, non aventi che un sentimento solo, un sol pensiero, progredire e comportarsi come se tutta intera non fosse che un uomo solo.

Or, quali saranno gli effetti di questa unità di legislazione stabilita col nuovo Codice? Le menti volgari non altro ravvisar ci possano in questa unità che una perfeziona di simmetria: ma l' uomo dotto, l'uomo di stato ci scuopre le più salde fondamenta dell' impero.

La diversità delle leggi cagiona turbolenze e confusione fra popoli che, vivendo sotto lo stesso governo e in un commercio continuo, passano con frequenza gli uni presso gli altri e contraggono matrimoni; e soggetti ad altra costumanzo, non sanno mai se il loro patrimonio è realmente loro.

Soggiugneremo che gli uomini dipendenti dalla medesima sovranità senza essere governati dalle medesime leggi, sono necessariamente stranieri gli uni agli altri, sono soggetti allo stesso potere senza esser membri del medesimo Stato; formano in somma tante nazioni diverse quante sono le differenti costumanze. Il nome di patria comune non esiste per essi.

Al presente una legislazione uniforme fa disparire tutte queste assurdità e tutti questi pericoli: l' ordine civile consolida l' ordine politico. Ormai più non siamo Provenzali, Brettoni, Alsazii, ma Francesi. I nomi hanno sui pènsieri e sulle azioni degli uomini una preponderanza maggiore di quel che si crede.

L' uniformità poi non è soltanto stabilita nelle relazioni che esister debbono tra le diverse parti dello Stato: è inoltre stabilita nelle relazioni che debbono esistere tra i particolari. Altra volta le distinzioni umilianti che il diritto politico aveva introdotto fra le persone, si erano insinuate nel diritto civile. Una maniera di succedere ci era pe' nobili, un' altro modo per chi tale non era; esistevano talune proprietà privilegiate che questi ultimi posseder non potevano, almeno senza una dispensa del Sovrano. Tutte queste tracce di barbarie sono ormai cancellate: la legge è la madre comune di tutti i cittadini e accordo a tutti egual protezione.

5. Una de'grandi benefici del nuovo Codice è

altresì quello di aver fatto cessare tutte le civili differenze fra quegli uomini che professavano culti diversi. Le opinioni religiose son libere. La legge coartar non dee le coscienze, ma comportarsi con quel gran principio, che convien soffrire ciò che Iddio soffre. Sicchè ella non dee conoscere che cittadini come la natura non conosce che uomini.

Si è cercato di non introdurre nella nuova legislazione novità pericolose. Si è conservato delle leggi antiche tutto ciò che potevasi conciliare coll' ordine presente delle cose; si è provveduto alla pubblicità de'matrimonj; regole savie si sono instituite per lo governo delle famiglie; si è ristabilita la magistratura de' padri; si sono richiamate in osservanza tutte quelle forme che guarentir potevano la sommissione de' figli; si è lasciata una conveniente latitudine alla beneficenza de' testatori; si sono sviluppati tutti i principii generali delle convenzioni e quelli che derivano dalla natura particolare di ogni contratto; si è vigilato sul mantenimento de' buoni costumi, sulla libertà ragionevole del commercio, e su tutte le altre materie che risguardar possono il benessere della società civile.

Assicurando così con buone leggi la nostra prosperità nell'interno, abbiamo senza dubbio accresciuta la nostra potenza e la nostra gloria al di fuori. La storia moderna non offre alcun esempio simile a quello che noi daremo al mondo. Il coraggio de' nostri eserciti ha destato la meraviglia in Europa con replicate vittorie, e si affretta a vendicarci della perfidia di un nemico che non rispetta i trattati, e che ripone tutta la sua confidenza e la sua forza nel delitto. Anche allora la saviezza del governo, tranquilla come se non fosse distratta da altre cose, gitta le fondamenta di quell' altro potere che forse con più sicurezza si attira il rispetto delle nazioni; intendo dire di quel potere che si stabilisce e si consolida colle buone instituzioni e colle buone leggi.

LEGISLAZIONE NOVELLA

LEGGE DE' 29 MAGGIO 1817 SULL' ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA

Sulla proposizione del nostro segretario di stato ministro di grazia e giustizia;
Udito il nostro consiglio di stato;
Abbiamo risoluto di *sanzionare* e *sanzioniamo* la seguente legge:

Titolo I. *De' conciliatori, de' giudici, de' tribunali e delle gran corti in generale.*

Art. 1. La giustizia civile, e la giustizia punitiva saranno amministrate nel nostro real nome ne' nostri reali dominj al di qua del faro da' conciliatori, da' giudici di circondario, da' tribunali civili e di commercio, da gran corti criminali, e da gran corti civili. Sovrasterà a tutti i corpi giudiziari una corte suprema di giustizia.

2. Il numero, la residenza, e la giurisdizione delle autorità divisate nel precedente articolo, saranno indicate ne' titoli seguenti.

3. Ogni tribunale, ogni gran corte, e la corte suprema avrà un presidente. I tribunali e le gran corti che saranno composte di più camere, e la corte suprema, avranno ancora de' vice-presidenti.

4. Presso ogni tribunale civile vi sarà un regio procuratore.

5. Presso ogni gran corte criminale o civile, e presso la corte suprema di giustizia vi sarà un regio procuratore generale. I regi procuratori, ed i regi procuratori generali eserciteranno il ministero pubblico.

6. I regi procuratori, ed i regi procuratori generali potranno avere de' sostituti.

Titolo II. *De' conciliatori.*

7. In ogni comune vi sarà un conciliatore. Per la città di Napoli ve ne sarà uno in ogni quartiere.

8. I conciliatori saranno proposti in ogni anno da' rispettivi decurionati tra i proprietari abitanti nel comune più distinti per probità nella pubblica opinione, non escluso i decurioni stessi, e gli ecclesiastici. Essi saranno nominati da noi sulla proposizione anzidetta de' decurionati.

9. I conciliatori saranno considerati come parte de' rispettivi corpi municipali, e ne avranno le onorificenze, prendendo posto immediatamente dopo dei sindaci. Nella sola città di Napoli essi avranno lo stesso grado de' giudici de' quartieri, ed avranno rango fra loro per antichità di servizio.

10. I conciliatori potranno essere confermati.

11. Ciascun conciliatore avrà un cancelliere. Questi sarà il cancelliere comunale; e per la città di Napoli il cancelliere della municipalità del quartiere

12. Le funzioni de' conciliatori saranno:

1° di conciliare le controversie tra gli abitanti del comune, se ne sia richiesto. In questo caso le conciliazioni avranno luogo di arbitramento, se ne sia richiesto, e ne produrranno tutti gli effetti;

2° di decidere inappellabilmente, con procedimento verbale, e senza osservanza di rito giudiziario, sino alla somma di sei ducati tutte le controversie dipendenti dalle sole azioni personali relative a' mobili, a che non sono garentite da titolo autentico ed esecutorio.

13. Le funzioni de' conciliatori saranno puramente onorifiche, e serviranno di merito per ottenere i pubblici impieghi.

Titolo III. *De' giudici di circondario.*

14. Vi sarà in ogni circondario un giudice, che risederà nel comune capoluogo.

15. Le funzioni del giudice di circondario saranno triennali. Potrà esser confermato da tre in tre anni.

16. Ciascun giudice di circondario avrà un supplente scelto o confermato in ogni triennio tra i proprietari residenti nel comune.

17. Ogni giudice terrà presso di sè un cancelliere.

18. Nella città di Napoli vi sarà un giudice in ogni quartiere.

19. I giudici di circondario saranno divisi in tre classi. Apparterranno alla prima classe quelli che risederanno ne' capoluoghi delle provin-

cie. Apparterranno alla seconda classe quelli che risederanno ne' capoluoghi de' distretti, o che amministreranno giustizia in un circondario, la di cui popolazione è maggiore di quindicimila anime. La terza classe in fine comprenderà tutti que' giudici, che non risedendo ne' capoluoghi delle provincie, e de' distretti, avranno un circondario, la di cui popolazione è minore di quindicimila anime.

20. I giudici di circondario eserciteranno le funzioni:

1° di giudici in materia civile;

2° di giudici in materia correzionale;

3° di giudici di polizia;

4° di uffiziali di polizia giudiziaria, fuorchè nella città di Napoli nella quale le funzioni della polizia giudiziaria saranno esercitate dagli agenti di polizia ordinaria.

§ 1. *Della competenza de' giudici di circondario nella materia civile.*

21. I giudici di circondario conosceranno e giudicheranno tutte le cause di azioni reali o personali, inappellabilmente sino al valore di ducati venti ed appellabilmente sino al valore di ducati trecento.

22. Essi conosceranno egualmente e giudicheranno inappellabilmente sino al valore di ducati venti, ed appellabilmente, qualunque sia il valore delle cose controverse, sulle azioni:

1° Di danni fatti, o dagli uomini, o dagli animali, a' campi, a' frutti ed alle ricolte;

2° Di rimozioni ed alterazioni di termini, di usurpazioni di terreno, di alberi, di siepi, o di fosse, eseguite infra l' anno antecedente alla istanza;

3° Di servitù, quando non ne sia interrotto il possesso oltre di un anno;

4° Di nunziazioni di nuove opere d' innovazioni, e di attentati egualmente commessi entro l'anno sul corso dell' acque inservienti all' agricoltura, e su di ogni altra azione possessoriale;

5° Di riparazioni urgenti, tanto per ragion di affitto, quanto per danno che ne possa soffrire il vicino;

6° Di rifacimento de' danni pretesi da' conduttori per impedito uso della cosa locata, o pretesi dai locatori per abuso della medesima;

7° Di denunzia di finita locazione, per lo puro e semplice titolo del lasso del termine convenuto nel contratto;

8° Di pagamento di salarî e di mercedi del'e genti di lavoro, e de' domestici, e per la esecuzione degli obblighi rispettivamente convenuti tra i padroni ed i domestici, o lavoratori;

9° Di pretesa diminuzione di prezzo dipendente da vendita di animali;

10° D' ingiurie verbali, di risse, e di altri delitti non perseguibili con azione pubblica, per le quali le parti non abbiano promossa istanza nella via criminale;

11° Di deposito necessario, e di controversie fra viandanti, e loro osti, ed albergatori;

12° Di esazione di censi, o canoni di qualsivoglia natura, di terraggi, di decime, e di altre prestazioni prediali, purchè la dimanda sia poggiata sopra titolo autentico, o sopra possesso non interrotto da più di tre anni;

13° Di riscossione di pigione, e di estagli di predi rustici, o urbani, durante il godimento dell' affitto, e pel corso di un anno dopo il termine;

14° Di alimenti interini non più che per tre mesi;

15° Di debito, o di obbligazioni nascenti da cambiali, da polizze di carico, da biglietti di deposito, purchè non emerga, alcuna eccezione dalle stesse scritture, o da altre che si esibissero;

16° Di quistioni su i contratti seguiti nelle fiere, o ne' mercati, durante il loro corso, e purchè versino sopra oggetti trasportati e contratti in dette fiere e mercati;

17° Di violazioni delle leggi concernenti i dazi indiretti, ne' casi e nel modo dalle leggi in vigore prescritto, eccettuate quelle per lo quali vi ha luogo ad azion penale.

23. L' appello delle sentenze civili de' giudici di circondario sarà prodotto innanzi al tribunale civile della provincia.

24. L' appello che sarà prodotto avverso la sentenze profferite da' giudici di circondario per gli oggetti indicati nell' articolo 22 sarà meramente devolutivo.

25. Sarà parimente devolutivo l' appello, allorchè il valore della causa non ecceda cento ducati. In tutti gli altri casi i giudici di circondario potranno ordinare l' esecuzione provvisoria della loro sentenza, ma data dall' istante un'idonea cauzione.

26. I giudici di circondario rilasceranno per qualunque somma gli ordini di sequestro di cose mobili, di crediti, o di altri effetti, che potessero deteriorare, perire, essere nascosti, o in qua'unque altro modo sottratti al creditore.

27. La competenza del giudizio sulla validità, o liquidazione del sequestro, e sulla sussistenza del credito, e l' appellabilità, o inappellabilità della sentenza del giudice di circondario, si regoleranno colle massime stabilite nell' art. 21.

28. Apparterrà a' giudici di circondario di apporre, di riconoscere e di levare i suggelli nei casi determinati dalla legge. Ma la cognizione delle vertenze che potranno insorgere, o dopo l' apposizione, o nell' atto della ricognizione dei suggelli, sarà esclusivamente del tribunale civile della provincia.

29. I giudici di circondario eserciteranno ancora quella parte di giurisdizione volontaria ed onoraria, che sarà loro determinatamente attribuita dal codice civile.

30. Nelle cause di commercio, benchè minime, cesserà la competenza del giudice di circondario, se stavi un tribunale di commercio che abbia giurisdizione nel circondario, o da alcuna delle parti

si alleghi la incompetenza del giudice di circondario.

31. Apparterrà ancora a'giudici di circondario la esecuzione delle proprie sentenze.

§ 2. *Della competenza de' giudici di circondario nelle materie di semplice polizia, e correzionale.*

32. Il giudice di circondario procurerà di sopire le risse, le inimicizie, e di prevenire ogni sorta di delitti o di misfatti. A tal effetto farà uso di tutti que' mezzi preventivi, o coattivi, che saranno in di lui potere, o che verranno determinati dalle leggi, o da'particolari regolamenti.

33. Il giudice di circondario sarà giudice di polizia nel suo circondario. Come rivestito di questo carattere, egli conoscerà e giudicherà le trasgressioni punibili con una detenzione di cinque giorni, o con una multa non maggiore di ducati sei, salve le disposizioni contenute nella nostra legge sul contenzioso amministrativo de' 2 di marzo del corrente anno.

34. Allorchè la condanna non importerà detenzione, la sentenza del giudice di circondario sarà inappellabile.

35. Se la condanna importerà detenzione, potrà aver luogo l'appello innanzi alla gran corte criminale. Ciò non ostante la sentenza si eseguirà provvisoriamente, salvo il caso in cui il condannato dia idonea cauzione di presentarsi alla gran corte criminale. Potrà parimente aver luogo l'appello, se il giudice di circondario, condannando l'imputato alla rifazione de' danni ed interessi, l'avrà fissata in una somma maggiore di ducati venti. L'appello non sospenderà il pagamento della multa.

36. Anche ne' giudizi di polizia interverrà il ministero pubblico. Nella città di Napoli i commessari di polizia ed in tutti gli altri comuni i primi eletti ne eserciteranno le funzioni.

37. I giudici di circondario giudicheranno in oltre tutte le trasgressioni, e tutti i delitti, che la legge punisce con pena correzionale, e che non sono di competenza del giudice di polizia.

38. L'appello avverso le sentenze profferite dai giudici di circondario sugli oggetti indicati nel precedente articolo, sarà prodotto innanzi la gran corte criminale della provincia.

39. Saranno inappellabili quelle sentenze, nelle quali la pena pronunziata non ecceda una prigionia di tre giorni: o la rifazione del danno, cumolandosi colla multa, non ecceda i ducati venti.

40. Ne' casi, ne' quali è permesso l'appello, l'imputato dovrà dare cauzione di presentarsi alla gran corte criminale.

41. Le disposizioni dell'articolo 36 saranno applicabili a'giudizi correzionali.

§ 3. *Della competenza de'giudici di circondario, come uffiziali della polizia giudiziaria.*

42. Il giudice di circondario sarà inoltre uffiziale della polizia giudiziaria nelle materie di alto criminale, sotto la dipendenza del giudice istruttore del distretto, e del regio procuratore generale presso la gran corte criminale della provincia. Come tale eserciterà le seguenti funzioni:

1° Prenderà notizia, ed andrà in traccia di qualunque delitto pubblico;

2° Riceverà le accuse e le denunzie relative ai misfatti ed a'delitti, ne'casi e nel modi prescritto dalla legge;

3° Rileverà le tracce de'delitti, e dei misfatti;

4° Raccoglierà gl'indizi, e le pruove contro gli imputati;

5° Farà arrestare i colpevoli colti *in flagranti*, o inseguiti dalle grida del popolo, come autori di delitto, o colti in tempo, o luogo vicino al misfatto, o con armi, istrumenti, o effetti valevoli ad indicarne la reità, ed in quegli altri casi che saranno fissati dalla legge. Nel caso che il reo fugga, potrà spedire ordini di arresto; e le altre autorità saranno tenute di prestare mano forte alla esecuzione;

6° Sentirà gl'imputati, e li spedirà, una cogli atti compilati a loro danno, fra le 24 ore, ed anche più sollecitamente, quando la gravezza del caso lo esiga, al giudice instruttore, o al regio procuratore generale presso la gran corte criminale, quando li abbia richiesti;

7° Eseguirà tutti gli ordini che gli potranno essere spediti sopra oggetti di polizia giudiziaria, sia dalla gran corte criminale, sia dal regio procuratore generale, o dal giudice instruttore del distretto.

43. Il giudice di circondario farà in ogni settimana rapporto al giudice istruttore del distretto di tutti misfatti e di tutt'i delitti commessi nel suo circondario, e dello stato del medesimo: farà ancora il rapporto negativo, se alcuno avvenimento non vi fosse seguito.

44. Ne'luoghi del circondario, ne'quali non risiede il giudice le facoltà attribuitegli nell'articolo 42 per assicurare la pruova generica o speciale, si eserciteranno dal sindaco del luogo, il quale ne informerà all' istante il giudice del circondario. Questi dovrà supplire le mancanze che potranno osservarsi negli atti formati dal sindaco.

45. I giudici di circondario potranno commettere a' loro supplenti la cognizione e la decisione delle cause civili, de'le correzionali, e di semplice polizia di loro competenza, e potranno richiamarle al loro giudizio prima della sentenza.

46. I giudici di circondario dovranno visitare almeno in ogni trimestre tutti i comuni del loro circondario per esaminar da vicino, e prender conto, se i sindaci adempiano con esattezza ai loro doveri di uffiziali di polizia giudiziaria; per indagare, e far cessare le cause de' disordini, e per dare in generale tutte quelle disposizioni che son permesse dalle leggi per la prevenzione dei reati, e per la persecuzione de' rei.

Titolo IV. *De' tribunali civili.*

47. In ogni provincia vi sarà un tribunale civile: le residenze saranno le seguenti:

PROVINCIE	RESIDENZE
Napoli	*Napoli*
Terra di Lavoro	*S. Maria di Capoa*
Principato citeriore	*Salerno*
Principato ulteriore	*Avellino*
Contado di Molise	*Campobasso*
1° Abruzzo ulteriore	*Teramo*
2° Abruzzo ulteriore	*Aquila*
Abruzzo citeriore	*Chieti*
Capitanata	*Lucera*
Basilicata	*Potenza*
Calabria citeriore	*Cosenza*
1° Calabria ulteriore	*Reggio*
2° Calabria ulteriore	*Catanzaro*
Terra di Bari	*Trani*
Terra di Otranto	*Lecce*

48. Ogni tribunale civile sarà composto di un presidente e di tre giudici, avrà un procuratore regio, ed un cancelliere, salvo il disposto nell'articolo seguente.

49. I tribunali civili delle provincie di Napoli e di Terra di Lavoro saranno composti nel seguente modo:

1° Il tribunale civile della provincia di Napoli sarà composto di un presidente, di tre vice-presidenti, e di dodici giudici, di un regio procuratore, di tre sostituti, di un cancelliere, e di tre vice-cancellieri. Il tribunale sarà diviso in quattro camere;

2° Il tribunale civile di Terra di Lavoro sarà composto di un presidente, di un vice-presidente, e di sei giudici, di un regio procuratore, di un sostituto, di un cancelliere, e di un vice-cancelliere. Il tribunale sarà diviso in due camere.

50. Se la mole degli affari farà conoscere il bisogno di aumentare di una camera il tribunale civile di qualche provincia, o di un sostituto al regio procuratore, ci riserbiamo di provvedervi sulla proposizione del nostro segretario di stato ministro di grazia e giustizia.

51. Nel caso di assenza, di mancanza, o di altro legittimo impedimento di qualche giudice del tribunale civile, così che manchi il numero legale per deliberare, le funzioni ne saranno adempite dal giudice di circondario, che risiede nel capoluogo della provincia, o, questo impedito, dal suo supplente. Nella città di Napoli, nella quale vi sono più giudici di circondario, il nostro segretario di stato ministro di grazia e giustizia destinerà tra essi quelli che dovranno prestare il servizio in qualità di supplenti nelle camere del tribunale civile.

52. Nel tribunale civile di Napoli, non ostante che vi sieno dodici giudici di circondario, nella stessa sentenza non potrà votare più di un giudice di circondario.

53. I tribunali civili pronunzieranno le loro sentenze col numero, per lo meno, di tre giudici votanti.

54. I tribunali civili giudicheranno in prima istanza tutte le cause personali, reali e miste eccettuate quelle che sono particolarmente attribuite a' giudici di circondario, o ad altri tribunali.

55. L'appellazione delle sentenze de'giudici di circondario in materia civile si apparterrà a' tribunali civili in ultima istanza.

56. I tribunali civili giudicheranno in oltre della competenza tra i giudici di circondario compresi nella di loro giurisdizione, e delle ricuse prodotte avverso i medesimi.

57. Avverso le sentenze profferite dal tribunale civile in prima istanza potrà prodursi l'appello innanzi a quella gran corte civile, nella di cui giurisdizione è compreso il tribunale suddetto. Per tutte le altre sentenze de' tribunali civili non competerà che il ricorso nella corte suprema di giustizia.

58. Nelle provincie, nelle quali non sarà stabilito alcun tribunale di commercio, il tribunale civile ne eserciterà la funzioni, colle regole e colle forme, che saranno prescritte pei tribunali commerciali.

59. I notai, e le camere notariali, per quanto concerne le loro funzioni, saranno sottoposti ai tribunali civili.

Titolo V. *De' tribunali di commercio.*

60. Vi sarà un tribunale di commercio in ciascun de' luoghi, che saranno da noi designati.

61. Ogni tribunale di commercio sarà composto di un presidente, e di quattro giudici, di tra supplenti, e di un cancelliere.

62. Il presidente, i giudici, ed i supplenti saranno eletti da noi dal ceto de' negozianti.

63. I giudici ed i supplenti saranno biennali. Il presidente sarà annuale: ma potrà essere confermato.

64. Nelle cause di competenza dei tribunali commerciali nelle quali la legge richiede l'intervento del ministero pubblico, le funzioni ne saranno adempiute dall'ultimo dei giudici in ordine di nomina.

65. Tutti gli affari dipendenti da atti di commercio, così di terra, che di mare, saranno di competenza dei tribunali di commercio.

66. I tribunali di commercio giudicheranno in prima, ed in ultima istanza:

1° tutte le dimande, il di cui oggetto non eccederà il valore di dugento ducati;

2° tutte quelle, in cui le parti, prevalendosi dei loro dritti, avranno dichiarato per iscritto di voler esser giudicate definitivamente, e senza appellazione.

67. Le altre sentenze dei tribunali di commercio saranno appellabili. L'appello si produrrà presso quella gran corte civile, nella di cui giurisdiziona si trova il tribunale di commercio, che ha profferita la sentenza.

68. Ogni sentenza profferita in prima istanza da un tribunale di commercio sarà messa in esecuzione, anche in caso di appello, purchè sia data cauzione. Sarà nelle facoltà del tribunale di farla eseguire provvisoriamente, anche senza cau-

zione, qualora sisvi documento non impugnato, o precedente sentenza di condanna non appellata.

69. I tribunali di commercio giudicheranno parimenti, ai termini dei tre precedenti articoli, le cause che insorgeranno per contratti seguiti nelle pubbliche fiere e mercati, salvo le disposizioni contenute nel numero 16 dell'articolo 22 della presente legge.

70. I giudici nei tribunali di commercio pronunzieranno almeno col numero di cinque.

71. Le funzioni dei giudici di commercio saranno meramente onorifiche.

Titolo VI. *Delle gran corti criminali.*

72. Vi sarà una gran corte criminale in ogni provincia: avrà la stessa residenza del tribunale civile.

73. Ogni gran corte criminale sarà composta (salvo ciò che sarà detto nei due articoli seguenti) di un presidente, di sei giudici, di un regio procuratore generale e di un cancelliere.

74. Nelle provincie di Napoli e di Terra di Lavoro ogni gran corte criminale sarà composta di un presidente, di un vice presidente, di dodici giudici, di un regio procurator generale, di due sostituti, di un cancelliere, e di un vice-cancelliere. Ciascuna delle indicate gran corti criminali sarà divisa in due camere.

75. Nelle gran corti criminali delle provincie di Salerno, Avellino e Lucera, vi sarà un sostituto del procuratore generale.

76. Il nostro segretario di stato ministro di grazia e giustizia, se conoscerà esservi bisogno di un sostituto al regio procuratore generale nelle gran corti criminali delle altre provincie non indicate nei due articoli precedenti, ce ne farà la proposizione, o vi spedirà egli stesso un sostituto di una di quelle provincie, ove possa farsene a meno.

77. Le gran corti criminali giudicheranno in prima ed unica istanza tutte le cause di alto criminale.

78. Apparterrà ancora alle medesime la decisione dell'appello, che nei casi stabiliti dalla legge potrà essere prodotto avverso le sentenze profferite dai giudici di circondario nei giudizi correzionali, o di semplice polizia.

79. Nei reati correzionali, o di semplice polizia, le gran corti criminali pronunzieranno le loro decisioni con quattro giudici.

80. In tutte le altre cause di loro competenza, esse pronunzieranno le decisioni col numero di sei giudici, astenendosi, ove sieno tutti presenti, l'ultimo tra essi in ordine di nomina.

81. In parità di voti sarà seguita l'opinione più favorevole al reo.

82. Se nel corso della procedura una gran corte criminale conoscerà che l'accusato sia colpevole di un delitto punibile con pena di semplice polizia, o correzionale, senza ridursi al numero di quattro dovrà pronunziarla.

83. I votanti che mancheranno presso una gran corte criminale, saranno suppliti dai giudici del tribunale civile, i primi nell'ordine di nomina.

84. In una decisione della gran corte criminale non potranno in alcun caso intervenire da votanti più di due giudici del tribunale civile.

85. Avverso le decisioni delle gran corti criminali non competerà altro rimedio, che il solo ricorso nella corte suprema di giustizia.

Titolo VII. *Delle gran corti speciali.*

86. Le gran corti criminali assumeranno nei casi stabiliti dalla legge il titolo di gran corti speciali, e procederanno nel modo dalla legge medesima prescritto.

87. Nelle decisioni, che dovranno essere pronunziate in tempo della pubblica discussione nei giudizi di rito speciale, interverranno otto giudici votanti. Questo numero si formerà aggiungendo ai giudici criminali il presidente, ed ove occorra, uno, o due giudici del tribunale civile della provincia.

88. Al procedimento straordinario dovrà sempre precedere la dichiarazione di competenza speciale da farsi con sei voti. Questa dichiarazione non potrà spiegarsi, che contro un imputato presente, a danno del quale sia stata ammessa l'accusa, ai termini di ciò che sarà stabilito nel codice di procedura criminale.

89. Le dichiarazioni di competenza speciale potranno impugnarsi col ricorso presso la corte suprema di giustizia.

90. L'articolo 81 del titolo precedente sarà applicabile alle gran corti speciali.

91. Le decisioni delle gran corti speciali non saranno soggette nè ad appello, nè a ricorso alla corte suprema di giustizia. Le condanne però alla morte, o a pene perpetue profferite senza la uniformità di sei voti, saranno sottoposte alla revisione, che di ufficio la corte suprema di giustizia dovrà farne sugli atti stessi delle cause.

92. Se dopo di essersi proceduto ad un giudizio col rito speciale, svanisse in seguito del dibattimento il reato speciale, o la circostanza che avea fatto procedere con questo rito, e ciò non ostante rimanesse luogo a pena per altro reato cumulato nel giudizio speciale, o per lo stesso reato, benchè spogliato di quella circostanza, la gran corte speciale assumerà il carattere di gran corte criminale, ed applicherà la corrispondente pena. A tal effetto farà ritirare dal suo consesso quelli tra giudici, che l'erano stati aggiunti per formare il numero di otto votanti.

93. Le gran corti speciali, dopo di aver profferita la condanna, potranno raccomandare per motivi gravi, i condannati alla nostra sovrana clemenza per mezzo del nostro segretario di stato ministro di grazia e giustizia.

Titolo VIII. *Dei giudici d'istruzione.*

94. In ogni distretto vi sarà un giudice d'istru-

zione. Risederà nel capoluogo del distretto, ed avrà alla sua immediazione un cancelliere ed un usciere.

Nel distretto capoluogo delle provincie le funzioni di giudice d'istruzione verranno disimpegnate da uno dei giudici del tribunale civile, che sarà disegnato dal nostro segretario di stato ministro di grazia e giustizia.

Nella città di Napoli vi sarà un giudice d'istruzione per ogni quartiere. La carica di commessario di polizia sarà annessa a quella di giudice d'istruzione, secondochè è stato enunciato nel n. 4 dell'articolo 20 della presente legge. Gl'ispettori commessari residenti ne' distretti della provincia di Napoli eserciteranno nei loro distretti le funzioni di giudici istruttori.

95. I giudici d'istruzione saranno uffiziali della polizia giudiziale: in questa qualità raccoglieranno le pruove dei reati, e procureranno la scoverta, e l'arresto dei rei, istruendo i processi, e perseguitando i colpevoli nel modo permesso dalla legge.

96. I giudici d'istruzione dipenderanno dalle gran corti criminali, e dai regi procuratori generali presso le medesime.

97. I giudici d'istruzione, previo il permesso del regio procuratore generale, potranno commettere ai giudici di circondario l'istruzione dei processi. Il regio procuratore generale, sempre che lo crederà conveniente, potrà fare richiamare questa commessa. Negli affari più urgenti riserberanno per loro medesimi l'istruzione, e si porteranno di persona nei luoghi del distretto, ove giudicheranno necessaria la loro presenza.

98. Le gran corti criminali potranno, sulla istanza del regio procuratore generale, disporre, che uno, o più atti d'istruzione sieno suppliti, o dal giudice istruttore, o da un giudice di circondario, o dal giudice commessario, ed anche in presenza della gran corte.

99. In caso di assenza, o di altro legittimo impedimento, il giudice d'istruzione verrà supplito dal giudice di circondario residente nel capoluogo del distretto.

Titolo IX. *Delle gran corti civili.*

100. Vi saranno nei nostri reali domini al di qua del Faro quattro gran corti civili per le appellazioni dei tribunali civili e di commercio residenti nelle circoscrizioni territoriali delle dette gran corti nel modo seguente:

PROVINCIE	RESIDENZE
Napoli	*Napoli*
Terra di Lavoro . .	*Napoli*
Principato citeriore . .	*Napoli*
Principato ulteriore . .	*Napoli*
Contado di Molise . .	*Napoli*
Capitanata	*Napoli*
Basilicata	*Napoli*
I tre Abruzzi . . .	*Aquila*
Terra di Bari	*Trani*
Terra di Otranto . .	*Trani*
Le tre Calabrie . . .	*Catanzaro*

101. Le gran corti civili residenti in Aquila, in Trani ed in Catanzaro saranno rispettivamente composte di un presidente, di sei giudici, di un regio procuratore generale, e di un cancelliere.

102. La gran corte civile residente in Napoli sarà composta di un presidente, di due vice-presidenti, di ventuno giudici, di un regio procuratore generale, di due sostituti, di un cancelliere, e di due vice-cancellieri. Sarà divisa in tre camere.

103. Ciascuna gran corte civile o camera, giudicherà col numero di sette votanti.

104. Nel caso di assenza, o di altro legittimo impedimento dei giudici della gran corte civile saranno i medesimi suppliti da quelli fra i giudici della gran corte criminale residente nel luogo medesimo, che sono i primi nell'ordine di nomina. In niun caso però potranno votare in una decisione della gran corte civile più di tre giudici della gran corte criminale.

105. Le gran corti civili giudicheranno sulle sentenze appellabili profferite dagli arbitri, dai tribunali civili, e dai tribunali di commercio.

106. Esse giudicheranno ancora dei conflitti tra i tribunali civili sottoposti alla di loro giurisdizione come ancora dell'azione civile, o sia *presa a parte* contro i giudici di circondario, contro i tribunali di commercio, contro i tribunali civili, o contro uno o più componenti dei tribunali anzidetti.

107. Avverso le decisioni delle gran corti civili non competerà altro rimedio legale, che il ricorso alla corte suprema di giustizia nei casi e nel modo determinato dalla legge.

Titolo X. *Della corte suprema di giustizia.*

108. Vi sarà in Napoli una corte suprema di giustizia, che comprenderà nella sua giurisdizione tutti i tribunali, e tutte le gran corti dei nostri reali domini al di qua del Faro.

109. Sarà composta di un presidente, di due vice-presidenti, di sedici giudici, che assumeranno il titolo di *consiglieri*, di un regio procuratore generale, di due sostituti col titolo di *avvocati generali*, di un cancelliere, e di due vice cancellieri.

Sarà divisa in due camere delle quali una verrà destinata a giudicare sulle materie civili e l'altra sulle materie criminali.

110. Ciascuna camera avrà un vice-presidente ed otto consiglieri, e deciderà col numero di nove votanti.

111. Se in una camera della suprema corte di giustizia manca il numero di votanti prefisso nell'articolo precedente, sarà completato coi consiglieri dell'altra camera.

112. La corte suprema di giustizia è istituita per mantenere la esatta osservanza delle leggi,

e per richiamare alla loro esecuzione le gran corti, i tribunali ed i giudici che se ne fossero allontanati.

113. La corte suprema di giustizia giudicherà non dell'interesse dei litiganti, ma di quello della legge; ed in conseguenza non conoscerà del merito delle cause, ma delle decisioni, e delle sentenze delle gran corti, e dei tribunali, col solo oggetto se sieno, o no, conformi alla legge.

114. Annullerà tutte le decisioni, e tutte le sentenze inappellabili, nelle quali sieno state violate le forme essenziali del rito, o siasi manifestamente contravvenuto al testo delle leggi e dei decreti.

115. Le sentenze, e le decisioni preparatorie ed interlocutorie non saranno suscettibili del ricorso presso la corte suprema di giustizia, se non dopo la sentenza, o decisione definitiva. Sono però eccettuate da questa regola le sentenze e le decisioni riguardanti le competenze, contro delle quali, avrà luogo il ricorso nella corte suprema, prima della sentenza o decisione sul merito.

116. Avverso le sentenze inappellabili de' giudici di circondario non avrà luogo il ricorso nella corte suprema, che pel solo motivo d'incompetenza, ó di eccesso di potere.

117. Nelle materie civili, il ricorso presso la corte suprema non sospenderà la esecuzione della sentenza o della decisione impugnata, eccettuati i casi, ne'quali sia diversamente prescritto dalla legge.

118. In qualunque caso la corte suprema annullerà una sentenza, o decisione di un tribunale, o di una gran corte, sia in materia civile, sia in materia penale, dovrà inviare la cognizione delle cause ad un tribunale, o ad una gran corte di egual grado, salvo ciò che sarà detto nell' articolo seguente. Nelle cause di competenza rinvierà le cause al tribunale, che la stessa corte suprema giudicherà competente.

119. Le cause delle gran corti civili residenti in Aquila, in Trani, ed in Catanzaro, le di cui decisioni saranno state annullate dalla corte suprema di giustizia, saranno inviate alla gran corte civile di Napoli. Se una decisione di quest'ultima sarà annullata, la causa sarà inviata da una camera all' altra della medesima gran corte.

120. Saranno rimesse al tribunale civile di Napoli le cause di tutti gli altri tribunali civili, le di cui sentenze saranno state annullate dalla Corte suprema di giustizia. Se una sentenza del tribunale civile di Napoli sarà annullata, la causa sarà rinviata da una camera all' altra dello stesso tribunale civile.

121. Le decisioni annullate delle gran corti criminali saranno rimesse ad una delle gran corti criminali, ch' è più vicina a quella che ha fatta la decisione.

122. Non vi sarà luogo ad alcuna remissione nelle materie civili:

1° quando l'annullamento sarà stato pronunziato per contrarietà di giudicati. In questo caso la corte suprema di giustizia annullerà la seconda decisione, ed ordinerà la esecuzione della prima;

2° quando la decisione, o sentenza annullata avesso rivocato in grado di appello una sentenza inappellabile. In questo caso la corte suprema disporrà l' esecuzione della sentenza, contro della quale si era prodotto indebitamente l' appello.

123. Non vi sarà parimente luogo ad alcuna rimessione nelle materie criminali, correzionali e di polizia; e la corte suprema di giustizia vieterà ogni procedimento, quando la sentenza, o decisione si annulli per aver dato luogo a condanna per un fatto non qualificato dalla legge per delitto, o per misfatto, o quando l' azione penale fosse o prescritta, o abolita, e questa eccezione fosse stata dedotta prima della decisione; salvo però in tutti questi casi il diritto della parte civile, se le compete, da sperimentarlo innanzi al tribunale civile.

124. Non saranno soggette ad annullamento le sentenze, e le decisioni mal motivate, quando la parte dispositiva non contravvenga espressamente alla legge. In questo caso la corte suprema di giustizia si limiterà a disapprovare i motivi.

125. Se il regio procuratore generale presso la corte suprema avrà notizia, che sia stata profferità una sentenza, o decisione, la quale importi infrazione delle leggi, o de' decreti, o racchiuda violazione di forme essenziali del rito, o eccesso di potere, senza che alcuna delle parti abbia reclamato nel tempo stabilito, dovrà portarla alla cognizione della corte medesima, la quale ne farà l' esame, e trovando sussistente la contravvenzione, o la violazione, o l' eccesso di potere, ne pronunzierà l' annullamento.

126. La corte suprema pronunzierà ancora sulle dimande di annullamento, che il regio procuratore generale potrà chiedere di officio per interesse della legge, in seguito di remissione, che gliene sarà fatta dal nostro segretario di stato ministro di grazia e giustizia.

127. Per ciò che riguarda l'interesse delle parti, ne'casi preveduti ne'due precedenti articoli, se trattasi di cause civili, la sentenza, o decisione, benchè annullata, si considera come una tacita transazione, e non potrà essere impugnata.

128. Se verrà annullata una sentenza correzionale, o una decisione criminale, ad istanza del regio procuratore generale, per violazione alla legge, il condannato avrà dritto ad un nuovo giudizio, quando la pena erroneamente applicata eccede l' altra, che doveva applicarsi.

Se la pena applicabile è maggiore della inflitta, l' annullamento non pregiudicherà al condannato, e la decisione della corte suprema si considererà emanata per lo solo oggetto di ricondurre i giudici all'osservanza della legge.

129. Se l' annullamento sarà pronunziato ad istanza del regio procuratore generale per mera violazione di forme essenziali del rito, sarà nella facoltà del condannato di scegliere tra lo speri-

mento di un nuovo giudizio, e l' esecuzione del primo, benchè annullato.

130. Le decisioni della corte suprema di giustizia saranno trascritte su i registri degli uffici de' giudici di circondario, dei tribunali, o delle gran corti, le di cui sentenze, o decisioni saranno state annullate: esse verranno ancora stampate, e trasmesse a tutt' i tribunali, e a tutte le gran corti de'nostri reali dominî al di qua del Faro.

131. Vi sarà luogo ad interpetrazione di legge, allorchè la corte suprema di giustizia annullerà due decisioni, o sentenze in ultima istanza pronunziate sul medesimo affare, tra le parti medesime, e che sieno state impugnate co'medesimi motivi.

Questa interpetrazione sarà data nelle forme prescritte dall' articolo 2 della nostra legge dei 21 di marzo 1817.

Questa interpetrazione potrà essere dimandata dalla corte suprema di giustizia prima di profferire la seconda decisione. Allorchè la corte suprema non l' avrà dimandata, essa dovrà rendere la seconda decisione a camere riunite. In questo caso sarà nella facoltà del nostro segretario di stato ministro di grazia e giustizia di presedere alla mentovata corte suprema. Se ciò non ostante, una terza decisione, o sentenza in ultima istanza, uniforme alle due annullate, fosse impugnata con ricorso presso la corte suprema, l'interpetrazione della legge sarà di pieno dritto. La corte suprema di giustizia a camere riunite dichiarerà esservi luogo ad interpetrazione, e ne farà un rapporto ragionato al nostro segretario di stato ministro di grazia e giustizia.

132. La corte suprema di giustizia, tanto nel caso, in cui il ricorso per annullamento s'a stato presentato dalla parte interessata, quanto sulla requisitoria del regio procuratore generale, potrà elevare di officio i mezzi di nullità non dedotti.

133. La corte suprema pronunzierà ancora sulle dimande di rimessione di cause da uno ad altro tribunale, o gran corte per motivo di sicurezza pubblica, o di legittima sospezione.

134. Pronunzierà egualmente sulle questioni di competenza di giurisdizione, ove il conflitto insorga fra più gran corti criminali, o civili, o fra più tribunali civili indipendenti l' uno dall' altro, e non soggetti alla giurisdizione della stessa gran corte civile.

135. Le disposizioni dell'articolo precedente avranno luogo ancora nel caso, che il conflitto di competenza si elevi fra i tribunali militari di terra e di mare, e le gran corti criminali.

136. Giudicherà finalmente sull' azione civile contro le gran corti criminali, o civili, o contra uno, o più membri delle medesime.

137. La corte suprema di giustizia rivederà di officio, e sugli atti stessi, le decisioni per condanne a morte, o a pene perpetue profferite dalle gran corti speciali a sola maggioranza, o senza il concorso di sei fra gli otto voti. Potrà in oltre raccomandare i condannati alla nostra sovrana clemenza, per mezzo del nostro segretario di stato ministro di grazia e giustizia.

138. Avverso le sentenze profferite da' tribunali militari di terra e di mare, non avrà luogo alcun ricorso presso la corte suprema, eccettuato il caso, in cui si reclami per titolo d'incompetenza, o di eccesso di potere.

139. La corte suprema di giustizia veglierà su tutt' i tribunali, e su tutte le gran corti: avrà diritto di farsi rendere conto della loro condotta, e di censurarli: giudicherà, come tribunale delegato, dei delitti di officio de'giudici, dietro la rimissione, che gliene sarà fatta da noi sul rapporto del nostro segretario di stato ministro di grazia e giustizia.

140. Ne' casi preveduti nell'articolo precedente sarà parimente nelle facoltà del nostro segretario di stato ministro di grazia e giustizia di presedere la corte suprema di giustizia.

141. Nel mese di gennaio di ciascun anno la corte suprema rimetterà al nostro segretario di stato ministro di grazia e giustizia tutte le osservazioni, che avrà fatte nel decorso dell' anno, pel miglioramento della legislazione. Queste osservazioni ci saranno presentate nel nostro consiglio di stato.

142. La comunicazione tra la corte suprema di giustizia e gli altri tribunali inferiori per gli affari che riguardano, sia la giustizia civile, sia la giustizia penale, sia la sorveglianza su i medesimi, dovrà necessariamente aver luogo per mezzo della nostra real segreteria e ministero di stato di grazia e giustizia.

Titolo XI. *De' presidenti, de'regj procuratori, e de' regj procuratori generali.*

143. I presidenti della corte suprema di giustizia, delle gran corti, e di tutt'i tribunali avranno cura di mantenere il buon ordine, e la polizia interna delle medesime: distribuiranno gli affari tra i giudici: formeranno il ruolo delle cause, intesi i regi procuratori generali, ed i regi procuratori.

144. Il presidente della corte suprema di giustizia, o di que' tribunali, o di quelle gran corti che sono divise in più camere, presederà quella, nella quale crederà più conducente alla giustizia il suo intervento.

145. I presidenti annunzieranno alla pubblica udienza le decisioni prese da' rispettivi tribunali, e dalle rispettive gran corti.

146. In tutti que' casi, ne' quali il presidente presiederà un tribunale, una gran corte, o camera, che non può giudicare, che con un numero determinato di giudici, il giudice meno antico sarà tenuto di ritirarsi, il presidente della gran corte, del tribunale, o della camera sederà come primo giudice.

147. I presidenti della corte suprema di giustizia, delle gran corti, e de' tribunali saranno rimpiazzati, in caso di assenza, o di altro legit-

timo impedimento, dal vice-presidenti, o dal più antico dei consiglieri, o giudici in ordine di nomina.

148. I magistrati incaricati del ministero pubblico saranno nostri agenti presso i giudici, i tribunali, le gran corti, e la corte suprema di giustizia.

149. Invigileranno per l'osservanza delle leggi, ed alla regolare esecuzione de' giudicati.

150. I regi procuratori o i regi procuratori generali presso i tribunali, le gran corti, e la corte suprema di giustizia, eserciteranno il loro ministero, non in via di azioni, ma in via di rimostranze, salv'i casi, ne' quali sia diversamente prescritto dalle leggi.

151. Saranno intesi necessariamente in tutte le cause, ed in tutte le quistioni concernenti:

1° L'ordine pubblico, gl'interessi dello stato, della corona, de' comuni, e degli stabilimenti pubblici;

2° Le donazioni, ed i legati fatti a beneficio de' poveri di uno, o più comuni;

3° Lo stato delle persone;

4° La declinatoria di foro per incompetenza;

5° La ricusa de' giudici per parentela, od affinità, e la rimessione delle cause ad altri giudici;

6° I minori, gl'interdetti, le donne non autorizzate da' loro mariti a stare in giudizio, ed in generale tutti coloro, che vengono rappresentati da un curatore;

7° Gli assenti;

8° I militari in attività nelle armate di terra e di mare fuori del territorio del regno, e gl'incaricati di negoziazione all'estero, se non abbiano lasciato legittimo procuratore, e se la di loro qualità sia riconosciuta dal tribunale.

152. I regi procuratori, ed i regi procuratori generali potranno ancora interporre il di loro ministero in tutte le cause, nelle quali lo crederanno necessario. Il tribunale, o la gran corte potrà interpellarli di officio.

153. Nelle materie correzionali, di polizia, e di alto criminale, i regi procuratori ed i regi procuratori generali presso i giudici di circondario, e le gran corti criminali, oltre le funzioni, che sono loro affidate dalla presente legge, e dal codice di procedura criminale, insisteranno per la regolarità delle forme prima del giudizio, per l'applicazione della legge.

154. Essi eserciteranno l'azione penale per la punizione de' rei in conformità delle leggi.

155. I regi procuratori generali presso le gran corti criminali, come agenti primari della polizia giudiziaria, avranno sotto i di loro ordini gli altri funzionari di polizia giudiziaria, e spediranno i mandati di deposito nei casi permessi dalla legge.

156. I regi procuratori ed i regi procuratori generali, nei casi, in cui le parti non abbiano reclamato, faran rapporto al nostro segretario di stato ministro di grazia e giustizia dei mancamenti dei giudici per eccesso dei loro poteri, e dei delitti commessi nell'esercizio delle loro funzioni. Il nostro segretario di stato ministro di grazia e giustizia, credendolo conveniente, rimetterà nel nostro real nome alla corte suprema di giustizia per mezzo del suo procurator generale, il rapporto anzidetto, e gli atti che l'accompagnano. La corte suprema annullerà gli atti, se vi sarà luogo, ed in quanto ai giudici, ai tribunali, ed alle gran corti, contra delle quali emergessero delle imputazioni, vi provvederà a norma della legge.

157. I regi procuratori ed i regi procuratori generali saranno incaricati di vegliare alla esecuzione dei giudicati; per quanto concerne i giudicati, che interessano l'ordine pubblico, agiranno di officio; e per quanto agli altri, che interessano i privati, agiranno sulla istanza delle parti. In tutti i casi ordineranno a chi occorre di prestarsi agli atti opportuni, e faranno somministrare il braccio forte, allorchè sia necessario.

158. Ne' comuni, ove non risiede il regio procuratore, le parti s'indirizzeranno al giudice del circondario, il quale supplirà al regio procuratore, per l'esecuzione di ciò che dispone l'articolo precedente.

159. I regi procuratori, ed i regi procuratori generali invigileranno ancora sulla osservanza della disciplina, e sulla regolarità del servizio de' tribunali, delle gran corti, e della corte suprema di giustizia.

160. Essi non prenderanno parte, nè potranno essere presenti alle deliberazioni de' tribunali, e delle gran corti.

Questa disposizione non sarà applicabile al regio procuratore generale presso la corte suprema di giustizia.

161. Permetteranno l'ammessione delle carte estere, e sulla di loro negativa, le parti potranno adire la gran corte, o il tribunale, presso il quale essi esercitano il loro ministero, perchè risolva inappellabilmente, ciò che sarà di ragione.

162. La corrispondenza tra le gran corti, i tribunali, e le altre autorità constituite avrà luogo esclusivamente per l'organo de' rispettivi regi procuratori, e regi procuratori generali.

163. Tutte le funzioni del ministero pubblico di sopra indicate, saranno specialmente e personalmente confidate a' nostri regi procuratori e regi procuratori generali. I sostituti non parteciperanno all'esercizio di queste funzioni, che sotto la di loro direzione.

164. I regi procuratori presso i tribunali civili, ed i regi procuratori presso le gran corti criminali veglieranno sulla condotta de' giudici di circondario. Nell'ultimo mese del triennio di ciascun giudice di circondario, il regio procuratore presso il tribunale civile avvertirà con una circolare gl' individui del circondario di rimettergli le notizie delle trasgressioni in officio de' giudici di circondario, per inviarle al nostro segretario di stato ministro di grazia e giustizia.

165. I regi procuratori generali presso le gran corti civili veglieranno sulla condotta de' giudici dei tribunali civili, o di commercio, compresi

nella giurisdizione delle rispettive gran corti, e saran tenuti di riferire alla corte suprema di giustizia tutto ciò che scopriranno contrario all'onore, ed al bene della giustizia.

166. Il regio procuratore generale presso la corte suprema di giustizia invigilerà sulla condotta dei giudici delle gran corti criminali e civili; e degli abusi, che mai scoprisse, farà rapporto al nostro segretario di stato ministro di grazia e giustizia.

167. In caso di assenza, o di altro legittimo impedimento de'regi procuratori generali, de'regi procuratori, e de' loro sostituti, il giudice, che si troverà l' ultimo in ordine di nomina, ne eserciterà le funzioni.

Titolo XII. *De' cancellieri.*

168. Presso tutti i giudici di circondario, presso i tribunali civili, e di commercio, presso le gran corti criminali, e civili, e presso la corte suprema di giustizia vi saranno de' cancellieri da noi nominati.

169. I cancellieri assisteranno i giudici nelle loro udienze, e nell' esercizio delle loro funzioni, e ne contrassegneranno le firme: registreranno gli atti, e li conserveranno in deposito: rilasceranno la copie, e daranno corso agli affari giudiziari.

170. Ogni cancelliere presenterà al tribunale, o alla gran corte, alla quale sarà addetto, un vice-cancelliere, e la pianta degl'impiegati occorrenti. Se la gran corte, o il tribunale si dividerà in camere, il cancelliere presenterà un vice-cancelliere per ogni camera.

171. La pianta della cancelleria, e de' soldi rispettivi degl' impiegati, e la loro nomina verrà sottoposta dal tribunale, o dalla gran corte all'approvazione del nostro segretario di stato ministro di grazia e giustizia.

Titolo XIII. *De'patrocinatori, e degli avvocati.*

172. Presso ciascuna gran corte, o tribunale vi sarà un determinato numero di patrocinatori da nominarsi da noi, sul parere della gran corte, o del tribunale, cui dovranno essere addetti. Quelli fra di essi, che saranno addetti ad una corte superiore, potranno esercitare le funzioni del di loro ministero presso tutte le altre corti, e tribunali inferiori.

173. I patrocinatori avranno il diritto esclusivo di fare tutti gli atti occorrenti alla instruzione del processo, alla pronunciazione, ed esecuzione delle sentenze, o delle decisioni presso i tribunali, e le gran corti cui saranno addetti.

174. Niuno potrà comparire in giudizio avanti i tribunali, e le gran corti senza il ministero di un patrocinatore.

175. I patrocinatori saranno responsabili dei pregiudizi, che per loro fatto, od omissione, derivassero alle parti, come pure de' depositi, e delle carte, che verranno loro affidate.

176. Presso tutti i tribunali, e le gran corti de' nostri reali domini al di qua del Faro vi sarà un *albo*, nel quale verranno iscritti tutti gli avvocati.

177. Un decreto particolare determinerà la formazione degli *albi* enunciati nel precedente articolo, come ancora i doveri degli avvocati, ed il modo, secondo il quale saranno nominati.

178. Alcuno non potrà essere patrocinatore, se non è licenziato in diritto, nè potrà essere avvocato, se non è laureato in diritto in una delle Università del nostro regno delle due Sicilie.

Titolo XIV. *Degli uscieri.*

179. Presso ogni giudice di circondario, tribunale, o gran corte vi sarà un numero determinato di uscieri da noi nominati.

180. Gli uscieri presteranno il loro servizio personale agli uffici de' giudici di circondario, a'tribunali, ed alle gran corti.

181. Nelle pubbliche sedute de'tribunali, e delle gran corti, gli uscieri dovranno mantenere l' ordine e la regolarità.

182. Intimeranno le citazioni, gli atti, le sentenze, e le decisioni: pubblicheranno, ed attingeranno gli avvisi, e gli editti: eseguiranno le perquisizioni, i sequestri, e gl'inventari giudiziali: proclameranno le offerte, che verranno fatte nelle vendite a pubblico incanto, e faranno tutti gli atti, che saranno necessari, per costringere le parti alla esecuzione de' giudicati.

183. In caso di opposizione alla esecuzione degli ordini giudiziali, gli uscieri potranno chiamare in loro soccorso la forza armata.

Titolo XV. *Del grado, e del soldo de'componenti dell' ordine giudiziario.*

184. I giudici d' istruzione criminale saranno giudici di tribunali civili in commissione.

I presidenti, ed i regi procuratori de' tribunali civili saranno giudici delle gran corti criminali in commissione.

I presidenti ed i regi procuratori generali delle gran corti criminali saranno giudici delle gran corti civili in commissione.

E finalmente i presidenti, ed i regi procuratori generali delle gran corti civili saranno consiglieri della corte suprema di giustizia in commissione.

185. Tutti i componenti dell'ordine giudiziario saranno pagati dal pubblico tesoro, all'infuori dei giudici di circondario, i quali saranno pagati dai rispettivi comuni, secondo la quota che sarà fissata per mezzo dal ministro degli affari interni.

186. Il soldo dell' ordine giudiziario è fissato nel seguente modo, e sarà pagato a rate mensili.

Giudici di circondario.

	anno	mese
Di prima classe	480	40
Di seconda classe	300	25
Di terza classe	240	20

Tribunali civili.

Vice-presidente	960	80
Sostituto al regio procuratore .	960	80
Giudice	900	75
Il giudice civile esercente le funzioni di giudice istruttore nel distretto capoluogo della provincia . .	960	80
Cancelliere	400	33:33
Vice-cancelliere	360	30

Gran corti criminali.

Vice-presidente	1384	115:33
Sostituto al regio proc. gen	1384	115:33
Giudice	1300	108:33
Cancelliere	600	50
Vice-cancelliere	450	37:50

Gran corti c li.

Vice-presidente	1600	133:33
Sostituto al regio proc. gen .	1600	133:33
Giudice	1500	125
Cancelliere	720	60
Vice-cancelliere	600	50

Corte suprema di giustizia.

Presidente e regio proc. gen.	4000	333:33
Vice-presidente.	2600	216:66
Avvocato generale. . . .	2600	216:66
Consigliere	2500	208:33
Cancelliere	1800	150:00
Vice-cancelliere. . . .	800	66:66

187. I giudici d'istruzione, ed i loro cancellieri residenti ne' distretti avranno il medesimo soldo assegnato rispettivamente a' giudici, e cancellieri de' tribunali civili.

188. I giudici delle gran corti criminali destinati alle funzioni di presidenti, e di regi procuratori de' tribunali civili, godranno, durante l'esercizio di una tal commissione, oltre del soldo loro assegnato, di un soprassoldo di annui ducati cento.

I giudici delle gran corti civili, ed i consiglieri della corte suprema di giustizia destinati rispettivamente alle funzioni di presidenti, e di regi procuratori generali delle gran corti criminali, e civili, godranno, durante l'esercizio di una tal commissione, oltre del soldo loro assegnato, di un soprassoldo di annui ducati dugento.

189. Sarà annessa alla piazza di presidente della suprema corte di giustizia un'annua pensione di ducati duemila, pagabile parimente dalla nostra real tesoreria. Sarà similmente annessa alla piazze di presidente della gran corte civile residente in Napoli un'annua pensione di ducati trecento.

190. I giudici del tribunale civile, della gran corte criminale, e delle gran corte civile di Napoli, riceveranno, oltre del soldo, ed a titolo d'indennità, l'annua somma di ducati trecento.

191. Il presidente, ed il regio procuratore del tribunale civile di Napoli saranno considerati come giudici della gran corte criminale residente nella medesima città. Il presidente, ed il regio procuratore generale della gran corte criminale saranno considerati come giudici della gran corte civile parimente residente in Napoli.

192. I componenti dell'ordine giudiziario non potranno, sotto pena di essere accusati come prevaricatori, ricevere, o esigere dalle parti regali, o somma alcuna, sotto qualsivoglia titolo, o pretesto, salvo ciò che è disposto dalle leggi per l'indennità loro dovute per motivo di vacazioni.

Titolo XVI. *Disposizioni generali.*

193. L'esercizio del potere giudiziario sarà affidato alle sole giurisdizioni autorizzate colla presente legge, e tra i limiti delle rispettive attribuzioni.

194. L'ordine giudiziario sarà subordinato solamente alle autorità della propria gerarchia. Niun altra autorità potrà frapporre ostacolo, o ritardo all'esercizio delle funzioni giudiziarie, o alla esecuzione dei giudicati.

195. Tutti, senza distinzione, o privilegio di persona, saranno sottoposti alle medesime giurisdizioni, ed alle stesse forme dei giudizi, salvo ciò che è disposto delle leggi per lo contenzioso amministrativo, o per la repressione dei delitti militari.

196. Niuno potrà essere privato di una proprietà, o di alcuno dei diritti, che la legge gli accorda, che per effetto di una sentenza, o di una decisione passata in giudicato.

197. I giudici non potranno pronunziare per via di disposizioni generali, o di regolamento.

198. I giudici, i tribunali, e le gran corti non potranno nè impedire, nè sospendere, la esecuzione delle leggi e dei decreti.

199. Non potranno in alcun caso immischiarsi nelle funzioni amministrative, nè citare direttamente, ed avanti a loro gli amministratori per oggetti relativi alle loro funzioni, nè conoscere i conflitti tra le autorità giudiziarie, e le amministrative.

200. I giudici non potranno ricusarsi di giudicare nelle materie civili sotto pretesto di silenzio, di oscurità, o insufficienza delle legge. Nelle materie criminali, correzionali, e di semplice polizia, essi non potranno pronunziare altre pene all'infuori di quelle determinate dalle leggi, e nei soli casi dalle medesime stabiliti.

201. Per ritardata, o denegata giustizia, si ricorrerà al tribunale, o alla gran corte immediatamente superiore.

202. I giudici non potranno ordinare l'arresto di alcun cittadino, nè farlo ritenere in carcere, che nei soli casi, e nel modo dalla legge prescritti.

203. I giudici non saranno inamovibili, che dopo tre anni di lodevole esercizio in uno dei collegi giudiziari, a contare dalla data della presente legge. Essi dopo questo epoca riceveranno il decreto di nomina a vita, e quindi non potranno essere privati delle loro funzioni, che dietro un formale giudizio.

204. I giudici anche nominati a vita potranno essere traslocati.

205. I giudici di circondario potranno essere rinnovati in ogni triennio, ai termini dell'articolo 15 della presente legge.

206. I presidenti, ed i giudici dei tribunali di commercio saranno nominati sopra liste triple formate dai rispettivi consigli provinciali. Le liste saranno composte di negozianti, banchieri e manifatturieri, che da cinque anni almeno sieno domiciliati, ed esercitino il commercio nel luogo di residenza del tribunale.

207. Niuno potrà essere consigliere nella corte suprema di giustizia, o procuratore generale presso la medesima, se non avrà l'età di quarant'anni compiti. Basterà l'età di anni trenta per essere avvocato generale, o cancelliere.

208. Niuno potrà essere giudice nelle gran corti civili, se non avrà compiuto l'età di trenta anni. Questa disposizione sarà comune ancora alle gran corti criminali.

Basterà l'età di anni venticinque per essere giudice di un tribunale civile, giudice di circondario, membro o supplente dei tribunali di commercio, giudice d'istruzione, cancelliere dei tribunali civili, delle gran corti criminali e civili, dei giudici d'istruzione, o dei giudici di circondario.

209. Alcuno non potrà essere giudice, consigliere, regio procuratore generale, o regio procuratore se non abbia ottenuto la laurea in giurisprudenza in una delle università del nostro regno delle due Sicilie.

210. L'ascendente, il discendente, il fratello, lo zio, ed il nipote, ed i cugini in primo grado, non potranno essere simultaneamente addetti ad un tribunale, o ad una gran corte nè come giudici, nè come regi procuratori, o regi procuratori generali, nè come sostituti, cancellieri, o vicecancellieri

211. Saranno proibite ai giudici, ai regi procuratori, ai regi procuratori generali, ed ai cancellieri e rispettivi sostituti le funzioni di sindaco, di primo o secondo eletto, d'intendente, di sottintendente, di consigliere, o di segretario generale d'intendenza, di notaio, di giudice di commercio, di ricevitore di dazi, di cancelliere, di usciere, di patrocinatore, o di avvocato, anche fuori del loro tribunale.

212. I giudici inoltre, i regi procuratori generali, ed i regi procuratori non potranno essere arbitri, nè accettare amministrazioni, o tutele, se non quelle deferite dalla legge.

213. I giudici, i supplenti, i regi procuratori, i regi procuratori generali, i sostituti, i cancellieri, e i vice-cancellieri saranno obbligati a dimorare nel luogo ove risiede il tribunale, o la gran corte, cui sono addetti.

Non potranno escntarsi, se non sotto le condizioni prescritte da un regolamento che verrà stabilito dal nostro segretario di stato ministro di grazia e giustizia.

214. Ogni tribunale, o gran corte invigilerà sopra gli avvocati, i patrocinatori, e gli uscieri, che vi saranno addetti.

215. Un codice di procedura civile, ed un altro di procedura criminale determineranno le forme e l'ordine da osservarsi nei giudizi avanti i giudici, i tribunali, o le gran corti.

216. Tutte le spese relativo all'amministrazione delle giustizie criminali, e correzionali saranno a carico della nostra real tesoreria, salvo il diritto di rimborso contro i delinquenti, ai termini di ragione, e le disposizioni contenute nella nostra legge dei 12 febbraio 1817.

217. Tutti i funzionari dell'ordine giudiziario fino ai cancellieri, e vice-cancellieri delle diverse gran cor'i e tribunali, e giudici di sopra mentovati, i patrocinatori, o gli uscieri saranno nominati da noi sulla proposizione del nostro segretario di stato ministro di grazia o giustizia.

218. Tutti i giudici, e tutti i consiglieri della corte suprema di giustizia, delle gran corti civili, o criminali, e dei tribunali sopra enunciati vestiranno la toga, tanto nel disimpegno delle proprie funzioni, che nelle pubbliche cerimonie.

Questo onore è accordato ancora al solo cancelliere dello corte suprema di giustizia.

Tutti gli altri giudici inferiori, i cancellieri, e vice-cancellieri di tribunali, o delle gran corti avranno l'onore della mezza toga.

Un decreto particolare determinerà il modo di vestire dei cancellieri, e vice-cancellieri, dei giudici di circondario, degli avvocati, dei patrocinatori, e degli uscieri.

219. Tutte le sentenze, o tutti gli atti de'giudici, dei tribunali, e dello gran corti saranno scritti in italiano. Le sentenze saranno motivate nel fatto, o nel dritto.

220. Alcuno non potrà essere nominato giudice di una gran corte criminale, se prima non abbia esercitate le funzioni di giudice presso qualche tribunale civile. Niuno potrà essere nominato giudice di una gran corte civile, se prima non avrà esercitate le funzioni di giudice presso una gran corte criminale; e finalmente niuno potrà essere nominato consigliere della corte suprema di giustizia, se prima non abbia esercitate le funzioni di giudice presso una gran corte civile.

221. Ci riserbiamo di dispensare alle condizioni prescritte negli articoli 207, 208 e 220 nel solo caso, in cui concorre un merito somma-

meoto distinto nell' individuo, che verrà da ooi promosso.

222. Fino a che non saranno pubblicati i nuovi codici, le autorità giudiziarie faranno osservare, ed osserveranno le leggi, che sono provvisoriamente in vigore.

223. L'organizzazione dell'ordioe giudiziario, secondo il modo determinato nella preseote legge, avrà la sua esecuzione nel giorno 20 di giugno del correote anno. A contare dal dì della pubblicazione della presente legge rimarranno aboliti o soppressi tutti i corpi giudiziari da noi provvisoriameote conservati in vigore.

Vogliamo e comandiamo, che questa nostra legge da noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro consigliere e segretario di stato ministro di grazia e giustizia, munita dal nostro grao sigillo, e contrassegnata dal oostro consigliere e segretario di stato mioistro cancelliere, e registrata e depositata nella cancelleria generale del regno delle due Sicilie, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutto il detto regno, per mezzo delle corrispondeoti autorità, le quali dovranno prenderne particolare registro, ed assicurarne l'adempimento.

LEGGE ORGANICA DEI 17 FEBBRAIO 1861

TITOLO I.

DELLE AUTORITA' GIUDICATRICI E DEGLI ORGANI CHE CONCORRONO ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA.

1. La giustizia nelle materie civili, e nelle materie penali è amministrata nelle forme e secondo le competenze stabilite dalle leggi
da giudici conciliatori;
da giudici di mandamento;
da tribunali di circondario;
da tribunali di commercio;
da corti di appello;
da corti di assise;
da una corte di cassazione.
Restano salde per ora tutte le altre giurisdizioni fermate dalle leggi del contenzioso amministrativo, della repressione dei reati militari, e da altre leggi particolari attualmente in vigore.

2. Ogni tribunale o corte avrà un presidente, e se sia ripartito in più sezioni vi saranno eziandio de' vice-presidenti. L'uffizio del presidente è di dirigere il collegio giudicante nella seria degli atti che costituiscono il giudizio. Egli manterrà l'ordine e la polizia delle udienze, ed eserciterà tutte quelle attribuzioni che la legge gli assegna.

3. Presso le corti ed i tribunali, ad eccezione di quelli di commercio, è instituito un ufficio del pubblico ministero, ed un ufficio di pubblica clientela per le cause de' poveri.

4. Presso i conciliatori, i giudici di circondario ed ogni tribunale o corte vi sarà un cancelliere cui potranno essere aggiunti de' vice-cancellieri.

Negli ufficî del pubblico ministero e della pubblica clientela vi saranno de' segretari cui si possono aggiungere de' vice-segretari.

5. Vi saranno avvocati, patrocinatori ed uscieri presso i diversi magistrati secondo che è dalle leggi determinato.

6. Il numero, le residenze, le circoscrizioni territoriali delle autorità giudiziarie accennate nell' articolo 1, come pure il numero degli uffiziali addetti a ciascuna di esse, sono determinati ed indicati dalle tabelle che saranno pubblicate con apposito decreto.

7. I giudici di ogni grado e tutti gli altri uffiziali enunciati negli articoli 3 e 4 sono membri dell' ordine giudiziario.

TITOLO II.

DE' GIUDICI.

CAPO I.

De' conciliatori.

8. In ogni comune vi sarà un conciliatore, e per la città di Napoli ve ne sarà uno per ogni quartiere. Vi saranno de' conciliatori negli altri luoghi specialmente designati da particolari disposizioni.

La durata delle funzioni del conciliatore sarà di tre anni, salvo conferma.

9. Le funzioni del conciliatore saranno:

1° conciliare le controversie fra gli abitanti del comune se ne sieno richiesti; nel qual caso le conciliazioni avranno luogo di arbitramento e ne produrranno tutti gli effetti;

2° di decidere inappellabilmente con procedimento verbale e senza osservanza di rito giudiziario sino alle somma di ducati sei tutte le controversie dipendenti dalle sole azioni meramente personali relative a' mobili.

10. Le funzioni de' conciliatori saranno puramente onorifiche e serviranno di merito per ottenere i pubblici impieghi. Essi nelle solenni cerimonie prenderanno posto immediatamente dopo de' sindaci, e nella sola città di Napoli avranno lo stesso grado de' giudici de' quartieri, ed avranno posto tra loro per antichità di servizio.

11. In mancanza o impedimento del conciliatore, è chiamato a farne le veci il sindaco o chi lo rappresenta.

CAPO II.

De' giudici di mandamento e loro supplenti.

SEZIONE PRIMA.

De' giudici di mandamento.

12. Vi sarà in ogni mandamento un giudice che risiederà nel comune capoluogo; e nella città di Napoli ve ne sarà uno in ogni quartiere, oltre i due giudici stabiliti dalle leggi del contenzioso de' dazî indiretti.

13. I giudici di mandamento saranno distinti in tre classi. Apparterranno alla prima coloro i quali risiederanno ne' capiluoghi delle province e de' circondari e nelle altre città che sono sedi di tribunali; apparterranno alla seconda classe quelli che risiederanno in un mandamento la cui popolazione è maggiore di quindicimila anime. La terza classe in fine comprenderà tutti quanti gli altri giudici.

14. I giudici di mandamento eserciteranno le funzioni:

1° di giudice in materia civile;
2° di giudici penali ne' reati di polizia;
3° di uffiziali della polizia giudiziaria.

§ 1.

Competenza civile de' giudici.

15. I giudici di mandamento conosceranno e giudicheranno inappellabilmente sino al valore di ducati venti, ed appellabilmente sino al valore di ducati trecento, le cause di azioni reali o personali, eccetto quelle attribuite a' giudici conciliatori.

16. Essi conosceranno egualmente e giudicheranno inappellabilmente sino al valore di ducati venti, ed appellabilmente qualunque sia il valore delle cose controverse sulle azioni:

1° di danni fatti o dagli uomini o dagli animali a' campi, ai frutti, alle ricolte;

2° di rimozioni ed alterazioni di termini, di usurpazioni di terreno, di alberi, di siepi e di fosse, eseguite infra l' anno antecedente alla istanza;

3° di servitù quando non ne sia interrotto il possesso oltre un anno;

4° di nunciazioni di nuove opere, di innovazioni, o di attentati egualmente commessi entro l' anno sul corso delle acque inservienti all' agricoltura, e su di ogni altra azione possessoriale;

5° di riparazioni urgenti tanto per ragion di affitto quanto per danno che ne possa soffrire il vicino;

6° di rifacimento de' danni pretesi da' conduttori per impedito uso della cosa locata, o pretesi da' locatori per abuso della medesima;

7° di denunzia di finita locazione per lo puro e semplice titolo del lasso del termine convenuto nel contratto;

8° di pagamento di salario e mercedi delle genti di lavoro e de' domestici, e per la esecuzione degli obblighi rispettivamente convenuti tra i padroni ed i domestici o lavoratori;

9° di pretesa diminuzione di prezzo dipendente da vendita di animali;

10° di deposito necessario e di controversie fra i viandanti e i loro osti ed albergatori;

11° di esazioni di censi o canoni di qualsivoglia natura, di terraggi, di decime e di altre prestazioni prediali, purchè la dimanda sia poggiata sopra titolo autentico o sopra possesso non interrotto da più di tre anni;

12° di riscossioni di pigioni e di estagli di predi rustici o urbani, durante il godimento dell' affitto o pel corso di un anno dopo il suo termine;

13° di alimenti interini non più che per tre mesi;

14° di quistioni su' contratti seguiti nelle fiere o nei mercati durante il loro corso e purchè vertano sopra oggetti trasportati e contrattati in dette fiere e mercati;

15° di violazione delle leggi concernenti in dazii indiretti ne' casi e nel modo dalle leggi in vigore prescritto, eccettuate quelle per le quali vi ha luogo ad azione penale.

17. L' appello delle sentenze in materia civile de' giudici di mandamento sarà prodotto innanzi a' tribunali di circondario; ma se in questo siavi un tribunale di commercio, ad esso esclusivamente apparterrà la conoscenza degli appelli in materia commerciale.

18. L'appello che sarà prodotto avverso le sentenze profferite da' giudici di mandamento per gli oggetti indicati nell'articolo 16 sarà meramente devolutivo. Sarà parimente devolutivo l' appello allorchè il valore della causa non ecceda ducati cento. In tutti gli altri casi i giudici di mandamento potranno ordinare la esecuzione provvisoria della loro sentenza, ma data idonea cauzione.

19. I giudici di mandamento rilasceranno per qualunque somma gli ordini di sequestro di cose mobili, di crediti o di altri effetti che potessero deteriorare, perire, essere nascosti o in qualunque altro modo essere sottratti al creditore.

La competenza del giudizio sulla validità o liquidazione del sequestro e sulla sussistenza del credito, e l'appellabilità o inappellabilità della sentenza del giudice di mandamento si regoleranno con le norme statuite nell'art. 15.

20. Apparterrà a' giudici di mandamento nei luoghi di loro residenza di apporre, di riconoscere e di rimuovere i suggelli nei casi determinati dalla legge. Ma la cognizione delle vertenze che potranno insorgere o dopo l'apposizione o nell'atto della ricognizione de' suggelli sarà esclusivamente de' tribunali.

21. I giudici di mandamento eserciteranno anco a quella parte di giurisdizione volontaria ed onoraria che è loro determinatamente attribuita dalle leggi in vigore.

22. Apparterrà infine a' giudici di mandamento la esecuzione delle proprie sentenze.

§ 2.

Competenza dei reati di polizia.

23. Il giudice di mandamento giudicherà le contravvenzioni di polizia punendole con le pene statuite nelle leggi. Restano salde le disposizioni contenute nella legge de' 21 marzo 1817 sul contenzioso amministrativo.

24. L'appello avverso le sentenze de' giudici di mandamento; che sieno per legge appellabili, sarà prodotto innanzi a' tribunali nella cui giurisdizione il mandamento è situato.

25. Ne' giudizii di polizia interverrà il pubblico ministero.

§ 3.

Competenza de' giudici di mandamento nella polizia giudiziaria.

26. Il giudice di mandamento, è uffiziale di polizia giudiziaria in tutto il mandamento, ed eserciterà le funzioni in quei limiti che sono designati dal *codice di procedura penale.*

SEZIONE II.

De' supplenti.

27. Ogni giudice di mandamento avrà uno o più supplenti mandamentali secondo il bisogno. Vi sarà inoltre un supplente giudiziario per ciascun comune diverso dal capoluogo del mandamento. Le funzioni di supplente comunale possono congiungersi a quella di conciliatore nella medesima persona.

28. I supplenti mandamentali sono chiamati a coadiuvare i giudici di mandamento compiendone le funzioni in quegli affari pei quali ricevono dai medesimi apposita delegazione.

Nel caso di vacanza dell' ufficio di giudicatura o di impedimento del giudice, il supplente mandamentale, e se sono più supplenti, il più anziano tra essi, ne esercita le funzioni. In mancanza poi del giudice e del supplente ne farà le veci temporaneamente il giudice del mandamento più vicino dipendente dal medesimo tribunale, ed in questo caso egli avrà dritto ad una indennità di trasferta a norma della legge.

29. Saranno esercitate da' supplenti giudiziarii comunali nel proprio comune le funzioni di uffiziale della polizia giudiziaria, che nel codice di procedura penale sono attribuite ai sindaci, come altresì tutte le altre cui son chiamati da particolari disposizioni legislative, tranne quella del pronunciare alcuna sentenza sia in materia civile sia in materia penale. In mancanza del supplente il sindaco o chi ne fa le veci è chiamato ad esercitarne le funzioni.

CAPO III.

De' tribunali di circondario.

30. Vi ha un tribunale in ciascuna delle città designate dalla tabella che sarà pubblicata con apposito decreto.

Nella tabella medesima verranno indicate le città ove i tribunali saranno di più sezioni.

31. Ne' tribunali che hanno più sezioni sono in ogni anno designati per real decreto i giudici che comporranno ciascuna sezione. Lo stesso decreto designa le sezioni alle quali sono devolute, oltre gli affari civili, le cause correzionali e gli appelli in materia di polizia.

32. Ogni tribunale sarà composto di un presidente e tre giudici, a' quali potranno essere aggiunti de' giudici soprannumerarii ove il bisogno lo richiegga. Se il tribunale è diviso in più sezioni, ciascuna di esse avrà tre giudici e il presidente presiederà alla sezione prima, mentre le altre sezioni avranno de' vice-presidenti.

33. Ogni tribunale giudicherà col numero di tre votanti.

34. Ne' casi di mancanza o di impedimento del presidente o di un vice-presidente di sezione, il più anziano fra i giudici di ciascuna sezione ne fa le veci. Le funzioni specialmente attribuite al presidente del tribunale sono esercitate, secondo l'ordine di anzianità, da' vice-presidenti, ed in difetto da' giudici del tribunale medesimo.

35. Quando per mancanza o impedimento di alcuno de' giudici il tribunale non si trovi in numero legale per poter giudicare, il presidente può destinare un giudice di altra sezione a compiere il numero, ovvero richiedere il giudice di mandamento locale, ed ove questi sia impedito o assente, il supplente mandamentale più anziano. Bensì vero nella stessa sentenza non potrà votare più di un giudice estraneo al tribunale.

36. A' tribunali si appartiene:

1° giudicare in prima istanza in materia civile tutte le cause personali, reali e miste, eccetto quelle che sono particolarmente attribuite a' giudici di mandamento o ad altri magistrati;

2° giudicare in prima istanza de' reati punibili con pena correzionale, ad eccezione di quelli che dalla legge sieno attribuiti alla corte di assise;

3° pronunciare in ultima istanza sugli appelli prodotti avverso le sentenze appellabili de' giudici di mandamento così in materia civile come in materia penale; tranne per le cause commerciali in quei tribunali ove sia stabilito un tribunale di commercio;

4° esercitare le funzioni di tribunale di commercio con le regole e le forme prescritte dalle

leggi commerciali in quei circondarii ove non vi ha tribunale di commercio;

5° pronunciare sulla competenza de' giudici di mandamento compresi nell' ambito della loro giurisdizione e sulle ricuse prodotte avverso i medesimi;

6° esercitare in materia criminale quelle attribuzioni che ad essi sono assegnate dal *codice di procedura penale*.

37. Avverso le sentenze profferite dal tribunale in prima istanza potrà prodursi appello innanzi a quella corte nella cui giurisdizione è compreso il tribunale suddetto. Per tutte le altre sentenze non competerà che il ricorso alla corte di cassazione.

38. Le attribuzioni sinora esercitate da' tribunali civili delle varie province intorno a' notai ed alle camere notarili saranno esercitate dal tribunale di quel luogo ove la camera notarile risiede.

39. In ogni tribunale uno dei giudici sarà incaricato per decreto reale della istruzione delle pruove in materia penale nell'ambito della sua giurisdizione. Le funzioni d'istruttore sono temporanee e rivocabili. I giudici delegati alla istruzione possono essere temporaneamente destinati ad un tribunale diverso da quello cui appartengono, ove per istraordinarie condizioni il bisogno del servizio lo richieda.

40. Il giudice istruttore oltre alle funzioni di uffiziale della polizia giudiziaria è chiamato a vigilare sul modo onde i giudici di mandamento e i loro supplenti adempiono i doveri del loro uffizio in quanto alla polizia giudiziaria.

41. In caso di assenza o di altro impedimento di un giudice istruttore, il presidente del tribunale al quale il giudice appartiene delegherà uno de' giudici del tribunale medesimo a farne le veci.

CAPO IV.

Dei tribunali di commercio.

42. Vi sarà un tribunale di commercio in ciascuno dei luoghi indicati dalla tabella che sarà pubblicata con apposito decreto.

43. Ogni tribunale di commercio sarà composto di un presidente, di tre giudici ordinari e di due supplenti.

44. I tribunali di commercio non possono altrimenti decidere che col numero di tre votanti.

45. I tribunali di commercio giudicheranno in prima istanza tutti gli affari dipendenti da atti di commercio quando il valore controverso eccede i ducati 300, salvo ciò che è disposto nel n° 14 dell' articolo 16 della presente legge, e negli articoli 632, 633 e 653 delle leggi di eccezione per gli affari di commercio. Pronuncieranno inoltre in ultima istanza sulle appellazioni dalle sentenze commerciali appellabili de'giudici di mandamento nell' ambito della loro giurisdizione.

46. L'appello dalle sentenze pronunciate in prima istanza dai tribunali di commercio si produrrà presso quella corte d' appello, nella cui giurisdizione si trovano i tribunali medesimi.

47. Ogni sentenza profferita in prima istanza da un tribunale di commercio sarà messo in esecuzione anche in caso d' appello, purchè sia data cauzione. Sarà nelle facoltà del tribunale di farla eseguire provvisionalmente anche senza cauzione qualora siavi documento non impugnato o precedente sentenza di condanna non appellata.

48. Le funzioni de' giudici di commercio saranno meramente onorifiche, salvo per ora quello che con speciali disposizioni trovasi stabilito per il tribunale di commercio di Napoli. Tali funzioni dureranno per un biennio salvo conferma.

CAPO V.

Delle corti d' appello.

49. V' ha una corte d'appello in ciascuna delle città indicate nella tabella che sarà pubblicata con apposito decreto. Nella tabella medesima saranno designate le città in cui la corte si compone di più sezioni. I giudici delle corti di appello hanno il titolo di consiglieri.

50. Ogni corte di appello sarà composta di un presidente e di otto giudici. Quando sia di più sezioni, la prima sarà composta nel modo indicato, e le altre avranno cinque giudici ed un vice-presidente.

51. In ogni sezione, mancando o essendo impedito il presidente o il vice-presidente, ne fa le veci il più anziano de' consiglieri. Il presidente nelle funzioni specialmente a lui attribuite è supplito dal più anziano de' vice-presidenti, ed in mancanza dal consigliere più anziano della corte.

52. Le corti di appello giudicheranno sulle appellazioni prodotte avverso le sentenze appellabili profferite da'tribunali nelle materie civili, commerciali e correzionali, e dagli arbitri a norma delle leggi in vigore; sulle competenze giurisdizionali fra giudici e sulle azioni di presa a parte a' termini delle leggi.

53. Alla corte di appello si appartiene pure il giudizio di sottoposizione ad accusa nelle materie penali che spettano alla cognizione delle corti di assise. A tal uopo in ciascuna corte di appello cinque de' suoi membri, i quali possono anche far parte delle sezioni giudicanti, comporranno una sezione di accusa.

54. In ogni anno un decreto reale designa i consiglieri che faranno parte di ciascuna sezione, i membri che comporranno la sezione di accusa, non che la sezione che dee promiscuamente con gli affari civili occuparsi degli appelli in materia correzionale.

55. Le corti di appello giudicheranno col numero di cinque votanti nelle cause civili, con quello di sei nelle cause correzionali. Per la sezione di accusa basta l' intervento di tre votanti per la validità delle sue decisioni.

56. Quando per legittimo impedimento manca il numero dei votanti necessario per poter giudi-

care, sarà chiamato a supplire il presidente del tribunale, e in costui mancanza il più anziano de' vice-presidenti o de' giudici, rimanendo sempre vietato l'intervento di più di due supplenti. Se la corte è composta di più sezioni il presidente ne completerà il numero co' consiglieri che formano parte delle altre sezioni.

CAPO VI.

Delle corti di assise e de' giurati.

SEZIONE I.

Delle corti di assise.

57. Nell'ambito della giurisdizione di ogni corte di appello vi ha una corte di assise la quale giudica con l'intervento de' giurati. Ove il bisogno lo richiegga può ordinarsi con decreto reale la formazione di due o più corti di assise nello stesso territorio.

Le corti di assise siedono nelle città designate dalla tabella che sarà pubblicata con apposito decreto.

58. Ogni corte di assise è composta di un presidente e di due giudici scelti fra i consiglieri delle corti di appello. Può esservi aggiunto come suppleate un altro de' consiglieri della stessa.

59. In principio di ogni anno giuridico sono con regio decreto designati fra i membri della corte di appello i presidenti e giudici delle assise. Il presidente della corte di appello ha sempre facoltà di presiedere alla corte di assise.

60. I membri della corte di appello che abbiano atteso all'istruzione del processo o che siano concorsi a pronunziare sull'accusa non possono far parte di assise.

61. Mancando o essendo impedito taluno dei membri della corte di assise viene il medesimo surrogato dal giudice suppleate o in mancanza di costui dal consigliere più anziano della corte.

62. Mancando o trovandosi impedito il presidente della corte di assise viene surrogato dal giudice più anziano.

63. Il territorio delle corti d'appello sarà diviso per la tenuta delle assise in circoli secondo la tabella anzidetta.

64. Le assise si tengono ordinariamente ogni trimestre nella città capoluogo di circolo. Potranno essere straordinariamente convocate in ogni tempo con decreto del presidente della corte di appello, sia nella città capoluogo, sia in qualunque altra città del circolo.

SEZIONE II.

Dell' elezione de' giurati, e della formazione delle liste.

65. Per poter essere giurato si richieda il concorso delle seguenti condizioni:

1° Saper leggere e scrivere;

2° Avere compiuta l'età d'anni trenta:

3° Essere elettore politico.

66. Non possono essere iscritti sulle liste dei giurati:

1° I capi de' dicasteri;

2° I segretari generali ed i direttori generali de' dicasteri;

3° I governatori delle province e gl'intendenti di circondario;

4° I funzionari dell'ordine giudiziario e gli ufficiali addetti al medesimo;

5° I ministri di qualunque culto;

6° I militari in attività di servizio.

67. I senatori del regno ed i membri della camera dei deputati sono di pieno diritto dispensati dall'uffizio di giurato.

Possono essere dispensati sul'a loro dimanda coloro che hanno compiuta l'età di 70 anni.

68. Non possono essere giurati coloro che furono condannati a pene criminali; coloro che sono in istato di fallimento dichiarato o d'interdizione o provvisti di consulente giudiziario; coloro che hanno fatto cessione di beni, finchè non abbiano interamente soddisfatto i loro creditori; coloro che furono condannati per falso furto, truffa, appropriazione indebita od attentato ai costumi.

69. In ogni comune si forma una lista generale degli individui aventi un reale domicilio nel territorio comunale, nei quali concorreranno i requisiti necessari per essere eletti giurati.

Questa lista sarà permanente.

70. Il sindaco prima della metà di agosto di ciascun anno procede alla revisione della lista generale: vi cancella i nomi degli individui che sono defunti, o che hanno in qualunque modo perduto l'idoneità richiesta, e vi aggiunge i nomi di coloro che hanno acquistato l'idoneità.

71. La lista riveduta dal sindaco è pubblicata al'a porta della casa comunale, e dopo la seguitane pubblicazione resterà affissa nell'uffizio dell'amministrazione comunale con facoltà a chiunque di prenderne visione.

72. Coloro che si credono indebitamente inscritti od omessi nella lista predetta, possono presentare i loro richiami alla giunta municipale entro dieci giorni dalla pubblicazione di cui è parola nell'articolo precedente.

La giunta municipale dà le sue deliberazioni su' richiami fra giorni dieci successivi.

73. La lista riveduta dal sindaco, i ricorsi dei reclamanti e le relative deliberazioni della giunta municipale sono immediatamente trasmesse all'intendente del circondario, il quale pronunzia sui fatti richiami. L'intendente può aggiungere d'uffizio alla lista i nomi di coloro che sono stati a suo giudizio indebitamente omessi, e cancella quelli indebitamente inscritti, sentita prima la giunta municipale.

Premesse tali operazioni, l'intendente procede alla definitiva decretazione della lista generale, ed il suo decreto è pubblicato prima che finisca il mese di settembre in ogni comune con la tabella delle rettificazioni.

74. Coloro che si credono fondati a contraddire alle decisioni dell' intendente, od a lagnarsi di denegata giustizia possono promuovere la loro azione dinanzi alla corte di appello entro dieci giorni dalla pubblicazione di cui è parola nell' articolo precedente, qualunque sia la distanza.

La loro domanda dee essere notificata all' intendente sotto pena di nullità: la causa è decisa sommariamente in via d' urgenza, senza che sia d' uopo del ministero di patrocinatore, e sulla relazione che n' è fatta in udienza pubblica da uno dei consiglieri della corte, sentite la parte od il suo difensore, e sentito pure il pubblico ministero nelle sue conclusioni orali.

75. In ogni comune vi è una commissione composta del sindaco o di chi ne fa le veci, che ha la presidenza, e di due consiglieri, oltre a due altri consiglieri incaricati di supplire ai primi.

I consiglieri così ordinari come supplenti sono eletti in ogni anno dal consiglio comunale a maggioranza assoluta di voti.

76. La commissione formata come nell'articolo precedente, nella seconda metà di ottobre di ciascun anno elegge fra gl' inscritti nella lista mentovata negli articoli 71 a 75 un individuo per ogni 400 abitanti.

Se il comune ha meno di 400 abitanti, la commissione elegge tuttavia un individuo.

Il numero degli abitanti d' ogni comune si desume dall' ultimo censimento officiale.

77. I nomi degl' individui designati dalle commissioni comunali sono immediatamente trasmessi al governatore della provincia, il quale per ogni circolo delle assise forma una lista generale per ordine alfabetico di tutt' i giurati eletti in cadaun circolo.

78. In ciascuna provincia vi è una commissione composta dal presidente del consiglio provinciale, di due consiglieri del medesimo come membri ordinari, ed altri due come supplenti, eletti gli uni e gli altri dallo stesso consiglio a maggioranza assoluta di voti.

Prima che scada il mese di novembre di ciascun anno, la commissione così composta esamina la lista generale de' giurati di ciascun circolo, la riduce d'un quarto del numero degl'inscritti, e così ridotta la trasmette al governatore della provincia.

Il governatore, previo il parere del consiglio di governo, la riduce di un altro quarto.

79. Le liste così ridotte sono dal governatore trasmesse a' presidenti de'tribunali delle città capoluogo di circolo, nelle quali debbono tenersi ordinariamente le assise, non che a' presidenti degli altri tribunali compresi nello stesso circolo della corte di assise.

80. Se la lista generale di ciascun circolo non comprende più di 200 individui, saranno questi destinati tutti a prestare il loro servizio come giurati presso la corte di assise nell' anno seguente.

81. Se la detta lista contiene più di 200 individui, il presidente del tribunale del capoluogo in una delle pubbliche udienze della prima metà del mese di dicembre fa porre nell' urna tutt' i nomi iscritti sulla lista, e procede all' estrazione a sorte dei giurati che debbono prestare il loro servizio nell' anno seguente.

Pel circolo di Napoli la lista annuale dei giurati da comporsi nel modo anzidetto sarà di 600 individui; e per gli altri circoli di 200.

La lista annuale de' giurati sta sempre affissa nel vestibolo della sala d'udienza del tribunale di circondario.

82. Oltre la lista de' giurati ordinari, di cui è parola negli articoli antecedenti, ne sarà fatta un' altra di giurati supplenti per ciascun circolo delle assise.

A tale effetto le commissioni de' comuni, nei quali debbono le assise tenersi, oltre quella di cui è parola nell' articolo 76, formeranno una seconda lista di giurati, scegliendoli fra coloro che sono isscritti nella lista permanente, ed hanno il loro real domicilio nella città in cui sono convocate le assise.

Tale lista comprenderà 210 individui per Napoli e 80 per le altre città.

Le commissioni provinciali ed i governatori delle provincie ridurranno alla metà il numero de' giurati supplenti in tal modo scelti dalle commissioni comunali, giusta le norme stabilite nell' articolo 78.

83. Occorrendo il bisogno, nel corso dell' anno, le commissioni comunali e provinciali devono, a richiesta del presidente del tribunale, completare e ricomporre con nuove scelte la lista dei giurati supplenti.

84. Qualora le commissioni comunali e provinciali trascurassero di procedere ne' tempi prefissi alle operazioni loro commesse dagli articoli 76, 78, 82, saranno queste eseguite per cura dell' intendente o del governatore.

85. Dieci giorni prima dell' apertura delle assise il presidente del tribunale della città capoluogo del circolo, in una delle udienze pubbliche del tribunale, estrae trenta nomi dalla lista annuale dei giurati ordinari; e le persone i cui nomi sono così estratti debbono prestare il servizio per le cause da spedirsi nella sessione.

Estrae quindi dieci nomi della nota dei giurati supplenti, e questi sono tenuti a prestare il loro servizio per tutta la sessione pel caso di mancanza o di impedimento dei giurati ordinari.

Il cancelliere stende verbale dell' estrazione, il quale sarà sottoscritto dal presidente, dai due giudici che vi assistettero, o dal cancelliere stesso, sotto pena di nullità.

86. Quando in uno stesso circolo sono stabilite due o più corti d'assise, si fanno nel modo prescritto dall'articolo precedente tante estrazioni di giurati ordinari e supplenti quante sono le corti.

87. I presidenti delle corti di assise distribuiscono gli affari da spedirsi nel corso di ogni sessione, in guisa che i giurati estratti a sorte

ed inscritti, giusti i due precedenti articoli, nella lista dei giurati di servizio, non debbono intervenire alle sedute della corte d' assise per un termine maggiore di 15 giorni.

Incominciato però col loro intervento un dibattimento, non possono esserne dispensati; qualunque abbia ad esserne la durata.

Le estrazioni a sorte contemplate nei detti articoli 85 ed 86 sono rinnovate secondo le esigenze del servizio.

88. Quando le assise devono tenersi straordinariamente in qualche città che non sia capoluogo del circolo, il presidente del tribunale sedente in detta città, in una delle pubbliche udienze del tribunale, fa porre nell'urna i nomi dei giurati inscritti nella lista, ed estrae a sorte dall'urna 30 nomi, e gl' individui così indicati dalla sorte sono i giurati ordinarî della sessione.

Estrae successivamente altri dieci nomi d'individui aventi un reale domicilio in detta città, e questi sono i giurati supplementarî.

89. Coloro che hanno prestato il loro servizio durante una sessione della corte d'assise, o come giurati ordinarî, o come supplenti, non sono più chiamati alle sessioni che si tengono nella rimanente parte dell' anno, ove ne facciano domanda prima del giorno dell' estrazione, e la necessità del servizio lo comporti.

SEZIONE III.

Della composizione definitiva.

90. L'avviso del giorno in cui avranno principio le assise è recato individualmente a ciascuno dei giurati estratti a parte, come negli articoli 85, 86, 88, per cura del presidente del tribunale.

I giurati sì ordinarî che supplenti devono trovarsi presenti alla prima, e ad ogni altra seduta della corte d' assise, o meno che ne siano dalla medesima dispensati.

91. Il presidente della corte d' assise 24 ore prima dell'udienza, fa dare al pubblico ministero ed all'accusato comunicazione dell'intiera nota dei giurati ordinarî e supplenti estratti a sorte pel servizio della sessione.

92. Se nel giorno stabilito per la trattazione di ciascun affare non vi sono trenta giurati ordinarî presenti, tal numero è completato coi giurati supplenti già estratti a sorte, a termini dell' alinea dell'articolo 85 e dell'articolo 88, secondo l'ordine della loro estrazione.

In mancanza di detti supplenti già designati, si fa dal presidente della corte delle assise l' estrazione di altri nomi dalla lista contemplata nello articolo 82, finchè il prescritto numero sia compiuto.

Per le assise straordinarie, a cui accenna l'articolo 88, i giurati mancanti sono anche suppliti mercè l' estrazione a sorte di altri giurati domiciliati nella città ove siede la corte.

93. Coloro che malgrado la notificazione loro fatta dalla stabilita udienza non si trovano presenti, o venendo estratti a sorte per comporre il numero prescritto dei giurati rifiutano di assumere l'incarico, sono puniti con una multa non minore di lire 300, estensibile a lire 1000.

Tale penalità è loro applicata dalla corte di assise prima di aprire il dibattimento.

94. I giurati che si assentano prima che sia terminato il dibattimento, o che per loro colpa rendono impossibile la deliberazione del giurì o la regolare sua dichiarazione, oltre alla multa prescritta dall' articolo precedente, sono condannati al rifacimento delle inutili spese cagionate all'erario pubblico, e ai danni ed interessi verso le parti.

95. Coloro che, essendo stati condannati per la loro mancanza all'udienza, giustificano fra giorni dieci successivi all' intimazione della sentenza, l'impossibilità in cui sieno stati di obbedire al precetto, sono dalla corte esonerati dagli effetti della condanna.

Se prima che siasi portata istanza per questa esonerazione, la sessione della corte d' assise è stata chiusa, l' istanza medesima è recata dinanzi alla corte d'appello e da essa giudicata sulla semplice lettura del ricorso e de' relativi documenti. In ambo i casi sarà sentito prima il pubblico ministero.

96. Nella stabilita udienza, avutasi, previo appello nominale, la presenza di 30 giurati ordinarî o supplenti, il presidente pone nell' urna i loro nomi.

97. Il presidente fa poscia ritirare gli stessi giurati nella stanza per essi destinata: indi, a porte chiuse, ed in presenza del pubblico ministero e dell' accusato, assistito dal proprio difensore, procede all'estrazione a sorte de' 14 giurati necessarî pel giudizio.

98. Il pubblico ministero e gli accusati possono ricusarli, senza addurre motivi, sino a che rimangono nell' urna tanti nomi che, uniti a quelli estratti e non ricusati, raggiungano il numero di quattordici.

Il pubblico ministero dee dichiarare prima degli accusati se ricusa o non il giurato estratto.

Egli però non potrà mai ricusare oltre la metà del numero eccedente i quattordici.

La ricusazione dee essere fatta al momento dell' estrazione.

99. Se vi sono più accusati, essi possono accordarsi fra loro per esercitare in comune o separatamente il dritto di ricusazione, come nell'articolo precedente.

In mancanza di tale accordo preventivo, la sorte regolerà tra essi l' ordine nel quale saranno ammessi a ricusare, ed in questo caso i giurati estratti e ricusati da uno nell' ordine su espresso s' intendono anche ricusati per gli altri, sino a che sia esaurito il numero delle ricusazioni permesse.

Se l' accordo tra più accusati riguardasse una parte soltanto delle ricusazioni medesime, le altre sino al numero stabilito potranno da ciascuno

di essi farsi nell'ordine che verrà fissato dalla sorte.

100. I due ultimi giurati estratti a sorte sono i supplementari pel dibattimento che sta per aprirsi.

CAPO VII.

Della corte di cassazione.

101. La corte di cassazione ha sede nella città di Napoli. Essa è composta di un presidente, di due vice-presidenti e di sedici consiglieri.

102. La corte di cassazione si divide in due sezioni: la prima per le materie civili la seconda per le materie penali. Ciascuna di esse è composta di nove giudici compreso il vice-presidente. Il presidente presiede alla sezione civile ovvero alla penale ove lo stimi conveniente, non che alle adunanze solenni ed alle udienze a sezioni unite. La composizione delle sezioni è stabilita con decreto reale al principio dell'anno giuridico.

103. La corte di cassazione è instituita per mantenere l'esatta osservanza delle leggi e per richiamare alla loro esecuzione le corti, i tribunali, i giudici che se ne fossero allontanati.

104. La corte di cassazione giudicherà non dello interesse dei litiganti, ma di quello della legge, ed in conseguenza non conoscerà del merito delle cause, ma delle decisioni e delle sentenze col solo soggetto se sieno conformi alle leggi.

105. La corte di cassazione annullerà tutte le decisioni e tutte le sentenze inappellabili nelle quali sieno state violate le forme essenziali del rito o siasi manifestamente contravvenuto al testo delle leggi e di quei decreti che han vigore di legge.

106. Le sentenze e decisioni preparatorie ed interlocutorie non saranno suscettibili del ricorso presso la corte di cassazione, se non dopo la sentenza e decisione diffinitiva, cumulandosi col ricorso avverso questa. Sono eccettuate da questa regola le sentenze e le decisioni riguardanti la competenza, contro delle quali avrà luogo il ricorso nella corte di cassazione prima della sentenza o decisione sul merito.

107. Avverso le sentenze inappellabili de' giudici di mandamento, come avverso le sentenze profferite da' tribunali militari di terra e di mare, non avrà luogo il ricorso alla cassazione che per solo motivo d'incompetenza o di eccesso di potere.

108. Nelle materie civili il ricorso presso la cassazione non sospenderà l'esecuzione della sentenza o decisione impugnata, eccetto i casi nei quali sia diversamente prescritto dalla legge.

109. In qualunque caso la corte di cassazione annulla una sentenza o decisione così in materia penale come in materia civile dovrà inviare la cognizione della causa al magistrato più vicino a quello che ha pronunziato e rivestito della stessa giurisdizione. Se poi viene annullata una sentenza o decisione di tribunale o corte che sia ripartita in più sezioni, il rinvio dovrà esser fatto ad altra sezione dello stesso tribunale e corte. Nelle cause di competenza la corte di cassazione rinvierà la causa a quel magistrato che essa giudicherà competente.

110. Non vi sarà luogo a rinvio nelle materie civili: 1° quando l'annullamento sia stato pronunciato per contrarietà di giudicati; nel quale caso la corte di cassazione annullerà la seconda pronunciazione e ordinerà la esecuzione della prima: 2° quando la decisione o sentenza annullata avesse rivocato in grado di appello una sentenza inappellabile, nel quale caso la corte di cassazione disporrà l'esecuzione della sentenza contro la quale si era prodotto indebitamente l'appello.

111. Allorchè dopo l'annullamento di una prima decisione o sentenza sia pronunciata altra decisione o sentenza conforme alla precedente sullo stesso affare e tra le stesse parti procedenti nella medesima qualità, e sia impugnata pe' medesimi motivi, la corte di cassazione deciderà del ricorso a sezioni unite. Pronunciandosi in tal caso un secondo annullamento il tribunale o la corte cui l'affare sarà rinviato dovrà conformarsi alla decisione della corte di cassazione sul punto di diritto da questa corte giudicato, senza che pel medesimo punto di diritto competa altro ricorso.

112. La corte di cassazione ha pure la potestà di disapprovare quelle sentenze o decisioni che sebbene conformi nella parte dispositiva al testo della legge pure sono erroneamente motivate.

113. Se il pubblico ministero presso la corte di cassazione avrà notizia che siasi profferita una sentenza o decisione la quale importi infrazione della legge, o racchiuda violazione di forme essenziali del rito, o eccesso di potere senza che alcuna delle parti abbia reclamato nel tempo stabilito, dovrà portarla alla cognizione della corte medesima, la quale ne farà l'esame e trovando sussistente la contravvenzione o la violazione o l'eccesso di potere, ne pronunzierà l'annullamento nello interesse della legge. La corte di cassazione pronunzierà ancora nell'interesse della legge sulla dimanda di annullamento di una sentenza o decisione che il pubblico ministero presso la medesima potrà chiedere di ufficio, in seguito di rimessione che gliene sarà fatta dal dicastero di giustizia.

114. Annullata una sentenza o decisione in materia civile nell'interesse della legge, la sentenza o decisione benchè annullata non potrà essere impugnata per ciò che s'attiene allo interesse delle parti.

115. Annullata una sentenza o decisione in materia penale, nell'interesse della legge, sarà nella facoltà del condannato di scegliere tra lo sperimento di un nuovo giudizio e la esecuzione del primo benchè annullato, quando lo annullamento abbia luogo per mera violazione di forme essenziali del rito. Quando poi l'annullamento nell'interesse della legge abbia avuto luogo per violazione della legge, il condannato avrà diritto ad un novello giudizio se la pena erroneamente applicata è più grave di quella che doveva applicar-

si. Ma se la pena applicabile è maggiore della inflitta, lo annullamento non pregiudicherà al condannato; e la decisione della corte di cassazione si considererà come emanata per il solo soggetto di ricondurre i giudici alla osservanza della legge.

116. La corte di cassazione pronunzierà pure:

1° sulle domande di rimessione delle cause da uno ad altro tribunale o corte per motivo di sicurezza pubblica o legittima sospensione;

2° sull'azione civile contro le corti di appello o di assise, o contro uno o più membri delle medesime;

3° sulle quistioni di competenza giurisdizionale ove il conflitto insorga sia fra più corti di appello, sia fra tribunali, o giudici di mandamento non soggetti alla giurisdizione della stessa corte d'appello, sia infine fra i tribunali di terra e di mare e le magistrature addette alla punizione dei reati comuni.

117. Nel mese di gennaio di ciascun anno la corte di cassazione trasmetterà al dicastero di giustizia tutte le osservazioni che avrà fatto nel corso dell'anno per il miglioramento della legislazione.

118. La comunicazione tra la corte di cassazione e i tribunali inferiori dovrà necessariamente aver luogo per mezzo del dicastero di giustizia.

119. La corte di cassazione in ciascuna sezione dee votare col numero di sette giudici. Per le decisioni a sezioni riunite la votazione debbe esser fatta con numero dispari di consiglieri non minore di quindici.

120. Se in una sezione della corte di cassazione manca il numero de' votanti prefisso nell'articolo precedente esso sarà completato co' consiglieri dell'altra sezione.

CAPO VIII.

Delle adunanze generali delle corti e de' tribunali, e della unione di più sezioni.

121. Le corti e i tribunali si riuniscono in adunanza generale ove si tratti:

1° di repressione disciplinare riguardo a' giudici;

2° di deliberazione sovra materie d'ordine e di servizio interno e che interessino tutto il tribunale o la corte;

3° di dare al governo pareri richiesti sovra proposte di legge o altri oggetti di pubblico interesse;

4° di sentire le relazioni annuali del pubblico ministero ai termini dell'articolo 149;

5° di formare il bilancio per le spese di uffizio e di riceverne e discuterne i conti.

122. Le adunanze generali debbono essere convocate dal presidente della corte o del tribunale, o da chi ne fa le veci.

123. Il pubblico ministero può richiederne la convocazione con requisitoria a' termini dell'articolo 118. La convocazione ha luogo ezìandio sulla proposta di una sezione de la corte o del tribunale.

124. L'adunanza generale è formata dalla riunione di tutte le sezioni della corte o del tribunale, e non è legittimamente costituita se non intervengono i due terzi de' membri. Nel tempo delle ferie, divenendo urgente la convocazione di una adunanza generale, basta a formarla l'intervento di tutti i membri presenti al servizio.

125. È disteso in apposito registro il verbale di ogni deliberazione delle adunanze generali. Il presidente della corte trasmette copia del verbale al dicastero di giustizia, o per lo stesso fine i presidenti de' tribunali lo trasmettono al presidente della corte, ed il procuratore del re al procuratore generale.

CAPO IX.

Delle ferie e dell' annuale tornata de' tribunali e delle corti.

126. Le corti e i tribunali hanno novanta giorni di ferie in ciascuno anno ne' modi e tempi da determinarsi con real decreto. Ma ogni giudice non potrà avere più di giorni quarantacinque.

127. Nel corso delle ferie non può essere sospeso o interrotta la spedizione degli affari criminali e correzionali.

128. Pel tempo delle ferie si provvede al servizio come è prescritto con regolamento approvato per regio decreto.

129. Nel 1° di gennaio di ciascun anno tutt'i membri delle corti e dei tribunali devono riunirsi in adunanza generale e pubblica per udire la lettura del real decreto che compone le sezioni, e per sentire la relazione del pubblico ministero a norma dell'articolo 149 della presente legge.

TITOLO III.

DEGLI ORGANI CHE CONCORRONO ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA.

—

CAPO I.

Del pubblico ministero.

—

SEZIONE I.

Costituzione e disciplina del pubblico ministero

130. Il pubblico ministero è il rappresentante del potere esecutivo dello stato presso l'autorità giudiziaria, ed è posto sotto la dipendenza del dicastero di giustizia.

131. Le funzioni di pubblico ministero presso la corte di cassazione e le corti di appello sono

esercitate dai procuratori generali del re, e presso i tribunali da' procuratori del re. I procuratori generali e i procuratori del re compiono le loro funzioni o personalmente o per mezzo di sostituito. I sostituiti del procuratore generale presso la corte di cassazione sono in numero di tre ed il primo di essi ha il titolo di avvocato generale.

132. Il dicastero di giustizia ha facoltà di addire temporaneamente i sostituiti a' vari uffizii del pubblico ministero presso le diverse corti e tribunali in quel maggiore o minor numero che possa essere richiesto dal bisogno del servizio.

133. Il pubblico ministero presso le corti di assise è rappresentato dal procuratore generale presso le corti di appello sia personalmente sia per mezzo di uno de'suoi sostituiti. Il procuratore generale può altresì commettere tali funzioni all'ufficio del procuratore del re presso il tribunale sedente nella città ove sono convocate le assise.

134. Le funzioni di pubblico ministero presso i giudici di mandamento nelle cause di polizia sono esercitate dal sindaco o da chi ne fa le veci. Per la città di Napoli gli aggiunti agli eletti delle varie sezioni municipali eserciteranno le funzioni anzidetto presso il giudice del rispettivo quartiere.

Nelle cause di competenza de' tribunali commerciali, nelle quali la legge richiede l'intervento del ministero pubblico, le funzioni ne saranno adempiute dall'ultimo de' giudici in ordine di nomina.

135. L' uffizio del pubblico ministero interviene alle adunanze generali per mezzo del suo capo o di chi ne fa le veci; nella tornata annuale o nelle funzioni solenni intervengono tutti i membri che lo compongono. Esso assiste alle deliberazioni, salvo che si tratti di pronunciare pene di disciplina. Ha voto deliberativo ed individuale nel caso di dare al governo pareri richiesti sopra disegni di legge od altri oggetti di pubblico interesse.

136. Le carriere della magistratura giudicatrice e del pubblico ministero sono parallele e distinte. Gli uffiziali del ministero pubblico sono pareggiati in grado e stipendio a'capi de la corte o del tribunale cui sono addetti, cioè i procuratori generali e i procuratori del re ai presidenti, e i loro sostituiti ai vice-presidenti.

137. Il procuratore generale presso la corte di cassazione ha la sorveglianza su' membri del suo uffizio e su tutti gli altri agenti del pubblico ministero. I procuratori generali presso le corti di appello hanno la sorveglianza di tutti gli uffiziali del ministero pubblico nell'ambito di giurisdizione della corte cui sono addetti. I procuratori del re hanno la sorveglianza di tutti gli uffiziali del pubblico ministero nell' ambito della giurisdizione del tribunale.

138. Gli uffiziali del pubblico ministero possono essere ammoniti e censurati dal capo del dicastero della giustizia o da coloro cui spetta la sorveglianza, giusta il precedente articolo. Il capo del dicastero di giustizia può inoltre chiamarli innanzi a sè perchè rispondano su'fatti ad essi imputati e sospenderli dalle loro funzioni. Quanto a'procuratori generali la sospensione non può aver luogo che per decreto reale.

139. La sospensione non può essere pronunciata per un tempo minore di quindici giorni nè maggiore di un anno. Essa in questo caso importa la privazione dello stipendio per tutta la sua durata.

140. L' autorità giudicante non può esercitare censura sugli uffiziali del pubblico ministero, salvo le attribuzioni de'presidenti per la polizia delle udienze.

Ogni qualvolta gli uffiziali del pubblico ministero nello esercizio delle loro funzioni si dipartano da' doveri della loro carica o ne compromettano la dignità, l'onore e la delicatezza, le corti devono farne rimostranza al dicastero di giustizia, e i tribunali al presidente ed al procuratore generale del re presso la corte d'appello.

141. In caso di assenza o di impedimento degli uffiziali del pubblico ministero e de'loro sostituiti il giudice meno anziano ne eserciterà le funzioni, salvo che il ministero non destini all' uopo altro giudice.

SEZIONE II.

Delle attribuzioni del pubblico ministero.

142. Il pubblico ministero veglia all'osservanza delle leggi, alla pronta ed imparziale amministrazione della giustizia, alla tutela de' dritti dello stato, de' corpi morali e delle persone amministrate:

promuove la repressione de' reati;

fa eseguire i giudicati;

ed ha pure azione diretta per fare eseguire ed osservare le leggi di ordine pubblico e che interessano i dritti dello stato, sempre che non sia ad altri pubblici uffiziali attribuita tale azione.

143. In materia penale il ministero pubblico procede per via di azione.

Nelle materie civili non procede per via di azione se non nei casi specificati dalla legge. In queste materie egli dà il suo parere in conformità delle leggi. Inoltre può chiedere facoltà di parlare e conchiudere negli affari che si trattano nelle pubbliche udienze ogni qualvolta lo ravvisi conveniente nell' interesse della giustizia. Come pure i tribunali e le corti in materia civile possono di ufficio interpellare il pubblico ministero in qualsiasi causa.

144. Un uffiziale del pubblico ministero assiste a tutte le udienze delle corti e de'tribunali. In mancanza del suo intervento l' udienza non è legittima.

145. Il ministero pubblico fa le opportune requisitorie per l'ordine delle udienze.

146. Il ministero pubblico non può mai assistere alle votazioni così nelle materie civili come nelle penali, salvo soltanto nella corte di cassazione dove assiste alle deliberazioni per la deci-

sione delle cause civili. Dee però intervenire a quelle deliberazioni che concernano l'ordine e il servizio interno.

147. L'esecuzione delle sentenze e decisioni in materia penale è promossa dal pubblico ministero secondo che è disposto dal *codice di procedura penale*

Nelle cause civili il pubblico ministero fa eseguire di ufficio le sentenze in quanto interessano l'ordine pubblico. Nei comuni ove non risiede il regio procuratore le parti s'indirizzeranno al giudice del mandamento che supplirà il procuratore del re.

148. Occorrendo di far rappresentanze, sia per l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, sia per oggetti relativi al servizio o alla disciplina, il procurator generale o il procuratore del re richiede ed il presidente della corte o del tribunale convoca un'adunanza generale; e questa delibera sulle requisitorie che le sono presentate.

149. All'apertura di ogni anno giuridico il procurator generale ed il procuratore del re rendono conto all'adunanza generale della corte o del tribunale, a cui sono rispettivamente addetti, del modo onde la giustizia fu amministrata in tutto l'ambito di giurisdizione della corte o del tribunale, notano gli abusi che fossero invalsi, fanno le requisitorie che giudicano convenienti per il bene del servizio.

Una copia di tale rendimento di conto, delle requisitorie e delle deliberazioni prese, viene trasmessa dal procuratore generale al dicastero di giustizia e dei procuratori del re al procuratore generale che la trasmette al dicastero di giustizia con le sue osservazioni.

150. Il procuratore generale presso la corte di cessazione trasmette nel gennaio di ciascun anno al dicastero di giustizia uno stato degli affari spediti dalla corte nell'anno precedente e di quelli che rimasero a spedirsi; indica i punti sovra i quali l'esperienza avesse fatto conoscere i vizi o la insufficienza delle leggi, e nota gl'inconvenienti o abusi ai quali occorresse di riparare nell'amministrazione della giustizia.

151. I procuratori generali presso le corti di appello trasmettono nei mesi di gennaio e luglio di ogni anno al dicastero di giustizia uno stato generale del movimento degli affari così penali come civili presso le corti medesime o gli uffizi che ne dipendono.

152. Negli stessi mesi di ciascun anno i procuratori del re sono tenuti d'inviare uno stato consimile a quello indicato nell'articolo precedente al procurator generale sugli affari del tribunale e degli uffizi annessi. Il procuratore generale lo trasmette al dicastero di giustizia con le sue osservazioni.

153. Gli uffiziali del pubblico ministero hanno nell'esercizio delle loro funzioni il diritto di richiedere direttamente la forza pubblica.

154. Gli uffiziali del pubblico ministero sopraintendono alla polizia delle prigioni e norma delle leggi.

155. Il procurator generale nell'ambito di giurisdizione della corte di appello e il procuratore del re nell'ambito di giurisdizione del tribunale hanno la direzione della polizia giudiziaria.

156. I regi procuratori permetteranno l'ammessione delle carte estere, e sulla loro negativa le parti potranno adire il tribunale o la corte presso cui esercitano il loro ministero, perchè risolva inappellabilmente ciò che sarà di ragione

157. La corrispondenza delle corti o dei tribunali con le altre autorità costituite avrà luogo esclusivamente per l'organo dei rispettivi procuratori del re o procuratori generali.

CAPO II.

Dell'avvocato dei poveri.

158. Presso ciascuna corte e tribunale di circondario è instituito un avvocato dei poveri con sei sostituiti.

159. L'avvocato dei poveri dee provvedere alla difesa delle cause civili o penali delle persone e dei corpi morali che sono emmessi al beneficio dei poveri. La difesa è essenzialmente gratuita. Ciò non ostante l'avvocato dei poveri ha diritto ad una indenuità per le spese di ufficio; e nelle cause civili e nelle cause penali dove siavi costituzione di parte civile, può ricevere gli onorari in ripetizione dalla parte avversa condannata nelle spese.

160. Al suenunciato beneficio nelle cause civili saranno ammesse le persone indigenti le quali abbiano ragioni di probabile vittoria nella lite che vogliono sostenere. Sarà reputato indigente nelle cause civili colui che non abbia intestate a sè nè ad altri una rendita imponibile maggiore di ducati dieci, nè eserciti professione o traffico o industria lucrosa, nè abbie stipendio che o per sè solo unito alla rendita oltrepassi i ducati quindici mensuali.

A tal uopo la parte che vorrà ottenere siffatta ammessione dovrà farne domanda in carta semplice all'avvocato dei poveri presso quel collegio in cui la lite si dovrà sostenere; e se trattasi di cause presso i giudici di mandamento la prefata domanda dovrà presentarsi all'avvocato dei poveri presso il tribunale di circondario.

La domanda conterrà: 1° i documenti giustificativi della indigenza, che potranno pure essere dall'avvocato dei poveri richiesti di ufficio in caso che non sieno esibiti; 2° i titoli su cui la parte chiedente intende fondare la sua istanza a difesa.

In vista degli indicati documenti l'avvocato dei poveri trasmetterà al pubblico ministero presso il collegio al quale egli è addetto una chiara e precisa esposizione dei fatti aggiungendovi il suo ragionato parere. Il pubblico ministero accorderà in seguito o negherà tale emmessione.

161. Nelle materie penali basta l'indigenza per aver diritto al beneficio della difesa dei poveri. Sarà reputato indigente nella materie penali colui che non paga una contribuzione maggiore di du-

cati sei, nè possegga veruno stabile, nè veruna industria visibile; ma vive soltanto col lavoro giornaliero delle proprie braccia. L'indigente non ha diritto al beneficio sovraindicato per intervenire come parte civile nel giudizio penale

La dimanda per il beneficio della difesa nelle materie penali sarà pure diretta all' avvocato dei poveri nei sensi del precedente articolo, tranne per ciò che s' attiene ai documenti da esibire, e l'avvocato dei poveri verificherà soltanto la indigenza della parte richiedente.

162. L' avvocato dei poveri innanzi alle corti ed ai tribunali sosterrà la difesa dei poveri sia personalmente, sia per mezzo dei suoi sostituti, e delegherà all' uopo i patrocinatori per rappresentare i poveri nel giudizio civile. Per le cause innanzi ai giudici di mandamento e presso i tribunali di commercio commetterà la difesa ad uno dei procuratori locali.

163. L' avvocato dei poveri veglierà perchè le cause degli indigenti sieno diligentemente trattate; si farà render conto delle medesime da coloro che ne sono incaricati; e scorgendo qualche negligenza o mancanza darà fuori gli opportuni provvedimenti.

Egli dovrà parimente vegliare perchè non sia continuato il benefizio della difesa dei poveri alle persone per le quali nel corso della causa risultasse o che non sieno assistite in ragione o che abbiano mezzi bastevoli a sostenere la lite; e provocherà all'uopo dal pubblico ministero le analoghe disposizioni.

164. In ogni semestre l' avvocato dei poveri trasmetterà al pubblico ministero uno stato delle cause affidate al suo ufficio o delle condizioni nelle quali ciascuna di esse si trovi.

165 Nelle cause affidate all'avvocato dei poveri tanto gli atti di usciere quanto le spedizioni o copie degli atti notarili o di sentenze, estratti o decisioni saranno scritti su carta semplice vistata per bollo o munita di registro a credito. I diritti, le competenze e le indennità dovute ai cancellieri, uscieri, notai, periti, testimoni, saranno liquidati dagli agenti del pubblico ministero e pagati dalla finanza come si pratica per le spese di giustizia nei giudizi penali.

166. La condanna alle spese contro la parte avversa a quella ammessa al beneficio dei poveri cederà a favore della finanza che ne curerà direttamente il rimborso. Laddove la finanza non sia rimborsata per questo modo e la vittoria della causa o la composizione della lite abbia messo la parte difesa dall'avvocato dei poveri in condizione da poter restituire le spese erogate per lei a credito, sarà questa nel debito di adempiere a cosiffatta rivalsa.

Benvero nell' attribuzione di spese alla finanza di cui si è innanzi favellato non entreranno le vacazioni dovute dai procuratori locali, le quali cederanno a loro particolare beneficio, nè quelle dovute ai patrocinatori, le quali faranno parte della massa da distribuirsi giusta l'articolo seguente.

167. Di tutti i compensi e vacazioni dei patrocinatori che si conseguono nei casi indicati dagli articoli 159 e 166 sarà formata una massa, la quale in fine di ogni semestre verrà ripartita tra l' avvocato dei poveri e i suoi sostituti in guisa che il primo abbia il doppio di quello che spetta a ciascuno dei sostituti.

Questa ripartizione sarà presentata al ministero pubblico per la corrispondente approvazione.

168. L' avvocato de' poveri è sottoposto alla vigilanza del presidente e del pubblico ministero ed alle regole di disciplina stabilite per quest' ultima magistratura.

Egli avrà pure sul personale del suo uffizio la vigilanza e quell' autorità che la legge attribuisce a' capi di uffizio del pubblico ministero.

169. L' avvocato de' poveri ed i suoi sostituti hanno gli onori della magistratura; o siedono col tribunale o corte cui sono addetti nelle adunanze generali prevedute dall' articolo 129 della presente legge, ed intervengono co' tribunali o con le corti in tutte le solenni cerimonie a cui questi magistrati sono chiamati.

170. La instituzione dell' avvocato de' poveri non esclude la difesa officiosa per destinazione fatta dal presidente, sia di ufficio, sia a richiesta delle parti ne' casi preveduti dalle leggi.

CAPO III.

De' cancellieri.

171. Presso tutt' i giudici, tribunali e corti vi saranno dei cancellieri. Essi assisteranno i giudici nelle loro udienze e nell' esercizio delle loro funzioni, e ne contrassegneranno le firme; registreranno gli atti e li conserveranno in deposito; rilasceranno le copie o gli estratti sia de' documenti sia degli atti giudiziari, e daranno corso o' giudizi.

172. Ne' tribunali divisi in più sezioni, a ciascuna sezione sarà addetto un vice-cancelliere o cancelliere sostituito.

173. Ogni cancelliere presenterà al magistrato cui è addetto la pianta degl' impiegati occorrenti alla cancelleria co' soldi rispettivi. La pianta della cancelleria e de' soldi degl' impiegati non che le loro nomina verrà sottoposta all' approvazione del dicastero di giustizia.

174. Ogni cancelliere di giudicato di circondario avrà un sostituto cancelliere che farà le sue veci in caso di assenza o di impedimento.

CAPO IV.

De' patrocinatori e degli avvocati.

175. Presso tutti i tribunali o le corti vi sarà un *albo* nel quale verranno iscritti tutti gli avvocati e i patrocinatori. Un apposito regolamento da approvarsi con decreto della luogotenenza determinerà la formazione degli albi, non che i doveri degli avvocati o de' patrocinatori, od il modo secondo il quale saranno nominati.

CAPO V.

Degli uscieri.

176. Presso ogni giudice, tribunale o corte vi saranno degli uscieri. Essi presteranno il loro servizio personale agli uffici dei giudici di mandamento, a' tribunali ed alle corti.

177. Nelle pubbliche sedute de' magistrati gli uscieri dovranno mantenere l'ordine e la regolarità.

178. Gli uscieri intimeranno le citazioni, gli atti, le sentenze e le decisioni: pubblicheranno ed affiggeranno gli avvisi e gli editti: eseguiranno i sequestri giudiziali: proclameranno le offerte che verranno fatte sulle vendite a pubblico incanto: e faranno tutti gli atti che saranno necessarî per costringere le parti alla esecuzione de' giudicati.

179. In caso di opposizione alla esecuzione degli ordini giudiziali, gli uscieri potranno chiamare in loro soccorso la forza pubblica.

180. Presso i conciliatori non vi saranno uscieri, ma a ciascuno conciliatore sarà addetto un serviente del comune per esercitarne le funzioni.

181. Gli uscieri debbono tenere un esatto repertorio di tutti gli atti del loro ministero così per le materie civili come per le penali, e compiere gli altri obblighi determinati dai regolamenti e dalle leggi in vigore.

CAPO VI.

De' segretarî del pubblico ministero e dell' avvocato de' poveri.

182. I segretarî del pubblico ministero e dell' avvocato dei poveri hanno ne' limiti dell' ufficio al quale sono addetti le stesse attribuzioni, gli stessi obblighi, la stessa responsabilità che la legge determina pe' cancellieri.

TITOLO IV.

DELLE CONDIZIONI PER LO ESERCIZIO DELLE VARIE MAGISTRATURE E DEGLI UFFIZI NECESSARII ALL' AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA.

183. Tutti i funzionarî dell' ordine giudiziario sono nominati per decreto reale sulla proposta del ministero di giustizia. Gli uffiziali addetti all' ordine giudiziario sono direttamente nominati dal ministero di giustizia.

184. Per essere ammesso alle cariche giudiziarie è necessario:

1° essere cittadino dello stato;

2° avere il pieno esercizio de' dritti civili e politici;

3° riunire le condizioni speciali richieste dalla presente legge per i varî uffizî giudiziali.

185. I conciliatori saranno proposti in ogni triennio dai rispettivi decurionati tra i proprietarî abitanti nel comune più distinti per probità nella pubblica opinione, non esclusi gli ecclesiastici, e sulla proposizione anzidetta che sarà trasmessa per mezzo del procuratore del re presso il tribunale al ministero di giustizia avrà luogo la nomina per regio decreto.

186. Per essere funzionario dell' ordine giudiziario sia come giudice di mandamento sia come membro di tribunale o di corte di appello o della corte di cassazione, sia come agente del pubblico ministero, non che per essere avvocato è necessaria la laurea di giurisprudenza in una delle università italiane. È necessaria la licenza per essere sia supplente mandamentale, sia cancelliere, tranne pe' cancellieri de' giudici conciliatori, sia per essere patrocinatore.

187. Per essere giudice di mandamento è necessario aver subito con approvazione un esame d' idoneità giusta i regolamenti in vigore, ovvero avere esercitato per sei anni l' uffizio di supplente mandamentale.

188. I supplenti mandamentali e i supplenti comunali saranno nominati sulla proposta del pubblico ministero presso il tribunale.

189. Per essere giudice di un tribunale è necessario essere stato giudice soprannumerario o giudice di mandamento di prima classe per tre anni. Le condizioni per essere giudice soprannumerario sono fermate dal decreto del dì 8 dicembre 1860 su l' alunnato di giurisprudenza pratica.

190. Per essere consigliere di corte di appello è necessario essere stato giudice di un tribunale per sei anni, ovvero presidente per anni due, o vice-presidente per anni quattro.

191. Per essere consigliere della corte di cassazione è necessario essere stato membro di una corte di appello per anni sei o vice-presidente di corte d' appello per anni tre, o presidente di un tribunale distrettuale per anni otto.

192. Per essere presidente di un tribunale è necessario essere stato giudice di un tribunale per anni tre. Bastano due anni per poter essere vice-presidente.

193. La stessa norma sarà applicata pe' presidenti e vice-presidenti delle corti d' appello e della corte di cassazione.

194. I giudici del tribunale di commercio ed i supplenti saranno eletti dal re nel ceto de' negozianti. Il presidente sarà un magistrato di pari grado e soldo di un presidente di tribunale di circondario; e simili condizioni si dovranno riunire per esser nominato a quello ufficio.

195. Senza essere necessarie le condizioni prevedute degli articoli 189 a 193 possono essere nominati alla magistratura di collegio gli avvocati e i professori di dritto che abbiano esercitato l' avvocheria o l' insegnamento per il tempo seguente, cioè quello di sei anni per essere giudice di un tribunale, otto anni per esserne presidente o vice-presidente, dieci anni per essere membro di una corte di appello, dodici anni per esserne vice-presidente, quindici anni per essere presidente della corte di appello o membro della corte di cassazione.

196. I fu zionari del pubblico ministero presso le corti ed i tribunali sono tolti fra i membri delle corti, de' tribunali e dell'uffizio de' poveri, fra i giudici di mandamento, fra i membri del contenzioso amministrativo, fra gli uffiziali del ministero di giustizia che abbiano conseguito la laurea in legge, e finalmente gli avvocati e i professori di diritto.

197. Gli uffiziali del ministero pubblico in via di eccezione e per circostanze speciali possono essere trasferiti nella magistratura giudicante, purch'è rispetto al tempo abbiano le condizioni richieste dalla presente legge per la nomina ai diversi ufficii; ed a questo effetto sarà loro computato il tempo passato nell'ufficio del ministero pubblico.

I componenti delle corti o de' tribunali possono anche essere trasferiti nel pubblico ministero. Ciascuno reca nel nuovo posto l'anzianità che aveva nel grado corrispondente della carriera dalla quale esce: la corrispondenza del grado si determina dalla parità degli stipendii.

Le stesse disposizioni hanno luogo per tutti quelli che dalla magistratura giudicante e dal ministero pubblico son richiamati al dicastero di giustizia, e poscia rientrano nella via giudiziaria.

198. Le condizioni di ammessione e le regole stabilite per la carriera del pubblico ministero sono applicabili agli avvocati de' poveri ed a' loro sostituti.

199. Mancando presso un collegio l'avvocato de' poveri, il successore sarà scelto a preferenza tra' suoi sostituti. Per essere sostituto all'avvocato de' poveri è necessario un esame d'idoneità subito con approvazione.

200. Per essere cancelliere del conciliatore o del supplente comunale è necessario un esame di idoneità ne' modi che saranno determinati con apposito regolamento

201. Per essere ammesso agli uffizii di cancelleria presso i giudici di mandamento, i tribunali e le corti, non che per essere ammesso a segretario del pubblico ministero, e per essere nominato usciere valgono le medesime norme fissate dalle leggi e da' regolamenti. Queste norme saranno applicabili pure all'ammessione nella segreteria dell'ufficio di pubblica clientela.

202. L'età necessaria per i varii magistrati è quella 1° di anni quaranta compiuti per esser membro della corte di cassazione o presidente di una corte di appello; 2° di anni trenta per essere cancelliere della corte di cassazione o giudice o vice-presidente di corte di appello o presidente di tribunale di circondario; 3° di anni venticinque per essere giudice anche soprannumerario di un tribunale o di mandamento, cancelliere di giudicato mandamentale, tribunale o corte di appello, o segretario sia nell'uffizio del pubblico ministero, sia nell'uffizio della pubblica clientela; 4° di anni ventuno per essere patrocinatore o avvocato o usciere.

203. Ogni funzionario dell'ordine giudiziario ed ogni uffiziale addetto al medesimo prima di assumere l'esercizio delle sue funzioni presta giuramento nel rito prescritto da' regolamenti, *di essere fedele al re, di osservare lealmente lo statuto e tutte le leggi dello stato, e di adempiere da uomo di onore e di coscienza le proprie funzioni.*

204. Ogni funzionario dell'ordine giudiziario ed ogni uffiziale addetto al medesimo debbe assumere l'esercizio delle sue funzioni nel termine di giorni trenta dalla sua nomina o destinazione.

Il dicastero di giustizia può prorogare, per giuste cause, i termini anzidetti, senza che in tutto si possa eccedere il doppio del tempo fissato in questo articolo.

205. Il funzionario che contravviene al disposto dall'articolo precedente, resta nel frattempo privato dello stipendio, il quale non decorrerà che dal giorno in cui avrà effettivamente assunto l'esercizio delle sue funzioni.

Quegli poi che lasciasse trascorrere un termine doppio di quello prescritto o prorogato, s'intenderà avere rinunziato all'impiego, nè potrà essere rimmesso nella carriera se non mediante un nuovo decreto di nomina.

206. Ogni funzionario dell'ordine giudiziario ed ogni uffiziale addetto al medesimo deve dimorare nel comune ove ha seda la giudicatura, il tribunale o la corte, presso cui esercita le sue funzioni, nè può assentarsene senza una licenza ottenuta a' termini de' regolamenti.

I contravventori alle disposizioni di questo articolo sono privati dello stipendio durante l'assenza e soggetti a provvedimenti disciplinari.

207. Le disposizioni contenute ne' tre articoli precedenti non concernono gli avvocati nè i patrocinatori.

208. L'ascendente, il discendente, il fratello, lo zio, il nipote ed i cugini in primo grado non potranno essere simultaneamente addetti ad un tribunale o ad una corte nè come giudici nè come agenti del pubblico ministero, nè come cancellieri o vice-cancellieri. Se il tribunale ha più sezioni non possono essere addetti ad una medesima sezione.

209. Saranno proibite a' giudici ed agli uffiziali del pubblico ministero, come a' cancellieri e rispettivi sostituti, non che ai segretarii del pubblico ministero e della pubblica clientela le funzioni di sindaco, di chi ne fa le veci, di governatore, d'intendente di circondario, di segretario generale di governo, di notaio, di giudice di commercio, di ricevitore di dazii, di usciere, di patrocinatore e di avvocato anche fuori del loro tribunale.

210. Sono incompatibili tra loro tutte le funzioni giudiziarie, salvo le eccezioni espressamente prevedute dalla legge.

TITOLO V.

DE' REATI IMPUTATI A' GIUDICI ED AGLI ORGANI DEL PUBBLICO MINISTERO.

211. Le contravvenzioni commesse da un giu-

dice di mandamento o supplente, da un procuratore o sostituito procuratore del re nel territorio in cui esercitano giurisdizione o ufficio, sono giudicate inappellabilmente dal tribunale. Lo stesso ha luogo per qualunque altro reato che sarebbe di competenza del giudice di mandamento.

212. Trattandosi di giudicare un membro di un tribunale o del ministero pubblico presso lo stesso tribunale per reati di competenza del medesimo, o a lui deferiti in via di appellazione, la corte di appello designa altro tribunale nel suo territorio.

213. Per giudicare un membro di corte d'appello o del pubblico ministero presso la corte di appello pe' reati ad essa deferiti in via di appellazione, la corte di cassazione designa altra corte.

214. Nulla è innovato alle regole di competenza quanto a' reati sottoposti al giudizio delle corti d'assise con l'intervento de' giurati.

TITOLO VI.

DELLA INAMOVIBILITÀ DE' GIUDICI E DELLE DISCIPLINE.

CAPO I.

Della inamovibilità.

215. I giudici che avranno, a termini dell'articolo 69 dello statuto, acquistato l'inamovibilità, non possono essere privati del loro grado o della loro effettività, o sospesi dall'esercizio delle loro funzioni, nè posti, senza il loro consentimento, in aspettativa o riposo, anche con pensione, salvo ne' casi previsti dalla presente legge, e secondo le forme in essa prescritte.

Possono bensì per l'utilità del servizio essere traslocati da una corte o da un tribunale con parità di grado e di stipendio.

216. Se il traslocamento d'un giudice inamovibile ha luogo senza promozione od aumento di stipendio, il giudice traslocato ha diritto ad una indennità, la quale è determinata dal ministro della giustizia, avuto riguardo alla distanza de' luoghi ed alle circostanze, senza che però tale indennità possa in alcun caso eccedere la quinta parte dello stipendio d'un anno.

217. Venendo ridotto il numero de' membri di una corte o di un tribunale, la riduzione fra quelli inamovibili cadrà in ciascun grado soppresso, su membri meno anziani, i quali restano in aspettativa per essere riammessi in uffizio alla prima vacanza.

218. I giudici inamovibili che hanno compiuto l'anno 65 della loro età possono essere con decreto reale dispensati da ulteriore servizio, anche senza loro dimanda, salva ad essi ogni ragione alla pensione di riposo o ad indennità a termini di legge.

219. Se per una infermità o per debolezza di mente, un giudice inamovibile non può più adempiere convenientemente ai doveri della sua carica, viene dispensato da ulteriore servizio, salvo il diritto alla pensione, oppure all'indennità, come nell'articolo precedente.

220. Si fa luogo alla rivocazione di un giudice inamovibile senza riserva di alcun diritto alla pensione od alla indennità:

1° Se è stato condannato a qualche pena criminale, quando anche non sia stata aggiunta alla condanna la interdizione degli uffizii pubblici;

2° Se abbia ricusato di adempiere un dovere del proprio uffizio impostogli dalle leggi o dai regolamenti fatti per l'esecuzione di esse.

221. Può farsi luogo alla dispensa di un giudice inamovibile da ogni ulteriore servizio colla pensione od indennità cui possa aver dritto a termine della legge sulle giubilazioni:

1° Se sia stato posto in accusa per reato importante pena criminale o correzionale, e la sentenza abbia pronunciata l'assolutoria, o dichiarato non farsi luogo a procedimento unicamente per l'estinzione dell'azione penale;

2° Se abbia dato prova di abituale negligenza, ovvero con fatti gravi abbia compromesso la propria riputazione o la dignità del corpo cui appartiene;

3° Se senza permesso o legittima causa sia rimasto assente dal suo posto per venti giorni, ancorchè non continui, nel corso d'un anno;

4° Se sia stato per la terza volta condannato a pene disciplinari.

222. La rivocazione o la dispensa da ulteriore servizio per le cause specificate ne' precedenti articoli è ordinata con decreto reale, previa declaratoria conforme della corte di cassazione a sezioni unite.

Questa declaratoria non è necessaria ne' casi contemplati dall' art. 218, dal numero primo dell' art. 220, e dal numero quarto dell' art. 221.

223. L'istanza per questa declaratoria è promossa dal pubblico ministero presso la medesima corte, e si procede a norma della sezione terza del seguente capo secondo.

224. Il giudice rivocato ne' modi suespressi non può più essere riammesso ad esercitare funzioni giudiziarie.

225. Il giudice inamovibile contro cui sia spiccato mandato di cattura s'intende sospeso di pieno dritto dall' esercizio delle sue funzioni sino a giudizio definitivo.

226. Il giudice inamovibile condannato a pene correzionali, eccettuate le pecuniarie, non può proseguire nell' esercizio delle sue funzioni, nemmeno in pendenza d'appello, prima che la sentenza sia stata riparata coll' assolutoria, o colla dichiarazione di non essere luogo a procedimento, o ne siano pienamente cessati gli effetti.

227. Le disposizioni de' due precedenti articoli si applicano ad ogni altro funzionario dell' ordine giudiziario.

CAPO II.

Della disciplina.

228. Il giudice che contravviene a' doveri del suo uffizio, o non osserva il segreto delle deliberazioni, o compromette in qualunque modo la

sua dignità o la considerazione dell' ordine a cui appartiene, è soggetto a provvedimenti disciplinari.

SEZIONE I.

De' provvedimenti disciplinari.

229. I provvedimenti disciplinari sono:
1° L'ammonizione;
2° Le pene disciplinari.

§ 1.

Dell' ammonizione.

230. L'ammonizione consiste nel rimostrare al giudice il mancamento commesso, e nell' esortarlo a non più ricadervi.

231. La facoltà di applicare l' ammonizione è esercitata da chi è investito del dritto di sorveglianza.

232. Il ministro della giustizia esercita l' alta sorveglianza su tutte le corti, i tribunali e i giudici, e può ammonirli.

Egli può chiamare a sè ogni giudice, affinchè risponda sui fatti ad esso imputati. Il giudice deve comparire nel termine che gli viene prefisso.

233. La corte di cassazione ha il dritto di sorveglianza su tutte le corti d' appello e su tutti i tribunali e giudicature.

Ogni corte d' appello ha lo stesso diritto su' tribunali e giudicature del suo territorio.

Ogni tribunale ha parimente lo stesso dritto sulle giudicature mandamentali che ne dipendono.

234. Il primo presidente della corte di cassazione ha la sorveglianza su tutti i giudici che la compongono.

Il primo presidente d' ogni corte d' appello ha la sorveglianza su' giudici della corte, de' tribunali e delle giudicature.

Il presidente d' ogni tribunale ha la sorveglianza su tutti i giudici del tribunale e delle giudicature che ne dipendono.

235. In ogni sezione delle corti e de' tribunali il giudice che presiede ha la sorveglianza, durante l' udienza e le deliberazioni, su tutti i giudici che la compongono.

236. L' ammonizione è applicata d' uffizio o sull' istanza del pubblico ministero.

Essa ha luogo a voce o per lettera secondo le circostanze.

§ 2.

Del potere disciplinare.

237. Le pene disciplinari sono:
1° La censura;
2° La riprensione;
3° La sospensione dall' uffizio.

238. La censura è una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso.

239. La riprensione ha luogo quando alla censura viene aggiunta l' intimazione al giudice di presentarsi davanti la corte od il tribunale per essere ripreso.

Ove il giudice non ubbidisca all' intimazione, è immediatamente pronunciata la sospensione.

240. La sospensione dall' ufficio non può essere pronunciata per un tempo minore di quindici giorni, nè maggiore d' un anno.

Essa importa la privazione dello stipendio per la sua durata, eccettuato il caso previsto dagli articoli 225 e 226, quando non segua condanna.

241. La facoltà di applicare le pene disciplinari è esercitata da chi è investito della giurisdizione disciplinare.

242. Nelle materie disciplinari la corte di cassazione ha giurisdizione su' propri membri, eccettuato il presidente.

Ha pure giurisdizione su tutt'i giudici d' appello, de' tribunali e delle giudicature, ogni volta che le corti ed i tribunali cui spetterebbe, ricusino od omettono o non possono esercitarla.

243. Le corti d' appello hanno giurisdizione in materia disciplinare su' propri membri eccettuati i presidenti, i quali sono sottoposti a quella della corte di cassazione.

244. Le corti d' appello hanno anche giurisdizione sovra i giudici de' tribunali, e de' mandamenti ne' casi previsti dal 2° comma dall' art. 242.

245. Ogni tribunale ha giurisdizione sopra i propri membri eccettuato il presidente, il quale è sottoposto a quella della corte d' appello.

Il tribunale ha pure giurisdizione su' giudici de' mandamenti situati nell' ambito della sua giurisdizione.

SEZIONE II.

Dell' azione e del procedimento disciplinare.

246. L' azione disciplinare si esercita indipendentemente da ogni azione penale e civile che proceda dal medesimo fatto. Essa si estingue colla dimissione debitamente accettata.

247. L' azione disciplinare dinanzi alle corti ed a' tribunali è promossa dal pubblico ministero, anche sull' eccitamento dei corpi anzidetti, o degli uffiziali investiti del dritto di sorveglianza.

Essa è promossa con rappresentanza motivata diretta al presidente, colla quale si richiede la chiamata del giudice incolpato dinanzi alla corte od al tribunale per addurre le sue discolpe.

248. Il presidente con la sua ordinanza prescrive al giudice di presentarsi dinanzi alla corte o al tribunale in un termine non minore di cinque giorni.

La rappresentanza del pubblico ministero e l'ordinanza del presidente debbono essere notificate al giudice incolpato nella forma che è dal presidente stabilita.

249. L'incolpato deve presentarsi personalmente. Può tuttavia la corte o il tribunale per giu-

sti motivi e sulla dimanda dell'incolpato autorizzarlo a presentare le sue difese in iscritto.

250. Gli affari disciplinari si trattano a porte chiuse senza intervento di difensori.

251. La deliberazione deve aver luogo immediatamente dopo la discussione, sentito il pubblico ministero e l'incolpato che ha l'ultimo la parola.

Essa è motivata e sottoscritta da tutti i giudici che vi hanno parte, e resa nota all'incolpato per cura del presidente.

252. Può la corte o il tribunale prima della deliberazione ordinare maggiori indagini. Saranno queste assunte in un termine non maggiore di quindici giorni, e ne' dieci giorni successivi dovrà emanare la deliberazione definitiva, osservato il disposto degli articoli 248 e 251.

253. Le deliberazioni de' tribunali in materia di disciplina sono trasmesse dal loro presidente al presidente della corte d'appello, e dal procuratore del re al procuratore generale colle rispettive osservazioni.

Il procuratore generale del re trasmette al ministro della giustizia le deliberazioni emanate sia dalla corte, sia da' tribunali.

SEZIONE III.

Della revisione e della esecuzione delle deliberazioni in materia disciplinare.

254. Delle deliberazioni de' tribunali in materia disciplinare possono il giudice incolpato ed il pubblico ministero chiedere la revisione alla corte d'appello con un ricorso motivato, che è presentato al presidente nel termine di giorni otto dalla notificazione.

Il presidente del tribunale trasmette il ricorso colle carte relative al presidente della corte, e si procede avanti di questa secondo le norme stabilite nella precedente sezione.

255. Si può ricorrere alla corte di cassazione, per la revisione delle deliberazioni delle corti d'appello per incompetenza, o per eccesso di potere, o per violazione delle forme prescritte dalla legge.

La domanda in questi casi dev'essere fatta ne' modi e nel termine prescritti dall'articolo precedente, e si osservano quanto al procedimento le regole ivi richiamate.

256. Tutte le deliberazioni in materia di disciplina devono essere trasmesse al ministro della giustizia.

L'esecuzione si fa coll'annotare in apposito registro il nome del giudice sottoposto a pene disciplinari: ed inoltre, trattandosi della riprensione, il presidente chiama il giudice avanti la corte od il tribunale nel giorno che viene prefisso, ed a porte chiuse lo riprende siccome è stato prescritto, ovvero gl'intima d'astenersi pel tempo indicato nella deliberazione dall'esercizio di sue funzioni.

TITOLO VII.

DEL GRADO E DEL SOLDO DE' COMPONENTI DELL' ORDINE GIUDIZIARIO.

257. Tutti i componenti dell'ordine giudiziario saranno pagati dal pubblico tesoro.

258. Gli stipendi ed i gradi dell'ordine giudiziario sono fissati nel modo seguente:

Giudice di mandamento di 1ª classe	L.	2600
Di 2ª classe	»	2200
Di 3ª classe	»	1800

Tribunale di circondario.

Giudice	»	4000
Vice-presidente e sostituito procuratore del re	»	4200
Presidente e procuratore del re	»	5600
Cancelliere	»	1800
Vice-cancelliere	»	1600

Corte di appello.

Giudice	»	6500
Vice-presidente e sostituito procuratore generale	»	6900
Presidente e procuratore generale	»	10700
Cancelliere	»	3000
Vice-cancelliere	»	2000

Corte di cassazione.

Consigliere	»	10700
Vice-presidente e sostituiti procuratori generali	»	11200
Presidente e procuratore generale	»	17000
Cancelliere	»	7600
Vice-cancelliere	»	3500

Segreteria del pubblico ministero.

Presso il tribunale di circondario	»	1800
Presso la corte di appello	»	2200
Presso la corte di cassazione	»	4000

Tali annui stipendi saranno pagati a rate mensuali.

259. I componenti dell'ordine giudiziario non potranno, sotto pena di essere accusati come prevaricatori, ricevere o esigere dalle parti regali o somma alcuna sotto qualsivoglia titolo o pretesto, salvo ciò che è disposto nelle leggi per le indennità loro dovute.

TITOLO VIII.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

260. Tutte le sentenze e tutti gli atti de' giudici dei tribunali e delle corti saranno scritte in italiano.

261. I tribunali e le corti hanno la sorveglian-

za e la disciplina a norma delle leggi sugli avvocati, su' patrocinatori e sugli uscieri.

262. Fino a che le giunte municipali e le commissioni provinciali non saranno organate sulle basi della nuova legge di amministrazione provinciale e comunale per la formale revisione delle lista de' giurati, si formeranno delle commissioni provvisorie tra' notabili del comune o della provincia dal dicastero di giustizia.

Queste commissioni formeranno una lista provvisoria di giurati, facendone la scelta fra tutti gli elettori politici del circolo. Il numero de' giurati sarà di 600 per Napoli e di 200 per gli altri circoli, secondo è stabilito nell' art. 81.

263. Le stesse commissioni formeranno pure provvisoriamente la lista de' giurati supplenti a tenore dell' art. 82.

264. Le liste provvisorie contemplate ne' due precedenti articoli 79 e 82, serviranno di base alle operazioni di cui è parola nell' articolo 85 e seguenti della presente legge.

265. I consiglieri di appello, i procuratori generali e loro sostituti deputati ad intervenire alle assise fuori della città capoluogo in cui siede la corte di appello, hanno diritto ad una indennità di lire 10 al giorno oltre le spese di trasporto.

I giurati che si trasferiscono a più di due chilometri e mezzo dalla loro residenza possono domandare un' indennità di quattro lire al giorno oltre le spese di trasporto.

266. Le cause penali, che al tempo nel quale entrerà in osservanza il *codice di procedura penale* si troveranno pendenti avanti le attuali giurisdizioni, saranno portate nello stato in cui si trovano rispettivamente davanti a' giudici di mandamento, ai tribunali di circondario ed alle corti di appello o di assise, alla cui cognizione sono dal codice stesso deferite.

267. L' istruzione delle cause penali incominciate prima dell' attuazione del codice sarà continuata e compiuta in conformità del medesimo.

268. Le cause che a norma dell' articolo primo fossero domandate ad una giurisdizione diversa, verranno portate innanzi all' autorità giudiziaria competente con istanza del pubblico ministero o delle parti interessate ed i termini giuridici in corso saranno sospesi per giorni 30 a far tempo dal giorno in cui entrerà in osservanza il codice.

Questa disposizione non si applicherà quando la nuova autorità surroghi senza differenza di sede e di ufficio l'autorità dinanzi cui il procedimento era in corso.

269. L' appellabilità delle sentenze è regolata dalla legge vigente al tempo in cui furono profferite.

270. I termini per introdurre le appellazioni che avranno incominciato a decorrere prima della osservanza del codice saranno regolati dalle leggi anteriori.

Ne' casi però in cui sieno concessi termini maggiori dal codice, sarà il medesimo applicabile, salvo che i termini stabiliti fossero già scaduti.

271. Gli appelli dalle sentenze profferite prima dell' attuazione del codice saranno introdotti e proseguiti nelle forme stabilite dal medesimo.

272. In tutti i casi nei quali il *codice di procedura penale* si riferisce al *codice civile* si intenderanno richiamate le disposizioni correlative del e leggi civili vigenti nelle provincie napoletane.

273. Pe' fatti commessi prima dell' attuazione del codice, contro i quali, giusta le disposizioni del codice stesso, non può esercitarsi l'azione penale senza querela della parte offesa, non si fa luogo a procedimento se la querela non fu già portata o non sopravvenga.

274. I membri dell'ordine giudiziario sono esenti da ogni altro servizio pubblico estraneo alle loro funzioni. I giudici e gli organi del pubblico ministero non potranno essere arbitri se non dietro licenza data dal dicastero di grazia e giustizia.

275. L'organamento giudiziale fissato nella presente legge avrà vigore dal dì primo luglio prossimo.

Dal giorno in cui sarà posta in atto la presente legge organica tutte le attuali magistrature si considerano come sciolte ed abolite.

276. Per la prima nomina che sarà fatta in esecuzione della presente legge, così de' funzionarii dell' ordine giudiziario come degli addetti all' ordine medesimo, non saranno necessarie le condizioni scritte negli articoli 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 200, 201.

277. Sarà provveduto con apposito decreto alla divisa, per la magistratura giudicante, per gli uffizii del ministero pubblico e di pubblica clientela.

CARTA COSTITUZIONALE DEL RE CARLO ALBERTO

ADOTTATA PER TUTTE LE PROVINCIE ITALIANE

DEL 4 MARZO 1848

CARLO ALBERTO

Per la grazia di Dio re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme; Duca di Savoia, di Genova, di Monferrato, d'Aosta, del Chiablese, del Genevese e di Piacenza; Principe di Piemonte e di Oneglia; Marchese d'Italia, di Saluzzo, d'Ivrea, di Susa, di Ceva, del Maro, di Oristano, di Cesana e di Savona; Conte di Moriana, di Ginevra, di Nizza, di Tenda, di Romonte, di Asti, di Alessandria, di Cogcano, di Novara, di Tortona, di Vigevano e di Bobbio; Barone di Vaud e di Faucigny; Signore di Vercelli, di Pinerolo, di Tarantasia, della Lomellina e della Valle di Sesia, ec. ec. ec.

Con lealtà di re e con affetto di padre, noi veniamo oggi a compiere quanto avevamo annunziato ai nostri amatissimi sudditi col nostro proclama dell'8 ultimo scorso febbraio, con cui abbiamo voluto dimostrare, in mezzo agli eventi straordinarii che circondavano il paese, come la nostra confidenza in loro crescesse colla gravità delle circostanze, e come prendendo unicamente consiglio dagl'impulsi del nostro cuore, fosse ferma nostra intenzione di conformare le loro sorti alla ragione dei tempi, agl'interessi ed alla dignità della nazione.

Considerando noi le larghe e forti istituzioni rappresentative contenute nel presente statuto fondamentale come un mezzo il più sicuro di raddoppiare coi vincoli d'indissolubile affetto che stringono all'itala nostra corona un popolo, che tante prove ci ha dato di fede, d'obbedienza e di amore, abbiamo determinato di sancirlo e promulgarlo, nella fiducia che Iddio benedirà le pure nostre intenzioni, e che la nazione libera, forte e felice si mostrerà sempre più degna dell'antica fama, e saprà meritarsi un glorioso avvenire.

Perciò di nostra certa scienza, regia autorità, avuto il parere del nostro consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo in forza di Statuto e legge fondamentale, perpetua ed irrevocabile della monarchia, quanto segue:

Art. 1. La Religione Cattolica, Apostolica-Romana è la sola religione dello stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.

2. Lo stato è retto da un governo monarchico rappresentativo. Il trono è ereditario secondo la legge salica.

3. Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal re e da due camere; il senato e quella dei deputati.

4. La persona del re è sacra ed inviolabile.

5. Al re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il capo supremo dello stato; comanda tutte le forze di terra e di mare: dichiara la guerra: fa i trattati di pace, d'alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle camere tosto che l'interesse e la sicurezza dello stato il permettono, ed unendovi le comunicazioni opportune. I trattati che importassero un onero alle finanze, o variazione di territorio dello stato, non avranno effetto se non dopo ottenuto l'assenso delle camere.

6. Il re nomina a tutte le cariche dello stato: e fa i decreti e regolamenti necessarii per l'esecuzione delle leggi, senza sospenderne l'osservanza o dispensarne.

7. Il re solo sanziona le leggi e le promulga.

8. Il re può fare grazia e commutare le pene.

9. Il re convoca in ogni anno le due camere: può prorogarne le sessioni, e disciogliere quelle dei deputati; ma in quest'ultimo caso ne convoca un'altra nel termine di quattro mesi.

10. La proposizione delle leggi apparterrà al re ed a ciascuna delle due camere. Però ogni legge d' imposizione di tributi o di approvazione di bilanci e dei conti dello stato sarà presentata prima alla camera dei deputati.

11. Il re è maggiore all' età di diciotto anni compiti.

12. Durante la minorità del re, il principe suo più prossimo parente, nell'ordine della successione al trono, sarà reggente del regno, se ha compiuti gli anni vent'uno.

13. Se, per la minorità del principe chiamato alla reggenza, questa è devoluta ad un parente più lontano, il reggente, che sarà entrato in esercizio, conserverà la reggenza fino alla maggiorità del re.

14. In mancanza di parenti maschi, la reggenza apparterrà alla regina madre.

15. Se manca anche la madre, le camere, convocate, fra dieci giorni dai ministri, nomineranno il reggente.

16. Le disposizioni precedenti relative alla reggenza sono applicabili al caso, in cui il re maggiore si trovi nella fisica impossibilità di regnare. Però, se l' erede presuntivo del trono ha compiuti diciotto anni, egli sarà in tal caso di pien diritto il reggente.

17. La regina madre è tutrice del re finchè egli abbia compiuta l'età di sette anni; da questo punto la tutela passa al reggente.

18. I diritti spettanti alla podestà civile in materia beneficiaria, o concernenti all'esecuzione delle provvisioni d'ogni natura provenienti dall'estero, saranno esercitati dal re.

19. La dotazione della corona è conservata durante il regno attuale quale risulterà dalla media degli ultimi dieci anni.

Il re continuerà ad avere l' uso dei reali palazzi, ville e giardini e dipendenze, non che di tutti indistintamente i beni mobili spettanti alla corona, di cui sarà fatto inventario a diligenza di un ministro responsabile.

Per l'avvenire la dotazione predetta verrà stabilita per la durata di ogni regno dalla prima legislatura, dopo l'avvenimento del re al trono.

20. Oltre i beni, che il re attualmente possiede in proprio, formeranno il privato suo patrimonio ancora quelli che potesse in seguito acquistare a titolo oneroso o gratuito, durante il suo regno.

Il re può disporre del suo patrimonio privato sia per atti fra vivi, sia per testamento, senza essere tenuto alle regole delle leggi civili, che limitano la quantità disponibile. Nel rimanente il patrimonio del re è soggetto alle leggi che reggono le altre proprietà.

21. Sarà provveduto per legge ad un assegnamento annuo pel principe ereditario giunto alla maggiorità od anche prima in occasione di matrimonio: all'appannaggio dei principi della famiglia e del sangue reale nelle condizioni predette; alle doti delle principesse; ed al dotario delle regine.

22. Il re, salendo al trono, presta in presenza delle camere riunite il giuramento di osservare fedelmente il presente statuto.

23. Il reggente prima d' entrare in funzioni presta il giuramento di essere fedele al re e di osservare lealmente lo statuto e le leggi dello stato.

Dei diritti e dei doveri dei cittadini.

24. Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono uguali dinanzi alla legge.

Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili e militari salvo le eccezioni determinate dalle leggi.

25. Essi contribuiscono indistintamente nella proporzione dei loro averi ai carichi dello stato.

26. La libertà individuale è guarentita.

Niuno può essere arrestato, o tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla legge, e nella forme che essa prescrive.

27. Il domicilio è inviolabile. Niuna visita domiciliare può aver luogo se non in forza della legge e nelle forme che essa prescrive.

28. La stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi.

Tuttavia le bibbie, i catechismi, i libri liturgici o di preghiere non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del vescovo.

29. Tutte le proprietà senza alcuna eccezione sono inviolabili.

Tuttavia quando l'interesse pubblico, legalmente accertato, lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto o in parte, mediante una giusta indennità conformemente alle leggi.

30. Nessun tributo può essere imposto o riscosso se non è stato consentito dalle camere e sanzionato dal re.

31. Il debito pubblico è guarentito.

Ogni impegno dello stato verso i suoi creditori è inviolabile.

32. È riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senz' armi, uniformandosi alla leggi che possono regolarne l' esercizio nell' interessa della cosa pubblica.

Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici od aperti al pubblico, i quali rimangono intieramente soggetti alle leggi di polizia.

Del Senato

32. Il Senato è composto di membri nominati a vita dal re, in numero non limitato, avanti la età di quarant' anni compiuti e scelti nelle categorie seguenti:

1° Gli arcivescovi e vescovi dello stato;

2° Il presidente della camera dei deputati;

3° I deputati dopo tre legislature, o sei anni di esercizio;

4° I ministri di stato;

5° I ministri segretari di stato;

6° Gli ambasciatori;

7° Gl' inviati straordinari, dopo tre anni di tali funzioni;

8° I primi presidenti e presidenti dei magistrati di cassazione e della camera dei conti:

9° I primi presidenti dei magistrati d'appello;

10° L'avvocato generale presso il magistrato di cassazione ed il procuratore generale dopo cinque anni di funzioni;

11° I presidenti di classe dei magistrati d'appello, dopo tre anni di funzioni;

12° I consiglieri del magistrato di cassazione e della camera dei conti, dopo cinque anni di funzioni;

13° Gli avvocati generali, o fiscali generali presso i magistrati d'appello, dopo cinque anni di funzioni;

14° Gli uffiziali generali di terra e di mare.

Tuttavia i maggiori generali e i contrammiragli dovranno avere da cinque anni quel grado in attività;

15° I consiglieri di stato dopo cinque anni di funzioni;

16° I membri dei consigli di divisione, dopo tre elezioni alla loro presidenza;

17° Gl'intendenti generali, dopo sette anni di esercizio;

18° I membri della regia accademia delle scienze dopo sette anni di nomina;

19° I membri ordinarii del consiglio superiore d'istruzione pubblica, dopo sette anni di esercizio;

20° Coloro che con servizii o meriti eminenti avranno illustrata la patria;

21° Le persone che da tre anni pagano tremila lire d'imposizione diretta in ragione dei loro beni, o della loro industria.

34. I principi della famiglia reale fanno di pien diritto parte del senato. Essi seggono immediatamente dopo il presidente. Entrano in senato a ventun anno, ed hanno voto a venticinque.

35. Il presidente e vice-presidenti del senato sono nominati dal re.

Il senato nomina nel proprio seno i suoi segretarii.

36. Il senato è costituito alla certa di giustizia con decreto del re per giudicare dei crimini di alto tradimento, e di attentato alla sicurezza dello stato, e per giudicare i ministri accusati dalla camera dei deputati.

In questi casi il senato non è corpo politico. Esso non può occuparsi se non degli affari giudiziarii, per cui fu convocato, sotto pena di nullità.

37. Fuori del caso di flagrante delitto niun senatore può essere arrestato se non in forza di un ordine del senato. Esso è solo competente per giudicare dei reati imputati ai suoi membri.

38. Gli atti coi quali si accertano legalmente le nascite, i matrimonii e le morti dei membri della famiglia reale, sono presentati al senato, che ne ordina il deposito nei suoi archivii.

Della Camera dei Deputati.

38. La camera elettiva è composta di deputati scelti dai collegi elettorali conformemente alla legge.

40. Nessun deputato può essere ammesso alla camera, se non è suddito del re, non ha compiuto l'età di trent'anni, non gode i diritti civili e politici, e non riunisce in sè gli altri requisiti voluti dalla legge.

41. I deputati rappresentano la nazione in generale, e non le sole provincie in cui furono eletti.

Nessun mandato imperativo può loro darsi dagli elettori.

42. I deputati sono eletti per cinque anni; il loro mandato cessa di pieno diritto alla spirazione di questo termine.

43. Il presidente, i vice-presidenti ed i segretarii della camera dei deputati sono da essa stessa nominati nel proprio seno al principio di ogni sessione per tutta la sua durata.

44. Se un deputato cessa, per qualunque motivo, dalle sue funzioni, il collegio che l'aveva eletto sarà tosto convocato per fare una nuova elezione.

45. Nessun deputato può essere arrestato, fuori del caso di flagrante delitto nel tempo della sessione, nè tradotto in giudizio in materia criminale, senza il previo consenso della camera.

46. Non può eseguirsi alcun mandato di cattura per debiti contro di un deputato durante la sessione della camera, come pure nelle tre settimane precedenti e susseguenti alla medesima.

47. La camera dei deputati ha il diritto di accusare i ministri del re, e di tradurli innanzi all'alta corte di giustizia.

Disposizioni comuni alle due camere.

48. Le sessioni del senato e della camera dei deputati cominciano e finiscono nello stesso tempo.

Ogni riunione di una camera fuori del tempo della sessione dell'altra è illegale, e gli atti ne sono intieramente nulli.

49. I senatori ed i deputati prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni prestano il giuramento di essere fedeli al re, di osservare lealmente lo statuto e le leggi dello stato, e di esercitare le loro funzioni col solo scopo del bene inseparabile del re e della patria.

50. Le funzioni di senatore e di deputato non danno luogo ad alcuna retribuzione od indennità.

51. I senatori ed i deputati non sono sindacabili per ragione delle opinioni da loro emesse e dei voti dati nelle camere.

52. Le sedute delle camere sono pubbliche.

Ma, quando dieci membri ne facciano per iscritto la domanda, esse possono deliberare in segreto.

53. Le sedute e le deliberazioni delle camere non sono legali, nè valide, se la maggiorità assoluta dei loro membri non è presente.

54. Le deliberazioni non possono essere prese se non alla maggiorità dei voti.

55. Ogni proposta di legge debb'essere dap-

prima esaminata dalle giunte che saranno da ciascuna camera nominate per i lavori preparatori. Discussa ed approvata da una camera, la proposta sarà trasmessa all'altra per la discussione ed approvazione, e poi presentata alla sanzione del re.

Le discussioni si faranno articolo per articolo.

56. Se un progetto di legge è stato rigettato da uno dei tre poteri legislativi, non potrà essere più riprodotto nella stessa sessione.

57. Ognuno che sia maggiore di età ha il diritto di mandare petizioni alle camere, le quali debbono farle esaminare da una giunta, e dopo la relazione della medesima, deliberare se debbano essere prese in considerazione, ed in caso affermativo, mandarsi al ministro competente, o depositarsi negli uffizii per gli opportuni riguardi.

58. Nessuna petizione può essere presentata personalmente alle camere.

Le autorità costituite hanno solo il diritto di indirizzare petizioni in nome collettivo.

59. Le camere non possono ricevere alcuna deputazione nè sentire altri, fuori dei proprii membri, dei ministri, e dei commissari del governo.

60. Ognuna delle camere è sola competente per giudicare della validità dei titoli di ammissione dei proprii membri.

61. Così il senato, come la camera dei deputati, determina, per mezzo d'un suo regolamento interno, il modo secondo il quale abbia da esercitare le proprie attribuzioni.

62. La lingua italiana è la lingua ufficiale delle camere.

È però facoltativo di servirsi della francese ai membri che appartengono ai paesi, in cui questa è in uso, od in risposta ai medesimi.

63. Le votazioni si fanno per alzata e seduta, per divisione, e per isquittinio segreto. Quest'ultimo mezzo sarà sempre impiegato per la votazione del complesso di una legge, e per ciò che concerne al personale.

64. Nessuno può essere ad un tempo senatore e deputato.

Dei ministri.

65. Il re nomina e revoca i suoi ministri.

66. I ministri non hanno voto deliberativo nell'una o nell'altra camera se non quando ne sono membri.

Essi vi hanno sempre l'ingresso, e debbono essere sentiti sempre che lo richieggano.

67. I ministri sono risponsabili.

Le leggi e gli atti del governo non hanno vigore, se non sono muniti della firma di un ministro.

Dell' ordine giudiziario.

68. La giustizia emana dal re ed è amministrata in suo nome dai giudici che egli istituisce.

69. I giudici nominati dal re, ad eccezione di quelli di mandamento, sono inamovibili dopo tre anni di esercizio.

70. I magistrati, tribunali e giudici attualmente esistenti sono conservati. Non si potrà derogare all' organizzazione giudiziaria se non in forza di una legge.

71. Niuno può essere distolto dai suoi giudici naturali.

Non potranno perciò essere creati tribunali o commissioni straordinarie.

72. Le udienze dei tribunali in materia civile e i dibattimenti in materia criminale saranno pubblici conformemente alle leggi.

73. L'interpretazione delle leggi, in modo per tutti obbligatorio, spetta esclusivamente al potere legislativo.

Disposizioni generali.

74. Le istituzioni comunali e provinciali, e la circoscrizione dei comuni e delle provincie sono regolate dalla legge.

75. La leva militare è regolata dalla legge.

76. È istituita una milizia comunale sovra basi fissate dalla legge.

77. Lo stato conserva la sua bandiera, e la coccarda azzurra è la sola nazionale.

78. Gli ordini cavallereschi ora esistenti sono mantenuti con le loro dotazioni. Queste non possono essere impiegate in altro uso fuorchè in quello prefisso dalla propria istituzione.

Il re può creare altri ordini, e prescriverne gli statuti.

79. I titoli di nobiltà sono mantenuti a coloro che vi hanno diritto. Il re può conferirne dei nuovi.

80. Niuno può ricevere decorazioni, titoli o pensioni da una potenza estera senza l'autorizzazione del re.

81. Ogni legge contraria al presente Statuto è abrogata.

Disposizioni transitorie.

82. Il presente statuto avrà il pieno suo effetto dal giorno della prima riunione delle due camere, la quale avrà luogo appena compiute le elezioni. Fino a quel punto sarà provveduto al pubblico servizio d'urgenza con sovrane disposizioni secondo i modi e le forme sin qui seguite, omesse tuttavia le interinazioni e registrazioni dei magistrati, che sono fin d'ora abolite.

83. Per l'esecuzione del presente Statuto il re si riserva di fare le leggi sulla stampa, sulle elezioni, sulla milizia comunale, e sul riordinamento del consiglio di stato.

Fino alla pubblicazione della legge sulla stampa rimarranno in vigore gli ordini vigenti a quella relative.

84. I ministri sono incaricati e risponsabili della esecuzione e della piena osservanza delle presenti disposizioni transitorie.

Dato in Torino addì quattro del mese di marzo, l'anno del Signore mille ottocento quarantotto, e del regno nostro il decimo ottavo.

CARLO ALBERTO

Borelli — Avet — Di Revel — Desambrois — E. di San Marzano — Broglia — C. Alfieri

QUISTIONI DI DRITTO

ED ALTRI COMPONIMENTI

TRATTATI DALL' AUTORE

NUM. 1.

SULLA VERA INTELLIGENZA DOTTRINALE DELL' ART. 1295 LL. CC.

Occupato alla pubblicazione di un comentario sulle leggi civili del nostro regno, cade in proposito nell'analisi dell'art. 1295 di trattare di una quistione sulla pruova testimoniale, per la quale essendovi divergenze, desidero che la mia opinione sia discussa ed esaminata dai cultori del dritto pria della pubblicazione del volume corrispondente.

Le nostre leggi di accordo con quelle di Francia prendendo per norma la nota ordinanza di de Moulins, e quella del 1667 hanno sanzionato l'articolo 1295 — Il principio che ha guidato il legislatore a dettarlo è quello stesso che indusse gli autori delle suddette ordinanze a sanzionarle: il dubbio cioè di vedere vacillare le convenzioni per essere esse indistintamente affidate agli eventi di una pruova soggetta al detto di uomini il più delle volte leggieri e facili ad essere corrotti. La malizia umana dunque, che si è maggiormente manifestata coll' attrito sociale, è il male morale che ha indotto i legislatori ad escogitare un rimedio repressivo, restringendo questo mezzo tra certi determinati confini. Or ciò posto noi crediamo in questo luogo proporre una quistione, che secondo noi tende a sviluppare il vero spirito della disposizione dell' articolo che ci facciamo a comentare; quistione per altro la quale sulle prime farà sicuramente impressione ai leggitori; poichè si dirà che noi vogliamo mettere in contestazione ciò che è divenuto un canone di giurisprudenza, e che ha ricevuto la comune opinione di tutti gli scrittori. E pure noi speriamo di essere piuttosto applauditi dopo che con maturo esame si sarà messo in un punto di veduta la quistione, conciliandola con la vera intelligenza della legge.

L'articolo 1295 e l' art. 1297 riguardano la sola *azione* o anche *la eccezione?* In altri termini: Il debitore può valersi della pruova testimoniale per provare la *liberazione* parziale del suo debito qualunque si fosse la somma da lui pagata? No—rispondono tutti. Vi è di ostacolo l'art. 1295—Anzi proposta la quistione se un debitor. di somma al di là di ducati 50 in forza di scritura sia ammessibile a provare per testimoni la soddisfazione di un *acconto* infra i ducati 50; la corte suprema di Napoli con due suoi arresti l'uno del 24 luglio 1838 e l'altro del 15 febbraio 1840 che riporteremo qui appresso, si pronunziò per la negativa, tanto è il rigore che si vuol dare alla disposizione del cennato art. 1295—Noi però elevandoci intrepidi contro il grido dei giureconsulti, crediamo sostenere che la quistione se la proibizione del citato articolo in esame si estenda all' azione non solo ma anche alla eccezione, ovvero se sia relativa alla sola azione; debba risolversi per l'affermativa di quest'ultima ipotesi con poche modificazioni. Eccone il ragionamento.

Nel dare la dovuta interpetrazione dottrinale alle disposizioni della legge lungi di avere in veduta le parole con cui questa si esprime è d'uopo raggiungerne lo scopo, e rintracciarne il vero concetto morale. Or se è noto il principio che ha

fatto determinare i legislatori fin dalla emanazione dell' ordinanza di de Moulins a proclamare la pruova testimoniale come un mezzo utile al buon' essere sociale, inducendoli nel tempo medesimo a restringere questo mezzo di pruova in una periferia piuttosto angusta per non far sì che potesse il rimedio degenerare in un male più nocivo del motivo determinante attesa la umana malignità; deve questo principio istesso essere costantemente tenuto presente nell' analizzarne le conseguenze. Per la qual cosa vediamo se applicando questo nostro pensiero potremo venire a capo di quanto ci siamo proposti di dimostrare.

Per qualunque cosa; incominciano le parole dell' art. 1295. Che intende dire la legge con la parola *cosa ?* Tutti debbono convenire che *cosa* vale lo stesso di *convenzione* di *obbligazione;* e questo concetto viene meglio provato allorchè proseguendo l'articolo vi si legge: *che ecceda la somma o il valore di cinquanta ducati, ancorchè si tratti di deposito volontario dee stendersene*, ec. Se adunque *cosa* in questo rincontro significa *obbligazione*, accordo insomma tra dritti e doveri; è indubitato che per qualunque *fatto* che in se stesso non contenga intrinsecamente una convenzione o che non dipenda da un contratto certo, può da pruova testimoniale essere indistintamente adoperata. Ed è tanto ciò vero che i fatti in generale possono provarsi con testimoni senza eccezione alcuna, che la legge penale, la quale si propone un fine molto interessante al ben essere sociale qual è quello di pronunziarsi sulla vita e libertà dei cittadini nemici dell' ordine, proclama quest'unico mezzo per determinare il convincimento morale dei giudici. E se la legge si è allontanata da questa fiducia nel caso delle convenzioni, il motivo lo ritroviamo fondato su di uno scopo finanziero che ha fatto estendere la efficacia della pruova scritturale; e ciò oltre del premesso fine di evitare che la mala fede di uomini facili ad essere corrotti si renda spesse volte l' arbitra delle contrattazioni. Sicchè per tali vedute dobbiamo stabilire per inconcusso che la pruova dei *fatti* in generale sfugge il rigore dell'articolo 1295. Ciò posto il debitore il quale vuole provare di avere adempiuto alla parziale liberazione del suo debito e per mancanza di scrittura invoca il beneficio della pruova testimoniale, intende egli offrire la pruova di un *contratto* o di un *fatto?* Non certamente d'un contratto, perchè questo è noto ad entrambi, ed il debitore appunto in esecuzione di esso vuole giustificare un suo parziale adempimento. Potrebbe adunque negarsi a questa giustificazione del debitore l'epiteto di un *fatto?* E se è tale, perchè togliergli il mezzo che la legge *per regola* gli offre? Diciamo *per regola* sul riflesso che la *regola* appunto sta nello art. 1269, che cioè, colui che domanda la esecuzione di una obbligazione, *deve provarla;* e reciprocamente colui che pretende di esserne stato liberato, *deve giustificare il pagamento, o il* FATTO *che ha prodotto l' estinzione della sua obbligazione*, son le precise parole del citato articolo. Or invece di ricorrersi a questa regola dovrebbe il debitore soggiacere agli eventi della *eccezione* che sta nell' art. 1295?

Laonde pel fatto della liberazione parziale in generale, sia infra sia al di là di duc. 50, vi è anche un manifesto principio di pruova scritturale. Desso si trova appunto nel contratto passato tra il creditore ed il debitore, contratto che rende ben verisimile il *fatto* allegato—Se è vero che io son debitore di Tizio in virtù di pubblico istrumento; perchè non può dirsi verisimile il fatto che lo intendo provare di aver pagato una data somma a Tizio in adempimento di questo contratto? Per conseguenza se la pruova della liberazione parziale costituisce un *fatto* che poggia essenzialmente su di un principio di pruova scritturale, mi si risponda perchè debba negarsi al debitore l' esperimento di un beneficio che gli viene dalla legge e segnatamente dall' art. 1269? Vi è dippiù. Le disposizioni legislative sono dettate pel maggior bene del corpo sociale sul quale influiscono. Or con risolversi la proposta quistione secondo la comune opinione dei giureconsulti passata in massima di giurisprudenza, lungi di ottenersi quel bene sociale che la legge vuole, si cade in un inciampo nocivo manifestamente alla condizione del debitore. E vaglia il vero. La condizione di chi *deve* è sottoposta alle leggi che gli detta il suo creditore—Nel secolo attuale questa condizione non è quella, è vero, dei tempi di barbarie, in cui il creditore disponeva della sorte del suo debitore; sebbene sia rimasto, malauguratamente per noi, un residuo degli antichi eccessi mediante la concessione della legge di potersi *convenire* della libertà individuale, convenzione che urta con la natura e coi retti principî di ben' essere sociale, siccome faremo rilevare quando ci sarà dato di parlare *dell' arresto personale:* sebbene adunque dobbiamo esser grati al progresso per questa parte, tuttochè non pienamente; non possiamo però negare che il creditore impone grandemente sull'animo del suo debitore.

Io debitore di Caio in ducati 1000 sono astretto al pagamento sino al preliminare all' arresto; e per iscampare momentaneamente da questa sciagura offro al mio creditore ducati 100 in conto, e chieggo dilazione pel totale per un sol mese. Mi viene concesso quanto domando, ma mi si nega una cautela dei ducati 100 pagati. Come obbligare il creditore a condiscendervi? Non ne ho al certo il potere; anzi sono nella posizione di piegarmi ad ogni sua legge. Ed intanto sarò costituito nella durezza di non potere neppure giustificare questo mio parziale pagamento, sol perchè il credito è di ducati 1000, e la liberazione che voglio provare eccede i ducati 50? La legge non lo vuole, nè lo può volere. Il dirsi il contrario, sarebbe il sostenersi un assurdo che urta colla ragione, e ripugna al buon senso che, al dir di Vico, è la logica di tutto il mondo.

La quistione che ci siamo proposti di analizza-

re rigoarda il caso della eccezione di liberazione *parziale* qualunque si fosse la somma pagata in conto, ancorchè eccedesse i ducati 50. Non però può dirsi lo stesso per la liberazione *totale*. Nel primo caso la pruova testimoniale non ferisce in alcun modo il titolo di credito, ma anzi ne avvalora la sua efficacia, volendosi provare un parzi le adempimento, il quale per la sua verosimiglianza riceve dal titolo di credito istesso un principio di pruova scritturale. Non così può dirsi del caso della liberazione *totale*. Il volersi provare per testimoni questo estremo sarebbe un distruggere con questo mezzo il titolo. Laonde quando il debitore offre la intera soddisfazione della sua obbligazione, non è costituito nella posizione dura in cui si ritrova quando non adempie che in parte; e per conseguenza ha egli tutto il dritto di richiedere la quietanza scritturale, ossia un altro titolo che valga a mettere nel nulla il primo. Quindi noi riduciamo il nostro assunto al solo caso della liberazione parziale in generale.

Proseguendo la nostra disamina sul proposito, ed analizzando le parole dell'articolo 1295 e 1297 troviamo sempre più fondata la nostra opinione. Primieramente la legge coll'articolo 1295 vuole che qualunque *convenzione* in generale debba essere consegnata in un atto scritturale quante volte ecceda la somma o il valore di ducati 50. Tale è il senso che deve darsi alla parola *cosa*, siccome dicemmo di sopra. Col periodo secondo del detto articolo 1295 poi la legge non ammette pruova testimoniale *contra* o *oltre* il contenuto degli atti; e questa è una giusta sanzione per non far sì che possa la pruova per testimoni superare la efficacia di quella scritturale quando venissero in collisione questi due mezzi di pruova. Or per la liberazione parziale, la pruova non sarebbe nè contraria nè al di là del contenuto del titolo, ma invece non offre la pruova di questa liberazione che la dimostrazione dello *adempimento* del contenuto del titolo medesimo. Ciò posto coll'analisi di questo articolo 1295 troviamo che il senso di essu messo in rapporto con le parole, non include, nella disposizione che vi contiene, il caso della proova di un *fatto*, quale sarebbe appunto il pagamento parziale del debito contratto.

L'articolo 1297 poi nulla pone in essere in discapito del sentimento da noi messo in campo. Questo articolo riguarda sempre l'*azione* non mai *la eccezione*. La parola *domanda* di cui fa uso, prova che trattasi del creditore e non del debitore. Ma dicesi che il debitore nella eccezione è anche attore. Epperò il debitore che protesta di avere eseguita in parte la sua obbligazione, ed offre provare questo estremo, non *domanda* certamente, ma resiste alla domanda: non *agisce*, ma *eccepisce* giustificando. Quindi dicendo la legge *colui che ha fatto una domanda* non può sicuramente riferirla in alcun caso al debitore. Or dunque potrebbe mai stabilirsi un canone contro il voto della legge? Potrebbe mai comprendersi nel senso di questi due citati articoli il caso della liberazione parziale, quando in essi non vi si vede preveduto nè dalle parole, nè interpetrandoli dottrinalmente.

All'incontro gli articoli 1301 e 1302 presentano delle diverse eccezioni alla regola contenuta nell'articolo 1295; perchè adunque non includervi in queste eccezioni la pruova della liberazione parziale in generale che costituisce un *fatto* fondato su di un principio di pruova scritturale? Per le obbligazioni nascenti da quasi contratti o da delitti o quasi delitti la pruova testimoniale è sempre ammessa, appunto perchè non riguardano *convenzioni*, ma semplicemente *fatti* tutti suscettibili di provarsi con testimoni. Il *fatto* poi della pruova di un parziale adempimento di un contratto dovrebbe esser lasciato nella dura condizione di non venir provato se non scritturalmente, pel solo motivo che il *credito* o il *pagamento* fatto fosse al di là di ducati 50? Tutto il forte argomento degli oppositori a questa nostra opinione è fondato sul motivo che potrebbe la mala fede dei testimoni corrotti alterare il vero, e mettere gl'interessi delle parti in compromessione. Ma deve ritenersi per certo che la pruova testimoniale nella società è tanto essenziale e necessaria per quanto si ritiene come l'unico mezzo per convincere il criterio morale di magistrati penali. Or il convincimento istesso morale deve preponderare sull'animo dei magistrati civili quando debbonsi decidere sulla dichiarazione di un numero di testimoni. Ben possono essi non prestar fiducia ai detti dei testimoni non credendoli idonei per la loro probità, senza che il mezzo adoperato venisse soppresso in danno di coloro che vuole avvalersene. La pruova testimoniale adunque tanto in materia civile che penale non tende che a rischiarare i giudicanti della veridicità del *fatto* allegato; e per conseguenza questa pruova non obbliga da sè ma soltanto addita la via del vero; e laddove credesi fallace, il convincimento di chi giudica supplisce alla deficienza della pruova.

Premesse le suddette idee possiamo ben conchiudere, che per la liberazione parziale di somma anche al di là di ducati 50 è sempre ammessibile la pruova per testimoni; e riepilogando le ragioni esposte diciamo che trattandosi nella quistione in disamina della pruova di un *fatto*, ogni *fatto* può provarsi per testimoni. La limitazione dell'articolo 1295 riguarda le *convenzioni* soltanto; e comechè il provarsi l'adempimento parziale di un debito, non è la pruova della *convenzione*, ma bensì la pruova della *esecuzione* data al contratto; questa pruova appunto costituisce un *fatto*, compreso nella eccezione dell'articolo 1301.

Gli autori tutti che han trattato sulla materia, per garentire il loro assunto, sostengono che la parola *cosa* adoperata dall'articolo 1295 comprende non solo le convenzioni ma qualunque *cosa* in generale. Ciò è contrario al fine della legge ed al fatto permanente. Imperocchè il presente capitolo tratta appunto della pruova delle *obbligazioni* contratte *mediante convenzione*, e

per conseguenza non può applicarsi la sanzione dell'articolo 1295 ad un oggetto non preveduto nella intestazione della materia di che è proposito nel capitolo medesimo. Ed è questa verità tanto manifesta per quanto si vede stabilita l'ammessibilità della pruova testimoniale pei quasi contratti ed i delitti e quasi delitti, appunto perchè sono delle obbligazioni che si contraggono senza convenzione, siccome poco fa dicemmo.

Il ragionamento adunque da noi riportato su questa quistione, a nostro credere, è convincente ed è fondato sulla vera interpetrazione dei due articoli 1269 e 1295 conciliati fra loro. Eppure la giurisprudenza è giunta a tal segno che anche per la pruova della liberazione infra i ducati 50, quando il credito fosse di somma o valore maggiore, non si crede tampoco ammessibile la pruova per testimoni. Noi crediamo qui confutare due arresti della corte suprema di Napoli i quali appunto decidono su questa quistione; e per meglio raggiungerne lo scopo riporteremo le considerazioni dell'uno e dell'altro arresto con le nostre osservazioni critiche. Il primo è del 24 luglio 1839.

La quistione era appunto di vedere se un debitore di somma al di là di ducati 50 in forza di scrittura sia ammessibile a provare per testimoni la soddisfazione di un acconto infra i ducati 50. Ecco le considerazioni della corte suprema:

« Che il divieto portato dallo articolo 1295 leggi civili ha un doppio oggetto. Il primo di proibire la pruova testimoniale per una cosa che ecceda il valore di ducati 50; il secondo di proibirla contra ed oltre il contenuto nell'atto. Il secondo è ben diverso dal primo; il primo esige di necessità la scrittura; il secondo non permette impugnare ciocchè è nella scrittura ancorchè si tratti di somma minore di ducati 50.

« Che questo doppio oggetto e questo doppio dritto è comune al creditore ed al debitore, e riguarda tanto la obbligazione quanto la liberazione.

« Che di fatti l'articolo 1269 è posto sotto il capitolo che tratta *della pruova delle obbligazioni e del pagamento*, e fissa il principio che tanto chi reclama l'esecuzione di una obbligazione quanto chi pretende di esserne stato liberato, debba farne la pruova. Ed il susseguente articolo in parlando di pruova, enuncia la pruova per iscritto e la pruova testimoniale, rapportandosi il legislatore alle seguenti sezioni spiegative della pruova. Or nella seconda sezione che tratta *della pruova testimoniale*, è fissato il principio del divieto della pruova testimoniale.

« Che se è oggetto di pruova tanto la obbligazione quanto la liberazione: se è proibita la pruova per una cosa al di là di ducati 50, è chiaro che il divieto riguarda anche il debitore che alleghi la soddisfazione.

« Che non vale il dire che l'allegata soddisfazione riguardi una somma al di sotto del divieto, e non si opponga al contenuto nell'atto, che ad un fatto straniero all'atto medesimo. Giova osservare che quando l'obbligazione nasca da scrittura, il pagamento non può provarsi per testimoni, ancorchè, son parole del citato articolo 1295, si tratti di somma minore di ducati 50.

« Che la somma benchè minore si misura dal valore totale di cui essa è parte o residuo, giusta la regola fissata nell'art. 1298 dette leggi, ed è perciò che anche per la soddisfazione della somma minore è vietata la pruova testimoniale.

« Che la distinzione di negarsi la pruova testimoniale per la obbligazione ed ammettersi per la liberazione, perchè non diretta contra ed oltre il contenuto nell' atto, è una distinzione che distrugge la reciprocanza dei dritti e delle obbligazioni tra il creditore e debitore, distinzione che urta col principio fissato dalla legge 1, codice *de testibus*.

« *Contra scriptum testimonium non scriptum testimonium non fertur*, distinzione che si oppone alla regola di doversi taluno sciogliere in quel modo col quale si è ligato—*Nihil tam naturale est quam eo genere quidque dissolvere quo colligatum est*.

« Se vollero i contraenti che la obbligazione nascesse da scrittura, egualmente uopo è che da scrittura nasca la pruova della liberazione. Quindi il tribunale che ha ammesso la pruova testimoniale per la soddisfazione di una parte del debito maggiore di ducati 50 ha violato le regole le più essenziali intorno al divieto della pruova testimoniale. »

Il secondo arresto porta la data del 15 febbraio 1840 e fu emesso riesaminando la decisione resa in grado di rinvio per la istessa causa contestata fra le medesime parti del primo arresto. Ecco le parole di questo secondo giudicato del supremo collegio:

« Considerando che per regola generale, colui che asserisce deve provare; quindi è scritto nell' articolo 1269, che tanto il *creditore* che dimanda l' esecuzione di una obbligazione, quando il *debitore* che pretende di esserne stato liberato o col pagamento o con un fatto distruttivo della obbligazione, *deve provare il rispettivo assunto*.

« Relativamente poi alle regole di provare tanto la obbligazione, quanto la liberazione, l' articolo susseguente se ne rapporta alle diverse pruove.

« In materia poi di pruova testimoniale vi sono due altre regole: la prima fissata dall' art. 1295; e la seconda dall' art. 1298.

« È detto nella prima che per ogni cosa eccedente il valore di duc. 50 necessita la scrittura. Ciò vale il dire *non è ammessa pruova testimoniale*.

« Dichiara la seconda che non può provarsi per testimoni una somma anche minore di duc. 50, la quale *sia parte* o *residuo di somma maggiore*.

« Quest' ultima regola ha dato occasione ai giudici del merito di opinare per l' ammessibilità

della pruova nella proposta quistione; a motivo che il divieto riguarda il *creditore* che dimanda il pagamento e non il *debitore* che eccepisce la soddisfazione.

« A censurare la fatta distinzione bisogna ricorrere alle regole della interpetrazione delle leggi. Regola principale d'interpetrazione è quella di attenersi allo *spirito* e non alle nude parole della legge, massime quando la lettura decide: *et si maxime verba legis hanc habeant intellectum, tamen mens legislatoris aliud vult*: così rispose il giureconsulto nella leg. 13 *de excusat. tutor*.

« Il principio salutare della legge in vigore è stato quello di proibire la pruova testimoniale per una cosa che oltrepassa il valore di ducati 50: e ciò per togliere l'abuso di ricorrere al detto di testimoni quasi sempre corrotti. Or ammettendosi la distinzione fatta dal tribunale, l'abuso si toglierebbe nello interesse del *creditore*, e si permetterebbe nello interesse del *debitore*. Ma la mente del legislatore è di eliminare per sempre l'abuso, di eliminarlo in tutti i casi, di farlo scomparire dal fôro in tutte le cause *senza distinzione*.

« Nè si ometta, che standosi farisaicamente alla lettera e non allo spirito della legge, non possa il divieto applicarsi tanto a chi *domanda* una somma, quanto a chi *oppone* la soddisfazione. Se il reo nella eccezione è attore: se il debitore che oppone la soddisfazione fa la *dimanda* di provare: e se la legge proibisce di *provare* la *dimanda*, la distinzione del divieto non istà bene.

« E per dimostrare sempre più che la distinzione non è nella intenzione del legislatore, si ponga mente al susseguente articolo 1301 — Il legislatore con l'art. 1295 vieta la pruova testimoniale, e dichiara nell'art. 1298 che è egualmente vietata la pruova per una somma minore di ducati 50 che sia parte o residuo di somma maggiore. Indi nello articolo 1301 ammette una eccezione agli articoli precedenti allorchè esiste un principio di pruova scritta. Quindi indistintamente con questo articolo ammette a provare per testimani *chiunque* abbia un principio di pruova scritta, o che sia il creditore o che sia il debitore. Or questo articolo dichiara di modificare le *regole esposte* di sopra. Fra le regole esposte di sopra vi è quella contenuta nello articolo 1298. Dunque la disposizione dello articolo modificativo comune al creditore ed al debitore implicitamente dichiara che le regole precedenti sono *del pari comuni* al creditore ed al debitore.

« A censurare la distinzione fatta dal tribunale concorrono anche le seguenti osservazioni:

1. la distinzione distrugge la reciprocanza dei dritti e delle obbligazioni tra il creditore ed il debitore; se sono entrambi in pari causa, non vi è ragione di vietare al creditore di provare e di permetterlo al debitore;

2. nascendo la obbligazione da scrittura, non può la liberazione provarsi altrimenti che con la scrittura, sia perchè *contra scriptum testimonium, non scriptum testimonium, non fertur*; sia perchè non vi è cosa tanto naturale che chi si liga in un modo si debba nel modo istesso disciogliere;

3. un argomento *ex absurdo* non è l'ultimo delle osservazioni. Se si permettesse al debitore di procurare a dettaglio la soddisfazione, egli potrebbe in più riprese ed in diversi giudizi provare la estinzione del debito, benchè eccedente di molto i duc. 50, ed a siffatto modo si farebbe frode alla legge, e s'introdurrebbe di nuovo l'abuso della pruova testimoniale che il legislatore con la nuova legge ha cercato di sradicare.

« Se quindi le opposte teoriche sono state dal tribunale violate, la censura della sentenza *resa in grado di rinvio* è inevitabile — Annulla. »

Dopo le ragioni da noi esposte nell'analizzare la proposta quistione, può bene il cortese lettore fare la giusta critica degli argomenti che sostengono il nostro assunto e quelli messi in veduta col due riportati arresti. Epperò a meglio compiere lo scopo propostoci, brevemente ne faremo la confutazione.

Le ragioni sulle quali il supremo collegio basa il suo convincimento coi due cennati arresti nel pronunziarsi per la parte rigorosa sono le seguenti: 1. proibizione de la pruova testimoniale per una *cosa* che eccede il valore di duc. 50 ed implausibilità che questa proibizione non debba esser comune al creditore ed al debitore; 2. giustifica di ciò invocandosi la disposizione dei due art. 1269 e 1270; 3. fine della pruova testimoniale, e conseguenza contraria al proponimento del legislatore circoscrivendosi il divieto al solo creditore; 4. interpretazione dell'art. 1267 sulla *dimanda*; 5. che la limitazione a favore del debitore distruggerebbe la reciprocanza di dritti e di obbligazioni tra creditore e debitore; 6. che nascendo la obbligazione da scrittura non potrebbe la liberazione provarsi altrimenti che con scrittura; 7. finalmente, che permettendosi al debitore di provare la liberazione ne sorgerebbe un argomento *ex absurdo*, e si andrebbe direttamente contro il fine della legge, di evitare l'abuso della pruova testimoniale. Ecco brevemente la confutazione a questi capi su i quali cade il ragionamento degli arresti: *Sul 1*. Rimane polverizzato il primo argomento quando si ponga mente che la parola *cosa* è dalla legge adoperata come sinonimo di *convenzione*, e ciò lo abbiamo provato abbastanza di sopra. Quindi se è giusto di non doversi permettere la pruova di un *contratto* che oltrepassi la somma o il valore di duc. 50, non deve confondersi questa disposizione colla pruova di un *pagamento* parziale per esecuzione del *contratto* istesso, pruova che dipende da un *fatto* per lo quale la pruova testimoniale è sempre ammessibile. *Sul 2*. Non vale l'invocarsi gli art. 1269 e 1270 in sostegno dello assunto della corte suprema; imperocchè gli articoli medesimi sono piuttosto a nostro favore. Ed invero l'art. 1269 pone il creditore ed il debitore nello equilibrio perfetto. Chi *domanda* deve *provare*;

chi eccepisce deve *giustificare*. Quindi l'art. 1295 è relativo a chi *prova*, non a chi *giustifica*; poichè la *pruova* dovendo fondarsi sulla *convenzione*, deva questa ess re scritturale quando trattasi di valore maggiore di duc. 50. Non così per la *giustificazione* perchè questa non tende ad altro che a dimostrare un *fatto* che ha prodotto la parziala estinzione della obbligazione. Laonde l'articolo 1270 nulla pruova poichè in esso non altro si dice, che le regole relative ad ogni sorta di prova sono spiegate nelle sezioni che seguono. Ed in fatti nella sezione in esame la legge appunto parla delle regole relative alla pruova testimoniale, le quali però debbono essere interpetrate secondo il vero spirito della legge. *Sul 3.* Il fine salutare della legge nel limitare gli effetti della pruova testimoniale non è *per tutti i casi* come si sostiene, ma per le sole *convenzioni*. Ed è tanto ciò vero che per le obbligazioni che si contraggono *senza convenzione*, come sarebbero i quasi contratti, i delitti e quasi delitti, la pruova e sempre ammessa, n. 1° dell'articolo 1302 — Il dirsi poi che *la mente del legislatore è di eliminare per sempre l'abuso, di eliminarlo in tutti i casi, di farlo scomparire dal fòro in tutte le cause senza distinzione*, è un argomento inattendibile e che ripugna col fatto istesso della legge. Il mezzo della pruova testimoniale è tanto ammesso cha vale a determinare anche il criterio morale dei giudicanti penali. Quindi se in generale questa pruova fosse abusiva, la legge certamente non la riterrebbe come base di un processo criminale il quala tratta del destino e libertà di un individuo della società. Sicchè non i *fatti* sfuggono da questo mezzo di pruova, ma il legislatora solamente dichiara abusiva la pruova per testimoni di un *contratto* qualunque oltre i duc. 50, perchè appunto tutti i contratti la legge vuole che siano scritturali. *Sul 4.* L'art. 1297 colla parola *dimanda* si riferisce al solo creditore, mentre il debitore *eccepisce*; e quantunque voglia sostenersi che il debitore è attore *in excipiendo*, sarà attore per giustificare e non mai per domandare. *Sul 5.* La reciprocanza di dritti ed obbligazioni sarebbe distrutta quando non si osservasse la opinione che noi sosteniamo; imperocchè non vi è uguaglianza di condizione tra il creditore ed il debitore. Il primo ha il *contratto* in sostegno dei suoi dritti. Il debitore che cosa avrebbe per giustificara il suo adempimento parziale senza la pruova testimoniale? Il creditore può negarsi a rilasciargli il ricevo, ed il debitore è obbligato a chinare il capo per non andar carcerato. Quindi in quali dei due casi in disamina si distruggerebbe la reciprocanza di dritti? *Sul 6.* La massima cha nascendo la obbligazione da scrittura dave la liberaziona anche provarsi con iscrittura, riguarda la liberazione *totale;* e per questa sismo di accordo con dire che la pruova testimoniale non sarebbe ammissibile. A differenza del caso della liberazione *parziale;* quella totala tanderebbe a distruggere il titolo. Ma il titolo non può distruggersi se non con un altro titolo. *Sul 7.* Finalmente quest'ultimo argomento a nulla vale perchè nulla dice. Quale frode si farebbe con provarsi dal debitore diverse sue liberazioni parziali? La frode sarebbe fatta al debitore negandogli di giustificare con questo mezzo i *fatti* che manano a liberarlo in parte dalla sua obbligazione. Che rimane del ragionamento dei due arresti? Nulla.

La giurisprudenza di Francia e la opinione degli scrittori di quella nazione è *vacillante* sulla quistione proposta dalla corte suprema di Napoli da noi confutata. È poi *costante* nel risolvere la quistione negativamente pel debitore quando si trattasse di provarsi la liberazione al di là di duc. 50. Noi ci siamo opposti sì all'uno che all'altro modo di pensare. Non ci si dia però la taccia di audaci, perchè non facciamo che presentare al crivello dell'universale i nostri pensamenti su di una quistione tanto dibattuta, a che cradiamo malamente interpetrata. Che perciò invitiamo tutti coloro cha *sanno* e che sono nostri maestri di confutare i nostri argomenti ove si credessero erronei. Se poi le nostre ragioni sono tali da prevalere sulla opinione in vigore, non pretendiamo altro che la pazienza di meglio esaminare la quistione, di scrutinare con maggiore ponderazione il fine del legislatore, di paragonare in quali dei due casi vi sarebbero maggiori inconvenienze; e quindi si decida sul sentimento da noi reso di pubblica ragione.

NUM. 2.

IPOTECA GENERALE — IPOTECHE SPECIALI — REGRESSO.

Gli effetti dell'esercizio di una ipoteca generale, anteriore per ragion di data, la quale affligge due fondi, ciascuno specialmente ipotecato ad altro creditore, non debbano rifluire a danno dell'ultimo creditore speciale, ma ripartirsi, per via di regresso tra ambi i detti creditori speciali, in proporzione dei rispettivi crediti.

Le opposizioni in disamina obbligano il m. p. a dare de'chiarimenti di diritto nell'interesse della legge, poichè è mestiere conciliare la interpretazione della volontà del legislatore con l'avviso della giurisprudenza, onde la uniformità di giudicare non venga, par quanto sia possibile, messa in non cale.

Il motivo del gravame del creditori Pennese avverso la nota provvisoria, che maggiormente può interessare l'attenzione del collegio, si ripone sulla ragione di vedere principalmente se una ipoteca generale in rapporto con la ipoteca speciale dovendo essere preferita per ragion di data, debba rifluire a danno dell'ultimo creditore speciale, ovvero debba ripartirsi per via di regresso, per lasciare salva la indivisibilità della ipoteca in proporzione dei rispettivi crediti speciali. In altri termini, sa per dua creditori util-

mente graduati su determinati fondi specialmente e distintamente ipotecati a ciascuno di essi, debba valere il principio della poziorità in ragion di data della iscrizione.

In secondo luogo, vedersi se possa esservi surrogazione legale per finzione di legge, e non mediante l'effettivo disborso dell'ammontare del credito che vuolsi estinguere.

In seguito dello sviluppamento di queste due interessanti quistioni ci faremo ad applicare le teorie che ne risultano al caso in disputa.

Il fine della legge nello escogitare il mezzo come mettere in azione la ipoteca, mediante la pubblicità della iscrizione in pubblici registri, è riposta su due cardini principali *specialità* e *pubblicità*, i cui effetti sono troppo noti per richiedere approfondimenti maggiori. Il fine poi della poziorità tra creditori, è la conseguenza della possibilità della *incapienza* nel corso di più creditori sul pegno comune, per modo che il primo iscritto non può dubitare della certezza di essere pagato, come lo può il creditore posteriore il quale deve rimproverare sè stesso di essere stato più tardi ad iscrivere, o di aver contratto nella esistenza di altre gravezze ipotecarie contro del comune debitore. Ed è tanto vero che la poziorità tra creditori si osserva per regolar la capienza, che la precedenza di data è improduttiva di effetti, è un beneficio inoperoso, quando il pegno comune è di un valore al di là delle gravezze. Se in fatti più creditori concorrenti per ducati 10000 espropriano il debitore che possiede un asse di ducati 30000, è indubitato che il creditore primo di data e quello ultimo trovansi in eguale condizione perchè entrambi sono utilmente pagati. Se la cosa è così, vediamo se nella quistione in esame debba operare il principio di poziorità tra i due creditori speciali Balsamo e Pennese. Costoro trovansi nella condizione di non concorrere su di un pegno comune, nel quale caso dovrebbe regolarsi la precedenza di rango; ma di avere ciascuno di essi assegnato un determinato cespite per garentia del creditore. Quindi ciascuno, senza il bisogno di mettersi in concorrenza coll'altro, si paga sul rispettivo fondo ipotecato specialmente; di talchè, nella specie, il collocatore a questi due creditori ha assegnato per aggiudicazione necessaria, all'uno ed all'altro, il rispettivo fondo specialmente ipotecato. Per conseguenza la regola della poziorità non agisce nel rincontro, appunto perchè nelle conseguenze a nulla mena di essere primo o secondo iscritto, quando ognuno di essi tiene il suo pegno distinto.

Premessa questa prima idea, domandasi perchè il secondo iscritto, che trovasi in pari condizione del primo, deve soggiacere alle gravezze anteriori mercè ipoteca generale sui fondi attribuiti ai due creditori? Così facendosi, la ragion filosofica della legge verrebbe conculcata da un tratto d'ingiustizia se si permette la espressione. Ma a questa osservazione legale si vuol resistere con la seguente induzione. I pesi che gravitano sui fondi specialmente ipotecati ai due creditori, come nella specie, una precedente ipoteca generale potendo essere per opera della surrogazione legale attribuiti a favore del primo creditore speciale, tutte le conseguenze ricadrebbero a danno del secondo creditore, e perciò deve costui soffrire il carico delle gravezze. Ma si risponde a ciò vittoriosamente, che ritenuta anche per poco la surrogazione legale per finzione di legge, essendo la ipoteca generale anteriore facoltativa nell'esercitarsi su qualunque fondo, ben potrebbe egualmente prescegliersi l'immobile ipotecato specialmente al secondo creditore iscritto, il quale eserciterebbe del pari la surrogazione legale. Quindi anche in questa ipotesi, trovansi i due creditori in eguale condizione. Ma a stretto dire, e secondo il vero senso della legge, può esservi surrogazione legale idealmente, e non con effettivo disborso del creditore che ha interesse di escludere l'altro creditore che lo vince? Questa surrogazione legale esercitata per finzion di legge si dice essere riconosciuta dalla giurisprudenza. In primo luogo rispondesi, la giurisprudenza in ciò non è costante, nè viene applaudita dalla comune opinione degli scrittori; in secondo luogo, ciascun giudicante quando ragiona sulla legge, e vi ragiona con chiaroveggente raziocinio, compie il suo dovere, e lascia alla sana critica il giudizio illuminato; mentre lo spirito umano preoccupato dal genio delle innovazioni, ama per gradi giungere al vero scovrimento della verità, fermandosi a quando a quando per chiedere consiglio alla riflessione.

Le teorie relativamente alla surrogazione legale sono tassative, e la interpetrazione non può estendersi al di là del voto della legge. Ed in vero, questa specie di surrogazione, che in altri termini è succedanea al beneficio *cedendarum actionum* de' Romani, ha luogo in tutt'i casi in cui si ha interesse di pagare un terzo per togliersi la propria risponsabilità, o per ottenere quel vantaggio che non sarebbe verificabile senza di un tale mezzo. — Che perciò, i quattro casi preveduti dall'articolo 1204 riguardano appunto questa ipotesi. Ed in vero colui che senza necessità e volontariamente ha pagato l'altrui debito, ha il diritto di esigere che il debitore di cui ha utilmente trattato gli affari, lo rimborsi delle sue anticipazioni. Solo però non può estendersi questo dritto alla cessione delle azioni, privilegi, ed ipoteche, sul riflesso che questa gratuita azione non può all'insaputa del debitore appesantire la di costui condizione. Ma è ben altrimenti quando si paga un debito che non era propriamente del debitore, ma che aveva ciò non ostante grande interesse a soddisfare, oppure un debito al pagamento del quale potrà essere obbligato. In questo caso, si presume che abbia avuto intenzione di trattare un affare proprio più che del vero debitore. Egli poteva chiedere che il creditore gli cedesse i suoi diritti, ma avrebbe potuto anche ritrovarsi un creditore ingiusto da negargli una cessione che per nulla gli pregiudi-

cava, e che era ad un tempo utile a colui che lo pagava. E siccome un tale rifiuto deve riferirsi come contrario alla regola di equità naturale che c'impone di fare per gli altri le cose che sono utili senza esserci di nocumento, era di necessità che colui a cui la cessione era ricusata avesse avuto il diritto di obbligare il creditore ad accordarla, ovvero che il giudice potesse supplire a questa cessione accordando ex officio la surrogazione ne' diritti e nelle azioni del creditore refrattario. Or questo fu il partito che da principio presero i giureconsulti romani. Poscia parve più opportuno di farsi mercè l'autorità della legge in un modo semplice, uniforme e generale, quello che potea soltanto farsi in un modo particolare e limitato mediante il ministero del giudice. Per conseguenza si tissò l'espediente di accordarsi la surrogazione a tutti coloro che per equità l'avessero meritata anche senza domandarla. Quindi è che, è passato a formare canone di legge il principio, di doversi accordare la surrogazione di pieno dritto a colui che avrà pagato un debito che propriamente non poteva dirsi suo, ma che ciò non ostante egli aveva interesse a potea de altri essere costretto a pagare. Come però prescegliere questi casi da meritare il favor della legge sul proposito? L'antica giurisprudenza dava degli equivoci risultati all'uopo, perchè i principj determinanti non erano fondati se non che su di alcune leggi romane difficili a conciliarsi, su di opinioni di scrittori che non erano interamente di accordo, sulla giurisprudenza delle decisioni che non istabiliva un punto uniforme. Epperò il novello codice facendo scelta delle più ragionevoli opinioni le ha erette in leggi. Ne in fatto determinati i casi in cui la surrogazione legale debba essere ammessa. Quindi l'articolo 1204 la permette: primo, a beneficio di colui che essendo egli stesso creditore, paghi ad un altro creditore che abbia dritto di essergli preferito per ragione di privilegi o ipoteche. Siccome i creditori ipotecari possono far vendere i fondi ipotecati, così questo primo caso preveduto dalla legge è fondato in primo luogo sopra una ragione di pubblico interesse, qual'è quella di mantenere la pace tra i cittadini prevenendo i processi o abbreviandone la durata; ed in secondo luogo questa specie di surrogazione è fondata sull'interesse particolare del creditore che paga per conservare il pegno comune, ed impedire che non sia consumato in ispese di giudizi. Principj questi i quali sono anche applicabili ai creditori chirografari, siccome rileviamo dalla disposizione del numero I dell'articolo 1204, la quale accorda generalmente, e senza eccezione, questa facoltà a vantaggio di *colui che essendo egli stesso creditore* paga un altro creditore che abbia dritto di essergli preferito, senza che faccia distinzione tra il creditore ipotecario ed il chirografario.

Il secondo e quarto comma dell'articolo 1204 sono estranei alla quistione in disamina. Merita però dirsi qualche cosa anche in comento del comma terzo di detto articolo, che prevede la surrogazione legale a beneficio di colui che, essendo obbligato con altri e per altri al pagamento del debito abbia interesse di soddisfarlo. Questo caso contiene una disposizione che si applica ai condebitori solidari che han pagato pei loro coobbligati, ai soci commerciali, ai fidejussori ec. Per costoro è chiara la presunzione che essi non avrebbero pagato senza la certezza di questa surrogazione, la quale si rende una condizione tacita del pagamento fatto: *et sic semper inest tacitum pactum cum hoc sic de natura actus.* Ecco perchè questo numero 3° dell'articolo richiede due condizioni: l'una della obbligazione *con altri* o *per altri* al pagamento del debito; l'altra che abbia interesse di soddisfarlo. Ed in vero siccome la surrogazione legale è un beneficio che viene dalla legge, così bisogna che si conosca chiaramente di essersi pagato per adempiere piuttosto ad un dovere proprio che altrui. Non basta adunque che io mi sia obbligato con altri al pagamento di un debito, ma bisogna ancora che fosse provato che io nel soddisfarlo avessi avuto interesse di fare ciò. In fatti se con altri si assume da me la obbligazione di un debito divisibile, posso ben disobbligarmi, non essendovi solidalità pagando la mia quota: or se io in vece volessi pagar l'intero non si verificherebbe quell'interesse di soddisfare che la legge richiede, e perciò non potrei giovarmi del beneficio del numero 3° del detto articolo 1204. Non così se si trattasse di un debito indivisibile o solidale. Per non essere perseguitato, ho un interesse certo e reale di pagar l'intero, e per conseguenza deve in mio favore operare la surrogazione legale.

Questi sono in generale i principj che regolar debbono le teorie sulla surrogazione legale. Da essi risulta manifesto che la legge non app'audisce altro mezzo per conseguirsi questo beneficio, che il pronto disborso da farsi dal creditore. Le espressioni delle leggi sono chiare, e quando essa si esprime in sensi precisi, non può darsi luogo ad interpetrazioni ed a forensi sottigliezze. Il dirsi dall'articolo 1204 n. 1 che la surrogazione ha luogo *ipso jure* a beneficio di colui che essendo egli stesso creditore *paghi* ad un altro creditore, può mai immaginarsi per un pagamento ideale, ovvero per un disborso effettivo? Può mai dirsi che sol perchè un creditore anteriore escluda il posteriore per la sua capienza sia surrogato di dritto, sul supposto dato che sia danaro proprio quello che si ricava dal patrimonio del debitore? È danaro del debitore che si paga ai creditori. Questo falso sistema viene anche riprovato dall'operoso scrittore Troplong. Egli parlando appunto della voluta surrogazione fittizia, bene osserva quando si esprime così: « Dicasi pure di buona fede, se la legge e in questo caso schiettamente interpetrata, o se la sua interpetrazione è stiracchiata, per via di frivoli sottigliezze. » Non è egli solo in dire ciò, nè la giurisprudenza tace sul proposito. La corte suprema di Napoli con suo arresto del 7 gennaio 1835 poggiandosi sulle testuali due leggi romane, cioè le leggi 1 e 3 codice

de his qui in priorum creditorum locum succedunt, e rammentando la massima indicata da De Rosa nella *pratica civile*, che il mutuante dovesse *in effettivo pagare il danaro per dismettere il creditore precedente*, conchiudeva che la sola pruova del disborso stabiliva il legale subingresso.

Ciò premesso, se la poziorità nella quistione in esame non è necessaria, perchè non esiste dubbio d'incapienza; e se ai sensi della legge non può attribuirsi nella specie una surrogazione per finzione, quale conseguenza ne deriva? Che i distinti creditori speciali debbonsi riguardare dirimpetto al creditore con ipoteca generale, come tanti solidali coobbligati per la indivisibilità della ipoteca, e per conseguenza l'un creditore verso l'altro avrà il regresso, adempiendo uno de' due per intero verso del creditore che vince tutti, e che investendo la generalità de' beni del debitore, ha dritto rivolgersi contro chi crede. In tal guisa ragionandosi, può mai dirsi giusto che il secondo creditore Penaese debba rispondere solo in faccia al creditore con ipoteca generale, senza che operi tra creditori responsabili l'azione di regresso? Può mai rispondere egli de' pesi inerenti specialmente sui beni dell'altro creditore? Dunque salva la indivisibilità della ipoteca, l'antefato de la fu Stajano deve soffrirsi in proporzione tra i creditori speciali, e nel tempo stesso ciascun dei due è tenuto ai pesi inerenti ai rispettivi fondi assegnati per la specialità convenuta.

Sulla seconda opposizione trattandosi di creditori privilegiati per la medesima causa, non vi ha ragione di preferenza, e conseguentemente debbe il contante, insufficiente a soddisfare tutti, distribuirsi per contributo.

Questo saggio collegio, vagliando il ragionamento del ministero pubblico, accoglierà le opposizioni prodotte dai Penaese, e rettificherà la nota nei veri e precisi sensi della legge e della giustizia.

Il tribunale pronunziò conformemente alle conclusioni.

N. 3.

TESTAMENTO MISTICO—INTELLIGENZA DELLE PAROLE *CHIUSA E SIGILLATA* USATE NELL'ARTICOLO 902 DELLE LEGGI CIVILI.

Alla validità del testamento mistico è richiesta necessariamente alcuna impronta di suggello sulla carta su cui sono stese le disposizioni testamentarie, o quella che loro serve d' involto?

Questa quistione è una di quelle sulle quali più discordano la dottrina e la giurisprudenza. Essa spesso si riproduce ne' nostri tribunali, e sarebbe da desiderare che le decisioni de' nostri collegi giudiziari, con la loro uniformità sciogliessero il nodo, o almeno lo tagliassero perchè piati di tal fatta più non si avessero a ripetere, o ripetendosi, la decisione ne fosse pronta, spedita, e sicura. Se la giurisprudenza si potesse rendere stabile ed uniforme in non molte di cosiffatte quistioni, gran materia sarebbe sottratta alle liti, e massimo vantaggio ne tornerebbe al riposo delle famiglie, fondamento principalissimo dell'ordine e della sicurezza sociale.

Nella causa che diè luogo alla disamina della proposta quistione innanzi al tribunale civile di terra d'Otranto, noi da procuratore del re così ragionavamo:

E verità indubitata, che la società si perpetua coi matrimonii. Ma imperfetto ne sarebbe l'ordinamento, se non vi fosse eziandio un modo di trasmettere le proprietà dalla generazione presente a quella futura. Ogni uomo che muore lascia per così dire un posto che non può rimanere vuoto perchè vi sono beni da amministrare, dritti da esercitare, carichi da sopportare: esso viene perciò surrogato dall'erede come un altro se stesso che lo rappresenti nella società, goda dei suoi beni, adempia alle sue obbligazioni.

Questa sostituzione non può operarsi che in due modi, o in favore della legge, la quale gli dia un successore, o per la sua stessa volontà, che indichi la persona prescelta. Epperò per quanto eminente prerogativa della proprietà sia il dritto di trasmetterla volontariamente, per lo che non vi è oggetto che tanto efficacemente interessi l'uomo, accarezzi le sue abitudini, soddisfi le sue affezioni; altrettanto è sommo pregio della giustizia e della utilità impedire gl' inconvenienti che potrebbero risultare da questa libera manifestazione di volontà collo sfogo d' ingiuste passioni e coll' oblio de' propri doveri, tanto da parte di chi dispone, che da parte di coloro che avidi sono di raccogliere. Ecco dunque perchè le leggi civili sottopongono a delle forme e a dei solenni peculiari le diverse specie di testamenti dalla legge riconosciuti. È vero che la nostra vigente legislazione ha dato bando alle sottigliezze dei Romani con permettere gli equipollenti in cambio di forme sacramentali; ma è vero altresì che la preveggenza della legge nello stabilire obblighi rituali sotto pena di nullità, è un utile baluardo a garentire tutti gli atti di ultima volontà dalle sorprese, e dalle suggestioni, dando a siffatte disposizioni il carattere di una volontà libera e meditata.

Quindi è che noi esamineremo le quistioni che presenta la contestazione attuale colla filosofica interpetrazione della legge; dando ai fatti della causa quel giusto valore da rendere le due premesse del sillogismo legale uniformi alla conseguenza, ossia all'applicazione del precetto legislativo espresso e letterale.

Nel rito e nel merito questa contestazione offre materia a ragionare. Unica quistione però richiede un' analisi esatta, ed è quella che risolve la causa. Tutte le altre non meritano che di essere cennate per così corrersi dietro a quella disamina nella quale l'acume dell'ingegno trova un campo da percorrere.

Nel rito si dice che la sentenza di questo tribunale che ordinò mettersi la causa a rapporto senza tenersi conto della dimandata riunione di contumacia per la non comparsa di parte dei legatari, essendo stata appellata, dovea sospendersi la decisione in merito fino a che il magistrato non avesse rimosso l'ostacolo in secondo grado giurisdizionale, sul ragionamento di esservi stata contraddizione sull'ammessibilità di detto provvedimento. Ma poichè la dispositiva della sentenza è quella che ne qualifica la natura, e poichè il discutersi dal tribunale su di un provvedimento preparatorio non lascia questo provvedimento di essere sempre tale, il gravame è inammessibile, e non potrebbe la gran corte valutarlo ch'esaminandolo insieme alla diffinitiva in merito: l'articolo 515 proc. civ. non ha uopo di comento.

L'altra quistione sulla riassunzione d'istanza non deve formare oggetto di esame perchè lo stato della causa è tale nella sua parte istruttoria che non ammetta ulteriori ostacoli ad andare dritto al merito.

Intorno alla terza quistione si osserva che i legatari acquistano il dritto alla morte del testatore *cedit jus—cedit et venit* poi quando ne ottengono il rilascio. Quindi mancando anche questo secondo estremo, nella esistenza del primo, han valida veste a poter essi intervenire per di loro volontà, e non obbligatoriamente nella contraddizione de'diretti.

Finalmente sulla quarta quistione: trattandosi di un mezzo conservatorio, è della giustizia del tribunale il valutarlo.

Disbrigati delle quistioni di rito, esaminiamo con uguale brevità quelle di merito, la cui risoluzione sta solo nello sviluppo del fatto generico della causa.

Le formalità della presentazione del testamento al notaro e testimoni, hanno dal testatore, il concorso dell'unico contesto nell'atto di soprascrizione, tutto che obblighi rituali ed indispensabili, non richieggono forme sacramentali; basta rilevarle queste verità dal contesto dell'atto: infatti, non può mettersi in dubbio che si è tanto osservato nell'atto di soprascrizione in disputa.

Si muova quistione inoltre, se al cominciamento ed al termine dell'atto, debba esservi la doppia indicazione dell'ora. Or dall'atto stipulato basta che si rileva la indicazione dell'ora, perchè si compia il voto della legge, e questa indicazione appunto non manca nell'autentico titolo controvertito.

Diceasi in ultimo di mancare la menzione della lettura dell'atto con le parole *ad alta ed intelligibile voce*. Epperò questo adempimento è imposto al notaro dalla legge sul notariato. Ma questa omissione non ferisce i diritti della parti, quando risulta la LETTURA dell'atto, perchè si suppone con certezza che quando si *legge* deve la lettura giungere al chiaro *udito* di chi ascolta.

Eccoci dunque giunti ora all'esame di quella quistione ch'è la sola importante in questo giudizio, e che, siccome dicemmo, risolve la causa.

I dettami della legge non sono mai espressi a caso. Il magistrato deve intenderli con ingegno dottrinale ch'è la vera filosofica interpetrazione. Quando le parole del legislatore fan chiaro vedere il suo concetto, il giudice è ligato da esse per modo che uscendo da questi limiti commette un arbitrio. Nella specie trattasi d'interpetrare la lezione dell'articolo 902 leggi civili. Dessa prescrive che nella confezione di un testamento mistico la carta in cui sono stese le disposizioni del testatore, o quella che serve d'involto, debba essere *chiusa e sigillata*. Questa formalità è talmente rigorosa, che la legge la vuole sotto pena di nullità se il *chiuso e sigillato* induca l'obbligo della impronta con suggello, ovvero sia sufficiente la chiusura mediante qualunque materia tegnente. Questa è adunque la disputa che ora sorto tra gli eredi del sangue di Francesco Caramia e la erede istituita, imperocchè il testamento originale dicesi *chiuso* e non *sigillato*.

Per venire a capo della risoluzione della causa sul proposito è uopo, come dal bel principio dicevamo, interpetrare il volere del legislatore. Questa interpetrazione la desumeremo dalle leggi preesistenti, da quelle leggi che la sapienza dei Romani a noi tramandò, e dalle leggi di Francia; per così rassicurarci del fine vero del nostro legislatore, e rassicurarcene maggiormente mettendo in confronto filologicamente le parole di quel codice con le parole delle nostre leggi negli articoli controvertiti.

E assioma che il fine di tutt'i legislatori della terra nel raccomandare l'uso dei sigilli è riposta eminentemente nell'idea di garantire il segreto, e la inviolabilità dell'atto che in tal guisa vien custodito. A questo fine attribuiremo in Roma l'uso della suggellazione coll'anello che nacque col dritto del pretore. Solo si rileva che l'anello adoperato invece di altra forma di suggelli è riferito ad un concetto tutto nazionale de'Romani, quindi è che il *fine* è stato la guarentigia dell'integrità e dell'autenticità dell'atto; il *mezzo* è una derivazione del dritto civile de'medesimi. La legge 21 del codice *hac consultissima* corrispose in tal guisa al doppio scopo a compiere *nel fine* il volere della legge di custodire il segreto; ad alimentare col *mezzo* il sentimento personale dei Romani; ed ecco perchè venne tanto raccomandato e preferito l'uso dell'anello nel verificarsi appunto il caso della chiusura di un testamento.

Prendendo norma dallo stesso proponimento, si venne in Francia con l'ordinanza del 1735 a reprimere la infrenata costumanza ricavata dallo ordinanze di Francesco I nel 1539 e di Carlo IV nel 1560 e 1581; e questa repressione fu appunto nel richiamare la suggellazione de'testamenti *nelle solite forme e maniere di uso*.

Finalmente questi medesimi principi vennero sanzionati nel codice napoleonico coll'articolo 976 fedelmente trasportato a noi coll'art. 902. Dun-

que fisseremo il primo dato incontrastabile che il pensiero della sapienza de'Romani, serpeggiando pei mezzi tempi, si ha fatto strada fino a noi nella sua pura identicità; ed è venuto a posarsi nell'articolo 976 del codice di Francia e quindi nel nostro correlativo 902; e questo pensiero è stato il solo vero, che la suggellazione con impronta degli atti in generale è creduta come il mezzo il più sicuro da guarentire il segreto e la inviolabilità di essi. Che perciò esamineremo primieramente in modo esegetico e quindi filologico l'art. 902 pari all'art del codice abolito 976.

Informati del fine del legislatore che ne trasse le norme dalla esperienza dei secoli, vediamo se questo *fine* è ben corrisposto con le *parole* dell'articolo. Esso vuole che la carta contenente la disposizione del legislatore sia *chiusa* o *sigillata*. Le parole *chiudere* e *sigillare* non sono sinonimo perchè la legge non usa pleonasmi. Dunque contengono idee distinte. Che intendesi per *chiudere* una carta? *Sottrarla* dalla lettura di persona qualunque. Perciò per ottenersi questo scopo non può esservi altro mezzo che chiudendo i lembi di essa con materia qualunque tegnente. Se per avventura si volesse dire il contrario o si volesso sostenere invece che *chiudere* valga *piegare* la carta, sarebbe una proposizione troppo puerile perchè urta col buon senso, con la logica e con la proprietà dei vocaboli. Si chiude una porta non altrimenti che con chiave, si chiude una imposta non altrimenti che con ferro che aggrappa i due lati. Per conseguenza, avendo l'articolo detto *chiuso*, ha voluto intendere con questa sola materia tegnente.

Se adunque questo stesso significato volesse darsi alla parola *suggellato* avrebbe la legge detto in due parole quello che si spiegava in una sola. Sicchè è a ritenersi per certo che il *chiuso* è il *fermare* con materia tegnente; il *suggellare* è *improntare* con suggello.

Ed in vero, se potesse dirsi il contrario verrebbe manomesso quel fine che con l'uso degli anelli è stato tramandato a noi dalla sapienza dei Romani; imperocchè, la inviolabilità e la integrità dell'atto custodito col suggello viene certamente ad avere il suo effetto; e non così quando fosse soltanto chiuso con una materia tegnente. Chi non conosce fino a che giunga la malizia umana e quanto sia facile, col mezzo del vapore o dell'acqua bollente, lo schiudere una carta fermata con ostia o ceralacca, o como possa rimettersi nello stato primiero opponendovi altra ostia o mastice ovvero liquefacendovi altra cera lacca? queste considerazioni non sono sfuggite dalle mente illuminata di chi dettava la legge fin dai primi tempi, ed ecco adunque da quale principio fu osservato l'uso de'suggelli. Con leggiero argomento perciò si osa ora sostenere, contro il vero fine della legge, che il legislatore con l'articolo in esame abbia voluto usare un pleonasmo, tostochè è chiaro che il senso corrisponde esattamente coo le parole.

Veggasi in fatti se sia essenziale o quanto sia vera la proposizione da noi in questo modo sviluppata. La legge, con l'articolo che esaminiamo, non crede necessario che la carta contenente la disposizione sia *chiusa* in un involto; poichè dice *la carta in cui saranno stese queste disposizioni, o quella che servirà d'involto, quando vi sia, sarà chiusa e sigillata*. Or potrebbe la opinione contraria avere un qualche valore, quando la legge avesse voluto esclusivamente il mezzo dell'involto, perchè in tal guisa si avrebbe potuto dire che per *chiuso* intendevasi appunto l'avvolgimento nell'involto medesimo, ed il *suggellare* quindi l'apporvi la materia tegnente.

Or se la legge non richiede essenzialmente l'involto, ma permette al testatore di esibire al notaio e testimoni la carta in cui sono steso lo disposizioni; questa carta potrebbe *piegarsi* soltanto, ma come potrebbe altrimenti *chiudersi* senza dell'ostia, del mastice o della ceralacca? Urtare con questo principio è il sostenere l'assurdo che *piegare* una carta e *chiuderla* sia la medesima cosa. Chi non veda in ciò un paralogismo?

Passiamo oltre. L'articolo medesimo vuole che la carta si presenti al notaio e testimoni. Qual'è il fine di questa presentazione? Quello di verificarsi dai sei testimoni in continenza effettiva del documento se si presenta chiuso e suggellato, ovvero di porre attenzione al modo come io loro presenza quel documento si chiude e si suggella. Laonde questa presenza dei testimoni non è certamente materiale; debb'essere morale, e come tale la legge suppone che il numero di sei testimoni, e non di due, come negli atti penali di reperto, il cui minor numero è sostituito dal deposito del suggello, ben valga a far rammentare, se non da tutti, almeno da alcuno di essi il segno dell'impronta quando si viene all'apertura del documento. Ed in vero, i testimoni i quali veggono suggellare un documento di tal fatta contenendo l'impronta di un *giglio* p. e., possono ben ricordarsene e sostenere l'alterazione se per caso nell'apertura osservano l'impronta di un *cavallo* invece, ed ecco adunque la ragione del concorso di sei testimoni, ed anche di più se il testatore è impedito a sottoscrivere. Inoltre perchè la legge nell'apertura del testamento vuole l'assistenza ed intervento de' medesimi testimoni che furono adoperati nella chiusura? Perchè possono essi verificare la identicità dell'atto confrontando le due epoche. Or se non vi fossero suggelli con impronta qualunque, a che servirebbe la verifica? Ostia o ceralacca si troverebbe anche dopo che il testamento fosse stato aperto e quindi richiuso. Quale certezza in fatti potrebbe aversi della integrità dell'atto se non vi fusse impronta con suggello? Chiuso il documento soltanto con materia tegnente, non potrebbe essere aperto diatruggendosi quel testamento, e sostituendosene un'altro mercè la malizia di colui a cui se ne affida il deposito, con ischiudersi la carta con arte, e

senza segno alcuno d' infrazione? Cosa non dico facilissima, ma certa nel risultamento. Non così siouramente quando vi esiste l' impronta del suggello, imperciocchè un notaio venale e corruttibile vedrebbe la grande difficoltà a poter cedere alla sua prava intenzione, quando non si tratterebbe di aprire con arte la carta, ma di frangere la impronta che certamente è rimasta impressa alla memoria di sei e più testimoni presenti alla chiusura. Dunque non è a menarsi più in dubbio, che se il fine del legislatore è quello di procurare la inviolabilità dell' atto, non può altrimenti conseguirsi questo fine, che con la chiusura con l' impronta a suggello, coma la più forte precauzione nei possibili ritrovati contro gli agguati della corruziona a della mala fede. E lo sconvenirsi in ciò è lo stesso che darsi la taccia d' inconseguenza alla legge, quando vedremmo che il *mezzo* non fosse consentaneo al *fine*.

Si fa gran vanto nel dire che la legge quando à voluto che vi fosse stato il suggello con impronta lo ha detto; ed in fatti si citano gli articoli 985 proc. civ. e 71 proc. pen. n. 5.—Nel primo articolo si tratta di un procadimento assicuratorio di una eredità in seguito dell'apertura di una successione. Non si tratta di suggellare una carta, ma ben vero di suggellarsi dei scrittoi, della casse, degli armadi, delle porti, ed anche delle carte. In questo atto è il solo giudice che procade: non vi è intervento di testimoni. Quindi ara necessario che i suggelli fossero stati apposti con l' obbligo concomitanta del deposito in CANCELLERIA del suggello particolare, imperocchè nel caso del testamento mistico, si tratta di una sola carta che si deposita in mano di un pubblico uffiziale, nell' apposizione dei suggelli invece si tratta di tanti svariati oggetti sigillati i quali rimangono esposti più facilmente ai cimenti della umana malizia, perchè non sono nella medesima condizione del testamento mistico che viene rigorosamente custodito. Dunque è necessità nell'apposizione dei suggelli, che la inviolabilità dell' impronta sugli effetti dell' eredità sia confermata col confronto del suggello che rimane appositamente depositato. Laonde nell' un caso trattasi di un deposito *legale*, di un documento per lo quale non si richiede altro che il segreto durante la vita del testatore; nell'altro caso trattasi di un'animata contraddizione di diritti tra gli eredi, e per le quali operazioni non vi è cautela che basti per prevenire sottrazioni, alterazioni ed uffizi ingannevoli. Perciò la legge à garentito così bene in ambo i casi gl' interessi delle parti per prevenire per quanto si possa, *dico per quanto si possa*, perchè la malizia umana non ha limiti e la preveggenza della legge non può essere ristretta al solo confina del sentimento virtuoso, la tendenza alla infrazione dell'atto custodito; e par conseguenza, se nell' apposizione de' sigilli ha richiesto il *materiale* deposito del suggello nella cancelleria, à pretaso invece nell' atto di chiusura di un testamento mistico il deposito *morale* di questo suggello nella mente di un numero eccedente di testimoni. Lo stesso valga in sviluppamento dell' art. 71 proc. pen. perchè nell'uno a nell' altro caso è stato il legislatore mosso dallo stesso principio. Vi è dippiù.

La legge s' ignora allorchè non se ne possiede lo spirito. Per raggiungere quest' utile scopo è indispensabile lo studio non solo della discussioni o dei lavori di cui la legge è il prodotto, ma ancora delle parola mediante le quali il legislatore si esprime. Noi abbiamo finora dimostrato che il *fine* della legge nel proteggere l' uso della suggellazione è stato quello di evitare gli abusi della mala fede, e rendere inviolabile ed integro il documento che deve custodirsi. Abbiamo in modo esegetico messo in confronto questo *fine* tramandatoci da Teodosio e Valente con la nota legge dal codice *hac consultissima*, col *modo* con cui il legislatore manifesta questo pensiero con le parola dell' articolo 902. Abbiamo fatto osservare che il *chiuso* e *suggellato* sono due parole che mcnano a diversi effetti; e che intesa nel senso da noi esaminato si ha la conseguenza di vedere corrisposto il fine, mentra, dicendosi il contrario, si viena a sconoscere lo scopo dalla legge che per tanti motivi ed istoricamente a filologicamenta, è stato, ed è manifesto. Che in ultimo abbiamo fatto rimarcare, che con intendersi il *chiuso* e *suggellato* nel nostro senso, si ha la conseguenza possibile della inviolabilità dell' atto; e per lo contrario nell' intenderlo nel senso opposto questo scopo viene a mancare. Potremmo benissimo dietro tutte queste ragioni discorsa con franchezza dire essere chiara la risoluzione della quistione, perchè analizzandola nei proposti sensi non si saprebbe altrimenti risolverla che a seconda del fine del legislatora cha vediamo così bene armonizzato con le sue espressioni medesime a con la sua intelligenza. Ma non è compiuto il nostro ufficio dobbiamo dare alla quistione la sua vera splendidezza, a chiudere per sempre la bocca a coloro che credono ragionare in senso opposto.

Tratteremo ora la quistione dal lato filologico.

Qual più bella pruova della conoscenza del *pensiero* quando questo viene scolpito con parole che non possono in altro modo essere intese se non in assoluta corrispondenza di esso? Noi dicemmo che il pensiero del legislatore nella specie è stato quello di volere, per la inviolabilità del documento, non solo la chiusura con materia tegnente, ma ancora la impronta con suggello qualunque. Se giungeremo a dimostrare che le *parole* dell' articolo 976 del codice di Francia, e quelle dello articolo delle nostre leggi 902 non esprimono nè possono esprimere altro significato di quello, avremo diffinitivamenta corrisposto al nostro dovere di rendere cioè manifesta la verità legale nella quistione in disamina.

Noi altri Italiani che siamo ricchi di parola, siamo però poveri nel rincontro, di significato nel distinguere in una sola espressione la suggellazione con impronta dalla suggellazione con semplice materia tegnente. Vediamo in fatti nelle

nostre leggi che il legislatore in taluni articoli si serve del solo vocabolo *suggellare*, ed in essi il senso non può che essere complessivo di una chiusura tegnente con impronta o senza; per la qual cosa in ciò conveniamo con le osservazioni dei sostenitori della validità del testamento; ed in altri articoli come nel 902, la legge si serve dei vocaboli *chiuso* e *suggellato*. Perciò quando il legislatore à voluto tenere proposito di una carta che si fosse suggellata con impronta o senza, si è servito soltanto della parola suggellare in senso *lato*. Quando poi à voluto assolutamente le suggellazione con impronte ha fatto precedere la parola *chiuso* per far sì che il *suggellato* si fosse inteso in senso *stretto*. E che sia così: non possiamo porre in dubbio che il nostro legislatore, nel dettere gli articoli 902 e 933 leg. civ., come pure nel dettare gli articoli 985, 993, 995, 996 procedura civ., non ha spiegato alcun pensiero nuovo, ma ha letteralmente seguito la teora del codice francese, perchè i correlativi nostri articoli si vedono alla lettera copiati da quelli del codice abolito. Dunque la pruova certa della filologica nostra interpetrazione della parola *suggellare*, tanto in sense *lato* che in senso *stretto* la ritroveremo nello sviluppare il testo francese. Costoro che sono in generale, e differenza di noi, poveri di parole hanno nondimeno nelle specie la vera espressione da significare il *suggellato* in senso *lato*, che intendesi tanto con impronta che senza: e la espressione di *sugellare* in senso *stretto* val dire *improntare* con suggello. Essi per esprimere il primo concetto adoprano la parola *cacheter;* per esprimere il significato *stretto* di suggellare con impronta, si avvalgono della parole *sceller*. Eccone la dimostrazione nel fatto del testo degli articoli.

L'art. 902, su del quale verte la quistione, corrisponde all'articolo di Francia 976. Come riporta quell'articolo le parole di *chiuso* e *suggellato? Clos et scellé*. Or se *scellé* esprime nel vero suo significato suggellare con impronta, è indubitato che l'articolo 976, vuole l'impronta.

Ma noi dicemmo che il testo dell'art. 902 à copiato e tradotto alla lettera il pensiero de'Francesi, dunque anche l'art. 902 deve volere l'impronta. E quindi il nostro legislatore per poter tradurre lo *scellé* de'Francesi nello stesso senso, fa precedere il *chiuso* ed in tal modo attribuisce al suggellato il senso *stretto*, di voler l'impronta. Per lo contrario l'art. 933 è espresso nel seguente modo: « Qualunque testamento olografo prima che abbia esecuzione, serà presentato al giudice del circondario in cui si è aperta la successione. Questo testamento sarà aperto se è sigillato, » qui il nostro legislatore vuol intendere *sigillare* in senso *lato* perciò non fa precedere la parola *chiudere*. I Francesi all'incontro, che hanno il vocabolo adattato per esprimere il suggellare in senso *lato* mediante la parole *cacheter*, appunto di queste parola si avvalgono nel correlativo articolo 1007.

Art. 1007 cod. civ.: « Tout testament olographe sera avant d'etre mis à exécution, presenté au président du tribunal de premier instance de l'arrondissement dans le quel la succession est ouvert Ce testement sera ouvert s'il est *cacheté* » Perchè non dice *scellé?* Appunto perchè il significato di sigillato è preso in senso *lato*.

L'art. 985 della proc. civ. esige il suggello particolare, e perciò i Francesi col correlative art. 908 adoprano il vocabolo *sceau* che è il sustantivo di *scellé;* e non *cachet*, art. 908 cod. proc.» Les juges de paix e leur suppleant se serviront d'un *sceau* particulier etc.» Or perchè il primo vocabolo appunto, esprime strettamente il *suggellato* con impronta.

L'art. 993 della proc. civ. dice: « Se nel tempo dell'apposizione dei sigilli sarà trovato un testamento o qualche altro foglio *sigillato* ec.; ebbene siccome quivi parlasi di suggellare nel senso *lato*, l'articolo di Francie 916 usa il vocabolo *cacheter*. Art. 916 cod. proc.: « Si lors de l'apposition, il est trouvé un testament ou autre *papier cachetés* etc.»— Lo stesso dicasi degli articoli 995 pari all'articolo del cod. 918. Articolo 918 cod.proc.: « Aux jour et heure Indiqués sans qu'il soit besoin d'aucun assignation, les paquet trouvé cachetés seront presentés etc. » — e 996 pari all'art. 919: « Si les paquets *cachetés* paraissent, etc. »

Ecco il perchè la giurisprudenza di Francie è stato uniforme nella opinione di volersi assolutamente la *chiusura* ed il *suggello*, dopo breve oscillazione.

Or premessa questa limpida dimostrazione, può dubitarsi di essersi rinvenuta la verità legale nella quistione in disamina? Se i Francesi quando esprimono *improntare* con *suggello* usano lo *sceller*, e quando esprimono il *suggellare*, ossia il chiudere con semplice materie tegnente usano il *cacheter;* venendo noi a rispettare con le leggi ciò che i Francesi hanno detto sul proposito; a non avendo il nostro linguaggio, per esprimere il doppio senso di *suggellare*, che un solo significato; bene a ragione nella nostra traduzione, quando si è voluto esprimere il concetto di *chiudere* con qualunque materia tegnente si è adoperato il vocabolo solo di *suggellare*, e quando poi si è voluto indispensabilmente l'impronta con *suggello* si è fatto precedere il *chiudere* al *suggellare*, come nell'art. 902, e come si esprime la legge con l'art.71, n. 5 della proc. pen., dove parlasi appunto di *chiusura* e di *suggellazione*.

Or bilanciando tutte le idee concretate, in questo nostro breve favellare, ne ricaviamo la conseguenza che la verità legale nella quistione in disamine è quelle che l'art. 902 vuole espressamente la *chiusura* e la *suggellazione* con impronta, perchè questo è stato, ed è il fine del legislatore; perchè questo fine viene dichiaratamente espresso con le parole; e perchè in tal guisa, e non altrimenti meglio si serba la inviolabilità del documento da custodirsi. Così essendo il magistrato adempiendo al più sacro de' suoi doveri,

deve questo pensiero dichiarare con la sua sentenza, tenendo presente le parole della legge 29 ff. *de leg.* così espresse: *contra legem is qui id facit quod lex prohibet; in fraudem vero qui salvis legis verbis, sententiam ejus circumvenit.*

Dopo tutto ciò, non vale il farsi scudo della giurisprudenza della corte regolatrice in due suoi arresti, tra perchè vi esiste del pari una divergenza con le decisioni di varie gran corti civili, e perchè non può ritenersi per assodata una giurisprudenza se non quando un treuo uniforme di decisioni ed arresti la comprovano. Laonde le considerazioni del supremo collegio, mentre sono fondate sul vero fine della legge, poichè ritengono un duplice scopo dell'art. 902 cioè: custodire la inviolabilità del segreto, e preservare l'identità del testamento dalle frodi che la malizia umana potrebbe suggerire; ritengono dall'altro canto, che *chiudere* un foglio valga *piegarlo*, e che le nostre leggi adoperando il significato *suggellare* in senso *lato, piegato* il foglio o *custodito* nell'involto, il suggello compie lo scopo della custodia della chiusura colla materia qualunque tegnente. Questo ragionare non corrisponde al voto della legge ed alla proprietà dei vocaboli, come abbiamo dimostrato a chiaro giorno. Finalmente si conchiude con gli arresti suddetti, ch'è corrisposto il fine quando il testamento è *chiuso* con una materia qualunque tegnente. Ma non potendo negarsi che sempre il suggello con impronta impedisce maggiormente la probabilità della violazione del documento, e perciò dandosi un altro passo alla migliore custodia di esso; con tal modo si compie il *fine* della legge, massime quando le *parole* sttoperate rafforzano questo non *quello* assunto. Sicchè gli argomenti a favor nostro sono giganti al cospetto dei contrari; e speriamo perciò che la giurisprudenza voglia rettificarsi nel senso più proprio al *fine* della legge ed al *modo* colle *parole* con cui questa si annunzia.

Ecco dunque così esaurita la quistione di dritto.

Quella di fatto, dell'analisi cioè del documento in quistione, è risoluta mediante la semplice ispezione di esso, perchè il suo stato materiale non corrisponde all'atto di soprascrizione, e perchè si osservano quattro ostie dippiù raddoppiate, le quali sono state messe dopo la chiusura ed il sacco offre la facilità di poter cavar fuori dell'involto il testamento senza alcuna infrazione. Or se il magistrato decidente è ligato dalla quistione di *dritto*; e se vede inoltre nel *fatto* svanita anche ogni idea d'inviolabilità e d'integrità del documento potrà mai decidere per la validità di esso?

Per tali considerazioni:

Il P. M. chiede

Che il tribunale, senza arrestarsi alle eccezioni di rito, ed a tutt'altre eccezioni di merito, dichiari la *nullità* del testamento, perchè per legge e per fatto non si è corrisposto alla sanzione dell'art. 902 leg. civ.

NUM. 4.

ISTITUZIONE CONTRATTUALE — SUCCESSIONE.

Se in una istituzione contrattuale, il disponente siasi riserbata la disposizione d'alcun cespite o somma, e poi non usi di tal facoltà, il cespite o la somma, di cui poteva disporre e non ha disposto, non appartiene agli eredi del sangue, ma all'erede contrattuale ed ai figli nati e nascituri dal matrimonio per lo quale la instituzione fu fatta.

La norma indubitata nelle quistioni relative alle disposizioni testate è fondata principalmente nella interpetrazione della volontà del disponente. Quindi dovendo questa norma regolare la presente disamina, e cancellandosi nella specie il volere dell'uomo con quello della legge, verremo a capo dello scovrimento della verità legale.

Vengono in collisione una disposizione testamentaria di D. Beniamino Saponaro del 14 dicembre 1841 con una posteriore donazione tra vivi, e con una instituzione contrattuale, che segna l'ultima disposizione del Saponaro. Questa instituzione contrattuale, di accordo con la donazione tra vivi, chiuderebbe l'adito ad ogni contesa giudiziaria se potesse chiaramente risultare di essere derogatoria del testamento. Ma l'avere il disponente esclusi dalla instituzione un fondo della sua eredità, e il non aver disposto di duc. 2200 messi a carico della erede contrattuale, ha dato motivo di fare impegnare la presente contestazione. La erede instituita nel testamento sostiene che gli effetti riserbati, o per lo meno non compresi nella istituzione contrattuale, fossero devoluti. Gli eredi del sangue invocando l'egida della legge, oppongono il benefizio della intestata successione per questi cespiti. La erede contrattuale infine, che è quella che ha provocata l'aziona pretende che le parole della instituzione sono chiare abbastanza da interpetrarsi la volontà del disponente, e che gli oggetti non disposti ceder debbono a di lei favore *jure caducitatis.*

Prima quistione adunque ad esaminarsi si è se la disposizione testamentaria del 1841 possa dirsi rivocata tacitamente colle posteriori disposizioni.

Attesochè la volontà dell'uomo è ambulatoria fino alla morte. Attesochè le disposizioni a causa di morte hanno il loro effetto dopo il decesso del disponente; ne consegue, che avendo il testatore disposto de' beni con altra disposizione a titolo universale, qual'è appunto la instituzione contrattuale *in tutt' i beni mobili che lascerà all' epoca della morte* (sono le parole della disposizione); l'una esclude implicitamente l'altra, e chiara si manifesta la volontà di derogare la primitiva disposizione. Ciò maggiormente si deduce dalla circostanza che D.Beniamino Sa-

ponaro dopo di avor testato nel 1841 nel 1845 con donazione irrevocabile tra vivi dona alla nipote D.ª Massimina Lofinò il fondo Coloprico, col peso alla donataria di duc. 2000, di quale somma si riserbava disporre. Or se questo peso imposto lo vogliamo riguardare come un legato *sub modo*, non essendosene dal donante disposto, *jure caducitatis*, si devolve por legge alla erede gravata purchè con ciò non vi fu limitazione di erede. Se per ipotesi poi voglia concedersi che vi fosse stata limitazione d' istituzione di erede, e che i duc. 2000 potessero ritenersi come un cespite della aredità, avendo il donente nella donazione del 1845 detto espressamente che si riserbava disporre de' duc. 2000, venne con ciò e confermere meggiormente le revoca del testamento, perchè la riserba fa riguardare il cespite come libero, e disponibile, essendo idea contraddittoria la riserba di disporre di una cosa pria disposta — L'una adunque esclude l'altra. Lo stesso vale pei duc 200 gravati sul trappeto. Nè la esclusione colla particella *tranne* del fondo Pedardo nella istituzione contrattuale aggiunge nulle a favore della erede testamentaria, tra perchè la universalità della istituzione contrattuale è une implicita revoca della disposizione testamentaria, nè è legale presunzione che il disponente ebbie soltanto voluto ricordarsi della sua erede di testata per un sol fondo, ed a ciò esistere, avrebbe dovuto espressamente dichiararlo; tra perchè il *tranne* deve all' occhio del giurisperito riguardarsi come una riserba di una disposizione particolare per la quale deve starsi alla regola de' legati, cioè come dicemmo, che ne debba fruire *jure caducitatis*, l'erede gravata. Quindi interpetrandosi la volontà dell'uomo, e ragionandosi sulle filosofia della legge, dobbiamo ritenere per certo che operata nella specie la rivocazione tacita del testamento del 1841, nulla possa pretendere la erede testata, e perciò le sue opposizioni debbonsi dichiarare inefficaci.

Vediamo ora se i cespiti rimasti, ed ora in contestazione, debbono andare a beneficio degli eredi del sangue, ovvero della erede contrattuale.

Qui giova esaminare una quistione che riguarda pure la erede testamentaria, la quale la interpetra non nel vero senso della legge. Quale sia cioè lo spirito dell'art. 870 colla eccezione dell'art. 871, e qualo abbia potuto essere il motivo per lo qualo fu dal nostro legislatore tolto l'art. 1086 del codice di Francia.

Questo articolo era così concepito:

« La donazione per contratto di matrimonio in favore degli sposi, e dei figli nascituri dallo stesso matrimonio da qualunque persona provenga, potrà encore esser fatta colla condizione di pagaro indistintamente tutt' i debiti e pesi della oredità del donante, ovvero sotto altre condizioni, l' esecuzione delle quali fosse per dipendere dalla sua volontà, il donatario sarà tenuto di adempiere e queste condizioni, quendo non prescelga di rinunziare alla donazione; e nel caso che il donante per contratto di matrimonio si fosse riserbata la facoltà di disporre di un effetto compreso nella donazione dei suoi beni presenti, o di una determinata somme de ricavarsi dai suddetti beni, l' effetto, o le somma, quando egli morisse senz'averne disposto, si riterranno compresi nella donazione ed apparterranno al donatario, o ei suoi eredi. »

Questo articolo non si è ripotuto tra noi. La prima parte di esso, essendo stata compresa nella disposizione degli art. 1038, 1040 e 1041 era inutile trasmettere come giace l' art. 1086 francese nelle nostre leggi. La sola mancanza della disposizione ultima del detto articolo fa sorgere la quistione di sapere come dovrebbe risolversi presso noi il caso della riserba o esclusione di un oggetto compreso in una donazione per causa di matrimonio, o di cui il donante non avesse poscia disposto.

E indubitato che non si potrebbe ricorrere al codice francese perchè non forme legge fra noi. Questa quistione è risoluta dall'art. 870. Vi è però la eccezione dell'art. 871 per le donazioni a causa di matrimonio. Su questo dubbio gli autori de' commentari alle nostre leggi si sforzarono a darvi una interpetrazione, la quale non colpisce al segno. Ecco la verità legale in che sta:

L'art. 870 riguarda i beni presenti.

L' art. 871 esclude le donezioni e contemplezione di matrimonio in generale. Perchè ciò? Pel motivo che la riserba di una data cosa nelle istituzioni contrattuali devo favorire la condizione dei figli nascituri che vi sono chiamati *ex propria persona*, e per conseguenze si è voluto dal nostro legislatore sottrarre le disposizione dell' articolo 870 che parla di soli beni presenti, dalle donazioni matrimoniali prevedute dall' art. 1037, lo quali riguardano ancora i soli beni presenti, e non vi è la contemplazione de' figli nascituri. Non così per la istituzione contrattuale preveduta dall'art. 1039; imperocchè, se la donazione comprende tutt'i beni che si lasceranno in tempo della morte del donante, è indubitato che i beni riserbati dei quali non si è disposto, debbono andare in beneficio del donatario e dei figli nati, e da nascere, come coloro che sono chiamati per la istituzione contrattuale a tutt'i beni lasciati dal donante, potendo bene in tal caso applicarsi la legge unica 54 cod. *de caducis tollendis*. Infatti se le istituzioni contrattuali per legge considerano i figli nascituri, per modo che il donatario è una specie di erede fiduciario, i beni rimasti nel patrimonio *tamquam sagittam* sono colpiti dal dritto del donatario contrattuale e dei figli, che raccolgono indistintamente tutto ciò che esiste nel patrimonio del defunto.

Da tutte queste teorie adunque ne risulta che il tribunale ben fece nel giudicare nella specie a favore della istituita contrattuale con la sua sentenze contumaciale del 4 giugno 1851.

Per lo che il P. M. chiede rigettarsi le opposizioni confermandosi la opposta sentenza.

il tribunale pronunziava in conformità delle conclusioni.

NUM. 5.

SUCCESSIONE — STRANIERO — ALBINAGGIO.

Lo straniero non può essere ammesso a prender parte ad una successione aperta prima del trattato di reciprocanza, quando si trovi nel caso del num. 1 dell'articolo 9 delle leggi civili.

La causa che occupa l'attenzione del collegio è semplice nei fatti, interessante nei punti di dritto.

Contro un tale Basilio Basile procedono coattivamente i suoi creditori. Costui, di origine greca, venne in Lecce col padre nel 1800 senza più allontanarsene. Nel 1824 raccolse la eredità paterna per la morte del genitore. Prese moglie, contrasse debiti. Pel suo inadempimento, i creditori si avvalgono dei loro dritti. Incominciano i giudizi coattivi. Il primo giudizio favorì il debitore, perchè, essendo la moglie donataria per contratto di matrimonio reclamò la proprietà. Questo reclamo, rigettato in prima istanza fu ammesso in grado di appello. Rimase così deluso il creditore. Altra espropria si anima da parte degli attuali contendenti, Rizzo e Celabrese per loro credito contro il Basile e la moglie. Costoro si trovano dunque in più felice posizione del primo creditore, perchè la obbligazione della moglie esclude gli effetti del giudicato di reclamo di proprietà. Sorge invece in mezzo a queste contestazione una Caterina Basile, greca ancora. Si qualifica figlia di Costantino Basile, e sorella in conseguenza dell'attuale debitore Basilio Basile, e si fa ad istituire un giudizio di divisione di quella eredità alla quale essa intende succedere per la metà come altre figlia del Costantino Basile. In comprova della sua filiazione presenta un atto di notorietà rogato nelle sua patria, e due lettere scritte nel 1823 al Costantino Basile. Soggiunge che il suo stato civile non può giustificarlo altrimenti, e chiama invece la storia a sua salvaguardia. Deduce coll'incendio di Giannina, patria del suo genitore, tutto fu spento, incendio che ci viene istoricamente assicurato.

Quest'azione istituita non si contrasta punto dai conjugi debitori: da che si desume una presunzione di collusione, perchè spontaneamente il Basile si offre pronto a rilasciare la metà dei beni da lui raccolti dal retaggio paterno; la moglie, che tanto gridò per sostenere la donazione fattale, si contenta ora perdere ogni suo dritto sulla quota pretesa. Epperò la legge accorre in presidio di un creditore quando vede che le proprietà garentite al suo credito potessero essergli sottratte. Quindi la resistenza alle deduzione della Caterina Basile da parte de'conjugi creditori deve formare oggetto della disamine giuridice, e questo tribunale è obbligato vagliare preliminarmente alle ragioni di merito quelle di ammessibilità dell'azione istituita, fondate per massima sul dritto pubblico del regno.

L'asserta Caterina Basile è una straniera. Questo fatto incontrastabile meoa alla risoluzione delle seguenti quistioni:

1° Per gli effetti legali, la condizione di straniera attribuita alla medesima è sottoposta alla senzione del n. 1 ovvero del n. 2 dell'art. 9 leggi civili?

2° Ritenuto che debba costei giovarsi del n. 1 dell'articolo suddetto le osta allo stato il dritto di albinaggio?

3° Nell'affermativa il decreto di reciprocanza colla Grecia per l'abolizione di questo dritto del 1 febbraio 1839, può rifluire per le successioni recete pria di questa epoca?

4° Nella negativa l'articolo 647 leggi civili può invocarsi dalla Caterina in sostegno dei suoi dritti che reclama?

Sulla prima quistione

L'articolo 9 delle nostre leggi racchiude con qualche riforme quanto si prescrisse dal codice civile con gli art. 7, 8, 11, 13. In esso si stabiliscono i dritti che competono agli stranieri di passaggio nel regno; nel secondo numero, di quelli che vi dimorano *con domicilio autorizzato*. A coloro contemplati nel primo numero, la legge accorda l'esercizio di que' dritti che per ragione di reciprocanza di fatto la nazione alla quale lo straniero appartiene accorda al nazionale. Ecco le parole del primo numero: « compete l'esercizio dei soli dritti civili 1° *agli stranieri per quei dritti che la nazione* a cui essi appartengono accordi *ai nazionali*, salve le eccezioni derivanti da transazioni diplomatiche. » Dunque essendo lo straniero di passaggio nel regno *subditus temporaneus*, per convenienza sociale esige protezione e tutela dei suoi dritti. Conserva i suoi statuti personali. È soggetto alle nostre leggi in quanto al'e leggi di sicurezza pubblica e di polizie. Conserve infine la facoltà che la reciprocanza di fatto accorda.

Il n. 2 del detto art. 9 poi è così espresso: « *agli stranieri ammessi dal governo a stabilire il loro domicilio nel regno per tutto quel tempo che continueranno* a risiedervi. » In conseguenza trattasi qui di stranieri non di passaggio con semplice residenze, ma di stranieri che godono dritti in ragione di *domicilio autorizzato*. Nel primo caso adunque abbiamo la residenza, nel secondo caso *domicilio* ossia l'*incolato*. Nel primo caso lo straniero esercita dritti per sola reciprocanza di tratteti, nel secondo caso esercita temporaneamente i *dritti civili*. Questo domicilio lo straniero lo acquista dietro espressa autorizzazione del governo; imperocchè non la volontà dell'estero costituisce il domicilio, ma le sovrana concessione. Così vanno dunque intese le seguenti parole del cennato n. 2 dell'art. 9 *agli stranieri ammessi dal governo* ec.

Una tale autorizzazione è temporanea e duratura per quanto lo straniero rimane nel regno. Può attendere poi l'effettiva cittadinanza colla *naturalizzazione*, nei sensi ed ai termini della legge, e di particolari sanzioni sovrane. Finalmente si osserva che la legale interpetrazione del citato n. 2 è data del pari dalla legge 7 cod. *de incolis* e dalla legge 1 ff. *ad municipalem*.

« Nella specie Caterina Basile, essendo straniera, quali dritti può esercitare? Quelli che prevede il n. 1 dell' art. 9; imperocchè essa non giustifica il suo *domicilio autorizzato*. Deve quindi considerarsi una straniera residente e non domiciliata nel regno pel tempo che a lei piace. Come tale non può esercitare altri dritti che quelli che rivengono dalla reciprocanza tra naziono e nazione.

Sulla seconda quistione.

Atteso per tesi inconcussa che la Caterina non può che dipendere dalla disposizione del n. 1 del detto art. 9 può dirsi capace a succedere nel regno? Le osta o pur no il dritto di albinaggio?

Questo dritto ricavato dalle voci *alibi natus* tuttochè odioso e non applaudito nel regno, formava però parte del dritto pubblico tra le nazioni di Europa: fondato sull' antico e riprovevole principio che lo straniero *liber vivit, servus moritur*, vietava la successione dello straniero nel regno e viceversa; attribuiva al governo il dritto di raccogliere la successione di uno straniero morto nei suoi stati senza esservi naturalizzato.

Il nostro legislatore Ferdinando I con suo decreto del 12 agosto 1818 abolì questo dritto.

Dalle parole e dallo spirito del decreto risulta chiaro che il legislatore ritiene per massima che l'art. 11. del codice francese, pari all' art. 9 delle nostre leggi è dipendente dal dritto di albinaggio in quanto al n. 1. Che l' abolizione di questo dritto non possa verificarsi che dal giorno in cui la potenza straniera avrà dichiarato officialmente di accordare la reciprocità ai sudditi del regno, e che in fine dal giorno della verificata e concordata reciprocanza gli stranieri possono raccogliere liberamente le successioni aperte nel regno in loro vantaggio, il che esclude ogni idea di retroattività: Ciò premesso, osserviamo che l'abolizione del dritto d' albinaggio colla Grecia ebbe effetto con real decreto del 1 febbraio 1839. La capacità a succedere adunque principia da questa epoca. Or se la successione di Costantino Basile si aprì nel 1824 epoca della di costui morte, e se in allora vigeva il dritto d' albinaggio, era incapace in allora la Caterina di *adire* la eredità; e perciò, deve ora egualmente dichiararsi incapace a *ritenerla*, giacchè la capacità di succedere si definisce al tempo della morte di quello cui si vuol succedere, non al tempo dell' adizione: art. 638 leggi civili e leggi 2, 3 e 4 ff. *testamenta quemadmodum aperiantur* e leggi 2, 5 o 9 ff. *de liberis et postumis*.

Sulla terza quistione.

Dal ragionamento suddetto risulta, che a favore della straniera in causa non può operare un effetto retroattivo contrario alla disposizione dell' art. 2. leg. civ. Inoltre è noto il principio derivante ancora dall' art. 3 del cennato decreto da' 12 agosto 1818, che la incompatibilità dello straniero nel raccogliere successioni nel regno durante l' albinaggio, e assoluta e perentoria e non relativa; per modo che, abolito l' albinaggio, si diviene capace pel tempo successivo, e non per la successione vacata prima, comunque non sissi ancora adita. In fatti la corte suprema di Napoli con suo arresto del 17 novembre 1825, in una quistione simile ritiene gli stessi principî.

Per tale ragionamento, adunque, si osserva che la straniera Basile, incapace a *succedere* nel 1824, è ora incapace a *pretendere* di aver dritto ad una successione aperta in epoca in cui la incapacità sussisteva, e perciò questa incapacità rende inammessibile la dimanda istituita.

Sulla quarta quistione.

Ritenuti i suddetti principî, non può l' attrice medesima invocare la disposizione dell'articolo 647 della legge civ., perchè lo stesso dichiara espressamente che è ammesso a succedere lo straniero in conformità dell'art. 9, n. 2. Quindi esclude quello del n. 1 e con ragione perchè l'uno ritiene i dritti soltanto che rivengono dalla reciprocanza di fatto. Se adunque nell'attrice si ravvisa una straniera incapace *a succedere* all' apertura della successione del padre, perchè le ne mancava il dritto per ragion di reciprocanza, è incapace ora a *raccogliere*, e perciò la sua azione non regge all' occhio della legge.

Potrebbe muoversi esame sul fine di vedere se la Caterina, ammessa dal tribunale ad un termine onde acquistare il beneficio del domicilio nel regno implorando la sovrana concessione, ed ottenendo il favore del n. 2 dell' art. 9 potrebbe invocare la successione alla base dell' art. 647 leg. civ.?

La legale risposta sta appunto nella condizione d' incapacità operata nell' epoca dell' apertura della successione, per lo che non può giovarle l' abolizione dell' albinaggio pronunziato nel 1839. A ciò si oppone la legge e le ragioni esposte nella risoluzione della 2 e 3 quistione.

Trovando fondamento la eccezione preliminare d' inammessibilità dell' azione, è inutile entrare nella disamina delle eccezioni di merito in generale.

Per tali ragioni.

Il p. m. chiede che il tribunale, vagliando nell' attrice la condizione di straniera non domi-

eillata nel regno, dichiari inammessibile nel fondo l'azione intentata dalla medesima.

Il tribunale sentenziò conformemente alla riferita requisitoria.

NUM. 6.

SEPARAZIONE DI PATRIMONI — DECRETO DI PREAMBOLO NON SEGUITO DALLO INVENTARIO — ISCRIZIONE — SUCCESSIONE APERTA PRIMA DELLE NUOVE LEGGI — MONACO — LIVELLO — DRITTO DI CREDITO.

1. *Un decreto di preambolo non seguito dall'inventario non ha potuto operare la separazione de' patrimoni del defunto e del suo erede.*
2. *Anche nella esistenza di un inventario, la iscrizione fra sei mesi dall'aperta successione è indispensabile, perchè i creditori del defunto non iscritti prima, o chirografari, ed i legatarii conservino il loro privilegio verso i creditori dell'erede, sopra i beni della eredità.*
3. *Questa iscrizione è del pari necessaria quantunque la successione siasi aperta sotto l'impero delle antiche leggi. In tal caso vi è bisogno di averla presa fra i sei mesi dalla pubblicazione delle nuove leggi.*
4. *Il livello-dovuto ad un monaco professo è a ritenersi come vitalizio, non già come dritto nascente da un quasi condominio sui beni rinunziati.*

Tra le diverse opposizioni avverso la nota dei gradi, due ve ne sono che maggiormente esigono l'attenzione di questo tribunale. L'una dell'a marchesa Cerulli sulla quistione di vedere se possa, nel concorso delle circostanze di fatto da lei esposte, ritenersi il beneficio della separazione del patrimonio del defunto da quella dell'erede, non ostante di non essersi presa iscrizione nel termine utile ai termini dell'articolo 1997 leg. civ. L'altra se il livello dei monaci professi debba ritenersi per un vitalizio, ovvero un dritto nascente da un quasi condominio sui beni rinunziati.

Analizzando l'una e l'altra quistione vedremo quali verità legali ne fluiscono.

La marchesa Cerulli chiese la separazione del patrimonio dell'originario debitore Oronzo Carro da quello dell'erede Carlo Monteoegro, che dicevasi erede beneficiato — Epperò il collocatore sulla considerazione di non essersi giustificato nei modi di legge l'estremo dell'inventario, rigettò questa dimanda, e passò ad enumerare i crediti cartolari, fra quali riportò la Cerulli. Costei nel voler sostenere i suoi dritti, ha colle opposizioni fatto rilevare, che la separazione dei patrimoni debb'essera operativa a di lei favore, perchè l'accettazione della eredità col beneficio dell'inventario si ha dai seguenti equipollenti, i quali crede, poter esentar del pari dall'obbligo della iscrizione ai sensi dell'art. 1997 delle leggi civili cioè: 1. accettazione mediante il decreto di preambolo nel 1797, senza però di essere stata seguita dall'inventario; 2. di trovarsi nel testamento dell'originario debitore enumerati i suoi beni stabili, quelli stessi che avea ipotecati al debito; 3. di avera nel testamento stesso specialmente parlato del debito a carico del suo erede; 4. di essere il titolo del creditore un contratto censuale di capitale redimibile *quandocunque*, la di cui annualità sono state dall'erede esattamente soddisfatte fino al 1842; 5. di essersi dal creditare, pel verificato pattuito easo dell'arretrato, ottenuto nel 1849, un giudicato di risoluzione del contratto, e di condanna contro l'erede nei beni creditari dell'originario debitore; 6. di essere attualmente presso l'erede, e di essere stati spropriati a di costui danno i suddetti immobili dell'originario debitore, distintamente dagli altri pervanuti all'erede dalla di lui famiglia; 7. finalmente di aderire e dimandare la stessa separazione l'unico altro creditore del defunto.

Or, ciò premesso, sorge la necessità di esaminare la quistione nella sua vera essenza, e vedere quale sia la origine della separazione dei patrimoni, su di che estesamente ne abbiamo discorso nel comento all'art. 798; se possa dirsi eredità beneficiata quella per la quale non ostante il decreto di preambolo, non sia stato poscia eseguito l'inventario; se ritenuto di poter dirsi di *fatto* separati i patrimoni nella esistenza dell'inventario possa questa formalità esentar dall'obbligo della iscrizione prescritto dall'art. 1997 leg. civ. o pur no; se infine quest'obbligo della iscrizione rendasi obbligatorio anche per le successioni aperte pria della novella leggi — Brevemente andremo esaminando siffatte proposizioni.

Origine della separazione de' patrimoni e sue conseguenze.

Secondo il sistema delle leggi romane, la facoltà di domandare la separazione de' patrimoni, non dava luogo ad un'azione isolata: questa facoltà si legava all'insieme da' mezzi di esecuzione forzata accordata ai creditori contro i loro debitori, e non poteva esercitarsi, se non come una parte integrante di questi mezzi, come un incidenta in somma del giudizio di esecuzione. In fatti il titolo *de separationibus bonorum*, secondo l'ordine del digesto, segua il titolo *de rebus auctoritate judicis possidentis*, e precede quello *de curatore bonis dando:* in altri termini, la materia di cui esso tratta dovea incontrare la sua applicazione tra il primo decreto del Pretore, che pronunziava l'immissione in possesso de' creditori ne' beni del debitore, ed il secondo decreto dello stesso magistrato che nominava un curatore a questi beni, divenuti per tal modo il pegno giudiziario de' creditori.

Ciò premesso, si scorge chiaramente che il dritto romano non avea una teoria speciale per la separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede. L'apertura di una successione era causa occasionale del dritto di separazione; e la

vera base di tutto questo sistema era quella di procedere alla espropriazione. Per la qual cosa questo dritto di separazione non è cominciato ad esistere con caratteri tutti proprî, se non sotto l'impero dell'antica giurisprudenza francese, la quale modificata poscia dalla legge degli 11 brumale anno VII, e migliorata dal codice vigente, ha perfezionato il dritto di separazione con aggiungere un privilegio che ne assicura l'esercizio contra tutt' i creditori dello erede, ed anche di quelli anteriormente iscritti. Quindi secondo noi, la separazione de' patrimonî non è un modo di esecuzione forzata uniformemente alle leggi di Roma, ma è un mezzo di garentia: i creditori del defunto, che esercitano questo dritto, non han bisogno di far precedere la espropriazione dell'erede, nè ànno tampoco bisogno di reclamare direttamente il pagamento de' loro crediti. Ottenendo essi la separazione de' patrimoni, e conservando colla iscrizione il privilegio di preferenza, acquistano anticipatamente un dritto di opporre d'inammessibilità tutte le dimande dirette dai creditori dello erede su' beni della successione.

Premesso ciò vedesi bene, che ritenuto di essere la dimanda di separazione di patrimonio un modo di garentia de' creditori del defunto esercitabile mediante un'azione *sui generis*, e non più un incidente del giudizio di espropriazione, ne consegue che cessa la necessità di richiedersi l'esperimento di questo dritto, quando essa sussiste da se; per modo che verificandosi *in fatto* la separazione de' patrimonî mediante la esistenza dell'inventario gli effetti di esso operane di dritto, e la dimanda giudiziale addiviene superflua. Per conseguenza, in caso di accettazione della eredità col beneficio dell'inventario, il patrimonio del defunto, rimanendo distinto e separato da quello dell'erede, i creditori ereditari non hanno alcun bisogno di far pronunziare da' tribunali ciò che è stato definito dal fatto del solo inventario. I creditori del defunto godono di questo privilegio come un modo di garentia. Essi esercitano il dritto della separazione de' patrimoni per far preferire i loro crediti a quelli de' creditori dell'erede, mercè la distinzione de' beni del defunto da quelli dell'erede, confermata però dalla iscrizione che rassicura gli effetti del privilegio. Or se questa distinzione di beni si rileva dall'inventario, i creditori raggiungono lo scopo, ed è inutile ogni altro esperimento giudiziario. Ma l'art. 798 parla di *dimanda*. Appunto per distinguere le regole stabilite dal legislatore in questa disamina da quelle del romano dritto, si è accordato ai creditori del defunto col detto art. 798 la facoltà di potere in qualunque stato di causa inoltrare legalmente la dimanda di separazione. Ma questa facoltà costituisce un beneficio in favore dei creditori: essi se ne avvalgono quando il bisogno lo richiede, invocando dal magistrato la separazione de' patrimonî: rinunziano poi implicitamente a questo beneficio quando il fatto della separazione si è dimostrato mediante un atto che à in effetti distinto l'uno dall'altro patrimonio.

Risoluta così questa prima quistione è d'uopo entrare nella disamina dello spirito dell'articolo 1997. Esso senza derogare all'art. 798, prescrive il modo come conservarsi dai creditori del defunto, che sono ipotecari e che non hanno iscritto, nonchè da chirografarî e dai legatari, la precedenza privilegiata contra i creditori dell'erede, mediante la iscrizione presa fra sei mesi dal dì dell'aperta successione.

Or, avvenuta la separazione dei patrimoni, tutti quei creditori ipotecari che conservano una iscrizione anteriore all'apertura della successione, si trovano utilmente graduati in preferenza di tutti i creditori dell'erede, perchè non hanno bisogno di rinnovare una iscrizione che esisteva precedentemente. Ma pei creditori ipotecari che non hanno iscritto, pei chirografarî e pei legatari può dirsi lo stesso? Se il beneficio dell'inventario dispensa costoro dal dimandare la separazione dei patrimoni, non li dispensa però dall'obbligo della iscrizione prescritta dall'art. 1997 per la conservazione del privilegio. Nella polemica di questa quistione, coloro che professano una opinione contraria ragionano così: « Ritenuto che la separazione de' patrimonî operi di dritto, mercè la esistenza del solo inventario, qual ne sarà la conseguenza? Separati e distinti, essi dicono, i due patrimonî con l'inventario i beni del defunto non si appartengono all'erede se non dedotti i debiti e pesi ereditarî, per la massima di dritto *bona non censentur nisi deducto aere alieno:* per la qual cosa, i creditori del defunto avendo un dritto incommutabile sopra i beni ereditarî per essere pagati di ciò che debbono conseguire, i creditori dello erede non possono vantar dritto che sull'avanzo. » Ma questo ragionamento può dirsi vero nel senso preciso della legge? E non sarebbe forse divenuto ozioso con questo modo di pensare l'articolo 1997? questo articolo è dettato appositamente per garentire dagl'inganni i creditori dell'erede, i quali, dopo i sei mesi dall'apertura della successione, possono validamente riceversi dall'erede una costituzione d'ipoteca, senza che i creditori del defunto che non siensi iscritti entro quel termine potessero arrecar loro detrimento. Ecco ciò che l'art. 1997 ha detto ai creditori ipotecari non iscritti, ai creditori chirografarî, ed ai legatarî del defunto: avvertite il pubblico de' vostri crediti, mercè la iscrizione fra sei mesi, affinchè coloro che volessero contrarre con l'erede ne prendessero notizia; se no 'l farete il dritto di preferenza, vi sarà negato. In fatti il giureconsulto Troplong ben dice a questo proposito « che il privilegio (sono le sue parole) concesso dall'art. 2111 (pari al nostro art. 1997) conviene che sia posto in azione mercè la iscrizione. Se no 'l sia stato il privilegio è estinto, e non sussisterà che come dritto d'ipoteca.

Or ciò posto, se lo scopo della legge con questo articolo è stato di evitare le frodi che si potessero commettere in disfavore de' creditori dell'erede, mercè la pubblicità della iscrizione, non si renderebbe vana la disposizione di questo

articolo, dicendosi che l' inventario, distinguendo i patrimoni, rimuova ogni bisogno d' iscrizione? Sarebbe in tal modo frustrata la intenzione del legislatore, disconosciuto, trasandato, e mal compreso il principio d'onde questa statuizione a unicamente originata. Muore per esempio, Tizio lasciando un patrimonio di 1000: l' erede scorsi i sei mesi dall' apertura della successione, vuol prendere 100 a prestito da Cajo: la legge lo abilita a far ciò senza che i creditori del defunto possono dolersene. Rifrusta Cajo i registri delle iscrizioni ipotecarie sui beni del defunto i quali vogliansi ipotecare dall' erede: Egli non ne rinviene alcuna presa entro sei mesi dall' apertura della successione: Dietro questa ricerca si determina con sicurezza ed all' ombra della legge al chiesto mutuo. Ma gli affari dell' erede volgono in basso; i suoi beni sono messi in vendita sulla istanza del creditore. Crede Cajo dover essere con certezza soddisfatto del suo avere sui fondi spropriati, perchè i creditori del defunto, se va ne fossero, non avendo iscritto a tempo utile, non possono ottenere privilegio di preferenza. Ma no: questa certezza, garentita dalla legge, andrà fallita. I creditori del defunto *agmine facto* dimanderanno tantosto la separazione de' patrimoni: il creditore dell' erede oppone l'art. 1997, e rinfaccia loro la propria negligenza: il magistrato respingerà le sue pretensioni sol perchè l'erede, che ipotecò la cosa ereditaria al suo creditore dopo i sei mesi, avea compilato un inventario. Ma in simile stato di cose ben diremmo con Decourdemanche, meglio varrebbe ristabilire l'antico sistema delle ipoteche occulte, che lasciar sussistere un sistema di pubblicità menzognero, nel quale i terzi sono esposti senza difesa agli agguati che la frode può tender loro impunemente. Ed in vero, l' inventario è un beneficio esclusivo dall' erede e non de' creditori: esso è operativo tra eredi e creditori del defunto, i quali deggiono rispettare la prerogativa che la legge accorda alla condizione di erede beneficiato. All'incontro, il privilegio accordato dall' art. 1997 è un beneficio che la legge concede ai creditori non iscritti del defunto, dirimpetto ai creditori dell' erede. Quindi se la confezione dell' inventario pona l' erede del defunto nella posiziona di far distinguere i patrimoni, distinzione che giova all' uno e l'altro ceto de' creditori; non ne consegue da ciò che i creditori non iscritti del defunto, ed i legatari possono preferirsi ai creditori dell' erede senza la precedente iscrizione nel termine utile.

Posti questi principî, desunti non dalla instabilità di giudicare o dalla polemica delle scuole di dritto, ma dal senso spontaneo che sorte dalle parole di chi dettava le leggi, che i giureconsulti filosofi appellarono ragion della legge; è una conseguenza assolutamente illogica quella che vuolsi sostenere, che, cioè, i creditori della eredità beneficiata possono escludere i terzi creditori dell'erede, per la sola separazione de' patrimoni, senz' adempiersi al prescritto dell'art. 1997. Ciò poteva forse aver luogo ai tempi della ipoteca occulta, quando si stimava miglior pro abbandonare alla sagacità del contraente la conoscenza degli affari di colui col quale inteodevasi contrarre. Ma dire che oggi nel generale sistema di assoluta pubblicità, il solo inventario, cui uè anco concorrono i creditori, sia bastevole ad operare nei suoi effetti un privilegio, una ipoteca non prima esistente, è contravvenire a tutte le deduzioni, e logiche e legali che dal fecondo principio della pubblicità derivano. E pure il Portalis, nella prima idea di un progetto di legislazione relativamente alle ipoteche palesi, avea sagacemente avvartito che *stella polare* in tutte le quistioni della materia esser dovea il principio di non offendere mai una totale, un' assoluta pubblicità. Sagge quindi, e conformi allo spirito della legge le applicazioni che la rispettavano; false quella che la manomettevano.

Questi principî da noi professati ricevono in gran parte l' appoggio d gli scrittori a dalla giurisprudenza. Il Duranton, il Dalloz, il Cabantous, sostengono ad evidenza la opinione di non potere i creditori del defunto esercitare il privilegio contro il creditore dell'erede, senza la formalità della iscrizione ai termini dell'art. 1997. Nè il pensamento de' citati giureconsulti va sfornito dello appoggio de' venerandi Merlin e Tullier, i quali, sebbene non trattino *ex professo* la presente quistione, non altro effetto attribuiscono al beneficio dell' inventario, se non quello d'impedirsi la confusione de' beni. In quanto poi alla giurisprudenza, la gran corte civile di Napoli trattò la seguente quistione: « I creditori del defunto *non iscritti utilmente* hanno oppur no dritto di esser preferiti ai creditori iscritti dell' erede unicamente pel motivo di essersi formato l' inventario dei beni ereditari? » La corte ha preferiti i creditori dello eredo *utilmente iscritti* in due decisioni: una che si rinviene in Agresti vol. 5, pag. 259, l'altra nell'opera dello stesso scrittore vol. 6, pag. 257. Uniformi a queste due decisioni vi sono pure cinque arresti della corte suprema di Napoli l' una del 24 luglio 1827, altre due del 18 febbraio e 4 settembre 183', la quarta dell' 8 febbraio 1838, e l' ultima di maggio 1849.

Corrispondendo così al nostro proposito sulla quistione in astratto, scendiamo al concreto.

La separazione di patrimoni si opera di dritto per la formazione del semplice inventario. Questa verità l' abbiamo messa in veduta ad evidenza. Ma può dirsi verificato ciò per la esistenza del solo decreto di preambolo, non seguito dall' inventario? Questa formalità è quella che separa in affetti i patrimoni, ma non il conferimento semplice del diritto a potersi dall' erede ottenere la qualità beneficiata. Questi due doveri debbono andare di conserva, se manca l' uno o l' altro, non si verifica il voto della legge. La nostra giurisprudenza fa eco al principio in disamina; in fatti la nostra corte suprema, con suo arresto del 20 luglio 1818, ha stabilita la massima che mancando la dichiarazione prescritta dall' art. 710 leg. civ., non basta il solo inven-

tario per imprimere al successibile la qualità di erede beneficiato, ed operare nell' interesse dei creditori la separazione dei patrimoni. Sicchè nella specie non può dirsi operata la separazione dei patrimoni per effetto dell' inventario, perchè inventario non ve n' esiste. Non può ritenersi come sussistente il privilegio preveduto dall' art. 1997 perchè la inscrizione non è stata presa nel termine utile, iscrizione, come vedemmo poco fa, la quale è indispensabile in qualunque modo. Non può in fine concepirsi idea di equipollente in questo rincontro, come si sostiene dalla opponente, perchè gl' estremi del di costei assunto tendono alla stabilità de' dritti creditori in faccia al debitore, ma non valgono certamente alla garentia dei dritti tra creditori e creditori, che non può altrimenti esercitarsi, che mediante la iscrizione utile che il citato art. 1997 impone con un privilegio tutto proprio. Rimane ora solo a vedersi se l' istess'obbligo debba valere nel caso di una successione aperta pria delle novelle leggi— L'affermativa non può mettersi in dubbio quando si ponga mente ai principî che regolano il regime ipotecario.

Specialità e *pubblicità* sono i due cardini che sostengono questa interessante parte nel nuovo codice; ed ogni qual volta non vengono osservata tali essenziali caratteristiche, il sistema di sicurezza de'dritti creditori e delle proprietà viene compromesso. Se per le antiche leggi romane, e se per la legge degli 11 brumale, i creditori del defunto poteva no sempre domandare la separazione dei patrimoni senza essere obbligati a prendere iscrizione per conservarne gli effetti, non può dedursene di darsi effetto retroattivo al codice civile quando si ritenga che la iscrizione ordinata dall'art. 1997 debba anche prendersi per quelle successioni aperte sotto l'impero delle antiche leggi; imperocchè sarebbe una retroattività quando la legge novella colpisca fatti consumati pria della sua pubblicazione, e li colpisca in pregiudizio delle persone alle quali le sue disposizioni si riferiscono, poichè essendo il principio di retroattività riposto sulla fermezza dei dritti individuali, si darebbe luogo ad uno stato precario se si dovesse attentare alla sicurezza ed alla libertà civile, che consistono appunto nel dritto di far quello che la legge permette nell' atto che la stessa impera. Ma non deve dirsi lo stesso per l' esperimento di quei dritti che lungi di essere conculcati, sono invece dalla legge nuova meglio conservati. Or, quantunque una successione siasi aperta in epoca anteriore alle leggi del codice, se sotto l' impero della novella legislazione poi si vogliono esperimentare de'dritti relativi alla detta successione, il modo di conservarli e di farli valere richiedendo degli obblighi imposti dalla novella legge, è chiaro che debba la stessa regolare i fatti che avvengono sotto la sua influenza. Non è in questo caso che si vogliono alterare i dritti verificati all' epoca dell'aperta successione, ma invece si tratta del modo di meglio custodirli; e questo modo, lungi di essere un esperimento di un dritto verificato anteriormente, è invece un modo piuttosto di procedura perchè tende solo alla garenzia del dritto; ed impossessandosi all' istante le leggi di competenza e di procedura dei processi pendenti, in egual guisa deve reputarsi l'obbligo che viene imposto dall' art. 1997 per la conservazione di un privilegio escogitato dalla novelle leggi a favore di un ceto di creditori del defunto. Quindi è che deve conchiudersi che i creditori di una eredità verificata pria del nuovo codice, per poter esperimentare un dritto di preferenza in concorso coi creditori dell' erede, han dovuto essere diligenti a prendere iscriziona fra i sei mesi dal dì della pubblicazione del novello codice.

Disbrigati così della prima quistione, passiamo all' esame dell' altra:

Sotto al n. 9 della nota va compreso il credito di D. Antonio Leanza per metà del livello dell' ex monaco Montenegro, e per tutte le annata degl' interessi. Opposizione: perchè ai termini della sanzione sovrana del 1845, gl'interessi debbono essere ridotti a sole tre annata sotto allo stesso grado del capitale. La parte resistente a questa opposizione sostiene che il livello debba assimilarsi ad un censo enfiteutico, per lo che un tal dritto si rannoda all' azione di proprietà, all' esercizio di un dritto di condominio.

Or, se potesse questo concetto essere ritenuto, si verificherebbe l' assurdo che il monaco il quale professava da un lato abdicando la proprietà per tacita oblazione, riteneva in pari tempo un dritto di condominio: in altri termini il dominio diretto su i beni rinunziati. Una tale contraddizione è speciosa. Ma può mai contrastarsi che il monaco, professando ed abdicando la proprietà, riteneva un annuo livello come un perfetto vitalizio? Se è così, non può per la conseguizione di questo tributo esercitarsi altro dritto che quello di credito, vale a dire un dritto *ad rem*. Quindi nella specie, lo erede del monaco che concorre per conseguire un tal credito, deve uniformarsi alle disposizioni di legge che ci regolano sul proposito, e non si può altro pretendere che gl' interessi per soli tre anni nel grado istesso del capitale.

Per siffatte osservazioni il P. M. chiedeva il rigetto della opposizioni avverso la nota.

Uniforme a queste conclusioni fu la sentenza pronunziata dal tribunale.

NUM. 7.

RIUNIONE DI CONTUMACIA — LEGATARÌ.

In un giudizio di validità d'un testamento, agitato e contestato tra gli eredi del sangue e l'erede instituito, se avvenga che il tribunale ordini mettersi in causa i legatari nell'interesse di costoro non ha luogo la riunione della contumacia. Essi non potrebbero neanche opporsi di terzo al giudicato ottenuto in contraddizione con l'erede instituito.

Questo tribunale è chiamato a risolvere se debba o pur no riunirsi la contumacia nell'interesse de' legatarî *messi in causa* nel giudizio di validità di un testamento, agitato e contestato tra gli eredi del sangue e l'erede instituito—Per potersi avere un risultamento conforme alla verità legale in questa disamina, bisogna dare uno sguardo all'art. 247 della proc. civ., ed applicarlo ai fatti della causa — Poscia esaminarsi se per tesi di dritto competa o pur no al legatario particolare la opposizione di terzo; imperocchè se per avventura giungeremo a dimostrare, colla dottrinale interpetrazione della legge e col sussidio della giurisprudenza, la negativa, sarà implicitamente risoluta la quistione presente.

L'art. 247 dice « Se di due o più persone *citate*, l'una è contumace e l'altra comparisce, l'effetto della contumacia sarà riunita ec. ec.—» Il legislatore dunque parla di persone *citate* — Chiamare in giudizio colui o coloro coi quali vi è contraddizione di dritti — La riunione di contumacia dunque, per voto espresso della legge, non può estendersi al di là del caso che prevede— Questo atto di procedura è richiesto nell'interesse dell'attore e delle persone da lui citate— Non comprende coloro che sono messi in causa; perchè non partano da lui e perciò non possono dirsi *citati* — Or, nella specie, gli attori sono gli eredi del sangue; i *citati* sono gli *eredi scritti* — Tra costoro vi è la contraddizione di dritti; e tra essi vi è operativa soltanto la riunione di contumacia, la quale, in fatti, per la contumacia dell'erede proprietario e la comparsa della sala erede usufruttuaria, ebbe luogo con sentenza di questo tribunale del 29 aprile 1848 nella causa in esame.

Laonde il tribunale, nel mettere in causa i legatarî, nelle considerazioni stabilisce di aver voluto questo intervento perchè lo consigliava la economia dei giudizi, a lungi di servirsi del vocabolo *citare* si avvale del vocabolo *invitare* — Quindi, l'intervento di costoro non parte dalla necessità; non proviene da citazione da parte dell'attore; non riguarda le persone fra le quali vi è la contraddizione di dritti; e non possono essi godere del beneficio dell'art. 247 — Basta avere avuto intelligenza legale del giudizio che si agita per essersi compiuto il voto del tribunale, che ordinò appunto *invitarsi* costoro ad intervenire nel giudizio volendolo.

Ma esaminiamo più compiutamente la quistione — I legatarî sono ammessibili ad intervenire con opposizione di terzo contro il giudicato tra l'erede ed il terza che impugna il testamento? La negativa è nella legge; ed è nella giurisprudenza.

L'art. 538 proc. civ. è così espresso: « Un terzo è autorizzato a fare opposizione ad un giudicato che pregiudica ai suoi dritti, ed al quale nè egli nè coloro che rappresenta sone stati citati. »

Questa opposizione dunque si accorda al *terzo* che abbia avuto pregiudizio nei suoi dritti, e che non sia stato citato nè lui, nè il rappresentante, o rappresentato — Innanzi tutto il legatario può dirsi un terzo? Il legatario è un delegatario speciale del testatore, e come tale vanta un dritto creditorio contro dell'erede instituito che rappresenta i dritti universali della eredità — Perciò estraneo alla successione, deve reputarsi un avente causa dell'erede, al pari che per legge si reputa il creditore dirimpetto al suo debitore — In fatti, i creditori di altro dritto usar non possono, se non di quello che usar potrebbe il loro rappresentante (art. 1119 leg. civ.)—Per modo che, se costui sia succumbente, non può il creditore esercitare la opposizione di terzo — Solo, come eccezione alla regola, compete l'attacco di frode alla base dell'articolo 1120 dette leggi— Che sia così: rimontando a leggi anteriori, troviamo che l'art.474 cod. di proc. abolito, fu scritto in Francia seguendo la ordinanza del 1667, per la quale un creditore non poteva mai rendersi terzo opponente ai giudicati interposti col suo debitore, di tal che un arresto del gran consiglio, reso nel 1704, ritenne che i creditori, avendo i medesimi dritti del loro debitore, non potevano far terza opposizione avverso la sentenza prenunziata contraddittoriamente con lui perchè non si era nell'obbligo di citare i creditori, di colui contro del quale si procedeva — Questa istessa massima deve applicarsi nel rapporto tra l'erede ed il legatario — Il primo è colui che rappresenta la universalità dei dritti del defunto, e che deve rispondere degli obblighi imposti dal testatore; che perciò risponde altresì verso del legatario dell'adempimento di un dovere che lo costituisce debitore del primo — Come tale, l'uno diventa avente causa dell'altro, e conseguentemente le ragioni dell'uno si trasfondono a pro dell'altro. Premesse queste teorie, non ritroviamo nella specie la prima condizione che vuole l'art. 538; perchè il legatario non è un *terzo*, ma è un *avente causa* dell'erede relativamente al testamento, è un *creditore* in quanto al dritto di chiedere il rilascio del cespite legato — In oltre, il cennato art. 538 vuole una seconda condizione cioè che in effetti vi sia il pregiudizio del dritto.

Ma dimandasi quando può avvenire il pregiudizio? Quando il dritto è verificato. Or, per massima, pel legatario il suo dritto *cedit* quando si fa la dimanda pel rilascio. Nella causa in disamina i legatarî hanno dunque acquistato un dritto rea-

le ; non lo hanno però messo in atto collo esperimento legale. Quindi il cespite appartiene allo erede fino a che *dies non venit* pel legatario. Su questa massima è fondato il seguente giudicato.

« Un cespite era stato legato con testamento. L'erede lo aliena prima della dimanda di rilascio. Il legatario spinge giudizio di revindica. Il tribunale, considerando che il legatario particolare deve chiedere il rilascio; che ciò non avendo fatto non può esercitare azion revindicatoria perchè questa presuppone appunto il pieno dominio nello attore; la quale circostanza non si verifica nel legatario particolare se non dopo aver egli ottenuto il rilascio; assolve il terzo possessore convenuto — Appello alla corte reale di Agen. La sentenza è confermata.

Ricorso in cassazione.

L'avvocato generale osservò: Che oltre era il *dritto*, altro il *modo* di esercitarlo. Che ritenuto che l'art. 1014 cod. civile accordava al legatario un dritto sulla cosa, era non men vero che l'esercizio di questo dritto era subordinato alla dimanda di rilascio. La corte di cassazione adottando rigettò il ricorso.

La seconda condizione quindi del citato articolo 538, per la opposizione di terzo non può tampoco sussistere nell'interesse de' legatari. I terzi attori non hanno obbligo di riconoscerli, perchè oltre di avere essi rapporto col solo erede, non può verificarsi pregiudizio di un dritto non ancora esercitato; ed avverrebbe l'assurdo, sostenendovi il contrario, che ammessi opponenti di terzo, si riprodurrebbe *ex integro* una contestazione con chi non ha ancora verificato la integrità e sussistenza de' suoi dritti.

Finalmente l'art. 538 conchiude con dire che il terzo può opporsi quando nè lui nè coloro che rappresenta sono stati citati.

Dunque nel giudizio compiuto col giudicato, essendovi stato una rappresentanza, cessa il dritto della terza opposizione. È il testo istesso che lo prescrive. Or se l'erede è rappresentante della eredità attiva e passiva, è anche il rappresentante del legatario; e se questo erede ha sostenuto il giudizio lo ha sostenuto anche nell'interesse di tutti coloro che hanno un'addentellato al testamento.

Dopo questa breve esposizione di teorie di dritto, ricavandone come legale assioma che il legatario particolare non può opporsi di terzo contro il giudicato profferito nello interesse dello erede, ne consegue che tampoco può la sua non comparsa dar luogo a riunione di contumacia, perchè si riuniscono gli effetti della contumacia coi soli *citati*, ossia con coloro coi quali si ha l'effettiva contraddizione di dritti.

Per tali ragioni

Il pubblico ministero chiede che il tribunale rigettando la dimanda di riunione di contumacia, ordini mettersi la causa a rapporto; in esito di che saranno date le analoghe conclusioni in merito.

Sulle conformi conclusioni, il tribunale ha rigettato la dimanda di riunione di contumacia.

NUM. 8.

GIUDICE DEL CIRCONDARIO — VALORE INFERIORE A' DUCATI 20 — SPESE — INAPPELLABILITÀ — FALSO PROCURATORE — RATIFICA — ATTI NULLI — DRITTO ACQUISITO.

1. La competenza del giudice di circondario si regola sulla domanda; e così anche la inappellabilità delle sue sentenze, non tenuto conto delle spese.

2. La ratifica equivale al mandato. Questa regola patisce eccezione solo nel caso che tra l'operato del falso procuratore e la ratifica, il terzo abbia acquistato un dritto che la ratifica medesima tende a fargli perdere. Ma la regola trova bene il suo luogo nel caso che avendo il falso procuratore agito per costringere altrui all'adempimento di una obbligazione, il debitore dalla mancanza di poteri voglia trarre argomento per far annullare gli atti del giudizio, malgrado la posteriore ratifica del vero proprietario.

Le sentenze de' giudici di circondario che non eccedono la somma di ducati 20 sono inappellabili, dice l'art. 120 pr. civ.

Il valore dell'azione sarà regolato da quello che si contiene nella dimanda, e non da ciò che si aggiudica colla sentenza, insegna l'art. 100 suddette leggi. Quindi la inappellabilità o appellabilità della sentenza del giudice di circondario si determina al momento che l'azione viene instituita, e quando non è ancora proposto di spese e dell'ammontare di esse. Illegale adunque addimandasi il principio che dalla eventualità delle spese del giudizio debba dipendere la teoria dell'appellabilità di una sentenza, imperocchè nel valore dell'azione istituita non può comprendersi al certo ciò che proviene, come conseguenza immediata dell'azione istessa senza formarne una parte integrale. Questo principio viene avvalorato da un arresto della corte suprema di giustizia, il quale ha annullata nello interesse della legge una sentenza del tribunale civile di Catanzaro.

Applicando queste teorie alla specie, troviamo che la inammessibilità dello appello sia indubitata. Ed in vero, l'azione di credito su della quale si è contestata la lite, ed una statuizione del magistrato si è impartita, riguardo la somma di ducati 11 circa. Nè vale il dire che la prima dimanda, su della quale il giudice emise la sua ordinanza, verteva su di una penale dipendente dall'incerto valore del prodotto de' generi decimabili, imperocchè valutandosi gli estremi della stessa dimanda, si ha un valore prontamente determinabile. Che perciò la quistione di inammessibilità

dello appello, nel ritenersi come sussistente, ne consegue come illazione necessaria la implicita risoluzione della seconda quistione della competenza cioè del giudice di circondario.

Subordinatamente, crediamo trattare la quistione la quale è anche pregiudiziale a quella di merito, se cioè vi sia difetto d qualità nella persona del procuratore Vetere, tuttochè fosse seguita la posteriore ratifica: in altri termini, se la massima di dritto, che la ratifica equivale al mandato, possa essere operativa, quando la parte *resistente* abbia acquistato dritto al nullità degli atti consumati da chi *in atto* agiva senza potere: ed in termini, più precisi ancora, se la ratifica riguardi solo il mandante e mandatario e non i terzi. Questa quistione pare che debba risolversi secondo la logica e legale distinzione del Voet, il quale nell'interpetrare la legge 56 ff. *de iudiciis*, la legge 24 ff. *ratam rem haberi*, la legge ultima, cod. *ad senatus consultum macedonianum*, e la legge 64 ff. *de regulis iuris* osserva:

Che il principio, che la ratificazione non può togliere all'avversario il dritto di obbiettare la nullità della sentenza, quantevolte il medesimo lo abbia conseguito, dev'essere rispettato, nel senso però che il terzo, mediante la ratifica venisse a perdere un dritto acquisito, o ricevesse un pregiudizio nei dritti suoi, e in compruova di ciò il citato autore porta il seguente esempio:

« Infatti egli dice, ove fosse stato domandato per altrui, senza mandato, il possesso de' beni, non poteva interporsi la ratificazione dopo il lasso di quel tempo, entro il quale doveva essere domandato il detto possesso, non per altra ragione, se non perchè, dopo il lasso del tempo incominciava ad esservi luogo al grado seguente, al quale perciò non doveva, con una intempestiva ratificazione essere tolto il dritto acquisito di pretendere la eredità pretoria. »

Ciò premesso non può mettersi in dubbio di essere la risoluzione della quistione chiara, e semplicizzata. Il falso procuratore agisce contro di un terzo per l'esperimento di un dritto che in effetti è tenuto costui a rispettare. Per ciò, il solo motivo che può indurre il terzo ad impugnare la mancanza di qualità del procuratore, si è quello di non rispondere verso del vero proprietario per una seconda volta per lo stesso adempimento. Or questo motivo, questo dubbio cessa mediante la ratificazione per tutto l'operato dal suo bel principio, e su di ciò è fondata la massima contenuta nella legge 56 ff. *de iudiciis*. Se si volesse dire il contrario si farebbe onta alla legge ed alla giustizia ad un tempo, imperocchè la ratificazione, quando viene fatta in un momento che il terzo nulla ha guadagnato cogli atti consumati dal falso procuratore; quando il di costui procedimento niun pregiudizio ha recato a questo terzo; quando infine costui si trova nella integra posizione in cui si trovava pria dell'operato del falso procuratore, e la sua obbligazione verso del vero proprietario esiste, ed in nulla viene alterata; la ratificazione non altro effetto produce, che quello di mettere al sicuro il terzo di non pagare una seconda volta al vero proprietario.

Queste teorie, applicate alla specie, ne fan risultare la conseguenza, che avendo il procuratore Vetere agito per lo esperimento di dritti appartenenti a chi ne avea i titoli, ed essendo stato l'operato del medesimo confermato con apposita ratifica, frustranea addiviene la eccezione di nullità perchè il resistente in nulla è stato pregiudicato con tale conferma, e per conseguenza rimanendo sanata la eccezione della mancanza de' poteri, rimane la quistione di merito, la quale deve solo valutarsi dal magistrato giudicante.

Per tali ragioni.

Il pubblico ministero chiede che il tribunale dichiari la inammessibilità dell'appello prodotto avverso la sentenza della quale è esame. In ogni caso, senz'arrestarsi alla eccezione d'incompetenza, e a quella di mancanza di poteri nel procuratore Giuseppe Vetere, pronunzii sul merito della contestazione, su del quale il p. m. si rimette alla giustizia del collegio.

Il tribunale adottando à fatto eco alle conclusioni del p. m.

NUM. 9.

DECIME FEUDALI—SE SIANO DI NATURA IMMOBILIARI O MOBILIARI.

Le decime costituiscono un dritto mobiliare, ovvero un dritto immobiliare? Nel primo caso non sussistendo la tacita ipoteca, perchè si tratterebbe di un dritto ereditario, cadrebbe *ipso facto* l'azione istituita. Nel secondo caso, l'azione delle paraggiste avrebbe consistenza, salva la discussione della quistione di prescrizione, che potrebbe per opera del tempo invalidare l'esperimento del dritto.

Quanto sia dunque grave questa quistione è facile il meditarlo: e poichè imprendiamo un assunto che si oppone ad un arresto del supremo collegio, il quale stabilisce la massima di essere immobiliare il dritto di terratico, e quindi soggetto alla tacita ipoteca, crediamo util cosa risalire ai tempi lontani, e così distrigare gli elementi, dal cospirare dei quali la disamina si produsse, variò, e fino a noi pervenne.

Quei primi che fondarono Roma ne spartirono fra loro i terreni: molti però ne rimasero inassegnati. I proprietarii de' primi furono i *liberi* ed *ingenui* o *patrizi*, e possedevano *iure quiritium*. I beni inassegnati poi costituirono l'agro pubblico, *ager publicus*, e che rimase in proprietà dello stato. Posteriormente questo agro pubblico fu concesso anche dallo stato ai patrizi, con la distinzione che costoro della proprietà quirizia ne erano assoluti padroni, e riunivano possesso e dominio; mentre l'agro pubblico rimaneva in dominio dello stato, ed i concessionari ne avevano solo il possesso. In ricognizione, e quasi

per sentimento di gratitudine, ne pagavano la decima.

La origine di queste decime ritrae da' primordi del mondo la sua prima derivazione. Infatti abbiamo dalle sagre pagine che Abramo offrì a Dio la decima del bottino che avea ottenuto sui cinque Re. In casi simili troviamo le stesse offerte presso i Greci, i Cartaginesi, i Romani, secondo rileviamo dal Seldano; ed in vero presso i primi, dai quali Apollo nominavasi con tal vocabolo che nella nostra favella suona quasi cinto e inghirlandato di decime, usavasi principalmente dai vincitori per rendere grazie agli Dei della ottenuta vittoria, di offrire la decima parte delle loro spoglie. Inoltre, il fatto delle decime era anche usitato presso gli Ebrei i quali divisero per ordine divino la terra promessa fra le tribù, riserbando ai Leviti la decima parte di ogni prodotto: dalla quale costumanza ebbero nascimento altresì le decime ecclesiastiche. Sicchè, ritornando al nostro proposito, non come un dritto reale, ma come una corrisponsione gratuita e ricognitoria, i patrizî romani, che avevano il possesso dell'agro pubblico, contribuirono le decime allo stato. Intanto, come i patrizî verso dello stato, così verso de' patrizî i plebei ebbero riconcesse le dette terre dell'agro pubblico, ed erano denominati clienti; essi non avevano il *possesso*, ma la pura *detenzione*, libavano una parte de' frutti, il resto lo davano al concedente. Per tal guisa i tre cardini di tante azioni e procedimenti civili, la proprietà, il possesso e la detenzione erano divisi tra lo stato, i patrizî ed i plebei. Ma siccome l'ordine morale delle cose non lascia mai di percorrere la sua parabola, avvenne che la proprietà quirizia, che era esente da gravezze prediali, vi rimase poscia soggetta avendo la sovranità imposti balzelli sulle cose, sulle azioni, sulle persone: epperò queste imposte non furono dette *tributi*, ma vettigali; sicchè la legge *si ager vectigalis* riguarda unicamente la proprietà quirizia. Posteriormente, l'agro pubblico, tanto in Roma quanto nell'Italia, fu interamente spartito. Intanto i latifondi de' patrizî si estesero ognora peggio quando l'agricoltura in Italia venne scadendo e le terre, perchè non più proficue, rimasero deserte. Laonde i patrizî si valevano di schiavi nei proprî fondi; un popolo che non vivea sul commercio, vedevasi astretto o a perire di fame, o a trarre la vita dalle armi. Nelle continue guerre che Roma libera imprendeva, questo popolo non trovando pane nell'industria agraria correva a lontane conquiste: ritornando, i duci suoi, temendone nella pace, gli assegnavano, quasi in rimertamento delle fatiche, quei fondi che già, per difetto delle utilità agrarie, erano venuti spopolandosi e giacevano inculti. Nondimeno il rimedio accresceva il male: le speranze concepite sulle terre ottenute fallivano; coloro che le avevano avute, o le lasciavano o le cedevano, sicchè, nell'un caso illegalmente usurpando, nell'altro, civilmente acquistando, i patrizî se le arrogavano. In tal guisa i latifondi s'ingrandivano vie maggiormente; e la proprietà vieppiù si concentrava in mano di pochissimi. Il nuovo elemento della religione cristiana fece sì che le chiese ebbero dagl'imperatori, e dai privati vasti tenimenti: quindi un'altra concentrazione si formò di sterminata proprietà. Queste circostanze tutte prepararono la via ad istituzioni, ch'erano nuove ad eccezione degli agri vettigali. La prima di esse fu il *colonato*. I coloni non divenivano schiavi; essi godevano de' dritti civili, avevano anco il loro peculio: altro obbligo non avevano, che di rimanere legati a quelle glebe, e coltivarle.

Con tal nuova condizione, si riprodusse in parte il primitivo stato della plebe di Roma. Una volta invalso questo modo si andò avanti. Imperocchè già migliorando, da un lato, la utilità dell'industria agraria, e, dall'altro, giovando questa nuova maniera di consegnare altrui per coltivare le terre, ritenendone il dominio, perchè liberava i coltivatori dagl'insoffribili balzelli, si venne a dividere tra liberi il possesso, coll'obbligo di migliorare i pòderi che rispettivamente si concedevano. In questo nuovo modo, la proprietà del fondo rimase al padrone, altri ne pigliò il possesso a patto che il migliorasse, dandone al primo una retribuzione: questa chiamossi *canone*. Eccoci al secondo periodo, della enfiteusi, cioè, che nacque dopo il colonato. E poichè i concessionarî, come uomini liberi ebbero trasmessibile il rispettivo possesso, ebbero del pari padronanza sulle migliorie da essi soprapposte ne' fondi. Con ciò, il concedente ritenne il solo dominio eminente: la proprietà fu divisa tra lui ed il concessionario, che, disponendo del dominio utile, n'era padrone.

Premesse queste idee istoriche della enfiteusi e delle decime, rileviamo di leggieri che queste furono molto anteriori a quella. Che l'una riguardò uno smembramento della proprietà; le altre non furono che un peso sul fondo per dritto personale non reale. Infatti sotto al dominio feudale, non solo i fondi erano obbligati al barone per le decime, ma anche per altre prestazioni feudali che nacquero dopo di esse, come a dire le quinte, le settime, le dodicesime, le ventesime, la covertura, la mezza covertura ec.

Tali imposte costituivano un credito che il fondo istesso garentiva, ed i baroni non potevano certamente pretenderle con azione di condominio, perchè i concessionarî di queste terre ritennero possesso e proprietà sotto la gravezza della contribuzione suddetta. Sicchè rimane ferma senza tema di errare, che tali imposte possono bene assimilarsi al nostro contributo fondiario, che, mentre è inerente al fondo, costituisce un dritto di credito privilegiato, come leggiamo nell'art. 1986 delle nostre leggi, il quale prescrive, che il tesoro pubblicò nella riscossione delle contribuzioni dirette gode il privilegio della preferenza ad ogni altro creditore. Inoltre il foro antico nel noverare tra gli usi civici dei vassalli in su i demanî feudali quello di occupare terre e coltivar-

le, ritiene come doveroso il dritto alla decima o al terratico per parte de'baroni, onde l'aforismo proclamato dal dritto pratico feudale: *Licet cuibus arore vel serere in demanialibus feudi soluta decima vel terratica in beneficium baronis*. Or riepilogando le idee, troviamo come massima indubitata, che la decima nacque come vettigalo eonsentito nel mondo romano sui colti dell' *ager publicus* riprodotta nel mondo germanico, e riscossa dalla chiesa infeudaote. Perlochè tra la decima ed il terratico, vi era solo la differenza, che l'una era dovuta al barone per via di regola, come vera imposta prediale, l'altro dipendeva da una investitura espressa.

Il solo contratto adunque che accordava, ed accorda il condominio, è il contratto enfiteutico. Per conseguenza, non a caso i decreti del 20 giugno 1808 e 17 gennaio 1810 attribuiscono alle decime affrancabili la qualità di censo riservativo. Questo censo, applaudito dal nostro codice, viene riconosciuto dall' art. 453 leggi civili, come un credito, e perciò producente dritti mobiliari: e come tale l' art. 1783 riconosce il censo consegnativo. Infatti nel progresso de' tempi, dopo l' epoca dei colonato, oltre dell' enfiteusi, solea farsi il contratto in parola. Desso si verificava colla concessione di un fondo, senza che il proprietario avesse ritenuto a se alcun dritto reale sul medesimo trasferendo proprietà e possesso: epperò, avvenendo o che il prezzo non veniva prontamente pagato, o che si pagava a mitissima ragione, in questi due casi si conveniva un'annua prestazione perpetua; in compenso o dell' uno, o dell' altra condizione; e questa prestazione fu appunto riconosciuta sotto il nome di censo riservativo, il quale, come credito prediale, accordava il solo dritto *ad rem*.

Se dunque le decime sono appunto di questa natura: e se le sovrane sanzioni poco fa citate dichiarano giustamente censi riservativi queste prestazioni, è fuori ogni dubbio, concretando lo sviluppo istorico da noi cennato, che queste costituiscono un dritto mobiliare. Così essendo, l'azione intentata non può ricevere ascolto dal magistrato decidente, perchè il dritto di credito non genera azione revindicatoria.

In seguito di tali osservazioni, non rimane che a confutarsi due eccezioni che si propongono da coloro che sostengono l' assunto di costituire le decime un dritto immobiliare. La prima che avendo i decreti del 1808 e 1810 prescritta l' affrancazione in *canone*, implicitamente han riguardato le decime come immobiliari, perchè il canone enfiteutico è tale. Ma questo rilievo vien meno quando si ponga mente, che il vocabolo *canone* si è in quel rincontro adoperato in senso lato, cioè per qualunque censo annuo, per qualunque annua prestazione. La seconda eccezione, che potendo le decime, ai sensi dell' art. 103 n. 8 proc. civ. essere suscettive di azione possessoriale, e di azione petitoriale, e non potendo l' azione petitoria valere per i mobili perchè il possesso per essi vale per titolo, se ne fa conseguire la idea, che la legge istessa abbia considerato le decime come dritti immobiliari. La resistenza a questa eccezione fluisce da se imperocchè la legge à riguardate le prestazioni prediali di competenza de' giudici di circondario, per qualunque somma per contestazione sull' annuo pagamento sul possesso di esigere; ha riserbato poi la quistione del dritto al magistrato, a seconda della propria competenza. Quindi per azione petitoriale s' intende appunto la valutazione del dritto di decimare, il che è comune tanto se le decime siano immobiliari, quando se siano mobiliari; e ciò è tanto vero che un tale concetto lo ricaviamo espressamente dallo stesso art. 103 n. 8. Che dicesi infatti in questo numero? Che la esazione di qualsivoglia censo o canone, terraggio, decime, o altra qualunque prestazione prediale appartenga nel possessorio al giudice del circondario: ebbene, in questa generica e complessiva espressione non può mettersi in dubbio che vi sieno compresi i censi riservativi, e quelli consegnativi. Or se questi sono stati definiti dalla legge come mobiliari, non è per tal modo di ostacolo la idea contraria relativamente alle decime, perchè il legislatore nel n. 8 dell' art. 103 ha compresi nella disposizione, censi, canoni e decime in generale; cioè dritti mobiliari, e dritti immobiliari. Conseguentemente rimane sempre fermo il principio che, per tutte le discorse cose, le decime sono dritti mobiliari.

NUM. 10.

QUISTIONE SUL TESTAMENTO MISTICO.

1. *Alla validità del testamento mistico non si richiede il deposito di esso presso il notaio stipulatore dell' atto di soprascrizione, potendo bene essere depositato nelle mani di un terzo o anche esser conservato dallo stesso testatore. Il perchè non può dirsi men valido ed efficace il testamento mistico che il testatore abbia ritirato dalle mani del notaio stipulatore dell' atto di soprascrizione, presso del quale lo aveva depositato, conservandolo intatto fino alla sua morte.*
2. *Il solo fatto di avere il testatore ritirato il testamento di mano del notaio, non prova che abbia voluto rivocarlo. Questa prova si dovrebbe cercare, o nella distruzione del testamento, o in un testamento posteriore, o in un atto avanti notaio, contenente la dichiarazione della mutazione di volontà. E mancando la distruzione del testamento, e la formazione di altro testamento posteriore, un semplice atto in brevetto sarebbe inutile sol per la forma, allo effetto di aver per rivocato il testamento, se anche in esso si contenesse la dichiarazione espressa di avere il testatore mutato volontà quanto alle disposizioni in quello racchiuse.*
3. *Prescindendo dalla forma dell'atto, un bre-*

vetto stipulato al solo fine di cautelare il notaio relativamente al ritiro del testamento nel quale si leggessero queste semplici parole: « N. N. ha dichiarato che AVENDO CAMBIATO DI VOLONTÀ è perciò risoluto di ritirarsi il suo testamento mistico...., e quindi..... lo ha ritirato PER FARNE QUELL' USO CHE A LUI PARERÀ E PIACERÀ — non può dirsi che contenga dichiarazione di mutata volontà, se non in quanto al deposito del testamento presso il notaio, massimamente allorchè il testamento si trovi intatto all'apertura della successione.

4. *Un prelegato fatto sotto condizione di non attaccare, impugnare o distruggere parte o tutto della disposizione, non s'intende venuto meno della sua efficacia, sol perchè l'erede a beneficio del quale il prelegato fu fatto, abbia sostenuto in giudizio il testamento essere stato annullato e rivocato dallo stesso testatore.*

§ 1. Sul dritto della propria conservazione si poggia qual valido sostegno il dritto di proprietà, che emerge dall'epoca della creazione; perchè fin da allora ciò che si occupava per uso proprio era un acquisto dominicale, e violatore diccvasi colui che lo addentava: *profecto quid jure possidetur injuria aufertur.*

La essenza di questo dritto di proprietà richiedeva di conseguenza la facoltà di trasmetterla, e per sentimento di natura, e per utile scopo della civile comunanza; imperocchè il posto che lascia chi muore non può rimaner vuoto; il suo erede deve rappresentarlo.

La legge di successione intestata è il testamento *presunto* di ogni persona che depone le mortali spoglie senz' avere validamente manifestato la sua volontà. E queste legge deve pronunziare il suo giudizio come lo avrebbe pronunziato il defunto nell'ultimo istante di sua vita. Quindi la successione legittima, regolandosi sulla presunzione della volontà di lui, è subordinata alla testata. E questo principio impera più validamente per le nostre leggi anzi che per quelle abolite. Laonde la facoltà di testare, che diciamo antica quanto l'uomo, era fin da' più remoti tempi plaudita, come quella suprema legge del padre di famiglia che regolava la trasmessione della proprietà: *pater familias uti legassit super familia pecunia tutelave suae rei ita jus esto.* E ben diceva Quintiliano quando trovava inopportuno il dritto di proprietà senza la libera facoltà di disporre: *Alioqui potest grace videri etiam ipsum patrimonium, si non integram legem habet, et quum omne jus nobis in id permittatur viventibus, auferatur morientibus.* Laonde, a conferma della vetustà di questo dritto di testere fin dai tempi di Abramo leggiamo il testamento di lui a favore di Eliezer; in Sofocle ritroviamo il testamento di Ercole; quello di Alceste in Euripide; quello di Telemaco in Omero; quello di Antromaca e di Penelope in Plutarco, e simili.

Se adunque la fazione del testamento è stata ed è esercitata come un attributo del dritto di proprietà; se dessa è quella suprema legge del padre di famiglia che regola la trasmessione dei suoi beni; se infine le leggi civili non generano l'uomo, ma il reggono; tutte le formalità delle quali il dritto civile riveste questo atto solenne, non sono tendenti ad altro scopo che a quello di meglio rassicurare la precisa volontà del testatore— Sicchè la interpetrazione di queste formalità debb' essere precisa e coocordante colla ragione e colla ermeneutica legale. Al contrario la volontà del dispoente sarebbe soggetta alla influenza delle sottigliezze delle forme, a regolar le quali non può nè dev' esserci guida che la sola dottrinale interpetrazione.

Su queste norme noi tracceremo il nostro favellare esaminando le quistioni che presenta la causa.

§ 2. La prima quistione che innanzi all'occhio dello spirito richiama la nostra intelligenza, si è quella di vedere se pel testamento mistico ne sia di essenza il deposito presso del notaio; in altri termini se quel *presentato* della cui espressione si avvale l'art. 902 leg. civ. includa o pur no il deposito. Questa quistione, trattata analiticamente, ci mena alla decomposizione del pensiero del legislatore, ed a quei risultamenti che il raziocinio speculativo c' insegna nella disquisizione logico-legale.

È nel concetto espresso della legge l' obbligo del deposito del testamento mistico presso del notaio? Lo è nel concetto tacito? Dimostreremo apoditticamente la negativa di queste due tesi.

Se nel magistrato vi è l'obbligo di giudicare a norma della legge perlochè la sua alta missione partecipa dello spirito di legislazione, e non del potere legislativo; le presente disamina non può regolarsi che sulla dottrinale interpetrazione dell' art. 902.

Le formalità del testamento mistico sono tutte in esso designate, e per quella della quale è disputa, ecco come il legislatore si esprime: *Il testatore la presenterà così chiusa e sigillata al notaio ed a sei testimoni almeno, ovvero la farà chiudere e sigillare in loro presenza.* Or chiaramente esaminando questo concetto dal lato filologico, il *presentare* vale nella sua etimologia *condurre* alla presenza di un altro un *individuo, mostrare* all'altrui sguardo una *cosa.* Come dunque nel *presentato* potrebbe associarsi la idea del *depositato* anche perchè la presentazione del testemento si fa cumulativamente al notaio ed a sei testimoni almeno? Sicchè se volesse estendersi il vocabolo *presentato* a due idee diverse, dovrebbe il deposito farsi presso del notaro e dei testimoni il che ripugna con quella logica che è la chiara espressione della ragione illuminata, e col vero senso della legge, il quale senso meglio viene dichiarato dall' alternativa che nell' enunciate parole dell' articolo rileviamo, di doversi cioe, presentare l' involto chiuso, ovvero farlo chiudere e sigillare *in loro presenza*,

ossia del notaio, e testimoni; quindi la *presenza* è chiesta non il deposito. Volendo poi rimontare alla origine dello art. 902 del codice di Francia, ritroviamo che questa disposizione di leggi è copiata alla lettera dell' art. 9 della ordinanza del 1735, e che fin d' allora, prendendosi a norma la nota legge *hac consultissima* de' Romani, dalla quale fu ricavata la ordinanza medesima, per la maggior pruova della integrità dell' atto, la presentazione intendevasi fatta ai testimoni intervenuti, ed il notaio non doveva che attestare ciò che avveniva in sua presenza. In fatti in quella legge romana è detto, *consignatam vel ligatam, vel tantum clausam involutamque proferre scripturam, eamque testibus septem numero... simul offerre signandam et scribendam.* Ed Ulpiano descrivendo la formola della quale il testatore si serviva nell' atto della presentazione del testamento, così si esprimea: *Tabulas testamenti testator tenens ita dicit: haec, uti his tabulis cartisve scripta sunt ita lego, ita testor, ita vos quirites testimonium praebitote.* Laonde nella nov. XIX di Giustiniano troviamo riportata questa formola così espressa: *Veteres testamenta scripta testibus offerebant, et eos clausarum tabularum perhibere testimonium postulabant.* Per la qual cosa due conseguenze legali emergono dalle premesse teorie, che cioè il testamento mistico dev' essere nelle sue formalità esterne solennizzato esclusivamente innanzi ai testimoni col notaio, il che esclude per tale atto l' intervento de' due notai come pel testamento pubblico; e che non possa menarsi in dubbio che il *presentato* al notaio e testimoni non induca altra idea che il mostrar loro la carta o l' involto in cui dichiarasi dal testatore di contenervisi la sua disposizione *causa mortis.* Dunque è questa una formalità soltanto per meglio rassicurare la integrità dell'atto e lasciare nel segreto le disposizioni in esso contenute.

Il modo con cui viene l' involto messo al coverto dalla umana malizia mediante la chiusura, mediante la suggellazione, mediante il contesto de' testimoni e l' autenticità del notaio, esprime fin dove il legislatore estende la sua preveggenza. Così assicurato l' involto è indifferente poi a chi affidarsene la custodia, se al notaio o presso dell' istesso testatore o anche presso di un terzo di fiducia di quest' ultimo. Ciò posto essendo in balia del disponente, di ritenere presso di sè, o consegnare al notaio il mistico dopo adempiute le formalità da renderlo solennemente chiuso, e compiuto così il fine del segreto; in questo secondo caso, il notaio uniformandosi alla legge sul notariato art. 30 comma 2, lo conserverà in fascicoli distinti. E questo articolo meglio ribadisce il nostro assunto, che cioè la legge non ritiene il mistico come un originale che richiegga la minuta di cui è menzione nel comma 1 del detto art. 30; ma come un documento che non va in protocollo, siccome stabilisce col detto comma 2. Ritenendolo poi il testatore presso di sè, non sarà il mistico meno valido, perchè non solo la legge non obbliga al deposito, ma abbiamo nell' art. 993 proc. civ. il caso in dove si prevede ciò che vuol rendersi ora dubbio: in fatti questo articolo determina il modo onde assicurarsi dal giudice un testamento sigillato nell'atto dell' apposizione de'sigilli Ma in casa del defunto qual testamento può essere sigillato se non il mistico ed anche l'olografo, quando il testatore però avesse voluto cautelarlo meglio? Or su quale argomento legale potrebbe escludersi l'uno ed includersi l'altro, quando la legge nulla dispone sul deposito del mistico? Laonde evvi un'altra osservazione essenziale a fare in maggior conferma del nostro assunto. In Francia vi fu un parere del comitato di legislazione del consiglio di stato con cui si ritenne che il notaio non era facoltato a restituire il mistico al testatore dopo il deposito fattone, ed anche l' art. 60 dell' organico notarile del 3 gennaio 1809 lo ammetteva nel solo caso che il testatore avesse voluto espressamente rivocarlo. Epperò queste disposizioni non possono aver vigore presso noi, imperocchè troviamo tutt' altro determinato nelle lezioni degli articoli 30 a 33 della citata legge sul notariato. Ed in vero nell' art. 30 si preveggono due specie di atti, cioè quelli degli *originali* pei quali vi esiste la minuta, e che debbonsi improtocollare ed eccezionalmente gli atti che non vanno in protocollo e si conservano dai notai in fascicoli, come sarebbero i mistici ed altri atti che non giova qui riportare. Con gli art. 31 e 32 s' impone poi ai notai di non rilasciare in alcun caso le minute improtocollate, ma le copie di esse. Coll'art. 33 si tiene proposito del mistico Ed esaminando le parole di questo articolo, ritroviamo nel suo concetto rivocato l' art. 60 dell' organico del 1809, e giustificata l' idea della non essenzialità del deposito presso del notaio. In fatti incomincia l'articolo: *Se però il testatore che abbia consegnato al notaio il suo testamento mistico.* Queste parole indicano una idea condizionale la quale conferma l'alternativa di potersi affidare l'atto al notaio, o rimanere presso del testatore dopo solennizzato. Prosegue l'articolo *vuol ritirarlo*, voglia o no *rivocarlo,* il che dimostra la differenza dell' art. 60 abolito che ammetteva il ritiro nel solo caso di rivocazione, ed esclude la teoria del comitato di legislazione di Francia del 1821 riportato da Grenier, che confondeva il mistico cogli atti che richieggono la minuta e protocollo, e ne vietava il ritiro.

Dunque dalle parole dell' art. 33 *voglia o no rivocarlo* se ne deduce che il fatto solo del ritiro non induce idea rivocatoria, ma solo riconferma sempreppiù la idea dell' alternativa a favore del testatore. Finalmente l' art. 933 leg. civ, pone il suggello alla dimostrazione che finora ci siamo impegnati a mettere in veduta. In questo articolo si contempla l' epoca dell' aperta successione: ebbene in esso si dice che l' olografo sarà presentato al giudice per aprirlo colle formalità ivi designate. E col comma 2 si fa proposito del mistico; e per esso si soggiunge che l' apertura

non potrà farsi se non in presenza, o almeno dopo la chiamata di quei notai, e testimoni che segnarono l'atto di soprascrizione. Sicchè con tale proposizione, la legge esclude la idea necessaria che il notaio stipulatore dell'atto di soprascrizione dovesse esserne il depositario, mentre se ciò fosse, è chiaro che egli e non altro dovrebbe presentarlo, perchè la chiamata per l'apertura avviene dopo la presentazione; ma l'articolo dice, l'*apertura non sarà fatta se non chiamati i notai e testimoni che segnarono l'atto di soprascrizione*, dunque il mistico ha dovuto essere presentato da tutt'altro che il notaio. Come ragionarsi in contrario? Potrebbe però dirsi che l'art. 933 parla di notai, e perciò poteano essere due: epperò a prescindere dalla osservazione grammaticale che la parola *notai* è preceduta da quei che accorda anche con *testimoni*: noi abbiamo fatto rilevare che la legge permette i due notai pel testamento pubblico soltanto, e lo ha detto, non mai pel mistico, per lo quale l'art. 902 ricavato dalla cennata legge *hac consultissima* richiede espressamente un notaio e sei testimoni almeno, e costoro come poco fa facemmo rilevare sono essenziali alla validità dell'atto. Nè qui vale invocare il presidio dell' art. 17 della legge sul notariato. In questo articolo si rimanda alle formalità dettate dagli articoli 896 a 906 leg. civ., e perciò esaminando appunto le disposizioni contenute in detti articoli, troviamo commendato l'intervento dei due notai nel solo caso del testamento pubblico.

Premesso tutto ciò conchiudiamo che l'obbligo del deposito presso del notaio non è ricavato dal concetto *espresso* della legge ma al contrario. Lo è dal *concetto tacito?*

Qual'è il fine dell'atto solenne di soprascrizione colla chiusura e suggellazione? Quello del segreto. E questo scopo è ben compiuto, mercè l'atto di soprascrizione e chiusura, formalità dalla legge prescritte. Or così reso pago il voto del testatore, perchè ritenersi che il deposito non potesse esserne affidato a quello stesso che esprimeva l'ultima sua volontà? Potrebbe mai essere custodito il documento da altri con maggior precauzione di lui? A che dunque supporsi nella legge una limitazione senza scopo? La interpetrazione dottrinale si esercita quando la legge è dubbia e si scorge la plausibilità della disposizione nello spirito di essa. Ma quando questa plausibilità non si ritrova, quando nelle parole della legge non traluce alcun che da farlo supporre; perchè creare un pirronismo nocivo all'ordine, fecondo di liti, tendente a frapporre ostacoli alla viva espressione della volontà del testatore, fonte infine di amarezza e di discordia?

§ 3. Disbrigati così della prima quistione, sorge l'altra. Il mistico è stato rivocato, dicesi, perchè fu ritirato dal testatore dalle mani del notaio, e con atto autentico ha dichiarato il primo di aver *cambiata la* sua volontà. Quindi per lo articolo 990 leg. civ. non vi è testamento. La successione intestata deve regolare i dritti de' successibili legittimi. Esaminiamo ora quale sia la interpetrazione esatta dello articolo 990. Vediamo se valutando le circostanze antecedenti, concomitanti e conseguenti circa la manifestazione della volontà del disponente, possa dedursene l'effettivo cambiamento di volontà.

In fine, se nella forma l'atto autentico di ritiro del mistico dal notaio, possa esser capace a contenere una trasmissione di dritti.

L' articolo 990 contiene il modo onde aver luogo la rivocazione espressa pel fatto del testatore. A meglio conoscerne lo spirito è d' uopo rimontare alla sua origine. Desso ha sofferto delle discussioni nella sua redazione. Per principio astratto e filosofico, potrebbe ben dirsi che i testamenti traendo la loro efficacia dalla sola volontà del testatore, la rivocazione potrebbe ben essere giustificata quando il cambiamento di volontà venisse provato in modo non equivoco con uno de' generi di pruove ammessi in giudizio. Epperò guardando la cosa dal lato positivo, e rimontando al fonte delle leggi romane, ravvisiamo, che considerandosi presso questo popolo i testamenti come leggi particolari derogatorie della legge delle successioni *ab intestato*, avendo una volta il testatore stabilito una legge regolatrice dell'ordine della sua successione, non poteva rivocarla se non con altra legge solenne. Che perciò, se un testamento aveva disposto la istituzione dell'erede, ve ne bisognava un altro per rivocarla, impiegandosi le medesime formalità che avevano data la esistenza alla disposizione. Questo principio era applicabile anche ai legati ed ai fedecommessi. Ma siccome questi ultimi potevano anche farsi senza alcuna sorta di solennità ritenendosi la massima che *nihil tam naturale est quam eo genere quidquid dissolvere quo colligatum est*, poteva in questo caso la rivocazione avvenire giustificandosi il cambiamento di volontà anche con pruova per testimoni. Perciò per quanto era costante il principio relativamente alla istituzione di erede, lo era vacillante pe' legati e fedecommessi, e la istessa vacillanza regolò in Francia il sistema di decidere tra i paesi di dritto scritto, e quelli consuetudinari. Intanto essendosi venuto alla formazione del novello codice, la commessione incaricata della redazione del progetto di esso propose di applicare a tutte le disposizioni testamentarie la regola che, per la rivocazione, era d' uopo impiegarsi le istesse formalità che avevano data esistenza all' atto; e l' articolo corrispondente fu espresso la prima volta ne' seguenti termini: « Le donazioni testamentarie non « possono rivocarsi in tutto o in parte, se non « con una dichiarazione del cambiamento di vo« lontà, fatta in una delle forme nelle quali pos« sono farsi le donazioni per causa di morte. » Nella posteriore tornata della conferenze, Tronchet osservò che bastava per giustificarsi il cangiamento di volontà la dichiarazione innanzi notajo; e questa correzione venendo adottata, si rigettò la proposizione di applicarsi ai testamenti la regola del romano dritto. Poscia si elevò la quistione, se un primo testamento possa essere

rivocato con un secondo che si trova nullo nella forma, e ritenendosi che lo scopo della legge era quello di conoscere il cangiamento di volontà, la rivocazione del primo testamento si verificava ancorchè l'atto posteriore avesse avuto un difetto estrinseco. E su questa determinazione fu colla seguente seduta da Bigot de Preameneu presentata una novella redazione dell'articolo così espressa: « I testamenti non potranno rivocarsi in « tutto o in parte se non con un atto autentico « che contenga dichiarazione del cangiamento di « volontà » Ma in seguito delle conferenze tenute col Tribunato, il detto articola che corrisponde al 1035 = 990, subì un'alterazione nella sua continenza che ne fece alterare in qualche modo il primo concetto. Esso fu conceputo nel modo come tuttora giace; cioè: « I testamenti « non possono rivocarsi nè in tutto nè in parte, « se non con un testamento posteriore, *o con « atto innanzi notajo*, nel quale sia dichiarata la mutazione della volontà. » Or da questo modo di redazione se ne deduce che il Tribunato avendo aggiunto la parola di *testamento posteriore*, volle ritenere che quando anche si fosse trattato di un *olografo*, bastava questo per rivocare il primo testamento, benchè per atto pubblico; e sul dubbio che colla generica espressione di *atto autentico* si avesse potuto escludere la idea ristrettiva al solo atto notarile, si cambiò la espressione, dicendosi con *atto innanzi notajo*, appunto perchè il testamento, quando non è olografo, non può essere fatto altrimenti che con atto innanzi notajo.

In conseguenza di tuttociò, ne risulta che l'articolo 990 richiede, per la rivocazione di un testamento in tutto, o in parte, o un posteriore testamento o un atto innanzi notajo, dal quale debba dedursene *chiara* la mutazione della volontà. Or dai fatti della causa facciamoci ad esaminare il contegno del testatore guardando con occhio intelligente gli antecedenti, i concomitanti, i conseguenti, per giudicarsi se non avendo costui rivocato il mistico con testamento posteriore, possa dall'atto di ritiro fattone dal notajo dedursene la rivocazione per le parole adoperate nell'atto *avendo cambiato di volontà* Innanzi tutto è notevole che il testatore diede apodittica pruova della sua intenzione di disporre de' suoi beni *causa mortis* mediante il testamento mistico di cui è disputa. Egli dunque si propose una legge che doveva eseguirsi dopo la di lui morte. Non può quindi presumersi che avendo esternato di morire *testato*, abbia poi senz'oggetto rinunziato al più bel mezzo, che gli offrivano la natura e la società, e che forma la più dolce lusinga dell'uomo con alimentare la molla della liberalità e della munificenza, abbandonando i suoi eredi alla successione *intestata*. E questa presunzione per cedere alla verità, ha d'uopo di una pruova chiara e precisa e non mai interpetrabile in più sensi, nel quale caso deve sempre prevalere la presunzione anche ponendo mente ai fatti conseguenti. Or dimandasi quali idee debbonsi attribuire al solo fatto del ritiro del testamento mistico dal notajo, e quali alle parole espresse nell'atto rilasciato al pubblico funzionario di *avendo cambiato di volontà?* Siccome abbiamo appieno dimostrato, il testatore se ha il dritto di depositare il miatico al notajo, ha egualmente quello di custodirlo presso di sè; or avendolo ritirato dalle di costui mani, non rivela certamente una volontà di rivocazione, ma il desiderio solo di meglio garantirne la integrità presso di sè, anche perchè il deposito non offre quella intangibilità degli atti notarili originali, ossia in minuta, pei quali v'è l'obbligo del protocollo. Si aggiunga che il ritiro non ioclude rivoca, perchè il testamento può *ritirarsi* e non *rivocarsi*. Lo insegna, siccome poco fa vedemmo, lo articolo 33 della citata legge sul notariato, allorchè dice, *voglia o no rivocarlo*. Dunque alla prima idea devesi questa interpetrazione. Che a dirsi poi sulle parole di *avendo cambiato volontà?* Il testatore cambiava di volontà di lasciare il mistico presso del notajo, ovvero il cambiamento di volontà era relativo alla disposizione testamentaria? Associando a questo proposito il fatto susseguente di cui or ora parleremo, e leggendo nell'insieme le parole finali dell'atto in brevetto così concepite, *ha perciò in presenza ec. presso di sè ritirato il detto suo mistico testamento per farne quell'uso che a lui meglio parerà* e *piacerà*, ne fluisce per necessaria conseguenza che l'*uso* da farne non intcodeva indicarlo in quell'atto, ma se lo riserbava.

Dunque se esiste questa implicita riserva, le parole di aver *cambiato di volontà* tendono a giustificare il ritiro del documento soltanto, e giammai possono riferirsi alla disposizione testamentaria. E meglio ribadisce questa idea il fatto posteriore. Quando un testatore vuole rivocare la sua disposizione e sostituirne altra, non può altrimenti manifestare i suoi voleri, che con posteriore testamento; e quando non gli aggrada più il morire testato ma intestato, deve disperdere le tracce del testamento, mentre se il testamento si rinviene dopo la di lui morte, è questa il titolo che forma legge: al cospetto del fatto permanente non valgono induzioni—Or nella specie si quistiona di ciò che non è quistionabile. Il fatto di essersi dal defunto Sarcina scritto il suo testamento in forma mistica è un assioma. Il ritiro dal notaio *per farne quell'uso* che gli piacerà, como si esprime, è una circostanza transitoria che in se stessa in niente pruva cambiamento di volontà: solo giustifica il senso delle parole *avendo cambiato di volontà* di essere riferibilo esclusivamente alla risoluzione presa di ritirare il testamento presso di sè, per quindi farne quell'uso che gli piacerà e non altro. Ma il rinvenimento del mistico intatto ed integro nella casa del defunto costituisce la conferma del suo volere: giustifica in fine l'uso che si era riserbato farne. Se egli voleva cambiare la prima disposizione avrebbe fatto ritrovare in quel luogo istesso altro testamento; ma invece si è rinve-

nuto l'identico r preso dal notaio; dunque identica e stabile è stata la volontà di lui. Se avesse voluto poi morire intestato, avrebbe lacerato il mistico e dispersone ogni vestigio. Se il mistico sta ben depositato presso del testatore, il fatto dell'integro suo rinvenimento in sua casa pruova la sua volontà, la sua legge che trasmette agli eredi. Ed anche nella lontana ipotesi che l'atto in brevetto contenente il ritiro del documento, o le parole di aver cambiato di volontà potessero indurre rivocazione, chi non sa che la volontà essendo ambulatoria fino alla morte, il testatore che in quel punto del ritiro si pentiva del suo testamento, ben poteva ricredersi dopo da un male inteso, e riconfermare la sua prima volontà? Dunque se anche mancassero le dimostrazioni ad invalidare il brevetto che a ribocco abbiamo presentato all'alto acume di voi, o colleghi ragguardevoli, è pruova lampante della volontà del testatore l'avere conservato integralmente il testamento, e quest'ultimo fatto è la ultima sua volontà, è la estrema sua legge. Ed in vero questa volontà, legge suprema del padre di famiglia, era tanto rispettata che le leggi romane ritenevano per valido il testamento anche quando fossero stati infranti i suggelli, purchè non fosse giustificato, che non il caso e il fatto indipendente dalla volontà del testatore avessero influito alla distruzione de'mezzi di chiusura. Ed in vero, nel digesto abbiamo un titolo il quale eppunto si occupa di questa quistione *De his quae in testamento delentur inducuntur vel inscribuntur*. E sul proposito riporteremo alla lettera in idioma italiano le parole del Voet: *Sulla cancellazione del testamento, egli dice, che comprende anche il taglio, il laceramento, la rottura dei suggelli ec. deve farsi la seguente distinzione: Se la scrittura contenente il testamento viene a bella posta e deliberatamente cancellata o lacerata dal testatore o da altri in suo nome, si reputa rotto il testamento. Se sono più fogli che trattano del medesimo argomento, e ciascuno è munito di piene solennità, ed il testatore ne ha cancellato o lacerato uno, il testamento non viene costituito irrito, massimamente se dagli altri fogli non lacerati è dichiarato quello che è stato fatto. Ed anche se il testatore a bella posta cancella, non il testamento ma soltanto una copia di esso non munita de' requisiti solenni, può anche essere adita la eredità. In fine se un testamento fu fatto solennemente in presenza di notaro e testimoni, ed il testatore ne ha lacerato, cancellato o imbrattato una copia tratta more solito, illeso rimanendo l'originale presso del notaro, si ritiene che da tal fatto del testatore non siasi minimamente scemata la validità del testamento.*

Or dalla riportata teoria del Voet no deduciamo un'applicazione alla quistione in esame, imperocchè le leggi romane, e la opinione di quei dottori convenivano nel principio che non basta il laceramento del testamento, ma richiedesi la pruova di essersi deliberatamente lacerato dal testatore o da chi di suo ordine. Sicchè, se il mistico in esame si fosse ritrovato rotto nella sua parte esteriore, ed intanto intatto si leggesse lo scritto contenente la disposizione, sarebbe ciò nondimeno valido il testamento, e se non varrebbe come mistico, varrebbe come olografo, ove concorressero le formalità di essere scritto, sottoscritto e datato dal testatoro. Ma che si dirà se nel nostro caso il testamento si è rinvenuto illeso e tal quale fu consegnato al notaio, e riconsegnato al testatore? A che valgono le congetture al cospetto della realità? Il testatore fece il suo testamento. Lo solennizzò rendendolo in forma mistica. Lo ha fatto ritrovare intatto in un armadio della sua abitazione. Dunque è chiara la sua volontà, è conosciuta la sua legge, questa deve seguirsi.

§ 4. Intanto, per non lasciarsi nulla indiscusso tratteremo anche la quistione se il brevetto del 30 marzo 1852 potesse ritenersi per quell'atto innanzi notaio del quale fa menzione il cennato articolo 990.

Dalle parole di questo articolo emerge, che l'atto che vuole la legge sia tale da contenere non solo la dichiarata mutazione di volontà a senza equivoci, ma anche che la sua validità autentica sia capace a contenere una disposizione trasmessibile di dritti. Or dalle leggi sul notariato, o dal rescritto ultimo, che interpetra lo spirito dell'art. 34 della leggo de'26 febbraio 1853, emerge chiaro che tutti gli atti che attribuiscono o trasmettono dritti non sono validi altrimenti che stipulati dal notaio in minuta ed alligati in protocollo; imperocchè *per regola* la legge ad notariato fissa l'obbligo costante delle minute per tutti gli atti notarili; per *eccezione* si permettono i brevetti per peculiari atti semplici che espressamente non portano traslazione di proprietà, e questo medesimo principio è ricavato dall'art. 20 della legge del 25 ventoso anno XI, e dall'articolo 61 del regolamento del 3 gennaio 1809. Ma nella specie, l'atto di cui si fa tutto il peso, è un semplice brevetto, dunque manca della forza parata capace ad invalidare una precedente disposizione testamentaria. E qui troviamo utile riportare una opinione di Pomponio sulla legge 18 ff. *de legatis* 3. Egli propone la seguente specie: Se dopo fatto un testamento regolare, nel quale il testatore fa un legato per fedecommesso, ne fa un altro imperfetto, non *jure factum*, il quale contiene un legato diverso dal primo, o non ne contiene alcuno, è d'uopo vedere, dico il giureconsulto se vi è stata intenzione di privare il legatario del primo legato; e, per decidere approssimativamente di questa intenzione, soggiunge che bisogna stare alla presunzione che il testatore non abbia voluto appartarsi dal primo testamento se non nel caso che il secondo fosse stato valido. Quindi applicando questa teoria alla specie, troviamo che astrazion fatta dalla intrinseca invalidità del brevetto a contenere una disposizione rivocatoria di un precedente testamento, bisogna

anche stare alla pruova in fatto della intenzione del disponente. Or nel caso nostro abbiamo l'apodittica pruova della intenzione del testatore manifestata colla scrupolosa conservazione di quell'istesse testamento che in forma mistica avea prima affidato al notaio.

Dall'insieme di tali premesse ne consegue che manca ogni pruova di rivocazione espressa. Manca del pari la pruova di rivocazione *tacita* o *presunta*, imperocchè non abbiamo da fatti posteriori delle circostanze tali che rendendosi incompatibili coi primi, possa dedursene la conseguenza immediata di una rivocazione. Due fatti sono certi: il testamento solennizzato, il rinvenimento di esso all'apertura della successione. I fatti intermedî a nulla menano intrinsecamente: essi rieonfermano anzichè distruggano la prima volontà. Ma se anche potessero spargere dubbio, il che non esiste in alcun modo, questo dubbio viene diradato dal fatto ultimo della esistenza del testamento; e nel dubbio la presunzione è sempre nella specie per la successione testata, perchè il testamento è stata la legge che deliberatamente si è proposta di dare il padre di famiglia Francesco Paolo Sarcina ai suoi eredi, con pruove non equivoche della *prima* e della *estrema* sua volontà.

La mia missione è compiuta. Incomincia la vostra. Voi colti ed integerrimi sacerdoti della giustizia avrete adempiuto al vostro dovere applicando la legge e ben interpetrando la volontà del testatore. *Meminisse debet judex ne aliter judicet quam legibus proditum est.*

Per tali ragioni il P. M. chiede che piaccia al tribunale, accogliendo la riconvenzionale, dichiarare aperta la successione testata dal fu D. Francesco Paolo Sarcina, e sulle norme del testamento, ordinare la divisione della eredità, salvo ogni altra pronunziazione, per la quale il M. P. si rimette alla giustizia del tribunale.

Conformemente decise il tribunale.

NUM. 10.

NULLITA' PER MANCANZA DI AUTORIZZAZIONE MARITALE.

La voce del pubblico ministero in questa causa è necessaria. Lo impone la legge, quando comanda, che l'organo suo parlante deve vegliare perchè siano eseguiti i suoi precetti, e perchè l'alito velenoso della mala fede sia depresso, quando audace si annunzia nel tempio della giustizia. In questa causa appunto, questo avverso oppositore del sociale benessere, questo nimico dell'ordine, spiega la sua influenza. Ed in vero l'azione istituita è assistita dallo spirito di raggiro, che nacque quando fu stipulato quel contratto che ora si vuole attaccare di nullità.

Due coniugi vendono un immobile. Il marito interviene per la sola autorizzazione. Entrambi dichiarano di essere maggiori di età. La vendita viene perfezionata: il compratore, sotto il presidio della buona fede di un titolo pubblico, o della coscienza di assoluto proprietario, incomincia a possedere, e prosiegue con possesso continuo, non interrotto, pacifico, pubblico perchè trascrive ancora il suo acquisto, e giunge fino a prescrivere. Sotto l'usbergo di questo dritto inconcusso, chi potrebbe mai credere che la ribalda serpe che addimandasi *fraude* tergiversando si accinge a compiere quell'inganno che si concepito di eseguire. E che cosa si fa? s'istituisce un'azione di nullità da quei coniugi medesimi che dichiararono di essere maggiori di età, ed invocano la nullità della vendita perchè l'autorizzazione maritale fu data dal marito minore. La moglie asserisce, il marito, che in questo piato autorizza, lo afferma tacitamente, e lo acquirente è costituito nella condizione di veder vacillare quel dritto che la legge, la convenzione, la giustizia gli attribuivano. No! in questo tempio la mala fede non vi ha ingresso, e voi ministri del santuario di Temi, farete convinto questo pubblico che sotto l'egida della legge non vi è toma di vedere conculcati i dritti legalmente acquistati.

Per districare la causa da quel nembo insidioso, il ministero pubblico sommette ai lumi di questo collegio le seguenti quistioni:

L'autorizzazione maritale nell'interesse di chi è data? La mancanza di essa quali effetti produce? in altri termini, la nullità attribuita per tale mancanza è assoluta o relativa? L'azione che dà adito a simile giudizio sarebbe di nullità o di rescissione? Il terzo, in fine, a di cui favore si è perfezionato il dritto acquisito, può essere scosso della impressione di tale giuridico esperimento?

Brevemente anderemo risolvendo le proposte quistioni.

L'autorizzazione maritale nell'interesse di chi è data?

La risposta è spontanea. Nell'interesse della potestà maritale. È vero che nelle scuole insegnasi di essere stabilita la incapacità della donna maritata nello scopo duplice, di render salda la potestà del marito, da un lato, di proteggere dall'altro gl'interessi della donna; ma se questa teorica à trovato seguaci lo è stato perchè molti giureconsulti si sono occupati di guardare il vantaggio accidentale che torna alla donna nell'ottenere la rescissione di un'obbligazione onerosa: epperò se questa teorica potesse ritenersi nella intiera sua continenza vi sarebbe giusto motivo di dire ed incontrare l'assurdo che la donna *capace* di contrattare *sola* quando non è maritata, per lo che si reputa nella pienezza della sua intelligenza, diviene incapace, e quindi destituita di facoltà illuminate, quando passa alla condizione di moglie.

Non può certamente sostenersi in sana critica questo principio; o dobbiamo perciò convenire nel fermo proposito che l'autorizzazione vale ed è richiesta in omaggio soltanto della supremazia maritale. Questo è il voto delle nostre leggi, che rivenendo sui principî dell'antico dritto romano, che costituivano la donna nell'abituale incapacità di esercitare i suoi dritti à voluto elevarla a

quel posto in cui la Onnipotenza l'avea collocata.

Risoluta così questa prima tesi, ne viene di conseguenza che in tal guisa debbe intendersi la lezione dell'art. 214, colla quale il legislatore si esprime così: *la nullità appoggiata alla mancanza di autorizzazione non può opporsi che dal marito, dalla moglie o dai loro eredi.* Or il dritto ad opporla è principale nel marito, sussidiario nella moglie e quindi negli eredi: per modo che, mancando il primo, il dritto si trasfonde nell'altro, ed in mancanza della moglie la facoltà passa agli eredi. Ed infatti l'articolo medesimo, nel nominare costoro, fa uso della particella *o* e non della congiuntiva *e*. Ed entrando più in dentro nella interpetrazione di esso troviamo giustificato che la nullità, che risulta dalla mancanza di autorizzazione non è più, come nell'antica giurisprudenza, una *nullità radicale ed assoluta*, ma ben vero una nullità *relativa*. Ciò posto cade qui di conseguenza in acconcio di esaminarsi se la mancanza di autorizzazione meni seco l'azione di nullità, ovvero di *rescissione*; a per ciò conoscersi conviene distinguere le leggi *proibitive* da quelle *precettive*.

Siccome il moltiplicare eccessivamente ed arbitrariamente le nullità, sarebbe un danno ai dritti individuali; così bisogna distinguere quelle nullità stabilite dalla legge in termini precisi ed evidenti, per le quali alcun dubbio vi è della invalidità dell'atto dichiarato nullo; da quelle nullità che in altri termini debbonsi riguardare come semplici omissioni, e queste non possono che menare ad un risarcimento di danni ed interessi. La differenza adunque sta in ciò: violandosi un divieto della legge, si verifica una diretta opposizione alla volontà del legislatore e per ciò la nullità è indubitata; non osservandosi i precetti della legge, si commette una mancanza, come nel caso di cui è quistione, ma non si agisce però in opposizione diretta di quella; per modo che nel primo caso si viene a far ciò che la legge vieta; nel secondo caso non si fa ciò che ella vuole che si faccia. Da questo concetto ne promana la distinzione tra leggi *proibitive* e leggi *precettive*, concetto tratto dalla legge 5 *sancimus* codice *de legibus*. E dalla suddetta distinzione di leggi ne deriva la differenza tra *vietare* ed *annullare*, differenza che rende per le nostre leggi inadattabile la disposizione di Giustiniano emanata con la mentovata legge 5. Le nullità poi che si appartengono alla classe delle leggi precettive, le quali si riducono alla enunciazione positiva delle formalità necessarie al sostegno delle convenzioni, sono sostanziali, e quindi *assolute*, sono accidentali, e per conseguenza *relative*.

Quando la formalità è sostanziale, ossia che sia tale che senza di essa l'atto non può compiere il suo fine tanto direttamente che indirettamente, la nullità sarà *assoluta*. Quando poi la omissione è tale che non colpisce le formalità indispensabili dell'atto, non vi è nullità meno che non vi fusse la clausola irritante per espresso volere del legislatore. Quindi è che in quest'ultimo caso il precetto della legge non seguito, mena alla *nullità*, se la legge lo dice; mena alla *rescisione*, quando essa tace; appunto perchè l'una invalida la convenzione per essenza, e la nullità parte dalla legge; l'altra vizia gli effetti della convenzione, e vi bisogna l'intervento del giudice per dirla rescissa.

Noi nel caso in esame, ci troviamo appunto nella condizione di guardare la mancanza di autorizzazione del marito come una nullità relativa, perchè è data nell'interesse del solo marito, e non costituisce la essenza della convenzione; perciò mancando nel precetto dell'articolo la clausola irritante, l'azione di attacco è di rescissione e non di nullità.

Se dunque è così le conseguenze legali sono chiare. Se trattasi nella specie, di nullità relativa e rescindibile soltanto, appartiene al magistrato di elevare a concetto giuridico l'azione che si esperimenta. Può rigettarla quando le eccezioni l'assorbono.

Ecco dunque perchè sorge la necessità di discutere, e risolvere la contingenze della causa. Dicemmo che l'autorizzazione è richiesta nell'interesse del solo marito. Dunque nella specie l'azione della moglie, tuttochè autorizzata è inammessibile. Dovea spiegarla il marito, mentre, nella esistenza di lui, la moglie, che ne ha il dritto sussidiario, si tace. Dicemmo che la nullità di che si tratta è *relativa* a soggetta a rescisione. Dunque, in caso di dolo, come nella specie, per parte della moglie, questo dolo involve anche il marito; perocchè non può il marito fare annullare le obbligazioni originate nella moglie per effetto del suo delitto o quasi delitto. Per più forte ragione, il marito, allorchè si è fatto complice del dolo, non è più ammesso ad esercitare l'azione di rescissione.

Queste teoriche sono avvalorate dalla giurisprudenza; in fatti in questi sensi si è costantemente deciso in Francia, e veggansi all'uopo vari arresti di quella cassazione del 1807, 1808 e 1829, riportati in Sirey 7, 1, 261; 9, 143; 30, 2, 171.

Finalmente, per la istessa ragione che l'azione di nullità di che trattasi è relativa e rescindibile, il terzo che ha utilmente prescritto come possessore di buona fede, ha dritto di respingere l'azione con la valida sua eccezione, perchè non urta con una nullità radicale, assoluta e di ordine pubblico; ma benvero con una nullità accidentale, relativa, di dritto privato.

Per queste ragioni il p. m. chiede dichiararsi inammessibile l'azione istituita: in ogni caso rigettarla.

Uniformemente decise il tribunale.

NUM. 11.

MONACO PROFESSO RITORNATO AL SECOLO.

§ 1. È proposito nella causa in disamina di una quistione che merita, per la sua fluttuanza, l'attenzione di questo collegio. Dessa è relativa al

monaco professo secolarizzato e alla sua condizione uscendo dal chiostro.

La contestazione si agita sull'azione spiegata dagli eredi del sangue, i quali nel dimandare la divisione della eredità contro gl'istituiti col testamento attaccano questo atto come *nullo*, perchè dicono esser fatto da un *incapace* qual'è appunto il monaco, che quantunque secolarizzato con breve pontificio non è sciolto dalla osservanza della austanz alità de' voti.

Poichè questa quistione non è ancora diffinitivamente assodata in giurisprudenza, crediamo dovere del nostro ministero discuterla profondamente con la facoltà della ragione legale, e con la esposizione esatta del *fine* e degli *effetti* della monastica condizione. Sicchè fisseremo il nostro ragionare sulle seguenti proposizioni:

1. Il monaco professando, acquista egli une incapacità assoluta o relativa?

2. Se si giunge a dimostrare che la sua incapacità si attiene sustanzialmente ai rapporti tra il monaco ed il monastero, *quid* quando il monaco ritorna nel secolo per dispensa pontificia?

3. E se la secolarizzazione avviene sotto la espressa condizione della osservanza dei voti, le novelle relazioni, nelle quali il monaco s'incontra, rendono in lui valido l'esercizio de' dritti civili, conciliati con la importanza de' voti ne esiani?

In altri termini: il monaco secolarizzato coll'obbligo di osservare il voto di povertà, viene costituito in conseguenza di ciò nella incapacità di poter testare de' beni che lascerà all'epoca della sua morte? la somma il voto di povertà è desso implicitamente incompatibile colla fazione del testamento? È limitato al divieto di *acquistare* soltanto, o si estende altresì a quello di trasmettere?

La conseguenza immediata della risoluzione della tesi dipende dall'esatto sviluppo delle proposizioni proposte.

§ 2. La incapacità del monaco è assoluta o relativa? Per venire a questo esame premettiamo un cenno del suo vero stato civile per antico e novello dritto.

Presso i Romani lo stato civile delle persone riferivasi alla libertà, alla cittadinanza, alla famiglia; e con la perdita di una di queste qualità avveniva la diminuzione di capo, la quale non avea luogo nel monachismo, siccome erroneamente si avvisava l'Accursio. Ed in vero pel monaco il quale si consacra alla vita ascetica *volontariamente*, e per allontanarsi dai pericoli del mondo; che ad esempio degli Ambrogi, degli Eusebi, de' Girolami, si dedica alle austere virtù della povertà e della penitenza, pel monaco sono estranee le sanzioni cui van soggetti coloro che soffrono la diminuzione di capo per rimprovero della legge, la cui vita è obbrobriosa perchè sopportano il gastigo del reato; mentre la vita del monaco è sublime e gloriosa, perchè virendo nelle pure delizie dello spirito, segue il sentiero della virtù con vincere se stesso e le sue passioni. Per la qual cosa egli rappresentava, e rappresenta tuttavia una persona *civile*. Solo la professione de' voti modificava il suo metodo di vita.

Volendo esaminare altresì il progresso delle leggi romane sul proposito, troviamo costantemente accordato al monaco la facoltà di possedere, nell'interesse però del monastero, ed il divieto assoluto fu l'effetto della posteriore legge di ammortizzazione, che colpiva i corpi morali e conseguentemente i singoli ad essi incorporati. Fu quindi il risultamento delle leggi politiche de' tempi che diede vita a queste svariate disposizioni legislative, e non mai la intrinseca condizione del monaco.

La legge 20 codice *de episcopis et clericis* di Teodosio e Valentiniano stabilì la successione del monistero *ab intestato* in mancanza dei discendenti, ascendenti, agnati e cognati. Per la legge 13 codice *de sacrosanctis ecclesiis* i religiosi rappresentavano un dominio civile, perchè erano dichiarati capaci di possedere e di trasmettere. L'autentica *ingressi* ricavata dalla novella 5, cap. 5 di Giustiniano, nonchè le autentiche *si qua mulier* e *nunc autem* regolarono meglio i dritti successibili de' monasteri su i beni de' monaci, dritti che ebbero fondamento nella ragione civile. E se per le leggi delle novelle il monaco fu ritenuto incapace di succedere, fu questa proibizione relativa al favore de' monasteri, i quali dovendo rappresentare la persona morale del corpo religioso, i dritti degl' individui dovevano di necessità rimanere depositati presso di esso.

Altra riprnova del vero fine della limitazione dei dritti civili del monaco professo in rapporto del corpo al quale è aggregato, la ritroviamo nella costituzione quinta dell'imperatore Leone, emanata sulla proposta dell' arcivescovo di Costantinopoli.

Premesso adunque il principio che nè la ragione nè la legge consentono di riguardarsi la incapacità del monaco negli atti della vita civile come conseguenza immediata della sustanzialità de' voti, ma nel rapporto e dipendenza del monistero a cui è incardinato, nonchè in rapporto alla vita alla quale si dedica; ne consegue di esser questa incapacità non assoluta ma relativa. Per conseguenza professando il religioso trasmette al monistero i suoi dritti civili come per deposito, e perciò non li perde; e se non li perde, rivivono in lui quando avvenga il caso che dal chiostro si distacchi. Una tale verità fece sulle prime oscillare la giurisprudenza nel nostro regno nel passaggio tra l'antica e novella legislazione. Ed in vero nella militare occupazione il codice civile accordando ad ogni nazionale il godimento dei dritti civili, il non annoverare tra le cause per le quali se ne incorreva la perdita la professione religiosa, diè luogo a dubitare pei religiosi claustrali secolarizzati, se non valendo le loro rinunzie come quelle che riguardavano la eredità dell'uomo vivente, potesse loro apporsi la passata monastica condizione ed i voti una volta pronunziati. Discusso il 16 aprile 1812 questo articolo nell'abolita nostra corte di cassazione, venne a risol-

versi la quistione negativamente, sul riflesso che niun magistrato può estendere la incapacità ad altre classi non espresse nella legge, e però il monaco secolarizzato fu ammesso alla successione de' beni alla quale avea prima rinunziato. In Francia da varie corti si sostenne che la soppressione dei conventi fatta dall'autorità temporale, rendeva di pieno dritto i religiosi alla vita civile, ancorchè non fossero stati sciolti dai voti dall'autorità spirituale. Sicchè la corte di Treveri, con decisione del 13 agosto 1813, adottando tale principio, decise che un religioso avea ben potuto validamente testare e disporre de' suoi beni dall'istante della sua secolarizzazione.

Per coloro poi che in tempo della dominazione dei Francesi in Italia seguitarono ad essere religiosi, come per varie corporazioni avvenne pure nel nostro regno, ci è noto che la corte di appello di Genova cui si presentò questo caso, poggiandosi sulla generalità in cui era concepito l'art. 8 del detto codice e le tassative eccezioni portate nell'art. 17, credè restituiti i frati nella vita civile pel solo effetto della pubblicazione del codice suddetto, e si pronunziò per l'affermativa, con decisione del 18 luglio 1809, nella famosa causa tra la signora Tarchini e G. B. Magnocavallo. Ma denunziata questa alla corte di cassazione di Parigi, la medesima, con decisione del 1 febbraio 1813, l'annullò, sul riflesso però che la morte civile dei frati italiani risultava dalle leggi politiche, alle quali il codice non avea potuto derogare nè espressamente nè tacitamente cogli articoli 22, 23 e 24, che non erano perciò applicabili ai religiosi ed agli effetti dei voti monastici, come cose di un ordine puramente politico, pel quale non bisognava ricercare la volontà del legislatore nelle leggi civili, ma nelle speciali destinate a derogarle. Ciò non ostante, la corte di appello di Lanciano sostenne l'opposto colla decisione del 15 giugno 1814, nella causa tra Ramicone e Ramicone. Catalani 2,190. Le ragioni furono: 1. perchè negli articoli 13, 33 e 725 cod. civ. relativi alla privazione de' dritti civili ed alla incapacità di succedere, non era annoverata l'aggregazione de' cittadini a qualunque regola monastica, e molto meno veniva dichiarata incapace la classe di quest' individui, che monaci un tempo, erano stati poi sciolti dalla regola ed incorporati al clero secolare; 2. perchè per le antiche leggi del regno il monaco durante la vita monastica era rappresentato dal monastero ed era in conseguenza incapace a succedere come il monastero medesimo; ma secolarizzato rientrava nel godimento de' dritti civili al pari di ogni altro individuo del clero secolare; 3. perchè l'incapacità degli ex religiosi dovendo dipendere dalle rinunzie alla proprietà de' soli beni rinunziati (rescritto del 22 agosto 1772), non già dallo stato delle persone, davasi luogo negli antichi tribunali alle successioni devolute durante il monachismo e di quelle aperte dopo il cambiamento dello stato monastico, facendosi in quest' ultimo caso le rinunzie cessare, e vietandosi nel primo all'ex religioso il regresso sui beni acquistati incommutabilmente dal rinunziatario; 4 perchè non era applicabile al nostro regno l'arresto della cassazione di Parigi del 1 febbraio 1813, circa l'incapacità di un ex monaco milanese, poichè poggiava unicamente sulla prammatica di Maria Teresa del 1767, che nell' art. 2, § 3 percuoteva colla morte civile e dichiarava il monaco incapace di succedere: qual principio non esisteva nelle antiche leggi del nostro regno.

Con la promulgazione delle nostre leggi civili poi, e dopo l'ultimo concordato colla santa sede, col quale, abolita la legge di ammortizzazione del 1771, venne restituito a tutte le corporazioni ecclesiastiche e regolari il dritto di far nuovi acquisti, incominciò a dubitarsi se i membri di esse potessero egualmente acquistare a beneficio del loro corpo, e se dovevano considerarsi come ripristinati nell'esercizio de' dritti civili così pel concordato che per la posteriore pubblicazione delle nostre leggi; imperocchè in esse a tutt' i nazionali era conceduto siffatto esercizio con l'art. 9, e nell'indicarsi la perdita della qualità di nazionale, non s'indicava l'aggregazione a corporazioni religiose, tutto che vi s'includesse quella a corporazioni militari straniere, art. 20 e 35. Simile quistione incominciò ad imbarazzare i nostri tribunali, sulla quale volendo il legislatore provvedere emise le sovrane sue risoluzioni col real rescritto degli 8 marzo 1822 così concepito:

« Si è dubitato se i religiosi e le religiose professe siano capaci di succedere, e se le rinunzie autorizzate dal dritto canonico prima della professione religiosa incontrino l' ostacolo del dritto civile in vigore.

« Questo dubbio è stato rassegnato a S. M. sulla considerazione che le successioni debbono essere regolate esclusivamente a norma delle attuali leggi civili; e che ricevute nel regno le istituzioni religiose, coloro che ad esse appartengono astretti dal voto di povertà, trovandosi collocati in uno stato d'incapacità volontaria ad *acquistare* alcuna proprietà, si è degnata dichiarare che i religiosi e le religiose professe per ragione di voti monastici sono incapaci di succedere (non si parla di trasmettere).

« Nel partecipare nel real nome alle SS. LL. questa sovrana risoluzione, giova osservare che per effetto della medesima le rinunzie de' monaci e delle monache relative alle eredità future hanno a reputarsi come atti superflui e senza oggetto. »

Questo rescritto è stato rischiarato, in seguito di dubbî insorti, con altro rescritto del 25 gennaio 1843 dichiarandosi che secondo le prescrizioni del primo rescritto appartenga al monastero tutto ciò che i monaci avran disposto per atto tra vivi in favore di esso pria della professione, e tutto ciò che avranno essi acquistato col carattere di religiosi o che sia agli stessi dovuto per vitalizî riservatisi, anche quando sieno per tre anni oltre la vita, ovvero per vitalizî legati loro, escluse sempre le prestazioni perpetue. Appartengono poi ai prossimi congiunti de' monaci,

i beni che posseggono costoro allorchè professano voti religiosi e dei quali non abbiano pria disposto per atti tra vivi.

Premesse siffatte nozioni è chiaro il dedurne la incapacità *relativa* del monaco professo nel senso che nell' incardinarsi egli al monastero non perde i suoi dritti civili, ma li deposita, come testè dicemmo, moralmente in beneficio della corporazione religiosa alla quale si addice. Che seguendo la sua condizione civile, secondo il romano diritto, e secondo le nostre leggi, ne risulta che per le agitate fluttuanze, il real rescritto del 1822 ha esclusivamente dichiarata la incapacità a *succedere* de' religiosi professi claustrali in generale, senza punto però far menzione di quelli ritornati nel secolo, e senza punto interessarsi della facoltà di *disporre*. Per questi ultimi deve starsi alla regola, e non alla eccezione; anche perchè la legge ed il legislatore istesso han considerato che il voto di povertà può essere essenzialmente alterato dalla facoltà di acquistare, perchè si estenderebbe il patrimonio del monaco al di là de' limitati bisogni; e non mai dalla facoltà di disporre, la quale tendendo a trasferire ad altri ciò che il monaco possiede o con donazione tra vivi o per causa di morte, nulla ne soffrirebbe la esatta osservanza del suddetto voto di povertà. Eccoci dunque con ciò alla seconda premessa proposizione, a quella cioè di sapere, ritenuto che la incapacità relativa del monaco nel chiostro si attiene sustanzialmente ai rapporti tra lui ed il monistero, quale sarà la sua condizione effettiva quando egli se ne distacca secolarizzandosi?

§ 3. Tenendo proposito della secolarizzazione per breve pontificio, il che fa al caso nostro, non ignoriamo di esservi divergenza di opinioni. Noi però ci sforzeremo in poche linee di colpire il vero punto di veduta spiegando quali esser debbono gli effetti civili di questa specie di secolarizzazione.

Non può rivocarsi in dubbio che i voti monastici vestono sustanzialmente il carattere della perpetuità, e professati legittimamente una volta sono duraturi per tutta la vita. Solo il pontefice può dispensarli. Or avvenendo la secolarizzazione individuale per speciale motivo invocato dal religioso secondo la formola consueta *retentis tamen substantialibus votorum*, perchè rarissime volta la somma potestà ecclesiastica scioglie i voti; la osservanza di essi dovendo aver luogo fuori del chiostro, deve di necessità molta parte d'incapacità, la quale dipendeva dalle relazioni fra il monaco e la comunità, venir meno. Ed in vero se il monaco secolarizzato non più vive nel convento, ma nella società, come mezzo al fine deve avere la facoltà di alcuni atti necessari alla vita sociale: inoltre siccome il monistero non deve più alimentarlo, nè conservargli in alcun modo le prerogative e i dritti inerenti alla qualità di religioso, ugualmente al monaco non più stringe l'obbligo d' impiegare tutta la sua opera a pro del monistero, nè può più considerarsi come organo di acquisto di esso. Laonde se il monaco secolarizzato nulla più riceve dalla comunità, ragion vuole che niente ancora possa ella pretendere da lui. Per la qual cosa risulta chiaramente che la secolarizzazione individuale nella permanenza dei voti produce naturalmente due effetti, la facoltà di esercitare alcuni atti che sono indispensabili alla vita secolaresca, il termine delle relazioni tra il monaco ed il monistero.

Abbiamo detto che il monaco secolarizzato per motivo individuale non è sciolto dai voti; e se non può esercitare la ubbidienza, si è perchè vivendo fuori del chiostro non ha a chi prestarla. Ma i voti di castità e di povertà possono essere adempiuti tutto che nel secolo. Questi voti però dipendono essenzialmente dalla rettitudine della coscienza del monaco; ma la società al certo non lo riguarda, per la esistenza di essi, come uomo privo della integrità de' suoi dritti civili; che anzi maggiormente li rispetta in lui e gliene offre garentia. Sicchè per osservare egli il voto di povertà deve limitarsi ne' suoi bisogni, e gli acquisti non potrebbero estendersi al di là di quello che richiede l' uso necessario della vita: epperò se facesse degli acquisti oltre il dovere, egli macchierebbe la sua coscienza, ma una volta proprietario di beni, qualunque ne fosse il valore, la facoltà di disporne gli proviene dalla natura, dalla legge sociale, dalla legge civile; nè questa verità ripugna alla massima che al monaco non si succede, massima che riflette il solo claustrale, il quale non ha altro di comune col religioso secolare che la sola obbligazione de' voti; mentre grave differenza passa tra l' uno e l' altro. Il primo stando nel chiostro e ricevendo il bisognevole dalla comunità, niente può avere di proprio, essendo ogni dominio contrario ai voti professati; e conseguentemente tutto ciò che il religioso claustrale possiede s'intende appartenere al monistero. Il secondo poi vivendo nel secolo, e dovendo sostenere il peso della vita, deve avere la facoltà de'mezzi onde ottenere questo fine; cuo ciò quello che anche per risparmio avrà potuto acquistare, costituendo un suo patrimonio esclusivo, non vi è legge nè ragione di niegargli il dritto di disporre di ciò che è suo. Nè sicuramente si oppone al voto di povertà la trasmissione della proprietà acquista per successione, per risparmi, o in qualunque altro modo. Eccoci in tal guisa pervenuti allo sviluppo della terza proposta proposizione.

§ 4. Dessa si riduce a dimostrare che la fazione del testamento non è incompatibile col voto di povertà. E che sia così: il voto di povertà circoscrive colui che ne fa professione nei confini de' limitati necessari bisogni della vita. Se egli adunque vive secondo la virtù evangelica, mentre i suoi proventi superano l' ammontare dall' esito, adempirà al precetto della legge divina dispensando del superfluo. Quindi questa facoltà di disporre, nel monaco lungi di essere incompatibile col voto di povertà, è invece una conseguenza di esso per meglio adempirlo. In fatti il

monaco secolarizzato avendo dritto a succedere ed una pingue eredità, se ad altri la trasmette, procura di non uscire dalla condizione di povero, e perciò meglio adempirà al voto. Se la sua disposizione traslative di proprietà sarà per donazione tra vivi, la validità di questo atto dipende e dalla integrità dell'esercizio de' suoi dritti civili, che uscendo dal chiostro, sono in lui ritornati, e dal mezzo appunto confermativo del voto di povertà. Se la disposizione sarà testamentaria, vi sono non solo le suddette ragioni che la confermano, ma astrazion fatta da queste, ve n'è un'altra potentissima, qual'è appunto quella che il testamento à il suo effetto dopo la morte, e perciò quando il voto di povertà è finito.

Questi principj sono stati rispettati dalla legge vigente, poichè si declama la incapacità di testare del monaco secolarizzato, senza che vi sia una legge che la dichiari tale, e si vuol confondere il rescritto del 1822 che è relativo al solo monaco professo claustrale. E pure in questo rescritto si parla della incapacità di *succedere*, ma non di *trasmettere*. Il monaco claustrale non può succedere perchè per lui succede il monistero. Ma siamo arditi però sostenere che non vi è legge che vieti al monaco che vive nel chiostro di far testamento, tra perchè la facoltà di disporre non offende i voti, tra perchè gli effetti della disposizione testamentaria operano dopo la morte, quando appunto finisce ogni voto. Ed il rescritto del 1843, dichiarando quale sia le proprietà che appartenga al monastero, e quale quella devoluta ai prossimi congiunti; su tali norme sarebbe modellata la successione testata di questo monaco. Quindi se può vittoriosamente sostenersi la validità del testamento del monaco claustrale, che diremo del monaco secolarizzato? Le fazione del testamento in lui gli viene dalla legge, e non può esserne privato senza una espressa sanzione della legge istessa, la quale manca, e deve in fatti mancare, perchè esistendo ripugnerebbe ad ogni ragion sociale. In fine rafforza questo argomento la disposizione testuale dell'articolo 8 parte 1 del codice, il quale prescrive che le leggi che restringono il libero esercizio dei dritti del cittadino e che formano eccezione alle regole generali, o ad altre leggi, non si estendono al di là de' casi, e del tempi in esse espresse. Or se per i monaci claustrali, dietro il concordato del 1818 e con la pubblicazione della novella legislazione, vi fu bisogno del rescritto del 1822 per dichiararli incapaci a *succedere* stando nel chiostro; è chiaro che questa sovrana risoluzione non debba estendersi alle facoltà di disporre pei monaci secolarizzati. Quindi la ragione filosofica e la legge si oppongono al principio contrario al nostro assunto. Questa verità fu ben ponderata e riconosciuta anche della corte suprema di Napoli, quando nel 12 luglio 1831 nella causa Pisciottano e Tucci, annullò la decisione della gran corte civile di Trani del 19 giugno 1829. Ed ecco in quali termini si espresse il detto supremo collegio:

« Considerando, che, quando anche volessero adeguarsi i monaci ritornati alla vita secolare a quei che son rimasti nel chiostro, non potrebbe mai darsi al loro voto di povertà altro effetto che la *incapacità di acquistare*. Che non potendo la persona inabile ad acquistare lasciare alcuna eredità, mancherebbe ogni occasione ed alla *successione legittima* ed alle *successione testamentaria*. Che quando l'erede legittimo chiede di essere ammesso alla successione di un claustrale secolarizzato, riconosce che il medesimo ha potuto acquistare. Che per conseguenza, ad escludere l'erede testamentario, non può trarsi ragion dal *voto di povertà del defunto*.

« Considerando che per l'articolo 8 delle leggi civili, vi è bisogno di una espressa disposizione di legge perchè ad alcuno sia ristretto l'esercizio de' dritti civili. E che nessuna disposizione di questa natura s' incontra nelle leggi vigenti, relativamente ai religiosi secolarizzati.

« Considerando che nemmeno può dirsi, che atteso il silenzio delle attuali leggi, rimanga in vigore il disposto di qualche legge antica che privava i monaci secolarizzati del dritto di far testamento. Che certamente non si può desumere siffatta privazione dallo antico divieto della facoltà di testare che era fatta ai *claustrali*; stantechè questo divieto astringeva i soli *claustrali*, ed avea origine dal principio di appartenere ogni loro cosa alla comunità. Che neppure si può desumere la dette privazione dalle disposizioni legislative per le quali furon poi esclusi i *claustrali da ogni successione testata* o *intestata*; perchè tali disposizioni riguardarono i soli *claustrali, quanto alla sola capacità* di succedere; e pel fine di antivenire all' ammortizzazione delle proprietà. E che per nessun' altra disposizione di legge, *i monaci secolarizzati* sono stati mai dichiarati incapaci di *acquistare*, nè di *far testamento*.

« Considerando che avendo l'art. 14 del concordato permesso ai religiosi usciti da'monasteri soppressi, di rimanere nel secolo, mercè un indulto pontificio, non ha però nulla disposto circa gli *effetti civili della secolarizzazione*. E che molto meno può trarsi alcuna conseguenza per tali *effetti civili* dal breve di secolarizzazione, ottenuto dal fu D. Giacinto Tucci.

« Considerando che il rescritto del 1822 pel quale i regolari sono stati dichiarati *incapaci di succedere*, non fa parola della *facoltà di far testamento*.

« Che senza alcun fondamento la gran corte civile ha considerato che la *incapacità di succedere* per testamento includa per parità di ragione la *incapacità* di far *testamento*.

« Che per l' opposto le leggi hanno riguardato distintamente l'uno dall'altro dritto, come si ravvisa dall' art. 16 delle leggi penali, ove sono separatamente cumulate alla pena dell' ergastolo, e la incapacità di *disporre* per testamento, e la incapacità di *acquistare* per atto a causa di morte. E che la interpetrazione estensiva è aperta-

mente contraria all' articolo 8 delle leggi civili, il quale vieta che le leggi restrittive dell' esercizio de' dritti civili sieno estesi da uno ad un altro caso.

« La corte suprema annulla. »

Per tutte queste ragioni adunque deve ritenersi nella contestazione attuale che avendo il monaco secolarizzato validamente disposto del suoi beni per testamento, l'azione istituita, rendesi inattendibile.

NUM. 12.

QUISTIONI DI VALIDITA' DI TESTAMENTO.

1. *Non può dirsi nullo un testamento per atto pubblico, se mancando la menzione espressa di essersi il testamento dettato dal testatore al notaro in presenza dei testimoni, chiaro però rilevasi dal contesto dell'atto e dalla dizione usata dal notaio stesso che egli sia stato dal principio al fine sempre assistito dai testimoni.*
2. *Espressa dal notaio nella formola del fatto, letto e pubblicato la idea della impotenza del testatore a sottoscrivere, il rogito è perfetto, non richiedendosi all'uopo una esplicita dichiarazione del testatore.*
3. *Del pari, non è necessario esprimere la cagione peculiare che impedisce al testatore di sottoscrivere, quando l' atto fin dal principio accenni allo stato d' infermità in cui trovasi il testatore.*
4. *La mancanza della indicazione dell'ora in cui à avuto termine il testamento, non rende nullo l' atto, se al principio l'ora è stata indicata.*

Le teorie su i testamenti erano per lo antico sistema oltremado difficili, perchè in quella legislazione prevalevano alla ragione della legge le forme, e queste, il più delle volte, fondate su parole sacramentali sottraevano al principio di dritto, alla volontà delle parti, i loro effetti giuridici o convenzionali. Grazie però ai lumi della scienza ed ai precetti del nostro codice, monumento non perituro della sapienza di chi ne arrecò la perfezione, che seppe ammirevolmente a quelle leggi antisociali e bifronti che formavano un inestricabile laberinto, negli euromatici e spaventevoli anditi del quale fu forza che i popoli si aggirassero per tanti secoli, far sottentrare la uniformità dei principi, la comune giurentigia, il baluardo dei costumi, il palladio delle proprietà, il saldo sostegno della pace privata e pubblica. Sicchè avendo ora il nostro codice in principal mira la ragione e l' elemento filosofico della legge, à voluto assegnare alla interpetrazione dottrinale il suo vero posto, e per conseguenza non più impera la norma autentica delle forme, ma la guida di giudicare è riposta nel raziocinio della legge conciliato col preciso punto di fatto che la muove.

Sotto la influenza di questo principio, la giurisprudenza à dato vita alla regola degli equipollenti, regola che deve nella contestazione attuale condurci per la retta via, e farci raggiungere la verità legale nello esaminare le nullità che attaccano il testamento di D. Giacinto Gaeta di Orta alla cui analisi andremo difilati.

L' azione istituita nella presente causa è di divisione di eredità intestata. In eccezione si presenta il testamento di Gaeta e si risponde che la divisione deve seguire sulle norme della volontà del padre di famiglia e non della legge. Ma questa volontà s' impugna per voluti difetti di formalità estrinseche. Esaminiamoli.

Prima nullità — Invocandosi la disposizione degli articoli 896 e 897, si ritiene la contravvenzione ai citati articoli, perchè non risulta dal testamento che la dettatura di esso sia stata compiuta in presenza dei testimoni.

Esaminando nel fatto la giacitura del titolo, si rileva che il notaio stipulatore introduce l' atto *con l'assistenza de' testimoni*, e lo chiude con la lettura a chiara, alta ed intelligibile voce *in presenza dei testimoni*.

Con ciò è compiuto il voto della legge, imperocchè per la regola appunto degli equipollenti, la lettura *in presenza dei testimoni* e la menzione della loro assistenza nella introduzione dell'atto rendono la idea del perfetto adempimento della legge. Epperò il dovere del notaio di far sì che dall' insieme dell' atto risulti l'assistenza dei testimoni, tanto nella *dettatura* che nella *lettura*, non è imposto dalla legge come obbligo imperativo, ma è piuttosto una misura di precauzione per la massima *quod abundat non vitiat:* insomma non è una condizione *sine qua non*, bensì un precetto consultivo, o una di quelle disposizioni che l' Ubero chiama *textus suasori et consulentes, ne litigatores inani sumptu se vexent*, per la qual cosa non vi sarebbe nullità se apparisse la presenza dei testimoni nella sola *lettura* e non nella *dettatura*. Qui però la giurisprudenza ha vacillato. Ma la interpetrazione dottrinale esige che la pronunziazione del magistrato si attemperi al precetto di legge inteso nel suo vero senso letterale e spirituale, anzichè al modo di pensare di coloro che non curano adattare al pensiero del legislatore l' applicazione al fatto contestato. E che sia così: entrando nella disamina dello articolo 897, noi ritroviamo che lo stesso vien distinto in quattro periodi, l' uno distaccato dall' altro. Nel primo dice che il testamento ricevuto da due notai verrà loro dettato dal testatore, e sarà scritto da uno di questi notai. E qui non fa motto dei testimoni. Nel secondo periodo, senza del pari nominare l' assistenza del testimoni, dice che se non vi sia che un sol notaio, debba egualmente esser dettato dal testatore e scritto dal notaio. Nel terzo periodo poi si prescrive che nell'uno e nell'altro caso, cioè tanto se il testamento si riceve da due notai che da uno, se ne debbe fare la *lettura al testatore in presenza dei testimoni:* qui appunto ove par-

lasi della *lettura*, la legge annunzia la necessità dell'assistenza dei testimoni. Finalmente con l'ultimo periodo chiude la legge il suo concetto con dire *di tutto se ne deve fare espressa menzione*. Or dallo insieme di questa disposizione ne deduciamo che il legislatore ha voluto che l'autenticità dell'atto sia tutta riposta nel suo completamento, vale a dire nella lettura e nella menzione espressa di essersi dettato dal testatore a scritto dal notaio. Quindi è che in questo punto a essenzialmente richiesta la presenza dei testimoni, e non nell'atto della dettatura fatta dal testatore. Se la legge avesse voluto la presenza dei testimoni dal principio fino al termine dell'atto, avrebbe nominati questi testimoni anche nel primo e nel secondo periodo dell'articolo. L'uffizio di costoro è richiesto per contestare se il testatore era in grado di potere dettare, se il notaio abbia fedelmente scritte le disposizioni di lui, a se il testatore medesimo abbia approvato e confermato tutto ciò che formava il contenuto dell'atto. Quindi la lettura che il notaio ne fa al testatore ad alta ed intelligibile voce è il momento appunto in cui l'intervento dei testimoni rendesi essenziale, perchè in questo punto essi osservano se il notaio legga in effetti ciò che ha scritto, rilevandolo da segno di approvazione che ne fa il testatore; se il testamento sia stato scritto di mano del notaio, desumendolo dalla menzione che lo stesso ne fa a dall'annuenza del detto testatore; e finalmente perchè tutte le disposizioni contenute nell'atto siano a conoscenza di questi testimoni per farne autentica fede. Che perciò quando il notaio avrà detto nella fine dell'atto di aver scritto il testamento che gli è stato dettato dal testatore, a di averlo letto al medesimo in presenza dei testimoni, avrà adempiuto al proposito della legge. Questa quistione fu agitata presso la gran corte civile di Napoli nel 5 dicembre 1834 nei termini molto più imponenti della contestazione attuale, perchè i testimoni non intervennero dal-l'incominciamento dell'atto, ma dopo dettato, e nel punto in cui doveva darsene lettura, e quel collegio dichiarò valido il testamento, interpetrando l'art. 897 nel suo vero senso.

La prima nullità adunque elevata non regge nel fatto, perchè sufficientemente risulta dall'insieme del testamento rogato la presenza dei testimoni, dal principio alla fine. Non regge in dritto, perchè non di essenza l'assistenza dei medesimi nella *dettatura*, ma solo nella *lettura* dell'atto medesimo.

Seconda nullità — Invocandosi la sanzione dell'articolo 899 leggi civili, si asserisce che il notaio non abbia corrisposto alla prescrizione della legge civile e quella sul notariato, perchè non ha dato lettura al testatore ed ai testimoni di avere il primo dichiarato di non potere scrivere. La legge non vuole quest'obbligo. Ed in vero la menzione di non sapere o potere il testatore scrivere non deve precedere, ma succedere alla formola del *fatto, letto e pubblicato*, perchè appunto in quel momento si tiene proposito delle sottoscrizioni della parti intervenute. E questa verità non oppone più dubbio in giurisprudenza dopo la interpetrazione dichiarativa del sommo imperante col rescritto del 4 agosto 1847, il quale parlando di ogni atto autentico, tra i quali è compreso un testamento uniformemente al parere della consulta generale, prescrisse che trattandosi nella specie di adempimento da farsi dal notaio dopo stabilito definitivamente l'atto, la menzione della dichiarazione di non sapere o non potere scrivere dovea succedere alla pubblicazione. Non vale al proposito l'essersi invocato la decisione della gran corte civile di Napoli del 25 gennaio 1850, perchè ivi non era riportata la dichiarazione del notaio, ma semplicemente la menzione che la testatrice *non sapeva scrivere*, senza che si fosse conosciuto se una tale asserzione partiva dal labbro della medesima. Perciò il giudicato che si enuncia riguarda una quistione non identica a quella della quale è proposito. Questa seconda nullità adunque tampoco riceve il favore della legge.

Terza nullità — Coloro che insorgono contro le tavole testamentarie richieggono un adempimento che la legge non prescrive, cioè che il notaio doveva dare lettura della dichiarazione del testatore di non poter scrivere. Questa eccezione di nullità in altri termini si rifonde nella seconda nullità già discussa e combattuta.

Quarta nullità — Manca, dicono i convenuti, la menzione della *causa* che impediva al testatore di sottoscrivere, menzione imposta dall'articolo 899. Dunque la nullità per questo capo è manifesta.

Consultandosi il titolo, ritroviamo che nel principio dell'atto il notaio dichiara di aver ritrovato il testatore infermo di corpo giacente a letto: è del pari un vero, dalle parti non impugnato, che il testatore era ottagenario, e che trapassò appunto nel giorno istesso che fu solennizzato l'atto di sua ultima volontà. Quindi dall'insieme di queste circostanze risulta ad evidenza che la causa dello impedimento a sottoscrivere era la prostrazione di forze dell'infermo che già era vicino a raggiungere il voto dei mortali del passaggio alla vita eterna—Or se dalla combinazione delle cause accennate si può avere la certezza dei motivi dello impedimento a sottoscrivere, perchè non adoperarsi anche in questo caso la regola degli equipollenti? Ponendo mente che il fine della legge di essere rigorosa sulle formalità dei testamenti si è quello di rendere sempre più chiara, indubitata e sicura la volontà del testatore; ma non mai deve da questo pensiero del legislatore scompagnarsi il criterio dottrinale del giudicante nello esaminare i motivi della violazione delle formalità medesime, appunto perchè la nullità dei testamenti per cause estrinseche mena a far scomparire l'atto prestigio della esecuzione della legge del testatore, facendo risultare una successione contraria al suo volere; quindi è indubitato che in questi rincontri la sola interpretazione ristrettiva dev'essere la norma nel giudicare.

Laonde volendo meglio esaminare la disposi-

zione della legge contenuta nello articolo 899, e sempre più scrutinandone il suo fine, ci facciamo ad osservare che la regola degli equipollenti in questo rincontro non varrebbe in modo alcuno se la causa dello impedimento fosse preesistente alla stipulazione dell'atto; perciocchè il solo testatore può conoscere il motivo di un ostacolo ad un adempimento non concomitante, o nato in presenza del notaio e testimoni; ma quando trattasi di un impedimento visibile agli astanti, non vi è bisogno che lo dichiari il testatore, perchè il notaio e testimoni che rendono autentico e veridico l'atto dovrebbero giustificare ciò ch'essi veggono; e conseguentemente diventa oziosa la menzione della causa la quale risulta dall'attualità della condizione del testatore, ed in questo secondo caso sta bene adattata la regola degli equipollenti — Or se nella specie si verifica appunto questa seconda ipotesi, ben possiamo senza tema di errare far plauso al principio di dritto per la validità del testamento, anche per questo capo di nullità.

A ribadire un tale concetto crediamo non disacaro il riferire un arresto della corte suprema di Napoli del 17 aprile 1811, il quale raggiravasi presso a poco sulla quistione in disamina.

Attaccavasi di nullità un testamento sul riflesso che la *causa* la quale faceva mancare la sottoscrizione del testatore doveva da lui essere dichiarata, e che il notaio a pena di nullità era nell'obbligo di far menzione di tale dichiarazione. Ma la corte suprema interpretando luminosamente l'articolo 899 ragionò così:

« Che ne' testamenti faccia d'uopo distinguere gl'impedimenti preesistenti allo stesso da quelli che sopraggiungono nel tempo della solennizzazione dell'atto.

« Che negl'impedimenti preesistenti, il testatore soltanto può ordinariamente conoscere la causa che lo inabilita a sottoscrivere; nè il notaio, nè i testimoni potrebbero con sicurezza attestare le cause dello impedimento che non sono nate in loro presenza.

« Che al contrario se la causa dello impedimento sopraggiunga visibilmente nell'atto stesso in cui il notaio e i testimoni stieno esercitando il loro ministero; in tale caso vi è più garenzia quando la causa sia attestata dal notaio e dai testimoni, anzichè se venga dichiarata dal solo testatore.

« Che le solennità nei testamenti non sono state ordinate per renderli vacillanti, ma solo per aversi una sicurezza legale che il testatore abbia realmente disposto di sua propria volontà.

« Che quando la causa è attestata dal notaio e dai testimoni come accidente visibilmente avvenuto in loro presenza nell'atto in cui esercitano le loro funzioni, questo attestato viene garentito dalla pena di atto criminale se si provasse che lo accidente non fu vero. Che all'opposto dichiarandosi la *causa* dell'impedimento dal *solo* testatore, ed il notaio ed i testimoni limitandosi soltanto ad attestare ciò che il testatore ha dichiarato, non vi sarebbe alcuna garentia penale, se la causa fosse o non vera o fosse alterata.

« Che la legge per non confondere le cause preesistenti alla redazione del testamento con quelle che sopravvengono visibilmente in presenza del notaio e dei testimoni allorchè si solennizza l'atto, non ha ordinato che tutte le cause che impediscono al testatore di sottoscrivere siano da esso dichiarate, ma solo con saggezza ha prescritto che se il testatore dichiara *di non potere scrivere*, si dovesse di tale dichiarazione fare espressa menzione.

« Che non ostante questa circostanza, avendo la gran corte civile dichiarato *nullo* il testamento, ha violato quello stesso articolo 899 che erroneamente ha interpretato.

« Osserva infine che mal si vorrebbe ricorrere all'articolo 15 della legge sul notariato, poichè avendo il codice espressamente stabilito quando faccia mestieri di far menzione delle cause che impediscono la sottoscrizione del testatore, non debbono consultarsi in ciò che le sole determinazioni delle leggi civili. Annulla. »

Quinta nullità—Precisione dell'ora — Le parti contendenti vorrebbero questa applicazione alla fine dell'atto; nella specie si ritrova nello incominciamento. Ma l'articolo 17 della legge sul notariato non vuole che la indicazione precisa dell'ora senza accennare il sito dell'atto ove apporsi, e se nel titolo in disamina il notaio introduce il rogito con precisare le ore 12, si è con ciò sufficientemente corrisposto al voto dell'articolo.

Disbrigati così dagli attacchi di nullità del testamento in disputa, deve lo stesso ricevere la guarentigia della legge perchè esprime la suprema volontà del testatore. Epperò non volendo nulla lasciare indiscusso nella presente contestazione, c'intratterremo per poco sull'altra quistione del se, nella ipotesi che le nullità reggessero, possa valere il precedente olografo testamento, non ostante la clausola derogatoria apposta in quello impugnato; quistione che secondo noi non sarebbe necessaria trattarsi non sussistendo le proposte nullità del testamento pubblico. Ed è perciò che l'accenneremo brevemente con far rilevare una doppia idea tendente a dimostrare che, annullato il testamento pubblico, la clausola dero atoris non può rendere inefficaci gli effetti del testamento olografo; perocchè in primo luogo un atto *nullo* lo è nella intera sua continenza—Laondè se l'articolo 15 combinato coll'articolo 26 della legge sul notariato, il quale tiene proposito degli atti autentici in generale, commina la nullità dell'atto quando manca la menzione della dichiarazione di non sapere o di non potere sottoscrivere e la menzione dei motivi addotti; è chiaro che il testamento in disamina dovendo esser nullo per la disposizione dell'articolo 899 leggi civili come atto di ultima volontà, lo dev'essere egualmente nullo come atto autentico in generale per l'articolo 15 della detta legge sul notariato; imperocchè per reggere l'assunto in contrario, il testamento essendo inefficace come tale, dovrebb'essere valido come atto autentico in generale; ma se la

egge sul notariato fulmina la nullità per la medesima causa, ne consegue che la clausola derogatoria non può per questa prima ragione essere efficace.

La seconda idea poi che maggiormente favorisce il principio sostenuto, si è quella che colui il quale si propone di morire testato fa divedere il suo fermo divisamento di non gustare la successione operata dalla legge; per guisa che la clausola derogatoria è sempre relativa ai precedenti testamenti, senza che possa mai supporsi il lontano pensiero nel testatore di successione intestata per nullità di quell'atto da lui solennizzato con pieno volere; sicchè dovendo il magistrato nei casi d'interpetrazione degli atti di ultima volontà presentire la intenzione del testatore e secondarla, deve tenere per fermo che la causa derogatoria è sempre subordinata alla validità dell'atto, e se per avventura dovesse questo cadere nel nulla, il magistrato deve preferire il precedente testamento, come farebbe il testatore conseguente a se medesimo, se potesse vedere annullato quell'atto con cui derogò il primo.

Il tribunale vagliando le espresse ragioni seguirà con serenità di animo il precetto di Bacone: ***meminisse debet judex ne aliter judicet quam legibus proditum est.***

Per queste ragioni

Il pubblico ministero conchiudeva per la validità del testamento.

Il tribunale decideva uniformemente.

NUM. 13.

QUISTIONI VARIE NEL GIUDIZIO DI COLLOCAZIONE DEI CREDITORI DEL SIGNOR PRINCIPE DI AVELLINO.

Quistione di qualità beneficiata. Del se un maggiorato consista in RE *o in* PRAETIO*; e nella prima ipotesi se possa esercitarsi l'azione ipotecaria dai creditori dell'ultimo godente nelle cui mani operò la legge eversiva della feudalità. Se possa valere la teoria della separazione dei patrimoni. Se infine debba il successore al feudo perseguitarsi coll'azione reale o personale.*

Questo collegio nel discutere le opposizioni alla nota dei gradi nel giudizio di espropriazione a danno del principe di Avellino, è interessato della risoluzione di diverse quistioni, le quali meritano un ponderato esame. Taluni creditori degli originari autori dell'ultimo possessore dei beni della eredità credono riconoscere in costui il loro debitore puro e semplice, e gli contrastano la qualità beneficiata; altri creditori lo vogliono decaduto da questo beneficio; altri sostengono che il maggiorato di un milione e dugento mila ducati istituito nel 1669 sia *in re*, e per conseguenza come creditori del principe Marino, in mano di cui operò la legge eversiva della feudalità, debbono esercitare un'azione ipotecaria sulla cosa, e non un dritto di eredito in contributo; altri eredono scagionarsi dall'ostacolo del maggiorato che assorbe la massa dei beni, sostenendo la separazione dei patrimoni; altri in fine ravvisano il successore nei feudi come debitore coll'azione personale.

Da queste diverse teorie messe in attrito ne scaturiscono altre subordinate; e le une e le altre saranno dal p. m. esaminate per rendere alla verità legale il dovuto omaggio fino a quanto raggiunge il debole ingegno di chi lo espone.

A rendere più agevole il cammino tracciato, saranno le quistioni sviluppate *in genere*, perchè di conseguenza influiranno alla risoluzione delle rispettive deduzioni degli opponenti.

E primamente, è mestieri intrattenerci sulla dibattuta qualità beneficiata del principe Marino. Questa qualità gli si nega da taluni, perchè, dicono, non mai esistita; da altri gli si contrasta, perchè, dicono, non ritualmente attribuita, e perchè non mantenuta per posteriori distrazioni dei beni *irrequisito domino*. Nel fatto però si ha che la qualità beneficiata nei successivi eredi del primo autore, ha sempre progredito come da decisioni che lo comprovano. E quantunque taluni creditori si avvisano che non essendovene nel di loro interesse, non debbono i giudicati di qualità colpire che coloro soltanto contro dei quali furono profferiti; non è ciò un argomento solido al cospetto della legge, imperocchè una volta assunta una qualità, questa si rende incancellabile, non potendosi, senza cadere in assurdo, sostenere che possa essere alcuno nel tempo stesso erede beneficiato riguardo ad uno, ed erede puro e semplice relativamente ad un altro. E qui conviene accennare l'autorità del Fabro, il quale nella definizione decimaquarta *de re indicata*, con massima precisione definisce per giudicato di qualità quella decisione che abbia ritenuto il beneficio in contraddizione di un solo creditore: eccone le parole: *sententia, per quam pronunciatum est, haeredem quem esse cum beneficio legis et inventarii, nocet creditoribus omnibus, etiam non vocatis, quasi statum afficiat et conditionem personae.* Epperò, astrazion facendo da tale osservazione, e guardando più da vicino la cosa, troviamo che in effetti nel 1801 venne compilato l'inventario. Ma questo inventario s'impugna come difettoso, se ne reclama il decadimento. Si vuole confondere la legge antica, sotto della quale si confezionò l'atto, con la legge moderna, mentre dobbiamo esclusivamente attenerci alla prima; ed è perciò pregevole il riandare ciocchè quelle leggi dettavano nella specie.

Nei primi tempi di Roma vi era usanza di prescrivere nel testamento, che si faceva ad un padre di famiglia, un dato numero di giorni per la *crezione*, il che intendevasi per la designazione di un termine entro il quale doveva l'erede *cernere*, ossia esaminare e determinare se voleva o no accettare. Estesamente di questo antico drit-

to di *crezione* parlano Ulpiano e Cujacio, esponendone tanto la forma che la specie e gli effetti. Ma volendosi meglio provvedere al vantaggio degli eredi, si accordò loro in seguito la facoltà di farsi consegnare i titoli della eredità, onde esaminarli e risolvere sul partito a prendere: ciò è dettato della legge 8 ff. *de iure deliberandi.* Si prescrisse ancora che dopo adempiutosi a questo mezzo di precauzione, ed elassi i termini a deliberare, era il successibile dichiarato erede puro e semplice. Epperò non trovandosi di sicure conseguenze questo rimedio, poichè avveniva spesso che l'erede, dopo osservati i titoli e dopo accettata l'eredità, era sopraccaricato di crediti ed altri pesi ereditari, che inesattamente si presentavano senza potersi provvedere e conoscere: a prevenire questo inconveniente, l'imperatore Adriano accordò a questo erede la facoltà di essera restituito in intero contro la sua accettazione, e l'imperatore Gordiano aggiunse al pari della facoltà accordata ai soldati, il vantaggio di pagarsi dall'erede i debiti *non ultra vires*, tuttochè non vi fosse stato inventario. A compiere poi il fine di migliorare ed assicurare la condizione degli eredi, Giustiniano, con la legge *scimus* al codice *de iure deliberandi*, escogitò il beneficio dell'inventario, il quale attribuiva agli eredi diverse facoltà, da rendere ben sicura la sua qualità senza compromettere le sue sostanze. Questa legge *scimus* è stata trasfusa nella nostra legge con alcune modifiche. Queste modifiche si riducono presso noi al termine entro cui deve cominciare l'inventario, ed a quello per deliberare che era prima meno esteso; nella formalità dell'asta pubblica che non era in uso; nel dichiarare decaduto dal beneficio dell'inventario l'erede colpevole di avere occultato, sottratto alcun cespite, o venduto entro i cinque anni, mentre per quelle antiche leggi questo erede era condannato invece al doppio di ciò di che aveva tratto profitto senza perdere la qualità beneficiata.

Or se l'inventario fu compilato sotto l'impero di quelle leggi; se le formalità che si ravvisano nell'atto descrittivo dei cespiti ereditari sono conformi ai dettami di Giustiniano; e se infine le vendite posteriori non possono far soggiacere l'erede alla risponsabilità del decadimento; non cade dubbio che gli attacchi contro questa qualità rendonsi elusori; e si renderebbero tali anche guardando l'attuale legislazione, perchè l'inventario fu perfezionato nel 1801, e le vendite diconsi fatte nel 1808, cioè dopo i cinque anni; e perciò sotto la garentia dell'articolo 723 delle nostre leggi.

Ritengasi quindi per indubitato che la eredità trasmessa al principe Marino nel 1800, fu da lui accettata con la qualità beneficiata, e gli effetti di questo beneficio debbono regolare l'attuale giudizio dei gradi.

L'altra quistione interessante nella presente disamina si è il conoscere la qualità del maggiorato, se, cioè, sia *in praetio*, ovvero *in re*. Senz'altro esame il titolo del 1669 che lo istituiva rende luminosamente la idea; imperocchè dal complesso dell'atto traspare senza dubbio che fu appunto una costituzione di rendita di annui ducati 18000 che si volle dallo istitutore stabilire; ed in altri termini fu un *censo consegnativo*, la cui natura ed essenza non occorre spiegare, essendo questo un contratto troppo noto.

Se adunque il maggiorato è *in praetio;* se l'ultimo possessore, nelle cui mani questo si sciolse, è erede beneficiato; non può esservi confusione di qualità: questo erede pagherà i debiti del suoi autori, nei di costoro esclusivi beni, eserciterà il suo dritto di credito ipotecariamente sul maggiorato, sul quale concorrono i suoi creditori in sottordine ed in contributo.

Ma questa verità legale s'impugna da un altro lato; poichè taluni creditori degli autori di Marino, non avendo una ipoteca utile, credono ottenerla con invocare la separazione dei patrimoni. Questo rimedio di legge però è resistito dalla legge stessa; lo è dallo elasso del tempo. Per vero, prima di risolvere la quistione, è d'uopo conoscersi quello che era la separazione dei patrimoni per legge antica, e quello che è per la odierna legislazione.

Secondo il sistema delle leggi romane, la facoltà di domandare la separazione dei patrimoni non dava luogo ad un'azione isolata: questa facoltà si legava all'insieme dei mezzi di esecuzione forzata accordata ai creditori contro il loro debitore, e non poteva esercitarsi se non come una parte integrante di questi mezzi di esecuzione. Infinite ne sono le pruove: il luogo che occupa nel digesto il titolo che tratta della separazione dei patrimoni, il testo preciso di molti frammenti compresi sotto questo titolo, la generalità del suo oggetto, tutto concorre a stabilire che vi era in questa materia una condizione preliminare che doveva trovarsi adempiuta: cioè la esistenza delle procedure per la espropriazione dei beni del debitore.

Il titolo *de separationibus bonorum*, secondo l'ordine del digesto, segue il titolo *de rebus auctoritate judicis possidentis*, e precede quello, *de curatore bonis dando:* in altri termini, la materia di cui esso tratta doveva incontrare la sua applicazione tra il primo decreto del pretore che pronunciava l'immessione in possesso dei creditori nei beni del debitore, ed il secondo decreto dello stesso magistrato che nominava un curatore a questi beni divenuti per tal modo il pegno giudiziario dei creditori. L'esercizio del dritto di separazione s'interponeva tra la dimissione del possesso del debitore, ed il pagamento del prezzo a pro dei creditori. L'inclusione ricavata da questa circostanza è pienamente giustificata dallo stesso testo dai diversi frammenti conservati sotto la rubrica del titolo, *de separationibus bonorum*. Il fr. 1, § 1 destinato a fissare i casi in cui vi è luogo alla dimanda di separazione, si esprime in termini non equivoci: *Haeres non est solvendo; patitur bonorum venditionem:* Ecco dunque il mezzo necessario per

l' esercizio del dritto di separazione, la vendita forzata dei beni del debitore. Il fr. 3 non è meno esplicito; esso comincia così l' esposizione della specie che ha in mira il decidere: *Debitor fidejussori haeres extitit, ejusque bona venierunt.* Sicchè l'espropriazione del debitore apparisce sempre come un preliminare indispensabile alla domanda di separazione. In fine, ciò che rende compiuti questi argomenti, sia d' induzione sia di testo, è la generalità dell'oggetto al quale si applica tutto l' intero titolo. In questo titolo non si tratta solamente della separazione del patrimonio del defunto da quello dello erede: si tratta ancora di tutti gli altri casi di separazione ammessi dal dritto romano. Per esempio, vi s'incontrano alcune disposizioni speciali per l'esercizio di questa prerogativa, sia a vantaggio dei creditori del peculio castrense, sia a vantaggio dell' erede necessario, sia finalmente a vantaggio del patrono. Il nesso comune fra tutti questi diversi casi è la circostanza in cui hanno luogo: l' avvenimento di una vendita forzata. La spropriazione sarà diretta senza dubbio contro persone diverse, secondo i diversi casi, o contro l'erede, o contro il figlio di famiglia, o contro il defunto in persona dell' erede necessario, o finalmente contro il servo fatto libero; ma vi sarà sempre espropriazione, ed i diversi interessati non potranno proporre la separazione dei patrimoni per rispetto ai beni espropriati se non a condizione ch' esistono procedure già formate a quest' oggetto, o coll' obbligo di formarle preventivamente.

Il dritto romano non aveva dunque una teoria speciale per la separazione del patrimonio del defunto da quello dello erede; vero è che questa specie, compresa nella teoria generale della separazione dei beni, era la più frequente. L'apertura di una successione non era che la causa occasionale del dritto di separazione: la vera base di tutto questo sistema era quello di procedere alla espropriazione. Privato il debitore della sua proprietà, le diverse persone che godevano per un titolo qualunque del dritto di domandare la divisione dei suoi beni in categorie distinte, dovevano presentare la loro dimanda anteriormente alla vendita, affinchè il prezzo di quei beni che erano specialmente destinati a garentire i loro crediti, fosse loro esclusivamente conferito. Tali erano i principî della legislazione romana su questa materia. Al contrario, il dritto di separazione non è cominciato ad esistere con caratteri tutti proprii se non sotto l'impero dell'antica giurisprudenza francese. Applicato esclusivamente ai creditori ereditarî, esso divenne ciò che è rimasto in seguito, cioè, una specie di azione conferita a questi creditori per assicurare il pagamento di ciò che loro è dovuto.

Premesse tali teorie, e distinti i principî che informavano quest' azione per le antiche leggi, da quelli per le leggi vigenti; è agevole il dedurne la opportuna illazione. Se i creditori dei defunti autori dell' ultimo possessore non hanno avuto fino al 1809 epoca della promulgazione della novella legislazione, un' azione tutta propria per dimandare la separazione dei patrimoni, e non essendovi stato giudizio di espropriazione in quell'epoca, osta loro la carenza del dritto a dimandarla ora; osta il silenzio serbato fino a questo momento, silenzio che viene considerato da due leggi romane come la pietra sepolcrale che ha messo nel nulla il dritto che si vuole esperimentare: queste leggi sono ricavate dal digesto, cioè, legge 1, $ 13 *de separationibus*, legge 2 eod., ed eccone il tenore. L'una si esprime così: *Quod dicitur post multum temporis separationem impetrari non posse, ita erit accipiendum, ut ultra quinquennium post aditionem numerandum, separatio non postuletur;* e l' altra: *Nam quae bona fide medio tempore per haeredem gestae sunt, rata conservari solent.* Riguardata poi questa dimanda come fatta nel corso del presente giudizio, oltre di essere inammessibile, rimane inopportuna ed inefficace; perocchè non può separarsi ciò che più non esiste, non esistendovi patrimonio da dividersi perchè assorbito dal maggiorato.

Si obbietta ancora che, per essere considerati i feudi presso noi tutti misti, l'erede fiduciario del feudo era tenuto a pagare appunto come erede *in feudalibus* coll' azione personale. Pel fine di ricondurre questa teoria nei suoi veri cancelli, convien dire poche cose su i feudi:

La voce *feudo* o *feodo*, alcuni la trassero dalla voce germanica *feodon*, la mercede, *odon* possesso, sul riflesso che concedevasi in luogo di stipendio o mercede; altri la credettero voce gotica o longobarda dedotta dalla germanica *foed*, che significa guerra, poichè si diedero in feudo i predii occupati per dritto di guerra. Ed in vero, i feudi, sulle prime, non furono che un beneficio o una specie di *utile dominio* conceduto col peso della milizia, che ritornava al signore sovrano per morte del feudatario. In quanto poi alla sua origine, alcuni la deducono dalla prima monarchia, e presso che dai primordî del mondo; altri ne derivano il principio delle istituzioni dei Galli; altri opinano essere i feudi nati dai Romani e stabiliscono per base del loro concetto l' antica legislazione delle clientele, togliendola da Aulo Gellio, Plutarco, Dionigi d' Alicarnasso ed altri; altri infine li fan derivare dai Longobardi, dai Goti e da altri popoli della Germania. Sicchè ben possiamo convenire col Vico, di essere i feudi moderni, secondo il corso delle umani cose, un composto di molti elementi che s'incontrano nelle più antiche diverse nazioni; imperocchè, se la vera origine del feudo deriva dalla guerra, la quale fin dai più remoti tempi ha esistito pel desio del miglioramento, avveniva che il duce in compensa dei segnalati servigi resi dai suoi commilitoni assegnava porzione di terre conquistate, e queste terre diventavano feudali, venendo soggette a leggi e dritti sugli ascrittizi, ed a doveri verso del signore sovrano; e siccome in tutt' i tempi si è dato luogo alla conquista, dobbiam

dire che queste concessioni in modi differenti han sempre avuto luogo. E poichè alla invasione dei popoli settentrionali dopo la caduta dell'impero romano, ebbe la concessione dei feudi un progresso ed un incremento maggiore, si è creduto che la origine fosse partita da costoro, mentre per costante andamento delle cose umane, se il feudo è attaccato allo stato di guerra, i popoli settentrionali han migliorato ed ingrandito un sistema che, secondo noi, è nato coll'uomo, perchè il sentimento di beneficenza e la gloria della conquista sono stato le molle che hanno determinato l'uso di tali concessioni.

Ciò premesso, i feudi nel nostro regno, perchè originati da diverse istituzioni, han sofferto diverse suddivisioni, e tra esse quella di distinguersi in feudi ereditari ed in feudi non ereditari, che dicevansi pure *ex pacto et providentia*, e come *famigliari* consideravansi. Epperò sempre la successione per essi era regolata dalla investitura e dal corpo del dritto feudale. Quindi è che facevasi distinzione tra il corpo del feudo ed il prezzo di esso. In quanto al primo, poteva disporsene, ma previo assenso regio; in quanto all'altro, non avevasi altro dritto che *od vendendum feudum* sul prezzo di esso, sicchè se i creditori erano ipotecari con assenso, avevano l'azione reale sulla cosa; se lo erano senz'assenso, non potevano esperimentare la loro azione che *ad vendendum feudum*, e come cartolari.

Or pare dal qui premesso che, senza ragione, si sostenga che i creditori potevano e possono agire con azione personale su i beni feudali.

Finalmente, quest'azione non può giammai esercitarsi nella specie, perchè, dietro la investitura, il possesso e godimento del feudo si è ottenuto *jure proprio et ex propria persona*, e non già colla qualità ereditaria.

Disbrigati così delle quistioni cardinali, ci occuperemo brevemente di quelle secondarie relativamente a taluni peculiari crediti.

Per i crediti degli avvocati signori Avitabile, Frammarino ed altri, i quali concorrono per essere soddisfatti dei compensi loro dovuti e che sono liquidati mercè la convenzione; fra essi si contrasta il privilegio e la precedenza di questo dritto. Epperò il P. M. osserva, che questo privilegio al appartenga esclusivamente al signor Avitabile. Esaminati i suoi titoli ed il merito di tutte le sue difese, si deduce che egli sostenne principalmente, con operosità senza pari la causa del maggiorato, che veniva addentato dalla duchessa di Miranda, la quale sosteneva colla qualità *mascuIiata* la spettanza di esso, ne reclamava l'attribuzione ed il possesso. Or se la difesa di questa causa, pienamente coronata dalla vittoria, ha influito al ricupero di questo maggiorato, il privilegio non può negarsi a quell'avvocato che ha salvato la cosa; nel mentre che gli altri avvocati non hanno trattato che la sola causa del precario possesso dell'eredità del principe Francesco Marino, e conseguentemente non possono essere preferiti a quella difesa fondata sul merito della validità del testamento.

In quanto al credito del signor Citro, è anche osservabile che la cessione ricevuta dal monte Manzo, fino alla concorrenza del suo credito, non può attribuire dritto al cessionario di valersi dei titoli e del grado del cedente; imperocchè colla cessione seguì il trasporto ed il cedente nel rinnovare la iscrizione, iscrisse solo pel suo credito residuato. Quindi non può sostenersi dal detto cessionario altro dritto che quello che gli provviene dal suo titolo e dalla sua diligenza nel conservarne il grado con la iscrizione.

Un'altra quistione merita ora di essere esaminata nello interesse dei signori De La Tour, e dei coniugi Imperiale e Caracciolo.

Questa quistione si raggira nel vedere se possa esservi tacita surrogazione d'ipoteca. L'affermativa risoluzione la troviamo spontanea, quando si ponga mente al principio di dritto che la investe.

Di vero, se è lecito a chicchessia di cedere o rinunziare ad un suo dritto, perchè mettere in dubbio ciò che chiaro si annunzia? E non solo la ragione legale assiste questa ipotesi, la sostiene ancora il testo delle leggi romane. Infatti la legge 12 ff. *qui potiores in pignore* e le leggi 9 e 11 ff. *quibus modis pignus vel hypoteca solvitur vel non*, riconoscono questa tacita surrogazione, e basta consultare le parole del giureconsulto. Epperò quantunque il caso preveduto in esse è relativo alla donna maritata, deve però valere come regola in ogni altro caso. Laonde la rinunzia di un dritto può essere tacita o espressa. È tacita, quando un debitore consente che il creditore s'investa di un dritto che il primo ha contro di un terzo; e questo consenso vale una rinunzia: vale in somma una cessione *in favorem*, che produce l'effetto stesso che produrrebbe se vi fosse la surrogazione espressa in tutt'i dritti. Non è dunque che la surrogazione tacita di una ipoteca debba credersi una ipoteca sulla ipoteca, il che sarebbe un paralogismo legale, ma una cessione traslativa di questa ipoteca la quale opera la surrogazione nel dritto che aveva il cedente, per modo che contro di costui prevalerebbe la regola di dritto, *quem de evictione tenet actio, eumdem agentem repellit exceptio*, ogni qualvolta avesse egli voluto esercitare i suoi dritti su di ciò che la tacita surrogazione gli aveva tolto.

Or, nella specie in disamina, avendo il principe Marino dato in ipoteca alle figlie, per le loro convenienze matrimoniali, fondi a lui pertinenti colla qualità beneficiata ed a lui ipotecati pel credito del maggiorato, con la traslazione di questo dritto è operata quella tacita surrogazione nella ipoteca, la quale fa sì che fino alla concorrenza del valore dotale, le figlie esercitano il dritto ipotecario del padre a cui sono state surrogate.

Discusse così le principali quistioni della causa,

la quali valgono a stabilire le norme per la formola terminativa della presente conclusione.

Il pubblico ministero chiede che piaccia alla giustizia del tribunale modificare la nota dei gradi in parte ed in parte confermarla, ritenendo:

1. Dichiarare operativa la qualità beneficiata del principe Marico Caracciolo;

2. Riguardare il maggiorato come istituito *in practio*, e di conseguenza sul valore in credito di esso graduare in contributo i creditori del detto principe;

3. Dichiarare non esservi luogo alla separazione dei patrimoni;

4. Rigettare le opposizioni del monte Manzo per quanto di ragione;

5. Accordare il privilegio all'avvocato D. Fortunato Avitabile pel suo credito in preferenza del creditore Frammarino;

6. Ammettersi la tacita surrogazione sulla ipoteca del maggiorato nei signori De La Tour, e coniugi Imperiale e Caracciolo, e graduarli perciò pei loro crediti sui fondi specialmente loro ipotecati;

7. Accordarsi un grado eventuale al monte Ciarletta fino alla chiusura diffinitiva per liquidare il suo credito;

8. Accordare all'avvocato D. Fiorentino Zigarelli il grado eventuale fino alla chiusura diffinitiva per liquidare il suo credito per compensi;

9. Respingere la domanda per privilegio del monte dei maritaggi Latolf di Serino, per non essere il credito una resta di prezzo;

10. Rigettare il privilegio dimandato dal monte Manzo, per non custodire i *rilevi* da esso pagati per ricognizione di dominio diretto;

11. Rigettare le opposizioni del creditore Citro;

12. Accordarsi grado eventuale alla clausura di Avellino pel solo credito anteriore al maggiorato, e rigettare per tutt'altro le opposizioni della stessa;

13. Rigettarsi per quanto di ragione le opposizioni della eredità Torchiarolo.

Per tutt'altro alla giustizia del tribunale. Darsi in fine atto della presente conclusione.

NUM. 14.

DONAZIONE A CONTEMPLAZIONE DI MATRIMONIO — DUE DONAZIONI ALLA MEDESIMA COSA.

La donazione dei beni presenti fatta a contemplazione di matrimonio, non può aver riguardo a' figli nascituri, cosicchè il donatario raccoglie i beni donati e li trasmette a tutt'i suoi figli da qualunque matrimonio siano essi nati.

Nel concorso di due donazioni successive della stessa cosa, deve preferirsi la prima in ordine di data, non già la seconda, sebbene trascritta innanzi dell'altra.

Pria di esaminare le quistioni di dritto che forniscono questa causa è mestieri di brevemente dare un cenno dei fatti che le hanno provocate.

D. Vincenzo Ioanna nel 1 giugno 1837, donava con donazione irrevocabile tra vivi la universalità dei suoi beni al nipote Giacinto. Lo stesso donante nel 22 ottobre detto anno, donava, a contemplazione del matrimonio tra D. Pietro d'Orsi e Maria Gaetana Camarro, ducati 553,50, da prenderli nel valore corrispondente di designato immobile con la riserba dell'usufrutto, e mancando questo cespite, di staccarne altro fino alla concorrenza della donazione dopo la morte. La prima donazione fu trascritta quando già da due mesi prima lo era stata l'altra.

Moriva la Camarro senza prole. Il coniuge superstite rimaritavasi con Vittoria Ioanna dalla cui unione procreavasi un figlio a nome Giovanni. Moriva il padre. La madre e tutrice del figlio minore si faceva a dimandare da Giacinto Ioanna, primo donatario l'assegno dei beni fino alla concorrenza della somma donata. Il tribunale vi faceva dritto in contumacia e ne ordinava il distacco. Opposizioni di Giacinto. Carenza di azione nell'attrice, perchè spiegava un dritto che non competeva al suo figlio minore, nato da tutt'altro matrimonio di quello per lo quale la donazione era stata fatta; subordinatamente preferenza di donazione per ragione di *data* ad onta della precedente trascrizione. Queste opposizioni deve ora vagliare il tribunale. E prima però di entrare nella disamina di esse, conviene disbrigarci di un primo attacco pregiudiziale.

La parte opposta sostiene esser falsa la prima donazione, mancare la minuta di essa. Ma questa eccezione non è attendibile nella sede attuale, in cui un titolo autentico si presenta, ed il quale merita piena fede allo stato. Se dunque si crede valide la ventilata impugnazione, la legge ne ha tracciato il modo. Ora regge la sanzione del comma 1 dell'articolo 1273 leggi civili.

Passando quindi all'esame dei due motivi di opposizione, ne analizzeremo gli effetti giuridici.

Carenza di azione. La donazione riguardava il precedente matrimonio. Questo mezzo di difesa contro l'azione intentata avrebbe tutta la sua consistenza se si trattasse di una *istituzione contrattuale*, ossia delle disposizione dell'articolo 1038 leggi civili; imperocchè per queste donazioni i figli nascituri sono chiamati *ex propria persona*, e non per dritto trasmessivo. Ed il legislatore, meglio interpetrando la legge *placet* dei Romani, sul riflesso che colui che dona, in considerazione del matrimonio contraendo, con una donazione *causa mortis* in favore dei figli nascituri, giustamente restringe la sua intenzione e buon volere a quel matrimonio in contemplazione del quale usa la sua liberalità e non ed altro non preveduto nè prevedibile; ha chiuse le parole dell'articolo 1038 con dire *figli e discendenti che nasceranno da quel matrimonio*, a differenza del correlativo articolo del codice di Francia che dice *dal matrimonio*: espressione più generica

del nostro che aggiunge appunto il pronome dimostrativo *quello*. Chiara dunque si appalesa la interpetrazione della legge nel caso delle instituzioni contrattuali.

Ma nella nostra ipotesi è mestieri guardarsi invece la disposizione dell' articolo 1037, perchè la donazione in esame fu dalla natura di quelle fra vivi dei beni presenti; nè di casi che il distacco della quantità di stabili corrispondenti al valore donato dovea farsi dopo la morte, poichè il dritto del valore fu trasferito nel momento della donazione colla designazione anche del fondo, o la seconda condizione fu modale, fu il realizzamento in somma del dritto trasmesso in ogni caso fosse mancato il cespite donato colla riserva dell'usufrutto. Quindi abbiamo per certo una donazione tra vivi de' beni presenti; ed essendo così, non vi è, nè può esservi contemplazione di figli nascituri; invece il donatario essendo Pietro d'Orsi, con ogni dritto viene ora il figlio, abbenchè dei secondo letto, a raccoglierne la successione. Cede dunque per questa parte il primo motivo di opposizione.

Discorriamo ora sull'altra quistione di conoscere degli effetti legali di due donazioni della medesima cosa, delle quali sia anteriore la trascrizione della donazione vinta per ragion di data.

Questa identica quistione fu trattata dalla gran corte civile di Trani nel 19 agosto 1850, e quel collegio ritenne i principî: che una volta spogliato di un dritto irrevocabilmente, è illusorio il disporne di bel nuovo; che la donazione perfetta col solo consenso delle parti, trasferisce la proprietà nel donatario non appena seguita l'accettazione, e che infino la mancanza di trascrizione non può opporsi dal donatario posteriore; conchiudeva colla formola terminativa di dichiarare valida la prima donazione tuttochè il posteriore donatario fosse stato più sollecito a trascrivere. Denunciata dal P. M. questa decisione al crivello del supremo collegio, fu essa passibile di annullamento nello interesse della legge, imperocchè da principî opposti venne quel consesso guidato. Ritenne invero, che in generale nelle relazioni tra donatore e donatario l'atto è sempre perfetto nel rispettivo rapporto di più donatarî della medesima cosa; sul riflesso che il dritto in questi ultimi sorgendo da una convenzione tra persone capaci, non potrebbe mai frangersi il *vinculum juris* col donante e scagionarlo dalla risponsabilità della contratta obbligazione di dare dirimpetto a tutti. Di conseguenza, osservava riguardarsi i due o più donatarî come aventi eguali dritti verso il donante, al pari di due o più creditori sulla medesima cosa, e quantunque l'anteriorità sia in massima un elemento di preferenza, cessar debbe questo principio quando la legge abbia determinato, come per le donazioni, un mezzo tutto proprio da favorire il più solerte a render pubblica la donazione col mezzo della trascrizione. Che il principio che chi contrae debb'essere non ignaro della condizione dell'altro, è applicabile solo alla condizione personale del contraente, come quando trattasi di persone incapaci; ma non mai dev'essere relativa ai suoi atti privati, quegli atti appunto pe' quali la legge prescrive la pubblicità, ed alla quale non siasi adempiuto. Che infine la disposizione dell'articolo 865 colla parola *qualunque*, avendo un senso indefinito, è relativa a chiunque avesse un vantaggio per opporre la mancanza di trascrizione, vantaggio di cui non va esente il secondo donatario, e che nei cancelli della interpretazione restrittiva deve restringersi la eccezione di cui fa cenno lo stesso articolo 865.

Ossequiosi a questi principî, che sono stati gli ultimi nella fluttuante giurisprudenza su questa quistione, crediamo meglio convenire con le teorie della decisione annullata, con quelle opportune distinzioni però alle quali ci richiama la legge medesima, la ragione legale, la dottrinale intelligenza.

Crediamo opportuno distinguere il concorso di due donazioni ed il concorso di una donazione con un atto a titolo oneroso. Nella prima ipotesi, abbiamo per inconcusso che sulle norme dell' articolo 862, la donazione è perfetta col solo consenso: non sì tosto accettata, irrevocabilmente la proprietà della cosa donata passa nel donatario, e questa irretrattabilità suggellata dalla perfezione dell'atto, rende essenzialmente inefficace la posteriore donazione della medesima cosa, perchè il donante ridonerebbe la cosa altrui, e perciò nulla trasferirebbe, volendo trasferire dritti che più non ha. Così essendo, la trascrizione utile del secondo donatario non ferisce il dritto del primo che era già proprietario di ciò che il donante vanamente trasmetteva all' altro. E siccome la donazione gratuita è un atto di liberalità per lo quale il secondo donatario *certat* soltanto *de lucro captando*, niun danno per lui potrebbe muoverlo ad avere interesse di opporre la mancanza di trascrizione, meno la sola cupidità di lucrare in detrimento di chi *jure* acquistava la cosa donata per altrui liberalità: o perciò non può ritenersi nel novero delle persone *interessate* di cui fa cenno la legge; *interesse* che dev' essere mosso dalla sola sicura idea del danno. In vero, noi rettifichiamo con ciò i nostri principî accennati sul proposito nel nostro *comentario alle leggi civili*, ed osserviamo che ragione imponente deve concorrere per abbattere il principio dell' articolo 862, principio fondato sulla massa che *nemo plus juris in alium transferre potest quam ipse habet*; per lo che, il secondo donatario, non avendo potuto conseguire alcun dritto dal donante che non poteva trasferire quello che più non aveva, deve cedere al primo donatario, e la costui diligenza nel trascrivere non può tampoco fargli ottenere ciò che non ha mai avuto. Ma la ragione imponente da fare eccezione a questo principio è solo quando viene in collisione la donazione con un atto a titolo oneroso. In tale rincontro, il creditore o

compratore della cosa donata nelle domestiche mura *certat de damno vitando*, e la buona fede deve ricevere la meditata protezione della legge, sotto la cui salvaguardia le contrattazioni avvengono; e questa salvaguardia è riposta segnatamente nella sanzione dell' articolo 865, il quale sotto la parola d'*interessati*, se non deve comprendervi il donatario posteriore che perdendo nulla perde, non ne esclude il creditore o compratore, i quali perdendo perdono il loro danaro e ricevono un danno positivo. Al riguardo perciò di questa sola ipotesi la legge ha voluto la formalità della *trascrizione* per le donazioni, formalità succeduta alla *insinuazione* dei Romani. Essa era un obbligo intrinseco della donazione, per la cui mancanza la nullità dell' atto ne era la conseguenza. Per noi poi la mancanza della trascrizione non opera la nullità, ma conferisce il dritto ai terzi che vi hanno interesse di opporre tale mancanza, e chiedere la inefficacia della donazione. Quindi, essendo manifesto lo interesse del creditore o del compratore, la mancanza di trascrizione può da essi essere opposta facendo valere i loro dritti acquisiti all' ombra della buona fede e della legge. Per modo che l' obbligo della trascrizione, imposto solamente per evitare l' agguato della mala fede dirimpetto alle contrattazioni onerose, importa che la donazione *perfetta* relativamente ad altre disposizioni par lo medesimo titolo, non lo è *tale* in rapporto a convenzioni onerose senza la trascrizione, in mancanza della quale il dritto non dirassi pienamente trasferito nel donatario, ed i terzi potranno ben giovarsene per non essersi data la prescritta pubblicità all' atto. Questa medesima ragione ha suggerita la sovrana sanzione del decreto del 1843 in caso di conflitto di due titoli entrambi onerosi, e questa medesima ragione ancora ha fatto consagrare la lezione dell'art. 1039, che dice irrevocabili le donazioni ivi prevedute in faccia ad altre donazioni gratuite posteriori della stessa cosa, eccettuando però piccole disposizioni onerose.

Queste teorie applicate alla quistione in esame, ne fan chiara la risoluzione. In collisione vengono due donazioni a titolo gratuito; sicchè pei principî esposti l'anteriorità di *data* vince l' anteriorità di *trascrizione*. Si potrebbe però dire che la prima donazione è indubitatamente gratuita; ma che l' altra, perchè a contemplazione di matrimonio, potrebbe paragonarsi ad un titolo oneroso. Se questa obbiezione possa spargere dubbio, pare pienamente dileguato col por mente alla seguente osservazione: che la donazione a contemplazione di matrimonio non depone il suo implicito carattere di gratuità essendo determinata dalla sola molla della liberalità: il matrimonio è causa occasionale; è condizione determinante: epperò l'atto non cambia di natura, di essenza, di fisonomia. La donazione a contemplazione di matrimonio di beni presenti, ai termini dell' articolo 1087 leggi civili, è simile ad ogni altra donazione irrevocabile tra vivi; or se di tale indole è la seconda donazione in esame, deve bandirsi ogni idea di onerosità.

Laonde la disposizione della legge contenuta nel capitolo VI, tit. 2, lib. 3 delle nostre leggi civili, maggiormente fa plauso ai nostri principî, ed è questo l' argomento il più robusto, perchè, se da un lato è indubitato che queste disposizioni con sostituzione nel primo grado soltanto sono atti di liberalità e debbono perciò ritenersi come gratuite a favore dei chiamati; dall'altro è pur certo che gli articoli 1025, 1026 e 1027, nel prescrivere per esse la formalità della trascrizione, accordano il dritto di opporne la mancanza ai soli creditori ed ai terzi possessori; ai donatari posteriori non mai, e ciò con espressa e testuale sanzione, articolo 1028. Quindi se nell' articolo 865 si parla di persone interessate in termini generici, il dubbio che in giurisprudenza si eleva è dileguato dal detto articolo 1028, il quale spiega la intenzione della legge testualmente escludendo i posteriori donatari, e questa sanzione deve ricongiungersi alla prima colla quale deve fare stretta armonia per non dirsi imperfetta quella legge che è norma delle umane azioni.

Per queste ragioni il P. M. ha chiesto la rivoca della sentenza contumaciale del tribunale, che decise uniformemente.

NUM. 15.

DECISIONE DELLA GRAN CORTE CIVILE DI NAPOLI
DEL 27 GIUGNO 1857
RELATORE ANNIBALE GIORDANO.

In fatto di decime sagramentali è competente il potere giudiziario, quando non della loro essenza e proposito, ma della esecuzione del titolo che ne determina la dovuta quantità.

Udito il signor procuratore generale del re, il quale ha conchiuso che la gran corte, in grado di rinvio pronunziando, dichiari la incompetenza del potere giudiziario nella presente causa, ed ordini la restituzione delle somme esatte per virtù della decisione annullata.

QUISTIONI.

1. Il potere giudiziario è competente ove trattasi di quistioni su decime sagramentali, quando non è proposito della loro essenza, ma di esecuzione di titolo che ne determina la quantità dovuta? — Sì.
2. Nell'affermativa, il titolo in esame quali effetti giuridici deve meritare? In altri termini, è il caso di esecuzione di tale titolo? — Sì.
3. Che per l' appello incidente?
4. Spese?

Sulla prima.

Atteso che le decime sagramentali, le quali prendono origine da una spontanea adorazione ver-

so Dio, che spingeva i primi uomini ad offrire volonterosi in olocausto al Signore le primizie dei prodotti della terra, divennero in seguito un dovere, perchè servissero esse al sostentamento dei ministri dell'altare, i quali sono gli organi che, annunziando la parole di Dio, manteogono ineolume quella religione che tanto influisce al benessere della società. Cosicchè questa cosi detta decima che il principio di adorazione originava, si tramandò al domicilio civile. Da spontanea adunque divenne doverosa. Essa poscia fu anche innestata nel sistema feudale, e come tutto le cose che, quantunque nella loro origine tendenti ad un fine retto perdono nel progredimento le primitiva loro limpidezza per le umane contingenze; così l'uso delle decime in generale incominciò ad esser gravoso per la proprietà. Da ciò provvedimenti repressivi coi reali dispacci del 15 novembre 1754 e 20 agosto 1768. Ed il sommo imperante non contento di questo primo passo, diede l'altro abolitivo col real dispaccio del 25 luglio 1772, salve poche eccezioni. Ma se da un lato si provvedeva in tal guisa, si considerava dall'altro che i ministri del santuario, che dovevano servire al bisogno religioso dei popoli, avean d'uopo di un mezzo certo e succedaneo a quello che loro procuravano le decime. Da ciò la necessità di una *congrua* preveduta dapprima col dispaccio del 1772 e di poi stabilita coll'articolo 7 del concordato del 1818. Se adunque le decime erano rimpiazzate dalle *congrua* sino a che non veniva queste generalmente provveduta per tutt'i parrochi, conveniva lasciare le prime in une provvisoria condizione precaria di vita; poichè diversamente praticendosi, vi sarebbe stato un intervallo nocivo pei ministri dell'altare ai quali sarebbe mancato il mezzo di sostentamento. Ecco dunque la provvida mano legislativa che ciò prevedendo, utilmente provvedeva colla sovrana determinazione del 3 giugno 1818, e confermava col real rescritto normale del 22 dicembre 1841. Sicchè ella disposizione abolitiva vi è innestata la tolleranza duratura fino all'attuazione del nuovo mezzo di sostentamento succedaneo al primo.

Atteso che adunque, essendo le decime sagramentali vitali per tolleranza fin quando non avveniva lo stabilimento della *congrua;* col cennato rescritto del 1841, ad ottenere appunto il conseguimento di questo utile scopo, il sovrano destinò una commissione composta dall'intendente e vescovo onde formare per ciascuna diocesi un lavoro tendente a sopperire ai bisogni delle parrocchie che mancassero di rendita corrispondente alla congrua ordinaria, e con ciò ottenersi le cessazione in *fatto* siccome lo era stato in *dritto* della percezione delle decime chiesastiche. Il lavoro cennato costituiva lo statuto di ciascuna chiesa ricettizie sotto la denominazione di *piani*. Ma questi *piani* possono dirsi titolo esecutivo, ovvero uno stato di scusso per norma dei soli partecipenti? Qui sorge il bisogno di dire poche parole sui medesimi e sulla loro origine.

Atteso che avendo il re Ferdinando I richiesto al sommo pontefice Pio VII un provvedimento tendente alla utile amministrazione delle chiese ricettizie, il s. Padre vi corrispose col noto breve apostolico che comincia *impensa*, e soddisfacendo alle premure del sovrano, attese a provvedere il santuario di ministri *utili, limitati* nel numero a seconda del bisogno, ed *agiati* per quanto era necessario. In seguito di ciò, la maestà sua approvò le analoghe istruzioni stabilite dalla commissione dei vescovi con sanzione del 18 novembre 1822; dall'insieme della quale si ha che ciascuna chiesa ricettizia, obbligata a fare il suo statuto sul numero bisognevole dei preti, e su i mezzi onde provvedersi dell'analogo mantenimento, doveva presentare questo piano il quale, approvato dal re, diveniva titolo necessario, affinchè fosse stato di norma per lo adempimento individuale di ciascuno dei preti partecipanti, e di titolo impulsivo per rendere obbligatorio e realizzabile quanto in detto *piano* veniva prescritto; imperocchè gli effetti appunto della sovrana approvazione sono quelli di dare al titolo un'esecuzione pareta, al pari di ogni altro modo con cui il re fa noto al popolo le sue risoluzioni, ed al pari degli atti de'magistrati che portano l'impronta del sovrano. Per la qual cosa, trattandosi nella specie della esecuzione di questo *piano*, e non di stabilire la quantità della decime sagramentale o di commutarla; chi sarà il giudice competente agiudicare?

Sulla seconda.

Atteso che, spiegata quale si fosse la natura del titolo di cui è possessore il clero di Circello, è esso *norma* per la esazione dei cespiti in esso designati, ed è *titolo esecutivo* per obbligare i reddenti allo adempimento dei loro doveri. Come tale il clero lo ha considerato quando ha dimandato il pagamento delle decime sagramentali circoscritta nella cifra indicata nel *piano*, e come tale lo ha valutato il magistrato decidente nella sua pronunziazione in tutti gli stadi giurisdizionali percorsi negli anni 1845 e 1846 nel giudizio contro i naturali al di là dell'Agro Circellese. Quindi essendo dimostrato che il *piano* è un titolo esecutivo, volendosi appunto venire domandando gli effetti di questo titolo, è indubitato che il potere giudiziario sia il solo competente in tale disamina. Ed in vero gli appellati non hanno mai inteso di chiedere riduzione o commutazione della decima sagramentale resistendo al solito; ma solo han dimandato che sulle norme del *piano* di cui il clero è in possesso di esigere, si fosse limitata le esazione della decima. Sicchè, colla esistenza del medesimo, il *solito* non deve dirsi quello che si è pagato abusivamente contro il titolo determinante; ma in dritto diventa *solito per lo stabilimento del detto piano*, ciò che è nel piano medesimo fissato.

Sarebbe caduta sotto il divieto del real rescritto del 18 gennaio 1851 la dimanda dei naturali di Circello, se la loro azione non avesse

preso capo dal *piano*, ma se invece se ne chiede la esecuzione, non è l'azione istituita una *dimanda* perchè si decida sulla esistenza, qualità e quantità della decima sagramentale, il che sfuggirebbe la cognizione del potere giudiziario, ma è una *dimanda* affinchè il clero riconoscendo, come ha riconosciuto, avvalendosene, quale si fosse l'ammontare del suo diritto di credito per la esazione delle dette decime a norma del piano medesimo, vi si uniformasse.

Attesochè adunque il potere giudiziario, chiamato indistintamente per giudicare nello interesse di qualunque classe di persone per lo esercizio delle loro civili azioni, e per rispondere delle civili loro obbligazioni, non essendo più riconosciuto privilegio di foro per personale privilegio dei contendenti; ne consegue che nella specie in cui è proposito di esperimento di un dritto che proviene da un titolo riconosciuto, mal si pretende declinare dalla giurisdizione dei tribunali ordinari.

Bene adunque fu deciso dal tribunale la cui sentenza è ora colpita dal gravame di appellazione.

Sulla terza.

Attesochè i naturali di Circello propongono appello per incidente avverso la sentenza di cui è esame per tre motivi: 1. Che il tribunale non interloquì sulla dimanda di dichiararsi se debba esser dovuta la prestazione della decima a misura *colma* o a misura *rasa*; 2. Se la decima si dovesse sulla prestazione integrale, ovvero su quella netta del terraggio ex-feudale; 3. Infine se avessero dritto i coloni a ritenere il quinto.

Attesochè per uso costante pagandosi la decima in genere, e nell'atto della raccolta sull'aia, la misura è dovuta a tomolo colmo, e non a tomolo raso.

Attesochè la ritenuta del quinto non deve aver luogo per la prestazione dalla decima, potendo questo dritto esercitarsi soltanto nei casi del decreto dei 10 giugno 1817, il quale li restringe a censi bollari, e non alle prestazioni in genere.

Attesochè in fine il motivo proposto del se la decima debbasi sulla prestazione integrale, ovvero su quella netta sul terraggio ex-feudale, non merita accoglienza, perchè la gran corte non potrebbe decidere di dritti o doveri di terzi non presenti in giudizio; per lo che non vi è luogo a deliberare sulla disamina.

Sulla quarta.

Attesochè il clero è stato succumbente in primo e secondo grado ed ora in grado di rinvio, ed i naturali lo sono stato in corte suprema, deve la condanna delle spese andare a carico del primo con una liquidazione in corrispondenza proporzionale tra la perdita e la vittoria, che la gran corte stabilisce a cinque quinti delle intere spese a carico del detto clero compensando l'altro quinto.

Visto l'articolo 222 proc. civ.

La gran corte civile, pronunziando diffinitivamente in grado di rinvio, intese le parti, ed il pubblico ministero dichiara reassunte le istanze dei germani Pasquale e Gennaro Barene fu Innocenzo, Vito Lucia fu Giovanni, Giorgio Zanchetta fu Giovanni, minori Zaccari, tutrice Fiorenza di Tello, Caterina ed altri fratelli e sorelle Patricelli; e statuendo tanto sull'appello in principale, che su quello per incidente prodotto avverso la sentenza del tribunale civile di Molise del 5 luglio 1853, dichiara che la prestazione della decima sia dovuta a tomolo colmo e non raso senza detrazione del quinto. Dichiara ancora di non trovare luogo a deliberare sulla eccezione relativa agl'interessi dell'ex-feudatario; e quindi rigettando nel dippiù ambo gli appelli, ordina che la suddetta sentenza appellata abbia la sua esecuzione.

Condanna il clero a quattro quinti delle spese dell'intero giudizio di tutti gli stadî giurisdizionali percorsi.

L'altro quinto compensato.

Esecuzione rinviata.

NUM. 16.

CONCLUSIONI DEL SIGNOR GIORDANO DA P. M.

Un testamento nullo per difetto di forma, può, per la sola clausola revocatoria in esso contenuta di un precedente testamento, avere la sua efficacia come un atto che dichiara la mutazione della volontà del testatore?

È quistione di vedere se un testamento nullo per difetto di forma, possa, per la sola rivocatoria in esso contenuta di un precedente testamento, avere la sua efficacia come un atto che dichiara la mutazione della volontà del testatore.

Questo esame vien fatto in grado di opposizione alla decisione contumaciale di questa gran corte, la quale ritenne la validità del primo testamento, non ostante la dichiarata revocatoria. E comechè tre sono i motivi di opposizione, due dei quali vengono preoccupati appunto da questa quistione, è mestieri intrattenerci su di essa come quella ossorbente.

Indagare il pensiero del legislatore in ogni dubbia disamina è la prima regola d'interpetrazione dottrinale. Or questo pensiero lo ricaveremo dalla genesi dell'articolo 990; dal risultamento dell'attrito tra rinomati scrittori sulla materia in esame; dalla ragione della legge.

Quando si discuteva della formazione del novello codice in Francia il progetto sulle disposizioni testamentarie in generale, si applicò il principio del dritto romano che riposava sulla massima risaputa che *nihil tam naturale est, quam eo quidquid dissolvere, quo colligatum est*; e perciò si fissò la regola nel caso di rivocazione di testamenti di doversi impiegare le medesime formalità che avevano dato esistenza all'atto; ecco perchè

il primo getto dell' articolo 1035 pari all'articolo 990 delle nostre leggi, fu così concepito: *Le donazioni testamentarie non possono rivocarsi in tutto o in parte se non con una dichiarazione del cambiamento di volontà fatta in una delle forme nelle quali possono farsi le donazioni per causa di morte.* Prevalse adunque in questo rincontro il principio che l'evento della *forma* involucrava la espressione della *volontà* del testatore. Nella posteriore tornata poi delle *conferenze*, Trouchet si avvisò per lo contrario, che, cioè, la manifestazione della volontà non dovea ricevere ostacolo dalle forme estrinseche. Sicchè fu questo progetto adottato in quanto al principio. Si elevò poi la quistione, se verificandosi il caso di un primo testamento rivocato con un secondo nullo per la forma, potesse valere o pur no il primo. E poichè si ritenne che lo scopo della legge era quello di conoscere il cangiamento di volontà, la rivocazione del testamento era verificabile anche quando l' atto posteriore contenente la clausola revocatoria avesse avuto un difetto estrinseco. Questo concetto preparò una seconda redazione dell' articolo fatto da Bigot de Preameneu così concepita: I testamenti non potranno rivocarsi in tutto o in parte se non con un *atto autentico* che contenga dichiarazione del cangiamento di volontà. Ma vedendosi che siffatta locuzione lasciava qualche dubbio sulla vera intelligenza della legge; in seguito delle conferenze tenute col Tribunato, il detto articolo subì una ultima modificazione venendo concepito nel modo come tuttavia giace il nostro articolo 990 — Ma in esso il principio di Tronchet fu sottinteso e ciò non ostante le *parole* neppure corrisposero al *pensiero;* perlochè non fu esente l' articolo da polemica tuttora ardente. Epperò è fuori dubbio che il nostro articolo discostandosi dal romano dritto vuole a guida soltanto la pruova della volontà. E perciò, alla parola di *atto autentico* adoperata nella seconda redazione si è sostituita l'alternativa di *testamento posteriore* o di *atto innanzi notaio*, e perchè ciò? Appunto perchè volendo il legislatore far chiaro il suo pensiero che la norma è la *volontà* e non l' *atto* in cui questa volontà è espressa; il dirsi *testamento posteriore* e non atto autentico, ne fa conseguire la idea che anche un olografo può rivocare un atto pubblico precedente, come pure il sostituirsi *atto innanzi notaio* ad *atto autentico*, conferma vieppiù il concetto; perchè un atto autentico per dirsi tale ha bisogno di due condizioni, l' una che sia ricevuto da pubblici uffiziali autorizzati ad attribuirgli la fede pubblica, l' altra che vi concorrano le solennità richieste, sicchè mancando una di queste condizioni, l' atto non sarà più autentico. Ma dicendosi invece *atto innanzi notaio*, si è voluto togliere la volontà del testatore dalle conseguenze di un atto autentico, che difettoso avrebbe attraversata lo legge di colui che dispone del suo retaggio per l' avvenire; mentre invece servendosi della espressione di *atto innanzi notaio*, lasciasi sempre integra la espressione del volere di lui, sul riflesso dell'articolo 1272 che ritiene come scrittura privata quell' atto innanzi notaio dichiarato non autentico per difetto di forma o per incompetenza o incapacità dell' uffiziale. Dunque senza molta divagazione troviamo risoluta la quistione della legge medesima, con l'articolo 990 guardando la sua origine, le sue fasi, l' attuale sua materiale giacitura. Ma i lumi dei primi giureconsulti, i quali alla interpetrazione dottrinale sono proposti, molto potendo giovare, non crediamo di obbliarli. È vero che essi, svolgendo le ipotesi della legge, non possono imporre sul raziocinio della mente, perchè appunto la necessità di un' alleanza tra l' elemento storico e filosofico nella giurisprudenza proclamata dal Vico, si è finalmente conseguita; pur tuttavia verranno le di costoro dottrine a meglio rassicurare il legale convincimento.

Non nuova la presente quistione fu esaminata dal Malleville il quale sostiene il principio di rintracciare la volontà del testatore senza starsi allo evento della formalità degli atti. La sostenne del pari Gaubert, che fu però propugnatore del contrario sistema del dritto romano. Merlin alla sua volta si attenne alla presunzione che la rivocazione contenuta in un testamento imperfetto non sia che condizionale, poichè il testatore, egli dice, non à voluto questa rivocazione se non nel caso in cui il secondo testamento fosse eseguito *si posterius valiturum sit*. Egli infatti fonda questa presunzione sulla legge 18 ff. *de legatis 3* in cui il giureconsulto Pomponio propone la seguente specie: Se dopo fatto un testamento regolare nel quale il testatore fa un legato per fedecommesso, se ne fa un altro imperfetto *non iure factum*, che contiene un legato diverso dal primo o non ne contiene alcuno; è d'uopo vedere, dice Pomponio, se vi è stata intenzione di privare il legatario del primo legato; e per decidere approssimativamente di questa intenzione, dice, che bisogna stare a la presunzione che il testatore non abbia voluto appartarsi dal primo testamento se non nel caso che il secondo fosse stato valido.

A questa idea fondata su di una presunzione, il Toullier vittoriosamente resiste, perchè verrebbe in questo caso la volontà del testatore inviluppata nell' evento delle forme, il che è contro il voto della legge, come abbiamo fatto osservare con pieno convincimento.

Or dimandasi lo è anche contro la ragione della legge medesima? Eccoci al terzo ed ultimo capo del nostro favellare.

La ragione della legge conforme allo spirito ed alle parole dell' articolo 990 resiste giustamente al principio del Merlin e si associa bene a quello professato dal Toullier per le seguenti ragioni:

Che l' articolo citato chiude il suo concetto colle parole *nel quale sia dichiarata la mutazione della volontà*. Dunque vuole che la *forma* sia subordinata alla *volontà*, e non la *volontà* alla *forma*.

Che la legge 18 ff. *de legat.* 3 tiene per vero che l'esame deve ricadere sulla *intenzione del testatore*, e per dare una norma suppone una presunzione, la quale però è riferibile alla rivocazione tacita, ma non alla rivocazione espressa, come nel caso in esame, in cui col testamento posteriore espressamente si opponeva la clausola rivocatoria.

Che il principio del Merlin è censurabile, perchè si consacra una idea che non può concepirsi dal testatore, il quale quando dispone lo fa con animo deliberato di vedere eseguiti i suoi supremi voleri. Quindi la voluta condizionalità non vi è nè può immaginarsi. Che lo scopo della legge è e dev'essere ossolutamente quello di vedere secondati i dettami del testatore, e questi debbonsi rintracciare; e quando senza equivoco sono certi e dimostrati, non debbono essere posposti a circostanze estrinseche che il testatore medesimo non *doveva* nè *poteva* prevedere. Che tale fu il proposito dell'articolo 990, come si è fatto rilevare nel primo sviluppo della quistione. Che astrazion fatta da tutte queste valide ragioni, non può tampoco sconvenirsi dalla seguente idea legale e filosofica. La rivocazione di un primo testamento avviene *ex lege* col fatto di un nuovo testamento. Il testatore, conscio della sua prima disposizione, facendone un'altra, rivoca implicitamente quella già fatta, ancorchè non lo dicesse, per essere la volontà ambulatoria fino alla morte. Or avendo nella specie D. Giovanni Farenga fatto un secondo testamento nel 1830, sparì all'occhio del testatore e della legge il primo. E questo atto una volta *nullo*, come rivivere per un fatto ignoto ed indipendente dal volere del disponente?

Che potrebbe far dubitare della volontà del testatore di avversare alla successione intestata, quando il secondo testamento conteneesse la istituzione dello stesso erede, e fosse solo divergente in subordinate modifiche; ma quando lo erede è cangiato, à il disponente fatto chiaro divedere di non aver più voluto che fosse suo erede quello istituito nella prima disposizione.

Che in fine se il patrimonio scientifico regoli la giurisprudenza, sarebbe inopportuno e disdicevole, che la legge del testatore ricevesse dubbio evento per un fatto che egli non conosceva nè prevedeva quando testava, e che, anche verificato posteriormente, non altera le sue prescrizioni. In una parola è vero che egli abbia espressa la volontà di rivocare? Vi à egli persistito fino al suo decesso? Dunque dev'essere questa volontà eseguita. *Dicat testator et erit lex.*

Per queste ragioni, il pubblico ministero chiede, Che piaccia alla gran corte rivocare la opposta decisione e senza soffermarsi o tutt'altri motivi di opposizione, dichiarare rivocato il testamento del 1811 per la esistenza della clausola rivocatoria contenuta nell'altro testamento del 1830 tutto che annullato per difetto estrinseco, ed ordinare che sia operativa la successione *ab intestato*.

NUM. 17.

DECISIONE DELLA GRAN CORTE CIVILE DI NAPOLI. GIORDANO RELATORE.

1. Nella contraddizione degl'interessi tra i minori ed il tutore è chiamato esclusivamente il tutore surrogato, ovvero può nominarsi un tutore speciale? In altri termini in quali casi è richiesto l'uffizio del tutore speciale? Risoluta per lo intervento del tutore surrogato.

2. Che per le spese?

Sulla prima.

Attesochè l'articolo 312 LL. CC. stabilisce lo attribuzioni del tutore surrogato. Egli è sostituito al'antico curatore, e nell'interesse della famiglia è l'organo parlante della tutela come lo è della legge il ministero pubblico. La incombenza di questa privata autorità, è appunto di difendere gl'interessi del minore quando trovansi in opposizione con quelli del tutore. E poichè à egli la facoltà di sorvegliare l'amministrazione tutelare, i minori debbono trovare in lui il sostenitore dei loro dritti quando fossero questi in attrito con quelli del tutore. Non è dubbio quindi che l'uffizio del tutore surrogato, astrazion fatta dall'obbligo che à d'intervenire in taluni atti espressamente designati dagli articoli 369 a 371, 373 a 376, 380 a 382, 393, 1406, 2024, 2034 a 2036, 2037, 2094 a 2096 LL. CC. è poi l'unico contraddittore del tutore in giudizio tra costui ed i minori; nè sarebbe legale l'intervento di un tutore speciale. Per lo contrario questo tutore speciale soltanto è richiesto quando non trattasi di disputa tra tutore e minori, ma d'interessi opposti tra minori e minori; in questo caso il ministero del tutore surrogato è incompatibile: la tutela è individua, ed il tutore surrogato vigila nell'interesse di tutt'i minori; sicchè come mettersi in mezzo nelle divergenze tra essi? Egli difendendo uno dovrebbe contraddire l'altro, il che si oppone al suo uffizio. Quindi la legge destina in questo caso un tutore *ad hoc* per lo impedimento di dritto del surrogato tutore ed anche del tutore per le quale militano le medesime ragioni.

Attesochè adunque trattandosi nella specie di quistioni che non interessano i minori tra loro, ma tutti in opposizione colla tutrice che reclama il negoziato lasciato dal marito e padre rispettivamente, non è il caso dell'opera di un tutore speciale, ma del tutore surrogato. Il tribunale quindi malamente si avvisava, di destinare nella contestazione presente un tutore speciale. Epperò ritenuta la esclusione in massima del tutore speciale nella vertenza attuale, risulta inutile il discendere alla discussione del se poteva il tribunale nominare un tutore estraneo, nella esistenza dei parenti.

Deve quindi rivocarsi l' appellata sentenza per questa parte.

Sulla seconda.

Attesochè trattandosi di quistioni tra parenti, le spese possono compensarsi.
Visto l'articolo 222 proc. civ.
La gran corte rivoca ec.

NUM. 18.

DECISIONE DELLA GRAN CORTE CIVILE DI NAPOLI.
RELATORE GIORDANO.

1. *È ammessibile l' appello avverso il verbale diffinitivo dei gradi prodotti dopo i dieci giorni della data dell'atto, ma prima della legale conoscenza a tutti gl'interessati?*—Sì.
2. *Nell affermativa regge in merito il detto appello?*—No.
3. *Che per le spese?*

Sulla prima.

Attesochè il voto della legge è sempre costante nel proteggere i dritti delle parti a traverso delle forensi discussioni; perlocchè siffatto scopo deve trionfare anche quando vi fosse dubbio sulle parole di una qualsiasi sovrana sanzione, perchè il senso letterale non può scompagnarsi giammai dalla interpellazione autentica e dottrinale. Se adunque una proposizione alquanto oscura presenta un'idea opposta al fine della legge e nella sua intelligenza potesse dedursene una illazione che menerebbe alla perdita di una facoltà, di un dritto, deve intendersi non nei senso letterale, ma bensì in quel senso che più si associa al costante pensiero del legislatore. Or applicando questo principio si osserva, che il decreto del 17 novembre 1839 dichiara appellabile l' atto dei giudice commessario per la chiusura diffinitiva di un processo verbale di graduazione, epperò ne circoscrive il termine fra dieci giorni *dalla data dell' atto medesimo* (sono le parole del decreto). Con ciò si è creduto, standosi al materiale concetto dell' articolo, che il termine *a quo* fosse dal momento della data del verbale suddetto. Ma poichè in tal modo il fine della legge sarebbe ostacolato, perchè l'appello diverrebbe frustraneo e privo di effetto nell'interesse delle parti che volessero gravarsi dell' atto del magistrato sul riflesso che dandosi campo all' artifizio ed all' inganno si renderebbe questo eseguibile e manifesto quando il periodo di dieci giorni fosse già decorso, non potendo tutti gl'interessati essere al caso di conoscere il giorno in cui il giudice commissario compisse il suo verbale, ne consegue che non potendo supporsi nella legge un provvedimento che menasse all' arbitrio e ad una conoscenza potestativa; deve conchiudersi che se il decreto assegna il punto di partenza del termine dalla data dell' atto, intende parlare della data dell' atto *denunziato* e non *pronunziato*, perchè la pronunziazione sarebbe inefficace senza la notificazione: quella è perfetta in rapporto dell'autorità dalla quale emana; questa ne dà conoscenza agl'interessati a riguardo dei quali il magistrato pronunzia; e ciò al pari della voce del legislatore che per dirsi obbligatorî ed a conoscenza dei suoi sudditi deve costare dalla *promulgazione* e dalla *pubblicazione* la prima delle quali annunzia la legge; l'altra ne proclama la esecuzione.

Ciò premesso avendo il giudice commissario osservati questi principî nel suo verbale previde espressamente il caso della denunzia agl' interessati; e per conseguenza interpetrandosi in tal guisa il decreto del 1839, l' appello è ammessibile perchè prodotto nel termine utile.

Sulla seconda.

Attesochè nel merito non regge l' appello medesimo, perchè la beneficenza di Montepeloso vuol giustificare il suo dritto all'appoggio di un certificato del sindaco il quale costituisce un atto ultroneo.

Attesochè ad ogni modo il verbale di chiusura diffinitiva di graduazione non può discenstarsi dalle basi fissate col giudicato di graduazione di cui è il compimento.

Sulla terza.

Attesochè le spese gravitar debbono a carico dei succumbente, giusta l'articolo 222 proc. civ.
E visto l'articolo 535 delle leggi per l'ammenda.

La gran corte civile, udito il P. M. il quale ha conchiuso ammettersi nel rito l' appello della beneficenza e rigettarsi nel merito pronunziando diffinitivamente sull' appello avverso il verbale di chiusura diffinitiva dei gradi de' 18 marzo 1847 per la distribuzione del prezzo risultante dalla espropriazione dei beni a carico degli eredi del defunto Vincenzo Iacovino senza arrestarsi all'eccezione dell'inammessibilità dell'appello che rigetta, rigetta del pari l'appello medesimo, ed ordina che il detto verbale di chiusura abbia la sua esecuzione.

Condanna la beneficenza di Montepeloso rappresentata dal sindaco alle spese del giudizio in appello ed all'ammenda di carlini ventiquattro a beneficio del real tesoro.

NUM. 19.

DECISIONE DI GRAN CORTE CIVILE — RELATORE IL GIUDICE SIGNOR CRISOLIA — REDATTORE IL GIUDICE SIGNOR ANNIBALE GIORDANO.

1. *I primi giudici con dichiarare perimibili le opposizioni al quadro decisero a seconda della legge?* — No.
2. *Nella negativa deve confermarsi la conlu-*

maciale decisione di questa gran corte dei 31 marzo 1859? — Si.

3. *Nella risoluzione affermativa che per le spese?*

Sulla prima.

Attesochè nella interpetrazione dottrinale di un dubbio senso di legge, vuole la ermeneutica del dritto che la verità sia ricercata nella ragion legale la quale è dichiarativa quando lo spirito informante della disposizione è bene avvalorato e chiarito dalle parole che ne esprimono il concetto; è interpetrativo quando le parole non bastano a significare il pensiero del legislatore; sicchè si ricorre in questo caso al raziocinio che forma il linguaggio del giureconsulto. Or nella specie poco o nulla occorre disaminare la quistione secondo quest' ultimo proposito, quando il senso della legge è in tale felice rapporto con le sue parole da non dubitarsi della mera interpetrazione dichiarativa. Di vero qual'è la tesi? Quella di vedere se la parola *istanza* competa al *quadro* o alla *opposizione*. Or non trattandosi che di questa semplice ricerca, le parole dei due decreti del 1817 e 1823 ce ne offrono la risoluzione.

L'epigrafe del decreto del 1817 è così concepito: *Modo di rendere* ESECUTIVI *i titoli delle rendite costituite e dei crediti nascenti da affitti e da altre aggiudicazioni;* ed il decreto del 1823 nel dire lo stesso nel suo prologo; nell'art. 3 soggiunge: *salvo al debitore ogni* ECCEZIONE *diretta a provare la insussistenza o l' annullamento del medesimo;* e con l' art. 6 *dovrà* (il debitore) *prodarre i suoi* RICHIAMI *poggiati ai motivi di fatto o di dritto contro l'iscrizione del suo nome nel quadro*, con una *opposizione notificata ec.*

Così dunque concepite tali sovrane sanzioni, qual dubbio sulla intelligenza dottrinale di esse, che, cioè la *istanza* riguardi il quadro? — Se si contempli questa parola nel senso giuridico vale *dimanda*, e chi dimanda una cosa esercita o crede almeno esercitare un *dritto*, il quale suppone *dovere* in colui contro cui si dimanda. Nel primo adunque sta l'*azione*, e se l' altro la contrasta, se resiste allo esperimento di quel diritto, la sua resistenza costituisce la *eccezione*. Ecco dunque la condizione del *quadro* e della *opposizione*. Con l'uno si *agisce* con l' altro si *difende* — Di fatti il corpo morale che cosa vuole? Vuole attuato un suo diritto, che nel possessorio nasce da possesso o da titolo antico. La legge glieno traccia il modo, onde aversi la parata esecuzione mercè il quadro ordinanzato. Egli adunque è spontaneo nel pretendere, perchè è nel godimento del dritto. Che cosa invece fa il debitore? — Vedendosi colpito da un *dovere* da cui credo scagionarsi, viene *in excipiendo* a resistere all'azione, e resistendo si difende, e chi si difende non *dimanda*, ma *risponde*.

Se dunque non può dubitarsi di questo idee, e se si trovano esso espresse nei due enunciati decreti, come mai farsi dubbio sulla risoluzione della quistione? Di vero con siffatte sanzioni se al corpo morale si offre il modo onde rendere *esecutivi* i suoi titoli, il che suona modo di *attuazione del dritto;* al debitore si offre il modo di *eccepire*, e di far *richiami*, che suonano difendersi: vedi i citati articoli 3 e 6 del decreto del 1823 — E poichè la difesa sta in giusta lance coll' azione, bene si è al caso invocarsi nella specie la regola di dritto di essere *perpetuo nello eccepire ciò che è temporaneo nello agire.*

Attesochè in sostegno dell' opposta opinione si ritiene che il quadro manchi delle formalità di una citazione per dirsi istanza, e che sia invece un avviso semplice agl' interessati pel dritto che si crede vantare; di conseguenza che il giudizio incomincia colla opposizione. Siffatto ragionamento non contiene che una petizione di principio; imperocchè se l' atto di affissione manca dello formalità di una citazione, deve convenirsi che la legge è quella che ha voluto dettare una procedura abbreviativa e sommaria coi decreti succennati, in grazia dei corpi morali cui tal dritto compete nel possessorio: e ciò al pari del modo eccezionale della citazione par editto. Non può dunque invocarsi la regola, quando per ministero di legge si è escogitata una eccezione.

Laonde è sempre certo che fa *istanza* sotto qualunque forma chi esperimenta un dritto, ed *eccepisce* sempre chi vuole osimersi dall' obbligo che da esso ne proviene; nè può dirsi legale la idea fondata su quistione di parole, che cioè l' atto di affissione non sia *istanza* ma *avviso*. Che forse ciò immuta la disamina? *avvisare* ed *istanzare* suonano certamente annunziare l' esperimento del dritto che si pretende contro chi ha l' obbligo di adempirlo, il quale opponendosi, non fa altro che *eccepire* contro l' azione. E così si ritorna sempre al solo punto di partenza che *dritto* e *dovere* non accennano che *azione* ed *eccezione*, e che se il corpo morale sostiene il *dritto*, il debitore si difende per osimersi dal *dovere?*

Sulla seconda.

Attesochè avendo la gran corte colla sua decisione contumaciale del 31 marzo 1859 ritenuto questi principii, le prodotte opposizioni maritane rigetto.

Sulla terza.

Attesochè le spese sono a carico del succumbente. Art. 222 procedura civile, ed art. 125 delle leggi per l' ammenda.

Per questi motivi.

La gran corte civile diffinitivamente pronunziando in grado di rinvio senza arrestarsi all' eccezione d' inammessibilità, rigetta le opposizioni della real cassa di ammortizzazione prodotte av-

verso la contumaciale decisione dei 31 marzo 1859; ed ordina che la medesima sortisca il suo pieno effetto.

Condanna l'opponente cassa allo ulteriori spese del giudizio compresevi quelle fatte in corte suprema... ed all'ammenda di carlini sei in beneficio del real tesoro.

NUM. 20.

GRAN CORTE CIVILE DI NAPOLI—DECISIONE DEL 25 FEBBRAIO 1859 — RELATORE IL GIUDICE SIGNOR ANNIBALE GIORDANO.

Può un terzo possessore di un fondo, specialmente ipotecato ad un creditore, eccepire il pregiudizio del beneficio cedendarum actionum, *sol perchè questo creditore non concorse in una graduazione in cui furono in sua vece collocati altri creditori di data posteriore?* — No.

Ecco come ragionava su questa quistione la gran corte, decidendola per la negativa.

Attesochè il beneficio *cedendarum actionum*, dei Romani è conservato dal nostro codice coll'articolo 1909 nel caso della fideiussione, non ha presso noi quella estensione nei suoi effetti che quel popolo vi attribuiva. Però tampoco potrebbe restringersene l'applicazione al solo caso del fideiussore. Ma in vece, riguardandosi siffatto beneficio come una conseguenza della surrogazione legale, può applicarsi in tutti quei casi in cui, richiesta questa surrogazione, non à potuto però esperimentarsi per difetto di colui pel di cui fatto la inabilitazione s'asi verificata.

E concretandosi questa regola, ben vedesi estesa al caso di un terzo possessore di un fondo gravato da ipoteche legali o giudiziali, per le quali la legge con l'art. 2064 ne permette la escussione, per lo che implicitamente si avvera ancora il beneficio *cedendarum actionum*. La ragione sta nella considerazione che il creditore fornito della generale ipoteca investe tutt'i fondi indistintamente, e perciò può solo in sussidio rivolgersi contro del terzo acquirente, esaurito il suo esperimento creditorio su tutti gli altri fondi soggetti alla sua ipoteca; e, laddove la sua negligenza fosse giunta al segno di pregiudicare la estensione di questo suo dritto in danno del terzo; costui ben potrebbe servirsi del beneficio che l'articolo 1909 concede al fideiussore, perchè unica è la ragion del dritto in entrambi i casi. Non così quando il fondo posseduto dal terzo fosse gravato da una ipoteca speciale. In quest'altra ipotesi la cosa è passata con *onere suo;* la ipoteca investe il fondo speciale e non la totalità degl'immobili del debitore; il dritto *in re* perciò perseguita la cosa contro qualunque possessore; laonde ancor che la ipoteca speciale colpisse tutti gli altri immobili del debitore; gli effetti della specialità sono sempre quelli del dritto di scelta senza obbligo di escussione, a differenza della generale; perciò la quistione è diversa, e diversa dev'esserne la sanzione della legge: in fatti quella escussione che accorda l'articolo 2064, la nega l'articolo 2065, appunto perchè prevede la ipoteca speciale; e per conseguenza implicitamente niega ancora in siffatto caso il beneficio *cedendarum actionum*, salvo solo il dritto di regresso contro del venditore pei danni-interessi. Quindi il terzo possessore del fondo specialmente ipotecato è carente di dritto di eccepire il suddotto beneficio in faccia al creditore istante, quando costui perseguita la cosa a lui ipotecata con ispecialità.

NUM. 21.

GRAN CORTE CIVILE DI NAPOLI—DECISIONE DEL 13 DICEMBRE 1858—RELATORE ANNIBALE GIORDANO.

1. *Regge l'appello proposto contro la sentenza del tribunale civile di Napoli del 9 luglio 1858?* — In altri termini; *La revindicatoria di un fondo omesso nei capitoli di vendita, ma enunciato nel pegnoramento, negli avvisi ed affissi e nella sentenza di aggiudicazione, è ammessibile?* — No.
2. *Nella negativa che per le spese ed ammenda?*

Sulla prima.

Atteso che la presente contestazione verte sulla quistione di vedere se un fondo passato in mano dell'aggiudicatario con sentenza diffinitiva di aggiudicazione e divenuta un giudicato irretrattabile, possa reclamarsi con una azione revindicatoria; e se esistendo in fatto la omissione del fondo ne' capitoli di vendita, debba ritenersi che questi e non la sentenza di aggiudicazione diffinitiva diano compimento alla vendita giudiziale. Il tribunale con ragione osservando che la sentenza di aggiudicazione diffinitiva trasmette a nome del debitore e per mezzo del magistrato il dominio e la cosa, e di conseguenza fissa dei rapporti irretrattabili tra il debitore e l'aggiudicatario, rigettava la dimanda istituita.

Atteso che il principio stabilito dai primi giudici è fondato sulla legge, e sulle vere regole di ermeneutica legale; imperocchè il contratto giudiziale sta nella licitazione; le condizioni della vendita si contengono ne' capitoli, il numero dei fondi espropriati deve risultare dal pegnoramento, dagli avvisi ed affissi e della stessa licitazione. Laonde i capitoli di vendita servendo ad istabilire i patti del contratto giudiziale non è di essenza in essi la enumerazione dei fondi, quando sono questi specificati negli atti di sopra espressi. La sentenza di aggiudicazione diffinitiva poi sanziona giudicando gli effetti della vendita medesima, insomma impartisce quella dichiaratoria di diritti tutta propria della giurisdizione demandata del magistrato — Quindi sono insussistenti le eccezioni proposte di essere la pronunziazione del

tribunale nel rincontro un atto che autentica la vendita giudiziale e non una sentenza; mentre il magistrato quando impartisce giustizia *pro tribunali sedente* non fa *atti* ma sentenze giurisdizionalmente, e la sua pronunziazione, divenuto un giudicato, non può essere in modo alcuno impugnato — Infine cade anche di peso l'altra eccezione che il giudicato vale per quanto e il litigato, sul riflesso che nella specie il fondo in quistione avendo formato parte della licitazione e della sentenza, vi è il litigato ed il giudicato.

Sulla seconda.

Atteso che le spese sono a carico del soccumbente, giusta l'art. 222 della procedura civile.

Visto l'art. 533 per l'ammenda.

La corte, rigetta l'appello ecc.

NUM. 22.

REQUISITORIA SUL MONACO SECOLARIZZATO.

Quantunque possa dirsi di essersi in giurisprudenza già formata la quistione se il monaco professo tornato al secolo possa *succedere* e *trasmettere*, e quantunque la nostra opinione siasi già manifestata in simile causa esercitando le parti di pubblico ministero presso il tribunale civile di Lecce, la cui requisitoria trovasi inserita nella *gazzetta dei tribunali* n. 452, crediamo non discaro per dovere del nostro uffizio il riesaminare siffatta quistione, come nuova per questo foro, e riesaminarla nel senso di render chiaro ciò che credesi discutibile mediante la esposizione esatta del *fine* e degli *effetti* della monastica condizione.

Il *monaco* con la sua professione diventa egli incapace assolutamente o relativamente? Quale positiva interpetrazione debbasi dare agli effetti di questa incapacità nascente dai voti? E se si dimostrerà che la incapacità del monaco è relativa soltanto ai rapporti tra esso ed il monastero, *quid juris* se egli ritorna al secolo?

È un vero che la professione monastica non può certamente costituire una incapacità tale da rendere il religioso diminuito di capo, che secondo i Romani avveniva con la perdita dello stato di libertà, di cittadinanza, o di famiglia; imperocchè pel monaco il quale si consacra volontariamente alla vita ascetica per allontanarsi dai pericoli del mondo, che ad esempio degli Ambrogi, degli Eusebi, dei Girolami si dedica alle austere virtù della povertà e della penitenza; pel monaco sono estranee le sanzioni cui van soggetti coloro che soffrono la diminuzione di capo per rimprovero della legge, pei quali la vita è di espiazione, perchè sopportano il gastigo del reato. Lao de la vita del monaco non è come quella obbrobriosa, è una vita sublime e gloriosa, perchè vivendo nelle pure delizie dello spirito, segue egli il sentiero della virtù vincendo sè stesso e le sue passioni.

Il monaco adunque à sempre rappresentato e rappresenta una persona civile. La professione dei voti modifica e modifica soltanto il suo metodo di vita, e questa modificazione appunto costituisce la sostanzialità del voto di povertà, il quale è indelebile pel principio di coscienza, ma nulla à di comune coi dritti civili, i quali se non si esercitano nel chiostro, lo è perchè la persona morale è ivi il monastero che riceve la trasmissione di ogni dritto come per deposito, e perciò questi dritti non si *perdono* e se val così rivivano quando avvenga il caso che dal chiostro il monaco si distacca.

Quindi cessando le relazioni tra il monaco ed il monastero, e ritornando il primo nel secolo, vi ritorna per dritto e per fatto nella piena integrità dei suoi dritti civili. Ed in vero quando il monaco è secolarizzato non più vive nel convento, ma nella società, e per conseguenza come mezzi al fine deve avere la facoltà di alcuni atti necessarii alla vita sociale.

Inoltre siccome il monastero non deve più alimentarlo, nè conservar gli deve in modo alcuno le prerogative e i dritti inerenti alle qualità di religioso, ugualmente al monaco non più stringe l'obbligo d'impiegare tutta la sua opera a pro del monastero, nè può più considerarsi come organo di acquisto di esso.

E se in fine il monaco secolarizzato nulla più riceve dalla comunità, ragion vuole che niente ancora possa ella pretendere da lui. Per la qual cosa chiaro risulta che la secolarizzazione individuale produce naturalmente due effetti, la facoltà di esercitare alcuni atti indispensabili alla vita secolaresca, il termine di relazione tra il monaco ed il monastero.

Or volendo noi dare una più chiara intelligenza a queste poche idee fin qui accennate con la guida dei canoni e degli esempi raccolti dalla storia della chiesa raggiungeremo il vero punto di luce in questa quistione.

Le difficoltà e le diverse interpetrazioni sulla incapacità del monaco ànno origine dai tempi di Giustiniano il quale volle per il primo riconoscere una incapacità per *tacita oblazione* al monastero, come vedremo in seguito. Epperò pei tempi anteriori a quelli di Giustiniano il monaco, anche nel chiostro, non perdeva la facoltà dominicale.

Infatti nei primi tempi della chiesa le persone che abbracciavano la vita solitaria o lo stato monastico non soffrivano alcun cangiamento di stato e ritenevano la capacità degli effetti civili: essi conservavano adunque la capacità di testare e di succedere che avevano per lo innanzi. Noi ne abbiamo la pruova nel testamento di s. Paolo eremita di cui è fatta menzione nel canone *parlatum*, ed inoltre abbiamo dal Boemero e dal dottissimo Tomasini che il dritto di Giustiniano non fu dai Pontefici adottato così sollecitamente, ed i monaci professi stando nel chiostro seguitarono a disporre per testamento dei loro beni fino all'ottavo secolo. Il Tomassini porta ancora vari casi in cui il pontefice Gregorio Magno rescrisse su donazioni a

testamenti fatti da religiosi. E tre i tanti in un caso ordinò darsi esecuzione al testamento del monaco Giovanni a favore di Tantini difensore di Sicilia: in altro caso annullò una donazione fatta da un monaco sul riflesso non di avere lo stesso perduto il dominio dei suoi beni con la professione religiosa, ma perchè era più equo che avendo cercato un asilo nel monastero dopo i suoi trascorsi, non desse ad altro i suoi beni, mentre da quello riceveva gli alimenti ed ogni altro aiuto necessario a campare la vita. Un'altra pruova di questa verità la ricaviamo dalla famosa disputa animata tra s. Agostino e s. Alipio. Il primo sosteneva che per punto di regola il dominio dei beni del monaco seguir doveva la di lui persona. S. Alipio diceva infissi i beni nel cenobio; e siffatta disputa ebbe origine dall'essere incominciato a prevalere l'abuso nei monasteri di appropriarsi dei beni dei monaci morienti, sicchè opportunamente vi provvidero gl'imperatori Teodosio e Valentiniano con apposita costituzione nell'anno 434 dell'era cristiana. Ed in quanto a coloro che lasciavano il chiostro gl'imperatori Leone e Antemio disposero con altra costituzione: 1° Che i mobili rimanevano al monastero; 2° Che per gl'immobili donati si osservasse il dritto; 3° Che per tutti gli altri immobili gli riprendesse il monaco.

Dal ciò premesso chiaramente ne emerge che la qualità di monaco nulla innove sull'esercizio dei dritti civili, ed i voti non rendevano il religioso professo incapace di dominio, ma soltanto lo soggettavano ad obblighi di coscienza che le virtù evangelica dettava. Giunto poi Giustiniano al trono di Roma, quando già era incominciata a prevalere la brama d'ingrandimento nei monasteri, perlochè, il ripetiamo, vi furono le precedenti controversie, a reprimere le quali si emanarono le cennate costituzioni di Teodosio, Valentiniano e di Leone ed Antemio, o sul fine di allontanare le collisioni tra la successione dei monasteri e quella dei parenti dei monaci, nell'anno 535 dell'era cristiana questo imperatore, facendo uso del suo potere legislativo per la condizione dei tempi, introdusse un novello modo universale di acquistare a favore del monastero per *tacita oblazione*, in virtù della quale presumevasi che il monaco con la dedicazione della sua persona al chiostro conferisse al medesimo tutti i suoi beni; epperò rimaneva spogliato del dritto di proprietà. E lo stesso Giustiniano era tanto persuaso della sua disposizione innovativa ed opposta al dritto preesistente, che egli medesimo limitò gli effetti della sua costituzione a coloro i quali professassero posteriormente i voti. Il medesimo emanò dapprima leggi conservatrici dei dritti individuali dei religiosi ad acquistare per successione come ogni altro cittadino, vietando ai genitori di trarre dal monachismo pretesto a diredare i figliuoli. E quando si determinò ad immutare il diritto preesistente non tolse ai religiosi professi il dominio dei beni ed il dritto di disporre e trasmetterlo a motivo d'incapacità per incorsa morte civile; ma perchè egli credette esser richiesto dai tempi introdurre un nuovo modo universale di acquistare tra vivi a favore del monastero per *tacita oblazione* dei beni presenti o futuri. Ed era questa una rinunzia *tacita* e *presuntiva* che aveva per la sola potestà della legge forza di quelle che *espressamente* avesse fatto il monaco a profitto del monastero o di altro rinunziatario qualunque: sicchè *renuntiantes* appellavansi i professi. Or la legge di Giustiniano disponendo così dei beni presenti e futuri del monaco era una conseguenza necessaria ed immediata che egli, rimasto non più padrone di tali proprietà, mancava della facoltà di potere a suo arbitrio disporre, perchè non aveva più di che disporre, e vuota ne rimaneva la sua eredità. Per la qual cosa la mancanza di facoltà nel monaco professo di pôter fare testamento non deriva da difetto di *capacità* ma solo da *deficienza di beni*. Ed in vero Gregorio Tolosano spiega con molta precisione queste differenza, e conchiude che nel primo caso si perderebbe assolutamente la fazione del testamento; nel secondo caso ne viene impedito soltanto l'esercizio.

Dopo questa sanzione di Giustiniano la incapacità *accidentale* del monaco (diciamo accidentale perchè dipendeva dalla sua consacrazione al monastero) ebbe la sua influenza in tutti i luoghi in cui vigeva il dritto giustinianeo, mentra in tutti gli altri luoghi, come in Francia e nel Belgio, la libera facoltà de' monaci professi di acquistare e trasmettere non fu menomamente toccata. Questa legge di Giustiniano la troviamo fusa nelle tre note autentiche *ingressi*, *nunc autem*, e *si qua mulier*, delle quali ne faremo un breve cenno.

L'autentica *ingressi* ricavata dalla novella 5, capo 5 e dalla novelle 76, capo 1 intese al primitivo scopo di Giustiniano di far trasferire al monastero per una tacita oblazione tutti i beni posseduti dal monaco, e dei quali non aveva disposto tra vivi.

Coll'autentica *si qua mulier* ricavate dalle novella 73, capo 38 venne a regolare Giustiniano il modo di testare del monaco professo in favore dei suoi parenti, e riserbando al monastero una determinata porzione di essi. E finalmente coll'altra autentica *nunc autem* stabilì il detto imperatore con alquante varietà i dritti successibili dei monasteri sui beni dei monaci.

Or queste leggi proibitive di Giustiniano vennero trasfuse nel dritto canonico, da cha ne è surta la ragione di dubitare e l'equivoco della incapacità del monaco per effetto del voto, mentre questa incapacità non era che opera del legge di Giustiniano. Infatti sono marchevoli al proposito le parole del Fargolo: *Le costituzioni canoniche*, egli dice, *non àn portato alcun cangiamento alle regole stabilite dall'imperatore Giustiniano: esse sono stato inserite in riassunto nel decreto di Graziano, e furono anche adottate con una dichiarazione del papa s. Gregorio il Grande*, *il cui contenu-*

to è riferito nel canone quia ingredientibus. Eccone le prime parole: *quia ingredientibus monasterium*, dice questo testo, *convertendi gratia ulterius nulla sit testandi licentia, sed ut res eorum ejusdem monasterii sint aperta legis definitione decretum est.*

Or queste *ultime parole* si riferiscono chiaramente alla legge di Giustiniano, ed il papa s. Gregorio nel dichiarare che i monaci non avevano la libertà di testare, ne adduceva la ragione *perchè i loro beni appartenevano al monastero come la legge civile lo aveva determinato*; aperta legis definitione decretum est.

Dunque la incapacità di testare nella persona del monaco per lo spirito e la decisione del testo canonico dipendeva da semplice difatto di potere, perchè i monaci per la tacita oblazione al monastero non avevano beni da farne materia in una disposizione testamentaria. Per la qual cosa la storia legislativa, il tenore dalle leggi di tutti i tempi o di tutti i luoghi, la sana critica, e le regole dell' ermeneutica legale maravigliosamente coincidono a riprovare la proposizione che il monachismo produca la morte civile, sia per la forza del voto di povertà in quanto è *sostanziale* a costituire lo stato monastico, sia per quando vi si aggiunge la solennità cui concedette effetti civile il dritto di *Giustiniano*, sia per la tacita *oblazione* dei beni presenti e futuri introdotta da costui a vantaggio del monastero; e per lo contrario risulta evidentissimo che la perdita del dominio a la interdetta fazione del testamento che ne è una conseguenza *diretta* e *necessaria*, ripetendo la origine dalle leggi sancite da Giustiniano medesimo, non à potuto sopravvivere al cennato imperio di queste, e che ogni legislatore si avvalga del suo potere non adottando o immutando il dritto di Giustiniano, del pari che questi non adottò ed immutò quello degli imperatori precedenti. Sul proposito è osservabile la dotta dissertazione dell' emerito avvocato a giureconsulto del nostro foro napolitano signor Antonio Starace. E per verità guardando le nostre leggi patria e le leggi vigenti, non vi è legge espressa che privi i monaci dalla facoltà di disporre quando dal chiostro ritornano al secolo; che anzi il dispaccio del 1772 che provvida sul dubbio se il secolarizzato poteva riprendersi i beni rinunziati ribadisce sempre più il nostro assunto, perchè se non fosse stato un principio indubitato della capacità di dominio del monaco, questo dubbio non si sarebbe mosso nella circostanza della cessazione di relazione tra il monaco ed il monastero.

Or trattandosi nel rincontro di restrizione del libero esercizio dei dritti del cittadino, è testo di legge nello art. 8 p. 1 del codice, di non potersi estendere al di là de' casi e tempi tassativamente designati da leggi espresse.

Se dunque per i monaci claustrali dietro il concordato del 1818, e con la pubblicazione della novella legislazione, vi fu di bisogno del rescritto del 1822 per dichiararli incapaci a succedere soltanto nel chiostro, è chiaro, che facendosi uso della necessaria interpetrazione restrittiva, questa sovrana risoluzione non debba estendersi alla facoltà di *disporre* e di *succedere* pel monaco secolarizzato. Per costoro non vi è legge che li privi dai dritti civili, e non poteva esservene, perchè la dedicazione al sentiero della virtù è un merito che deve essere protetto, e non punito dalla società. Laonde guardando le leggi preesistenti non troviamo dichiarata la incapacità del monaco claustrale che per opera della sola invenzione di Giustiniano, il quale ha inteso sempre di applicare la sua legge al monaco professo in rapporto al monastero, mentre è dessa estranea al caso della secolarizzazione, la quale avvenendo, lo stato del monaco addiviene qual' era quello de' religiosi del chiostro prima di Giustiniano. Sicchè la secolarizzazione sciogliendo il rapporto tra il monaco ed il monastero troncando gli effetti della tacita oblazione che si attiene al chiostro, togliendo al voto ciò che di *accidentale* vi aggiunse la solennità del chiostro medesimo, e lasciando soltanto fermo il voto sostanziale, voto che costituisce l'indole primitiva dello stato monastico, e che si attiene al solo dovere di coscienza ed estraneo ai rapporti con la società, ne consegue per sicura illazione che la ragione canonica e civile applaudiscono nel religioso secolarizzato la capacità di dominio e dei dritti che dal medesimo scaturiscano.

Dopo tutte le esposte cose o giovevole il prevenire un dubbio che dallo insieme della accennata teorio si annunzia sul perchè debba essere essenziale ed indispensabile il breve pontificio per operare la secolarizzazione, e del pari sulla giuridica interpetrazione della consueta formola del breve *retentis tamen substantialibus votorum.*

La risposta è franca a spontanea. Il monaco per entrare nel secolo ha bisogno della dovuta gerarchica autorizzazione del sommo pontefice, tra perchè avvenendo un cambiamento di stato è necessario che il capo della chiesa ne approvi la esecuzione; tra perchè il monaco entrando nel secolo vi entra col carattore sacro di sacerdote. Ed è tanto ciò vero che questa condizione necessaria ad autorizzare la secolarizzazione fece materia di disposizione testuale dall' art. 14 del concordato del 1818. Laonde i voti monastici in quanto alla loro sostanzialità vestono il carattere della perpetuità, o professati legittimamente una volta, sono duraturi per tutta la vita. Epperò questi voti dipendono come dicemmo da solo dovere di coscienza, ed appunto l' intervento della sola suprema potestà ecclesiastica è richiesta per regolare le conseguenze della coscienza istessa. Sicchè il secolarizzato nella pienezza dei suoi dritti civili, e nella integrità del suo dritto di dominio esercita, e lo deve, i voti di capacità e di povertà, nell' atto che la società lo riguarda come un cittadino rivestito dei suoi attributi che rispetta, e gliene offra garentia. Dal canto suo il secolarizzato per osservare il voto di povertà deve limitarsi nei suoi bisogni, e gli acquisti non

potrebbero estendersi al di là di quello che richiede l'uso necessario della vita. Epperò se facesse degli acquisti oltre il dovere, egli macchierebbe la sua coscienza, ma una volta proprietario dei beni, qualunque ne fosse il valore, la facoltà di disporre gli provviene dalla natura, dalla legge sociale, dalla legge civile; nè questa verità ripugna alla massima che al monaco non si succede, massima che riflette il solo claustrale, il quale non ha altro di comune col religioso secolare che la sola obbligazione de' voti, mentre grave differenza passa tra l'uno e l'altro. Il primo stando nel chiostro e ricevendo il bisognevole dalla comunità, niente può avere di proprio, essendo ogni dominio contrario ai voti professati, a conseguentemente tutto ciò che il religioso claustrale possiede s'intende appartenere al monastero. Il secondo poi vivendo nel secolo, e dovendo sostenere il peso della vita, deve avere la facoltà dei mezzi onde ottenere questo fine, e con ciò quello che anche per risparmio avrà potuto acquistare; sicchè costituendo un suo patrimonio esclusivo, non vi è legge nè ragione di negargli il dritto di disporre di ciò che è suo, nè sicuramente si oppone al voto di povertà la trasmissione della proprietà acquistata per successione, per risparmio o in qualunque altro modo. E che sia così, questo voto circoscrive colui che ne fa professione nei confini dei limitati necessarî bisogni della vita. Se egli adunque vive secondo la virtù evangelica, mentre i suoi provventi superano l'ammontare dell'esito adempirà al precetto della legge divina disponendo del superfluo.

Quindi questa facoltà di disporre nel monaco lungi di essere incompatibile col voto di povertà, è invece una conseguenza di esso per meglio adempirlo. Infatti il secolarizzato avendo dritto a succedere ad una pingue eredità, e se ad altri la trasmette, procura di non uscire dalla condizione di povero e perciò meglio adempirà al voto. Se la sua disposizione traslativa di proprietà sarà per donazione tra vivi, la validità di questo atto dipende e dalla integrità dell'esercizio dei suoi dritti civili, che uscendo dal chiostro, sono in lui ritornati, e dal mezzo appunto conformativo del voto di povertà. Se la disposizione sarà testamentaria vi sono non solo le suddette ragioni che la confermano, ma astrazion fatta da queste, ve ne è un'altra patentissima, qual'è appunto quella che il testamento ha il suo effetto dopo la morte, e perciò quando il voto di povertà è finito.

I principî fin qui esaminati sulla materia valgono alla risoluzione della quistione in quanto alla capacità dei monaco secolarizzato tanto per succedere, che per trasmettere.

Epperò per potere questa secolarizzazione avere i suoi effetti è indispensabile il breve pontificio siccome dicemmo, come quello che autorizza, e rende autentica la condizione del secolarizzato. Non è però necessario farsi dubbio sul modo onde il breve è concepito, imperocchè comunque generalmente la formola è sempre unica, è sufficiente che il sommo pontefice permetta il ritorno del monaco nel secolo, perchè possa costui divenire *sui iuris*, e quindi essere capace di potere acquistare e trasmettere essendo questa una facoltà che proviene dalla legge secondo le teorie sopra espresse, e non dal tenore del breve, in molti de' quali non in modo essenziale si contempla il caso della capacità di disporre e succedere.

Per la qual cosa se la facoltà di disporre nel monaco secolarizzato non è più un dubbio, e se la formalità del breve pontificio rende completo la condizione integrale di esso, concorrendo nella specie in esame queste due circostanze, la risoluzione delle tesi rendesi chiara e spontanea, imperocchè non può menarsi dubbio sulla esistenza del breve essendovi sufficienti elementi di pruova nel processo mercè l'uffizio del direttore del gran libro diretto a questo pubblico ministero, e regolarmente comunicato con atto di patrocinatore a patrocinatore.

Per tutte queste ragioni:

Il Pubblico Ministero

Chiede che il tribunale senz'arrestarsi alla eccezione del fine di non ricevere allo stato, dichiari la validità del testamento dell'ex-monaco secolarizzato D. Nicola Luigi Perrino, ed ordini aprirsi la successione testata alla base delle disposizioni testamentarie.

NUM. 23.

OPPOSIZIONI NEL GIUDIZIO DE' GRADI—SEPARAZIONE DI PATRIMONÎ — REQUISITORIA.

Avverso la nota dei gradi tra' creditori del debitore espropriato sig. D. Giovannantonio Laere, si sono prodotte varie opposizioni, che saranno man mano esaminate secondo l'ordine rispettivo. Ma pria di venire all'analisi di esse, è mestieri discutere la quistione preliminare ed assorbente sulla separazione dei patrimonî. Il giudice collocatore ritiene separato di dritto il patrimonio del defunto da quello dello erede per la sola esistenza dell'inventario, e su questa norma classificò i diversi ceti di creditori. Opposizione avverso questa statuizione del magistrato sul riflesso che non può dirsi operata la separazione dei patrimoni mercè il solo inventario, ma era d'uopo di apposita dimanda, invocandosi l'art. 798 ll. cc., il quale dice, che in qualunque caso, e contro qualunque creditore, i creditori del defunto possono domandare la separazione dei di costui patrimonio da quello de l' erede. Quindi conchiudono gli opponenti che; servendosi questo articolo delle espressioni di *possono domandare*, debba indubitatamente conseguire la idea, che la separazione di patrimonio non possa operare di dritto, ma sia indispensabile la dimanda giudiziale.

Or volendo noi discutere di proposito questa quistione, e far sì che la risoluzione fluisca da se, ci facciamo ad esaminare la controversia, rimon-

tendo all'origine di questa separazione fin dal romano dritto.

Secondo il sistema delle leggi romane, la facoltà di domandare la separazione de' patrimonî, non dava luogo ad un'azione isolata: questa facoltà si legava all'insieme dei mezzi di esecuzione forzata accordata ai creditori contro i loro debitori, e non poteva esercitarsi, se non come una parte integrante di questi mezzi: come un incidente insomma del giudizio di esecuzione. In fatti, il titolo *de separationibus bonorum*, secondo l'ordine del digesto, segue il titolo *de rebus auctoritate judicis possidentis*, e precede quello *de curatore bonis dando*: in altri termini, la materia di accesso tratta dovea incontrare la sua applicazione tra il primo decreto del pretore, che pronunziava l'ammissione in possesso dei creditori nei beni del debitore; ed il secondo decreto dello stesso magistrato che nominava un curatore a questi beni divenuti, per tal modo, il pegno giudiziario dei creditori.

Ciò premesso si scorge chiaramente che il dritto romano non avea una teoria speciale per la separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede. L'apertura di una successione era causa occasionale del dritto di separazione; e la vera base di tutto questo sistema era quella di procedere alla spropriazione. Per la qual cosa questo dritto di separazione non è cominciato ad esistere con caratteri tutti proprî, se non sotto lo impero dell'antica giurisprudenza francese, la quale, modificata poscia dalla legge degli 11 brumale anno 7, e migliorata dal codice vigente, ha perfezionato il dritto di separazione con aggiungere un privilegio che ne assicura lo esercizio contro tutt'i creditori dello erede, ed anche di quelli anteriormente iscritti. Quindi, secondo noi, la separazione dei patrimonî non è un modo di esecuzione forzata uniformemente alle leggi di Roma, ma è un mezzo di garentia: i creditori del defunto, che esercitano questo dritto, non han bisogno di far precedere la espropriazione dell'erede; nè hanno tampoco bisogno di reclamare direttamente il pagamento dei loro crediti. Ottenendo essi la separazione dei patrimonî, e conservando colla iscrizione il privilegio di preferenza, acquistano anticipatamente un dritto di opporre d'inammissibilità tutte le dimande dirette dai creditori dello erede su' beni della successione.

Premesso ciò vedesi bene che, ritenuto di essere la dimanda di separazione di patrimonio un modo di garentia dei creditori del defunto esercitabile mediante un'azione *sui generis*, e non più un incidente del giudizio di spropriazione, ne consegue che cessa la necessità di richiedersi l'esperimento di questo dritto, quando esso sussiste da se; per modo che verificandosi *in fatto* la separazione dei patrimonî mediante la esistenza dell'inventario, gli effetti di esso operano di dritto, e la dimanda giudiziale addiviene superflua. Per conseguenza in caso di accettazione della eredità col beneficio dell'inventario, il patrimonio del defunto, rimanendo distinto e separato da quello dell'erede, i creditori ereditarî non hanno alcun bisogno di far pronunziare dai tribunali ciò ch'è stato definito dal fatto del solo inventario. I creditori del defunto godono di questo privilegio come un modo di garentia. Essi esercitano il dritto della separazione dei patrimonî per far preferire i loro crediti a quello dell'erede mercè la distinzione dei beni del defunto da quelli dello erede, confermata però dalla iscrizione che rassicura gli effetti del privilegio. Or se questa distinzione di beni si rileva dall'inventario, i creditori raggiungono lo scopo, ed è inutile ogni altro esperimento giudiziario. Ma, dicesi, che l'art. 798 parla di *dimanda*. Appunto per distinguere le regole stabilite dal legislatore in questa disamina da quella del romano dritto, si è accordata a' creditori del defunto col detto art. 798 la facoltà di potere in qualunque stato di causa inoltrare legalmente la dimanda di separazione. Ma questa facoltà costituisce un beneficio in favore dei creditori: essi se ne avvalgono quando il bisogno lo richiede, invocando dal magistrato la separazione del patrimonio: rinunziano poi a questo beneficio quando il fatto della separazione si è dimostrato mediante un atto che ha in effetti distinto l'uno dall'altro patrimonio.

Risoluta così questa prima quistione è d'uopo entrare nella disamina dello spirito dell'art. 1997. Esso senza derogare all'art. 798, prescrive il modo come conservarsi dai creditori del defunto, che sono ipotecarî e che non sono iscritti, nonchè da' chirografarî e da' legatarî, la precedenza privilegiata contro i creditori dell'erede, mediante le iscrizione presa fra' sei mesi dal dì dell'aperta successione.

Or avverata la separazione de' patrimonî, tutti quei creditori ipotecarî che conservano una iscrizione anteriore all'apertura della successione, si trovano utilmente graduati in preferenza di tutt'i creditori dell'erede, perchè non hanno bisogno di rinnovare una iscrizione che esisteva precedentemente. Ma pe' chirografarî e pe' legatarî può dirsi lo stesso? Se il beneficio dell'inventario dispensi questi ultimi dal dimandare la separazione dei patrimonî, non li dispensa però dall'obbligo della iscrizione prescritta dall'art. 1997 per la conservazione del privilegio.

Coloro tra' contendenti che professano una opinione contraria alla nostra ragionano così: « Ritenuto che la separazione dei patrimonî operi di dritto mercè la esistenza del solo inventario, qual ne sarà la conseguenza? Separati e distinti, essi dicono, i due patrimonî con l'inventario, i beni del defunto non si appartengono all'erede, se non dedotti i debiti e pesi ereditarî, per la massima di dritto *bona non censentur nisi deducto aere alieno*; per la qual cosa i creditori del defunto avendo un dritto incommutabile sopra i beni ereditarî per essere pagati di ciò che debbono conseguire, i creditori dell'erede non possono vantar dritto che sull'avanzo. » Ma, io domando, questo ragionamento può dirsi vero nel senso preciso della legge? E non sarebbe forse divenuto u-

zioso con questo modo di pensare lo art. 1997? Questo articolo è dettato appositamente per garentire dagl' inganni i creditori dell'erede, i quali, dopo i sei mesi dall' apertura della successione, possono validamente riceversi dall' erede una costituzione d' ipoteca, senza che i creditori del defunto, che non siensi iscritti entro quel termine, potessero arrecar loro detrimento. Ecco ciò che l' art. 1997 ha detto ai creditori ipotecarî non iscritti, a' creditori chirografari, ed ai legatarî del defunto: avvertite il pubblico dei vostri crediti mercè la iscrizione fra sei mesi, affinchè coloro che volessero contrarre con l' erede ne prendessero notizia; se no 'l farete, il dritto di preferenza vi sarà negato. In fatti il giureconsulto Troplong ben dice a questo proposito « che « il privilegio, sono le sue parole, concesso dal« l' art. 2111 pari al nostro art. 1997 conviene « che sia posto in azione mercè la iscrizione. Se « no 'l sia stato, il privilegio è estinto, e non « sussisterà che come dritto d' ipoteca. »

Or ciò posto, se lo scopo della legge con questo articolo è stato quello di evitare le frodi che si potessero commettere in disfavore dei creditori dell' erede mercè la pubblicità della iscrizione, non si renderebbe vana la disposizione di questo articolo dicendosi, che l'inventario distinguendo i patrimonî rimuova ogni bisogno d' iscrizione. Sarebbe in tal modo frustrata la intenzione del legislatore, disconosciuto, trasandato e mal compreso il principio donde questa statuizione è unicamente originata. Muore p. e. Tizio lasciando un patrimonio di 1000: l' erede scors' i sei mesi dall' apertura della successione, vuol prendere 100 a prestito da Caio: la legge lo abilita a far ciò senza che i creditori del defunto possano dolersene: rifrustra Caio i registri delle iscrizioni ipotecarie sui beni del defunto, i quali vogliónsi ipotecare dall' erede: egli non ne rinviene alcuna presa entro sei mesi dall' apertura della successione: dietro questa ricerca si determina con sicurezza ed all' ombra della legge, al chiesto mutuo. Ma, gli affari dell' erede volgono in basso; i suoi beni sono messi in vendita sulla istanza del creditore Erede Caio dover essere con certezza soddisfatto del suo avere sui beni spropriatî, perchè i creditori del defunto, se ve ne fossero, non avendo iscritto a tempo utile, non possono ottenere privilegio di presenza. Ma no: questa certezza, garentita dalla legge andrà fallità. I creditori del defunto *agmine facto* dimanderanno tantosto la separazione dei patrimonî: il creditore dell' erede oppone l' art. 1997, e rinfaccia loro la propria negligenza: il magistrato respingerà le sue pretensioni sol perchè l' erede, che ipotecò la cosa ereditaria al suo creditore dopo i sei mesi, avea compilato un inventario. Ma in simile stato di cose, ben diremmo col Decourdemanche, meglio varrebbe ristabilire l' antico sistema delle ipoteche occulte, che lasciar sussistere un sistema di pubblicità menzogniero, nel quale i terzi sono esposti senza difesa agli agguati che la frode può tender loro impunemente. Ed invero l' inventario è un beneficio esclusivo dello erede e non dei creditori: esso è operativo tra eredi e creditori del defunto, i quali deggiono rispettare le prerogative che la legge accorda alla condizione di erede beneficiato. All' incontro il privilegio accordato dallo art. 1997, è un beneficio che la legge concede ai creditori non iscritti del defunto dirimpetto ai creditori dell' erede. Quindi se la separazione dell' inventario pone l' erede del defunto nella posizione di far distinguere i patrimonî, distinzione che giova all' uno e l' altro ceto dei creditori; non ne consegue da ciò che i creditori non iscritti del defunto ed i legatarî possano preferirsi ai creditori dell' erede senza la precedente iscrizione nel termine utile.

Posti questi principî, desunti non dalla instabilità di giudicare, o dalla polemica delle scuole di dritto, ma dal senso spontaneo che sorge dalle parole di chi dettava le leggi, che i giureconsulti filosofi appellano ragione della legge: è una conseguenza assolutamente illogica quella che vuolsi sostenere, che, cioè, i creditori della eredità beneficiata possano escludere i terzi creditori dell' erede, per la sola separazione dei patrimonî, senza adempiersi al prescritto dell' art. 1997. Ciò poteva forse aver luogo ai tempi della ipoteca occulta, quando si stimava miglior pro abbandonare alla sagacità del contraente la conoscenza degli affari di colui col quale intendevasi contrarre. Ma dire che oggi, nel generale sistema di assoluta pubblicità, il solo inventario, cui neanco concorrono i creditori, sia bastevole adoperare nei suoi effetti un privilegio, una ipoteca non prima esistente, e contravvenire a tutte le deduzioni e logiche e legali che dal fecondo principio della pubblicità si derivano. E pure il Portalis, nella prima idea di un progetto di legislazione relativamente alle ipoteche palesi, aveva sagacemente avvertito che *stella polare* in tutte le quistioni della materia esser doveva il principio di non offendere mai una totale, un' assoluta pubblicità. Sagge quindi e conformi allo spirito della legge le applicazioni che la rispettavano; false quelle che la manomettevano.

Questi principî da noi professati ricevono in gran parte l'appoggio degli scrittori e della giurisprudenza. Il Duranton, il Dalloz, il Cabantous sostengono ad evidenza la opinione di non potere i creditori del defunto esercitare il privilegio contro il creditore dell'erede, senza la formalità della iscrizione ai termini dell'art. 1997. Nè il pensamento dei citati giureconsulti va sfornito dello appoggio dei venerandi Merlin e Toullier, i quali, sebbene non trattino *ex professo* la presente quistione, non altro effetto attribuiscono al beneficio dell'inventario, se non quello d'impedire la confusione dei beni. In quanto poi alla giurisprudenza, la gran corte civile di Napoli trattò la seguente quistione: I creditori del defunto *non iscritti utilmente* hanno, oppur no dritto di essere preferiti a' creditori iscritti dell'erede, unicamente pel motivo di essersi formato l' inventario dei beni ereditarî? La corte ha preferiti i creditori

dello erede *utilmente iscritti* in due decisioni, una che si rinviene in Agresti vol. 5, pag. 249; l'altra nell'opera dello stesso scrittore vol. 6, pagina 257. Uniformi a queste due decisioni vi sono pure quattro arresti della corte suprema di Napoli, l'uno del 24 luglio 1827, due del 18 febbraio e 4 settembre 1832, il quarto degli 8 febbraio 1838.

Premessi questi principi di dritto, vediamo quale sia l'applicazione da farsi al fatto in disamina.

Nella graduatoria, le cui opposizioni si discutono, si è in primo luogo ritenuto come separato il patrimonio del defunto da quello dell'erede per opera del solo inventario, e questa statuizione è giustissima, e riceve l'appoggio della legge stessa. Si sono collocati in preferenza i creditori del defunto che avevano una iscrizione precedente all'apertura della successione, e questo anche sta bene, perchè l'obbligo imposto dall'art. 1997 è attribuito ai soli creditori ipotecari che non hanno iscrizione all'epoca della morte del defunto, a' chirografari ed ai legatari dello stesso. Sicchè la quistione è solo per questi due ultimi ceti dei creditori. La successione fu aperta nel 1817. I legatari del defunto hanno presa iscrizione nel 1822. Quindi non avendo essi adempiuto al voto del detto art. 1997 nei sensi del ragionamento da noi poco fa tenuto, non possono fruire del beneficio che accorda questo articolo. Non lo possono tampoco i chirografari, perchè costoro non han curato di conservare questo dritto di credito mercè la iscrizione presa nel termine utile. E per conseguenza tanto gli uni che gli altri debbono essere graduati nel seguente modo, cioè, i legatari secondo la data della loro iscrizione in concorso co' creditori dello erede, operando a loro favore non il privilegio, ma la sola poziorità di data; i chirografari dopo i creditori iscritti dell'erede, ed in preferenza soltanto de' chirografari di quest'ultimo. In questo senso dovrebbe la nota provvisoria essere modificata dal tribunale.

Tra i creditori utilmente iscritti del defunto si fa la guerra a due di essi per la nullità della iscrizione, perchè dicesi, presa in forza di atto privato. Al che si risponde che la scrittura in virtù della quale fu la iscrizione operata era riconosciuta autentica dalle antiche leggi, sotto il di cui impero la ipoteca fu costituita, poichè per la prammatica *scripturas publicas* si riteneva quella che era munita della sottoscrizione di tre testimoni ed autenticata dalla mano del notaio. Son chiare le parole di questa legge. Infatti il Gotofredo ben dice: *scriptura a tribus testibus subscripta, quasi publice confecta accipitur*. Or la scrittura con la semplice firma di tre testimoni era quasi pubblica; rendevasi poi autentica quando a questo adempimento vi si aggiungeva la formalità della firma del notaio. Non possono dunque reggere le opposizioni prodotte contro questa specie di documenti.

Contro il credito degli eredi Laterza si oppone ancora una novazione con gli eredi Laere. Ma in effetti non fu novazione. Il titolo di credito non fu derogato nè mutato, ma fu eseguito e rispettato con la dazione di una vigna, la quale, per evizione, è ritornata nel patrimonio della eredità, ed è ora tra' fondi spropriati. Quindi rivivono integralmente i dritti originari di credito degli eredi di Laterza.

Si oppone contra il credito dei fratelli Sabato, sostenendosi che con istrumento dei 26 giugno 1857 i Sabato riconobbero per debitore Antonio Laera, tal quale ebbero ancora la garentia in nome proprio. Epperò questo motivo di opposizione non può reggere in dritto; imperocchè la novazione non è che la sostituzione di una nuova obbligazione all'antica, la quale rimane estinta. *Veteris obligationis*, dice Cujacio, *in novam translatio et confusio*. Per la qual cosa non può dirsi novazione, se non quando l'antico debito viene estinto; cosicchè attesa questa sostituzione di obbligazione, si è con ragione annoverata la novazione tra' modi di estinzione di una obbligazione. Or applicando questo principio alla specie possiam dire esservi novazione, quando il debitore, anche in nome proprio, essendo un erede riconosce un debito ereditario? Egli avendo rimpiazzato l'originario debitore, non vi è sostituzione della persona, e riconoscendo un debito del defunto, non può dirsi estinto il primo con una novella obbligazione. Questa obbligazione è sempre unica, nè lascia di esser tale anche quando sieno dettate dal creditore allo erede delle novelle condizioni. Questo principio valga nello interesse di molti creditori che appunto si sono gravati per tale motivo.

In quanto agl'interessi graduati dei fratelli Sabato, si oppongono di prescrizione. Ma questa opposizione è subordinata alla risoluzione della seguente quistione: Gl'interessi decorsi in pendenza del giudizio *del deberi* e del giudizio di esecuzione possono dirsi prescrittibili, oppur no? — La risoluzione negativa è spontanea; perocchè la prescrizione è fondata sulla presunzione di abbandono di dritto. Or quando il giudizio è ardente non l'abbandono, ma la solerzia del creditore si manifesta. Dunque la eccezione di prescrizione non può reggere.

Dietro tutte queste ragioni sviluppate

il pubblico ministero conchiude che piaccia al tribunale rettificare la nota dei gradi nel seguente modo:

1. Dichiarare, come ha dichiarato il giudice collocatore, separati i patrimoni per opera solo dello inventario;

2. Accordare la preferenza privilegiata ai creditori del defunto che hanno utilmente conservata la loro iscrizione;

3. Dichiarare decaduti dal beneficio del privilegio tanto i legatari, che i creditori cartolarj del defunto per non avere conservato il loro dritto con la iscrizione a tempo utile; e quindi graduare i primi secondo la data della loro iscrizione in concorso co' creditori dell'erede; e gli altri in precedenza solo dei creditori cartolari di quest'ultimo.

4. Ritenersi come pubbliche le scritture autentiche *a tribus testibus subscriptae*, ed autenticate dalla firma del notaro; e conseguentemente suscettive di partorire ipoteca.

5. Rigetterà la eccezione di prescrizione proposta contro il credito per interessi graduati dei fratelli Sabate.

6. Dichiarare operativa la eccezione di novazione, perchè i crediti riconosciuti direttamente dagli eredi, non lasciano di essere obbligazioni ereditarie.

7. Finalmente su tutti gli altri capi di opposizioni che sono relativi più a quistioni di fatto, che di dritto, il P. M. per brevità si rimette alla giustizia del tribunale.

NUM. 24.

GRAN CORTE CIVILE DI NAPOLI.
DECISIONE DEL 23 NOVEMBRE 1857.
RELATORE GIORDANO.

QUISTIONI.

1. *La nullità fulminata dall'art. 12 della legge di espropria della vendita di un immobile fatta dopo la denunzia del pegnoramento al debitore, è relativa all'interesse del solo creditore istante, ovvero di tutti gli altri creditori iscritti per ipoteche anteriori alla detta vendita, anche senza la denunzia a costoro?* — Risoluta affermativamente per la seconda ipotesi.
2. *Nell'affermativa di questa seconda ipotesi che per le spese?*

Sulla prima.

Attesochè l'art. 12 della legge di espropria prescrive che sia nulla qualunque alienazione faccia il debitore dopo denunziato a lui il pegnoramento. Come corellario poi a questo articolo segue immediatamente l'altro, il quale spiega o rischiara ogni dubbio concetto del precedente articolo 12; imperocchè se in questo articolo si parla di denunzia al debitore soltanto, il che lascia incerta la risoluzione se possa la nullità riguardare anche l'interesse dei crediteri non denunziati; questa incertezza viene rimossa colla lezione dell'art. 13.

Questo articolo eccezionale obbliga il compratore di pagare pria di compiersi l'aggiudicazione diffinitiva non solo al creditore istante, ma anche a tutt'i creditori iscritti sul fondo per ipoteche anteriori alla vendita. Dunque la nullità è riferibile al ceto dei creditori o non del solo creditore che precede alla espropriazione. Ed in vero il debitore non si teste riceve la denunzia di un pegnoramento a suo danno, viene interdetto dalle esercizie del sue dritte dominicale sui fondi pegnorati, i quali divengone la comune garentia di tutti i creditori; il giudizio si fa universale per tutti, e la espropria procede nell'interesse dei creditori *uti universi* e non *uti singuli*. Ciò premesse, per la nullità della vendita, è indifferente se la denunzia del pegnoramento siasi o no fatto ai creditori: basta che il debitore abbia avuto la scienza legale del pegnoramento per rimanere inutilizzate ogni posteriore use della cosa che ne facesse il medesimo.

I creditori sono garentiti per dritto e non pel loro fatto. Sicchè il beneficio dell'enunciate articolo 12 a di loro riguardo promana dalla legge, ed il creditore istante per tacite mandato degli altri creditori non potrebbe legalmente quietanzarsi col debitore senza rimanere il pegneramento efficace nell'interesse degli altri crediteri.

Attesochè l'argomento in contrario tratte dagli articoli 31 e 32 della detta legge di espropria a nulla influisce per metter dubbio ai principî prestabiliti; imperocchè questi articoli contengono una ipotesi di legge che niente ha di comune con gli articoli 12 e 13; laonde in quelle disposizioni è preveduto il caso della cancellazione del pegnoramento, ed era ben giusto il dir che questa non poteva aver luogo senza il consenso di tutt'i creditori iscritti; come pure che i detti creditori coi siasi denunziate il pegnoramento si avranno per presenti nel giudizio di spropriazione. Ma queste peculiari disposizioni di legge maggiormente ribadiscono il premesso ragionamento, sul riflesse che il consenso che la legge richiede per la cancellazione del pegneramento conferma la massima che questo atto è fatto nell'interesse del ceto e non del solo espropriante.

Attesochè la quistione di dritto già esaminata è avvalorata anche da quella di fatto, perchè è in vero che il fondo reclamato fu due volte pegnorate; la prima volta ad istanza del signor Pontani, e la seconda volta dalla Congrega del Ss. Rosario, ed il primo pegnoramento fu denunziato ai creditori; o poscia l'uno e l'altro furono riuniti ottenendosi dal creditore Iraco surroga in creditori espropriati. Quindi queste fatte maggiormente conferma la inefficacia del reclamo, il quale viene combattuto e in dritto e in fatto.

Sulla seconda.

Attesochè le spese sono a carico di chi succumbe.

Visto l'art. 222 proc. civ.

Visto anche l'art. 535 dette leggi.

La gran corte civile in grado di rinvio della corte suprema rigetta l'appello.

NUM. 25.

GRAN CORTE CIVILE DI NAPOLI.
DECISIONE DEL 21 GIUGNO 1858.
RELATORE GIORDANO.

QUISTIONI.

1. *Nella esecuzione di un arresto della persona, quale sarà per principio di legge l'at-*

to compitore: l'atto di semplice cattura ovvero *quello* di imprigionamento?

2. *Nell'affermativa di questa seconda ipotesi, l'originale dell'appello debitamente registrato ed esibito dall'arrestato al presidente del tribunale civile, può dirsi improduttivo di effetti legali, sol perchè non era a conoscenza dell'usciere esecutore, e perchè dalla copia dell'atto apparira che non era stato ancora in quel momento intimato al creditore?*
3. *Ritenuta la negativa, nella esistenza dell'appello, apparteneva alla giurisdizione del presidente del tribunale civile di entrare nella disamina della inammessibilità di siffatto gravame? In altri termini, era questa facoltà di competenza del giudice a quo, ovvero del giudice* ad quem?
4. *Risoluta la quistione affermativamente per quest'ultima ipotesi, che per le spese?*

Sulla prima.

Attesochè, se la coazione personale è un dritto del creditore di fare *arrestare* il suo debitore, e di farlo *rostituire* in carcere, ne consegue che questo procedimento esecutivo consta di due fatti distinti, della *cattura* cioè, e dell' *imprigionamento*; sicchè nell' *arresto*, parola generica, si racchiudono due atti specifici, i quali insieme perfezionano la esecuzione, nel mentre che l' uno forma *l' iniziamento*, l' altro il *compimento*. E che sia così: questa verità legale è desunta dalle parole e dal senso dottrinale delle legge. In fatti l'art. 873 p. c. lo *dichiara* allorchè dica, che l' atto d' incarcerazione debba fra l' altro contenere la menzione di essersi rilasciata copia personalmente al debitore *tanto del processo verbale di arresto quanto di quello di carcerazione*. Lo *conferma* maggiormante l' art. 253 p. c., il quale prescrive che si avrà per eseguita una sentenza allorchè il soccumbente è stato *costituito in carcere*; e parlando poi la legge medesima degli atti su i quali si può dal contumace formare opposizione stragiudiziale non indica il processo verbale di arresto prescritto dall' art. 866, ma ben vero l' atto di carcerazione di cui è parola nell' art. 873 delle dette leg. di proc. Per la qual cosa il condannato in contumacia non è uopo che si solleciti a formare la sua opposizione al momento della sua *cattura*, ma lo può utilmente fino al punto in cui è stato consegnato al custode, immesso fra i due cancelli del carcere, e premunito della copia dell' intero processo verbale dell' arresto. Lo *comprova* infine anche l' art. 19 n. 19 e 20 della tariffa, il quale dalla sua locuzione fa chiaro vedere che gli atti di arresto e di carcerazione sieno a considerarsi come due parti di un sol tutto. Ecco come si esprime: « Per l'originale di un processo verbale di arresto, *compreso* l' atto di carcerazione... Per la copia del processo verbale di arresto e di carcerazione .... » Quindi è che la coazione personale nel vero senso della legge consta di un principio e di un compimento, e fra questi due estremi concorrono gli atti intermedi, per modo che l' usciere esecutore *incomincia* e *termina* le sue operazioni nel seguente modo: egli *cattura*; *reitera* il precetto di pagamento; *prende* il debitore; lo *conduce* al presidente se n' è richiesto, e ne stenda l' ordinanza; *trasferisce* il debitore nelle prigioni a consegna al custode il cindicato di arresto; *consacra* in un processo verbale tutte le operazioni da lui eseguite, e non si *ferma*, se non quando, esaurite tutte queste operazioni, *intima* al debitore la copia tanto del processo verbale di arresto, che dell' atto di carcerazione: ultimo atto compitore.

Premesse queste teorie, che non sono che la viva espressione della voce del legislatore, è ben manifesta la risoluzione della prima quistione, di non essere, cioè, il semplice atto di *cattura* che l'*iniziamento* e non il *compimento* dell'arresto.

Sulla seconda.

Attesochè, ritenuto che, condotto l' arrestato alla presenza del presidente del tribunale civile, era costui in dritto di elevare la sua voce a reclamare la nullità dello arresto, presentando nel corso del procedimento al detto magistrato un atto di eppello debitamenta registrato e relatato; non può meritare plauso il considerato dalla ordinanza, di non essere attendibile l' atto medesimo per non averne avuto scienza l'usciere esecutore, se non dopo seguita la cattura: come se avesse questo primo fatto dato termine al procedimento.

Attesochè tampoco regge la eccezione del creditore, corroborata dall'attestato ultroneo dell'usciere scritto nella copia dell'appello, di essersi fatta la intimazione di questo atto non prima delle ore 23 a un quarto del giorno medesimo in cui avveniva la cattura alle ore 16 ed un quarto; imperocchè l'atto originale è quello che costituisce il documento valevole a giustificare il dritto che il debitore avea di farsi liberare dal procedimento in cui trovavasi avviluppato; e questo atto, rilasciato in originale con l' apposita relata e con la formalità del registro, e presentato al presidente compiva appunto quanto era richiesto per invocare il presidio del magistrato all'ombra della legge.

Sulla terza.

Attesochè, assodato che il presidente del tribunale civile dovea riguardare l' atto di appello a lui presentato come un titolo integro e compiuto; era poi nella sua facoltà giurisdizionale di vagliarne la inammessibilità? La gran corte su questa quistione osserva: che il presidente del tribunale civile per quanto è relativo a questa parte della sua giurisdizione onoraria e volontaria, è circoscritto nel dritto di vigilare semplicemente perchè i giudicati sieno regolarmente e legalmente eseguiti. E poichè in fatto di coazio-

ne personale, che riguarda la libertà individuale la legge con un titolo espresso ne à rivestito il procedimento di tali e tante formalità tassative, che una sola dubbiamente o malamente eseguita, o non adempiuta, mena alla nullità, così il potere di farne rispettare la osservanza, e di dichiararne la nullità della cattura per un qualsiasi inadempimento nella procedura esecutiva, è devoluto, ristrettivamente però, al detto magistrato. Egli dunque può valutare tutto ciò che riflette la esecuzione del giudicato, e sul se questo abbia avuto luogo a seconda del volere del legislatore. Non così ove si tratti dello esame della indole di un gravame ordinario prodotto dall' arrestato, perchè questo non è relativo alle semplici formalità del procedimento, ma riguarda la cognizione di un dritto che la legge permette al debitore di *invocare*, ed al magistrato superiore di *vagliare*. Per lo che questa teoria rende incompetente il giudice *a quo* di arrogarsi quelle facoltà devolute al giudice *ad quem*. E nella specie, avendo il presidente del tribunale civile respinto il gravame sulla considerazione di essere stato prodotto fuori termine, si arrogò un potere che non era in lui. E qui è soltanto mestieri di fare la seguente distinzione sul proposito. Se si trattasse di un appello di appello, e fosse stato esaurito il secondo grado di giurisdizione, il giudizio ordinario sarebbe interamente compiuto, e non rimarrebbe che la sola via di esecuzione, la quale non dovendo ricevere ostacolo nel suo andamento, ogni atto che tendesse a frastornarlo, sarebbe giustamente rimasto mediante il potere giurisdizionale del presidente. Non varrebbe lo stesso quando non fosse proposto di un gravame siffatto; ma di un appello, come nella specie, che fosse l' unico spiegato avverso la sentenza di prima istanza; imperocchè in questo caso verrebbe sospeso il procedimento esecutivo fino a che il giudice del merito di questo gravame non vi pronunziasse. Nè vale il dire che un appello prodotto fuori termine, essendo inammessibile, ben potrebbe riguardarsi come un ostacolo alla esecuzione, e quindi, al pari del caso precedente, respingersi dallo stesso giudice *a quo*; sul riflesso che nel primo caso il giudizio ordinario è in effetti compiuto coll' esaurimento manifesto dei due gradi giurisdizionali, e quindi sta in *re ipsa* la inammessibilità; mentre nel secondo caso la inammessibilità debb'essere *dichiarata*. Or dunque se il giudice superiore è chiamato non solo a giudicare dell'appellazione in quanto al suo merito, ma anche per quanto è relativo alle quistioni di rito, sarebbe strana cosa disgiungere queste due facoltà, ed arrogarsi la parte relativa al rito dal giudice *a quo*, il quale pronunzia e può solo rimuovere l' ostacolo, come ben si è dimostrato nel caso in cui il gravame ferisca la parte giurisdizionale della procedura.

Attesochè, a prescindere da questa osservazione fondata sui principii della legge e della ermeneutica legale, vi è anche un' altra ragione per la quale l' appellata ordinanza merita censura; e si è quella di contenere l' appello un motivo radicale di merito relativo ad una eccezione fondata sulla disposizione dell' art. 512 p. c., e per conseguenza questa circostanza dovea imporre siffattamente da non far dubitare della sospensione di un procedimento coattivo che non poteva venir compiuto senza la pronunziazione di quel magistrato cui era dato di valutare gli effetti del gravame medesimo.

L'appellata ordinanza adunque per tutt'i riflessi merita il rigetto.

Sulla quarta.

Attesochè le spese sono a carico del soccumbente.

Visto l'art. 222 pr. civ.

La gran corte accoglie l'appello ec.

NUM. 26.

GRAN CORTE CIVILE DI NAPOLI.
DECISIONE DEL 9 LUGLIO 1858.
RELATORE GIORDANO.

QUISTIONI.

1. *Vi è dritto allo sperimento del retratto successorio sulla contestazione in esame?* — In altri termini: *Si dà luogo a retratto nella vendita di un legato a titolo universale dei soli beni mobili di un'eredità?* — Si.
2. *Nell'affermativa che sull'appello incidente?*
3. *Che per le spese?*

Sulla prima.

Attesochè questa gran corte civile è chiamata limitatamente a giudicare in grado di rinvio dalla corte suprema di giustizia della validità o invalidità del contratto intercedato tra la duchessa di Torano D. Carolina Pironti e D. Vincenzo Ferrari, circa la vendita e cessione a quest' ultimo fatta del legato a titolo universale dei beni mobili lasciato alla prima dal defunto di lei marito — Ed in altri termini: valutarsi se questa cessione possa essere colpita dallo sperimento del retratto successorio.

Attesochè la ragione di dubitarne a seconda delle considerazioni della prima decisione annullata, si fondava sul doppio motivo, che colui che esercitava l'azione di retratto non era coerede in comunione nel *dritti alienati;* e che il cessionario per l'acquisto fatto, non aveva facoltà di promuovere giudizi di divisione: circostanze credute essenziali per dare effetto ad una simile azione — Epperò la corte suprema di giustizia esaminando nel fatto e nel dritto tali dubbi, nel trovare giusta l'azione di retratto, annullava e rinviava.

Attesochè adunque dovendo questa gran corte esaminare la quistione nel fondo, osserva: che le disposizioni legislative debbono essere regolate se-

condo il loro vero concetto muovente; che per lo effetto l'articolo 760 delle nostre leggi civili tende nel suo utile fine a prevenire quelle divergenze di famiglia, le quali più facilmente si sospiscono tra *congiunti*, anzichè coll' intervento di persone *estranee*; e per conseguenza la escogitazione del retratto, fin dai più antichi tempi, era sotto il predominio della pace familiare. Di vero questo dritto di preferenza del parente all'estraneo incominciò dal contratto di compra-vendita: poscia fu esteso a tutti i contratti e conceduto ai *prossimi* ed ai *consorti* sul favore delle leggi mosaiche si *attenuatus frater tuus vendiderit possessiunculam suam, et voluerit propinquus ejus, potest redimere quod ille vendiderat*. Venne di poi questo dritto esteso da Romano Lecapeno imperatore dell' Oriente ai cognati ed ai vicini. Se ne appropriarono quindi i Germani, ed in seguito dalle leggi sassoniche passarono alle leggi dei Galli. Laonde è commendevole allo scopo la nota costituzione *sancimus* di Federigo Barbarossa intitolata *de jure protimeseos*, la quale proclamava i principî medesimi, e che venne in seguito modificata colla legge del 27 gennaro 1789 emanata da Ferdinando IV. Or questo progressivo andamento di un siffatto dritto non altro fine si proponeva, meno quello di evitarsi la intrusione di un estraneo nei segreti della famiglia. Quindi basato l'articolo delle nostre leggi, che questa facoltà concede, su tali norme, di leggieri le conseguenze rendonsi spontanee; imperocchè quando un contratto di un coerede di vendita della sua porzione, pone l'acquirente nella certa o probabile posizione di entrare nelle discussioni di famiglia, l'inconveniente è manifesto, e senza ostacolo accorre la legge col suo rimedio preventivo. Quindi non fa d'uopo per autorizzare l'esperimento di questo dritto la pruova del fatto permanente, ma basta il dubbio, la probabilità di avvenire le discordie per facoltare il mezzo di prevenzione. Questo dubbio, questa probabilità si rimuove nel solo caso di un successore o avente causa a titolo particolare. Costui *prende* e non *lascia* addentellato. Egli è come un creditore della eredità. Ma quando si tratta di un coerede, e tale deve anche reputarsi il legatario a titolo universale il quale *raccoglie* e *contribuisce* ai pesi ereditarî; come scagionarlo dalla necessità d'intervenire nelle discussioni di famiglia? Sarebbe dunque il resistere al principio determinante di questo dritto il negarlo a questa specie di coerede. Or nella disamina la sig. duchessa di Torano tra gli altri dritti, esercita quello di legataria a titolo universale di tutto il *mobile* della eredità. Come tale non *raccoglie* soltanto, ma *raccoglie* e *concorre*, e se *concorre* entra nelle discussioni di famiglia, circostanze appunto che sostiene la sanzione dell'art. 760. Da ciò dunque sorge chiaro il dritto all'esperimento del retratto per parte di un coerede verso l'altro, come nella specie, senza che possa formare ostacolo l'idea che l'esercente il retratto non abbia dritti sui cespiti venduti, nè che non vi sia bisogno di divisione; sul riflesso che non devesi mai obbliare il principio il quale anche involto nel nembo delle ipotesi, risorge sempre rifulgente; cioè, che, la qualità vicendevole di coeredi e di prossimità autorizza l'azione di retratto, e non la distinzione materiale dei cespiti, e che del pari non la certezza della divisione debba essere motivo determinante del retratto, ma la probabilità il dubbio, ed in fine, se non altro, la certezza delle discussioni sulle competenze ed attribuzioni delle passività, delle quali fa certamente parte il legatario a titolo universale, esser debbono motivi determinanti e plaudenti dell' azione di retratto. Ciò posto il tribunale civile ben pronunziava quando accoglieva la dimanda del retratto successorio.

Sulla seconda.

Attesochè essendosi ammessa l' azione di retratto per la sola parte relativa ai dritti successori, e non per quella dei dritti litigiosi, per la quale vi è l'ostacolo della cosa giudicata; rimane inutile il discotersi l' appello incidente, su del quale deve dichiararsi di non esservi luogo a deliberare.

Attesochè dovendosi stabilire la cifra della somma da restituirsi al cessionario, ragguagliata su la proporzione dei due dritti viene questa determinata nella somma di duc. 1378 e gr. 68, per la quale deve emettersi condanna, una agli interessi legali.

Sulla terza.

Attesochè l' appello venendo accolto in parte, tenuto presente l' intera continenza del giudizio, debbono le spese essere in egual modo proporzionate circa la condanna.

Visto l'art. 222 p. c.

La gran corte annulle il retratto successorio ec.

NUM. 27.

GRAN CORTE CIVILE DI NAPOLI.
DECISIONE DEL 2 MARZO 1859.
RELATORE GIORDANO.

La presente disamina riguarda una liquidazione d' interessi su di un capitale già estinto. È una quistione dunque di fatto all' appoggio di dritti già dichiarati dal magistrato. E poichè questo fatto si presenta dubbio in talune posizioni, per dubbia interpetrazione delle dichiaratorie suddette; messe queste in chiaro aspetto, la verità legale risorgerà limpidamente.

Fatti semplici — Nel 1688 costituzione d' annua rendita. Causale: rifazione di tre palazzi. Annualità convenute al 6 per 100. Capitale ducati 5000. Rendita ducati 300.

Fino al 1706 queste annualità si pagano. Muoiono i contraenti. Dagli eredi nulla più si corrisponde. Decorrono molti anni nel silenzio. I pa-

lazzi rifatti con quella pecunia passano in mano dei terzi. Giudizio da parte di uno dei due eredi della creditrice stipulante. Si chiede presso gli antichi tribunali rescissione, e condannatorio per la metà del capitale e della rendita annua per tutto il lungo periodo decorso. Decreto del S. R. C. del 1758 che fa dritto all' azione ed assistenza sul palazzo. Spiega delle nullità per le migliorie e per la sola *remissione* della annualità pretese all' appoggio delle leggi 17 o 33 ff. *de usuris*, o della legge 29 *de administratione et periculo tutorum*. Non appare però dimanda per *minorazione* delle dette annualità ed interessi come risulta dalla narrativa della decisione del 1841. Laonde è un vero che il S. R. C. nel decidere nel 1756 sullo dedotte nullità, e nell'atto che dichiarava *nullitates non obstare*, soggiungeva *verum sententia predicta non exequatur*, accordando un termine per le migliorie, e conchiudeva *ac etiam super minorationem quantitatis tertiarum et interessi decursi etc.* Quindi la dimandata *remissione* la involgeva nella formola terminativa *nullitates non obstare*. Riserbava poi i provvedimenti sulla *minorazione*. Qui esisto un vuoto nella causa, perchè come dicevamo non vi è dimanda per questa minorazione, ed intanto il S. R. C. vi provvedeva e riserbava. Ma dalla conseguenza deve dedursene il principio, e perciò dobbiamo supporre che tra lo supplicazioni, questa dimanda vi fosse stata quando si vede provveduta dal magistrato. E qui non lice confondere la remissione colla minorazione come si vorrebbe sostenere: l' una tende o ridurre, l'altra a liberore. Perciò si ha in punto di fatto, che la quistione di minorazione degl'interessi in generale venne riserbata nel 1763 dal S. R. C. Venne riserbata dalla gran corte civile nel 1838 quando diceva *salvo a far valere nella ordinata liquidazione la pretesa minorazione della quantità dell' interesse;* venne riserbata ancora colla decisione del 1844; ed in fine eguale provvedimento veniva dato coll' arresto del 5 agosto 1858. Dunque il giudicato esiste per la dimandata *remissione*, ma non per la *minorazione*. E se è ora lo stadio della liquidazione, è qui il luogo in cui questa quistione di minorazione deve esaminarsi.

Altro oggetto di controversia si appalesa sulla intelligenza di questa parola *minorazione*. Epperò è evidente che debba questa raggirarsi tanto sulla eccezione *non ultra duplum*, che sulla ragionata degl' interessi, perchè la dimanda di riduzione è sempre generica, quando le due eccezioni tendono allo scopo di minorare appunto la quantità della rendita fruttifera del capitale. Quindi è che le quistioni a trattarsi al proposito sono le seguenti:

1. La legge 27 codice *de usuris*, che circoscrive gl' interessi al *non ultra duplum* può colpire anche il contratto di costituzione d' annua rendita? È stata o pur no questa legge derogata dalla novella 160 di Giustiniano?

2. Può applicarsi nella causa in esame la legge 26 codice *de usuris* che proibiva il mutuo oltre il 4 per 100, nella esistenza della prammatica I *de censibus*, o quando sussista ancora convenzione anche eseguita?

3. Può osservi differenza di quantità tra le annualità fino al 1758, e gl' interessi moratori posteriori?

4. Vi è dritto da parte del terzo possessore di chiedere restrizione nell' ammontare del credito esperibile coll' azione di paga o rilascia?

5. È dovuta la ritenuta del decimo?

Sulla prima.

Nella interpetrazione di una legge devo consultarsene lo *spirito* anzi che le sole *parole*. Ed è anche necessario conoscere le circostanze che ne ànno accompagnata la promulgazione. Questo appunto è il dovere della interpetrazione *dottrinale*. Sicchè il principio movente della legge 27 codice *de usuris* fu quello di porre un freno all' avidità degli speculatori, di conciliare le convenienze contrattuali colla impressione feneratoria, di far sparire, sotto la sembianza di volontaria remissione, quel cumulo d' interessi che potesse superaro la sorte principale. Per cui con siffatta leggo, Giustiniano proibiva esigersi le usure *ultra duplum*, o siccome questa sanzione riguardava un bene pubblico, egli conchiudeva con estendere tale misura *caeterisque omnibus casibus in quibus usurae exiguuntur*. Quindi non è più quistione di discutere se questa legge potesso essere restrittiva, quando essa, contenendo una massima di giustizia che refrenava un abuso contrario ai principî di pubblica morale, determinava una regola e l' applicava a qualunque specie di contrattazione, che avesse potuto avere nei suoi effetti simili risultamenti. Per lo che la influenza di tale sovrana risoluzione raggiungeva il passato ed il futuro, perchè una legge nuova non può dirsi che retroagisca, o che troppo si estenda, allorchè facendo rivivere una legge scritta nel codice eterno, cancella gli atti violatori dei più sacri dritti dell' uomo. Or questa determinazione di Giustiniano può applicarsi alle costituzioni d' annue entrate? Il motivo di dubitarne sta nel provvedimento dato colla novella 160 dello stesso Giustiniano, e nel non essere nota a quei tempi tale contrattazione che fu escogitata setto secoli dopo. Or questo dubbio cade di peso ove si ponga mente che essendo ignoto perfettamente in quei tempi quel contratto di annua rendita che sorgeva per dettato della necessità nel 13° secolo, essendosi a Giustiniano proposto il dubbio dalla città d' Afrodisa nella Tracia, se poteva avere effetto la suddetta legge 27 codice *de usuris* in persona di debitori che aveano ricevuti dal municipio una forte somma mercè l' obbligo di una prestazione annua, l' imperatore disse che la sua sanzione colpiva soltanto il prestito ad interesse, e non le prestazioni territoriali, secondo la interpetrazione che egli credeva dare a quella contrattazione. Ma con ciò non può de-

dursene che una riconferma del principio da noi poco fa rilevato, quando si osserve, che la costituzione d'annua rendita posteriormente escogitata non era nè è che un mutuo ad interesse sotto novella forma e colorito da une apparenza di vendita, per conciliare ed amalgamere la riprovazione canonica colla società civile, l'osservenza col divieto in una materie in cui non poteva reggere la massima della sterilità del denero. Quindi si ricorse ad un mezzo termine dettato colle bolle di Martino V, Nicolò V, Callisto III e Pio V. Ma nella essenza dei principî, non può negarsi che la costituzione d'annue rendita, sia in effetti un prestito con interesse, e come tale colpita dalla legge di Giustiniano *ne ultra duplum*, le quale come ragione scritta e come legge, impersva ed impera tuttavia.

Laonde la giustizia si affratella colle religione. L'una porge la mano all'altra. Se adunque diceva s. Ambrogio: *Subvenire enim non habenti humanitatis est; duritiae autem plus extorquere quam dederis;* se nell'antica legge del Vangelo si gridava: *Non foenerabis fratri tuo*, e nella nuova: *Mutuum date nihil inde sperantes;* è evidente che se questo estremo dettato dal foro delle coscienza, deve in qualche modo sottostare alle condizioni sociali; il magistrato che si asside in mezzo non può non regolere altrimenti la disamina in questi casi che proteggendo la fusione della giustizia colla equità, e se adunque le leggi giustinianee regolano nel nostro regno per quelle materie non contemplate dal nostro codice, è fuori dubbio che nell'attuale controversia merita accoglimento la dimanda di ridursi gl'interessi alla cifra non oltre il doppio.

Sulla seconda.

Senza intrattenerci lungamente su questa quistione, e senza entrare nello esame della legge 26 codice *de usuris* che proibiva il mutuo oltre il quattro per 100; della prammatica 1 *de censibus*, che ne estendeve la ragionata, e della valutazione dei diversi dispacci, giurisprudenza, ed opinione dei dottori, sulla quistione agitata della minorazione delle annualità circa la sua misura; crediamo che la quistione sia risolute col ricordo delle seguenti massime di dritto; che è la *legge*, quella che regge le convenzioni in *legge;* che le volontà dei paciscenti di libere sono dopo la contrattazione soggettate al giogo della necessità: *contractus sunt ab initio voluntatis; ex post facto necessitatis;* che l'articolo 1088 leggi civili rammenta la nota massima *quid tam congruum fidei humanae, quam ea quae inter eos placuerunt servare?* Dunque questi principî di ermeneutica legale servono a risolvere la quistione. Tutto ciò che non è proibito è permesso. Le leggi del tempo quando si stipulava il contratto del quale è esame permettevano la convenzione degli interessi al 6 per 100, di cui Giustiniano fa menzione nella citata legge 26 codice *de usuris*. Sicchè non possono ora le parti ander contro al proprio fatto, perchè convennero a pagarono fino al 1706 gli autori degli attuali contendenti alla dette ragione. Nè lice ad essi andare frugando disposizioni tassative e speciali, che non possono stare al cospetto della legge di Giustiniano che plaudiva le misura del 6 per 100 per interessi, ed al volere delle parti che su questa norma consentirono. Osta quindi ai debitori la convenzione, e le loro volontaria esecuzione, che deve essere ora rispettata dagli eredi in causa.

Sulla terza.

È necessario qui far distinzione tra le annualità nascenti dalle convenzione e quelle derivanti dagl'interessi moratori. Per le prime sta il contratto; pei moratori sta la legge, la quale regolando gl'interessi legali nei contratti civili alla ragione del 5 per 100, è questa la misura cha deve nella specie essere osservata, mentre dopo la risoluzione della convenzione, si farebbe quistione d'interessi sul giudicato.

Sulla quarta.

Il terzo possessore compulso è tenuto a pagare l'ammontare intero dei crediti o rilasciare il fondo. Solo la legge gli dà la facoltà di purgare con nuovi incanti, nel quale caso è protetto dal favore di pagare ciò che deve. Nella specie trovendosi i signori Leto nella prima condiziona, debbono sottostare agli effetti della disposizione degli articoli 2060 a 2063 leggi civili.

Sulla quinta.

Attesochè la ritenuta del decimo, che fu l'effetto della condizione dei tempi, riguardò le annualità e non gl'interessi moratori. Quindi nella specie non è dessa dovuta, quando si osservi, che nell'epoca della promulgazione della prammatica del 1796 e del decreto del 1806, erano ripetibili gli interessi e non le annualità dai debitori degli attori in causa.

NUM. 28.

DISCORSO PRONUNZIATO AL COMINCIAR DELL'ANNO GIURIDICO 1857 NEL TRIBUNALE CIVILE DI S. MARIA DAL PROCURATORE DEL RE ANNIBALE GIORDANO.

Les lois sont dans un état ce qu'est l'âme dans le corps humain.
GROTIUS.

Signori,

Eccoci a compiere un dovere imposto da regolamentarie disposizioni.

E per verità è importante un rendiconto dell'amministrazione della giustizia per l'anno che

fini, perchè l'uso della statistica giuridico-legale è inteso ad emendare i difetti, a correggere gli errori, ad incoraggiare per le cose ben fatte, ad emulare per far meglio. Quindi provvida istituzione fu quella di aprire l'anno novello con apposita solenne orazione, e questa usanza *bene et sapienter*, diceva Plinio nel suo panegirico a Trajano, *maiores instituerunt, ut consulis voce sub titulo gratiarum agendarum, boni principes quae facerent recognoscerent, mali quae facere deberent*. Da ciò la necessità delle tavole statistiche le quali costituiscono la pruova della giudiziaria censura, e servono non solo a chiarire le cause efficienti della maggiore o minore frequenza dei giudizi, ma influiscono ancora alla bontà relativa delle leggi, perchè indicano quale sia il movimento della proprietà; quale l'indole degli abitanti; quale la loro morale; quali le discettazioni su cui la giustizia è più sovente chiamata a pronunziare i suoi oracoli; quale infine il modo con che i suoi ministri abbo applicato le leggi e garentito i dritti de' cittadini. Or se da un lato è opera consolante il presentare come in un quadro l'elemento statistico delle fatiche durate dai magistrati; è lodevole divisamento dall'altro l'innestare qualche importante discettazione della scienza, onde, senza rimanersi in uno sterile concetto, si abbia sempre nel cuore e nella mente uno scopo che interessi la condizione civile dell'uomo. Sicchè elevando noi la nostra voce in quest' aula di giustizia ed al cospetto di questo eletto uditorio, composto di uomini che per dignità di carica e per distinzione di sapere impongono eminentemente sul nostro animo, si presentano alternativamente avanti agli occhi dello spirito due doveri da soddisfare, dei quali l'uno si propone un scopo *sintetico*, l'altro *analitico*, e si l'uno che l'altro saranno svolti fin quanto raggiunge la nostra intelligenza.

Se è pur vero che le *leggi* sono nel corpo sociale quello che è l'*anima* nel corpo umano, e se la *ragione* è la primitiva facoltà dell'*anima;* la principale facoltà delle leggi è la *ragione sociale*, che bene a proposito fu da illustre filosofo definita *la ragione umana che governa tutt'i popoli della terra*. Dessa è fondata sulla religione e sulla giustizia. I *sacerdoti* dell'una, i *magistrati* dell'altra, ne sono i ministri. Ed entrambi come custodi della ragion sociale sono rivestiti dell'alta missione di conservare l'ordine nel ben regolare i moti produttivi della vita civile tra gli uomini. Or siccome la genesi di questa ragion sociale si disvela nelle leggi: il primo dovere di chi ne serba il deposito si è di conoscerne la essenza.

Le leggi adunque sono nella natura, sono nello spirito umano, sono nel raziocinio speculativo, sono nel raziocinio pratico. Nell'ordine storico della creazione, i moti della sensitiva natura dell'uomo precedettero quelli della razionale. Tutto tende in natura a prosperare ed a conservarsi: sicchè tutt'i moti degli esseri o sono di prosperità o sono di sicurezza. Quelli di prosperità avvicinano ed uniscono gli esseri tra loro; quelli di sicurezza, per la propria conservazione, li separano. Quindi questi moti sotto il nome di attrazione e di repulsione, di affinità e di ripugnanza, si scorgono nella inorganica e bruta materia; da esso con ordine costante e invariabile si propagano alla natura vegetabile, e da questa alla sensitiva. In niun codice antico o moderno, dicea un rinomato autore, vi è legge la quale obblighi l'uomo a vivere in società coi suoi simili, o gli prescriva il modo con cui egli abbia a valersi delle naturali sue facoltà. Senza codice il selvaggio è in proprietà del suo homac, del suo arco, dei suoi strali, della sua preda: il barbaro è la proprietà del suo gregge: l'agricoltore quella del campo che è coltivato. I moti adunque che producono questi fenomeni sono il risultamento di relazioni e quindi di leggi stabilite tra gli uomini dalla natura. Ed invero i prodigiosi effetti attribuiti dalla mitologia alla cetra d'Anfione e di Orfeo sono emblemi d'un potere sensiente che spinge gli uomini, indipendentemente da qualunque calcolo della ragione, a vivere insieme congregati. Bando quindi alla trista filosofia di Hobbes, che la immaginò per compiacere Carlo II. E per lo contrario la legge di sociabilità è una legge *sentita* anzi che *conosciuta*, e la sua essenza, come sensitivo bisogno, avvolgendo gli uomini fin dal loro nascere, ed incatenando la loro volontà alla civile società, obbliga a considerare questo stato come naturale in tutti gli stadi, in tutte le fasi, che la storia e la osservazione presentano. Dunque l'idea dell'ordine sta nella natura, e nella natura medesima esiste la legge di sociabilità.

Le leggi sono nello spirito umano.

Lo spirito umano fondando i propri calcoli sopra relazioni d'ordine superiore e d'indola diversa da quella delle relazioni della natura sensitiva dell'uomo, trovò in una facoltà morale, ossia nel *dritto*, il principio regolatore delle forze destinate a mantenere l'ordine ed a respingere o comprimere i perturbatori di esso; imperocchè una legge formata dalle intelligenze degli uomini riuniti in società, come bisogno ingenerato dall'attrito delle volontà e ricambiato in *dritto*, diviene una forza alla quale tutte le menti sono costrette ad ubbidire, perchè diventa il punto di centro intorno al quale il maggior numero, interessato al mantenimento dell'ordine, deve riunirsi. Risulta quindi da ciò un punto di contatto tra le leggi che emanano dalla sensitiva natura degli esseri con quelle che il bisogno sociale esige, formandosi una catena che unisce tra loro le cose che esistono; risultare da questo ligame, nell'*universo* tutto ciò che accade; nelle *idee* tutto ciò che si giudica; e questa catena, simile all'aurea, la quale, scendendo dalla bocca del celeste Ercole, avvolgeva la terra, è il tentativo del ben essere sociale; è insomma il punto di corrispondenza tra le leggi della natura e quello dello spirito umano.

Le leggi sono nel raziocinio speculativo.

Esse sono creazioni della pura ragione. L'arti-

ficio ideologico di questo raziocinio consiste nel considerare gli uomini non come unità del computo sociale, ma come unità separate e distinte tra loro aventi ciascuna la importanza e il valore medesimo. Esso chiama i valori identici che à assegnati alle unità dei suoi calcoli, o *dritti* o *doveri* degli uomini, i quali poi converte da *quantità* in *facoltà*, e si forma così la base fondamentale delle leggi, che non dalle *cose* vanno allo *spirito*, ma dallo *spirito* discendono alle *cose*.

Le leggi finalmente sono nel pratico raziocinio.

La necessità che obbligò la umana ragione a rintracciare nella natura dell'uomo l'indole astratta di un dritto che in esso divenisse titolo legittimo dell'uso della forza verso il suo simile onde provvedere alla propria sicurezza, mostra i facili traviamenti a che la natura umana è soggetta; e poichè Iddio premia e punisce sulla terra le azioni umane mercè il *gaudio* o i *rimorsi* della propria coscienza; le leggi repressive e quelle d'incoraggiamento puniscono e premiano gli uomini mercè lo stabilimento di un nuovo titolo di legittimità che costituisce una nuova combinazione di forze morali.

Conosciuta così la essenza della ragion sociale in quanto alle leggi, messe in relazione con lo stato progressivo della società; è utile rivolgere il pensiero ai due elementi che la compongono: religione e giustizia.

La prima ci eleva nella regione della immortalità, e c'insegna che sulla legge di Dio è fondata quella degli uomini. Infatti la morale evangelica altro non è che il dritto universale e la vera filosofia messa in azione. E per verità dal solo suo fonte emana la savia interessante e sublime massima di amare Iddio sopra tutto ed amare il prossimo come se stesso, massima che è una sicura norma per procurarsi la coltura dell'intelletto e la pace del cuore. Dal solo suo fonte derivano i precetti del Figliuolo di Dio, il quale li dettava e li eseguiva ad un tempo. Egli infatti predicava virtù e l'esercitava; egli imponeva il sagrifizio della propria vita alla verità e ne diede l'esempio; all'orgoglio oppose la umiltà della sua nascita; all'avarizia la povertà in cui visse; all'invidia il precetto d'amarsi l'un l'altro; alla libidine la castità; alla intemperanza la parabola del ricco malvagio; alla collera il perdono che dalla croce concesse ai suoi carnefici. Quindi è che se nella società è indispensabile il bisogno della voce di un Dio; questa voce si pronunzia e si disvela nel culto esterno. Quei sacerdoti adunque che fan rilevare e che promuovono il bene che dall'inesauribile fonte della religione emana, arrecano alla società il sorriso della pace e della concordia. Quei sacerdoti al contrario che abusano del loro sacro ministero, eccitano le insidie e la discordia. E si abusa del sacerdozio quando le offerte destinate ai poveri ed al culto divino, distraggonsi a tutt'altr'uso. Si abusa del sacerdozio quando gli ordini stabiliti da santi uomini unicamente per soccorrere il suo simile, prestarsi in qualche bisogno della vita, esercitarsi nella preghiera, degenerassero in freddo egoismo ed in ozio punibile. Si abusa del sacerdozio quando all'ombra del proprio carattere si fomenta il delitto. Si abusa infine quando con azioni indegne si avvilisce o si degrada. Quindi ben possiamo dire che lo stato è felice quando si promuove al vero suo fine il sacerdozio, e quando si veglia al bene della chiesa.

Passiamo ora a svolgere il pensiero all'altro elemento costitutivo della ragione sociale, qual'è la giustizia. E poichè di essa i magistrati ne ànno il geloso deposito; a ben disimpegnarne i doveri è d'uopo innanzi tutto che l'applicazione della ipotesi della legge ai fatti sia fondata sul raziocinio della mente conciliato colla dottrinale interpetrazione della legge; il che addimandasi appunto nell'uso della filosofia non disgiunta da quello dell'autorità, amalgama che tiene lontana la funesta contraddizione delle opinioni. Infatti chi ignora la lunga e fiera contesa tra le due celebri scuole di dritto in Alemagna, la *storica* e la *filosofica?* Sin dal 1790 il giovine dottore Hugo, discepolo di Heyne e Spittler risvegliò l'amore degli studi storici nella giurisprudenza, ed a lui si unirono Cramer e Haubold precursori del Savigny, il quale è pervenuto poscia a dare a questa scuola tanto nome e tanto splendore. In tempi a noi più vicini, dall'esaltato idealismo della filosofia germanica, ambiziosa di abbracciare nei suoi limiti l'universo intellettuale, sorgeva per opera precipua di Hegel e di Gans la scuola filosofica, la quale disprezzando la storia ed ogni notizia delle passate legislazioni, si gloria di non riconoscere altra legittima autorità che la ragione. La prima scuola fa duro rimprovero alla seconda di un irrefrenato amore di novità, fecondo di chimeriche utopie, alle quali manca la base, perchè disdegnano discendere dalla loro solitaria altezza, e di studiare i costumi, le usanze e le tradizioni dei popoli che fan parte del loro patrimonio morale. E la scuola avversaria poi si querela che l'altra faccia professione di bandire la filosofia, che non riconosca il principio intellettuale immutabile e divino, vero fonte di ogni dritto; ma che in vece sappia scorgere soltanto una catena di costumanze e di precetti di successivi legislatori, e sagrifichi sempre il presente e l'avvenire al passato — Epperò due secoli prima del conflitto delle scuole alemanne, quella miracolosa mente del Vico proclamava già la necessità di una conciliazione e dell'alleanza dell'elemento storico col filosofico nella giurisprudenza. E questa stessa conciliazione fu poscia proposta dal Gans, il quale nella prefazione della sua celebrata opera si esprime così: « La scienza del dritto, egli dice, è indipendente dalle forme, e non deve arrestarsi nè ad un paese nè ad una legislazione. Essa à due aspetti: è *arte* ed è *scienza*. Come *arte*, essa provvede agl'interessi positivi del paese, li regola, li modera; come *scienza*, è indubitatamente una parte della filosofia; non è alemanna nè romana; consulta la verità delle cose e non la convenienza o il vantaggio del paese; e talvol-

ta *filosofica*, talvolta *istorica*, deve, per essere vera, abbracciare la natura compiuta e la storia intera dell'uomo. » Or questo conflitto scientifico delle scuole germaniche rappresenta presso a poco l'antica gara che arse in Roma tra Atteio Capitone ed Antisteo Labeone, i cui risultamenti sono ben noti nella storia del romano dritto.

Il primo distintivo del magistrato sta adunque nel sapere operare la scientifica fusione degli elementi costitutivi delle due avverse scuole, e scendendovi immezzo, ricavarne il profitto necessario al vantaggio della scienza e della giustizia.

Riflettiamo poi in quante sublimi virtù è uopo che il magistrato s'invoiga per superare spinte truppo potenti; e quanta forza deve egli adoperare onde coi sagrifizî della vanità dell'ambizione e finanche dei suoi comodi e piaceri riesca nel perfetto adempimento dei proprî doveri. Laonde ai pregi del cuore deve egli anche accoppiare quelli della mente. Non basta il conoscere la legge, è necessario che questa sia intesa secondo il suo spirito; ed anche intorno a ciò vi sono le linee di demarcazione; imperocchè essendo la legge un atto di sovranità, ed il giudicato un atto di giurisdizione, deve il magistrato giudicare secondo il concetto della legge, e non giudicare la legge: esso partecipa dello spirito di legislazione e non del potere legislativo.

Esiste un altro elemento nella parte scientifica del dritto di cui il magistrato non può essere straniero senza rendersi immeritevole di un posto onorato nel tempio augusto della giustizia. E questo elemento appunto lo ritroviamo sotto il rapporto della *sanità*. In vero le scienze astratte a nulla valgono senza la conoscenza della scienza della natura. I fondamenti del vasto edifizio che rinchiude la felicità e il riposo dei popoli van dovuti ai saggi dell'antica Grecia, i quali alla scienza della legislazione e della morale riunivano quella delle leggi della fisica animale e la conoscenza del cuore umano. Roma stessa, deposto alquanto il suo spirito bellicoso e nella dolcezza della pace, sotto Severo Antonino Adriano e Marco Aurelio ebbe a gustare gli scritti di Aristotile e d'Ippocrate per istabilire le costituzioni sulle quistioni di paternità filiazione legittimità di prole ec. Quindi è certamente vero che i lumi della medicina legale sono essenzialmente indispensabili pel giurista e pel magistrato. E ben possiamo lodare le parole di Tiraqueau quando dicea: *Legum scientia atque medicina sunt veluti quadam cognatione conjunctae, ut qui jurisperitus, et idem quoque sit medicus*. Infatti senza riandare sulla parte della giustizia penale che da per ogni lato esige la necessità di questo studio, fermandoci per poco in un suolo meno tetro; in quanti rincontri nel primo libro delle nostre leggi civili ci si offre il bisogno di consultare la medicina legale? Relativamente alla necessità di assodare le epoche più importanti della umana carriera, mercè le quali si viene riputato figlio consorte genitore; si stabilisce la capacità personale; si forma il titolo delle successioni; quante coincidenze non concorrono per ricavare la verità dalle scienze naturali? Non vi sono del pari quistioni che ànno maggior bisogno dei lumi della medicina legale quanto quelle relative alle ricerche sulla paternità e maternità e sulle progressive fasi della gestazione; nè vi sono al tempo medesimo maggiori occasioni in cui la umana malizia abbia il destro per profittare degli arcani della natura; imperocchè se deve irremisibilmente restituirsi a Dio ciò che da Dio si conseguiva, non sempre riesce dimostrare il termine della vita umana con gli atti di morte; nè da questi sempre riesce raccoglierne il prezioso momento necessario a regolare l'ordine delle successioni; ed in tal caso è utile ricorrersi alle presunzioni poggiate appunto sulle osservazioni medico-legali; e queste sono anche sanzionate nelle quistioni di sopravvita. Di quanta importanza sono ancora le teorie sulle diverse alienazioni mentali per regolare un giudizio d'interdizione, e per istabilire il vero grado di discernimento del *sordo-muto*. Gli stadî di siffatte aberrazioni intellettuali sono distinti nella mania nella demenza nella imbecillità ed idiotismo. Lo sono altresì nella malinconia nella ipocondria ed in altri casi di follia parziale. Lo sono nel suicidio che è una pruova di follia. Lo sono in fine nella ubbriachezza ancora che produce delle alienazioni temporanee. Or in tutte queste svariate e diverse gradazioni di aberrazioni mentali, tutte le regole di dritto sulla interdizione non potrebbero bene intendersi senza che vi concorra in grado eminente l'aiuto della medicina legale.

Dal fin qui detto, conservando il progressivo andamento delle idee sviluppate, rileviamo sotto un punto di veduta, che la ragione sociale si disvela nella prosperità dei popoli, quando i suoi custodi *sentono e conoscono* i veri attributi che la giustizia e la religione loro conferiscono. E soddisfatti di questa qualsiasi dimostrazione, sul fine di vedere ora l'applicazione dei principî accennati, ben possiamo trasportarci dal sistema *sintetico* a quello *analitico*, rivolgendo le nostre ispirazioni alla *statistica* che in Francia fu chiamata *conto generale della giustizia*. Ed il primo e principale elemento di esso ci viene offerto nella pruova lampante ed indubitata della celerità solerzia e ponderatezza con cui si è in questo tribunale amministrata la giustizia. Infatti, voi, onorevoli signori colleghi, avete nel corso di questo anno decise 2566 cause civili, delle quali 1769 diffinitive, 602 preparatorie e 195 interlocutorie. Avete anche giudicate 180 cause commerciali, delle quali 112 diffinitive e le altre interlocutorie. Delle dimande in prima istanza è di numero molto maggiore l'accoglimento dal rigetto di esse, per lo che abbiamo in tal modo una dimostrazione della buona morale della provincia restia a dedurre al vostro cospetto ingiuste pretensioni. Come del pari la medesima incoraggiante deduzione promana dal numero di gran lunga inferiore degli appelli avverso le vostre pronunziazioni in confronto del numero delle sentenze profferite; come infinitesimali in pa-

ragone delle accolte sono le rivoche delle sentenze appellate; e tutto ciò dimostra appieno la solerzia con che vi occupaste dello esame dei giudizî.

Passando a più minuto conto delle cause, deliberazioni ed altri atti di onoraria e volontaria giurisdizione avete con istancabile solerzia pronunziate 929 deliberazioni in camera di consiglio; 25 giudizî disciplinari; 81 aggiudicazioni preparatorie; 67 aggiudicazioni diffinitive; 10 aggiudicazioni volontarie; 2 rivendite in danno; 87 incidenti di espropria; 52 note di graduazioni; 51 chiusure diffinitive; 15 interrogatorî; 36 ripartizioni; 13 falsi incidenti; 10 verifiche di scrittura; 13 deliberazioni in assemblea generale; 73 ordinanze in camera di rapporti; 68 ordinanze presidenziali; 28 giuramenti in udienza; 194 specifiche di spese di espropria; 70 tasse dei periti; 37 deliberazioni di aspiranti a notariato ec.

Avete dunque così giovato eminentemente alla giustizia mediante i sagrifizî che ogni buon magistrato è obbligato a fare, onde offerire alla virtù un omaggio il più sentito e durevole, e voi ed io, che nel solo buon volere posso starvi a paro, consolandoci a vicenda degli ostacoli superati, ci accingeremo sempreppiù con zelo maggiore a procurarci nel novello anno il pubblico suffragio, e saremo sempre lieti quando possiamo avere la coscienza di dire *ò sagrificato tutto me stesso alla giustizia*.

Poche parole rivolgiamo ora a voi, o signori avvocati e patrocinatori, che fate parte di un ordine nobile quanto la virtù. E poichè abbiamo la esperienza del passato, ben possiamo farci garanti dell'avvenire nella lodevole condotta in generale di questo foro, il quale si è distinto per zelo probità diligenza disinteresso avversione al cavillo; ed il rendervi questa meritata lode è debito di giustizia. Epperò se è saggio ordinamento della Provvidenza che talora tra i buoni vi siano dei tristi, onde meglio risplenda il merito dei primi, e nel paragone tutti si accendano per la virtù; laddove ve ne fossero dei malintenzionati, speriamo che i nostri suggerimenti, il continuato lodevolo esempio della numerosa classe più sana, a la ferma e decisa volontà dei magistrati di mantenere pura la osservanza della disciplina, di punire gli abusi o troncare le cavillose dilazioni, basteranno senz'altro, ne siamo certi, ad ispirare anche ai più restii lo stesso zelo per la celere spedizione dei giudizî e per la esatta difesa.

Passando poi ad altro pondoroso elemento statistico, qual'è quello relativo alla censura dei giudici di circondario, ben possiamo confermarne nel generale una idea vantaggiosa. Ad eccezione di pochi, non possiamo tacere che la maggior parte dei giudici àn custodite e coltivate con energia ed esattezza la preziose proprietà loro affidate; e taluni ancora àn dato pruova di poterne meritare delle più estese ed importanti. Per quella frazione poi che poco à corrisposto alla dovuta aspettazione, molto à riparato o molto à prevenuto la vigilanza del pubblici ministeri, e massimamente la operosità del degno sostenitore della ragion pubblica presso la onoranda gran corte criminale di questa provincia: epperò in tutte le cose essendo immutabile il principio che da una causa non possono nascere che i medesimi effetti; e spinoso rovo, benchè a forza respinto, ritorna appresso sempre allo stesso sito; ne consegue che molto dobbiamo attenderci dalla rettificazione de la scelta per sempreppiù far disparire la frazionale parte poco lodevole.

Cancellerie di circondario. In questa parte di pubblico servizio abbiamo avuto occasione di notare non pochi inconvenienti nella tenuta di dette officine; e con apposita circolare in istampa abbiamo date le norme per la regolarità dei registri, dei fogli di udienza, degli atti originali, dei bollettini delle leggi, rescritti e circolari, delle carte diverse di corrispondenza; ed abbiamo ancora prescritta la formazione di un indice generale delle sentenze, e di un registro d'inventario di tutte le carte ed oggetti.

Conciliatori. Un giudice paterno che deve concorrere ad arrestare gli strepiti giudiziarî e gl'ingiusti piati, richiede somma probità, cognizioni sufficienti e bastante influenza sulla popolazione. La competenza contenziosa di questo magistrato è inappellabile, ed il più delle volte assorbisce tutto il possedimento di un contadino; mentre dall'altro canto un conciliatore inesperto si lascia sovente illudere da un cancelliere venale. Avvengono quindi delle ingiustizie, ed infruttuosi rendonsi i reclami. Ad ovviare siffatte inconvenienze proponevamo due rimedî, proposta sommessa alle sagge risoluzioni del nostro primo gerarca: severa e più esatta diligenza nella scelta del personale; dritto alle parti di appellare dalle sentenze del conciliatore innanzi al giudice di circondario con eguali forme sommarie ed economiche. Al primo scopo si è corrisposto egregiamente, per quanto la suscettibilità locale il comporta, dalla commissione all'uopo destinata. Ci auguriamo poi il conseguimento del secondo scopo dalla mano benefica del nostro augusto sovrano e legislatore.

Notai. Il nostro pubblico ministero à dovuto per questa classe di funzionarî, i quali serbano il geloso deposito della fede pubblica, usare una severità per gli abusi di residenza, ed à dovuto requirere quando il bisogno lo à richiesto. Si è migliorato, a proposta di questo collegio, l'organico della camera notariale, e man mano si anderà rettificando il personale. Cosicchè coi rimedî adottati, non escluse le continuate ammonizioni ed esortazioni, si è conseguito quello immegliamento al pubblico bene da noi sperato.

Stato civile. Lo stato civile degl'individui forma la base fondamentale della società e della costituzione delle famiglie. E se nelle società nascenti era sufficiente il possesso di stato per attestare le relazioni di ciascuno verso la sua famiglia; ciò non fu sufficiente nel progresso; ed a misura che i popoli s'incivilirono, si conobbe

la necessità di consegnare in pubblici archivi le pruove dello stato dei cittadini, che fondasi sulle tre grandi epoche della vita: nascita, matrimonio e morte. Con questi pubblici registri si è tolta la difficoltà ed il pericolo delle pruove testimoniali; si è dato un titolo autentico al possesso, o si è guarentito il cittadino contro le perdite le omissioni o la inesattezza dei titoli domestici. Quindi la gran famiglia si è costituita custode e depositaria dei primi e più essenziali titoli dell'uomo. Vigile eminente nella provincia di questo interessante elemento sociale è il nostro P. M. Le principali nostre cure sono a questa parte di servizio pubblico dirette, perchè si usasse tutta la diligenza nella redazione e conservazione di tali registri, e non tresceremo d'interessare i giudici di circondario, perchè la loro visita periodica sia eseguita con iscrupolosità ed esattezza. Laonde non pochi inconvenienti essendo avvenuti nei primi anni di questa salutare istituzione per errori, omissioni e scambi di nomi e cognomi; sono continue le dimande per rettifiche in occasione di matrimonio. Ma noi ritrovando la maggiore facilità per la moltiplicazione di un nodo che forma la base essenziale del ben essere sociale nell'agevolarne i mezzi; dando una estensiva interpetrazione ai reali decreti del 22 aprile 1809 e del 24 gennaio 1811, autorizziamo gli ufficiali dello stato civile a fare uso dei mezzi suggeriti da siffatte sovrane sanzioni, risparmiando così per quanto più sia possibile al tribunale una continuata occupazione in provvedimenti di rettifiche, ed agli sposi lungherie, dispendi ed alle volte possibilità della non riuscita.

Necrologia.

Sentito dovere di amicizia più che di carica mi obbliga spargere una lagrima di conforto sull'avello dell'uomo il più giusto, il più caro, il più cristiano tra i molti: il presidente D. Francesco Bianchi. Modello di modestia, maturo di riflessione, profondo di dottrine, acquistò egli sugli spiriti quel naturale impero che, molto più stimabile della influenze della carica, è la cagione prima che tutti à forzato gli animi ad onorarne il tramonto con pubblico lutto: ed al pensiero che egli non è più, confondete alle mie le vostre lagrime !!... sì confondetele !... contemplando il vuoto che egli à lasciato alla scienza ed alla magistratura: sicchè nel ritornare nel comun duolo la terra alla terra, e lo spirito ricongiunto all'Eterna Sapienza, egli quaggiù vivrà sempre nelle sue virtù o nella durevole memoria dei suoi amici e compagni.

Signori

Sarebbe abusare della indulgenza di questo distinto uditorio, so oltre si prolungasse il nostro favellare — E poichè troviamo di avere a sufficienza decomposti gli attributi della ragione sociale, ed applicati analiticamente alla statistica dell'amministrazione pratica della giustizia i principi che la decorano; ci è sommamente tenero il rammentare, che avendo voi, onorevoli colleghi, dal vostro canto e fino alla umana possibilità contribuito al sublime e santo oggetto di far provare coi fatti, che in questo tribunale risiede il regno della giustizia e della vigilanza; ci è dolce l'annunziare la continuazione dello stesso ordine o prosperità nel nuovo periodo che incomincia, ed avremo così un compenso lusinghiero nella pubblica opinione, nella propria coscienza, nella soddisfazione di chi regge degnamente il dipartimento di grazia e giustizia, o nella clemenza del nostro augusto sovrano che con tanta sapienza regola i destini dei suoi popoli.

NUM. 29.

SCIENZE LEGISLATIVE.

POCHE OSSERVAZIONI SUL DRITTO DI PUNIRE.

Se la ragione di quel Nume, che arbitro delle cose create prescrive le leggi invariabili del moto, sostiene le forze cosmologiche, richiama dal grembo del nulla i fenomeni che sviluppansi sotto i raggi dell'astro animatore del tutto dando vita ai tre regni della natura, non riposa che nell'*ordine;* se le leggi naturali non sono che una emanazione di questa divina facoltà; se l'uomo non ripete il suo principio che da quella legge immutabile, la quale fece in Egitto consecrare in un piccol delubro innalzato ad Iside

Io sono tutto ciò ch'è stato,
Tutto ciò ch'è,
Tutto ciò che sarà in avvenire;

non potrà menarsi in dubbio che l'uomo nel suo pratico e speculativo raziocinio non senta più che conosca la santa legge dell'ordine, e non ripeta la sua prosperità a sicurezza dall'equilibrio delle sue forze morali. Laonde se questo equilibrio sostiene l'ordine e fa saldo serbare il voto della natura, tutto ciò che tende a questa osservenza è una facoltà di oprare, è un dritto che l'uomo seco conserva, e che nella legge di sociabilità sviluppa per essenza e non pel chimerico patto sociale. L'uomo, nato per la società, confidò pel suo ben essere in una forza morale, la quale si rese sostenitrice di quell'*ordine* che il dritto della ragione proclamava. E come dall'unione di più suoni nasce l'armonia, quella volontà morale complesso di private volontà, divenne ausiliaria non solo al principio di universale giustizia, concorrendo al miglioramento sociale; ma sviluppò quei risultamenti che nello stato di natura erano se non ignoti, ineseguibili. Ecco il diritto *politico* che concorse a stabilire l'equilibrio nella società con le leggi conservatrici dell'ordine.

Colui che non conspira a questo scopo unico di conservazione e prosperità, usurpando un sentimento dell'uomo straniero ed umano concetto, le de al disquilibrio, offende con ciò il principio politico, e questa offesa sociale dirassi un *delitto*. Per la qual cosa la giustizia assoluta si

concilia con la regione di stato, ed accorda alla società il dritto di punire per la missione che tiene del mantenimento dell'ordine: la forza pubblica onde esercitare questo dovere, nato dal consentimento universale dei popoli, ricerca l'impressivo della *pena*, che la scienza affida alla *giurisprudenza*.

L'ecclelticismo ha in questo secolo di civiltà collegate le discrepanti sentenze de' filosofi; e ritrovandosi nel mantenimento dell' *ordine sociale* il dritto di punire, questo dritto soggiace ai lumi della pura filosofia che regola il mondo morale.

Questo dritto guardeto alle volte dal lato dello *spiritualismo* ed alle volte de quello del *materialismo*, si è spesso confusu colla ragione e coll' associamento sociale formandosene un concetto tutto particolare. Si credette avere il dritto di punire una origine di *essenza*, quando era di *effetto*. Ed in vero se quell'*ordine* che nell' archetipo dell' autore del tutto risvegliò la natura, e diede el principio politico, collegato al dritto della ragione, la sua esistenza, avesse formato base al pensamento di Habbes; non evrebbe questo pubblicista inglese accordato all' uomo eello stato di natura il dritto nella forza, concedendola come conservata nell'autorità sovrana. Se la sola legge di equilibrio, canonizzata dal dritto di natura non solo, ma dalla religione e dalle morala, avesse colpito il principio di Grozio; non avrebbe fatto abuso della giustizia, con definire il dritto di punire una conseguenze della legge di Rademanto che insegna che l' offensore contree l' obbligo di essere punito; per la qual cosa il priecipio morale del delitto venne da questo gran filosofo e pubblicista olandese obbliato. Il gran pensatore Giovanni Locke volle con soverchia astrazione elevarsi, e cadde nella incertezza del punitore. Il Puffendorf fece derivare il *dritto* dal *fatto*, e raccolse la idea delle origine del dritto di punire non dalla ragione, ma dell' aggregazione politica, che nel suo nuovo attrito faceva sceturir dritti ignoti alla semplicità delle netura.

Senza discutere le opinioni dei Becceria, dei Filangieri ed altri ingegnosi filosofi che han fatto profondo studio su questa parte di uman sapere, e senza discettare sul *talione giuridico* del trascendente Emmanuele Kant, sull' *alternativa* del Benthsm ec.; proselito della dottrina dell' illustre autore della teorie delle leggi della sicurezza sociale, che ha saputo mettere nel vero punto di vista le quistioni sul dritto di punire, credo veder sorgere spontanea la chiara meezione di questo dritto, che segnato dal dito dell' Eterno nella legge di equilibrio, si manifesta nella *difesa sociale*, onde richiamare l' ordine quando le *offesa* ne ha distornato il corso equabile.

La pene di ssegue conseguenza del dritto di punire si è dall' universale credute giusta politica e non lesive della pubblice morale, e tele può ben dirsi quando l' ordine sociale richiede l' impoeente di questa pena per allontanare il disquilibrio, cagionato dalla pubblica offesa.

La società proclama le virtù politiche, la religione, la morale pen l' uomo: la natura gli sorride nelle sue produzioni, le giustizia lo compensa con la sua tutela. Far piombare adunque sul suo cape la tremenda scure è immolare una vittima alla legge di equilibrio quando un cuore di belva, inospitale a' sentimenti di virtù e famiiare al delitto, non fa sperare suscettibilità di emenda. Il sagrifizio di tal uomo perverso è ben dovuto alla pubblica salute, come lo è al principio vitale del corpo umano la perdita di un membro che possa disquilibrarne la economia animale.

La pena di sangue rassicurante contro l' iedomabile nemico dell' ordine, non currisponde però al voto della giustizia della ragione della politica, se il violatore della legge fa travedere nel fondo del suo cuore una scintilla rischiaratrice che potrebbe menere al pentimento, e dare alla virtù depressa onorato posto. Di tal che la pena *temporanea* farebbe piangere sulla enormità degli andeti eccessi, e *correttiva* però, non *infruttuosa*, ridonerebbe alla società un traviato pentito. D' eltronde la pena dell' *ergastolo*, risvegliando ne' suoi effetti la odiosa antica servitù della pena che la politica dei Romani accolse per lungo tempo sotto il suo manto, non offre al principio politico uea ferma ed ineluttabile testimonianza della sua utilità; nè può consentirsi alla opinione di coloro che nel definire l' omicida il quale premedita l' uccisione, come animato da istinto di tigre, supponendolo insuscettibile di emenda, gli accordano la vita per soffrire solo e vegetare eel luogo di espiazione.

Conchiudiemo perciò, che temperato così il rigore della scienza dalla specielità de' casi, que'legislatori meglio adempiono alla loro missione che dir possono con La Motte-Houdart.

Du sort des nos sujets sages depositaires,
Nous ne sommes pas tant leurs maitres que leurs pères.

NUM. 30.

LETTERA AL SIGNOR ALESSANDRO DUMAS SULLA DIBATTUTA QUISTIONE DELLA PENA DI MORTE.

Ho letto ed ammirato l'opuscolo sulla pena di morte ed il giuri napolitano. Lode al noto ed illustre autore.

In questo aringo non avrei dovuto entrarvi dopo esaurito il serio argomento di che trattasi da uno scrittore del merito di un Alessandro Dumas; e pure rimane ancora a me un posticino come quarto in questa polemice formaedo così una perità, in mezzo alla quale sederà la sapienza dell'Assemblea Nazionale, che risolverà la quistione qual si *deve*, non qual si *crede*.

Da un lato avvi un verdetto nel processo Ruffo che decide *della* legge e non *sulla* legge; ed il ministero pubblico della corte di assise che facendo plauso all' abuso, ringrazia i giurati di avergli risparmiato il dolore di dovere applicare dopo il verdetto quella pena che le legge disegneva, e poter dire in vece agli atroci misfattori: *eccovi condannati a vivere, ma! ad una*

vita più terribile della morte, di quella vita per cui si muore ogni giorno, in tutte le ore. Or se la pena capitale si vuole abolita appunto perchè urta colle leggi della civiltà e delle umanità; come conciliare questa massima colla condanna ad una vita più terribile della morte stessa? Se non si à dritto di applicare contro l'indomabile nemico dell'ordine la pena di morte; dove rinvenirsi il dritto di fargli assaporare a sorso a sorso i tormenti di una vita angosciosa, *per cui si muore ogni giorno in tutte le ore*? Dall'altro lato da filosofo che guarda la *creazione* nella sua *essenza*, e non il *creato* nel suo *attrito*, ragiona per l'abolizione della pena di sangue il nostro chiaro concittadino Ranieri; e da istorico in fine ella tesse bellemente il suo ragionare, consultando il fatto costante delle nazioni e la immaturità del nostro patrio suolo, per sostenere di essere inopportuna l'abolizione di una pena ancora necessaria per la languente umanità! Ed io unendomi a lei, mi lusingo poter ritrovare la via per dimostrare che la società abbia realmente il *dritto di uccidere colui che uccide*.

È l'uomo contro l'uomo nello stato di natura. È la società contro l'uomo nello stato di nazionalità. È la nazione contro la nazione per dritto delle genti. È il dritto alla vita che nello stato nomade dà all'uomo quello di difendersi: e che nello stato sociale dà alla legge il dritto di difenderlo. Sono questi assiomi che ci servono di guida. Ho io dritto alla vita? Ebbene! Sotto la legge del più forte, ò dritto di respingere l'ingiusto mio aggressore; e se egli vuole *uccidermi, ò dritto di ucciderlo*. Ma se mi uccide, il delitto rimarrà impunito? No certamente. E in questo caso il rimorso della coscienza; è la legge del reciproco soccorso, che gridano vendetta. Ed è questo rimorso di coscienza, che pungeva Caino quando fuggendo quale fratricida esclamava: *et ero vagus et profugus in terra, omnis igitur qui invenerit me, occidet me*; ed è per questo rimorso di coscienza che Omero faceva dire a Theoclimene nella Odissea, che avendo egli ucciso un uomo del suo paese, era stato obbligato fuggirsene per evitare la morte che avrebbe certamente sofferto dai parenti dell'ucciso.

Laonde se l'ingiusto aggressore aveva perduto il dritto alla vita prima di perpetrare il delitto, potrebbe supporsi che lo avesse riacquistato dopo che il delitto si fosse da lui consumato bagnandosi nel sangue della sua vittima? Potremo mai credere, diceva l'autore della *scienza della legislazione*, che l'istesse causa (il delitto) possa produrre un momento prima ed un momento dopo due effetti diametralmente opposti? Quindi se non può negarsi all'aggredito il dritto di uccidere chi vuole ucciderlo; per parità di ragione non può negarsi alla umanità nello stato di natura la facoltà di fare uso di questo dritto contro l'aggressore. Ma nello stato di nazionalità non trasportiamo noi i nostri dritti che emanano dalla natura? Non rimangono essi depositati a quel centro comune, in mano di quella forza morale, che si rende vindice custoditrice di tutte le forze private? E se è così; quel dritto di uomo ad uomo che abbieno rinvenuto nello stato naturale, non passa forse alla società che viene rappresentata da un potere che in tutti i tempi si è stimato il primo bisogno dei popoli: il potere giudiziario? Se fosse altrimenti come giustificarsi il dritto di confederazione tra nazione e nazione per far rispettare colla guerra i dritti dei popoli; e per punire quella nazione che volesse violarli, senza ritenere che le nazioni per dritto delle genti sono come l'uomo ad uomo nello stato di natura? Dunque con questo ragionamento ben possiamo dire che la società non usa violenza, non viola le leggi di umanità, ma esercita un dritto, quando uccide colui che uccide: epperò se questo principio sta nella sua essenza, crediamo soltanto subordinarne l'applicazione alle teoriche del dritto di punire. Vediamo se la ragione di quel Nume che, arbitro del creato, prescrive le leggi invariabili della natura, non riposa che nell'*ordine*; non è dubbio che l'uomo nel suo speculativo e pratico raziocinio non *senta* pinchè *conosca* questa santa legge, e non ripeta nello stato sociale la sua sicurezza e prosperità che dall'equilibrio delle forze morali. Or se questo equilibrio sostiene l'*ordine*, tutto ciò che tende a questa osservanza, è una facoltà di oprare, è un *dritto* che l'uomo seco conserva e seco trasporta indivisibilmente. Colui quindi che, sconoscendo questa facoltà, non cospira a tale scopo unico di conservazione, e tende al *disordine*, offende il principio sociale, e questa *offesa* dirassi un *delitto*. Da ciò la giustizia assoluta mista alla ragione di stato accorda alla *società il dritto di punire* per la missione che tiene del mantenimento dell'*ordine* il quale richiede l'impressivo della *pena*. Quindi nel dritto di punire sta la *pena*, nella *pena* sta la emenda, l'esempio, la sicurezza *ut eum quem punit emendit; aut ut poena ejus caeteros meliores reddat; aut ut sublatis malis securiores caeteri vivant*, diceva Seneca. Or le penalità nella sua ampia scala dal semplice carcere all'ultimo supplizio dev'essere l'opera della legge, la quale nel sapere *prevenire* i reati, deve anche *prevederli*: chi può mai penetrare nel cupo disegno del perverso: la storia è troppo parlante di fatti orribili di che l'uomo è capace. Il legislatore quindi deve premunirsi di ogni farmaco, e si loderà quando taluno di essi che più imprima non sia stato adoperato per non essersene offerta la occasione. Sicchè non è la pena di morte che deve abolirsi; è il cuore umano che deve educarsi: la morale è per la virtù, la legge è per la pace. Presso gli antichi ebrei è detto nel *Talmud*, che quando si è indispensabilmente obbligato di condannare qualcuno a morte o per atrocità del misfatto o per indomabilità del misfattore, è giustizia il farlo, in omaggio alla pubblica tranquillità. Ecco perchè far piombare sul suo capo la tremenda scure è immolare una vittima alla legge di equilibrio quando un cuore di belva, inospitale ai sentimenti di virtù e per

lo quale l' uccidere è appena un gesto, non fa sperare suscettibilità di emenda. Il sagrifizio di tale uomo snaturato, dei quali sventuratamente la terra non é deserta, è ben dovuto alla salute del corpo sociale, como lo è alle volte al principio vitale del corpo umano la perdita di un membro per salvare l' individuo. Ecco perchè noi crediamo che la pena di sangue, rassicurante contro l'indomabile nemico dell' ordine, non corrisponde al voto della giustizia della ragione della politica, solo quando il violatore faccia travedere ancora nel suo cuore la suscettibilità della emende; di tal che la pene *temporanea* farebbe piangere sul rimorsi dei passati eccessi, e *correttiva* però, o non *infruttuosa*, potrebbe ridonersi alla società un traviato pentito. Come dall'altro canto è un orrore sociale e politico il consentirsi alla opinione di coloro che nel definire l'omicida che premedita, come animato da istinto di tigre, ritenendolo insuscettibile di emende, gli accordeno la vita per soffrire solo o vegetare cui lavori forzati e vita nel luogo di espiazione: vero tratto d' incivilità! che non emenda, non corregge, ma, destando il sensibile, lungi di faro aborrire il *reato* fa compatire il *reo*. Quindi i codici penali debbono dettare *pene*, per sanare l' animo, e perciò sempre *temporanee*; e le pena di sangue tenerla pronta sempre contro chi, per l'eccesso del fatto criminoso o per la sue indomabilità, merita in un istante che sparisca dalla umana contemplazione.

Conchiudiamo con ciò che temperato così il rigore della scienza dalla specialità dei casi, la nostra codificazione penele sia edatta all'uomo quale *è* o *può* o non quale *dovrebb'essere*, ed in quanto a quest' ultimo desiderio, confidarsi in coloro che, preposti alla cose pubblica, meglio sapranno educare i cuori, onde possa dirsi con gaudio *non vi sono più reati che meritano la pena di morte: e non si è condannato a vivere un empio, perchè la pena di sangue, si è abolita.*

OSSERVAZIONI AI PROGETTI SUL NOVELLO CODICE ITALIANO

(Precede il discorso del com. Pisanelli presentato al senato nella tornata del 15 luglio 1865 in iniziativa del primo libro del codice civile italiano).

Signori

Ho l' onore di sottoporre alla votazione del senato una legge per l' approvazione del primo libro del codice civile.

Mi sono forse io affrettato a presentare alla votazione del senato il primo libro del codice civile? Quali principi ho seguito il ministero in questo lavoro?

Ecco le due domande, a cui credo mio debito rispondere.

Signori: dacchè si affacciò alla mente degli Italiani la possibilità di poter essere ricongiunti in una sola famiglia, si diffuse in tutti gli animi colti il desiderio dell' unificazione delle leggi; e quando le gloriose armi di Magenta e San Martino, di Calatafimi o Castelfidardo, quando i plebisciti consacrarono l' unità nazionale e ricongiunsero insieme 22 milioni di Italiani, quel desiderio divenne un bisogno prepotente.

La riunione degli Italiani non era effetto di violenza di armi; non di scaltrimenti diplomatici; non di cupidigia di principi; non di cieco impeto di popolo; ma l' esplicazione d'un sentimento che si trovava scolpito nella coscienza di tutti, la consacrazione d'un diritto riconosciuto da tutto il mondo civile.

Se gli Italiani anelavano alla loro riunione, erano a ciò spinti dal sentimento della medesimezza della loro indole, dei loro pensieri, delle loro sventure, dei loro destini, dalle coscienza d' una vita comune. Quelle coscienza si concretava politicamente nell'unità dello stato, il quale riassume la personificazione giuridica d'un popolo; ma quelle coscienza deve compiersi nell'unità della legislazione, in cui si rivelano e si sanzionano i comuni istinti e i diritti comuni.

Però, se noi vediamo anche presso genti della

medesima stirpe tollerate varie legislazioni, quando si considera la salda tempra della nazionalità italiana, gli avvenimenti in mezzo ai quali essa si svolse, non si stupirà se gli Italiani riguardano con rammarico la superstite varietà delle leggi.

Si conturba soprattutto il nostro animo, considerando le norme diverse che regolano i diritti di famiglia.

Il matrimonio, che è la prima base della famiglia, che è il primo anello di ogni consorzio sociale, in alcune provincie d'Italia è soggetto alla potestà civile, in altre è ad un tempo regolato e dalla potestà civile e dall'ecclesiastica; e quindi si trova sottoposto a due potestà, a due legislazioni, a due giurisdizioni: in altre provincie in fine, con ingiuria della potestà secolare, è abbandonato alla chiesa soltanto.

La donna in alcuni luoghi d'Italia mantiene, anche dopo passata a marito, la capacità civile per l'amministrazione della sua privata fortuna; in altre provincie ricade per l'amministrazione de' suoi beni sotto la dipendenza del marito.

La patria potestà in alcune provincie cessa quando il figlio diviene maggiore; in altre dura ancora e si perpetua.

Finalmente la stessa maggiore età non si raggiunge in tutti i luoghi d'Italia ad un medesimo tempo. Onde, guardando a questi fatti, potrebbe quasi dirsi che gl'Italiani non hanno ancora una patria comune.

Nè la loro condizione, o signori, è uguale quando si conducono in paese straniero; imperocchè, essendovi nelle varie legislazioni d'Italia varie norme rispetto agli stranieri, e prevalendo nelle relazioni internazionali il principio della reciprocanza, accade che gli Italiani sono in paese straniero trattati con norme diverse.

Nè meno fastidiosa è la diversità delle leggi per ciò che riguarda la proprietà dei beni: basta ricordare il diverso modo con cui nelle diverse provincie d'Italia sono chiamate alle successioni le figlie; basta ricordare la diversità del regime ipotecario. Durano ancora, quasi nella metà d'Italia, le ipoteche occulte e generali, tanto infeste al credito fondiario ed alla prosperità dello Stato. E questa diversità di leggi, o signori, è increscíosa, non solo perchè rammenta le nostre antiche divisioni, ma sopra tutto perchè tende a perpetuarle, accarezzando gli istinti municipali, le rivalità di campanile, gli spiriti egoistici, cioè le forze con cui era tenuta divisa l'Italia, e che sono ancor oggi la speranza dei nostri nemici. La varietà delle leggi impedisce una piena comunanza della vita civile fra gli Italiani; affrange e falsa la vita nazionale.

Ciò fu sentito fin dai primi tempi del nostro felice risorgimento. La maggior parte di coloro che furono preposti all'amministrazione della cosa pubblica e molti chiari giureconsulti intesero alacremente al nobile intento di dotare l'Italia di una legislazione uniforme. Appena emancipati i Ducati e le Romagne, sorse in Bologna, antico e celebrato ospizio delle discipline giuridiche, una giunta la quale intendeva alla compilazione di un codice civile: e non erano ancora sanzionate le annessioni, ed una nuova giunta era installata qui a Torino pel medesimo oggetto.

A questa giunta si aggregarono parecchi giureconsulti dell'Emilia e della Toscana; e tutti durarono lunghe e coscienziose fatiche, il cui frutto fu presentato al parlamento.

Ma quel primo progetto non fu dal parlamento votato; quindi ripigliò vigore un concetto, che nel tempo dei pieni poteri avrebbe potuto essere attuato con plauso e con vantaggio; si credette cioè che fosse stata più facile la votazione di un codice già esistente, in alcune parti ritoccato: e quindi intorno a questo concetto si spesero nuove cure e nuove fatiche. Ma evidentemente questo concetto non era possibile; perocchè non vi ha alcuno fra i codici esistenti in Europa il quale al giorno d'oggi potesse essere adottato senza profondi e radicali mutamenti.

Il codice francese è certamente uno dei più splendidi monumenti di questo secolo; ma crederemmo noi che, se la Francia avesse oggi a pubblicare un codice, non vi apporterebbe grandi e sostanziali cambiamenti? Però, quanto sarebbe improvvido il disegno di compilare un codice sopra vie nuove, e che si dilungassero affatto da quelle finora battute; altrettanto mi parrebbe inopportuno il pensiero di mettere alla votazione del parlamento uno dei codici esistenti, il quale dovrebbe essere necessariamente in gran parte mutato: onde non è a maravigliare, se la seconda idea tornò al primo proposito, e si confuse con esso. E quando si ebbero le osservazioni di parecchi magistrati del regno, potè allora uno de' miei predecessori presentare al senato il progetto compiuto del codice civile.

Non mi è dato ripetere i nomi di tutti coloro che fervorosamente intesero a quest'opera legislativa; ma non potrei tacere i due nomi carissimi di Cassinis e Miglietti, che con grande affetto, con grande alacrità si adoperarono per raggiungere questo nobile intento. Pure, nè l'autorità dei loro nomi, nè la loro alacrità fu sufficiente perchè il nuovo codice civile fosse votato.

Trarremo noi da questi fatti argomento di sconforto? Ripeteremo noi, o signori, la volgare accusa, che i governi rappresentativi sieno impotenti a votare un codice? Io per me valutando, e credo al giusto, i fatti sinora avvenuti, ne traggo invece argomento di fiducia, e di sussidio.

Un codice incontra ostacoli gravissimi; vinte le prime e più pugnaci difficoltà, mercè le cure de' miei predecessori, il mio compito è divenuto più modesto, e perciò ancora più facile.

Io trovo la opinione pubblica meglio edotta dei danni che derivano dalla varietà delle legislazioni, più favorevole alla unificazione delle leggi. Trovo grande agevolezza in tutti gli studi preparatori che già furono fatti; e questi studi spianeranno ancora le cure del Parlamento.

Io dunque per parte mia mi sono accinto con

fiducia a questo lavoro; ed ho piena confidenza nel Parlamento.

L'accusa che in un governo rappresentativo non si possa votare un codice, è stata smentita dal codice francese; è stata smentita dal Parlamento subalpino, che nel 1854 votò un codice di procedura civile; sarà smentita, ne sono certo, dal Parlamento italiano, che voterà il codice civile.

Anzi io credo non solo che non sia impossibile a un Parlamento votare un codice, ma ritengo che senza il concorso del Parlamento non sarebbe possibile oggi in Italia un codice accetto a tutti e veramente autorevole.

Nel tempo dei pieni poteri, nel tempo delle luogotenenze, fu sentito il bisogno di unificare la legislazione in quella parte in cui essa aveva più stretta attinenza col diritto pubblico. Quindi si diffusero in molta parte del regno il codice penale, e quello di procedura criminale. Questi codici prevalevano sotto molti aspetti ai codici che surrogarono: eppure incontrarono grandi repugnanze, che non sono ancora del tutto smorzate.

Dal concorso del Parlamento, dal concorso del senno e della volonta della nazione legittimamente rappresentata, possono soltanto essere dissipate senza rimpianto e senza repugnanze tutte le legislazioni provinciali.

E quali sono state le norme a cui mi sono attenuto nel progetto che ho l'onore di presentare al senato?

Questo progetto si limita al primo libro del codice, e ciò perchè ho creduto conveniente di concentrare l'attenzione del senato sopra di esso, il quale soltanto offre gravi dubbiezze e gravi difficoltà. Quando il primo libro sarà votato, noi potremo dire di aver votato il codice intero.

Mi sono limitato alla presentazione del primo libro ancora per un'altra ragione.

Io credo che tanto sarà maggiore il credito di un codice, tanto più facile ne diverrà la discussione in entrambi i rami del Parlamento, quanto più ampli siano gli studi preparatori, più largo il concorso dei giureconsulti del paese.

Però mi è sembrato che il governo avesse il debito di giovarsi per questa opera nazionale di tutti i sussidî che la nazione poteva porgere; fui quindi sollecito ad instituire giunte speciali in varie parti d'Italia, e rivolgermi a molti giureconsulti della penisola.

Le osservazioni che finora mi sono pervenute, e delle quali mi sono largamente giovato, riguardano il primo libro soltanto.

Io spero che tutti gli amici del paese continueranno ad usarmi la benevolenza del loro concorso, e che durante il tempo in cui il senato potrà occuparsi della discussione del primo libro, io sarò in grado di presentare i libri seguenti.

Ho dubitato, signori, se dal codice civile avessi dovuto staccare del tutto quelle disposizioni che d'ordinario si contengono nel primo libro, e che formano il soggetto della mia proposta.

A ciò mi conduceva un concetto scientifico da lunghi anni accarezzato.

L'idea fondamentale del codice civile è quella della proprietà, e tutte le sue disposizioni si aggirano intorno ai beni.

Il primo libro del codice riguarda invece i diritti di famiglia; per modo che a me è sempre paruto, che questo primo libro sia una branca di leggi speciali, ed intermedie tra il codice civile e lo statuto.

Il codice civile riguarda l'individuo: il primo libro del codice, la società di famiglia; lo statuto, la società politica.

Nondimeno, poichè è innegabile che le disposizioni concernenti la famiglia abbiano pure grande attenenza col diritto privato, poichè finora è stato usato di ritenere queste disposizioni come parte del codice, non ho voluto disdire un fatto generalmente ammesso dagli altri codici.

Ma senza esitanza alcuna ho distaccato dal codice civile quelle disposizioni che nella maggior parte dei codici sono riunite in un titolo preliminare, e che riguardano non solamente il codice civile, ma ogni altra legge.

Queste disposizioni è stato mio pensiero di aggregarle alla legge che concerne appunto la pubblicazione di tutte le leggi, e determina la loro efficacia nel regno. Però il progetto che ho l'onore di presentarvi comincia dalla cittadinanza.

Egli è vero che la cittadinanza si riferisce precipuamente ai diritti politici; ma essa serve di fondamento ancora ai diritti civili, e ci porge il bandolo come discernere quali sieno le leggi che regolano la capacità degli individui:

In questa parte il nuovo progetto non si discosta gran lunga dalla legge fin ora generalmente ricevuta

Due sono le precipue fonti della cittadinanza: la condizione dei genitori, e il luogo del nascimento. Quindi la legge provvede ai casi in cui queste due condizioni si mostrano in un certo conflitto. La cittadinanza può conseguirsi con le nozze e con decreto del principe.

I cittadini hanno il pieno godimento dei diritti civili. Qual parte dei diritti civili concederemo agli stranieri?

Signori! Io ho esaminato particolarmente tutti i casi in cui dalle leggi sono limitati i diritti degli stranieri, e mi sono convinto che potevano annullarsi queste limitazioni senza danno. Però il nuovo codice concede allo straniero anche l'esercizio dei diritti civili.

Io son sicuro che questa disposizione del nuovo codice farà in breve il giro del mondo. Nè da essa può temersi alcun danno pei cittadini, i quali anzi se ne trovano grandemente giovati; perchè, essendo la reciprocanza il principio del diritto internazionale, quando i nostri concittadini vivono in paese straniero, aprendo il loro codice potranno godere di quei diritti de' quali godono i cittadini del paese in cui si trovano.

Le disposizioni concernenti le giurisdizioni rispetto agli stranieri ho creduto dovessero far parte del codice di procedura civile; e però esse non si trovano in questo primo libro.

La cittadinanza non si perde che per la rinunzia, la quale può essere espressa o tacita. È un omaggio renduto alla libertà dell'individuo. I diritti civili si perdono per condanna: è quasi superfluo il dire che il nuovo codice esclude l'odiosa finzione della morte civile. Esso si limita a stabilire che la privazione dei diritti civili debb'essere effetto di condanna, ma appartiene alla legge penale il determinare i fatti a i modi pei quali s'incorre nella privazione dei diritti civili.

Segue al titolo della cittadinanza, quello del domicilio.

Io non ignoro come molti abbiano creduto, che questo titolo dovesse allogarsi nella procedura civile: ma è indubitato che, se il domicilio serva a determinare la competenza a la giurisdiziona, importa anche per molti altri fatti che si attengono alle leggi, come per le ipoteche, per le successioni, per la tutela.

In quanto all'assenza io non dovrei dir nulla; perchè in ciò si sono seguite le disposizioni che, prime date dal codice francese, sono divenute comuni a tutti i codici odierni. Il principio unico che regola queste disposizioni è il concetto di conciliare i diritti e gl'interessi degli assenti con gl'interessi di coloro che potrebbero avere diritti dipendenti dalla morte dell'assente. Però vi sono i tre noti periodi della presunziona di assenza, della dichiarazione di assenza, del possesso definitivo dei presunti eredi.

Ben debbo rendere ragione al senato delle disposizioni che concernono il matrimonio. Lo farò brevissimamente. Niuno ignora le lunghe contese, le ampie discussioni avvenute intorno alle relazioni fra la chiesa e lo stato: ma io credo di non errare affermando, che il principio di libertà ha vinto anche in queste discussioni; e che la proposizione *libera chiesa in libero stato*, è oramai un assioma del nostro diritto pubblico. Quali sono, o signori, le conseguenze di questo principio rispetto al matrimonio? Esse sono evidenti.

Lo stato ha il diritto di regolare il matrimonio nelle sue relazioni civili; ha diritto di regolarlo per quanto si attiene alla società civile.

Si è detto che il matrimonio sia un contratto; e se con questo proposizione si è voluto dire che nel matrimonio vi sieno alcune condizioni, le quali si verificano pure in altri contratti, si è detto il vero: ma si cada in errore quando con quella proposiziona si voglia intendere, che il matrimonio non sia altra cosa che un contratto.

Nella coscienze di tutti gli uomini sono stati e saranno essenzialmente distinti questi due fatti, la vendita di un podere, ed il matrimonio.

Il matrimonio è un'alta istituzione sociale, che cade sotto le prescrizioni dello stato.

Allo stato incumbe di regolare i modi con cui la nuova famiglia si costituisce, e determinarne i diritti. Può il matrimonio avere una sanzione più alta, la religiosa; ma questa è fuori delle competenza dello stato.

Coloro i quali avversano il matrimonio civile, riconoscono nello stato il diritto di regolare il matrimonio; ma essi desiderano che questo diritto sia contemperato con quello della potestà ecclesiastica. Si sono fatte di già molte prove; abbiamo noi l'esempio di parecchie transazioni: ma, signori, io credo cha la legge civile debbe escluderle del tutto. Quando la potestà civile e la potestà ecclesiastica, le quali hanno indole e norme diverse, tentano di concorrere insiema intorno ad un medesimo fatto, è impossibile cha non ne seguano acerbi conflitti, a quel che è peggio ancora la soggezione dell'una o dell'altra di queste potestà, e la negaziona della libertà di entrambe.

Se lo stato prescriva ai coniugi di celebrare il matrimonio secondo un determinato rito religioso, allora esso invade, offende la libertà di coscienza dell'individuo. Se lo stato impone alla chiesa di dover far precedere o seguire al matrimonio civile il matrimonio religioso, a cerca di avvalorare queste sue prescrizioni con sanzioni penali, allora invade i diritti della chiesa, viola la libertà della potestà ecclesiastica. Se ohe si notano e si presagiscono pericoli a danni quando la legge si rimana nel campo del potere civile; ma non vi ha in questa arena via che si trovi scevra di ogni pericolo.

I minori paricoli, i minori danni saranno per quella legge che, rispettando la libertà degl'individui, a la libertà della chiesa, si restringa nel campo della sua incompetenza.

Quasi non ho bisogno di dire, che il nuovo codice esclude affatto l'idea del divorzio.

Il divorzio produca gravi danni: più gravi ancora per i figli, cha per i coniugi; ma il più grave dei danni che produca il fatto del divorzio, sono i mali che genera la possibilità di esso.

Quando una legge, come già fu fatto altre volte, collocasse sulla soglia del matrimonio e nel suo seno l'idea del divorzio, essa avvelenerebbe la santità delle nozze, ne deturperebbe l'onestà; perchè quell'idea si muterebbe nelle mura domestiche in un perenne ed amaro sospetto.

Ma, rimosso il divorzio, era necessario ammettere la separaziona personale, essendo innegabile che in alcuni casi la convivenze tra i coniugi diventa impossibile.

La legge doveva determinare la cause abili a produrre quest'effetto, a circondarle di tali garantie, che fosse resa impossib la una separazione capricciosa o effetto di passaggieri rancori.

Io non parlerò dei diritti e dei doveri de' coniugi: essi in verità non si apprendono nei codici, ma i codici hanno il debito d'inscrivarli.

Darò nondimeno ragione di un mutamento che si trova nel codica che ho l'onore di presentare. Esso riguarda l'autorizzazione maritale.

Sa ognuno cha l'autorizzazione maritale fu introdotta in Italia dalla legislazione francese. Nel sistema della comunione dei beni, siccome i frutti dei beni della moglie fanno parte dei frutti della comunione, era naturale che la moglie non potesse vendere od ipotecare senza l'autorizzazione del marito.

Questa autorizzazione fu estesa anche ai giudizii e ad altri casi.

Il sistema della comunione portava ancora un altro effetto; cioè doveva fare aprire un credito a favore della moglie contra il marito; il quale, intervenendo nei contratti che faceva la moglie, era tenuto responsabile. Di qui le ipoteche occulte e generali.

Era questo un sistema a cui si riannodavano molte disposizioni dell'antico diritto consuetudinario, e che fu riprodotto nel codice francese.

Ebbene, questo sistema non avrebbe fondamento storico presso di noi, perchè la comunione dei beni è un fatto in Italia inavvertito: la ipoteca legale e generale mancherà per certo. La questione quindi si presenta spoglia di ogni precedente, eccetto quello che ci è venuto dalla legislazione francese.

Ora, considerato sotto l'aspetto giuridico, è indubitato, che la donna presso di noi ha la capacità di amministrare le proprie fortune, che il matrimonio non ha per se stesso l'efficacia di togliere la disponibilità dei proprii beni: non la toglie al marito; non vi sarebbe dunque ragione giuridica perchè fosse tolta alla moglie.

Se la moglie ha l'obbligo di sovvenire alla famiglia, quest'obbligo non è meno grave pel marito. Se si considera che il marito ama la propria prole, può dubitarsi che la moglie non l'ami ugualmente? Potrebbe dirsi soltanto che il marito abbia fatto assegnamento sui beni estradotali della moglie; ma egli ha mezzo per cautelarsi, facendo costituire in dote i beni della moglie, quando veramente faccia assegnamento sopra i medesimi: ma se trascura questa cautela, evidentemente la sua negligenza non può essere soccorsa, stabilendo una incapacità innaturale ed una soggezione che ripugna all'umana natura, quando non sia necessaria.

Se la concordia regna fra i coniugi, tutti gli atti saranno regolati per consiglio comune: ma se vien meno la pace domestica, l'autorizzazione maritale diventa un'arma di violenza nelle mani del marito; la moglie cercherà rifugio nei tribunali, e l'ultima scena di questa disposizione della legge sarà la separazione dei coniugi.

Un'altra modificazione che incontrerete, è per la legittimazione. La legittimazione per susseguente matrimonio è ammessa come in tutti gli altri codici; però il progetto che io presento ammette anche quella per decreto del principe. Non ignoro con quali armi questa legittimazione sia stata combattuta: ma mi è paruto e mi pare che in alcune condizioni sia un rifugio dato ad una prole sventurata ed a genitori infelici; il negare questo rifugio in certe rare, ma pur verificabili condizioni, sarebbe paruto quasi inumano. Importava solo circondare questo sussidio di condizioni tali, che ne dovessero impedire in ogni modo l'abuso; e questo ha tentato di fare.

Nel progetto non troverete ammessa l'adozione: essa è una instituzione che s'innesta naturalmente ad alcuni ordini, i quali non sono più conformi alla vita della società odierna; essa costituisce un'artifiziale fattura dei rapporti di paternità e di figliazione, in contraddizione del vero; spesso si mostra come mezzo di eludere e defraudare le prescrizioni della legge, e talvolta racchiude una immoralità.

Debbo dirvi poche parole intorno alla patria potestà: dessa è conceduta al padre ed alla madre.

Il nuovo codice ha cercato di togliere alcune differenze che erano nel codice francese intorno a due punti, intorno cioè alla perdita dell'usufrutto per passaggio a seconde nozze, ed ai diritti coattivi che hanno i parenti sulla persona dei figli. In questi due punti il progetto che ho l'onore di sottoporvi, ha eguagliate le condizioni del padre a quelle della madre.

Il nuovo progetto non ammette le facoltà del padre di costringere in carcere il figlio; ma ciò non nasce da un esagerato rispetto alla libertà individuale: il progetto che ho l'onore di sottoporvi, ammette il diritto coattivo del padre sulla persona del figlio: egli può allontanarlo dalla propria casa; può collocarlo in un luogo lontano, in un istituto di educazione, ed anche in una casa di correzione; ma si è creduto che, stante le nostre opinioni, il carcere, quando non sia sofferto come misura preventiva, lasci sempre una sfavorevole impressione sulla persona che lo patisce; e si è pensato, eliminando il carcere, non già di affievolire le patria potestà, ma di preservare i genitori da un tardo e irreparabile rimorso.

In quanto alla tutela, troverete le medesime disposizioni che sono generalmente adottate dagli altri codici.

Il principio fondamentale, a cui si fa ricorso, si è quello di deferire la tutela ai prossimi parenti, come a coloro che guidati dall'affetto si reputano i migliori per aver cura delle persona del minore, e per amministrare i suoi beni.

Vi ha un'altra garantia nel codice oltre l'affetto dei parenti, l'organizzazione della tutela.

Questa organizzazione è stata avvalorata nel progetto che ho l'onore di presentarvi, perchè noi abbiamo renduta più ampia l'ingerenza del giudice; abbiamo renduto permanente il consiglio di famiglia; abbiamo infine instituito un registro di tutela, in cui il minore, quando sarà maggiore, potrà trovare tutta le serie degli atti che risguardano le sua amministrazione.

Chiude il primo libro un titolo consecrato agli atti dello stato civile; ed è questo un registro dello stato delle persone.

Signori; io, presentando questo primo libro del codice, ho creduto adempiere a un dovere; e posso d'una sola cosa accertare il senato, di non aver risparmiato cure e fatiche per adempierlo degnamente. La mia opera qui finisce, e qui comincia quella del senato, nel cui senno e patriottismo pienamente confido.

OSSERVAZIONI CRITICHE SUL PROGETTO AL CODICE CIVILE DEL REGNO D'ITALIA PRESENTATO DAL MINISTRO MIGLIETTI ALLE CAMERE LEGISLATIVE.

SEZIONE I.

Dato principio alla grande impresa della unità italiana, aspirazione alla quale fa eco il voto di tutti, l'arduo camino onde raggiungerlo si percorre ancora a traverso di ostacoli; sicchè nel passaggio da un governo all'altro, per la influenza delle cose, non possono le nuove leggi essere con ponderazione discusse come sarebbe nei tempi normali. Laonde sa la esperienza à costantemente giustificato che gli uomini, tenaci delle loro abitudini, cangiano più facilmente di dominazione che di leggi; nei momenti ancora fluttuanti non è al certo che sperar si possa di regolarli con quella saviezza che presiede agli stabilimenti durevoli. Per lo che il nostro avviso sarebbe stato quello di non pensarsi alle private relazioni degli uomini fra loro, fondate sulle leggi civili, al momento in cui tutto è dritto pubblico, perchè non altro si à in mira che l'oggetto politico in generale; e quando Italia respirerebbe in calma, lo statuto garante del suo riposo potrebbe permettere che alla sua prosperità si addica. Noi però vedendo al contrario che con precipitanza, come in più rincontri è avvenuto nostro malgrado, si vuole sanzionare il progetto al nuovo codice senza un bisogno positivo, segnatamente per le provincie meridionali ove non avremmo uopo di leggi ma di pace; siamo sollecitì a presentare al crivello dell'universale le nostre osservazioni. Ma pria di entrare nel dettaglio delle materie, è doveroso il far riflettere innanzi tutto, che le leggi in generale non sono atti di potere, ma di saviezza di giustizia di ragione. Sono esse fatte per gli uomini, e chi le detta esercita un sacerdozio, non un'autorità. Quindi ardua immensamente è l'impresa di formare una legislazione civile: essa non costituisce il governo, ma però lo sostiene e ne modera il potere; essa è sorgente dei buoni costumi, è il palladio della proprietà, è la guarentigia di ogni pace pubblica e privata. Per la qual cosa è sempre poco ogni più scrupoloso esame; e siccome dall'insieme dei suoni non sempre si à l'armonie, avviene spesso, che per quanto compiuta ci possa sembrare una legge, non appena si attua, si offrono al magistrato le mille impreveduto quistioni. Laonde questa non mai abbastanza diligenza, se è indispensabile nei casi di compilezione di una legislazione in generale, tanto maggiormente addiviene necessaria nel considerarsi che il nuovo codice, tutto che ne conservi il tipo, si vuole sostituire alle attuali nostre leggi civili; libro troppo monumentale e frutto delle massime dei primi uomini, che à formato lo spirito dei secoli. Di vero il codice civile di Francia da cui è surto il nostro, diede luogo per la sua esatta compilazione ad una triplice discussione: una nel consiglio di stato ove preparavasi la proposta; l'altra nel tribunato, ove la proposta veniva primieramente esaminata in conferenze private, ed in seguito sottoposta a discussione pubblica e solenne; la terza innanzi al corpo legislativo in cui veniva la quistione più energicamente dibattuta tra gli oratori del governo e quei del tribunato. Sicchè le menti che quel vasto lavoro prepararono e discussero diedero autentiche pruove della perfezione di esso. E pure a'tra ne sopraggiunse. Dopo immaginato e disegnato nell'antico reame delle due Sicilie il codice Filippino ed il codice Carolino, e dopo presentito il pensiero e la necessità di un compiuto corpo di patrio dritto, a cui facevano un eco costente la eloquenza di D'Andrea e Cirillo, il linguaggio di Ulpiano e di Caio sulle opere di Gravina, gli alti concepimenti del Vico, diretti alla rettitudine del cuore, alla chiarezza dell'intelletto, alle brama incessante dei popolari bisogni, il vortice dell'antico rito sparve come per incanto all'annunzio della nuova legislazione napolitana, formolata sul codice di Francia testè elogiato. Ed anche su questo elaborato e perfetto lavoro si volle dare l'ultima mano ed ogni compimento. Una commissione legislativa, prescelta dai primari giureconsulti del regno, venne istituita. Ed in

questo illustre consesso prevalsa eminente il principio salutaro di sempreppiù eliminare tutto ciò che si opponeva alla ragione, ai costumi, alle tendenze abituali dei cittadini, allo spirito di concordia e di ripugnanza per le forensi controversie. Da ciò un ultimo addentellato alla perfettibilità. Or dopo questa esposizione che attribuisce cotanto splendore alle nostre leggi civili, di quanta circospezione non dobbiamo premunirci ora che siamo intenti a disegnare un codice unico italiano?!

Non deve al certo perdersi di mira, che nel concepire, modificare o emendare une legislazione mercè altra che vuolsi sostituire, fa mestieri aversi presente, secondo il Portalis, che le sanzioni adottabili debbono essere adatte all'indole alle abitudini alla situazione del popolo pel quale sono fatte; che debba osservarsi una maggior possibile sobrietà nell'adottare le novità; imperocchè se è facile in una istituzione novella calcolare i vantaggi che la teoria ci offre, non lo è in ugual modo per conoscere tutti gl'inconvenienti che la sola pratica può iscoprire; che conviene lasciare il bene quando si è in dubbio d'introdurre il meglio; che nel correggere un abuso, uopo è il vedere anche i danni che dalla correzione potrebbero derivarne; che in fine è sempre un vero, come la esperienza à fatto costantemente verificare, che in vece di cangiare le leggi è meglio alle volte presentare ai cittadini nuove cagioni di amarle.

Preoccupati dunque da questi sani principî c'inoltreremo nel propostoci aringo sotto la salvaguardia di una teoria, qual'è quella di guardarci dal confondere l'ingegno *creatore* con lo spirito *novatore* che sovverte o anstura; sicchè nell'apporre le nostre osservazioni qualsiansi ai progetti di cui è esame, saremo scrupolosi nel non obliare in un subito le massime antiche, che sono il risultato di una lunga serie di osservazioni, e nel farci persuasi, di non esservi un sol popolo che abbia tentato di rifare la sua intera esistenza segregandosi istantaneamente da tutto ciò che lo aveva incivilito. La storia che è la fisica sperimentale della legislazione non ci farà mentire. E sebbene possa dirsi che il nuovo lavoro iniziato non innovi, ma modifichi; trattandosi di adottarlo per uso di varî popoli che si ricongiungono come figli di una sola madre, non è men vero che debbono essere rispettati nelle loro abitudini, ed anche *modificandosi* devesi usare la massima sobrietà e circospezione.

SEZIONE II.

Eccoci con le poche idee sviluppate in un terreno più concreto. Abbiamo in veduta tre progetti. Ma poiche il primo, delineato dal noto giureconsulto De Cassinis, ha un punto di contatto con quello dell'ex-ministro Miglietti ne tratteremo complessivamente, facendone rilevare le cose le più rimarchevoli. Intanto da un lato dobbiamo rendere omaggio a' due autori per avere in più rincontri insinuate teorie molto rispondenti al progresso delle cognizioni umane, e veramente adatte al grande obbietto delle sicurezza della proprietà che, mista a quella delle persone, costituisce la base primiera del sistema sociale. Accanto però a nobilissime sentenze, si vedono sanzioni innovative che perturbano l'euritmia dell'edifizio. Raggi di luce balenano ma qualche volta in mezzo ad una fluttuenza di principî. Sicchè rileveremo con quell'accorgimento possibile il bene ed il male, e tra le tesi e l'antitesi procureremo di ricavare quella *sintesi* che formar possa la gloria della legislazione italiane. Di fatti guardando il lato felice dei due lavori ci gode l'animo di enumerare presso a poco i seguenti beneficî:

1. Tra tutti i codici diversi d'Italia, si è preso a tipo il nostro, come quello che primeggia eminentemente su tutti. Sicchè senza occuparci degli altri, le vedute di confronto sarebbero ristrette tra il progetto e le leggi civili che attualmente ci governano.

2. All'apertura di ogni tutela si costituisce un collegio di famiglia permanente per tutta la sua durata, salvo il rimpiazzo di quei consulenti che mancassero per impedimento o morte, a cura del giudice mandamentale. Questa sanzione, molto utile per la sua stabilità, è una garentia maggiore all'amministrazione tutelare.

3. Nell'interesse delle persone nate fuori matrimonio, è costituito un consiglio di *tutela* composto dal giudice e da quattro persone da lui scelte fra quelle che abbiano avuto relazioni abituali di amicizie col genitore. Questo consiglio provvede come nella tutela dei figli nati da matrimonio legittimo. Si è in tal modo riempiuto un vuoto che esiste nella nostra legislazione.

4. Nel fine di mettere la condizione dei minori al coverto di ogni precarietà nell'amministrazione tutelare, vengono disposti i registri delle tutele da tenersi in ciascuna giudicatura di mandamento. Veggansi all'uopo gli art. 348 a 353 del progetto Miglietti.

5. Ad ovviare inconvenienze nelle dichiarazioni di nascita, invece di tre giorni si estende a cinque il termine obbligatorio per denunziersi il parto: epperò si prescrive, e saggiamente, che dopo questo periodo, la dichiarazione non potrà più farsi se non osservato il procedimento stabilito per le rettificazione degli atti dello stato civile. È questo un rimedio repressivo contro la indolenza e forse anche la malizia.

6. L'art. 454 del cennato progetto in esame che consacra il principio della proprietà delle produzioni d'ingegno, è un articolo nuovo, degno della civiltà odierna.

7. Si sanziona coll'art. 762 le disposizione che il tutore non potrà mai trar profitto dalle disposizioni testamentarie del minore pria dell'approvazione del conto. Lodevole e degno precetto di legge.

8. Si è con gli art. 942 e 943 evitata la necessità di rinnoversi la tanto dibattuta quistione

sulla successione del figlio naturale al padre ed alla madre e' sensi dell'art. 674 delle nostre leggi civili.

9. Le disposizioni delle nostre leggi contenute negli articoli 640 a 643, in cui si risolvono fisiologicamente le dispute sulla presunzione di sopravvita in una catastrofe in cui fosse dubbio chi tra commorienti fosse trapassato il primo onde regolarsi i dritti successibili, dispute feraci d'immense quistioni per la necessità di sostituirsi al *fatto* il calcolo presuntivo, sono state coll'articolo 959 del detto progetto Miglietti eliminate mercè unico concetto troncante. Eccone le parole: « Se « fra due o più chiameti rispettivamente a succe- « dersi sia dubbio quale abbia pel primo cessato « di vivere, chi sostiene la morte anteriore del- « l'uno o dell'altro dovrà darne la prove; in « mancanza di prova, si presumeranno morti tutti « ed un tempo, e non avrà luogo la trasmissio- « ne di dritto dall'uno all'altro. » Le liti sono malattie sociali: È dunque lodevole quando si procura col braccio della legge di evitarle per quanto sia possibile.

10 Sotto le influenza di un principio solo trionfante in uno stato libero, le prerogative e privilegi di classe di persone sono incompatibili, sicchè con accorgimento non si riproduce la sezione VII del maioraschi.

11. Per la stessa ragione rimane abolito il cap. VI del tit. II sulle disposizioni dei genitori in favore dei nipoti *ex filiis* nel solo primo grado. Questa disposizione risveglia un simulacro tristo retaggio delle patrie istituzioni relativo alle sostituzioni fedecommissarie

12. È importente una modificazione che si osserve all'art. 1380 del progetto. È desso il correlativo del nostro articolo 1295, al proposito del quale, noi siamo soli che resistiamo alla schiera dei giureconsulti ed alla costante giurisprudenza sulla intelligenza della parola *cosa* adoperata dal detto articolo 1295 (1). Tutti le attribuiscono una idea generica nel più esteso modo, da che ne consegue che il fine dell'articolo è interamente manomesso e la ragione legale ne risente il danno nella sua vera ermeneutica. Laonde noi opiniamo che *cosa* nel senso dell'art. vale *convenzione*. Ora il progetto coll'art. 1380 à sostituito appunto alla parola *cosa*, quella di *convenzione*. Ecco così confortato il nostro avviso, e garantita la giurisprudenza da una immensità di dubbiezze sulla vere interpetrazione dello spirito dell'articolo.

13. Il nostro articolo 1737 col numero 4 tra i casi di scioglimento del contratto di società vi comprende la condanna a pene perpetua. L'articolo corrispondente del progetto 1761 à climinato questo simulacro luttuoso della morte civile.

14. Grazie in fine ai lumi del secolo sono state intese una volta le voci dei pubblicisti. Noi anche nei nostri *principii di scienza sociale* (2) abbiamo declamato sull'abolizione dell'arresto personale in materie civili. Ne abbiamo dimostrato gl'inconvenienti per un ben costituito governo, ed immezzo ad un secolo irradiante da per ogni dove di civiltà. In fatti il *convenirsi* delle propria libertà, nome troppo sacro, senza che la legge posse fare altro che sanzionarlo, è un insulto alla dignità di uomo, è un mezzo che provoca discordia tra cittadini, è un'esca alla usura. E dall'altro canto il creditore a cui non altro che il possesso dell'oro attribuisce influenza sociale, compera le sostanze e le libertà del suo debitore, e profitta della indolenza della legge e del bisogno di un infelice, scherno il più delle volte della fortuna o della passione. Nè valga il dire che il mezzo dell'arresto personale è un trovato che rende attivo il commercio, mentre al contrario, come si sostiene, tutto sarebbe paralizzato senza queste cautele pel creditore. Imperocchè non è nel mutuo de privato e privato che sta la prosperità della nazione, anzi questo fatto troppo frequente accenna malaugaratamente ed un'opposta idea. Il mezzo conducente alla prosperità è il solo governo che può promuoverlo con incoraggiare l'agricoltura, premiare le arti, animare il commercio. Ci gode l'animo quindi nel rilevare nel progetti in esame di essersi bandito del tutto questo mezzo degradante per la umanità.

15. L'articolo 2034 del progetto Miglietti conserva la iscrizione ipotecarie per trent'anni dalla sua data. È oltremodo utile questo provvedimento. Sono così scansati molti litigi, renduti meno precari i dritti dello iscrivente per l'obbligo di rinnovare ogni decennio, meglio garentite le ragioni creditorie.

16. Altro beneficio risulta dalla lezione dell'art. 2035. In esso si enumerano i casi in cui cessa l'obbligo della rinnovazione della iscrizione, tra quali quello delle sprop razione forzata. Vengono così eliminate le quistioni di cui il foro è frequentemente occupato sul quando finisce l'obbligo di rinnovare, e la distinzione tra l'aggiudicazione *in re* ed *in praetio*, nel senso che per l'uno sparisce la impressione sul fondo coll'aggiudicazione diffinitiva, mercè la quale la ipoteca passe dallo stato di dritto reale a quello di dritto sul prezzo; e per l'altra le vendita necessaria lasciando i fondi presso i creditori per dividersi dopo il giudizio d'ordine, l'obbligo di rinnovare non può cessare pria della chiusura del verbale diffinitivo di graduazione Or avendo l'articolo del progetto espressamente detto in termini generali che cessa l'obbligo di rinnovazione nel caso di spropriazione forzata, non si tosto questa viene incoata, la condizione dei creditori

(1) Veggansi all'uopo le nostre osservazioni al suddetto articolo 1295 si *Comento sulle Leggi Civili*, vol. V, pag. 366, non che la dissertazione sulla stessa quistione nella *Gazzetta dei Tribunali* numero 300, che abbiamo ripetuta in questo volume nel n. 1 delle *Quistioni di Dritto*.

(2) Pag. 84.

rimane invulnerabile senz' altro dovere per essi di ulteriori formalità.

Ecco quello che abbiamo rilevato dai lavori presentati guardandoli nel senso favorevole. Li esamineremo ora nella seguente sezione dal lato critico, facendo voti che le camere legislative vagliando tutto, diano all' Italia un codice adatto all' odierno stato di civilizzazione, e all' indole dei popoli.

SEZIONE III.

Che cosa è egli mai un codice civile? È un corpo di leggi destinate a dirigere e stabilire le relazioni di socialità di famiglia e d' interessi fra membri di una stessa società (1). Se è così: le leggi non essendo che *volontà*, tutto ciò che è comando, disposizione appartiene al dominio di esse: tutto ciò che è difinizione, insegnamento, dottrina appartiene alla scienza. Questa linea di demarcazione non si è costantemente osservata nel progetto, e pare lo sia stato col proposito di facilitarne più agevolmente la intelligenza, associando alle teoriche un numero eccedente d' ipotesi: il che non è opera di codificazione che regola le generalità, ma di applicazione ai casi: opera della giurisprudenza. Troppo avventura per noi che nello stato delle nostre società la giurisprudenza formi una scienza che fissar possa il talento, lusingare l' amor proprio, destare l'emulazione. Una classe intera di uomini si dedica perciò a questa scienza, e questa classe già consacrata allo studio delle leggi, mentre diviene il semenzaio della magistratura, offre giureperiti per interpetrare le leggi. Da ciò la interpetrazione legislativa che è la scienza del legislatore, e la interpetrazione dottrinale che è la scienza del magistrato: l' una non rassomiglia all' altra. Sicchè è un male sociale il confonderle, maggiormente quando questo punto di contatto s' immedesima nelle stesse leggi. Nello esame degli articoli adunque faremo rilevare dove e come questo difetto si appalesa.

Dopo quanto si è fin qui detto, ci faremo a presentare le nostre osservazioni a tutti quegli articoli del progetto Miglietti che meritano di essere corretti, modificati o depennati. Taceremo su quelli che o si uniformano o migliorano la condizione della nostra legislazione.

§ 1.

PROGETTO — LL. CC.
Art. 1 = 1.

« La legge è obbligatoria per effetto delle sue « pubblicazioni, osservate le condizioni stabilite « all' uopo. » Sono le parole dell' articolo.

La soverchia semplicità ingenera dubbi. Quando questa legge diviene obbligatoria dopo promulgata? Quali norme per la *successsiva* notizia a tutti? Ove e quali sono le condizioni che si accennano? Come conciliarsi la promulgazione mercè la quale il corpo legislativo attesta la esistenza della legge e ne comanda la pubblicazione, con questo secondo mezzo compitore che determina il modo con cui la legge promulgata risuona in tutto il regno? Tutto rimane nel buio. Laonde l' art. 1 delle nostre leggi civili più provvidamente prevede quello che si suppone nell' altro. Solo mancherebbe la spiega del come si esegue la pubblicazione, il che è affidato presso noi ai diversi decreti all' uopo emanati. L' articolo dunque siamo di avviso che dovrebbe essere formolato, serbandosi le nuove nomenclature, nel seguente modo:

« Le leggi obbligano in tutto il territorio del « regno d' Italia dal momento in cui la promul« gazione è legalmente a notizia di ciascun co« mune.

« La promulgazione è legalmente a notizia:

« 1° del comune in cui questa avviene, il di « seguente;

« 2° dei comuni dello stesso circondario, al« trettanti giorni dopo il dì seguente alla promul« gazione quante sono le venti miglia di distanza « dal primo;

« 3° dei capoluoghi delle provincie, altrettanti « giorni dopo il dì seguente, per quante venti « miglia sono distanti dal comune della promul« gazione;

« 4° e finalmente degli altri comuni delle provin« cie, col medesimo proporzionale aumento di « giorni per quante venti miglia distano dai rispet« tivi capoluoghi.

« I mezzi mercè i quali la pubblicazione suc« cede progressivamente sono il giornale officia« le, i quaderni periodici della collezione delle « leggi, gli affissi in istampa. »

Abbandonatasi la falsa idea di una dilazione unica ed uniforme, non potrebbe la teoria dell' articolo sussistere se non espressa nel modo da noi esposto.

§ 2.

PROGETTO — LL. CC.
Art. 14 = 11.
Art. 15 = 11.

Questi due articoli sono concepiti con alquanta confusione. Si osserva del pari una improprietà di lingua: in fatti la parola *ottare* dal latino *optare* vale *desiderare*. Or a prescindere che la espressione non corrisponde al senso, è un vocabolo che viene dal latinismo. Laonde l'ipotesi dell' art. 14 è quello di attribuire il dritto alla cittadinanza sotto designate condizioni ad un figlio di straniero nato e domiciliato nel regno. Questa medesima ipotesi la prevede l' art. 11 delle nostre leggi in senso più semplice e con un concetto più esatto. Perchè modificare senza migliorare; che anzi confondendo in vece? Epperò la ipotesi dell' articolo nuovo va oltre: suppone che il padre straniero sia tale per naturalizzazione o

(1) Portalis nella tornata del Corpo Legislativo

per altro modo di elezione e non per origine, il che aggiunge altro beneficio, ed è cosa utile: solo o dovrebbe lasciarsi nell'art. 14 del progetto come giace il tenore dell' art. 14, aggiungendovi la seconda ipotesi; ovvero passando l' articolo nuovo: alle parole: *Egli è però ammesso ad ottare per la qualità originaria di straniero*, dovrebbero sostituirsi le seguenti *Egli però è ammesso a reclamarla*: e con dire così, si esprime il vero pensiero legislativo, perchè chi è già cittadino per nascita *reclama* e non *chiede* la cittadinanza. Che diremo dell' art. 15? Non è desso in altri termini una ripetizione dell'art. 14? Se rimane com'è concepito ingenera oscurità nell' interpetrarlo. Fia meglio toglierlo.

§ 3.

PROGETTO — LL. CC.
Art. 26 = 9.

L'art. 26 è siffattamente laconico che nulla dice. Eccone le parole: « Lo straniero gode nel « regno dei dritti attribuiti ai cittadini dalle leg« gi civili. » Quali sono questi dritti? Ove ed in quale titolo o sezione del progetto se ne parla? Le parole dell' articolo come giacciono suppongono quello che in fatti non esiste. Laonde questo art. 26 si sostituisce all' art. 9 delle nostre leggi civili: ebbene: si vuol sopprimere un articolo che tutto esprima e si ricambia con altro che tutto taca! L'art. 9 distingue il *cittadino* come godente dei dritti civili e politici, e lo straniero godente dei soli dritti civili. Sicchè il primo è ritenuto *nazionale* chiamato a parte dei dritti politici; l' altro è ritenuto *nazionale* col godimento dei soli dritti civili. Da che emerge la distinzione che il *cittadino* è *nazionale*, mentre il *nazionale* può non essere *cittadino*. E con questa logica differenza, il detto art. 9 coi due numeri in esso espressi distingue, col primo gli stranieri ammessi a godere di quei dritti civili che loro competono per reciprocanza diplomatica, e come di passaggio nel regno, sono anche obbligati a sottostare alle leggi di polizia e di sicurezza pubblica ai termini dell' art. 5 delle nostre leggi civili, pari all'art. 3 del progetto; e col secondo numero contempla gli stranieri ammessi dal governo a stabilire il loro domicilio nel regno, pei quali essendovi l' *incolato*, sono essi godenti della nazionalità per quel tempo che vi dimorano. Così che il cennato art. 9 attribuisce i dritti politici e civili ai nazionali; protezione per reciprocanza agli stranieri di passaggio; i soli dritti civili amovibili agli stranieri con domicilio autorizzato.

Premesso questo breve sviluppo, opiniamo che l' art. 26 debba essere redatto nei precisi termini dell'art 9 summenzionato, aggiungendo che il codice di Francia esprimeva presso a poco le idee dell' art. 9 con gli art. 7, 8, 11. E la commissione destinata al gran lavoro di revisione per le nostre leggi civili riuniva i tre articoli in uno dietro accurato esame e discussione di uomini la cui fama non morrà mai. Se dunque questo articolo fu il risultato di disquisizioni le più gravi, perchè sopprimerlo con sostituire un articolo inutile ed inconseguente?

§ 4.

PROGETTO — LL. CC.
Art. 32 = 29.

L' art. 32 del progetto è così concepito: *Le condanne portanti privazione dei dritti civili pronunziate in giudizio contraddittorio, e che furono notificate al condannato detenuto, o in difetto pubblicate, producono il loro effetto dal giorno in cui diventano* IRREVOCABILI. L'art. 29 delle nostre leggi civili correlativo si esprime così: *Le condanne profferite in contraddizione non produrranno privazione dei dritti civili*, che dal giorno della loro ESECUZIONE.

È dunque la condanna *irrevocabile* o la *esecuzione* che deve regolare il periodo d' incominciamento della pena, e quindi della interdizione dei dritti corrispondenti? In Francia era ritenuta la condanna *in effigie*. Questa non si è mai introdotta nel nostro codice. Epperò la nostra legislazione à voluto che il periodo iniziativo della pena lo sia del pari della privazione dei dritti civili. Di vero i dritti civili venendo attuati sviluppano *dritti e doveri* sociali. Or se la partecipazione del giudicato fatta al condannato è rispetto a lui sufficiente per apprendere il suo cambiamento di stato, non lo è però per far conoscere la sua incapacità al corpo sociale. Or questa notificazione alla società non può certamente aver luogo che per mezzo della *esecuzione* vale a dire dal momento in cui incomincia con effetto la espiazione della pena. Laonde poichè la interdizione dei dritti civili non è che la conseguenza di una pena, egli è d'uopo che la pena esista, perchè faccia avverare la interdizione di tali dritti: sarebbe al contrario un fare verificare gli effetti pria di verificarsi la causa produttiva. E le nostre leggi sempreppiù confermando questo principio ànno coll'art. 639 stabilita la massima, che la successione per condanna portante la privazione dei dritti civili è aperta dal punto in cui questa viene *inflitta*, che vale *esecuzione* della pena.

Crediamo dunque che l'articolo 32 debba esser tolto sostituendosi letteralmente l' art. 29 delle nostre leggi civili, anche perchè l'articolo del progetto nel modo come è concepito ingenererebbe molti dubbi, massime per le parole, *o in difetti pubblicate*, mentre la notificazione al condannato è nel buon dritto penale assolutamente indispensabile.

§ 5.

PROGETTO — LL. CC.
34 = Nuovo.

Una volta sottoposto il condannato alle regole

degli assenti per l'amministrazione possesso e godimento dei suoi beni, è inutile il dettaglio dell'art. 34, che anzi implica dubbi. Laonde è più confacente alla semplicità della teoria il regolarsi a norma delle disposizioni sugli *assenti*, in cui tutto è preveduto.

§ 6.

PROGETTO	—	LL. CC.
35 e 36.	=	Nuovi.

Valgono per questi due articoli le medesime ragioni spiegate per l'articolo 34. Crediamo quindi che coll'articolo 34 venissero anche eliminati gli articoli 35 e 36.

§ 7.

PROGETTO	—	LL. CC.
37	=	30 e 31.
38	=	32 e 34.
39	=	33.

Le nostre leggi civili con gli articoli 30 a 34, e gli articoli 37 a 39 del progetto di accordo preveggono e provveggono sulle seguenti ipotesi relative alle condanne profferite in contumacia, cioè: o il condannato si presenta nel termine dei cinque anni volontariamente ovvero catturato, o vi comparisce dopo i cinque anni, ma pria dei 20 anni; o muore nel termine dei cinque anni. Non parleremo della sua presentazione dopo i 20 anni, poichè l'art. 40 del progetto pari al nostro art. 35 di consenso dispongono l'occorrente. Nel primo caso la sentenza è annullata *ipso iure*, e l'accusato è nuovamente giudicato. L'*esercizio* dei dritti civili è sospeso durante il termine di grazia, e tutto è reintegrato non sì tosto si presenta. Nel secondo caso il primo giudizio è annullato riguardo alla condanna, ma la quistione di stato rimane indecisa fino all'esito della nuova contestazione, ed anche assoluto, il godimento dei dritti civili si acquisterà pel tempo avvenire, mentre pel passato la prima sentenza resterà ferma. Nel terzo caso finalmente il condannato si avrà come morto nella integrità dei suoi dritti. Tali sono adunque le disposizioni del nostro codice, non che del nuovo progetto. Ma poichè non è mai sufficiente il ragionare sulle leggi positive, troviamo necessario presentare le nostre critiche osservazioni sulle cennate disposizioni, proponendo secondo il nostro modo di vedere la redazione degli articoli. Di vero l'art. 37 del progetto dice che *le condanne in contumacia non producono la perdita dei dritti accennati nell'art. 31* durante il quinquennio, ed intanto conchiude dicendo, che in tale periodo *il condannato in contumacia rimane privo dell'esercizio di tali dritti*. Chi non iscorge in queste due disposizioni una chiara contraddizione? Non può esservi sicuramente *godimento* di un dritto senza *esercizio* di esso. Laonde se la presentazione del condannato nel periodo dei cinque anni giustamente rende nullo ogni pronunziato sulla presunzione d'innocenza, non è giusto che venga egli punito nel senso di essere assimilato ad un assente nell'amministrazione dei suoi beni, prima di essere inteso, o pria di decorrere inutilmente il termine di grazia. È al certo un vero che la condanna in contumacia non sempre è opera di accurate pruove: queste si ottengono dietro le discolpe dell'accusato, quando appunto alla luce della pubblica discussione l'*accusa* e la *difesa* si equilibrano. Or se è degno di lode il primo concetto dell'art. 37, non lo è l'altro immediato che lo contraddice; come del pari rilevasi nelle nostre leggi civili tra l'art. 30 e l'art. 31. Vi è dippiù: perchè con tanta durezza viene guardato dall'occhio impassibile della legge il condannato in contumacia, il quale, presentatosi dopo i cinque anni, deve vedersi sottoposto ai duri effetti della sentenza contumaciale, abbenchè nel cimento del novello giudizio risulti innocente? Egli soffrirà una pena tuttochè assoluto. Non è nelle provvide mire della legge altro divisamento che il combinare lo spavento del malvagio colla sicurezza dell'innocente: un meridiano di distanza sarà suscettibile a cambiare lo stato dell'infelice contumace, il quale potrebbe trovarsi nel concorso di circostanze tali da poter temere con fondamento gli effetti della prevenzione, e che per una saggia prudenza siasi creduto nell'obbligo di scomparire per un certo numero di anni, fino a che un azzardo fortunato non facesse rilucere la sua innocenza. Inoltre l'art. 38 del progetto medesimo nell'atto che restituisce il condannato all'integrità dei suoi dritti presentandosi infra il quinquennio, lo punisce poi col farsgli perdere una parte dei frutti a favore dei possessori temporanei. Infine perchè assolvere dagli effetti della sentenza contumaciale l'accusato che si presenti, o venga arrestato nel termine di grazia, quando in esito del giudizio contraddittorio risulti reo e riceva diffinitiva condanna, confermandosi in somma la prima sentenza? Premesse queste osservazioni ecco come gli articoli 37 a 39 dovrebbero, secondo noi, essere letti nel nuovo codice.

« Art. 37. Le condanne in contumacia non « producono la perdita dei dritti civili enunciati « nell'art. 31 se non dopo trascorsi cinque anni « dalla pubblicazione della sentenza, entro qual « termine deve il condannato rendersi visibile « alla giustizia.

« Art. 38. Se egli si presenti o sia carcerato « nel periodo di grazia, la sentenza profferita in « contumacia si avrà come non avvenuta, e si « darà luogo al giudizio contraddittorio, in esito « del quale la sua assoluzione lo scagionerà da « ogni risponsabilità penale; e la conferma della « prima condanna risveglierà gli effetti della contumaciale in quanto però alla sola pena. La « perdita dei dritti civili in questo caso non ri« guarderà che l'avvenire dal secondo pronun« ziato in poi.

« Art. 39. Se poi il condannato si presenta

« volontariamente, o altrimenti cade in potere della « giustizia dopo la scadenza del quinquennio, il « giudizio contradittorio risolverà sul di lui destino. Se sarà dichiarato innocente godrà dal « beneficio dell' articolo precedente in quanto ai « dritti civili. Se per lo contrario sarà convinto « di reità, la perdita dei dritti civili retroagirà « all'epoca della prima condanna. E finalmente « nel caso che il condannato in contumacia muoia « nel termine utile del cinque anni senza essersi « presentato, o senza essere stato arrestato, sarà « considerato morto nella integrità dei suoi dritti, a la sentenza contumaciale rimarrà *ipso* « *iure* come non profferita, senza pregiudizio però « dell'azione della parte civile. »

§ 8.

Sul domicilio.

Il progetto à seguito quasi interamente le nostre leggi in quanto al *domicilio*. Solo si veggono tolti gli articoli 111 e 112, i quali contengono la distinzione tra pubblici impieghi temporanei o rivocabili e pubblici impieghi conferiti a vita, dei quali i primi conservano l'antico domicilio, gli altri portano l' immediata traslazione dal domicilio dell'impiegato nel luogo in cui debbe esercitare l' impiego medesimo. Tacendosi nel nuovo codice tali norme, come regolarsi simili quistioni in caso di attrito giudiziario? Non è essenziale forse conoscersi se l' impiegato trasporti seco o pur no il suo domicilio di origine nella residenza assegnatagli dal governo? La nostra opinione è quindi quella di far ricomparire nel nuovo codice i suddetti due articoli 111 e 112, i quali convengono molto bene con lo spirito legislativo sulla materia; imperocchè l' impiegato temporaneo conserva per la sua precarietà l'animo determinato di ritornare ai suoi lari, alla stima dei suoi concittadini, alla pubblica considerazione. Non così del funzionario a vita, il quale non potrebbe altrimenti ritenere che come suo principale stabilimento il luogo della sua perpetua residenza per ragione di carica.

Oltre la necessità adunque di conservarsi i menzionati due articoli, sarebbe indispensabile aggiungerne un altro per aversi una norma onde distinguersi gl'impieghi a vita da quelli temporanei. E questo articolo è nostro avviso formolarsi nei seguenti termini:

« Sono a vita le seguenti funzioni pubbliche: « 1° di notai; 2° di segretarii archivarii municipali; 3° patrocinatori; 4° magistrati collegiali « inamovibili; 5° uscieri nel domicilio obbligatorio « della residenza del tribunale; 6° vescovi, parrochi, curati, canonici e dignità che ànno una « carica speciale in qualche chiesa. Tutte le altre cariche sono amovibili. »

I tre articoli da aggiungersi prenderebbero la numerazione l' uno dopo l'altro immediatamente dopo l'art. 43.

§ 9.

Sul matrimonio civile

Il progetto che discutiamo ci presenta il lavoro compiuto sul matrimonio. Esso si allontana da quello contenuto nelle nostre leggi civili nel solo rapporto emancipativo dalle leggi ecclesiastiche, attribuendo al solo potere civile il dritto di suggellare colla sua *celebrazione* la indissolubilità di questo ligame.

Le due potestà, la chiesastica e la civile, debbono però collegarsi in una materia, in cui religione a ragione sociale ad un solo scopo convengono. Imperocchè il matrimonio essendo un solenne fatto che costituisce una delle tre grandi epoche della vita, non potrebbe scompagnarsi dalle formalità compitrici della chiesa. Questa rappresenta una *idea* un *principio* un *culto* da cui ogni principio dipenda; ed al pari della nascita a della morte, che per opposta via anche un principio additano, il matrimonio compie da sua parte quello della formazione delle famiglie. Or se queste insieme congregate formano la nazioni, è certamente una conseguenza unica ed immediata che esse ripetano dei pari dalla religione principio incremento e fine. Di vero il mondo congiunto per necessario bisogno alla Provvidenza forma un amalgama che prepara e costituisce l' origine, il progresso e lo sviluppamento delle civili società; che inerente alla natura dell'uomo, diviene indispensabile alla formazione e conservazione del corpi socievoli; che nel selvaggio è quel timido culto che gli appresta l'ignota causa dei terribili fenomeni della natura; che nelle barbare società è il principio di quell' autorità che non potendosi ancora tollerare nella mani degli uomini, si ripone in quelle dei numi, e che sotto gli auspici della *teocrazia* dispone, prepara e per grado opera il difficile progressivo e lento passaggio alla ubbidienza civile; che in fine nella civiltà sociale racchiude il vero scopo della sua sussistenza; la religione dunque è perciò quella che, stabilita tra il cielo e la terra per riempiere lo spazio immenso che gli divide, nelle nostre speranze, nei nostri timori siamo eccitati a chiamarla in soccorso, perchè si fa gloria di essere stata agli uomini conceduta non per cangiare l'ordine della natura, ma per nobilitarla a santificarla. Sicchè se ogni principio non viene se non da Dio, il matrimonio, che costituisce l'aggregato sociale, non potrebbe altrimenti corroborarsi che coll'intervento della chiesa. Laonde questo consorzio coniugale considerato e come un dovere di natura e come un contratto civile, non può essere riguardato come perfetto senza il concorso della religione.

Quindi senza subordinare le due potestà l'una all' altra, non altro desideriamo che e l' una e l' altra concorrano di accordo alla piena confermazione del matrimonio. E se si vuol concedere che lo stato civile non debba più considerarsi in questo ligame come accessorio alla chiesa, con-

correranno solo entrambi nei rispettivi rapporti contrattuale e sagramentale alla celebrazione di esso. E come ciò ottenersi? Facendo comparire nel nuovo codice gli articoli 150 e 151 delle nostre leggi civili modificati nei seguenti termini:

« Art. 150. La legge limita la sue disposizioni, riguardo al matrimonio, agli effetti civili e politici.

« Art. 151. Sotto questo solo aspetto essa regola la qualità e la condizione dei contraenti; celebra il matrimonio come contratto civile, e ne determina le formalità circa la validità, diritti, doveri ed effetti civili che ne risultano. Lascia intatti i doveri che la religione impone, senz' apportarvi alterazione o cambiamento alcuno. Ed in fine questo ligame non sarà perfetto se non adempiute le prescrizioni delle due potestà. »

Tutt'altro è detto nel § 17.

§ 10.

PROGETTO — LL. CC.
87 = Nuovo.

L'articolo 87 del progetto si esprime così:

« Ognuno può contrarre matrimonio purchè non osti alcuno impedimento legale. » Troppo generico. Sarebbe desiderabile aggiungersi *ai sensi dei capitoli IV e V di questo titolo*.

§ 11.

PROGETTO — LL. CC.
— 154 e 155.

L'articolo 154 delle nostre leggi civili è concepito nei seguenti termini:

« Non vi è consenso in colui che erra sulla persona del futuro sposo: l'errore sulle qualità e condizioni della persona non distrugge il consenso. »

Questo articolo è eminentemente logico e contiene una ipotesi la quale può sovente verificarsi. Esso nel progetto non è ritenuto affatto. Perchè? Sembra necessario riprodurlo nel nuovo codice, collocendolo immediatamente dopo l'articolo 89.

Del pari deve dirsi per lo articolo 157 delle stesse nostre leggi civili, il quale è stato anche obliato, mentre contiene una ipotesi che bisogna prevedersi. Solo dovrebbe essere modificato venendo concepito nei seguenti termini:

« Art. 91. È vietato all'ufficiale dello stato civile di contrarre matrimonio tra il tutore o i figliuoli di lui, ed il minore o le minore, durante la tutela, e pendente il rendimento dei conti; purchè non preceda l' approvazione del tribunale con cognizione di causa, inteso il pubblico ministero. Ciò non deroga alla necessità del consenso del consiglio di famiglia prescritto nell'art. 99. »

§ 12.

PROGETTO — LL. CC.
97 e 98 = 163 e 164.

A differenza dei nostri articoli 163 e 164, gli articoli 97 e 98 del progetto preferiscono nella discrepanza la madre all'avo. La età, l'esperienza, il sesso dovrebbero far decidere el contrario, come dispongono le nostre leggi.

L' ultimo comma dell' articolo 98 è erroneo. Esso dice: *Il disparere tra le due linee equivale a consenso*. Si ritiene in somma che senza derimere una parità, possa esservi un risultato affermativo o negativo. In vece sarebbe necessario stabilire una preponderanza di sesso, o di linea tra la paterna o la materna, ma non lasciarsi una disposizione che sarebbe se non ineseguibile, almeno arbitraria, inesatta.

A correggere ogni equivocità crediamo miglior consiglio il lasciarsi nel codice novello come giacciono gli articoli 163 e 164 delle nostre leggi civili collocandoli in luogo degli articoli 97 e 98.

§ 13.

Atti rispettosi.

Nel progetto la teoria degli atti rispettosi è stata interamente trasandata. Innanzi tutto è buono che si dica che trattasi in questo caso di *consiglio* e non di *consenso*. E vorrebbesi sconoscere tutto affatto il principio, che la educazione e la morale si modellano sul rispetto di famiglia? Che una specie di culto è quello che il dovere filiale rende ai genitori? L'autorità di essi deriva dalla lor tenerezza, dalla loro esperienza, dalla maturità della loro ragione, dalla debolezza di quella dei loro figli. Quest' autorità è una specie di magistratura alla quale convien dare una latitudine, soprattutto negli stati liberi. Ricordiamoci altresì che il sentimento per quanto grande egli sia, dell'amor filiale, non istà mai in giusta lance col paterno; l'uno è un principio, l'altro una conseguenza; i genitori *donano*, i generati *rendono*; generosità da un lato, gratitudine dall'altro. Impulso spontaneo! Doveri! Qual differenza!?... Appunto quanta ne sta fra l' aver *data* la vita e l'averla *ricevuta*. Dunque, obliandosi questi principî, si toglie ella patria potestà al momento delle età maggiore ogni dritto, ed anche quello del *consiglio*? Di quante conseguenze dispiacevoli non è ferace questa disposizione? Non sempre la indipendenza di volontà cede al sentimento ed alla educazione. La legge adunque non deve dimenticare che l'omaggio ai genitori è inestingubile, e quindi debbono essi essere secondati in ogni tempo di una guarentigia contro chi conculcar volesse i doveri filiali. Facciamo voti perciò che nel novello codice compariscano alla lettera trascritti gli articoli 166 a 169 delle nostre leggi. Solo elle prime parole dell' articolo 166: *I figli di famiglia, giunti*

all'età definita nell'art. 163, debbono sostituirsi le seguenti: *I figli di famiglia, giunti all'età maggiore*, ec.

§ 14.

PROGETTO — LL. CC.
— = 179.

L'art. 179 delle nostre leggi prevede il caso del matrimonio *in extremis*. È così espresso:

« Potrà la notificazione omettersi nei casi d'im-« minente pericolo di vita di uno dei contraenti. « Dovranno però questi giurare di non esservi al-« cun legittimo impedimento al matrimonio. »

Nel progetto non si riproduce questo articolo. Crediamo in vece far voti perchè nel codice novello prendesse il suo posto. E sul proposito non è discaro dire qualche parola nella divergenza delle opinioni pro e contra.

Questi matrimonî furono dalla giurisprudenza francese considerati con disdegno, e sotto la influenza della ordinanza del 1639 e dell'editto di marzo 1697 venivano ritenuti invalidi degli effetti civili quando erano preceduti da un illecito commercio. Nella formazione del nuovo codice di Francia lungamente si discusse su tale quistione, e siccome fu riflettuto essere ingiusto il condannare alla disperazione un padre o coniuge moribondo, così, come un mezzo termine, questi matrimonî non si trascrissero tra i vietati; nè questo caso venne incluso tra le nullità del matrimonio per mancanza delle pubblicazioni. Intanto non si trovava un uffiziale dello stato civile che l'avesse celebrato senza tali formalità per non incorrere nella penale. Quindi la tolleranza suggellata dal solo silenzio niun vantaggio arrecava agl'interessati. Sicchè con miglior consiglio si è sanzionato fra noi l'art. 179, il quale, corroborato dal mezzo impulsivo del giuramento, massime in un punto in cui la verità non è dubbia sul labbro di chi è vicino a compiere la parabola della vita terrestre, viene operata un'amalgama tra gli opposti avvisi. Ed in questo modo si evitano quei danni, quei rimorsi, che potrebbero principalmente lacerare il cuore del moriente, che guarda la sua progenie innocente e ne prevede la miseria e la sventura. Or ponderando la quistione sotto questo aspetto, non possiamo astenerci dallo sperare che l'art. 179 delle nostre leggi occupi anche la pagine del nuovo codice, perchè la legge non può nè deve così crudelmente soffogare la natura.

§ 15.

PROGETTO — LL. CC.
119 = Nuovo.

Questo articolo à concepito nei seguenti termini:

« Se uno degli sposi per infermità, o per altro « impedimento giustificato all'uffizio dello stato « civile, è nell'impossibilità di recarsi alla casa « comunale, l'ufiziale si trasferisce col segretario « nel luogo in cui si trova lo sposo impedito, ed « ivi avrà luogo la celebrazione del matrimonio « giusta la disposizione dell'articolo 116. »

Dalla lettura dello stesso si scorgono due difetti, l'uno di redazione, l'altro di concetto. Ed in quanto a quest'ultimo, non è degno di codificazione il discendersi ad un caso siffattamente ovvio. Opiniamo perciò togliersi questo articolo, ed in vece all'articolo 115 potrebbero aggiungersi soltanto le seguenti parole: *salvo il caso di qualche infermità o altro giustificato impedimento degli sposi o di uno di essi, per lo quale può l'uffiziale dello stato civile provvedere secondo la sua prudenza.*

§ 16.

PROGETTO — LL. CC.
123 = Nuovo.

Ecco le parole di questo articolo:

« La capacità dello straniero a contrarre ma-« trimonio è determinata dalle leggi del paese a « cui appartiene, solo in ciò che si riferisce al-« l'età, ed allo stato di dipendenza familiare. »

Dopo i progressi della civiltà e del commercio, i differenti popoli ànno tra loro maggiori relazioni di quelle che avevano antecedentemente. Ecco perchè era importante statuirsi come principio inconcusso che le leggi personali accompagnano ovunque il nazionale con occhio materno (1). E l'articolo del quale è proposito ricorda questa massima nel caso del matrimonio. Epperò troviamo in esso il solo difetto di avere enunciati i casi limitatamente che sono riferibili allo stato e capacità delle persone, e siccome possono essere questi casi oltre il numero accennato, potrebbe la interpetrazione dottrinale dell'articolo menare all'idea dell'*inclusio unius exclusio alterius*, mentre nello spirito della legge non è così. Quindi crediamo cambiare le ultime parole nelle seguenti: *in tutto ciò che si riferisce al suo statuto personale*. Come pure cancellarsi la parola *solo*.

§ 17.

Sul capitolo V del titolo IV relativamente alla dimanda per nullità di matrimonio.

Al seguito delle nostre osservazioni sul matrimonio civile, il capitolo V del quale è proposito richiede una espressa modificazione per mettersi le disposizioni in esso contenute in armonia col dritto canonico. È fuori dubbio che la legislazione canonica è intangibile e deve sussistere per maggior sostegno dell'ordine sociale. Sicchè avverrebbe un attrito nella simultanea concorrenza delle due potestà per lo stesso oggetto, attrito che segnerebbe nei suoi effetti un danno positivo,

(1) Art. 3 del progetto pari all'art. 6 della nostre leggi.

iovadendosi dal potere civile la giurisdizione libera ed indipendente di quello ecclesiastico, ed al tempo stesso sarebbe trasandato e sconosciuto il principio della *libera chiesa in libero stato.* Laonde in conseguenza di quanto è detto nel § 8, la chiesa e lo stato civile tirando le linee a seconda delle rispettive attribuzioni, debbono regolare rispettivamente le nullità del matrimonio, l'uno in quanto al contratto civile, l'altra in quanto alla indissolubilità dal vincolo. Di fatti il matrimonio è circondato da formalità che lo precedono, lo accompagnano, lo seguono nel senso contrattuale da stabilire gli effetti civili di esso; ne à delle altre che egualmente ànno una precedenza, una concomitanza ed una conseguenza nel senso religioso relativamente ai dritti che vengono dalla natura. E se le nostre leggi non possono che regolare il lato civile, è necessità indispensabile lasciare al potere ecclesiastico tutto ciò che riflette il vincolo e la sua essenza. Ecco perchè la classificazione degli impedimenti *impedienti* e *dirimenti* è sottoposta alla potestà della chiesa. La classificazione delle regole circa le formalità civili del matrimonio, circa lo stato di famiglia, di paternità, di filiazione, e su quanto altro risponde ai rapporti tra la famiglia ed i dritti civili ad essa annessi va sottoposta alla potestà civile.

Ciò posto risulta di conseguenza che tutti gli articoli del detto capitolo V debbono normarsi alla distinzione succennata. Sicchè per gli articoli 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 144 a 150, la competenza è del potere giudiziario, salvi i dritti della chiesa per quella parte che riguarda il dritto canonico. In quanto poi all'articolo 139 crediamo che debba essere eliminato del tutto dal nuovo codice, come quello che riguarda un caso d'impedimento dirimente sul quale la potestà civile nessuna ingerenza potrebbe avervi.

§ 18.

PROGETTO — LL. CC.
134 = Nuovo.

L'articolo 134 del progetto circa le opposizioni al matrimonio così si esprime:

« L'opposizione fatta da chi ne à la facoltà per « causa ammessa dalla legge sospende la celebra- « zione del matrimonio sino a sentenza diffiniti- « va *passata in giudicato*, che dichiari potersi « procedere al matrimonio. »

A differenza delle disposizioni delle nostre leggi civili sulla materia, il progetto non parla di appello in tali giudizi; il che fa certamente rilevare che, trattandosi di casi di urgenza e che interessano il bene sociale con promuovere l'aumento delle famiglie, abbiasi voluto ridurre il piato al primo grado giurisdizionale soltanto, al che ciadattiamo sul riflesso che molte volte un secondo grado di giurisdizione facendo consumar tempo, toglie alla giustizia quel vantaggio che la speditezza ingenera. Intanto ritenuto che nel caso in esame la sentenza diffinitiva e contraddittoria del tribunale costituisca il giudicato, le parole dell'art. 134 di *passata in giudicato* debbono essere tolte, non solo perchè superflue, ma altresì perchè inducono delle difficoltà sul silenzio usato per l'appello, da interpetrarlo per l'affermativa, mentre non può intendersi in altro modo che per la negativa.

§ 19.

PROGETTO — LL. CC.
166 201 a 203

Questo articolo esprime le vicendevoli obbligazioni del marito e della moglie tra essi e nel rapporto della famiglia. E mentre al marito s'impone l'obbligo di somministrare alla moglie il necessario, soggiungendo *in proporzione delle sue sostanze;* nella reciprocanza della moglie nulla si dice. Quindi al secondo periodo dell'articolo così espresso: *La moglie deve contribuire al mantenimento della famiglia e del marito, quando questi non ne abbia i mezzi sufficienti,* dovrebbero aggiungersi in fine le seguenti altre parole, *e per quanto possa.*

§ 20.

PROGETTO — LL. CC.
169 = 193 e 196

Ecco le parole dell'articolo 169:

« I figli sono tenuti a somministrare gli ali- « menti ai loro genitori, ed agli altri ascendenti « che ne abbiano bisogno. »

Questo articolo corrisponde alla lettera all'articolo 195 delle nostre leggi civili, le quali coll'art. 196 stabiliscono la reciprocanza, esprimendosi così: « Le obbligazioni risultanti da queste « disposizioni sono reciproche. » Intanto nel progetto questa necessaria e giusta reciprocanza non si legge. Crediamo quindi ricordarla come indispensabile, aggiungendosi al nuovo codice le parole del detto articolo 196.

§ 21.

Donna maritata.

Articoli 204, 205 e 206 LL. CC.

Entriamo per poco nella particolarità del governo della famiglia. Il marito ne è il capo. Egli amministra tutto, e sorveglia i beni ed i costumi della sua compagna. E poichè la potestà maritale risolvesi piuttosto in protezione che in autorità, perchè egli come il più forte vien chiamato a difendere e sostenere il più debole, ne consegue che senza il suo intervento non può la moglie esercitare alcun atto della vita civile. Da ciò le disposizioni degli articoli 204 a 206 delle nostre leggi consone a quelle di Francia. Intanto nel progetto, mentre da un lato l'articolo 165

dichiara il marito capo della famiglia, e sottopone la moglie alla condizione civile di lui assumendone anche il cognome, con che pare che dica tutto; dall'altro tace sulla dipendenza per le contrattazioni ed i giudizi, pei quali gli articoli citati delle nostre leggi civili ne dispongono la interdizione. Nell'insieme del progetto in somma iscorgiamo una contraddizione tra il principio e l'applicazione, vedendosi in molti rincontri troncate varie disposizioni delle nostre leggi civili che, conseguenti alla premessa, provveggono appunto sugli effetti della dipendenza della moglie al marito. Ovviare a ciò è lo stesso che diroccare le norme dettate sul ben-essere delle famiglie, facendo in esse introdurre la licenza e la discordia, anzi che la pace. Facciamo quindi voti, perchè dal nuovo codice sparisca un principio, il quale dando un crollo ai dritti maritali, sovvertirebbe in buona parte ogni opera per serbarsi l'ordine sociale.

§ 22.

PROGETTO — LL. CC.
181 = 221.

A differenza del codice di Francia, il nostro codice penale non ammette la pena infamante, che è la sola che porterebbe la degradazione civica, e per conseguenza che potrebbe autorizzare la separazione; imperocchè l'infamia ove è ritenuta va riguardata come la perdita e la lesione dell'onore: essa è nella pubblica opinione ristretta a quei delitti che presentano un carattere di viltà, empietà, tradimento e simili, reati tutti contro de' quali grida vendetta la morale pubblica; per lo che un coniuge non potrebbe vedersi accanto l'altro che fosse colpito da siffatta umiliazione sociale. Bene adunque era accolta questa conseguenza in Francia che taluni reati caratterizzava tali. Non così nella nostra legislazione che non riconosce pene infamanti. E per puro errore di redazione andò trasfuso come giaceva l'articolo 232 del codice francese nel nostro articolo 221, e per lo stesso errore pare che l'autore del progetto abbia ammesso la pena medesima con l'articolo 181 senza che sussista il motivo che l'autorizzasse. Il codice francese dichiarava l'infamia una causa di separazione, perchè questa marca compariva nelle sue pagine. Ma per noi che non vi esiste infamia, non potrebbe estendersi questa ai reati comuni. L'articolo 181 dunque dev'essere interamente soppresso.

§ 23.

PROGETTO — LL. CC.
182 = Nuovo.

Le parole dell'articolo 182 sono le seguenti:
« La moglie può chiedere la separazione quando il marito, senza alcun giusto motivo, non « fissi una residenza, od avendone i mezzi, ricusi di fissarla in modo conveniente alla sua « condizione. »

Molto di leggieri si rileva che questo articolo contiene un motivo di separazione troppo futile. Se la indissolubilità del matrimonio tende ad arrecare il maggior bene sociale, e se l'ordine pubblico, il quale à una bellezza non equivoca e nulla può renderlo problematico, non riposa che nella pace delle famiglie, è giusto che la stessa legge che lo sostiene, debba nei rincontri accarezzare un mezzo rigoroso per non turbarlo. Ecco perchè la separazione personale è un *rimedio*, non un *danno*. Ma dall'altro lato dobbiamo convenire, che il farmaco giova quando si somministra in proporzioni limitate, altrimenti degenera in veleno. Sicchè l'articolo in esame merita di essere assolutamente cancellato.

§ 24.

Sulla filiazione della prole nata fuori matrimonio.

In quanto ai figli naturali le leggi di Francia serbano con rigore una teoria conciliativa tra i dritti di famiglia e di società. Guardandosi il favore del matrimonio, il mantenimento dei buoni costumi, l'interesse delle società, esse vogliono che i figli naturali non venissero trattati come i figli legittimi. E maggiormente si avvalora questa determinazione dal considerarsi di essere contrario all'ordine delle cose che il dritto di succedere, il quale è ritenuto da tutte le nazioni incivilite, non già come un dritto di cittadinanza, ma come un dritto di famiglia, possa competere ad esseri che sono senza dubbio membri della società, ma che la legge, la quale stabilisce i matrimoni, non può riconoscere come membri di alcuna famiglia. Si raccomandano adunque le sole misure di equità le quali giustificano quei soccorsi che l'umanità sollecita per essi. Le nostre leggi civili, andando più oltre, usano maggiore benignità. Di vero ammettono i figli naturali come successibili. Essi tuttochè in condizione anomala sono eredi: indubitatamente della madre e nella stessa proporzione dei legittimi; in una determinata quota del padre, quando sono stati legalmente riconosciuti. Li ammette altresì il nostro codice al dritto della riserva, poichè l'articolo 913 del codice francese determinava la disponibile secondo il numero dei figli *legittimi*. Il nostro articolo 829 parla di *figli* in generale. Sicchè siffatta varietà la troviamo troppo eccessiva. Il progetto in fine si conforma alle nostre leggi, meno per la riserva, il che troviamo più regolare, adattandosi al matrimonio e non al concubinato il dritto alla legittima. Quello poi che aggiunge il progetto medesimo interamente di nuovo si è la istituzione del consiglio di tutela appunto per questa classe di esseri, istituzione della quale abbiamo di sopra fatta lodevole menzione parlando dei pregi del lavoro in esame.

In tutta questa svariata divergenza crediamo

preferibili le teorie proposte nel progetto; imperocchè i figli naturali una volta riconosciuti, àn dritto ad essere riguardati come i legittimi in quanto ai rapporti sociali tra essi ed i genitori. Non così nei rapporti di famiglia, pei quali sono osservate le restrizioni che leggonsi nella legge: epperò meritano solo di essere modificati i seguenti articoli del progetto medesimo.

Articolo 217. Poichè questo articolo accorda al padre ed alla madre il dritto alla tutela del figlio naturale, dovrebbe questo venir meglio collocato nel titolo *delle tutele*.

Articolo 213. Questo articolo come viene concepito è il correlativo dell'articolo 258 delle nostre leggi civili. Ma in questo si contempla anche il caso di figli nati da congiungimento di persone legate da voto solenne, o dagli ordini sacri, caso che il progetto non prevede, come se si volesse dare per supposto quello che la morale rifiuterebbe, del concubinato lecito dei ministri del santuario. Se la società può giungere a tollerarlo, mai lo potrebbe la legge. Sicchè opiniamo che tra i casi dell'articolo 213 debba comprendervisi del pari quello relativo a questa classe di persone.

Articolo 220. È desso così espresso: « Il figlio naturale deve gli alimenti al genitore quando questi non abbia ascendenti o discendenti legittimi o coniuga che siano in grado di somministrarglieli. »

Qui l'obbligo del figlio è sussidiario. Ma ciò non è giusto. Se il padre naturale deve gli alimenti al figlio come pel legittimo, perchè non deve essere uguale l'obbligo del figlio naturale?

§ 25.

PROGETTO — LL. CC.
230 = 266.

Questi due articoli si accordano. Epperò nell'art. 230 deve aggiungersi la particella *almeno* alla indicazione della età dell'adottato. Non può essere l'adottante meno di anni 18 di più dell'adottato; ma potrebbe benissimo essere al di là.

§ 26.

PROGETTO — LL. CC.
232 = Nuovo.

Eccone le parole:

« Non è ammessa l'adozione dei minori d'età non emancipati.

« Se il minore più non à genitori, sarà necessaria l'autorizzazione del consiglio di famiglia o di tutela secondo i casi. »

Questo articolo contiene nel suo primo periodo una disposizione erronea. Che forse per essere adottato devesi pria essere emancipato? È certo che l'adottato dall'età in cui può consentire è sempre in grado di conseguire questo beneficio. A che dunque parlarsi di emancipazione? Che forse l'adottato non potrebbe concorrere a questo atto pria de' 18 anni? Laonde l'adozione è una paternità legale e fittizia, provvidamente immaginata a conforto della sterilità della natura, o a sollievo del dolore dell'infortunio di figli perduti. Or una volta imitata la natura con porre l'adottante e l'adottato nella condizione che la finzione possa da chi nol sappia dirsi realità, sarà conseguito lo scopo della legge. Quindi il primo periodo dell'articolo deve cancellarsi.

§ 27.

PROGETTO — LL. CC.
238 = 283.

L'articolo 273 delle nostre leggi civili esprime il giustissimo pensiero dal legislatore nei seguenti termini:

« L'obbligazione naturale che continuerà a sussistere tra l'odottato ed i suoi genitori, di somministrare gli alimenti nei casi determinati dalla legge, sarà considerata comune all'adottante ed all'odottato, l'uno verso l'altro. » Questo stesso pensiero à creduto esprimere l'autore del progetto; per lo che avrebbe dovuto trascrivere alla lettera il nostro articolo. In vece ha redatto l'art. 238 comma 2 che vi corrisponde in termini tali da arrecare oscurità e confusione. Eccone le parole:

« L'obbligazione degli alimenti in caso di bisogno è reciproca tra l'edottante e l'adottato. Essa però nell'adottante precede quella dei genitori legittimi o naturali, e nell'adottato concorre con quella del figli legittimi o naturali. » Che significa quel *precede* e quel *concorre?* A che serve tale distinzione quando in somma per l'adottante e l'adottato sono stabilite le medesime condizioni che esistono tra l'adottato ed i suoi genitori? Deve dunque ritenersi nel nuovo codice come giace l'art. 273 delle leggi civili sostituendolo al comma 2 dell'art. 238 del progetto.

§ 28.

PROGETTO — LL. CC.
— 268 a 270.
— 285 e 286.

Gli articoli 268 a 270 delle nostre leggi sono stati trascurati dall'autore del progetto. Essi però prevedono delle ipotesi che non solo favoriscono l'odozione, ma sono un'esca alla gratitudine, ai benefici, alle largizioni, cose che ogni buona legislazione deve incoraggiare. Perchè isterilire un mezzo espansivo per la umanità e ferace di tanti vantaggi? Sicchè siamo di avviso che i cennati articoli omessi occupino le pagine del nuovo codice.

Per la medesima ragione si è trasandata l'altra utile ipotesi dell'art. 285 delle leggi civili. E perchè tanta durezza?

In fine la disposizione dall'art. 286 che tutti

gli atti di procedura agevola con la redazione *gratis*, tampoco si è creduto ritenere. Ma rammentiamoci che in generale l' esercizio dello statuto personale dei cittadini dev' essere sempre esente da imposizioni e tasse riguardanda non le pratiche contrattuali, ma dritti annessi alla personalità dell' individuo.

§ 29.

Del protutore sostituito al tutore surrogato, e del tutore speciale.

Per le nostre leggi abbiamo il tutore, il tutore surrogato, il contutore, ed il protutore. Il primo à cura dei beni e della persona del minore: articolo 373. Il secondo vigila sull'andamento della tutela: art. 324. Il terzo è dato dal padre alla madre e tutrice sopravvivente: art. 313. Il quarto è destinato all' amministrazione dei beni del minore che possedesse fuori del regno: art. 338.

Il tutore surrogato non è che l'antico curatore. Egli è pubblico ministero della tutela. Epperò la sua denominazione non risveglia la idea che corrisponde alle sue attribuzioni: *surrogare* vale *rimpiazzare*, mentre egli non *rimpiazza*, ma *vigila*: non *amministra* ma *censura*. Quindi conviene piuttosto chiamarlo *protutore* o *tutore fiscale*. E qui lodiamo il progetto il quale coll'articolo 290 chiama appunto *protutore* quegli che noi riconosciamo sotto la denominazione di *tutore surrogato*. Le nostre leggi poi denominano *protutore* colui che il progetto chiama *tutore speciale*, e che à la incombenza designata col suddetto artic. 335, pari all' art. 270 del cennato progetto. E questo noi lo appelleremmo *contutore* come dato ad amministrare dei beni determinati, i quali per la loro distanza non potrebbero venire sorvegliati dal tutore ordinario. Sicchè ritenenda gli articoli del progetto come giacciono ci avvisiamo modificare soltanto l' art. 270 che denomina *tutore speciale* quegli che noi crediamo ricevere una più propria significazione con l'epiteto di *contutore*.

Il nostro art. 313 leggi civili destina altresì un contutore alla madre sopravvivente che il padre nomina. Nel progetto si trasanda questo articolo. Noi crediamo di no. La ipotesi dell'articolo à utile per gl' interessi del minore; imperocchè chi più del padre è giudice della capacità degl' individui della sua famiglia? Quindi se egli crede di non essere la moglie molto abile alle cure esatte della tutela, è dato a lui la facoltà di stabilire quei modi dirigenti al migliore andamento della stessa. L' art. 313 deve perciò ricomparire nel nuovo codice.

§ 30.

Cause di dispensa dagli uffizi di tutela.

Per le nostre leggi sono tra gli altri dispensati dalla tutela anche i magistrati collegiali, pei quali vi è giusta ragione di non distoglierli dalle gravi cure della loro carica. Non sappiamo perciò spiegare il perchè. Nel progetto questa eccezione è ristretta ai soli presidenti di corti e procuratori generali in capo. La magistratura di collegio in generale non potrebbe certamente essere distratta a disimpegni di famiglie estranei alle cure dei proprî figli e discendenti. Opiniamo quindi che tra i dispensabili dalla tutela sianvi compresi anche i magistrati addetti ai rispettivi collegi giudiziari.

§ 31.

PROGETTO — LL. CC.
306 a 308 = 375 e 376.

I tre articoli del progetto 306 a 308 parlando dell' inventario della tutela fan risalvere talune quistioni ivi indicate *dal giudice* o *dal consiglio di famiglia*. Dicendosi o l' uno o l' altro si attribuisce al giudice la facoltà di risolverle solo, e se per la brevità della procedura è utile di non perdersi il tempo di convocarsi l'assemblea di famiglia, è frustranea l' alternativa, e basta nominare il solo giudice, il quale anche come presidente di quel tribunale domestico, delibera con attribuzioni presidenziali in questo caso. Gli articoli dunque possono passare senza farsi menziona del consiglio di famiglia.

§ 32.

PROGETTO — LL. CC.
317 = Nuovo.
318 = Idem.

Questi nuovi articoli del progetto obbligano il tutore a dare cauzione. E ciò è oltre il dritto della ipoteca legale sui suoi beni. Le nostre leggi si contentano di questa sola guarentigia, il che è ben giusto per un peso di molta risponsabilità e senza emolumento. Con una doppia pressura di tal fatta si renderebbe difficile oltremodo l'accettazione della tutela, e si saprebbero rinvenire tali e tante scuse da esimersene in discapito delle famiglie. Crediamo quindi eliminarsi questi due articoli del progetto, came quelli che invece di giovare aggiungendo cautele, aggiungerebbero ostacoli all' andamento dell' amministrazione tutelare.

§ 33.

PROGETTO — LL. CC.
321 e 325 = 380 e 390.

Questi due articoli del progetto esprimono il concetto degli art. 380 e 390 delle nostre leggi civili, e ben possono accogliersi nel nuovo codice: solo debbono per maggiore utilità esser l'uno immediato all'altro; di maniera che al 321 deve seguire prendendo il numero immediato di 322 l'art. 325. È anche indispensabile circondare questi due articoli delle garentie contenute nel nostro

art. 380. Quindi a meglio far rilevare l'idea precisa degli articoli crediamo formolarli nel seguente modo:

« Art. 321. Il tutore senza l'autorizzazione del « consiglio di famiglia non può riscuotere i capi« tali del minore, farne impiego, prendere danaro « a mutuo, accordare pegni od ipoteche, alienare « re beni stabili o mobili soggetti a facile dete« rioramento, cedere o trasferire crediti o carte « di credito, fare acquisti di beni stabili o mo« bili, eccettuati gli oggetti necessari all' econo« mia domestica od all'amministrazione del patri« monio, fare locazioni eccedenti il novennio, ac« cettare donazioni o legati soggetti a pesi o con« dizioni, procedere a divisione o provocarle giu« dizialmente.

« Egli non potrà parimenti senza la detta au« torizzazione far compromessi o transazioni, pro« muovere azioni in giudizio se non quando si « tratti di azioni possessorie, o di quistioni rela« tive al conseguimento delle rendite, salvi i casi « di urgenza.

« Art. 322. La suddetta autorizzazione non po« trà essere accordata in quanto a vendita, tran« sazione o mutuo fuor che per causa di assolu« ta necessità o di evidente vantaggio.

« In tutti i suddetti casi le deliberazioni del « consiglio di famiglia saranno sottoposte all' o« mologazione del tribunale di circondario. »

§ 31.

PROGETTO — LL. CC.
330 e 331 = 394.

L'articolo 394 delle nostre leggi civili parla di conto diffinitivo della tutela, il quale deve darsi in tutt' i casi in cui la tutela finisce. E questi casi sono vari, taluni per opera del minore, altri del tutore. Pel primo cessa la tutela per emancipazione, interdizione, morte, maggiorità. Pel secondo, per la morte, esonerazione, iscusa o destituzione, interdizione. Or l'articolo suddetto dicendo che il conto diffinitivo debba rendersi allorchè il minore sarà giunto alla maggiore età o abbia ottenuto la emancipazione, si prevedono due soli casi dei diversi accennati, e perciò il concetto si rende inesatto. Lo stesso si legge nell' art. 330 del progetto. Sicchè deve rettificarsi la redazione per questa parte dell' articolo. Coll' articolo 331 poi del detto progetto si emenda l'errore che esiste nel precedente articolo. Ma con ciò non si fa che confondere senza alcuno scopo rimanendo integralmente e la parte errata e quella emendata.

Gli articoli adunque debbono formolarsi come segue riducendosi ad uno:

« Art. 330. Il conto diffinitivo della tutela sarà « dato a spesa del minore, in tutt'i casi che la « medesima finisce. Le spese si anticipano dal « tutore.

« Laddove avvenga che l' amministrazione tu« telare cessi pria della maggior età o della e« mancipazione del minore, il conto dovrà ren« dersi al nuovo tutore in presenza del protu« tore, salva l'approvazione del consiglio di fa« miglia.

« Se in fine il minore muore durante la mi« nor' età, il conto sarà reso ai suoi eredi. »

§ 35.

PROGETTO — LL. CC.
— = 396.

L'art. 396 delle leggi civili si esprime così:

« Se il conto dà luogo a contese, saranno « queste promosse e giudicate come le altre in « materia civile. »

Il progetto à tolto questo articolo. Non sappiamo indagarne la ragione determinante. Laonde era ben regolare che la legge si pronunziasse in qualunque dubbio di competenza sul proposito. Deve quindi riprodursi nel nuovo codice.

§ 36.

PROGETTO — LL. CC.
— = 401.

Le nostre leggi con l'articolo 401 estendono la facoltà di emancipare un minore anche al consiglio di famiglia nella mancanza del padre e della madre. Questo beneficio è utile perchè promuove ed agevola nei minori lo sviluppo della loro intelligenza. Perchè tacersi questo mezzo nel progetto? Crediamo quindi di reclamare che l'articolo suddetto vegga le pagine del nuovo codice.

§ 37.

PROGETTO — LL. CC.
— = 410.

L'articolo 410 delle nostre leggi civili è così concepito:

« Il minore emancipato che esercita un traffi« co, è considerato maggiore pei fatti relativi al « traffico stesso. »

Nel progetto questo articolo non si riproduce, mentre à il suo lato immensamente vantaggioso. Crediamo quindi interessare l'attenzione delle camere legislative, perchè venga ammesso nel nuovo codice.

§ 38.

PROGETTO — LL. CC.
— = 415.

Nel modo stesso l'articolo 415 delle nostre leggi civili determinando la competenza del magistrato per giudicare sulle dimande d'interdizione, evita un dubbio giurisdizionale e quindi rende un omaggio alla giustizia. Or perchè tacersi nel nuovo codice chi sia il giudice competente

in simili giudizi? Non troviamo ragione plausibile onde eliminare un articolo che non solo non è indifferente ma necessario.

§ 39.

PROGETTO — LL. CC.
358 e 359 = 416 a 422.

Gli articoli 416 a 422 delle nostre leggi civili fissano la procedura da serbarsi nei giudizi d'interdizione. Sono molto ben custoditi i dritti dell' interdicendo con quelli della famiglia e della società. La ponderazione dei fatti è affidata a due collegi decidenti: ad un collegio domestico, ad un altro giudiziario; sicchè non vi è tema d'inganno, di tergiversazione, di sorpresa. La legge a tutto ciò aggiunge anche il grado dell'appellazione con l'art. 423. Per questa sola parte crediamo superfluo un altro rimedio giurisdizionale, il quale prolunga una lite con danno di spese: e ben custodito l' interdicendo mediante la guarentigia che offre la procedura suddetta. Quindi non crediamo di far meglio che esortare onde i suddetti articoli 416 a 422 siano adottati nel novello codice, togliendosi il solo rimedio dell'appello, di cui è parola nell' articolo 423. E tutto ciò in luogo delle teorie che il progetto propone coi due articoli 358 e 359, articoli che l'autore di esso à creduto, ma con poca preveggenza, sostituire agli articoli 416 a 422. Necessità dunque esige che inclusi questi siano esclusi quelli.

§ 40.

PROGETTO — LL. CC.
361 e 362 = 429 e 430.

L'articolo 361 del progetto è lodevole, e ben va surrogato all' articolo 429 delle nostre leggi civili. Epperò l' articolo 430 delle leggi deve assolutamente formar seguito dell' articolo 61 per compierne lo sviluppo dottrinale, mentre in vece è stato senza ragione eliminato, sostituendovi l' articolo 362 che è confuso e deve cedere il posto all' art. 430.

§ 41.

PROGETTO—LL. CC.
369 = 435.

L' articolo 435 delle nostre leggi civili esprime il suo concetto nei seguenti termini:

« L' interdizione cessa col cessare delle cause » per le quali fu determinata. » Con parole più o meno diverse, il medesimo concetto viene spiegato col correlativo articolo 369 del progetto. Epperò il nostro articolo va oltre con un secondo periodo essenziale, perchè dichiara il modo come pronunziarsi la rivocazione, e gli effetti che dalla medesima dipendono. Per lo contrario l'articolo 369 non dice altro al di là di quello accennato; sicchè elidendosi il secondo periodo rimane incompleta la disposizione. Chiediamo quindi che venga ritenuto nel nuovo codice come giace il nostro articolo 435.

§ 42.

PROGETTO — LL. CC.
371 = 437 e 438.

Le disposizioni degli articoli 437 e 438 delle nostre leggi sono state in modo abbreviativo ridotte dall'articolo 371 del progetto. Soltanto aggiungeremmo allo stesso le seguenti parole: « Ben- « vero ogni controversia sul proposito sarà riso- « luta dal tribunale inappellabilmente. » .

§ 43.

Sul tit. XI, lib. 1 degli atti dello stato civile.

Questo titolo fa seguito alla parte dello statuto personale relativo al *godimento e privazione dei dritti civili*. È illogico quindi l' non collocarsi il titolo degli atti dello stato civile in continuazione della materia cui appartiene.

§ 44.

PROGETTO — LL. CC.
372 = Nuovo.

Questo articolo è così espresso:

« Gli atti di nascita, di matrimonio e di mor- « te debbono essere formati nel comune in cui « tali fatti accadono. »

È certamente opera di codificazione il tracciare le norme onde aversi un regolo sull'esercizio dei dritti dei cittadini. Ma è però indecoroso un concetto qualunque che stabilisca una idea ovvia ed inopportuna. Tale sarebbe l'articolo in esame. Che cosa esprime? Che gli atti dello stato civile debbono formarsi nel comune in cui accadono i fatti che vi dan causa. Come se fosse necessario esprimersi che i giudici sono obbligati a far sentenze. Deve perciò sparire questo articolo, e rammentiamoci che il codice è parte del potere legislativo: esso dispone e comanda, non definisce ed insegna.

§ 45.

PROGETTO — LL. CC.
399 e 400 = 63 e 64.

Gli articoli 399 e 400 del progetto non àn fatto altro che ritenere le disposizioni dei due articoli 63 e 64 delle leggi civili. Si è solo creduto di mutarne la redazione; ma invece di far meglio, si è caduto nella opposta via. Non bisogna dimenticare che lo spirito *novatore* molte volte sovverte e snatura.

§ 46.

PROGETTO — LL. CC.
418 a 420 = 104 a 106.

Gli articoli 418 a 420 del progetto trattano della rettificazione degli atti dello stato civile. Si conformano agli articoli 104 a 106 delle nostre leggi. Solo è indispensabile badarsi ad un equivoco che ingeneranno gli articoli del progetto. Nello stesso prevale il principio, in più riscontri sviluppato, che per taluni giudizi sommari il tribunale decide inappellabilmente. E ciò si verifica anche nella specie. Difatti l'articolo 418 sanziona che le dimande di rettificazione debbono essere proposte innanzi al tribunale del circondario. Lo stesso dichiara il nostro articolo 104: solo aggiunge *salva l'appellazione*, mentre nel progetto non se ne fa parola. Quindi stando allo spirito della redazione di esso, il tribunale decide inappellabilmente, e noi facciamo plauso a questa disposizione per l'utile scopo della speditezza dei giudizi, massime perchè non trattasi di contrattazione tra privati, ma di ordinamento di atti della vita civile. Or se è questa la intelligenza dei nuovi articoli, è una implicanza troppo lampante quella che si osserva nell'art. 420 del cennato progetto: eccone le parole: « Le « sentenze diffinitive di rettificazione debbono per « cura di chi le à promosse, *e dopo che sono* « *passate in giudicato*, essere depositate ec. » Il dirsi *dopo che sono passate in giudicato* risveglia la idea del secondo grado giurisdizionale; ma poichè questo non esiste per le ragioni espresse, è indispensabile elidersi le suddette parole, ed aggiungersi le seguenti in continuazione dell'articolo 418, dopo l'ultima parola *rettificazione*: *il quale collegio giudiziario deciderà inappellabilmente, salvo il caso in cui vi si complicasse una quistione di stato.* Questa salvezza sana l'altro dubbio dell'intervento di una quistione che non fosse circoscritta fra i cancelli di semplice rettificazione, ma che riguardasse un giudizio in cui sono in attrito lo stato di famiglia e l'interesse de' terzi.

§ 47.

PROGETTO — LL. CC.
432 = 419.

Questi due articoli, l'uno della legislazione progettata e l'altro di quella esistente, variano soltanto in ciò che nell'articolo nuovo si enunciano le servitù *personali* sugl'immobili, espressione, secondo noi, non bene adottata per indicare le servitù *miste* derivanti dall'usufrutto dall'uso e l'abitazione, e che risveglia l'antica servitù personale di uomo ad uomo che un tempo fu un insulto alla ragione ed all'umanità.

Quindi l'art. 432 del progetto dev'essere rigettato riportandosi alla lettera il correlativo articolo delle nostre leggi 419.

§ 48.

PROGETTO — LL. CC.
— 453; 451, 455.

L'articolo 453 delle nostre leggi si esprime così:

« Qualunque rendita perpetua stabilita in compenso del prezzo di una cosa immobile venduta, o come condizione della cessione di beni immobili fatta a titolo oneroso o gratuito, è essenzialmente redimibile. » — Nel progetto questo articolo è omesso. Non crediamo esser ciò regolare; imperocchè le rendite perpetue, come a dire i censi riservativi e consegnativi, tutto che in dissuetudine, inttavia esistono molti contratti di tal fatta pei quali le norme del citato articolo sarebbero utili e salutari. Perciò a che trasandarlo quando può la sua disposizione influire per simili contrattazioni se non facciendi almeno fatti? È necessario che nel nuovo codice rimanga come giace. Lo stesso dicasi per gli altri due articoli 451 e 455, i quali non sono che appendici dell'art. 453.

§ 49.

PROGETTO — LL. CC.
438 a 441 = 458 a 461.

La legge è la regola luminosa e costante delle azioni umane, la direzione all'universale bene sociale. I suoi precetti debbono essere precisi, chiari e distinti, perchè senza di questo pregio, dice Bacone, non può essere al certo giusta: « Se dalla tromba del campo, egli prosegue, « emerge un suono dubbio, chi potrà mai apparecchiarsi alla zuffa? Se del pari la legge « esprimerà un senso ambiguo chi la ubbidirà? « Fa d'uopo dunque che pria avvisi e poi ferisca. Anche quell'adagio è giusto: *essere ottima la legge che niente di arbitrio lascia al giudice*: il che appalesa la di lei precisione. »

Se adunque questa è la prima dignità delle leggi, non la troviamo affatto osservata nelle disposizioni degli art. 458 a 461 delle nostre leggi civili, come abbiamo, comentandoli, fatto rilevare nella nostra Opera. Or siccome il novello progetto à riportati i medesimi articoli, è ora il momento dichiararci avversi al concetto di essi, manifestarne i motivi, e proporne la precisa redazione.

L'art. 458 dice in primo luogo che la parola *mobili* adoperata *sola* nelle disposizioni della legge o dell'uomo senz'altra distinzione o aggiunta, non comprende gli oggetti in detto articolo designati. Noi volendo essere conseguenti alle premesse ci diamo a dimostrare che la disposizione di questo articolo è astratta ed inesegnibile tanto per opera della legge che dell'uomo. Eccone la pruova. In diversi articoli di queste leggi civili si adopera isolatamente la parola *mobili*, ed in altri se ne fa uso in correlazione della parola

immobili. Vediamo quali ne sono gli effetti, e se corrispondono nelle conseguenze alla sanzione dell'art. 458.

L'art. 375 di queste leggi dice che il tutore nel mese che segue il compimento dell'inventario dovrà far vendere tutti i *mobili*, è chiaro che intende comprendersi tutti gli effetti *corporali* niuno escluso. Ma non avendo adoperata la espressione di *beni mobili*, *mobiliare*, o *effetti mobili* della quale la legge coll'articolo 460 si serve per designare la generalità di tutti i mobili, dovrebbe per serbarsi la uniformità delle sue disposizioni interpetrarsi la estensione della parola mobili ritenuta nel detto art. 375 a'sensi dell'articolo 458. Epperò chi non vede che si cadrebbe in manifeste anomalie limitandosi i mobili da vendersi nell'interesse del minore a quelli che già l'articolo 458 non indica, ed intanto si dovrebbero escludere ogni genere di derrate cavalli biancherie ed altro; il che urta col buon senso e colla ragione legale: nell'atto che si vede chiaro che il fine della legge è quello di far vendere tutti i mobili e tra essi segnatamente gli oggetti fungibili ed i prodotti delle rendite.

L'art. 723 dice, che l'erede beneficiato decade dal beneficio dell'inventario, qualora venda i mobili della eredità ec. Or se la parola *mobili* è qui adoperata senza altra designazione o aggiunta, dovrebbe credersi che intenda la legge de' soli mobili non esclusi dall'art. 458; e quindi ne verrebbe l'assurdo che l'erede beneficiato alienando i libri le gemme le biancherie i cavalli gli equipaggi le armi ed ogni altro genere di derrate; se si profittasse di tutto il danaro delle eredità; con queste notevoli distrazioni non potrebbe decadere del beneficio dell'inventario, perchè la legge sotto le isolata espressione di mobili non intende tutti i suddetti oggetti. Chi non vede quanto sarebbe erroneo questo ragionamento; ma in vece deve dirsi che nell'articolo 723 intende parlare di tutti i mobili relativi ad effetti corporali. La istessa idea si manifesta nell'applicazione degli articoli 744, 1970, 1971, 2005 e 2185.

Laonde se la legge coll'articolo 458 dispone che la parola *mobili* isolatamente non comprende il denaro le gemme i crediti ec., avrebbe dovuto spiegare a che intendeva limitare la espressione di mobili. Inoltre in molti altri articoli di queste leggi troviamo che si parla di mobili ed immobili, come negli articoli 745, 800, 1377, 1378, 1968 ec.; ed in questo caso è chiaro che il correlativo d'immobili è in opposizione a quello di effetti mobilieri presi nel senso esteso e generico.

Or da tutto ciò emerge chiaro che le quanto ai mobili per disposizione della legge, siccome abbiamo veduto negli articoli citati, la sanzione del detto articolo 458 rimane del tutto astratta.

Per quanto poi è riferibile alla espressione di *mobili* adoperata nelle disposizione dell'uomo, sorge con le distinzioni che la legge vi fa un seminezaio di litigi. E lungi di starsi alla intenzione del disponente, si ritiene per principio di regola il diverso modo di espressione, che gittato per caso mena a conseguenze diverse dubbie e forse contrarie alla volontà di chi dona vende o testa. Imperocchè in un atto di ultima volontà o di una disposizione tra vivi non tutti e forse il minor numero degli uomini sono della intelligenza di conoscere e seguire pienemente le disposizioni della legge nella forma materiale; e serbando quel linguaggio solito di famiglia ed uniforme alle convenienze sociali, per indicare una idea medesima, adopera facilmente or l'una or l'altra espressione. In fatti un testatore il quale ha intenzione di disporre a favore di Tizio di tutti i suoi beni mobili, si esprime invece con dire: *lego i miei mobili a Tizio*. Per disposizione dell'articolo 458 non vi si comprendono tutti gli effetti in esso designati, mentre il testatore avrà avuto intenzione d'includerli. Con ciò la volontà dell'uomo non verrebbe in molti casi eseguita, le quistioni si aumenterebbero, e la legge non otterrebbe quel conseguimento, che deve sempre proporsi, diligente all'universale bene umanitario.

Queste osservazioni non sono sfuggite ai migliori scrittori francesi. Il Delvincourt si vide obbligato per evitare gli equivoci e gli assurdi di non adottare la redazione dell'articolo 533 = 458, ed il Toullier aggiunse, che sarebbe stato più saggio terminare tutte le dispute, rendendo alla parola *mobili* il suo naturale significato come l'osserva lo stesso Maleville, ed anche il Duranton.

Premesse queste idee, e scorgendo negli articoli correlativi del progetto presso a poco gli eguali errori a quelli nei quali è caduto il nostro codice, formoleremo la redazione di essi in modo da evitarli tutti. Eccone i termini:

« Art. 438. Le parole beni *mobili* sostanze « *mobiliari* o effetti *mobili* adoperate sole nel« la disposizione della legge o dell'uomo, sen« z'altra designazione che ne restringa il signifi« cato, comprendono generalmente tutto ciò che « viene reputato *mobile* o *semovente*, niente e« scluso.

« Art. 439. La parola *mobili* usata sola nella « disposizione della legge o dell'uomo, senz'al« tr'aggiunta o indicazione che ne estende il si« gnificato, o senza il correlativo espresso d'*Im*« *mobili*, nel quale caso include tutto; compren« derà ogni sorte di mobili, meno il denaro, le « carte monetate e polizze di banco, i titoli di « rendita sul debito pubblico o d'imprese com« merciali o industrieli, i crediti in generale, i « semoventi.

« Art. 440. La parola *mobiglia* comprende i « mobili destinati all'uso ed all'ornamento degli « appartamenti, presa nel più esteso senso. Vi « sono esclusi solo gli oggetti di antichità, di qua« dreria, porcellane o altri, che formino collezio« ni esclusive in apposite gallerie o camere par« ticolari destinate a quest'unico uso.

« Art. 441. L'espressione in fine di *casa mo*« *bigliata* comprende la sola mobiglia. E la e« spressione di *casa con tutto quello che vi si*

« *trova* comprende tutti gli oggetti mobili, ad eccezione dei semoventi, e di ogni titolo rappresentante crediti di qualsiansi natura. »

§ 50.

PROGETTO — LL. CC.
442 = Nuovo.

Con questo articolo si dà la definizione dei beni dello stato distinti in demanio pubblico e beni patrimoniali. Solo crediamo osservare sulla definizione di questi ultimi. Ecco come l'articolo si esprime:

« Sono patrimoniali quelli che servonò in ogni altra guisa ai bisogni dello stato. »

Noi invece di rettifica siamo di avviso che debba formolarsi l' articolo medesimo nei seguenti termini:

« Sono patrimoniali quei beni che appartengono allo stato o alle università in generale a titolo di proprietà, ma che possono in ogni modo servire ai bisogni della nazione. »

§ 51.

Sul Tit. III — Delle modificazioni della proprietà.

PROGETTO — LL. CC.
493 a 497 = Nuovi.

Queste nostre osservazioni fanno seguito al § 47, cui ci riportiamo.

L' autore del progetto dichiara innanzi tutto con l' art. 493 che le principali modificazioni della proprietà dipendono dalle servitù *personali* o *reali*. Quindi con l' altro art. 494 da appunto la definizione della servitù personale nei seguenti termini: *Quando la servitù è stabilita sulla cosa altrui per utilità diretta di una persona, prende nome di servitù personale.*

E necessario adunque esaminare brevemente questo titolo, dimostrando che non merita di essere accolto nel novello codice.

Trattandosi di proprietà fondiaria in generale non può esistervi servitù personale nel suo stretto senso. Tutto serve all' uomo, ma ciò non è servitù, è esercizio di *dritti* che induce *doveri*: idee correlative, mercè le quali il corso morale della società si agita e procede. Laonde se viene ritenuta in dritto la servitù prediale, lo è perchè un fondo per situazione, per convenzione, per opera della legge, è destinato a servire un altro fondo, le cui conseguenze sono dirette alla utilità degli uomini. Ma oltre questa, non può sotto qualunque rapporto riconoscersi altra servitù, senza risvegliarsi idee che un tempo furono un insulto all' umanità Intanto negli art. 493 e 494 del progetto si scorgono due errori; l' uno di definizione, l' altro di concetto. Di vero le modificazioni della proprietà sono molte, era incompleto dunque l' enunciare le sole servitù; un dritto su di una proprietà altrui la modifica per effetto della convenzione o di trasmissione, ma non opera servitù. Siamo è vero persuasi che sotto la espressione di servitù personale, nel progetto s' intendono l' usufrutto, l' uso e l' abitazione, le quali sono appunto delle modificazioni della proprietà, che la convenzione o la volontà dell' uomo ingenerano. Ma non dobbiamo però riconoscerle sotto una denominazione non consentanea alla ragione legale. Sicchè i citati due articoli non debbono essere in modo alcuno accolti nel nuovo codice.

Tampoco lo possono gli art. 495 a 497: essi contengono delle ipotesi che inutilmente si accennano; imperocchè ogni cosa può formare oggetto di convenzione quando la morale, la legge, l' ordine pubblico non siano compromessi. Laonde a che serve venirsi alle ipotesi quando la legge deve occuparsi delle generalità delle cose? Ciò premesso a miglior conforto dei principj informanti del nuovo codice nel titolo III *delle modificazioni della proprietà*, tenendo presenti gli articoli 462 e 468 delle nostre leggi civili, ci faremo a formolare i seguenti articoli:

« Art. 493. I particolari ànno la libera facoltà di disporre dei beni loro appartenenti, salve le modificazioni stabilite dalla legge o dalle convenzioni.

« Art. 494. Si può avere sopra i beni un dritto di proprietà, o il semplice dritto di usufrutto, o solamente quello di esercitarvi una qualche servitù prediale.

« Art. 495. L' usufrutto, l' uso e l' abitazione sono regolati dal titolo che li à stabiliti, e, per quanto non provvede il titolo, dalle disposizioni seguenti. »

(segue la Sezione I, art. 499 che invece dovrebbe prendere la numerazione di 496).

§ 52.

PROGETTO — LL. CC.
501 = 507, 508, 509.

L' art. 501 del progetto determina i dritti dell' usufruttuario: eccone le parole: « Spetta all' usufruttuario ogni frutto naturale o civile che può produrre la cosa di cui à l' usufrutto. » Non fa motto dei frutti industriali, e mentre nel sistema del lavoro si vuole abbondare di definizioni, ora che sarebbero state necessarie, si trasandano gli art. 508 e 509 delle nostre leggi civili. le quali appunto definiscono quali sono i frutti *naturali*, quali gl'*industriali* e quali i *civili*. Non sappiamo ritrovar ragione di tali omissioni. Quindi raccomandiamo di riprodurre nel nuovo codice come giacciono gli art. 507, 508 e 509.

§ 53.

PROGETTO — LL. CC.
— 546 e 547.

Gli articoli 546 e 547 delle nostre leggi civili

preveggono due interessanti ipotesi facilissime ad avvenire. Intanto questi articoli nel progetto sono trasandati. Or quando ciò avviene per fare anzichè del bene un detrimento agli interessi dei privati, deve rettificarsi l'errore. Siamo quindi solleciti a far voti perchè si riproducano tali articoli nel nuovo codice.

§ 54.

PROGETTO — LL. CC.
555 = 559.

I due articoli citati convengono entrambi sulla definizione della servitù reale. Noi osserviamo di essere più consentaneo allo spirito informante dell'articolo ed alla essenza di questa specie di assoggettimento dei fondi a mutui servigi il formolarlo nel senso di ritenersi la servitù come *inerente* al fondo. Di vero l'art. 637 del codice di Francia dichiara di essere la servitù reale UN CARICO *a peso di qualche fondo ecc.* Nelle nostre leggi in vece è detto che questa servitù *s' impone, ecc.* ed in egual modo l'articolo del progetto si esprime dicendo *viene imposta.* Epperò *imporre* vale *assogettare*, e può questa espressione risvegliare il vero pensiero della legge? Non pare, quando si ponga mente che queste servitù come possono dipendere da necessità di legge, emergono massimamente dalla situazione naturale dei luoghi e dalla convenzione, al che non si adatterebbe tanto bene l'idea di assoggettimento. Volendo invece rinvenire un vocabolo che racchiudesse il completo concetto della parola, saremmo desiderosi di leggere nell'articolo, di essere la servitù *inerente* a un fondo per uso o utilità di un altro fondo. E questa nostra opinione gode il conforto del Duareno che definisce la servitù: *jus praediis inhaerens, quod unius utilitatem respicit, alterius libertatem minuit* (1). Nè vale il sostenersi di essere il dritto di servitù accidentale; imperocchè anche ritenuto che la servitù fosse adiettiva e non sostantiva o propria del fondo, non esclude che, esistendo divenisse *inerente* al medesimo. Crediamo altresì aggiungere, a questa prima idea correttiva un'altra anche essenziale. La parola *prediale* usata dalle nostre leggi e dal progetto non è molto esatta: essa non è una voce italiana, e meglio sarebbe sostituita da quella di *fondiaria*, che più corrisponde allo scopo ed al linguaggio nostro.

Premesso adunque tutto ciò, l'articolo 555 sarebbe meglio concepito esprimendosi nei seguenti termini:

Dicesi servitù fondiaria quella che è inerente ad un fondo per l' uso e l' utilità di un fondo appartenente ad altro proprietario.

(1) Ad rubr. ff. *de servit.*

§ 55.

PROGETTO — LL. CC.
556 = 561.

Le servitù fondiarie derivano dalla situazione naturale dei luoghi, dalle obbligazioni imposte dalla legge, dalle convenzioni fra proprietari. Questa triplice ripartizione di esse è in questi termini espressa nell'art. 561 delle nostre leggi civili, le quali con logica progressione trattano in capitoli distinti coll'ordine premesso di queste tre specie di servitù.

Al contrario il correlativo articolo 556 del progetto, che appunto corrisponde al cennato articolo 561, delle tre specie di servitù ne accenna due, tralasciando appunto quella derivante dalla situazione naturale dei luoghi; mentre poi se ne fa cenno nel primo paragrafo della prima sezione. Dovrebbe quindi all'articolo 556 aggiungersi questa terza specie di servitù, e con un ordine più esatto trattarsi prima delle servitù naturali, poscia di quelle derivanti dalla legge, ed in fine di quelle per fatto dell'uomo, il che si vede trascurato nel progetto, e si desidera perciò la emenda di questa accidentalità, che confonde ed altera la precisa distribuzione delle parti.

§ 56.

PROGETTO — LL. CC.
582 = Nuovo.

Senza dire molte parole, per persuadersi chicchessia della inopportunità dell'art. 582, degno di un semplice regolamento di polizia urbana e non di codificazione basta riportarne le parole: Esso è così concepito:

« Non è lecito ammucchiare contro un muro « comune letame, legnami, terra od altre ma- « terie: senza prendere le precauzioni necessarie « affinchè tali mucchi non possono nuocere, o « con l'umidità, o con la spinta, o con la so- « verchia elevazione, od in qualunque altro mo- « do. » Merita quindi questo articolo di essere interamente depennato.

§ 57.

PROGETTO — LL. CC.
615 = 603.

L'art. 615 del progetto ripete la sua lezione dall'art. 603 delle nostre leggi civili. Solo aggiunge un inciso, il quale è non solo inutile ma sarebbe nocivo ove rimanesse come giace: esso consta delle seguenti parole: *nè può procurarsi la senza eccessivo dispendio o disagio*, mentre sta nella ermeneutica legale, che il passaggio necessario costituisce un dritto da esperimentarsi senza condizione alcuna, dato solo la necessità di esercitarlo, per secondare l'interesse generale, che non permette che vi siano dei fondi messi fuori del dominio degli uomini, e

condannati all'inerzia ed a rimanere incolti, sol perchè non fosse possibile attraversare il podere altrui per giungervi. Quindi togliendo la parola aggiunta, l'articolo è regolarmente redatto.

§ 58.

PROGETTO — LL. CC.
620 a 637 = 563 a 567.

Gli articoli 563 a 567 delle nostra leggi contengono la teoria sulle acque. Sono state queste seguite alla lettera nel progetto con gli articoli 564 a 568. Con ciò pare esaurita la materia. Intanto nel progetto medesimo si è creduto di dare una estensibilità eccedente alle regole sugli *acquedotti*, mentre queste si compenetrano nei principi relativi al corso delle acque. È un moltiplicare perfettamente enti senza necessità arrecando alla materia oscurità immensa, massime perchè sono così soprabbondanti le svariate ipotesi che in essa si leggono che sarebbe a dirsi il lavoro un codice di casi e non di principi. La sola lettura adunque di questi articoli i quali si appalesano dal 620 al 637 giustificherà il nostro assunto. È inutile il decifrarli e scevrarne il buono, perchè a nostro vedere, tutto è riprovevole. Non potrebbe stabilirsi miglior partito che eliminandoli tutti, e lasciando, come per le nostre leggi civili, tutto affidato alle norme che le teoria sulle acque richieggono, e che sono inerenti ai principi contenuti nei succennati articoli 563 a 567 delle nostre leggi civili, i quali come si adattano al corso delle acque, ben vanno estesi al corso degli acquidotti.

§ 59.

PROGETTO — LL. CC.
— 608.

L'articolo 608 delle nostre leggi civili stabilisce la distinzione tra servitù *urbane* e servitù *rustiche*. Nel progetto questo articolo viene trasandato. Non so ne può indagare la ragione. Certo è che non inutilmente fu dettato ed insinuato nelle nostre leggi civili. Siamo quindi premurosi di fare istanza perchè occupi le pagine del novello codice.

§ 60.

PROGETTO — LL. CC.
641 a 651 = Nuovi.

Questi dieci articoli sono un seguito di quelli che sì lungamente ànno trattato sugli acquedotti. Ed anche non di teorie utili e sennate, ma di moltiplicità d'ipotesi del pari sulle acque essi si occupano. Sarebbe noia un dettaglio sulle inconcludenze di tali disposizioni. Ripetiamo dunque quello che abbiamo osservato nel precedente § 58, che, pel bene della giustizia e per miglioramento della nuova legislazione, dovendosi le teorie ridursi a soli principi, tutte le casistiche quistioni debbono essere eliminate per quanto più si possa. Sicchè anche questi dieci articoli seguir debbano il destino degli articoli 620 a 637 trasandandosi intieramente.

§ 61.

PROGETTO — LL. CC.
670 a 684 = Nuovi.

Tutti gli articoli accennati contengono moltissime altre ipotesi, massimamente per la terza volta relative alle acque; e con esse vengono accresciuti i dubbi che dalle teorie esposte promanano. Volendo dare con questo nostro lavoro una idea generale sulle modificazioni che richiederebbe il progetto, non possiamo con tanta precisione occuparci delle regole delle quali esso abbonda immensamente sulle dette teorie delle acque. Epperò siccome queste sono riportate, come abbiamo fatto rilevare, negli articoli 564 a 568, 620 a 637, 641 a 651, ed in fine negli articoli dei quali ci occupiamo, pregio dell'opera sarebbe quello di riunirli tutti, a ricavarne quel pochissimo di utile che vi è, ma complessivamente e mai in tante ripartizioni, da che non potrebbe dedursene un esatto risultamento, per la ragione che dai casi non emergono principi, ma viceversa i principi regolano i casi. Essi sono sempre bene affidati alla giurisprudenza, il che à formato e formerà il costante elogio del nostro codice, che à saputo così bene distinguere lo spirito di legislazione da quello di applicazione. Tutto il rimanente a coloro che gustando il cenno da noi dato saranno intenti a compiere l'impresa ritoccando e correggendo ove il bisogno lo esige.

§ 62.

PROGETTO — LL. CC.
692 = Nuovo.

Questo articolo contiene altra ipotesi sulla acque. Non par vero. Una materia la più sterile, la più ovvia, perchè assodati i pochi principi che imperano su di essa, tutto diviene esperimento giuridico e discussione dottrinale, à potuto essere cotanto coltivata con pochissimo utile della giustizia nel lavoro che ora discutiamo. Rimandiamo il dippiù ai precedenti paragrafi.

§ 63.

Sul tit. IV e sul tit. V — Della comunione e del possesso.

Nell'atto che il progetto si occupa in questo secondo libro dei beni, della proprietà e delle sue modificazioni, à strano che vi s'innestano due titoli relativi l'uno alle convenienze matrimoniali, l'altro al possesso che forma un'appendice della prescrizione. Non sappiamo scorgere la ragionevolezza di questa inesatta distribuzione di materia,

e raccomandiamo perchè nel loro sito proprio siano questi due titoli collocati.

§ 64.

Sul tit. VI — Dei diversi modi con cui si acquistano le cose ed i dritti su le cose.

Questo titolo che porta per epigrafe *dei diversi modi con cui si acquistano le cose ed i dritti sulle stesse*, dovrebbe esser conseguente nello sviluppo. Intanto il primo articolo 732 incomincia con dire che la proprietà si acquista per accessione. È pur vero che questo sia il solo mezzo di acquistare? Certamente di no. Quindi questo articolo deve essere tolto e sostituiti in vece i due articoli delle nostre leggi 632 e 633, che senza ragione sono stati omessi nel progetto. Sicchè i medesimi prendendo il numero dell'articolo 732, e riunendosi in uno, debbono fissare il principio informante ed iniziativo del titolo. Ecco come lo formoleremo:

« Art. 732. La proprietà dei beni si acquista » o si trasmette per successione, per donazione » fra vivi o testamentaria, e per effetto di obbli- » gazioni.

» Si acquista altresì per accessione o incorpo- » razione ed in forza della prescrizione. »

§ 65.

PROGETTO — LL. CC.
374 = 635.

Sì l'uno che l'altro articolo sono concordi. Solo l'articolo del progetto aggiunge un secondo comma, che non essendo che l'applicazione del principio contenuto nel primo, e riguardando una ipotesi che si compenetra nei principi del libero esercizio della proprietà, dev'essere cancellato.

§ 66.

PROGETTO = LL. CC.
735 = Nuovo.

Questo articolo è tolto dal codice austriaco § 384. Ma rammentiamoci che questo codice non è che un ammasso di casi e definizioni. In nulla quindi può giovarci ora che c'irradia un orizzonte splendente di civiltà. Se il proprietario di un fondo tiene degli alveari, per quel dritto di reclamare il suo, ove le api passassero in altro fondo, non vi è bisogno dell'articolo per autorizzarlo ad inseguirle giustificando la esistenza e mancanza. Deve dunque il proposto articolo 735 respingersi.

§ 67.

PROGETTO — LL. CC.
740 = Nuovo.

La disposizione dell'articolo 740 è in se stessa indecorosa, perchè ciò che sarebbe tratto di benevolenza si vuole elevare a dovere obbligatorio. Chi rinviene la cosa altrui non deve farla sua; senza essere colpevole di un delitto. Rimunerarsi adunque chi adempie al proprio dovere è un eccedere i confini delle obbligazioni. Si potrà fare ciò per un sentimento di liberalità, il che costituisce una spontanea rimunerazione di cui nessuna parte prende la legge, che prescrive le osservanze dei dritti e dei doveri nelle relazioni tra privati.

L'articolo 740 adunque deve cancellarsi.

§ 68.

PROGETTO — LL. CC.
742 = 632.

Nel § 64 abbiamo dimostrato la incongruenza dell'art 732 del progetto, ed invece abbiamo al medesimo sostituiti i due articoli 632 e 633 delle leggi civili fondendoli in uno. Intanto senz'alcun nesso, e mentre nel titolo VI il progetto si occupa di spiegare i diversi modi con cui si acquistano le cose, sorge nel mezzo l'articolo 742 e dice quello che avrebbe dovuto dire quando si esprimeva con l'articolo 732. Sicchè essendo ora inutile e mal collocato il detto articolo 742 deve essere eliminato.

§ 69.

PROGETTO — LL. CC.
743 = Nuovo.

Questo art. 743 non manifesta altro concetto che quello di dichiarare che la convenzione si effettua col consenso, e che la cosa rimane a rischio e pericolo di chi l'acquista. A prescindere che questa teoria è espressa nel titolo *della vendita* ove appunto ricade, è inutile ed ovvio il lasciare ove giace un articolo che nulla à di comune colla materia che occupa il titolo del quale trattiamo, e che riguarda una idea che sta espressa nello spirito legislativo senza l'uopo di formarne la disposizione espressa di un articolo.

§ 70.

PROGETTO — LL. CC.
744 = Nuovo.

La stessa dimostrazione fatta nel § precedente, vale in questo. L'articolo 744, implica senza utilità, stabilisce una ipotesi troppo materiale, e toglie alla legge il suo principale attributo della dignità nelle sue sanzioni.

§ 71.

PROGETTO — LL. CC.
745 e 746 = 638.

Gli articoli 745 e 746 del progetto sono così concepiti:

« Art. 745. La successione si devolve per te-« stamento o per legge.

« Art. 746. Alla successione per legge ossia « legittima si fa luogo quando non vi è testamen-« to, o non à il testatore disposto di tutto il suo « patrimonio, o il testamento rimane senza effet-« to in tutto o in parte. »

Questo articolo è tolto nel concetto dal codice austriaco. E si l'uno che l'altro sono lodevoli. Solo però manca la teoria del come si aprono le successioni, ed in ciò bisogna seguire l'articolo 638 delle nostre leggi civili, formandone un terzo articolo, e togliendo solo la parte relativa alla condanna portante la privazione dei dritti civili.

§ 72.

PROGETTO — LL. CC.
754 = 646.

L'articolo 754 correlativo del nostro art. 646 è ben formolato, meno nell'inciso numero 1. Dichiara incapaci a ricevere per testamento i non concepiti, e fin qui sta bene. Aggiunge poi la seguente eccezione: *traune i figli immediati di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore*. Per quanto si possono esaminare queste parole e difficile interpetrarsene il concetto. Noi volendo indagarlo, troviamo che debba intendersi delle successioni de' figli nascituri *ex filiis*. Ma perchè contemplarsi questo caso quando nel progetto è stato interamente soppresso il capitolo VIII, il quale tratta delle donazioni fatte per contratto di matrimonio agli sposi ed ai figli nascituri? Quindi debbono le parole segnate scomparire come inconseguenti, inutili e senza scopo.

§ 73.

PROGETTO — LL. CC.
771 = 896.

L'articolo 771 del progetto è così concepito: « Il testamento pubblico è ricevuto dal notaio « in presenza di quattro testimoni. » Si tace sull'altro modo preveduto dal nostro articolo 896 dell'intervento di due notai e due testimoni. Perchè togliersi quest' altra agevolazione, potendo alle volte siffatta alternativa essere utile? Non sarebbe difficile accadere la mancanza di due testimoni dei quattro ed esservi in vece due notai?

§ 74.

PROGETTO — LL. CC.
776 = 902.

L'art. 776 del progetto determina le formalità pel testamento *mistico* o *segreto*. Si conforma presso a poco al nostro articolo 902. Solo desideriamo, sul fine di ovviarsi ad una quistione che a formato e forma tuttavia oggetto di dispute forensi, che la parola *sigillato* adoperata dal cennato articolo 776 sia seguita dalla spiega *con impronta qualunque*. Quindi il primo periodo si leggera così: « La carta in cui saranno « stese le disposizioni o quella che servirà d'in-« volto, sarà sigillata con impronta qualunque, « in guisa che meglio si osservi la inviolabilità, « e non si possa altresì il testamento aprire ne « estrarre senza rottura o alterazione. »

Nel secondo periodo: « *la conseguerà al no-« taio così sigillata*, in vece di *già* » o *lo farà sigillare* (aggiungasi) NEL MODO SOPRA ESPRESSO ec. »

Ed in fine nella parte indicativa, alle parole: *Il numero dei sigilli*, sarà aggiunto: e *la indicazione dell'impronta*.

§ 75.

PROGETTO — LL. CC.
781 = 901 e 906.

L'articolo 781 del progetto non merita osservazioni, meno le parole *od in esso residenti*, e quelle *il godimento o l'esercizio dei dritti civili*. Le prime debbono essere cancellate: la residenza non esprime il vero *incolato* per gli stranieri; perciò debbono sostituirsi le seguenti: o *anche stranieri purchè naturalizzati o con domicilio autorizzato*. Le seconde debbono essere anche emendate, perchè nell'*esercizio* sta il *godimento*. Sarebbe quindi regolare togliersi soltanto *o l'esercizio*.

§ 76.

Sulla porzione disponibile de' beni.

PROGETTO — LL. CC.
801 = 829.

L'oggetto del titolo del quale è proposito à una grande importanza per la distinzione dei dritti di proprietà e per influire sui costumi di una nazione e sulla felicità delle famiglie. Per quanta confidenza la legge avesse sulle affezioni dell'uomo nel ripartire i suoi beni a seconda del ben essere dei più stretti suoi congiunti, doveva nel tempo stesso prevedere gli abusi inseparabili della debolezza e delle umane passioni; e ricordare ai genitori di non poter far perdere ai figli l'esistenza civile sul rapporto così essenziale della fortuna; e che se sono liberi nell'esercizio di proprietà, non debbono meno adempiere ai doveri che la paternità à loro imposto e verso i figli e verso la società. Per lo che si ricercava su di ciò un sistema da adottarsi nello stabilire questa quota sul fine di lasciare ai genitori tutta la libertà compatibile con la necessità di assicurare la sorte dei figli. La legislazione romana ebbe riguardo al loro numero, ma meritava di essere

rettificata nelle proporzioni che stabilva. Quando dava al padre il dritto di disporre di due terzi se i suoi figli non erano al di sopra del numero di quattro, essa non metteva però in considerazione, che la libertà di colui che era obbligato a provvedere un sol figlio, non doveva essere limitata nel modo stesso come se ne avesse molti; ed era troppo estesa la libertà di disporre di due terzi quando vi fossero quattro figli. La costumanza di Parigi all' incontro era fondata su di un principio più giusto, poichè bilanciando il dritto di proprietà ed i doveri della paternità, avea stabilito che in niun caso fosse permesso al padre di disporre più della metà dei suoi beni. Su queste riflessioni fu nell'abolito codice civile determinata la proporzione nella quale la liberalità, sia per atti tra vivi sia per testamenti, non potessero *eccedere la metà de'beni*, se non vi fosse che *un sol figlio;* il *terzo* se ve ne fossero *due;* ed il *quarto* se *tre* o *più*.

Passò in seguito quel codice a stabilire una riserva relativamente agli ascendenti, credendo ben giusto che per costoro vi fosse stata anche una quota legittima e sicura onde costituire i medesimi nella certezza di un patrimonio, e non avere ad un tempo il dispiacere di perdere e sostanze e l'oggetto caro al loro cuore.

Sicchè stabilita la porzione legittima tanto a favore de' discendenti che degli ascendenti, si elevò nella compilazione del nuovo codice, la quistione se doveasi limitare anche una porzione della eredità come riserva in beneficio de' fratelli e sorelle; e l' oratore Bigot-Preameneu diceva, che tutti i voti si riunivano sul proposito, perchè i collaterali in generale non fossero di ostacolo alla libera facoltà di disporre, dalla quale libertà piena la industria prende tutto il suo slancio ed affronta tutti i pericoli. Ma non ostante questo generale consentimento vi erano degli oppositori, i quali sostenendo la causa della linea collaterale presentavano in veduta i motivi dai quali erano spinti a sostenere siffatta opinione. Essi osservavano in primo luogo di essere giusto distinguersi nella famiglia quei che più intimamente la costituiscono; nè vi sarebbe fratello che potrebbe riguardare come sagrifizio la riserba di una modica quantità di beni a favore di fratelli e sorelle. Ed in secondo luogo facevano notare, che se il legislatore deve impiegare tutti gli sforzi per restringere i legami di famiglia, dev'egli lasciare la libertà a quei che la natura à si strettamente uniti. A questi motivi vi si opponevano più gagliardemente quelli contrari i quali andavano ad un altro estremo. Ed in fatti su questo proposito diceva l'oratore del governo Jaubert al corpo legislativo: « lasciate una libertà assoluta a colui che dispone; che l'uomo che fatica sappia di poter disporre di tutta la sua fortuna; che egli sia sicuro di trovare ogni possibile consolazione; che l' uomo il quale conosce il valore del sentimento non tema di non essere considerato nell'interesse: volendo succedere saprà meritarlo; lasciate un libero corso alle affezioni, onde vicendo, ognuno possa fare le transazioni che gli convengono, e non abbia innanzi agli occhi un erede necessario che gli rimproveri la sua lunga vita, o l'esponga a fare atti simulati o temerari; e che dopo la sua morte non tema che scoppii una lotta scandalosa tra l' erede della legge e quello della sua volontà: *Dicat testator et erit lex*. Or in mezzo a questo bilanciare di opinioni pro e contra, venne finalmente deciso di stabilirsi unicamente la riserva nella linea diretta; e che morendo alcuno senza lasciare eredi di tal fatta, le liberalità potessero assorbire tutto il patrimonio.

Nella compilazione delle nostre leggi civili si volle ritornare al sistema delle costumanze di Parigi. E cio venne stabilito in seguito di discussioni e di più maturo esame, considerandosi che era sempre più pregevole nella legge il modo di sempreppiù semplicizzarsi le sue sanzioni e fissare una norma costante, la quale avesse stabilita la quota inalterabilmente senza soggettarla alle alternative nella proporzione del numero dei figli. Di quanta maggiore utilità fosse questo sistema non è a dirsi; imperocchè ridotta la disponibile in qualunque caso alla metà rimane eventuale solo la tangente dei singoli figli secondo il loro numero per la porzione di riserba, mentre quella libera del disponente, non soggetta a vicissitudini, maggiormente eccita il genitore a prodigare le sue liberalità ed i figli a meritarsele.

Epperò il progetto discostandosi dal sistema delle nostre leggi, e di quelle del codice lombardo, ritorna al metodo variante al quale non sappiamo uniformarci, ed opiniamo lasciarsi nel nuovo codice il nostro articolo 829 in vece dell' art. 801 del suddetto progetto.

§ 77.

PROGETTO	—	LL. CC.
802	=	Nuovo.

Questo articolo 802 del progetto è inutile nei suoi effetti ed inintelligibile. Si raccomanda perchè sia eliminato come non degno di occupare le pagine del nuovo codice italiano.

§ 78.

PROGETTO	—	LL. CC.
803	=	831.

Il progetto coll' articolo 803 riproduce il nostro art. 831. Solo varia nella proporzione sulla riserva degli ascendenti in mancanza di discendenti, che stabilisce ad un terzo della eredità. Noi opiniamo che ben regolarmente possa questa quota essere de' quarto.

§ 79.

PROGETTO — LL. CC.
804 e 805 = Nuovi.

Le due ipotesi dei due articoli 804 e 805 del progetto non sono attendibili. Il primo articolo prevede un caso che non occorrerebbe spiegarlo, poichè se sono due gli ascendenti aspiranti al medesimo dritto, vi è bisogno che si dica la porzione rispettiva? S' intende bene che debbe essere *aequis partibus*; e se è uno l'ascendente, è indubitato che l'intera porzione è tutta sua. L'altro articolo poi anche è inutile e poco degno di codificazione. Insistiamo perchè entrambi questi articoli siano soppressi.

§ 80.

PROGETTO — LL. CC.
806 = 829

L'art. 806 del progetto si esprime così:
« La porzione legittima è quota di eredità: es-
« sa è dovuta ai figli discendenti o ascendenti so-
« pramenzionati in piena proprietà e senza che il
« testatore possa imporvi alcun peso o alcuna
« condizione. »

Sta mal detto di essere la legittima quota di eredità, perchè dovendo essere immune di ogni peso o condizione è parte dei *beni* e non di *eredità* la quale non può intendersi *nisi deducto aere alieno*. Quindi invece di dirsi *quota di eredità*, si dirà *quota dei beni del defunto*.

§ 81.

PROGETTO — LL. CC.
820 a 825 = 840 a 817.

Il progetto con gli art. 821 a 825 tratta delle riduzioni delle disposizioni testamentarie non solo ma anche delle donazioni: per lo che sarebbe più logicamente ripartita la materia parlandone dopo esaurita si l'una che l'altra specie di liberalità. Sicchè opiniamo collocarsi tali articoli dall'820 all' 25 nel capitolo III, sezione III sotto la rubrica *della riduzione delle donazioni e dei testamenti.*

§ 82.

PROGETTO — LL. CC.
827 a 893 = 929 a 935 e 964 a 979

Gli art. 827 a 893 del progetto trattano *della istituzione di erede e dei legati*. Si è creduto variare dalle teorie delle nostre leggi civili sulla materia. In queste si distinguono le disposizioni testamentarie in tre specie, cioè, *universali*, a *titolo universale*, a *titolo particolare*. Vengono esse trattate in sezioni distinte. Ed a renderne più agevole la teorica si è stabilita la uniformità negli effetti tra la *istituzione dell'erede* ed il *legato universale*. In questa guisa di facilissima indagine risulta questa parte di dritto positivo.

Nel progetto al contrario queste belle distinzioni che costituiscono il punto di partenza per convergere i principî alle diverse specie enunciate, sono neglette, ed invece non altro si legge in buona parte dei correlativi art. 827 a 893 che un ammasso d' ipotesi quasi tutti casistici che confondono anzichè rischiarano la materia. A meglio corrispondere al nostro proponimento per procurare quei vantaggi tendenti alla bontà relativa del nuovo codice, diciamo che i cennati articoli del progetto debbono essere depennati, lasciando i soli art. 828 e 829, e riproducendo tutti gli articoli 928 a 935 e 964 a 979 delle nostre leggi civili con formarsene una sezione in continuazione senza comprendervi quelle intermedie.

§ 83.

Della sostituzione volgare.

La sezione sulle sostituzioni conservate è in regola. Solo non sappiamo rendere ragione del perchè sono contemplati i legati e la istituzione di erede e non le donazioni. Certamente tra i modi di disporre a titolo gratuito vi sono le disposizioni testamentarie e le donazioni. Si rettifichi questa sola parte che troviamo osservabile.

§ 84.

PROGETTO — LL. CC.
919 = Nuovo.
918 = 990.

L'art. 919 del progetto è così concepito:
« Un testamento nullo non può avere l'effetto
« di atto notarile per rivocare i testamenti an-
« teriori. »

Questo articolo risveglia dubbî, e rimanendo come giace sarebbe feracissimo d'immense dispute nel foro. Con occhio il più intelligente letto e riletto non può appieno comprendersi il suo vero concetto. Ma interpetrandone dottrinalmente il senso pare che l'articolo supponga, che un testamento nullo per difetto di forma non possa essere capace di rivocare i testamenti anteriori: in altri termini: non abbia la efficacia di sostenersi come atto che dichiari la mutazione della volontà del testatore. Ritenendosi per tale lo spirito dell'articolo, noi crediamo che la risoluzione contraria sia quella più apportata alla filosofia del dritto.

Indagare il pensiero del legislatore in ogni dubbia disamina è la prima regola d' interpetrazione dottrinale. Or questo pensiero lo ricaveremo dalla genesi dell'art. 990 leggi civili pari all'art. 918 del progetto; dal risultamento dell' attrito tra rinomati scrittori sulla materia in esame, dalla ragione della legge.

Quando si discuteva nella formazione del nuovo codice in Francia il progetto sulle disposizio-

ni testamentarie in generale, si applicò il principio del dritto romano che riposava sulla massima risaputa che *nihil tam naturale est, quam eo genere quidquid dissolvere, quo colligatam est;* e perciò si fissò le regole nel caso di rivocazione di testamenti di doversi impiegare le medesime formalità che aveano dato esistenza all'atto: ecco perchè il primo getto dell'art. 1035 pari all'art. 990 delle nostre leggi fu così concepito: *Le donazioni testamentarie non possono rivocarsi in tutto a in parte se non con una dichiarazione del cambiamento di volontà, fatta in* UNA DELLE FORME *nelle quali possono farsi le donazioni per causa di morte.* Prevalse dunque in questo rincontro il principio che l'evento delle *forma* involucrava la espressione della *volontà* del testatore. Nelle posteriore tornata poi delle *conferenze*, Tronchet si avvisò per lo contrario, che, cioè, le manifestazione delle volontà non dovea ricevere ostacolo dalle forme estrinseche. Sicchè fu questo progetto adottato in quanto al principio. Si elevò poi le quistione, se verificandosi il caso di un primo testamento rivocato con un secondo nullo per la forma, potesse valere o pur no il primo. E poichè si ritenne che lo scopo delle legge era quello di conoscere il cangiamento di volontà, la rivocazione del testamento era verificabile anche quando l'atto posteriore contenente le clausola rivocatoria avesse avuto un difetto estrinseco. Questo concetto preparò una seconda redazione dell'articolo fatta da Bigot de Preameneu così concepita: « I « testementi non potranno rivocarsi in tutto o in « parte se non con un *atto autentico* che con« tenge dichiarazione del cangiamento di volon« tà. » Ma vedendosi che siffatta locuzione lasciave qualche dubbio sulla vera intelligenza della legge; in seguito delle conferenze tenute col tribunato, il detto articolo subì un' ultima modificazione venendo concepito nel modo come tuttavia giace il nostro art. 990. Ma in esso il principio di Tronchet fu sottinteso e ciò non ostante le *parole* neppure corrisposero al *pensiero;* per lo che non fu esente l' articolo da polemica tuttora ardente. Epperò è fuori dubbio che il nostro articolo discostandosi dal romano dritto vuole a guida soltanto le pruove della volontà. E perciò alla parola di *atto autentico* adoperata nella seconda redazione si è sostituite l' alternative di *testamento posteriore* o di *atto innanzi notaio*, e perchè ciò? Appunto perchè volendo il legislatore far chiaro il suo pensiero che le norma è la *volontà* e non l' *atto* in cui questa volontà è espressa; il dirsi *testamento posteriore* e non *atto autentico*, ne fa conseguire le idea che anche un olografo può rivocare un atto pubblico precedente; come pure il sostituirsi *atto innanzi notaio* ad *atto autentico* conferma vieppiù il concetto; perchè un atto autentico per dirsi tale ha bisogno di due condizioni, l'una che sia ricevuto da pubblici uffiziali autorizzati ad attribuirgli le fede pubblica, l'altra che vi concorrano le solennità richieste; sicchè mancando una di queste condizioni, l'atto non sarà più autentico. Ma dicendosi invece *atto innanzi notaio*, si è voluto togliere la volontà del testatore dalle conseguenze di un atto autentico che, difettoso, avrebbe attraversata la legge di colui che dispone del suo retaggio per l' avvenire; mentre invece servendosi delle espressione di *atto innanzi notaio*, lasciasi sempre integra le espressione del volere di lui, sul riflesso che l' art. 1272 ritiene come scrittura privata quell'atto innanzi notaio dichiarato non autentico per difetto di forma o per incompetenza o incapacità dell'uffiziale. Dunque senza molta divagazione troviamo risolute la quistione dalla legge medesima con l'art. 990 guardando la sua origine, le sue fasi, l' attuale sua materiale giacitura. Ma i lumi dei primi giureconsulti, i quali ella interpetrazione dottrinale sono preposti, molto potendo giovere, non crediamo di obbliarli. È vero che essi, svolgendo le ipotesi della legge, non possono imporre sul raziocinio della mente, perchè appunto la necessità di una alleanza tra l' elemento storico e filosofico nella giurisprudenza proclamato dal Vico, si è finalmente conseguita; pur tuttavia varranno le di costoro dottrine a meglio rassicurare il legale convincimento.

Non nuova la presente quistione fu esaminata dal Malleville il quale sostenne il principio di rintracciare le volontà del testatore senza starsi allo evento della formalità degli atti. La sostenne del pari Jaubert, che fu però propugnatore del contrario sisteme del dritto romano. Merlin alle sua volte si attenne alle presunzione che la rivocazione contenute in un testamento imperfetto non sia che condizionale, poichè il testatore, egli dice, non à voluto questa rivocazione fosse se non nel caso in cui il secondo testamento fosse eseguito *si posterius valiturum sit*. Egli infatti fonda questa presunzione sulla legge 18, ff. *de legat.* 3 in cui il giureconsulto Pomponio propone la seguente specie: « Se dopo fatto un testamento regolare nel quale il testatore fa un legato per fedecommesso, se ne fa un altro imperfetto *non iure factum*, che contiene un legato diverso del primo o non ne contiene alcuno: è d'uopo vedere, dice Pomponio, se vi è stata intenzione di privare il legatario del primo legato; e per decidere approssimativamente di questa intenzione, dice, che bisogna stare alla presunzione che il testatore non abbia voluto appartarsi dal primo testamento se non nel caso che il secondo fosse stato valido. »

A queste idea fondata su di una presunzione, il Toullier vittoriosamente resiste, perchè verrebbe in questo caso le volontà del testatore inviluppate nell' evento delle forme, il che è contro il voto della legge, come abbiamo fatto osservare con pieno convincimento.

Or dimandasi lo è anche contro la ragione della legge medesima? Eccoci al terzo ed ultimo capo del nostro assunto.

La ragione della legge conforme allo spirito ed alle parole dell' art. 990 resiste giustamente al

principio del Merlin e si associa bene a quello professato dal Toullier per le seguenti ragioni:

Che l'articolo citato chiude il suo concetto colle parole *nel quale sia dichiarata la mutazione della volontà*. Dunque vuole che la *forma* sia subordinata alla *volontà*, e non la *volontà* alla *forma*.

Che la legge 18 ff. *de legat.* 3 tiene per vero che l'esame deve ricadere sulla *intenzione del testatore*, e per dare una norma suppone una presunzione, la quale è riferibile però alla rivocazione *tacita*, ma non alla rivocazione *espressa* come nel caso in esame in cui col testamento posteriore espressamente si apponeva la clausola rivocatoria.

Che il principio del Merlin è censurabile, perchè si consacra una idea che non può concepirsi del testatore, il quale quando dispone lo fa con animo deliberato di vedere eseguiti i suoi supremi voleri. Quindi la voluta condizionalità non vi è nè può immaginarsi. Che lo scopo della legge è e deve essere assolutamente quello di vedere secondati i dettami del testatore, e questi debbonsi rintracciare; e quando senza equivoco sono certi e dimostrati, non debbono essere posposti a circostanze estrinseche che il testatore medesimo non *doveva* nè *poteva* prevedere. Che tale fu il proposito della compilazione dell'art. 990, come si è fatto rilevare nel primo sviluppo della quistione. Che astrazion fatta da tutte queste valide ragioni, non può tampoco sconvenirsi dalla seguente idea legale e filosofica. La rivocazione di un primo testamento avviene *ex lege* col fatto di un secondo testamento. Il testatore, conscio della prima disposizione, facendone un'altra rivoca implicitamente quella già fatta, ancorchè non lo dicesse, per essere la volontà ambulatoria fino alla morte.

Che infine se il patrimonio scientifico regolà la giurisprudenza, sarebbe inopportuno e disdicevole, che la legge del testatore ricevesse dubbio evento per un fatto che egli non conosceva nè prevedeva quando testava, e che, anche verificato posteriormente, non altera le sue prescrizioni. In una parola è vero che egli abbia espressa la volontà di rivocare? Vi è egli persistito fino al suo decesso? Dunque dev'essere questa volontà eseguita. *Dicat testator et erit lex.*

Dopo tale ragionamento non crediamo ingannarci nel dire che l'art 919 in esame trattando di una ipotesi più di giurisprudenza che di legge, ben può essere trasandato: epperò volendosi ammettere tra gli articoli del nuovo codice, dovrebbe essere la questione risoluta nel senso opposto a quello in esso espresso, ed essere redatto l'articolo nei seguenti termini:

« Art. 919. Un testamento nullo per difetto « di forma è sempre efficace a rivocare i testa« menti anteriori per quanto riflette la dichiarata « mutazione della volontà del testatore, avvenen« done in questo caso la necessità della succes« sione intestata. »

§ 85.

PROGETTO — LL. CC.
926 = 648.

L'art. 926 del progetto deve riunirsi agli articoli 754, 758 e 761 dello stesso progetto, dovendo formarne in continuazione una teorica complessiva.

§ 86.

PROGETTO — LL. CC.
— 656 a 659

Le nostre leggi civili con gli art. 651 a 659 stabiliscono la serie dei gradi e delle linee per la successione intestata, teoria indispensabile. Intanto nel progetto non se ne parla. Questo vuoto in una materia cotanto interessante sarebbe di danno agl'interessi delle famiglie. Crediamo quindi che gli art. 656 a 659 delle nostre leggi veggano la luce nel novello codice.

§ 87.

PROGETTO — LL. CC.
927 a 933 = 660 a 666.

Gli art. 927 a 933 del progetto si occupano della *rappresentazione*. Due cose osserviamo sulla loro ammessione: che siano distinti in appositi paragrafo o sezione, richiedendolo la importanza della materia; che sia accolto nel nuovo codice l'art. 664 delle nostre leggi, il quale nel progetto si è trasandato. Esso contiene una teoria utilissima, ed un beneficio che spegne nel rincontro immense liti ed evita disturbi di famiglia. Laonde nello spirito legislativo l'autore del progetto ne riconosce i vantaggi, perchè l'accenna nella sanzione dell'art. 983.

§ 88.

PROGETTO — LL. CC.
939 = 671.

La redazione dell'art. 671 delle nostre leggi è logica e chiara. Non così l'art. correlativo 939 del progetto. Non involucrismo quando non vi è bisogno. Opiniamo quindi che trasandato il detto articolo, rimanga sostituito il nostro 671.

§ 89.

PROGETTO — LL. CC.
— 670, 681.

Gli articoli 670 a 681 delle nostre leggi civili trattano della riversione. Non è a dirsi di quanta utilità sia questa teoria, tendente ad alleviare le pene degli afflitti genitori, che alla perdita del discendente sarebbero stati forzati a soffrire anche quella delle sostanze, se non si fosse prov-

veduto merce il dritto di riversibilità. Intanto di ciò non se ne occupa il progetto. Perchè? Dunque opiniamo che questi due articoli ricuperino nel nuovo codice la loro efficacia.

§ 90.

PROGETTO — LL. CC.
961 = Nuovo.

Questo articolo 961 del progetto deve essere soppresso. Esso contiene una teoria contraria ai dritti di possesso, a quelli degli eredi legittimi, sulla testa dei quali *tamquam sagitta* percuote la facoltà ereditaria, e ad ogni principio di buona fede. Non senza discussione e calcolo fu redatto l'articolo 645 delle nostre leggi civili, il quale impropriamente si è creduto cambiare, e per lo cui ritorno nel nuovo codice insistiamo.

§ 91.

PROGETTO — LL. CC.
979 = 706.

L'articolo 706 delle nostre leggi civili dichiara di prescriversi col trentennio la facoltà tanto di accettare, che di rinunziare: logica disposizione, perchè il dritto dell'erede si estende sì all'uno che altro caso. Intanto il progetto nel correlativo art. 979 parla solo della facoltà di accettare, e per quella di rinunziare? Tale vuoto deve sparire aggiungendosi appunto quello che si è erroneamente omesso.

§ 92.

PROGETTO — LL. CC.
1000, 1001, 1011, 1012 = 713, 714, 726, 727.

I quattro articoli del progetto modificando i quattro correlativi delle nostre leggi, parlano di *autorità giudiziaria* in generale senza esprimere quale. Conviene specificarla per maggiormente allontanare addentellati a quistioni.

§ 93.

PROGETTO — LL. CC.
1008 = 722.

L'articolo 711 delle leggi civili vuole che la dichiarazione di un erede di assumere la qualità beneficiata non produca effetto, se non quando è preceduta o seguita da un fedele ed esatto inventario dei beni dell'eredità nelle forme regolate dalle leggi di procedura civile. Sicchè la mancanza dell'inventario confonde i patrimoni del defunto e dell'erede. Questa disposizione è ricavata identicamente dalle leggi di Francia. Solo si osserve che adottato questo codice nel nostro regno, tra le modifiche proposte ed accolte dalla commissione all'uopo nominata, vi fu quella elevata in dubbio nella giurisprudenza, se la disposizione dell'articolo 794 del detto codice, pari all'articolo 711 summentovato dovesse colpire anche l'erede legittimario che avea dritto ad una riserva, e se potesse costui dedurre questa quota privilegiata anche quando avesse omesso di fare l'inventario. E questo dubbio messo lo discussione fu osservato: che l'obbligo dell'inventario tende ad evitare danni e profitti; rende gli eredi solerti a non trascurare un dovere assicuratorio dei beni ereditati mettendoli in sicura prespettiva; li obblige ad essere esatti nei loro adempimenti merce una pena contro la loro non curanza; per lo che venne redatto l'articolo 722, che non à il suo correlativo nel codice di Francia, col quale fu disposto, che anche l'erede cui sarebbe dovuta per legge una quota di riserva, perdeva il dritto a dedurla ove avesse mancato di far l'inventario, ritenendosi che avendo egli implicitamente rinunziato agli effetti di tale beneficio, avea voluto non la separazione ma la confusione dei suoi dritti.

Legittimata così la redazione del cennato articolo 722, sembra erronea una sanzione opposta, come si è creduto fare nel progetto coll'art. 1008. Crediamo quindi pronunziarci per la soppressione di questo articolo ritenendosi alla lettera nel nuovo codice l'articolo 722.

§ 94.

PROGETTO — LL. CC.
1009 a 1012 = 724 a 728.

Gli articoli 1009 a 1012 parlano di autorità giudiziaria. È il tribunale o il giudice di mandamento? È necessario che si esprima.

§ 95.

PROGETTO — LL. CC.
1015 = Nuovo.

Questo articolo è concepito così:
« L'erede che avrà sostenuto lite senza plau-
« sibile fondamento, dovrà essere condannato in
« proprio alle spese. »

La sanzione di questo articolo rende precaria la condizione dell'erede. Gli viene attribuita una risponsabilità, che non è solo gravosa, ma è fonte d'immense liti. Come determinarsi quel *plausibile fondamento* di una lite? Non è possibile al certo il supporre che un erede si accingesse ad un giudizio per sostenere un manifesto torto. Quindi la plausibilità della vincita non potrebbe non esservi. Sicchè o questo articolo non sarebbe mai applicabile, o in ogni caso non farebbe che seminare discordie familiari. Fia dunque meglio il sopprimerlo.

§ 96.

PROGETTO — LL. CC.
1025 e 1026 = 741, 747.

Gli articoli 1025 e 1026 trattano del come determinarsi le condizioni della vendita degli immobili ereditarî da dividersi, e dell' intervento dell' *autorità giudiziaria*. Ma quale? È fuori dubbio che sia il tribunale. Ma sempre bisogna indicarla ond'evitare quistioni.

§ 97.

PROGETTO — LL. CC.
1038 = 762.

L' articolo 1038 è ricavato dall' articolo 762 delle nostre leggi circa la collazione. Epperò crediamo meglio espresso il pensiero legislativo con incominciarsi la redazione dell' articolo colle parole di *qualunque erede*, che comprende tutti, e non specificandoli senza enumerarli tutti. Potrebbe sorgere il dubbio dell'*inclusio unius*, *exclusio alterius*, il che non è così: tutti gli eredi in generale ànno l'obbligo di collazionare, meno poche eccezioni.

§ 98.

PROGETTO — LL. CC.
1071 = 802.

Nel progetto coll'articolo 1071 si stabilisce la massima che il legatario non è tenuto a pagare i debiti ereditarî. Si adopera la parola *legatario*, la quale non può che riguardare il solo legatario particolare. Or avendo noi opinato essere indispensabile riconoscersi nel novello codice la distinzione dei legati universali a titolo universale e particolari, deve questo articolo riformarsi nel senso di aggiungersi alla espressione *legatario* quella di *particolare*.

§ 99.

PROGETTO — LL. CC.
1131 = Nuovo.

L'art. 1131 è concepito nei seguenti termini: « La prescrizione dell' azione di rivocazione « per sopravvegnenza di figli decorrerà dal gior« no della nascita del primo figlio del donatore. » Ma di quale prescrizione? Noi crederemmo essere sufficiente quella quinquennale fra presenti e decennale fra assenti. Bisogna quindi nell'articolo indicarla; altrimenti si darebbe luogo a dispute forensi.

§ 100.

PROGETTO — LL. CC.
1139 = 1055.

Il contratto è definito nel progetto coll'articolo 1139: *un accordo di due o più persone per costituire, regolare o sciogliere fra loro un rapporto giuridico.*

Il nostro articolo 1055 leggi civili per lo contrario lo definisce così: *Una convenzione colla quale una o più persone si obbligano verso una o più persone a dare, a fare, o a non fare qualche cosa.* Messe ad esame queste due definizioni, ogni occhio perito saprà valutarne la differenza ed attribuire all' articolo 1055 la preferenza sotto tutt' i rapporti. Di fatti nell' articolo progettato si dice essere il contratto *un accordo*, ma l' accordo è attributo di convenzione; quindi sta meglio *convenzione* che corrisponde a quei *duorum vel plurium in idem placitum consensus*. E questa convenzione a che? A *dare* a *fare* o a *non fare* una data cosa. Per modo che con questa parole si comprende la generalità di ogni possibile fatto contrattuale. Laonde secondo l' articolo del progetto il contratto è ritenuto *un accordo*: a che? *a costituire, regolare o sciogliere un rapporto giuridico*. Con queste espressioni non si esprime certamente il concetto; imperocchè il *rapporto giuridico* è nel senso contenzioso giudiziario e non contrattuale, di che tratta l'articolo in esame. Crediamo quindi sopprimersi l'articolo 1139 e sostituirsi il nostro articolo 1055.

§ 101.

PROGETTO — LL. CC.
1162 = Nuovo.

L' articolo dice: *La causa si presume fino a che non si provi il contrario.* Come presumersi la causale di un contratto, quando non è nè espressa nè concepibile? Deve perciò questo articolo eliminarsi come inutile ed erroneo.

§ 102.

PROGETTO — LL. CC.
— 1119 e 1120.

Questi due articoli delle nostre leggi civili contengono delle utili teorie che favoriscono i dritti creditori e per conseguenza agevolano le pratiche contrattuali: ebbene: nel progetto non si fa motto. Ciò nuoce e rimane un vuoto. Debbono quindi questi articoli prendere il loro posto nel novello codice.

§ 103.

PROGETTO — LL. CC.
1197 = 1134.

Questi due articoli definiscono la condizione *sospensiva*. Epperò per quanto colga al segno la definizione del nostro articolo, altrettanto mal concepita è quella espressa nel progetto. Rimanga l' uno, si sopprima l' altro.

§ 104.

PROGETTO — LL. CC.
— 1152, 1159.

Gli articoli 1152 e 1159 delle nostre leggi sono stati tolti col progetto. Essi contengono disposizioni piuttosto necessarie nella loro applicazione. Non sappiamo assegnare la ragione del perchè si veggono trasandati.

§ 105.

PROGETTO — LL. CC.
1385 = 1300

È cosa sconvenevole il sopprimersi un articolo delle nostre leggi per solo vezzo di cambiar frasseggio senza scopo. Questo difetto si offre sovente nel progetto. La redazione delle leggi civili ricorda periodo troppo ferace di sublimi ingegni! L'art. 1385 del progetto deve cedere il posto al suo correlativo art. 1300 leggi civili.

§ 106.

PROGETTO — LL. CC.
1428 = Nuovo.

L'art. 1428 del progetto si esprime così:
« Se la donna passa ad un secondo ed ulteriore matrimonio, non s'intenderà ricostituita tacitamente la dote assegnata nel matrimonio precedente. »

In quanto al concetto di questo articolo, lo troviamo improduttivo di ogni effetto; imperocchè una volta estinto il matrimonio, è conseguenza legittima che si estinguono anche le convenzioni che n'emergono.

Sarebbe quindi più conveniente sopprimerlo.

§ 107.

PROGETTO — LL. CC.
1465 = 1389.

Il governo di famiglia è un culto. Il marito ne è il capo. È vero che la sua potestà risolver si deve più in protezione che in autorità; ma la dipendenza della moglie è non solo per la sua condotta, ma anche per gli atti della vita civile, perchè l'ordine sociale ne risentirebbe quando mancasse la gerarchia nelle famiglie.

Questo principio si oppone alla redazione dell'art. 1465, che accorda un dritto illimitato alla moglie sui suoi beni parafernali. Prudente invece e conciliativo sul proposito è il nostro art. 1389, che merita rimanere integralmente nel nuovo codice in luogo del progettato articolo 1465.

Ecco le parole sì dell'uno che dell'altro.

Art. 1389 leggi civili:
« La moglie à l'amministrazione e il possesso dei suoi beni parafernali (questa è la regola). Ma non può alienarli, nè comparire in giudizio per detti beni senza l'autorità del marito; o se questi dissenta, senza il permesso del giudice » (ecco la eccezione la quale concilia la potestà del marito coi liberi dritti della moglie).

Art. 1465 del progetto:
« La moglie ritiene il dominio, l'amministrazione ed il godimento dei suoi beni parafernali, ed il marito non à dritto di amministrarli nè di esigerne i crediti, se non ne à da essa il mandato. » (Questo articolo allontana ogni idea di gerarchia tra marito e moglie).

§ 108.

PROGETTO — LL. CC.
— 1434 e 1435.

Le due ipotesi degli articoli 1434 e 1435 leggi civili sono prevedute dal dritto romano. Sono del pari indispensabili in quanto alla probabilità di verificarsene gli effetti. Perchè sopprimersi come si è avvisato l'autore del progetto?

§ 109.

PROGETTO — LL. CC.
1599 1557.

Questi due articoli dicono lo stesso. Intanto si è creduto nel progetto cambiarne la redazione pel solito vezzo di esprimere in diverso modo il concetto senza mai migliorarlo. Di fatti si confrontino i due articoli, e non si durerà fatica a giudicarne della differenza, preferendosi l'articolo delle nostre leggi.

§ 110.

PROGETTO — LL. CC.
1603 = Nuovo.

Ecco le parole di questo articolo:
« La locazione che non eccede i nove anni, è un atto di semplice amministrazione. » Questo articolo che cosa intenda dire non è concepibile. Imperocchè dirimpetto a chi la locazione si ritiene come un atto di semplice amministrazione? Che forse trattasi di tutela, ovvero di beni dotali? Bisogna sopprimerlo quante volte non vi è ragione sufficiente a rimanerlo.

§ 111.

PROGETTO — LL. CC.
1623 = 1583.

Congedo e non *licenza* nel vero nostro linguaggio italiano e legale esprime il pensiero della legge. Deve quindi rimanere come giace nel novello codice l'articolo 1583 delle nostre leggi.

§ 112.

PROGETTO — LL. CC.
1677 = 1644.

L'articolo 1677 del progetto parlando dell'azione contro i committenti dei lavori da parte degli artefici in generale li specifica in muratori, fabbri ed altri artefici. Ma fabbri è lo stesso che muratori. A che dunque ripetere due espressioni che indicano la stessa cosa?

§ 113.

PROGETTO — LL. CC.
1679 a 1696= Nuovi.

Questi articoli riguardano una sezione sola relativa alla *mezzadria masseria* o *colonia*. Troviamo troppo complicata questa materia dalle tante ipotesi che vi si contengono. Per verità dopo le regole particolari tracciate per le locazioni dei fondi rustici, è esorbitante aggiungerne altre con le svariate denominazioni in detta sezione enunciate. Potrebbe prendersena il meglio scevrandolo di tutto il superfluo.

§ 114.

PROGETTO — LL. CC.
1769, 1771 = 1856, 1858

L'articolo 1769 del progetto dà la definizione del mandato e lo ritiene per gratuito o compensativo mediante onorario. L'articolo 1771 dice di essere il mandato *gratuito* se non vi è patto in contrario. Con ciò il secondo articolo dice lo stesso del primo. Deve quindi sopprimersi.

§ 115.

PROGETTO — LL. CC.
— 1746.

Nel progetto si è eliminato l'articolo 1746. Esso stabilisce essere il *prestito*, contratto generico, di due specie: quello delle cose che si usano senza consumarsi; quello delle cose che usandosi si consumano. Il primo dicesi *comodato*, l'altro dicesi *prestito di consumo* o *mutuo*. Questa logica e sensata distinzione procede a meraviglia e segue anche il metodo serbato dal Pothier. Intanto essendosi tolto nel progetto siffatto articolo, si parla del *comodato* e quindi del *mutuo* in due capitoli distinti come due contratti *sui generis*, mentre al contrario sono due specie del *prestito*. Opiniamo quindi che l'articolo 1746 rimanga nel codice novello come fonte donde scaturiscono i due contratti subordinati.

§ 116.

PROGETTO — LL. CC.
1855 = 1764.

L'articolo 1855 del progetto dà la definizione del mutuo. Dice lo stesso del nostro art. 1764. Intanto, osiamo dirlo a ragione, lungi di *ricavare* profitto, se ne vuol *dare*, ma con risultati sfavorevoli. I due articoli nel confronto, mentre accennano ad unica cosa, l'uno è preciso, l'altro difetta nel senso e nella dicitura. Crediamo quindi più utile il lasciare intatto il nostro articolo 1764.

§ 117.

PROGETTO — LL. CC.
1868 = 1779.

Questo articolo 1868 del progetto è lodevole. Ha migliorato il correlativo delle nostre leggi civili 1779, determinando la misura degl'interessi legali. In quanto poi agl'interessi convenzionali si esprime così: *L'interesse convenzionale è stabilito a volontà dei contraenti*. Qui abbiamo una latitudine senza limite, quindi campo libero all'*usura*. Veduta di benessere e di civiltà sociale richieggono che il sentimento del reciproco soccorso non sia intiepidito dalla ribalda brama feneratoria. Sicchè noi crediamo utile una emenda sul proposito.

Sotto l'abolito governo napolitano fu emanata sul proposito la seguente legge del 7 aprile 1828 così concepita:

« Art. 1. L'interesse convenzionale, così in « materia civile, come in materia commerciale, « non potrà eccedere la misura dell'interesse « che verrà rispettivamente indicata nel corso degl'interessi. Eccedendosi questa indicazione, « s'incorrerà nell'usura.

« Art. 2. Il corso degl'interessi sarà fissato in « ogni anno, e sarà pubblicato in tutti i nostri « reali domini nel semestre che precede ciascun « anno. Questa pubblicazione seguirà nella forma « dei regolamenti di pubblica amministrazione.

« Art. 3. La variazione successiva nel corso « degl'interessi, qualora abbia luogo, non importerà alcuna variazione nella ragione dell'interesse stabilito ne' contratti, dovendo questa « ragione essere determinata dal corso degli interessi vigenti all'epoca de' contratti stessi.

« Art. 4. Ne' nostri reali domini al di qua del « faro i lavori necessari saranno eseguiti dalla « camera consultiva di commercio in questa città per la provincia di Napoli e per le provincie che sono limitrofe alla medesima; dal tribunale di commercio in Monteleone per le provincie di Calabria; e dal tribunale di commercio in Foggia per la provincia di Capitanata e « per le rimanenti provincie di questi reali domini.

« Ne' nostri reali domini poi al di là del faro « i lavori necessari per la fissazione del corso « anzidetto saranno eseguiti dalla camera consultiva di commercio di Palermo per la valle « di Palermo, e per le valli di Trapani, di Girgenti e di Caltanisetta; e dalla camera di commercio di Messina per le rimanenti valli di quai « nostri reali domini.

« Art. 5. Una istruzione particolare sarà sotto-

« posta alla nostra approvazione dal ministri delle reali finanze, e degli affari interni, per determinare in qual modo le autorità enunciate nell'articolo precedente debbano eseguire i lavori che loro sono affidati per la fissazione del corso degl'interessi. Questa istruzione dovrà principalmente indicare quali elementi e quali circostanze di tempo o di luogo abbiansi ad aver in particolar considerazione per la fissazione anzidetta.

« Art. 6. Il magistrato potrà ammettere a provare per via de' testimoni, che l'interesse effettivamente stabilito eccede quello fissato nel corso degl'interessi vigenti all'epoca del contratto, comunque apparentemente sembri uniforme a questo corso semprecchè nella specie tali gravissime circostanze concorrano, che abbiasi giusta ragione a dubitare di essersi incorso nella pravità usuraria.

« Art. 7. Il magistrato dovrà rilevare nella sua sentenza i motivi pa' quali siasi determinato ad ammettere la pruova testimoniale. Ammettendo questa pruova, non è vietato al magistrato dar luogo ad alcun provvedimento per assicurare come di dritto la ragione del credito impugnato.

« Art. 8. Allorchè sarà provato che l'interesse convenzionale sia stato fissato oltre quello indicato nell'articolo primo, il mutuante sarà condannato dal magistrato innanzi al quale si agita la causa, a restituire l'eccedente, se lo ha ricevuto, e a soffrire la riduzione so la sorta principale, e potrà anche essere rinviato alla gran corte criminale della provincia o valle per esservi giudicato in conformità del seguente articolo.

« Art. 9. Ogni individuo il quale sarà imputato di abbandonarsi abitualmente all'usura, sarà tradotto innanzi alla gran corte criminale, o condannato al terzo grado di prigionia, o ad un'ammenda che non potrà eccedere l'ammontaro de' capitali che avrà prestati ad usura, ne essere minore del terzo di questo ammontare.

« Art. 10. L'interesse legale sarà regolato a norma dell'interessa convenzionale, colla diminuzione però del quinto.

« Art. 11. L'interesse indicato nel corso degl'interessi sarà sempre considerato netto di ogni ritenzione. »

Si prometteva in detta legge un regolamento annale. Ma questo rimase una ipotesi, come è avvenuto per molte altre leggi renduto incompleta ed ineseguite. E ora il momento adunque farsi quello cha non si fece, a lungi di una norma variante, crediamo proporne una fissa e determinata, progettando la redazione dell'articolo 1868 sotto la seguenta modificazione:

Lasciarsi come sono espressi il primo e terzo comma.

Aggiungersi nel secondo le seguenti parole: *purchè non ecceda la ragione del 10 per 100.*

Aggiungersi in fine un altro comma nuovo a compimento dell'intero articolo così concepito:

« Eccedendosi dalla suddetta indicazione, s'incorrerà nella usura, ed il magistrato potrà ammettere la pruova testimoniale per insinuarne l'apparenza dell'interesse permesso. »

§ 118.

PROGETTO — LL. CC.
1914 = 1835.

L'articolo 1914 tolto alla lettera dall'articolo 1835 dello nostro leggi civili, non parla di emolumento. Ritenuto però di essere di essenza gratuito questo contratto, crediamo che trattandosi di depositario giudiziario di consenso nominato, non debba alterarsi menomamente il requisito della gratuità in simile contratto: non così ove il depositario medesimo venisse scelto di *uffizio*: in questo caso è ben giusto che fosse compensativo, non essendo tenuto alcuno a prestare la sua opera per un servizio di utilità pubblica o d'interesse della legge, senza venirne compensato. Quindi opiniamo che nella fine dell'articolo siano aggiunte le seguenti parole: *Benvero il depositario giudiziario avrà dritto alle indennità quando sarà nominato di uffizio.*

§ 119.

Sul capitolo XVI. — Della fidejussione.

Questo capitolo è collocato dopo il *pegno* e l'*anticresi* a pria dell'*ipoteca*. Noi crediamo per lo contrario cha debba prender posto dopo il *deposito*, esaurendosi così la materia dei *contratti*, per quindi in continuazione trattarsi del *pegno*, dell'*anticresi* e della *ipoteca* coi suoi accessori sulla *separazione dei patrimonii* e sulla *spropriazione*.

§ 120.

PROGETTO — LL. CC.
1952 = 1900.

Essendo conforme il concetto de' due articoli, troviamo preferibile la redaziane del nostro articolo 1900 al suo correlativo articolo 1952 del progetto.

§ 121.

PROGETTO — LL. CC.
1981 = 1962.

L'articolo 1981 del progetto si esprime così:

« Chiunque SIA obbligato personalmente è tenuto ad adempiere LE contratte obbligazioni CON tutti i suoi beni mobili ed immobili, presenti o futuri. »

Talo articolo è preso alla lattera dal nostro articolo 1962 sulle leggi civili, meno tre emende grammaticali che si è creduto fare, le quali lungi di essere *emende* sono *errori*.

Di vero il *sia* deve intendersi *si è*: *le*, *alle*: *con*, *su*. Ed in questa guisa si esprime il nostro articolo summentovato.

§ 122.

PROGETTO — LL. CC.
1987 = 1967.

Deva rimanere il nostro articolo, ovvero correggersi la parola *crediti*, che in vece deve dire *creditori*.

§ 123.

PROGETTO — LL. CC.
— 1968.

Questo articolo della nostre leggi è così espresso: *I privilegi possono essere sopra i mobili o sopra gl' immobili.* Nel progetto si omette questo articolo, il quale facendo una distinzione essenziale, crediamo che debba rimanere come giace.

§ 124.

Sul titolo della trascrizione.

Questo titolo è stato malamente collocato dopo la spropriazione. Deve ciò rettificarsi, imperocchè, esaurita una materia, deve imprendersi l'altra.

§ 125.

PROGETTO — LL. CC.
2106 = 2123.

L'articolo 2106 del progetto presso a poco dice lo stesso di quello che insegna l'articolo 2123 leggi civili. Del che è meglio redatto però il nostro. Le parole *ispropriazione* e *comando* mal suonano in vece di *espropriazione* e *precetto*.

§ 126.

PROGETTO — LL. CC.
2133 = Nuovo.

Ecco come è espresso l'articolo 2133 del progetto:
Per acquistare mediante la prescrizione è necessario un possesso legittimo. Ma una volta ritenuto il principio che validamente acquista col trentennio il possessore di mala fede come dall'articolo 2162, quest'acquisizione imposta dalla *necessità* e non dalla *legittimità* metterebbe in antinomia i due articoli. Quindi crediamo inutile e forse un'esca al cavillo l'articolo 2133 che progettiamo di sopprimersi.

§ 127.

PROGETTO — LL. CC.
2164 = 2171 a 2176.

Gli articoli 2171 a 2176 leggi civili trattano della prescrizione di dieci e di venti anni prevedendo con saggio consiglio il caso dell'assente. Più trattano della essenza del titolo che deve servir di base a simile prescrizione, e dei casi della buona fede. Or nel progetto si provvede soltanto coll'articolo 2164 la decennale fondata sulla buona fede e sul titolo, e non altro. Troppo laconismo. Crediamo perciò utile il lasciare nel novello codice la teoria del ventennio per l'assenza, non che gli articoli 2173 a 2175 leggi civili.

SEZIONE IV.

Poche parole diremo ora in osservazione del discorso del Com. Pisanelli che prepara un terzo progetto al tanto desiato Codice Italiano. Con esso si è variato alquanto dai precedenti, e questa varietà, dobbiam dirlo, ci obbliga ad elevare la nostra voce sincera, vagliandone alcuni difetti.

Innanzi tutto se l'autore del discorso si conturba considerando le norme diverse che regolano i dritti di famiglia nelle diverse provincie d'Italia si è perchè egli intende seguire l'influenza di un principio, che non possiamo approvare: imperocchè nel concedergli che gl'Italiani debbono più per impulso che per calcolo aspirare alla unità, come sentimento scolpito nella coscienza di tutti; non possiamo convenire che lo stato attuale delle diverse legislazioni sia conseguenza anomala della essenza di esse, per la medesimezza dell'indole, dei pensieri, dei destini. In vece diremo di essere opera di necessità il variare delle leggi, perchè una bontà assoluta di esse è incompatibile tra uomini i quali, abbenchè soggetti allo stesso governo, non vivono però sotto il medesimo clima, sotto le stesse abitudini. Quindi non sarebbe rammarico vedersi ciò, ma in vece adeguamento a fatti troppo costanti. Sicchè guidati da questo principio, l'unità della legislazione è più una ipotesi che un fatto realizzabile in modo assoluto: lo si potrebbe in modo relativo: eppérò nel caso solo che questa unità di leggi procedesse all'ombra sempre della religione e di pura morale, perchè i popoli più sensibili più cedono ad una uniformità influenza tra dalla impressione del bene, anzi che messi in balìa della loro inclinazione — Ed a ciò si tenta, quando si vuole nel casolare delle famiglie introdurre una indipendenza tra i membri. La pace interna delle nazioni, dipende dalla pace delle famiglie, e questa non procede che quando in essa vi regna l'ordine e la concordia. Questa concordia però non può sperarsi, se tutte le mire non siano conducenti ad un centro, se la parte dirigente non promana da unico fonte. E questo scopo non si ottiene quando la moglie si sottrae da una discreta dipendenza del marito, ed i figli, ancora erudi nello sviluppo di una illuminata ragione, si lasciano immuni dalla soggezione paterna, segnatamente pel matrimonio e per le contrattazioni: due mezzi i quali sono feraci d'irreparabili danni quando con poco senno ed avvedutezza sono attuati: idee rispondenti queste alle vedute del progettante. Ecco ciò che fra

l'altro si vorrebbe introdurre massime in un popolo come il napolitano al quale impone il solo sensibile per non farlo trascendere.

In quanto al matrimonio ripetiamo le medesime idee non a guari sviluppate nel trattare dei precedenti progetti, ed aggiungiamo, che il principio che ritiene il Pisanelli si contraddice nelle sue conseguenze colla proposizione r tenuta come massima, del *libera chiesa in libero stato;* imperocchè le due potestà, civile ed ecclesiastica, se debbono procedere secondo le rispettive attribuzioni, per conseguire lo scopo, debbono avvicendarsi nel sostegno dei rispettivi dritti; mentre lasciando ogni cittadino per la parte chiesastica nella libertà della propria coscienza, si avranno dei matrimonî non uniformemente solennizzati, perchè taluni si restringeranno al solo contratto civile; altri a questo uniranno i solenni della chiesa; e tal mezzo non infievolirà fin dai suoi cardini la religione, unico mezzo per mantenere salvo l'ordine sociale, di cui questa sola guida segnata dal dito di Dio ne è il baluardo, ne è l'autentica guarentigia? Laonde se presso noi la religione è a riguardarsi anche una legge dello stato, come separarla nei rispettivi rapporti dall'imperio civile? Intendiamo dell'*accordo* nella *indipendenza* dei dritti vicendevoli. Di vero dobbiamo al certo convincerci che il matrimonio, il quale esisteva prima dello stabilimento del cristianesimo, che à preceduto ogni legge positiva, e che deriva dalla costituzione stessa del nostro essere, non è puramente un atto civile, non è tampoco un atto soltanto religioso, ma è un atto naturale guidato dalla ragione, sostenuto dai legislatori, santificato dalla religione. Sicchè sotto la influenza di questo triplice rapporto, non è il matrimonio un semplice contratto civile; ma un ligame che interessa lo stato civile, il principio politico, l'elemento religioso. Or come segregare questa unione cotanto influente al ben-essere sociale da questa triplice relazione? Come darle il carattere d'indissolubilità senza che concorrano di accordo la chiesa, lo stato, la legge civile? Quindi è contraddire col principio politico di una nazione il lasciare ai contraenti l'arbitrio di congiungersi in matrimonio a loro piacimento, maneggiando la coscienza come la pasta dello scultore. Quali danni! Quale ferita sensibile alla religione! Quale indebolimento alla virtù coniugale! Nulla s'*innovi*, quando male s'*innova*. Per conseguenza se si crede proclamare la indipendenza tra la potestà civile e la potestà chiesastica, non debbono entrambe permettere che si consideri perfetto il matrimonio senza il *concorso* dell'una e dell'altra. In tal guisa avremo come attuato il principio della *libera chiesa in libero stato;* mentre per lo contrario la libertà della chiesa nell'esercitare i dritti che le competono sarebbe ostacolata dall'arbitrio delle parti; è incompatibile la esistenza di *dritti* senza *doveri;* e nella specie così avverrebbe, quando ogni cittadino non fosse tenuto di eseguire ciò che la chiesa prescrive.

Oltre a ciò l'autore del discorso à creduto distaccare dal codice civile quelle disposizioni che nella maggior parte dei codici in generale sono riunite in un titolo preliminare. E perchè? Perchè ritenendosi che il codice civile riguarda l'*individuo*, tutto ciò che si aggira sul dritto pubblico credesi segregare da un codice che riflette dritti privati, sicchè si opina che queste leggi non debbono far parte della codificazione: errore! Si rimanda così ad altro fonte la parte più essenziale del codice civile, mentre è pregio di un'opera il concentrare in un sol punto i principî che la informano per potere la mente, nei confini di uno stretto sillogismo scientifico, segnare i progressi della umana intelligenza. Di fatti il titolo preliminare forma la parte più essenziale del codice; imperocchè principalmente secondo le nostre leggi civili le disposizioni ivi riportate contengono principî niuno dei quali è meno dell'altro importante, avendo essi un punto di contatto colle leggi di ogni sorta. Infatti determinare il modo con che debbono le leggi essere pubblicate; regolare l'istante in cui obbligano ciascun cittadino; fissare il punto di veduta sotto del quale debbono, riguardo ai loro effetti e alla loro applicazione, essere considerate: ecco l'oggetto di queste disposizioni, che sono come i prolegomeni di tutte le leggi, di tutti i codici, perchè proclamano alcune massime sacre e feconde, indispensabili a dirigere il corso di bene ordinata legislazione: massime che il legislatore non deve giammai omettere, come il cittadino non deve giammai obliare. Or se l'autore pel progetto del 15 luglio 1863 egregiamente dice che il codice civile riguarda lo stato privato del cittadino, ed il primo libro di questo codice segnatamente la *società di famiglia;* in questo monumento legislativo debbonsi perciò prevedere tutte le fasi che emanando dalle leggi valgono a regolare il cittadino nelle sue azioni, ed a preservarlo da ogni contravvenzione a cui lo esporrebbe o la sua ignoranza o la umana malizia. Laonde le disposizioni preliminari che sono in fronte al codice che si vuole rettificare sono necessarie o pur no? Non si nega che sono anzi che necessarie, indispensabili. E se è così, perchè farne una legge a parte, mentre il libro che si progetta regolando i dritti dei cittadini, e additando le norme onde ben custodirli, deve in se formare un insieme completo ed integro?

Meglio ponderati adunque i dritti e doveri privati di ogni cittadino, e meglio adattato il novello codice in progetto alla bontà relativa della nazione per la quale è redatto, il grand'edifizio cui mirano le menti governative sarà con maggiore facilità compiuto e messo in armonia coll'odierno stato di civilizzazione.

FINE.

INDICE DELLE MATERIE

CONTENUTE NELL' APPENDICE

FINE DELL' INDICE DELL' APPENDICE.



